(a cura di)
Fabio Iadeluca

Stragismo in Italia

Parte prima

Le Istituzioni contro le mafie

Storie di sangue

Volume IV - Tomo II



Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

Storia di Paolo Borsellino

La strage di via D'Amelio. I processi

Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - https://www.pami.info - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

CC BY-NC-SA 4.0

ISBN 978-88-89681-55-8

© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Sommario

Introduzione VI
Estratto del processo (c.d. Borsellino IV)
sulla strage di via D'Amelio. Corte di Assise di
Caltanissetta (20 aprile 2017) 1
Estratto del processo (c.d. Borsellino IV)
sulla strage di via D'Amelio. Corte di Assise di
Appello di Caltanissetta (5 novembre 2019) 1365
Estratto del processo (c.d. Borsellino IV)
sulla strage di via D'Amelio. Corte di Cassazione
(8 novembre 2021) 1369

Introduzione

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa in occasione del 25° anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio

Rivolgo un saluto a tutti i presenti. A Maria Falcone, alle autorità istituzionali, ai familiari delle vittime di mafia, ai ragazzi che si trovano in quest'aula e altrove.

Sono passati venticinque anni dalla strage di Capaci e, tra poche settimane, ricorreranno da quella di Via D'Amelio. Venticinque anni sono tanti. Un'intera generazione di giovani e di ragazzi italiani è nata, e cresciuta, dopo quei crimini efferati.

Il nostro Paese, il mondo, le condizioni di vita sono profondamente cambiati da quel 1992.

I mutamenti politici, sociali, di vita quotidiana, prodotti dalla rivoluzione tecnologica e dalle applicazioni del progresso scientifico, sono così incalzanti da rendere, rapidamente, obsoleti avvenimenti e condizioni del passato. Nell'arco di un decennio, guardando indietro, si ha l'impressione di trovarsi in un'altra epoca, anche questa attraversata e flagellata dal mare dalla violenza, come ci rammenta il crudele attentato di ieri a Manchester.

Eppure il ricordo di quei giorni lontani di Palermo, così drammatici, così cupi e così segnati da tanta violenza e tanto dolore, permane pienamente vivido, in Italia e nel mondo. E provoca, tuttora, orrore e coinvolgimento, non soltanto in chi li subì personalmente o in chi li visse da vicino.

Non possono essere dimenticati quei giorni delle stragi, con l'assassinio di Giovanni Falcone e di Francesca Morvillo, di Paolo Borsellino, delle donne e degli uomini delle scorte - Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina.

Con l'assassinio di Falcone e quello di Borsellino, già allora considerati da tanti - non soltanto in Italia - simbolo e riferimento nella lotta a Cosa nostra, sembrava che, insieme al dolore, prevalesse lo scoramento. Che il sacrificio di tante persone, cadute nella lunga lotta alla mafia, si rivelasse inutile. Che la mafia, piegata e sconfitta nel Maxiprocesso, si fosse rialzata, prendendosi la rivincita e, con essa, il suo perverso potere.

Ma la paura e la sfiducia non hanno avuto la prevalenza. La società civile, a partire da quella siciliana, ha acquisito, da quei giorni, una consapevolezza e una capacità di reazione crescenti; e destinate a consolidarsi nel tempo. La memoria di persone come Falcone e Borsellino continua ad accompagnarci. Il loro sacrificio viene, ovunque, ricordato con commozione; e il senso del loro impegno viene trasmesso e assunto in maniera condivisa, soprattutto da tanti giovani, giorno dopo giorno.

Anche per le istituzioni è necessario non limitarsi al dolore e al ricordo. Non era questa la visione di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Non hanno vissuto e lottato per questo. Ma per realizzare, e sollecitare, un impegno operativo, concreto, ininterrotto, contro l'attività e la presenza della mafia.

Falcone e Borsellino, siciliani, profondi conoscitori della realtà della loro terra, rifiutavano e respingevano la concezione, falsamente mitizzata e, insieme, rassegnata, dell'invincibilità della mafia e della sua impenetrabilità. Quasi che essa fosse, in qualche modo, connaturata alla storia, alla mentalità e, in definitiva, al destino della Sicilia.

A Marcelle Padovani, Falcone disse che bisognava rimuovere tutti i luoghi comuni - storici, politici, sociologici o culturali - che, di fatto, costituivano alibi per non intraprendere una ferma lotta alla mafia. Giunse, coraggiosamente, a ribaltare la tesi «per cui la mafia [...] non può venire efficacemente repressa senza un radicale mutamento della società, della mentalità, delle condizioni di sviluppo». E concludeva: «Ribadisco, al contrario, che senza la repressione non si ricostituiranno le condizioni di un ordinato sviluppo».

È, difatti, questo - quello della prevenzione e della repressione, affidate alla Magistratura e alle Forze dell'ordine - in assoluto, il primo elemento di efficace contrasto contro qualunque forma di criminalità organizzata.

Devono esservi affiancate istituzioni politiche e amministrative trasparenti ed efficienti, che rifiutino, contrastino e denuncino ogni collusione o infiltrazione. Un'azione, della scuola e di ogni altra realtà educativa, di formazione delle coscienze per la legalità, il rispetto degli altri e la libertà della convivenza. Una condizione di alta occupazione, perché un tessuto sociale sereno e solido resiste meglio a pressioni e influenze criminali.

Tante volte, nei discorsi e negli scritti di Falcone e di Borsellino, nei loro ricordi, traspare l'amore, la tristezza e il desiderio di riscatto per la loro Isola.

Così Paolo Borsellino ricordò l'amico subito dopo la sua morte: «Non poteva ignorare, e non ignorava, Giovanni Falcone, l'estremo pericolo che egli correva. Perché non è fuggito? Per amore verso la sua terra». Borsellino parlava di Falcone, ma, condividendone impegno e motivazioni, parlava anche di sé.

Condivisero tanto: l'impegno, l'amicizia, la professione, gli ideali, il pericolo. Condivisero anche amarezze, attacchi ingiusti, critiche immotivate, invidie e ostacoli. Condivisero anche il rifiuto della rassegnazione.

Non aspettavano, fatalisticamente, che arrivasse qualcuno dall'esterno, capace di liberare la Sicilia della presenza della mafia. Falcone, Borsellino e tanti altri a quella presenza hanno inferto colpi e sconfitte fondamentali. Con risultati di grande efficacia.

Il Maxiprocesso, condotto magistralmente, sulla base delle intuizioni e del lavoro di Giovanni Falcone, ha costituito una svolta radicale nella guerra dello Stato contro Cosa Nostra.

Sul banco degli accusati finirono non soltanto singoli gregari, ma l'intero mondo della mafia. Le rivelazioni dei "collaboranti", gestiti, con sagacia e fermezza, svelavano organigrammi, regole, codici e linguaggi, sfatando il mito dell'impenetrabilità dell'organizzazione mafiosa. Con quella sequela di condanne, la mafia perdeva, inoltre, quella pretesa di invincibilità che aveva sempre rappresentato uno dei suoi capisaldi.

Il risultato, così importante, del Maxiprocesso non fu dovuto a una concomitanza di circostanze favorevoli. Ma all'impegno, alla determinazione, al coraggio anzitutto dei suoi ideatori; e di chi lo condusse. Esso era il risultato di un metodo innovativo, sperimentato sul campo da molti anni, che vedeva la mafia come fenomeno unitario. Un' impostazione preziosa e lucida, che esigeva, insieme, coordinamento, collaborazione e approfondita specializzazione tra magistrati preposti al suo contrasto, strumenti di indagine sempre più moderni ed efficaci, sviluppo della collaborazione internazionale.

Non fu certo casuale che alcuni mafiosi, di peso nel loro mondo, decisero di collaborare con i magistrati. Era uno dei risultati di quella professionalità specifica, nella gestione delle indagini, che Falcone rivendicava come elemento irrinunziabile della lotta alla mafia.

Una condizione che oggi, con le procure antimafia, nazionale e distrettuali, e con l'intensificarsi della collaborazione a livello internazionale, con la creazione di strutture apposite, ci sembra persino scontato ma che pure trovò, negli anni di Falcone, obiezioni e ostilità.

Oggi quelle impostazioni, quel metodo, sono alla base della legislazione antimafia, non solo in Italia, ma in tante parti del mondo.

Da allora si sono fatti grandi passi in avanti nel contrasto alla mafia e va sottolineato - come motivo di orgoglio della nostra democrazia - che i risultati sono stati raggiunti, come nella lotta contro il terrorismo, utilizzando al meglio le regole dello stato di diritto.

In occasione del Maxiprocesso, l'Italia, nel suo complesso, fu capace di far sistema contro la mafia: giudici e forze dell'ordine, anzitutto, e, nelle loro responsabilità, Parlamento, Governo - attraverso i nessi di allora, dell'Interno e della Giustizia - giornalisti e opinione pubblica ne furono partecipi.

Lo stesso impegno, di autentica coralità nazionale, visto nel Maxiprocesso di Palermo, è richiesto anche oggi per fronteggiare le insidie persistenti di una criminalità mafiosa che, seppure colpita, mantiene una grande capacità di trasformarsi e di mimetizzarsi.

Cari ragazzi,

Oggi avete sentito - e reso voi stessi - molte e importanti testimonianze sulla vita e sull'opera di uomini di grande valore. Vorrei solo aggiungere una riflessione.

Falcone, come Borsellino, come tanti altri servitori delle istituzioni, caduti in Sicilia o altrove, erano straordinari nel loro impegno ma si sentivano - ed erano - persone normali.

Le doti di tenacia, di coraggio, di intuizione, di intelligenza, di rigore morale erano presenti in loro in grande misura. Ma i loro sono stati comportamenti che ogni persona - ciascuno di noi - può esprimere, compiendo scelte chiare e coerenti.

Quegli uomini, oggi, costituiscono punti di riferimento. Ma devono essere, soprattutto, esempi.

Falcone - che prevedeva che, prima o poi, avrebbero tentato di ucciderlo - ebbe a dire: «Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali, e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini».

È un richiamo per tutti, soprattutto per chi assume responsabilità istituzionali.

Mi rivolgo particolarmente a voi, ragazzi. Oggi, e per il futuro, le idee, la tensione morale di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, di Paolo Borsellino, camminano anche sulle vostre gambe: sulle vostre idee, sui vostri comportamenti.

Vi auguro di esserne, come oggi, sempre consapevoli!

Palermo 23/05/2017

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica



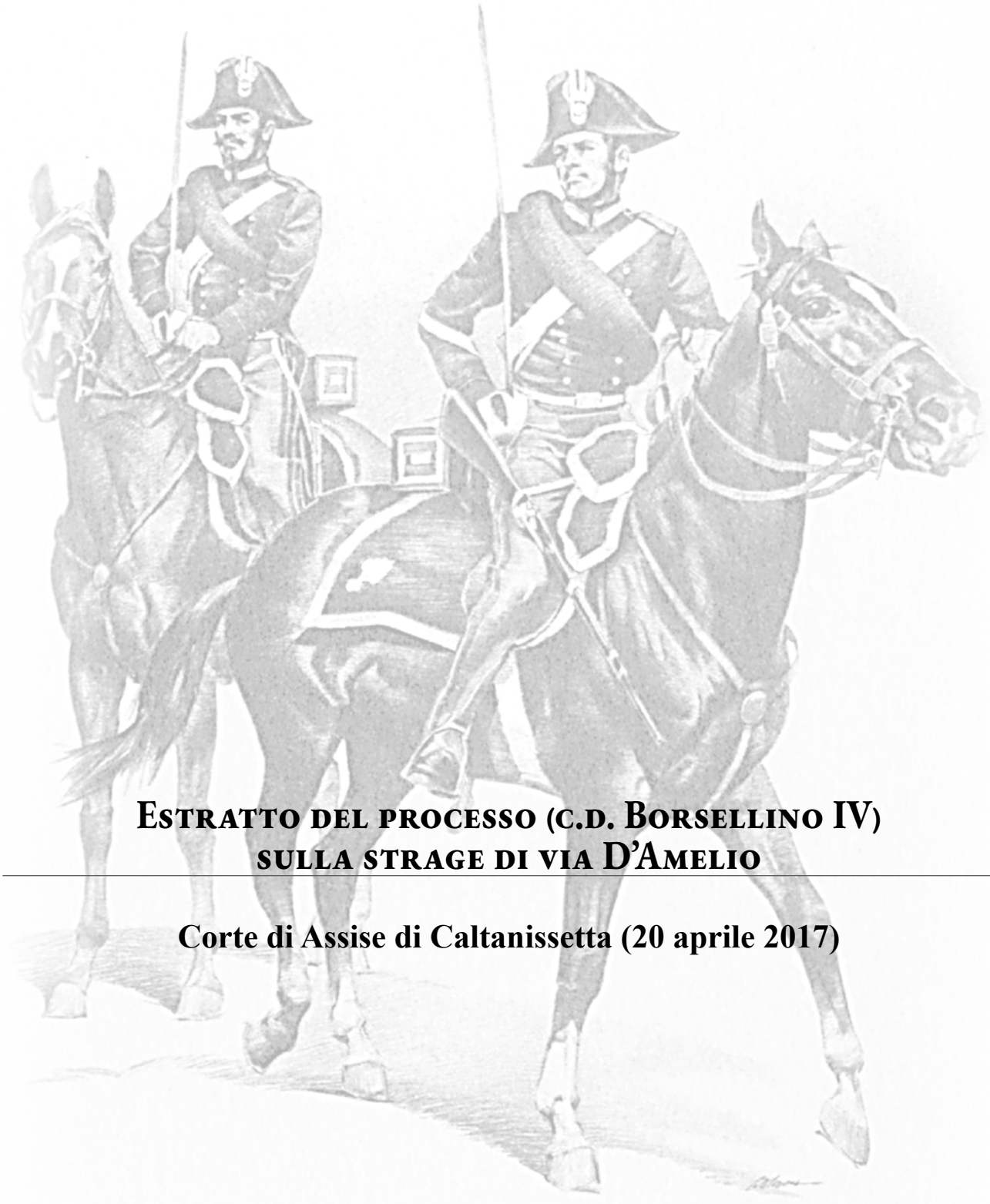

Estratto del processo (c.d. Borsellino IV) sulla strage di via D'Amelio

Corte di Assise di Caltanissetta (20 aprile 2017)

AVV. SINATRA - Non ha un ricordo, ora io le chiedo lei ha un ricordo o comunque se n'è mai parlato in Commissione dell'omicidio Scopelliti, del Magistrato?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - ...

AVV. SINATRA - Lei sa che è stato ucciso un Magistrato?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, sì, sì, perfettamente, sto facendo mente locale alla sua domanda.

AVV. SINATRA - Ah, prego, prego.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, non ho un ricordo.

Anche a fronte della contestazione delle dichiarazioni contenute nel verbale dell'interrogatorio da lui reso in data 7 ottobre 2002, il Giuffrè ha affermato di non essere stato chiamato a dare la sua risposta sull'eliminazione di Salvo Lima, di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino a Bernardo Provenzano, in quanto l'organo competente era invece la Commissione provinciale con a capo Salvatore Riina; ha ribadito che una delle concause della decisione di assassinare il Dott. Falcone era costituita dalla convinzione che egli fosse intervenuto per ottenere la nuova incarcerazione di alcuni boss mafiosi i quali erano stati scarcerati per decorrenza termini nel marzo 1991; ha specificato che nell'ultimo periodo, per evitare fughe di notizie, alcune questioni di una certa riservatezza e importanza, che però non interessavano tutti i componenti della Commissione provinciale, non venivano più discusse in seduta plenaria, ma negli incontri "bilaterali" di Salvatore Riina con ciascuno dei capi-mandamento:

AVV. SINATRA - Lei ha un ricordo se in seno alla Commissione si è parlato anche del fatto che comunque c'erano state delle... come dire una linea dura da un punto di vista legislativo dopo le scarcerazioni del marzo del '91, con un intervento da parte

del dottore Falcone?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Cioè c'erano da sempre, come ho detto questa mattina, dei discorsi in seno alla Commissione di Cosa Nostra e là si discuteva perché giustamente c'erano diverse persone che avevano persone in carcere che avevano interesse, appositamente per cercare di aiutare, andare incontro a quelle persone che erano i carcerati, come usava dire il Salvatore Riina.

AVV. SINATRA - No, io le parlo proprio di un... al di là dell'interesse generico, cioè se venne trattato questo argomento, lei ha un ricordo se nel febbraio - marzo del '91 ci furono delle...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io...

AVV. SINATRA - Aspetti. Delle scarcerazioni per decorrenza e poi ci fu una legge o un decreto legge che vide anche l'intervento del dottore Falcone, e se questo è stato oggetto nel marzo di... come dire di discussione in seno alla Commissione. Già il dottore Falcone era a Roma.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Mi sembra che poi ci sia stata una marcia indietro in questi discorsi, che prima c'è stata una... un aiuto in questa scarcerazione e poi successivamente mi sembra gli stessi carcerati sono ritornati di nuovo in carcere.

AVV. SINATRA - E questo lei sa il periodo di tempo, quando è avvenuto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, Avvocato.

AVV. SINATRA - Non se lo ricorda.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sono discorsi che abbiamo fatto però non è che... non mi sento di andarlo a dire se è stato fatto a gennaio '91 non... completamente.

490

AVV. SINATRA - Lei ha saputo sempre in quell'anno, quindi nel 1991 se c'era un progetto omicidiario nei confronti del dottore Falcone a Roma? Parlo del 1991.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nel '91, come ho detto questa mattina, si parlava.

AVV. SINATRA - No, se c'era proprio... come dire si era già passati alla fase esecutiva, vale a dire se qualcuno era salito a Roma per pedinare il dottore Falcone.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, io su questo non posso rispondere affermativamente.

AVV. SINATRA - In Commissione si era mai parlato, qualcuno aveva riferito che c'erano delle persone a Roma che stavano cercando il dottore Falcone?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, veda... cioè no.

AVV. SINATRA - No. Lei viene arrestato se non vado errato, mi corregga, il 21 marzo del '92, giusto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo nel marzo del '92, sì.

AVV. SINATRA - Io le dico il 21, ha un ricordo? Lo ricordo io e non lei.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, sul giorno no, su marzo sì.

AVV. SINATRA - Va bene, è il 21 marzo. Ora le dico l'omicidio Lima è avvenuto prima del suo arresto, è corretto? Lei era libero quando è avvenuto l'omicidio Lima?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì.

AVV. SINATRA - Lei poco prima dell'omicidio Lima ha saputo qualcosa?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sapevo che alla famosa seduta...

AVV. SINATRA - No, no, se ha saputo altre cose dell'omicidio...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, no, io non sono servito perché quando servivo mi chiamavano, quando non servivo me ne stavo al mio mandamento.

491

AVV. SINATRA - Lei ha avuto notizie per quanto riguarda l'omicidio Lima da Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non mi ricordo se con il Provenzano abbiamo parlato dell'omicidio Lima, non ricordo, Avvocato.

AVV. SINATRA - Perché c'è... Posso, Presidente?

PRESIDENTE - Certo.

AVV. SINATRA - Dovrei contestare un passo di un verbale, è quello del 07/10/2002, è il verbale di trascrizione da me affoliato 163 su 270, domanda del dottore Messineo: "12 marzo addirittura, quindi dobbiamo presumere che le date...", è la data del suo arresto, poi dice: "Signor Procuratore..." Giuffrè...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Il dottore Messineo?

AVV. SINATRA - Sì, dottor Messineo, sì. Poi dice Giuffrè Antonino: "Io non sono stato chiamato a dare la mia risposta sull'eliminazione di Lima, di Falcone e di Borsellino, tanto è vero negli altri che io ho parlato di Lima, mi sono permesso a lei a dire che il Provenzano parlandomi di Lima ne ha fatto e che babbia, e che prima o poi sbatte la testa, diciamo che già tutto questo discorso sì", quindi da questa frase sembrerebbe che lei dica: "Io ho parlato, comunque ho sentito parlare di Lima da Provenzano e che Provenzano avrebbe detto questo babbia, prima o dopo... e poi lei in quella contestazione che le ho fatto dice: "Io non sono stato chiamato a dare la mia risposta sull'eliminazione di Lima, di Falcone e di Borsellino".

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - A Provenzano sì, certo.

AVV. SINATRA - Quindi conferma questa?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Cioè con il Provenzano non è che ero tenuto ad andare a dare lo star bene sul... non era l'organo competente fra

492

l'altro, l'organo competente era la Commissione e Salvatore Riina. Per fare un chiarimento a quello che lei sta dicendo e sta leggendo mi...

AVV. SINATRA - Ma io leggo quello che ha detto lei all'epoca.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Mi annodo al discorso del dottore Messineo, cioè Bernardo Provenzano era, come io ho sempre asserito, un filo democristiano, tanto è vero come che come ha detto... una breve parentesi sul discorso socialista era stato contro, dopo l'uccisione di Lima, ecco qua ora il chiarimento del discorso, il Provenzano cercava un altro punto di appoggio dato che Lima non c'era più, questo era l'argomento del discorso, su un altro democristiano che era Salvo D'Acquisto e che poi non se n'è fatto nulla.

PRESIDENTE - Salvo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - D'Acquisto.

PRESIDENTE - Si ricorda il nome, forse Salvo oppure...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Mario, Mario forse, che era questo... Signor Presidente, posso?

PRESIDENTE - Sì.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Era un deputato molto noto nel nostro... diciamo a Caccamo e dintorni, si potevano trovare degli agganci per sostituirlo a Lima in parole povere, questo era il pensiero di Provenzano, poi il pensiero di Provenzano non è andato avanti, questo è il discorso.

PRESIDENTE - Non abbiamo capito, è andato avanti questo pensiero?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non è andato più avanti.

PRESIDENTE - Di sostituire Lima con D'Acquisto.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Cioè su Mario D'Acquisto poi il

493

discorso è stato accantonato, signor Presidente, da parte di Provenzano diciamo.

PRESIDENTE - Va bene. Prego.

AVV. SINATRA - Sì. Io dovrei anche in aiuto alla memoria contestare anche l'altro passo che è pagina 165, sempre a domanda del dottore Messineo a proposito del dottore Falcone, pocanzi gli è stata fatta la domanda sulla ricarcerazione dei soggetti che erano stati scarcerati per decorrenza termini, Giuffrè Antonino dice: "Tenga presente una cosa, che non voglio andare in contraddizioni poco io... quando io poco fa ho detto: "La buonanima di Falcone si è allontanata perché è un sospiro di sollievo" per collegarmi alla parola, alla frase che diceva, ha valutato il discorso del danno che si fa giustamente nel momento in cui, signor Procuratore, il dottor Falcone se ne va a Roma con la sua bella promozione, come ho detto, e non disturba più a nessuno, io ho l'impressione che lu dutture Falcone non lo toccava nessuno, no, il dottore Falcone è stato condannato a morte, è stata ripeto la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo il discorso che lui...", poi il dottore Messineo: "La mancata scarcerazione, la mancata scarcerazione di quei boss, va bene?" - dottore Giordano: "La ricarcerazione?" - dottore Messineo: "O ricarcerazione" - risponde Giuffrè e dice: "La ricarcerazione, chiamiamola così, lu discursu", quindi sarà il discorso, si accavallano poi le voci, "che ha accelerato, cioè che si è stabilito, si è chiuso il cerchio attorno ai discorsi", ora la mia domanda è questa: c'è stato un momento storico, sembrerebbe da questo verbale, che lei dice: "Quando c'è stata la decorrenza e poi c'è stata la ricarcerazione dei soggetti", a seguito probabilmente di un decreto legge", lei dice: "In quel momento si è chiuso il cerchio e ce l'avevamo con Falcone perché si era convinti perché fosse lui intervenuto a Roma", e siamo nei primi, come le contestano i Pubblici Ministeri, del '91, è una sua dichiarazione, pagina 166.

494

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ma questa è posso dire ed usare il termine un'altra concausa che ha dimostrato, se c'era di bisogno, la pericolosità del dottore Falcone, un altro motivo per cui poteva essere eliminato. Per quanto riguarda invece la frase del guardare... può fare più danno da morto che da vivo, è una frase del Provenzano, forse 2003, quando questa mattina ho fatto il cambiamento della strategia del Provenzano...

PRESIDENTE - 2003 oppure...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, no, '93 mi perdoni, sono stanco, signor Presidente.

AVV. SINATRA - Non lo so, vuole fare una pausa? Non lo so.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - E successivamente... No, no, no, vado... È successivamente diciamo che il Provenzano soleva dire che si doveva finire con questi discorsi perché spesso bisogna valutare, parole..., il danno che una persona fa da vivo o da morto, perché spesso una persona fa più danno da morto che da vivo, questo era il concetto del discorso del Provenzano su quel lato là.

AVV. SINATRA - Sì, però, signor Giuffrè, la mia contestazione era quando ancora il dottore Falcone era vivo ed era successo questo fatto, ora capisco che lei ha voluto ampliare il discorso ed io la ringrazio, però il mio discorso era un altro, cioè era che in quel momento storico, quando vengono ricarcerati i boss nel marzo '91, se lei ha sentito dire in Commissione che lì in quel momento si chiude il cerchio e ce l'avevano ulteriormente con il dottore Falcone, ecco questo.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Gliel'ho detto e le ripeto, Avvocato, che è stata questa un'altra concausa diciamo del discorso contro... se ce ne fosse di bisogno...

495

AVV. SINATRA - Esatto, perché già c'era un progetto da anni, giusto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Contro... l'abbiamo detto stamattina, mi pare che...

AVV. SINATRA - Perfetto. È stato chiaro. Ora le dico lei ha avuto sentore o comunque ha avuto conoscenza se nel '91, o meglio all'interno della Commissione Riina decise di non far riunire più la Commissione plenaria perché vi erano delle spie?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, non è perfettamente così quello che...

AVV. SINATRA - Allora me lo spieghi lei com'è.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Che sono i miei ricordi.

AVV. SINATRA - Sì, me lo spieghi lei allora.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - C'era in quel periodo una fuga di notizie.

AVV. SINATRA - In quale periodo intanto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Siamo attorno al '91, nell'ultimo periodo diciamo della Commissione per quelle che sono le mie conoscenze, e sottolineava sempre in questo periodo, e lo ha detto anche in pubblico, che... ma non tanto un discorso a livello di sbirri, cioè che c'era una fuga di notizie, che bisognava stare attenti, però non mi risulta che abbia detto di non fare riunioni al completo, da dire in questo contesto che si cercava di diminuirle, perché tante volte si facevano delle riunioni di gruppo di tre - quattro o cinque appositamente per dare meno all'occhio, per tutto un complesso, per questioni anche logistiche, questo sì, ma che Totò Riina abbia detto che non faceva più riunioni in tutta onestà questo non... non lo

496

posso dire.

AVV. SINATRA - Non lo può dire, allora le dico quello che lei ha detto all'epoca: "Dalla Commissione uscivano fuori notizie e Totò Riina in più di un'occasione, tutti erano riuniti, ha detto testuali parole che si possono andare a riscontrare in altre persone: "Ma è possibile che noi quando la sera ci riuniamo l'indomani mattina la Caserma sa tutto?"" - dottore Messineo: "Eh" - "Ragione per cui determinate cose di una certa riservatezza", quindi cosa differente rispetto a quello che sta dicendo oggi, "e di una certa importanza non venivano più discusse in seno nell'ultimo periodo di fronte a tutti, tanto è vero che diciamo Cosa Nostra parlando di discorsi di politica come se le strategie in linea di massima poi Salvatore Riina si appartava ed ognuno di loro aveva grossomodo dieci minuti, un quarto d'ora per entrare in intima discussione, in quel momento si aveva un discorso diretto con lui, né io so che cosa diversa diceva a Ganci o a Brusca o a Salvatore Ganci o a Domenico Ganci", quindi sostanzialmente nell'ambito di questo verbale lei dice una cosa diversa rispetto a quella che oggi ci ha voluto dire, ed è lei parla.

PRESIDENTE - Comunque se vuole chiarire questo punto.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, certo, certo lo chiariamo.

AVV. SINATRA - Se chiarisce, Presidente chiedo scusa, perché mi salta la pagina, soprattutto quando dice che "Quando si dovevano" - ed è lui che lo dice - "dire cose di una certa riservatezza, di una certa importanza non venivano più discussi in seno nell'ultimo periodo nella Commissione".

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Posso?

AVV. SINATRA - Presidente circostanza che ripete anche nel verbale di interrogatorio pagina 7 di 226 del verbale del 25/11/2002, quindi lo ripete, non sto

497

qui a... però il senso è questo, però se volete lo trovo e lo possiamo...

PRESIDENTE - Va bene, comunque se vuole chiarire questo punto.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Il chiarimento parte del discorso che ho detto in precedenza, che c'era una fuga di notizie però non ha mai detto che ci fosse u sbirru da intra, cioè c'era questa fuga di notizie, e questo è il discorso basilare, detto in seno alla Commissione, ora se sia stata l'ultima, se sia stata la penultima non sono in grado di ricordare. Perché ci si appartava con Salvatore Riina per discutere discorsi? Tutti. Giustamente che non mi andavo ad appartare con Salvatore Riina e Salvatore Riina mi diceva a me una cosa che non diceva in seno alla Commissione, si andava a discutere dei miei problemi personali, sul discorso territoriale e del mandamento o anche su discorsi personali o contrasti, se no che funzione aveva questa Commissione? Non c'era bisogno nemmeno che esistesse, si andava da Salvatore Riina, cioè quei discorsi di natura che andavano ad interessare tutti, ci potevano essere dei discorsi che poi io potevo avere un contrasto con il mio capo mandamento ex, che potevo avere un discorso contro un altro capo di mandamento, ma erano discorsi poi personali, che andavano ad interessare io capo mandamento, che non aveva niente a che vedere diciamo con il discorso della Commissione, poi se il discorso era di natura che andava interessare gli altri si portava a conoscenza. Esempio, un discorso sulla calcestruzzo di Ganci che io ho fatto a quattrocchi con il Salvatore Riina, le porto questo esempio, dove il Barreca che era il capo mandamento di là nel periodo in cui stiamo parlando quando Buscemi e compagni stavano facendo il monopolio delle calcestruzzi, la Calcestruzzi S.p.A. Sto parlando, io il discorso l'ho fatto singolarmente a quattrocchi con Salvatore Riina, non ho motivo di andarlo a fare in seno alla Commissione, poi se

498

Salvatore Riina lo riteneva che andava ad interessare ad altri lo faceva in pubblico, quindi non è che Salvatore Riina è venuto mai da me a darmi una notizia riservata, se c'era un discorso di fuga di notizie lo ha detto in pubblico, quindi non tanto contro i presenti, ma stare attenti con chi si parla, stare attenti perché ci sono le microspie, stare attenti per tutto un complesso di cose.

AVV. SINATRA - Sì, ho capito, questo è quello che oggi ci ha detto che all'epoca però non aveva detto, ora le chiedo invece...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Questo è il mio pensiero di allora e di ora.

AVV. SINATRA - Sì, ho capito però allora scusi, non voglio qui immolare, però quando lei dice: "Ragioni per cui determinate cose di una certa riservatezza certa importanza non venivano...".

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ma sempre personale, Avvocato, la riservatezza...

AVV. SINATRA - E perché non l'ha detta...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Se io devo andare ad uccidere Lima che faccio...

AVV. SINATRA - Scusi io le sto dicendo...

PRESIDENTE - Facciamo finire la contestazione.

AVV. SINATRA - Io le sto dicendo visto che è un passo delle sue dichiarazioni come mai lei non ha specificato questo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Si vede... mi sta dando l'occasione di specificarlo e lo sto specificando.

AVV. SINATRA - Perfetto. Quindi da un punto di vista personale e non si fece

499

riferimento, ad esempio non si fece riferimento a Siino, a Cancemi, quali persone che potevano andare a riferire qualcosa? Lei ricorda questo di aver fatto...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Siino era stato... era stato... diciamo ha avuto un periodo di rilevanza a livello siciliano e poi successivamente è stato ridimensionato ed è stato ridimensionato quando io ho parlato del tavolino, quando ho parlato di Pino Lipari e così via di seguito, quindi... Fra l'altro Angelo Siino non è che faceva parte della Commissione.

AVV. SINATRA - Io le sto dicendo siccome lei...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Poteva essere anche una persona che era lui... e quindi poteva essere un monito del Salvatore Riina a che i discorsi fatti in seno alla Commissione restavano chiusi e che non si portavano anche con chi non c'entrava nel... nel ragionamento, poche confidenze diciamo in un certo qual modo.

Infine, dopo avere esposto le sue conoscenze sul "tavolino" per la spartizione degli appalti pubblici in Sicilia, il Giuffrè ha esplicitato di non ricordare se la riunione del dicembre 1991 si fosse svolta, o meno, presso l'abitazione del Guddo, che era solitamente utilizzata per tali incontri e che è stata descritta dal collaborante, il quale poi ha fornito alcuni chiarimenti sulla partecipazione del Brusca e del Cancemi:

PRESIDENTE - Nel frattempo chiediamo una precisazione su una questione che è stata appena introdotta. Lei parlava di un tavolino, vuole riferire chi ne faceva parte di questo tavolino?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - C'erano... in questo c'era... cioè già Angelo Siino era stato... parlando di Angelo Siino era stato... (inc.) perché per lavori al di sopra... ora non mi ricordo se erano quattro miliardi, cinque miliardi non

500

si doveva più interessare, viceversa si interessava diciamo un gruppo di cui Salamone Angelo, Pino Lipari e c'era un altro paio di persone del palermitano, quindi è un discorso collegiale, quindi già Angelo...

PRESIDENTE - Quindi ne facevano parte, questo Salomone che lavoro svolgeva?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Imprenditore.

PRESIDENTE - Poi Lipari l'ha già spiegato.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Poi vi era Pino Lipari che era la persona di fiducia del Provenzano, diciamo fra i corleonesi, e vi erano altre persone che in questo minuto non vado ad interessarmi, un gruppo di persone dove si spartivano i lavori pubblici in Sicilia, signor Presidente, questo era.

PRESIDENTE - Salamone interveniva in proprio o in rappresentanza di qualcuno?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Salamone aveva l'impresa lui personale, assieme a Micciché o... ed inoltre diciamo che era un punto di riferimento, aveva preso un punto di riferimento non irrilevante nel contesto regionale.

PRESIDENTE - In che senso nel contesto regionale?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Prego.

PRESIDENTE - In che senso contesto regionale?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nella spartizione dei lavori a livello regionale che andavano ad interessare tutto il territorio regionale di una certa importanza diciamo, assieme agli altri, che sono tutti in rappresentanza di Salvatore Riina. È stato anche, vede, in seno alla Commissione, che ora grazie all'Avvocato mi viene, che una percentuale era stata detta da Salvatore Riina che doveva andare ad una cassa comune, lo 0,50 o l'1%, non mi ricordo più, signor Presidente, come fondo di Cosa Nostra.

501

(...)

AVV. SINATRA - (...) Senta questa riunione diciamo della fine del '91 dove avvenne, in quella casa?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non è che mi vado a ricordare se sia stata nella casa di Guddo... in linea di massima mi pare che si facevano là le riunioni.

AVV. SINATRA - Lei ha mai...

PRESIDENTE - Un attimo per precisione su questo punto. Questa casa di Guddo dove si trovava, se lo ricorda?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Si trovava nelle vicinanze... con precisione non è che... perché mi mettevo nella macchina e andavo là, fra Bocca di Falco, Passo di Rigano, in quelle zone, diciamo dietro la villa... Circumvallazione Villa Serena, non so che cos'è che c'era pure.

PRESIDENTE - Questo Guddo come si chiama?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non mi ricordo.

PRESIDENTE - Che qualità aveva?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Aveva appositamente la qualità che poi io me lo sono trovato a raccomandarmi più in là del tempo dei discorsi che interessavano a lui su Termini Imerese, però cioè non... che attività... cioè non ho avuto mai nessuna...

PRESIDENTE - Insomma era un soggetto inserito in Cosa Nostra?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Eh?

PRESIDENTE - Era un componente di Cosa Nostra?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Penso di sì, però io, signor

502

Presidente, non ho avuto nessun rapporto con il signor Guddo.

(...)

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Le posso dire che c'era un grande garage, poi si entrava in un'altra stanza e c'era un grande tavolo per la lunghezza, la descrizione la posso fare benissimo.

PRESIDENTE - E queste riunioni le facevate in questo tavolo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Queste riunioni spesso le facevamo in questo tavolo, poi c'erano le riunioni magari che si facevano a solo e c'era una stanza, ma questo anche al primo piano dove ognuno si faceva... questo è uno, poi vi erano delle riunioni... però non mi risulta che vi siano state delle riunioni al completo nel famoso pollaio di Michelangelo La Barbera, là c'erano sempre riunioni diciamo di gruppo più ristrette, quattro, cinque, sei, sette, otto, in un salottino si facevano le riunioni.

(...)

AVV. SINATRA - Le chiedevo lei ha un ricordo di riunioni che si tennero in seno alla Commissione avente oggetto la ricerca, diciamo così, individuale di aggiustare il maxi processo in Cassazione? Cioè ne ha mai sentito parlare? Non che ci dovesse pensare Riina, dico che Riina avesse indicato dicendo: "Chi vuole aggiustare il processo se l'aggiusta da solo, cercate le vie".

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, non è... non è proprio in questi termini...

AVV. SINATRA - Io le chiedo se lei ha mai...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo che... sì, Avvocato, arrivo. Quando il Riina si è reso conto che come detto questa mattina ci aveva messo

503

la faccia e la stava perdendo e si è reso conto allora ha detto che anche da quel momento chi si poteva aiutare si aiutava, e come quelli che quando la barca sta affondando chi si può aiutare si aiuta, come nel discorso che ho fatto sulla politica stamattina, è un discorso che ho fatto anche a livello dei carcerati che chi poteva aiutare si aiutava.

AVV. SINATRA - E quindi era un invito a che voi vi aiutaste per cercare...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Era un invito, cioè aveva messo... aveva dato la disponibilità, chiamiamola così, ad ogni persona che aveva delle persone in carcere che si avevano delle possibilità a livello individuale di poterlo fare.

Avv. SINATRA Ha mai sentito parlare sempre in seno alla Commissione di un via libera dato da Riina per commettere, per fare pulizia interna al mandamento senza passare dalla Commissione? Tipo omicidi che si potevano commettere anche nei confronti degli appartenenti delle Forze dell'Ordine senza passare il bene...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - A me non mi risulta questo, Avvocato.

AVV. SINATRA - A lei non le risulta. In tutte le riunioni a cui lei è stato presente è stato presente anche Cancemi Salvatore?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo in linea di massima sì, per quello che sono i miei ricordi.

AVV. SINATRA - E Brusca Giovanni?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Brusca è arrivato dopo diciamo...

AVV. SINATRA - No, no, io le parlo nel '91 le vedeva sempre persone oppure potevano mancare?

504

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nel '91 mi pare che Brusca in linea di massima... anche se tenga presente che era un pochino Salvatore Riina incazzato, perdonatemi l'espressione, con... cioè in buona parte diciamo che il Brusca c'era.

AVV. SINATRA - Siccome io le ho fatto una domanda e le ho detto quante magari riunioni avete tenuto, qual era stato l'oggetto e lei non l'ha ricordato, adesso come fa a dire che c'era quasi sempre Brusca e c'era anche Cancemi se lei non ricordava né le volte che vi siete riuniti, né l'oggetto? Dico c'erano sempre le stesse persone oppure mancavano? Come fa a...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ma veda Brusca è subentrato...

AVV. SINATRA - No, sempre il '91 io le parlo non...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nel '91, sì, poteva...

AVV. SINATRA - Potevano mancare, no?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Poteva succedere anche se raramente forse.

AVV. SINATRA - Lei sa se un periodo di tempo Brusca è stato a Roma? Faccio un esempio, mi viene Brusca adesso.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io dei discorso di Brusca se...

AVV. SINATRA - No, no, dico se è stato a Roma chi partecipava al suo posto in Commissione?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Al posto di Brusca Totò Riina.

AVV. SINATRA - Totò Riina.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Perché non penso che c'erano altre persone per quelle che sono le mie conoscenze in quel periodo, nel '91, che potessero sostituire Giovanni Brusca, quando uno non poteva venire o era assente diciamo che

505

il discorso... se ne avvallava Salvatore Riina personalmente e non c'era un sostituto.

7) La credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca di Antonino Giuffrè.

Una approfondita valutazione delle suesposte dichiarazioni, nel loro sviluppo cronologico e nella loro logica interna, porta a esprimere una valutazione ampiamente positiva sulla credibilità soggettiva di Antonino Giuffrè.

Con riguardo all'esame del vissuto criminale del collaboratore di giustizia, occorre premettere che egli, dopo essere stato affiliato all'associazione mafiosa nel 1980, sviluppò un rapporto di intensa fiducia e stretta collaborazione con il capo del "mandamento" di Caccamo, Francesco Intile, lo accompagnò nei suoi spostamenti per le riunioni del sodalizio criminale, ed entrò quindi in contatto con i maggiori esponenti dello schieramento "corleonese" di "Cosa Nostra", fino a divenire uno dei loro più importanti referenti.

Il Giuffrè, colmando il "vuoto di potere" venutosi a creare per effetto degli arresti di Francesco Intile e del cugino di quest'ultimo, Diego Guzzino, acquisì progressivamente un ruolo di preminenza all'interno del "mandamento" di Caccamo e, già prima di divenirne ufficialmente il capo, esercitò di fatto una funzione di direzione dello stesso per circa un anno.

Nel 1987 il Giuffrè assunse la carica di reggente del "mandamento" di Caccamo. Egli rimase al vertice del "mandamento" anche dopo il suo primo arresto, avvenuto nel 1992, e seguito dalla scarcerazione alcuni mesi dopo, fino alla data della sua nuova cattura, effettuata il 16 aprile 2002 dalle forze dell'ordine, dopo otto anni di latitanza. In tale periodo egli divenne uno degli esponenti più autorevoli dello

schieramento mafioso facente capo a Bernardo Provenzano.

Antonino Giuffrè è stato, quindi, coinvolto, ai massimi livelli, nelle diverse fasi storiche che hanno contrassegnato l'evoluzione delle strategie di "Cosa Nostra" negli ultimi decenni: dalla sanguinosa "guerra di mafia" degli anni '80 alla stagione del "terrorismo mafioso" con l'attacco contro le istituzioni, e al più recente periodo della "sommersione", caratterizzato dal tentativo di ridurre la pressione delle iniziative di contrasto sviluppate dallo Stato.

Due mesi dopo la cattura, nel giugno del 2002, il Giuffrè ha intrapreso la propria collaborazione con la giustizia, sulla base di un profondo ripensamento delle scelte criminali compiute, accompagnato dal desiderio di modificare radicalmente i propri percorsi esistenziali.

Il livello di informazioni – particolarmente elevato – in possesso del Giuffrè è risultato idoneo a consentire una ricostruzione completa di molti dei più gravi delitti posti in essere dal sodalizio mafioso, per quanto attiene alla fase deliberativa e spesso anche a quella esecutiva. Il contributo conoscitivo da lui fornito si è rivelato prezioso al fine di far luce sul recente assetto del potere mafioso: egli, all'atto della cattura, era accreditato del ruolo di "braccio destro" di Bernardo Provenzano, e di capo indiscusso di uno dei "mandamenti" più vasti e più ricchi della "provincia" di Palermo. Il suo ruolo apicale all'interno di "Cosa Nostra" è evidenziato, oltre che dalle dichiarazioni di numerosi altri collaboratori di giustizia, dalle condanne già riportate per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., aggravato anche ai sensi del comma secondo, e per altri gravissimi delitti ascrittigli nella qualità di componente della "commissione".

Il Giuffrè, una volta apertosi alla collaborazione con la giustizia, ha confessato

numerosi altri delitti da lui commessi e dei quali non era neppure sospettato, senza subire alcun condizionamento o influenza da parte di altri "pentiti"; egli, peraltro, non si è mai "appiattito" sulla versione dei fatti esposta da altri, ed ha, invece, cercato di scavare a fondo nei propri ricordi, allo scopo di fornire una descrizione completa delle vicende per cui è processo.

La piena autonomia delle dichiarazioni del Giuffrè è posta in risalto dalla circostanza che proprio la riunione degli auguri del dicembre 1991, da lui ricordata con dovizia di particolari, non avesse formato oggetto, in precedenza, delle deposizioni dei collaboratore di giustizia Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi.

Deve pertanto riconoscersi la piena attendibilità del suo contributo alla ricostruzione dei fatti per cui è processo: il Giuffrè ha delineato con precisione di contorni e ricchezza di dettagli gli episodi da lui direttamente percepiti e le informazioni fornitegli da altri personaggi che erano a lui legati da uno stretto rapporto personale e fiduciario e non avevano alcun motivo di esporgli false indicazioni in proposito.

In proposito, deve anzi rilevarsi che tutte le notizie riferite da altri associati al collaborante erano funzionali a consentire a quest'ultimo di avere una precisa conoscenza di persone e situazioni con cui si sarebbero dovuti necessariamente sviluppare ulteriori rapporti e nuove sinergie nell'interesse dell'organizzazione.

Nel contegno tenuto dal collaboratore di giustizia nel corso dell'incidente probatorio e dell'esame dibattimentale è ravvisabile una scrupolosa attenzione che lo ha indotto ad una esposizione estremamente accurata e completa delle sue conoscenze; Antonino Giuffrè è apparso assai puntuale nelle risposte, che sono state sempre estremamente precise; egli, inoltre, si è espresso con una notevole proprietà di

508

linguaggio, manifestando una sicura padronanza degli argomenti trattati, ma anche, non di rado, una assorta riflessione volta ad approfondire le dinamiche del ricordo e ad agevolare la comprensione del contesto socio-criminale da parte dell'autorità giudiziaria e delle parti processuali private.

Nelle affermazioni del predetto collaborante non si riscontra alcun sentimento di avversione nei confronti delle persone accusate; né dagli elementi di convincimento raccolti è emerso il benché minimo motivo di astio nei confronti dell'imputato Salvatore Madonia.

Quanto alla accuratezza del ricordo, va segnalata la circostanza che la presenza di Salvatore Madonia alla riunione degli "auguri" prima del Natale del 1991 è stata rammentata dal collaborante in modo assolutamente netto, facendo altresì riferimento a un ulteriore specifico evento, rappresentato dal successivo incontro con lo stesso imputato, allora latitante, per discutere su questioni connesse a lavori e imprese nella zona di Termini Imerese. Il Giuffrè ha serbato un preciso ricordo di tale incontro, che costituì l'ultima occasione in cui egli vide il Madonia prima di essere arrestato. Si tratta,

dunque, di un fatto non sovrapponibile con altri analoghi eventi. Da ciò discende una valutazione positiva anche del ricordo espresso dal Giuffrè sulla partecipazione del Madonia alla riunione della Commissione provinciale immediatamente precedente.

La parziale incertezza manifestata dal collaborante in ordine alla esatta collocazione temporale del predetto incontro, che egli ha rammentato essere avvenuto tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, costituisce, a ben vedere, una conferma della genuinità delle sue dichiarazioni, le quali non risultano in alcun modo appiattite su altre risultanze istruttorie. Si tratta, oltretutto, di una incertezza facilmente spiegabile

509

in considerazione del lungo tempo trascorso.

Alla luce di una valutazione complessiva delle dichiarazioni rese rispettivamente nel giudizio di rinvio davanti alla Corte di Assise di Appello di Catania e nel presente procedimento, in sede di incidente probatorio e di dibattimento, è facile constatare che i dati che sono rimasti impressi nella memoria del collaboratore di giustizia, sul piano cronologico, sono tre: anzitutto, lo svolgimento della riunione della Commissione provinciale, cui partecipò il Madonia, tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre del 1991; in secondo luogo, l'ultimo incontro tra lui e il Madonia, allora latitante, avvenuto dopo "*un lasso di tempo abbastanza breve*" dalla riunione; in terzo luogo, la circostanza che Salvatore Madonia, "*dopo poco tempo*", venne arrestato, e lo stesso accadde al Giuffrè.

Si tratta di una pluralità di dati pienamente coerente con la data dell'arresto di Salvatore Madonia, effettuato il 13 dicembre 1991, dopo un periodo di latitanza.

Nessuna autentica incongruenza è dunque ravvisabile nelle dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore di giustizia, le quali, anzi, si caratterizzano per essere frutto di una esposizione del tutto spontanea del proprio ricordo, senza aggiunte posticce volte ad adeguarlo ad altri elementi di prova.

Né può ravvisarsi una contraddizione tra le deposizioni rese dal Giuffrè rispettivamente nel presente procedimento e in quello avente ad oggetto l'omicidio di Giuseppe e Salvatore Savoca, nonché del piccolo Andrea Savoca, definito dall'autorità giudiziaria di Palermo.

Risulta, infatti, perfettamente naturale che nell'altro procedimento, in cui è stato chiamato a focalizzare i propri ricordi esclusivamente sulla riunione della Commissione provinciale svoltasi prima del 24 luglio 1991, il Giuffrè non sia stato,

in un primo tempo, in grado di riferire quante altre volte vide Salvatore Madonia partecipare a riunioni di Commissione in quel periodo; nello stesso procedimento, tuttavia, il Giuffrè ha anche chiarito nel periodo tra il 1990 e il 1991 vi furono altre riunioni di Commissione, e ha soggiunto di ritenere che il Madonia "*abbia partecipato anche ad altre riunioni*".

Analogamente, nel presente procedimento, il Giuffrè, concentrando i propri ricordi sulla riunione della Commissione provinciale svoltasi intorno al dicembre 1991, ha esplicitato che la sua specifica indicazione sulla presenza del Madonia in quest'ultima seduta si ricollega alla circostanza che nello stesso periodo vi fu il successivo incontro tra lui e il medesimo imputato, alla presenza di Michelangelo La Barbera. Ha, comunque, precisato che Salvatore Madonia era presente anche ad altre riunioni della Commissione provinciale, oltre quella in prossimità del Natale 1991.

Si tratta, dunque, di dichiarazioni che non solo non si pongono in contrasto, ma appaiono anzi complementari tra loro; il Giuffrè ha sempre distinto nettamente le due riunioni, concentrando la propria memoria su quella che formava di volta in volta oggetto dell'esame dibattimentale, e chiarendo in modo inequivocabile le ragioni che lo hanno indotto a rammentare con sicurezza la presenza di Salvatore Madonia. Sotto quest'ultimo profilo, deve osservarsi che il collegamento tra la riunione prima del Natale dell'anno 1991, il successivo incontro con il Madonia, e l'arresto di quest'ultimo (avvenuto il 13 dicembre 1991), consente di escludere ogni possibile sovrapposizione con i ricordi relativi ad altre riunioni dell'organo direttivo di "Cosa Nostra".

La costanza delle dichiarazioni del Giuffrè non viene intaccata neppure dal contenuto del verbale di esame dibattimentale reso dal collaboratore, in data 16

ottobre 2002, innanzi al Tribunale di Termini Imerese.

In tale occasione il Giuffrè, quando gli è stato domandato dal Pubblico ministero fino a quando aveva partecipato alle riunioni della "commissione", ha risposto «*io partecipo a poco prima di essere arrestato, cioè a poco prima che mi arrestassero che è avvenuto nel '92, se ricordo bene nel marzo del '92 e facciamo una riunione nel mese di dicembre del '91 perché era tradizione scambiarci gli auguri con (...) Riina e con tutti i componenti della Commissione*». Ha però, subito dopo, affermato: «*Se ora faccio mente locale e penso di ricordare bene, cioè mettendo a fuoco, cercando di chiarire ulteriormente i miei ricordi, penso che dopo di questa riunione io ho partecipato all'ultima riunione e dovremmo essere circa alla fine di gennaio, febbraio del '92, cioè poco tempo prima di essere io arrestato. In questa riunione che penso di ricordare bene, in un discorso poi a parte il Riina mi aveva dato comunicazione che a Misilmeri, dopo l'uccisione di Uccello, Pietro Uccello, non c'era più il mandamento ma che era passato a Belmonte Mezzagno nella persona di Benedetto Spera. Forse io attribuivo determinati atteggiamenti, determinate frasi di Riina che non corrispondevano al periodo storico del dicembre del '91, ma addirittura al febbraio del '92, cioè diciamo che siamo a poco prima del mio arresto*».

In realtà, il Giuffrè, nel verbale del 16 ottobre 2002, ha semplicemente introdotto in chiave dubitativa la individuazione dell'ultima riunione cui egli ebbe a partecipare, per cui non può ritenersi che una momentanea incrinatura del ricordo, nell'ambito di un percorso dichiarativo lungo e sostanzialmente omogeneo, sia idonea ad infirmare la attendibilità delle altre dichiarazioni rese, soprattutto se si considera che tale temporaneo stato di incertezza mnemonica non incide sul nucleo essenziale

512

della vicenda, avente ad oggetto la partecipazione di Salvatore Madonia alla riunione della Commissione del dicembre 1991, in cui si deliberò l'uccisione di Paolo Borsellino.

In proposito, va anzi osservato che lo stesso Giuffrè, proprio nell'esame del 16 ottobre 2002, ha affermato con sicurezza di avere partecipato alla riunione del dicembre 1991, e ha chiarito che, dopo l'arresto di Antonino Madonia, nella partecipazione alle riunioni della "commissione" «*è subentrato suo fratello Salvo, o Salvatore*».

Appaiono parimenti infondate tutte le ulteriori critiche mosse alla precisione e costanza delle dichiarazioni del Giuffrè.

Tra l'altro, deve rilevarsi che, pur manifestando qualche incertezza sulla circostanza che il mandamento di Belmonte Mezzagno fosse o meno rappresentato alla riunione degli "auguri" in prossimità del Natale del 1991, il Giuffrè non soltanto ha risolto tale dubbio in senso negativo sulla base della duplice considerazione (ancorata ai suoi ricordi) che Pietro Ocello era stato ucciso e Salvatore Riina aveva comunicato che dalla prossima riunione sarebbe intervenuto Benedetto Spera, ma, soprattutto, è stato univoco nell'escludere di avere visto Benedetto Spera nella predetta riunione, svoltasi tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 1991.

Deve dunque rilevarsi che le dichiarazioni di Antonino Giuffrè, intrinsecamente considerate, si caratterizzano per la autonomia, la spontaneità, la coerenza logica, la precisione, la costanza, la puntualità dei riferimenti descrittivi.

8) Il riscontro individualizzante costituito dalle dichiarazioni di Salvatore Cancemi.

513

Le suindicate dichiarazioni rese da Antonino Giuffrè trovano un pregnante riscontro in una serie di ulteriori elementi di convincimento, tra cui vengono anzitutto in rilievo le indicazioni fornite da un altro collaboratore di giustizia che ha ricoperto, anch'egli, il ruolo di componente della Commissione provinciale di Palermo di "Cosa Nostra": Salvatore Cancemi.

Il Cancemi, affiliato alla "famiglia" di Porta Nuova già nel 1976, dalla metà degli anni '80 aveva assunto una posizione di vertice all'interno dell'organizzazione mafiosa, quale sostituto di Giuseppe Calò nella direzione del "mandamento" di Porta Nuova, e, quindi, quale componente della "Commissione" provinciale.

Salvatore Cancemi, dopo essersi costituito spontaneamente in data 22 luglio 1993 presso la Caserma dei Carabinieri di Piazza Verdi a Palermo, ha immediatamente manifestato la propria scelta di rottura con l'illecito sodalizio, riferendo altresì che quel giorno si sarebbe dovuto recare ad un appuntamento con Bernardo Provenzano, ma Raffaele Ganci, al quale egli era molto vicino, gli aveva consigliato di non recarsi a questo genere di incontri.

Il Cancemi ha quindi intrapreso la strada della collaborazione con la giustizia, attraverso un percorso complesso, contrassegnato da una progressiva ammissione della propria responsabilità per la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio.

Nel giudizio di rinvio celebratosi davanti all'autorità giudiziaria catanese, all'udienza del 19 marzo 2004, il Cancemi – come viene sottolineato nella sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania - ha anzitutto ricordato l'esistenza della riunione degli "auguri" in prossimità del Natale del 1991, menzionata dal Giuffrè: "*Ma sì, diciamo... mi ricordo così, che c'è stato che*

514

poi Riina, diciamo, ha fatto gli "auguri", che si trattava che era vicino, diciamo, a Natale..." (p. 26); "*era vicino il periodo di Natale, e siccome Riina manteneva sempre la forma pulita, la forma, diciamo, di persona perbene, tra virgolette, quindi faceva gli "auguri", era il periodo dì Natale, quindi... Sì, mi ricordo*" (p. 27).

Inoltre il Cancemi ha precisato, in replica alla contestazione rivoltagli da uno dei difensori, di avere riferito della predetta riunione per la prima volta soltanto nel giudizio di rinvio celebratosi davanti alla Corte di Assise di Appello di Catania, in quanto specificamente sollecitato dal Pubblico Ministero (pagg. 28- 31). Ha localizzato la riunione in casa Guddo (pag. 27). Ha menzionato come presenti alcuni dei soggetti indicati dal Giuffrè, come Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Giovanni Brusca, Raffaele Ganci, senza confermare né escludere la presenza dello stesso Antonino Giuffrè, ed aggiungendo che vi erano di sicuro ulteriori persone oltre quelle indicate: "*però qualche altro c 'era che magari in questo momento non lo ricordo bene, ma sicuramente ce ne erano altri di quelli che ho detto io*" (pag. 25). Ha riferito ancora che nel corso della riunione si parlava di uccidere l'on.le Lima per poi "passare" ai giudici Falcone e Borsellino, come del resto se ne accennava anche in molte altre riunioni in cui il Riina "lasciava e riprendeva il discorso", ma il discorso è divenuto "più forte" nelle riunioni successive a quella in esame, specie nel mese di giugno per Borsellino: "*Ma io, guardi, io mi ricordo che si parlava di più dell'omicidio Lima e poi Riina diceva: 'Facciamo questo che poi pensiamo per Falcone...' ... e qualche cosa anche per il dottor Borsellino. Però poi i discorsi, specialmente per il dottor Borsellino, sono stati più forti più avanti, credo che è stato poi... qualche altra riunione c'è stata, ma nel mese di giugno Riina ha incalzato diciamo di fare questa strage* (pagg. 26, 27) ... *Invece prima faceva discorsi così, li*

faceva e poi li lasciava, li faceva e poi li lasciava nelle diverse riunioni che si facevano" (p.36).

Secondo la ricostruzione compiuta nella sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, in sostanza il Cancemi prima ha parlato di diverse riunioni in cui veniva "accennato" il discorso. Nel soffermarsi, poi, su quando il discorso si fece "più forte", il Cancemi si è riferito alla fase "esecutiva". In particolare, egli: a) con riguardo al giudice Borsellino ha indicato il mese di giugno (pag. 36); b) con riguardo all'on.le Lima ha indicato i mesi di febbraio-marzo (pag. 37). Dunque in definitiva il Cancemi ha confermato la riunione anche se ne ha ricevuto una "impressione" più modesta di quella registrata dal Giuffrè, il quale ha sottolineato che si trattava di una riunione "importantissima" per Cosa Nostra ed ha più volte ripetuto di essere rimasto "impressionato" dall' aria gelida che si respirava durante tutto il suo svolgimento. Il Giuffrè pertanto, a differenza del Cancemi, ha ricevuto una percezione più significativa, conservando un ricordo nitido e preciso. Il Cancemi, pur nel suo "sbiadito" ricordo, ha comunque concordato sull'esistenza della riunione e sul preciso periodo di relativo svolgimento. Ha anche affermato, nella sostanza, che, al pari di altri precedenti riunioni, venne discusso in merito all'uccisione dell' on.le Lima e dei giudici Falcone e Borsellino, solo che il discorso si è fece "più forte" (nel significato già sopra precisato) in successive riunioni. Ha indicato, tra le persone presenti, quelle stesse menzionate dal Giuffrè, ma in numero minore, non ricordando le altre; comunque ha precisato che i presenti erano in numero maggiore di quelli nominativamente da lui specificati.

Al suddetto riscontro, già emerso nel giudizio di rinvio, e riguardante l'effettivo svolgimento, in prossimità del Natale del 1991, della riunione nella quale il

516

Riina aveva discusso con gli altri componenti della Commissione provinciale anche in ordine all'eliminazione del Dott. Borsellino, si è venuto ad aggiungere, in epoca successiva, un ulteriore riscontro di natura individualizzante, specificamente attinente alla posizione dell'imputato Salvatore Madonia, su cui il Cancemi ha reso precise dichiarazioni in sede di interrogatorio, quale persona indagata di procedimento connesso, in data 22 gennaio 2009. La successiva morte del collaborante ne ha impedito l'esame dibattimentale, giustificando l'acquisizione, *ex* art. 512 c.p.p., del verbale di interrogatorio *de quo*.

Nell'interrogatorio del 22 gennaio 2009 il Cancemi ha reso, in particolare, le dichiarazioni di seguito trascritte: «*Ho conosciuto Salvuccio MADONIA, che ha retto il mandamento di Resuttata* (*rectius* Resuttana: n.d.e.), *in ciò alternandosi con il fratello Antonino, a seconda dei periodi di carcerazione che, negli anni, entrambi hanno sofferto. (...) Dato il tempo trascorso non posso essere estremamente preciso sulle date, pur tuttavia posso dire che dall'anno 1989 circa, reggente della famiglia di Resuttana era proprio Salvuccio Madonia. (...) Per quanto mi consta direttamente, anche per il ruolo di reggente della famiglia di Porta Nuova che ho ricoperto, posso dire che Totò RIINA, e comunque i vertici della cosa nostra, avevano deliberato di uccidere i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dagli anni '88/'89; c'erano periodi in cui Totò Riina ne parlava spesso, periodi in cui, invece, non ne discuteva. Probabilmente la volontà di uccidere i magistrati risale più indietro nel tempo, ma io devo parlare soltanto delle mie conoscenze dirette, che, a tal proposito, risalgono agli anni 1988/'89. (...) Ho preso parte a riunioni della "commissione provinciale" di cosa nostra, riunioni che venivano fissate, chiaramente, da Totò Riina e di cui io venivo a conoscenza da Raffaele GANGI* (rectius Ganci: n.d.e.), *che*

517

ricopriva il ruolo di capo mandamento della "Noce". Tali riunioni della commissione provinciale, per quello che sono i miei ricordi, risalgono agli anni '90/91. (...) Poiché mi si chiede di specificare, in base ai miei ricordi, se il Salvuccio Madonia abbia preso parte a riunioni della commissione provinciale negli anni 1990/'91, nella qualità di reggente del mandamento di Resuttana, posso rispondere con certezza di sì, in quanto ricordo che il fratello Antonino all'epoca era detenuto e ricordo, altresì, la presenza di Salvuccio Madonia in occasione della riunione della commissione provinciale, indetta da Totò Riina, anche per chiarire le ragioni e le modalità della uccisione di Pietro OCELLO. Ho già reso dichiarazioni a proposito della vicenda Ocello, alle quali mi riporto; qui, per rispondere alla domanda che mi è stata posta su Salvuccio Madonia, posso dire che tale riunione della commissione provinciale, riunione allargata, si tenne subito dopo l'uccisione di Pietro Ocello e, oltre a me e Salvuccio Madonia, vi presero parte Raffaele Gangi (rectius Ganci: n.d.e.), *Salvatore Biondino, Michelangelo La Barbera, Giovanni Brusca, Giuseppe Montalto, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, Pietro Aglieri, Benedetto Spera, Carlo Greco ed altri. (...) Ho parlato di riunione allargata, a differenza di altre che Riina volle fossero ristrette, in quanto, nell'occasione da me citata, bisognava chiarire se dietro la morte di Pietro Ocello ci fossero, come aveva inteso inizialmente Riina, mire espansionistiche di Benedetto Spera; pertanto era necessaria la presenza di tutti i capi mandamento e anche dei responsabili delle famiglie; preciso che all'epoca io fungevo da reggente del mandamento in quanto il capo mandamento, Pippo Calò, era detenuto: aggiungo che, comunque, Riina diceva spesso che era in condizione di conoscere il parere dei capi mandamento detenuti; voglio dire che se avesse voluto, prescindendo da me, conoscere la posizione di Pippo Calò, egli aveva*

518

il modo di comunicare direttamente con lui per il tramite di altre persone da me non conosciute. Non ricordo se proprio nel contesto di tale riunione allargata, relativa all'uccisione di Pietro Ocello, si discusse anche dell'eliminazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. (...) Certamente, come ho avuto modo di riferire in numerose occasioni ed anche in dibattimenti, vi furono delle riunioni della commissione provinciale, generalmente ristrette, in cui si discusse dell'eliminazione di Giovanni Falcone; tali riunioni per quello che sono i miei ricordi, risalgono a 2/3 mesi prima dell'attentato di Capaci; sempre per quello che sono i miei ricordi, dell'eliminazione di Paolo Borsellino si parlò subito dopo la strage di Capaci».

Anche nelle dichiarazioni del Cancemi contenute nel predetto verbale di interrogatorio si rinvengono una serie di importanti elementi di conferma alle dichiarazioni di Antonino Giuffrè.

Anzitutto, il Cancemi ha evidenziato la piena operatività, negli anni 1990-91, della Commissione provinciale di Cosa Nostra, ammettendo la propria partecipazione ad essa, nella qualità di "reggente" del "mandamento" di Porta Nuova.

Il Cancemi ha confermato altresì il ruolo di "reggente" svolto dall'imputato Salvatore Madonia rispetto al mandamento di Resuttana, in alternanza con il fratello Antonino a seconda dei periodi di detenzione rispettivamente sofferti, e ha ricordato che dal 1989 circa in poi la reggenza spettava proprio a Salvatore Madonia.

Il collaboratore di giustizia ha, inoltre, esplicitato che Salvatore Madonia prese parte certamente alla riunione allargata della Commissione provinciale indetta dal Riina per discutere dell'avvenuta uccisione di Pietro Ocello e del contesto in cui essa era maturata, in presenza di tutti i capi-mandamento, che ha nominativamente indicato in termini largamente coincidenti con quelli menzionati dal Giuffrè.

519

Quanto all'uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il Cancemi ha sottolineato come la relativa intenzione risalisse a diversi anni prima, soggiungendo che in alcuni periodi il Riina ne parlava spesso e in altri invece non ne discuteva.

Nell'interrogatorio del 22 gennaio 2009 il collaboratore di giustizia non è stato in grado di ricostruire se, nella riunione in cui di discusse dell'avvenuta uccisione di Pietro Ocello, Salvatore Riina avesse ribadito anche la propria intenzione di eliminare i due magistrati. Lo stesso collaboratore di giustizia tuttavia, nel precedente giudizio di rinvio celebratosi davanti alla Corte di Assise di Appello di Catania, all'udienza del 19 marzo 2004, aveva chiarito che proprio nella riunione degli "auguri" svoltasi in casa Guddo in prossimità del Natale del 1991 si parlava di uccidere l'on.le Lima per poi "passare" ai giudici Falcone e Borsellino, come evidenziato nella citata sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006, passata in giudicato.

La trattazione, nell'ambito della stessa riunione svoltasi nel dicembre 1991, sia della questione relativa all'uccisione dell'Ocello e al conseguente assetto del mandamento di Misilmeri-Belmonte Mezzagno, sia del progetto di eliminare l'on. Lima, il Dott. Falcone e il Dott. Borsellino, oltre ad essere stata ricordata con assoluta precisione da Antonino Giuffrè, risulta pienamente coerente con la successione cronologica degli eventi, in quanto:

- l'omicidio di Pietro Ocello, capo del "mandamento" di Misilmeri, fu attuato il 7 settembre 1991;

- nel mese di ottobre 1991 il compito di presiedere il collegio della Corte di Cassazione incaricato della trattazione del "maxiprocesso" fu assegnato al dott. Arnaldo Valente, vanificando le attese riposte da "Cosa Nostra" sull'esito del giudizio;

520

- tra la fine del mese di novembre e i primi giorni del mese di dicembre 1991 si tenne la riunione prenatalizia con la partecipazione di quasi tutti i capi-mandamento;

- alla fine del mese di gennaio 1992 venne emessa la sentenza conclusiva del maxiprocesso;

- tra il 24 febbraio e il 5 marzo 1992 si svolse la "missione romana" finalizzata ad uccidere il Giudice Giovanni Falcone o il Ministro Claudio Martelli o il giornalista Maurizio Costanzo, la quale venne sospesa per ordine di Salvatore Riina;

- il 12 marzo 1992 venne assassinato l'on. Lima.

- il 23 maggio 1992 fu realizzata la strage di Capaci;

- il 19 luglio 1992 fu compiuta la strage di Via D'Amelio.

E' chiaro, quindi, che la discussione sull'avvenuto omicidio di Pietro Ocello, e sulle implicazioni che ne derivavano per gli assetti mafiosi della zona, si collocava necessariamente in un periodo coincidente con quello in cui Salvatore Riina, viste naufragare le attese su un esito positivo per "Cosa Nostra" del maxiprocesso davanti alla Corte di Cassazione, dava avvio alla catena di eventi che avrebbe condotto alle stradi del 1992.

La difficoltà del Cancemi di ricordare la trattazione, nello stesso contesto, delle due questioni sopra menzionate, si ricollega al fatto che, mentre dell'uccisione di Pietro Ocello e del nuovo ruolo di Benedetto Spera non si discusse in altre occasioni, invece la programmata eliminazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non costituiva affatto una novità per il collaborante, e divenne oggetto di ulteriori discorsi «*più forti*» nelle riunioni ristrette tenute nei mesi di febbraio o marzo 1992 con riferimento alla strage di Capaci, e dopo quest'ultimo fatto delittuoso con riguardo alla strage di Via D'Amelio.

521

E' chiaro, quindi, che il Cancemi ha focalizzato i propri ricordi relativi alla strage di Capaci e alla strage di Via D'Amelio principalmente sulle ultime riunioni in cui egli ne discusse con altri esponenti di vertice di "Cosa Nostra".

Qualcosa di analogo, a ben vedere, è accaduto anche al collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè, il quale ha concentrato la propria ricostruzione mnemonica sull'ultima riunione della "cupola" di "Cosa Nostra" in cui, alla sua presenza, si discusse dell'eliminazione dei due magistrati, e cioè quella del dicembre 1991.

Si tratta, dunque, di una discrasia solo apparente, la quale trova una ragionevole spiegazione nei meccanismi di funzionamento della memoria, che hanno indotto entrambi i collaboranti a conservare un ricordo particolarmente forte dell'ultima volta in cui essi parteciparono alle riunioni di vertice nelle quali si sviluppò, ampliando progressivamente i propri contenuti, la fase decisionale relativa alle stragi del 1992: rispettivamente la riunione plenaria del dicembre 1991 per Antonino Giuffrè e le riunioni ristrette dei primi mesi del 1992 per Salvatore Cancemi.

La mancanza di una completa sovrapposizione tra i ricordi esposti dai due collaboratori di giustizia rende evidente la reciproca autonomia del contributo probatorio fornito da ciascuno di essi, e valorizza la valenza corroborativa del riscontro offerto alle dichiarazioni del Giuffrè da Salvatore Cancemi, il quale ha confermato il periodo, il luogo, la estensione soggettiva della riunione del dicembre 1991, la partecipazione ad essa di Salvatore Madonia, la inclusione nel suo oggetto della discussione sull'avvenuta uccisione di Pietro Ocello nonché (secondo la deposizione da lui resa nel 2004) della programmata eliminazione di Salvo Lima,

522

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Nessun autentico contrasto è ravvisabile tra le suindicate dichiarazioni sulla riunione plenaria del 1991 rese dal Cancemi negli anni 2004 e 2009, da un lato, e, dall'altro, le restanti deposizioni con le quali il medesimo collaboratore di giustizia ha riferito sulle ulteriori riunioni, limitate ai rappresentanti di alcuni soltanto dei "mandamenti" e finalizzate alla preparazione dell'omicidio Lima, della strage di Capaci e della strage di Via D'Amelio.

Si tratta, infatti, di una serie di percorsi mnemonici che si integrano a vicenda, posto che le riunioni ristrette costituivano l'ulteriore sviluppo di una deliberazione assunta in un momento antecedente, quando la Commissione provinciale aveva tacitamente ma inequivocabilmente manifestato il proprio consenso alla volontà, espressa da Salvatore Riina, di rinnovare e portare ad esecuzione il progetto di eliminazione del Dott. Falcone e del Dott. Borsellino.

E', poi, indubbio che la riunione prenatalizia del 1991, cui si è riferito il Cancemi, sia la medesima riunione della quale ha parlato il Giuffrè: depongono univocamente in questo senso le coincidenti indicazioni rispettivamente fornite, in modo del tutto autonomo, dai due collaboratori di giustizia sul tempo (un periodo di poco antecedente al Natale del 1991), sull'occasione (lo scambio di auguri), sul luogo (l'abitazione del Guddo), sulla estesa partecipazione dei capi-mandamento, sugli argomenti trattati (il già consumato omicidio di Pietro Ocello, con le sue conseguenze sul piano associative, nonché gli omicidi "eccellenti" contro i magistrati e l'on. Lima), e, infine, sulla presenza di Salvatore Madonia.

La circostanza che il Cancemi non abbia rammentato la presenza del Giuffrè alla riunione in esame, a ben vedere, non vale a sminuire l'attendibilità delle

523

dichiarazioni del primo, ma semmai a rafforzarla. Infatti il ricordo solo parziale dei capi-mandamento presenti si riconnette alla sopra menzionata difficoltà mnemonica mostrata dal Cancemi, il cui ricordo, a proposito delle stragi del 1992, si è focalizzato sulle riunioni organizzative svoltesi in tale anno, piuttosto che sulla riunione deliberativa tenutasi nell'anno precedente. Tale carenza mnemonica, tuttavia, non è stata affatto colmata attraverso un allineamento alle dichiarazioni del Giuffrè; non vi è dubbio, infatti, che il Cancemi, se avesse voluto adeguare il contenuto del suo racconto alla versione fornita dall'altro collaborante, avrebbe, per prima cosa, menzionato la presenza di quest'ultimo nella riunione del dicembre 1991. L'opposto atteggiamento tenuto dal Cancemi pone in risalto, quindi, l'autonomia e la spontaneità del suo contributo probatorio.

Poco significativo è un ulteriore profilo di divergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia: quello concernente la partecipazione alla riunione plenaria di Benedetto Spera, rammentata dal Cancemi e negata dal Giuffrè. E' ben possibile, infatti, che uno dei due collaboranti abbia serbato un ricordo inesatto sulla presenza fisica dello Spera in tale occasione. Entrambi, comunque, hanno fornito una versione concorde su un aspetto fortemente significativo, costituito dalla sostituzione dello Spera all'Ocello nella posizione di capo del mandamento nel quale rientravano le "famiglie" di Misilmeri e Belmonte Mezzagno. Il concorde ricordo manifestato da tutti e due i collaboratori di giustizia su tale profilo caratterizzante, legato a un preciso momento storico, costituisce un ulteriore argomento che induce a riconoscere la medesimezza della riunione da essi rispettivamente descritta con una varietà di accenti che lascia intatto il nucleo significativo essenziale dell'episodio.

La tendenza del Cancemi a concentrare il ricordo, quanto alla fase preparatoria

524

della strage di Via D'Amelio, sulle riunioni ristrette verificatesi dopo la strage di Capaci, discende dal preminente rilievo da lui assegnato alla concreta progettazione esecutiva rispetto alla precedente deliberazione, che oltretutto si risolveva in una rinnovazione di decisioni già adottate in passato. Ciò non esclude, comunque, la esattezza delle sue indicazioni sulla partecipazione alla riunione del dicembre 1991 di Salvatore Madonia, il quale era subentrato nella reggenza del mandamento di Resuttana al fratello Antonino, tratto in arresto il 29 dicembre 1989, e cioè proprio nell'anno cui ha fatto riferimento il Cancemi. Si tratta, peraltro, di una indicazione coerente con il dato storico che, negli ultimi mesi del 1991, a seguito degli arresti di Francesco, Giuseppe e Antonino, l'unico componente della famiglia Madonia idoneo a ricoprire tale ruolo era proprio Salvatore; l'ultimo fratello, Aldo, non è mai stato menzionato dai collaboratori di giustizia come inserito in "Cosa Nostra" con funzioni direttive.

Deve dunque riconoscersi che il Cancemi ha menzionato correttamente la presenza di Salvatore Madonia nella riunione della Commissione provinciale nella quale si discusse dell'avvenuto omicidio di Pietro Ocello (commesso il 7 settembre 1991), la quale viene sicuramente a identificarsi – per le ragioni sopra esposte – con quella nella quale vennero assunte le deliberazioni di uccidere il Dott. Falcone e il Dott. Borsellino (come, del resto, lo stesso Cancemi aveva rammentato nel 2004).

Le dichiarazioni di Salvatore Cancemi, sopra indicate, possono essere senz'altro valutate positivamente quanto alla loro credibilità.

Il predetto collaboratore di giustizia, infatti, all'esito di un percorso complesso, è giunto ad esporre in modo esaustivo il proprio patrimonio conoscitivo, il quale risulta di livello particolarmente elevato proprio per la posizione di vertice

525

precedentemente ricoperta dal Cancemi all'interno di "Cosa Nostra".

Dopo essersi costituito spontaneamente, in data 22 luglio 1993, presso la Caserma dei Carabinieri di Piazza Verdi a Palermo, il Cancemi avviò una collaborazione con l'autorità giudiziaria che, nella prima fase, fu caratterizzata da una forte difficoltà di ammettere la propria responsabilità in ordine a numerosi gravi delitti da lui deliberati ed eseguiti in connessione con il ruolo ricoperto nell'ambito dell'organizzazione mafiosa. Questa difficoltà è stata, però, progressivamente superata dal Cancemi, il quale è giunto infine ad attuare pienamente la propria scelta collaborativa e a ricostruire con dovizia di particolari e ampia coerenza logica le attività delittuose di cui era stato protagonista.

Il travagliato percorso attraverso il quale Salvatore Cancemi è giunto alla piena ammissione delle proprie gravissime responsabilità non esclude l'attendibilità intrinseca delle deposizioni che egli ha ha reso dopo il superamento delle riserve e delle remore che avevano inizialmente circoscritto in senso riduttivo l'ambito della sua collaborazione con la giustizia.

Sul punto va infatti osservato che – dopo avere abbandonato l'originario intento di sminuire le proprie responsabilità, divenuto insostenibile anche per effetto delle deposizioni rese da altri componenti di "Cosa Nostra" resisi *medio tempore* disponibili alla collaborazione con l'autorità giudiziaria – il Cancemi ha fornito un contributo di grande rilevanza per la ricostruzione di una serie di episodi criminosi di particolare gravità, tra cui proprio la strage di Via D'Amelio, senza essere soggetto a condizionamenti o influenze per effetto delle dichiarazioni altrui.

La completa autonomia del bagaglio conoscitivo e del contenuto mnemonico offerti dal Cancemi dopo essersi aperto pienamente alla scelta di collaborare con la

526

giustizia è, peraltro, confermata proprio da un esame accurato delle sue dichiarazioni aventi ad oggetto la riunione della Commissione provinciale nella quale si parlò dell'avvenuto omicidio di Pietro Ocello e della futura uccisione del Dott. Borsellino.

Non vi è alcun dubbio che le dichiarazioni effettuate dal Cancemi nell'interrogatorio del 22 gennaio 2009 e nel precedente giudizio di rinvio davanti alla Corte di Assise di Appello di Catania trovino fondamento in una effettiva e diretta conoscenza dei fatti narrati. Depongono univocamente in tal senso, infatti, le dichiarazioni rese dal Giuffrè che ha costantemente rammentato la partecipazione del Cancemi alla stessa riunione.

Già nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino ter" si è osservato che «*anche le dichiarazioni inizialmente rese dal CANCEMI in ordine ai fatti per cui è processo ed a quelli comunque ascrivibili alla medesima strategia stragista non hanno trovato nelle propalazioni dei successivi collaboranti delle smentite per eccesso ma semmai per difetto*», si è sottolineato che «*anche laddove le indicazioni del CANCEMI sono state rese dopo quelle di altri collaboranti, esse hanno sempre avuto un'indiscutibile autonomia, poiché la diretta e profonda conoscenza dei fatti riferiti, derivantegli dalla sua accertata posizione di vertice nel sodalizio mafioso, gli ha consentito di riferire dettagli e prospettare motivazioni che non possono attribuirsi ad una supina adesione alle altrui dichiarazioni né tanto meno ad intenti calunniatori o a sentimenti di rivalsa nei confronti di alcuno*», e si è individuato il solo fattore inquinante della collaborazione del Cancemi nella sua volontà di esasperata autoprotezione, così spiegando l'indubbia progressione accusatoria delle sue dichiarazioni.

Alle medesime conclusioni può pervenirsi nella valutazione delle sopra

indicate dichiarazioni rese dal Cancemi – dopo avere superato le iniziali reticenze - negli anni 2004 e 2009, le quali appaiono caratterizzate da un alto grado di autonomia e non risultano in alcun modo inquinate da sentimenti di ostilità o di rivalsa nei confronti dell'imputato Salvatore Madonia.

Ciò premesso, dato che quelle rese dal Cancemi nell'interrogatorio del 22 gennaio 2009 sono dichiarazioni "irripetibili", acquisite in forza del disposto dell'art. 512 c.p.p., occorre soffermarsi approfonditamente sul valore probatorio che ad esse deve attribuirsi sulla base di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata di tale norma codicistica.

Com'è noto, fino ad un recentissimo passato, un punto critico del sistema processuale italiano era rappresentato dalla abituale applicazione giurisprudenziale della disciplina delle precedenti dichiarazioni, unilateralmente assunte da una delle parti, che formano oggetto di lettura o di acquisizione nel corso del dibattimento secondo il disposto degli artt. 512 e 512-bis c.p.p., ricorrendo le ipotesi di contraddittorio "impossibile".

Nell'applicazione delle suddette norme, l'*habitus* mentale assunto dall'interprete italiano concentrava la sfera di operatività del contraddittorio sull'accertamento delle ragioni e della natura dell'irripetibilità, e riteneva che, una volta compiuta con esito positivo tale verifica, l'elemento di prova formato unilateralmente potesse costituire una potenziale prova esclusiva di colpevolezza.

L'insegnamento della Corte di Strasburgo suggeriva, invece, al giudice italiano di focalizzare l'attenzione sull'uso probatorio degli atti irripetibili, impedendone l'impiego come fondamento unico o decisivo di una statuizione di responsabilità.

Precisamente, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con numerose sentenze,

come quelle emesse il 13 ottobre 2005 nel caso Bracci c. Italia, il 19 ottobre 2006 nel caso Majadallah contro Italia, l'8 febbraio 2007 nel caso Kollcaku contro Italia, il 18 maggio 2010 nel caso Ogaristi contro Italia, ha ravvisato una violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione nei casi in cui la prova della colpevolezza dell'imputato sia tratta, in misura esclusiva o determinante, da tali dichiarazioni.

La Corte di Strasburgo ha così fatto applicazione della propria consolidata elaborazione secondo cui l'art. 6 § 3 lett. d) della Convenzione consacra il principio secondo cui, prima che un accusato possa essere condannato, tutti gli elementi di prova a suo carico devono di norma essere prodotti alla sua presenza in udienza pubblica, in vista di un confronto contraddittorio. A tale regola possono essere apportate eccezioni ma a condizione che siano rispettati i diritti della difesa, i quali, di regola, richiedono che sia concessa all'accusato una occasione adeguata e sufficiente di contestare le testimonianze a suo carico e di interrogarne gli autori, al momento delle loro iniziali deposizioni o in un successivo stadio del procedimento

Da questo principio generale discendono due requisiti.

Il primo è la necessità che la mancata comparizione dei testimoni sia dovuta a valide ragioni. Tale requisito ha carattere preliminare e può condurre all'accertamento di una violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) anche in vicende processuali nelle quali le precedenti dichiarazioni del teste rimasto assente non assumevano una valenza determinante ai fini della condanna (sentt. 15 giugno 1992, Lüdi c. Svizzera; 26 luglio 2005, Mild e Virtanen c. Finlandia; 8 giugno 2006, Bonev c. Bulgaria; 12 aprile 2007, Pello c. Estonia). Esso si fonda sulla regola generale secondo cui i testimoni devono offrire il loro contributo probatorio durante il dibattimento, ed occorre quindi fare tutti gli sforzi ragionevoli per assicurare la loro comparizione.

529

Si è inoltre precisato che l'ammissione delle precedenti dichiarazioni di un testimone che non è mai stato controesaminato dalla difesa in alcuna fase del procedimento, per la sua incidenza negativa sui diritti della difesa, deve costituire l'*extrema ratio*, praticabile soltanto qualora non possa farsi appropriatamente ricorso ad altre alternative (come l'anonimato del teste o ulteriori misure speciali: cfr. la sentenza emessa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito).

Il secondo requisito è rappresentato dalla c.d. "*sole or decisive rule*", secondo cui quando una condanna è basata esclusivamente o in misura decisiva su deposizioni fatte da persone che l'accusato non ha avuto la possibilità di interrogare o fare interrogare né durante la fase investigativa né al dibattimento, i diritti della difesa possono considerarsi ristretti in maniera incompatibile con le garanzie previste dall'art. 6.

La c.d. "*sole or decisive rule*" si ricollega alla lettura articolata del principio del contraddittorio elaborata dalla Corte di Strasburgo, che non ha mai ritenuto necessaria una rigida applicazione del "principio della separazione funzionale delle fasi" (il quale, com'è noto, esclude in via generale che gli atti delle indagini preliminari possano essere utilizzati come prove in dibattimento) ed ammette che la condanna dell'imputato possa fondarsi, anche in via esclusiva, sulle dichiarazioni rese dal teste nella fase delle indagini davanti agli organi inquirenti e successivamente ritrattate, sempre che nel corso del dibattimento la difesa abbia avuto la possibilità di controesaminare il dichiarante; in tal caso il giudice è libero di attribuire la prevalenza alle dichiarazioni rese in udienza pubblica o a quelle rese nel corso delle indagini preliminari (sent. 16 marzo 2000, Camilleri c. Malta).

530

Secondo questa impostazione, il requisito minimo di un "processo equo" è che la fonte di prova determinante, utilizzata in sentenza al fine dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, sia stata comunque inserita nel circuito del contraddittorio, anche sotto forma di contraddittorio "differito".

In altri termini, se la difesa non ha avuto la possibilità di interrogare il teste né durante la fase investigativa né nel corso del giudizio, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo richiede che, al momento della valutazione della prova, operi una adeguata "compensazione" a vantaggio dell'accusato, attraverso il ridimensionamento del valore dimostrativo delle dichiarazioni acquisite in deroga al paradigma del contraddittorio. Precisamente, le suddette dichiarazioni non possono costituire l'unico o il principale elemento di prova a fondamento di un giudizio di condanna.

Dall'effettività – o meno - del diritto della difesa di interrogare i testi a carico discende, dunque, una netta differenziazione di "forza" probatoria delle dichiarazioni raccolte nel corso della fase investigativa. Esse possono valere come prova "piena" del fatto soltanto se il difensore ha avuto la possibilità di esercitare il predetto diritto in almeno una delle fasi del procedimento penale.

Nel modello processuale "partecipativo" delineato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il contraddittorio vede ridotta la sua efficacia di "regola di esclusione" della ammissibilità di determinate tipologie probatorie, ma, al tempo stesso, vede potenziata la sua incidenza sul terreno della valutazione della prova. Ad un assetto nel quale la rigorosa delimitazione della gamma degli elementi utilizzabili in giudizio è accompagnata, di regola, dalla loro equiparazione sul piano della formazione del convincimento del giudice, si preferisce un diverso punto di

531

equilibrio, in cui la maggiore estensione del materiale dimostrativo disponibile per il giudice del dibattimento è controbilanciata dalla affermazione di un metodo di ricostruzione dei fatti che privilegia il valore determinante delle fonti di prova sottoposte al controesame della difesa.

Nel definire la nozione di prova "determinante" o "decisiva", la Corte di Strasburgo ha chiarito che si tratta di un concetto più pregnante della semplice valenza dimostrativa intesa quale attitudine ad accrescere le probabilità di giungere a un verdetto di condanna. La qualifica in esame designa, piuttosto, la prova di tale significato e importanza da determinare la decisione della causa. Pertanto, quando la deposizione del testimone non controesaminato dalla difesa è corroborata da altri elementi, la valutazione del suo carattere determinante dipende, secondo un rapporto di proporzionalità inversa, dalla forza probante di questi ultimi (così la cit. sent. Al-Khawaja).

In effetti, nella giurisprudenza della Corte europea, si tende ad escludere la decisività della testimonianza che ha avuto semplicemente la funzione di corroborare le altre prove a carico e persino di quella che rappresenta l'elemento "catalizzatore" che, nell'ambito di una valutazione congiunta, fornisce una logica spiegazione di un insieme di dati oggettivi, convergenti nella medesima direzione probatoria (cfr. sent. 20 aprile 2006, Carta c. Italia).

In numerose pronunce, la Corte di Strasburgo è apparsa molto attenta alle caratteristiche "genetiche" degli ulteriori elementi di prova raccolti, i quali devono presentare una effettiva autonomia rispetto alle dichiarazioni della persona non sottoposta al controesame della difesa. In particolare, si è frequentemente escluso che la deposizione testimoniale *de relato* possa fare venir meno la valenza decisiva delle

532

dichiarazioni della fonte primaria (sentt. 16 febbraio 2010, V.D. c. Romania; 19 ottobre 2006, Majadallah c. Italia).

I suesposti principi sono stati affermati dai giudici di Strasburgo in relazione alle tipologie di prove dichiarative che determinano significative deviazioni dal modello imperniato sul principio del contraddittorio, comprese le deposizioni rese dai testimoni "assenti". Secondo la definizione offerta dalla prevalente dottrina, si tratta di quei soggetti che, dopo avere reso dichiarazioni a contenuto testimoniale nelle fasi anteriori al giudizio, non depongono in sede dibattimentale.

Nella nozione generale dei testimoni "assenti" rientrano cinque distinte categorie di dichiaranti:

a) le persone decedute, o in condizioni di salute così gravi da rendere impossibile la prestazione della testimonianza (sentt. 7 agosto 1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia; 7 luglio 1989, Bricmont c. Belgio; 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia);

b) i soggetti divenuti irreperibili (sent. 19 dicembre 1990, Delta c. Francia);

c) le persone le cui dichiarazioni siano state raccolte all'estero da autorità giudiziarie o investigative di altri Stati (sent. 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia);

d) i soggetti titolari della facoltà di non rispondere in giudizio, in quanto prossimi congiunti dell'imputato (sent. 26 aprile 1991, Asch contro Austria) ovvero coimputati (sent. 20 aprile 2006, Carta c. Italia) o imputati in un procedimento connesso (sent. 27 febbraio 2001, Lucà c. Italia);

e) le persone che non si sottopongono all'esame dibattimentale a causa di uno stato di timore (*fear*).

In relazione alle prime quattro ipotesi, la Corte di Strasburgo ha

533

frequentemente ribadito il suesposto indirizzo interpretativo, segnato, in linea di principio, dalla corrispondenza tra la elaborazione dialettica e la autosufficienza dimostrativa della prova dichiarativa, considerando irrilevante la circostanza che l'utilizzazione di dichiarazioni rese da testimoni "assenti" come prove sia consentita da specifiche disposizioni di legge.

L'assolutezza di tale regola è stata però, in un una certa misura, ridimensionata dalle precisazioni fornite dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo nella citata sentenza Al-Khawaja, che ha affermato che non sarebbe corretto applicare la "*sole or decisive rule*" in modo inflessibile ed ignorare le particolarità della disciplina probatoria contenuta in ciascun ordinamento giuridico, dovendo invece richiamarsi il consolidato orientamento interpretativo che colloca l'art. 6 § 3 della Convenzione nel contesto dell'esame complessivo dell'equità processuale, tradizionalmente contrassegnato da un approccio volto a bilanciare i concorrenti interessi della difesa, della vittima, e dei testimoni, nonché l'interesse pubblico all'effettiva amministrazione della giustizia.

Pertanto, si è riconosciuto che dall'utilizzazione di dichiarazioni rese da soggetti non controesaminati dalla difesa, anche quando esse costituiscono la prova esclusiva o determinante a carico dell'imputato, non discende automaticamente una violazione dell'art. 6 § 1, occorrendo invece verificare se vi siano adeguati fattori di bilanciamento, che possono consistere in forti garanzie procedurali e misure che rendano possibile un'equa e congrua valutazione dell'attendibilità della stessa prova.

Con riguardo alla quinta ipotesi di assenza del testimone, e cioè quella derivante dallo stato di timore, la citata sentenza Al-Khawaja ha tracciato una distinzione tra due tipologie cui si ricollegano diversi effetti sul piano della "*sole or*

534

decisive rule": lo stato di timore derivante da minacce o altre azioni ricollegabili all'imputato, e quello attribuibile ad una più generale preoccupazione per le possibili conseguenze della deposizione dibattimentale.

Quanto alla prima fattispecie, la giurisprudenza della corte di Strasburgo è giunta a ravvisare una rinuncia dell'imputato al diritto di interrogare i testimoni nelle ipotesi in cui lo stato di timore di questi ultimi sia stato ingenerato da violenze o minacce provenienti dallo stesso accusato, o da coloro che agiscono per conto suo o con la sua consapevole approvazione.

Da questa premessa si è tratta la conseguenza che, in tal caso, le precedenti dichiarazioni dei testimoni intimoriti possono essere utilizzate anche come prova esclusiva o determinante della colpevolezza dell'imputato senza che gli stessi debbano comparire in giudizio ed essere esaminati dalla difesa (al riguardo la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza in esame, ha sottolineato che consentire all'imputato di trarre benefici dallo stato di timore che egli stesso ha ingenerato sarebbe incompatibile con i diritti delle vittime e dei testimoni, e che nessun giudice potrebbe permettere una simile lesione dell'integrità del procedimento).

La valenza probatoria "piena" delle precedenti dichiarazioni non è stata invece estesa alle ulteriori fattispecie di stato di timore (derivanti, ad esempio, dalla notorietà dell'imputato o dei suoi associati, o dalla preoccupazione per la vita o l'integrità fisica di terzi, o dall'eventualità di negative ripercussioni economiche); in proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è limitata a specificare il tipo di accertamento da condurre sul diverso tema della valida giustificazione dell'assenza del testimone, affermando che il giudice del dibattimento deve sviluppare una

535

adeguata indagine per verificare se alla sua base vi siano ragioni obiettive e supportate da elementi probatori (non essendo sufficiente un qualsiasi stato soggettivo di paura).

Dal suesposto orientamento del giudice europeo è scaturito, negli ultimi anni, un "dialogo tra le Corti" che ha rappresentato una importante occasione per un ripensamento delle linee-guida che devono ispirare l'interpretazione della disciplina delle dichiarazioni "irripetibili", alla luce dei principi convenzionali e costituzionali.

Le indicazioni offerte dalla Corte di Strasburgo, in effetti, convergono, sul piano ermeneutico, con le implicazioni che è possibile desumere con chiarezza da una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 512 e 512-bis c.p.p..

Le norme codicistiche, che introducono una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova, trovano il loro fondamento nel quinto comma dell'art. 111 Cost., che ne definisce rigorosamente i presupposti applicativi.

Una diretta conseguenza che discende dallo stretto collegamento tra la normativa ordinaria e il nuovo testo costituzionale è stata posta in luce della Corte Costituzionale con la sentenza n. 440 del 12 ottobre 2000: la sopravvenuta impossibilità di ripetizione, cui consegue la possibilità della lettura dell'atto, deve avere natura oggettiva, e quindi deve riferirsi a circostanze indipendenti dalla volontà del dichiarante; restano, pertanto, estranee all'ambito di applicazione dell'art. 512 sia le ipotesi di rifiuto di deporre (anche se conseguenti all'esercizio di una facoltà legittima), sia le situazioni di volontaria irreperibilità provocate ad arte dall'autore delle dichiarazioni al fine di eludere l'esame dibattimentale (si tratta delle c.d. *actiones liberae in causa*).

Vi sono, però, anche altre importanti conseguenze che possono trarsi

dall'affermazione del principio del contraddittorio come fondamentale metodo di conoscenza oggettiva dei fatti e di approssimazione della "verità processuale" alla realtà esterna, nel quadro del modello "cognitivo" di processo penale delineato dalla Carta Costituzionale.

La dinamica attivata dall'inserimento dei principi del "giusto processo" e del contraddittorio nella costituzione è giunta, infatti, a coinvolgere anche il momento della valutazione della prova, imperniato sul sistema del libero convincimento, che costituisce un valore-chiave della procedura penale europea per la sua pregnante valenza epistemica.

Il tessuto costituzionale viene ad istituire, nell'attività del giudice, uno stretto raccordo tra il libero convincimento, l'obbligo di motivazione e la valorizzazione della funzione conoscitiva del contraddittorio. Ed una delle più emblematiche manifestazioni di questa correlazione è costituita, senza dubbio, dall'uso probatorio delle dichiarazioni "irripetibili".

Come è stato efficacemente chiarito in dottrina nel quadro di una approfondita riflessione sulle implicazioni del "giusto processo", la circostanza della sopravvenuta irripetibilità rappresenta, di per sé, un evento accidentale, epistemologicamente neutro, e quindi inidoneo a convalidare retrospettivamente l'atto formato fuori del contraddittorio; ma proprio di questo dovrà tenere conto il giudice nella sua prudente valutazione. Infatti la deroga al principio della formazione dialettica della prova autorizza l'acquisizione al processo dell'atto compiuto unilateralmente, ma non pregiudica la questione del valore probatorio che ad esso, in concreto, va attribuito; ed è inevitabile che l'assenza del controesame abbassi fortemente il grado di attendibilità della prova, rispetto al modello ideale della testimonianza raccolta con

537

l'esame incrociato. La circostanza che il codice abbia sottoposto ad un più rigoroso vaglio solo le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso o del testimone assistito, richiedendo specificamente la presenza di riscontri esterni che ne confermino l'attendibilità, non esclude che una analoga cautela debba essere adottata quando una dichiarazione, da chiunque resa, sia stata raccolta al di fuori del contraddittorio. Bisogna, infatti, guardarsi bene dal ritenere che, in assenza di criteri legali di valutazione, viga la più sfrenata libertà di convincimento, tale da sconfinare nell'arbitrio giudiziale: nel quadro di una razionale e motivata valutazione delle prove, il metodo con cui è stata assunta la dichiarazione è rilevante almeno quanto la qualifica del dichiarante.

Il superamento della frizione tra il "diritto vivente" italiano e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo presuppone, pertanto, lo sviluppo di una interpretazione "costituzionalmente e convenzionalmente orientata" delle predette norme del codice di rito, che richieda, ai fini del giudizio di colpevolezza, la presenza di riscontri esterni, acquisiti nel contraddittorio, ed idonei a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni "irripetibili".

E' questa la strada percorsa da una serie di pronunce emesse dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità, che hanno adottato criteri di valutazione delle prove idonei ad uniformare la prassi processuale interna alle indicazioni della Corte Europea.

Precisamente, la sentenza del 3 agosto 2005 della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere ha esplicitato che gli elementi di prova non formati nel contraddittorio non possono costituire l'unica e decisiva fonte di convincimento per affermare la responsabilità penale dell'imputato, anche nei casi in cui l'assenza di

538

contraddittorio sia dovuta a fattori oggettivi non ascrivibili ad alcuna delle parti o alla libera scelta dei dichiaranti, come nella vicenda determinata dalla morte del testimone. In applicazione di questo principio, si è esclusa la possibilità di affermare la colpevolezza dell'imputato in ipotesi in cui l'unico elemento a suo carico era costituito dalle dichiarazioni di un testimone escusso dalle autorità investigative e deceduto prima che l'imputato o il suo difensore avessero avuto la possibilità di esaminarlo.

La sentenza n. 43331 del 18/10/2007 della II Sezione Penale della Corte di Cassazione (ric. Poltronieri ed altro) ha fissato il seguente principio di diritto: «le dichiarazioni predibattimentali, di cui sia data lettura in giudizio per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, devono essere valutate non solo sulla base della credibilità sia soggettiva che oggettiva del dichiarante, ma anche in relazione agli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali».

Di grande interesse sono le premesse sviluppate nella predetta pronuncia dalla Corte di Cassazione sul piano del metodo interpretativo da seguire per dirimere il contrasto tra l'applicazione pratica dell'art. 512 c.p.p. e la giurisprudenza della Corte europea: il giudice di legittimità, infatti, prospetta una «interpretazione adeguatrice alle norme costituzionali e convenzionali», sulla base del rilievo che «il nuovo testo dell'art. 111 Cost. trova la sua origine proprio in fonti convenzionali internazionali e ciò invita l'interprete a non isolarsi in un contesto nazionale, ma a cercare quella che è stata chiamata una "osmosi" tra le diverse formulazioni, della normativa convenzionale e di quella nazionale, ordinaria e costituzionale».

Nello stesso senso si è sostenuto che, nel caso di dichiarazione predibattimentale legittimamente acquisita, deve poi comunque trovare applicazione

539

il principio ricavabile dall'art. 6, commi 1 e 3, lett. d), della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo - principio che "bene può integrare gli approdi interpretativi in materia di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p." - secondo cui "la dichiarazione accusatoria della persona offesa, acquisita fuori dalla fase processuale vera e propria ed in assenza della possibilità presente o futura di contestazione del mezzo stesso in contraddicono con la difesa, per sostenere l'impianto accusatorio deve trovare conforto in ulteriori elementi che il giudice, con la doverosa disamina critica che gli è richiesta dalle norme di rito, individui nelle emergenze di causa". E ciò perché si tratta "di una regola di giudizio tutt'altro che estranea al sistema vigente così come già interpretato dalla giurisprudenza" in caso di responsabilità ritenuta, senza riscontri oggettivi, esclusivamente sulla base di dichiarazioni della persona offesa (Cass. Sez. V, sent. n. 21877 del 26/3/2010, T.). E si è anche rilevato - in un caso in cui il giudice del merito aveva escluso la volontaria scelta del teste di sottrarsi all'esame dell'imputato - che una sentenza di condanna che si fonda sulle sole dichiarazioni rese dai testi fuori del contraddicono con la difesa ed acquisite a norma dell'art. 512 c.p.p. è in sintonia con i principi costituzionali ma non con quelli desumibili dall'art. 6 della CEDU, con la conseguenza che l'obbligo del giudice nazionale di dare alle norme interne una interpretazione conforme ai precetti della CEDU come interpretati dalla Corte di Strasburgo, viene adempiuto ritenendo che "la regola dettata dall'art. 526 c.p.p., comma 1-bis, vieta al giudice di fondare, in modo esclusivo o significativo, l'affermazione della responsabilità penale su atti di cui è stata data lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione" (Cass. Sez, III, sent. n. 27582 del 15/6/2010, R.; nel senso della possibilità, e quindi della necessità, di una interpretazione adeguatrice delle norme di valutazione probatoria nazionali con la

norma CEDU, v. anche Cass. Sez. I, sent. n. 44158 del 23/9/2009, Marinkovic, e sent. n. 20254 del 6/5/2010, Mzoughin).

Tale operazione ermeneutica ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 27918, emessa il 25 novembre 2010 (depositata il 14 luglio 2011), hanno stabilito che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della Convenzione - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno evidenziato che «dall'art. 6 della CEDU, per come costantemente e vincolativamente interpretato dalla Corte di Strasburgo, discende una norma specifica e dettagliata, una vera e propria regola di diritto - recepita nel nostro ordinamento tramite l'ordine di esecuzione contenuto nella L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 2 - che prescrive un criterio di valutazione della prova nel processo penale, nel senso che una sentenza di condanna non può fondarsi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento».

Pertanto, qualora le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio siano legittimamente acquisibili, il giudice dovrà tenere conto sia della regola di inutilizzabilità probatoria desumibile dall'art. 526 c.p.p., comma 1- bis, sia delle regole di valutazione discendenti dalla predetta norma convenzionale.

Ad avviso delle Sezioni Unite, la norma convenzionale in questione, essendo stata recepita con un atto avente forza di legge, ha anch'essa, quanto meno, forza e

valore di legge, anche se poi, sotto altri profili, funge anche da parametro di costituzionalità, ossia da norma interposta, ai sensi dell'art. 117 comma 1 Cost., tanto da essere stata anche collocata ad un livello sub-costituzionale (Corte cost., sentenze nn. 348 e 349 del 2007). Inoltre, non si tratta di una norma-principio, ossia di una norma generica ed aspecifica, che di solito si ritiene, in quanto tale, insuscettibile di automatica operatività e di immediata applicazione da parte del giudice, bensì di una norma che è stata resa specifica e dettagliata dalla giurisprudenza della Corte EDU, sicché non vi sono ostacoli alla sua immediata operatività ed alla sua diretta applicabilità da parte del giudice italiano.

Le Sezioni Unite hanno altresì ribadito il principio che il giudice ha il precipuo obbligo di tentare preliminarmente, attraverso l'utilizzo di tutti gli ordinari strumenti ermeneutici, di giungere ad una interpretazione convenzionalmente adeguatrice del sistema normativo nazionale, tale da renderlo conforme alle norme della CEDU o non incompatibile con le stesse.

Nella specie, una tale interpretazione adeguatrice è stata ritenuta possibile.

In primo luogo, infatti, si è rilevato che l'art. 111 comma 5 Cost. detta norme sulla formazione ed acquisizione della prova, mentre la regola convenzionale in esame pone un criterio di valutazione della prova dichiarativa regolarmente acquisita (Sez. 5, sent. n. 16269 del 16/3/2010). La deroga al principio della formazione dialettica della prova autorizza l'acquisizione al processo dell'atto compiuto unilateralmente, ma non pregiudica la questione del valore probatorio che ad esso, in concreto, va attribuito. Non vi è quindi incompatibilità tra la norma CEDU e l'art. 111 comma 5 Cost..

Con riguardo all'art. 111, comma 4, seconda parte, Cost., ed all'art. 526,

comma 1-bis, c.p.p., le Sezioni Unite hanno fatto ricorso al tradizionale criterio ermeneutico della presunzione di conformità delle norme interne successive rispetto ai vincoli internazionali pattizi, ossia alla presunzione che il legislatore (di revisione costituzionale ed ordinario) non abbia inteso sottrarsi all'obbligo internazionale assunto dallo Stato, non volendo incorrere nella conseguente responsabilità per inadempimento nei rapporti con gli altri Stati. Nel caso di specie questo criterio ermeneutico acquista poi tanto più valore in quanto è pacifico - per espressa dichiarazione di intenti del legislatore - che l'art. 526, comma 1-bis, c.p.p., è stato introdotto dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 19, a mo' di traduzione codicistica (con aggiustamenti esclusivamente formali) del precetto recato dall'art. 111, comma 4, seconda parte, come novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, la quale si proponeva proprio di rendere espliciti a livello costituzionale i principi del giusto processo enunziati dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato che sarebbe incongruo ritenere che il legislatore, proprio nel momento in cui ha operato una revisione dell'art. 111 Cost. al fine introdurvi i principi convenzionali sul giusto processo, abbia poi posto invece una norma incompatibile con quella convenzionale. La differenza di formulazione rispetto alla norma CEDU non può pertanto essere intesa nel senso di una volontà del legislatore di impedire l'applicazione della regola convenzionale. La diversità di articolazione delle norme non esclude che esse costituiscono comunque applicazione di un identico o analogo principio generale inteso a porre un rigoroso criterio di valutazione delle dichiarazioni dei soggetti che la difesa non ha mai avuto la possibilità di esaminare e ad eliminare o limitare statuizioni di condanna fondate

esclusivamente su tali dichiarazioni. Le norme nazionali e convenzionali, dunque, rispondono ad una *ratio* e perseguono finalità non dissimili.

In aggiunta, le Sezioni Unite hanno rilevato che l'art. 526 comma 1-bis c.p.p. (riproducendo l'art. 111 comma 4 Cost.) pone un limite alla utilizzazione probatoria delle dichiarazioni non rese in contraddittorio valevole per alcune determinate ipotesi, mentre la norma convenzionale pone una analoga regola di valutazione probatoria delle stesse dichiarazioni valevole anche per altre ipotesi. Ora, la norma nazionale dice solo che in quelle ipotesi si applica quella regola, ma non dice anche che in ipotesi diverse debba valere un opposto criterio, ossia non esclude che anche nelle altre ipotesi possa applicarsi un analogo criterio di valutazione probatoria, ricavato in via interpretativa dalle norme o dai principi in materia o anche posto da una diversa norma comunque operativa nell'ordinamento. La norma nazionale, in applicazione del principio generale del giusto processo, pone una determinata tutela per l'imputato, ma non esclude che una tutela più estesa possa essere posta o ricavata da norme diverse.

Del resto, se si considera il rapporto tra il principio generale del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale posto dalla prima parte del comma 4 dell'art. 111 Cost., e la regola posta dalla seconda parte del medesimo comma, si deve convenire che questa regola va intesa non già come eccezione, bensì come svolgimento ed attuazione del principio generale. Essa pertanto non può essere considerata come eccezionale, sicché identica o analoga regola di valutazione probatoria legittimamente può essere prevista per ipotesi ulteriori.

Proprio in questa direzione si è posto l'indirizzo interpretativo sopra ricordato che ha ricavato una regola di valutazione identica o analoga a quella convenzionale (e valevole anche al di là delle ipotesi specificamente previste dall'art. 526 comma 1-bis

c.p.p.) dai consolidati principi giurisprudenziali, formulati in riferimento alla testimonianza della persona offesa o danneggiata dal reato o anche dagli approdi interpretativi in materia di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., ossia da regole di giudizio già presenti nel sistema vigente.

Le Sezioni Unite hanno quindi riconosciuto che effettivamente il criterio di valutazione posto dalla norma convenzionale ben si integra nel sistema degli altri criteri di valutazione ricavati da norme nazionali. Può, ad esempio, farsi riferimento ad una interpretazione sistematica del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e della regola di giudizio formalizzata nell'art. 533 comma 1 c.p.p., e compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", per dedurne che, nel caso concreto, il dato probatorio costituito esclusivamente da dichiarazioni rese senza la possibilità di contraddittorio e prive di qualsiasi elemento di riscontro, ha un ridotto valore euristico, costituisce una fonte ontologicamente meno affidabile, e quindi non è idoneo a fondare la certezza processuale della responsabilità dell'imputato. Nella stessa prospettiva, si è richiesta una rigorosa applicazione dei principi giurisprudenziali sulla valutazione delle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa o danneggiata dal reato, ritenuti - stante l'identità di *ratio* - estensibili a tutti i casi di impossibilità di ripetizione di dichiarazioni predibattimentali e che impongono al giudice una cauta ed approfondita indagine sulla credibilità di dette dichiarazioni, da valutarsi ponendole in relazione con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali. Inoltre, si è fatto ricorso all'applicazione analogica dell'art. 192 comma 3 c.p.p., che prevede, per le dichiarazioni di certi soggetti, la valutazione unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

545

Secondo le Sezioni Unite, risulta quindi conforme al sistema ritenere che analoghi criteri valutativi, ed in particolare la necessità di esaminare le dichiarazioni congiuntamente ad altri elementi di riscontro, debbano operare anche quando l'imputato non abbia mai avuto la possibilità di interrogare il dichiarante, considerando che l'assenza del controesame abbassi fortemente il grado di attendibilità della prova, rispetto al modello ideale della testimonianza raccolta con l'esame incrociato. Del resto, nel quadro di una razionale e motivata valutazione delle prove, il metodo con cui è stata assunta la dichiarazione è rilevante almeno quanto la qualifica del dichiarante (che in alcuni casi, come per l'imputato di reato connesso o del testimone assistito, richiede la presenza di riscontri esterni che ne confermino l'attendibilità).

La successiva giurisprudenza si è mossa nel solco tracciato dalle Sezioni Unite.

E' stato così affermato che le dichiarazioni predibattimentali di cui sia data lettura in giudizio per sopravvenuta impossibilità di ripetizione devono essere valutate non solo sulla base della credibilità, sia soggettiva che oggettiva, del dichiarante, ma anche in relazione agli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali (Cass., Sez. II, n. 13387 del 14/3/2012). Si è precisato che la responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. (Cass., Sez. I, n. 14807 del 4/4/2012). In termini generali, si è sostenuto che la responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni rese in

546

sede di indagini preliminari da un soggetto che l'imputato non sia stato in condizioni di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento (Cass., Sez. Fer., n. 35729 dell'1/8/2013, che, nella specie, ha ritenuto non configurabile la violazione dell'art. 6 risultando la sentenza di condanna fondata in misura minimale ed assolutamente residuale sulle dichiarazioni rese da un testimone in fase di indagini ed acquisite in dibattimento ex art. 512 bis c.p.p.).

E si è opportunamente chiarito che le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., per fondare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, devono trovare conforto in altri elementi individuati dal giudice nelle risultanze processuali, che non possono essere costituiti da altre dichiarazioni acquisite con le medesime modalità (Cass., Sez. III, n. 28988 del 20/6/2012).

La stretta connessione tra il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità italiana e l'orientamento interpretativo seguito dalla Corte di Strasburgo è posta in luce dalla recente pronuncia secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Cass., Sez. I, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 8/4/2016).

Per definire con maggiore chiarezza le conseguenze concrete dell'interpretazione "convenzionalmente conforme" operata dalla Corte di Cassazione, occorre verificare, alla luce della giurisprudenza europea, quali debbano essere la natura e la valenza dimostrativa degli ulteriori elementi probatori che devono corroborare le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio.

547

I nodi da sciogliere con riguardo a questi ulteriori elementi di prova riguardano, essenzialmente, due aspetti: la individuazione del grado di autonomia "genetica" che essi devono possedere rispetto alle dichiarazioni, e la determinazione della loro valenza dimostrativa.

Sotto il primo profilo, la Corte europea è apparsa molto attenta alle caratteristiche "genetiche" degli ulteriori elementi di prova, esigendo che gli stessi presentino una effettiva autonomia rispetto alle dichiarazioni della persona non sottoposta al controesame della difesa.

In particolare, nella sentenza Majadallah, al fine di verificare se le dichiarazioni irripetibili avessero assunto una valenza determinante ai fini del giudizio di condanna, la Corte di Strasburgo ha escluso che la deposizione testimoniale *de relato* dell'agente di polizia che le aveva raccolte potesse considerarsi come una prova confermativa assunta nel contraddittorio delle parti.

Secondo il giudice europeo, dunque, gli elementi di riscontro devono provenire da una fonte del tutto autonoma rispetto alle dichiarazioni "irripetibili" e devono essersi stati acquisiti con modalità conformi al principio del contraddittorio, in quanto la dialettica delle parti deve avere accompagnato la loro formazione o deve essere risultata *ab origine* irrealizzabile, come nel caso delle prove documentali.

Con riguardo al secondo profilo, la sentenza Bracci della Corte europea dei diritti dell'uomo assume uno spiccato interesse per il diverso trattamento che essa riserva a due ipotesi apparentemente simili, rappresentate dalle dichiarazioni rispettivamente rese da due prostitute le quali avevano entrambe riferito alla polizia di essere rimaste vittime delle condotte delittuose (di rapina e di abuso sessuale) contestate all'imputato e lo avevano riconosciuto fotograficamente.

548

Per effetto della sopravvenuta irreperibilità delle persone offese, le loro dichiarazioni erano state acquisite al fascicolo del dibattimento ed erano state utilizzate per stabilire la fondatezza delle accuse rivolte all'imputato.

In proposito, solo con riferimento all'episodio criminoso commesso in danno di una delle donne la Corte di Strasburgo ha riconosciuto che l'imputato non ha potuto beneficiare di un processo equo, rilevando che il giudice nazionale, per giungere ad una decisione di condanna, si era basato esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa che l'accusato non aveva potuto sottoporre ad esame.

Al contrario, la Corte europea ha escluso che l'impossibilità di interrogare l'altra persona offesa abbia pregiudicato i diritti della difesa in misura tale da determinare una violazione dell'art. 6 della Convenzione di Roma, sottolineando che alle sue dichiarazioni si accompagnavano una serie di elementi indiziari (precisamente, la testimonianza di un agente di polizia che aveva soccorso la vittima, la similitudine tra la vettura descritta dalla donna e quella condotta dall'imputato, e il sequestro di un coltello all'interno di tale veicolo), i quali, "letti in congiunzione" con la suddetta deposizione, avevano portato il giudice nazionale al verdetto di colpevolezza.

E', quindi, la presenza di un mosaico probatorio, nel quale le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa rappresentavano un dato conoscitivo univocamente convergente con una pluralità di altri elementi di convincimento acquisiti, il criterio distintivo che ha condotto la Corte di Strasburgo, nella sentenza Bracci, ad una diversa valutazione delle due fattispecie sotto il profilo della conformità ai principi del "processo equo".

549

Dalla sentenza Bracci, e dalla precedente decisione adottata il 7 giugno 2005 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Jerino' contro Italia, sembra emergere l'idea che, per stabilire se le dichiarazioni raccolte al di fuori del contraddittorio abbiano o meno una valenza determinante, occorre procedere ad una "lettura congiunta" degli elementi di prova, in quanto il "peso" delle stesse dichiarazioni può variare nella misura in cui tutti i tasselli raccolti si sorreggano tra loro a guisa di presidi confermativi.

La sentenza emessa il 20 aprile 2006 nel caso Carta c. Italia, oltre a richiamare espressamente le pronunce sopra citate, fa un importante passo avanti: la Corte Europea, dopo avere ripercorso il tessuto argomentativo tracciato dal giudice nazionale, procede direttamente ad una "lettura congiunta" degli elementi di prova evidenziati dalle decisioni di merito, ed, al termine di questa operazione logica, attribuisce alle dichiarazioni raccolte al di fuori del contraddittorio il ruolo che ad esse propriamente compete nel quadro di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.

La Corte di Strasburgo ha così rilevato che le dichiarazioni predibattimentali non rappresentavano un elemento determinante ai fini della condanna in quanto erano "servite a corroborare le altre prove a carico", costituite da fatti obiettivi e da deposizioni testimoniali, acquisite in dibattimento, nel contraddittorio delle parti.

Se si passa ad analizzare la concludenza di questi altri elementi di prova, ci si accorge che la possibilità di una spiegazione alternativa era agevolmente praticabile per ciascuno di essi, singolarmente considerato, ma non per il quadro indiziario complessivo che nasceva dalla loro concatenazione logica.

Il "livello di compatibilità" con i principi convenzionali, individuato dalla

550

Corte Europea con le pronunce adottate nei casi Jerino', Bracci e Carta, è decisamente elevato: si ammette che possano essere raccolte al di fuori dell'intervento della difesa anche quelle dichiarazioni che rappresentano l'elemento "catalizzatore" che, nell'ambito di una valutazione congiunta, fornisce una logica spiegazione di un insieme di dati oggettivi, convergenti nella medesima direzione probatoria.

In altri termini, ciò che assume essenziale rilevanza ai fini del rispetto dei principi del "giusto processo", secondo l'orientamento della Corte europea, è la presenza di molteplici e svariate conferme del contenuto delle dichiarazioni, le quali devono rappresentare l'unica spiegazione possibile di tutti i dati disponibili, compresi quelli inizialmente ignoti. Quando si è in presenza di un sistema coerente di elementi probatori resistente a ogni tentativo di "falsificazione", ciò che assume una valenza dimostrativa determinante, a ben vedere, è il risultato della dialettica dibattimentale nella sua globalità, e non ciascuna delle sue componenti, in sé considerata. E', con ogni probabilità, questo il presupposto logico implicito nel riconoscimento, da parte della Corte, che la condanna pronunciata dal giudice nazionale, in casi del genere, non si basa in misura determinante sulle dichiarazioni acquisite da una sola delle parti.

La Corte di Strasburgo viene, così, a identificare il carattere "corroborativo" delle dichiarazioni con un concetto di sinergia probatoria definito in conformità al suo metodo "olistico" di apprezzamento delle concrete vicende processuali.

Il metodo "olistico" - che porta a verificare in che misura le dichiarazioni del testimone non sottoposto al controesame risultino decisive rispetto alla vicenda processuale nel suo insieme – finisce per attribuire al giudice un ruolo attivo anche

551

nei sistemi di tipo *adversarial*: il compito dell'organo giudicante si sostanzia non nell'applicare le regole probatorie in modo atomistico, ma piuttosto nel valutare la "forza" degli ulteriori elementi di prova raccolti, al fine di stabilire se i principi del "giusto processo" impongano necessariamente l'esame dialettico di un determinato testimone.

In via generale, occorre dunque che le dichiarazioni assunte unilateralmente siano accompagnate da una pluralità di elementi di prova, del tutto autonomi ed acquisiti con modalità conformi al principio del contraddittorio, i quali, nel loro complesso, trovino una logica spiegazione soltanto nella ricostruzione dell'episodio compiuta dal dichiarante quando era stato escusso dagli organi investigativi.

La suesposta conclusione, che rappresenta il frutto di un adeguamento della giurisprudenza interna alle indicazioni ermeneutiche provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, va adesso verificata alla luce delle nuove prospettive aperte dalla già citata sentenza emessa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito.

La problematica in questione è stata infatti avvertita con chiarezza dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha esplicitato che una sentenza di condanna che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l'imputato non sia stato in grado di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento, integra una violazione dell'art. 6 CEDU - così come interpretato, da ultimo, dalla sentenza della sentenza della Corte di Strasburgo del 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito - solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del

552

processo nel suo insieme (così Cass., Sez. VI, n. 2296/2014 del 13/11/2013).

In effetti, la valorizzazione dello strumento dell'interpretazione conforme, che ha condotto i giudici italiani a rimuovere alcuni dei principali "punti di frizione" tra il nostro sistema processuale e le indicazioni della Corte di Strasburgo, leggendo la disciplina interna sulla base del "punto di vista esterno" della giurisprudenza europea, costituisce un percorso evolutivo di notevole complessità.

Occorre, al riguardo, considerare che la natura casistica, dinamica e dialogica dell'attività interpretativa della Corte europea dei diritti dell'uomo si riflette necessariamente anche sulla interpretazione conforme da parte del giudice interno.

In primo luogo, deve osservarsi che nella natura casistica si esprime una costante attenzione alla molteplicità degli elementi rilevanti insiti nella fattispecie concreta. Poiché le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo sono spesso il frutto di bilanciamenti che valorizzano la peculiarità del caso sottoposto al suo esame, esse non potrebbero essere meccanicamente trasposte in contesti differenti.

In secondo luogo, una ricorrente affermazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo è che la Convenzione è uno "strumento vivente" e che quindi anche la sua interpretazione deve essere "dinamica ed evolutiva". Già nella sentenza emessa il 25 aprile 1978 nel caso Tyrer contro Regno Unito la Corte ha esplicitato che la CEDU deve essere interpretata "alla luce delle condizioni di vita attuali" e che tale interpretazione non può non essere "influenzata dall'evoluzione e dalle norme comunemente accettate della politica penale degli Stati membri del Consiglio d'Europa".

In terzo luogo, va sottolineato che l'attività interpretativa del giudice interno in alcuni casi ha condotto la Corte di Strasburgo a ripensare determinate linee-guida

553

della propria giurisprudenza che sembravano ormai consolidate. Ciò è avvenuto, in particolare, con la sentenza pronunciata dalla Grande Camera il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, a proposito dell'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni "irripetibili" rese al di fuori del dibattimento. Si tratta di una decisione di cui la stessa Corte europea ha posto in risalto l'importanza, qualificandola come un significativo esempio di "dialogo giudiziario" (in questi termini l'*Opinione preliminare della Corte in preparazione della Conferenza di Brighton*, adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in seduta plenaria il 20 febbraio 2012).

Si è già accennato all'assetto interpretativo che scaturisce dalla sentenza emessa il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e dalla precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo,

Occorre adesso soffermarsi sulla portata innovativa di tale decisione della Grande Camera, che ha riesaminato le conclusioni cui era pervenuta la IV Sezione della Corte di Strasburgo con la sentenza emessa il 20 gennaio 2009 nel medesimo caso, dove era stata riscontrata una violazione dell'art. 6 § 1 e 3 della Convenzione in due fattispecie nelle quali le dichiarazioni rese, nella fase anteriore al dibattimento, da testimoni non controesaminati dalla difesa avevano costituito il fondamento esclusivo o determinante dell'affermazione di responsabilità penale.

La pronuncia del 2009 aveva suscitato nel contesto britannico vivaci reazioni. La questione della compatibilità della disciplina inglese relativa all'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni dei testimoni assenti con i principi del "processo equo" sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo era stata sottoposta alla Corte Suprema del Regno Unito, la quale si era pronunciata sul punto con la sentenza

554

emessa il 9 Dicembre 2009 nel caso Horncastle e altri.

Con quest'ultima decisione la *Supreme Court* aveva respinto i ricorsi di alcuni soggetti condannati per gravi delitti sulla base di dichiarazioni rese da vittime che non avevano deposto in sede dibattimentale per ragioni in presenza delle quali la disciplina processuale interna (precisamente, la *section 116* del *Criminal Justice Act* del 2003) consentiva di ammettere come prova le deposizioni predibattimentali.

Alla base di tale pronuncia vi è l'assunto che il dovere (sancito dall'*Human Rights Act* del 1998) di "tenere conto" di tutte le decisioni della Corte di Strasburgo che appaiano rilevanti in relazione al singolo procedimento, se normalmente impone al giudice nazionale di applicare i principi chiaramente fissati dal giudice europeo, non gli impedisce, in alcune specifiche ipotesi, di rifiutare motivatamente di adeguarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che non abbiano valutato adeguatamente particolari aspetti del sistema processuale interno.

Tra le ragioni poste a fondamento dell'indirizzo seguito dalla *Supreme Court* britannica, oltre alla differenza esistente tra la procedura penale inglese e i sistemi di *civil law*, vi sono alcune tematiche che hanno formato oggetto della sentenza adottata il 15 dicembre 2011 dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, come la difficoltà di stabilire quando una prova sia veramente decisiva, e la considerazione che una rigorosa osservanza dei principi fissati dalla giurisprudenza di Strasburgo implicherebbe l'assoluzione degli imputati in situazioni nelle quali vi è una prova assolutamente persuasiva della loro colpevolezza, con il connesso danno per le vittime.

Le argomentazioni sviluppate dalla Corte Suprema del Regno Unito hanno condotto ad una significativa revisione di un panorama giurisprudenziale che

555

sembrava ormai consolidato nel senso di applicare per tutte le categorie di testimoni "assenti" un parametro semplice ed omogeneo di giudizio, rappresentato dalla c.d. "*sole or decisive rule*", secondo cui quando una condanna è basata esclusivamente o in misura decisiva su deposizioni fatte da persone che l'accusato non ha avuto la possibilità di interrogare o fare interrogare né durante la fase investigativa né al dibattimento, i diritti della difesa si considerano ristretti in misura incompatibile con le garanzie previste dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La sentenza emessa dalla Grande Camera il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito ha, anzitutto, posto in evidenza un ulteriore requisito che concorre con la "regola della prova unica o determinante", rappresentato dalla necessità del riscontro di una valida ragione che giustifichi l'ammissione della prova costituita dalle dichiarazioni di un testimone non comparso nel corso del giudizio.

Ma, soprattutto, la Corte di Strasburgo ha ridimensionato l'assolutezza della "regola della prova unica o determinante", esplicitando che non sarebbe corretto applicarla in modo inflessibile ed ignorare le particolarità della disciplina probatoria contenuta in ciascun ordinamento giuridico.

Al riguardo, si è richiamato il consolidato orientamento interpretativo che colloca l'art. 6 § 3 della Convenzione nel contesto dell'esame complessivo dell'equità processuale, tradizionalmente contrassegnato da un approccio volto a bilanciare i concorrenti interessi della difesa, della vittima, e dei testimoni, nonché l'interesse pubblico all'effettiva amministrazione della giustizia.

In questa prospettiva, si è riconosciuto che dall'utilizzazione di dichiarazioni rese da soggetti non controesaminati dalla difesa, anche quando esse costituiscono la

556

prova esclusiva o determinante a carico dell'imputato, non discende automaticamente una violazione dell'art. 6 § 1, occorrendo invece verificare se vi siano adeguati fattori di bilanciamento, che possono consistere in forti garanzie procedurali e misure che rendano possibile un'equa e congrua valutazione dell'attendibilità della stessa prova.

Alla sentenza emessa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito hanno fatto seguito numerose altre pronunce che ne hanno recepito i principi ispiratori traendone precise conseguenze applicative.

Un particolare interesse, al riguardo, è riscontrabile nella sentenza emessa il 19 febbraio 2013 dalla Corte di Strasburgo nel caso Gani c. Spagna, che ha ritenuto compatibile con l'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione una fattispecie concreta in cui la condanna dell'imputato era fondata in misura determinante sulle dichiarazioni predibattimentali rese da una vittima che, chiamata a deporre quale testimone al dibattimento, non aveva potuto essere sottoposta al controesame della difesa a causa del suo stato di stress post-traumatico.

Nel caso Gani, la Corte ha sottolineato che il giudice nazionale aveva proceduto ad una accurata valutazione del complesso delle prove e che le suddette dichiarazioni erano confermate da elementi di riscontro.

L'esistenza di sufficienti fattori di compensazione che si accompagnassero all'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni predibattimentali, e comprendessero misure idonee a consentire un'appropriata valutazione dell'attendibilità di tale prova, è stata affermata, nel caso di specie, sulla base del riscontro di una sequenza formata dai seguenti elementi: l'effettiva lettura delle predette dichiarazioni davanti al giudice del dibattimento; la deposizione dibattimentale – seppure incompleta – della vittima;

557

la sottoposizione dell'imputato ad esame per consentirgli di esporre la propria versione dei fatti; l'accurato confronto compiuto dai giudici nazionali su entrambe le versioni dei fatti, con l'analitica valutazione delle stesse; la individuazione di prove indirette che confermavano il contenuto delle dichiarazioni della vittima.

Tra i suddetti elementi, sembra assumere rilevanza determinante il profilo della valutazione delle prove, quale evidenziato dalla motivazione dell'organo giudicante nazionale.

E' questa, infatti, la conclusione che si trae dal raffronto con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Strasburgo nella sentenza emessa il 22 novembre 2012 nel caso Tseber contro Repubblica Ceca.

Quest'ultima sentenza fa riferimento ad una fattispecie concreta nella quale il principale elemento di prova a carico dell'imputato era rappresentato dalle dichiarazioni rese davanti ad un commissario di polizia, ed in presenza di un giudice, da un individuo di nazionalità straniera, escusso nell'ospedale dove si trovava ricoverato. Tale soggetto aveva indicato il Tseber come autore di un'aggressione compiuta ai suoi danni nella sua abitazione, e concretatasi nel ferimento con un'arma da fuoco.

Il dichiarante si era poi reso irreperibile e non era comparso nel giudizio instaurato a carico del Tseber. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale era stato escusso un amico della vittima, che aveva riferito che, circa mezz'ora prima del momento in cui si sarebbe verificata l'aggressione, aveva incontrato in un bar l'imputato, il quale era armato ed aveva preso congedo da lui come se si incontrassero per l'ultima volta in quanto si preparava a vivere una situazione pericolosa.

558

Il Tseber, all'esito del giudizio, era stato condannato ad una pena detentiva quale autore delle lesioni gravi riportate dalla vittima. Egli, una volta conclusosi il procedimento davanti alle autorità nazionali, aveva fatto ricorso alla Corte di Strasburgo lamentando di essere stato condannato sulla base della deposizione della principale fonte di accusa a suo carico che egli non aveva avuto la possibilità di interrogare.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato, nel caso Tseber, una violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione, affermando l'inadeguatezza delle garanzie procedurali offerte dall'intervento del giudice nel corso dell'interrogatorio (che potrebbe valere a assicurare la correttezza dell'operato della polizia, ma non una approfondita verifica della credibilità del testimone, essendo il magistrato ancora privo di una adeguata conoscenza dei fatti di causa nella fase iniziale in cui sono state raccolte le dichiarazioni), dalla possibilità per la difesa di contestare la credibilità del teste anche producendo altri mezzi di prova nel corso del dibattimento svoltosi in sua assenza (trattandosi di una misura che non può supplire alla impossibilità di controesaminare direttamente il dichiarante), e dalla possibilità di interrogare gli altri testimoni a carico (posto che le dichiarazioni di questi ultimi non assumevano diretta rilevanza per la prova della responsabilità penale dell'imputato).

Nel caso Tseber, la Corte europea ha attribuito un peso notevole alla circostanza che le decisioni degli organi giudiziari interni si fossero limitate ad enucleare le prove indirette che confermavano alcuni aspetti delle dichiarazioni del testimone assente, senza spiegare le ragioni per cui la sua deposizione era ritenuta attendibile, nonostante i dubbi sulla sua credibilità che emergevano dall'esame degli imputati e dei testimoni addotti dalla difesa. Inoltre, la Corte ha rilevato che le

559

autorità nazionali non si erano adoperate per rinvenire altre prove rilevanti ai fini della verifica dell'attendibilità delle deposizione della persona offesa, né per individuare altri testimoni che confermassero o smentissero la sua versione dei fatti, né per procedere ad un altro interrogatorio della vittima in presenza dell'accusato. Peraltro, la legislazione interna non prevedeva neppure la possibilità di effettuare una videoregistrazione, suscettibile di essere visionata in udienza, dell'interrogatorio del testimone che rischiasse di non poter rendere la sua deposizione in sede processuale.

Pertanto, nella sentenza Tseber, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il carattere determinante della deposizione della persona offesa divenuta poi irreperibile, in assenza di prove solide idonee a corroborarla, implichi la conclusione che i giudici nazionali non abbiano potuto valutare correttamente ed equamente l'attendibilità di tale prova, e che quindi i diritti della difesa abbiano subito una limitazione incompatibile con le esigenze del "giusto processo".

Se ne desume, *a contrario*, la centralità del momento della valutazione della prova, che sotto il profilo della tecnica motivazionale deve tradursi in una analitica comparazione delle diverse ricostruzioni dei fatti esposte dalle parti, ed in una puntuale evidenziazione degli elementi di riscontro che fanno propendere per una delle due tesi, secondo il modello riscontrato nel caso Gani.

Una conferma di tale impostazione si trae dalla sentenza emessa il 17 Settembre 2013 nel caso Brzuszczyński c. Polonia, con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso ogni violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione in una fattispecie concreta dove la condanna dell'imputato era fondata sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da un concorrente nello stesso reato, poi suicidatosi. Sul punto la Corte di Strasburgo ha evidenziato che la credibilità del

560

dichiarante, e l'attendibilità delle sue deposizioni, avevano formato oggetto di un approfondito e dettagliato esame da parte dei giudici nazionali, alla luce di tutte le altre prove disponibili.

Un analogo approccio è stato seguito con riferimento al modello processuale di *common law*, contrassegnato dal verdetto immotivato della giuria.

Precisamente, nella sentenza emessa il 16 dicembre 2014 nel caso Horncastle e altri c. Regno Unito (che aveva formato oggetto della precedente pronuncia della Corte Suprema britannica), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso ogni violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione, ravvisando l'esistenza di fattori di bilanciamento sufficienti a compensare le difficoltà arrecate alla difesa dall'ammissione delle dichiarazioni predibattimentali di un testimone qualificabili come decisive. In particolare, la Corte ha sottolineato che il giudice aveva dato alla giuria, nel *summing-up*, precise indicazioni, con l'avviso dell'esigenza di trattare con cautela le dichiarazioni e identificando le varie limitazioni difensive derivanti dall'assenza del teste, con la conseguenza che alla giuria non poteva residuare alcun dubbio sui limiti di affidabilità delle deposizioni in questione. In aggiunta, la difesa aveva avuto l'opportunità di contestare, adducendo gli opportuni elementi di convincimento, la credibilità del dichiarante, e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, le quali, comunque, erano corroborate da autonomi elementi di prova. Pertanto, la forza delle restanti prove di accusa, e l'applicazione delle regole processuali, avevano consentito alla giuria di condurre un'equa e appropriata valutazione delle suddette dichiarazioni.

Per converso, in alcune pronunce la Corte di Strasburgo, nel segnalare l'assenza di fattori idonei a compensare le difficoltà arrecate alla difesa dall'assenza

561

in dibattimento degli autori delle dichiarazioni ammesse come prove ed aventi valenza determinante, ha posto in risalto come l'imputato non avesse avuto la possibilità di controesaminarli prima del giudizio, e come la mancata videoregistrazione delle deposizioni rese nella fase investigativa impedisse all'imputato e ai giudici di osservare il comportamento dei soggetti sotto interrogatorio e di formarsi le proprie impressioni sull'attendibilità dei dichiaranti.

Si sono espresse in tal senso le sentenze emesse il 25 Aprile 2013 nel caso Yevgeniy Ivanov v. Russia e il 14 Novembre 2013 nel caso Blokhin c. Russia.

Con quest'ultima pronuncia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato una violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione in un caso in cui le autorità non avevano compiuto alcuno sforzo per assicurare la presenza davanti al giudice dei testimoni, le cui dichiarazioni assumevano una decisiva importanza per l'accertamento del reato e per la collocazione dell'imputato presso un centro di detenzione temporanea per minori. In proposito, la Corte ha evidenziato, oltre alla impossibilità per l'imputato di controllare l'assunzione di informazioni dai testimoni ad opera degli investigatori e di far esaminare gli stessi testi, anche la circostanza che le dichiarazioni da essi rese alle autorità investigative non erano state videoregistrate, con la conseguenza che né l'imputato né i giudici avevano potuto osservare il loro comportamento a fronte delle domande poste e formarsi una propria impressione sulla loro credibilità.

La videoregistrazione della deposizione non è stata però considerata come un fattore di bilanciamento sufficiente a garantire, da solo, la possibilità di una appropriata valutazione della credibilità dei testimoni, e quindi l'equità complessiva del processo, da altre pronunce, come la sentenza emesse il 19 Dicembre 2013 nel

562

caso Rosin c. Estonia, dove la condanna si fondava sulle dichiarazioni rese da un bambino di 11 anni, vittima di violenza sessuale, il quale era stato escusso il giorno dopo il delitto da un investigatore della polizia alla presenza di uno psicologo, e non era stato citato per comparire nel corso del dibattimento sulla base dell'opinione degli esperti che avevano specificato che ciò sarebbe stato nocivo per il minore e che la reiterazione del suo esame non avrebbe permesso di chiarire ulteriormente i fatti di causa.

Al riguardo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che la riproduzione della videoregistrazione delle dichiarazioni della vittima consentiva al ricorrente di osservare il modo in cui era stata condotta l'assunzione di informazioni, di valutare il comportamento del minore e di vagliare, almeno in una certa misura, la credibilità del suo racconto. Tuttavia, data l'importanza della sua testimonianza, la Corte ha ritenuto che tale misura fosse insufficiente a garantire i diritti della difesa, ed ha evidenziato che, pur senza richiedere un esame incrociato nel dibattimento, l'assunzione di informazioni durante le indagini avrebbe potuto essere condotta consentendo all'imputato (la cui identità era nota sin dall'inizio del procedimento) di porre ulteriori domande al minore per mezzo del proprio difensore, del personale di polizia o di uno psicologo, in un ambiente controllato dalle autorità investigative.

Più di recente, la Grande Camera della Corte di Strasburgo, con la sentenza emessa il 15 dicembre 2015 nel caso Schatschaschwili c. Germania, ha precisato che la portata dei fattori di compensazione necessari perché un processo sia considerato equo dipende dall'importanza della testimonianza resa dal testimone assente; quanto più è importante tale testimonianza tanto più rilevanti dovranno essere i fattori di compensazione perché il procedimento sia considerato complessivamente equo. Tra i

563

fattori di compensazione sono stati inclusi: a) una motivazione dettagliata delle ragioni per cui si è considerata attendibile la testimonianza, esaminando allo stesso tempo le altre prove disponibili; b) la riproduzione, nel corso dell'udienza, della videoregistrazione della deposizione resa del testimone nella fase delle indagini, per consentire al tribunale, al pubblico ministero e alla difesa di osservare il suo comportamento e formarsi un'opinione della sua attendibilità; c) la raccolta di prove che corroborano la testimonianza (come le dichiarazioni rese al processo da persone cui il testimone assente aveva riferito gli eventi immediatamente dopo che essi erano avvenuti; le prove scientifiche, quali la prova del DNA o le perizie relative alle lesioni subite dalla vittima o alla sua credibilità; le forti similitudini tra la descrizione che il testimone assente aveva effettuato del reato commesso nei suoi confronti e la descrizione, autonomamente effettuata da un altro testimone nell'esame dibattimentale, di un reato analogo commesso dallo stesso imputato); d) la possibilità, offerta alla difesa, di porre indirettamente (ad esempio per iscritto) le proprie domande al testimone nel corso del giudizio; e) la possibilità, offerta alla difesa, di interrogare il testimone durante la fase delle indagini; f) la possibilità, per l'imputato, di fornire la propria versione degli eventi e contestare la credibilità del testimone assente, sottolineando le incoerenze e le contraddittorietà con le dichiarazioni di altri testimoni, conoscendo la sua identità e indagando sui motivi che egli possa aver avuto per mentire.

Dal "nuovo corso" della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo emerge l'esigenza di ripensare i risultati di quella "interpretazione convenzionalmente conforme" che aveva condotto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ad affermare, con la sentenza n. 27918 del 25 novembre 2010, che le

564

dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale.

Tale soluzione, sicuramente valida come principio generale, dovrà però essere applicata in modo da mitigare la sua apparente assolutezza, al fine di evitare che l'intento di rimuovere una situazione di contrasto tra il sistema interno e quello convenzionale vada incontro ad una sorta di "eterogenesi dei fini", traducendosi in un nuovo, imprevisto, elemento di frizione.

Nell'ottica dell'esame complessivo dell'equità processuale, per accertare la compatibilità della prova raccolta unilateralmente con i principi desumibili dall'art. 6 della Convenzione, occorrerà infatti procedere ad una valutazione articolata in tre distinte verifiche, volte a stabilire rispettivamente:

a) se l'impossibilità per la difesa di interrogare il dichiarante è stata giustificata da un motivo serio, e se le autorità hanno compiuto uno sforzo ragionevole per assicurare la comparizione del teste davanti al giudice;
b) se la deposizione del soggetto, che la difesa non ha avuto la possibilità di interrogare né durante le indagini né nel corso del dibattimentale, è stata la prova esclusiva o determinante posta a fondamento della condanna dell'imputato;
c) se sono state adottate forti garanzie procedurali idonee a controbilanciare gli inconvenienti connessi all'ammissione di una simile deposizione, a consentire che una condanna sia fondata su una prova siffatta solo se essa è sufficientemente affidabile tenuto conto nella sua importanza nel caso

565

concreto, e ad assicurare così l'equità complessiva del processo.

Nell'ambito della prima verifica, il riscontro dell'impedimento del testimone (per irreperibilità, malattia, ecc.) costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente; occorre, infatti, che le autorità nazionali abbiano fatto tutto ciò che poteva ragionevolmente attendersi da loro per rintracciare e far deporre il dichiarante, senza mancare di diligenza nei loro tentativi di assicurare la sua comparizione nel dibattimento. Nel definire i confini dello "sforzo diligente" richiesto al giudice interno per garantire all'imputato il diritto al controesame dei testi di accusa, la Corte di Strasburgo, con la sentenza Gani, sembra comunque ammettere la legittimità di misure volte a contemperare tale diritto con il principio di ragionevole durata del processo, specialmente in presenza di situazioni, come lo stato di custodia cautelare, che rendano necessaria una particolare rapidità di trattazione del dibattimento.

Nel quadro della seconda verifica, quando la deposizione del testimone assente è corroborata da altri elementi, la valutazione del suo carattere determinante dipende, secondo un rapporto di proporzionalità inversa, dalla forza probante di questi ultimi. In particolare, alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, deve ritenersi che la deposizione assuma carattere determinante qualora gli ulteriori elementi di prova raccolti forniscano ad essa soltanto un riscontro di natura indiretta.

Quanto più, in base alla seconda verifica, deve attribuirsi carattere determinante alla prova formata unilateralmente, tanto più occorre procedere rigorosamente alla terza verifica, volta a stabilire se vi siano adeguati fattori di bilanciamento delle difficoltà arrecate alla difesa, e in particolare se si configurino solide garanzie procedurali che rendano possibile un'equa e corretta valutazione dell'attendibilità della stessa prova.

566

Sotto quest'ultimo profilo, il nuovo corso della giurisprudenza europea sembra richiedere, anzitutto, un particolare impegno motivazionale da parte del giudice, tale da fugare ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza mediante la esposizione dettagliata delle ragioni per cui si sono considerate attendibili le dichiarazioni del soggetto non controesaminato dalla difesa, e un contestuale esame delle altre prove disponibili, con la costruzione di un ragionamento giudiziale imperniato sull'analitica comparazione delle diverse ricostruzioni dei fatti esposte dalle parti, e sulla puntuale evidenziazione degli elementi di riscontro che fanno propendere per una delle due tesi.

Tra gli ulteriori fattori di compensazione suscettibili di assicurare la conformità complessiva del procedimento rispetto agli standard convenzionali rientrano: la raccolta di tutti gli elementi di convincimento capaci di confermare o smentire la deposizione del teste non controesaminato dalla difesa; la possibilità, per l'imputato, di fornire la propria versione dei fatti e contestare la credibilità del testimone assente, sottolineando le incoerenze e le contraddittorietà con le dichiarazioni di altri testimoni, conoscendo la sua identità e indagando sui motivi che egli possa aver avuto per mentire; il ricorso a forme anticipate di assunzione della prova o a modalità indirette di attuazione della *cross examination*; l'utilizzazione di modalità di documentazione (come la videoregistrazione) suscettibili di agevolare la verifica della credibilità soggettiva.

E' su questo terreno che si gioca la scommessa di un effettivo rispetto del principio del contraddittorio quale nucleo essenziale del diritto alla prova. Si tratta di una dinamica che investe non solo il giudizio dibattimentale, ma anche, da un lato, la fase delle indagini, e dall'altro, il momento della decisione.

567

Applicando alle peculiarità del sistema processuale italiano i principi fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo successivamente alla sentenza emessa il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, deve riconoscersi che le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio possono valere come riscontro rispetto ad altre prove formatesi con la partecipazione dialettica delle parti processuali, purché sussistano solide garanzie procedurali che rendano possibile un'equa e corretta valutazione dell'attendibilità delle medesime dichiarazioni. Tali garanzie possono consistere, *in primis*, nel suindicato particolare impegno motivazionale da parte del giudice, ma anche in ulteriori fattori di bilanciamento, attinenti alla raccolta di tutti gli elementi di convincimento capaci di confermare o smentire la deposizione del dichiarante, alla possibilità, per l'imputato, di fornire la propria versione dei fatti e contestare la credibilità del testimone assente, al ricorso a forme anticipate di assunzione della prova o a modalità indirette di attuazione del controesame difensivo, all'utilizzazione di modalità di documentazione come la videoregistrazione.

Quanto alla necessità di una applicazione congiunta o alternativa dei suddetti fattori di bilanciamento, va sottolineata la essenziale differenza tra il riscontro e la prova autosufficiente o principale. Una differenza che è stata colta con chiarezza dalla giurisprudenza di legittimità quando ha esplicitato che «in tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in caso contrario, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica; la loro funzione processuale è, invece, semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il

568

che comporta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità» (così Cass., Sez. II, n. 8125 del 30/1/2013, che ha precisato che, ove gli "altri elementi di prova" avessero autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell'indagato, non entrerebbe in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice).

Nella stessa ottica, si è riconosciuto che le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p., conferme esterne (Cass., Sez. I n. 48421 del 19/6/2013, relativa ad una fattispecie in cui la chiamata in correità era stata utilizzata a riscontro di intercettazioni ambientali effettuate in ambiente carcerario).

La giurisprudenza è quindi giunta a ritenere che le dichiarazioni di accusa rese da persona coimputata o coindagata nel medesimo procedimento, ovvero coimputata o coindagata in procedimento connesso o collegato, e che in dibattimento si sia sottratta all'esame dell'imputato e del suo difensore avvalendosi della facoltà di non rispondere, sono utilizzabili ai fini della valutazione della prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 c.p.p. come riscontri alle dichiarazioni di accusa rese da altri soggetti che rivestano analoga qualifica processuale, atteso che i meccanismi di tutela, posti dal legislatore con norma costituzionale, della formazione della prova attraverso il contraddittorio tra le parti in giudizio non si estendono agli elementi che il giudice può valutare nella formazione del proprio convincimento laddove, come

nella fattispecie, le dichiarazioni di accusa "principali" siano state confermate in dibattimento (Cass., Sez. IV, n. 11626 del 23/6/2000; conf. Cass., Sez. III, n. 36501 del 22/5/2002).

E' questo il significato che, secondo una interpretazione "convenzionalmente orientata", può attribuirsi alla locuzione "sulla base", contenuta nel testo dell'art. 526 comma 1-bis c.p.p., che preclude la valutazione quale prova determinante ai fini della verifica della colpevolezza, delle "dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore".

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve ritenersi che le dichiarazioni irripetibili rese dal Cancemi possano sicuramente valere come riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè, le quali sono state assunte nel pieno contraddittorio delle parti e assumono un rilievo determinante per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato Madonia.

Si ravvisano, infatti, molteplici garanzie procedurali, particolarmente solide, che rendono possibile un'equa e corretta valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del Cancemi.

In primo luogo, è possibile, attraverso un adeguato impegno motivazionale, fugare ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato Madonia, procedendo sia ad una esposizione dettagliata delle ragioni per cui si sono considerate attendibili le dichiarazioni del Cancemi, sia ad un approfondito esame delle altre prove disponibili, e costruendo quindi un ragionamento giudiziale imperniato, da un lato, sull'analitica comparazione delle diverse ricostruzioni dei fatti esposte dalle parti, e, dall'altro lato, sulla puntuale evidenziazione degli elementi di riscontro che

fanno propendere per la tesi dell'accusa.

In secondo luogo, è stata condotta una istruttoria dibattimentale particolarmente ampia, con la raccolta di tutti gli elementi di convincimento capaci di confermare o smentire la deposizione del Cancemi.

In terzo luogo, l'imputato Madonia ha avuto la più completa possibilità di fornire la propria versione dei fatti e contestare la credibilità del Cancemi, ponendo le dichiarazioni di quest'ultimo a confronto con le ulteriori prove acquisite, indagando sulle eventuali ragioni che potessero indurre il collaborante a mentire, presentando tutti gli elementi di convincimento idonei a suffragare la propria ricostruzione dell'accaduto, e rappresentando senza alcuna limitazione gli argomenti a sostegno della propria tesi nell'ambito della discussione.

Pertanto, nel caso in esame, si ravvisa senza ombra di dubbio una molteplicità di solide garanzie procedurali che sono in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme e che escludono ogni violazione dell'art. 6 CEDU con riferimento all'utilizzazione, quale riscontro alle deposizioni del Giuffrè, delle dichiarazioni rese dal Cancemi.

Al suddetto riscontro se ne aggiungono, comunque, diversi altri, che confermano in modo inequivocabile il contenuto delle dichiarazioni di Antonino Giuffrè, sulle quali si impernia la dimostrazione della responsabilità dell'imputato Madonia.

9) Il riscontro individualizzante offerto dalle dichiarazioni di Francesco Onorato e Mario Santo Di Matteo.

571

Un preciso riscontro in ordine sia all'appartenenza di Salvatore Madonia alla Commissione provinciale di "Cosa Nostra" nel 1991, sia alla riconducibilità a quest'ultimo organismo direttivo della decisione di realizzare la strage di Via D'Amelio, si desume dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Onorato, esaminato come testimone assistito all'udienza del 16 ottobre 2014.

L'Onorato, dopo avere ricostruito la propria appartenenza alla "famiglia" di Partanna Mondello (inserita nel mandamento di San Lorenzo, diretto da Salvatore Biondino), della quale era divenuto reggente nel 1987 «*per il volere di Salvatore Riina e Salvatore Biondino*», ed avere indicato le principali attività delittuose da lui commesse per conto di "Cosa Nostra", tra cui l'omicidio di Salvo Lima e il fallito attentato all'Addaura contro Giovanni Falcone, ha spiegato di avere intrattenuto stretti rapporti anche con i Madonia («*Ma io con i Madonia, con i Galatolo ci... ero intimo, anche perché io nasco nella zona dell'Acquasanta, non è che nasco a Mondello, io nasco nella zona dell'Acquasanta con i Galatolo; a vent'anni, a diciannove anni mi avvicinano la famiglia di Partanna - Mondello, Riccobono, perché io c'ho un rapporto pure di amicizia con i Micalizzi, con i... i ragazzi che appartenevano ai Micalizzi, i Riccobono, e quindi mi affiliano nella famiglia di Partanna - Mondello. Ma io nativo sono di... dell'Acquasanta e sono in ottimi rapporti con i Madonia, con i Galatolo*»). Egli, quindi, ha riferito quanto segue sui reggenti del mandamento di Resuttana:

P.M. Dott. GOZZO - Ho capito. Senta, mi può riferire, visto che lei faceva parte del mandamento... no, anzi, visto che lei comunque abitava là, quali sono stati i diversi reggenti del mandamento di Resuttana, diciamo, dal 1985 in poi?

TESTE F. ONORATO - Mandamento di Resuttana?

572

P.M. Dott. GOZZO - Sì.

TESTE F. ONORATO - Dall'85 in poi c'è stato Nino Madonia, c'è stato Salvo Madonia, c'è stato... poi i Madonia erano in carcere e ci fu nell'86 - '87 Armando Bonanno, poi è uscito Salvo Madonia e l'ha preso di nuovo Salvo Madonia il mandamento, un certo Pino Guastella e...

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, se ci può specificare, mi scusi, i periodi di reggenza di Salvo Madonia.

TESTE F. ONORATO - I periodi di Salvo Madonia sono nel... se non erro, perché passarono... sono passati 24 anni, 25, 23, perciò... nel '90 - '91.

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, agganciamoci a dati oggettivi. Cioè Salvo Madonia diventa reggente perché?

TESTE F. ONORATO - Capomandamento diventa, no reggente. Il mandamento Salvo Madonia ce l'ha nel periodo del '90, '91, in questo periodo.

P.M. Dott. GOZZO - Ma capomandamento non era il padre di Salvo Madonia?

TESTE F. ONORATO - Sì, sostituiva a suo padre.

P.M. Dott. GOZZO - Eh, quindi non ho sbagliato a dire reggente, ecco.

TESTE F. ONORATO - Il capomandamento era Ciccio Madonia, il reggente è un'altra cosa, il reggente.

P.M. Dott. GOZZO - E Ciccio Madonia dov'era mentre suo figlio reggeva?

TESTE F. ONORATO - Ciccio Madonia era stato prima, nel '90, era ricoverato all'ospedale Civico, che io ci andavo a trovarlo, che ci portavo...

P.M. Dott. GOZZO - Ma era in carcere? Era in carcere?

TESTE F. ONORATO - Ma ci fu un periodo che era in... in carcere, poi è uscito con la Legge Martelli, quando Martelli ha fatto la Legge che ci ha promesso... Martelli ci

573

aveva promesso che ci faceva uscire tutti i mafiosi dal carcere, a Cosa Nostra, e Ciccio Madonia è stato... ha avuto... ha usufruito di questo beneficio e ha avuto gli arresti ospedalieri al Civico di Palermo e c'era un dottore che era intimo con lui, con... con Ciccio Madonia, che non ricordo come si chiama in questo momento, comunque, e... ha lo stesso cognome di quello che fa il... il quiz la sera in televisione a Rai 1, quello dei... dei pacchi, non mi ricordo questo attore come si chiama.

P.M. Dott. GOZZO - Insinna? Non può essere.

TESTE F. ONORATO - Comunque, 'sto primario era in mano a Ciccio Madonia, che se lo teneva nel... nel reparto al Civico. E poi, successivamente, con la Legge nuova che avevano fatto...

P.M. Dott. GOZZO - Sì, ho capito.

TESTE F. ONORATO - ...era rientrato di nuovo in carcere. E in quel periodo reggeva... reggeva il mandamento il figlio Salvo.

P.M. Dott. GOZZO - Salvo Madonia. Quindi nel periodo in cui lui era in carcere o agli arresti ospedalieri reggeva Salvo Madonia.

TESTE F. ONORATO - Sì. Quando Salvo era fuori, sì, poi quando c'era Nino, reggeva Nino.

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, c'è stato un periodo in cui reggeva Nino e...?

TESTE F. ONORATO - Ci fu un periodo in cui reggeva nell'83...

(...)

P.M. Dott. GOZZO - C'è stato un periodo in cui reggeva Nino e quando è finito questo periodo?

TESTE F. ONORATO - Ma parliamo sempre saltuariamente, perché Nino... Nino Madonia, addirittura, reggeva pure se il padre era fuori, perché il più... il più potente

574

della famiglia non era Ciccio Madonia, ma Nino Madonia, non si muoveva una foglia se... se non decideva Nino Madonia.

P.M. Dott. GOZZO - Mi rendo conto.

TESTE F. ONORATO - Anche se c'era il padre, si figuri.

P.M. Dott. GOZZO - Ma Nino Madonia venne arrestato pure?

TESTE F. ONORATO - Nino Madonia, sì, venne arrestato, venne arrestato. Io parlo dell'86 - '87, venne arrestato e portato al... al carcere dell'Ucciardone, dov'è che ci siamo incontrati, che io ero pure detenuto al carcere dell'Ucciardone, ci siamo incontrati al campo, che lui era in infermeria che si era fatto male la gamba; avevano arrestato pure ad Enzo Galatolo assieme, che avevano fatto pure le perquisizioni ai fratelli Graziano per questo motivo, che cercavano a Nino Madonia... a Ciccio Madonia e a Nino Madonia.

P.M. Dott. GOZZO - Guardi, Nino Madonia è stato arrestato due volte, praticamente.

TESTE F. ONORATO - '86 - '87.

P.M. Dott. GOZZO - Lei parla della prima volta, sta parlando adesso, o della seconda?

TESTE F. ONORATO - No, e poi viene arrestato di nuovo.

Dalla deposizione dell'Onorato, dunque, si desume che negli anni 1990-91 Salvatore Madonia era reggente del mandamento di Resuttana, in sostituzione del padre Francesco. La reggenza di Salvatore Madonia si riferiva, precisamente, ai periodi in cui sia il padre Francesco, sia il fratello Antonino, si trovavano in stato di detenzione in carcere, o, per quanto riguarda il genitore, agli arresti ospedalieri. Sul punto, il collaborante ha evidenziato di riferirsi, in particolare, al secondo arresto di

575

Antonino Madonia.

Le suindicate indicazioni fornite dall'Onorato sulla collocazione cronologica nel 1990-1991 del periodo di reggenza del mandamento di Resuttana da parte di Salvatore Madonia, e sul collegamento di tale reggenza con il secondo arresto subito da Antonino Madonia, appaiono pienamente coerenti con l'effettiva data di quest'ultimo evento, verificatosi il 29 dicembre 1989.

Nel prosieguo della sua deposizione, l'Onorato ha sottolineato che le stragi del 1992 vennero decise sulla base di un consenso unanime della Commissione regionale e della Commissione provinciale di "Cosa Nostra", secondo le conoscenze di cui egli era entrato in possesso nell'ambito della sua militanza all'interno dell'organizzazione mafiosa, e in particolare secondo le indicazioni dategli da Salvatore Biondino:

AVV. SINATRA - Sì, le chiedo: per quanto è a sua conoscenza, le stragi del '92 chi le ha volute? Chi l'hanno voluto le stragi del '92? Solo Cosa Nostra o anche altri apparati?

TESTE F. ONORATO - No, io posso parlare di... che l'hanno voluto Cosa Nostra.

AVV. SINATRA - Cosa Nostra.

TESTE F. ONORATO - Se ci sono altri...

AVV. SINATRA - Quindi altri apparati no, lo esclude.

TESTE F. ONORATO - No, io non ne posso parlare.

AVV. SINATRA - Non ne può parlare.

TESTE F. ONORATO - Non mi è stato... non mi è stato detto.

AVV. SINATRA - Non le è stato detto. Quando lei parla di Cosa Nostra a chi si riferisce? A quale commissione?

TESTE F. ONORATO - La commissione di Cosa Nostra, la commissione...

576

AVV. SINATRA - Quale?

TESTE F. ONORATO - Queste sono responsabilità di commissione di Cosa Nostra.

AVV. SINATRA - Sì, ma queste commissioni lei conosce?

TESTE F. ONORATO - Eh, c'è la commissione provinciale e la commissione regionale.

AVV. SINATRA - E la commissione regionale, quindi sono due. Per quelle che sono le sue conoscenze e per quello che le hanno detto, chi l'ha voluto? Se l'hanno voluto entrambe le commissioni o solamente una di queste commissioni.

TESTE F. ONORATO - Entrambe le commissioni.

AVV. SINATRA - Entrambe le commissioni.

TESTE F. ONORATO - Erano tutti d'accordo.

AVV. SINATRA - Erano tutti d'accordo.

TESTE F. ONORATO - Sì.

AVV. SINATRA - Per quelle che sono sempre le sue conoscenze, e poi mi dice quali erano...

TESTE F. ONORATO - Le mie conoscenze, parlando sempre con Salvatore Biondino, parlando sempre con...

AVV. SINATRA - La decisione della commissione regionale sarebbe avvenuta prima di quella provinciale o successivamente a quella provinciale? Se gliel'ha specificato il...

TESTE F. ONORATO - No, no, no, non lo so.

AVV. SINATRA - Non lo sa.

TESTE F. ONORATO - No, questo non...

AVV. SINATRA - Però si passava attraverso questa doppia, diciamo, votazione.

577

TESTE F. ONORATO - E sì, perché quelle sono cose che in Cosa Nostra né Riina e né Ciccio Madonia o qualche altro volevano detto: "Questo ci ha rovinato a tutti", e quindi era una cosa... certo, erano personaggi di spicco più superiori agli altri capimandamento, perché comandavano loro, però quando succedono in Cosa Nostra questi tipi di delitti eclatanti, decide sempre la commissione per quanto riguarda questo omicidio, perché nessuno vuole detto: "Pezzo di... di merda - scusando la frase - ci hai rovinato". Quindi è una cosa che fanno sempre in comune accordo.

AVV. SINATRA - Quindi di comune accordo. Ma questo riguardava solamente gli attentati o comunque l'omicidio Falcone Borsellino o riguardava anche gli altri omicidi, quindi Lima e quant'altro?

TESTE F. ONORATO - Anche gli omicidi importanti, importante che è omicidi politici, magistrati, omicidi eclatanti, decidono sempre la commissione.

AVV. SINATRA - Per quelle che sono le sue conoscenze...

TESTE F. ONORATO - Sempre le mie conoscenze.

AVV. SINATRA - ...per quello che le è stato riferito, anche un omicidio di un uomo di Cosa Nostra doveva passare attraverso la commissione?

TESTE F. ONORATO - Sì.

AVV. SINATRA - E se sì, quale commissione?

TESTE F. ONORATO - Questo è stato fatto... prima no, dopo la... lo strangolamento di Angelo Graziano, nel '75, si è... in Cosa Nostra si è stabilito pure che quando si doveva strangolare un uomo d'onore, che doveva morire, o strangolare o morire, quello che è, si doveva decidere... doveva riunirsi la commissione.

AVV. SINATRA - Questo chi gliel'ha detto a lei?

TESTE F. ONORATO - E questo me l'hanno detto tanti uomini d'onore, che... per

578

quel fatto che Angelo Graziano era stato strangolato all'insaputa dei...

AVV. SINATRA - No, no, dico, quindi lei l'ha saputo come notizia diffusa in seno a Cosa Nostra?

TESTE F. ONORATO - Sì, sì, sì.

AVV. SINATRA - Mentre lei non ha, ovviamente, partecipato a nessuna riunione della commissione.

TESTE F. ONORATO - No, io...

AVV. SINATRA - Né provinciale, né tanto meno regionale, giusto?

TESTE F. ONORATO - Io partecipato no, partecipato no, perché non ero un capomandamento, io ero un reggente, un capofamiglia.

AVV. SINATRA - Sì.

TESTE F. ONORATO - Perché il capofamiglia non partecipa in commissione.

AVV. SINATRA - Sì.

TESTE F. ONORATO - Partecipano i capimandamento.

AVV. SINATRA - E dico, lei non ha mai partecipato.

TESTE F. ONORATO - No, no.

AVV. SINATRA - Ma ha accompagnato mai qualcuno a queste riunioni?

TESTE F. ONORATO - Accompagnato Rosario Riccobono, Salvatore Micalizzi a Partinico, a Torretta...

AVV. SINATRA - Eh, ho capito.

TESTE F. ONORATO - ...con Totò Riina, cose, sì, quello sì.

Le dichiarazioni di Francesco Onorato in ordine alla qualità di reggente del mandamento di Resuttana da parte di Salvatore Madonia negli anni 1990-1991, e alla riconducibilità alla decisione della Commissione provinciale della decisione di

579

eliminare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, si sostanziano in conoscenze riferite con assoluta certezza dal collaboratore di giustizia e strettamente connesse alle attività da lui svolte nell'ambito mafioso, anche per l'attuazione della strategia stragista che comprendeva, oltre alla uccisione dei due magistrati, una serie di ulteriori delitti "eccellenti", il primo dei quali fu proprio l'assassinio dell'on. Lima, della cui materiale esecuzione fu protagonista lo stesso Onorato.

Al riguardo, deve rilevarsi che la deposizione di Francesco Onorato assume una valenza probatoria assai più pregnante delle dichiarazioni *de relato*, avendo ad oggetto un flusso circolare di informazioni con funzioni programmatiche ed operative, sviluppatosi nell'ambito di un contesto associativo nel quale egli era profondamente inserito.

Sul punto, occorre premettere che l'art. 195 c.p.p., pur non contenendo una esplicita ed esaustiva definizione della testimonianza indiretta, offre diverse indicazioni che presentano una grande utilità al fine di delimitare in termini precisi ed univoci la relativa nozione.

Appaiono assai significative le espressioni usate nel primo e nel terzo comma della norma, che evidenziano i requisiti che caratterizzano, sul piano teleologico, questo particolare mezzo di prova, finalizzato ad ottenere una conoscenza mediata dei fatti.

In particolare, il primo comma specifica che il meccanismo di controllo della fonte primaria, su impulso di parte, si attua "*quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone*".

Il terzo comma della norma limita in termini coerenti con il suesposto profilo teleologico l'ambito di applicazione della sanzione per l'inosservanza del primo

580

comma, stabilendo che ad essa consegue l'inutilizzabilità delle "*dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone*".

Un ulteriore requisito di essenziale importanza emerge dal quinto comma dell'art. 195, secondo cui "*le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale*". Viene così posta in evidenza la centralità della nozione di "comunicazione", quale connotato strutturale del concetto di testimonianza indiretta.

Una opportuna specificazione riguardante il carattere informativo della "comunicazione" è compiuta dal settimo comma della norma, che sancisce la inutilizzabilità della testimonianza del soggetto che non voglia o non possa indicare "*la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame*".

Dunque, dalla regolamentazione dettata dall'art. 195 c.p.p. si desume uno specifico requisito che contraddistingue in modo necessario il concetto di deposizione indiretta sotto il profilo gnoseologico: la derivazione della notizia - appresa dal dichiarante *de relato* - dal patrimonio conoscitivo della fonte primaria.

L'esigenza di una speciale regolamentazione normativa si riconnette appunto alla circostanza che il teste indiretto filtra un'esperienza che non gli è propria: è questo il fattore che impone la configurazione di uno specifico meccanismo di controllo sull'attendibilità della fonte primaria.

Anche sul piano della valutazione delle dichiarazioni, ciò che impone una particolare cautela è il risultato di conoscenza mediata che tale mezzo di prova tende a realizzare, avendo ad oggetto fatti comunicati dalla fonte primaria al teste *de relato*, il quale viene così ad apprendere vicende che non rientrano nella sua diretta esperienza.

581

L'esame delle suddette previsioni consente di effettuare una puntuale delimitazione del concetto di testimonianza indiretta, che viene a caratterizzarsi:

a) sul piano teleologico, per il risultato di conoscenza mediata che tale mezzo di prova tende a realizzare, avendo ad oggetto fatti già noti alla fonte primaria e da questa comunicati al teste *de relato*, il quale viene così ad apprendere vicende che non rientrano nella sua diretta esperienza;

b) sul piano strutturale, per la natura di "comunicazione", con carattere informativo, che è propria della relazione intercorrente tra la fonte originaria e il teste indiretto (o, comunque, dell'originaria asserzione riportata dal teste *de relato*);

c) sul piano gnoseologico, per la derivazione dal patrimonio conoscitivo della fonte primaria della notizia appresa dal teste *de relato*.

La disciplina dettata dall'art. 195 c.p.p., ed il più rigoroso metro di valutazione connesso alla natura indiretta della prova dichiarativa, devono, pertanto, trovare applicazione nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esame, il testimone riferisce in ordine a un fatto estraneo alla sua personale esperienza, sul quale ha appreso informazioni in virtù della comunicazione proveniente da un altro soggetto.

In dottrina si è specificato che sono soggetti alla disciplina della testimonianza indiretta non tutti i comportamenti comunicativi, ma soltanto quelli che hanno una funzione informativa (e cioè descrittiva o dichiarativa). Sul punto, si è rilevato che il testimone "si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone" solo quando riporta una descrizione o una dichiarazione altrui, e non quando afferma di avere percepito un comportamento comunicativo avente una funzione programmatica o esecutiva o operativa.

E' orientata in questo senso anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione,

582

che - con riferimento alle dichiarazioni rese dal venditore di sostanze stupefacenti all'agente provocatore il quale si dimostra disponibile all'acquisto - ha ritenuto applicabile il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. esclusivamente se si tratta di dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti, e non anche quando si è in presenza di condotte e di dichiarazioni che accompagnano tali condotte, chiarendone il significato, ovvero di dichiarazioni programmatiche di future condotte, in quanto "rispetto a tali condotte e dichiarazioni, che hanno la portata di fatti storici, il divieto ex art. 62 non può operare e la testimonianza dell'agente provocatore assume il valore di rappresentazione di fatti storici e non di rappresentazione di dichiarazioni a loro volta rappresentative di fatti storici" (Cass., sez. VI, 28 aprile 1997, n. 1732, Console, *C.E.D. Cass.*, n. 208645; nello stesso senso Cass., sez. IV, 11 giugno 2009, n. 41799, *C.E.D. Cass.*, n. 245445; v. altresì Cass., sez. V, 1° dicembre 2011, n. 7127/12, *C.E.D. Cass.*, n. 251947).

Alle stesse conclusioni era già pervenuta la giurisprudenza di merito e di legittimità nella prima fase di vigenza del nuovo codice di rito, in relazione all'analoga ipotesi delle frasi di contenuto indiziante ("buonasera… dove sta? ho portato quella cosa") pronunciate spontaneamente, nell'esibire un pacchetto di droga da consegnare ad una determinata persona, da un soggetto sopraggiunto nell'abitazione altrui dove era in corso una perquisizione domiciliare, eseguita da agenti di polizia giudiziaria in borghese, da lui verosimilmente scambiati per amici del padrone di casa. Tale ipotesi è stata ritenuta estranea all'area di applicazione dell'art. 62 c.p.p., per la considerazione che si era in presenza di un "fatto" piuttosto che di una "dichiarazione" (Cfr. Trib. Roma, sent. 4/12/1989, imp. Zumpano, in Giur. It., 1990, II, p. 132; Corte di Appello di Roma, sent. 27/6/1990, ric. Zumpano, in

Giur. Merito, 1992, p. 151; Cass. Sez. VI, sent. n. 6007 del 10/5/1991, ric. Zumpano ed altro, in Giur. It., 1992, II, p. 225).

Attraverso questo percorso interpretativo, la giurisprudenza italiana ha ammesso la prova testimoniale su espressioni verbali che non sono il veicolo del racconto di un determinato fatto, ma sono esse stesse un fatto, trattandosi di "parole che implicano azioni".

Si tratta di ipotesi che la giurisprudenza americana ricomprende nella categoria dei *verbal acts*, la quale si colloca al confine – e talvolta in sovrapposizione – con la categoria delle *res gestae*.

Restano, quindi, fuori dalla fattispecie della testimonianza indiretta gli enunciati "performativi" (ordini, consigli, avvertimenti, assunzioni di impegni, scuse, congratulazioni, saluti, ecc.), che sono fatti linguistici suscettibili di valutazione in termini di efficacia o inefficacia, prima ancora che in termini di verità o falsità.

Secondo la nozione elaborata nell'ambito della filosofia del linguaggio, gli enunciati performativi, il cui nome deriva dal verbo inglese *to perform* (eseguire), si caratterizzano perché sono parte dell'esecuzione di un'azione che normalmente non verrebbe descritta semplicemente come "dire qualcosa"; essi si differenziano dagli enunciati constativi o "informativi", i quali descrivono o riportano o constatano qualcosa.

Pertanto, rientrano nell'area di applicazione della disciplina normativa in materia di testimonianza indiretta le deposizioni che abbiano ad oggetto una comunicazione avente una funzione informativa (e cioè descrittiva o narrativa o dichiarativa).

Restano, invece, fuori dell'ambito della testimonianza indiretta le deposizioni

584

che si riferiscono ad atti comunicativi con contenuto performativo, e cioè caratterizzati da una funzione programmatica o esecutiva o operativa. In queste ipotesi, si è in presenza di una comune deposizione su un fatto storico, la cui credibilità va verificata nelle forme ordinarie, senza che occorra adottare un più rigoroso metro di valutazione.

Una ulteriore delimitazione dei presupposti applicativi della disciplina della testimonianza indiretta viene prospettata dall'orientamento giurisprudenziale che ha puntualizzato che non possono considerarsi forme di deposizioni *de relato* alcune ipotesi ricorrenti nella realtà processuale, quali:

- la narrazione di un fatto avvenuto solo in parte sotto la percezione diretta del testimone, ma da lui ricostruito interamente in via di logica consequenzialità (così Cass., sez. I, 23 marzo 1998, n. 5285, Calia, *C.E.D. Cass.* n. 210542: «La "ratio" dell'art. 195 c.p.p. consiste non nell'impedire, sempre e comunque, qualsiasi esposizione di fatti non verificatisi sotto gli occhi del dichiarante, ma semplicemente nel consentire un controllo di conoscenza. Ne consegue che non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta la rappresentazione di fatti ai quali il teste abbia assistito solo per una parte, ma che tuttavia consenta di ricostruire per intero, sia pure in via di logica consequenzialità, i medesimi fatti nella loro totalità»; anche Cass., sez. VI, 4 aprile 1990, n. 11716, Mazzotti, *ivi*, n. 185153, ha esplicitato che non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta, e pertanto non necessita di controllo, quanto piuttosto di valutazione *ex* art. 194, la narrazione di una vicenda alla quale il teste abbia preso parte solo parzialmente, ma che tuttavia ricostruisca per intero, in via di logica conseguenzialità);

- l'accusa proveniente da un correo di associazione mafiosa, il quale proprio

585

per la sua qualità di associato ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio (Cass., sez. V, 22 settembre 1998, n. 5121, Di Natale, *C.E.D. Cass.*, n. 211926, e Cass., sez. I, 19 settembre 2008, n. 38321, *ivi,* n. 241490, secondo cui tale accusa non può definirsi chiamata *de relato* neppure nell'ipotesi in cui il dichiarante non abbia avuto contatti diretti con l'accusato, collocato in una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione);

- le dichiarazioni con le quali con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune (Cass., I, 10 maggio 1993, n. 11344, Algranati, *C.E.D. Cass.*, n. 195766, in tema di banda armata e associazione terroristico-eversiva; nello stesso senso Cass., sez. VI, 2 novembre 1998, n. 1472/99, Archesso, *ivi*, n. 213445, in una fattispecie di associazione per delinquere dedita a rapine); è stato quindi sottolineato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, appresi come componente, specie se di vertice, del sodalizio, non sono assimilabili a dichiarazioni *de relato* ed assumono rilievo probatorio in presenza di validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa (Cass., sez. II, 20 gennaio 2009, n. 6134, *C.E.D. Cass.*, n. 243425).

Quest'ultima ipotesi ha ricevuto molteplici applicazioni ai fini della prova dei

delitti posti in essere da soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso. In proposito, si è esplicitato che non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni *de relato* quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente alla medesima consorteria, soprattutto se in posizione di vertice, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune; pertanto, anche tali dichiarazioni possono assumere rilievo probatorio, a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia (così, in motivazione, Cass., sez. I, 13 marzo 2009, n. 15554, *C.E.D. Cass.*, n. 243986). Si è puntualizzato che sono direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia su circostanze apprese in relazione al ruolo di vertice del sodalizio criminoso di appartenenza e derivanti da patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati, in quanto non assimilabili né a dichiarazioni *de relato*, utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all'art. 195, né alle c.d. « voci correnti nel pubblico » delle quali la legge prevede l'inutilizzabilità (Cass., sez. V, 8 ottobre 2009, n. 4977/10, *C.E.D. Cass.*, n. 245579). Si è, conclusivamente, rilevato che in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni *de relato* quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo,

587

costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (Cass., sez. I, 6 maggio 2010, n. 23242, *C.E.D. Cass.*, n. 247585).

Con riguardo ad un'ipotesi analoga, una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. V sent. del 29/5/2002, ric. Fraddosio, in *Foro It.*, 2003, II, col. 83 e ss.) ha fatto ricorso alla categoria del notorio, sviluppando le seguenti argomentazioni: "*non viene in considerazione l'art. 195 c.p.p. quando il chiamante in correità (e lo stesso può dirsi per il testimone) non riferisce un fatto specificamente appreso da altri ma un fatto che costituisce conoscenza comune e certa di un gruppo di persone. Sotto questo aspetto, ad esempio, può dirsi che non viene in questione l'art. 195 c.p.p. se un associato riferisce che le armi dell'associazione erano notoriamente conservate in un certo posto, anche nel caso in cui l'associato non ha visto il posto e non è in grado di indicare come ha appreso la notizia. E' da aggiungere che per un'associazione di tipo mafioso è di vitale importanza che gli associati si conoscano tra loro e non trattino come appartenenti all'associazione persone che appartenenti non sono. Perciò si spiega che l'appartenenza possa essere un fatto notorio*".

Nella sentenza appena citata, la Suprema Corte è apparsa attenta ed escludere facili automatismi, pretendendo dal giudice una verifica rigorosa circa l'ascrivibilità del fatto dichiarato alla categoria del notorio.

In realtà la sottrazione delle ipotesi sopra esaminate all'area di applicazione della disciplina della testimonianza indiretta può essere fondata, più che sul ricorso alla categoria del notorio, su un diverso dato, che rappresenta il denominatore comune delle varie fattispecie, per altri versi assai differenti tra loro: si tratta, in effetti, di ipotesi nelle quali il patrimonio conoscitivo di cui è direttamente in possesso il teste è indissolubilmente legato a quello degli altri soggetti da cui egli ha

588

ricevuto ulteriori informazioni attinenti ad una vicenda che lo ha visto personalmente compartecipe. La situazione è, quindi, ben diversa da quella nella quale il teste risulta privo di una percezione originale e diretta del fatto.

Le ipotesi precedentemente passate in rassegna esulano pertanto dalla nozione di testimonianza indiretta, che - come si è visto - è necessariamente caratterizzata da uno specifico requisito gnoseologico, consistente nella derivazione dal patrimonio conoscitivo della fonte primaria (e non da un patrimonio conoscitivo comune) della notizia appresa dal teste *de relato*. L'applicazione del meccanismo di controllo sull'attendibilità della fonte prefigurato dall'art. 195 c.p.p., e l'adozione di un più rigoroso metro di valutazione, hanno, evidentemente, un senso solo quando il fatto oggetto dell'informazione risulta estraneo alla personale esperienza del dichiarante *de relato*.

Una soluzione analoga viene adottata nei sistemi di *common law*, dove vige la regola per cui la dichiarazione del concorrente nel reato di *conspiracy* (accordo tra più persone per commettere un delitto) può esser ammessa contro ciascuno degli altri compartecipi, come se le affermazioni di ognuno dei componenti siano riferibili all'intero gruppo; occorre, comunque, che tali dichiarazioni si riferiscano ad un atto caratterizzato da un collegamento cronologico e teleologico con la realizzazione dell'accordo criminoso.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve dunque rilevarsi che le indicazioni esposte dall'Onorato non attengono a fatti estranei al personale e diretto patrimonio conoscitivo del dichiarante.

Il collaboratore di giustizia, infatti, ha esposto un insieme di circostanze che, nell'immediatezza del loro verificarsi, sono entrate nel suo personale patrimonio

589

conoscitivo. Si tratta, in particolare, di una serie di atti e di comunicazioni che inerivano alle attività criminali da lui sviluppate nel contesto associativo, e assumevano una evidente funzione di carattere operativo anche ai fini dell'attuazione della strategia stragista nella quale erano compresi sia l'omicidio Lima, sia le stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Attraverso siffatte comunicazioni veniva a dipanarsi un flusso circolare di dati conoscitivi su fatti in corso di realizzazione: quello che si costituiva, per questa via, era un bagaglio comune di esperienze e di nozioni attinenti ad una complessiva vicenda di cui ciascuno dei correi era personalmente compartecipe.

Si tratta, inoltre, di una situazione nella quale le condotte direttamente percepite dall'Onorato risultano indissolubilmente legate a quelle su cui egli ha ricevuto ulteriori notizie da altri autorevoli esponenti di "Cosa Nostra" (in particolare, come Salvatore Biondino), impegnati nella realizzazione di un programma criminoso snodatosi per un consistente periodo di tempo.

In ogni caso, si è in presenza di un insieme di fattori che rendono del tutto inverosimile l'ipotesi di un equivoco, o di un fraintendimento, o di una intenzionale distorsione delle conoscenze man mano transitate nel bagaglio conoscitivo del collaboratore di giustizia.

Pertanto, deve attribuirsi una pregnante valenza dimostrativa alle dichiarazioni con le quali Francesco Onorato ha confermato che la reggenza del mandamento di Resuttana, nel 1991, era esercitata da Salvatore Madonia, e che la strage di Via D'Amelio era stata decisa dalla Commissione provinciale di "Cosa Nostra".

Le dichiarazioni di Francesco Onorato, del tutto autonome rispetto a quelle del Giuffrè e del Cancemi, meritano una valutazione positiva anche sotto il profilo della

590

verifica della credibilità del collaboratore di giustizia.

Già nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino ter" si è osservato che Francesco Onorato «*ritualmente affiliato a COSA NOSTRA nel 1980, dopo aver commesso alcuni omicidi nel periodo "di osservazione", entrò nella "famiglia" di Partanna Mondello, il cui rappresentante RICCOBONO Rosario era anche capomandamento. Lo ONORATO era stato uomo di fiducia del RICCOBONO e di MICALIZZI Salvatore, vice del RICCOBONO, e da loro aveva appreso varie regole sul meccanismo di formazione del consenso all'interno della consorteria mafiosa e sugli organi di vertice, costituiti dalla commissione provinciale e da quella regionale. Il 30 novembre 1982 GAMBINO Giuseppe e BIONDINO Salvatore gli avevano comunicato l'uccisione del RICCOBONO, ritenuto "un infame" e la nomina a capo del mandamento del GAMBINO, rappresentante della "famiglia" di San Lorenzo.*

Detenuto dal 1984 al 1987, all'atto della sua scarcerazione era stato nominato reggente della "famiglia" di Partanna Mondello perché CIVILETTI Giuseppe era stato ucciso e PORCELLI Nino era ristretto in carcere. Rimasto in stato di libertà sino al 1993, si era reso autore di circa una trentina di omicidi, spontaneamente confessati all'inizio della sua collaborazione. Tra l'altro era stato il killer dell'eurodeputato Salvo LIMA, ucciso il 12 marzo del 1992 in territorio di Partanna Mondello. Fu arrestato nel 1993 per il reato associativo, per l'omicidio di un appartenente alla famiglia BADALAMENTI commesso nel 1981, nonché per l'omicidio LIMA, ma per quest'ultima imputazione la Cassazione aveva annullato il provvedimento restrittivo, fondato principalmente sulle accuse del MUTOLO, che lo aveva indicato come reggente della "famiglia" mafiosa nel cui territorio il delitto

591

era stato commesso. Iniziò a collaborare nel corso del 1996, confessando tutti gli omicidi commessi, tra cui quello da ultimo indicato e rivelando un progetto di attentato ai danni del Questore Arnaldo LA BARBERA, progetto già deliberato nel 1992, tanto che nel periodo da giugno a settembre di quell'anno, mentre egli era alloggiato con la famiglia di sangue presso il villaggio turistico LA PERLA DEL GOLFO a Terrasini, gli era stato dato l'incarico di osservare i movimenti del LA BARBERA, pure alloggiato in quel villaggio. Nel corso del 1993, dopo l'arresto del RIINA e del BIONDINO, egli era stato latore dal carcere di un messaggio dei predetti perché si desse ulteriore corso a quel progetto omicidiario, come si dirà più specificamente allorché si tratterà la questione delle comunicazione dal carcere dei capimandamento detenuti.

L'ONORATO ha motivato la sua scelta collaborativa con la disapprovazione per la folle strategia di sangue perseguita negli ultimi anni con particolare determinazione dai vertici di COSA NOSTRA e con il desiderio di offrire un futuro diverso da quello criminale ai tre figli, ancora piccoli.

La piena e spontanea ammissione da parte del collaborante di vari omicidi per i quali non esistevano validi elementi a suo carico, ne conferma la complessiva affidabilità ed il contributo dallo stesso offerto appare rilevante per la posizione elevata da lui occupata nell'ambito di uno dei mandamenti maggiormente coinvolti nella strategia stragista».

Alle medesime conclusioni può pervenirsi nella valutazione delle dichiarazioni rese dall'Onorato nel presente procedimento, le quali appaiono caratterizzate da un alto grado di coerenza logica, precisione, univocità, costanza ed autonomia, non risultano in alcun modo inquinate da risentimenti nei confronti dell'imputato

592

Salvatore Madonia, e si ricollegano al profondo radicamento del collaboratore di giustizia nel tessuto associativo, nonché alla sua partecipazione ad alcuni dei più gravi episodi della strategia stragista deliberata nel 1991 (come l'omicidio Lima) e all'attentato dell'Addaura contro Giovanni Falcone. Per quest'ultimo delitto hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, sia l'Onorato, sia Antonino Madonia; un dato, questo, che conferma il particolare spessore dei legami associativi intercorsi tra il collaborante e i Madonia nel quadro dell'attuazione dei disegni delittuosi di maggiore rilevanza sviluppati da "Cosa Nostra" tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90.

Al pregnante riscontro individualizzante offerto dalle dichiarazioni di Francesco Onorato se ne aggiunge un altro, convergente nel medesimo significato probatorio e tratto dalle dichiarazioni di Mario Santo Di Matteo, il quale, nell'esame reso quale testimone assistito all'udienza del 28 maggio 2014, rispondendo alle domande del difensore della parte civile Salvatore Borsellino, ha confermato che, nel periodo in cui Francesco Madonia si trovava in stato di arresto, alla Commissione provinciale partecipavano i suoi figli, e in particolare, fino al 1992, Salvatore Madonia, poiché anche Antonino Madonia era stato arrestato:

AVV. REPICI - Senta, lei ha mai conosciuto componenti della famiglia mafiosa di Resuttana - Palermo?

COLLABORANTE DI MATTEO - Resuttana sì, certo che conosco qualcuno.

AVV. REPICI - Può dire chi...?

COLLABORANTE DI MATTEO - Resuttana, San Lorenzo, tutte queste...

PRESIDENTE - E chi conosceva?

COLLABORANTE DI MATTEO - Eh?

593

PRESIDENTE - Chi ha conosciuto?

COLLABORANTE DI MATTEO - La famiglia Madonia. L'ho conosciuta tutta io la famiglia di Pippuccio Madonia, i figli, tutti.

AVV. REPICI - Può riferire i nomi? Dica i nomi di tutti quelli che ha conosciuto?

COLLABORANTE DI MATTEO - Giuseppe Madonia, Salvino Madonia, Antonino Madonia, il padre Francesco Madonia, ma è che lo conosco da una vita io, da bambino.

AVV. REPICI - Nel '91 lei già li conosceva?

COLLABORANTE DI MATTEO - Guardi che li conosco dal 1960.

AVV. REPICI - Bene. Ora, nel '91 lei sa che tipo di rapporti... Intanto, per quel che è a sua conoscenza, se è a sua conoscenza, qualcuno dei Madonia partecipava alla commissione provinciale?

COLLABORANTE DI MATTEO - E certo, Francesco Madonia.

AVV. REPICI - E Francesco Madonia era libero nella seconda metà nel '91 per quel che lei sa?

COLLABORANTE DI MATTEO - Guardi, questo non me lo ricordo se era libero o era... Comunque, io mi ricordo quando... c'era ancora Michele Greco, lui stava in commissione, stava... era lui diciamo. Poi c'era, non so, se era arrestato c'erano i figli che tenevano. Fino all'ultimo, fino al '92, c'era Salvino perché mi pare che anche Antonino Madonia era stato arrestato. C'era Salvino.

Il collaboratore di giustizia ha poi sottolineato la particolare vicinanza dei Madonia a Salvatore Riina:

AVV. REPICI - Sì. Può riferire alla Corte, sempre se è a sua conoscenza, che tipo di rapporti ci fossero fra i Madonia e Salvatore Riina?

594

COLLABORANTE DI MATTEO - Erano molto amici.

AVV. REPICI - Nel senso... Naturalmente, facevate parte tutti della stessa organizzazione?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì. Ma anche...

AVV. REPICI - Fra di loro c'era un rapporto ancora più...?

COLLABORANTE DI MATTEO - Era molto amico, era molto amico di Riina. Francesco Madonia quello che diceva Riina, diceva lui; se diceva sì, diceva sì pure lui. Per cui non è che..., erano della stessa pasta. Era lui, la stessa pasta era lui, Madonia Francesco e Bernardo Brusca.

AVV. REPICI - E in questo tipo di rapporti i figli di Francesco Madonia erano esattamente in linea?

COLLABORANTE DI MATTEO - Come?

AVV. REPICI - Lei ha detto Francesco Madonia era la stessa pasta con Bernardo Brusca e con Riina.

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì.

AVV. REPICI - Aveva parlato anche dei figli di Francesco Madonia, erano nella stessa linea di quei rapporti?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, la stessa linea. Sì, sì, i rapporti sì.

Ciò posto, non possono disconoscersi l'autonomia e la coerenza logica delle suesposte dichiarazioni del Di Matteo, che ha collocato la partecipazione di Salvatore Madonia alla Commissione provinciale di "Cosa Nostra" in un arco temporale intercorrente tra l'arresto del fratello Antonino (avvenuto alla fine del 1989) e il 1992; quest'ultima indicazione appare sostanzialmente convergente con il dato obiettivo dell'arresto del predetto imputato, avvenuto alla fine del 1991

595

(precisamente, il 13 dicembre). Si tratta, inoltre, di dichiarazioni che non appaiono dettate da alcun intento calunniatorio nei confronti del Madonia (contro il quale il Di Matteo non ha coltivato nessuna forma di risentimento o astio) e si ricollegano a una conoscenza di antica data con la famiglia dell'imputato, da sempre strettamente legata a Salvatore Riina.

Deve quindi rilevarsi che la partecipazione di Salvatore Madonia alla Commissione provinciale di "Cosa Nostra" alla fine del 1991 trova univoco riscontro anche nella deposizione testimoniale di Mario Santo Di Matteo.

10) Il riscontro individualizzante costituito dall'accertata partecipazione del Madonia ad una ulteriore riunione della Commissione provinciale di "Cosa Nostra" nel 1991.

Un altro riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè circa la partecipazione di Madonia Salvatore alla riunione della Commissione provinciale tenutasi poco prima del 13 dicembre 1991 si desume dalla partecipazione del medesimo imputato ad una precedente riunione dello stesso organismo direttivo, tenutasi nello stesso anno, nel corso della quale era stata deliberata l'eliminazione dei fratelli Salvatore e Giuseppe Savoca, assassinati rispettivamente il 24 e il 26 luglio 1991; nell'agguato teso a Giuseppe Savoca rimase ucciso anche il figlio Andrea, di appena quattro anni.

L'imputato Salvatore Madonia è stato riconosciuto responsabile di questi tre omicidi con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo il 6 dicembre 2002, confermata dalla sentenza pronunciata l'8 novembre 2004 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, e passata in giudicato il 18 novembre 2005. Di tali pronunce è

stata disposta l'acquisizione all'udienza del 18 gennaio 2016.

Nel suddetto procedimento, trattato davanti all'autorità giudiziaria di Palermo, a Salvatore Madonia e agli altri imputati è stato contestato, anzitutto, di avere - in concorso morale e materiale tra loro, con Ocello Pietro, poi deceduto, e con Cancemi Salvatore, La Barbera Michelangelo, Ferrante Giovan Battista, Pullarà Santi, Troia Antonino Erasmo, Battaglia Giovanni, nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, e agendo Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Brusca Giovanni, Farinella Giuseppe, Ganci Raffaele, Giuffré Antonino, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Lo Iacono Francesco, Madonia Salvatore, Montalto Giuseppe e Riina Salvatore, unitamente all'Ocello, tutti componenti la Commissione provinciale di "Cosa Nostra", come mandanti - cagionato con premeditazione la morte di Savoca Salvatore che con una scusa veniva condotto da Pullarà Santi, intervenuto nella vicenda su richiesta di Brusca Giovanni e Madonia Salvatore, all'interno di uno scantinato sottostante il negozio di mobili di Troia Antonino, sito in Capaci, ove lo attendevano lo stesso Troia, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Ferrante Giovan Battista, Troia Antonino Erasmo, che lo strangolavano (in Capaci, il 24 luglio 1991). Inoltre, al Madonia e agli altri imputati è stato contestato di avere - in concorso morale e materiale tra loro, con ignoti e con Ocello Pietro, poi deceduto, agendo Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Farinella Giuseppe, Ganci Raffaele, Giuffré Antonino, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Lo Iacono Francesco, Madonia Salvatore, Montalto Giuseppe, Riina Salvatore, unitamente a La Barbera Michelangelo, Motisi Matteo e Cancemi Salvatore, nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, nonché a Brusca e Ocello, tutti componenti la Commissione provinciale di "Cosa Nostra", come mandanti - cagionato con

premeditazione la morte di Savoca Giuseppe e, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione, la morte di Savoca Andrea, contro i quali Madonia Salvatore, mentre si trovava a bordo di una moto condotta da persona rimasta non identificata, con l'appoggio di Graviano Giuseppe ed ignoti, aveva esploso, unitamente ad altri, diversi colpi di arma da fuoco di cui otto avevano attinto Savoca Giuseppe in varie parti del corpo provocandone l'immediato decesso, e di cui uno aveva raggiunto Savoca Andrea alla regione latero-cervicale sinistra, cagionando lesioni che ne avevano provocato la morte dopo poche ore (in Palermo, il 26 luglio 1991).

Dalle suddette sentenze, passate in giudicato, si trae una precisa ed inequivocabile dimostrazione della qualità di reggente del mandamento di Resuttana ricoperta dal Madonia nel 1991, nonché della sua partecipazione ad un'analoga riunione della Commissione provinciale, svoltasi pochi mesi prima di quella per cui è processo, ed avente ad oggetto la deliberazione di gravi fatti omicidiari.

In particolare, la responsabilità del Madonia è stata affermata sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cancemi, Brusca e Giuffrè, i quali rivestivano la qualifica di capi-mandamento. Sulla base degli elementi di prova raccolti, si sono accertati non solo l'assunzione del ruolo di componente della Commissione provinciale da parte del Madonia, ma anche la sua partecipazione alla riunione di tale organismo nel corso della quale si era discusso, tra l'altro, della questione delle rapine commesse in danno dei conducenti dei Tir (questione divenuta di particolare importanza per l'elevato numero degli episodi, che metteva in cattiva luce l'organizzazione mafiosa nei confronti delle ditte di trasporto merci che versavano regolarmente il "pizzo" per ottenere la "protezione"), e si era deliberato un programma di eliminazione di alcuni rapinatori già individuati, come appunto i

598

fratelli Savoca, e degli eventuali altri che potevano essere individuati in un secondo momento. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono risultate sostanzialmente sovrapponibili, sia nella parte relativa ai nominativi dei soggetti – tra cui proprio Salvatore Madonia - che avevano direttamente partecipato alla riunione, indicati anche con riferimento alle rispettive qualità, sia nella parte concernente il motivo per il quale era stata ritenuta necessaria la convocazione di una riunione della Commissione provinciale, nella sua forma "plenaria", per la natura "strategica" delle decisioni da adottare, rispetto alle finalità e agli interessi dell'organizzazione.

Le dichiarazioni di Giovanni Brusca sulla riunione deliberativa degli omicidi dei fratelli Savoca sono state così sintetizzate nella sentenza emessa il 6 dicembre 2002 dalla Corte di Assise di Palermo:

«L'esame di Giovanni BRUSCA è stato (…) assorbito principalmente dalla rievocazione dei delittuosi oggetto di questo processo, rispetto ai quali il collaborante ha sostanzialmente confermato le pregresse rivelazioni, quanto all'antefatto e alla causale che li lega, nonché alle circostanze in cui maturò la decisione di uccidere i due SAVOCA.

Sebbene nessuno dei due, per quanto a sua conoscenza, fosse uomo d'onore – come BRUSCA ha puntualizzato, rispondendo alla specifica domanda che gli è stata rivolta sul punto, in sede di contro esame - la loro soppressione fu decisa contestualmente dalla Commissione provinciale di Cosa Nostra, nel corso di una riunione che, peraltro, era stata convocata per discutere di vari argomenti. E tra questi, anche "*un argomento che riguardava alcuni soggetti di mandamenti palermitani. Qui si denunciava, fra virgolette, cioè si portava a conoscenza di tutti gli altri che c'erano questi rapinatori di TIR che davano fastidio alle ditte, le ditte che ricevevano questo*

599

materiale; sia alle ditte trasportatrici, alle ditte import-export, ai negozianti che, bene o male, sui territori palermitani, come è ormai noto, pagavano il cosiddetto... mensilità, il pizzo, per avere una certa garanzia, e quindi attraverso questi fatti non riuscivano a poter lavorare con una certa tranquillità".

In pratica, la situazione si era fatta insostenibile e urgeva dare una lezione che servisse da monito per tutti e ponesse fine a queste rapine, commesse senza la necessaria *autorizzazione* di Cosa Nostra: "*siccome questa cosa stava andando per le lunghe, non c'era più, tra virgolette, pace, perché si rubava dal furgone, dal camion, quindi si è deciso di dare una lezione a questi che commettevano questi reati, fra virgolette, anche perché non avevano chiesto le varie autorizzazioni agli uomini del territorio, cioè di Cosa Nostra. Quindi facevano queste rapine senza la necessaria autorizzazione*".

Il collaborante precisa subito che la riunione era stata però convocata per discutere anche di altri argomenti e anzi, principalmente, per informare i vari capi mandamento degli sviluppi inerenti al c.d. complotto PUCCIO, una vicenda che aveva provocato un sanguinoso conflitto interno ma che, dice BRUSCA, all'epoca era già *in fase di completamento*. E quella riunione era stata convocata proprio per fare il punto sulla situazione: "*Puccio Vincenzo, uomo d'onore della famiglia di Ciaculli, assieme ad altri aveva organizzato un complotto a sua volta, contro Salvatore Riina e tutti i suoi uomini più vicini, quindi scoperto anche quest'altro piano, si era andato all'aggressione di quest'altro gruppo che all'interno di Cosa Nostra aveva creato dei fastidi, quindi si era... Salvatore Riina aveva convocato, per dire dove eravamo arrivati con questa situazione*".

Altro argomento di cui si discusse nel corso della medesima riunione fu la

600

costituzione di una cassa comune dell'organizzazione, che ciascun mandamento avrebbe dovuto finanziare con una percentuale dello 0,80%, ricavata dai proventi delle estorsioni. E si parlò anche dell'opportunità di adottare particolari cautele nello scambio dei saluti in pubblico tra affiliati, per dare meno nell'occhio. (In particolare, BRUSCA ricorda la proposta avanzata in quell'occasione da Matteo MOTISI di abolire l'uso di salutarsi in pubblico con un bacio sulla guancia)

Ha poi precisato che alla questione delle rapine ai TIR il suo mandamento non era particolarmente interessato, mentre "*c'erano altri soggetti componenti della Commissione che avevano questa necessità*". E la questione riguardava prevalentemente quello che BRUSCA chiama il *territorio palermitano*, cioè la città di Palermo, nel cui perimetro ricadevano le zone più colpite dal fenomeno delle rapine non autorizzate. Tuttavia, chi poteva *dare una mano* era tenuto a farlo, e così fece anche lui, mettendo a disposizione le proprie conoscenze: "*e quindi si è affrontato l'argomento, per dire, chi può dare una mano d'aiuto si metta a disposizione per risolvere questo problema. Io non avevo nessun interesse, io avevo un... sapevo di qualche cosa, e quello che era a mia conoscenza subito l'ho messo a disposizione*".

Nello sforzo di datare la riunione predetta, ha dichiarato, in un primo momento, e palesando subito qualche difficoltà nel fornire un'esatta collocazione temporale dell'evento e della sequenza degli omicidi: "*Guardi, dobbiamo essere...inizi del '90. Comunque una settimana, dieci giorni prima dell'omicidio del SAVOCA e il giorno prima della scomparsa*".

Quando gli è stato contestato che gli omicidi in oggetto risalgono all'Estate del '91, BRUSCA ha parzialmente rettificato la precedente dichiarazione e ha parlato di "*anni*

601

'90, cioè agli inizi degli anni '90", ribadendo però che la riunione si tenne dieci o 15 giorni prima che venissero commessi i due omicidi. Sul punto il collaborante è tornato più volte nel corso dell'esame dibattimentale, sempre ribadendo comunque la stretta contiguità temporale tra i due eventi, cioè tra la riunione deliberativa e la materiale consumazione dei due omicidi. E si è spinto ad azzardare, con una certa approssimazione, a suo dire, *per eccesso*, che la riunione sarà stata al più *un mese o 20 giorni* prima: giusto il tempo di deliberare e poi organizzarsi per dare concreta esecuzione alla deliberazione omicidiaria. Ed ha aggiunto: "*Essendo che non c'era una urgenza lì per lì, con la massima tranquillità si è portato a termine questo fatto, però non ce lo siamo dimenticato e subito ci siamo attivati e quindi è successo quello che poi è successo*".

BRUSCA ha poi spiegato, con innegabile efficacia nella sua estrema semplicità, che l'argomento delle rapine ai TIR fu affrontato in Commissione perché al fenomeno erano in qualche modo interessati, direttamente o indirettamente, tutti i mandamenti, ovvero tutti dovevano farsi carico della soluzione del problema: "*Anche se uno non era interessato in prima persona, però poteva contribuire se conosceva qualche soggetto o qualche particolare, o, che so, conosceva quello che possibilmente riceveva la refurtiva... cioè, ognuno, per quello che poteva dare, poteva dare un contributo. Siccome gli interessi erano i mandamenti palermitani principalmente, però se poi qualcuno di noi poteva dare un contributo affinché si risolvesse il problema, lo dava. E così è avvenuto*".

Inoltre, urgeva una riunione in forma plenaria della Commissione "*perché il fatto dei TIR era un fatto nuovo, era un fatto che si doveva....per la prima volta si affrontava*".

In pratica, non c'era mai stato un pronunciamento della Commissione in precedenza,

602

a differenza che per l'omicidio FALCONE, circostanza nella quale "*si è portato a termine un progetto che era stabilito nel tempo*". Ha ammesso però che della vicenda delle rapine ai TIR aveva già sentito parlare prima di quella riunione di Commissione, ma soltanto attraverso discorsi *privati* o *a quattr'occhi* con Salvuccio MADONIA e qualche altro uomo d'onore. A livello di Commissione, invece, quella riunione fu la prima volta in cui l'argomento venne affrontato "*davanti a tutti*".

Nel ribadire che nel corso della stessa riunione si discussero anche altri argomenti che riguardavano pure tutti i mandamenti, BRUSCA ha rievocato il famoso complotto di PUCCIO Vincenzo. Questi aveva preso il posto (nella reggenza del mandamento di Ciaculli-Brancaccio) di GRECO *Scarpa*, insieme a LUCCHESE Giuseppe. Dopo che lo stesso PUCCIO fu arrestato, unitamente ad altri noti personaggi come Pino LEGGIO, Francesco MARINO MANNOIA e altri uomini d'onore di Bagheria, "*si è scoperto che costui stava complottando contro Salvatore RIINA e ai suoi... alle persone a lui più vicine, ai Ganci, Giuseppe Giacomo Gambino ed altri soggetti a lui più vicini. Di questo fatto si è venuti a conoscenza tramite i fratelli Marchese, Giuseppe e Antonino, perché anche loro erano stati portati... invitati a partecipare a questo complotto e quindi arriva fuori questa notizia e quindi subito si porta, si mette in atto quello che era il programma di aggressione verso questo gruppo. Anche perché un segnale noi l'avevamo avuto, che era stato ucciso un certo Franco Beamonte di Bagheria e di Cosa Nostra non sapeva niente nessuno, quindi subito si pensava: è scappato, invece poi si è scoperto che a commettere questo omicidio era stato Agostino, fratello di Francesco Marino Mannoia, e quindi subito si sono riuniti tutti i componenti della commissione per capire da dove veniva e che cosa si doveva fare. Quindi da lì... perché nel frattempo, in quel periodo, ci fu anche la presenza di*

603

Contorno Salvatore, l'ex collaboratore di giustizia, assieme ai fratelli Grado, quindi si è mossa tutta Cosa Nostra per vedere cosa stava succedendo. Quando poi si è scoperto il fatto eravamo arrivati al '91, Salvatore Riina ci invitò a tutti per dare, in maniera sintetica, senza scendere in dettagli, dove eravamo arrivati con la situazione di Vincenzo Puccio e c'erano altri residui da risolvere, dopodiché si sono affrontati anche altri argomenti".

In sostanza ha detto BRUSCA che la riunione in cui si discusse, insieme ad altri argomenti (tra i quali il complotto PUCCIO), anche delle rapine ai TIR, si tenne quando la vicenda del complotto PUCCIO volgeva ormai al termine, poiché non solo erano stati uccisi i fratelli PUCCIO, ma anche tante altre persone erano state eliminate; e la riunione doveva servire proprio a fare il punto della situazione, per capire "*dove eravamo arrivati*" ("*era cominciato nell'89, però poi, siccome queste cose vanno nel tempo, quella era per, diciamo, una chiusura, un resoconto di dove eravamo arrivati*").

Quanto al luogo della riunione, il collaborante lo ha indicato in un immobile nella disponibilità di un cugino del CANCEMI, tal PRIOLO, sito nella zona di Altarello di Baida (una borgata della città di Palermo), alle spalle della clinica privata Villa Serena: "*c'era una villa, c'era uno scantinato, un semiscantinato, era dove c'era un locale, una cucina abitabile e ci siamo riuniti... nel tempo di riunirci tutti, chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo, ci siamo seduti, c'era un tavolo abbastanza lungo, e poi ci siamo subito messi a discutere*".

A questo punto, BRUSCA ha indicato nominativamente i partecipanti alla riunione, associando il nome di ciascuno al rispettivo mandamento in rappresentanza del quale partecipava alla riunione, non senza aver premesso che "*questa era una delle tante*

604

riunioni che eravamo tutti". E' opportuno, per la delicatezza di questo passaggio che ha formato oggetto di e dato spunto a rilievi critici ricorrenti nelle argomentazione difensive dirette a confutare l'attendibilità delle chiamate di correo che promanano dallo stesso BRUSCA – come pure dal CANCEMI e dal GIUFFRE' – riportarlo testualmente (con l'avvertenza che alcuni nomi (come quelli di *Salvuccio* MADONIA e di Giuseppe GRAVIANO, o di Matteo MOTISI risultano storpiati non dal BRUSCA ma dal perito trascrittore):

DOMANDA – Ricorda i nomi dei partecipanti?

RISPOSTA – Questa era una delle tante riunioni che eravamo tutti: allora...

DOMANDA – Semmai dove non ricorda io posso sempre sollecitarle la memoria con il verbale che lei ha reso, in ogni caso vediamo se riesce a ricordarlo senza alcun aiuto.

RISPOSTA – Allora, per San Giuseppe Iato c'ero io, in rappresentazione del mandamento di San Giuseppe Iato; per Partinico c'era Francesco Lo Iacono; per Palermo Noce Raffaele Ganci; per San Lorenzo Salvatore Biondino cosiddetto autista di Salvatore Riina, cioè quello che è stato arrestato nello stesso giorno; Corleone Salvatore Riina; per Resuttana c'era Santuccio Madonia; per Santa Maria di Gesù c'era Pietro Aglieri e Carlo Greco; per Brancaccio c'era Giuseppe Gaviano; per Pagliarelli c'era Matteo Mutisi.

DOMANDA – Matteo Mutisi quale?

RISPOSTA – Matteo Mutisi l'ho riconosciuto in fotografia, non è il cosiddetto Matteazzo, comunque io lo conoscevo per Matteo Mutisi non un soprannome.

DOMANDA – La persona che le è stata mostrata in fotografia, proprio relativamente a questo processo?

605

RISPOSTA – Sì, io l'ho riconosciuta in diverse occasioni, ma anche in questo processo. Per Caccamo Antonino Giuffrè; per Villabate Giuseppe Montalto; per San Mauro Castelverde Peppino Farinella; Portanuova c'era Cancemi Salvatore; e altri mandamenti al momento non...

DOMANDA – Per Boccadifalco?

RISPOSTA – Ah, Angelo La Barbera.

DOMANDA – Senta, per Misimmeri invece chi era presente?

RISPOSTA – Misimmeri c'era Pietro Cello.".

(NdR.: per un evidente errore materiale di trascrizione, il cognome MOTISI, è stato erroneamente riportato come MUTISI; e il cognome OCELLO, come CELLO; il cognome GRAVIANO come GAVIANO e il diminutivo Salvuccio come Santuccio).

Da sottolineare come a proposito del menzionato OCELLO, il BRUSCA abbia rammentato che sarebbe stato ucciso di lì a poco. E in ordine alla presenza di due rappresentanti per il mandamento di Santa Maria di Gesù-Guadagna, ne ha spiegato la ragione: "*Perché quando è stato combinato questo mandamento è stato stabilito che dovevano venire tutti e due; tant'è vero che poi, successivamente, in un'altra riunione, però non eravamo tutti, Salvatore Riina disse che questo privilegio per i due doveva finire, perché doveva venire solo uno*". Questa ulteriore riunione di Commissione (non plenaria) sarebbe avvenuta dopo l'uccisione del fratello di Benedetto SPERA. In precedenza, del privilegio di poter contare su due rappresentanti in Commissione aveva fruito solo il mandamento di Corleone, con RIINA e PROVENZANO. Nel caso di AGLIERI e Carlo GRECO, non v'era alcuna distinzione di grado, rappresentando entrambi e a pari titolo il loro mandamento ("*....e non sono venuti uno con un grado in meno o in più, in quelle circostanze*

606

venivano tutti e due per lo stesso motivo e lo stesso grado").

Degno di nota è ancora il fatto che BRUSCA abbia motivato la presenza di Salvo MADONIA, in rappresentanza del mandamento di Resuttana, in relazione alle vicissitudini giudiziarie degli altri componenti della famiglia MADONIA: infatti, ha detto, MADONIA Antonino era stato arrestato e così pure il padre e l'altro fratello (Giuseppe), sicché "*c'era solo lui libero*".

Tra i presenti ci fu poi chi partecipò più attivamente alla discussione o mostrò di essere più interessato alla soluzione del problema: "*Prevalentemente era Brancaccio, Salvuccio MADONIA, cioè Resuttana, San Lorenzo, Palermo Centro (*NdR: cioè il mandamento di Porta Nuova, rappresentato da CANCEMI*) e poi non so se altri; credo che gli altri non avessero interesse*".

Ma a dire del BRUSCA fu proprio Salvuccio MADONIA a intervenire con maggiore enfasi: "*Quello che aveva più interessi di tutti, cioè che mostrava più interesse al problema, c'era chi lo dimostrava in maniera molto più calma, c'era chi lo dimostrava in maniera più forte, era Salvuccio Madonia; però poi gli altri avevano lo stesso interesse, è che magari lo dimostravano diversamente però avevano lo stesso interesse*".

A specifica domanda del difensore dell'imputato LO IACONO Francesco, ha dichiarato che, per quanto ricorda, il mandamento di Partinico non era tra quelli particolarmente interessati all'uccisione dei fratelli SAVOCA.

Un evidente equivoco delle parole del dichiarante ha dato poi luogo ad una contestazione che, a ben vedere, non aveva ragion d'essere, in ordine alla sussistenza di un interesse del CANCEMI *in prima persona* alla questione: in un primo momento alla domanda sul punto ""*ricorda se Salvatore Cancemi, riferendosi a questo*

problema, parlò anche di qualcosa che lo interessava in prima persona?"), BRUSCA ha risposto di non ricordarlo, poi, ha confermato, a seguito di contestazione, quanto aveva dichiarato nell'interrogatorio del 7 Ottobre 1998 circa il particolare interesse del CANCEMI in relazione ai furti subiti da BELLINO Gaspare, titolare di una ditta di collettame. Il BRUSCA, invero, intendeva dire che CANCEMI non aveva un interesse personale, ma il BELLINO apparteneva alla sua famiglia e quindi "*si lamentavano perché BELLINO subiva continuamente questo tipo di furti*". E in effetti, tra i mandamenti più interessati fin dall'inizio aveva menzionato proprio quello di Porta Nuova. BRUSCA ricorda anzi che il CANCEMI nel corso della discussione fece espresso riferimento alla situazione del BELLINO; ed ebbe a dire che se non si fosse risolto il problema, avrebbe provveduto personalmente a "*mettersi dietro i camion e quando succedeva che qualcuno si avvicinava per fermarlo o per rapinarlo, lui li avrebbe sparati, cioè per risolvere il problema, ci sarebbero stati a scortarlo, finché risolvesse il problema*". E soggiunge: "*Cioè, finché questi camion non subivano più furti, perché il Bellini verso le ditte, diciamo, perdeva di credibilità*".

Sempre nel corso della medesima discussione si fece riferimento anche ad un altro episodio specifico, di una rapina in danno di un TIR carico di carne macellata, diretto ad Alcamo. La rapina fu consumata a Palermo e poi la refurtiva fu recuperata: lui stesso si occupò del caso e lo ricorda bene, perché quando tornò da Alcamo, dove si era incontrato con alcuni uomini d'onore della locale famiglia mafiosa per risolvere la questione (proprietario della merce era infatti Antonino MELODIA e BRUSCA si incontrò nell'occasione con Giuseppe FERRO che all'epoca era il rappresentante della famiglia di Alcamo e capo di quel mandamento), ebbe un incidente d'auto a

608

seguito del quale fu ricoverato all'Ospedale "Ingrassia".

BRUSCA ha però precisato che quando se ne parlò in Commissione, il problema del recupero del carico che interessava al MELODIA era stato già risolto, grazie al suo personale interessamento, o era in via di risoluzione. Sicché, se la Corte non ha inteso male, l'episodio fu citato nel corso della riunione di Commissione solo a titolo esemplificativo. (Sull'episodio si tornerà in prosieguo, per alcune implicazioni in ordine alla datazione della riunione e per i riscontri al racconto del BRUSCA: fin d'ora può anticiparsi infatti che si è acclarato che BRUSCA ebbe un incidente a seguito del quale riportò lesioni e contusioni all'occhio e al braccio il 2 Aprile 1990, esattamente due giorni dopo che si era verificata una rapina in danno di un trasporto di carne della Ditta MELODIA di Alcamo).

Rammenta ancora il collaborante che una volta affrontato il problema in Commissione, si puntò il dito contro i fratelli SAVOCA. In realtà, i soggetti ritenuti o sospettati di essere responsabili delle rapine non autorizzate erano molti altri ("*la rosa era più larga*"), ma "*...lì per lì subito si è pensato a questi due fratelli SAVOCA....*". E BRUSCA ne ha sommariamente indicato la ragione nel fatto che, stando alle informazioni fornite da chi meglio li conosceva, "*questi qua erano i più agguerriti in questo tipo di reati*". Ma un'altra concorrente ragione era che i due SAVOCA si erano dimostrati sordi a qualsiasi pregresso richiamo e monito (V. infra).

C'era però una complicazione. I SAVOCA erano legati ad ambienti e personaggi di Cosa Nostra per più di un motivo. Anzitutto erano nipoti di Pino SAVOCA, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, che, per qualche tempo, aveva avuto un ruolo di comando in quel sodalizio mafioso. Poi era stato estromesso. BRUSCA ne ignora il

609

motivo, forse "*aveva dato le dimissioni*" perché essendo detenuto, non poteva più adempiere a quell'incarico. Ma non ha mai sentito dire che fosse stato "sospeso", cioè messo fuori famiglia: "*comunque non era più in quel ruolo*". Inoltre, lo stesso SAVOCA e Salvatore RIINA "*sono compari. Oltre ai rapporti di Cosa Nostra, c'è questo rapporto personale*".

In sede di contro-esame, BRUSCA ha precisato altresì che Pino SAVOCA, pur non avendo più alcuna carica, era sempre un uomo d'onore tenuto "*in considerazione*".

Altro motivo di vicinanza dei fratelli SAVOCA a Cosa Nostra era, a dire di BRUSCA, la parentela acquisita con il costruttore LO SICCO Pietro (a giudizio per associazione mafiosa: lo stesso che in questo processo si è avvalso della facoltà di non rispondere).

I due SAVOCA uccisi avevano anche un fratello che gestiva due negozi di abbigliamento in P.zza Politeama: sia Giovanni BRUSCA che l'intera sua famiglia si servivano preso tali esercizi, ma ignorava che il titolare fosse fratello dei due SAVOCA uccisi.

La parentela con Pino SAVOCA fu motivo di preoccupazione per qualcuno, che ne paventava possibili reazioni all'eventuale uccisione dei nipoti ("*ma appena succede questo a Pino Savoca, dice, come si affronta l'argomento?*". Ma Salvatore RIINA in persona tagliò corto, dicendo "*me la vedo io col mio compare*".

D'altra parte, i tentativi che *forse* erano stati compiuti per indurli a desistere dalle rapine erano risultati vani perché non volevano smettere. E BRUSCA ribadisce che quando RIINA si assunse l'incarico di avvisare lui il suo compare, si riferiva appunto alla soppressione dei due SAVOCA, già decisa nel corso di quella riunione. D'altra parte, la decisione fu adottata "*proprio perché erano stati più volte avvertiti, ma*

610

avevano persistito nella loro attività criminosa" (Sulle intenzioni di RIINA e il tenore dell'avviso da dare a Pino SAVOCA, BRUSCA è lapidario: "*Si, fu chiaro l'argomento*": cfr. pag. 150).

E RIINA disse che avrebbe provveduto lui ad avvisare suo compare, perché era chiaro che lo zio degli uccisi avrebbe poi chiesto conto e ragione del fatto di non essere stato previamente informato, per una questione di rispetto del suo status di uomo d'onore e tenuto conto del vincolo di parentela con i fratelli SAVOCA. Ma quell'avviso (a Pino SAVOCA) non era finalizzato a premere su di lui perché si adoperasse per far desistere i nipoti dal loro *criminoso* comportamento: anche in sede di contro-esame, BRUSCA rammenta che tentativi del genere erano stati già fatti in passato ("*i tentativi a quanto pare erano stati fatti*"); piuttosto, "*era per dire al suo compare: Pino, è successo questo fatto, prenditela con me, non te la prendere con nessuno..... non chiedere niente a nessuno, prenditela con me e non chiedere questo...*" .

Su questi aspetti della vicenda BRUSCA è tornato più volte nel corso del suo esame (e sopratutto del contro-esame). Così ha ribadito che il comportamento irriverente o strafottente dei SAVOCA non fu di poco peso nel deciderne la sorte. In pratica, il fatto che essi fossero parenti di Pino SAVOCA, e che questi a sua volta fosse non solo un uomo d'onore ancora tenuto in considerazione, ma anche compare di Salvatore RIINA, non bastò a salvare loro la vita anche perché più di una volta erano stati avvertiti in precedenza, ma la loro assicurazione che non avrebbero più commesso rapine (non autorizzate), sulla scorta delle informazioni fornite da quelli che BRUSCA definisce "*uomini d'onore del luogo*", cioè di Brancaccio, si era rivelata del tutto mendace: "*questi qua dice che non commettevano più niente, invece*

611

poi dalle informazioni degli uomini d'onore del luogo, risultava che questi continuavano a commettere questi crimini, quindi non solo negavano, prendevano pure in giro chi gli andava a chiedere di questo fatto".

In buona sostanza, i fratelli SAVOCA aggiungevano offesa a offesa: non solo trasgredivano sistematicamente una regola fondamentale dell'organizzazione, ma per di più si facevano beffe di chi chiedeva loro conto e ragione del loro comportamento o si premurava di ammonirli a desistere.

Quanto agli altri rapinatori non ancora individuati, via via che fossero identificati, poteva essere senz'altro eliminati, se se ne presentava l'occasione, giacché ormai la loro uccisione era stata autorizzata. In pratica, in esito a quella riunione di Commissione, oltre alla deliberazione di morte per i fratelli SAVOCA, altri omicidi vennero autorizzati, perché appunto quella fu la risposta concertata come strategia da opporre alle rapine non autorizzate che infestavano il territorio controllato da Cosa Nostra. E la decisione riguardava già tutti i presunti responsabili di quelle rapine: "*da quel momento, che so, se un altro di un altro mandamento veniva a sapere che uno di altro mandamento commetteva questi furti di TIR, e fino a quel momento non era stato eliminato, e io porto le prove, dico: guarda che questo tuo paesano, o tuo concittadino, come lo vogliamo chiamare, è responsabile di questi fatti, e lui non porta a termine questo fatto criminoso, se poi a me mi capita io lo faccio, tanto nessuno più mi può dire nulla*".

Non occorrevano quindi ulteriori autorizzazioni e tanto meno una nuova riunione di Commissione per decidere l'uccisione dei predetti responsabili: "*una volta che erano stati tutti autorizzati, se qualcuno l'incontrava, non lo faceva l'interessato, ma se qualcuno lo incontrava sul suo mandamento e gli capitava di eliminarlo lo faceva,*

612

tanto nessuno gli poteva dire più niente"».

A sua volta, Salvatore Cancemi ha ricostruito la deliberazione dell'omicidio dei fratelli Savoca con le dichiarazioni che sono state così riassunte e analizzate nella stessa sentenza emessa il 6 dicembre 2002 dalla Corte di Assise di Palermo:

«Il racconto della riunione di Commissione in cui, a dire di CANCEMI, fu deliberata l'uccisione dei fratelli SAVOCA, è stato introdotto da una domanda sui suoi rapporti con Gaspare BELLINO. Questi, ha detto CANCEMI, era un uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova alle sue dirette dipendenze ("*era un mio soldato*"). E si occupava, come attività lecita, di una ditta di autotrasporti di generi alimentari, che aveva subito più volte delle rapine, nel senso che gli erano stati rubati interi camions carichi di salumi, prosciutti, insomma questi generi alimentari. E più volte il BELLINO se ne era lamentato con lui.

In particolare a CANCEMI si rivolse anzitutto per trovare il modo di recuperare la merce (del valore di diversi milioni) e poi per individuare i responsabili.

Ma la questione delle rapine ai TIR aveva un ben più ampio risalto, tanto che venne affrontata – insieme ad altri argomenti di interesse generale - in una riunione di Commissione, "*perché non era soltanto che era stato colpito Gaspare BELLINO, mi ricordo che c'erano stati altri che avevano subito le stesse sorti di Gaspare BELLINO*" (Cfr. pag. 218 del verbale di udienza del 29.10.01).

CANCEMI non ricorda con esattezza la data di questa riunione, che dovrebbe essere avvenuta nel '91, o "*forse un po' prima*". Si trattò comunque di una riunione *plenaria*, cioè allargata a tutti i capi mandamento, ed ebbe luogo a casa di PRIOLO o a casa di GUDDO, "*uno dei due, perché quasi sempre là si tenevano queste riunioni*".

613

Il collaborante ha quindi elencato nominativamente i partecipanti alla riunione. In particolare, ha spontaneamente indicato subito, precisando di averne un ricordo certo, oltre a Salvatore RIINA - nella qualità di capo Provincia e capo del mandamento di Corleone – BIONDINO Salvatore, che all'epoca era solo capodecina "*però funzionava come capo mandamento di San Lorenzo*"; ed ancora, GANCI Raffaele per il mandamento della Noce, BRUSCA Giovanni, per il mandamento di San Giuseppe (Jato) e "*mi ricordo che c'era Michelangelo LA BARBERA (per) Bocca di Falco; GIUFFRE' Antonino, Caccamo; e qualche altro sicuramente c'era, che al momento magari non mi viene*".

A questo punto, su sollecitazione del P.M., e cioè rispondendo alle domande che lo sollecitavano a specificare chi fosse presente alla riunione, oltre ai soggetti già nominati, in rappresentanza dei mandamenti che non aveva ancora menzionato, il CANCEMI ha indicato, per Brancaccio, GRAVIANO Giuseppe ("*io mi ricordo che c'era Giuseppe...Giuseppe GRAVIANO*"); MONTALTO Giuseppe per Villabate; per Partinico, "*mi ricordo che c'era un certo LO IACONO...non mi ricordo il nome in questo momento*"; e ancora, ha fatto il nome di Giuseppe FARINELLA per le Madonie e San Mauro Castelverde; e Matteo MOTISI per Pagliarelli, da non confondere, ha specificato, con l'omonimo MOTISI soprannominato "Matteazzo".

Ha confermato poi che, in rappresentanza del mandamento della Guadagna (o Santa Maria del Gesù) parteciparono sia Pietro AGLIERI che Carlo GRECO ("*io mi ricordo che proprio in quell'occasione c'erano tutti e due*"). E' incorso in un'iniziale incertezza solo per il mandamento di Misilmeri, in rappresentanza del quale ha dato come presente Pietro LO BIANCO, ma esprimendosi in termini dubitativi: "*mi sembra che c'era quello....come si chiama questo....LO BIANCO, un ragazzo che si*

614

chiamava LO BIANCO. Pietro LO BIANCO". Ma a fronte della contestazione di quanto aveva dichiarato nell'interrogatorio reso al P.M. il 19 Ottobre 1998, ha confermato che in effetti a rappresentare il mandamento di Misilmeri in quell'occasione era Pietro OCELLO, il quale però "*era in compagnia di questo Piero LO BIANCO*".

Successivamente, lo stesso OCELLO fu ucciso ("*si è dato una coltellata con un altro e sono morti tutti e due, questo pietro Aucello e quell'altro...*"), ma non sa dire quanto tempo prima di tale evento si svolse la riunione in questione. Aggiunge però che "*poi c'è stato appunto, dopo la morte di questo Aucello (*NdR: trattasi di errore materiale di trascrizione del nome esatto di questo personaggio*), ne abbiamo fatta un'altra pure nel pollaio...che lo gestiva Michelangelo LA BARBERA, alla casa del Sole*".

L'elenco dei partecipanti si chiude con Salvo MADONIA, che è stato menzionato dal CANCEMI soltanto quando, nel prosieguo dell'esame, il P.M. gli ha chiesto espressamente di precisare se era presente uno dei MADONIA alla riunione.

Anche in questo caso il collaborante ha mostrato un'iniziale incertezza superata solo a seguito di contestazione delle pregresse dichiarazioni sul punto.

Più esattamente, il CANCEMI ha detto di ricordare che "*c'era uno dei MADONIA, ma in questo momento non sono preciso, se era Antonino o Salvatore, che c'erano stati pure dei furti nella zona della Resuttana, insomma è stata una cosa collettiva, diciamo, una lamentela generale su queste cose*". Ed ancora ha ribadito di essere "*sicurissimo al 100 per cento*" che era presente uno dei due MADONIA menzionati, ma di non essere in grado di precisare chi fosse dei due (Cfr. pag. 231).

Ma nell'interrogatorio reso al P.M. il 19 Ottobre 1998, come risulta testualmente dal verbale letto per la relativa contestazione, aveva dichiarato quanto segue:

615

"Devo rappresentare che nelle varie riunioni della commissione partecipava quasi sempre qualcuno dei Madonia, i fratelli Madonia infatti, a seconda dei periodi di detenzione di ciascuno, si alternavano nella partecipazione alle riunioni. Alla riunione specifica di cui mi si è chiesto, ebbe a partecipare Salvo Madonia, che in quel periodo era latitante".

A tale contestazione, il CANCEMI ha ribadito la spiegazione che allora ebbe a dare circa l'alternarsi dei MADONIA in Commissione a causa delle loro traversie giudiziarie, e ha soggiunto: "*si, mi ricordo che ho detto queste cose e ho detto che era il Salvo*". Indi, ha confermato la circostanza relativa alla presenza di MADONIA Salvatore alla riunione in questione. (Cfr. pag. 232 e v. infra, per l'ulteriore contestazione sul contegno del MADONIA).

Detto questo, e salvo l'incertezza sulla presenza di OCELLO – incertezza che comunque il CANCEMI non aveva avuto nell'interrogatorio reso tre anni prima – alla Corte non sembra proprio che le indicazioni del CANCEMI sui nomi dei partecipanti a quella riunione di Commissione, meritino censura sotto il profilo della genuinità e della certezza, neppure per i nomi che egli ha fatto solo a seguito di una (peraltro doverosa) sollecitazione a scavare meglio nei suoi ricordi.

Ed invero, egli ha subito precisato che, oltre ai soggetti menzionati senza alcuna sollecitazione, ve ne erano anche altri che in quel momento non ricordava. E non v'è dubbio che procedendo con ordine a scavare nei propri ricordi, come ha fatto seguendo la traccia dei vari mandamenti, era più facile che tali ricordi potessero riaffiorare, senza pericolo di inquinarne anche involontariamente l'attendibilità. E ciò in considerazione del fatto che, prima ancora di inoltrarsi nell'elencazione nominativa dei partecipanti alla riunione, lo stesso CANCEMI a specifica domanda del P.M.

616

aveva risposto chiaramente e nettamente che la riunione in questione fu una riunione plenaria, nella quale cioè erano presenti tutti i capi mandamento (Cfr. pag. 218).

Pertanto, il collaborante ha e ha sempre avuto un ricordo sicuro e nitido del fatto che a quella riunione parteciparono i rappresentanti (a vario titolo: v. il caso di BIONDINO e dello stesso BRUSCA Giovanni, o di MONTALTO Giuseppe che sostituiva il padre) di tutti i mandamenti. E questo ricordo è legato ad una percezione diretta del fatto e di come si svolse la riunione predetta, poiché non v'era alcun ordine del giorno che ne preannunziasse il carattere plenario.

Quanto all'iniziale incertezza su Salvo MADONIA, questa è superata dalla convinta conferma di quanto il CANCEMI ebbe a dichiarare nell'interrogatorio citato, allorché i suoi ricordi erano verosimilmente più nitidi. Ma sopratutto, il collaborante si è detto subito "sicurissimo al 100 per cento" che alla riunione fosse presente o Antonino o Salvo MADONIA. La sua iniziale incertezza, pertanto, non investiva l'intera famiglia dei MADONIA che annovera ben cinque componenti (e cioè, oltre a Salvatore e Antonino, anche i loro due fratelli Aldo e Giuseppe e il padre Francesco) a vario titolo coinvolti in vicende di mafia e relative traversie giudiziarie, ma era circoscritta ad una secca alternativa tra Antonino e Salvo. E il collaborante si è detto subito altrettanto certo che uno solo dei due, all'epoca, era in libertà, mentre l'altro era detenuto (ma non ricordava chi, e da qui la sua incertezza).

A proposito poi del contegno tenuto dal MADONIA presente alla riunione, il collaborante ha detto in un primo momento, di non ricordare se egli fosse tra coloro che più caldeggiavano una soluzione drastica del problema delle rapine ai TIR, ribadendo che un po' tutti i partecipanti, a cominciare dallo stesso CANCEMI, erano intenzionati a farla finita con questa storia. Ma puntuale è giunta anche qui una

contestazione dal verbale dell'interrogatorio 19 Ottobre 1998, in cui aveva dichiarato: "*Ricordo infatti che MADONIA era uno dei più determinati nel sostenere la necessità di eliminare i responsabili delle rapine ai TIR*". CANCEMI ha allora confermato tale circostanza, e, pur ribadendo il concetto già espresso sulla determinazione comune un po' a tutti i partecipanti, ha aggiunto che "*...è vero, era uno che parlava pure, diciamo, un pochettino più esagerato, come a me come agli altri, perché anche io dicevo che questa storia si deve finire, non è che lo diceva solo il Madonia*". (Cfr. pag. 232-233).

Sul contenuto e sull'esito della riunione, CANCEMI ha confermato che si discusse di vari altri argomenti, ma, a suo dire, l'attenzione fu principalmente rivolta alla questione delle rapine ai TIR, per "*vedere di dare la caccia a questi rapinatori che disturbavano persone che appartenevano a Cosa Nostra*". E in tale contesto fu decisa anche la soppressione dei due SAVOCA. Il collaborante ricorda che fu GRAVIANO Giuseppe a dire che "*erano questi, diciamo, quelli che facevano queste rapine*", ma aggiunge che fece pure il nome di qualche altro. Si decise pertanto di eliminare i due SAVOCA, ma anche di indagare per individuare gli altri responsabili, e, una volta trovati, ammazzarli: "*si decise di ammazzarli e di scavare e di cercare questi e punirli, ammazzandoli*".

Alla domanda se ai due fratelli SAVOCA si fece appunto riferimento come persone abitualmente dedite alle rapine ai TIR, CANCEMI risponde: "*Sì, sì, principalmente dice che erano questi. C'era uno, mi sembra, che aveva... usciva dal carcere, andava al sera e ritornava al carcere, si sapeva pure questo*". (Dalle parole di CANCEMI parrebbe che anche questa informazione sia emersa nel corso della riunione di Commissione, ma non può del tutto escludersi che si tratti piuttosto della

reminiscenza di una notizia appresa dal CANCEMI solo in seguito).

Come pure si sapeva che i due SAVOCA erano parenti di Pino SAVOCA, anche se sul momento non ricorda chi fece presente l'esistenza di questa parentela. E Pino SAVOCA era un uomo d'onore, ed anzi il rappresentante della famiglia di Brancaccio e per di più *compare* di Salvatore RIINA. E fu proprio quest'ultimo a dire, in quell'occasione, che avrebbe provveduto lui ad avvisare suo compare Pino SAVOCA.

A specifica domanda postagli in sede di contro-esame, il collaborante ha confermato che Pino SAVOCA era si il rappresentante della famiglia di Brancaccio, ma a capo del mandamento erano i tre fratelli GRAVIANO, cioè Benedetto, Filippo e Giuseppe, o meglio, per dirla con le sue parole, *funzionavano come capo mandamento* (Cfr. pag. 240: "*Quando RIINA ha comunicato questa cosa, ha spiegato a tutti noi che loro erano come capi mandamento di Brancaccio*"); alle riunioni di Commissione a volte partecipavano tutti e tre i GRAVIANO, a volte due, a volte uno soltanto, "*però erano sempre tutti e tre, diciamo, i responsabili*". Ma ricorda anche che a rappresentare il mandamento di Brancaccio in occasione di quella riunione fu il solo Giuseppe GRAVIANO.

Ha precisato altresì che Brancaccio era una *famiglia* e al contempo faceva *mandamento*: mandamento che prima era della famiglia di Ciaculli, ma per volere di RIINA fu trasferito a Brancaccio (trasferimento che, all'epoca della riunione in questione, era già avvenuto: cfr. pag. 245), "*perché in diverse riunioni diceva che a Ciaculli ci doveva portare un trattore e lo doveva portare da solo, perché, lui diceva, il male veniva da questi GRECHI*", cioè dai GRECO.

(…) Tornando al merito della discussione che si sarebbe svolta in Commissione, ha

619

detto CANCEMI che ciascuno dei partecipanti disse la propria sull'argomento (delle rapine ai TIR) e lui stesso riferì delle rapine patite dal BELLINO, e di quanto lo avessero danneggiato. E ricorda che nella discussione "*un po' tutti ci eravamo accaniti perché ognuno portava la sua lamentela*". Ricorda altresì che tra gli altri ci fu chi si lamentò del furto di un carico di pellicce commesso nella zona di Brancaccio: se ne dolevano i GRAVIANO. Ma subito dopo si corregge spontaneamente, dicendo che al camion carico di pellicce era interessato Michelangelo LA BARBERA. In ogni caso, l'interesse a farla finita con quelle rapine era condiviso un po' da tutti: "*là, diciamo, cominciando io prima, tutti dicevamo di vedere questa storia di chiuderla, di cercare queste persone perché facevano danno a tutti, non è che....eravamo toccati un po' tutti*" (Cfr. pag.231)».

Infine, un importante contributo all'accertamento dei fatti costituenti oggetto del suddetto processo è stato fornito da Antonino Giuffrè, le cui dichiarazioni sono state sintetizzate nei seguenti termini dalla sentenza emessa il 6 dicembre 2002 dalla Corte di Assise di Palermo:

«In merito ai fatti di causa, ha raccontato di avere partecipato, in qualità di membro della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, ad una riunione nella quale si discusse del fenomeno, divenuto sempre più grave negli ultimi anni, delle rapine a camion e TIR. Tale riunione si tenne "*tra il 90 e il 91, se ricordo bene... perché... a causa di... rapine effettuate a camion e TIR si era creata nella zona... cioè nel palermitano e nel circondario si era creata una situazione di disagio per "cosa nostra", cioè molti carichi che erano indirizzati a persone vicine a "cosa nostra" o anche a uomini di "cosa nostra" scomparivano, cioè venivano... rapiti... venivano... cioè non se ne sapeva più nulla*".

620

Vittime di queste rapine erano dunque *uomini d'onore* o *persone vicine a Cosa Nostra* e "*questo è durato per diversi anni*", finché RIINA decise di indire una riunione di vertice proprio per affrontare specificamente il problema. I luoghi più colpiti, cioè quelli in cui più frequentemente si consumavano le rapine, ricadevano sopratutto nel territorio della città di Palermo, ma neppure il circondario ne era immune; e nel corso del suo esame l'imputato ricorda anche diverse rapine consumate lungo l'autostrada Palermo Catania e in prossimità di Termini Imerese.

Uno degli aspetti più allarmanti o che maggior disagio suscitava in Cosa Nostra (e in Salvatore RIINA in particolare), era che si fosse all'oscuro, "almeno per quello che si diceva", degli autori e di eventuali mandanti di quelle rapine.

E proprio in occasione di tale riunione, "*appositamente RIINA ha dato incarico a ognuno di noi di cercare di scoprire gli autori di queste rapine, affinché queste venissero a cessare*". Se la Corte non ha inteso male, l'individuazione degli autori di quelle rapine, o meglio dei responsabili, non escludendosi anche oscuri mandanti celati dietro gli esecutori materiali, sarebbe stato un tutt'uno con la cessazione delle rapine medesime: e ciò lascia intendere quale potesse essere, nella previsione e negli intendimenti di RIINA, non meno che nella piena consapevolezza dei membri della Commissione che quegli intendimenti condivisero, la sorte dei soggetti individuati come responsabili.

Sul contenuto della deliberazione e sul tenore dell'*incarico* conferito dal RIINA il neo collaborante è tornato più volte nel corso dell'esame, ribadendo che i rapinatori, una volta individuati, dovevano essere eliminati, a meno che non fosse possibile far cessare altrimenti le rapine (cioè convincerli a non persistere): "*o le persone dovevano cessare – se si ci poteva parlare – di fare queste rapine o dovevano essere*

621

soppresse". Ma l'importante era che si venisse a capo del problema, e cioè che le rapine in un modo o nell'altro cessassero, e proprio quello era il motivo per cui era stata indetta la riunione ("*L'oggetto della riunione era… risolvere alla base il problema*").

L'imputato ha anche precisato che non era necessaria un'ulteriore autorizzazione (della Commissione) per sopprimere i responsabili delle rapine in questione, una volta che fossero stati individuati. Di fatto, era quindi rimesso alla discrezionalità del capo mandamento competente per territorio stabilire se si dovesse procedere senza indugio all'eliminazione fisica o esperire prima un tentativo di dissuasione, ma in ogni caso, e in un modo o nell'altro, "*il problema doveva essere risolto*".

Peraltro, si trattava di una discrezionalità più apparente che reale. Il collaborante, infatti, lascia chiaramente intendere che il capo mandamento che avesse optato, almeno in prima battuta, per la soluzione meno drastica e meno cruenta, si sarebbe assunto, così facendo, una grave responsabilità, poiché "*Il "capo mandamento" aveva un obbligo ed una responsabilità; la responsabilità appositamente perché persone del suo "mandamento"... facevano delle attività all'insaputa del "capo mandamento" stesso. Diciamo che questo già per lui era un motivo di difficoltà. Secondo discorso era un obbligo effettuare la soppressione degli individui*".

E anche in sede di contro-esame, anzi in termini ancora più espliciti, il GIUFFRE' ha ribadito questo concetto. La possibilità, cioè, che i responsabili delle rapine, una volta individuati, venissero ammoniti e dissuasi, invece che eliminati direttamente, era piuttosto remota, appunto perché esponeva a gravissimo rischio personale il capo mandamento che si fosse assunto una simile responsabilità: "*in linea di massima questo discorso di tenerli a bada, come ho detto in precedenza, avviene pochissime*

622

volte e cioè e prendendosi anche delle responsabilità, perché se io... voglio salvare delle... dei rapinatori e cioè o perché sono vicini a persone di "cosa nostra" o perché sono parenti di "cosa nostra", me ne devo assumere la responsabilità e quando parlo di responsabilità, intendo che metto in gioco la mia vita stessa". (Cfr. pagg. 44-45 del verbale di udienza 29.10.02).

D'altra parte il discorso di RIINA in Commissione non dava adito ad equivoci. Spiega in proposito il GIUFFRE' che, quando RIINA diceva che dal quel problema "*ce ne dobbiamo uscire*", intendeva dire "*che si dovevano uccidere*" (i rapinatori e quant'altri fossero sospettati di dare loro appoggio). Nessun dubbio quindi sul contenuto sostanziale della deliberazione adottata o sottoscritta dai partecipanti a quella riunione di Commissione: i rapinatori (dei TIR), una volta individuati, dovevano essere eliminati, a meno che – eventualità piuttosto remota - non fosse possibile far cessare altrimenti le rapine, cioè "convincerli" a non persistere: ma la cosa più importante era che si venisse a capo del problema, e cioè che le rapine in un modo o nell'altro cessassero.

Sempre in sede di contro-esame, il GIUFFRE', a domanda dell'Avv. LA BLASCA, ha confermato che un capo mandamento, secondo le regole consolidate di Cosa Nostra, ha l'autorità necessaria e sufficiente per uccidere o far uccidere un semplice rapinatore. Ma prima di fornire questa risposta, il collaborante ha tenuto a precisare che altro fu l'oggetto specifico di quella riunione di Commissione e il motivo per cui era stata indetta: "*la riunione che si è fatta... ora arrivo poi successivamente alla domanda dell'avvocato... la riunione che si è fatta in seno alla "commissione", non era per andare a deliberare sull'uccisione dei rapinatori, ma era appositamente per cercare di dare tutti un contributo per venire a capo di questi rapinatori affinché si*

623

scoprissero appositamente gli autori. Per quanto riguarda successivamente il discorso se un "capo mandamento" ha l'autorità di uccidere un rapinatore, la mia risposta è si". (Cfr. pag. 87).

E' appena il caso di aggiungere – ma su questo punto si tornerà tra breve – che tale dichiarazione non è affatto in contrasto con quanto asserito dallo stesso GIUFFRE' circa il contenuto della deliberazione adottata in esito a quella riunione. Invero, il fatto che essa fosse stata convocata per risolvere una volta per tutte il problema delle rapine ai TIR – e non per deliberare l'uccisione di questo o quel rapinatore – non esclude che si sia poi deliberato proprio questo, avendo la Commissione concertato come soluzione radicale e definitiva del problema sul tappeto, appunto l'eliminazione fisica e lo sterminio dei responsabili delle rapine in questione.

E in effetti, proprio a seguito di quella riunione, il collaborante ricorda che furono uccisi due rapinatori. E negli anni successivi, per quello che ricorda, le rapine, almeno quelle *di una certa levatura, di una certa grandezza*, diminuirono.

Si ricorda dei due rapinatori uccisi, che portavano entrambi il cognome SAVOCA, perché uno dei due omicidi ebbe grande scalpore ("*è stato un omicidio molto eclatante*"), in quanto "*assieme ad una persona adulta, se ricordo bene, era stato ucciso anche un bambino, ragion per cui in seno a "cosa nostra" questo discorso era stato commentato. E si è avuta... la risposta che... uno... cioè l'ucciso era uno degli autori delle rapine dei TIR... e che il discorso del bambino era un pochino dispiaciuto a tutti*".

Ricorda con certezza di averne parlato con Michelangelo LA BARBERA, in una discussione che prese spunto proprio dalla notizia della morte del bambino ("*prendendo lo spunto del bambino, diciamo, si è venuto fuori che il discorso dei*

624

rapinatori dei TIR... è venuto fuori... in questa discussione...."). E in tale occasione si disse appunto che l'omicidio era stato fatto "in esecuzione" della precedente deliberazione della Commissione: "*Cioè appositamente era la fase conclusiva del discorso che avevamo discusso in seno alla "commissione"*".

Il GIUFFRE' però ha detto che due furono gli omicidi "*sempre inerenti al discorso delle rapine dei TIR*"; e anche l'altro rapinatore ucciso si chiamava SAVOCA: venne ucciso con il metodo della lupara bianca, ma non sa se fosse fratello o cugino del SAVOCA che fu ucciso in auto assieme al bambino. Ha ribadito che anche lui era stato ucciso in esecuzione della medesima deliberazione e che "*era stato catturato in un tranello nella zona di Capaci...Carini...Capaci*". Anche queste notizie le apprese da "*discussioni in seno a cosa nostra*". Ma non sa altro di quell'omicidio. E volendo circostanziare le discussioni predette, ha precisato che "*diciamo che spesso e volentieri questi scambi di idee del palermitano, avvenivano nell'assicurazione dei MARCIANO' dove c'era in presenza quasi sempre sia Giovanni MARCIANO' che Angelo LA BARBERA, quando io scendevo a Palermo...*".

Di questi SAVOCA non aveva mai sentito parlare in precedenza. Ricorda che c'erano persone di Cosa Nostra che portavano lo stesso cognome, "*ma non so però se siano parenti o meno, che erano questi... erano inseriti in seno a "cosa nostra"... e dovrebbero essere anche... se ricordo bene, di Brancaccio, della zona di Brancaccio per meglio dire...*". A specifica domanda (della Corte), ha detto che se ricorda bene, i nomi dei SAVOCA non furono fatti nel corso della famosa riunione di Commissione. Tutt'al più, ha precisato, "*in seno alle riunioni, quando c'è qualcosa del genere, ognuno... mette diciamo... le persone, ogni "mandamento", che lui potrebbe sospettare, diciamo un discorso di questo... di questo genere, però di specifico... non*

625

ricordo cioè che si siano fatte cioè appositamente il nome... dei SAVOCA". E poi ha soggiunto: "*se già antecedentemente alla riunione, le persone appositamente che... risiedevano nel "mandamento" di competenza, cioè penso che non c'era addirittura nemmeno bisogno di fare la riunione*". (Anche in precedenza, a domanda del P.M., se nel corso della riunione fossero stati fatti i nomi di persone già individuate come possibili autori delle rapine in questione, aveva fornito una risposta analoga: "*se ricordo bene, no*").

Nell'ambito dei discorsi e dei commenti che si fecero in Cosa Nostra in merito all'omicidio SAVOCA, quello in cui in cui era rimasto ucciso il bambino, e con riferimento alla fase esecutiva, ha detto GIUFFRE' che a MADONIA Salvatore si additava la responsabilità dell'errore che era costata la vita al bimbo, nel senso che "*si additava a Salvatore MADONIA come l'autore di questo errore...*", sebbene l'omicidio non fosse stato commesso nel mandamento dello stesso MADONIA. Ma in casi del genere, ha spiegato il collaborante, il coinvolgimento di uomini d'onore di mandamenti diversi non era un fatto insolito o contrario alle regole dell'organizzazione. In effetti, quando un omicidio veniva deciso dalla Commissione e quindi tutta l'organizzazione era interessata al suo compimento, "*c'era una certa collaborazione tra mandamenti diversi*. E più precisamente, "*quando un "mandamento" aveva di bisogno di un altro "mandamento", cioè c'era... si creava una certa collaborazione tra uno, fra due o più "mandamenti"... affinché si facesse... si risolvesse il caso... cioè... e spesso... in zone dove magari le persone del posto erano conosciute, andavano altre persone di altri posti appositamente perché non noti in quella zona*".

Per l'omicidio SAVOCA accadde appunto qualcosa del genere, "*tra quei*

626

mandamenti che si potevano....cioè fra di loro molto...che collaboravano e in modo particolare tra il mandamento di Resuttana e quello di...Brancaccio, se vado bene con i ricordi...". Infatti, ha aggiunto, l'omicidio fu commesso in una zona che ricadeva nel mandamento di Brancaccio. A proposito del quale precisa che, dapprima, il mandamento era a Ciaculli e a rappresentarlo in Commissione era Giuseppe LUCCHESE, inteso "Lucchiseddu". Questa almeno era la situazione che lui trovò quando iniziò a partecipare personalmente a riunioni di Commissione. Successivamente ci furono dei *capovolgimenti* al vertice di questo mandamento (che passò appunto a Brancaccio) e, per un periodo di tempo che GIUFFRE' definisce *piuttosto breve*, a rappresentarlo in Commissione fu Filippo GRAVIANO (Come si ricorderà, CANCEMI ha dichiarato di avere visto anche Filippo GRAVIANO a qualche riunione di Commissione). Poi fu la volta di Giuseppe GRAVIANO: e ribadisce che proprio lui partecipò alla riunione vertente sulle rapine ai TIR in rappresentanza di Brancaccio.

Sempre nell'ambito dei commenti sull'omicidio SAVOCA che aveva provocato anche la morte del bambino, si disse espressamente che, in quell'occasione, MADONIA Salvatore "*...non aveva fatto per niente un lavoro buono*": ossia, si parlò di lui esplicitamente come autore materiale dell'omicidio. E fu Michelangelo LA BARBERA a fare questo tipo di commento. (Cfr. pag. 112).

In più momenti del suo esame (e anche del contro-esame – GIUFFRE') si è soffermato sui profili di pericolosità del fenomeno delle rapine ai TIR e sui motivi per i quali tanto allarme e disagio aveva creato in tutta Cosa Nostra, ed era divenuto fonte di grave preoccupazione in particolare per Salvatore RIINA.

Quando se ne parlò in Commissione, la questione era di grande attualità, ma si

627

trascinava già da diversi anni. E GIUFFRE' conferma – riscontrando anche su questo punto le dichiarazioni di BRUSCA e CANCEMI – che quella riunione fu la prima e l'unica che la Commissione dedicò specificamente all'argomento, del quale, però, si parlava spesso in Cosa Nostra, in incontri individuali tra singoli uomini d'onore o "privatamente tra gruppi", senza però che fosse mai stata adottata o proposta alcuna iniziativa specifica. Forse in qualche incontro se ne era fatto cenno anche con Salvatore RIINA, ma *niente di specifico*.

Negli ultimi anni però il fenomeno aveva assunto proporzioni sempre più allarmanti e cresceva il numero dei capi mandamento che invocavano una soluzione efficace, per un problema nuoceva anche all'immagine di tutta l'organizzazione: "*non se ne poteva più... e appositamente perché vi erano sempre più delle insistenze... da parte di determinati "capi mandamento"... affinché cessasse questo stato di cose che, come ho detto, era... un discorso importante per... la nostra immagine... e siccome appositamente poi nell'ultimo periodo si andavano sempre più accentuando, diciamo che quella è stata una situazione... una goccia che ha fatto traboccare il vaso*".

Il collaborante ha accennato in proposito anche ad un clima crescente di diffidenza e di sospetto che cominciava ad aleggiare proprio in quel periodo, essendosi verificati fatti anche più gravi (cioè omicidi) delle rapine ai TIR, che mettevano in discussione, in pratica, il proverbiale *controllo del territorio* da parte di Cosa Nostra, appunto perché, come per le rapine ai TIR, "*non si sapeva nulla*". (Tra i fatti più eclatanti GIUFFRE' ricorda l'uccisione del fratello di Benedetto SPERA, nei pressi di Misilmeri).

E Salvatore RIINA era particolarmente sensibile a questo aspetto del problema: "*Salvatore RIINA era molto seccato... di... di tutto questo discorso che succedeva,*

628

perché per un lungo periodo sono successe queste rapine e almeno ufficialmente dei "rappresentanti" provinciali non ne sapeva nessuno niente". Questa mancanza di notizie, *ufficialmente* dichiarata dai rappresentanti dei vari mandamenti, "*era anche un atto di debolezza*" da parte dell'organizzazione e del suo capo riconosciuto, perché sottintendeva una "*assenza di controllo del territorio*". E ciò era un fatto grave di per sé e "*abbastanza insolito per Cosa Nostra in modo particolare in quel periodo*".

La riunione fu fatta proprio per risolvere questo problema: per colmare il vuoto di informazione e reagire a questa "*assenza di controllo*", che preoccupavano un po' tutti e in modo particolare Salvatore RIINA.

E fu proprio RIINA a dire che ognuno di loro doveva "*rivoltarsi le tasche*", e cioè impegnarsi a fondo "*affinché appositamente venisse a cessare questo stato di cose*".

Su invito del P.M., il GIUFFRE' ha spiegato in termini ancora più espliciti perché il fenomeno delle rapine ai TIR rappresentava una fonte di grave preoccupazione e un pesante smacco per il prestigio di Cosa Nostra; e in che senso esso involgesse anche un problema di controllo del territorio: "*Cioè nel momento in cui a Palermo e dintorni succedono dei fatti e "cosa nostra" ne è all'oscuro... per "cosa nostra" viene intaccata in prestigio e appositamente... a causa del mancato controllo del territorio, c'è... un senso di disagio e anche di preoccupazione, perché diciamo che si cominciano a vedere determinate cose, cioè succedono determinate cose, che almeno in seno alla "commissione" e in modo particolare Salvatore RIINA sia all'oscuro di questi*". (In effetti, come abbiamo appreso da molti altri collaboratori di Giustizia, l'efficienza della rete informativa di Cosa Nostra e i suoi personali terminali, erano uno dei punti di forza del suo potere).

Ma un altro pericolo si annidava nel fatto che prendessero campo bande di rapinatori

629

fuori controllo (ossia non controllate dall'organizzazione) e dedite all'impiego di armi da fuoco, che, in futuro, avrebbero potuto rivolgersi contro Cosa Nostra: "*Un altro fattore importante per quanto riguarda le rapine è dato dal fatto che in modo particolare Salvatore RIINA consigliava sempre a noi di tenere a bada i rapinatori, perché questi una volta che cominciavano a fare rapine a mano armata e maneggiando le armi, queste stesse un domani potessero essere rivolte contro "cosa nostra"; quindi il discorso dei ra... delle rapine e dei rapinatori era un discorso che stava a cuore e a "cosa nostra"... a "cosa nostra" in generale e in modo particolare a Totò RIINA*".

E' di tutta evidenza che anche questo ulteriore aspetto del fenomeno poneva in termini allarmanti un problema di controllo del territorio. Ed invero, come poteva un'organizzazione criminale come Cosa Nostra dettare legge in un territorio in cui scorazzavano bande di rapinatori armati che si facevano beffe della protezione mafiosa, e di ogni regola di *autorizzazione*, e che operavano indisturbati e all'insaputa degli stessi capi di Cosa Nostra?

Quanto ai mandamenti più colpiti o interessati a risolvere il problema, GIUFFRE' conferma che "il discorso era particolarmente sentito nella città di Palermo, "*che era il posto dove erano diretti i carichi con i camion*".

E tra i partecipanti alla riunione, uno di coloro che più si lamentavano per questi "furti" era Salvatore CANCEMI. Ma anche altri capi mandamento si lamentavano: ricorda in particolare Angelo LA BARBERA e Giuseppe GRAVIANO (cnf CANCEMI; ma anche Giovanni BRUSCA indicava Brancaccio tra i mandamenti più colpiti), che insieme al CANCEMI intervennero animatamente nella discussione (cfr. pag. 22 e pag. 34).

630

In particolare, "*La zona di CANCEMI era la zona più tartassata dai rapinatori, e diciamo che lui in modo particolare si trovava a disagio nei confronti di quelle persone a cui erano indirizzati i carichi, cioè a tutte quelle persone che... a quei commercianti per meglio dire che pagavano il pizzo, e che quindi non si sentivano perfettamente tutelati; in modo particolare mi ricordo che parlava di una persona a lui... che lui ci teneva tanto, u zu Asparino...*" .

Ha precisato poi il collaborante che questo *zù Gasparino*, che altri non era che Gaspare BELLINO, era un uomo d'onore della famiglia mafiosa di Salvatore CANCEMI, che aveva subito diverse rapine ai Tir. Ma aggiunge che erano andati perduti anche diversi carichi diretti a persone vicine ad Angelo LA BARBERA; e ribadisce che Giuseppe GRAVIANO era tra coloro che si lamentavano di più

Scopo della riunione era dunque affrontare e risolvere una volta per tutte il problema, scoprendo i responsabili e facendo cessare le rapine. Si decise a tal fine che ognuno di loro (e cioè ogni capo mandamento, o chi per lui) dovesse interessarsi per il territorio di propria competenza, per venire a capo del problema e scoprire chi fossero gli autori di dette rapine o chi li favoriva. Lui stesso si attivò per il suo territorio, ma senza alcun esito: "*Io mi ricordo che mi sono interessato presso il mio "mandamento", in modo particolare nella zona di Termini, però in quel periodo non sono riuscito... cioè non ho scoperto che nelle nostre parti ci fossero delle persone che direttamente o indirettamente facessero di queste rapine; quando dico indirettamente, intendo riferire che potessero aiutare a queste persone... agli autori diretti delle rapine*". Non sarebbe stata necessaria alcuna ulteriore autorizzazione per procedere alla loro eliminazione: il capo mandamento della zona interessata doveva ritenersi già autorizzato a farlo e poteva quindi agire per eliminare i responsabili, "*nel*

631

momento in cui venivano scoperti".

Il collaborante si è inoltre soffermato su alcune circostanze della riunione di Commissione, che ebbe luogo presso un immobile che era nella disponibilità di tal Vito PRIOLO. Sulla ubicazione di tale immobile ha fornito indicazioni assai generiche perché era in una zona che frequentava poco e comunque vi fu accompagnato da altri, che erano andati a prenderlo a Boccadifalco. Non era comunque molto distante dalla zona di Boccadifalco, anche se per raggiungerlo seguirono un percorso molto tortuoso, fatto di vie secondarie e viuzze. (In effetti chi conosce la topografia della città di Palermo sa che la zona di Altarello di Baida, ove era ubicata, a dire di CANCEMI e di BRUSCA, la villa di Vito PROLO, teatro della riunione in oggetto, è limitrofa alla borgata di Boccadifalco)

La riunione si svolse al piano terra dell'edificio, in un locale al quale si accedeva da un garage, anch'esso a piano terra ("*era tutto molto grande il garage e vi era una porta in cui si accedeva in un'altra stanza... dove si facevano le riunioni...*". Ricorda che si sedettero attorno ad un tavolo disposto in lunghezza attraverso la stanza, e la stanza era rettangolare (Si trattava dunque di un tavolo rettangolare, come lo ricorda anche Giovanni BRUSCA). Ma non fu quella l'unica riunione che si svolse in quel luogo: ve ne furono altre, anche al piano di sopra dello stesso edificio, e si trattò sia di "riunioni di gruppo" che di "incontri a solo". Non sa dire però quanti piani avesse quell'edificio.

Il garage era molto grande e "*noi ci soffermavamo in detto garage a discutere con le persone che eravamo presenti e poi successivamente venivamo fatti accomodare in una stanza attigua... dove si teneva la riunione di "commissione"*".

Questi ripetuti riferimenti al garage, alle sue dimensioni e al particolare per cui la

632

stanza in cui si riunirono era attigua e vi si accedeva direttamente da detto garage non sono certo irrilevanti ai fini della verifica dell'attendibilità del racconto, perché concorrono a rappresentare uno scenario non del tutto usuale, ma che ritroviamo descritto in termini analoghi nelle dichiarazioni rese al riguardo da CANCEMI Salvatore: non solo nel presente dibattimento, ma anche e sopratutto nel proc. nr. 12/96, udienza del 24.06.99. CANCEMI è, dei tre collaboranti, quello che ha descritto con maggior ricchezza di dettagli lo stato dei luoghi in cui si sarebbe svolta la riunione in questione. E la cosa non può sorprendere ove si consideri che si trattava di un immobile messo a disposizione da un suo stretto parente (Vito PRIOLO è cugino di primo grado,in quanto figlio di una sorella della madre), sovente utilizzato per ospitarvi riunioni della Commissione sia ristrette che allargate. E il CANCEMI non poteva mancare alle riunioni che lui stesso provvedeva ad organizzare presso gli immobili dello stesso PRIOLO o di tal GULLO, sito nella medesima zona di Altarello di Baida. Ebbene, CANCEMI, all'udienza predetta del 24.06.99, il cui verbale è stato ritualmente acquisito, dopo aver premesso che rammenta perfettamente lo stato dei luoghi perché "*io si può dire che sono nato là*", lo ha così descritto: "*Là c'è un cancello prima dell'ingresso, poi c'è un garage larghissimo, e poi, diciamo, all'interno di questo garage c'è un salotto, diciamo, così pure a tipo garage che si cucinava, facevamo il mangiare*". (Cfr. pag. 76 del verbale citato).

Indi ha fornito ulteriori precisazioni, sulla conformazione dei luoghi e il percorso per accedere alla stanza in cui si riunivano: "*Là quando si entra in questa via Scillato, c'è un cancello elettrico. Si entra facendo quindici passi, venti passi, non più di questi, a sinistra c'è questo garage, e c'è una saracinesca, una saracinesca, diciamo, c'era la saracinesca. Questo garage è larghissimo, che ci sono dei pilastri, è un garage*

633

grezzo e ci sono dei pilastri. Di fronte a questo garage, sempre dentro questo garage, c'è una porticina che si va in questo, questa camera, questo salone, come lo vogliamo chiamare, e c'è un cucinino dove si cucina, all'angolo c'è un televisore...io sto parlando di allora, ora se l'hanno levato non lo so. C'è un tavolo con le sedie, quindi poi c'è alle spalle c'è la stalla con i vitelli, c'è u spiazzale fuori, diciamo c'è una specie di baglio fuori, un marciapiede così, un po' di ortaggi così, cose per la casa". (Cfr. pagg. 80-81, verbale di udienza 24.06.99).

Circa l'oggetto della riunione, il collaborante non ricorda se furono affrontati anche altri argomenti e su questo punto ha tenuto a precisare espressamente di non voler incorrere in confusione con altri fatti che magari sono stati oggetto di distinte riunioni di Commissione: "*Non mi ricordo di specifico se vi siano stati altri... affrontati pubblicamente cioè... altre... altri fatti e non vorrei nemmeno fare confusione con altri fatti che sono successi in altre sedute e metterli in questa...*". Ha premesso peraltro che, a margine delle sedute, accadeva sovente che, magari al termine della discussione collegiale, Salvatore RIINA concedesse a ciascuno di loro un'udienza di dieci o quindici minuti per consentire a ognuno di esporre riservatamente i suoi problemi e i *discorsi inerenti ad ogni singolo mandamento*. (Cfr. pag. 108).

Particolarmente penetrante è stata, in sede di contro-esame, l'indagine sulla presenza alla riunione di alcuni dei soggetti indicati dal GIUFFRE'.

Così in ordine a Giovanni BRUSCA, dopo essersi detto certo della sua presenza, il collaborante ha aggiunto di ricordare perfettamente che aveva avuto un incidente stradale – e se non ricorda male, tale incidente era avvenuto nei pressi di Giacalone – ed era infatti con il braccio e la testa fasciati. Tali affermazioni sono state però introdotte e sollecitate da una domanda assai mirata da parte del difensore

634

dell'imputato MADONIA (…).

Quanto a MADONIA Salvatore, il collaborante non ricorda se prese specificamente la parola nel corso della discussione, ma si è detto certo che alla riunione sulle rapine ai TIR fosse presente lui, in rappresentanza del mandamento di Resuttana, e non il fratello Antonino. Li conosceva personalmente entrambi. In particolare, conobbe Antonino MADONIA in una circostanza che non può dimenticare perché si trattava della prima riunione di Commissione cui lo stesso GIUFFRE' prese parte, intorno alla metà del 1987, o una delle prime riunioni. E ha così rievocato il suo incontro con Antonino MADONIA:

"*La prima volta che io sono entrato a fare parte della "commissione", mi ricordo un fatto specifico, avvocato… che… vi era un signore che io non conoscevo… e che anche lui non mi conosceva. E questi ha detto a Totò RIINA appositamente che non mi conosceva, dice ora vi conoscete… ed era appositamente la prima, se vado bene con la memoria, riunione che abbiamo fatto o una delle prime ed era Nino MADONIA…*".

Per il mandamento di Resuttana, peraltro, si registravano frequenti avvicendamenti delle persone, membri comunque della famiglia dei MADONIA, deputate a rappresentarlo, in relazione alle loro vicende giudiziarie. Lo stesso accadeva del resto anche per altri mandamenti, come per quello della Noce in relazione agli arresti di Raffaele GANCI; e anche per il mandamento di Brancaccio:

"*...durante la mia permanenza dentro la "commissione", succedeva spesso che avvenissero dei cambiamenti, perché c'erano degli arresti e successivamente a questi arresti il posto dell'arrestato veniva preso da un altro… cioè cerco di spiegarmi meglio… cioè mi ricordo per ipotesi che… Raffaele GANCI per un periodo di tempo*

635

era stato arrestato; successivamente durante il suo arresto era intervenuto suo figlio Domenico, cioè... e questo discorso vale anche per altri e in modo particolare vale anche per il discorso dei MADONIA, cioè... all'inizio - di quello che io ricordo – c'era Nino MADONIA, successivamente, dopo l'arresto di Nino MADONIA, è subentrato suo fratello Salvatore. Lo stesso discorso in un certo qual modo si può dire anche per i GRAVIANO che in un primo tempo c'era Filippo, poi successivamente è subentrato Giuseppe e andare a datare questi discorsi non è... non è molto facile...".

Non è facile quindi a distanza di dieci anni stabilire con certezza chi rappresentasse il mandamento di Resuttana nel periodo 90/91, ovvero all'epoca della riunione in questione. Ma se ricorda bene, ha detto il GIUFFRE', si trattava proprio di Salvuccio MADONIA, anche se non è in grado di quantificare le volte in cui lo vide partecipare a riunioni di Commissione in quello stesso periodo.

In ogni caso ha ribadito di essere assolutamente sicuro che a quella riunione partecipò proprio *Salvuccio*, anche se non può di dire se in quel momento Antonino MADONIA fosse libero o detenuto, poiché non è certo di sua competenza (come non lo era allora) andare a verificare la sua posizione giuridica. E soggiunge: "*Le riunioni venivano organizzate da Salvatore RIINA, ragion per cui gli inviti li faceva lui, non io*". Esclude comunque in termini tanto perentori quanto persuasivi, che il suo ricordo, come insinuato dal difensore di MADONIA Salvatore, possa essere frutto di congetture induttive o deduttive ricavate dal fatto che MADONIA Antonino fosse detenuto in quel periodo, fatto peraltro di cui il GIUFFRE' non ha mai detto di essere a conoscenza:

"*Avvocato... io questi... induttivamente o deduttivamente, tutti sti discorsi non... le*

636

posso tranquillamente dire semplicemente quello che io mi ricordo… chiaro avvocato? E mi ricordo che Salvatore era presente e per essere presente lui… e non il fratello, ci doveva essere una spiegazione ben precisa, perché non si può sostituire un "capo mandamento" così dall'oggi al domani… ci devono essere ragioni specifiche, una di queste ragioni è un impedimento o di natura… cioè che è ammalato o perché che è arrestato, degli impedimenti ben specifici. Spero di essermi spiegato, avvocato…". (Cfr.pag. 63).

Quanto ai suoi rapporti con lo stesso MADONIA Salvatore, ricorda di averlo conosciuto "*di presenza ed inoltre tramite il… Angelo LA BARBERA, spesso e volentieri facevamo degli appuntamenti nella sua zona per discorsi che interessavano a lui, ragion per cui a prescindere il discorso delle riunioni… che facevamo insieme alla "commissione", io in diverse circostanze ho incontrato per altre ragioni il Salvatore MADONIA assieme ad Angelo LA BARBERA*". (Cfr. pag. 62).

Ha anche spiegato perché non è in grado di dire quante altre volte vide MADONIA Salvatore partecipare a riunioni di Commissione in quel periodo, a parte la riunione dei TIR: "*Il discorso non è come… avvocato, il discorso non è così semplice, perché a volte avvenivano altrettante riunioni ristrette assieme… assieme al RIINA e con questi partecipavano anche… partecipavamo altri "rappresentanti" dei vari "mandamenti", ragion per cui andare a scindere… cioè le riunioni fatte ristrettamente, le riunioni fatte in senso largo, dopo la bellezza di 10 anni, mi creda che non è una cosa abbastanza semplice da fare*". (Cfr. pag. 69).

D'altra parte, non è neppure possibile quantificare la frequenza delle riunioni di Commissione, anche perché "*non venivano fatte in date fisse*", ma "*andavano fatte*

637

quando Salvatore RIINA riteneva opportuno riunire la Commissione". E ha soggiunto che "*spesso per altri discorsi venivano fatte delle riunioni più ristrette, dove si... esponevano i problemi di... di ognuno di noi in forma molto più ristretta*".

E' certo comunque che nel periodo 90/91 vi furono altre riunioni di Commissione – oltre a quella dei TIR – e MADONIA Salvatore "*penso che abbia partecipato anche ad altre riunioni*".

Ma i nomi di CANCEMI Salvatore, BRUSCA Giovanni, MADONIA Salvatore, LA BARBERA Michelangelo e GRAVIANO Giuseppe, oltre ovviamente a Salvatore RIINA, non sono gli unici che GIUFFRE' ha fatto in relazione alla riunione di Commissione vertente sulle rapine ai TIR. Egli ha infatti espressamente indicato come presenti anche Salvatore BIONDINO, GANCI Raffaele, MONTALTO Giuseppe, Matteo MOTISI, Carlo GRECO e Pietro AGLIERI, nonché Giuseppe FARINELLA e Pietro OCELLO.

Più precisamente, nel menzionare i partecipanti a detta riunione, in un primo momento ne ha, senza alcuna sollecitazione, indicato undici : "Mi ricordo tra i partecipanti, oltre a Totò RIINA, Matteo MOTISI… Angelo LA BARBERA, Raffaele GANCI, Salvatore MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Pietro OCELLO, Peppino FARINELLA, BRUSCA Giovanni, CANGEMI Salvatore… Salvatore BIONDINO". Come si vede, ha elencato tali soggetti chiamandoli per nome e senza associare ogni nome ad un corrispondente mandamento. Ha palesato incertezza solo nel ricordare se fosse presente qualcuno (ed eventualmente chi) per il mandamento di Partinico. Poi, sempre spontaneamente, o almeno prima che il P.M. gli muovesse specifiche contestazioni, si è ricordato che era presente altresì Giuseppe GRAVIANO, per il mandamento di Brancaccio. A domanda del P.M. se fosse

638

presente qualcuno per la Guadagna, ha quindi aggiunto i nomi di Carlo GRECO, presente in rappresentanza della Guadagna, e Pietro AGLIERI, in rappresentanza di Santa Maria del Gesù-Villagrazia.

Si tratta in pratica degli stessi nomi che aveva fatto nell'interrogatorio reso al P.M. il 19/10/2002, ossia appena dieci giorni prima, con la sola eccezione, secondo quanto sembra evincersi dalla contestazione che ne è seguita in sede di contro-esame, del nome di Giuseppe MONTALTO, che avrebbe menzionato per la prima volta al presente dibattimento. Il collaborante ha semplicemente ammesso che nell'interrogatorio reso al P.M., se ne era dimenticato e lo ha ricordato solo adesso. E a parere della Corte non v'è alcun elemento per sospettare di una deliberata progressione accusatoria nei riguardi del MONTALTO, ben potendo un nome su quattordici sfuggire ad una elencazione nominativa la prima volta che tale elencazione è stata fatta. Né può trascurarsi che all'iniziale omissione il dichiarante abbia rimediato appena dieci giorni dopo, e non certo a distanza di anni o di mesi. Piuttosto, degno di nota è il fatto che non vi sia alcun contrasto di indicazioni in ordine al rappresentante di Villabate. In altri termini, il GIUFFRE', nel primo e per quanto consta unico interrogatorio al P.M. sull'argomento aveva omesso qualsiasi riferimento al mandamento di Villabate.

Ha poi precisato di conoscere bene Giuseppe MONTALTO (figlio di Salvatore MONTALTO, capo appunto del mandamento di Villabate) e lo ha indicato come *assiduo frequentatore* delle riunioni di Commissione, fino a quando lo stesso Giuseppe MONTALTO non fu arrestato. GIUFFRE' si è detto certo che fosse presente alla riunione sulle rapine ai TIR proprio in ragione della loro assidua frequentazione: "*MONTALTO Giuseppe io l' ho visto diciamo... quasi sempre fino al*

639

giorno in cui lui poi è arrestato… ragion per cui… cioè non mi ricordo di preciso la data in cui è stato arrestato, però… era presente". Di contro, Salvatore MONTALTO non l'ha mai visto in Commissione. (Cfr. pag. 87-91).

In ordine alla singolare circostanza della presenza di due rappresentanti per il mandamento di Santa Maria del Gesù-Guadagna, il collaborante ha precisato che Carlo GRECO rappresentava la Guadagna e Pietro AGLIERI (i territori e le famiglie di) del mandamento di Villagrazia e Santa Maria del Gesù. Ma in effetti si trattava di un unico mandamento, essendo la Guadagna *sotto l'influenza* di Pietro AGLIERI. Ma Carlo GRECO, essendo persona di assoluta fiducia dello stesso AGLIERI, e con il beneplacito di RIINA e di PROVENZANO, si occupava in particolare del territorio della Guadagna. I due comunque partecipavano sempre insieme alle riunioni della Commissione provinciale.

Quanto a Pietro OCELLO, ha precisato che era il rappresentante del mandamento di Misilmeri, "*che poi a breve… dopo circa un anno da queste… un anno – due anni… cioè poi successivamente è stato ucciso. Il "mandamento" passava a Belmonte Mezzagno nelle mani di Benedetto SPERA*".

Anche in sede di contro-esame, il GIUFFRE' ha reiterato la sua incertezza sulla presenza di un rappresentante per il mandamento di Partinico, verosimilmente imputabile anche al fatto che non conosceva i soggetti che sostituivano il capo di quel mandamento e cioè il vecchio Nenè GERACI, che se mal non ricorda, all'epoca della riunione dei TIR era detenuto. Ha solo "*un ricordo di una persona che… una volta era venuta da Partinico a sedersi in "commissione" e che poi successivamente era stata uccisa*". Ma "*come altre persone appositamente – ripeto – di Partinico che poi hanno partecipato alle riunioni, questo non me lo ricordo*".(Cfr. pagg. 101-102).

640

Infine, ha escluso che fosse presente alla riunione Bernardo PROVENZANO, che pure era già all'epoca uno dei capi indiscussi di Cosa Nostra: spesso RIINA lo delegava, ha detto GIUFFRE', ad occuparsi di determinati affari di Cosa Nostra o di gestire intere zone della Sicilia. Ma non lo ha mai visto presente a riunioni della Commissione».

Ciò posto, deve rilevarsi che la prova così formatasi sulla qualità di reggente del mandamento di Resuttana ricoperta da Salvatore Madonia nel 1991, nonché sulla sua partecipazione ad un'analoga riunione della Commissione provinciale, svoltasi pochi mesi prima di quella costituente oggetto del presente processo (precisamente, in un'epoca approssimativamente compresa tra Maggio e Luglio del 1991, secondo la citata sentenza della Corte di Assise di Palermo), ed avente ad oggetto la deliberazione di gravi fatti omicidiari, assume un pregnante valore di riscontro anche in ordine alla chiamata in correità compiuta dal Giuffrè nei confronti del medesimo imputato in relazione alla decisione della strage di Via D'Amelio.

In proposito, occorre premettere che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, «in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo» (Cass., Sez. VI, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355; Cass., Sez. VI, n. 41352 del

641

24/9/2010, Contini e altro, Rv. 248713; Cass., Sez. VI, n. 1472/1999 del 2/11/1998, Archesso ed altri, Rv. 213446; Cass., Sez. VI, n. 231 del 24/1/1991, Poli ed altro, Rv. 187035).

A sostegno di tale conclusione, va osservato che alla generale considerazione secondo cui «la circostanza che il soggetto chiamato in reità o in correità abbia commesso altri fatti in tutto analoghi a quello oggetto delle accuse può senza dubbio costituire valido riscontro alle propalazioni» (Cass., Sez. VI, n. 36425 del 3/6/2014, Tutino Filippo Marcello), si accompagnano ulteriori fattori rilevanti, come la reciproca autonomia delle fonti probatorie utilizzate, l'analoga natura dei reati commessi, la loro vicinanza temporale, la identità di numerosi protagonisti di tali condotte.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve riconoscersi la configurabilità di quelle ragioni che, secondo la giurisprudenza di legittimità, permettono all'elemento di riscontro esterno, direttamente attinente ad alcuni dei fatti riferiti dal collaborante Giuffrè, di fornire sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri fatti-reato commessi dallo stesso imputato. Si tratta, infatti, di una pluralità di gravissimi fatti omicidiari, deliberati nel corso di riunioni della Commissione provinciale tenutesi, con la partecipazione di persone largamente coincidenti, in un arco temporale fortemente ristretto.

11) La impossibilità di trarre un riscontro sulla partecipazione del Madonia alla riunione dalle dichiarazioni di Giovanni Brusca.

Questa Corte ritiene, invece, che il quadro probatorio su cui si fonda la

642

dimostrazione della partecipazione dell'imputato Madonia alla riunione della Commissione provinciale di "Cosa Nostra" svoltasi in prossimità del Natale del 1991 non possa essere integrato anche dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, in considerazione delle vistose carenze e oscillazioni mnemoniche che quest'ultimo ha manifestato su tale specifica vicenda.

Merita, infatti, di essere condivisa la valutazione già compiuta dalla sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, secondo cui i riferimenti di Giovanni Brusca alla riunione in esame assumono un significato "neutro" rispetto alle affermazioni di Antonino Giuffrè.

Tale sentenza ha, anzitutto, sottolineato che «*il Brusca è stato indicato, al pari del Cancemi, quale presente alla riunione degli "auguri" di fine anno 1991. A differenza del Cancemi ha però assunto, sul punto, una posizione "incerta", che non è dato mai riscontrare in alcuno degli atti processuali relativi alle sue dichiarazioni, sempre precise e puntuali*».

Nella citata pronuncia si è quindi segnalato che il Brusca, esaminato per la prima volta nel giudizio di rinvio all'udienza del 19 marzo 2004, non ha mostrato un ricordo specifico sul "particolare" degli "auguri" natalizi, con riferimento ad una riunione di fine anno 1991 (riferita dal Giuffrè), avendo partecipato a tante riunioni, anche in quel periodo ("*Non mi ricordo se ci fu una riunione particolare solo per gli "auguri" di Natale o per le festività in prosieguo. Non ho un ricordo particolare. Le posso confermare che ho fatto tantissime riunioni*": p. 8). Ha ribadito che erano state fatte riunioni anche a novembre e dicembre 1991, per cui non poteva escludere che vi fosse stata pure quella (del Giuffrè) su cui è stato interrogato dal Procuratore Generale ("*Non ricordo il dettaglio del contenuto della riunione avvenuta a fine*

643

dicembre o a fine... a fine '91, cioè novembre-dicembre di quell'anno, ripeto, perché le riunioni si facevano spesso e volentieri; cioè, non è che ce n'è stata una, quindi posso escludere una o l'altra! Non la escludo completamente": p. 9, 10, 11). Ha sostenuto che il luogo delle suindicate riunioni tenutesi tra novembre e dicembre 1991 era in prevalenza la casa Guddo (p. 11). Alla domanda del Procuratore Generale, che gli chiedeva se nelle riunioni, che potevano essere state fatte nel novembre-dicembre 1991, si era parlato della intenzione di uccidere i magistrati Falcone e Borsellino, il Brusca ha dato la seguente risposta: "*Guardi, io l'altra volta ho risposto dicendo che sicuramente se ne sarà parlato. Io sarò stato o distratto o non ci ho fatto caso o attenzione più dì tanto poiché di questa materia me ne ero occupato da decenni, no da un anno dal... di quel giorno. Quindi possibilmente un altro che non aveva assistito all'argomento ci ha fatto più attenzione, io sicuramente mi ero distratto; per me era un fatto acquisito. Non posso né confermare né smentire. Non ho un ricordo ben preciso*" (p. 11 e 12).

Il Brusca ha inoltre riferito che il Giuffrè di regola era sempre presente, più di lui stesso Brusca, nelle riunioni sia allargate e sia ristrette (*"Era presente sia in quelle collettive, dove eravamo tutti, e quando capitava che non eravamo tutti, il Giuffrè era uno dei... quasi sempre degli assidui; anzi, posso dire forse più di me. Io qualche volta saltavo, lui era sempre presente, per quello che sapevo*": p. 12) e che in quel periodo di novembre-dicembre 1991 alle riunioni erano quasi sempre presenti tutti capi mandamento ("*Ma c'è stato, ripeto, '90, '91, che erano quasi sempre tutti presenti i capi mandamento, tranne che capita che qualcuno magari si trovava fuori per motivi personali o era impedito di qualche cosa, ma in linea di massima era il momento storico che erano quasi tutti sempre presenti*": p. 12), soggiungendo che

644

l'atmosfera di quelle riunioni era, come sempre, condizionata dagli umori del Riina ("*Ma il clima era sempre quello... sempre nel senso che si affrontavano gli argomenti e poi c'erano gli umori di Salvatore Riina che venivano trasmessi agli altri*": p. 19).

Al contempo, la stessa sentenza ha posto in evidenza che il Brusca, rispondendo alle domande della Difesa, ha detto di non ricordare, e anzi di potere "escludere", di avere partecipato ad una riunione di fine anno 1991 in cui venne deciso di uccidere i due giudici e l'on.le Lima; decisione che venne solo presa nella riunione ("ristretta") di febbraio del 1992 in cui era presente un gruppo di quattro, cinque persone.

Precisamente, la domanda della difesa era così formulata: "*ha ricordo di una riunione del '91, novembre-dicembre, nella quale lei - ovviamente per quello che la riguarda che la interessa, nella sua qualità di reggente il mandamento- ha deciso insieme agli altri la morte di Lima Falcone e Borsellino?*". Il Brusca ha risposto: "*Io in sede di riunioni, come già ho detto nella volta precedente, non ricordo di avere sentito l'esternazione dei nomi e cognomi dei soggetti che dovevano essere eliminati, tranne che, quando ci fu la riunione, che eravamo quei quattro, cinque... in altre circostanze non ho mai... non ho ricordo ben preciso, lo posso pure escludere, il nome e cognome di vari soggetti da eliminare. ... Ma siamo... febbraio '92...*" (p. 14 - 15).

La sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio ha quindi sottolineato che questa risposta si pone in assoluto contrasto sia con quanto, poco prima, aveva dichiarato lo stesso collaborante, ovvero che "sicuramente", in una delle riunioni di fine anno 1991 si era parlato anche di uccidere l'on.le Lima ed i giudici Falcone e Borsellino (un fatto, questo, per lui "acquisito" in quanto se ne era occupato da un

645

"decennio"), sia con quanto il Brusca avrebbe dichiarato poco dopo nel corso della medesima udienza, ribadendo che già da dieci anni aveva "saputo e risaputo" della decisione di morte adottata nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino e che pertanto nella riunione ristretta del 1992 si era solo provveduto la rinnovarla ("*della morte del dottor Falcone che di Paolo Borsellino lo sapevo da... ripeto, da decenni, da una vita. In quella circostanza si è rinnovato e si ci è aggiunto più dì quello che già si era stabilito nel passato, che io sapevo, risapevo, l'avevo appreso in sillabe, in discorsi interi., chiamiamolo come vogliamo; cioè, per me è era un fatto già appreso, ripreso, saputo, risaputo*": p. 15).

Questo insanabile contrasto nelle dichiarazioni di Giovanni Brusca si è riscontrato anche nel presente processo.

In particolare, nel corso dell'incidente probatorio, all'udienza del 6 giugno 2012, il Brusca ha dichiarato quanto segue sulla riunione degli auguri del Natale del 1991:

P.M. DOTT. MARINO – A questo punto le chiedo se per natale ricorda se ci fu una riunione, nel '91 una riunione della commissione provinciale? Se lei ricorda se...

TESTE BRUSCA – Mah, ce n'è stata una credo nei periodi di natale e un'altra – ripeto – per il caso di Vincenzo Puccio, perché dopo...

P.M. DOTT. MARINO – Aspetti Puccio in che anno siamo però? Sto parlando io del '91.

TESTE BRUSCA – Eh! No, Puccio siamo nel '90.

P.M. DOTT. MARINO – Puccio siamo nel '90. Io dico: nel '91 lei ricorda... siccome ha detto tendenzialmente si facevano in occasione delle festività, Pasquale, Natale... nel '91 lei ricorda se dopo questa riunione in cui si discusse della vicenda Savoca e

646

che sappiamo essere quindi ai primi di luglio o comunque prima del luglio del 1991 ce ne fu un'altra per gli auguri di natale?

TESTE BRUSCA – Credo di sì. '91 però stiamo parlando.

P.M. DOTT. MARINO – '91, Sì.

TESTE BRUSCA – Nel '92 no, perché ho dati certi che non è avvenuta. '91 Sì.

P.M. DOTT. MARINO – '91 sto parlando, '91.

TESTE BRUSCA – Sì, sì, credo che sia avvenuta... no credo, sia avvenuta... ma più che altro era una sorta di convivialità per scambiarci gli auguri di natale. Che mi ricordo però non è stato discusso... ripeto, almeno che io mi ricordi, nulla che mi sia rimasto impresso.

Si tratta di risposte che rendono palese come il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca non abbia affatto conservato un ricordo nitido della riunione svoltasi alla fine del 1991. Ciò spiega le oscillazioni riscontrabili, sul tema, nelle deposizioni da lui rese nel corso del tempo.

Tale vistosa carenza mnemonica esclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni del Brusca come riscontro, sia in positivo sia in negativo, della presenza del Madonia alla citata riunione nella quale si discusse dell'eliminazione del Dott. Borsellino. Nessuna seria conferma o smentita può trarsi da tali dichiarazioni, estremamente incerte e mutevoli, alle affermazioni compiute dal Giuffrè, le quali, comunque, oltre ad essere caratterizzate da un elevato di attendibilità intrinseca, sono corroborate da molteplici elementi di convincimento, sia con riferimento alla posizione di Salvatore Madonia, sia con riguardo al contesto più generale in cui si inseriva la decisione di uccidere il Dott. Borsellino, nonché alle motivazioni che determinarono la scelta stragista di "Cosa Nostra".

647

CAPITOLO VI

IL CONTESTO E LE MOTIVAZIONI DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO: I RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI ANTONINO GIUFFRÈ

1) Le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania e le ulteriori indicazioni del collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè sui moventi della strategia stragista e sull'accelerazione del progetto omicidiario contro il Dott. Borsellino.

Oltre ai riscontri di tipo individualizzante già presi in considerazione nel capitolo precedente, le dichiarazioni di Antonino Giuffrè ricevono ulteriori conferme da molteplici elementi di prova raccolti per quanto attiene al contesto nel quale si inserì l'attentato di Via D'Amelio, agli obiettivi perseguiti da "Cosa Nostra" con la strategia stragista e alle cause della accelerazione dell'esecuzione del progetto criminoso in danno del Dott. Borsellino

In proposito, la sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, nel ricostruire la deliberazione del piano stragista assunta dalla Commissione provinciale di "Cosa Nostra" tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 1991, ha rilevato che «nella riunione in esame, caratterizzata dalla fondata certezza che il maxi processo avrebbe avuto un esito negativo per Cosa Nostra, è stato affermato un obiettivo strategico che si può definire come quello della reazione vendicativa (…). Il Giuffrè ha infatti più volte dichiarato che*: "è stato messo in evidenza da Salvatore Riina che eravamo arrivati al capolinea, cioè ci doveva essere la resa dei conti"... "in quella riunione del novembre dicembre del '91, ho*

649

detto e ripeto 'siamo alla resa dei conti', cioè verrà attuato quel piano che è andato maturato nel tempo e sono stati fatti i nomi dì Falcone, di Borsellino e di Lima" (udienza 12 dicembre 2003)».

Secondo la suddetta sentenza, il medesimo piano assunse un contenuto strategico più "esteso" nel corso delle successive riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992, mirando anche alla "destabilizzazione" della compagine statale e alla ricerca di referenti politici in sostituzione dei precedenti dimostratisi del tutto inidonei. Quest'ultimo obiettivo coincide con quello risultante dalle riunioni della Commissione regionale di "Cosa Nostra". Anche il Giuffrè, pur insistendo sull'obiettivo del "regolamento dei conti" e della "vendetta", ha fatto menzione anche di queste ulteriori finalità, specificando: "*Questa guerra, chiamiamola così, fatta allo Stato mirava semplicemente ad un obiettivo ben preciso, cioè cercare che lo Stato o parte, siamo sempre lì, nello Stato, entrasse in contatto con Cosa Nostra. Cioè, che si trovasse un nuovo referente politico perché quelli... quello che c'era in precedenza era ormai inaffidabile*" (udienza del 18 febbraio 2004, p. 23).

Alla indicazione di questo triplice, complesso movente della strategia stragista – che comprendeva la reazione vendicativa susseguente al previsto esito sfavorevole del "maxiprocesso", la destabilizzazione della compagine statale e la ricerca di referenti politici in sostituzione dei precedenti dimostratisi inaffidabili - la sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha fatto seguire una specifica analisi della catena di eventi che condusse all'attentato di Via D'Amelio, sottolineando che la decisione di uccidere il giudice Borsellino aveva ricevuto una "repentina accelerazione" nel mese di maggio 1992, dopo la strage di Capaci, tanto che, secondo la sentenza n. 1/2002 emessa il 7 febbraio 2002 dalla

650

Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel c.d. processo "Borsellino ter", da un lato, il mandato di uccidere Calogero Mannino, dato a Giovanni Brusca, venne sospeso per consentire la realizzazione del delitto in danno di Paolo Borsellino, e, dall'altro lato, Salvatore Riina era apparso in preda a una frenesia, aveva parlato di "impegni presi da fare subito" e si era assunto in proprio la responsabilità di quanto sarebbe accaduto.

Al riguardo, la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha esplicitato che la precedente pronuncia n. 1/2002 si è «*limitata ad ipotizzare, senza peraltro pervenire ad alcun riscontro certo, quali possano essere stati i motivi che hanno impresso un'accelerazione improvvisa alla realizzazione della strage di via D' Amelio. Precisamente:*

- *intervento di potentati economici disturbati nella spartizione degli appalti;*
- *presenza di forze politiche interessate alla destabilizzazione;*
- *necessità di umiliare lo Stato in modo definitivo e plateale*».

La sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha sottolineato che i suindicati motivi, come rilevato dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, non vengono a creare una frattura rispetto a quelli che determinarono la decisione della strategia stragista, ma si aggiungono ad essi.

Inoltre, sempre la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha osservato come le ragioni dell'anticipata uccisione del giudice Borsellino siano state precisate dal collaborante Antonino Giuffrè, il quale, sulla base delle notizie apprese dopo la sua uscita dal carcere, aveva potuto comprendere come i timori di "Cosa Nostra fossero basati essenzialmente su due motivi: la possibilità che il dott. Borsellino venisse ad assumere la posizione di Capo della Direzione

651

Nazionale Antimafia, e, soprattutto, la pericolosità delle indagini che egli avrebbe potuto svolgere in materia di mafia e appalti (con specifico riferimento al rapporto che era stato presentato dal R.O.S. dei Carabinieri alla Procura di Palermo, allora diretta dal Dott. Giammanco): "*Poi dai miei discorsi che ho avuto in seno con le persone che frequenterò, e siamo dopo l'uscita dal carcere, c'è stato un certo anticipo, dovuto anche da un fatto per quello che io, per quel poco che sono riuscito a capire poi. Perché si è visto, hanno avuto, si è avuto notizia, hanno avuto notizie che il dottore Borsellino forse, addirittura, stava diventando più pericoloso di quello che addirittura si era pensato. Ed in modo particolare, e lo dico tranquillamente e serenamente, per quanto riguarda il discorso degli appalti. Mi permetto di aggiungere un altro piccolo particolare, penso noto. Che il dottore Falcone mirava a dirigere la Procura Antimafia Nazionale, e che poi forse dopo l'uccisione del dottore Falcone, si è avuta notizia che il dottore Borsellino poteva prendere questo posto. Però, diciamo che, è un discorso sempre molto, ma molto importante, è il discorso sugli appalti. Il motivo, come le ho detto, è da ricercarsi nella pericolosità. Cioè, hanno avuto notizia, ed in modo particolare c'è sempre quel rapporto che era stato presentato alla Procura di Palermo da parte del R.O.S. all'allora Procuratore Giammanco. Un motivo è da ricercarsi, per quello che io so, sempre nel discorso degli appalti. Perché il dottore Borsellino, sì sono resi conto che era molto addentrato in questa branca, cioè in questo discorso mafia politica e appalti. E forse forse alla pari del dottore Falcone*" (udienza del 18 gennaio 2004, p. 46-47).

Alle suesposte circostanze, accertate con la predetta pronuncia passata in giudicato, sono venute ad aggiungersi, nel presente procedimento, alcune importanti indicazioni fornite dal Giuffrè nelle sue deposizioni.

652

In particolare, nel corso dell'incidente probatorio, all'udienza del 5 giugno 2012, il Giuffrè si è quindi soffermato sulla decisione di eliminare il Dott. Falcone e il Dott. Borsellino, precisando che nell'ambito della commissione se ne era discusso da lungo tempo, in quanto «*come è vero che Falcone e Borsellino avevano giurato lotta alla mafia, è altrettanto vero che Cosa Nostra aveva giurato vendetta contro Borsellino e Falcone*». Ai propositi di vendetta scaturenti dalle indagini che avevano colpito l'organizzazione e gli interessi economici di "Cosa Nostra", dalle attività giudiziarie sviluppate mediante contatti diretti con le autorità statunitensi (come quelli instaurati da Giovanni Falcone con Rudolph Giuliani), e dalle iniziative contro il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti (come, per quanto riguarda la Svizzera, quelle realizzate dal Dott. Falcone con la Dott.ssa Del Ponte, che avevano costituito il movente dell'attentato all'Addaura), si era aggiunta una ulteriore motivazione concernente il previsto esito del "maxiprocesso" in senso sfavorevole all'associazione mafiosa. Ciò aveva comportato una profonda frattura delle aspettative di "Cosa Nostra", nel cui ambito, in precedenza, girava la voce che «*Corrado Carnevale era colui che sistemava i processi*»; peraltro, lo stesso Giuffrè aveva appreso da Salvatore Riina che Antonino Madonia aveva "raccomandato" Alberto Gaeta, esponente mafioso di Termini Imerese, presso la Corte di Cassazione, ottenendo la sua scarcerazione per un procedimento nel quale era stato tratto in arresto, in cambio di un "regalo" di 90 o 60 milioni di lire, somma che lo stesso Giuffrè aveva dovuto rifondere nella sua qualità di capo-mandamento

Questo insieme di motivazioni, secondo il collaboratore di giustizia, avevano portato "Cosa Nostra" a «*scatenare la guerra contro la politica e i politici per un*

653

verso e la magistratura per l'altro verso».

Peraltro, dopo avere analizzato i problemi provocati alla mafia sia siciliana sia americana dalle indagini sul riciclaggio internazionale dei proventi del traffico di stupefacenti, il Giuffrè ha incluso tra le concause della uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino le pressioni esercitate a questo scopo dalla mafia americana su quella siciliana.

Il Giuffrè ha inoltre posto in evidenza alcuni ulteriori aspetti di notevole rilievo.

Anzitutto, il collaboratore di giustizia ha esplicitato che, prima di attuare la strategia stragista, erano stati effettuati "sondaggi" con «*persone importanti*» appartenenti al mondo economico e politico. Questi "sondaggi" si fondavano sulla "pericolosità" di determinati soggetti non solo per l'organizzazione mafiosa, ma anche per i suoi legami esterni con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a fare affari con essa.

Al riguardo, il Giuffrè ha spiegato che da questo tipo di discorsi iniziava l'isolamento che portava all'uccisione dei predetti soggetti; che la forza della mafia derivava dai suoi rapporti, imperniati su interessi comuni, con ambienti dell'economia, della politica, delle professioni, della magistratura e dei servizi deviati; che in quel periodo erano ben pochi i sostenitori di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali «*non interessavano proprio a nessuno*» e non erano ben visti neppure all'interno della magistratura; che nella decisione di eliminare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino aveva avuto un peso proprio il loro isolamento; che la strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione (rivelatasi poi infondata anche a causa della paura insorta in buona parte del mondo politico e

654

della conseguente reazione dello Stato) che passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla normalità.

In secondo luogo, il collaboratore di giustizia ha riportato una significativa indicazione sul ruolo di Vito Ciancimino, espressa da Bernardo Provenzano allo stesso Giuffrè prima che quest'ultimo fosse in arresto, nel 1992: in un contesto nel quale cominciava a serpeggiare la voce che il Ciancimino fosse «*uno sbirro*», il Provenzano gli aveva comunicato: «*Vito è in missione e si occupa, cerca di occuparsi dei nostri problemi*».

In terzo luogo, Antonino Giuffrè ha affermato Matteo Messina Denaro era una «*creatura di Riina*» e probabilmente aveva ereditato buona parte dell'archivio tenuto da quest'ultimo durante la sua latitanza.

In quarto luogo, il collaboratore di giustizia ha esplicitato che dopo la cattura di Salvatore Riina all'interno di "Cosa Nostra" si diffuse l'impressione di un "tradimento" realizzato nel quadro di una tendenza a smantellare «*tutto quell'apparato militare che aveva messo sopra Riina*»; egli ha poi delineato con chiarezza la diversità riscontrabile tra i rispettivi orientamenti del Riina e del Provenzano, resosi fautore della linea della "sommersione" specialmente dal 1995-1996 in poi.

Infine, il Giuffrè ha riferito che ai soggetti sostenuti da "Cosa Nostra" nelle competizioni elettorali veniva richiesto di prestare il proprio apporto su temi come le condanne all'ergastolo o il regime previsto dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario o il sequestro dei beni. Il collaboratore di giustizia ha però escluso di avere sentito parlare di una trattativa tra "Cosa Nostra" e settori dello Stato, sviluppatasi prima dell'uccisione di Paolo Borsellino:

655

Pienamente coerenti con le suesposte indicazioni sono le dichiarazioni rese da Antonino Giuffrè in sede dibattimentale, all'udienza del 14 giugno 2013.

In tale udienza, tra l'altro, il collaboratore di giustizia ha sottolineato che, nel periodo che precedette la riunione della Commissione provinciale svoltasi intorno al dicembre del 1991, nel corso della quale Salvatore Riina aveva «*dichiarato guerra a Falcone ed a Borsellino*», si era assistito a un «*susseguirsi di fatti (...) abbastanza pesanti contro Cosa Nostra*», come gli arresti di personaggi di elevato rango mafioso, le operazioni investigative sviluppate non solo in Sicilia ma anche nell'Italia settentrionale (segnatamente, a Milano), nonché all'estero, grazie alla collaborazione tra Giovanni Falcone e le autorità statunitensi (in particolare, con Rudolph Giuliani), e «*il discorso culminante (...) del maxi processo*».

Il collaboratore di giustizia ha riferito di avere incontrato, a breve distanza di tempo dall'arresto di Salvatore Riina, avvenuto il 15 gennaio 1993, Bernardo Provenzano, e di avere discusso con lui su come portare avanti le richieste già sostenute dal precedente capo di "Cosa Nostra", in materia di collaboratori di giustizia, regime previsto dall'art. 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario, confisca di beni. Ha quindi aggiunto che in seguito Bernardo Provenzano si rese protagonista di un radicale cambiamento di strategia, dando inizio alla «*sommersione di Cosa Nostra*», anche se erano ancora in stato di libertà i «*soggetti legati a Salvatore Riina da un punto di vista stragistico – militare*», come Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella e Matteo Messina Denaro. Si crearono quindi «*due correnti*» nell'ambito di "Cosa Nostra"; tra i soggetti vicini al Provenzano vi erano Carlo Greco, Pietro Aglieri, e lo stesso Antonino Giuffrè. Dopo l'arresto di Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella la tendenza alla sommersione, avviata dal Provenzano, si affermò sempre

656

di più.

Il collaboratore di giustizia ha parlato della cerchia dei consiglieri di Bernardo Provenzano (composta, tra gli altri, da Pino Lipari, dall'ing. Giammanco di Bagheria, da Vito Palazzolo). Ha esplicitato che all'interno di "Cosa Nostra" girava la voce (riferitagli per primo dall'esponente mafioso catanese Eugenio Galea) che il Provenzano potesse avere dei contatti con le Forze dell'Ordine. Ha confermato che, quando la stampa diede la notizia che Vito Ciancimino stava collaborando con l'Autorità Giudiziaria, Bernardo Provenzano gli disse seccamente: «*Sta aiutando Cosa Nostra, è in missione*». Ha, poi, escluso di avere sentito parlare Bernardo Provenzano o Salvatore Riina dell'On. Mancino, esplicitando, invece, che il Provenzano gli parlava dell'On. Andreotti, il quale era «*la persona (...) di fiducia di Cosa Nostra su Roma*», mentre l'On. Lima era «*il suo interlocutore a livello siciliano*», al pari dei cugini Salvo. Ha affermato di avere appreso che i Graviano «*avevano «interessi economici al nord»* e di avere constatato che essi talvolta si allontanavano dalla Sicilia per recarsi nell'Italia settentrionale.

Tra le concause delle stragi del 1992, Antonino Giuffrè ha incluso le indagini allora in corso in materia di appalti, specificando che «*vi era stato un rapporto da parte dei Carabinieri (...) dove veniva messo forse per la prima volta in risalto il legame tra imprenditoria e Mafia*», aggiungendo che «*il dottore Falcone prima ed anche il dottore Borsellino nel campo delle attività mafiose ci andavano abbastanza vicino*», ed evidenziando che «*lo stesso dottore Borsellino aveva le idee abbastanza chiare, poi dopo il discorso dell'uccisione del dottore Falcone c'è stato qualche impulso che ha accelerato la sua fine*». Egli ha, poi, descritto il sistema del "tavolino", attraverso cui avveniva la spartizione degli appalti dei lavori pubblici in

657

Sicilia.

Il Giuffrè, inoltre, ha inserito tra le concause dell'accelerazione dell'uccisione del Dott. Borsellino la collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo.

Le sopra riassunte indicazioni fornite dal Giuffrè trovano conferma in una ampia serie di elementi di convincimento raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che verranno di seguito esaminati, soffermandosi essenzialmente sulle fonti di prova dotate di univoca valenza dimostrativa, ed evitando ogni rivalutazione di vicende che formano oggetto di altri procedimenti attualmente pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie, alle quali spetta il relativo giudizio (come nel caso del procedimento n. 11719/12 R.G.N.R.DDA – n. 1/13 R.G.C.Ass., in corso di trattazione dinanzi all'autorità giudiziaria di Palermo).

2) I riscontri attinenti al previsto esito del "maxiprocesso" in senso sfavorevole a "Cosa Nostra" al momento della riunione della Commissione provinciale.

La circostanza che, al momento della riunione della Commissione provinciale di "Cosa Nostra" svoltasi tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre del 1991, i vertici dell'organizzazione mafiosa fossero nelle condizioni di prevedere, fondatamente, un esito per loro negativo del "maxiprocesso", è desumibile inequivocabilmente dagli elementi di prova indicati in una serie di pronunce passate in giudicato.

In particolare, nella sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania si è sottolineato che Giovanni Falcone, «*dopo gli attentati subiti a Palermo, non ha per nulla retrocesso dalla propria attività*

giudiziaria. Egli, dopo il 1989, data dell'eclatante attentato all'Addaura, trasferitosi a Roma presso il Ministero della Giustizia, ha raggiunto il picco della sua "pericolosità" quando si è interessato per garantire l'imparzialità dell'esito del maxi processo, cui invece si opponeva il diverso interesse del Riina il quale, strumentalizzando le interferenze dei politici "vicini" a Cosa Nostra, voleva ottenerne un risultato favorevole per l'organizzazione mafiosa».

Con riferimento al periodo di "pendenza" del "maxiprocesso", la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha rilevato che «*il Riina si è impegnato, in modo spasmodico, onde ottenere un esito favorevole di tale maxi processo per gli interessi di Cosa Nostra. Non era per lui importante la conferma delle statuizioni di responsabilità per i reati associativi, era invece fondamentale che venisse smentito l'impostazione data dal giudice Falcone in merito alla struttura organizzativa di Cosa Nostra ed alla responsabilità dei suoi organi di vertice. Era in gioco la credibilità del Riina nei confronti dell'intera organizzazione ed anche la stessa immagine di Cosa Nostra. In proposito, in modo incisivo e sintetico, il collaborante Giuffrè ha dichiarato nel presente processo che: "il maxi processo era la spina nel fianco di Salvatore Riina, cioè il maxi processo, cioè l'esito positivo del maxi processo era di importanza vitale sia per quanto riguarda il discorso dell'organizzazione di per se stessa, sia per quanto riguarda l'immagine stessa della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona, perché nel momento in cui detta immagine veniva offuscata ne veniva compromessa la stessa credibilità e della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona, cioè diciamo che è stato un argomento importantissimo e si è giocata, qualcuno diceva addirittura, la testa affinché questo procedimento andava bene. Mi permetto di fare presente che quanto*

659

sto dicendo, in modo particolare per Salvatore Riina, aveva assunto lo stesso una responsabilità ben precisa nei confronti della Commissione e anche poi il discorso si allargava nei confronti anche di tutti gli esponenti che si trovavano in carcere in questo periodo" (...) Ed ancora: "A dimostrazione, come ho detto, che Salvatore Riina era in prima linea in questa battaglia per il buon esito del maxi, del maxi processo, addirittura ebbe ad avanzare un ragionamento che dovrebbe essere datato verso l'88, e con un certo ottimismo dicendo che per quanto riguarda l'associazione mafiosa ci si doveva mettere il cuore in pace, perché non ci sarebbe stato nulla da fare, ragion per cui cinque anni, sette anni, sei anni si dovevano fare, viceversa per quanto riguarda le cose più grandi, le cose più grosse, gli omicidi, cioè gli ergastoli poi in parole povere dovevano essere tutti messi da parte, annullati, ragion per cui come sto dicendo c'era una presa di posizione diretta del Salvatore Riina nei confronti del maxi processo, affinché andasse bene. C'è stata una battaglia che si è protratta nel tempo, dall'87 quando, se ricordo bene, c'è stata la prima sentenza del maxi processo e che non è che sia andata bene. Ecco perché poi faccio riferimento al discorso successivo che se ricordo bene lo vado ad inquadrare nell'88- '89, che poi ci sarà una sentenza che ribalterà un pochino la situazione della prima sentenza, restava successivamente quella della Cassazione e in un primo tempo Salvatore Riina asseriva che non ci sarebbero stati dei problemi. Successivamente i problemi ci sono stati ed è stato molto esplicito nel dire che all'orizzonte c'era... cioè si cominciava a vedere qualche cosa che diventava sempre più meno positivo nei confronti dei mafiosi coinvolti nel maxi processo. E all'ultimo, cioè è storia, è storia abbastanza nota che la situazione all'interno cioè come sentenza della Cassazione è tale e cioè stata un pochino... è stata negativa perché ci sono state parecchie condanne e parecchi

660

ergastoli"».

La sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania ha inoltre segnalato che era opinione diffusa nell'ambito di "Cosa Nostra" che il giudice Falcone si fosse impegnato per neutralizzare i tentativi del Riina: «*Ha riferito in proposito il Brusca che "Il dottor Giovanni Falcone c'è da fare un... un romanzo per tutto quello che lui faceva durante il suo cammino ... poi all'ultimo... all'ultimo, quando poi c'era che lui aveva istruito il maxiprocesso, all'ultimo fu quando fu trasferito a Roma, non so se di sua volontà o per volontà dell'onorevole Martelli, andando a Roma per completare, diciamo, il suo lavoro e interessandosi per mettere fine al maxiprocesso e quindi dare... dare frutto al suo lavoro" (v. udienza 1° luglio 1999, processo di appello sulla strage Capaci, p. 23). In modo ancora più specifico, alla domanda "Se attribuivate al dottor Falcone una responsabilità per 1' esito nefasto per l'organizzazione del maxiprocesso", il Brusca ha risposto affermativamente precisando che il giudice teneva i riflettori puntati su quelle persone che potevano intervenire a favore di Cosa Nostra: "Eh, sia per il maxiprocesso e per gli impedimenti che avevamo per poter arrivare ad un esito positivo. Cioè, indagava su quelle persone che noi avremmo potuto agganciare nuovamente, cosa che non è stata possibile; i vecchi amici, ripeto, mi riferisco all'onorevole Lima e lui, diciamo, ha fatto in modo che non intervenissero. Cioè, essendo che lui rifletteva, i suoi riflettori erano puntati in Cassazione tramite agganci politici, quindi non potevamo intervenire" (loc. cit. pag. 25)*».

Sul punto, sono state richiamate le risultanze (coperte dal c.d. "giudicato parziale" in quanto su di esse non era stata rivolta alcuna censura da parte delle pronunce di annullamento della Corte di Cassazione, dalle quali era scaturito il

661

giudizio di rinvio) della sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento c.d. "Borsellino ter", da cui si desume che già nell'estate del 1991 il Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva manifestato la sua chiara volontà che il maxiprocesso di Palermo non venisse presieduto dal Dott. Carnevale, e pertanto, nell'ottobre del 1991, era stato designato a presiedere il Dott. Valente.

In particolare, quest'ultima sentenza ha evidenziato che «*è stato in proposito documentalmente e con deposizioni testimoniali accertato che sull'operato di Corrado CARNEVALE era stato già avviato un monitoraggio da parte del Ministro della Giustizia pro tempore Giuliano VASSALLI, che aveva preceduto in tale carica l'onorevole MARTELLI. Tale monitoraggio però riguardava tutte le sentenze del Collegio dallo stesso presieduto ed avrebbe, quindi, richiesto dei tempi assai lunghi. Il successivo Ministro MARTELLI aveva, quindi, pensato, avvalendosi anche della competenza tecnica di Giovanni FALCONE, di restringere il campo di osservazione alle pronunce che avevano suscitato maggiore scalpore, circa un centinaio di casi ed aveva munito l'ufficio incaricato di tale compito di una maggiore dotazione di uomini e di mezzi, onde pervenire più rapidamente a dei risultati. L'Onorevole VIOLANTE aveva anche sottoposto all'esame del Ministro un dossier di soli otto casi, contenenti a suo avviso "errori plateali o addirittura una preconcetta volontà di liquidazione del lavoro dei P.M. e dei Giudici di merito". Il Ministro aveva, pertanto, convocato il Primo Presidente della Corte di Cassazione Antonio BRANCACCIO, informandolo degli esiti di quel monitoraggio, che avevano suscitato "generale turbamento e sconcerto", suggerendogli di adottare dei criteri di rotazione nell'assegnazione dei processi di criminalità organizzata. Tale suggerimento era stato poi recepito dal*

662

Primo Presidente, che aveva, infatti, designato Arnaldo VALENTE a presiedere il collegio che doveva trattare il maxiprocesso. E, invero, risulta che già con nota del 27.6.1991 il Primo Presidente aveva segnalato a Corrado Carnevale la necessità di provvedere alla composizione del collegio in maniera da assicurare la definizione nei tempi previsti del processo e che, essendo stata scartata per ragioni di opportunità la candidatura a presiedere il collegio dello stesso CARNEVALE e dell'altro presidente della sezione MOLINARI, di cui era prossimo il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il Primo Presidente BRANCACCIO aveva assunto l'iniziativa di assegnare alla prima sezione il Presidente Arnaldo VALENTE, che aveva assunto le funzioni all'inizio dell'autunno del 1991. Proprio in quel periodo il Primo Presidente aveva avuto un incontro con Corrado CARNEVALE, segnalandogli l'opportunità di tener conto di tale assegnazione e della disponibilità di Arnaldo VALENTE a presiedere il maxiprocesso. Quest'ultimo era stato officiato nel mese di ottobre della presidenza del maxiprocesso, che venne iscritto al Registro Generale in data 23.10.1991 e la cui prima udienza venne celebrata il 9.12.1991».

Nella medesima sentenza del 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta, state pure menzionate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, secondo le quali le aspettative erano riposte nel Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione Corrado Carnevale, competente a trattare il processo e dal quale ci si attendeva non solo una radicale riforma delle pronunce dei gradi di giudizio precedenti ma anche una sconfessione dell'operato dei giudici istruttori ed in particolare di Giovanni Falcone, che avrebbe dovuto risultare delegittimato sotto il profilo professionale. Sul finire del novembre del 1991 il Mutolo si era incontrato presso il carcere di Spoleto con Giuseppe Gambino, che si

663

era mostrato molto preoccupato perché Carnevale aveva subito degli attacchi politici e non avrebbe presieduto il maxiprocesso, sul cui esito il Gambino era divenuto a quel punto pessimista.

In tali dichiarazioni la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha ravvisato un valido riscontro alle dichiarazioni di Giovanni Brusca il quale ha riferito che già nell' agosto del 1991 il Riina gli aveva comunicato di non avere la possibilità di incidere sull'esito del maxiprocesso in quanto i tentativi intrapresi tramite i propri referenti erano falliti (v. udienza del 1° luglio 1999 del processo di appello sulla strage di Capaci).

Il percorso seguito dal "maxiprocesso", e le fondamentali acquisizioni conseguite grazie ad esso, sono stato puntualmente descritti nella sentenza n. 10/1997 pronunciata il 26 settembre 1997 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo relativo alla strage di Capaci, allo scopo di verificare che realmente la pronuncia di legittimità emessa a conclusione del "maxiprocesso" avesse confermato il principio, sul quale Giovanni Falcone aveva impostato tutto il suo lavoro, del carattere unitario di "Cosa Nostra" e, quindi, della riconducibilità degli "omicidi eccellenti" alla volontà della "commissione" provinciale di Palermo.

I passaggi rilevanti della sentenza di primo grado sono di seguito trascritti:

«Per quanto attiene agli omicidi ed ai tentati omicidi trattati nel primo maxiprocesso e commessi sino al primo semestre del 1983, essi riguardavano oltre cento vittime e potevano ricomprendersi nel seguente schema classificatorio: 1) delitti costituenti l'inizio della seconda "guerra di mafia" (tra cui gli omicidi di BONTATE Stefano e di INZERILLO Salvatore); 2) delitti con cui si attuava il sistematico sterminio della fazione perdente, tra cui gli attentati a parenti ed amici dei c.d. scappati, e cioè

664

CONTORNO Salvatore e GRECO Giovanni, inteso "Giovannello" (tra tali omicidi si ricorda quello in danno di MARCHESE Pietro, raggiunto dalla vendetta mafiosa all'interno del carcere dell'Ucciardone a Palermo il 25.2.1982 ed il duplice tentato omicidio del CONTORNO e del FOGLIETTA, commesso il 25.6.1981); 3) delitti concernenti la c.d. tufiata di Ciaculli", e cioè il tentato omicidio del 25.12.1982 in danno di GRECO Giuseppe Giovanni, inteso "Pino scarpa" o "scarpuzzedda", ritenuto uno dei più pericolosi killer della fazione corleonese e che rappresentarono la sanguinosa reazione del suo gruppo ai danni di persone considerate legate agli autori della "tufiata", tra cui alcuni parenti del BUSCETTA; 4) gli altri omicidi comunque ricollegabili alla "guerra di mafia"; 5) gli omicidi attribuiti ad affiliati della cosca di Corso dei Mille capeggiata da MARCHESE Filippo; 6) gli omicidi ai danni di pubblici funzionari, ed in particolare quelli del Capo della Squadra Mobile di Palermo Boris GIULIANO, commesso il 21.7.1979; del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale Emanuele BASILE, consumato il 4.5.1980; dei Carabinieri FRANZOLIN Silvano, RAITI Salvatore, DI BARCA Luigi e dell'autista privato DI LAVORE Giuseppe, uccisi il 16.6.1982 insieme al detenuto FERLITO Alfio, che essi stavano scortando durante una traduzione e che costituiva il vero obiettivo di questo efferato omicidio collettivo, noto come la "strage della circonvallazione di Palermo"; di Paolo GIACCONE, docente di medicina legale ed incaricato di numerose perizie dai magistrati di Palermo per delitti di mafia, ucciso l'11.8.1982; del Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA, Prefetto di Palermo, della moglie Emanuela SETTI CARRARO e dell'Agente della P.S. Domenico RUSSO, uccisi il 3.9.1982 (il RUSSO sarebbe deceduto in conseguenza delle ferite riportate il 15 settembre); dell'Agente della P.S. in servizio presso la Questura di Palermo

665

Calogero ZUCCHETTO, ucciso il 14.11.1982.

L'ordinanza di rinvio a giudizio dell'8 novembre 1985 aveva ascritto gli omicidi dei personaggi più importanti della fazione anticorleonese, tra gli altri, ai seguenti imputati, già all'epoca o successivamente divenuti membri della commissione provinciale di Palermo: GRECO Michele, GRECO Salvatore del 1927, RIINA Salvatore, RICCOBONO Rosario, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Bernardo, SCAGLIONE Salvatore, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, GERACI Antonio, GRECO Giuseppe "scarpa", SCADUTO Giovanni, MARCHESE Filippo e MOTISI Ignazio.

Aveva, inoltre, ascritto tutti gli "omicidi eccellenti" sopra indicati al n. 6) ai seguenti imputati tra quelli appena menzionati: GRECO Michele, GRECO Salvatore, RIINA, PROVENZANO, BRUSCA, SCAGLIONE, CALO', GERACI, GRECO Giuseppe "scarpa", SCADUTO, MARCHESE e MOTISI, mentre aveva rinviato a giudizio MADONIA Francesco, tra l'altro, per gli omicidi di Boris Giuliano, Emanuele BASILE e Calogero ZUCCHETTO.

La sentenza della Corte d'Assise di Palermo del 16 dicembre 1987 aveva affermato, tra l'altro, la penale responsabilità del RIINA e del PROVENZANO, ritenuti entrambi rappresentanti del mandamento di Corleone in seno alla commissione provinciale, per la maggior parte degli omicidi loro ascritti, tra cui quelli "eccellenti"; di GRECO Michele per numerosi omicidi, tra cui quelli della "circonvallazione di Palermo" e di DALLA CHIESA, SETTI CARRARO e RUSSO; del MADONIA per l'omicidio BASILE. Venivano assolti da tutte le imputazioni riguardanti delitti contro la vita BRUSCA, CALO', GERACI, MOTISI e SCADUTO tra coloro cui tali reati erano stati ascritti nella qualità di componenti della

666

commissione provinciale (non ci si occupa delle posizioni di GRECO Giuseppe "scarpa", dello SCAGLIONE e del MARCHESE perché le stesse sarebbero state poi stralciate in sede di appello, essendo emersi elementi che deponevano per la loro scomparsa).

Per gli aspetti che sono in questa sede di maggiore interesse mette conto di rilevare che il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l'associazione denominata COSA NOSTRA non fosse costituita da una pluralità di cosche mafiose tra loro autonome, bensì che fosse strutturata come un organismo unitario di tipo federalistico – verticistico, articolato in unità territoriali di base, le "famiglie", che avevano poteri decisionali solo su questioni di loro esclusivo interesse, mentre le deliberazioni su tutte le questioni di maggiore importanza e di più vasta portata erano attribuite all'organo di vertice, denominato cupola o commissione, nel quale sedevano i rappresentanti delle "famiglie" più importanti, cui era attribuita il governo dei mandamenti. Riteneva ancora quella Corte che in seno all'organizzazione fosse intervenuta una spaccatura, culminata nella "guerra di mafia" del 1981, a seguito della quale gli esponenti vicini alla linea dei corleonesi RIINA e PROVENZANO avevano preso il sopravvento, dominando anche all'interno della commissione. Ai componenti di quest'ultimo organismo venivano, quindi, addebitati nella qualità di mandanti gli omicidi che coinvolgevano interessi strategici di più ampia portata solo a condizione che fossero comprovati non solo la carica summenzionata ma anche il personale collegamento con il singolo episodio delittuoso (sotto l'aspetto materiale, strumentale o anche solo logico), essendo stata in concreto verificata anche l'ipotesi di omicidi di rilievo legati ad iniziative individuali, non sostenute dall'assenso di altri membri della commissione.

667

La sentenza della Corte d'assise di Appello di Palermo del 10 dicembre 1990 assolveva GRECO Michele dalla maggior parte degli omicidi per i quali era stata dichiarata la sua responsabilità in primo grado, condannandolo però per gli omicidi dei due più importanti esponenti della fazione anticorleonese, e cioè lo INZERILLO ed il BONTATE (per quest'ultimo episodio il GRECO era stato assolto in primo grado); il PROVENZANO veniva assolto da tutte le imputazioni per delitti contro la vita; il RIINA veniva assolto dalla gran parte degli omicidi ascrittigli, essendo stata ritenuta la sua responsabilità solo per gli omicidi BONTATE, INZERILLO, MARCHESE Pietro, TERESI Girolamo, DI FRANCO e dei due FEDERICO (per gli omicidi di queste ultime quattro persone, consumati in un unico contesto il 26.5.1981, il RIINA era stato assolto in prime cure), nonché per il tentato omicidio del CONTORNO. Venivano, altresì, confermate tutte le assoluzioni per episodi omicidiari pronunciate dal primo Giudice, con le eccezioni sopra indicate, mentre si stralciavano gli atti riguardanti, tra l'altro, l'omicidio del Capitano BASILE.

Nelle motivazioni della propria decisione il Giudice di secondo grado riconosceva l'unitarietà di COSA NOSTRA ed evidenziava che essa era stata sconvolta al suo interno da una guerra che non aveva visto lo scontro frontale di due gruppi ma la contrapposizione di due schieramenti, che avevano diviso trasversalmente varie "famiglie". Tali contrasti non erano riconducibili alla dicotomia mafia buona (quella dei perdenti) – mafia cattiva (quella dei filocorleonesi), come emergeva dalle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO, ma a conflitti di interesse che avevano portato questi ultimi a rimproverare ai primi, che svolgevano un ruolo predominante nel traffico degli stupefacenti, l'appropriazione di somme destinate ai fondi comuni; conflitti che avevano indotto gli anticorleonesi a progettare

668

l'eliminazione del RIINA e dei maggiori esponenti della fazione avversa e che avevano, infine, comportato la sanguinosa reazione dei corleonesi, avvisati di tali progetti da elementi che militavano nelle medesime "famiglie" alle quali appartenevano coloro che avevano ideato questi progetti. Assegnando, pertanto, diversi livelli di attendibilità alle dichiarazioni rese dai predetti collaboranti, massima per quanto atteneva ai dati riguardanti la struttura di COSA NOSTRA, la sua articolazione territoriale, la composizione dei vari gruppi, gli organismi decisionali e gradatamente scemante per le parti riguardanti i singoli episodi della "guerra di mafia" ed i delitti dei pubblici funzionari, quel Giudice riteneva necessaria una particolare cautela nella valutazione delle propalazioni del BUSCETTA e del CONTORNO in ordine ai predetti delitti. Pur riconoscendo, quindi, che la competenza in ordine alla deliberazione dei c.d. omicidi eccellenti e degli altri omicidi strategici era di norma attribuita alla commissione di Palermo, riteneva la Corte che ai fini dell'affermazione della personale responsabilità di ciascuno di quei componenti dovesse in primo luogo accertarsi se il singolo delitto, che per la sua qualità doveva essere deliberato dall'organo di vertice, effettivamente interessasse l'organizzazione nel suo complesso, tenuto conto della frattura che si era verificata al suo interno e che, inoltre, fosse necessario accertare in concreto se il singolo membro dell'organo direttivo fosse stato messo in condizione di partecipare alla riunione deliberativa, ove avrebbe potuto esprimere – per andare esente da responsabilità per la decisione collegiale – un dissenso che costituisse aperta sconfessione dell'operato della commissione e che fosse, quindi, accompagnato dall'abbandono dell'associazione.

Con specifico riferimento agli "omicidi eccellenti" la Corte rilevava che erano state

669

accertate deviazioni dalla regola del preventivo assenso dell'organo collegiale di vertice e che, quindi, era necessario verificare in concreto l'esistenza di un interesse collettivo riferibile all'organizzazione nella sua globalità quale premessa per attribuire il delitto all'organo predetto. Veniva, quindi, esclusa la sussistenza di tale interesse collettivo per tutti gli omicidi di pubblici funzionari sottoposti all'esame di quel Giudice, che venivano ricondotti, invece, a moventi particolari collegati con il traffico delle sostanze stupefacenti.

L'assoluzione dai reati omicidiari dei vertici di COSA NOSTRA, ad eccezione del RIINA, la cui responsabilità era stata peraltro notevolmente ridimensionata dalla predetta sentenza della Corte d'Assise di Appello di Palermo (Michele GRECO era ormai sostanzialmente esautorato, essendo venuto meno quella sua funzione di copertura agli occhi degli esponenti delle fazione avversaria della reale gestione del potere da parte dei corleonesi) determinava una situazione oggettivamente favorevole per i vertici predetti, le cui aspettative erano quelle di ottenere in ultimo grado un consolidamento di tale situazione, se non addirittura una pronuncia ancor più propizia, nel senso di un'esclusione dell'unitarietà dell'associazione mafiosa denominata COSA NOSTRA e della regola della competenza del suo organismo di vertice per la deliberazione degli omicidi più importanti, regola la cui esistenza il Giudice d'appello non aveva smentito, anche se per le violazioni accertate della medesima regola e per talune incongruenze logiche, poi rilevate dalla Corte di Cassazione, in cui detto Giudice era incorso tale regola era stata di fatto svuotata di qualsiasi valenza probatoria.

Secondo le concordi dichiarazioni dei collaboranti summenzionate, dette aspettative erano riposte nel Presidente della prima sezione della Corte di Cassazione che

670

avrebbe dovuto trattare il processo, e cioè in Corrado CARNEVALE. Di quest'ultimo erano note alcune sentenze che applicando con particolare rigore, ed in senso difforme dall'indirizzo giurisprudenziale prevalente, le norme che disciplinano la composizione dei Collegi giudicanti, in particolare delle Corti d'Assise, e quelle che presiedono allo svolgimento dell'iter procedurale dell'accertamento giudiziario, avevano annullato varie pronunce di merito, a volte decretando la regressione del processo alla fase istruttoria. E non v'è dubbio che una tale eventualità, cui miravano numerose eccezioni di nullità proposte dall'agguerrita compagine difensiva, avrebbe consentito a COSA NOSTRA di ottenere un primo notevole risultato, e cioè la sconfessione dell'operato di Giovanni FALCONE, che della fase istruttoria era stato uno dei principali artefici.

Di quella sezione presieduta da Corrado CARNEVALE era, altresì, nota la sentenza dell'11 febbraio 1991 (depositata il 14.2.1991), che interpretando in modo tecnicamente discutibile le disposizioni in tema di custodia cautelare di cui agli artt. 297 e 304 del nuovo codice di rito - statuendo tra l'altro che il "congelamento" dei termini previsto dalla prima norma summenzionata non operasse "ope legis" ma richiedesse un'ordinanza del Giudice procedente, benché tale provvedimento non fosse espressamente richiesto da questa norma ma solo dalla seconda, che peraltro prevedeva effetti più ampi di sospensione dei termini di custodia cautelare – aveva disposto la scarcerazione di circa quaranta imputati di delitti di mafia nel maxiprocesso palermitano, provocando così l'emanazione del decreto legge interpretativo 1.3.1991 n. 60, che aveva ripristinato una situazione normativa che appariva rispondente ad una più corretta interpretazione delle disposizioni summenzionate, ma che era stata criticata da più parti come un "inammissibile

671

intervento governativo su una decisione giudiziaria", il cui ispiratore era stato individuato anche da COSA NOSTRA in Giovanni FALCONE. Sul punto il Ministro pro tempore MARTELLI ha confermato che all'epoca il Magistrato, pur non avendo ancora assunto formalmente la carica di direttore generale, frequentava gli ambienti ministeriali, avendo ricevuto la proposta di rivestire questo incarico, ed era stato da lui consultato sull'opportunità di un tale provvedimento legislativo, ricevendone una risposta affermativa, che sottolineava non solo la necessità ma anche l'urgenza del provvedimento per potere addivenire al nuovo arresto degli imputati scarcerati (cfr. verb. del 9.1.1996 pag. 199).

Ma Corrado CARNEVALE non faceva misteri neanche del suo convincimento, che lo portava a ritenere erronea - perché non supportata da alcun elemento probatorio, ma anzi smentita dalle emergenze processuali da lui esaminate in altri procedimenti, ed in particolare dalla grave conflittualità che aveva determinate cruente "guerre di mafia" - la tesi del carattere unitario di COSA NOSTRA, a suo avviso formata, invece, da cosche criminali tra loro autonome e solo occasionalmente alleate. Non v'è dubbio che un tale convincimento, se avesse trovato espressione nella sentenza del maxiprocesso, avrebbe vanificato anni di intensa attività investigativa e determinato probabilmente anche un diverso modello di interventi legislativi, non più calibrati sulle dimensioni di un grande organismo criminale centralizzato, capace quindi di progettare grandi strategie e di incidere pesantemente sulla realtà esterna.

La ricostruzione delle vicende che portarono alla designazione del Presidente del Collegio che doveva trattare il maxiprocesso emerge in primo luogo dalle dichiarazioni rese dal Ministro pro tempore MARTELLI (cfr. pagg. 189 ss. del verb. del 9.1.1996), che ha riferito che sull'operato di Corrado CARNEVALE era stato già

672

avviato un monitoraggio dal suo predecessore Giuliano VASSALLI, che però riguardava tutte le sentenze del Collegio dallo stesso presieduto ed avrebbe, quindi, richiesto dei tempi assai lunghi. Da parte sua egli aveva pensato, avvalendosi anche della competenza tecnica di Giovanni FALCONE, di restringere il campo di osservazione alle pronunce che avevano suscitato maggiore scalpore, circa un centinaio di casi ed aveva munito l'ufficio incaricato di tale compito di un maggiore dotazione di uomini e di mezzi, onde pervenire più rapidamente a dei risultati. L'On. VIOLANTE aveva anche sottoposto al suo esame un dossier di soli otto casi, contenenti a suo avviso "errori plateali o addirittura una preconcetta volontà di liquidazione del lavoro dei P.M. e dei Giudici di merito". L'attività di monitoraggio avviata dal suo Ufficio aveva evidenziato, secondo il teste, che "nei processi di maggiore rilievo e quelli che avevano sollevato piu' dubbi e piu' contestazioni in realtà i membri del Collegio erano quasi sempre gli stessi con rare e piccole variazioni". Egli aveva, pertanto, convocato il Primo Presidente della Corte di Cassazione Antonio BRANCACCIO, informandolo degli esiti di quel monitoraggio, che avevano suscitato "generale turbamento e sconcerto" e suggerendogli di adottare "dei criteri di rotazione nell'assegnazione dei processi di criminalità organizzata". Tale suggerimento era stato poi recepito dal Primo Presidente, che aveva, infatti, designato Arnaldo VALENTE a presiedere il collegio che doveva trattare il maxiprocesso. E, invero, dalle dichiarazioni dal dottor BRANCACCIO in data 12.10.1992, 30.3.94 e il 9.11.1994, acquisite al fascicolo del dibattimento per sopravvenuta impossibilità di ripetizione degli atti per il decesso del teste, nonché dalla documentazione acquisita presso la Suprema Corte di Cassazione risulta che già con nota del 27.6.1991 il Primo Presidente aveva segnalato a Corrado Carnevale

673

la necessità di provvedere alla composizione del collegio in maniera da assicurare la definizione nei tempi previsti del processo e che, essendo stata scartata per ragioni di opportunità la candidatura a presiedere il collegio dello stesso CARNEVALE e dell'altro presidente della sezione MOLINARI, di cui era prossimo il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, Antonio BRANCACCIO aveva assunto l'iniziativa di assegnare alla prima sezione il Presidente VALENTE, giunto in Cassazione all'inizio dell'autunno del 1991. Proprio in quel periodo il Primo Presidente aveva avuto un incontro con Corrado CARNEVALE, segnalandogli l'opportunità di tener conto di tale assegnazione e della disponibilità di Arnaldo VALENTE a presiedere il maxiprocesso. Quest'ultimo da parte sua ha confermato con nota del 10.5.1994 in atti di essere stato officiato qualche mese prima del 9.12.1991, e quindi intorno al mese di ottobre, della presidenza del maxiprocesso , che venne iscritto al Registro Generale in data 23.10.1991 e la cui prima udienza venne celebrata il 9.12.1991.

In proposito va segnalato che il MUTOLO ha dichiarato il 21.2.1996 di aver appreso dal GAMBINO, quando questi venne trasferito al carcere di Spoleto, che il dottor CARNEVALE "aveva avuto paura" e non aveva, quindi, presieduto il maxiprocesso. Ove si tenga conto dei tempi sopra indicati e del fatto che il GAMBINO venne trasferito presso quella Casa di Reclusione il 31.10.1991 appare evidente come gli esponenti più autorevoli di COSA NOSTRA seguissero con particolare attenzione e premura le vicende relative alla composizione del collegio che avrebbe dovuto trattare in Cassazione il maxiprocesso, nel quale peraltro il GAMBINO era imputato.

Con sentenza del 30.1.1992 n. 80 la Cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, annullava con rinvio le seguenti assoluzioni di componenti della commissione di Palermo :

674

per l'omicidio di DI CRISTINA Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta ed esponente di rilievo della fazione anticorleonese, ucciso a Palermo il 30.5.1978, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO', MADONIA;

per gli omicidi GNOFFO, ROMANO e SPICA, commessi rispettivamente il 15.6.1981, il 15.3.1982 ed il 15.4.1982 e legati il primo alla "guerra di mafia" e gli altri due in particolare allo sterminio di persone vicine agli "scappati", nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO e CALO';

per gli omicidi BONTATE, INZERILLO, MARCHESE Pietro ed il quadruplice omicidio del TERESI, del DI FRANCO e dei due FEDERICO, di cui si è già detto sopra, nonché per il duplice tentato omicidio del CONTORNO e del FOGLIETTA, di cui pure si è detto, nei confronti di PROVENZANO, BRUSCA e CALO';

per l'omicidio di Boris GIULIANO, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO', MADONIA e GERACI;

per i plurimi omicidi noti come "la strage della circonvallazione di Palermo", nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO';

per l'omicidio di Paolo GIACCONE, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO';

per l'omicidio di Carlo Alberto DALLA CHIESA, della moglie Emanuela SETTI CARRARO e dell'agente di P.S. Domenico RUSSO, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO e CALO'. Per tale plurimo omicidio veniva, altresì, annullata con rinvio l'assoluzione di Benedetto SANTAPAOLA.

Nel motivare tale decisione la Suprema Corte di Cassazione partiva dalla premessa per cui non poteva più essere posto in discussione, perché questione esclusivamente

675

di fatto, il criterio individuato da entrambi i Giudici di merito per cui erano di competenza della commissione i delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico comune all'intera organizzazione mafiosa. Dovevano, pertanto, essere assoggettate al sindacato di merito solo quelle parti della motivazione del Giudice d'appello che si fossero discostate senza ragione dai principi enunciati o che fossero affette da vistose cadute di razionalità o da travisamenti evidenti. E così, ad esempio, per l'omicidio di Boris GIULIANO, che appare sotto vari profili emblematico delle questioni pure sottoposte al vaglio di questa A.G., il Giudice di legittimità rilevava che la sentenza della Corte d'Appello presentava "il vizio logico e motivazionale di aver accentrato l'iniziativa del crimine nel solo gruppo BONTATE – INZERILLO – MAFARA, certamente e duramente colpito dall'attività del dr. GIULIANO, trascurando l'esame del possibile ed anzi probabile concorso di altri gruppi (fra cui quello dei corleonesi, pure danneggiato dalle indagini del funzionario, ad esempio nella scoperta del covo di via Pecori Giraldi), rappresentati in commissione e qui verosimilmente interpreti del comune risentimento e del diffuso timore che le perduranti indagini approdassero ad ulteriori traguardi". Riteneva, quindi, il Supremo Collegio che fosse "rimasto così inesplorato ed emarginato ingiustificatamente un importante versante di prova che, sul sotteso supposto di un ampio schieramento avverso al funzionario, avrebbe potuto fondatamente accreditare l'ipotesi di una decisione collegiale a monte del delitto, specie se combinata alla rilevanza straordinaria di tale evento ed alla successiva assenza di punizioni, dato – questo – ordinariamente significativo, secondo i pentiti, di un preventivo assenso della cupola".

Altro aspetto di rilievo sottolineato nella motivazione riguardante tale episodio

676

criminoso riguardava i presupposti giuridici per la configurabilità del concorso morale nel delitto dei componenti della commissione di Palermo. In proposito la Corte di Cassazione riteneva rilevante il consenso preventivo, anche se espresso nella forma del consenso tacito, laddove esso comportava "l'approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di un'iniziativa altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi, esercita...il potere-dovere di esaminarla e di delibarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di interdirne eventualmente l'attuazione, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza", poiché tale consenso rientrava in questo caso nella categoria degli atti concorsuali, "nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva". In questa ipotesi, infatti, l'ipotesi del concorso avrebbe potuto essere esclusa solo fornendo la prova contraria e concreta dell'inesistenza di un nesso causale per l'inefficacia del rafforzamento rispetto all'altrui volontà, che si sarebbe ugualmente determinata in modo autonomo al compimento del fatto, anche se consapevole del dissenso dei componenti della commissione.

Ugualmente interessante, ai fini dell'oggetto del presente giudizio, è il rilievo mosso dal Giudice di legittimità in relazione alla c.d. strage della circonvallazione di Palermo alla decisione del Giudice di secondo grado, che aveva ritenuto questione di limitata portata, e quindi non tale da determinare la competenza della commissione, l'uccisione del boss mafioso FERLITO Alfio, che sarebbe stata da ricondurre ad interessi nel traffico degli stupefacenti di alcuni gruppi di COSA NOSTRA. Osservava, invece, la Corte di Cassazione che l'uccisione nel corso dell'attentato di tre appartenenti alle forze dell'ordine, che costituiva un evento facilmente

677

preventivabile, attese le modalità prescelte, avendo "intuitivi riflessi in punto di energica e pesante risposta da parte dello Stato", era questione "di portata globale e dunque involgente l'interesse dell'intera organizzazione mafiosa".

Particolare rilievo riveste anche quella parte della motivazione della Corte di Cassazione che, annullando con rinvio, come si è detto, l'assoluzione dei componenti della commissione per il plurimo omicidio di via Isidoro Carini - che vari punti di contatto presenta con la strage per cui è processo, quanto meno per l'elevato livello della lotta a COSA NOSTRA condotta dalla vittima predestinata dell'azione criminosa - osservava che la Corte d'Appello aveva accreditato "ipotesi congetturali ingiustificatamente divergenti da quella collegabile, secondo una logica lineare, alla più accreditabile delle causali, l'impegno manifesto del nuovo prefetto nella lotta alla mafia, accompagnato dalla facile prevedibilità di reazioni a tutto campo da parte degli organi repressivi in caso di suo assassinio. Considerazioni, queste, riconducenti facilmente ad una matrice programmativa e decisionale di generale autorità e di indiscusso potere, che, giusta gli schemi di fatto accertati, sarebbe arduo non identificare nella commissione di Palermo, vertice supremo dell'aggregazione mafiosa. L'eccezionale statura del bersaglio attinto, la vastità e intensità dell'impegno dimostrato nei compiti assunti, l'entità delle pressioni a monte del delitto e la gravità delle reazioni, in ogni direzione, che ne seguirono, conclamano l'evidenza di un rapporto di proporzionalità tra la vittima e il livello della determinazione omicida, in cui alla straordinaria rilevanza del primo termine non poteva che corrispondere una decisione assunta al più alto livello decisionale, il solo in grado di maturare e di deliberare, da una posizione non soggetta a controllo e quindi, senza debolezze e tentennamenti.... un delitto di tale gravità e spessore,

678

foriero di risvolti controproducenti di intuitiva evidenza".

A conclusione di tale esame può, pertanto, ritenersi verificato in modo incontestabile sia che uno degli oggetti del giudizio nel maxiprocesso era costituito dall'accertamento della competenza della commissione provinciale di Palermo a deliberare gli "omicidi eccellenti" e quelli comunque di interesse strategico comune all'intera organizzazione, sia che la Suprema Corte di Cassazione non solo non si limitò ad affermare la validità di tale criterio, già riconosciuto da entrambi i giudici di merito, ma ebbe a correggere le incongruenze logiche e le carenze motivazionali che avevano indotto il Giudice di secondo grado a disapplicarlo di fatto, mandando assolti tutti i componenti della commissione provinciale dalle imputazioni riguardanti i delitti contro gli uomini delle istituzioni».

Gli elementi di convincimento indicati nelle citate pronunce, coperte da giudicato nelle parti in esame, denotano in modo inequivocabile che la designazione del dott. Arnaldo Valente per la presidenza del "maxiprocesso", avvenuta nell'ottobre del 1991, era agevolmente interpretabile da "Cosa Nostra" come un segnale estremamente negativo sull'esito finale del relativo giudizio, confermato, poi, dalla sentenza emessa dalla I Sezione della Corte di Cassazione il successivo 30 gennaio 1992. I principi affermati in tale occasione confermarono pienamente il principio del carattere unitario di "Cosa Nostra" e, quindi, della riconducibilità degli "omicidi eccellenti" alla volontà della "commissione" provinciale di Palermo. Il mutamento di orientamento compiuto dalla giurisprudenza di legittimità fu interpretato da "Cosa Nostra" come l'effetto del costante impegno di Giovanni Falcone per assicurare un esito imparziale del giudizio, vanificando i tentativi di condizionamento indebito su cui lo stesso Salvatore Riina si era giocato gran parte della propria credibilità.

679

Non vi è dubbio, quindi, che al momento della riunione della Commissione provinciale di "Cosa Nostra" svoltasi tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre del 1991, i vertici dell'organizzazione mafiosa fossero nelle condizioni di prevedere, fondatamente, un esito per loro negativo del "maxiprocesso", e considerassero questa prospettiva come una minaccia gravissima per gli assetti di potere su cui poggiava l'illecito sodalizio.

Come è stato sottolineato dalla sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento c.d. "Borsellino ter", una tale impostazione aveva effetti devastanti per l'intera organizzazione, poiché chiamava a rispondere dei delitti più gravi i soggetti che avevano ruoli direttivi, compromettendo la stabilità di una struttura le cui fortune si fondavano essenzialmente sull'impunità dei suoi componenti, impunità che operava con gradazioni diverse e crescenti a seconda del ruolo ricoperto. Se, infatti, coloro che intervenivano nella fase esecutiva del delitto si esponevano in certa misura al rischio dell'intervento repressivo, specie nella flagranza del reato, coloro che deliberavano il delitto e svolgevano solo il ruolo di mandanti erano sottratti anche a tale rischio e l'omertà per lungo tempo imperante all'interno del sodalizio criminale impediva l'accesso ai segreti della fase decisionale e quindi la verifica delle responsabilità penali. L'accertamento, invece, del meccanismo di formazione del consenso per le deliberazioni più importanti, unitamente alla nascita del fenomeno delle collaborazioni di coloro che si dissociavano dall'organizzazione, scardinava tali certezze ed esponeva al concreto pericolo di una lunga detenzione anche i titolari del potere decisionale in "Cosa Nostra".

Tra le persone che riportarono una condanna all'ergastolo per effetto di questa

680

impostazione, vi era Francesco Madonia, capo del mandamento di Resuttana e padre dell'odierno imputato. Francesco Madonia era, infatti, imputato, e sottoposto a restrizione della libertà personale, proprio nel "maxiprocesso", nella qualità di componente della Commissione provinciale di "Cosa Nostra".

Non vi è dubbio, quindi, che per l'imputato Salvatore Madonia, fosse configurabile, accanto all'interesse collettivo dell'intera associazione mafiosa, anche uno specifico interesse familiare alla reazione vendicativa verso Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nonché, in termini più generali, all'attacco contro lo Stato, in dipendenza del previsto esito negativo del "maxiprocesso".

E', poi, appena il caso di segnalare come tale reazione si indirizzasse, oltre che nei confronti di Giovanni Falcone, anche contro Paolo Borsellino, il quale aveva intrapreso con gli altri colleghi del "pool" antimafia dell'Ufficio istruzione di Palermo, diretto prima da Rocco Chinnici e successivamente da Antonino Caponnetto, la straordinaria attività investigativa sfociata nell'ordinanza di rinvio a giudizio del "maxiprocesso".

3) I riscontri attinenti al pericolo per l'organizzazione mafiosa rappresentato dall'attività svolta da Paolo Borsellino nel periodo immediatamente precedente la strage di Via D'Amelio; la collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo, le indagini su mafia e appalti, la ricerca della verità sulla strage di Capaci.

Come è stato sottolineato dalla sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento c.d. "Borsellino ter", se il

681

desiderio di vendetta che animava gli affiliati di "Cosa Nostra" nei confronti di Paolo Borsellino per l'attività giudiziaria che egli aveva saputo svolgere costituiva un forte movente per volerne l'uccisione, altrettanto certo appare che tale volontà era rafforzata dalla precisa consapevolezza che il magistrato rappresentava anche per il futuro un concreto pericolo per l'organizzazione mafiosa proprio a causa del particolare impegno e della straordinaria efficacia della sua attività professionale, che si avvaleva della profonda conoscenza e della memoria storica da lui acquisite su quel fenomeno criminale.

Tale pericolo nasceva sia dalle funzioni giudiziarie allora svolte dal magistrato, nonché dallo specifico oggetto delle attività di indagine da lui espletate nel periodo in esame, sia dalla prospettiva che egli fosse nominato Procuratore Nazionale Antimafia.

In proposito, la predetta sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta ha evidenziato che Paolo Borsellino si era insediato nel nuovo ufficio di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel gennaio del 1992, proprio nel periodo in cui venivano introdotte all'interno dell'organizzazione giudiziaria italiana le Direzioni Distrettuali Antimafia (D.D.A.) con competenza esclusiva nelle le indagini per i reati di mafia, sulla base del decreto legge 20 novembre 1991 n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20.1.1992 n. 8: una normativa, questa, fortemente voluta da Giovanni Falcone, che vi aveva dato un impulso decisivo nell'ambito dell'attività da lui svolta presso il Ministero della Giustizia. Il trasferimento era stato recepito con preoccupazione all'interno di "Cosa Nostra", come è emerso con chiarezza dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Angelo Siino, che, nel procedimento concluso con la suddetta pronuncia di

682

primo grado, ha riferito i commenti di Pino Lipari, secondo cui l'arrivo di Borsellino avrebbe certamente creato delle difficoltà a "*quel santo cristiano di Giammanco*", e cioè al Procuratore della Repubblica con il quale già Giovanni Falcone aveva avuto contrasti ed incomprensioni dal punto di vista professionale, che lo avevano determinato ad accettare il nuovo incarico propostogli dal Ministro della Giustizia Claudio Martelli.

Al riguardo, la sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta ha specificato che «*effettivamente, nonostante l'insuperabile esperienza di BORSELLINO rendesse particolarmente preziosa la sua attività di indagine su COSA NOSTRA nella città di Palermo, ove era il centro direttivo dell'organizzazione, il Procuratore ebbe ad affidargli la delega solo per le province di Trapani ed Agrigento ed oppose delle resistenze persino a consentirgli di recarsi ad interrogare il MUTOLO, quando questi iniziò a collaborare con l'A.G. e chiese espressamente di essere sentito da quel magistrato. GIAMMANCO, infatti, ebbe a dire a Vittorio ALIQUO', altro Procuratore aggiunto di quell'Ufficio, che non intendeva consentire ai collaboranti di scegliersi il magistrato e che sulla base delle deleghe sarebbe stato designato la stesso ALIQUO' ad interrogare il MUTOLO. E fu solo per l'insistenza di quest'ultimo magistrato - che con molta maggiore sensibilità aveva compreso quanto fosse utile che specie nella prima fase la collaborazione del MUTOLO fosse seguita da chi riscuoteva la piena fiducia del collaborante per il prestigio conseguito nel contrasto alla mafia ed al tempo stesso aveva la più profonda conoscenza della materia di cui il MUTOLO doveva trattare – che il Procuratore acconsentì a coassegnare quell'inchiesta ad ALIQUO' e BORSELLINO.*

La decisione di dare poi a BORSELLINO la delega per le inchieste di mafia sul

683

Palermitano fu presa da GIAMMANCO in un momento ancora successivo, tanto che la vedova del magistrato nel corso dell'udienza del 23 marzo 1995 del primo processo per la strage di via D'Amelio, il cui verbale è stato acquisito agli atti, ha riferito che proprio la mattina dell'ultimo giorno di vita del marito questi ebbe a ricevere la telefonata del Procuratore che gli comunicava che egli aveva ottenuto ciò che desiderava – e cioè quella delega –, dicendogli "così la partita è chiusa", al che BORSELLINO aveva ben a ragione replicato che "la partita è aperta", che cioè si era appena agli inizi, costituendo quella delega solo il presupposto iniziale per occuparsi delle indagini sulle attività di COSA NOSTRA e sugli sviluppi che l'avevano portata all'omicidio LIMA prima ed alla strage di Capaci poi».

Sempre nella sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta si è segnalato che la suddetta telefonata, fattagli dal Procuratore Giammanco intorno alle ore 7 della mattina di domenica 19 luglio 1992, lasciò molto turbato Paolo Borsellino. Al riguardo, la vedova del magistrato, Agnese Piraino, nel corso dell'udienza del 23 marzo 1995 del primo processo per la strage di via D'Amelio, ha dichiarato: «*Avevamo in programma di andare a Villagrazia a fare una passeggiata e l'ho visto turbatissimo, ma non ha cambiato i suoi programmi*».

Nelle sommarie informazioni rese il 27 gennaio 2010 al Pubblico Ministero, la signora Agnese Piraino Borsellino ha spiegato: «*Giammanco, ha telefonato alle 7 e 30 del mattino, (...) dicendo che dava la delega a Paolo a Luglio, per (...) interessarsi dei processi di mafia riguardante il territorio di Palermo e provincia, ma o era già troppo tardi, perché già avevano deciso di farlo fuori*».

Sul punto, appaiono sicuramente significative anche le dichiarazioni rese da Lucia Borsellino, la quale all'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, dopo avere

684

ricordato che nella mattina del 19 luglio 1992 si svegliò presto perché chiamò il padre per l'arrivo di una telefonata della propria sorella dalla Thailandia, cui ne seguì un'altra del Procuratore Giammanco, ha riferito quanto segue:

P.M. Dott. LUCIANI – (...) lei poi, successivamente, ha saputo quale fu il contenuto della telefonata che il Procuratore Giammanco aveva fatto a suo papà?

TESTE L. BORSELLINO - Ma lo seppi da mia madre, perché probabilmente ne parlò con mio... con mio padre. Credo che quella mattina il Procuratore Giammanco avesse

assunto la decisione di attribuire la sfera di competenze delle... delle attività di cui mio padre si occupava anche sulla... sul palermitano.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché prima suo papà era dedicato ad altre aree geografiche nel piano della DDA di Palermo.

TESTE L. BORSELLINO - Esattamente, esattamente, esattamente.

P.M. Dott. LUCIANI - E ne commentaste con sua mamma perché? Cioè quale fu lo spunto?

TESTE L. BORSELLINO - Lo spunto fu che mio padre attendeva da tempo questa... questa risposta, che evidentemente arrivò troppo tardivamente e anche in maniera insolita.

L'indicazione (strettamente connessa al racconto dei fatti) della teste Lucia Borsellino, secondo cui la risposta del Procuratore Giammanco, che Paolo Borsellino attendeva da molto tempo, sulla sua richiesta di ricevere la delega per le inchieste di mafia sul territorio palermitano, arrivò troppo tardi e in maniera insolita, appare quanto mai pertinente, soprattutto se si tiene presente una ulteriore circostanza riferita dal teste Ignazio De Francisci, il quale in quel periodo svolgeva le funzioni di

685

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed era legato da una profonda amicizia ai colleghi Falcone e Borsellino.

Il Dott. De Francisci all'udienza del 28 gennaio 2014 ha chiarito di avere incontrato nella mattina di sabato 18 luglio 1992, presso la stanza del Procuratore Giammanco, Paolo Borsellino, il quale, mentre il Capo dell'Ufficio rispondeva a una telefonata, aveva raccontato allo stesso teste che il collaborante Gaspare Mutolo «*gli aveva fatto delle confidenze su alcune importanti rivelazioni che avrebbe dovuto fare nel corso della verbalizzazione*» e in particolare «*gli aveva anticipato che avrebbe parlato del dottore Contrada e del collega Mimmo Signorino*». Il Dott. De Francisci ha precisato di essersene poi andato dalla suddetta stanza, lasciando il Dott. Borsellino da solo con il Dott. Giammanco.

Ciò posto, appare davvero singolare che il Procuratore Giammanco, il quale avrebbe potuto benissimo conferire la predetta delega al Dott. Borsellino nel corso dell'incontro della giornata precedente presso il proprio ufficio, abbia invece deciso di comunicargli una simile decisione telefonandogli a casa alle ore 7 della mattina della domenica, proprio in quello stesso giorno nel quale venne attuata, meno di dieci ore dopo, la strage di Via D'Amelio. Le ragioni che determinarono una comunicazione così frettolosa e inusuale sono tutt'altro che chiare. Risulta quindi perfettamente comprensibile il grave turbamento mostrato da Paolo Borsellino dopo questa telefonata.

Come ha ricordato la teste Agnese Piraino, Paolo Borsellino aveva replicato al Procuratore Giammanco con la frase "la partita è aperta", alludendo alla circostanza che quella delega costituiva il presupposto iniziale per occuparsi delle indagini sugli sviluppi che avevano portato "Cosa Nostra" all'omicidio Lima ed alla strage di

686

Capaci.

Al riguardo, deve osservarsi che l'attività svolta da Paolo Borsellino nei 57 giorni intercorrenti tra la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio si riferiva sia alla raccolta delle dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo a seguito della sua scelta di collaborazione con la giustizia, sia alla gestione mafiosa degli appalti pubblici, sia ad una coraggiosa ricerca della verità sulle ragioni che avevano indotto "Cosa Nostra" a progettare e attuare l'eliminazione di Giovanni Falcone, a breve distanza di tempo dall'omicidio Lima.

Tutta questa tematica ha formato oggetto della seguente ricostruzione compiuta dalla predetta sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta:

«Il secondo profilo da esaminare per comprendere il pericolo che BORSELLINO rappresentava per COSA NOSTRA è costituito, come si è detto, dai filoni di indagine cui il magistrato intendeva dedicarsi. Non v'è dubbio al riguardo sul fatto che l'interesse di BORSELLINO era incentrato sul tentativo di comprendere le scelte strategiche che avevano indotto quella consorteria mafiosa a porre in essere, dopo l'esito sfavorevole del maxiprocesso, prima l'omicidio LIMA e poi la strage di Capaci. La portata del primo delitto non era certamente sfuggita a FALCONE ed a BORSELLINO, sempre in contatto tra loro, perché segnava la rottura di una perversa alleanza tra il sodalizio mafioso ed uno dei più potenti esponenti politici siciliani, alleanza fondata su un reciproco scambio di aiuti e favori, che coinvolgeva il settore politico, quello economico-affaristico e quello giudiziario. Per quanto concerne l'attentato a FALCONE, superato il primo impulso di chiedere l'applicazione presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta per seguire direttamente le indagini, anche per le difficoltà tecnico-giuridiche che ciò

687

comportava, BORSELLINO aveva manifestato pubblicamente la propria volontà di collaborare a quell'inchiesta, riversando sui magistrati che ne erano titolari il cospicuo patrimonio di conoscenze che gli derivava sia dalla esperienza professionale che dalle confidenze raccolte da FALCONE in occasione dei frequenti ed anche recenti incontri con lo stesso. Tale intento BORSELLINO aveva, ad esempio, esternato in un'intervista al quotidiano "La Repubblica", comunicando il proprio rammarico per non poter seguire direttamente l'indagine perché in ciò avrebbe "trovato un lenimento al mio dolore, così com'era successo per l'omicidio del capitano Emanuele BASILE" ed asserendo che sarebbe comunque andato a Caltanissetta "come testimone" per riferire al procuratore "fatti, episodi, circostanze, gli ultimi colloqui avuti con FALCONE".

Ed ancora il 25 giugno 1992, in occasione di una commemorazione di FALCONE a Casa Professa (il suo intervento è documentato dalla videoregistrazione in atti), egli aveva dichiarato tra l'altro: "In questo momento inoltre, oltre a magistrato, io sono testimone, sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni FALCONE, avendo raccolto....degli elementi probatori che porto dentro di me, io debbo per prima cosa rappresentarli all'autorità giudiziaria che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so, non che io penso, che io so, possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che pose fine alla vita di Giovanni FALCONE....".

Le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA, che ha riferito che COSA NOSTRA era a conoscenza del fatto che BORSELLINO voleva capire le ragioni dell'attentato a FALCONE e voleva continuarne l'opera, dimostrano inequivocabilmente come non fosse sfuggita a quella consorteria criminale la manifestazione di intenti

coraggiosamente enunciata dal magistrato in un momento in cui un senso di frustrazione poteva assalire gli investigatori per la gravità del reato che tale sodalizio era stato in grado di porre in essere.

Ben comprensibile doveva essere, quindi, l'allarme suscitato in COSA NOSTRA dalle esternazioni del magistrato, allarme destinato ad acuirsi quando nel giugno del 1992 incominciarono, dopo un lungo periodo di interruzione di nuove scelte collaborative, le collaborazioni del MUTOLO e del MESSINA, ed entrambi vennero sentiti tra il giugno ed il luglio di quell'anno da BORSELLINO, di cui si aveva ragione di temere che potesse nuovamente ripetere, dall'alto della sua grande esperienza e capacità e grazie alle più recenti acquisizioni probatorie che i predetti consentivano, le fruttuose inchieste che avevano portato al primo maxiprocesso. Ed appare ovvio che le indagini che maggiormente si prospettavano dannose per gli esponenti di COSA NOSTRA erano da una parte quelle aventi ad oggetto i delitti di sangue, puniti con la pena perpetua, veramente temuta dagli affiliati – significative sono al riguardo le parole del RIINA ricordate dal CANCEMI, per cui il primo era disposto anche a scontare alcuni anni di reclusione per il reato associativo "legato ad una branda" mentre diceva che occorreva evitare il coinvolgimento giudiziario della commissione negli omicidi – dall'altra le indagini che toccavano gli interessi strategici dell'organizzazione, e cioè le sue fonti di arricchimento ed i collegamenti con ambienti del mondo politico ed imprenditoriale.

Nell'ambito di questo secondo filone di indagini varie deposizioni dimostrano che BORSELLINO aveva mostrato particolare interesse dopo la morte di FALCONE alle inchieste riguardanti il coinvolgimento di COSA NOSTRA nel settore degli appalti, e ciò non solo perché lo riteneva di fondamentale importanza per quella

689

organizzazione ma anche perché convinto che potesse lì rinvenirsi una delle principali ragioni della strage di Capaci. In proposito giova ricordare le testimonianze di vari colleghi del magistrato dell'epoca, tra cui anche Antonio DI PIETRO, nonché del Generale MORI e del Capitano DE DONNO.

Il senatore DI PIETRO ha ricordato che BORSELLINO anche in occasione dei funerali di FALCONE gli aveva manifestato la piena convinzione che le indagini che avessero accertato il ruolo di COSA NOSTRA nella gestione degli appalti e nella spartizione delle relative tangenti pagate dagli imprenditori avrebbero consentito di penetrare nel cuore del sistema di potere e di arricchimento di quell'organizzazione. Ha altresì riferito il teste che mentre a Milano e nella maggior parte del territorio nazionale si stava registrando in misura massiccia il fenomeno della collaborazione con la giustizia di molti degli imprenditori che erano rimasti coinvolti nel circuito tangentizio, ciò non si era verificato in Sicilia e BORSELLINO spiegava tale diversità con la peculiarità del circuito siciliano, in cui l'accordo non si basava solo due poli, quello politico e quello imprenditoriale, ma era tripolare, in quanto COSA NOSTRA interveniva direttamente per gestire ed assicurare il funzionamento del meccanismo e con la sua forza di intimidazione determinava così l'omertà di quegli stessi imprenditori che non avevano, invece, remore a denunciare l'esistenza di quel sistema in relazione agli appalti loro assegnati nel resto d'Italia. Intenzione di BORSELLINO e DI PIETRO era quella di sviluppare di comune intesa delle modalità investigative, fondate anche sulle conoscenze già acquisite, per ottenere anche in Sicilia i risultati conseguiti altrove.

E BORSELLINO stava già traducendo in atto questo progetto, come dimostrano le dichiarazioni rese dai predetti testi MORI e DE DONNO, che hanno

690

riferito di un incontro da loro avuto con BORSELLINO il 25 giugno 1992 presso la Caserma dei Carabinieri Carini di Palermo. Il magistrato, aveva, infatti, chiesto un incontro in sede diversa dall'Ufficio giudiziario, perché voleva mantenere sul medesimo il massimo riserbo – ad ulteriore dimostrazione della situazione di disagio e tensione che già caratterizzava i suoi rapporti con il Procuratore GIAMMANCO – ed in quell'occasione aveva proposto la costituzione presso il R.O.S. dei Carabinieri di un gruppo coordinato dal DE DONNO che avrebbe dovuto sviluppare le indagini in tema di mafia ed appalti, riferendo direttamente ed esclusivamente a BORSELLINO. In quell'incontro non si era andati oltre la formulazione generale della proposta, essendo stata rinviata la definizione concreta dei particolari ad un momento successivo al rientro del magistrato dalla Germania, ove doveva recarsi per ragioni professionali. Quello era però stata l'ultimo incontro dei testi con BORSELLINO. In proposito occorre evidenziare che il magistrato, non potendosi direttamente occupare per ragioni di competenza della strage di Capaci, perseguiva l'intento di incidere su uno degli snodi cruciali del sistema su cui si fondava il potere di COSA NOSTRA, nella speranza di indebolirla definitivamente e di impedirle così di raggiungere gli obiettivi che si era prefissa con la strategia iniziata con l'omicidio LIMA e proseguita con l'attentato a FALCONE. E la scelta da parte di BORSELLINO degli investigatori cui affidare l'inchiesta che maggiormente gli stava a cuore in quel momento non era casuale, poiché il DE DONNO era l'autore delle indagini del R.O.S. che avevano portato alla stesura del rapporto su mafia ed appalti consegnato, come si è detto, a FALCONE nel febbraio del 1991, alla vigilia della sua partenza per Roma. Il DE DONNO ha spiegato come quel rapporto costituiva solo la premessa di una serie di indagini su quel tema, in quanto individuava

691

l'obiettivo da perseguire, e cioè l'accertamento dell'intervento di COSA NOSTRA nella gestione degli appalti pubblici in Sicilia, nonché uno dei personaggi maggiormente coinvolti in tale sistema, e cioè il SIINO. E, pertanto, i limiti di quel rapporto, sottolineati dal SIINO durante la sua collaborazione, erano ben presenti agli investigatori, anche se essi non conoscevano ancora gli altri personaggi coinvolti nel sistema e le loro aspettative erano proprio quelle di poter proseguire le indagini sino alla loro individuazione. Al riguardo il DE DONNO ha manifestato l'insoddisfazione non solo per il ritardo con cui il Procuratore GIAMMANCO, che tenne chiuso nella sua cassaforte il rapporto consegnatogli da FALCONE, consentì ai magistrati del suo Ufficio di conoscerlo e, quindi, di poter adottare le opportune iniziative giudiziarie, ma anche per la scarsa considerazione mostrata a suo avviso dalla Procura per le prospettive di un approfondimento delle indagini, che non si era verificato. Particolarmente gradito doveva, quindi, risultare al DE DONNO il proposito di BORSELLINO di valorizzare le sue conoscenze per far compiere all'indagine quel salto di qualità che sino ad allora non vi era stato, proponendosi quale referente del costituendo gruppo investigativo.

Le precise indicazioni al riguardo provenienti dalle dichiarazioni di BRUSCA e SIINO hanno confermato che ancora una volta l'acume investigativo di BORSELLINO aveva colto nel segno, intuendo ben al di là di quanto ancora era emerso dal primo rapporto del R.OS. quanto fosse strategico per COSA NOSTRA il suo coinvolgimento nella gestione degli appalti.

Il BRUSCA, pertanto, da prospettive diverse da quelle del SIINO e quindi in modo autonomo, ha fornito un quadro sostanzialmente conforme dell'evoluzione dei rapporti creati da COSA NOSTRA con ambienti politici ed imprenditoriali per la

692

gestione dei pubblici appalti. Dopo una fase in cui l'organizzazione mafiosa si era occupata solo della riscossione delle tangenti pagate dagli imprenditori che si aggiudicavano gli appalti alle "famiglie" che controllavano il territorio in cui venivano realizzati i lavori, lasciando salvo qualche eccezione che fossero i politici ad individuare le imprese da favorire nella fase dell'assegnazione dell'appalto, il SIINO era stato incaricato da lui di gestire per conto di COSA NOSTRA gli appalti indetti dall'Amministrazione provinciale di Palermo, di cui uno dei primi e più cospicui era stato quello riguardante la realizzazione del tratto stradale per SAN Mauro Castelverde. Da allora il SIINO si era occupato della gestione di tali appalti anche nell'ambito delle altre province, prendendo contatti con gli esponenti di vertice di COSA NOSTRA interessati in quei territori. Un momento cruciale era stato costituito dalla gestione degli appalti indetti dalla SIRAP, di importo ben più consistente di quelli della Provincia e rispetto ai quali COSA NOSTRA era sino ad allora rimasta estranea alla fase dell'aggiudicazione. Allorché il BRUSCA aveva iniziato ad interessarsi di tali lavori tramite il SIINO, si erano registrate delle resistenze da parte di alcuni politici, come il Presidente pro tempore della Regione Sicilia Rino NICOLOSI, che sino ad allora aveva controllato tale gestione con l'intervento dell'imprenditore agrigentino SALAMONE Filippo, titolare dell'IMPRESEM. Per superare gli intralci burocratici con i quali si voleva impedire a COSA NOSTRA di gestire tali appalti, il BRUSCA era dovuto ricorrere al messaggio intimidatorio, che era stato recepito, sicché si era raggiunto un accordo sulla base del quale il SALOMONE avrebbe continuato a gestire formalmente i rapporti con gli altri imprenditori mentre le decisioni sull'aggiudicazione dei lavori sarebbero state prese dal SIINO per conto di COSA NOSTRA. Da quel momento

693

quell'associazione aveva anche esteso il proprio controllo sulla gestione degli appalti da quelli indetti dalla Provincia a tutti gli altri di ben maggiore importo indetti dalla Regione e da altri enti pubblici, lasciando al SALAMONE la cura dei rapporti con gli imprenditori ed i politici a livello regionale e nazionale ma riservando a sé il momento decisionale. In quello stesso tempo, intorno al 1988-89, era stata introdotta a carico degli imprenditori una quota tangentizia dello 0,80% sull'importo dei lavori, che veniva prelevata dalla quota spettante ai politici e che veniva versata in una cassa centrale dell'organizzazione controllata dal RIINA. Era però presto subentrata la volontà di creare dei rapporti diretti tra i gruppi imprenditoriali di livello nazionale ed alcuni esponenti politici nazionali, approfittando del controllo del sistema degli appalti per creare un'occasione di contatti in cui COSA NOSTRA avrebbe potuto dialogare da una posizione di forza. Tale progetto prevedeva, quindi, l'accantonamento del SIINO, che con il consenso del BRUSCA venne relegato ad occuparsi degli appalti banditi dalla Provincia, solitamente di importo limitato e per i quali, quindi, non vi era interesse né degli imprenditori né dei politici nazionali. Della gestione degli appalti di maggiore consistenza venne, invece, incaricato l'ingegnere BINI Giovanni, amministratore della Calcestruzzi S.p.A. del gruppo FERRUZZI – GARDINI, legato a BUSCEMI Antonino, fratello di Salvatore, dal quale aveva rilevato come prestanome l'impresa di calcestruzzi per sottrarla ai procedimenti di sequestro e confisca in corso a carico dei fratelli BUSCEMI nell'ambito delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale. Con il BINI tenevano contatti lo stesso BUSCEMI Antonino e LIPARI Pino, uomo di fiducia del RIINA, che quindi trasmettevano la volontà di COSA NOSTRA ai suoi massimi livelli. Intorno al 1991, infine, il RIINA aveva detto al

694

BRUSCA di considerare l'impresa di costruzioni REALE come una sua impresa, cosa che il all'inizio lo aveva sorpreso perché il RIINA non aveva mai voluto interessarsi direttamente di imprese ed anzi era ironico nei confronti di quegli "uomini d'onore" che lo facevano, ma aveva poi compreso che tramite la REALE il RIINA voleva creare un "tavolo rotondo" di trattativa con i politici. La predetta impresa, che era stata in precedenza sull'orlo del fallimento, era stata salvata ed era adesso controllata da CATALANO Agostino e D'AGOSTINO "Benni", persone formalmente incensurate ma contigue alla loro organizzazione. Tale impresa avrebbe dovuto sostituire l'IMPRESEM di SALAMONE nel ruolo di cerniera con i gruppi imprenditoriali nazionali, aggiudicandosi anche in associazione con loro gli appalti di maggiore importo, e tale progetto era stato coltivato sino a quando nel 1997, a seguito della sua collaborazione, erano stati tratti in arresto il D'AGOSTINO ed il CATALANO nell'ambito di una nuova inchiesta su mafia ed appalti.

Il BRUSCA ha anche spiegato che da parte di COSA NOSTRA si era seguita con attenzione l'inchiesta del R.O.S. che aveva dato luogo all'informativa del 1991 e che essi erano riusciti a venire in possesso di una copia della medesima, constatando che non vi erano coinvolti i personaggi di maggiore rilievo e che non si era approdati alla conoscenza degli effettivi livelli di interessi messi in gioco, sicché, mancando un pericolo immediato, si era deciso di rinviare un intervento di COSA NOSTRA alla fase del dibattimento per "aggiustare" il processo.

Anche il SIINO, oltre a riferire sull'impresa REALE quanto già ricordato nella Parte prima della motivazione allorché si è trattato della sua collaborazione, ha chiarito che la quota di quell'impresa intestata a D'AGOSTINO "Benni" era in realtà di BUSCEMI Antonino e che vi erano altre quote del CATALANO e

695

dell'ingegnere BINI controllate da COSA NOSTRA. Ha inoltre confermato di aver avuto alcune pagine dell'informativa del R.O.S. già nel febbraio del 1991, consegnategli dal maresciallo LOMBARDO, e che dopo una ventina di giorni l'Onorevole LIMA gli aveva messo a disposizione l'intero rapporto, consentendogli di constatare che a lui era stato attribuito anche il ruolo del SALAMONE. Già allora, parlandone con LIMA, BRUSCA Giovanni e LIPARI aveva saputo che il BUSCEMI non aveva nulla da temere dall'inchiesta, e, infatti, era poi stato arrestato insieme al SIINO un geometra BUSCEMI che nulla aveva a che vedere con loro.

Dalle dichiarazioni del BRUSCA e del SIINO risulta, quindi, confermato l'interesse strategico che rivestiva per COSA NOSTRA la gestione degli appalti pubblici e la particolare attenzione con cui essa seguiva le inchieste giudiziarie condotte in tale settore, inchieste di cui essa veniva a conoscenza prima del tempo debito, sicché poteva modulare i suoi interventi, a seconda delle necessità, ancor prima che fossero emessi i provvedimenti giudiziari. Occorre poi ricordare che l'organizzazione mafiosa in esame era a conoscenza del fatto che FALCONE si interessava a tale settore e che aveva compreso il fondamentale passaggio del sodalizio criminale da un ruolo meramente parassitario, di riscossione delle tangenti, ad un ruolo attivo di compartecipazione nelle imprese che si aggiudicavano gli appalti anche in associazione con l'imprenditoria nazionale. Significative al riguardo le indicazioni del SIINO, che ha dichiarato: ".. Ma perche' praticamente il dottore Falcone... io leggevo quello che il dottore Falcone mandava a dire tramite i giornali, e ad un certo punto, praticamente... e poi sentivo anche gli ambienti di "Cosa Nostra", gli ambienti imprenditoriali e praticamente tutti dicevano che sapevano che il... "Cosa Nostra" aveva fatto votare per i socialisti. E poi debbo dire che una volta

696

Falcone fece un preciso riferimento a livello di giornale quando la Ferruzzi fu quotata in borsa, disse che... l'indomani usci' un articolo sul "Giornale di Sicilia" che aveva ragionevoli motivi da pensare che da un certo momento quel... la mafia era stata quotata in borsa. Lui ben sapeva, secondo me, il... che questo gruppo appoggiava Gardini" (cfr. dich. del 27.2.1999, p. 83).

Ed ancora lo stesso SIINO ha riferito che COSA NOSTRA sapeva che anche BORSELLINO aveva espresso sui giornali la conoscenza su quel fenomeno e la convinzione che uno dei motivi dell'attentato a FALCONE risiedesse proprio nell'acquisita consapevolezza da parte sua di quel collegamento perverso. Il collaborante ha anche riferito che durante la sua permanenza dall'ottobre del 1992 nel carcere di Termini Imerese, ove erano detenuti anche BRUSCA Bernardo, CALO' e MONTALTO Salvatore, quest'ultimo gli aveva detto in relazione alle interviste rilasciate da BORSELLINO su quell'argomento "chi glielo ha portato a parlare di queste cose?" .

Appare, pertanto, esatto ritenere che se le indagini condotte dal R.O.S. in materia di mafia ed appalti non avevano ancora avuto all'epoca uno sviluppo tale da rappresentare un pericolo immediato per gli interessi strategici di COSA NOSTRA, tuttavia l'interesse mostrato anche pubblicamente da BORSELLINO per quel settore di indagini, unitamente all'incarico che egli ricopriva nell'Ufficio titolare dell'inchiesta ed ancor più la prospettiva dell'incarico alla Procura nazionale per la quale veniva autorevolmente proposta la sua candidatura anche pubblicamente, costituivano un complesso di circostanze che facevano apparire a COSA NOSTRA quanto mai opportuna la realizzazione dell'attentato a quel magistrato subito dopo quello a FALCONE.

697

Queste ultime considerazioni, nonché il ruolo, che BORSELLINO si era assunto con le sue esternazioni, di sensibilizzazione della coscienza pubblica sui più delicati e concreti problemi che poneva l'attività di contrasto alla mafia – verosimilmente perché convinto di poterne ricevere un aiuto per vincere le resistenze che incontrava anche in alcuni personaggi delle Istituzioni – introducono direttamente alla terza componente del movente complesso della strage di via D'Amelio, e cioè la strategia stragista perseguita in quel momento da COSA NOSTRA».

Alcune delle iniziative assunte da Paolo Borsellino durante i 57 giorni successivi alla strage di Capaci costituiscono un fatto notorio, appartengono alla Storia italiana.

Ciò vale, in particolare, per il coraggioso e appassionato discorso da lui pronunciato il 25 giugno 1992 nell'atrio della biblioteca comunale di Casa Professa, a Palermo, in cui Paolo Borsellino manifestava pubblicamente la sua forte determinazione di contribuire alla ricostruzione dell'evento che aveva posto fine alla vita di Giovanni Falcone, esponendo tutte le proprie conoscenze rilevanti all'autorità giudiziaria competente per le indagini sulla strage di Capaci; confermava l'autenticità dei "diari di Giovanni Falcone" che erano stati pubblicati dal "Sole 24 Ore", al fine di evitare che qualcuno potesse avanzare dubbi in futuro; evidenziava le colpe del paese, dello Stato, e soprattutto della magistratura nel processo di delegittimazione e di isolamento di Giovanni Falcone, iniziato nel 1988 (se non l'anno precedente), e conclusosi soltanto al momento della sua morte; spiegava le ragioni che avevano indotto Giovanni Falcone, ormai convinto di non potere operare al meglio presso la Procura della Repubblica di Palermo, ad accettare il nuovo incarico di Direttore

698

Generale degli Affari Penali al ministero di Grazia e Giustizia, con l'intento di svolgere a Roma un ruolo fondamentale nella lotta alla criminalità mafiosa, specialmente attraverso la istituzione di strutture – come la Direzione Nazionale Antimafia - destinate a ricreare in campo nazionale e con leggi dello Stato le esperienze del pool antimafia; sottolineava che l'organizzazione mafiosa aveva realizzato la strage di Capaci proprio nel momento in cui, nonostante la violenta opposizione di buona parte del Consiglio Superiore della Magistratura, si erano concretizzate tutte le condizioni perché Giovanni Falcone fosse nominato Procuratore Nazionale Antimafia, con un ritorno all'attività giudiziaria che gli venne così impedito perché era proprio "*questo che faceva paura*":

«Io sono venuto questa sera soprattutto per ascoltare. Purtroppo ragioni di lavoro mi hanno costretto ad arrivare in ritardo e forse mi costringeranno ad allontanarmi prima che questa riunione finisca. Sono venuto soprattutto per ascoltare perché ritengo che mai come in questo momento sia necessario che io ricordi a me stesso e ricordi a voi che sono un magistrato. E poiché sono un magistrato devo essere anche cosciente che il mio primo dovere non è quello di utilizzare le mie opinioni e le mie conoscenze partecipando a convegni e dibattiti ma quello di utilizzare le mie opinioni e le mie conoscenze nel mio lavoro. In questo momento inoltre, oltre che magistrato, io sono testimone. Sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni Falcone, avendo raccolto, non voglio dire più di ogni altro, perché non voglio imbarcarmi in questa gara che purtroppo vedo fare in questi giorni per ristabilire chi era più amico di Giovanni Falcone, ma avendo raccolto comunque più o meno di altri, come amico di Giovanni Falcone, tante sue confidenze, prima di parlare in pubblico anche delle opinioni, anche delle

699

convinzioni che io mi sono fatte raccogliendo tali confidenze, questi elementi che io porto dentro di me, debbo per prima cosa assemblarli e riferirli all'autorità giudiziaria, che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone, e che soprattutto, nell'immediatezza di questa tragedia, ha fatto pensare a me, e non soltanto a me, che era finita una parte della mia e della nostra vita.

Quindi io questa sera debbo astenermi rigidamente - e mi dispiace, se deluderò qualcuno di voi - dal riferire circostanze che probabilmente molti di voi si aspettano che io riferisca, a cominciare da quelle che in questi giorni sono arrivate sui giornali e che riguardano i cosiddetti diari di Giovanni Falcone. Per prima cosa ne parlerò all'autorità giudiziaria, poi - se è il caso - ne parlerò in pubblico. Posso dire soltanto, e qui mi fermo affrontando l'argomento, e per evitare che si possano anche su questo punto innestare speculazioni fuorvianti, che questi appunti che sono stati pubblicati dalla stampa, sul "Sole 24 Ore" dalla giornalista - in questo momento non mi ricordo come si chiama... - Milella, li avevo letti in vita di Giovanni Falcone. Sono proprio appunti di Giovanni Falcone, perché non vorrei che su questo un giorno potessero essere avanzati dei dubbi.

Ho letto giorni fa, ho ascoltato alla televisione - in questo momento i miei ricordi non sono precisi - un'affermazione di Antonino Caponnetto secondo cui Giovanni Falcone cominciò a morire nel gennaio del 1988. Io condivido questa affermazione di Caponnetto. Con questo non intendo dire che so il perché dell'evento criminoso avvenuto a fine maggio, per quanto io possa sapere qualche elemento che possa aiutare a ricostruirlo, e come ho detto ne riferirò all'autorità giudiziaria; non voglio dire che cominciò a morire nel gennaio del 1988 e che questo, questa strage del

700

1992, sia il naturale epilogo di questo processo di morte. Però quello che ha detto Antonino Caponnetto è vero, perché oggi che tutti ci rendiamo conto di quale è stata la statura di quest'uomo, ripercorrendo queste vicende della sua vita professionale, ci accorgiamo come in effetti il paese, lo Stato, la magistratura che forse ha più colpe di ogni altro, cominciò proprio a farlo morire il 1° gennaio del 1988, se non forse l'anno prima, in quella data che ha or ora ricordato Leoluca Orlando: cioè quell'articolo di Leonardo Sciascia sul "Corriere della Sera" che bollava me come un professionista dell'antimafia, l'amico Orlando come professionista della politica, dell'antimafia nella politica. Ma nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, il Consiglio superiore della magistratura con motivazioni risibili gli preferì il consigliere Antonino Meli. C'eravamo tutti resi conto che c'era questo pericolo e a lungo sperammo che Antonino Caponnetto potesse restare ancora a passare gli ultimi due anni della sua vita professionale a Palermo. Ma quest'uomo, Caponnetto, il quale rischiava, perché anziano, perché conduceva una vita sicuramente non sopportabile da nessuno già da anni, il quale rischiava di morire a Palermo, temevamo che non avrebbe superato lo stress fisico cui da anni si sottoponeva. E a un certo punto fummo noi stessi, Falcone in testa, pure estremamente convinti del pericolo che si correva così convincendolo, lo convincemmo riottoso, molto riottoso, ad allontanarsi da Palermo. Si aprì la corsa alla successione all'ufficio istruzione al tribunale di Palermo. Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro, e il giorno del mio compleanno il Consiglio superiore della magistratura ci fece questo regalo: preferì Antonino Meli.

Giovanni Falcone, dimostrando l'altissimo senso delle istituzioni che egli aveva e la

701

sua volontà di continuare comunque a fare il lavoro che aveva inventato e nel quale ci aveva tutti trascinato, cominciò a lavorare con Antonino Meli nella convinzione che, nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio superiore della magistratura, egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro. E continuò a crederlo nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato, perché ero stato trasferito a Marsala e quindi guardavo abbastanza dall'esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro La mafia d'Agrigento, denunciai quello che stava accadendo a Palermo con un intervento che venne subito commentato da Leoluca Orlando, allora presente, dicendo che quella sera l'aria ci stava pesando addosso per quello che era stato detto. Leoluca Orlando ha ricordato cosa avvenne subito dopo: per aver denunciato questa verità io rischiai conseguenze professionali gravissime, ma quel che è peggio il Consiglio superiore immediatamente scoprì quale era il suo vero obiettivo: proprio approfittando del problema che io avevo sollevato, doveva essere eliminato al più presto Giovanni Falcone. E forse questo io lo avevo pure messo nel conto perché ero convinto che lo avrebbero eliminato comunque; almeno, dissi, se deve essere eliminato, l'opinione pubblica lo deve sapere, lo deve conoscere, il pool antimafia deve morire davanti a tutti, non deve morire in silenzio.

L'opinione pubblica fece il miracolo, perché ricordo quella caldissima estate dell'agosto 1988, l'opinione pubblica si mobilitò e costrinse il Consiglio superiore della magistratura a rimangiarsi in parte la sua precedente decisione dei primi di

702

agosto, tant'è che il 15 settembre, se pur zoppicante, il pool antimafia fu rimesso in piedi. La protervia del consigliere istruttore, l'intervento nefasto della Cassazione cominciato allora e continuato fino a ieri (perché, nonostante quello che è successo in Sicilia, la Corte di cassazione continua sostanzialmente ad affermare che la mafia non esiste) continuarono a fare morire Giovanni Falcone. E Giovanni Falcone, uomo che sentì sempre di essere uomo delle istituzioni, con un profondissimo senso dello Stato, nonostante questo, continuò incessantemente a lavorare. Approdò alla procura della Repubblica di Palermo dove, a un certo punto ritenne, e le motivazioni le riservo a quella parte di espressione delle mie convinzioni che deve in questo momento essere indirizzata verso altri ascoltatori, ritenne a un certo momento di non poter più continuare ad operare al meglio. Giovanni Falcone è andato al ministero di Grazia e Giustizia, e questo lo posso dire sì prima di essere ascoltato dal giudice, non perché aspirasse a trovarsi a Roma in un posto privilegiato, non perché si era innamorato dei socialisti, non perché si era innamorato di Claudio Martelli, ma perché a un certo punto della sua vita ritenne, da uomo delle istituzioni, di poter continuare a svolgere a Roma un ruolo importante e nelle sue convinzioni decisivo, con riferimento alla lotta alla criminalità mafiosa. Dopo aver appreso dalla radio della sua nomina a Roma (in quei tempi ci vedevamo un po' più raramente perché io ero molto impegnato professionalmente a Marsala e venivo raramente a Palermo), una volta Giovanni Falcone alla presenza del collega Leonardo Guarnotta e di Ayala tirò fuori, non so come si chiama, l'ordinamento interno del ministero di Grazia e Giustizia, e scorrendo i singoli punti di non so quale articolo di questo ordinamento cominciò fin da allora, fin dal primo giorno, cominciò ad illustrare quel che lì egli poteva fare e che riteneva di poter fare per la lotta alla criminalità mafiosa.

703

Certo anch'io talvolta ho assistito con un certo disagio a quella che è la vita, o alcune manifestazioni della vita e dell'attività di un magistrato improvvisamente sbalzato in una struttura gerarchica diversa da quelle che sono le strutture, anch'esse gerarchiche ma in altro senso, previste dall'ordinamento giudiziario. Si trattava di un lavoro nuovo, di una situazione nuova, di vicinanze nuove, ma Giovanni Falcone è andato lì solo per questo. Con la mente a Palermo, perché sin dal primo momento mi illustrò quello che riteneva di poter e di voler fare lui per Palermo. E in fin dei conti, se vogliamo fare un bilancio di questa sua permanenza al ministero di Grazia e Giustizia, il bilancio anche se contestato, anche se criticato, è un bilancio che riguarda soprattutto la creazione di strutture che, a torto o a ragione, lui pensava che potessero funzionare specialmente con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al lavoro che aveva fatto a Palermo. Cercò di ricreare in campo nazionale e con leggi dello Stato quelle esperienze del pool antimafia che erano nate artigianalmente senza che la legge le prevedesse e senza che la legge, anche nei momenti di maggiore successo, le sostenesse. Questo, a torto o a ragione, ma comunque sicuramente nei suoi intenti, era la superprocura, sulla quale anch'io ho espresso nell'immediatezza delle perplessità, firmando la lettera sostanzialmente critica sulla superprocura predisposta dal collega Marcello Maddalena, ma mai neanche un istante ho dubitato che questo strumento sulla cui creazione Giovanni Falcone aveva lavorato servisse nei suoi intenti, nelle sue idee, a torto o a ragione, per ritornare, soprattutto, per consentirgli di ritornare a fare il magistrato, come egli voleva. Il suo intento era questo e l'organizzazione mafiosa - non voglio esprimere opinioni circa il fatto se si è trattato di mafia e soltanto di mafia, ma di mafia si è trattato comunque - e l'organizzazione mafiosa, quando ha preparato ed attuato

704

l'attentato del 23 maggio, l'ha preparato ed attuato proprio nel momento in cui, a mio parere, si erano concretizzate tutte le condizioni perché Giovanni Falcone, nonostante la violenta opposizione di buona parte del Consiglio superiore della magistratura, era ormai a un passo, secondo le notizie che io conoscevo, che gli avevo comunicato e che egli sapeva e che ritengo fossero conosciute anche al di fuori del Consiglio, al di fuori del Palazzo, dico, era ormai a un passo dal diventare il direttore nazionale antimafia.

Ecco perché, forse, ripensandoci, quando Caponnetto dice cominciò a morire nel gennaio del 1988 aveva proprio ragione anche con riferimento all'esito di questa lotta che egli fece soprattutto per potere continuare a lavorare. Poi possono essere avanzate tutte le critiche, se avanzate in buona fede e se avanzate riconoscendo questo intento di Giovanni Falcone, si può anche dire che si prestò alla creazione di uno strumento che poteva mettere in pericolo l'indipendenza della magistratura, si può anche dire che per creare questo strumento egli si avvicinò troppo al potere politico, ma quello che non si può contestare è che Giovanni Falcone in questa sua breve, brevissima esperienza ministeriale lavorò soprattutto per potere al più presto tornare a fare il magistrato. Ed è questo che gli è stato impedito, perché è questo che faceva paura».

Occorre aggiungere che, dopo l'uccisione di Giovanni Falcone, numerosi settori istituzionali avevano indicato in Paolo Borsellino il candidato naturale alla guida della Direzione Nazionale Antimafia.

In proposito, la sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta ha rilevato che «*il Ministro degli Interni pro tempore Vincenzo SCOTTI, dopo la strage di Capaci, aveva pubblicamente indicato in*

705

BORSELLINO il candidato più naturale per l'incarico di Procuratore nazionale, e ciò in occasione della cerimonia di presentazione di un libro del criminologo Pino ARLACCHI. Identico giudizio era stato espresso dal Ministro della Giustizia MARTELLI ed entrambi, pensando proprio a BORSELLINO, avevano chiesto che il Consiglio Superiore della Magistratura riaprisse i termini per la presentazione delle candidature a quell'incarico, per consentire di concorrere a magistrati che in precedenza non avevano proposto domanda perché convinti che la scelta di Giovanni FALCONE per quel posto fosse la migliore possibile. Ed in effetti risulta che BORSELLINO, superando le iniziali perplessità - legate soprattutto alla ripercussioni negative che tale scelta avrebbe avuto sui familiari, già duramente provati dalle esperienze passate e dalla recente tragica scomparsa di Giovanni FALCONE - era ormai deciso a presentare la propria candidatura, soprattutto perché ciò gli avrebbe consentito di seguire da una prospettiva più completa le indagini sull'organizzazione criminale che gli aveva sottratto il caro amico. Ed a dimostrazione di come COSA NOSTRA seguisse tale vicenda, vanno ricordate le dichiarazioni del MARCHESE, che ha riferito le parole del codetenuto MADONIA Giuseppe, figlio del capomandamento di Resuttana, nel periodo della strage di via D'Amelio, allorché ebbe a dire che BORSELLINO "correva troppo" proprio in relazione agli incarichi che si apprestava ad assumere. Ed appare evidente che dopo che FALCONE aveva mostrato tutta la sua pericolosità per COSA NOSTRA anche dopo essersi allontanato da Palermo per assumere un incarico a Roma, questa organizzazione non volesse ripetere l'esperienza consentendo a BORSELLINO di assumere un incarico a livello nazionale certamente non meno incisivo per il contrasto alla mafia».

706

La percezione da parte di "Cosa Nostra" del pericolo rappresentato dalla nomina di Paolo Borsellino a Procuratore Nazionale Antimafia era dunque stato espresso proprio dal fratello dell'odierno imputato, Giuseppe Madonia.

La prospettata possibilità di riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la nomina a Procuratore Nazionale Antimafia, tuttavia, non venne più a concretizzarsi, come si desume dalla deposizione resa all'udienza dibattimentale del 28 gennaio 2014 dal teste On. Vincenzo Scotti:

TESTE SCOTTI V. - Ma il problema era in qualsiasi cambiamento, fase di trapasso, diciamo così, i pericoli di allentare la tensione sono sempre presenti, non... non faccio... non avevo nessun, in quel momento, elemento di valutazione. Era la stessa ragione che mi aveva spinto nell'immediato della uccisione di Falcone di chiedere un incontro, in un incontro pubblico a Roma, alla Mondadori, in occasione della presentazione del libro di Arlacchi.

P.M. Dott. GOZZO - Sì.

TESTE SCOTTI V. - Ed eravamo io, Martelli, Parisi e Borsellino, di chiedere a Borsellino la utilità di riaprire i termini del concorso e che fosse...

P.M. Dott. GOZZO - Per Procuratore Nazionale Antimafia.

TESTE SCOTTI V. - Procuratore Antimafia, che fosse stata necessaria questa riapertura, anche per consentire, io dissi a lei, Borsellino, di presentare la sua candidatura, perché in questo momento, al di là di qualsiasi cosa, bisogna presentare una forte continuità con Falcone e con le linee di politica antimafia che sono state portate avanti, cioè non dare impressione... Questa era la ragione. Siccome già la candidatura di Falcone non era, sostanzialmente, passata e la commissione si era espressa anche in modo divergente, ecco, questa era la... l'assunzione di

707

responsabilità

era questa. E queste erano le ragioni per cui ritenevo che fosse essenziale, da parte del partito da una parte e da parte delle istituzioni, non mostrare nessun cedimento, ma mostrare, invece, come... continuità e dare anche in immagine. E l'indicazione di Borsellino era nell'indicazione della continuità...

P.M. Dott. GOZZO - Continuità, certo.

TESTE SCOTTI V. - ...di un'azione anche dal punto di vista, in un mondo come viviamo oggi, di comunicazione e televisiva, un'immagine molto forte e più forte di qualsiasi anche dichiarazione.

(...)

PRESIDENTE - Su questo punto un chiarimento. Fu poi riaperto il concorso?

TESTE SCOTTI V. - No. Si dimostrarono tutti contrari all'apertura del concorso.

Anche l'intenzione, pubblicamente manifestata da Paolo Borsellino, di riferire all'autorità giudiziaria competente una serie di circostanze rilevanti per le indagini sulla strage di Capaci, non poté realizzarsi. La strage di Via D'Amelio, anzi, fu attuata proprio la domenica prima dell'inizio di quella settimana nella quale Paolo Borsellino avrebbe dovuto incontrare i magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, secondo quanto ha riferito il Dott. Francesco Paolo Giordano nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 20 dicembre 2013.

Quanto alla collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo, l'istruttoria dibattimentale ha offerto una ampia e incontrovertibile dimostrazione di un ulteriore fatto, estremamente inquietante, che accompagnò l'attività svolta da Paolo Borsellino nella raccolta delle prime dichiarazioni del pentito.

Si tratta, precisamente, dell'incontro con Dott. Bruno Contrada, verificatosi,

708

secondo le dichiarazioni rese dal Dott. Gioacchino Natoli, il 1° luglio 1992, nell'arco di tempo in cui il Dott. Borsellino aveva interrotto il primo interrogatorio di Gaspare Mutolo per recarsi al Ministero dell'Interno, allo scopo di incontrare il nuovo Ministro Nicola Mancino, insediatosi in quello stesso giorno. L'indomani il Dott. Borsellino riferì al Dott. Natoli che, mentre si trovava in una stanza in attesa di conferire con il Ministro Mancino, aveva visto aprirsi una porta, dalla quale apparve il Dott. Contrada, alle cui spalle vi era il Capo della Polizia, Dott. Parisi. Il Dott. Borsellino scambiò qualche parola di saluto con il Dott. Contrada, che nell'allontanarsi gli disse: "*So che ha incontrato Gaspare Mutolo. Ricordi, se le dovesse tornare utile, che io in passato mi sono occupato di Gaspare Mutolo. Se ha bisogno di notizie, può rivolgersi a me*". Tale comportamento suscitò lo stupore del Dott. Borsellino, il quale andò su tutte le furie.

I passaggi essenziali delle dichiarazioni rese dal Dott. Natoli sul punto sono di seguito riportati:

«*Il primo interrogatorio avvenne il primo luglio del 1992 e proprio perché seguivamo*

delle procedure che fino a quel momento si erano rivelate assolutamente efficaci, il primo interrogatorio venne condotto da Paolo Borsellino, che appunto era stato designato dal Procuratore Giammanco, e dall'altro Procuratore Aggiunto Vittorio Aliquò; anche perché contemporaneamente i due stavano seguendo o avevano cominciato a seguire, in questo i miei ricordi non sono precisissimi oggi, anche l'altrettanta... l'altrettanto importante collaborazione di Leonardo Messina, un importante esponente di Cosa Nostra della provincia di Caltanissetta che aveva iniziato anch'egli la sua collaborazione con... con la giustizia. Quindi quella mattina,

709

se non sbaglio, era già stato... anzi sono sicuro, era già stato fissato un interrogatorio con Leonardo Messina e non so in quale sequenza, se prima Leonardo Messina e poi Mutolo o viceversa, i due Procuratori Aggiunti di Palermo, ripeto, Borsellino ed Aliquò, interrogarono Gaspare Mutolo. Relativamente a questa prima presa di contatto, alla quale, come dicevo, né io né Guido Lo Forte partecipammo, seppi immediatamente dopo, cioè la mattina del 2 di luglio, da Paolo Borsellino; il quale, con, diciamo, grande disagio, era abbastanza adirato, mi raccontò, non certamente soltanto a me, ci doveva essere qualche altro collega, ma non sono in condizione oggi di ricordarlo, che aveva interrotto ad un certo punto l'interrogatorio di Gaspare Mutolo perché era stato richiesto di andare al Ministero dell'Interno, dove quella mattina si insediava il Ministro Mancino. Ad un certo punto, ad un certo punto di questa... di questa mattinata, Paolo Borsellino era stato fatto accomodare in un... in un salotto, in attesa, appunto, che il Ministro Mancino si liberasse, stava fumando, come era solito fare, nervosamente, allorché vide aprirsi una porta di questo... di questo salotto nel quale era stato fatto accomodare e gli apparve, così si affacciò con... con la testa, il dottor Bruno Contrada e dietro di lui l'allora Capo della Polizia Parisi. Il Contrada lo... lo salutò, Paolo Borsellino si meravigliò non poco di vedere il dottore... il dottore Contrada, e scambiarono qualche parola di saluto e, nell'allontanarsi, il dottore Contrada ebbe a dirgli: "So che ha incontrato Gaspare Mutolo. Ricordi, se le dovesse tornare utile, che io in passato mi sono occupato di Gaspare Mutolo. Se ha bisogno di notizie, può rivolgersi a me". La cosa perché aveva fatto adirare ed aveva sorpreso non poco Paolo Borsellino? E questo fu il motivo per il quale, appunto, ritornato a Palermo ne parlò a me e certamente ad altri colleghi: perché la collaborazione di Gaspare Mutolo era appena iniziata.

710

Come ovviamente si faceva in quel caso e si continua a fare, l'inizio di una collaborazione viene, ovviamente, coperta da tutta una serie di cautele che sono logiche e facilmente immaginabili. Nel caso di Gaspare Mutolo erano state ulteriormente rafforzate, perché, come dicevo, il clima generale che si respirava dopo la strage di Capaci non era dei più facili e quindi che, a fronte di tutta questa estrema cautela e riservatezza che erano state poste in essere dalla Procura di Palermo, il dottor Contrada, che in quel momento rivestiva la funzione di numero tre, credo, del SISDE, dicesse con assoluta naturalezza a lui: "So che ha visto il Gaspare Mutolo e se ha bisogno di qualcosa si rivolga a me", ovviamente lo aveva fatto saltare in aria e lo aveva mandato su tutte le furie».

La vicenda, già grave di per sé in quanto denotava la conoscenza, da parte di un dirigente del SISDE, di una collaborazione processuale appena iniziata, la quale avrebbe dovuto essere circondata dal massimo segreto, appare ancora più inquietante se si tiene conto delle pesanti accuse di collusione con "Cosa Nostra" formulate a carico del Dott. Contrada dal Mutolo. Come si è già sottolineato, il giorno prima della strage di Via D'Amelio il Dott. Borsellino riferì al Dott. De Francisci che il Mutolo «*gli aveva fatto delle confidenze su alcune importanti rivelazioni che avrebbe dovuto fare nel corso della verbalizzazione*» e in particolare «*gli aveva anticipato che avrebbe parlato del dottore Contrada e del collega Mimmo Signorino*».

Gli elementi di convincimento acquisiti forniscono, pertanto, un preciso riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè non solo nella parte in cui inseriscono tra le concause dell'accelerazione dell'uccisione del Dott. Borsellino la collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo, la pericolosità delle indagini che il Magistrato avrebbe potuto svolgere in materia di mafia, politica e appalti, e la sua prospettata nomina a

711

capo della Direzione Nazionale Antimafia, ma anche nella parte in cui descrivono il difficilissimo clima nel quale il Dott. Borsellino dovette svolgere la sua attività di contrasto nei confronti di un'organizzazione mafiosa che traeva la sua forza dai legami con ambienti esterni, i quali avvertivano con chiarezza la minaccia rappresentata dalla sua coraggiosa opera investigativa, portata avanti senza compromessi di sorta.

Anche sotto quest'ultimo profilo, dal presente procedimento sono emersi importanti elementi di prova, sui quali occorre soffermarsi analiticamente.

4) **I riscontri riguardanti il clima di isolamento creatosi attorno al Dott. Borsellino e le collusioni tra "Cosa Nostra" e centri di potere esterni.**

Come si è già segnalato, il Giuffrè ha riferito che, prima di passare all'attuazione della strategia stragista, erano stati effettuati "sondaggi" con «*persone importanti*» appartenenti al mondo economico e politico. Questi "sondaggi" si fondavano sulla "pericolosità" di determinati soggetti non solo per l'organizzazione mafiosa, ma anche per i suoi legami esterni con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a fare affari con essa. Da questo tipo di discorsi iniziava l'isolamento che portava all'uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali «*non interessavano proprio a nessuno*» e non erano ben visti neppure all'interno della magistratura. Nella decisione di eliminare i due Magistrati aveva avuto un peso proprio il loro isolamento. La stessa strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione (rivelatasi poi infondata anche a causa della paura insorta in buona parte del mondo politico e della conseguente reazione dello Stato) che

passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla normalità.

L'inquietante scenario descritto dal collaboratore di giustizia trova, in effetti, precisi riscontri negli elementi di prova emersi nell'ambito del presente procedimento, che evidenziano l'isolamento creatosi intorno a Paolo Borsellino, e la sua convinzione che la sua uccisione sarebbe stata resa possibile dal comportamento della stessa magistratura.

Al riguardo, sono estremamente significative le dichiarazioni rese da Agnese Piraino, vedova di Paolo Borsellino, che ha riferito con grande precisione quanto confidatogli dal marito nell'ultimo periodo della sua vita, quando il Magistrato «*era perfettamente consapevole (...) che il suo destino era segnato*», tanto da dirle «*in più circostanze che il suo tempo stava per scadere*», e da confessarsi e fare la comunione pochi giorni prima di essere ucciso.

Nel verbale di assunzione di informazioni del 18 agosto 2009, davanti al Pubblico Ministero presso questo Tribunale, la signora Agnese Piraino Borsellino ha dichiarato: «*Ricordo perfettamente che il sabato 18 luglio 1992 andai a fare una passeggiata con mio marito sul lungomare di Carini senza essere seguiti dalla scorta. In tale circostanza, Paolo mi disse che non sarebbe stata la mafia ad uccidermi, della quale non aveva paura, ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere. In quel momento era allo stesso tempo sconfortato, ma certo di quello che mi stava dicendo*». Paolo Borsellino, in tale occasione, non fece nessun nome alla moglie, la quale però ha soggiunto: «*comunque non posso negare che quando Paolo si riferì ai colleghi non potei fare a meno di pensare ai contrasti che egli aveva in quel momento con l'allora Procuratore GIAMMANCO*».

713

Nel successivo verbale di sommarie informazioni del 27 gennaio 2010, Agnese Piraino Borsellino ha ricostruito una serie di vicende di speciale rilevanza, verificatesi anch'esse nell'ultimo periodo di vita del marito. Il contenuto del verbale è di seguito trascritto:

«***A.d.r.:*** *Confermo che il 28 giugno 1992 mio marito, il dott. Paolo Borsellino, si è incontrato sia con la dott.ssa FERRARO che con il ministro ANDÒ tornando da un convegno di Magistratura Indipendente che si era tenuto a Giovinazzo in Puglia. Il Ministro ANDÒ arrivò dopo il discorso tra Paolo e la dott.ssa FERRARO, e, se ben ricordo, i due non si incontrarono. Ricordo che eravamo insieme a mio marito in occasione di quel viaggio, e che al convegno e per tutto il viaggio siamo stati "superscortati". Si trattò di una protezione molto stretta, che non era mai stata apprestata in questi termini per la sicurezza di Paolo. Non ricordo se vi era un appuntamento tra Paolo e la dott.ssa FERRARO. Ricordo che eravamo nella sala V.I.P. dell'aeroporto di Fiumicino. Ricordo ancora che l'aereo per Palermo partì con un'ora di ritardo proprio per la presenza di mio marito e gli accertamenti per la sua sicurezza che si resero necessari.*

In ogni caso, mio marito non mi fece partecipare all'incontro con la dott.ssa FERRARO. Anche successivamente, non mi riferì nulla, salvo quanto detto dal Ministro ANDÒ, che — per quello che mi venne riferito da mio marito disse che era giunta notizia da fonte confidenziale che dovevano fare una strage per ucciderlo, e che ciò sarebbe avvenuto a mezzo di esplosivo. Mi disse che era stata inviata una nota alla Procura di Palermo al riguardo, e che ANDO', di fronte alla sorpresa di mio marito, gli chiese: "Come mai non sa niente?". In pratica, la nota che riguardava la sicurezza di mio marito era arrivata sul tavolo del Procuratore

714

GIAMMANCO, ma Paolo non lo sapeva.

Paolo mi disse, poi, che l'indomani incontrò GIAMMANCO nel suo ufficio, e gli chiese conto di questo fatto. GIAMMANCO si giustificò dicendo che aveva mandato la lettera alla magistratura competente, e cioè alla Procura di Caltanissetta. Mi ricordo che Paolo perse le staffe, tanto da farsi male ad una delle mani, che — mi disse — battè violentemente sul tavolo del Procuratore.

***A.d.r.** Mio marito, dopo l'incontro alla sala V.I.P, non mi disse nulla che riguardava CIANCIMINO.*

Ricordo, invece, che mio marito mi disse testualmente che "c'era un colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato". Ciò mi disse intorno alla metà di giugno del 1992. In quello stesso periodo mi disse che aveva visto la "mafia in diretta", parlandomi anche in quel caso di contiguità tra la mafia e pezzi di apparati dello Stato italiano. In quello stesso periodo chiudeva sempre le serrande della stanza da letto di questa casa, temendo di essere visto da Castello Utveggio. Mi diceva: "ci possono vedere a casa".

***A.d.r.** Paolo mi disse dell'incontro con MORI a Roma presso il R.O.S.*

In quella occasione so che dopo doveva andare insieme ai carabinieri che incontrò a battezzare il bambino di un giovane magistrato da lui conosciuto, il dott. CAVALIERO.

Devo specificare a questo punto che mio marito non mi diceva tutto perché non voleva mettermi in pericolo.

Confermo che mi disse che il gen. SUBRANNI era "panciuto". Mi ricordo che quando me lo disse era sbalordito, ma aggiungo che me lo disse con tono assolutamente certo. Non mi disse chi glielo aveva detto. Mi disse, comunque, che quando glielo

715

avevano detto era stato tanto male da aver avuto conati di vomito. Per lui, infatti, l'Arma dei Carabinieri era intoccabile.

Spontaneamente aggiunge: Mi è stato detto che CIANCIMINO il 19 luglio era a Roma, e che sturò una bottiglia di champagne per la morte di mio marito. In conseguenza di ciò fu cacciato dall'albergo in cui si trovava.

*A **d.r.** In effetti mio marito mi disse che si era recato al ministero perchè era stato chiamato mentre interrogava MUTOLO. Per questo motivo — mi disse non potè verbalizzare la seconda parte dell'interrogatorio.*

*A **d.r.** Riguardo all'incontro presso la sala V.I.P. non ricordo se la dott.ssa FERRARO e mio marito si spostarono fuori per fare telefonate, tra cui una telefonata al Procuratore GIAMMANCO.*

Ricordo invece, cosi come mi evidenziate, che intervenni durante l'incontro, manifestando il desiderio che mio marito curasse maggiormente la propria sicurezza perché temevo che i miei figli potessero restare orfani».

L'incontro con l'on. Salvo Andò e con la Dott.ssa Liliana Ferraro presso l'aeroporto di Fiumicino è stato puntualmente confermato da questi ultimi soggetti nelle loro deposizioni dibattimentali.

In particolare, all'udienza del 19 ottobre 2015, il teste Salvo Andò ha evidenziato che, nel corso dell'incontro, verificatosi il 28 giugno 1992, chiese al Dott. Borsellino ulteriori ragguagli su una informativa che il primo aveva ricevuto dal Capo della Polizia, Prefetto Vincenzo Parisi, e che riguardava i possibili attentati programmati in danno proprio dell'On. Andò e del Dott. Borsellino. Quest'ultimo si mostrò visibilmente sorpreso, non avendo avuto conoscenza di tale informativa («*nessuno mi ha detto nulla di questa informativa, è una cosa veramente strana*»).

716

A sua volta, la Dott.ssa Ferraro, esaminata come testimone all'udienza dell'1/4/2014, ha affermato che, nel corso dell'incontro presso l'aeroporto di Fiumicino, parlò al Dott. Borsellino di quanto le aveva riferito, in un colloquio svoltosi alcuni giorni prima, il capitano De Donno, in servizio presso il ROS dei Carabinieri. L'ufficiale, infatti, le aveva comunicato che aveva preso, o stava per prendere, contatti con Massimo Ciancimino, allo scopo di verificare se fosse possibile ottenere una collaborazione con la giustizia del padre, Vito Ciancimino, per fermare lo stragismo, e le aveva domandato se non fosse opportuno avvertire il Ministro della Giustizia, Claudio Martelli, per avere la condivisione politica da parte sua; la Dott.ssa Ferraro aveva risposto che non riteneva necessario un sostegno politico a questa iniziativa, si era impegnata a riferirne al Ministro Martelli, e aveva segnalato all'ufficiale l'opportunità di parlarne immediatamente con il Dott. Borsellino, con il quale lei stessa avrebbe conferito il più presto possibile. Nell'incontro svoltosi all'aeroporto di Fiumicino, quando la Dott.ssa Ferraro le riferì quanto dettole dal capitano De Donno, il Dott. Borsellino la ascoltò con l'attenzione di sempre e poi le disse: "Va bene, ho capito, ci penso io", senza esprimere alcuna valutazione. Essi, poi, discussero a lungo del rapporto "mafia e appalti", che era stato consegnato dai Carabinieri del ROS alla Procura della Repubblica di Palermo, la quale lo aveva irritualmente trasmesso al Ministero della Giustizia, dove il Dott. Giovanni Falcone ne aveva disposto l'immediata restituzione al suddetto ufficio requirente.

La vibrata protesta del Dott. Borsellino per non essere stato informato del progetto di attentato nei suoi confronti dal Dott. Giammanco, e il «*confronto molto duro*» svoltosi tra i due magistrati, sono stati confermati, nella deposizione testimoniale resa all'udienza dell'1/4/2014, dal Dott. Antonio Ingroia, che,

717

nell'immediatezza del fatto, raccolse lo sfogo del Dott. Borsellino, visibilmente alterato per quanto era successo.

La già grave omissione di ogni comunicazione al Dott. Borsellino delle informazioni relative all'attentato programmato contro di lui fu, poi, seguita da un comportamento ancora più grave, consistente nella sottovalutazione delle sue esigenze di sicurezza, con la mancata predisposizione di una "zona rimozione" in Via D'Amelio, nonostante tale esigenza fosse stata segnalata dal personale di tutela presentando una relazione a ciò diretta (come ha riferito il teste Antonio Vullo all'udienza dell'8 aprile 2013). In proposito, va osservato che – come rilevato nella sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta – le visite del Dott. Borsellino alla propria madre avevano un carattere di abitualità nella giornata di domenica, quando ella risiedeva di solito dalla figlia Rita nella sua casa di via D'Amelio, e tale abitudine era sicuramente osservabile da parte del vicinato o da chi avesse studiato gli spostamenti del magistrato; tuttavia in tale luogo non era stata istituita una "zona rimozione".

Paolo Borsellino, peraltro, era ben consapevole dell'altissimo livello di rischio che correva; proprio per questo motivo aveva deciso di impegnare tutte le proprie energie nel lavoro, in una vera e propria corsa contro il tempo per contribuire alla ricerca della verità sulla strage di Capaci, su cui era sicuro di avere conseguito una piena conoscenza, come si desume dalle seguenti dichiarazioni rese dalla teste Agnese Piraino all'udienza del 23 marzo 1995 nel processo c.d. "Borsellino uno":

P.M. PALMA: *Ma suo marito dopo la strage di Capaci si sentiva maggiormente esposto e le aveva esternato questa preoccupazione?*

TESTE PIRAINO: *Sì, era preoccupatissimo, era preoccupatissimo e mi diceva:*

718

«Sino a quando ci sarà Giovanni vivo mi farà da scudo». Giovanni è morto ed era sì, molto, molto preoccupato. Mi diceva: «Faccio una corsa contro il tempo, devo lavorare, devo lavorare tantissimo e se mi fanno arrivare... Io ho capito tutto della morte di Giovanni»...

A questo straordinario impegno investigativo si accompagnava, però, l'amara consapevolezza dell'isolamento in cui egli si trovava ad operare, in un ambiente estremamente infido e pericoloso.

Al riguardo, appaiono quanto mai significative le dichiarazioni rese dal Dott. Massimo Russo e dalla Dott.ssa Alessandra Camassa, esaminati come testimoni all'udienza del 20 maggio 2014.

La Dott.ssa Camassa ha riferito che, nel corso di un incontro avvenuto presso la stanza del Dott. Paolo Borsellino alla Procura della Repubblica di Palermo, intorno alla fine del mese di giugno 1992, con la presenza della stessa teste e del Dott. Massimo Russo, la discussione, fino ad allora abbastanza serena venne improvvisamente interrotta da un fatto del tutto inaspettato: il Dott. Borsellino si alzò dalla scrivania, si sedette sulla poltrona, fino quasi a sdraiarsi, e, tra le lacrime, cominciò a dire: "non posso credere che un amico mi abbia tradito" («*giornata normale, abbastanza serena, in cui stavamo parlando, Paolo era seduto al suo tavolo, che era... dava le spalle alla finestra, quindi dopo aver parlato, non lo so, probabilmente di indagini, probabilmente di... di altri fatti investigativi, perché io quando andavo lì essenzialmente ci andavo per ragioni di lavoro, quindi... Dopo avere... a un certo punto, abbastanza inaspettatamente, il dottore Borsellino si alza e si va a sedere sulla poltrona, che era messa nell'altra... nell'altro muro, e tra l'altro non si limita a sedersi, mette i piedi anche sulla poltrona, si distende quasi, quasi*

719

completamente, e sempre molto inaspettatamente comincia a... non proprio a piangere e a singhiozzare, ma comi... gli escono delle lacrime e comincia a dire: "Non... non avrei mai creduto, non posso credere, non posso credere che un amico mi abbia potuto tradire, non posso credere che un amico mi abbia tradito"»).

Tale episodio è stato confermato dal Dott. Massimo Russo, che ha collocato l'incontro in un periodo tra il 23 maggio e il 12 giugno 1992, e ha aggiunto che in questa occasione il Dott. Borsellino, parlando della Procura di Palermo, disse: "*qui è un nido di vipere*" («*C'era la scrivania posta davanti alla finestra; Paolo Borsellino dava le spalle alla finestra, cioè una scrivania in legno di noce. Bussammo, si aprì la porta blindata, entrammo e c'era Paolo Borsellino seduto lì. Sì, ci fece un mezzo sorriso, qualche convenevole: "Che siete venuti a fare?" Insomma, qualche battuta, le indagini. Ora questo, per la verità, lo ricostruisco io, ma non ho la memoria precisa di questa... questa prima fase. A un certo punto, ecco, io ho memoria che... che lui iniziò un discorso, fece un accenno ad un pranzo, ad una cena che aveva avuto a Roma, che veniva... era stato il giorno precedente o qualche giorno prima a Roma, e ho memoria del fatto che si riferisse ad una cena con degli investigatori, credo i Carabinieri. (...) A un certo punto si alzò e più avanti c'era una... una poltrona a due - tre posti, cioè fece questo... questo arco, semiarco, si accasciò praticamente sul... sul divano e proprio con le lacrime negli occhi disse: "Mi hanno tradito, qualcuno mi ha tradito - o - un amico mi ha tradito". Io ricordo: "Qualcuno mi ha tradito". Io ricordo, con Alessandra ci guardammo e rimanemmo, praticamente, basiti, senza parole, non... io non riuscivo, ma nemmeno Alessandra credo, a capire a cosa si... si riferisse, e poi aggiunse, parlando della Procura di Palermo: "Qui è un... è un nido di vipere", questo lo ricordo nettamente*»).

720

Dunque, nel giugno 1992, Paolo Borsellino manifestò chiaramente ai due giovani magistrati, che avevano collaborato con lui presso la Procura di Marsala, la propria dolorosa delusione per il tradimento subito ad opera di una persona a cui era stato legato da un rapporto di amicizia, con un giudizio pesantemente negativo sull'affidabilità dell'ambiente giudiziario della Procura di Palermo. Nello stesso periodo egli espresse alla propria moglie la drammatica percezione dell'esistenza di un «*colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato*», le comunicò di avere «*visto la "mafia in diretta"*» riferendosi proprio alla «*contiguità tra la mafia e pezzi di apparati dello Stato italiano*», e le esternò la preoccupazione di essere spiato, prendendo alcune contromisure.

Nel medesimo periodo, vennero realizzati nei confronti del Dott. Borsellino, anche nell'ambito giudiziario, una serie di comportamenti che suscitarono in lui forti preoccupazioni e pesanti reazioni, tra cui il tardivo conferimento della delega per le inchieste di mafia sul territorio palermitano e la mancata comunicazione delle informazioni sul progetto di attentato contro di lui.

A ciò si accompagnavano ulteriori segnali profondamente allarmanti, come il singolare incontro con il Dott. Contrada nel periodo iniziale della collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo.

In questo contesto estremamente ambiguo e inquietante, Paolo Borsellino, proprio il giorno prima della strage di Via D'Amelio, espresse alla moglie la convinzione «*che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, (...) ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere*». Una espressione, questa, che evidenzia la lucida consapevolezza del ruolo essenziale che le azioni o omissioni di ambienti esterni potevano assumere per rendere possibile la

721

realizzazione del progetto criminale attuato da "Cosa Nostra" attraverso la strage di Via D'Amelio.

722

CAPITOLO VII

CONCLUSIONI SULLA RESPONSABILITÀ PENALE DI SALVATORE MADONIA

1) Il concorso di Salvatore Madonia nella strage di Via D'Amelio.

Alla luce delle considerazioni sviluppate nei capitoli precedenti, deve riconoscersi che gli elementi di prova acquisiti dimostrano con certezza la partecipazione dell'imputato Salvatore Madonia alla riunione della Commissione provinciale di "Cosa Nostra" nella quale venne decisa l'eliminazione di Paolo Borsellino.

Le dichiarazioni del Giuffrè, intrinsecamente attendibili e corroborate da molteplici riscontri esterni, non sono in alcun modo inficiate dagli altri elementi di prova raccolti, che anzi segnalano un diretto interesse di Salvatore Madonia alla reazione vendicativa contro il Dott. Borsellino, tenuto conto del coinvolgimento del fratello Giuseppe nel procedimento relativo all'omicidio del Capitano Basile, e del padre Francesco nel maxiprocesso.

E' pure emersa una strettissima fiducia e collaborazione tra il Riina e i Madonia, protrattasi per decenni, che non poteva certamente essere infranta in modo irreparabile da singoli dissidi insorti in relazione a specifiche vicende delittuose, come quella dell'omicidio di Libero Grassi. Peraltro, sul punto il collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, nell'esame reso all'udienza dell'11 giugno 2013, ha chiarito che la iniziale reazione infuriata di Salvatore Riina contro Salvatore Madonia venne poi meno grazie all'intercessione di Giuseppe Graviano («*Mi raccontava*

723

Filippo Graviano: "Proprio noi che gli abbiamo salvato la via a Salvino Madonia". (...) Si riferiva perché quando ha commesso, Salvino Madonia, l'omicidio di Libero Grassi a Palermo non so se aveva dato un colpo di testa o.., non credo che abbia chiesto l'autorizzazione a livello.., perché un omicidio all'interno della famiglia e quindi non credo che ha chiesto l'avallo di Riina, quindi da questo omicidio e da quello che poi ne uscì fuori Riina contestava questo omicidio e addirittura aveva pensato di sopprimere, di uccidere Salvino Madonia. Giuseppe Graviano se ne è preso carico lui e gli ha messo a disposizione non solo la tutela di protezione ma anche il supporto logistico che lui per un dato tempo abitava, lì nei pressi di Corso dei Mille, sempre nel territorio di Brancaccio. Però io voglio dire che se Totò Riina aveva deciso di ucciderlo.., però Giuseppe Graviano si è prestato e poi.., nel tempo a fare ragionare Riina a desistere da questa follia perché di follia si trattava di uccidere Madonia Salvatore, Salvino»). In ogni caso, è chiaro che la reazione irata di Salvatore Riina, determinata da una infrazione delle regole di "Cosa Nostra", non poteva certo tradursi in una ulteriore violazione di tali regole, come sarebbe avvenuto qualora Salvatore Madonia non fosse stato invitato alle sedute successive della Commissione provinciale.

Del tutto ininfluente è, poi, il contenuto della conversazione intercettata il 6 agosto 2013, nella quale l'espressione "*neanche i Madonia lo sanno*" era chiaramente riferita ad una giustificazione data da Salvatore Riina a Bernardo Provenzano per mantenere riservato il rifugio nel quale il capo di "Cosa Nostra" conduceva la propria latitanza.

Quanto alla riunione del dicembre 1991, si è già avuto occasione di segnalare il "silenzio assordante", in cui il capo della Commissione provinciale, Salvatore Riina

724

espresse la ferma volontà di giungere alla "resa dei conti" anche nei confronti di un nemico storico di "Cosa Nostra" come Paolo Borsellino, soffermandosi sulla necessità che ognuno dei capi-mandamento si assumesse la propria responsabilità.

Tutti i partecipanti, aventi la posizione di capi o reggenti dei "mandamenti" della provincia di Palermo, erano fortemente legati al capo della Commissione provinciale, a cominciare da Salvatore Madonia, la cui famiglia rientrava tra gli alleati "storici" di Salvatore Riina, quelli che per primi ne avevano agevolato l'ascesa al vertice di "Cosa Nostra".

Il silenzio mantenuto dai componenti della Commissione è univocamente interpretabile come un preciso atto di assenso, avente ad oggetto non solo una generica strategia stragista, ma anche una specifica attività delittuosa contro bersagli ben individuati, tra cui proprio Paolo Borsellino, i quali avrebbero dovuto essere eliminati con l'attiva partecipazione di tutti i componenti di "Cosa Nostra" destinati a svolgere tale ruolo, e in particolare dei vertici dei mandamenti nel cui territorio avrebbero dovuto avvenire i singoli attentati.

Si noti, al riguardo, che la via D'Amelio rientrava nel mandamento di Resuttana, il cui rappresentante era da lunghissimo tempo il padre dell'imputato, Francesco Madonia. In Via D'Amelio, inoltre, era ubicato il covo ove venne rinvenuto il "libro mastro" delle estorsioni sequestrato nel 1989 al fratello dell'imputato, Antonino Madonia, documento che consentì di ricostruire la gestione del racket del "pizzo" in una vasta zona di Palermo. Nelle immediate adiacenze del luogo della strage vi era, poi, un edificio in costruzione ad opera della ditta facente capo ai fratelli Graziano, imprenditori edili inclusi tra i prestanome dei Madonia. Si trattava, dunque, di un luogo sul quale i Madonia avevano mostrato di esercitare un

725

completo controllo.

Nel caso di specie, con specifico riferimento alla posizione dell'imputato Salvatore Madonia, ricorrono tutti i presupposti cui è subordinata la responsabilità dei vertici mafiosi per i delitti eccellenti, essendo rimasti dimostrati, sulla base degli accertamenti compiuti dalla sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania e degli ulteriori elementi probatori raccolti nel presente procedimento:

a) l'effettivo funzionamento della Commissione provinciale di Cosa Nostra e la sua competenza a deliberare sui delitti "eccellenti", nel momento in cui fu assunta la decisione di uccidere Paolo Borsellino;
b) la qualificazione come delitto "eccellente" del fatto per cui è processo, trattandosi del barbaro assassinio di un magistrato che era tra i più importanti protagonisti della lotta alla mafia, inquadrato, per giunta, nel contesto di una strategia terroristica di guerra allo Stato;
c) l'appartenenza di Salvatore Madonia alla Commissione provinciale di Cosa Nostra nella qualità di reggente del mandamento di Resuttana;
d) la effettiva partecipazione di Salvatore Madonia alla riunione della Commissione nella quale venne assunta la deliberazione di commettere l'episodio criminoso per cui è processo;
e) la prestazione, da parte di Salvatore Madonia, di un consenso tacito, univocamente desumibile dal comportamento da lui tenuto dopo le parole di Salvatore Riina;
f) la rilevanza causale di tale manifestazione di volontà ai fini della successiva commissione della strage.

726

A quest'ultimo riguardo deve osservarsi che il comportamento silente tenuto dall'imputato, unito al silenzio di tutti gli altri capi-mandamento o reggenti presenti, ebbe il significato di una approvazione tacita e di una unanime condivisione della proposta di Salvatore Riina, rafforzando il proposito criminoso di portare avanti la strategia stragista adottata in tale occasione, attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, e in particolare dell'attentato contro Paolo Borsellino.

Né può assumere rilevanza, al fine di escludere la penale responsabilità dell'imputato, la circostanza che suo padre Francesco Madonia, rappresentante del "mandamento" di Resuttana, sia stato definitivamente condannato come mandante per la strage di Via D'Amelio.

Si tratta, infatti, di una responsabilità concorrente con quella dell'imputato, sul quale, come si è visto, nella qualità di reggente del mandamento, gravava – secondo le regole dell'organizzazione mafiosa cui ha fatto riferimento il Giuffrè - semplicemente l'onere di informare il rappresentante che si trovava in stato di detenzione, senza che ciò escludesse la sua responsabilità di esprimere nell'ambito della Commissione provinciale la volontà dell'articolazione territoriale di "Cosa Nostra" da lui retta in quel periodo storico. Sia il rappresentante, sia il reggente del mandamento concorrevano in tal modo nell'attività deliberativa dei delitti rientranti nella competenza della Commissione provinciale.

Peraltro, essendo stati arrestati numerosi capi-mandamento, la maggior parte dei presenti alle riunioni erano i rispettivi reggenti, ed anzi la convocazione delle riunioni della Commissione provinciale si rendeva necessaria anche per le variazioni soggettive intervenute frattanto nella sua composizione, come ha evidenziato il Giuffrè.

727

Sul punto, occorre aggiungere che la giurisprudenza di legittimità, proprio in relazione alle stragi del 1992, ha affermato la concorrente responsabilità del rappresentante e del reggente dello stesso mandamento laddove siano emersi elementi di prova idonei a dimostrare che il capo-mandamento, sebbene detenuto, avesse continuato ad esercitare il suo potere e, contestualmente, il reggente avesse manifestato il proprio consenso tacito nella riunione della "commissione" provinciale.

Su questa base, la sentenza n. 42990 del 18 settembre 2008 della I Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati nell'interesse di Salvatore Montalto e del figlio Giuseppe Montalto, rispettivamente capo e reggente del mandamento di Villabate, il secondo dei quali aveva partecipato personalmente alla riunione del dicembre 1991 della Commissione provinciale di "Cosa Nostra", essendo detenuto il primo.

La citata pronuncia di legittimità è così motivata in ordine alla posizione di Salvatore Montalto:

« 1 . 1 Con riguardo alla posizione di Montalto Salvatore, che deve rispondere della strage di Capaci e dei reati connessi, la sentenza impugnata ha ritenuto che egli, pur se detenuto, al momento della deliberazione e delle realizzazione delle stragi fosse capo del mandamento di Villabate, elevato a tale carica da Riina nel 1983 a ricompensa della fedeltà dimostratagli durante la cd. guerra di mafia e perché gli aveva addirittura salvato la vita, come tale partecipante di diritto alla commissione provinciale pur se sostituito durante la sua detenzione dal figlio Giuseppe (a sua volta latitante dal 1984 al 1993); e ciò in base al giudicato implicito della sentenza di annullamento in relazione al presente processo, di altri giudicati specificamente

728

richiamati, delle dichiarazioni dei collaboratori Vara, Marchese, Mutolo, Ganci Calogero e Cancemi sentiti nel giudizio di rinvio e di tre sentenze definitive di condanna, di cui l'ultima del 10.5.2002, per associazione mafiosa.

1. 2 Ha poi rilevato che: il figlio Salvatore, nella specifica qualità di sostituto, aveva partecipato alla riunione degli auguri del dicembre del 1991 nel corso della quale era stata rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone (e Borsellino) e la aveva approvata come tutti i presenti; Cancemi aveva riferito nel giudizio di rinvio che Riina aveva assicurato che Montalto Salvatore lo aveva avvertito lui personalmente e di ciò non si poteva dubitare non solo perché la parola di Riina era " oro " ma soprattutto perché Riina aveva una particolare considerazione per Montalto Salvatore in quanto gli doveva la vita; era conforme alle regole di cosa nostra, riferite da Marchese e da Mutolo nel giudizio di rinvio, che il titolare del mandamento venisse avvertito e ciò tanto più per la posizione di Montalto Salvatore che era amico personale di Riina; il coinvolgimento di Montalto Salvatore nella fase esecutiva dell'omicidio Salvo (che faceva parte dello steso piano strategico – deliberativo già approvato negli anni ' 80 e poi rinnovato più volte fino al 1991), mediante la messa a disposizione del territorio nel suo mandamento in cui era avvenuto, costituiva rilevante indizio anche in ordine alla preventiva informativa e conseguente prestazione di consenso a quanto deciso contestualmente con il piano stragista concernente la deliberazione dalla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone; il consenso espresso dal figlio Salvatore in seno alla commissione provinciale impegnava anche il padre che aveva avuto costanti colloqui con i familiari ed in particolare con l'altro figlio Francesco con precedenti penali e poi ucciso nel 1994, mentre era provato che il suo sostituto, benché latitante, potesse

729

muoversi liberamente, avendo partecipato alle riunioni della commissione provinciale e che nel contempo la situazione carceraria del Montalto Salvatore non impediva i contatti con l'esterno.

1 . 3 Da tali elementi il giudice del rinvio ha tratto la prova indiziaria del fatto che Montalto Salvatore fosse stato avvertito ed avesse prestato il suo consenso per il duplice canale del sostituto che aveva espresso il consenso alle riunioni e di Riina che lo aveva confermato a Cancemi, non essendovi invece necessità della prova delle modalità concrete con cui l'informativa era stata trasmessa e non essendovi nel contempo traccia del dissenso di cui era onerato l'interessato una volta ottenuta la informativa; il che integrava pure la prova del concorso morale poiché il Montalto con il suo consenso aveva contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso.

1 . 4 La sentenza di rinvio ha altresì risposto ai motivi di appello dell'imputato, osservando, con riferimento ai motivi più rilevanti: non era vero che un mafioso detenuto non potesse essere nominato capo mandamento e poi fra l'altro il Montalto era in custodia cautelare per cui la nomina, secondo le regole di cosa nostra, poteva avvenire attraverso il rappresentante designato; la soddisfazione dimostrata dal Montalto subito dopo la strage di Capaci alla presenza di Mutolo (insieme al quale era stato detenuto nello stesso carcere), valutata unitamente agli altri elementi, non valeva come consenso postumo irrilevante, bensì come conferma ulteriore di una informativa e di un previo assenso già esposto; la assoluzione definitiva del Montalto per la strage di via D'Amelio non rilevava poiché si trattava di processi diversi con prove diverse, tanto che era successo che Giuffrè era stato addirittura assolto per l'omicidio Lima che poi aveva confessato e sul punto la Corte di Cassazione, proprio con la sentenza di annullamento per la strage di via D'Amelio, aveva dato atto che

730

tale assoluzione era priva di significato poiché basata su un materiale probatorio più povero.

1 . 5 Nell'interesse di MONTALTO SALVATORE i due difensori hanno proposto due separati ricorsi.

Il difensore Avvocato Domenico La Blasca ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione rilevando che, anche ammesso che Montalto Salvatore avesse rivestito il ruolo di capo – mandamento di Villabate, avente come suo sostituto il figlio Giuseppe a causa della sua costante detenzione, come ritenuto dalla sentenza impugnata sulla base del rilievo che tale elemento non sarebbe stato oggetto di censura da parte della sentenza di annullamento con rinvio, e che in tale veste avesse partecipato alla Commissione di Cosa Nostra, non sarebbero state comunque individuate le prove del fatto che era stato informato della deliberazione della strage di Capaci e non aveva opposto divieti, tali non essendo le supposizioni della sentenza impugnata in ordine a possibili contatti con i figli Giuseppe e Francesco e con Salvatore Riina, che gli doveva la vita, perché prive di concretezza. Era rimasto al contrario provato: che il Montalto era stato detenuto in carcere quasi ininterrottamente dal 1982, per cui non aveva potuto partecipare ad alcuna riunione della Commissione e che neppure il figlio Giuseppe, latitante dal 1984 al 1992, aveva potuto informarlo di eventuali deliberazioni della Commissione; che era stato assolto dalla strage di via D'Amelio e dall'omicidio Lima; che per l'omicidio di Ignazio Salvo non era stato neppure imputato; che le dichiarazioni di Antonino Giuffrè in ordine alla riunione per gli auguri di Natale del 1991, alla quale avrebbe partecipato Montalto Giuseppe per conto del padre, non erano state confermate dagli altri collaboratori Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore.

731

1 . 6 Il difensore Avvocato Antonio Impellizzeri ha ugualmente dedotto violazione della legge penale e di norme procedurali stabilite a pena di invalidità, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando: non era provato che la Commissione Provinciale fosse stata convocata nella sua composizione plenaria per la deliberazione delle stragi di Capaci e di via D'Amelio e che ciò fosse la regola, comunque oggetto di numerose eccezioni secondo lo stesso racconto di Buscetta e basata sulla mera asserzione di Cancemi per cui Riina avrebbe garantito il preavviso ai capi mandamento, senza però alcuna garanzia del rispetto di tale prassi; era al contrario provato, sulla base delle dichiarazioni del Brusca, che la decisione di eliminare i rami secchi ed i magistrati maggiormente impegnati nella lotta contro la mafia apparteneva esclusivamente a Riina ed al suo direttorio, di cui non faceva parte il Montalto; Montalto Giuseppe non aveva preso parte alle riunioni ristrette del febbraio – marzo 1992 in cui erano state decise le stragi, mentre la sua partecipazione alla riunione di metà dicembre del 1991, di cui aveva parlato Giuffè Antonino, era priva di riscontri e comunque atteneva al programma associativo e non alla decisione degli omicidi; era provato che nessun apporto in termini di uomini e di mezzi era stato garantito dal ricorrente; pur se il ricorrente avesse manifestato il suo dissenso le stragi sarebbero state commesse ugualmente, il che escludeva il suo concorso nelle stesse, dovendosi escludere nel contempo che la approvazione postuma ovvero il consenso successivo, anche sotto forma di mancata dissociazione, potessero rafforzare l'altrui volontà, già capace di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto; non era stato spiegato per quale motivo il Montalto, che era rimasto estraneo ai delitti Lima, Borsellino e Salvo, avrebbe dovuto assentire alla sola strage di Capaci che pure si assumeva deliberata

732

in un contesto unitario e su quali prove fosse basato l'apporto alla deliberazione criminosa da parte di un soggetto che era detenuto; era stata disattesa la regola di valutazione delle prove sancita dall'art. 192 C.P.P., in particolare laddove era stata ritenuta la attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia e segnatamente di Antonino Giuffrè che aveva iniziato la sua collaborazione dopo che lo stesso aveva già preso parte ai processi per le stragi di Capaci e di via D'Amelio in qualità di imputato venendo così a conoscenza di tutte le sentenze e di tutte le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori; in via subordinata ha dedotto violazione dell'art. 116 C.P. e mancanza di motivazione in relazione al delitto di strage, mancando la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, del progetto stragista, posto che in altre occasioni il direttorio aveva commesso altri omicidi eccellenti senza il coinvolgimento di vittime ulteriori; per gli stessi doveva essere esclusa la responsabilità del ricorrente in relazione alle fattispecie delittuose accessorie; sempre in via subordinata, violazione degli articoli 62 bis e 114 C.P. nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle suddette attenuanti, non potendo costituire motivo ostativo la sola gravità del reato.

I . 7 I ricorsi, che nel nucleo centrale contestano la esistenza della prova dell'assenso preventivo di Montalto Giuseppe alla commissione della strage di Capaci, sono entrambi infondati.

1 . 8 Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il ruolo, attribuito a Montalto Giuseppe, di capo del mandamento di Villabate, come tale partecipante di diritto alla Commissione provinciale attraverso il figlio sostituto, fosse coperto da giudicato alla stregua della sentenza di annullamento con rinvio che lo aveva dato per assodato. A parte ciò sono state comunque indicate numerose prove (tre

precedenti giudicati, le dichiarazioni di ben cinque collaboratori di giustizia, la condanna definitiva di Montalto Salvatore per associazione mafiosa con quello specifico ruolo), tutte concordanti, che dimostravano come il detto imputato fosse capo mandamento dal 1983, quale ricompensa per la fedeltà dimostrata a Riina cui aveva salvato la vita, ed avesse mantenuto tale ruolo anche durante la detenzione, non essendo la detenzione (specie se a titolo di custodia cautelare, come nel caso di Montalto Salvatore, che quindi poteva essere liberato in qualsiasi momento) incompatibile con la conservazione del ruolo che, in base ad accertate regole della comunità mafiosa, veniva esercitato, in parte, attraverso un sostituto - nella specie individuato nella persona del figlio di Montalto Salvatore, che era in naturale sostituto del padre in attesa che quest'ultimo venisse scarcerato – ma anche, per altra parte, direttamente, essendo stato dimostrato che i mafiosi, pur se detenuti, attraverso i colloqui con i familiari (e nella specie era stato accertato che Montalto Salvatore aveva avuto colloqui, oltre che con altri familiari, con il figlio Francesco, pregiudicato e poi ucciso nel 1994), ma anche attraverso altri canali, potevano continuare ad essere informati di quanto avveniva all'esterno ed a fare pervenire all'esterno le proprie direttive.

Il ruolo di Montalto Salvatore quale capo mandamento e quindi partecipante di diritto alla Commissione provinciale che aveva deliberato, fra le altre, la strage di Capaci, pur se accertato e pacifico, come affermato dalla sentenza di annullamento di rinvio, non era però sufficiente per la affermazione di responsabilità del suddetto imputato quale mandante della strage, che non poteva consistere nella sola posizione rivestita dal capo mandamento, come ritenuto dalla sentenza di appello, dovendosi invece verificare se fosse avvenuta o meno consultazione informativa ed il

734

conseguente assenso alla strage che sarebbe stato idoneo ad integrare il rilevante apporto causale per il titolo di responsabilità contestato.

1. 9 La sentenza di annullamento di rinvio applica sul punto un indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico per cui la semplice appartenenza all'organismo collegiale centrale di cosa nostra, investito del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cd. "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha più valenza indiziaria univoca dimostrativa del contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato fine, essendo invece necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il loro consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato (v. Cass. n. 22897 del 27.4.2001, Riina ed altri, rv. 219435; Cass. sez. 2 n. 3822 del 2005, Aglieri ed altri, rv. 233327; Cass. sez. 1 n. 13349 del 2003, Riina ed altri, rv. 228379; Cass. sez. 5 n. 552 del 2003, Attanasi ed altri, rv. 227020), ma non indica poi specifichi percorsi attraverso cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto eseguire la verifica dell'assenso " cognita re", lasciando così libero il giudice di seguire qualsiasi percorso, purchè dimostrativo dell'apporto causale al mandato stragista.

1. 10 Si tratta quindi di verificare se il percorso seguito dal giudice del rinvio risponda a parametri di correttezza e di logicità, ovvero incorra negli stessi vizi che avevano determinato il precedente annullamento con rinvio.

1. 11 Orbene, la sentenza di rinvio ritiene provati la informativa e l'assenso di Montalto Salvatore attraverso più elementi indiziari convergenti di carattere storico e logico, discendenti, oltre che dal suo ruolo di partecipante di diritto alla Commissione: dalla effettiva partecipazione del suo sostituto e figlio alla riunione degli auguri del dicembre 1991, nel corso della quale era stata rinnovata la

735

decisione di morte, fra gli altri, del giudice Falcone, già fra l'altro decisa in linea di massima fin dagli anni '80 e cioè quando Montalto Salvatore era ancora libero; dal rilievo che il consenso espresso dal sostituto nel corso degli auguri impegnava anche il sostituito di cui il sostituto doveva avere avuto il preventivo assenso, trattandosi oltretutto di un figlio fedele al padre; dai comprovati colloqui di Montalto Salvatore, nel periodo delle stragi, con altro suo figlio (pregiudicato e in seguito ucciso nel 1994) che aveva quindi avuto la possibilità di portargli in carcere la notizia della deliberazione finale delle stragi e riceverne il consenso; dalle assicurazioni di Riina a Cancemi circa il fatto che Montalto Salvatore "lo aveva avvertito lui"; dalla esistenza di una regola di cosa nostra (riferita dai collaboratori Marchese e Mutolo nel giudizio di rinvio) per cui i capi mandamento dovevano essere avvertiti ed erano stati anche di fatto avvertiti stante la esigenza di Riina di avere in quel preciso momento il consenso di tutti i partecipanti alle commissioni onde evitare rivolte nel momento in cui le istituzioni avrebbero posto in essere le contromisure alle stragi; dai rapporti strettissimi esistenti fra Riina e Montalto Salvatore che imponevano ancor più a Riina di non fare sgarbi ad un suo amico personale; dal coinvolgimento di Montalto Salvatore, attraverso la messa a disposizione del territorio del suo mandamento nell'omicidio Salvo, che era stato deliberato contestualmente alla strage di Capaci e per cui quindi contestualmente vi era stato l'assenso; dalla mancanza di qualsiasi successiva rimostranza, alla notizia della strage di Capaci, da parte di Montalto Salvatore, che anzi era rimasto altamente soddisfatto come riferito dal collaboratore Mutolo.

E' vero che non vi è la prova del preciso canale attraverso cui Montalto Salvatore ha ricevuto in carcere la informativa ed ha fatto uscire dal carcere il suo consenso

736

finale al progetto stragista, così rafforzando la volontà stragista dei vertici mafiosi ed in particolare di Riina, che aveva in quel momento necessità del consenso di tutti, sia per carattere sia per le conseguenze, per gli affari mafiosi e per la stessa vita della mafia, delle prevedibili ritorsioni istituzionali immediate, però vi è la prova, raccolta nel giudizio di rinvio, che il suo consenso è intervenuto quanto meno attraverso il figlio Giuseppe e che Riina aveva garantito personalmente che era stato avvertito e la parola di Riina era oro; e tali elementi precisi e convergenti, fra l'altro rafforzati dalla messa a disposizione per l'omicidio Salvo e dalla soddisfazione successiva dimostrata dal Montalto per la strage di Capaci integrano, in base ad un procedimento logicamente inattaccabile e rispondente ai criteri individuati dalla giurisprudenza di questa Corte sul carattere che deve avere il consenso degli assenti e dei detenuti, la prova che Montalto Giuseppe, assente ai vertici mafiosi deliberativi perché detenuto, è stato preventivamente consultato ed ha assentito.

1. 12 Le critiche mosse a tale ricostruzione dal ricorso dell'Avvocato La Blasca e da quello dell'Avvocato Impellizzeri si rivelano, sotto tale profilo, inammissibili, poiché, da un lato, non tengono conto che sul ruolo di capo mandamento del Montalto si è già formato il giudicato, e, da altro lato, che la ricostruzione del fatto, in ordine alle riunioni che si sono svolte nel periodo compreso fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 per mettere a punto le stragi è compito esclusivo del giudice di merito e non può essere censurata in questa sede, così come non possono essere censurati i singoli indizi se non nell'ambito di una visione unitaria, in quanto il nostro ordinamento processuale non ammette il procedimento di frazionamento degli indizi, i quali, se molteplici e di diversa natura, come nel caso in esame, possono essere oggetto di critica soltanto nella loro combinazione logica e fattuale e non con riguardo al

737

singolo indizio quando poi ne restano validi numerosi altri autosufficienti e convergenti.

1 . 13 La circostanza che il Montalto sia stato assolto dalla strage di via D'Amelio e dall'omicidio Lima e non sia stato neppure inquisito per l'omicidio Salvo è elemento inconsistente, poiché, come rilevato specificamente dalla sentenza di annullamento per la strage di via D'Amelio, si tratta di processi svolti anni addietro e decisi sulla base del materiale probatorio allora esistente, molto più povero dell'attuale, considerato che diversi collaboratori importanti avevano per la prima volta nel giudizio di rinvio, consentendo di accertare fatti in precedenza sconosciuti, la cui ignoranza aveva determinato le precedenti assoluzioni; come era avvenuto, ad esempio, per Giuffrè Antonino che era stato assolto per l'omicidio Lima per cui aveva poi reso confessione indicando una serie di prove che avrebbero imposto la sua condanna se il processo non fosse già definitivamente chiuso con la assoluzione.

1. 14 Anche le critiche mosse dal ricorso dell'Avvocato Impellizzeri alla ricostruzione fattuale ed in particolare alla partecipazione di Montalto Giuseppe alla riunione degli auguri del dicembre del 1991, di cui aveva parlato specificamente Giuffrè nel giudizio di rinvio, appaiono inconsistenti poiché: le dichiarazioni di Brusca circa la posizione preminente di Riina in ordine alla deliberazione delle stragi deve essere coordinata con quella dei nuovi collaboratori che, pur non disconoscendo il ruolo di Riina, hanno però dimostrato la necessità, anche caratteriale, di Riina, di avere il consenso di tutti e la cura che metteva nei rapporti con i sodali; la mancanza di partecipazione di uomini e mezzi provenienti dal mandamento di Villabate alla strage di Capaci non significa che Montalto Giuseppe non vi avesse consentito, non essendovi (né poteva esserci) la necessaria

738

partecipazione materiale di tutti i mandamenti in tutti gli omicidi eccellenti; la circostanza che della partecipazione diretta di Montalto Giuseppe alla riunione degli auguri del 1991 avesse parlato solo Giuffrè non inficiava il valore dell'indizio poiché la prova dichiarativa non doveva essere necessariamente riscontrata da una seconda prova dichiarativa, potendo il riscontro essere di qualsiasi natura; la valutazione della attendibilità del collaboratore Giuffrè è stata estremamente dettagliata e precisa ed avvenuta alla stregua di principi giurisprudenziali pacifici sul punto, in base al rilievo che aveva in primo luogo confessato la sua partecipazione personale a gravissimi reati ed aveva consentito la acquisizione di numerosi riscontri, il che rendeva irrilevante la circostanza che avesse testimoniato quando poteva essere già a conoscenza degli atti processuali; la circostanza che anche senza il consenso di Montalto Salvatore la strage di Capaci sarebbe avvenuta ugualmente appare del tutto irrilevante, poiché, trattandosi di concorso morale, non si può pretendere la prova, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito criminoso non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole di comune esperienza, della condotta, consapevolmente posta in essere dal concorrente, a produrre, sia pure in misura modeta, anche il semplice rafforzamento dell'altrui volontà; ed infine la approvazione postuma sarebbe in effetti irrilevante se fosse l'unico elemento esistente a carico di Montalto Salvatore, mentre non è irrilevante se coordinata con altri ben più pregnanti indizi a conforto del rilievo che, se avesse espresso un preventivo dissenso, Montalto Salvatore non avrebbe gioito per la strage posta in essere senza tenere conto del suo dissenso.

1. 15 Si deve quindi ritenere che la valutazione della prova circa l'assenso alla

739

strage di Capaci da parte di Montalto Salvatore sia stata logicamente corretta e come tale incensurabile in questa sede».

Sulla posizione di Montalto Giuseppe, la medesima sentenza della Corte di Cassazione è motivata nei seguenti termini:

« 6 . 1 Montalto Giuseppe deve rispondere delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio per cui aveva riportato condanna nel giudizio di primo grado e di appello ed ha riportato condanna anche in sede di rinvio a seguito di annullamento delle sentenze di appello da parte della Corte di Cassazione.

E' dato ormai pacifico che Montalto Giuseppe, benché latitante, sostituisse il padre Salvatore detenuto come capo del mandamento di Villabate che era stato assegnato a Montalto Salvatore per ricompensa per i servigi resi a Riina cui aveva salvato anche la vita.

6 . 2 L'annullamento della sentenza di condanna per la strage di Capaci è avvenuto poiché era basata soltanto sul ruolo dell'imputato rappresentativo del mandamento, che, pur se costituente un indizio di rilievo, non risultava confermato da elementi dimostrativi della consapevolezza del disegno criminoso e di rilevante concorso morale, dovendosi in sede di rinvio esaminare anche le questioni difensive ed in particolare la assoluzione dall'omicidio Lima e ricercare, se esistenti, altri elementi confermativi della informativa al capo mandamento e della eventuale partecipazione alla strage di affiliati di quel mandamento.

6 . 3 Il giudice di rinvio, premesso che il Montalto era già stato ripetutamente condannato per associazione mafiosa, da ultimo con sentenza del 2002, ha ritenuto la sussistenza di elementi indiziari decisivi e concordanti ai fini della conferma della responsabilità del Montalto Giuseppe, quali: la partecipazione del suddetto a

740

numerose riunioni della commissione nel periodo in cui era stata rinnovata la deliberazione della strage di Capaci e degli altri omicidi eccellenti, fino al 1993, ed in particolare alla più volte citata riunione degli auguri del dicembre del 1991, anche alla tregua delle dichiarazioni dei collaboratori sentiti nel giudizio di rinvio (Vara, Ganci Calogero, Brusca e Giuffrè); era stata coinvolto nell'omicidio di Ignazio Salvo commesso nel territorio del suo mandamento e che era stato deliberato unitariamente con le stragi; poiché era provato che Montalto Salvatore aveva prestato il suo consenso per le stragi e poteva farlo, pur essendo detenuto, avendo fra l'altro colloqui con il figlio Francesco, era evidente che il figlio Giuseppe, che era sostituto del padre detenuto, in base alle regole mafiose era tenuto ad esprimere in seno alla commissione lo stesso parere del titolare del mandamento.

6. 4 Da tali elementi, speculari rispetto a quelli già utilizzati per il padre Montalto Salvatore, la sentenza di rinvio ha ritenuto provata la posizione di Montalto Giuseppe di mandante della strage di Capaci in conseguenza del contributo che aveva offerto al rafforzamento della volontà di compierla agli altri correi, mentre ha escluso la rilevanza della assoluzione dell'imputato dall'omicidio Lima poiché si trattava di processo diverso in base a prove diverse.

6 . 5 Quanto alla strage di via D'Amelio, la sentenza di annullamento della Corte di cassazione è fondata soltanto sulla contraddittorietà fra la condanna del Montalto e la assoluzione di altri imputati che era stata basata sul rilievo che non avrebbero partecipato alle riunioni di maggio – giugno 1992 nel corso delle quali era stata anticipata la esecuzione della strage di via D'Amelio, pur non avendo partecipato a tali riunioni neppure Montalto Giuseppe che era stato invece condannato.

6 . 7 Il giudice di rinvio ha confermato la condanna di Montalto Giuseppe anche per

741

tale strage valorizzando gli stessi elementi sopra indicati con riguardo alla strage di Capaci e ritenendo in particolare che la deliberazione fosse avvenuta contestualmente e unitariamente per entrambe le stragi in base a decisioni della Commissione provinciale cui aveva partecipato anche Montalto Giuseppe, mentre le riunioni del maggio - giugno 1992 erano riunioni attuative della strage di via D'Amelio che coinvolgevano soltanto i diretti interessati ma nulla toglievano al mandato ormai perfezionato.

6 . 5 Nell'interesse di Montalto Giuseppe il difensore Avvocato Antonio Impellizzeri ha dedotto violazione della legge penale e di norme procedurali stabilite a pena di invalidità, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando, in parte riproponendo stessi motivi già svolti nell'interesse di Montalto Salvatore: non era provato che la Commissione Provinciale fosse stata convocata nella sua composizione plenaria per la deliberazione delle stragi di Capaci e di via D'Amelio e che ciò fosse la regola, comunque oggetto di numerose eccezioni secondo lo stesso racconto di Buscetta e basata sulla mera asserzione di Cancemi per cui Riina avrebbe garantito il preavviso ai capi mandamento, senza però alcuna garanzia del rispetto di tale prassi; era al contrario provato, sulla base delle dichiarazioni del Brusca, che la decisione di eliminare i rami secchi ed i magistrati maggiormente impegnati nella lotta contro la mafia apparteneva esclusivamente a Riina ed al suo direttorio, di cui non faceva parte il Montalto; Montalto Giuseppe non aveva preso parte alle riunioni ristrette del febbraio – marzo 1992 in cui erano state decise le stragi, mentre la sua partecipazione alla riunione di metà dicembre del 1991, di cui aveva parlato Giuffè Antonino, era priva di riscontri e comunque atteneva al programma associativo e non alla decisione degli omicidi; era provato che nessun

742

apporto in termini di uomini e di mezzi era stato garantito dal ricorrente; pur se il ricorrente avesse manifestato il suo dissenso le stragi sarebbero state commesse ugualmente, il che escludeva il suo concorso nelle stesse dovendosi escludere nel contempo che la approvazione postuma ovvero il consenso successivo, anche sotto forma di mancata dissociazione, potessero rafforzare l'altrui volontà, già capace di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto; non era stato spiegato come in concreto Montalto Giuseppe avesse espletato il ruolo di sostituto del padre detenuto e soprattutto per quale motivo, assolto il padre capo mandamento per la strage di via D'Amelio, dovesse continuare a risponderne il figlio che risultava imputato per avere comunicato l'assenso del padre; era stata disattesa la regola di valutazione delle prove sancita dall'art. 192 C.P.P., in particolare laddove era stata ritenuta la attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia e segnatamente di Antonino Giuffrè che aveva iniziato la sua collaborazione dopo che lo stesso aveva già preso ai processi per le stragi di Capaci e di via D'Amelio in qualità di imputato, venendo così a conoscenza di tutte le sentenze e di tutte le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori; in via subordinata violazione dell'art. 116 C.P. e mancanza di motivazione in relazione al delitto di strage, mancando la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, del progetto stragista, posto che in altre occasioni il direttorio aveva commesso altri omicidi eccellenti senza il coinvolgimento di vittime ulteriori; per gli stessi doveva essere esclusa la responsabilità del ricorrente in relazione alle fattispecie delittuose accessorie; sempre in via subordinata, violazione degli articoli 62 bis e 114 C.P. nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle suddette attenuanti, non potendo costituire motivo ostativo la sola gravità del reato.

743

6 . 8 Il ricorso presentato dall'Avvocato Impellizzeri nell'interesse di Montalto Giuseppe ripercorre le stesse censure dell'analogo ricorso presentato dallo stesso difensore nell'interesse del padre di Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, per cui anche le risposte sono analoghe.

In primo luogo tutte le censure mosse alla ricostruzione dei fatti (in particolare con riguardo alla posizione di Montalto Giuseppe quale responsabile del mandamento di Villabate in sostituzione del padre detenuto, alla vigenza della regola, al momento della deliberazione delle stragi, della competenza delle Commissioni regionali e provinciali ed alla partecipazione di Montalto Giuseppe alle riunioni deliberative della stragi ed in particolare a quella degli auguri del dicembre del 1991) sono inammissibili, poiché, da un lato, non tengono conto che sul ruolo del Montalto Giuseppe di responsabile del mandamento di Villabate si è già formato il giudicato, e, da altro lato, che la ricostruzione del fatto, in ordine alle riunioni che si sono svolte nel periodo compreso fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 per mettere a punto le stragi è compito esclusivo del giudice di merito e non può essere censurata in questa sede, così come non possono essere censurati i singoli indizi se non nell'ambito di una visione unitaria, in quanto il nostro ordinamento processuale non ammette il procedimento di frazionamento degli indizi, i quali, se molteplici e di diversa natura, come nel caso in esame, possono essere oggetto di critica soltanto nella loro combinazione logica e fattuale e non con riguardo al singolo indizio quando poi ne restano validi numerosi altri autosufficienti e convergenti.

6. 9 La circostanza che Montalto Salvatore, padre di Giuseppe, sia stato assolto dalla strage di via D'Amelio è elemento inconsistente, poiché, come rilevato specificamente dalla sentenza di annullamento per la strage di via D'Amelio, si tratta

744

di processi svolti anni addietro e decisi sulla base del materiale probatorio allora esistente, molto più povero dell'attuale, considerato che diversi collaboratori importanti hanno deposto per la prima volta nel giudizio di rinvio, consentendo di accertare fatti in precedenza sconosciuti, la cui ignoranza aveva determinato le precedenti assoluzioni; come era avvenuto, ad esempio, per Giuffrè Antonino che era stato assolto per l'omicidio Lima per cui aveva poi reso confessione indicando una serie di prove che avrebbero imposto la sua condanna se il processo non fosse già definitivamente chiuso con la assoluzione.

6 . 10 Anche le critiche mosse dal ricorso alla ricostruzione fattuale circa il carattere deliberativo di entrambe le stragi delle riunioni fino all'inizio del 1992 ed il carattere invece esecutivo di quelle successive, con conseguente irrilevanza della mancata partecipazione di Montalto Giuseppe alle riunioni ristrette di febbraio – marzo 1992 appaiono inconsistenti poiché: le dichiarazioni di Brusca circa la posizione preminente di Riina in ordine alla deliberazione delle stragi deve essere coordinata con quella dei nuovi collaboratori che, pur non disconoscendo il ruolo di Riina, hanno però dimostrato la necessità, anche caratteriale, di Riina, di avere il consenso di tutti e la cura che metteva nei rapporti con i sodali; la mancanza di partecipazione di uomini e mezzi provenienti dal mandamento di Villabate alle stragi di Capaci e di via D'Amelio non significa che Montalto Salvatore non vi avesse consentito, non essendovi (né poteva esserci) la necessaria partecipazione materiale di tutti i mandamenti in tutti gli omicidi eccellenti; la circostanza che della partecipazione diretta di Montalto Giuseppe alla riunione degli auguri del 1991 avesse parlato solo Giuffrè non inficiava il valore dell'indizio poiché la prova dichiarativa non doveva essere necessariamente riscontrata da una seconda prova dichiarativa, potendo il

745

riscontro essere di qualsiasi natura; la valutazione della attendibilità del collaboratore Giuffrè è stata estremamente dettagliata e precisa ed è avvenuta alla stregua di principi giurisprudenziali pacifici sul punto, in base al rilievo che aveva in primo luogo confessato la sua partecipazione personale a gravissimi reati ed aveva consentito la acquisizione di numerosi riscontri, il che rendeva irrilevante la circostanza che avesse testimoniato quando poteva essere già a conoscenza degli atti processuali; la circostanza che anche senza il consenso di Montalto Giuseppe la strage di Capaci sarebbe avvenuta ugualmente appare del tutto irrilevante, poiché, trattandosi di concorso morale, non si può pretendere la prova, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito criminoso non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole di comune esperienza, della condotta, consapevolmente posta in essere dal concorrente, a produrre, sia pure in misura modesta, anche il semplice rafforzamento dell'altrui volontà.

6 . 11 Si deve quindi ritenere che la valutazione della prova circa l'assenso alle stragi di Capaci e di via D'Amelio da parte di Montalto Giuseppe sia stata logicamente corretta e come tale incensurabile in questa sede».

L'evidente analogia tra la posizione di Salvatore Madonia e a quella di Giuseppe Montalto consente certamente di estendere all'odierno imputato le suesposte argomentazioni sviluppate dalla citata sentenza della Corte di Cassazione a proposito della corresponsabilità del "reggente" e del capo del "mandamento".

Va poi osservato che la riunione dalla Commissione provinciale del dicembre 1991 - in cui vi fu l'unanime approvazione, senza alcuna discussione, da parte degli esponenti di vertice dei mandamenti mafiosi, della proposta di Salvatore Riina,

relativa in particolare all'eliminazione del Dott. Borsellino - ebbe una natura autenticamente deliberativa, mentre nel contesto delle successive riunioni ristrette venne compiuta la definizione dell'aspetto esecutivo del delitto, il quale era già individuabile nelle sue essenziali coordinate oggettive e soggettive.

Gli elementi di prova acquisiti nel corso del presente procedimento risultano pienamente coerenti con l'accertamento contenuto nella sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, secondo cui «*il piano stragista adottato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 (collaborante Giuffrè), presentava già un "perfetto" contenuto strategico-deliberativo che consentiva 1' immediato passaggio alla fase "concretamente esecutiva" dei delitti in esso decisi e che quindi non necessitava, dopo la sentenza 30 gennaio della Cassazione sul maxi processo, di alcuna ulteriore approvazione. (...) In concreto è però avvenuto che le riunioni ristrette in esame:*

a) *per un verso hanno avuto ad oggetto il compimento di atti di "effettiva organizzazione esecutiva" di quanto già deliberato con la riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 (riferita dal Giuffrè), in particolare concernenti l'uccisione del giudice Falcone da realizzare con modalità stragista (...);*

b) *per altro verso, in "occasione" di tale organizzazione esecutiva, hanno avuto anche ad oggetto la "conferma" del piano già adottato nella riunione di metà dicembre 1991 che è stato ulteriormente "ampliato", sia nel suo contenuto deliberativo prevedendosi pure l'uccisione di ulteriori personaggi eccellenti, e sia nel suo contenuto strategico mirando a conseguire 1' obiettivo della destabilizzazione statale*».

Con specifico riguardo all'uccisione del dott. Paolo Borsellino, la valenza

747

deliberativa della riunione della Commissione provinciale del dicembre 1991 è confermata dalla sua personale indicazione come vittima del piano criminoso programmato in tale occasione. Come si è visto, Antonino Giuffrè ha ricordato che il nome di Paolo Borsellino, nell'ambito delle vittime designate, fu sicuramente fatto nella riunione prenatalizia del 1991, sebbene fosse stata già da tempo espressa nell'ambiente mafioso la volontà di eliminarlo. E anche Salvatore Cancemi, da parte sua, ha rammentato nel corso della riunione si parlava di uccidere l'on.le Lima per poi "passare" ai giudici Falcone e Borsellino, come del resto se ne accennava anche in molte altre riunioni in cui il Riina "lasciava e riprendeva il discorso", pur sottolineando che il discorso è divenuto "più forte" nelle riunioni successive a quella in esame, specie nel mese di giugno per Borsellino.

Anche l'accelerazione dell'attentato di Via D'Amelio non rappresenta una soluzione di continuità della strategia stragista, quanto, piuttosto, l'anticipata realizzazione di un episodio delittuoso già programmato. Deve escludersi la presenza, nel caso di specie, di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, che sarebbe necessaria per privare di rilevanza eziologica la precedente deliberazione.

La natura deliberativa della riunione dalla Commissione provinciale del dicembre 1991 emerge anche in rapporto alle precedenti occasioni nelle quali si era discusso dell'omicidio dello stesso Magistrato, compresa la riunione riferita dal Sinacori.

La pregressa esistenza di una decisione omicidiaria nei confronti di Paolo Borsellino non vale certamente a privare di valenza determinante la deliberazione del 1991, riducendola ad una mera presa d'atto della precedente risoluzione.

748

E' vero che può attribuirsi alla deliberazione assunta nel dicembre 1991 una natura "rinnovativa". Ciò non si pone, però, in contrasto con il suo essenziale carattere di contributo causalmente rilevante alla commissione del reato.

In linea generale, occorre anzitutto osservare che la condivisione successiva, da parte di ulteriori soggetti, di una risoluzione delittuosa già presente in altri, può certamente integrare gli estremi del concorso di persone nel reato, *ex* art. 110 c.p., *sub specie* di agevolazione o rinforzo dell'altrui proposito criminoso.

Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di concorso morale nel reato, quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (Cass., Sez. I, n. 8763 del 17/2/1999, Doronzo R e altri, Rv. 214114).

Nel caso di specie, il rafforzamento dell'intenzione delittuosa prodotto dalla deliberazione della Commissione provinciale era tutt'altro che modesto.

Al contrario, la rinnovazione, da parte dell'organo direttivo di "Cosa Nostra", della decisione omicidiaria nei confronti di Paolo Borsellino fortificava intensamente il proposito criminoso già presente, attualizzandolo in rapporto alle circostanze sopraggiunte, tra cui, in primo luogo, il previsto esito negativo del "maxiprocesso".

Occorre inoltre osservare che la composizione della "commissione" era stata soggetta a notevoli mutamenti, a causa dell'arresto di numerosi capi-mandamento, del decesso di altri (come nel caso dell'Ocello), e delle variazioni "fisiologiche"

discendenti dalle dinamiche associative. E' quindi perfettamente logico che alla decisione collegiale assunta alcuni anni addietro ne facesse seguito una nuova, adottata dallo stesso organo direttivo ma con la partecipazione dei soggetti che frattanto avevano assunto la posizione di vertice nei diversi "mandamenti".

Deve, peraltro, sottolinearsi che l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i capi-mandamento presenti alla riunione implicava necessariamente anche la "messa a disposizione" di tutto quanto eventualmente occorrente per la fase esecutiva, rafforzando anche sotto questo profilo il proposito criminoso già emerso.

Va, altresì, rilevato che l'attentato contro Paolo Borsellino costituiva un attacco terroristico diretto a piegare lo Stato. L'obiettivo perseguito con questo e con analoghi delitti era quello di destabilizzare le Istituzioni e favorire nuovi equilibri con il potere politico, strumentali alla tutela degli interessi di "Cosa Nostra", ma nulla escludeva che, nella fase successiva, lo Stato avrebbe potuto reagire, come effettivamente avvenne, mediante misure dirette ad assicurare una più forte repressione del fenomeno mafioso. E proprio in considerazione della possibile reazione negativa dello Stato, ogni capo-mandamento fu chiamato dal Riina ad una assunzione di responsabilità all'interno di "Cosa Nostra". Anche su questo punto la ricostruzione della vicenda esposta dal Giuffrè appare perfettamente logica.

Deve quindi riconoscersi che la decisione assunta nel 1991, avente ad oggetto la eliminazione di Paolo Borsellino, costituì la rinnovazione e attualizzazione dei propositi criminosi già emersi, con l'inserimento del programma omicidiario in una più ampia strategia terroristica, da attuarsi mediante una serie di delitti "eccellenti", e con la condivisione della decisione ultima, anche nei suoi aspetti strategici, da parte dei componenti della Commissione provinciale in carica nel momento storico in

esame.

Del tutto analoghe furono le ragioni poste a fondamento della riunione della Commissione regionale di "Cosa Nostra", ampiamente ricostruita nella sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, la quale ha rilevato come le stragi fossero state deliberate in modo compiuto ben prima dell'inizio della loro esecuzione, e che in particolare la deliberazione fosse avvenuta prima nell'ambito della Commissione regionale e poi nell'ambito di quella provinciale, con il coinvolgimento di tutti i vertici mafiosi, onde ottenerne il preventivo assenso che era necessario per operazioni di una tale portata. La accertata esistenza, all'epoca della deliberazione delle stragi, della Commissione regionale, di cui facevano parte i capi delle province mafiose, come organo deliberativo degli omicidi e degli eventi mafiosi di maggiore importanza che coinvolgevano la vita della stessa organizzazione, costituisce, a ben vedere, una conferma della effettiva funzionalità, in tale momento, di un sistema di regole interne all'organizzazione che comprendeva anche la necessità della decisione della Commissione provinciale per i delitti "eccellenti". Si è dunque in presenza di una medesima strategia, riconducibile ad entrambi gli organi deliberativi, in coerenza con il sistema ordinamentale interno a "Cosa Nostra". Ne consegue che la responsabilità dei componenti della Commissione provinciale non viene esclusa, ma anzi risulta confermata, dall'analoga responsabilità dei membri della Commissione regionale.

Per le suesposte ragioni, la effettuazione di precedenti riunioni plenarie degli organi deliberativi di "Cosa Nostra", di ulteriori riunioni degli esponenti mafiosi più vicini al Riina, e di successive riunioni ristrette aventi ad oggetto la programmazione esecutiva e l'ulteriore estensione del piano stragista, non esclude la valenza

751

deliberativa, e la rilevanza causale, di quanto deciso nella riunione della Commissione provinciale svoltasi prima del Natale del 1991.

Peraltro, la pendenza del "maxiprocesso" non costituiva affatto un elemento impeditivo della formazione della volontà criminosa, in quanto l'esito negativo del giudizio di legittimità si poneva come una mera condizione sospensiva dell'efficacia della relativa deliberazione, da considerarsi in sé perfetta in quanto avente ad oggetto tutti gli elementi costitutivi del fatto delittuoso in esame.

Coglie, perciò, pienamente nel segno la sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania quando definisce la decisione assunta nella riunione della "commissione" in prossimità del Natale 1991 come una delibera intrinsecamente perfetta e soggetta a condizione sospensiva, ove l'evento condizionante viene ravvisato nella definizione formale del "maxiprocesso" in senso sfavorevole a "Cosa Nostra": «*Questo rilievo, secondo cui il piano stragista non poteva essere portato a "concreta" esecuzione durante la pendenza del maxi processo, non incide tuttavia sull' avvenuto "perfezionamento" deliberativo del piano, nel senso che non ne esclude la validità. In sostanza il piano stragista adottato nella su indicata riunione degli auguri di dicembre 1991 riferita dal Giuffrè (...) è già "perfetto", dato che la volontà delittuosa è stata manifestata in maniera completa, ma non è ancora efficace. La sentenza "negativa" della Cassazione si pone dunque, rispetto al piano già perfetto nel suo contenuto deliberativo, come "condizione sospensiva" che ne impedisce l'efficacia "esecutiva". In particolare impedisce il compimento di atti di "concreta" esecuzione. Non impedisce pure il compimento di atti di esecuzione "preparatoria", i quali possono essere subito predisposti ma dovranno essere realizzati "in concreto" soltanto dopo il verificarsi dell'evento*

752

dedotto in condizione, ovverosia dopo l'intervenuta decisione negativa della Cassazione».

La responsabilità per il delitto di strage da parte dei soggetti intervenuti alla riunione degli auguri di Natale del 1991 non può essere esclusa, sul piano dell'elemento soggettivo, sulla base della considerazione che in essa non si discusse minimamente delle modalità esecutive dell'attentato contro Paolo Borsellino.

Depongono univocamente in tal senso una serie di argomenti incontrovertibili, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo fattuale.

Come si è visto, gli elementi di prova acquisiti dimostrano che, nella riunione della Commissione provinciale della fine del 1991, tutti i partecipanti espressero, sia pure con modalità implicite, il proprio assenso alla realizzazione di una strategia terroristica, che prevedeva la eliminazione sia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sia di una serie di uomini politici che non avevano corrisposto alle attese di "Cosa Nostra", senza però definire le specifiche modalità esecutive dei singoli delitti.

Dalle prove raccolte emergono comunque un complesso di elementi altamente sintomatici della inclusione della strage - quali che fossero le modalità attuative – nel processo rappresentativo e volitivo dei partecipanti alla riunione, tra cui l'imputato Salvatore Madonia.

Anzitutto, come si è anticipato, il disegno di "Cosa Nostra" era quello di attuare un piano terroristico mediante la eliminazione di personaggi "eccellenti", inseriti nel contesto istituzionale: da un lato, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; dall'altro, una serie di uomini politici. Questo aspetto teleologico dell'intero disegno criminoso, ravvisabile nella finalità di diffondere uno stato di fortissimo timore nella

753

popolazione e di costringere lo Stato a piegarsi alla volontà dell'associazione mafiosa, risulta pienamente coerente, sul piano logico, con l'esecuzione di una o più stragi e di atti di devastazione, oltre che con la uccisione delle vittime designate.

E' chiaro infatti che, in ogni caso, al perseguimento del suddetto obiettivo, nei confronti di alcune delle vittime designate, era connaturato l'uso di un ingente quantitativo di esplosivo, necessario, in particolare, per colpire Paolo Borsellino, il quale era sottoposto a misure di protezione personale particolarmente rilevanti e a tutti note. Conseguentemente il pericolo per la pubblica incolumità e la devastazione del territorio dovevano inevitabilmente essere presi in considerazione quali conseguenze altamente probabili dell'azione delittuosa.

Ciò induce a ritenere che la strage abbia formato oggetto di dolo diretto da parte dei presenti alla riunione, secondo criteri logici che valgono anche per il reato di devastazione.

Occorre inoltre evidenziare come non potessero sfuggire al ricordo degli appartenenti a "Cosa Nostra" le modalità con le quali, meno di nove anni prima, era stato ucciso a Palermo, in via Pipitone Federico, il giudice Rocco Chinnici, protagonista di un eroico impegno per l'affermazione della legalità contro i livelli più alti della criminalità organizzata, dotati di solidi legami con importantissimi settori del mondo politico ed economico.

Rocco Chinnici, infatti, fu assassinato il 29 luglio 1983 mediante la esplosione di una autovettura imbottita di esplosivo, previo azionamento del detonatore da parte di Antonino Madonia, fratello dell'odierno imputato Salvatore Madonia.

Tutt'al più potrebbe ritenersi che il dolo di strage (e di devastazione) si affiancasse, secondo criteri di alternatività, al dolo di omicidio, visto che, al momento

754

della deliberazione, non poteva escludersi la realizzazione dell'obiettivo di assassinare Paolo Borsellino mediante il semplice uso di armi da fuoco. La configurabilità di un dolo alternativo, comunque, non vale in alcun modo ad escludere la responsabilità per il reato di strage.

Tali conclusioni, che consentono di ravvisare nel caso concreto, un atteggiamento psicologico doloso (sotto forma di dolo diretto) rispetto al reato di strage per tutti i partecipanti alla riunione della "commissione", inducono ad escludere la rilevanza della mancata programmazione delle modalità esecutive ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo.

Le suesposte argomentazioni risultano, poi, coerenti con la considerazione della pluralità di livelli decisionali e operativi che contrassegnava una impresa criminosa come la strage di Via D'Amelio, per la quale sarebbe manifestamente contrastante con i principi giuridici in tema di concorso di persone la scelta di escludere la responsabilità dei componenti dell'organo deliberante a causa del loro omesso coinvolgimento nella fase organizzativa, con l'ulteriore conseguenza di frazionare la complessiva azione criminosa ed impedirne la ricostruzione unitaria ai fini della imputazione soggettiva delle fattispecie penali violate.

Significativo è, sul punto, l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità intorno al reato di strage.

Com'è noto, l'elemento materiale caratterizzante il delitto di strage è rappresentato dal compimento di atti aventi, obiettivamente, l'idoneità a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno: Cass., Sez. II, n. 1695 del 13/1/1994, Rv. 196506).

755

Correlativamente, nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Ne consegue che, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello d'omicidio volontario plurimo, l'indagine deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato e alle circostanze ambientali che lo caratterizzano (così Cass., Sez. I, n. 42990 del 18/09/2008, Rv. 241824, che ha ritenuto corretta la qualificazione di strage dell'omicidio del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta, realizzato mediante impiego di un'enorme quantità d'esplosivo, in luogo pubblico, con effetti distruttivi di straordinaria portata; in senso conforme Cass., Sez. I, n. 43681 del 13/5/2015, Rv. 264747).

La più recente giurisprudenza ha riconosciuto la configurabilità del dolo di partecipazione in strage anche per il soggetto che si limiti a prestare un contributo circoscritto alla preparazione dell'azione delittuosa senza conoscere l'identità degli esecutori materiali, le modalità esecutive della condotta e la stessa identità della vittima designata, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio (Cass. Sez. I, n. 25846 del 30/11/2015, dep. 22/6/2016, Tranchina e altro, Rv. 267297; tale pronuncia, in motivazione, valorizza anche le seguenti argomentazioni: «*la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata*

da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti. (Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250688; Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916; Sez. 1, n. 6489 del 28/01/1998, Mendoza, Rv. 210757; Sez. 1, n. 11159 del 10/06/1982, Valpreda, Rv. 156308). Sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525). Assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003, dep. 2004, Misuraca, Rv. 228424). Discende che il contributo causale alla verificazione dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta

757

è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. Tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso, organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna»).

Le suesposte argomentazioni, sviluppate dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del concorso nella fase preparatoria del delitto di strage, ben possono applicarsi al contributo prestato nella fase deliberativa; anche in quest'ultima ipotesi, non è necessario che il partecipe sia posto a conoscenza delle modalità esecutive della strage, purché egli abbia la consapevolezza che la propria condotta si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio, come era senza dubbio l'uccisione di Paolo Borsellino.

Deve quindi rilevarsi che la condotta posta in essere da Salvatore Madonia presenta tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, necessari per integrare gli estremi del concorso nella strage di via D'Amelio.

Per le stesse ragioni, deve ritenersi configurabile il concorso dell'imputato Salvatore Madonia anche nel reato di devastazione, il cui elemento oggettivo consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato,

vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza (Cass., Sez. VI, n. 37367 del 6/5/2014, Seppia, Rv. 261932). E' poi evidente la presenza del necessario coefficiente di colpevolezza, costituito dalla volontà della condotta distruttiva posta in essere, con la percezione dell'inserimento di tale condotta in un contesto che la rendeva concausa di un evento di devastazione.

E', poi, indiscutibile la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dei reati di detenzione, fabbricazione e porto di esplosivi, anche per Salvatore Madonia (che, partecipando alla già menzionata deliberazione della "commissione", ha certamente rafforzato il proposito criminoso volto all'eliminazione di Paolo Borsellino, con la consapevolezza che proprio l'impiego dell'esplosivo sarebbe stato una modalità assai probabile per realizzare tale obiettivo in presenza di un elevatissimo livello di misure protezione notoriamente predisposto in favore del magistrato).

2) Le circostanze (in particolare, l'aggravante della finalità di terrorismo).

Nel caso di specie sono configurabili tutte le circostanze aggravanti contestate.

759

Del tutto evidente è la sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante consistente nell'aver commesso i reati in concorso con più di cinque persone, nonché di quella relativa alla finalità di agevolare l'attività del sodalizio mafioso.

Al riconoscimento di quest'ultima circostanza non osta l'applicazione della pena dell'ergastolo. La giurisprudenza di legittimità ha infatti riconosciuto che l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 (aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso) è applicabile anche ai delitti punibili con la pena edittale dell'ergastolo, può pertanto essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, e, se non esclusa all'esito del giudizio di cognizione, anche nel caso di inflizione dell'ergastolo, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena (Cass., Sez. Unite, n. 337 del 18/12/2008, dep. 9/1/2009, Antonucci e altri, Rv. 241578).

Pure evidente è la configurabilità, per il reato di strage, dell'aggravante della morte di più persone e di quella insita nella commissione del delitto in danno di Pubblici Ufficiali; per i reati in materia di esplosivi ed il delitto di devastazione, del nesso teleologico con il reato di strage; e, per tutti i reati ascritti a Salvatore Madonia, dell'ulteriore aggravante consistente nell'averli commessi nel tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo e della contestata recidiva (essendo ravvisabile una precisa correlazione criminologica con i delitti già commessi dal medesimo imputato).

760

Mentre per le suddette circostanze non si pongono particolari problemi interpretativi, occorre invece esaminare con maggiore approfondimento l'ulteriore circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di cui all'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, che deve essere contestata anche per i reati punibili, indipendentemente da essa, con la pena dell'ergastolo (Cass., Sez. I, n. 965 del 21/10/1985, dep. 25/1/1986, Rv. 171675).

Con tale circostanza si è inteso inasprire il trattamento sanzionatorio per tutti quei reati comunque riconducibili a fini di terrorismo o di eversione, senza distinzione tra fatti che si pongono in correlazione diretta ed immediata con tali fini, e fatti la cui perpetrazione sia strumentale (Cass., Sez. II, n. 1341 del 9/7/1984, dep. 9/2/1985, Rv. 167806).

Secondo la giurisprudenza, la circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, lungi dall'identificarsi con le finalità primarie ed essenziali dei reati cui inerisce, può qualificare qualsiasi condotta illecita, se il fine perseguito dall'agente è quello di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione. Essa si ricollega a una particolare connotazione del dolo e, quindi, non può dissociarsi dalla specifica finalità perseguita dall'autore del reato, anche quando questo, nella sua struttura fisiologica, non esprime il pericolo dell'eversione dell'ordine democratico, né un'ontologica e naturale propensione a suscitare terrore tra le persone (Cass., Sez. Unite, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 23/2/1996, Rv. 203770; conf. Sez. unite, 4 febbraio 1992 n. 6682, Musumeci).

Quanto al significato della norma, si è precisato che la finalità di terrorismo e quella di eversione dell'ordinamento costituzionale sono concettualmente distinte.

761

Costituisce finalità di terrorismo quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture. La finalità di eversione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello stato disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l'essenza dell'ordinamento costituzionale (Cass., Sez. I, n. 11382 dell'11/7/1987, Rv. 176946).

La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'aggravante della finalità di terrorismo può sussistere anche quando obiettivo immediato dell'atto sono uno o più soggetti determinati, se destinataria dell'effetto (diffusione panico, paura, ecc.) sia una pluralità indeterminata di persone (Cass., Sez. I, n. 12076 dell'8/10/1985, Rv. 171362).

Occorre quindi verificare se tale circostanza possa applicarsi anche in rapporto a stragi di matrice mafiosa, secondo una linea interpretativa coerente con la più generale linea di tendenza del legislatore verso una estensione degli strumenti di contrasto del terrorismo anche al settore della criminalità organizzata, tenuto conto della sua intensa potenzialità di destabilizzazione del sistema democratico.

In passato, la giurisprudenza ha riconosciuto la configurabilità della circostanza aggravante della finalità di terrorismo e di eversione in relazione alle stragi del 1993.

In proposito, la sentenza n. 4 emessa il 13 febbraio 2001 dalla Corte di Assise di Appello di Firenze (divenuta definitiva) ha osservato: «*Le stragi di Firenze, via dei*

762

Georgofili, di Milano, padiglione di arte contemporanea, di Roma, S. Giovanni in Laterano [il vero e proprio Duomo di Roma] e S. Giorgio in Velabro e quella dell'Olimpico, ove per puro caso non sono morti decide di uomini delle forze dell'ordine, sono stati veri e propri attentati a beni artistici che si appartengono non solo all'Italia ma al mondo intero nonché a rappresentanti dello Stato Italiano (...). Appare a tutti evidente che si trattava di un vero e proprio attacco terroristico contro lo Stato Italiano per costringerlo addirittura a venire a patti con quella struttura criminale al fine di fare allentare la presa che la struttura statale stava stringendo sempre di più».

Anche nel caso di specie, per ragioni del tutto analoghe, ricorrono i presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della finalità di terrorismo e di eversione.

Sul punto, occorre segnalare come la strage di Via D'Amelio abbia rappresentato una delle più gravi espressioni di una vera e propria dichiarazione di guerra allo Stato, adottata dalla Commissione provinciale di "Cosa Nostra" nella riunione del dicembre 1991. Se la finalità fosse stata soltanto quella di eliminare un magistrato "scomodo", non sarebbe stato necessario commettere un attentato di proporzioni gigantesche, come la strage di Via D'Amelio. Nella citata sentenza del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania è stato reiteratamente messo in luce l'obiettivo che costituisce il "movente generale" del piano stragista e che consiste nel "destabilizzare" la compagine statale: «*destabilizzazione che, è evidente, non poteva essere fine a sé stessa ma che doveva condurre alla ricerca di nuovi referenti istituzionali in sostituzione di quello precedenti, dimostratisi del tutto inidonei*».

763

Come ha rilevato il Pubblico Ministero nella sua memoria conclusiva, appare incontestabile «come la strage di Via D'Amelio, inserita nella complessiva strategia stragista di cui si è ampiamente riferito, oltre a soddisfare un viscerale istinto vendicativo, si proponesse il fine di "spargere terrore" allo scopo di "destare panico nella popolazione", di creare una situazione di diffuso allarme che piegasse la resistenza delle Istituzioni, così costringendo gli organi dello Stato a sedere da "vinti" al tavolo della "trattativa" per accettare le condizioni che il RIINA ed i suoi sodali intendevano imporre».

Nella strage di Via D'Amelio, dunque, era sicuramente riscontrabile la finalità di incutere terrore nella collettività con un'azione criminosa diretta contro Paolo Borsellino per tutto quello che egli rappresentava per la società italiana e volta a destabilizzare pesantemente le istituzioni, scuotendo la fiducia nell'ordinamento costituito.

Ne consegue che la finalità terroristica è sicuramente riscontrabile nella strage di Via D'Amelio, la quale non fu soltanto un fatto di mafia, ma un fatto di terrorismo mafioso.

L'espressione "terrorismo mafioso", com'è notorio, fu coniata da Pio La Torre, il quale già nel 1966 aveva parlato di «un sistema di potere poggiato sul terrorismo mafioso». Lo stesso Pio La Torre, dopo l'omicidio di Cesare Terranova, aveva scritto: «negli ultimi tempi, la mafia ha sfidato apertamente lo Stato compiendo alcuni delitti secondo i canoni del terrorismo». Il giorno dopo l'omicidio del Presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella (sul quale si incentravano le speranze di un rinnovamento delle istituzioni in Sicilia, per la coraggiosa azione da lui intrapresa contro gli interessi di "Cosa Nostra"), sempre Pio La Torre aveva

764

commentato: «in realtà esiste una convergenza oggettiva tra mafia, terrorismo e forze eversive, come la Commissione antimafia ha sempre sostenuto. Mafia e terrorismo sono interessati all'indebolimento dello Stato». Tre mesi dopo, nella seduta del 6 marzo 1980 della Camera dei Deputati, Pio La Torre aveva precisato: «la mafia (..) sfida sempre più apertamente lo Stato democratico, mutando anche i metodi del terrorismo politico».

E' pure notorio che il concetto di "terrorismo mafioso" venne utilizzato da Giovanni Falcone, in un famoso scritto del 1982, per definire i «reati del terzo livello», e cioè quei delitti di mafia che non hanno un immediato risvolto finanziario ma «mirano a salvaguardare il perpetuarsi del sistema mafioso in genere» («si pensi ad esempio all'omicidio di un uomo politico, o di altro rappresentante delle pubbliche istituzioni, considerati pericolosi per l'assetto di potere mafioso»).

Della convergenza, sul piano metodologico e finalistico, tra criminalità organizzata e terrorismo, erano quindi ben consapevoli due dei principali nemici di "Cosa Nostra", rimasti poi vittime del disegno eversivo perseguito dall'associazione mafiosa tra gli anni '80 e la prima metà degli anni '90.

Non vi è dubbio, in effetti, che gli attentati compiuti da "Cosa Nostra" nel 1992, e in particolare quello di Via D'Amelio, al pari di una serie di gravissimi delitti contro esponenti delle istituzioni realizzati negli anni precedenti, come pure delle stragi del 1993, hanno presentato anche i caratteri tipici del terrorismo: segnatamente le finalità di intimidire la popolazione e di costringere i pubblici poteri a compiere o ad astenersi dal compiere determinati atti, le quali costituiscono il baricentro delle definizioni di terrorismo accolte anche a livello internazionale.

L'aggravante di cui all'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. nella L.

765

6 febbraio 1980, n. 15, deve dunque trovare sicuramente applicazione nei confronti del Madonia, che partecipò alla deliberazione del programma criminale del quale la strage di Via D'Amelio costituiva coerente attuazione anche sul piano delle finalità perseguite.

3) Le sanzioni penali e le ulteriori conseguenze dei reati.

I reati ascritti all'imputato Madonia vanno unificati sotto il vincolo della continuazione, essendo stati posti in essere in esecuzione di una risoluzione criminosa unitaria e in vista di un medesimo fine.

La pena applicabile per il delitto di strage aggravata alla morte di più persone, è quella dell'ergastolo, ai sensi dell'art. 422 comma primo c.p.. Né si ravvisano elementi che giustifichino la concessione di circostanze attenuanti.

Ne consegue che la sola discrezionalità legislativamente attribuita alla Corte, nella determinazione della pena da irrogare al predetto imputato (in applicazione del combinato disposto degli artt. 81, commi 2° e 3°, e 72, comma 2°, c.p.), riguarda la determinazione della durata dell'isolamento diurno (da un minimo di due ad un massimo di diciotto mesi, in base all'art. 72 c.p.).

Alla luce di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., e, in particolare, sia della elevatissima gravità dei fatti commessi, per i mezzi e le modalità oggettive delle azioni, oltre che per la notevole intensità del dolo, sia della rilevantissima capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai motivi dell'impresa criminosa e dal suo inserimento al vertice dell'associazione mafiosa, si reputa congruo infliggere un anno di isolamento diurno.

All’anzidetta condanna segue, per legge, quella al pagamento delle spese processuali e delle spese relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

La condanna importa altresì, ai sensi degli artt. 29, 32 e 36 c.p., le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale, della decadenza dalla potestà genitoriale e della pubblicazione della sentenza di condanna.

La presente pronunzia dovrà essere pubblicata mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta e Palermo, nonché pubblicata, per intero (stante la particolare rilevanza e gravità dei fatti commessi) e per trenta giorni, a spese del condannato, nel sito internet del Ministero della giustizia.

767

CAPITOLO VIII

LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO VITTORIO TUTINO E LA RICOSTRUZIONE DELLA FASE ESECUTIVA DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO, ALLA LUCE DELLE DICHIARAZIONI DI GASPARE SPATUZZA.

1) Premessa: l'utilizzo, come autobomba, della Fiat 126 di Pietrina Valenti. Le risultanze dei precedenti processi (con la consulenza tecnica esplosivistica) e le conferme del presente processo (con le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, le consulenze tecniche sui mozzi posteriori dei freni e sul disco frizione, le dichiarazioni di Agostino Trombetta sulla sistemazione dei freni e la consulenza tecnica sulla presenza del blocco motore, sul luogo della strage, già nel pomeriggio del 19 luglio 1992).

Prima di analizzare le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, sulla preparazione e sull'esecuzione della strage del 19 luglio 1992, pare utile, innanzitutto, ricordare come si addiveniva all'identificazione del mezzo utilizzato come autobomba in via D'Amelio, nonché delle targhe (anch'esse rubate), apposte a tale mezzo per dissimularne la presenza sul luogo della strage, anche utilizzando le puntuali motivazioni delle sentenze irrevocabili, emesse nell'ambito dei precedenti processi per questa strage (cfr. capitolo II, paragrafo 2.2. della sentenza n. 6211/1997, emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, nel processo c.d. Borsellino

uno[1]; la motivazione, sul punto, veniva ampiamente ripresa dalla Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta, nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, sentenza n. 5/2002 del 18.3.2002, capitolo VI, paragrafo I[2]).

Dette sentenze, infatti, in queste parti, non risultano affatto messe in discussione dalle sopravvenute risultanze istruttorie di questo procedimento, che anzi ne confermano decisamente gli approdi in merito all'esecuzione della strage, appunto, utilizzando come autobomba la Fiat 126 di Pietrina Valenti. Le sentenze, dunque, possono senz'altro esser utilizzate, secondo la regola probatoria dettata dall'art. 238-bis c.p.p., in quanto corroborate, sul punto, proprio dalle sopravvenute dichiarazioni di Gaspare Spatuzza in merito alla preparazione della strage e dalle ulteriori risultanze istruttorie di seguito analizzate (le consulenze tecniche sui reperti meccanici della Fiat 126 e sulle immagini girate in via D'Amelio dopo la strage, oltre alle dichiarazioni di Agostino Trombetta, *de relato* da Costa Maurizio, sulla sistemazione dei freni della Fiat 126). Peraltro, è il caso di rilevare come il punto delle modalità esecutive della strage di via D'Amelio, mediante l'autobomba Fiat 126, rubata a Pietrina Valenti, non veniva mai messo in discussione da alcuna delle parti di questo processo (né durante l'istruttoria, né nella discussione finale), di modo che (come anticipato) se ne tratterà, in gran parte, richiamando gli approdi dei precedenti processi, sul punto specifico, per l'inevitabile refluenza della tematica sulla posizione dell'imputato Vittorio Tutino, accusato di aver contribuito alla consumazione strage, proprio rubando detta automobile, assieme a Gaspare Spatuzza, oltre alle targhe apposte alla medesima, procurando anche due batterie ed un

[1] Cfr. sentenza cit., pagg 61 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[2] Cfr. sentenza cit., pagg 942 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

antennino necessari per attivare a distanza la carica esplosiva.

La complessa attività di sopralluogo, successiva alla realizzazione della strage di via D'Amelio ed i primissimi accertamenti tecnici sull'apocalittico scenario della stessa (dopo la prioritaria attività di spegnimento dei focolai d'incendio e di soccorso alle persone rimaste ferite o intrappolate nelle proprie abitazioni), con l'osservazione degli effetti dell'esplosione ed, in particolare, della conformazione del cratere originato dall'esplosione (a forma di calotta quasi sferica e con orli particolarmente stondati) e l'analisi delle altre tracce rinvenute (in particolare, delle schegge quasi orizzontali, conficcate nel muretto di recinzione antistante ai civici 19 e 21 della Via D'Amelio)[3], orientavano gli inquirenti ed i loro consulenti tecnici, a ritenere che la carica esplosiva non fosse stata collocata, dagli attentatori, a contatto col suolo.

Alla luce di tali primissime considerazioni, venivano avviate (intorno alle ore 11.00 del 20 luglio 1992[4]) le ricerche dei residui di un contenitore della carica esplosiva ed il successivo setacciamento della zona, iniziando dal cratere (nel quale venivano rinvenuti, conficcati, anche dei residui di balestre, poi risultati di pertinenza della Fiat 126) e proseguendo nell'area circostante, con il rinvenimento anche un blocco motore (verso le ore 13.00/13.30[5]), nella sede stradale, presso il pneumatico posteriore destro della Fiat Croma blindata, di colore celeste (targata PA 889985), che portava Paolo Borsellino in via D'Amelio, quel 19 luglio 1992.

Detto relitto non era ricollegabile ad alcun automezzo presente sui luoghi, poiché

[3] Cfr. sentenza n. 6211/1997 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, nel processo c.d. Borsellino uno, pagg. 52 s (come detto, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[4] Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pag. 53.

[5] Cfr. sentenza n. 2/1999 emessa il 23.1.1999, processo d'appello c.d. Borsellino uno, pagg. 21 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

gli altri mezzi, ancorché danneggiati o divelti, avevano tutti il motore[6]. Proprio attraverso il numero di matricola, ancora leggibile, stampigliato su tale blocco motore, con tracce d'olio (a dimostrazione di un suo recente utilizzo), si risaliva all'autovettura ad esso abbinata, anche grazie all'intervento di un tecnico della Fiat di Termini Imerese, Bellomonte Ciro, che (nel pomeriggio del 20 luglio 1992) riconosceva quel reperto meccanico per un motore bicilindrico del tipo di quelli montati sulle Fiat 126. Il blocco motore rinvenuto sul luogo della strage, recante il numero 9406531, risultava, infatti, abbinato ad una Fiat 126, con numero di telaio ZFA 1260008781619.

Dagli accertamenti presso gli uffici della Motorizzazione Civile, emergeva che la stessa autovettura, in data 25.10.1985, era stata immatricolata (con targa PA 790936), a favore di D'Aguanno Maria (residente in Palermo, via Villagrazia n. 102/A). Inoltre, il 10 luglio 1992, detta autovettura era stata inserita nell'archivio del Ministero dell'Interno, poiché Pietrina Valenti, figlia della predetta D'Aguanno Maria (all'epoca dei fatti, già deceduta), ne aveva denunciato il furto presso la Stazione dei Carabinieri di Palermo-Oreto.

Inoltre, da accertamenti delegati (*ex* art. 507 c.p.p.) dalla Corte di Assise del processo c.d. Borsellino uno, presso la Mains di Torino, risultava che detta Fiat 126, con il numero di telaio sopra riportato, usciva dalla fabbrica verniciata di rosso, vale a dire con lo stesso colore ancora visibile nei moltissimi frammenti di lamiera, di varia pezzatura, rinvenuti sparsi in via D'Amelio e repertati con l'ausilio del predetto tecnico Fiat (che, dal pomeriggio del 20 luglio 1992 e per circa una settimana,

[6] Cfr. sentenza n. 5/2002 cit., processo d'appello c.d. Borsellino bis, pag. 985.

coadiuvava, appunto, gli inquirenti, nel setacciamento della zona)[7]. Detti pezzi di lamiera, senza alcun dubbio, erano di pertinenza dell'autobomba, oltre che (come detto) per la colorazione, ancora visibile, per le 'stimmate' (frammentazione minuta, segni di fusione, bordi frastagliati e ritorsione delle superfici vicine ai bordi)[8], indicative della prossimità con il punto scoppio della carica esplosiva ed, ancora, per gli esiti degli esperimenti balistico-esplosivisti (accennati fra breve e, comunque, analiticamente indicati nell'esaustiva motivazione della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino uno[9], ripresi, come detto, anche in quella d'appello del processo c.d. Borsellino bis[10]).

Ancora, durante l'effettuazione delle attività di sopralluogo e setacciamento della zona, venivano altresì rinvenuti anche altri pezzi meccanici della Fiat 126 ed, in particolare, oltre alla marmitta, alla sospensione destra ed alle ruote, anche i mozzi ed il cambio, nonché (in data 22 luglio 1992) sotto il vano bagagli di un'Alfa Romeo Giulietta, parcheggiata nei pressi del civico 61 di via Mariano D'Amelio, una targa accartocciata, sporca ed annerita, con serie alfa numerica leggibile: PA 878659[11].

Di detta targa, che apparteneva ad un'altra Fiat 126, di proprietà di Sferrazza Anna Maria, veniva denunciato il furto all'indomani della strage, nella prima mattinata del lunedì 20 luglio 1992, da parte di Giuseppe Orofino[12], titolare (unitamente ai cognati,

---

[7] Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pag. 57.

[8] Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pag. 56.

[9] Si rinvia, sul punto, al capitolo II, paragrafo 2.3 (pagg. 61 ss) della sentenza citata.

[10] Si rinvia, sul punto, al capitolo VI, paragrafo 1 (pagg. 942 ss) della sentenza citata.

[11] Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pagg. 57 s.

[12] Poi imputato, nel processo c.d. Borsellino uno e condannato – in primo grado – alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per diciotto mesi, per concorso in strage aggravata, oltre che vari reati 'satellite', ivi compresa la simulazione di reato aggravata, proprio per tale denuncia di furto, appropriazione indebita aggravata, avente ad oggetto

Gaspare Agliuzza e Francesco Paolo Agliuzza) di un'autocarrozzeria, sita nella via Messina Marine n. 94 di Palermo, dove appunto era ricoverata la predetta autovettura della signora Sferrazza, per delle riparazioni.

Dalla denuncia di Orofino risultava che, unitamente alle targhe (quella anteriore e quella posteriore), venivano asportati dalla Fiat 126 della Signora Sferrazza, anche il contrassegno assicurativo e la tassa di circolazione. Peraltro, il rinvenimento sul luogo della strage del predetto blocco motore, veniva anche messo in discussione, nei giudizi di merito dei primi due processi celebrati per la strage, anche con l'apporto di un consulente tecnico (il prof. Ugolini, come può leggersi alle pagine 72 e seguenti della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino uno, nonché nelle pagine 958 e seguenti della sentenza d'appello del processo c.d. Borsellino bis, che, come detto, riprendeva ampiamente la prima, a confutazione dei motivi di gravame).

In sintesi, il consulente tecnico della difesa, traendo spunto dalle riprese filmate, fatte nell'immediatezza, dalla Polizia Scientifica e dalla Rai, sosteneva che l'ammasso di lamiere visibile in prossimità della ruota posteriore destra della menzionata Fiat Croma (targata PA 889985), veniva sostituito con il blocco motore poi individuato, dagli inquirenti, come appartenente all'autobomba.

Tale assunto veniva decisamente confutato nelle sentenze, che davano (condivisibilmente) credito alla consulenza tecnica, fatta anche con tre esperimenti di scoppio: in particolare, la terza deflagrazione sperimentale effettuata a Sassetta, con una Fiat 126, dopo aver tolto la ruota di scorta dal vano portabagagli (collocato

---

le targhe stesse. La pena veniva, poi, rideterminata, in appello, con statuizione divenuta irrevocabile, in quella della reclusione di nove anni, in virtù della riqualificazione della condotta, contestata come concorso in strage, come favoreggiamento aggravato dalla finalità mafiosa (cfr. sentenze di 1° e 2° grado, nonché della Corte di Cassazione, nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 50).

nell'anteriore), stipandovi 90 kilogrammi di esplosivo al plastico (alla luce dei calcoli fatti dai consulenti, partendo dalle dimensioni del cratere, tenendo conto delle tracce d'esplosivo individuate nei reperti maggiormente significativi[13]) e posteggiando l'automobile a pettine, in prossimità di un marciapiede (con il baricentro della carica esplosiva a circa 50 centimetri dal margine del marciapiede stesso[14]), provocava degli effetti molto simili a quelli constati in via D'Amelio, sia per la dimensione e la morfologia del cratere, praticamente sovrapponibili rispetto a quello apertosi il 19 luglio 1992, che per la frammentazione minuta della carrozzeria e delle residue parti meccaniche del mezzo, oltretutto proiettate ad una distanza simile, rispetto a quella constatata sui luoghi della strage. Inoltre, i frammenti di carrozzeria rinvenuti in via D'Amelio e quelli risultanti dalla deflagrazione sperimentale, venivano raccolti e collocati su apposite intelaiature, con esiti, ancora una volta, sovrapponibili (residuavano, in entrambi i casi, i soli frammenti delle parti posteriori delle due automobili, mentre le parti anteriori venivano praticamente distrutte dalle esplosioni: come detto, nella Fiat 126, il portabagagli – dove veniva collocato l'esplosivo – era ubicato all'anteriore). Ancora, i residui conficcati sul fondo del cratere della via D'Amelio, erano dello stesso tipo e pezzatura (in particolare, dei frammenti di

[13] Per la terza prova di scoppio veniva utilizzato esplosivo plastico del tipo C4, di dirompenza analoga rispetto all'esplosivo utilizzato per la strage, determinato dai consulenti in base all'analisi dei reperti più significativi (poiché maggiormente prossimi al punto di scoppio): in particolare, venivano rinvenute, in misura preponderante, tracce di T4 e di pentrite; inoltre, vi erano tracce significative anche di tritolo, nonché – in misura minore – dinitrotoluene (che, tuttavia, poteva essere anche un prodotto della decomposizione del tritolo), nitroglicerina, nitroglicole; dunque, in considerazione della circostanza che la stragrande maggioranza degli esplosivi che contengono pentrite e T4 sono del tipo plastico, i consulenti ritenevano che fossero state utilizzate due cariche esplosive al plastico, una a base di T4 e l'altra a base di pentrite, oppure il solo sementex-h (esplosivo di fabbricazione cecoslovacca e di uso militare, che contiene sia T4 che pentrite) ed, ancora, qualche saponetta di tritolo, verosimilmente posta sopra al plastico, assieme a poche cartucce d'esplosivo ad uso civile del tipo gelatinato o polverulento-nitroglicerinato.

[14] Si consideri che – come si ricava dalla lettura della motivazione della prima sentenza di merito per questi fatti (cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., pagg. 98 ss) – nel primo pomeriggio di quel 19 luglio 1992, Antonino Genovese (condomino dello stabile di via Mariano D'Amelio), mentre cercava e trovava parcheggio in quella zona, notava la presenza di una automobile, mai vista prima in quella zona, "*quasi certamente*" una Fiat 126 rossa, posteggiata con l'anteriore verso il marciapiede, proprio in corrispondenza della zona dove si apriva poi il cratere.

balestre di una Fiat 126) di quelli rinvenuti nel cratere causato dalla prova di scoppio, a Sassetta. Infine, il blocco motore dell'automobile utilizzata per detta prova, subiva demolizioni simili a quelle constatate nel reperto della strage e (si noti) recava ancora i numeri identificativi leggibili[15]. Peraltro, la motivazione della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino uno (riportata in nota, nello stralcio d'interesse) dava anche atto, ad ulteriore confutazione dell'ipotesi del depistaggio operato in via D'Amelio, che, dalle testimonianze raccolte in quel processo, risultava che alcuni reperti, ivi compreso proprio il blocco motore, "*per necessità connesse alla prestazione dei primi soccorsi ed all'intervento dei Vigili del Fuoco*", venivano spostati dai punti esatti dove erano proiettati per effetto dell'esplosione[16].

Dunque, pur trattandosi di tema risolto, in maniera soddisfacente, nell'ambito dei precedenti processi già celebrati per la strage di via D'Amelio[17] e non intaccato dalle sopravvenute emergenze istruttorie (anzi, significativamente confermato dalle stesse),

---

[15] Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pagg. 61 ss.

[16] Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pagg. 89 ss: "*Prive di consistenza risultano poi le insinuazioni effettuate dal prof. Ugolini in ordine alla asserita sostituzione dell'ammasso di lamiere, che dalle riprese filmate effettuate nell'immediatezza del fatto dalla RAI e dalla Polizia Scientifica è visibile in prossimità della ruota posteriore destra della Fiat Croma celeste targata PA 889985 (il prof. Ugolini ha segnalato i videogrammi allegati sub. nn. 36 e 37 alla propria consulenza), con il blocco motore individuato come appartenente all'autobomba, che ivi si assume essere stato rinvenuto dai consulenti del P.M.- Ampio testimoniale in atti ha invero confermato l'avvenuto rinvenimento in quel sito del blocco motore da parte dei consulenti del P.M.- Va tenuto presente peraltro che sui luoghi sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spostato molto materiale dalla carreggiata e persino delle autovetture per consentire il transito dei propri automezzi. E' probabile quindi che il blocco motore sia stato spostato, dal luogo dove era stato proiettato per effetto dello scoppio nel sito dove è stato rinvenuto dai consulenti, per necessità connesse alla prestazione dei primi soccorsi ed all'intervento dei Vigili del Fuoco. Gli stessi consulenti hanno del resto escluso la possibilità che il blocco motore sia stato proiettato dall'esplosione in quel sito dove è stato rinvenuto. Essendo il motore molto basso rispetto alla carica è più probabile che lo stesso sia stato spinto al livello del manto stradale verso il centro della carreggiata e poi sia stato da lì spostato proprio per consentire il transito agli automezzi più ingombranti. D'altra parte nel videogramma in allegato 37 alla consulenza del prof. Ugolini quello che viene indicato, accanto alla ruota posteriore destra dell'autovettura, come ammasso di lamiere è stato individuato dai consulenti del P.M. come il gruppo cambio e differenziale dell'autobomba (la forma è invero perfettamente corrispondente a quella del reperto n.28 barrato v. foto n. 32 in allegato 3/2 alla consulenza del P.M.), che è stato dai medesimi rinvenuto sopra il marciapiede di fronte allo stabile sito al civico 68. Anche questo reperto dunque ha subito uno spostamento anteriormente all'intervento dei consulenti*".

[17] Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pagg. 61 ss., nonché sentenza n. 2/1999 cit., processo d'appello c.d. Borsellino uno, pagg. 21 ss. e, ancora, sentenza n. 5/2002 cit., processo d'appello c.d. Borsellino bis, pagg. 942 ss (tutte nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

nel presente processo veniva espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, riguardo alla presenza del blocco motore della Fiat 126, in via D'Amelio, già il 19 luglio 1992[18], poiché la questione, come detto, veniva dibattuta in due dei tre precedenti processi, per questi fatti.

All'udienza dibattimentale del 9 aprile 2013 venivano, pertanto, escussi due ufficiali della Polizia Scientifica (gli Ispettori Capo Michele Minnini e Stefano Romano), incaricati dalla Procura di visionare una notevole quantità d'immagini e filmati della via D'Amelio, dopo la strage, forniti da emittenti pubbliche e private, alla ricerca di eventuali riprese del blocco motore, rinvenuto (come detto), soltanto l'indomani della strage (il 20 luglio 1992, verso le ore 13.00/13.30). Inoltre, i due consulenti tecnici classificavano anche le immagini (in assenza dei c.d. 'meta-dati' sulla data e l'orario delle riprese, nel materiale a loro disposizione), in base alle condizioni di luminosità dei luoghi, fra immagini riprese già nel pomeriggio del 19 luglio 1992, quelle della notte successiva e quelle dell'indomani mattina, 20 luglio 1992. Ebbene, i consulenti individuavano il blocco motore della Fiat 126, in diversi

[18] Si riporta (qui in nota) anche uno stralcio della motivazione della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis (anch'essa, come detto, nelle acquisizioni del 7.11.2016, *sub* 50), dove, nella parte dedicata alla confutazione della (sopravvenuta) ritrattazione di Scarantino, si legge quanto segue, a proposito di un paventato inquinamento probatorio dello scenario della strage: "*Addirittura ridicole appaiono, poi, le dichiarazioni di Scarantino sull'attività di depistaggio ed inquinamento probatorio, che sarebbe stata svolta con la partecipazione anche del dott. Arnaldo La Barbera, all'epoca capo della squadra mobile della Questura di Palermo, concretatasi fra l'altro, secondo l'ultima versione dei fatti fornita dal collaboratore, nell'avere fatto esplodere presso una discarica una Fiat 126 e nell'avere poi trasferito i pezzi sul luogo della strage allo scopo di fare incolpare gli odierni imputati e quelli del primo procedimento per gli stessi fatti. Invero, anche prescindendo da facili considerazioni circa la manifesta irragionevolezza di una azione così congegnata, appare evidente come l'assoluta coerenza dei dati emersi nel corso degli accertamenti e dei rilievi tecnici compiuti nell'immediatezza dei fatti rende materialmente impossibile lo svolgimento dei fatti prospettati dallo Scarantino, apparendo peraltro assolutamente assurdo che qualcuno, mentre erano in corso i rilievi tecnici protrattisi per diversi giorni dopo la strage con la costante presenza di ingenti forze di polizia appartenenti a diversi corpi, possa avere portato sui luoghi i pezzi di un'altra autovettura fatta esplodere altrove, realizzando una dispersione dei vari frammenti di meccanica e carrozzeria compatibile con le prove di scoppio eseguite in via sperimentale dai consulenti tecnici, evitando che fossero trovati residui meccanici dell'autobomba effettivamente esplosa in via D'Amelio e curando addirittura dettagli raffinatissimi come ad esempio quello di conficcare nel cratere stondato creato dall'esplosione i frammenti delle balestre di una Fiat 126 trovati dai consulenti tecnici*".

video e fotografie, alcuni dei quali databili (come detto, in via empirica) al pomeriggio del 19 luglio 1992[19]. In particolare, i due consulenti indicavano, in maniera ben argomentata e convincente, gli elementi in base ai quali ritenevano che l'oggetto presente in un fotogramma (classificato come DVD Mediaset, file 36, clip 070 – di seguito riportato – databile al pomeriggio del 19 luglio 1992), fosse da individuarsi, con giudizio di "*elevata compatibilità*", proprio nel blocco motore della Fiat 126, in sequestro (in sintesi: soprattutto, per la morfologia dell'oggetto, con particolare riferimento alle linee di deformazione, oltre che per la colorazione):

[19] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 9.4.2013, pagg. 68 ss: "*TESTE MININNI M. - Grazie. Allora, il blocco motore è stato individuato nel DVD numero 2 del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, esattamente file 45, clip 007; DVD fotografico Lannino, cartella 115, file fotografico 033_3JPEG; DVD fotografico Lannino, cartella 115, file fotografico 34_3 sempre in estensione JPEG; DVD numero 1, Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, clip numero 1, 44; DVD Mediaset, file 36, clip 070; DVD Mediaset, file 35, clip 059; DVD Vigili del Fuoco di Palermo, clip 014; DVD Vigili del Fuoco di Palermo, clip 018. (...) Ok. Le immagini che noi abbiamo riferito come databili al pomeriggio del 19 luglio - sempre Michele Mininni - 1992 sono le immagini relative al DVD Mediaset, file 35, clip 059; DVD Mediaset, file 36, clip 070; DVD Vigili del Fuoco di Palermo, clip 014; DVD Vigili del Fuoco di Palermo, clip 018; DVD numero 1 del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, file 1, clip 44. La notte, invece, abbiamo solo le foto prodotte... riportate all'interno del DVD fotografico Lannino, cartella 115, file fotografico 033_3, e sempre dal DVD fotografico Lannino, cartella 115, file fotografico 034JPEG. Mentre, invece, la mattina del 20 luglio abbiamo le immagini che provengono dal DVD numero 2 del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, file 45, clip 007*".



Si riporta un breve stralcio della deposizione del consulente tecnico che, come detto, visionava ed analizzava le immagini ed i filmati della via D'Amelio[20]:

TESTE MININNI M. - Ok, quindi questa è stata la foto che ci ha dato maggiori indicazioni, cioè il blocco motore si distingue in diversi... in diverse fotografie, però in questa foto qui, diciamo, si presenta con una prospettiva che ci ha consentito di individuare degli elementi di elevata compatibilità. Infatti la particolare deformazione che noi osserviamo sulla coppa dell'olio ci ha consentito di tracciare, praticamente, una linea di deformazione, siccome avevamo necessità di trovare dei criteri per poter

[20] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 9.4.2013, pagg. 72 ss.

778

stabilire l'eventuale compatibilità, criteri che sono determinati dalla morfologia, innanzitutto, dell'oggetto, poi dal colore, oltre che da altre... altri elementi, però la morfologia dell'oggetto era uno dei criteri maggiormente significativi per quello che riguardava, diciamo, il giudizio di compatibilità con il motore presente nelle immagini che abbiamo esaminato. In questo caso alcuni componenti della lamiera e alcune deformazioni tipiche della coppa dell'olio ci hanno consentito di stabilire, praticamente, graficamente questa... questo tipo di deformazione e di sovrapporre successivamente la deformazione grafica ricavata dalla immagine del motore rilevato nella clip Mediaset registrata in via D'Amelio con, diciamo, la deformazione del motore che è stato rilevato in sequestro. Infatti in questa successiva... in queste successive foto si può osservare come la deformazione del motore presente nella foto di destra con la deformazione presente sul motore sequestra... appunto oggetto di sequestro e fotografato a Sassetta per l'esperimento giudiziale siano perfettamente compatibili. Questo ci ha portato a concludere che il motore era esattamente quello che poi è stato sequestrato ed era presente in quel momento in via D'Amelio.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. Poi? Diciamo, alla fine le conclusioni a cui siete giunti quali sono?

TESTE MININNI M. - Allora, alla fine la conclusione alle quali siamo giunti, appunto, è che c'era una elevata compatibilità tra gli oggetti messi a confronto per...in particolare per la clip... devo vederle un attimo.

779

Un'elevata compatibilità tra l'oggetto, quindi il motore, presente nel DVD Mediaset, file 36, clip 70, registrata nel pomeriggio del 19 luglio 1992 con le immagini del blocco motore utilizzato, praticamente...rinvenuto sul luogo della strage e quindi sequestrato e presente in sequestro, insomma, riferito alla 126 in sequestro.





Si può, dunque, ritenere provato, anche sulla scorta della consulenza tecnica in atti (cfr. relazione del 30 luglio 2011[21]), che il blocco motore della Fiat 126 era già presente sui luoghi dell'esplosione, nell'immediatezza dei fatti.

Peraltro, l'utilizzo, quale autobomba, della vettura rubata a Pietrina Valenti è confermato anche dalle ulteriori risultanze di questo procedimento, come si vedrà, analizzando le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza (oltre a quelle, a conferma delle stesse, rese da Agostino Trombetta, *de relato* da Maurizio Costa, sulla sistemazione dei freni della medesima automobile) e le consulenze tecniche disposte a riscontro

[21] Acquisita, dopo l'esame orale dei predetti consulenti, alla medesima udienza dibattimenatale del 9.4.2013.

780

delle stesse dichiarazioni, sui reperti meccanici (freni e frizioni) di quella Fiat 126, pure rinvenuti (come detto) in via D'Amelio. Ne risulta, come si vedrà, un complessivo quadro assolutamente coerente con gli approdi dei precedenti processi celebrati per questi fatti. Del resto, ogni diversa conclusione, in merito alle modalità esecutive della strage di via D'Amelio, oltre che decisamente smentita da tutte le risultanze oggettive, sarebbe anche illogica ed – a ben vedere – totalmente assurda, dovendosi altrimenti ipotizzare (come rilevato anche dai giudici del processo c.d. Borsellino bis) che "*qualcuno, mentre erano in corso i rilievi tecnici protrattisi per diversi giorni dopo la strage con la costante presenza di ingenti forze di polizia appartenenti a diversi corpi, possa avere portato sui luoghi i pezzi di un'altra autovettura fatta esplodere altrove, realizzando una dispersione dei vari frammenti di meccanica e carrozzeria compatibile con le prove di scoppio eseguite in via sperimentale dai consulenti tecnici, evitando che fossero trovati residui meccanici dell'autobomba effettivamente esplosa in via D'Amelio e curando addirittura dettagli raffinatissimi come ad esempio quello di conficcare nel cratere stondato creato dall'esplosione i frammenti delle balestre di una Fiat 126 trovati dai consulenti tecnici*"[22].

Peraltro, se quanto appena esposto vale ad escludere decisamente l'ipotesi dell'inquinamento probatorio dello scenario della strage, smentita da numerosi e convergenti elementi oggettivi (la presenza del blocco motore e di altri reperti meccanici della Fiat 126 di Pietrina Valenti, la collocazione dei relitti in maniera perfettamente compatibile con quanto poi constatato nella prova di scoppio), oltre che

[22] Così si legge nella motivazione della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

palesemente inverosimile (e, come detto, persino assurda), rimangono, invece, come rilevato soprattutto da taluna delle parti civili di questo procedimento, delle incongruenze nello sviluppo delle primissime indagini per questi fatti[23], se non delle emergenze addirittura inquietanti, in merito all'attività di soggetti estranei a Cosa nostra[24].

2) Alcuni punti oscuri ed incongruenze. La presenza di appartenenti ai servizi di sicurezza, in via D'Amelio, nell'immediatezza della strage, alla ricerca della borsa di Paolo Borsellino. L'anomala cronologia del sopralluogo nella carrozzeria di Giuseppe Orofino il 20 luglio 1992 (prima del rinvenimento del blocco motore della Fiat 126, in via D'Amelio). La presenza del terzo estraneo al momento della consegna della Fiat 126, sabato 18 luglio 1992, nel garage di via Villasevaglios. La collaborazione mancata di Mario Santo Di Matteo e l'intercettazione del suo dialogo con la moglie, sugli infiltrati in via D'Amelio. La partecipazione del Sisde alle prime indagini sulla strage di via D'Amelio, orientate sulla falsa pista di Vincenzo Scarantino.

Come già accennato alla fine del precedente paragrafo, se -da un lato- è assolutamente certo, alla luce degli approdi dei precedenti processi (sul punto,

[23] Cfr. memoria conclusiva dell'Avv. Rosalba Di Gregorio (nell'interesse della P.C. Gaetano Murana), pagg. 11 ss.

[24] Si rinvia, sul punto, all'intervento conclusivo della parte civile Salvatore Borsellino, rappresentata dall'Avv. Fabio Repici.

confermati dalle risultanze di questo), che la consumazione della strage del 19 luglio 1992 avveniva utilizzando, come autobomba, proprio la Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti, è innegabile che vi sono delle oggettive incongruenze nello sviluppo delle primissime indagini per questi fatti e che rimangano diverse zone d'ombra sulla quali non si addiveniva a risposte soddisfacenti, nemmeno con la poderosa istruttoria espletata nel presente procedimento.

Tutt'altro che rassicuranti, ad esempio (come si vedrà, in maniera più approfondita, nella parte dedicata alla vicenda della scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino), sono le emergenze istruttorie relative alla presenza, in via D'Amelio, nell'immediatezza della strage, di appartenenti ai servizi di sicurezza, intenti a ricercare la borsa del Magistrato. Infatti, uno dei primissimi poliziotti che arrivava in via D'Amelio, dopo la deflagrazione delle ore 16:58 del 19 luglio 1992, era il Sovrintendente Francesco Paolo Maggi, in servizio alla Squadra Mobile di Palermo. Il poliziotto arrivava sul posto circa una decina di minuti dopo la deflagrazione, mentre Antonio Vullo, l'unico superstite fra gli appartenenti alla scorta di Paolo Borsellino, in evidente stato di shock emotivo e psicologico, era seduto sul marciapiede, con la testa fra le mani. Il Sovrintendente Maggi, dunque, confidando di poter trovare qualche altra persona ancora in vita, si faceva strada fra i rottami, entrando nella densa colonna di fumo che avvolgeva i relitti. Purtroppo, era subito evidente che non c'era più nulla da fare, né per il Magistrato, né per gli altri colleghi della scorta, poiché i loro corpi erano tutti carbonizzati ed orrendamente mutilati[25]. In questo contesto, mentre le ambulanze prestavano i soccorsi ai feriti ed i Vigili del

[25] Cfr. deposizione Francesco Paolo Maggi, verbale d'udienza 20.5.2013, pagg. 56 ss.

Fuoco spegnevano i focolai d'incendio, anche sulla Croma blindata del Magistrato, il poliziotto della Squadra Mobile notava quattro o cinque persone, vestite tutte uguali, in giacca e cravatta, che si aggiravano nello scenario della strage, anche nei pressi della predetta blindata: "*uscii da... da 'sta nebbia che... e subito vedevo che arrivavano tutti 'sti... tutti chissi giacca e cravatta, tutti cu' 'u stesso abito, una cosa meravigliosa*", "*proprio senza una goccia di sudore*". Si trattava di "*gente di Roma*", appartenente ai Servizi Segreti; infatti, alcuni erano conosciuti di vista (anche se non davano alcuna confidenza) ed, inoltre, venivano notati a Palermo, presso gli uffici del Dirigente della Squadra Mobile, Arnaldo La Barbera, anche in occasione delle indagini sulla strage di Capaci[26]. La circostanza (mai riferita prima dal teste, nonostante le sue diverse audizioni) veniva confermata da un altro appartenente alla Polizia di Stato, vale a dire il Vice Sovrintendente Giuseppe Garofalo, in servizio alla Sezione Volanti della Questura di Palermo. Anche quest'ultimo, che arrivava sul posto ad appena cinque minuti dalla deflagrazione, dopo aver constatato che non c'era più nulla da fare per il Magistrato ed i colleghi della Polizia di Stato che gli facevano da scorta, aiutava i residenti nello stabile di via D'Amelio, soccorrendo forse anche la madre del Magistrato. Quando riscendeva in strada, il poliziotto notava, nei pressi della Croma blindata di Paolo Borsellino, un uomo in borghese, con indosso la giacca (nonostante il torrido clima estivo) e pochi capelli in testa. Alla richiesta di chiarimenti sulla sua presenza lì, l'uomo si qualificava come appartenente ai "*Servizi*", mostrando anche un tesserino di riconoscimento: sebbene il ricordo del teste, sul punto specifico, non sia affatto nitido, vi era persino un veloce scambio di battute fra i due sulla borsa di Paolo Borsellino. Infatti, l'agente dei Servizi Segreti

[26] Cfr. deposizione Francesco Paolo Maggi, verbale d'udienza 20.5.2013, pagg. 71 ss.

chiedeva se c'era la borsa del Magistrato dentro l'auto blindata, oppure (addirittura) si giustificava per il fatto che aveva detta borsa in mano: "*Ho un contatto con una persona, ma questo contatto è immediato, velocissimo, dura pochissimo, perché evidentemente (...) il nostro intento era quello di mantenere le persone al di fuori (...) della zona e quindi non fare avvicinare a nessuno (...). E incontro (...) un soggetto, una persona, al quale... ecco, e questo è il momento, non riesco a ricordare se questo soggetto mi chiede (...) della valigia, della borsetta del dottore o se lui era in possesso della valigia. (...) Con questa persona, al quale io chiedo, evidentemente, il motivo perché si trovava su (...) quel luogo. Questo soggetto mi dice di essere... di appartenere ai Servizi*"[27].

Sul punto si tornerà (come detto) nel prossimo paragrafo, trattando della scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, anche riportando (più diffusamente) gli stralci di interesse delle suddette deposizioni dibattimentali.

Proseguendo nella breve rassegna di alcune delle anomalie e zone d'ombra emerse attraverso le prove raccolte nel presente processo, si deve anche rilevare la singolare cronologia del sopralluogo eseguito dalla Polizia Scientifica di Palermo ("*su richiesta della locale Squadra Mobile*"), nella carrozzeria di Giuseppe Orofino alle ore 11 del lunedì 20 luglio 1992 (come si legge nel verbale citato in nota[28]), perché quest'ultimo aveva denunciato, appena un paio d'ore prima, il furto delle targhe (ed altro) da una Fiat 126 di una sua cliente, all'interno della sua autofficina[29].

---

[27] Cfr. deposizione Giuseppe Garofalo, verbale d'udienza 5.2.2015, pagg. 19 ss.

[28] Cfr. verbale dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica 20.7.1992 e relativi album fotografici, nelle produzioni del P.M. del 15.7.2015 e del 7.11.2016, *sub* 35.

[29] Si veda la deposizione di Massimiliano Domanico al dibattimento del processo c.d. Borsellino uno, udienza del 6.12.1994 (acquisita agli atti, all'udienza dibattimentale dell'8.6.2016), sulla presentazione di Giuseppe Orofino, nella prima mattinata (ore 8:30/8:45 circa) del lunedì 20 luglio 1992, al Commissariato di Brancaccio, per denunciare il furto delle targhe della Fiat 126, intestata a Sferrazza Anna Maria, ricoverata presso la sua officina.

Ebbene, quando la Polizia Scientifica eseguiva detti rilievi nell'officina di via Messina Marine, non erano stati ancora rinvenuti, in via D'Amelio, né la targa oggetto della denuncia di Orofino (la stessa, come detto, veniva ritrovata soltanto il 22 luglio 1992), né il blocco motore della Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti (rinvenuto verso le 13.00/13.30 di quel 20 luglio 1992). Inoltre, come già esposto, era soltanto nel successivo pomeriggio del 20 luglio 1992, a seguito del menzionato intervento del tecnico Fiat di Termini Imerese, che detto blocco motore veniva attribuito ad una Fiat 126. Dette circostanze non sono affatto di poco momento, ove si rifletta sulla circostanza che, invece, già nel pomeriggio del 19 luglio 1992, fonti della Polizia di Stato ipotizzavano l'utilizzo, come autobomba, proprio di una Fiat di piccole dimensioni e, in particolare, «*una 600, una Panda, una 126*»[30].

Detta ipotesi investigativa, rivelatasi fondata e coerente con i successivi rinvenimenti sullo scenario della strage, dei reperti dell'autobomba, non è spiegabile soltanto con l'efficienza e la solerzia profusa dagli inquirenti nel cercare di far immediatamente luce, con il massimo sforzo investigativo praticabile, su di un fatto gravissimo, che cagionava anche la scomparsa prematura dei cinque appartenenti alla Polizia di Stato, bensì necessariamente ipotizzando un apporto di tipo confidenziale da parte di taluno che (evidentemente) era ben informato sulle concrete modalità esecutive dell'attentato.

Diversamente, non si spiegherebbe, sul piano logico, il motivo per cui la Squadra Mobile di Palermo, diretta da Arnaldo La Barbera (già collaboratore del

[30] Come si legge nell'Ansa, lanciata poco dopo la strage (prodotta agli atti del primo grado del processo c.d. Borsellino bis). Si rinvia, sul punto, alla memoria conclusiva dell'Avv. Rosalba Di Gregorio, in difesa della parte civile Gaetano Murana (memoria cit., pag. 11).

Sisde, con il nome in codice "*Rutilius*", sin dal 1986), sollecitasse un intervento della Polizia Scientifica, per un immediato sopralluogo nell'officina di un carrozziere qualunque di Palermo, che aveva soltanto denunciato (appena un paio d'ore prima) il furto di alcune targhe da un'automobile di un sua cliente (targhe che, come detto, verranno rinvenute soltanto alcuni giorni dopo, in via D'Amelio), in un momento in cui nemmeno era rinvenuto il blocco motore (poi associato ad una Fiat 126).

L'aspetto appena menzionato si colora di tinte decisamente fosche, alla luce di quanto riferito da Gaspare Spatuzza (in maniera assolutamente attendibile, come si vedrà -diffusamente- nella parte della motivazione a ciò dedicata), sulla presenza di un terzo estraneo a Cosa nostra al momento della consegna della Fiat 126, alla vigilia della strage, nel garage di via Villasevaglios, prima del suo caricamento con l'esplosivo. Su detta persona, non conosciuta e mai più rivista, che non aveva proferito alcuna parola, durante la breve permanenza del collaboratore nel suddetto garage, sabato 18 luglio 1992, Gaspare Spatuzza si spingeva a qualche considerazione relativa all'estraneità al sodalizio mafioso di Cosa nostra e, persino, sull'eventuale appartenenza alle istituzioni: "*se fosse stata una persona che io conoscevo (...), sicuramente sarebbe rimasta qualche cosa (...) più incisiva; ma siccome c'è un'immagine così sfocata (...). Mi dispiace tantissimo e aggiungo di più, che fin quando non si sarà chiarito questo mistero, che per me è fondamentale, è un problema serio per tutto quello che riguarda la mia sicurezza (...). Io sono convinto che non sia una persona riconducibile a Cosa nostra perché (...) c'è questa anomalia di cui per me è inspiegabile*". "*C'è un flash di una sembianza umana. (...) c'è questa immagina sfocata che io purtroppo... (...) c'è questo punto, questo mistero da chiarire*"; "*ho più ragione io a vedere questo soggetto in carcere, se appartiene alle*

787

istituzioni, che vedendolo domani fuori"[31]. Peraltro, quest'ultimo spunto del collaboratore di giustizia, sull'eventuale appartenenza alle istituzioni del terzo estraneo, presente alla consegna della Fiat 126, nel pomeriggio di sabato 18 luglio 1992, prima del caricamento dell'esplosivo, veniva approfondito dalla Procura, nella fase delle indagini preliminari di questo procedimento, sondando ulteriormente Gaspare Spatuzza, e anche sottoponendogli diversi album fotografici, con immagini di vari appartenenti al Sisde, senza approdare a risultati tangibili[32].

Anche la tormentata vicenda relativa alla collaborazione di Mario Santo Di Matteo, avviata ad ottobre 1993 e seguita, a stretto giro, dal sequestro del figlio

[31] Cfr. esame di Gaspare Spatuzza, nel verbale d'udienza dibattimentale, 11 giugno 2013, pagg. 101 e 110.

[32] A tal riguardo, si deve almeno menzionare come, nell'interrogatorio al Pubblico Ministero del 23.3.2010 (acquisito agli atti, con l'accordo delle parti, al pari di tutti gli altri verbali d'interrogatorio del collaboratore di giustizia), Gaspare Spatuzza, pur non effettuando alcun riconoscimento fotografico positivo, fra i vari album sottopostigli, indicava come 'compatibili', con il suo sfocato ricordo di quella persona, soprattutto per l'età, ma non solo (giacché, poi, escludeva uno dei soggetti inizialmente indicati, per il viso troppo magro), sette soggetti, fra diverse decine di foto mostrategli, ivi compreso Lorenzo Narracci, poi escludendolo, per i troppi capelli (tant'è che, ad un certo punto dell'atto istruttorio, il collaboratore si soffermava a lungo sulla sua fotografia, indugiando ed anche mettendo un foglio di carta sopra l'immagine della sua testa, evidentemente, per cercare di visualizzarlo senza i capelli). Quest'ultimo, all'epoca dei fatti, era vice capo del centro Sisde di Palermo e stretto collaboratore di Bruno Contrada, in compagnia del quale si trovava, in mare, al largo della costa siciliana, al momento dello scoppio dell'autobomba del 19 luglio 1992 (cfr. deposizione 'assistita' Bruno Contrada, verbale 23.10.2014, pagg. 135 ss.). Peraltro, nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero (alle pagine 95 e 96), si legge anche che Lorenzo Narracci (attualmente, in servizio presso l'Aisi) veniva sentito, come persona informata sui fatti, nell'ambito delle indagini collegate, sulla strage di Capaci, in relazione al ritrovamento, proprio sul luogo dell'esplosione, di un foglietto di carta contenente alcune annotazioni ed un numero di telefono cellulare a lui riconducibile. Inoltre, lo stesso veniva poi iscritto, dalla Procura di Caltanissetta, nel registro delle notizie di reato, per le ipotesi di strage e concorso esterno in associazione mafiosa (tant'è che, innanzi alla Corte, egli s'avvaleva della facoltà di non rispondere *ex* art. 210 c.p.p.: cfr. verbale d'udienza 8.4.2014), dopo le dichiarazioni di Massimo Ciancimino (acquisite agli atti, con il consenso delle parti processuali, all'udienza dell'11 febbraio 2014), che lo riconosceva, fotograficamente, per un soggetto che (a suo dire), aveva collaborato, per lungo tempo, con il suo superiore "Carlo/Franco", nel tenere i rapporti con Vito Ciancimino, oltre che quelli tra quest'ultimo e Bernardo Provenzano (cfr. verbale 8 aprile 2010, dove Massimo Ciancimino riconosceva l'effige di Lorenzo Narracci, riportata in tre diversi album fotografici, forniti dall'Aisi). Tuttavia, si deve anche dare atto che gli ulteriori approfondimenti svolti dalla Procura nissena, non consentivano di suffragare le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, il quale, anzi, veniva iscritto (a sua volta) nel registro delle notizie di reato, per l'ipotesi di calunnia aggravata, ai danni del predetto funzionario dell'Aisi, in ragione del suo comportamento, estremamente contraddittorio (ed assai poco comprensibile). Infatti, Massimo Ciancimino, che pure sosteneva d'avere incontrato, di persona, in diverse occasioni, Lorenzo Narracci, a Roma, sia presso l'abitazione paterna, sia vicino al carcere di Rebibbia, allorquando il funzionario gli avrebbe pure consegnato della documentazione, avuta in carcere da Vito Ciancimino, affinché fosse data a Bernardo Provenzano, non lo indicava, poi, nel corso di un formale atto di ricognizione personale, individuando, anzi, una persona del tutto diversa, anche per la minore altezza e per l'evidente calvizie. Lo stesso Massimo Ciancimino, tuttavia, posto successivamente a confronto diretto con Lorenzo Narracci (l'atto istruttorio veniva video-registrato), dichiarava invece di riconoscerlo come il soggetto di cui aveva riferito nel corso dell'individuazione fotografica, senza fornire alcuna plausibile spiegazione dell'esito negativo della precedente ricognizione personale, preceduta anche dall'indicazione di alcune caratteristiche fisiche, non presenti nel soggetto riconosciuto, in quella occasione.

Giuseppe Di Matteo, rapito il 23 novembre 1993, in un maneggio di Piana degli Albanesi, da un gruppo di mafiosi, travestiti da poliziotti della DIA, facendo credere al ragazzino di poter rivedere il padre (che, in quel periodo, era sotto protezione, lontano dalla Sicilia), contribuisce ulteriormente a rendere il quadro complessivo, se possibile, ancor più inquietante. Infatti, il collaboratore di giustizia, a fine ottobre 1993, rendeva dichiarazioni sulla strage di Capaci e preannunciava agli inquirenti della Procura della Repubblica di Caltanissetta (all'epoca, come è noto, diretta da Giovanni Tinebra) di averne anche sulla strage di via D'Amelio.

Poche settimane dopo (come detto), il figlio del collaboratore di giustizia veniva rapito e pervenivano, a casa del padre di Mario Santo Di Matteo, alcuni messaggi minatori, come uno (il 1° dicembre 1993) con la fotografia del ragazzino con i giornali di fine novembre e la scritta "*tappaci la bocca*" ed un altro (il 14 dicembre 1993) dove si leggeva: "*Il bambino lo abbiamo noi e tuo figlio non deve fare tragedie*"[33]. Il collegamento fra il rapimento del figlio del collaboratore di giustizia e le sue conoscenze (specifiche) sulla strage di via D'Amelio (mai completamente disvelate), emergeva con lampante evidenza proprio nel corso di un colloquio del giorno 14 dicembre 1993, fra il medesimo Mario Santo Di Matteo e sua moglie Francesca Castellese, oggetto di intercettazione ambientale presso i locali della DIA[34], nel corso del quale si parlava di ''*infiltrati*" nella strage del 19 luglio 1992, con la donna che invitava il marito a "*ritrattare*" ed a non ricordarsi più della strage di Borsellino.

[33] Cfr. sommarie informazioni testimoniali Francesca Castellese 29.10.1997 (nelle produzioni del 15.1.2016): la moglie del collaboratore di giustizia Mario Santo Di Matteo affermava che, sin dal giorno della scomparsa del figlio Giuseppe, riceveva dei bigliettini, sotto la porta di casa del suocero, per intimarle di ''*tappare la bocca a suo marito*''.

[34] Cfr. conversazione ambientale del 14.12.1993, fra Francesca Castellese e Mario Santo Di Matteo (nelle produzioni del 15.1.2016).

Il testo del colloquio è di seguito trascritto:

D = Donna U = Uomo

C = Uomo

Le voci sono basse e coperte da fruscio. Spesso parlano sottovoce.

U = (?) perche' noi dobbiamo prendere le persone che hai contattato.

D = No (?)

U = (?) hama capiri cu e', cu nun e'.

Incomprensibile.

U = Tu mi devi dire come era combinato, buttana della Madonna. Ti l'ha fari diri, io (?)

D = (?) 1,65 (?) (66, 67, 68) ..

U = Uhm.

D = ?) tu ritratta (?)

Incomprensibile.

U = Tu mi devi dire perche'.

D= Ah?

U = Perche'?

D = Pirchi'? (?)

Incomprensibile. Voci basse che rimbombano.

790

U = (?) senti, pirchi' chiddu ti vinni a diri (?)

D = (?)

U = Cu e' chiddu ca vinni? Cu e' chiddu ca vinni ha diri.

D = Ti l'haiu dittu, Sa'.

U = Insomma, io t'haiu dittu a tia: "Franca, dicci a me' patri ca (?)" e tu nun ci cridi. (?) Gesu'

Bambino. (?) di pigliari `u picciriddu (?) tu dici Giovanni BRUSCA, BAGARELLA, avete fatto la chiave di cioccolata e poi non l'arrestano.

Incomprensibile.

D = L'ha finiri, la devi smettere (?) e non ti guardo piu' (?)

U = (?) aspetta e statti calma.

D = A me' figliu mi l'hata dari (?)

U = Pero' mi devi dire (?) Franca pigliati 'i cosi (?) e poi sapemu cumu hama cuminciari.

D = 'I cosi chisti sunnu, Sa'; 'i cosi sunnu chisti.

U = Uhm, nuatri `u sapemu soccu hama fari (?)

Incomprensibile.

U = Va' camina! Cu si l'avia a pigliari di dintra! Au paisi nun ci vinivano pirchi' ci sunu 'i sbirri (?)

U = Io lu sacciu cu c'e' dda (?) (hanna) arrestari a (Ciro), chiddu cu i cavaddi.

791

D = No, nun c'e' cchiu' al (lido) albanese; nun e' cchiu' al (lido) albanese (=) `u picciriddu dda si ni iu, a .., a cosa ... aspe' (?)

U = (?) ma cumu fannu? (?)

D = A Villabate, ma chistu iddu fu ca ... e' stato lui, e' stato lui.

U = (?)

D = Io? Io no.

U = tutti `sti cosi nun e' ca ci vidu chiaru. Ora mi l'haia ghiri a circari iu a me' figliu. Mi dispiaci, ci lu po' diri a me' (matri)

D = No, Sa' (?)

Incomprensibile.

A questo punto entra un uomo.

C = (?) perche' ha detto che viene tra un momento, (se intanto gli vuole parlare per telefono) ...

D = (No) ...

U = (?) deve venire qua.

C = Si, ha detto che viene, solo che adesso deve fare un attimo una cosa con i magistrati, il tempo di sbrigarsi e viene. Intanto se vuole (?) per telefono (?)

U = Uh (?) andiamo.

Si allontanano.

Breve pausa. Si odono solo rumori di fondo.

792

Riprende la conversazione, ma le voci sono basse.

D = Ah, `u picciriddu ava essiri vivu prima.

U = Si, ma `u picciriddu va cercalu, nsa' urani minchia si ni i', spiri' (?) diccillu a me' patri: "E' inutili, a to' figliu nun ci lu leva nuddu di `ntesta".

Incomprensibile.

D = (?) no ca iddu, cioe' io se tu (?) tappaci la bocca. Che significa "tappaci la bocca"? Tu lo sai? (?)

Incomprensibile. La donna parla singhiozzando.

U = Io ti dico una cosa (?)

Incomprensibile.

U = (?) se loro, se loro ... io ora ci nesciu `u discursu, Franca, ti fazzu cuntenta, pero' poi non mi devi dire (?) Villabate (?) a Villabate mancu (?) cchiu' luntanu ancora.

La donna parla piangendo. Incomprensibile.

U = A Villabate. Ma poi, senti una cosa, invece di chiangiri, pirchi' nun mi spieghi cumu stannu li cosi ...

Incomprensibile.

U = A Villabate, a Villabate si ni iu.

D = (?) ci vosi iri iddu dda, c'e' voluto andare lui. Dice: "Mamma, mi ni vaiu dda (?)".

793

U = (?) to' figliu (?) eh, cchi ni finiu ladia, vuantri nun ci criditi e allora continuate (?)

Incomprensibile.

U = Va be', nun c'e' bisugnu ... Franca, o tu nun mi vo' capiri o fa' finta di non capire, pirchi' io lu sacciu quannu si mittinu a unu, quannu s'hanna purtari a `nautru (?) e come si fa? Dimmillu tu (?) pirchi' nun ci lu dicu a iddu.

Incomprensibile.

U = Mah, iddu e' convinto ca pari (?)

Incomprensibile. Si sente bussare. Entra un uomo dicendo qualcosa, quindi si allontanano.

Dopo una breve pausa di silenzio, riprende la conversazione ma le voci sono basse e distorte.

U = Cu voli nesciri di dda intra ava parlari (?)

Entra qualcuno.

C = Caffe'. (?) Ci basta lo zucchero?

D = (?) Se lo prenda (?)

C = No, no, io c'ho tutt'altra (?) U = Grazie.

L'uomo esce, i due riprendono a parlare sottovoce.

U = (?) si piglia a so' muglieri na machina e va firriannu (?)

Incomprensibile.

794

U = (?) scusa, a dda persona ci desiru la liberta', 'a machina (?)

Incomprensibile.

D = (?) au scuru, nun c'era anima viva.

Incomprensibile.

D = Ma che dici, Sa'?

U = Iu ci lu dissi (?)

D = Ma perche'? Ma perche' (?)

Incomprensibile.

U = (?) per i cazzi suoi; cu e' ca collabora nesci di dda intra, cu nun collabora resta dda intra.

Incomprensibile.

U = Mah (?) a Villabate.

Incomprensibile.

D = (?) ti lu scurdasti (?) quannu fannu stragi di parenti ...

U = (?)

D = Io non lo so, cioe' io a te ...

Sovrapposizione di voci.

D = Io devo capire (?)

U = (?)

795

D = A me, Sa', a me ste cose mi danno fastidio; mi dispiace ...

Voci basse.

U = Chistu CANCEMI (?) ca attacco' a parlari (?)

D = Si, ma tu pensa ai figli ...

U = (?)

D = Devi smetterla (?)

Incomprensibile.

D = Tu ha vidiri a trecento (?) gradi (?) Capisti? Nuantri hama fari finta ca tu stai (?) cosi'; capisti,

Sa'?

U = Tu dici ca `u discursu e' cosi'.

Incomprensibile.

D = (?) al cento per cento, affrontiamo questo discorso al cento per cento (?)

U = (?) •

D = (?) discursi, discursi. Si tratta della vita di to' figlio e tu discuti ancora!

U = (?)

D = Pensa a chistu, pensa a chiddu, lassali futtiri 'i cristiani.

La donna piange.

D = Anzi, dammi `u numero (?) chiama a iddu invece di chiamare Palermo (?)

796

U = (?)

D = (?) stu maneggio e' di Andrea, Andrea (VITALE).

U = Iddu nun e' chiddu ca (?)

Incomprensibile.

D = (?) tu a to' figliu accussi' l'ha fari nesciri, si fa questo discorso.

U = Ma che discorso? Ma che fa (?)

D = (?) parlare della mafia (?)

U = Ah, nun ha caputu un cazzu!

D = Come "nun ha caputu un cazzu?"

Parlano sottovoce.

D = Oh, senti a mia, qualcuno e' infiltrato (?) per conto della mafia.

U = (?)

D = Aspe', fammi parlare (?)

Incomprensibile.

D = (?) tu questo stai facendo, pirchi' tu ha pinsari alla strage di BORSELLINO, a BORSELLINO c'e' stato qualcuno infiltrato che ha preso (?)

U = (?)

D = Io chistu ti dico, io questo ti dico.

D = Forse non hai capito (?)

797

D = (?)

U = (?) tu fa' finta, ora parlamu cu

D = Io haia fari finta, io quannu (?) cu papa' (?) ci dissi ca dda vota vinni ni ti' (?) capito (?) parlare cu to' figlio (?)

Parlano sottovoce e velocemente. Incomprensibile.

U = No, tu dici se `u sannu , lu sta dicinni tu ...

D = (?) capire se c'e' qualcuno della Polizia infiltrato pure nella mafia e ti (?)

U = Cu?

D = (?) mi devi aiutare su tutti i punti di vista (?) pirchi' io mi scantu, mi scantu.

U = (?) intanto pensa a to' (figliu).

La donna piange.

D = Pirchi' tu certi voti quannu parlo .

U = Mi la fai vidiri la fotografia (?) i fotografie (?) 'i fotografie nun li puzzu taliari.

Incomprensibile.

D = Si cummoglianu 'i cosi, Sa' (?) capisci? (?) ma cca (?) Ah?

U = Cchi ni sacciu! (?)

Le voci si fanno piu' lontane. Incomprensibile.

D = (?) `u Signuri mi deve aiutare, mi deve proprio aiutare, m'avissi cuntintatu di moriri, no tutti `sti disgrazie ...

798

La donna piange. Incomprensibile.

D = (?) "Di' a to' figliu di non fare tragedie; non avvisate i Carabinieri, non avvisate i Carabinieri; aspetti, ci facciamo sentire".

Incomprensibile.

U = (?) ti lu dissi l'autra vota

D = Mi lu dicisti l'autra vota

U = Ca tuttu (?)

La donna continua a piangere e non si comprendono le sue parole.

U = E chiangi!

Incomprensibile. Voci basse.

D = No, no, niente.

U = (?)

D = Cioe', nuatri hamma iucari tutte le carte, tutte le carte (?) e' passato gia' troppo tempo (?)

Rumori di fondo coprono la conversazione.

U = (?) a Villabate.

D = (?) una parola mia (?) non mi scappa (?) non mi deve scappare, per come e' stato fino ad ora (?)

Incomprensibile.

799

U = Quannu fu `stu (?) ti ricordi?

D = (?)

U = Si, ma tu ci cridi ca (?) la Croma (?) tri miliuna e setti (?)

Incomprensibile.

U = Va bene, come vo' fari. Io ti dissi a tia una cosa (?) pero' tu devi vedere le cose come vanno (?)

D = Lo so.

U = (?) ancora nun l'haiu pututu capiri.

D = Lo so (?) quannu mi facisti `stu discursu

U = Ma tu non ti devi preoccupare.

Incomprensibile.

D = (?) cioe' io penso au picciriddu; caputu? Tu m'ha capiri!

Sovrapposizione di voci.

D = Pero', Sa', `u discursu e' chistu, nuantri hamma fari (?)

Incomprensibile. Parlano a bassa voce.

U = (?) iddu mi dissi, dice, to' muglieri (?) suo marito ava ritrattari (?)

Incomprensibile.

U = (?) iddu, BAGARELLA e Toto' (?) sanno pure che c'hanno (?)

Incomprensibile.

800

Parlano a bassa voce.

D = (?) quannu vinni a pigliari a tia (?) maresciallo ...

U = Uhm.

D = ... a Punta Raisi (?)

Incomprensibile.

U = (?) tutti 'i sbirri ci su', nun sai quanti Carabinieri e Polizia c'e' (?) stanno arrestannu a tutti quanti, hanno (?) per intercettare (?) a BAGARELLA (?) unu cerca i latitanti (?) nei paesi (?)

D = (?) alla televisione, Sa', io nun ci pozzu cridiri; capisci? Io (?)

Incomprensibile.

D = (?) fai 'i stessi discursi ca dici na littra a so' muglieri, dice: mi dispiace ma non ti ho mai amato, dice, non ti ho mai voluto bene.

U = Ma pirchi'?

D = (?)

U = Ma chistu, sai, secondo me (?) iddu gia' era ca vuliva parlari e nun vuliva parlari, vuliva parla' e ... allora (?)

D = (?) ti voglio dire (?) se io (?)

U = Ma quannu fu?

D = Ma fu qualchi quattru iorna narreri, cinqu iorna narreri (?)

U = (?)

801

D = Verso venerdi' vinni (?) a pigliari (?)

Incomprensibile.

D = (?) `u picciriddu ci dissi (?)

Incomprensibile.

U = Si, ma me' patri cchi ava diri (?)

D = (?)

U = ci dissi a cu?

D = (?) al magistrato (?)

Incomprensibile.

D = (?) colpa tua e', stai attenta; capito?

U = (?) ma mi pare ca ci su' picciriddi, sta parlannu ppi"i cazzi sua.

Incomprensibile.

U = Mi dissi: "Santinu, to' muglieri sbaglio' completamente".

Incomprensibile.

D = "Mi ha rovinato - ci dissi - dopo dieci anni di lavoro ... vidissi, tutto quello che c'e' qua dentro e' tutto di mio padre, roba che mi ha fatto mio padre. 'A verita'!" (?)

U (?)

D = Il maresciallo con me e' stato proprio coglione.

U = (?)

802

D = E' un peccato (?)

U = Oh, Fra', `u vidi com'e'? Appena nesci stu discursu (?)

D = (?)

U = (?) nun fanno niente (?) a mala figura (?)

Incomprensibile.

U = Idda avia ristatu sempri cu mi', a mia mi diciva: "Santinu, nescitinni" (?) non ti preoccupare (?)

Incomprensibile.

D = (?) ci dissi ca MARTELLI e' (?)

Incomprensibile.

U = (?) ma vuantri ci `u dicistivu a CANCEMI da commissioni (?) che cazzo vuliti di mi', che

CANCEMI dici chistu.

D = (?) `1.1 fattu e' chistu.

U = Che CANCEMI disse chistu ... e iddu (?) a commissione ... a GANCI, all'epoca c'era MONGILE, GANCI ci dissi a iddu personalmente: "Statti cca (?) di mattina non ci andare all'appuntamento perche' senno' ti ammazzano"; iddu dda, `nveci di iri all'appuntamento, si ni 'i a (casa) (?) GANCI lu fermo'. Ora, dicu, se GANCI parla (?) i' ci dissi: "Se parla GANCI (?)".

Incomprensibile.

803

U = Si, pero' ti voglio dire ...

D = (?) come fai a (?) non ci posso credere, perche' non ha (?)

U = (?)

D = (?) i' ci dissi: "Tu ha sentiti a mia (?) fammi cuntenta; la vo' fari una cosa? Taglia brodo e (?)"

U (?)

D = (?) ma unni haia ghiri? Io mi scantu la sira (?) tu lu vo' capiti?

U = Io?

D = Io? Ti lu giuru 'a vista di l'occhi, te lo giuro sopra la vista di l'occhi, trasu dda intra e mi veni di chiangiri (?)

U = (?)

D = (?) con il cuore in gola.

Incomprensibile.

D = (?) ma iu nun ci cridu (?) era una vittima come a me; `u capisti?

U = Eh (?)

D = Dicu, chistu tu ha pinsari.

Incomprensibile.

D = (?) per come sono stata obbligata pure io.

U = Va bene, va bene; ora vidimu (?) ora facennu facennu `u fattu ca dici tu, hanna

804

(?)

D = Si, si (?) lo capisci?

U = Quannu noi ci iamu a nesciri un fattu di chistu (?) non e' ca

D = (?)

U = Ma chiddu non lo tocchera' nessuno.

D = (?) tutte le altre cose, eventualmente la questione (?)

U = Forse non ha caputu, stiamo parlando.

D = Ecco (?) tutte `ste cose (?) piu' grande del mondo, piu' grande del mondo (?)

U = Forse nun hai caputu, dducu nun fannu nenti, pero' nun e' ca putimu stari (?) chistu vogliu diri.

D = (?)

U = Eh, perche' tu fai nesciri una cosa di chista, iddi (?) pirchi' poi nun ci cridi mancu iddu.

D = Che fai? Mancu iu (?)

U = Poi nun ci cridi cchiu' nuddu (?)

Incomprensibile.

U = A chi ura partisti?

D = Partemmu nuantri (?) meno cinque (?)

U = Nun e' ca hai `u bigliettu ppi' scinniri?

805

D = II cosa haiu `u biglietttu l'haiu, pero' s'ava fari (?)

Incomprensibile.

U = Cu BAGARELLA (?) piglia me' figliu (?)

Incomprensibile.

D = (?) io sono rimasta cosi' sconcertata, cosi' sbalordita . .

U = (?)

D = ... sono rimasta cosi' sbalordita di quello ... di come vi comportavate ...

U = Uhm (?)

D = perche' io non e' che ti approvo, (?) pero' non lo so (?) ppi' carita'.

U = (?) cristiani (?)

D = (?)

U = No (?) sapeva che io facevo le cose con malo cuore. Lo sapeva, allora io ci parlavo, ci diciva: "Quannu e' ca ava finiri `stu burdellu?"

D= Tu a stu puntu (?)

Incomprensibile.

U = (?) comu ficiru 'i picciotti ca si ni iru dda, pirchi"i picciotti avianu ad ammazzari (`natru capitanu) ca avia arristari a Toto' RIINA (?)

Incomprensibile.

U = (?) patri e figliu tutti arrestati (?)

806

D = (?)

U = (?) pigliavu tutti quaranta.

D = (?)

U = No (?) sintennu 'sta minchiata ddocu, comu minchia (?) truvari, aspetta ca mi ni vaiu (?)

Incomprensibile.

D = (?) Si, sempre come autista, iddu dici ca faciva autista a MARTELLI, no a MARTELLI

Onorevole ...

U = A `nautru?

D = `Nautru MARTELLI.

Incomprensibile.

U = Pirchi', tantu, `na fimmina stari cu iddu a

Roma ...

D = (?)

U = nun e' ca cu idda putiva stari, secunnu mia tantu assai nun putiva stari (?)

Incomprensibile.

U = (?) a mia a (?) a MARCHISI (?)

D = (?)

807

U = Si, nuatri parlamu ... ma ppi' chistu `u sa' quanti ci n'e' cristiani ca parlanu?

Incomprensibile. Voci basse.

U = (?) il bambino non torna piu', pero' fara' piu' danno da morto che da vivo (?) iddu `u sapiva.

Incomprensibile.

U = Senza nessun motivo mi staiu innu a livari la dignita'.

Incomprensibile.

U = Chi ce l'ha mandato? Chi e' che ce l'e' andato a scrivere, cu ci lu purto'?

D = Ah? (?)

U = (?) ce l'ha fatto scrivere tuo suocero a `stu bambino.

D = No, no, perche' tuo padre non voleva.

U = E allora perche' sta storia che il bambino l'ha fatto scrivere ...

D = La storia ... ti la dicu io, il bambino (?) `u canusci a.

Incomprensibile.

D = Allura e' colpa mia?

U = (?) ma percio' chiddu ti dice (?) quannu

D = (?)

U = Pirchi' chiddu ti dice: "Quando noi andiamo allo S.C.O." (?)

Incomprensibile.

808

U = Poi noi prendiamo un altro discorso (?) pigliamu me' patri, pigliamu (?)

D = (?)

U = Nun ci passa mancu ppi"a minchia!

D = (?)

U = Ma cca `u discursu stamu facennu (?)

D = (?) manco i soldi (?) `u discursu e' che lei mi ha detto a me ca ristamu in tri e (?)

Incomprensibile.

Entra qualcuno che li chiama, quindi escono.

Dopo una breve pausa la conversazione riprende, ma le voci sono basse.

U = (?) tu, giustamente, (?) uno che e' fuori (?) allora uno che e' stato dda intra, in galera, sapi cu c'e', cumu fannu; e' inutile ca mi fazzu spiegare (?) Allora che cazzo ci stiamo a fare?

D = Io mi auguro che iddi (?) 'sta cosa ...

U = Che me ne frega? Nuatri n'hama taliari, n'hama taliari 'a nostra cosa (?)

D (?)

U = (?) poi niscemu 'u discursu di chiddu, nun e' ca putimu fari (?)

D = No, penso che cadra' (la situazione).

Incomprensibile.

U = Ti dicu io: non parlano (?) cioe' loro stessi `u capiscinu ca iddi stessi nun lu

809

capiscinu ca stannu facennu minchiate, che cazzo (?)

Incomprensibile.

U = (?) allora n'abbannunanu, ah? N'abbannunanu.

D = No.

U = Mi pariva! (?) cristiani.

D = (?)

U = Come ?

Incomprensibile.

U = Ma io ci dissi l'autra vota: "Nun ti preoccupare ca nun succede niente, fai passare quattru misi, cinqu, sei misi e poi (?)". Chistu ci dissi.

D = (?) `u picciriddu (?)

U = Uhm.

D = Mi ha risposto lui, prima ha (?) e mi ha risposto lui.

Incomprensibile.

D = Ecco, iddu si ni va dda (?) per esempio (?)

Incomprensibile.

U = (?) non me l'aspettavo, no, perche' (?) non ci potevo credere mai a queste cose, no (?)

Incomprensibile.

810

U = [ride] per ora, per ora nun sapi unni s'ava ghiri ad ammucciari, ti lu dicu io.

D = In che senso s'ava ghiri ad ammucciari?

U = Per ora nu sapi unni s'ava ghiri a `ntanaii (?) minchia.

Incomprensibile.

D = Io di queste cose (?)

U = Ti staiu dicennu

D = (?)

Incomprensibile.

U = Ti pare comu fannu (?) controllare 'i picciriddi se vanno a scola o nun vannu a scola.

Incomprensibile.

U = Minchia, ma tu allura ci l'ha cu 'i cristiani (?) giustu e'? Ddu cristianu l'avi (?) giustu e'? (?)

Incomprensibile. La donna piange.

D = (?) non interessava, 'i discursi (?) direttamente.

U = Allora tu ... tu vo' fari `u discursu (?) pirchi' tu avisti tuttu `u tempu che volevi (?) `u sintisti tu `u discursu? (?) ti metti a parlare pure cu `u picciriddu, senti tu, putiva fari socchi

Incomprensibile.

U = picciriddu d'estate nun ci po' ghiri?

811

D = [parla singhiozzando] ci lu dissi io (?) ppi' canta', Sa', (?) `u capisci? (?)

U = (?)

D = No, Sa', (?) 'a testa dura, 'a testa dura (?)

Incomprensibile.

D = (?) devi leggere, devi studiare, t'ha fari fari scola, devi studiare (?)

U = Poi vidimu.

D = Leggi. T'ha pigliari libri e leggi, libri gialli, fatti accattar libri gialli e leggi; libri gialli t'ha fari

accattaci.

U = Libri gialli?

D = Si, libri gialli (?) no solo l'Espresso, Panorama; chisti fissane su' (?)

Incomprensibile.

Bussano alla porta ed escono.

Si reputa utile, a questo punto, riportare uno stralcio dell'esame dibattimentale di Mario Santo Di Matteo, con il Pubblico Ministero che cercava di spronarlo a rivelare tutto quanto a sua conoscenza sulla strage del 19 luglio 1992, anche dando lettura della trascrizione della predetta conversazione[35]:

> *P.M. GOZZO - Senta, lei tra le altre cose di cui ha riferito direi forse in maniera proprio all'inizio della sua collaborazione, ecco: lei quando*

[35] Cfr. esame Di Matteo Mario Santo, nel verbale dell'udienza dibattimentale del 28.5.2014, pagg. 9 ss.

comincia a collaborare, se ricorda la data?

COLLABORANTE DI MATTEO - Se non vado errato, mi pare '93 Ottobre o Novembre, quel periodo.

P.M. GOZZO - Ottobre del '93, sì. Senta, ha riferito appunto delle stragi del 1992 in queste sue dichiarazioni?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, sono stato il primo del fatto di Capaci. Sono stato il primo collaboratore a dire come sono andate le cose.

P.M. GOZZO - Quindi lei ha riferito quello che sa in ordine alla strage di Capaci?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì.

P.M. GOZZO - Ha riferito quello che sa in ordine alla strage di via D'Amelio?

COLLABORANTE DI MATTEO - Cioè di quello che sapevo io della strage di via D'Amelio, so soltanto che dopo la strage di Capaci è venuto... Cioè, mi hanno lasciato dei telecomandi questi che giocavano con le macchinine, è venuto Gioè Antonino e ha preso questi... ce n'erano rimasti due, e ha voluto questi telecomandi e gliel'ha dato mi pare che a Filippo Graviano o a Giuseppe Graviano, a uno dei fratelli, che ci servivano a loro. Però non sapevamo che cosa ci dovevano fare.

P.M. GOZZO - Di questo fatto era a conoscenza Brusca Giovanni?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, come no.

P.M. GOZZO - Perché dice che... Si ricorda qualche fatto in particolare?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, perché Brusca gli ha detto a Gioè Antonino, dice: "Fatti dare quei due telecomandi che ci servono". Gioè

Antonino ha preso questi due telecomandi. Poi io gli ho chiesto ad Antonino Gioè, ci dissi: "Ma che devono fare?" - "Non lo so guarda, forse ci serve per qualche altra cosa, però non so nulla".

P.M. GOZZO - Senta, questi telecomandi da chi erano stati forniti?

COLLABORANTE DI MATTEO - Questi telecomandi erano stati forniti, uno, mi pare che uno o due li aveva comprati Brusca assieme a me a Palermo questi macchi... Poi mi pare che, se non ricordo male, c'è stato Rampulla nella zona di Catania che aveva, se n'aveva portato qualche altro, o uno o due, non mi ricordo di preciso, però avevano portato questi telecomandi. Che poi questi telecomandi non è che erano.., li usavano per le macchinette, poi venivano svuotati e li preparava. Non è che era il fatto de... Ci serviva per fare diciamo, dare un impulso, no?

P.M. GOZZO - Senta, questo è tutto quello che lei può riferire sulla strage di via D'Amelio?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì. Di via D'Amelio sì.

P.M. GOZZO - Perché, dico, lei ricorda che quando per la prima volta le viene chiesto della strage di via D'Amelio, dopo che lei aveva parlato della strage di Capaci, lei chiese di differire il verbale perché era molto stanco - e questo glielo dico-, come se ci fosse da dire molto insomma. Ricorda questo fatto, il 25 ottobre 1993?

COLLABORANTE DI MATTEO - Questo non me lo ricordo, però...

P.M. GOZZO - Guardi, le posso fare contestazione della parte in questione. Diciamo, l'Ufficio di Caltanissetta, costituito dal dottor Tinella [ndr Tinebra], dottoressa Boccassini, dal dottor Cardella, le chiede: "Può

814

riferire qualcosa anche in ordine alla strage di via D'Amelio" e lei risponde: "Sì ma in questo momento sono particolarmente stanco e preferirei che l'interrogatorio cessasse qui, dichiarandomi tuttavia pronto a fornire una totale collaborazione in un prossimo momento", su via D'Amelio quindi. L'Ufficio dà atto che non è concluso né l'interrogatorio relativo ai fatti attinenti l'uccisione del giudice Giovanni Falcone, né tantomeno quello relativo alla morte del giudice Borsellino. Si tiene comunque conto dell'esigenza dell'indagato e si rinvia l'interrogatorio. Quindi sembra di comprendere che lei avesse da dire, questo glielo dico come deduzione chiaramente, molte cose relativamente a questi fatti.

COLLABORANTE DI MATTEO - No. Per quello che io sapevo di Borsellino era solo questo, il fatto dei telecomandi, e l'ho detto sempre. Tant'è vero che se io dovevo fare una collaborazione come ho fatto quella del dottor Falcone, la facevo ugualmente perché era proprio..., tutti e due camminavano assieme. Per cui, io quello infatti, ho detto tutta la verità ma di quello di Borsellino io sapevo solo il fatto dei telecomandi che l'abbiamo dato ai fratelli Graviano dando ordine Brusca a Gioè Antonino. Questo solo sapevo e questo ho detto sempre. Sennò la mia collaborazione era uguale a quella del dottor Falcone, mica avevo niente da nascondere. Per me non cambiava niente.

P.M. GOZZO - Lei è sicuro che ha detto sempre questo signor...?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, io per me gli ho detto sempre la verità.

P.M. GOZZO - Perché a questo punto devo fare un'altra contestazione,

815

perché il 29 ottobre del '97 lei ha detto delle cose molto diverse. Gliene do lettura, pagina 2: "Mi viene chiesto se sono a conoscenza di fatti, notizie o elemento relativi al coinvolgimento nella strage di via D'Amelio di soggetti estranei a Cosa Nostra. Non so indicare al momento nulla che riguardi soggetti estranei a Cosa Nostra. L'ho già detto che consegnai dopo la strage di Capaci un telecomando a Gioè Antonino, il quale a sua volta lo consegnò ai Graviano. I Graviano hanno partecipato alla strage di via D'Amelio. Venivano sempre a casa mia prima della strage a incontrarsi con Giovanni Brusca. Non sempre venivano tutti e tre insieme, più di frequente veniva quello dei fratelli che ha i capelli biondi e che al momento non ricordo come si chiama. Anche Pietro Aglieri e Carlo Greco erano là" -questa è la parte diversa- "Mi chiedete cosa intenda con questa frase. Intendo dire che hanno partecipato alla strage di via D'Amelio la cui esecuzione, anzi, èstata almeno per una parte sicuramente affidata a loro. Mi chiedete come faccia ad affermare ciò. Lo so perché almeno due o tre volte, dopo la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio, ho accompagnato Giovanni Brusca presso una tenuta di proprietà del Conte Naselli, nella disponibilità di Giovanni Tusa. In questo luogo, nella casa che lì si trova, Giovanni Brusca si incontrava con Pietro Aglieri e Carlo Greco. Erano presenti anche Gioacchino Capizzi, Antonino Pipitone ed il padrone di casa, cioè il già detto Giovanni Tusa. L'oggetto era l'esecuzione di un prossimo lavoro". Vado oltre e alla fine lei dice esattamente: "Ribadisco che Aglieri, Greco e Brusca c'entrano con tutte le scarpe nella strage di via D'Amelio" questa è quasi virgolettata come frase, diciamo è

816

una frase abbastanza particolare. Dubito che esca dal sacco dei colleghi che hanno verbalizzato allora. Lei poi successivamente queste dichiarazioni le ha ritrattate. Dico, ma queste dichiarazioni le aveva rese?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì dottore, guardi, io le posso dire quello... Magari uno non si ricorda dopo vent'anni, però questo discorso che lei dice di Brusca questo io l'ho detto sempre dall'inizio: "Guardate che Brusca è a conoscenza della strage di via D'Amelio", perché un capo mandamento non può sapere... Se tutte le altre stragi le sapeva lui, come mai che questa non la sapeva? Che c'erano questi personaggi. E poi perché ha dato il telecomando?

P.M. GOZZO - Di Brusca è un fatto, perché lei di Brusca aveva parlato. Ma Aglieri e Greco?

COLLABORANTE DI MATTEO - Ma Aglieri e Greco, questo l'ho detto io, c'è stata una riunione, poi accompagnato a Brusca io là, che mi pare che non so in che periodo è stato, ho accompagnato che lui là che, cioè, voleva essere accompagnato e l'ho accompagnato là. Ma io sono stato fuori, mica sapevo quello che hanno detto e quello che non hanno detto.

P.M. GOZZO - Quindi lei conferma che c'entrano Aglieri e Greco?

COLLABORANTE DI MATTEO - Io... Cioè, in quel periodo erano questi i personaggi che giravano attorno a Riina e Brusca. Era Pietro Aglieri, Carlo Greco, i fratelli Graviano, questi erano i personaggi che giravano in quel periodo.

P.M. GOZZO - Questa che lei mi sta facendo è un'altra dichiarazione completamente...

817

una frase abbastanza particolare. Dubito che esca dal sacco dei colleghi che hanno verbalizzato allora. Lei poi successivamente queste dichiarazioni le ha ritrattate. Dico, ma queste dichiarazioni le aveva rese?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì dottore, guardi, io le posso dire quello... Magari uno non si ricorda dopo vent'anni, però questo discorso che lei dice di Brusca questo io l'ho detto sempre dall'inizio: "Guardate che Brusca è a conoscenza della strage di via D'Amelio", perché un capo mandamento non può sapere... Se tutte le altre stragi le sapeva lui, come mai che questa non la sapeva? Che c'erano questi personaggi. E poi perché ha dato il telecomando?

P.M. GOZZO - Di Brusca è un fatto, perché lei di Brusca aveva parlato. Ma Aglieri e Greco?

COLLABORANTE DI MATTEO - Ma Aglieri e Greco, questo l'ho detto io, c'è stata una riunione, poi accompagnato a Brusca io là, che mi pare che non so in che periodo è stato, ho accompagnato che lui là che, cioè, voleva essere accompagnato e l'ho accompagnato là. Ma io sono stato fuori, mica sapevo quello che hanno detto e quello che non hanno detto.

P.M. GOZZO - Quindi lei conferma che c'entrano Aglieri e Greco?

COLLABORANTE DI MATTEO - Io... Cioè, in quel periodo erano questi i personaggi che giravano attorno a Riina e Brusca. Era Pietro Aglieri, Carlo Greco, i fratelli Graviano, questi erano i personaggi che giravano in quel periodo.

P.M. GOZZO - Questa che lei mi sta facendo è un'altra dichiarazione completamente...

817

un passo indietro. Lei ha detto lei ha perso un foglio, ed è vero ed è una cosa che qualunque padre comprende profondamente. Dico, ma lei ha detto di avere iniziato a collaborare nell'Ottobre del '93.

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì.

P.M. GOZZO - Suo figlio viene rapito il 23 novembre del '93, giusto?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì.

P.M. GOZZO - Aveva 12 anni?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, 12 anni.

P.M. GOZZO - Cosa avete fatto lei, sua moglie, suo padre, dopo la sparizione di suo figlio?

COLLABORANTE DI MATTEO - Come che cosa abbiamo fatto?

P.M. GOZZO - Avete cercato?

COLLABORANTE DI MATTEO - Abbiamo cercato, l'hanno cercato le Forze dell'ordine il bambino. Come no, non abbiamo cercato?!

P.M. GOZZO - Avete ricevuto un messaggio?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, ci hanno mandato un messaggio col bambino e mi ricordo con una foto "attoppaci la bocca" in siciliano, fallo stare zitto.

P.M. GOZZO - "Tappaci la bocca".

COLLABORANTE DI MATTEO - Tappaci la bocca, esatto.

P.M. GOZZO - 1 dicembre del 1993. Che conteneva anche due foto di suo figlio con i giornali del 29 novembre, se lo ricorda questo?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì.

P.M. GOZZO - Mi dispiace ricordarle queste cose spiacevoli ma purtroppo

819

fanno parte anche di questo processo. Lei poi ha ricevuto altri messaggi?

COLLABORANTE DI MATTEO - Il messaggio mio era questo, cioè le foto che avevano mandato loro "attappaci la bocca" per fare stare zitto a me. Quando me l'hanno detto gli inquirenti, mi hanno portato le foto, ci dissi: "Non è che... Se hanno rapito il bambino è inutile che io mi attappo la bocca, anzi andiamo avanti perché è tutto perso (pare dica), che quando una persona viene sequestrato, un bambino o un adulto, non torna più indietro. Cioè è tutta una falsa". Infatti io sono andato sempre avanti, ho fatto il processo...

P.M. GOZZO - Sì, questo l'ho capito. Ma ricorda che ha ricevuto, che suo padre ricevette un altro messaggio?

COLLABORANTE DI MATTEO - Guardi, io in questo momento non mi ricordo.

P.M. GOZZO - Allora, il 14 dicembre dello stesso anno, questo glielo dico io, del '93 suo padre riceve un altro messaggio: "Il bambino lo abbiamo noi e tuo figlio non deve fare tragedie", tuo figlio sarebbe lei.

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, questo è vero.

P.M. GOZZO - Se lo ricorda?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, questo sì.

P.M. GOZZO - Ecco. Proprio il 14 dicembre del '93 lo stesso giorno viene intercettato un colloquio tra lei e sua moglie Castellese Francesca presso i locali della Dia. 14 dicembre del 1993. E voi parlate di tutte queste cose. Lo ricorda?

COLLABORANTE DI MATTEO - Guardi, io... Cioè questa cosa, questa

820

dichiarazione da un po' di anni che dicono sempre questa storia ma guardi che io non c'ho avuto... Cioè, un colloquio con mia moglie l'abbiamo avuto nel senso di salutarci come stai, come non stai, tutte queste cose, perché mi davano l'autorizzazione di parlare con mia moglie la sera. Ma non è che... Che potevamo dire per telefono? Il bambino, cioè parlavamo del bam...

P.M. GOZZO - No, no, no, questo è un colloquio di presenza.

COLLABORANTE DI MATTEO - Di presenza?

P.M. GOZZO - Registrato.

PRESIDENTE - Se non abbiamo capito male di un colloquio fra presenti fatto presso la sede della Dia.

P.M. GOZZO - Alla Dia.

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì. Sì, l'abbiamo avuto questo, quando all'inizio sì era sparito il bambino sì, come no.

P.M. GOZZO - Guardi, siccome è acquisito agli atti io gliene posso dare lettura. Sua moglie le dice: "Tu a tò figliu accussì l'ha fari nesciri, si fa questo discorso" e lei dice: "Ma che discorso? Ma che fa?" E sua moglie: "Parlare della Mafia" e lei: "Nun ha caputu un cazzo" chiedo scusa Presidente ma leggo - e sua moglie: "Come nun ha caputu un cazzo?" - parlano sottovoce - "Oh, senti a mia - dice sua moglie - qualcuno è infiltrato per conto della Mafia" e sempre continua sua moglie: "Aspe', fammi parlare - perché lei forse aveva tentato di interromperla - tu questo stai facendo, pirchì tu nun ha pinsari alla strage di Borsellino. A Borsellino c'è stato qualcuno infiltrato che ha preso. Io chistu ti dicu..., forse non hai capito. Tu fa finta, ora parramu". E più avanti: "Bisogna

821

capire se c'è qualcuno della Polizia infiltrato pure nella Mafia" e poi lei dice: "Iddu mi dissi, dice, tò muglieri suo marito ava a ritrattari. Iddu, Bagarella e Totò sanno pure che c'hanno...

Sebbene l'esame di Mario Santo Di Matteo non abbia apportato i chiarimenti sperati in ordine a detto tassello, molto oscuro e problematico della vicenda, rimane il dato oggettivo che il collaboratore di giustizia e la moglie, in costanza del sequestro del loro figlio di 12 anni, parlavano di una ritrattazione del primo, non generica (cioè riferita all'intera collaborazione), bensì specificatamente riferita alla strage di Borsellino ("*pirchì tu nun ha pinsari alla strage di Borsellino*"), nella quale qualcuno operava come "*infiltrato*".

Infine, si deve almeno accennare (prima di passare a trattare più diffusamente della scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino), ad alcune emergenze che dimostrano il coinvolgimento diretto del Sisde, al di fuori di qualsivoglia logica e regola processuale, nelle prime indagini sulla strage di via D'Amelio, orientate verso la falsa pista di Vincenzo Scarantino. Quest'ultima circostanza, neppure ricordata dal neo-Procuratore Capo di Caltanissetta (dell'epoca), Giovanni Tinebra[36], veniva invece confermata persino dal dirigente del Sisde, Bruno Contrada, il quale spiegava come detta richiesta della Procura nissena, veniva appunto assecondata, per l'insistenza del Capo Centro di Palermo, Andrea Ruggeri[37]. Peraltro, già nell'ambito del precedente processo c.d. Borsellino bis, veniva accertato che il 10 ottobre 1992, veniva trasmessa alla Squadra Mobile di Caltanissetta, una nota (sul contenuto della quale riferiva il Dirigente della predetta Squadra Mobile, all'epoca delle stragi, dott.

[36] Cfr. deposizione Giovanni Tinebra, nel verbale d'udienza dibattimentale del 18.11.2015, pagg. 8 ss.

[37] Cfr. deposizione 'assistita' di Bruno Contrada, nel verbale dibattimentale del 23.10.2014, pagg. 40 ss, 102 s.

Mario Finocchiaro), elaborata proprio dal centro Sisde di Palermo, su specifica richiesta del Procuratore Giovanni Tinebra (sulla cui deposizione, innanzi a questa Corte, non vale più la pena d'indugiare[38]).

Quest'ultimo, dopo aver constatato che le forze di polizia nissene non avevano alcuna specifica conoscenza delle dinamiche interne alle famiglie mafiose palermitane, con un'iniziativa affatto singolare, sollecitava una più stretta collaborazione del Sisde nell'espletamento delle indagini per la strage di Via D'Amelio. I frutti avvelenati di detta improvvida iniziativa non tardavano a maturare, posto che nella predetta nota del 10 ottobre 1992, confezionata dal Sisde proprio nel periodo in cui era in atto il tentativo di far 'collaborare' Vincenzo Scarantino, utilizzando Vincenzo Pipino (costretto ad andare in cella con lui, dal dottor Arnaldo La Barbera[39]), vi era una dettagliata radiografia con tutto ciò che, al tempo, risultava

---

[38] Parendo alquanto improbabile (al netto delle debilitate condizioni psico-fisiche del teste, all'epoca della sua audizione), che egli si ricordasse del momento di "*vivacità*", all'interno dell'ufficio di Procura, fra i vari Sostituti della D.D.A, a proposito della tematica relativa alla necessità, rilevata dalla dott.ssa Ilda Boccassini, di operare unicamente con le forme prescritte dal codice di procedura penale e non anche dell'apporto info-investigativo da lui stesso richiesto al Sisde (cfr. deposizione Giovanni Tinebra, verbale d'udienza dibattimentale del 18.11.2015, pagg. 8 ss).

[39] Cfr. deposizione Pipino Vincenzo, nel verbale dibattimentale del 24.10.2013, pagg. 11 ss ed, in particolare, pag. 16 e s. Si riporta qui di seguito un breve stralcio della deposizione dibattimentale.

> *TESTE PIPINO V. - No responsabile di un delitto, testimone oppure... è successo, non so, è successo che a Palermo hanno ucciso uno, un mafioso, ecco, questo dico la verità, ma dopo non posso andare oltre perché... E questo... questo ha telefonato a casa mia e mentre stava*
>
> *al telefono...*
>
> *P.M. Dott. PACI - Scusi, chi ha telefonato a casa sua?*
>
> *TESTE PIPINO V. - E non lo so chi è, lo sa La Barbera, cioè non mi ricordo adesso. E' stato ucciso a Palermo in diretta telefonica. Quando l'hanno ucciso, hanno trovato sul display del suo cellulare il mio numero di telefono.*
>
> *P.M. Dott. PACI - Ho capito.*
>
> *TESTE PIPINO V. - Allora lui era... allora era passato capo della Squadra Mobile di... qui, di Palermo, e per delega è andato a Venezia e voleva sapere il motivo per cui questo mi aveva telefonato da... E dopo un minuto e mezzo - due è stato ucciso, in diretta diciamo. E io venni interrogato a Venezia per delega dal capo della Squadra Mobile, allora Antonio Palmosi; io dissi: "Evidentemente questo qua si sarà sbagliato numero". Dice: "No, sono stati due minuti di conversazione". Dico: "Beh, il telefono era quello di casa, il numero fisso - dico - può essere un amante di mia moglie, può essere qualcuno che cercava... non so, cercava un aiuto giuridico, che*
>
> 823

alle forze dell'ordine su Vincenzo Scarantino ed i suoi familiari, con i precedenti penali e giudiziari a carico degli stessi, nonché i rapporti di parentela ed affinità con esponenti delle famiglie mafiose palermitane. La tematica della genesi e della gestione della 'collaborazione' di Vincenzo Scarantino verrà ampiamente ripresa e trattata nella parte della motivazione dedicata alla sua posizione.

3) Segue: la vicenda della scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

Ci si deve poi soffermare (come preannunciato) sulla vicenda relativa alla misteriosa scomparsa dell'agenda rossa del dottor Paolo Borsellino, dalla quale (come è noto) il Magistrato, nel periodo successivo alla morte di Giovanni Falcone, "*non si separava mai*"[40], portandola sempre nella sua borsa di cuoio[41] e nella quale appuntava, in modo "*quasi maniacale*"[42] e con grande ampiezza di dettagli[43], fatti e notizie riservate, nonché le proprie riflessioni sugli accadimenti che si susseguivano

---

ne so?" Perché ne ho fatti tanti, ricevevo lettere parecchie quando ero in libertà, da detenuti che avevano bisogno di fare istanze, queste cose qua. E me la sono tolta così, e La Barbera invece, in realtà, diceva che lui conosceva il motivo - va bene? - di questo mio... di questa telefonata.

(...)

P.M. Dott. PACI - Ho capito, quindi brandendo questa telefonata l'ha convinta ad accettare la proposta.

TESTE PIPINO V. - Sì, io ho detto: "Va beh, dai". Allora per andare in cerca di ulteriori motivi, spiegazioni, che poi era una cosa un po'... che io non avrei rischiato nulla, ma non dico... evitando questa storia, dico: "Dimmi cosa devo... vuoi da me e facciamola finita", insomma.

[40] Cfr. deposizione di Lucia Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pag. 59.

[41] Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pag. 86.

[42] Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pagg. 87 s.

[43] Cfr. deposizione di Diego Cavaliero, nel verbale d'udienza dibattimentale del 20.5.2013, pagg. 23 ss, 49 ss.

nell'ultimo periodo della sua vita, poiché, nella vana attesa d'essere convocato dal Procuratore Capo di Caltanissetta, per essere sentito sulla strage di Capaci, riteneva che era giunto "*il momento di scrivere*"[44].

[44] Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pagg. 88 ss:

> "*TESTE CANALE C. - Sì, ci sono due circostanze, se è per questo: una, la circostanza è... eravamo a Salerno ed eravamo in albergo. (...) Al ritorno dalla... dalla Germania. (...) Una settimana prima di morire. (...) La mattina, mi riferisco alla... alla cosa principale, quello che è successo principalmente la mattina. La mattina lui, come al solito, si svegliava alle sei, cinque e mezzo, perché lui aveva... da buon palermitano sosteneva che si alzava prima per fottere almeno i palermitani di un'ora, questa era... così, proprio la diceva così. Mi venne a svegliare verso le sei - sei e mezzo. (...) non le... non le nascondo la felicità nel sentire bussare alle sei e mezzo, di farmi la sveglia, avevamo fatto tardi la sera prima, quindi... E nella circostanza mi disse di andarci a prendere il caffè, che già lui ne aveva preso uno. Naturalmente io mi alzai, mi feci in fretta e in furia la doccia, non... non lo volevo fare aspettare, e lui era... io credo che... io ho un ricordo, ricordo che era diste... no disteso, seduto sul letto che stava scrivendo proprio, o sul letto o sulla scrivania, ma io ho la certezza è sul letto, ho un ricordo... (...) Stava scrivendo. (...) E io... mi venne così, ma perché noi eravamo due palermitani, tutti e due nati alla Kalsa, avevamo questo modo di parlare, tutti e due scherzavamo, la prendevamo perché non si poteva essere seri, sennò finiva prima la vita, quindi la prendevamo scherzando, gli dissi: "Procurato', ma che fa, scrive a quest'ora? Ma che fa, 'u pentito pure lei?" E lui inizialmente accennò ad un sorriso, ma poi, molto seriamente, disse che era venuto il momento di scrivere e che ce ne sarebbe stato per tutti: "Ivi compreso anche per lei", naturalmente rideva, ma questa fu una battuta che... chiuse l'agenda, la ripose nella sua valigetta, nella sua borsa, e siamo scesi giù a prenderci il caffè in riva al mare, perché c'era... eravamo sul mare noi, era un albergo sul mare. Ecco, lo vidi però molto... non era al solito suo la mattina. Tra l'altro io mi pigliai il caffè, ma lui si mangiò il gelato, e quindi lo vidi, era un po'... era molto teso. Questo. (...) No, no, no, l'ho visto... io... allora, bisognerebbe conoscere Borsellino. Quando lui era così, c'era qualche cosa che non andava; io cercavo di... così, di rompere questo ghiaccio per farlo stare tranquillo, ma non... non è che stava poi bene bene, era proprio teso, molto teso, nervoso. (...) Andammo giù. Io presi il caffè, ma lui mangiò un gelato, se non ricordo male.(...) E lui in quella circostanza mi disse questa... questa battuta, cioè: "Sarei ipocrita - dice - a dirle che il dolore che lei, in quanto padre, ha provato per la morte di sua figlia, sia la stessa che io provo per Giovanni, per la morte di Giovanni Falcone, ma le assicuro che sono veramente colpito di questo". Cioè assimilò al dolore che io provavo come padre, che mi era venuta a mancare una bambina, rispetto alla morte di Giovanni Falcone, che aveva lui. (...) E io credo che la connessione potrebbe essere in quello che lui aveva scritto in quel diario. (...) In quell'agenda. (...) Come se lui avesse trasferito qualche pensiero legato a Falcone su quell'agenda, non c'è dubbio.*
>
> *P.M. Dott. LUCIANI - Ma glielo esplicitò chiaramente o è una sua deduzione?*
>
> *TESTE CANALE C. - No, no, no, è una mia intuizione, perché non avevamo altri discorsi, ecco. E andare a toccare poi mia figlia, che lui sapeva che era un argomento che mi pesava tantissimo, era appena morta la bambina, quindi era un argomento molto pesante.*
>
> *P.M. Dott. LUCIANI - Certo. Giusto per chiarire, lei, proseguendo, dice: "Ma certo, per me è stato un dolore immenso - riferendosi alla morte del dottore Falcone - per questo ho deciso che è giunto il momento di scrivere".*
>
> *TESTE CANALE C. - "E' il momento di scrivere", sì, questo io l'ho detto, certo.*
>
> *P.M. Dott. LUCIANI - Ah, ok. Fa riferimento, comunque, al fatto.*
>
> *TESTE CANALE C. - Certamente sì, di scrivere. Ed ecco perché io lo trovo mentre scrive. Guardi, poi questa sua... a questa agenda è legato un altro... un altro fatto, io ho un vago ricordo, ma io credo che ci siamo allontanati, credo, il sabato dalla... dall'albergo e Borsellino dimenticò l'agenda. Se la portava sempre dietro, e allora, arrivato a casa di Cavaliero successe l'inferno, perché dovevamo andare a prendere 'sta agenda, cioè per lui l'agenda era sacra. (...) L'aveva dimenticata in albergo. (...) Lui pensava: "Non è che l'ho persa?" Cioè aveva tutte le... secondo me aveva tutti gli appunti in quell'agenda, che gli servivano, perché lui aspettava, e lo diceva sempre, non ne faceva mistero, lui aspettava di essere sentito dal Procuratore di Caltanissetta.*
>
> 825

Ebbene, che Paolo Borsellino avesse portato con sé l'agenda in questione anche quel 19 luglio 1992, non v'è alcun dubbio.

Infatti, la figlia Lucia Borsellino, quella mattina, era con lui, nello studio di casa, quando il padre riordinava la propria scrivania e metteva proprio quell'agenda rossa dentro la sua borsa, subito prima di uscire[45]. Inoltre, nel pomeriggio, quando il Magistrato riceveva una telefonata di lavoro a Villagrazia di Carini, usava proprio l'agenda rossa per annotarvi un lungo numero di telefono tedesco, in vista della nuova rogatoria che s'apprestava ad effettuare in Germania[46]. Ancora, quando usciva dalla casa di villeggiatura di detta località, per recarsi a Palermo, dalla madre, in via D'Amelio, Paolo Borsellino aveva con sé la sua borsa[47], così come l'aveva quando

---

P.M. Dott. LUCIANI - E si mostrò agitato per il fatto che non trovava la borsa?

TESTE CANALE C. - Certo, era agitatissimo, abbiamo dovuto ritornare nuovamente in albergo e quando ha visto che la borsa era là, l'agenda era là, insomma, si è tranquillizzato. Ma lui non se ne distaccava mai, soprattutto negli ultimi tempi".

[45] Cfr. deposizione di Lucia Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pag. 55:

TESTE L. BORSELLINO - Lo ricordo perché dormendo nel suo studio vidi proprio gli oggetti che stava recuperando, tra cui un'agenda marrone, un'agenda rossa, il costume da bagno, le chiavi, le sigarette e qualche altra cosa; non ricordo se avesse anche qualche carta con sé, però ricordo tranquillamente che ordinò il tavolo riponendo all'interno della borsa questi oggetti..

[46] Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pag. 98:

"*TESTE CANALE C. - Allora, per quelli che sono i miei ricordi, credo che sia o Agnese Borsellino o Lucia mi riferirono... mi riferirono che suo marito aveva ricevuto... o l'aveva visto il professore Tricoli, aveva ricevuto una telefonata da un funzionario e lui aveva annotato un numero lunghissimo della Germania, perché, come le dicevo poc'anzi, ci preparavamo per andare a fare la rogatoria nuovamente in Germania, e quindi lui aveva annotato il numero di telefono proprio su quell'agenda rossa.*

P.M. Dott. LUCIANI - Questo il giorno della domenica, il 19 luglio?

TESTE CANALE C. - Sì, prima di... prima di andarsene a Palermo. Questo me lo riferisce o la signora Agnese Borsellino o Lucia, o qualcuno della famiglia, o lo stesso professore Tricoli, non... non ho un ricordo".

[47] Cfr. deposizione di Antonio Vullo, nel verbale d'udienza dibattimentale del 8.4.2013, pag. 34:

AVV. REPICI - La prima: ha ricordo se... o meglio, il giorno in cui andaste, il pomeriggio del 19 luglio andaste a prendere il dottor Borsellino a Villagrazia di Carini, partendo verso Palermo il dottor Borsellino aveva una borsa professionale con sé?

TESTE VULLO A. - Ma io l'ho... l'ho visto uscire con la borsa, però non... non l'ho visto se l'ha messa in auto o meno, però l'ho visto con la borsa.

AVV. REPICI - Cioè lui è uscito di casa con la borsa.

826

salutava, per l'ultima volta, il figlio Manfredi[48].

TESTE VULLO A. - Sì, sì.

[48] Cfr. deposizione di Manfredi Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pagg. 85 ss:

AVV. REPICI - Dottore, una precisazione: lei vide allontanarsi suo padre da Villagrazia di Carini nel pomeriggio?

TESTE M. BORSELLINO - Allora, mio padre da Villagrazia di Carini è andato via una volta che già, previ accordi con mia nonna, doveva... doveva raggiungerla per portarla dal cardiologo. Io ho trascorso buona parte della mattinata, il pranzo con mio padre; il pranzo un po' come tanti pranzi siciliani durò abbastanza, dopodiché mio padre credo che ricevette pure una o due telefonate, non ricordo bene, tant'è che forse cercava una penna per annotarsi qualche cosa, comunque dopo il pranzo, ripeto, la nostra villa era aperta, probabilmente all'interno di quella villa aveva lasciato lui la borsa, perché comunque la nostra villa rimane tutto il tempo aperta, era da molto che era chiusa, per cui l'abitudine era di aprire finestre, porte, etc. Dopo pranzo mio padre è andato a riposare. Io mi trattenni, invece, presso la villa del professore Tricoli, c'era un campo da... un tavolo da ping-pong, quindi mi misi a giocare a ping-pong, e mio padre è rimasto nella villa a riposare. In realtà lo capimmo dopo che non era andato a riposare, perché accanto... intanto non era salito sopra, dove c'era la camera matrimoniale dei miei genitori, ma si era trattenuto in una stanza giù, che, diciamo, ai tempi era adibita a... era la stanza matrimoniale dei... la camera matrimoniale dei miei nonni; e poi abbiamo notato che c'era un portacenere pieno, proprio carico di cicche di sigarette, cicche peraltro abbastanza recenti, perché lì la casa era chiusa da diverso tempo, per cui non poteva che... non potevano che essere riconducibili a lui. Si trattenne poco a riposare, perché, ripeto, il pranzo era finito tardi, abbastanza tardi; peraltro durante quelle ore abbiamo trascorso dei momenti assolutamente sereni, spensierati, anche mio padre pareva di buonumore. Poi però, ripeto, si andò a riposare. Era sua abitudine fare una (...) una piccola pausa dopo pranzo, però dovrebbe essere durata abbastanza poco, perché già era tardi, eravamo nel pomeriggio inoltrato. Quando mio padre ha deciso di... di prepararsi per fare rientro a Palermo, si è vestito lì nella casa nostra, ci ha raggiunto nella villa del professore Tricoli; ricordo che aveva questa borsa che teneva nella mano; chiese anche notizie un po' del tour de France com'era andato, come non era andato, salutò tutti i commensali di quella... perché comunque aveva detto che si sarebbe allontanato, poi però è ritornato per salutare tutte le persone con cui aveva pranzato; ovviamente salutò mia madre, i miei zii, mia nipote, dopodiché io lo aspettavo in qualche modo sull'uscio della... del cancello della villa Tricoli e lui mi fece segno come dire: "Manfredi, vieni con me, accompagnami fino alla macchina". Tra l'altro io credo che seppi in quel momento che stava andando da mia nonna, perché sapevo che sarebbe rientrato anticipatamente perché aveva necessità di... lavorava tantissimo in quei giorni e comunque lui era un momento in cui non gradiva probabilmente che noi familiari (...) entrassimo con lui nella macchina blindata o ci muovessimo con lui. Non lo so, probabilmente percepiva... anzi, no, sicuramente percepiva un pericolo maggiore dopo la morte di Falcone, ce lo disse in modo evidente: "Guardate, siamo a un punto di non ritorno, la morte... cioè Giovanni Falcone per me rappresentava uno scudo, dopo di lui io non ho più..." Ci diceva, siccome per tanti anni si era sforzato di farci condurre una vita normale, ci disse che non sarebbe più riuscito a garantirci questa vita normale, probabilmente avremmo vissuto tutti una situazione, lui in particolare, dalla quale non sarebbe più potuto sfuggire, non si sarebbe potuto sottrarre più a certi dispositivi di sicurezza. Io che in quei giorni seguivo molto mio padre anche con lo sguardo, quando andava via al Palazzo di Giustizia la mattina, quando rientrava, ero un po' ansioso devo dire, anche quella mattina effettivamente mi è venuto naturale, a prescindere che mio padre mi chiedesse di fare questi due passi insieme, che poi...

AVV. REPICI - Quindi quel pomeriggio intende?

TESTE M. BORSELLINO - Sì, sì, quel pomeriggio, quando... dico, la distanza tra la villa del professore Tricoli e dove erano parcheggiate le tre macchine blindate, inclusa quella in cui poi entrò mio padre, che guidava mio padre, dico, è una distanza veramente irrisoria, parliamo di settanta metri, però io me li feci tutti insieme a... a mio padre. Scusate, non è facile parlare di questo istante, perché... (...) Niente, quindi percorro questo tratto di strada con mio padre. Ricordo bene anche un particolare: mio padre aveva la borsa da una parte e la mano assolutamente libera dall'altra. Ho solo un piccolo... faccio solo una piccola confusione sul fatto che questa borsa per un piccolo tratto gliel'ho portata io; però, in realtà, o gliel'ho portata io o l'ha portata lui, perché poi è stato lui a metterla dentro la macchina blindata, lui aveva la borsa, tutto il contenuto all'interno della borsa, l'altra mano era assolutamente libera, lo accompagno... proprio le macchine, gli agenti di scorta, i ragazzi, erano tutti che l'aspettavano, tranne forse uno che l'ha seguito insieme a me in questi settanta metri, tutti che

827

Di detta agenda rossa, tuttavia, non v'era più alcuna traccia, quando la borsa del Magistrato veniva restituita ai suoi familiari, diversi mesi dopo la strage, con ancora dentro tutti gli altri effetti personali, integri (fra i quali persino un pacchetto di sigarette, oltre ad un'altra agenda marrone).

L'istruttoria dibattimentale, oltre a far emergere molteplici contraddizioni fra le deposizioni dei vari testi esaminati sulla sparizione dell'agenda in questione, evidenziava un comportamento veramente inqualificabile da parte del Dirigente della Squadra Mobile di Palermo: infatti, il dottor Arnaldo La Barbera dapprima diceva alla vedova Borsellino che la borsa del marito era andata distrutta ed incenerita nella deflagrazione (come risulta dalla deposizione del Maggiore Carmelo Canale, sul punto, *de relato* dalla Sig.ra Agnese Piraino[49]), salvo poi restituirgliela, diversi mesi

---

l'aspettavano in questo piazzale che c'è all'ingresso del residence. Mio padre mi sa... mi salutò due volte. (...)

[49] Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pagg. 100 s:

"P.M. Dott. LUCIANI - Questa circostanza che ora le leggo. Le ho già menzionato l'articolo apparso (...) sul settimanale "Esse".

TESTE CANALE C. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - In quella circostanza lei, è un virgolettato, quindi volevo capire se è... ma poi, diciamo, sul punto lei è stato anche specificamente sondato da questo ufficio, lei dice, o meglio, almeno è riportato virgolettato, quindi dovrebbero essere le sue parole: "Arnaldo La Barbera mi ha detto che la borsa è andata distrutta..."

TESTE CANALE C. - E' così.

P.M. Dott. LUCIANI - "...disse a Canale la signora Agnese Borsellino". E infatti sul punto lei viene escusso il 13 novembre del 2012 dalla Procura di Caltanissetta e anche in quella sede lei dichiara: "Sul punto confermo sostanzialmente, il contenuto di quanto riferito nell'intervista, precisando che la notizia secondo cui Arnaldo La Barbera aveva detto che la borsa era andata distrutta è stata da me appresa da Agnese Borsellino..."

TESTE CANALE C. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - "...che me lo disse pochi giorni dopo il 19 luglio del '92".

TESTE CANALE C. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Glielo leggo perché, diciamo, lei l'ha posta in forma dubitativa ora.

TESTE CANALE C. - Sì, sì, ma io credo... credo di aver detto questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Qua è assertivo, invece.

TESTE CANALE C. - Io credo di aver detto questo. Io confermo integralmente questo, cioè perché io quando... quando ho avuto l'opportunità di parlare con Agnese Borsellino, lei immagini l'indomani cosa c'era a casa

828

dopo (come si vedrà a breve), negando -in malo modo- l'esistenza di agende rosse.

Appare pure molto grave il comportamento tenuto dal Capitano Giovanni Arcangioli del Nucleo Operativo Provinciale dei Carabinieri di Palermo, immortalato[50] nell'atto di allontanarsi dal luogo della strage, il pomeriggio del 19 luglio 1992, in direzione di via dell'Autonomia Siciliana, con in mano proprio la borsa del Magistrato.



L'ufficiale dei Carabinieri, sotto impegno testimoniale[51], ammetteva la circostanza appena riportata, senza fornire alcuna spiegazione plausibile del suo

---

Borsellino, lei non ne ha l'idea. Io presi Agnese Borsellino e chiesi specificatamente di questa agenda, che fine avesse fatto, perché i ricordi erano a pochi giorni prima, che Borsellino faceva sul serio, non scherzava più e stava scrivendo su quell'agenda rossa. Quindi la mia preoccupazione di amico e poi di investigatore è di capire: dov'è l'agenda rossa? (...) Agenda rossa che a casa non c'era, le assicuro che non c'era, che l'abbiamo cercata tutti, non c'era 'sta agenda rossa".

[50] Cfr. fotografie allegate alla relazione della Polizia Scientifica del 22 marzo del 2011, acquisita agli atti del processo.

[51] Il Capitano Arcangioli veniva prosciolto dall'accusa di furto dell'agenda rossa, aggravato dalla finalità mafiosa (nell'ambito del procedimento penale n° 287/2008 rgnr) con sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP presso il Tribunale di Caltanissetta il 1° aprile 2008, confermata dalla Corte di Cassazione, per cui veniva sentito nel presente processo, come testimone (cfr. ordinanza della Corte d'Assise, nel verbale d'udienza 14.5.2013, pagg. 21 s).

comportamento, poco chiaro, limitandosi a dichiarare (in maniera assai poco convincente) che la borsa in questione -dal suo punto di vista- in quel momento, era un oggetto di scarsa o nulla rilevanza investigativa e che non ricordava alcunché[52]. Detta affermazione, tuttavia, oltre che scarsamente credibile è anche in palese contraddizione con la circostanza che il teste, in quel contesto così caotico e drammatico, si premurava di prelevare la borsa dalla blindata, guardando all'interno della stessa.

La deposizione dell'ufficiale dei Carabinieri (al netto del suo evidente timore -palesato in diversi passaggi della testimonianza- di rendere dichiarazioni autoincriminanti), pare ben poco convincente, tanto più considerando le sue pregresse dichiarazioni, con le quali il teste spiegava (nel maggio 2005) che veniva informato, dal dottor Ayala oppure dal dottor Teresi (più probabilmente dal primo dei due) del fatto che esisteva un'agenda tenuta dal dottor Paolo Borsellino e che, su specifica richiesta, andava a controllare all'interno dell'automobile blindata, dove effettivamente rinveniva la borsa in pelle di color marrone, sul pianale dietro al sedile del conducente. Dopo aver prelevato la borsa dall'automobile blindata, portandola dove stavano in attesa i dottori Ayala e Teresi, "*uno dei due predetti magistrati aprì la borsa*"[53], dentro la quale non vi era alcuna agenda, ma soltanto dei fogli di carta. Dopo detta verifica, l'ufficiale dei Carabinieri incaricava uno dei propri sottoposti di mettere la borsa nella macchina di servizio di uno dei due Magistrati predetti. Si riporta qui di seguito il relativo stralcio del verbale dibattimentale, con anche la

[52] Cfr. deposizione Giovanni Arcangioli, verbale d'udienza 14.5.2013, pagg. 22 ss.

[53] In realtà, va rilevato come il dottor Teresi arrivava in via D'Amelio, proveniente da Terrasini, con l'auto blindata -fatta appositamente arrivare da Palermo- quasi due ore dopo rispetto alla deflagrazione (cfr. deposizione Vittorio Teresi, verbale d'udienza 23.4.2013, pagg. 25 ss), mentre il dottor Ayala era già presente in via D'Amelio quasi nell'immediatezza della strage, come da lui stesso (e da diversi altri testi) dichiarato.

contestazione delle precedenti dichiarazioni rese da Arcangioli in fase d'indagine preliminare[54]:

P.M. Dott. LARI - Sì, questa foto la ritrae in possesso di quella che è la borsa, diciamo, del dottor Borsellino. Lei si riconosce in quella fotografia?

TESTE ARCANGIOLI G. - Eh, certo, sono io.

P.M. Dott. LARI - Ecco, quindi allora a questa domanda risponde positivamente. Ecco, lei ci può, diciamo, ricostruire oggi le ragioni, le modalità che la portarono ad entrare in possesso di questa borsa?

TESTE ARCANGIOLI G. - Allora, Signor Presidente, anche in questo caso questa domanda mi è già stata rivolta (...). La ringrazio, ma nonostante la lettura dell'art. 63, la risposta a questa domanda molto probabilmente può contenere, diciamo così, elementi autoaccusatori, perché questa domanda mi è stata fatta in passato e l'esito è stato che sono stato accusato. Allora, anche tornando... quindi... anche tornando, diciamo così, alla premessa che ho fatto, io non me lo ricordo com'è andata a finire, cioè com'è iniziata che io avessi questa borsa e che fine ha fatto questa borsa, non me lo ricordo. E' quello che dicevo prima, che ho provato a ricostruire con l'ufficio di Procura quello che poteva essere accaduto e la conseguenza è stata che sono stato indagato in un processo e indagato e imputato in un secondo processo. Quindi non me lo ricordo.

(...)

P.M. Dott. LARI - Presidente, forse potrei, per aiutare la memoria del teste, potrei leggere quello che nel 2005 egli ebbe a dichiarare all'ufficio del

[54] Cfr. deposizione Giovanni Arcangioli, verbale d'udienza 14.5.2013, pagg. 39 ss.

831

Pubblico Ministero, esattamente il 5 maggio del 2005, quando, e ci tengo a precisarlo, non vi era alcun indizio nei suoi confronti di essere il responsabile del furto dell'agenda, perché quegli elementi indiziari nei suoi confronti vennero fuori soltanto nel 2006, quando il giornalista Baldo di Antimafia 2000 portò in Procura... anzi, portò presso la DIA la fotografia che oggi abbiamo mostrato al teste, quindi allora venne sentito...

TESTE ARCANGIOLI G. - No, la foto era già presente nel 2005, signor Procuratore.

P.M. Dott. LARI - Nel 2005 alla DIA, scusi, nel 2005. Comunque questo primo verbale sicuramente, diciamo, è un verbale in cui egli venne sentito come persona informata sui fatti.

TESTE ARCANGIOLI G. - Anche nel secondo sono stato sentito come persona informata...

P.M. Dott. LARI - Ma io sto parlando del primo. Lei mi deve fare la cortesia, colonnello, di non interrompermi mentre parlo, è una questione di rispetto. E allora, lei ha dichiarato: "Non ricordo se il dottor Ayala o il dottor Teresi, ma più probabilmente il primo dei due e sicuramente non il dottor Di Pisa, mi informarono del fatto che doveva esistere un'agenda tenuta dal dottor Borsellino e mi chiesero di controllare se per caso all'interno della vettura di fosse una tale agenda, eventualmente all'interno di una borsa. Se non ricordo male, aprii lo sportello posteriore sinistro e, posata sul pianale dove si poggiano di solito i piedi, rinvenni una borsa, credo di color marrone in pelle, che prelevai e portai dove stavano in attesa il dottor Ayala e il dottor Teresi. Uno dei due predetti magistrati aprì

la borsa e constatammo che non vi era all'interno alcuna agenda, ma soltanto dei fogli di carta. Verificato ciò, non ricordo esattamente lo svolgersi dei fatti, per quanto posso ricordare, incaricai uno dei miei collaboratori, di cui non ricordo il nome, di depositare la borsa nella macchina di servizio di uno dei due magistrati di cui ho detto. Si tratta di un ricordo molto labile e potrebbe essere impreciso". Ecco, questa sua dichiarazione poi lei, successivamente, l'ha modificata nel successivo verbale del 2006. Ecco, serve a ricordarle qualcosa questa dichiarazione? Che sono due parole quelle che io ho letto.

TESTE ARCANGIOLI G. - Allora, Signor Presidente, la fotografia già esisteva ai tempi del verbale del 2005, era già nella... diciamo così, ce l'aveva già l'ufficio di Procura. Quel verbale come... quell'audizione come teste, come la successiva, purtroppo non sono stati registrati; se ci fossero le registrazioni oggi saremmo in ben altra situazione. Il "non ricordo" all'inizio della frase, e questi sono i miei timori che Le anticipavo prima, mi è già stata fatta la contestazione nel verbale del febbraio del 2006. Allora, quel "non ricordo" all'inizio della frase significa: non ricordo quello che poi viene detto successivamente. Quindi non ricordo tutto quello che ha letto il signor Procuratore della Repubblica, non lo ricordo. Come... sennò ricado nello stesso errore. Allora se è una ricostruzione, posso provare a farla con grandissimi limiti e dicendo che è una ricostruzione; se è un ricordo, come ho scritto lì, è non ricordo quello che avviene successivamente. Non si può togliere il "non ricordo" e prendere per una positività quello che viene dopo. Non lo ricordo, poi...

833

P.M. Dott. LARI - Il "non ricordo" si riferisce se il dottor Ayala o il dottor Teresi.

TESTE ARCANGIOLI G. - No, il "non ricordo", visto che l'ho firmato io, si riferisce a tutta la frase. Certo, come si redige un verbale, e anch'io ho la mia esperienza, non è che metto "non ricordo se si riferisce ad Ayala o Teresi, non ricordo..." Mette "non ricordo" all'inizio, è quello che segue che non ricordo, non è...

P.M. Dott. LARI - Allora, Presidente, io lo rileggo per chiarezza anche dei Giudici della Corte d'Assise: "Non ricordo se il dottor Ayala o il dottor Teresi, ma più probabilmente il primo dei due, mi informarono del fatto che doveva esistere un'agenda". Quindi l'affermazione su informato del fatto che vi era un'agenda, "non ricordo se ad informarmi fu il dottor Ayala o il dottor Teresi, ma più probabilmente il primo dei due", questa è la dichiarazione.

TESTE ARCANGIOLI G. - No, il... no, il "non ricordo" vale per tutta la frase, tant'è che all'ultimo insistii per mettere quell'altro periodo, fortunatamente, che lei ha letto poco fa, dove dice che il ricordo è molto labile. Insistii per mettere questo periodo a suggello del "non ricordo" iniziale.

P.M. Dott. LARI - Comunque la mia domanda è: avendole letto io questa frase, al di là dell'interpretazione autentica del suo pensiero, se questo serve a rinfrescare la sua memoria.

TESTE ARCANGIOLI G. - Eh, Signor Presidente, io non me lo ricordo quando...

834

P.M. Dott. LARI - Quindi lei oggi, essendole mostrata una foto in cui lei viene ritratto con la borsa di Paolo Borsellino, lei risponde: "Non mi ricordo come sono venuto in possesso di questa borsa"?

TESTE ARCANGIOLI G. - E' la veri... è la verità, è la verità, con tutti i limiti che essa può essere, con tutte le fallacità che essa può contenere, ma non me lo ricordo come ne sono venuto in possesso. Era una borsa... non... non me lo ricordo.

P.M. Dott. LARI - Lei è stato anche fotografato con questa borsa mentre si allontanava, tra l'altro, dal luogo, diciamo, dove la borsa era custodita, cioè la macchina del dottore Borsellino, ad una distanza di circa... è stato fotografato anche a circa settanta - ottanta metri, sessanta - settanta metri, in direzione della via Autonomia Siciliana; vi sono immagini, appunto, che la ritraggono con questa borsa in mano dapprima nella parte opposta dell'abitazione della madre del dottor Borsellino ed in seguito quasi all'imbocco della via Autonomia Siciliana. Vi sono diversi fotogrammi, non è soltanto questo che le è stato mostrato. Adesso glieli mostriamo un attimo. Possiamo, Presidente?

(...)

P.M. Dott. LARI - Sì. Allora, l'altra domanda è: lei non ricorda, ha detto, come sia venuto in possesso della borsa, ma ricorda di avere aperto la borsa e avervi guardato dentro? Le abbiamo letto la sua dichiarazione, che lei ha aperto e ha guardato dentro.

TESTE ARCANGIOLI G. - Sì, io ricordo di aver guardato dentro quella borsa; se le dovessi dire esattamente dove, non sono in grado di stabilirlo,

835

non sono in grado di... forse dalla parte opposta, diciamo così, da dove si trovava l'abitazione del Giudice. C'ho guardato dentro, non mi ricordo di aver visto alcunché che potesse attirare l'attenzione. Ho invece un ricordo, perché.. di quello che c'era dentro, ed era un crest dei Carabinieri. Eh, il mio... la mia mente lì si è fermata, perché il Giudice dentro la sua borsa teneva un crest dei Carabinieri.

P.M. Dott. LARI - E soltanto un crest? Lei ha parlato...

TESTE ARCANGIOLI G. - Il mio ricordo si ferma al crest, poi forse probabilmente c'era anche altro, però il mio ricordo è il crest; era un crest dei Carabinieri, per questo ha colpito la mia memoria, il mio ricordo.

P.M. Dott. LARI - E lei ricorda se quando ha guardato all'interno della borsa, ha guardato da solo o era in compagnia di un magistrato? Ed eventualmente chi era questo magistrato?

TESTE ARCANGIOLI G. - Sono domande che la Corte non conosce, ma mi sono già state ovviamente rivolte e sono in atti. Io non ho la certezza, non ho un ricordo nitido con chi ho guardato all'interno della borsa. Anche all'epoca, come dico oggi, mi sembra, ma rimane un "mi sembra", che ci fosse anche il dottor Ayala, ma rimane un "mi sembra", non è un ricordo nitido, non è un'affermazione che posso fare sotto giuramento.

Le predette dichiarazioni, contestate a Giovanni Arcangioli, venivano confermate dal suo superiore gerarchico, dell'epoca, al Nucleo Operativo Provinciale dei Carabinieri di Palermo, il Colonnello Marco Minicucci, che giungeva in via D'Amelio circa mezz'ora dopo lo scoppio dell'autobomba e si recava con il dott. Giuseppe Ayala a riconoscere i resti di Paolo Borsellino. Il teste, infatti, vedeva

836

Giovanni Arcangioli in via D'Amelio ed il sottoposto -che non faceva alcuna relazione di servizio- gli riferiva, il giorno stesso oppure l'indomani, che, su disposizione di un Magistrato, prelevava la borsa del dottor Paolo Borsellino dall'automobile blindata, guardandoci dentro. Si riporta, qui di seguito, un breve stralcio della relativa deposizione[55]:

P.M. Dott. GOZZO - Il 19 di luglio del 1992 lei ricorda se ebbe modo di recarsi in via D'Amelio e quando, soprattutto?

TESTE MINICUCCI M. - Mah, io sono arrivato a via D'Amelio... ho sentito da Carini lo scoppio, sono arrivato a via D'Amelio praticamente subito dopo insieme a tante altre persone; sul posto ho visto c'erano Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri; diciamo che sono arrivato intorno alle 17.25 - 17.30.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi dopo una mezz'oretta dai fatti. (...) All'incirca. Lei ricorda chi vi era sui luoghi al momento del suo arrivo? Cioè chi era presente, come altre Forze di Polizia, nella fattispecie, chiaramente.

TESTE MINICUCCI M. - Beh, ricordare tutti è impossibile, considerato che in quel luogo c'era veramente di tutto e poi, man mano, sono aumentate le persone; riguardandolo dopo vent'anni ci accorgiamo che eravamo veramente tanti sulla scena del delitto, era impressionante, riguardando i filmati dell'epoca. Ricordo che con me è arrivato contestual... quasi contestualmente, ancorché da località diversa, il comandante della prima Sezione del Nucleo, il capitano Arcangioli; ricordo che sul posto ho visto il dottor Ayala. C'erano tante altre persone,

[55] Cfr. deposizione Marco Minucucci, verbale d'udienza 30.4.2013, pagg.101 ss.

adesso fare l'elenco sarebbe per me difficile in questo momento.

P.M. Dott. GOZZO - Altri magistrati non ne ricorda?

TESTE MINICUCCI M. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, a proposito proprio del dottor Ayala, lei ricorda se ebbe modo, insieme al dottor Ayala, di fare qualcosa in via D'Amelio?

TESTE MINICUCCI M. - Ma io ricordo, e ce l'ho ben chiaro, che insieme al dottor Ayala andammo a vedere il cadavere di quello che poi è risultato essere il dottor Borsellino, quindi all'interno del... del cortile dal quale poi si accedeva al palazzo dove abitava la mamma, e quindi

guardammo, ovviamente riconoscendo il magistrato che tutti noi avevamo avuto modo di... con il quale avevamo avuto modo di collaborare. Quindi questo è un atto che io ho fatto e che avevo a fianco il dottor Ayala, questo lo ricordo bene.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei successivamente, cioè in quella occasione, diciamo, quando si è trovato là o successivamente ai fatti, ebbe mai modo di parlare o di vedere, diciamo, della borsa del dottore Borsellino con il capitano Arcangioli?

TESTE MINICUCCI M. - Io sono stato sentito... sono stato sentito sull'argomento nel 2006, se non erro, e ho ricostruito quello che ricordavo e quindi che con Arcangioli... Arcangioli mi riferì di aver prelevato la borsa e mi raccontò che all'interno aveva visto un crest e quindi questo era il particolare che mi riferì Arcangioli, e come ho avuto modo di dire

838

qualche anno fa, non ricordo se me lo disse nella stessa giornata o qualche giorno dopo. Sicuramente mi parlò di aver prelevato la borsa.

P.M. Dott. GOZZO - Le disse anche perché aveva prelevato la borsa?

TESTE MINICUCCI M. - Mi disse che gliel'aveva detto un magistrato di prelevare la borsa, questa era l'informazione che lui mi aveva dato; informazione che lui mi dava perché ero il suo superiore gerarchico, quindi (...) ovviamente era il suo dovere quello anche di... di raccontare quello che stava facendo in quel momento. Se è stato lo stesso giorno o se è stato il giorno dopo, ripeto, questo non... non lo ricordavo nel 2006, quando ho rilasciato le mie dichiarazioni, e non lo ricordo ora.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Sì. Le fece una relazione di servizio relativamente a questi fatti?

TESTE MINICUCCI M. - No, non ho... io non ho fatto relazione di servizio, e così come mi è stato modo di... mi è stato detto quando fui sentito dalla DIA a Roma, non la fece neanche, da quello che ricordo, neanche Arcangioli questa relazione di servizio, quindi... E io non gli ho fatto neanche nessun rilievo, perché mi fu contestato di non aver fatto un rilievo ad Arcangioli per avere omesso una relazione di servizio. Non fu fatta, in quel caso di questo non se n'è...

P.M. Dott. GOZZO - Però possiamo convenire sul fatto che effettivamente, diciamo (...) normalmente una relazione di servizio...

TESTE MINICUCCI M. - Convengo, convengo su tutto.

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, soprattutto se lei mi dice...

839

TESTE MINICUCCI M. - Convengo su tutto.

P.M. Dott. GOZZO - ...che la borsa è stata aperta, perché se lei mi dice che dentro c'era un crest (...) evidentemente è stata aperta.

TESTE MINICUCCI M. - No, no, no, ma sicuramente, io convengo sul fatto che la relazione andava sicuramente fatta e io... lei era a Palermo, ricordo solo quello che era via D'Amelio il 19 luglio del '92.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Dico, e lei non ricorda che Arcangioli sia venuto in qualche modo o da lei o da altre persone con la borsa in mano per sapere cosa fare? Ecco.(...) Per prendere disposizioni.

TESTE MINICUCCI M. - No, onestamente no.

P.M. Dott. GOZZO - No. Arcangioli le disse, comunque, cosa fece con la borsa dopo averla ricevuta?

TESTE MINICUCCI M. - No, lui mi disse che l'aveva presa, che aveva visto l'interno, ma non mi ha detto poi che cosa ne ha fatto.

P.M. Dott. GOZZO - Non le disse che l'aveva...?

TESTE MINICUCCI M. - No, no.

P.M. Dott. GOZZO - Le disse se poi, successivamente, aveva deciso di riposizionare la borsa dove l'aveva presa?

TESTE MINICUCCI M. - No, no, no, lui mi ha detto che l'aveva aperta su disposizione del magistrato, il contenuto all'interno e mi ricordo che parlò del crest, ma poi non ho più saputo, né ho approfondito in quella circostanza sulla borsa, perché probabilmente non ho dato il peso alla questione, quindi non...

840

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Un attimo solo. Quando Arcangioli le disse di avere visto che dentro la borsa vi era un crest araldico, le disse anche, cioè, se aveva aperto la borsa su disposizione di un magistrato o se lo aveva fatto di sua iniziativa?

TESTE MINICUCCI M. - No, io ricordo che lui l'aveva presa su disposizione del magistrato; non ricordo se il magistrato gli aveva detto di aprirla. Probabilmente l'apertura è una cosa che poteva essere anche... che possa avvenire anche dall'appartenente alle Forze di Polizia per controllare quello che c'è dentro, poteva esserci un'arma, poteva esserci di tutto, dico, non... Però, dico, non mi ricordo materialmente chi; se mi raccontò: "Mi ha detto di prenderla e aprirla". Che il

magistrato gli disse di prenderla, questo mi ricordo che lui me lo disse.

Affatto diversa è la versione del dottor Giuseppe Ayala, fra i primi a giungere nel luogo della strage, con la sua scorta, dopo avere udito il boato della deflagrazione dal vicino Residence 'Marbella', a pochissime centinaia di metri dalla via D'Amelio, dove il teste (all'epoca fuori ruolo dalla Magistratura), soggiornava nei fine settimana, in occasione dei suoi rientri a Palermo (da Roma, dove faceva il Parlamentare). Infatti, il teste (non senza alcune difficoltà mnemoniche[56]) spiegava che non sapeva nemmeno che Paolo Borsellino teneva un'agenda nella quale annotava le proprie riflessioni più delicate, anche perché, da diversi anni (cioè da

[56] Anche al netto della sua erronea convinzione d'esser stato il primo a parlare della tematica della borsa del Magistrato, così inaugurando il filone dell'agenda rossa. Come si vedrà a breve, infatti, già pochi giorni dopo la strage (precisamente, in data 25 luglio 1992) testate giornalistiche nazionali di grande diffusione (il 'Corriere della Sera' e 'La Stampa') pubblicavano un'intervista ad Antonino Caponnetto che parlava dell'allarme dei familiari di Paolo Borsellino, per la scomparsa della sua agenda rossa (i relativi articoli, a firma di Andrea Purgatori e Paolo Guzzanti, sono agli atti del presente processo).

quando non lavoravano più -entrambi- alla Procura di Palermo), aveva pochissime occasioni di frequentarlo. Comunque, Ayala escludeva decisamente d'aver guardato dentro alla borsa di Paolo Borsellino, che pure passava fugacemente fra le sue mani, così come escludeva d'averla portarla via sulla autovettura blindata della propria scorta. Ayala giungeva in via D'Amelio con la sua scorta ed intuiva quanto poteva essere accaduto, pur non sapendo che la madre di Paolo Borsellino abitava lì, dopo notato che la blindata vicino al cratere dell'esplosione era una di quelle in dotazione alla Procura della Repubblica di Palermo. Il teste aveva conferma dei propri sospetti quando andava a riconoscere i resti di Paolo Borsellino (assieme al dottor Guido Lo Forte) e vedeva anche la sua borsa in pelle dentro alla Fiat Croma, dopo che un ufficiale dei Carabinieri apriva lo sportello (come il teste dichiarava nelle indagini preliminari) od approfittando del fatto che lo sportello posteriore sinistro era già aperto (come dichiarava, invece, al dibattimento). La borsa del Magistrato era nel sedile posteriore oppure nel pianale fra i sedili anteriori e quelli posteriori, ma Ayala (come già detto) non vi guardava dentro, limitandosi a prenderla in mano per pochi attimi (forse, era una persona in borghese che gliela passava), consegnandola -subito dopo- ad un ufficiale dei Carabinieri che nemmeno conosceva, per poi recarsi a Mondello a rassicurare i propri figli, poiché il giornalista Felice Cavallaro gli spiegava che si stava diffondendo la falsa notizia che fosse proprio lui la vittima dell'attentato. Si riporta qui di seguito un ampio stralcio dell'articolata deposizione dibattimentale del teste[57]:

TESTE AYALA G. - Guardi, io... siccome sappiamo di cosa stiamo

[57] Cfr. deposizione Giuseppe Ayala, verbale d'udienza 14.5.2013, pagg. 134 ss, nonché verbale d'udienza 21.5.2013, pagg. 12 ss.

842

parlando, e cioè dell'agenda di Paolo, la cui esistenza ovviamente è confermata dai familiari più stretti, dai collaboratori più stretti di Paolo, e che non essendosi trovata da nessun'altra parte è presumibile, è chiaro che era dentro quella borsa.

P.M. Dott. GOZZO - Lei ne era a conoscenza che comunque...

TESTE AYALA G. - No.

P.M. Dott. GOZZO - ...Paolo Borsellino scriveva tutto sulle sue agende?

TESTE AYALA G. - Non ne avevo idea di questo.

(...)

TESTE AYALA G. - Questo sapevo che faceva, agende non... non me ne ricordo affatto, ma sopratutto, dico questo perché, sa, poi si alimentano tante cose, ma insomma, lasciamo perdere. Io non potevo sapere... da sei anni non avevo contatti con Paolo di rapporti di lavoro, di ufficio, di frequentazione, da sei anni, a parte in alcune vicende occasionali, quindi non avevo idea: a), che lui avesse un'agenda, ma dico l'agenda ce l'abbiamo tutti, soprattutto di che cosa ci fosse scritto; che evidentemente, questa è una cosa, diciamo, di percezione immediata, eh, dovevano essere delle annotazioni delicate, altrimenti non si capisce perché qualcuno, tradendo le istituzioni, l'ha fatta scomparire. Ora, delle annotazioni, da quello che so io, non ne sapevano niente neanche i suoi collaboratori più stretti, più fidati, quelli con cui si vedeva quotidianamente, credo neanche i parenti più stretti. (...) Per cui io non avevo idea, a), che esistesse questa agenda di Paolo; b), che fosse nella borsa, ma meno che mai che ci potessero essere delle annotazioni delicate. Rispondo alla sua domanda

843

sul...

P.M. Dott. GOZZO - Certo.

TESTE AYALA G. - Perché poi era pure domenica.

P.M. Dott. GOZZO - Va bene.

TESTE AYALA G. - Nella borsa non pensi che ci sia qualche cosa...

P.M. Dott. GOZZO - Ho capito questa risposta. No, volevo chiederle un'altra cosa a questo punto: ma lei comunque, a questo punto, ha cercato di verificare dove fosse la macchina? L'aveva vista, diciamo. (...) Verificare se nella macchina ci fosse qualcosa.

TESTE AYALA G. - No, no, io proprio... siccome lo sportello aperto era quello lato... come è normale che sia, perché quando tu arrivi, si apre lo sportello di dietro, o scende il Giudice, se siede dietro, o scende uno della scorta per proteggerti, quindi quello sportello avrebbe fatto notizia se fosse stato chiuso. E proprio io ho il fotogramma, quello... ho visto questa borsa che era proprio sul sedile posteriore, non c'è dubbio; ed era proprio lì, vicinissima a me. In quel momento è arrivato Felice Cavallaro, stravolto, che ove ci fossero spazi ancora, mi ha ulteriormente, come dire, proiettato in una dimensione che faccio fatica a descrivere, perché mi ha detto che si era sparsa la voce, anzi, forse qualche media palermitano aveva dato notizia che avevano ammazzato a me; credo che sia comparsa su qualche TV privata, adesso non so bene. E allora lì proprio io... io non c'è dubbio che questa borsa è transitata dalla mia mano, ma non c'è neanche dubbio che io l'abbia consegnata, ma secondi è stato, subito, a un ufficiale dei Carabinieri, perché io non avevo nessun titolo per tenerla. E poi, devo dire

844

la verità, certo, con il senno di poi, visto quello che è successo, forse sarebbe stato meglio che non l'avessi fatto, ma in generale quando tu consegni un reperto, poi in fondo questo era, ad un ufficiale dei Carabinieri, sei convinto di averlo affidato nelle mani migliori. Quante volte noi Sostituti Procuratori interveniamo (...) e diciamo: "Maresciallo, questo lo prenda lei, lo reperti lei", oppure capitano, secondo il tipo di ufficiale che... o il sottufficiale che è presente. Quindi io, affidando... ma dico, l'ho avuta, io l'ho avuta in mano, forse neanche il tempo di stringere la mani... come si chiama, la... la maniglia. E allora...

P.M. Dott. GOZZO - Ora ci arriviamo, io vorrei che facessimo un attimo un passo indietro e poi arriviamo proprio a questo punto, che è il punto, chiaramente, nodale di tutta la vicenda. Relativamente all'autovettura, quando lei la vede la prima volta, era chiusa l'autovettura?

TESTE AYALA G. - No, no, lo sportello è aperto.

P.M. Dott. GOZZO - Io sto parlando quando la vede arrivando in...

TESTE AYALA G. - Quando io arrivo, noto questa macchina con lo sportello posteriore aperto; e ripeto, la cosa non poteva essere diversamente, perché per chi è abituato a fare una vita da scortato, quella macchina... quello sportello doveva essere aperto, perché o c'era seduto il... Io non so se Paolo era seduto dietro o davanti, lo sportello è lato cancelletto, proprio il la... quello che porta in direzione, sennò devi fare il giro della macchina o scendi dall'altro lato; o scendeva uno della scorta. Quindi... questo dello sportello aperta era...

P.M. Dott. GOZZO - Questo però, ecco, io chiedo sempre ai testi di

845

distinguere tra quelli che sono i loro ricordi effettivi, diciamo così (...) dai ricordi ricostruiti in punto logico, diciamo così.

TESTE AYALA G. - No, no, questo è un ricordo proprio...

P.M. Dott. GOZZO - No, le spiego, perché quando lei è stato sentito nel 1998, questo lo dico anche per aiuto della sua memoria, a pagina 2 del verbale lei dice, proprio racconta di quando arriva alla via D'Amelio: "Vidi i primi cadaveri a brandelli e osservai la blindata che era ancora integra. Cercai di guardare all'interno senza risultato per via del fumo che avvolgeva tutto, cercando

di capire chi fosse stato l'obiettivo. Allora mi guardai intorno e vidi il cratere causato dallo scoppio". Quindi va al...

TESTE AYALA G. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - "Frattanto i pompieri avevano spento le fiamme. Tornai indietro verso la blindata, anche perché nel frattempo un carabiniere in divisa, quasi certamente un ufficiale, aveva aperto lo sportello posteriore sinistro dell'auto". Da queste dichiarazioni, ecco, si evince che prima la macchina era chiusa, evidentemente lei non riusciva a vedere all'interno.

TESTE AYALA G. - Guardi... guardi, può darsi che... il fatto che lo sportello era aperto è quando io faccio ritorno, diciamo, dopo avere...

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, io questo le chiedevo poco fa.

TESTE AYALA G. - Io in questo momento... beh, insomma, e ventun anni sono passati.

P.M. Dott. GOZZO - No, lo so, questo...

TESTE AYALA G. - Per me... per me vedere quella macchina con lo sportello aperto mi sembrò la cosa più normale. Probabilmente forse nel '98 magari ricordavo meglio, insomma. Però, ripeto, quando sono ritornato dalla scoperta tremenda che avevo fatto, lo sportello era sicuramente aperto, questo è... Perché ho il fotogramma della borsa, la vedo io sul sedile posteriore, sono lì vicino; ci sono... nel frattempo erano arrivate altre persone.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi possiamo dire che la seconda volta che si avvicina alla macchina, lo sportello era aperto.

TESTE AYALA G. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Ricorda se accanto alla macchina... appunto, lei diceva, in quello che io ora le ho letto si parla dei pompieri. C'erano dei pompieri vicino alla macchina, che ricordi? Ancora stavano cercando di spegnere qualcosa?

TESTE AYALA G. - I pompieri non me li ricordo, no. Delle persone sì, perché nel frattempo c'erano... erano arrivate molte persone. Quello che mi scombinò molto in quel momento fu l'arrivo di Cavallaro, che mi dice questa cosa tremenda e mi dice: "Corri dai tuoi figli. Dove sono i tuoi figli?" "Mah, penso che saranno a Mondello". "Corri dai tuoi figli - fa - vacci subito, perché guarda che a Palermo tutti sanno che hanno ammazzato a te", questo è sicuro. E questo spiega anche perché, dico, sempre con i limiti, naturalmente, della mia memoria, legati anche a un momento, insomma, umanamente penso che non ci sia bisogno di spiegarlo, io proprio non c'ero con la testa, ero fuori di testa

847

completamente, ma io mi sono fermato lì per pochissimo, perché dopo questa consegna della borsa, che ho fatto quasi come un gesto automatico, mi sono interrogato se per caso ho peccato di superficialità o di leggerezza, ma non avendo idea di cosa contenesse, se ci potesse

essere... non ci pensi mai, una borsa, una giornata di domenica, neanche si sta uscendo dall'ufficio, chissà che carte ci sono. Dico, non mi rimprovero neanche di questo. Ma ripeto, il tutto è avvenuto in un contesto in cui io veramente ero dentro un tunnel buio, non vedevo luce, non capivo niente, proprio non capivo niente e non mi vergogno a dirlo. Questo gesto è stato quasi un automatismo; mi ha confortato il fatto che lo mettessi in mano ai Carabinieri e questo... Dopodiché sarò stato, ma due minuti, e me ne sono andato a Mondello; sono rimasto altri due minuti.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi, per riuscire a capire e quindi tornando a questo punto sul tema oggetto di questa testi... anche oggetto, oltre ad altri, di questa testimonianza: la borsa viene presa da lei, viene presa dalla persona che aveva aperto la macchina?

TESTE AYALA G. - Guardi, la borsa era lì, io me la sono ritrovata in mano. Mi sembra che ci fosse uno che me la... ma erano questione di centimetri, insomma, era proprio lì, vicinissima. Ripeto, io l'ho tenuta pochissimi secondi in mano, ho visto questo ufficiale dei Carabinieri: "Guardi, la tenga", anche perché io non avevo nessun titolo per tenerla, in ogni caso, non essendo neanche in quel momento in ruolo, non facevo il magistrato, non facevo il Sostituto. Quindi io... io ho questo ricordo, ripeto, legato al momento, proprio di un attimo, di... tanto è vero che, ripeto, mi sono poi

848

detto: "Ma può darsi che... Ma che dovevo fare?" Poi, ripeto, io questo lo voglio ribadire, perché ognuno di noi c'ha una storia personale alla quale tiene. Se nessuno di quelli che Paolo sapeva... che sapevano che Paolo aveva questa agenda sa che cosa c'era scritto, io potevo pensare mai che fosse uno di quei documenti in cui bisogna stare molto attenti in questi casi? Cioè non avevo... non potevo avere... dico, a una dimensione dell'umano, fino ai confini estremi, qualcuno che è generoso nei miei giudizi può pensare che io ci arrivi, ma qui siamo fuori dalla... dall'umano, cioè è una cosa che ignori, non... non ne sai nulla; non ne sapevano nulla nemmeno quelli che sapevano che lui l'aveva, la portava sempre con... con sé, era... Quindi, ripeto, non mi... non mi sento di muovermi neanche un rimprovero di leggerezza, non...

P.M. Dott. GOZZO - Senta, una cosa non sono riuscito a capire: se in questa scena, diciamo così, in cui stiamo parlando proprio dell'apprensione della borsa, se trova in qualche modo spazio anche un soggetto che non è un ufficiale dei Carabinieri o comunque che è in abiti borghesi. Che lei ricordi.

TESTE AYALA G. - C'era, sì, c'era qualcuno, ma forse più di uno lì vicino. Cioè c'era molta gente che si andava avvicinando. Io avevo, quello che ricordo perfetto è, Cavallaro alla mia sinistra, che mi ripeteva 'sta storia, che era sconvolto pure lui, esagitato, e poi c'era questo ufficiale dei Carabinieri che era quasi di fronte a me e poi ho intravisto con l'altra... con l'altra parte dell'occhio, c'erano altre persone, tre, due, non me lo ricordo, insomma, ma certo non eravamo soltanto io, Cavallaro e l'ufficiale

849

dei Carabinieri, c'era altra gente e altra ne arrivava, cioè c'era una certa... Perché ormai si era sparsa la voce, arrivavano persone, magari forse gente che abitava nei palazzi e scendeva, adesso non so, non ho idea di chi potessero essere, né li ho memorizzati, non avevo nessun motivo di memorizzarli.

P.M. Dott. GOZZO - No, no, io le faccio questa domanda, dico (...) proprio e glielo dico sempre anche in questo caso per aiuto della memoria, perché lei l'8 febbraio del 2006 ha detto che riceve la borsa da un uomo in borghese e poi lei la dà all'ufficiale, la consegna all'ufficiale.

TESTE AYALA G. - Sì, sì, quello che dicevo prima, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi ci sarebbe stata questa specie di passaggio di mano.

TESTE AYALA G. - Sì, ma una cosa proprio contestuale, che so, distanza zero, insomma. E poi io... io l'unica cosa ferma che ho sempre ricordato e che ho sempre detto, malgrado, diciamo, la particolarità del momento è che non mi sembrò vero, addirittura, che ci fosse 'sto ufficiale dei Carabinieri per consegnarmi questa borsa e scapparmene via. Dico, io vorrei molto insistere su questo, sono rimasto...

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, inizialmente lei questo, la presenza della persona in borghese non la ricordava. Ecco, volevo riuscire a capire (...) quanto di questo suo ricordo sia suo o sia, invece, un apporto di persone che conosceva, come per esempio il dottore Cavallaro, che aveva altri ricordi, ecco.

TESTE AYALA G. - Guardi, io... io la ringrazio di questa osservazione,

850

perché io, c'è chi mi conosce da molto tempo, sono fatto in una certa maniera, che non sempre... per carità, forse è encomiabile. Io con Cavallaro non ho parlato mai di questo, di quello che è successo, anche perché, forse ingenuamente, ritenevo di... visto quello che è stato in questo momento il mio ruolo, ritenevo, insomma, la cosa... cioè da che cosa... di che cosa mi devo preoccupare? Di una entità a me ignota, del tutto ignota? Ragionevolmente ignota, perché, insomma, quando tu con una persona da sei anni,

con tutto l'affetto, la stima che Paolo mi ha dimostrato anche nel '92, perché lui nel '92 ha fatto una cosa che... cioè lui ha partecipato ad un'iniziativa elettorale a mio favore, ma non che era seduto in mezzo al pubblico, no, no, Giovanni Falcone, lui e l'allora vicesindaco...

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Senta, torniamo un attimo... mi scuso, sembro (...) settato solo su quello, ma in effetti il nostro interesse è quello. (...) La borsa, se ce la può descrivere.

TESTE AYALA G. - Ma era una borsa evidentemente un po' bruciacchiata, non era un colore omogeneo, ma quasi...

P.M. Dott. GOZZO - Questo è un ricordo che lei ha o è sempre una sovrapposizione razionale?

TESTE AYALA G. - No, mi sembra... no, grossomodo, grossomodo mi pare che fosse così. La classica borsa quella con il manico imbottito, tipica borsa dei magistrati. (...) Sì, tipo... sì, quella che abbiamo tutti, insomma, abbiamo avuto tutti. Non in condizioni ottimali, questo me lo ricordo, però

851

chiusa, questo non c'è dubbio, chiusa, l'ho presa... per cinque secondi l'ho avuta in mano e chiusa l'ho consegnata.

P.M. Dott. GOZZO - Si ricorda dov'era esattamente posizionata la borsa?

TESTE AYALA G. - Sul sedile posteriore, lato... abbastanza vicino al lato, diciamo, dove c'era lo sportello aperto, per capirci.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi quello sinistro? Se lei era...

TESTE AYALA G. - Sì. (...) Sì, ricordavo posteriore sinistro, giusto.

P.M. Dott. GOZZO - Rispetto al sedile di guida da quale parte si trovava? Lo stesso lato del sedile di guida o l'altro?

TESTE AYALA G. - Era non proprio simmetricamente dietro il sedile di guida, ma verso il centro, ma dal lato del sedile di guida, questo è un fotogramma che ho perfettamente... questo nelle poche cose che ricordo con chiarezza.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei ricorda poi se la borsa venne aperta in sua presenza?

TESTE AYALA G. - Questa è un'altra cosa che... io me ne sono andato dopo due minuti, aperta in mia presenza...

P.M. Dott. GOZZO - No, è una domanda che le faccio perché qualcun altro l'ha detto, non glielo contesto...

TESTE AYALA G. - Sì, ma cioè... no, l'ho sentito.

P.M. Dott. GOZZO - ...perché non è formalmente contestabile, dico, però...

TESTE AYALA G. - Va beh.

P.M. Dott. GOZZO - Altrimenti non gliela farei la domanda, chiaramente.

TESTE AYALA G. - Io poi, voglio dire, siccome di queste cose se n'è parlato

852

anche, insomma, in maniera a mio parere strumentale, posto che l'agenda era nella borsa, non possiamo dubitarne, posto che il contenuto di quell'agenda era ignoto, tranne che al povero Paolo, la mia... dico, io qualche indagine nella mia vita l'ho fatta e un po' di mestiere l'ho maturato. La borsa non viene svuotata, viene eliminata l'agenda. Non penso che il criterio selettivo, perché di prelievo selettivo si tratta, sia stato in base al colore dell'agenda. (...) Io credo che sia stato in base al contenuto dell'agenda. Allora ci vuole qualcuno che ha avuto il tempo di tirarla fuori, leggere e ritenere, tradendo le istituzioni, che era meglio che quella roba lì non venisse fuori. Ma dico, è un ragionamento... Tutto questo lei pensa sia possibile farlo in quel contesto, davanti a decine di persone?

P.M. Dott. GOZZO - Ragionamento deduttivo, chiaramente.

TESTE AYALA G. - Non dico estrarre l'agenda.

P.M. Dott. GOZZO - Dico, lo vorrei specificare, è un ragionamento deduttivo il suo.

TESTE AYALA G. - Ma è deduttivo fino a un certo punto, perché, vede, un approccio corretto, come certamente è quello suo, ex post è un discorso, ex ante è la valutazione che bisogna fare. Lì il contenuto dell'agenda, la presenza dell'agenda, non so, magari qualcuno lo sapeva, che ne so, lo escluderei, ma la selezione del prelievo è legata al suo contenuto, non al suo colore o alle sue dimensioni, non ad un fatto oggettivo. E quindi te la devi guardare 'sta agenda, la devi esaminare e devi decidere che non sei un servitore fedele dello Stato e che... per cui questa agenda deve rimanere da qualche parte nascosta. Tutto questo si fa davanti a decine di persone? Sia

853

ha il tempo materiale di farlo, senza che nessuno se ne accorga? A parte il fatto che il famoso filmato è arrivato, chissà perché, tanti anni dopo, ritrae un ufficiale dei Carabinieri con la borsa chiusa che si allontana dalla macchina. Tutto questo a me, sul piano personale, della testimonianza che io sto dando, non mi riguarda, perché io non c'ero. Io consegno la borsa, mi risento 'sto Cavallaro che mi dice dei figli e

mi dice anche: "Scappa a telefonare al giornale", dopo, subito dopo me ne sono andato e io non sono più tornato, naturalmente. Sono andato a Mondello dai miei figli. La notizia era fondata, tra l'altro. (...) Che lo so io come ho trovato i miei figli.

P.M. Dott. GOZZO - Un'altra cosa le volevo chiedere e vorrei fare un passo indietro, anzi due: lei, quindi, va dal Marbella fino al luogo del delitto, diciamo così, fino al luogo della strage.

TESTE AYALA G. - Della strage.

P.M. Dott. GOZZO - Come ci arriva, a piedi o in macchina?

TESTE AYALA G. - No, con la ma... no, no, io a piedi a Palermo non facevo un passo. Adesso non ricordo preci... ma sicuramente con la scorta, sicuramente, lo darei per scontato.

P.M. Dott. GOZZO - E questo... lo so che le sto chiedendo troppo: ricorda se posteggiò... dove posteggiaste?

TESTE AYALA G. - Mi pare all'inizio della strada ci siamo fermati, ho fatto a piedi sicuramente un bel tratto di via D'Amelio, marciapiede sinistro.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Sul lato sinistro. Senta, e un'altra cosa le volevo

854

chiedere: quando lei arriva chi era presente? Per quello che ricorda, chiaramente.

TESTE AYALA G. - Sì, qualcuno c'era, ma... non ho memorizzato niente. Ma insomma, lei capisce, adesso, voglio dire, siccome viviamo l'era dei computer, proviamo a vivere l'era... la dimensione umana. Io, mentre mi avvicino a quel posto, ho visto pezzi di corpo su un albero, pezzi

di corpo per terra, dilaniati. (...) Quelli me li ricordo, quelli me li ricordo. Se poi c'era una, due o tre persone non me lo ricordo.

P.M. Dott. GOZZO - Sempre per aiuto della memoria, lei ha reso, appunto, due diverse dichiarazioni, gliele dico tutte e due per vedere quale delle due sia quella giusta. A pagina 2 del verbale dell'8 aprile del '98 lei ha detto che già, arrivato là, c'era già una Volante della Polizia e poi arrivarono, poco dopo, i Vigili del Fuoco.

TESTE AYALA G. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Risentito il 12 settembre del 2005, ha detto che non c'erano i Vigili del Fuoco, quindi lo ha confermato, ma non c'erano neanche Forze dell'Ordine, quindi che lei sarebbe arrivato, praticamente, quasi per primo. Ecco, le chiedo se può (...) se può ricordare con noi quale fosse...

TESTE AYALA G. - Adesso anche, voglio dire, io... qualche minuto è passato, perché, come dicevo prima...

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, quanti minuti sono passati rispetto a quando lei ha sentito la deflagrazione?

TESTE AYALA G. - Sì, capisco. Ma guardi, qualche minuto è passato,

855

cinque, quattro, adesso non le so dire, poi sono sceso giù, siamo saliti in macchina, bene o male 'sti trecento - quattrocento metri li abbiamo fatti, poi sono sceso, insomma, a piedi ho percorso... non che via D'Amelio sia lunghissima, ma insomma, ho percorso questa strada, quindi al momento... penso dieci minuti saranno passati sicuro, quindi io penso che forse una Volante c'era, adesso però, francamente, non me lo ricordo, ma...

P.M. Dott. GOZZO - Quindi lo ricostruisce logicamente, ma non ha un ricordo.

TESTE AYALA G. - Sì, sì, non ho un ricordo preciso, ma mi sembra ragionevole supporre di sì.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, per quello che è il suo ricordo, oltre al dottore Lo Forte, nel momento in cui lei si avvicina lì poi, insomma, diciamo, al cratere, c'erano altri magistrati? (...) Che si avvicinano in quella circostanza o anche successivamente.

TESTE AYALA G. - No, no.

P.M. Dott. LUCIANI - Altri magistrati con i quali lei è entrato in contatto in quel momento.

TESTE AYALA G. - No, non ricordo assolutamente. Il dottore Lo Forte me lo ricordo, perché... perché si è piegato assieme a me sul povero Paolo, su quello che restava del povero Paolo.

P.M. Dott. LUCIANI - Glielo chiedo perché, sempre in questo verbale dell'8 aprile del '98, lei dichiara: "Nel frattempo - dico, sta facendo riferimento, appunto, all'avvicinarsi del luogo dove era il dottore Borsellino, e lei dice -

856

nel frattempo arrivarono, infatti, i colleghi Lo Forte e Natoli e insieme cercammo conferma del sospetto che già avevamo".

TESTE AYALA G. - Se ho dichiarato che c'era Natoli, c'era; in questo momento non me lo ricordavo. Lo Forte... lo sa probabilmente la differenza di ricordo qual è? Che Lo Forte io me lo ricordo proprio piegato assieme a me, perché, dico, lo abbiamo dovuto guardare molto da vicino per cercare di confermare la... l'identificazione, chiamiamola così. Magari Gioacchino Natoli sarà rimasto in piedi, insomma, ma se ho detto che c'era, c'era.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei arriva proprio nell'immediatezza, insomma, da come ha descritto, quindi immagino che ci fossero fiamme e, insomma...

TESTE AYALA G. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...la devastazione più totale in via D'Amelio. Qualcuno le disse che non era prudente avvicinarsi? Diciamo, perché lei poi si dirige. Qualcuno al fermò per dirle: "No, si fermi, aspetti un attimo"?

TESTE AYALA G. - No, no. A parte il fatto che non mi sarei fermato, ma non ricordo che qualcuno me l'abbia detto. Sì, ma non era una situazione da dire, come dire, pregiudizievole per l'incolumità, erano più macerie, non c'erano queste grandi fiamme, erano macerie, fumo, pezzi di palazzo caduto, ma insomma, non era una cosa che... non devi attraversare il cerchio di fuoco, insomma.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei ha già detto che mentre si avvicina, nota la presenza di questa autovettura blindata che, per le caratteristiche,

857

insomma, la collega alla...

TESTE AYALA G. - L'antenna.

P.M. Dott. LUCIANI - ...per l'antenna la collega alle macchine in dotazione alla Procura in quel periodo. Lei ricorda quali fossero le...? Dico, a prescindere da questo particolare dell'antenna, ma le condizioni di questa macchina, cioè proprio da un punto di vista esteriore, lei le riesce a ricordare?

TESTE AYALA G. - Certo, come nuova non era, era segnata in qualche maniera dall'esplosione, insomma.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, per quello che ricorda lei, aveva dei chiari segni, insomma, di...

TESTE AYALA G. - Sì, perché era stata in qualche maniera toccata dagli effetti dell'esplosione, sì, insomma.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - La domanda successiva è questa: la borsa, prescindendo comunque da questi segni di bruciatura che lei ha notato e ha riferito, ma era integra o era parzialmente distrutta?

TESTE AYALA G. - No, distrutta sicuramente no, ma ho già risposto.

P.M. Dott. LUCIANI - No...

TESTE AYALA G. - Aveva dei segni.

P.M. Dott. LUCIANI - Dei segni.

TESTE AYALA G. - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Però era integra, non era mancante di parti o eccessivamente danneggiata, ecco, questo.

858

TESTE AYALA G. - No, ecco, ecco, non era particolarmente danneggiata, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, se ho capito bene, la borsa era sul sedile.

TESTE AYALA G. - Posteriore.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi poggiata proprio sul sedile.

TESTE AYALA G. - Poggiata sul sedile, più verso il retro posto guida, diciamo.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché sempre in questo verbale dell'8 aprile, per capire se è un... dell'8 aprile del '98, lei dice: "Guardammo insieme in particolare verso il sedile posteriore, dove notammo, tra questo e il sedile anteriore", quindi sembrerebbe però, per chiarire un po' il suo pensiero, sembrerebbe da questa verbalizzazione che era poggiata in terra, almeno questa.

TESTE AYALA G. - No, no, ha ragione lei a dire questo, ma io... il mio ricordo è che era... non credo che differenza comporti, per la verità, ma il mio ricordo... cioè o era tra il sedile anteriore e il sedile posteriore o era posata sul sedile posteriore, tutto sommato...

P.M. Dott. LUCIANI - No, le chiederei di fare uno sforzo di memoria, perché magari, diciamo, sono altre risultanze processuali. Quindi, diciamo, il suo ricordo è quello del sedile posteriore.

TESTE AYALA G. - Il mio ricordo oggi è che fosse poggiata sul sedile posteriore.

P.M. Dott. LUCIANI - Mi perdonerà, ma io ancora non ho compreso se, per quello che è il suo ricordo oggi, cioè lei ricorda di essere stato lei

859

materialmente a prendere la borsa o se la borsa le venne consegnata da altri.

TESTE AYALA G. - Guardi, il tutto è avvenuto in un contesto talmente di confusione mentale, che l'unica cosa di cui sono sicuro e ho sempre detto è che questa borsa è transitata per le mie mani ed è stata consegnata immediatamente ad un ufficiale dei Carabinieri. Che poi l'abbia presa io da lì o c'era questo in borghese che me l'ha avvicinata, io francamente non lo so.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma anche qua le sembrerà banale, dico, ma il fatto che fosse un ufficiale dei Carabinieri da cosa lo ha ricavato?

TESTE AYALA G. - Guardi, dal fatto che aveva un'uniforme, perché quando... in un primo momento dico: ma come ho individuato 'sto ufficiale dei Carabinieri? Poi c'ho riflettuto ed era un'uniforme non estiva, cioè non, sa, di queste camicia azzurra, diciamo; era un'uniforme, un'uniforme classica.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè, quindi, quella nera, per intenderci.

TESTE AYALA G. - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Quella...

TESTE AYALA G. - Sì, sì. Comunque, l'ho riconosciuto certamente come ufficiale dei Carabinieri.

P.M. Dott. LUCIANI - E il dato che fosse un ufficiale e non...

TESTE AYALA G. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché un ufficiale intendiamo, no? capitano, colonnello.

860

TESTE AYALA G. - Il grado non glielo so dire assolutamente, ma insomma, era un ufficiale, ho capito che era un ufficiale. Così mi è sembrato. Che era un carabiniere è sicuro, cioè che io in quel momento ero sicuro di dare la borsa ad un esponente dell'Arma dei Carabinieri è sicurissimo.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, ora le posso dare lettura integrale, perché, come le dicevo prima, da questo verbale del '98 sembrerebbe che la successione degli eventi sia inversa, nel senso che... Allora: "Cercando di capire, cercai di guardare all'interno, senza risultato per via del fumo che avvolgeva tutto, cercando di capire chi fosse stato l'obiettivo dell'attentato, mi guardai intorno e vidi il cratere. Frattanto i pompieri avevano spento le fiamme. Tornai indietro verso la blindata, anche perché nel

frattempo un carabiniere in divisa, quasi certamente un ufficiale, se mal non ricordo aveva aperto lo sportello posteriore sinistro dell'auto. Guardammo insieme", etc., etc., posso saltare perché, diciamo, le sue dichiarazioni le ha rese.

TESTE AYALA G. - Sì, ma questo "torno indietro" vuol dire dopo il riconoscimento di Paolo.

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, però proseguendo lei dice: "Subito dopo - quindi subito dopo aver descritto le fasi della borsa, lei dice - subito dopo mi diressi verso lo stabile. In prossimità dell'ingresso, sulla sinistra per chi lo guardava, inciampai in un troncone umano", etc., etc. Quindi da questa verbalizzazione sembrerebbe che la successione degli eventi sia inversa rispetto a quella

che ha descritto oggi.

861

TESTE AYALA G. - No... sì, sì, lei...

P.M. Dott. LUCIANI - E che, per la verità, poi lei ha descritto esattamente come oggi nelle verbalizzazioni successive, quindi per capire.

TESTE AYALA G. - Sì, sarà stato... guardi, è sicuro che... ma poi c'era il collega Lo Forte, ci siamo ricordati anche oggi di Natoli, eravamo lì assieme, abbiamo... la prima cosa, ma insomma, la cosa della macchina, della borsa, è successiva.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi il suo ricordo è che la borsa è successivo.

TESTE AYALA G. - Sì. Io cercavo di capire chi era questa... non avendo, come dire... a parte l'indicazione dell'antenna, che mi portava alla Procura, beh, lì, insomma, già cominci a capire chi poteva essere.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, anche sulla presenza del dottore Cavallaro, diciamo, sia nel verbale dell'8 aprile del '98 che in quello del 12 settembre del 2005, inizio con quello dell'8 aprile del '98, lei dice: "Poco dopo..." Quindi sta facendo riferimento, qui la successione degli eventi è invertita, come le dicevo prima, perché lei descrive prima la borsa e poi, diciamo, il riconoscimento del dottore Borsellino, comunque, in ogni caso, non descrive la contestualità della presenza del dottore Cavallaro, perché dice: "Poco dopo arrivò Felice Cavallaro, il quale mi invitò ad avvisare i miei figli", e poi, insomma, quello che ha dichiarato oggi. Stessa cosa nel verbale del 12 settembre del 2005, nel quale lei dice... (...) In questo del 2005, in realtà è una contestazione... come dire, una contestazione... Ecco qua. "Nell'affidargli la borsa - quindi sta facendo riferimento al momento

862

in cui le viene tra le mani la borsa - nell'affidargli la borsa, gli spiegai che probabilmente era la borsa appartenente al dottore Borsellino. Poco dopo fui raggiunto dal dottore Felice Cavallaro". Quindi, diciamo, in...

TESTE AYALA G. - Il contesto è quello, sì, il contesto è quello.

P.M. Dott. LUCIANI - Però, diciamo, da questi verbali, almeno per quella che è la verbalizzazione, si evincerebbe che il dottore Cavallaro arriva dopo rispetto a questa...

TESTE AYALA G. - Arriva contestualmente, è lì; Cavallaro, quando io consegno la borsa, è lì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, ma questo ufficiale lei lo conosceva?

TESTE AYALA G. - No.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi né le si è qualificato, cioè: "Sono il capitano Tizio del Reparto tot", etc.? No. Cioè per lei è stato sufficiente, diciamo, che fosse in divisa, ecco, però non si è qualificato, l'ufficiale ha detto: "Mi chiamo..."

TESTE AYALA G. - Guardi, per quello che era il mio stato complessivo magari l'avrà fatto e non me lo ricordo, io... per me mi ha rassicurato la divisa.

P.M. Dott. LUCIANI - Per quello che era il suo ricordo, negli istanti in cui lei è stato lì in via D'Amelio, l'autovettura dove poi c'era la borsa è stata mai presa dal fuoco in qualche circostanza?

TESTE AYALA G. - Guardi, non credo. Io sono rimasto, ma...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì, no, ho capito che sono stati attimi.

TESTE AYALA G. - Due minuti.

863

P.M. Dott. LUCIANI - Però, dico, in quel momento...

TESTE AYALA G. - No.

P.M. Dott. LUCIANI - ...facendo mente locale, ha avuto modo di vedere se l'autovettura fosse presa dalle fiamme?

TESTE AYALA G. - No, ho capito, ho capito la domanda. Non vorrei che la domanda... perché poi prese fuoco. Io due minuti ci sono stato, tre minuti.

P.M. Dott. LUCIANI - E infatti, diciamo, per il suo ricordo per quel momento.

TESTE AYALA G. - Sì. Finché ci sono stato io, sicuramente no.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma lei complessivamente, più o meno, quanto ritiene di essere stato in via D'Amelio?

TESTE AYALA G. - Pochissimo, pochissimo.

P.M. Dott. LUCIANI - Pochissimo?

TESTE AYALA G. - Pochissimo, pochissimo.

P.M. Dott. LUCIANI - Più o meno quanto?

TESTE AYALA G. - Mah, arrivo, percorro questo pezzo di via D'Amelio, arrivo lì, succede quello che succede, riconosco, eh, mi si avvicina Guido Lo Forte, probabilmente c'era anche Gioacchino Natoli. Va beh, è superfluo dire che scoppiamo a piangere tutti, proprio assolutamente in maniera... va beh, questo c'è stato. Esco, mi trovo la macchina vicino, lo sportello aperto, delle persone, uno o due, sì, sicuramente c'erano. Poi mi ritrovo... arriva Cavallaro, mi ritrovo 'sta borsa in mano e questo ufficiale dei Carabinieri a cui la consegno. Dopo ma sarò rimasto ma neanche un minuto, perché c'era il problema di andare ad avvertire i miei figli, questo;

864

cosa che io, naturalmente, non potevo sapere essendo lì, perché non è che guardavo la televisione, ovviamente. Quindi mi arriva la notizia che addirittura avevano dato questa notizia come probabile vittima, e questo crea in me un ulteriore... Va beh, insomma, non ci sono... non c'è bisogno di spiegare.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché in questo verbale (...) dell'8 aprile del '98 lei fa una stima di questo tempo e dice: "Complessivamente, pertanto, rimasi sul posto circa un'ora, forse anche meno".

TESTE AYALA G. - Un'ora?

P.M. Dott. LUCIANI - E questa è la verbalizzazione.

TESTE AYALA G. - Ma questo è un errore clamoroso, bisogna leggere i verbali prima di firmarli. Ma quale un'ora? (...) Questo è un errore di verbalizzazione clamoroso.

P.M. Dott. LUCIANI - Siccome...

TESTE AYALA G. - E nel verbale del 2005 che cosa ho detto?

P.M. Dott. LUCIANI - No, no, in effetti, poi, nel verbale del 2005 lei dichiara di essere rimasto sul posto (...). Io l'ho segnato, che è quello del settembre del 2005, lei dice per non più di venti minuti.

TESTE AYALA G. - Che già sono troppi. Va beh, forse dall'inizio, da quando sono entrato nella strada, ho camminato. Venti sono... venti sono molti. Quelli che... adesso credo che ai fini, diciamo, del mio esame sia più rilevante stabilire che dal momento in cui ho capito che era Paolo, al momento in cui apprendo la notizia e c'è questa assoluta priorità dei miei figli, saranno passati due minuti; dal momento in cui ho questa notizia,

865

altri due e me ne sono andato. Poi complessivamente magari sarà stato un quarto d'ora da quando sono arrivato in via D'Amelio.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma lei va direttamente a Mondello?

TESTE AYALA G. - A Mondello dai miei figli, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - O avvisa prima e poi va a Mondello?

TESTE AYALA G. - No, no, vado direttamente a Mondello.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi non torna al residence, per dire...

TESTE AYALA G. - No, no.

P.M. Dott. LUCIANI - ...per telefonare e poi va direttamente?

TESTE AYALA G. - Vado direttamente dai miei figli. Come avrebbe fatto chiunque, insomma, voglio dire.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché sempre in questo verbale del '98 lei dice: "Per tale ragione corsi subito a casa a telefonare".

TESTE AYALA G. - No, no, sono andato subito dai miei figli.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi il suo ricordo è che andò direttamente.

TESTE AYALA G. - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E poi è rimasto lì, immagino, per...

TESTE AYALA G. - Sono rimasto per un bel po', sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, nel momento in cui lei era in via D'Amelio, anche qua la domanda è scontata, ma gliela debbo fare, il personale di scorta la seguiva?

TESTE AYALA G. - Sicuramente. Cioè io non stavo lì a guardare se c'erano, però è normale che mi seguono.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei ebbe a dire a qualcuno della sua scorta che c'era

866

la borsa del dottore Borsellino dentro la vettura? Per quello che è il suo ricordo.

TESTE AYALA G. - No.

P.M. Dott. LUCIANI - Dice: "Guarda, lì c'è la borsa del dottore Borsellino"?

TESTE AYALA G. - Non ricordo assolutamente.

P.M. Dott. LUCIANI - No. Né ricorda se qualcuno della sua scorta si sia, come dire, intromesso o comunque si sia adoperato in riferimento a questo prelievo della borsa dall'autovettura?

TESTE AYALA G. - No, no, assolutamente.

P.M. Dott. LUCIANI - No, non lo ricorda o no, lo esclude?

TESTE AYALA G. - No, no, lo escludo, lo escludo.

P.M. Dott. LUCIANI - Lo esclude.

TESTE AYALA G. - Il tutto è avvenuto in maniera talmente repentina e non programmata, diciamo.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, rileggendo il verbale della sua scorsa deposizione, su domanda lei ha detto che effettivamente, per quello che è il suo ricordo, a fianco all'autovettura del dottore Borsellino vi erano delle persone in abiti civili, se non ho mal compreso.

TESTE AYALA G. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Credo non sia stato chiarito se il suo ricordo è in ordine al fatto che queste persone, una o più di queste persone, l'hanno coadiuvata, hanno coadiuvato con lei o comunque qualcuno dei presenti,

867

nel prelievo della borsa materialmente dalla macchina.

TESTE AYALA G. - No, no, io credevo di averlo precisato l'altra volta.

P.M. Dott. LUCIANI - No.

TESTE AYALA G. - Però è giusto ogni approfondimento.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE AYALA G. - Come ho premesso e devo ribadire, io in quei momenti ero... a parte che parliamo di ventun anni fa. (...) Quasi ventun anni fa. Ero in condizioni proprio, come dire, insomma... c'ero fisicamente, ma solo fisicamente, quindi, diciamo, c'era una componente proprio di stravolgimento emotivo e forse sono quei momenti in cui le fragilità che ciascuno di noi si porta dentro, chi è che è immune da fragilità vengono fuori in maniera prorompente. Quindi io l'ho detto e lo ripeto, e lo rivendico un po' anche a genuinità delle cose che dico, non è... non riesco ad avere un ricordo dettagliato di ogni fotogramma. Quello che rimane nella mia memoria in maniera precisa è che questa borsa è transitata, attraverso il suo manico naturalmente, per pochissimo tempo alle mie mani, perché ne ho avvertito... come dire, non avevo titolo per tenerla io questa borsa. (...) E l'ho consegnata ad un ufficiale dei Carabinieri, ma nel giro di secondi stiamo parlando, proprio di brevissimo arco di tempo. Ora, se materialmente l'ho presa io o se questa persona me l'ha data, io, francamente, questo è un dettaglio che non ricordo; non sta a me fare apprezzamenti, ci mancherebbe altro, ma dico, la cosa importante è che io questa borsa l'ho avuta in mano, non c'è dubbio, e l'ho consegnata immediatamente ad un ufficiale dei Carabinieri, e lì finisce, insomma, il

868

mio rapporto con la borsa.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo sempre, diciamo, in aiuto al suo ricordo, perché (...) l'8 febbraio del 2006 su questo punto lei dichiara che, appunto, sopraggiunge in quel momento il dottore Cavallaro, il giornalista Cavallaro.

TESTE AYALA G. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E lei dice: "In tale momento ebbi modo di vedere una persona in abiti borghesi, che non sono in grado di descrivere neanche nell'abbigliamento, ma che comunque è certo che non fosse in divisa, la quale prelevava dall'autovettura, attraverso lo sportello posteriore sinistro aperto, una borsa. Io mi trovavo a pochissima distanza dallo sportello e la persona in divisa - qui credo che ci sia un errore di verbalizzazione, la persona comunque quella in borghese che ha preso la borsa - si volse..."

TESTE AYALA G. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - "...verso di me e mi consegnò la borsa", e poi lei dice: "Io l'ho data poi all'ufficiale dei Carabinieri".

TESTE AYALA G. - Che è quello che ho ripetuto adesso.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Un'ultima circostanza su questo, perché era sfuggita nel corso della precedente udienza: per quello che è il suo ricordo, capisco che sono stati attimi, ma la borsa le parve piena oppure...? Se riesce a ricordarlo. Capisco che è al limite dell'impossibile, però abbiamo il dovere di sondare tutto.

TESTE AYALA G. - Dico, noi facciamo... io ho fatto lo stesso mestiere suo,

869

la borsa dei magistrati più o meno sono sempre tutte uguali, hanno un certo peso. Certo, se ci metti dentro un faldone, lo senti; se ci sono dentro... se c'è dentro un rapporto di Polizia Giudiziaria e quattro appunti, io, francamente, il dato ponderale onestamente non...

P.M. Dott. LUCIANI - Non l'ha... chiaramente non è riuscito...

TESTE AYALA G. - No, ma poi non ci pensavo nemmeno, voglio dire. E poi, ripeto, è stato brevissimo questo arco di tempo.

(...)

AVV. REPICI - Senta, a proposito del frangente in cui le passa la borsa in mano, la borsa del dottor Borsellino, lei ricorda se la borsa passò anche nella mano del dottor Felice Cavallaro?

TESTE AYALA G. - Non credo. Eravamo accanto proprio, a me mi sembra che... che sia stata... era soltanto nella mia mano; forse Cavallaro era accanto, non glielo so dire. Ma insomma, è stata una cosa molto breve, perché subito mi è sembrato 'sto ufficiale dei Carabinieri e gliel'ho data. Vede, anche qui vale il discorso ex post. Era un oggetto... cioè era un reperto ai miei occhi insignificante, perché...

AVV. REPICI - Eh!

TESTE AYALA G. - No, e lo sapevo che lei faceva questo gesto, perché oggi sappiamo che probabilmente dentro c'era la...

AVV. REPICI - No, ma è stato lei che l'ha affidata ad un ufficiale dei Carabinieri, quindi un qualche rilievo gliel'avrà dato pure, gliel'avrà pure dato.

TESTE AYALA G. - Era un reperto. Allora, io diciamo che sono intervenuto

870

come Sostituto Procuratore della Repubblica, non so, in occasione di un centinaio perlomeno di omicidi ed è un classico della nostra professionalità, il reperto lo affidi all'ufficiale di Polizia Giudiziaria. (...) Non ho visto mai un magistrato che si porta il reperto.

AVV. REPICI - In quanto reperto.

TESTE AYALA G. - In quanto reperto, poi la Polizia Giudiziaria vede che cos'è.

AVV. REPICI - In quanto reperto astrattamente utile.

TESTE AYALA G. - Allora, lei pensa che una borsa che presumibilmente era di un mio collega, io... me la tengo in mano io, che non avevo nessun titolo?

AVV. REPICI - No.

TESTE AYALA G. - L'affido ad un ufficiale dei Carabinieri.

AVV. REPICI - Giusto.

TESTE AYALA G. - Ma non avendo idea del significato che poi - sennò non staremmo qui a parlarne - la cosa ha avuto, perché non sapevo che c'era dentro questa... questo delicato oggetto, chiamiamolo così, né potevo saperlo.

AVV. REPICI - Nel senso che lei, ex ante, pensava che qualunque cosa ci fosse nella borsa del dottor Borsellino, doveva essere cosa di nessuna rilevanza?

TESTE AYALA G. - Guardi...

PRESIDENTE - No, no, la domanda in questi termini è troppo riferita ad uno stato soggettivo, non la possiamo ammettere in questi termini.

871

(...)

AVV. REPICI - Senta, lei stamattina ha detto che, tutto sommato, la circostanza relativa alla sparizione della borsa, mettiamola in... no alla sparizione, al percorso fatto dalla borsa si deve ad una sua precisazione, puntualizzazione fatta qualche anno dopo la strage.

TESTE AYALA G. - Io credo di essere stato... questa mattina un Avvocato mi ha detto che ne aveva parlato della borsa prima Nino Caponnetto, ma io non lo ricordavo. Io credo, quando è venuta fuori... va beh, lei su questo ne saprà sicuramente molto più di me. Quando è venuto fuori il problema dell'agenda di Paolo, scomparso ovviamente, non è avvenuto nell'immediato, è avvenuto diverso tempo dopo. Io ho appreso questa circostanza, siccome ho fatto la deduzione della borsa, sono stato io a dirlo: io non lo so se era lì, però c'è stata questa cosa della borsa. Questo penso sia verificabile.

AVV. REPICI - Sì, e (...) Io l'ho verificato (...) e le vorrei chiedere questo, la domanda sembra banale, però è doveroso farla. (...) Lei, nelle settimane successive al 19 luglio, aveva assiduità di lettura dei quotidiani?

TESTE AYALA G. - Io non li amo molto i quotidiani, li leggo, ma... d'estate, semi-vacanza. Sì, l'avrò letto qualche giornale, sì.

AVV. REPICI - Lei ha riferito già alla Corte, e su questo non ci torno, della sollecitazione rivoltale dal dottore Caponnetto di mettersi in contatto con Paolo Borsellino.

TESTE AYALA G. - Di andarlo a trovare.

AVV. REPICI - Eh, esatto.

872

TESTE AYALA G. - L'ho raccontato, mi pare.

AVV. REPICI - Sì, sì, no, e infatti le ho detto non le faccio domanda. Volevo chiederle: dopo la strage lei mantenne contatti con il dottor Caponnetto? Dopo la strage di via D'Amelio.

TESTE AYALA G. - Non intensi. Stamattina ho letto un passo del... così, forse... del libro di Caponnetto, del quale sono molto orgoglioso, perché Nino era una persona notoriamente molto cauta nei giudizi e su di me, ma non è questo che volevo evidenziare, lui dice... (...) "Ho sempre avuto e conservo rapporti molto affettuosi".(...) Questo ad ottobre '92, adesso ci sentiamo per telefono ogni tanto.

AVV. REPICI - Rispetto alla mia domanda questo non ha alcun rilievo, era un altro il senso della mia domanda. (...) Ora è un dato già acquisito dalla Corte che il 25 luglio del 1992 vennero pubblicate dal "Corriere della Sera" e da "La Stampa", a firma per il "Corriere" di Andrea Purgatori e per "La Stampa" di Paolo Guzzanti, due interviste al dottor Antonino Caponnetto, nelle quali il dottor Antonino Caponnetto riferì delle parole rivoltegli da Agnese Borsellino circa la sparizione dell'agenda dalla borsa. Lei ha mai avuto contezza di queste interviste di Antonino Caponnetto?

TESTE AYALA G. - Avvocato, questo... io non metto in dubbio che quei giornali siano usciti con questa... dico, però con i miei ricordi... i miei ricordi lo spostavano un po' più avanti il problema dell'agenda. Ma probabilmente sì, non lo so.

PRESIDENTE - Comunque, in effetti sono state acquisite queste due...

TESTE AYALA G. - Sì, sì, no, ma non discuto.

873

PRESIDENTE - ...questi due articoli giornalistici.

AVV. REPICI - E le assicuro che non sono dei falsi, cioè sono...

TESTE AYALA G. - No, ma ci mancherebbe altro, non me lo sogno nemmeno.

AVV. REPICI - Il 25 luglio, quindi le interviste saranno del 24 (...) Antonino Caponnetto riferisce a due testate di grande diffusione le parole di Agnese Borsellino sulla scomparsa dell'agenda.

TESTE AYALA G. - Io sapevo che i familiari più stretti di Paolo avevano parlato di questa agenda che non si era ritrovata.

AVV. REPICI - E da chi l'aveva saputo o come?

TESTE AYALA G. - No, via stampa credo, non ho parlato personalmente con Agnese.

AVV. REPICI - Ah.

TESTE AYALA G. - Però questa cosa della borsa mi viene nuova. Io ricordavo, invece, che ad un certo punto mi fossi posto il problema io.

AVV. REPICI - No, non era così.

TESTE AYALA G. - Ma non è così, va beh.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. Che arriva proprio da una domanda che le ha fatto ora il difensore circa l'interlocuzione con il dottor Cavallaro sulla borsa, perché sempre in questo verbale, che è quello dell'8 febbraio 2006, che le ha letto il difensore, in realtà alcuni passi prima lei dice: "Successivamente a tali dichiarazioni", quindi sta facendo riferimento successivamente al 2005, quando lei viene sentito per la prima volta (...)

874

"...sono stato contattato specificamente nella giornata di ieri dal giornalista Felice Cavallaro, il quale, come ho già riferito, giunse sul posto dell'attentato dopo che vi ero arrivato io e che, quindi, mi ha riferito ieri di avere assistito all'episodio della borsa. Verificando insieme i nostri ricordi, ritengo di avere ricostruito..." Dico, la

ricorda questa circostanza?

TESTE AYALA G. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché le è stato chiesto quando c'era questa interlocuzione.

TESTE AYALA G. - Se l'ho verbalizzata, insomma (...) Non è mia abitudine dire cose non vere. (...) Posso non ricordare bene.

TESTE AYALA G. - Una o due volte, adesso non di più, perché, voglio dire, vede, oggi siamo in un'aula di giustizia, stiamo ricostruendo gli eventi in un processo, c'è un discorso che ha una sua anche ritualità. Per Cavallaro e me, che abbiamo vissuto questo incredibile momento, durato, ripeto... adesso non ci avevo il cronometro in mano, ma sarà durato pochissimo, in cui io non mi ricordavo quasi nulla, e lui era un po' confuso pure lui. Ne avevamo parlato, ma come, come dire, rievocazione di un momento tremendo vissuto assieme, non è che... Di che dovevamo parlare?

(...)

PRESIDENTE - Un chiarimento (...) su una risposta di questa mattina. (...) Per quanto riguarda la consegna della borsa. Lei ricorda come fosse vestita la persona a cui lei l'ha consegnata?

TESTE AYALA G. - Se io ho dato per certo che era l'identità di ufficiale dei

875

Carabinieri, penso che avesse la divisa. Sicuramente non era ufficiale dei Carabinieri, perché lo conoscevo e magari era in borghese; avrà avuto la divisa sicuramente. (...) Perché sono andato a colpo sicuro proprio.

PRESIDENTE - E invece la persona da cui lei ha ricevuto la borsa si ricorda se indossava la divisa...

TESTE AYALA G. - Secondo me era in borghese.

PRESIDENTE - ...o era in abiti civili?

TESTE AYALA G. - Secondo me era... no, era in abiti civili.

PRESIDENTE - Era in abiti civili, secondo...

TESTE AYALA G. - Però... mi fa piacere fare capire, la borsa era qua, io ero qua, questa persona era lì, non è che l'ho guardata; manco in faccia l'ho guardata, credo. Mi sono trovato 'sta cosa che mi veniva consegnata. Forse... forse anche Cavallaro ci mise mano pure lui, dopodiché ho trovato 'sto ufficiale dei Carabinieri. Ora, vede, il punto è questo, ecco perché dico il discorso ex ante ed ex post. Quando un... Io non ero magistrato in quel momento, ma insomma, avevo fatto molti anni. Quando consegni un reperto ad un ufficiale dei Carabinieri sei sicuro che l'hai messo nelle mani migliori, quindi anche in forza di questo, io non... sommato all'assoluta ignoranza da parte mia del contenuto della borsa, questo fa capire proprio che è stato un atto, quasi un automatismo: va beh, questa la diamo ai Carabinieri e siamo a posto. Poi i Carabinieri faranno... non certamente con me, che ero in Parlamento, con i miei colleghi, faranno il loro verbale, la relazione di servizio, tutti quegli atti di Polizia Giudiziaria. Quindi... Poi, se invece dobbiamo ricostruire tutto, c'era l'agenda, nell'agenda

876

c'erano annotazioni tali per cui si faceva scomparire...

Analoga, rispetto a quella appena esaminata, anche la deposizione del giornalista Felice Cavallaro, che -quel pomeriggio del 19 luglio 1992- vedeva dal terrazzo di casa sua, ad alcuni chilometri di distanza, una colonna di fumo, proprio nella zona della Fiera del Mediterraneo, dove soggiornava Giuseppe Ayala, con il quale doveva incontrarsi proprio in quelle ore, poiché i due stavano preparando un libro fotografico, con prefazione del Magistrato. Pertanto, il giornalista si preoccupava e telefonava subito al residence 'Marbella', dove (come già esposto) soggiornava Giuseppe Ayala, quando stava a Palermo. Rispondeva Natalia Jung, compagna di Ayala, che lo rassicurava sul fatto che quest'ultimo era sceso in strada, con la sua scorta, proprio per andare a sincerarsi dell'accaduto. Circa un quarto d'ora dopo il boato, il giornalista era già in via D'Amelio, dove erano presenti le forze dell'ordine e vedeva, vicino al cratere creatosi per effetto dell'esplosione, un capannello di persone, fra le quali proprio Ayala, al quale si avvicinava. Quest'ultimo riconosceva i resti della vittima dell'attentato per quelli di Paolo Borsellino. Cavallaro era vicino all'automobile blindata del Magistrato, che aveva lo sportello posteriore sinistro aperto, quando una persona di circa trent'anni d'età, in borghese[58], prelevava la borsa dal pianale fra i sedili anteriori e quelli posteriori, facendo il gesto di consegnarla proprio a lui, ritenendo, erroneamente, che facesse parte della scorta di Ayala. La borsa finiva nelle mani di Ayala stesso, che la consegnava ad un ufficiale dei Carabinieri, con i gradi di colonello o tenente colonnello.

A dire del giornalista, la persona in borghese che prelevava la borsa non

[58] Persona che (come si vedrà) potrebbe identificarsi con l'Appuntato Rosario Farinella (nato il 25.2.1960), a capo della scorta di Giuseppe Ayala, quel pomeriggio e presente al suo fianco in via D'Amelio.

corrispondeva affatto (né per fisionomia, né per l'abbigliamento) al Capitano Giovanni Arcangioli, la cui fotografia, con la pettorina azzurra ed il distintivo veniva mostrata al teste durante la sua deposizione.

Cavallaro esortava, poi, Ayala ad avvisare subito i suoi figli, a Mondello, del fatto che non era lui la vittima dell'attentato, come taluno andava dicendo.

Si riporta qui di seguito uno stralcio della deposizione[59]:

P.M. Dott. GOZZO - Le volevo fare alcune domande relativamente a quanto è a sua conoscenza sui fatti verificatisi il pomeriggio del 19 luglio del 1992. Se può dirci, in primo luogo, dove si trovava lei nel momento in cui vi fu la strage.

TESTE CAVALLARO F. - Io mi trovavo nella mia abitazione di via Villafranca, allora abitavo in via Villafranca; stavo lavorando alla stesura di un libro sulla strage di Capaci e attendevo a casa mia il dottore Giuseppe Ayala, che avrebbe curato l'introduzione di questo testo. Intorno alle cinque meno cinque, mi pare, sentii un... avvertiti un rumore sordo proprio mentre lavoravo e andando su in terrazza vidi una colonna di fumo sollevarsi dalle parti di... in direzione di Monte Pellegrino, un po' prima, verso la Fiera del Mediterraneo. Il rumore, il ricordo di Capaci, aspettavo Ayala, Ayala abitava in quel momento nel residence Marbella che si trovava proprio in quella direzione.

AVV. SINATRA - P.M. Dott. GOZZO - Sì, un 200 - 300 metri.

TESTE CAVALLARO F. - Sì. Ho temuto fortemente che fosse accaduto qualcosa, comunque istintivamente la prima cosa che ho fatto, è chiamare casa Ayala, cioè il residence dove abitava.

P.M. Dott. GOZZO - Marbella.

[59] Cfr. deposizione Felice Cavallaro, verbale d'udienza 29.4.2013, pagg. 67 ss.

TESTE CAVALLARO F. - Mi ha risposto la moglie, dicendo che anche il marito... che avevano sentito il boato e che però loro non sapevano di cosa si trattava; che il marito era sceso giù con gli uomini di scorta per capire cos'era accaduto e dov'era accaduto. Davanti a questa incertezza, io ho preso la mia moto e mi sono diretto in quella direzione. Quindi sono arrivato sul posto pochi minuti dopo il fatto e ho attraversato una scena infernale, che è quella che non... non ha bisogno di descrizioni. Non c'erano ancora controlli, quindi chiunque poteva muoversi quasi liberamente scansando macchine che bruciavano o cose del genere. (...) Quando io sono arrivato, ho percorso il marciapiede rasente l'edificio, i due edifici di via D'Amelio e mi è capitato di... di capire improvvisamente che c'erano dei corpi a terra o, ancora peggio, degli spezzoni di corpi a terra. E quindi scansando, deviando, sono arrivato davanti a... a un gruppo di persone raccolte vicino alla... al cuore dell'attentato.

P.M. Dott. GOZZO - Al cratere, diciamo così.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, e lì ho visto Giuseppe Ayala, al quale mi sono avvicinato; un cenno, un segnale, ma si capiva che eravamo in un inferno. Questo è... questo è l'arrivo.

P.M. Dott. GOZZO - Sì, perfetto. E allora, per quanto riguarda proprio questo momento dell'arrivo, se lo ricorda, lei ricorda se la zona era già perimetrata e se erano arrivati, per esempio, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine?

TESTE CAVALLARO F. - Sì, sì, sì, c'erano le prime macchine dei... i Vigili del Fuoco adesso io, per la verità, non... non posso esserne sicuro, ma io penso di sì.

P.M. Dott. GOZZO - Le prime macchine delle Forze dell'Ordine c'erano.

879

TESTE CAVALLARO F. - Ma comunque c'erano le prime macchine della Polizia, c'erano agenti in divisa, ufficiali dei Carabinieri, c'era un gran movimento e tante persone che continuavano ad arrivare.

P.M. Dott. GOZZO - Se ho capito, la perimetrazione della zona non la ricorda, perché non ha risposto.

TESTE CAVALLARO F. - Credo che non fosse perimetrato in quel momento.

P.M. Dott. GOZZO - Crede che non fosse perimetrata. E diciamo, quando vi siete incontrati con il dottore Ayala, siete poi... diciamo, avete...

TESTE CAVALLARO F. - Siamo rimasti sempre in quell'area. (...) Ma è un racconto che... per quanto riguarda il dottore Ayala, saremo stati lì pochi minuti, dieci minuti, un quarto d'ora.

P.M. Dott. GOZZO - Stiamo parlando dell'area dove vi era il corpo?

TESTE CAVALLARO F. - Sì, in quell'area, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Per capirci, mi dispiace. (...) Dove c'era il corpo del dottore Borsellino, per comprenderci.

TESTE CAVALLARO F. - Esattamente. (...) Anzi, il dottore Ayala poi si avvicinò e diede conferma che si trattava del dottore Borsellino, perché riconobbe un po' la fisionomia, per quanto (...) devastata.

P.M. Dott. GOZZO - Volevo sapere se in qualche modo avevate cercato di individuare o vi eravate trovati vicino a quella che era stata l'autovettura del dottore Borsellino.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, io credo che ci siamo ritrovati proprio accanto all'autovettura, sul lato sinistro, lato guida dell'autovettura. In particolare ricordo che la portiera posteriore era aperta e a terra, fra il sedile posteriore

880

quello anteriore, a terra, c'era una borsa di cuoio, alla quale ho fatto caso quando un... un uomo, che presumo fosse un agente di Polizia o un carabiniere, la... la prese, quasi pensando di doverla consegnare a me, in quanto assistente di Ayala. Questo è quello che io ho capito, perché non ci sarebbe stato certo ragione per dare a me la borsa di... fu un reperto come importante. Allora non si capiva nemmeno se era importante, le storie sull'agenda vengono ben dopo, ovviamente.

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, questa è una domanda che le dovevo fare. Non si parlò di agende, di...?

TESTE CAVALLARO F. - No, assolutamente, no. La scena è di questo agente o carabiniere che, pensando di avere individuato un collega che stava accanto ad Ayala, quindi non riconoscendomi come giornalista o curioso, pensava di dovere dare a me, perché poi c'era il magistrato; che poi in quel momento non era neanche magistrato, quindi è proprio una commedia degli equivoci che si svolge... si sviluppa nell'arco di pochi secondi, perché io credo di avere quasi sfiorato il manico della borsa, ma senza neanche averlo tenuto per qualche minuto. Però lo sguardo mio rivolto al dottore Ayala era per dire, dice: "Ma che ne facciamo? Perché la dà a noi?" E a quel punto si materializza davanti a noi un ufficiale dei Carabinieri in divisa, io adesso non so dirle se era un colonnello o un maggiore o un capitano, perché non... non lo ricordo, però certamente un ufficiale dei Carabinieri, che non... non sono mai riuscito a riconoscere in tante foto che ho visto, perché ho cercato io stesso di capire, ma... a chi l'abbiano data 'sta cosa così importante. E Ayala credo che abbia scambiato una battuta o comunque la cosa più normale in quel momento era di consegnare una borsa

881

così importante ad un rappresentante dell'apparato investigativo, anche perché tra l'altro Ayala, non essendo magistrato, non aveva alcun titolo per prendere (...) trattenere la borsa. E quindi questa borsa per noi, così, è un ricordo sfumato, ma indelebile nella successione, no? Questo ragazzo, un agente, un carabiniere giovane in borghese, io che sfioro il manico, uno sguardo con il dottore Ayala, Ayala che dice: "Ma io che c'entro?" Anche se me lo dice con gli occhi, il carabiniere davanti a noi, la cosa più logica è consegnare la borsa all'ufficiale.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, me lo può descrivere, per quello che ricorda, mi rendo conto che sono passati venti anni, chiaramente, lei, se ho capito bene, ha detto che era giovane, questo l'ho capito.

TESTE CAVALLARO F. - Il ragazzo...?

P.M. Dott. GOZZO - Il ragazzo che dà la borsa.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, sì, sì, ma... ho cercato tante volte di fare da solo un identikit sia del ragazzo in divisa... in borghese che soprattutto dell'ufficiale e io, purtroppo, non sono in grado di... Mi sarebbe piaciuto fare un bel colpo giornalistico...

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Certo. Dico, ma al di là di questo, cioè al di là della giovane età che lei comunque quantifica in che età? Ecco, per riuscire a capire.

TESTE CAVALLARO F. - Intorno ai trent'anni.

P.M. Dott. GOZZO - Intorno ai trent'anni. (...) Lei ha detto che indossava abiti civili.

TESTE CAVALLARO F. - Con tutto il beneficio dell'inventario.

882

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Riesce a ricordare che tipo di abiti? Abiti da mare, abiti...

TESTE CAVALLARO F. - Ma credo una polo, potrebbe essere marrone, o una camicia marrone; era estate, quindi...

P.M. Dott. GOZZO - Non aveva giacca?

TESTE CAVALLARO F. - Secondo me no, nei miei ricordi non c'è la giacca, però se ci fosse una fotografia con lui con la giacca, potrei essere smentito.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, e per quanto riguarda l'ufficiale dei Carabinieri, quello che lei ha detto a cui sarebbe stata consegnata poi la borsa, non ho capito se da lei o dal dottore Ayala.

TESTE CAVALLARO F. - C'è questa successione, gliel'ho descritta poc'anzi, che si sviluppa nell'arco di secondi: io che sfioro il manico, il dottore Ayala che mi pare l'abbia presa materialmente un attimo e per fortuna si materializza l'ufficiale e la diamo a lui, e la dà a lui.

P.M. Dott. GOZZO - Che si sarà qualificato l'ufficiale, immagino.

TESTE CAVALLARO F. - No.

P.M. Dott. GOZZO - No?

TESTE CAVALLARO F. - Assolutamente no. Siamo noi che... o meglio, a quel punto è il dottore Ayala che vedendo un ufficiale dei Carabinieri gli si...

P.M. Dott. GOZZO - Ma conosceva questo ufficiale il dottor Ayala, che lei sappia?

TESTE CAVALLARO F. - Questo... questo io... (...) Questo io non lo so. (...) Ma credo di no.(...) Mi pare, credo di no perché con il dottore Ayala abbiamo parlato qualche volta di questa circostanza che ci ha visti involontari testimoni

883

e non mi... non mi pare assolutamente che lui mi abbia detto di avere riconosciuto l'ufficiale.

P.M. Dott. GOZZO - Di averlo riconosciuto.

TESTE CAVALLARO F. - Anzi, guardi, lo escludo totalmente, perché la mia ricerca personale di questo ufficiale è stata, così, molto attenta, perché io avrei voluto trovarlo, però non sono riuscito a trovare nella mia memoria (...) gli elementi utili, né in quella del dottore Ayala.

P.M. Dott. GOZZO - Lei, nel verbale del 23 febbraio del 2006, questo in aiuto alla sua memoria, aveva detto, proprio descrivendo l'ufficiale, che si trattava di un colonnello, leggo pagina 3: "Si trattava di un colonnello o di un tenente colonnello, perché le spalline portavano il contrassegno di una torre, e comunque certamente non si trattava di un capitano, perché non aveva le tre stelle che io riconosco".

TESTE CAVALLARO F. - Sì, sì, sì. Sì, ma anche un maggiore poteva essere.

P.M. Dott. GOZZO - Però ricordava una torre allora.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, e il maggiore non ha pure la torre? Perdoni la mia ignoranza.

P.M. Dott. GOZZO - Il maggiore dovrebbe avere la torre, sì.

TESTE CAVALLARO F. - Mi pare di sì.

P.M. Dott. GOZZO - O il tenente colonnello ha la torre?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì, il maggiore, il maggiore ce l'ha.

P.M. Dott. GOZZO - Il maggiore ha la torre, sì.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Dico, questa è una sua ricostruzione? Anche sulla base del

884

fatto che, chiaramente, cioè consegnare una cosa di questo genere ad una persona che non si conosce, dice, quantomeno è una persona che (...) ha una mostrina, ecco.

TESTE CAVALLARO F. - Per noi il fatto di non conoscerlo, neanche... non era un problema, era lo Stato quell'ufficiale.

P.M. Dott. GOZZO - Perché aveva i contrassegni dello Stato, questo vuole dire.

TESTE CAVALLARO F. - In quel disastro il carabinie... un ufficiale dei Carabinieri per noi in quel momento è l'ancora a cui aggrapparsi, per non abbandonare la borsa.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi, diciamo, è stato il contrassegno che ha convinto anche, diciamo, della bontà del soggetto.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, insomma, un ufficiale dei Carabinieri, non...

P.M. Dott. GOZZO - Un ufficiale dei Carabinieri. Una cosa le volevo chiedere, visto anche... va beh, lei è un giornalista che da molto tempo si occupa di questo genere di cose, evidentemente diciamo che problemi nel momento immediatamente successivo a un delitto commesso da Cosa Nostra non ce n'è stato soltanto in questo caso, ce ne sono stati anche in altri casi. Dico, c'era una preoccupazione da parte sua, da parte del dottore Ayala in qualche modo di preservare da possibili interventi qualcosa che poteva...? Dico, non sapevate dell'agenda rossa, ma qualcosa che comunque potenzialmente poteva essere utile alle indagini.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, in quel momento pensavamo che consegnando una borsa a un ufficiale dei Carabinieri fosse in mani sicure. (...) Poi lei può dirmi: "Ma non ti ricordi cosa è accaduto con la cassaforte di Dalla Chiesa?" o.. e

885

porca miseria, certo, ma è... (...) Però in quel momento (...) Forse se accadesse un'altra volta, e speriamo che non accada mai più (...) forse saremmo tutti molto più

circospetti.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, che lei ricordi, lo sportello della macchina era aperto quando voi arrivate.

TESTE CAVALLARO F. - Sì.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi non era chiuso.

TESTE CAVALLARO F. - Credo di no.

P.M. Dott. GOZZO - La macchina bruciava o era...?

TESTE CAVALLARO F. - No, no, no.

P.M. Dott. GOZZO - Non c'erano delle fiamme.

TESTE CAVALLARO F. - No, no, no.

P.M. Dott. GOZZO - C'erano dei... questo le avevo detto se c'erano quando lei è arrivato, ora le chiedo se quando si approccia alla macchina se c'erano i Vigili del Fuoco.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, in quell'area sì, c'erano sicuramente dei Vigili del Fuoco.

P.M. Dott. GOZZO - Ricorda che magistrati erano presenti? Oltre al dottore Ayala, che comunque non era più magistrato, diciamo, era in aspettativa.

TESTE CAVALLARO F. - No, in quella fase, in quella circostanza io non ricordo altri nomi di magistrati.

P.M. Dott. GOZZO - Per esempio, quando ha incontrato il dottore Ayala, lei ricorda se c'era anche il dottore Lo Forte? Glielo chiedo perché dipende da

886

alcune dichiarazioni del dottor Ayala, che ha detto, appunto, di essersi abbracciato con il dottore Lo Forte nell'immediatezza del fatto.

TESTE CAVALLARO F. - Guardi, sì, io sono sicuro che poi sono arrivati tanti magistrati; io adesso questo abbraccio davanti a...

P.M. Dott. GOZZO - Non lo ricorda.

TESTE CAVALLARO F. - Non me lo ricordo.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, questa divisa che... lei ha detto che era in divisa il carabiniere. Era la divisa estiva? Lo ricorda?

TESTE CAVALLARO F. - Adesso penso fosse nera.

P.M. Dott. GOZZO - Sì, la divisa estiva è quella con le maniche corte, sì.

TESTE CAVALLARO F. - No, no, no, era... era con una giacca il (...) Era sicuramente in giacca.

P.M. Dott. GOZZO - Però, dico, le ricordo sempre a mo' di ricordo, diciamo, a pagina 3 sempre del verbale lei ha detto: "L'ufficiale indossava la divisa estiva – stiamo parlando di quello che lei ha detto nel 2006 – indossava la divisa estiva dei Carabinieri, completa della giacca".

TESTE CAVALLARO F. - Sì, adesso...

P.M. Dott. GOZZO - Però la divisa estiva, diciamo, per completezza.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, ci aveva la giacca, sì. (...) Era un uomo distinto, anche alto. (...) Non posso aggiungere altro, purtroppo, cioè non sono nelle condizioni di aggiungere altro.

P.M. Dott. GOZZO - E che lei ricordi, era una persona di che corporatura?

TESTE CAVALLARO F. - Mah, non... non robusta, alta.

P.M. Dott. GOZZO - Non ricordo in particolare, mi pare di capire.

887

TESTE CAVALLARO F. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Dopo aver dato la borsa, voi non ve ne siete più occupati o avete in qualche modo verificato cosa succedeva?

TESTE CAVALLARO F. - Il tema della borsa è stato totalmente cancellato. (...) Non... tanto che neanche io ho scritto questo particolare nel... nei miei resoconti del giorno dopo sul "Corriere della Sera".

P.M. Dott. GOZZO - Senta, quando vi siete avvicinati all'autovettura, è una cosa che le chiedo anche sulla base di altre testimonianze per riuscire a capire se ha un ricordo simile, si ricorda com'era l'autovettura? Cioè l'autovettura aveva dei danni?

TESTE CAVALLARO F. - Intanto mi sono avvicinato io da solo, perché Ayala era già lì, l'ho raggiunto io. Sì, probabilmente... ma cioè non c'erano fiamme, era una macchina messa di traverso, la porta aperta, al centro del disastro. Probabilmente era annerita in qualche parte, ma non... non saprei.

P.M. Dott. GOZZO - No, le chiedo questo perché altri testi hanno riferito, addirittura, fosse non annerita, ma imbiancata in alcune parti, tanto è vero che avevano avuto difficoltà a riconoscerla, cioè per il calore essenzialmente. Lei questo lo ricorda o...?

TESTE CAVALLARO F. - Imbiancata no, non me lo ricordo veramente.

P.M. Dott. GOZZO - No. Che lei sappia, sulla base di quello che le venne detto quella giornata, che sapeva precedentemente o che ha saputo successivamente, il dottore Ayala era a conoscenza dell'esistenza, comunque, di un'agenda che il dottore Borsellino portava sempre con sé?

TESTE CAVALLARO F. - No, non... non saprei rispondere.

888

P.M. Dott. GOZZO - Non ne avete mai parlato di questa cosa?

TESTE CAVALLARO F. - Può darsi che ne abbiamo parlato, però io non... non so. Ne ho parlato con tanti del...

P.M. Dott. GOZZO - Non ricorda una discussione di questo genere con l'Onorevole Ayala?

TESTE CAVALLARO F. - No, no.

P.M. Dott. GOZZO - Ricorda se in quella occasione venne consegnata la borsa, ma venne aperta la borsa o rimase chiusa?

TESTE CAVALLARO F. - No, no, no, la borsa rimase chiusa.

P.M. Dott. GOZZO - Un'ultima cosa: che lei ricordi, quando lei incontrò Ayala, disse ad Ayala che si era pensato anche a lui come una possibile vittima e quindi, diciamo, anche emozionato da questo fatto di rivederlo?

TESTE CAVALLARO F. - Sì, sì, beh, considerato il... il timore sulla sua vita, così, ci fu un'emozione. No, gli dissi dopo che si... perché con i telefonini ci si scambiava messaggi, che si era sparsa la voce che avessero ucciso lui e che qui... Tra l'altro io (...) avevo parlato con... con la moglie e che comunque era preoccupatissima, aveva detto: "Se ci vai, dammi notizie". Allora io dico: "Dai notizie a tua moglie e non ti dimenticare che hai i figli a Mondello, che appena si sparge la voce pensano che ti hanno ammazzato". (...) "Quindi avvertili, fai qualcosa".

P.M. Dott. GOZZO - E lei mi sembra che ha specificato dove fosse la borsa, mi ha detto che era dietro

(...) Sì, io ricordo (...) che fosse a terra, fra il sedile an... anzi, lato... il sedile dell'autista e il... e il divano posteriore.

889

P.M. Dott. GOZZO - Tra il sedile dell'autista e il divano... Quindi dietro il sedile dell'autista, essenzialmente.

TESTE CAVALLARO F. - Perfetto.

P.M. Dott. GOZZO - Per riuscire a comprenderci. Io a questo punto, Presidente, vorrei mostrare, già l'ho mostrato alla Difesa degli imputati, vorrei mostrare alcuni fotogrammi che sono contenuti nella relazione... anzi, è un allegato alla relazione della Polizia Scientifica del 22 marzo del 2011, quindi è a disposizione delle difese, nella fattispecie le figure da 2 a 11 di questa... Se è possibile, se glielo posso mostrare (...). Le chiedo semplicemente di verificare tra i suoi ricordi e nella fattispecie le prime fotografie

sono del capitano Arcangioli. Io vorrei chiederle questo: come vede dalla fotografia, il capitano Arcangioli è vestito in una maniera molto particolare, cioè ha un giubbino, diciamo così, azzurro e un distintivo. Dico, si tratta anche in questo caso, diciamo, di una divisa, siamo d'accordo? Cioè è riconoscibile che si tratta (...) di una persona delle Forze dell'Ordine. (...) E allora volevo dirle: lei è sicuro, cioè lei lo ricorda Arcangioli sul luogo dei fatti?

TESTE CAVALLARO F. - No.

P.M. Dott. GOZZO - No.

TESTE CAVALLARO F. - Io non ricordo Arcàngioli o Arcangiòli (...) sul luogo dei fatti. Anzi, le debbo dire che io ho conosciuto il capitano, allora capitano Arcangioli, dopo gli eventi. (...) Per un... cioè io in quel... in quel teatro non ho visto il capitano Arcangioli o comunque non l'ho riconosciuto, anche perché me lo hanno presentato forse un mese dopo per altre circostanze.

P.M. Dott. GOZZO - Comunque, dico, questa è una domanda che le faccio:

890

chiaramente se anche si fosse presentato Arcangioli, comunque è una persona dello Stato anche in questo caso.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, ma devo dire che escludo che quella borsa sia finita nelle mani di Arcangioli in quel con... in quel... nella scena in cui le ho descritto io, perché Arcangioli poteva essere anche accanto al suo superiore, al quale è stata data la... e se era accanto, io non me ne sono accorto e non ne ho memoria. Immagino che il passaggio dal maggiore o colonnello ad Arcangioli sia avvenuto probabilmente subito dopo, data...

P.M. Dott. GOZZO - No, glielo chiedo perché poi proprio Arcangioli parla di Ayala come persona che (...) avrebbe consegnato...

TESTE CAVALLARO F. - A lui?

P.M. Dott. GOZZO - Ayala o Teresi, ma poi dice preferibilmente Ayala.

TESTE CAVALLARO F. - Può darsi anche che accanto all'ufficiale che ricordo io ci fosse Arcangioli, che poi materialmente prese nelle mani la borsa, però io questo (...) non lo ricordo assolutamente.

P.M. Dott. GOZZO - Dico, anche per comprenderci, dico, era un momento particolare quello. (...) Dico, lei ha ricordi nettissimi di tutto quello che accadde quel pomeriggio o...?

TESTE CAVALLARO F. - Ho cercato... li ho quasi tutti netti, soprattutto ho memorizzato le cose che mi hanno creato grandi emozioni, le cose che ho appuntato e che ho... per la stesura di un articolo. Però la persona... se c'erano delle persone accanto al colonnello o al maggiore, se queste persone hanno poi materialmente preso questa borsa, io non lo so e non lo ricordo.

Parzialmente divergente rispetto alle predette deposizioni del giornalista Felice

891

Cavallaro e del dottor Giuseppe Ayala, anche sulla durata della permanenza di quest'ultimo in via D'Amelio, oltre che su diversi altri particolari, tutt'altro che secondari, si rivela la deposizione del Carabiniere che faceva da capo scorta ad Ayala, quel pomeriggio, vale a dire l'Appuntato Rosario Farinella. Il Carabiniere, infatti, ricordava che, subito dopo la deflagrazione, quando si muovevano, con l'automobile blindata, dal residence 'Marbella', per andare ad accertarsi dell'accaduto, parcheggiando poi all'incrocio fra la via dell'Autonomia Siciliana e la via D'Amelio, Ayala faceva presente che in quella strada abitava la madre di Paolo Borsellino (circostanza che contrasta con quanto affermato dallo stesso Ayala, in merito al fatto che, prima della strage, non era al corrente della circostanza appena menzionata). Dopo il riconoscimento dei resti di Paolo Borsellino e delle altre vittime, il militare si recava presso la Croma blindata, unitamente ad Ayala, che non perdeva mai di vista. Vi era qualche fiammata dal lato posteriore destro ed un vigile del fuoco la spegneva. Poi, Farinella e il vigile del fuoco aprivano la portiera posteriore destra della Croma, forzandola, poiché Ayala si accorgeva che dentro vi era la borsa di Paolo Borsellino. Lo stesso Farinella, inoltre, prelevava direttamente la borsa dal sedile posteriore e, dopo un certo lasso di tempo in cui la teneva in mano, su indicazione di Ayala, la consegnava ad una persona -in abiti civili- conosciuta dal Parlamentare (anche questo ricordo del teste contrasta decisamente con quanto affermato da Ayala ed anche da Cavallaro, in merito alla consegna della borsa ad un ufficiale in uniforme, neppure conosciuto). Il soggetto che riceveva la borsa non era Giovanni Arcangioli (la cui fotografia veniva mostrata al teste) ed era una persona (si ripete) conosciuta da Ayala. Quest'ultimo spiegava al consegnatario che si trattava della borsa del Magistrato ("*Questa è la borsa che abbiamo preso della macchina del dottore Borsellino*") e

892

veniva rassicurato dall'interlocutore, prima che questi s'allontanasse verso via dell'Autonomia Siciliana ("*lo stesso ci rassicurò, dicendo che si sarebbe occupato della cosa, per cui gli consegnai la borsa*").

Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della deposizione[60]:

P.M. Dott. GOZZO - Sì, buonasera, appuntato, buongiorno. Le volevo fare in primo luogo la domanda specifica, diciamo, orientiamoci nel tempo e nello spazio: lei dove prestava servizio il 19 luglio del 1992?

TESTE FARINELLA R. - Ero in servizio al Nucleo Radiomobile di Palermo, però in servizio provvisorio presso le scorte di Palermo. (...) Scortavo il dottor Ayala.

P.M. Dott. GOZZO - Seguiva, quindi, il dottor Ayala. Si ricorda se in particolare proprio il giorno 19 luglio del 1992 lei era in servizio di scorta al dottor Ayala?

TESTE FARINELLA R. - Sì, come caposcorta.

P.M. Dott. GOZZO - Come caposcorta. Nella fattispecie, nel momento in cui... lei dove si trovava nel momento della strage, diciamo al momento dello scoppio?

TESTE FARINELLA R. - Circa cinquanta metri, cento metri in linea d'aria, eravamo all'hotel Marbella, se ricordo male. (...) Perché la personalità abitava lì.

P.M. Dott. GOZZO - La personalità abitava là. Quindi stavate aspettando la personalità, doveva scendere?

TESTE FARINELLA R. - Sì.

[60] Cfr. deposizione Rosario Farinella, verbale d'udienza 30.4.2013, pagg. 5 ss.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Cosa avete fatto subito dopo lo scoppio?

TESTE FARINELLA R. - Subito l'abbiamo avvisato e abbiamo capito che veniva il fumo di là. Lui diceva che là ci abitava la... la mamma e siamo andati subito lì.

P.M. Dott. GOZZO - La mamma di chi?

TESTE FARINELLA R. - Del Giudice Borsellino.

P.M. Dott. GOZZO - Dunque il dottor Ayala sapeva di questo fatto.

TESTE FARINELLA R. - Sì.

P.M. Dott. GOZZO - Una cosa le volevo chiedere: se ci può descrivere, se può descrivere alla Corte, che potrebbe anche non saperlo, quanto dista l'hotel Marbella da via D'Amelio.

(...)

TESTE FARINELLA R. - In linea d'aria nemmeno cento metri, perché deve passare la ferrovia, il palazzo e quello.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Quindi nel momento in cui il dottore Ayala ha ricostruito che poteva essere il dottore Borsellino la vittima dell'attentato, perché diceva...

TESTE FARINELLA R. - No, no, no.

P.M. Dott. GOZZO - Cioè che, insomma, proveniva comunque dai pressi...

TESTE FARINELLA R. - Proveniva di là.

P.M. Dott. GOZZO - Cosa avete fatto?

TESTE FARINELLA R. - Mica avevamo la sfera magica.

894

P.M. Dott. GOZZO - Cosa avete fatto?

TESTE FARINELLA R. - Niente, ci siamo portati su quella parte e poi siamo entrati; non potevamo entrare, perché siamo entrati i primi di tutti quasi là, perché eravamo vicino. Siamo arrivati contemporaneamente ai Vigili del Fuoco, quindi nemmeno potevamo entrare con le fiamme che c'erano.

P.M. Dott. GOZZO - Può quantificare all'incirca quanto tempo era passato dall'esplosione che lei ha sentito da lontano?

TESTE FARINELLA R. - Non lo saprei dire. (...) Poco tempo.

P.M. Dott. GOZZO - ...cronologicamente quando siete arrivati, siete arrivati contemporaneamente ai Vigili del Fuoco.

TESTE FARINELLA R. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Chi c'era lì di altre Forze di Polizia lo ricorda?

TESTE FARINELLA R. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Quando siete arrivati voi.

TESTE FARINELLA R. - No, perché noi siamo arrivati, io mi... stavo dietro; c'era tanta gente, quindi ho dato ordine al mio carabiniere di lasciare la macchina, chiudere la macchina e stare con me, insieme con la personalità, cosa che è fuori dalla regola, visto la gravità della situazione.

P.M. Dott. GOZZO - Certo. Senta, che cosa avete fatto una volta arrivati in via D'Amelio? Quindi arrivate insieme ai Vigili del Fuoco. Cosa fate con il dottor Ayala?

TESTE FARINELLA R. - Andiamo dove è successo il cratere, camminando vedevamo dei corpi dei colleghi della scorta.

895

P.M. Dott. GOZZO - Sì. E in particolare vi siete diretti ad un posto specifico?

TESTE FARINELLA R. - Sì, siamo entrati dentro, abbiamo visto...

P.M. Dott. GOZZO - Dentro il cortiletto, stiamo parlando...

TESTE FARINELLA R. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - ...dei numeri 19 e 21 di via D'Amelio.

TESTE FARINELLA R. - Ma... sì, sì. Poi abbiamo visto il dottore che era lì per terra, l'abbiamo conosciuto tramite i baffi.

P.M. Dott. GOZZO - Parliamo del dottore Borsellino, evidentemente.

TESTE FARINELLA R. - Sì, perché era senza gambe e senza arti.

P.M. Dott. GOZZO - Il dottor Ayala l'ha riconosciuto da questo.

TESTE FARINELLA R. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Dopo avere visto queste scene terribili, dove siete andati? Se lo ricorda.

TESTE FARINELLA R. - Ma abbiamo visto un po' sia la collega, la poliziotta, era sul marciapiede, vicino la macchina, e altri colleghi.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi, diciamo, avete fatto un giro dei luoghi per riuscire a verificare qual era lo stato.

TESTE FARINELLA R. - Sì.

P.M. Dott. GOZZO - E ricorda se vi siete avvicinati all'autovettura (...) che doveva essere del magistrato?

TESTE FARINELLA R. - No, dopo. (...) Al momento pensavamo soltanto alle persone (...) Alle vittime.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi, diciamo, c'è stato un periodo in cui avete

pensato a verificare dov'erano i corpi, essenzialmente.

TESTE FARINELLA R. - Sì, vedere tutti i colleghi che, cioè, conoscevamo e uscivamo insieme.

P.M. Dott. GOZZO - Dopo avere fatto questa cosa tremenda, diciamo, siete andati poi sulla macchina, vicino alla macchina?

TESTE FARINELLA R. - Poi, appena siamo usciti, le due macchine erano posizionate al centro della strada e guardando le macchine il dottor Ayala ha notato che c'era la borsa dentro il sedile posteriore.

P.M. Dott. GOZZO - Ci può descrivere la macchina com'era? Prima di tutto se vi erano delle fiamme, se non vi erano delle fiamme, se era chiusa, se era aperta.

TESTE FARINELLA R. - Ma no, la macchina era chiusa, chiusa ma non forse a chiave, era chiusa e c'era un po' di... di fiamma nel lato destro, la ruota, non mi ricordo bene. Abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco e abbiamo fatto spegnere.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Dico, il vigile del fuoco in particolare cosa ha fatto?

TESTE FARINELLA R. - Abbiamo... ha spento la... quell'incendio che c'era all'esterno e poi abbiamo... ha forzato la macchina per aprire lo sportello posteriore.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi per aprire la porta, l'ha fatto da solo o lei lo ha aiutato?

TESTE FARINELLA R. - Non ricordo se l'ho aiutato io o l'abbiamo fatto insieme o l'ha fatto solo lui, non... è impossibile ricordare queste cose.

897

P.M. Dott. GOZZO - E allora, per aiuto del suo ricordo, il 2 marzo del 2006 lei ha detto, a pagina 1: "Con l'aiuto dello stesso vigile del fuoco abbiamo aperto la portiera posteriore".

TESTE FARINELLA R. - Sì, dico... può essere, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Si ricorda dove il dottor Ayala aveva visto la borsa? Va beh, l'ha vista anche lei, immagino, facendo...

TESTE FARINELLA R. - Sì, passando da là, vicino le macchine.

P.M. Dott. GOZZO - Dov'era la borsa del dottore Borsellino?

TESTE FARINELLA R. - Nel sedile posteriore.

P.M. Dott. GOZZO - Nel sedile posteriore. Dove ci si siede, diciamo così, o sotto, diciamo, dove si poggiano i piedi?

TESTE FARINELLA R. - No, no, dove... nel seggiolino.

P.M. Dott. GOZZO - Nel seggiolino.

TESTE FARINELLA R. - Altrimenti, se era sotto, come facevamo a vederlo?

P.M. Dott. GOZZO - Senta, l'operazione di aprire la porta è stata difficile, facile? Da che cosa dipendeva?

TESTE FARINELLA R. - Sì, era un po' incastrata dall'onda d'urto, naturalmente.

P.M. Dott. GOZZO - Dal calore anche?

TESTE FARINELLA R. - Non sono un esperto per questo.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, l'ha prelevata lei la borsa poi dall'autovettura?

TESTE FARINELLA R. - Sì.

P.M. Dott. GOZZO - Ma l'ha fatto autonomamente o su disposizione del

898

dottor Ayala?

TESTE FARINELLA R. - Io l'ho presa la borsa, se ricordo... se non ricordo male, l'ho presa io, perché aprendo la porta ho preso la borsa e volevo darla a lui; lui non l'ha voluta prendere perché non era più magistrato, quindi mi ha detto di tenerla io, e l'ho tenuta io.

P.M. Dott. GOZZO - Tenerla in attesa di qualcosa o tenerla definitivamente?

TESTE FARINELLA R. - No, tenerla in... che lui individuasse qualche persona da dare la borsa e dire la borsa di chi era.

P.M. Dott. GOZZO - Sì. E a chi dovevate... cioè aveva già individuato a chi dovevate consegnarla? No nel senso della persona, dico, dovevate consegnarla alle Forze dell'Ordine?

TESTE FARINELLA R. - Mah, di questo non me ne ha parlato e non abbiamo parlato, mi ha detto, dice, di tenerla, che... di consegnarla a qualche persona, o qualche ufficiale o qualche ispettore di Polizia e di darla, a qualche persona.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi a qualcuno delle Forze dell'Ordine.

TESTE FARINELLA R. - Certo. Che noi non avevamo il potere, cioè la cosa per tenerla, non è che la possiamo tenere una borsa.

P.M. Dott. GOZZO - Una volta che il dottor Ayala ha individuato questa persona... l'ha individuata questa persona? Domanda preliminare che non ho fatto. Dico, ha individuato questa persona appartenente alle Forze dell'Ordine a cui darla?

TESTE FARINELLA R. - Sì, lui ha individuato una persona, che mi... mi

899

disse, dice: "Appuntato, dia la borsa", mi avrebbe detto il nome, ma non ricordo, e io ho consegnato la borsa alla persona che mi ha detto il dottor Ayala. Io non conoscevo.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, il dottor Ayala le disse che si trattava di una persona delle Forze dell'Ordine o le disse semplicemente di darla a questa persona?

TESTE FARINELLA R. - Mi ha detto allora che era o un ufficiale o un ispettore, non ricordo. Mi ha detto che era un funzionario, appartenente o alla Polizia o ai Carabinieri, non ricordo.

P.M. Dott. GOZZO - Si trattava di una persona, che lei rico... prima di tutto se ricorda come era fatta, diciamo, questa persona e poi com'era vestita anche.

TESTE FARINELLA R. - Come era vestita non... non ricordo.

P.M. Dott. GOZZO - No, non intendo dire se aveva un vestito rosso o verde.

TESTE FARINELLA R. - Ah.

P.M. Dott. GOZZO - No, non le sto chiedendo questo. (...) Le sto chiedendo, visto che le è stato

presentato come un ufficiale, se era vestito, diciamo così, d'ordinanza o se invece era in abiti civili.

TESTE FARINELLA R. - Adesso ho capito. No, in abiti civili. (...) Se era in divisa, era facile capirlo.

P.M. Dott. GOZZO - Certo. Che lei sappia, il dottor Ayala lo conosceva o si è qualificato lui come persona appartenente alle Forze di Polizia?

TESTE FARINELLA R. - No, penso che lo conosceva.

900

P.M. Dott. GOZZO - Pensa che lo conoscesse.

TESTE FARINELLA R. - Perché mi ha detto: "Dagliela a lui", che è una persona che conosceva lui, perché... Gli ho detto: "Devo darla a lui?" "Sì - dice - è una persona che conosco io". "Ecco qua la borsa".

P.M. Dott. GOZZO - Nel consegnare la borsa, il dottor Ayala spiegò di che cosa si trattava all'ufficiale?

TESTE FARINELLA R. - Certo, ha detto, dice: "Questa è la borsa che abbiamo preso della macchina del dottore Borsellino".

P.M. Dott. GOZZO - Quindi che era la borsa di Borsellino, essenzialmente.

TESTE FARINELLA R. - Certo, quella era.

P.M. Dott. GOZZO - Si ricorda se vi disse qualche cosa, a questo punto, questo ufficiale che lei non conosceva?

TESTE FARINELLA R. - No, perché non... io ho consegnato, loro si sono parlati e basta. Non è che... io non conoscevo, quindi ho stato in fiducia del dottor Ayala e basta.

P.M. Dott. GOZZO - Sempre per aiuto alla sua memoria, le ricordo che il 2 marzo del 2006 lei ha detto, a pagina 2: "Lo stesso ci rassicurò, dicendo che si sarebbe occupato della cosa, per cui gli consegnai la borsa".

TESTE FARINELLA R. - Certamente, una volta che la... prende la borsa, è normale che...

P.M. Dott. GOZZO - Quindi lo conferma questo, che vi disse: "Non vi preoccupate, ci penso io".

TESTE FARINELLA R. - E certo.

P.M. Dott. GOZZO - E voi vi siete disinteressati di questa vicenda.

901

TESTE FARINELLA R. - Certamente, eh, certo.

P.M. Dott. GOZZO - Avete aperto la borsa mentre l'avevate nella vostra disponibilità? Sto parlando di lei e del dottor Ayala, chiaramente.

TESTE FARINELLA R. - Assolutamente no, perché l'avevo io soltanto.

P.M. Dott. GOZZO - Quando il dottor Ayala ha avuto la borsa, ricorda se si sono avvicinate... quando lei aveva la borsa, diciamo, si sono avvicinate delle persone, degli amici del dottor Ayala che lo hanno salutato?

TESTE FARINELLA R. - No, no, ma...

P.M. Dott. GOZZO - Le faccio una domanda specifica: ricorda se si è avvicinato il giornalista Cavallaro? Con cui oltretutto la personalità stava scrivendo in qualche modo un libro e quindi lei avrà avuto modo di vedere altre volte.

TESTE FARINELLA R. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Non ricorda il dottore Cavallaro nel...

TESTE FARINELLA R. - Assolutamente. Ma lì c'erano una calca di persone, quindi parlava con tante persone, non è che parlava solo con una persona in una parte da soli, allora vedevo con chi parlava. Si parlava con tante persone che... in divisa, colleghi, quindi non è che era... Deve pensare che eravamo avvolti da... da una folla di persone.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei ricorda se vi erano dei magistrati sul luogo del...? Degli altri magistrati, perché il dottore era in quiescenza, ma era ancora magistrato. C'erano degli altri magistrati in servizio che lei conosceva lì sui luoghi?

TESTE FARINELLA R. - No, no.

902

P.M. Dott. GOZZO - Il dottore Lo Forte, nella fattispecie.

TESTE FARINELLA R. - No, no, no.

P.M. Dott. GOZZO - Non lo ricorda. Quanto tempo siete rimasti sui luoghi? Se ricorda.

TESTE FARINELLA R. - Un'ora, non ricordo con... circa un'oretta o di più o di meno, non... non saprei dire, perché non è che stavamo lì a guardare l'orologio in quei momenti, una cosa...

P.M. Dott. GOZZO - Lei aveva detto nel 2006: "Almeno un paio d'ore". (...) Ecco, le volevo fare una domanda: prima di tutto se lo conferma questo, almeno un paio d'ore, che aveva detto allora.

TESTE FARINELLA R. – Dico (...) non saprei quantificare. Se allora ho detto così, io adesso non riesco a quantificarlo.

P.M. Dott. GOZZO - Certo.

TESTE FARINELLA R. - Dopo ventun anni come facciamo?

P.M. Dott. GOZZO - Dico, ma ricorda se vi siete allontanati per recarvi da qualche altra parte?

TESTE FARINELLA R. - Poi siamo andati... ce ne siamo andati di lì e siamo andati a Mondello.

P.M. Dott. GOZZO - Volevo riuscire a capire. Quindi è stato successivo questo fatto, dico, non è stata una parentesi, cioè prima siete stati in via D'Amelio, siete andati là e poi siete tornati?

(...)

TESTE FARINELLA R. - No, no, siamo andati via e non siamo più ritornati.

903

P.M. Dott. GOZZO - Una volta che l'ufficiale ebbe la borsa, lei ricorda cosa fece l'ufficiale? Al di là di quello che ha detto. Che cosa fece? Dove si recò?

TESTE FARINELLA R. - Ha preso la borsa ed è andato verso l'uscita.

P.M. Dott. GOZZO - Aprì la borsa?

TESTE FARINELLA R. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Non lei, l'ufficiale.

TESTE FARINELLA R. - No, assolutamente.

P.M. Dott. GOZZO - E' un'altra domanda rispetto a quella che ho fatto prima.

TESTE FARINELLA R. - No, no, no, assolutamente. Davanti a noi ha preso la borsa, si è parlato con il dottor Ayala, ha girato, ha salutato e se n'è andato verso l'uscita.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi verso via D'Amelio, verso l'uscita di via D'Amelio, diciamo.

TESTE FARINELLA R. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Verso via Autonomia Siciliana.

TESTE FARINELLA R. - Sì, verso via Autonomia Siciliana.

P.M. Dott. GOZZO - Io le volevo mostrare, a questo punto... Presidente, sono le stesse foto che ho mostrato, quelle allegate (...) Quelle esibite già ieri, sì. (...) allora, le volevo fare le domande specifiche: se riconosce qualcuno nelle prime due foto che... quindi nella prima pagina che le viene mostrata, la pagina 3 di questa relazione.

TESTE FARINELLA R. - Il dottor Ayala.

904

P.M. Dott. GOZZO - Sì. E l'altra persona, invece, quella vestita con...

TESTE FARINELLA R. - Arcangioli.

P.M. Dott. GOZZO - Eh.

TESTE FARINELLA R. - No, no, non la ricono... non la ricordo, perché non... completamente.

(...)

P.M. Dott. GOZZO – (...) E io questo le volevo chiedere, non gliel'ho chiesto immediatamente. Un'altra cosa le volevo chiedere: quella persona a cui avete consegnato la borsa, se lo ricorda, ricorda, prendendo a base la sua altezza, se fosse della sua altezza, altezza superiore, altezza inferiore?

TESTE FARINELLA R. - Guardi, in quel momento io ho avuto solo ed esclusivamente fiducia del dottor Ayala; mi sono disinteressato della persona, chi poteva essere e chi non poteva essere, quindi non ho fatto tanta attenzione alla persona in cui io ho consegnato la borsa, perché il dottor Ayala ha garantito lui, dice: "Dagliela a lui, è una persona che conosco io", basta, per me... non dovevo... cioè la mia idea, la mia mente non doveva stare... avevo tante cose in testa all'infuori di quella persona. (...) Ha garantito lui, me l'ha detto lui, per me...

P.M. Dott. GOZZO - Per lei va bene. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere: lei ricorda se, diciamo, quando avete aperto l'autovettura vi erano delle fiamme all'interno?

TESTE FARINELLA R. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi non è stato necessario utilizzare l'idrante per...

TESTE FARINELLA R. - Era... no.

905

P.M. Dott. GOZZO - Per la macchina, per l'interno della macchina intendo.

TESTE FARINELLA R. - No, all'interno non c'era...

P.M. Dott. GOZZO - No, glielo chiedo relativamente allo stato della borsa. Lei ricorda in che stato era la borsa? Perché lei l'ha tenuta per un po' di tempo, ha detto.

TESTE FARINELLA R. - Perfetto.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi era assolutamente intonsa, diciamo così, non era...

TESTE FARINELLA R. - Integra, ma si vede come... si evince anche nelle foto, quindi... La borsa...

P.M. Dott. GOZZO - E no, adesso le mostro le foto, perché, diciamo, lo stato della borsa è un po' diverso poi, successivamente. Ecco, volevo sapere prima di tutto se riconosce il tipo di borsa. Presidente, chiederei di mostrare questo, è un album fotografico che era allegato al verbale di s.i.t. di una persona che dovremmo sentire oggi, cioè Maggi. (...) E' la fotografia della borsa del dottore

Borsellino. (...) Dico, io le specifico che dalle fotografie si evince che la borsa è da un lato, diciamo, abbastanza direi carbonizzata, mentre dall'altro lato è perfetta. Dico, quando lei l'ha presa era in queste condizioni o era in condizioni perfette, come ha detto lei?

TESTE FARINELLA R. - No, la borsa era integra.

(...)

AVV. REPICI - Quando, quindi, fermate la macchina, il dottor Ayala vi

906

spiega che cosa ci fosse lì nei pressi, nella zona dell'esplosione, in via D'Amelio? Se ci abitasse qualcuno.

TESTE FARINELLA R. - Quando siamo entrati, dice: "Ma qua c'è... - dice - abita la mamma del dottor Borsellino".

AVV. REPICI - Ah, quindi ve lo dice lui.

TESTE FARINELLA R. - Sì.

(...)

TESTE FARINELLA R. - Io ricordo che passando di là, il dottor Ayala ha detto: "C'è la borsa all'interno". Poi se hanno detto gli altri o gli altri hanno visto, non lo so, non l'ho sentito io. AVV. REPICI - A lei l'ha detto il dottor Ayala?

TESTE FARINELLA R. - Sì, certo.

AVV. REPICI - Può riferire le modalità pratiche con cui fu forzata la portiera?

TESTE FARINELLA R. - Avvocato, come faccio a saperlo adesso? Se è stata forzata, c'era un vigile del fuoco. (...) Aveva... non so, in quel momento aveva un attrezzo e l'ho aiutato pure io ad aprire la portiera, non...

AVV. REPICI - Non ha ricordo.

TESTE FARINELLA R. - E' impossibile, cioè è impossibile ricordare quegli attimi di...

AVV. REPICI - Lo capisco.

TESTE FARINELLA R. - Queste piccolezze che... visto la gravità della situazione andavo...

907

AVV. REPICI - Lo capisco, appuntato, lo capisco, cerchiamo di riuscire a recuperare ogni dettaglio. Mentre lei fa questa operazione, cioè cerca di aprire la porta, poi si avvale dell'aiuto del vigile del fuoco e poi, infine, una volta aperta la portiera, estrae dalla macchina la borsa, il dottor Ayala è rimasto lì al suo fianco?

TESTE FARINELLA R. - Certamente. Mica posso lasciare la personalità. Il mio compito era la personalità, non la borsa.

(...)

AVV. REPICI - E' chiaro. In quel frangente lei sentì il dottor Ayala o chiunque altro parlare di un'agenda del dottor Borsellino?

TESTE FARINELLA R. - Assolutamente no, nessuno ha parlato di questo finché avevo la borsa io, o successivamente non abbiamo mai parlato, che non c'è stato nessun motivo.

Un altro contributo alla ricostruzione della vicenda in esame, difficilmente compatibile con tutti quelli sopra analizzati, veniva fornito con la deposizione (in parte già anticipata) di Francesco Paolo Maggi, Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile di Palermo. Il poliziotto era uno dei primissimi rappresentanti delle forze dell'ordine ad intervenire in via D'Amelio ed arrivava sul posto, con il funzionario di turno (dottor Fassari della Sezione Omicidi), con l'automobile di servizio (fondendone il motore), appena una decina di minuti dopo la deflagrazione. Al momento del suo arrivo, il poliziotto notava l'Agente Antonio Vullo, unico superstite fra gli appartenenti alla scorta del dottor Paolo Borsellino, in evidente stato di shock, seduto sul marciapiede, con il capo fra le mani. Il poliziotto, dunque, confidando di poter trovare qualcun altro ancora in vita, si faceva strada fra i

908

rottami, entrando nella densa colonna di fumo che avvolegeva i relitti, mettendo un panno bagnato sul naso. Purtroppo, era subito evidente che non c'era più nulla da fare, né per il Magistrato, né per gli altri colleghi della scorta: i corpi, infatti, erano tutti carbonizzati ed orrendamente mutilati. I resti del dottor Paolo Borsellino erano riconoscibili solo dai tratti somatici del viso e dai baffi. I resti di Claudio Traina erano finiti addirittura sull'albero rampicante che si trovava all'ingresso dello stabile di via D'Amelio, mentre Eddie Walter Cosina era carbonizzato dentro l'automobile. I resti di Emanuela Loi erano riconoscibili unicamente per un seno rimasto intatto, mentre i resti delle altre due vittime della Polizia di Stato, vale a dire Agostino Catalano e Vincenzo Li Muli erano irriconoscibili.

Il Sovrintendente Maggi si metteva alla ricerca di eventuali tracce o reperti, anche scavalcando un muretto di recinzione posto alla fine (del lato chiuso) della via D'Amelio. Nel frattempo, le ambulanze prestavano i soccorsi ai feriti ed i Vigili del Fuoco spegnevano i focolai d'incendio. Uno di questi interessava proprio la Croma blindata del Magistrato.

Mentre si diradava il fumo, si potevano notare quattro o cinque persone, vestite tutte uguali, in giacca e cravatta, che si aggiravano nello scenario della strage, anche nei pressi della predetta blindata: si trattava, a dire del teste (come già anticipato nel precedente paragrafo), di appartenenti ai Servizi Segreti, alcuni dei quali conosciuti di vista da Maggi e già notati a Palermo, presso gli uffici del Dirigente della Squadra Mobile, anche in occasione delle indagini sulla strage di Capaci (come detto, la circostanza, prima della deposizione dibattimentale era assolutamente inedita, nonostante le diverse audizioni precedenti del teste, in fase d'indagine preliminare).

Un vigile del fuoco, non meglio identificato (dell'età di circa quarant'anni),

909

seguendo le disposizioni di Maggi, spegneva il focolaio d'incendio che interessava la Fiat Croma blindata, che aveva già lo sportello posteriore sinistro aperto. Il fuoco cominciava ad attingere anche la borsa che era all'interno dell'abitacolo, in posizione inclinata, fra il sedile anteriore del passeggero e quello posteriore. La borsa, bruciacchiata ma integra, veniva prelevata (quasi sicuramente) dal predetto vigile del fuoco, che la passava a Maggi. Nei pressi non vi era il dottor Giuseppe Ayala (pure notato e riconosciuto dal teste, prima di allontanarsi dalla via D'Amelio). Il poliziotto poteva constatare che la borsa era piena, anche se non ne controllava il contenuto all'interno. Maggi consegnava la borsa al proprio superiore gerarchico, rimasto all'inizio della Via D'Amelio (lato via Dell'Autonomia Siciliana) a comunicare, via radio, con gli altri funzionari. Quest'ultimo funzionario (trattasi del menzionato dottor Fassari della Sezione Omicidi) teneva la borsa del Magistrato fino a quando, ad un certo punto, rivedendo il sottoposto, gli ordinava di portarla subito negli uffici della Squadra Mobile ("*Ancora qua sei? -dice- Piglia 'sta borsa e portala alla Mobile*"). Così faceva il Maggi, che la portava dentro l'ufficio del dottor Arnaldo La Barbera (dove entrava con l'aiuto dell'autista del dirigente), lasciandola sul divano dell'ufficio.

Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della relativa deposizione, dalla quale risulta anche che la relazione di servizio sulla propria attività di polizia giudiziaria (come appena visto, tutt'altro che secondaria), veniva redatta soltanto 5 mesi più tardi, su esplicita richiesta del dottor Arnaldo La Barbera ed unicamente in vista dell'audizione (pochi giorni dopo) del teste davanti al Pubblico Ministero di

Caltanissetta, dottor Fausto Cardella[61]:

P.M. Dott. GOZZO - Sovrintendente, perfetto. Le volevo chiedere se lei ebbe modo, il 19 luglio del 1992, di intervenire presso via D'Amelio.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, le spiego: io quel giorno non dovevo lavorare, mi hanno chiesto un turno di servizio perché periodo di ferie e quindi ho acconsentito a questa cosa. Mi trovavo negli uffici dove noi espletavamo servizio normalmente, a disposizione del funzionario di turno, di...

P.M. Dott. GOZZO - Quindi stiamo parlando, mi scusi, degli uffici della Squadra Mobile di Palermo?

TESTE MAGGI F.P. - Della Squadra Mobile di Palermo. Ora non ricordo bene l'orario, all'incirca è quello che sappiamo tutti, la... quando sono successi i fatti. Ho sentito un po' di trambusto e quindi... la cosa era abbastanza grave, perché c'erano colleghi abbastanza concitati, chi

correva a destra. Io, così, istintivamente presi le chiavi e mi recai subito a prendere il funzionario di

turno; quel giorno era il dottor Fassari della Sezione Omicidi, e subito mi recai sul posto, presi contatto con la Sala Operativa, gli dissi che avevo il funzionario a bordo e quindi mi portavo in via... in via D'Amelio. Avrò messo pochissimo, Signor Presidente, ora non riesco a quantificare, fatto sia che il Ministero addirittura mi voleva addebitare l'auto, in quanto ho bruciato il motore e quindi... saranno passati minuti, non... Arrivato, giunto sul posto, notai subito che c'erano i Vigili del Fuoco che già stavano operando, una coltre di fumo e ancora vetri che... che saltavano in aria,

[61] Cfr. deposizione Francesco Paolo Maggi, verbale d'udienza 20.5.2013, pagg. 56 ss.

macchine andate a fuoco. Mi addentrai per vedere, cioè, se c'era qualcosa da fare; subito mi sono reso conto che per i colleghi purtroppo non c'era niente da fare e mi misi alla ricerca subito di prove, di qualche indizio che poteva servire. Non potendo fare altro, feci quello; solo che lo feci in più riprese, perché il fumo era così denso che non mi permetteva di permanere molto tempo sul posto e quindi trovai uno straccio, lo bagnai e mi feci spazio. Arrivato a un certo punto, notai... presumo che era l'auto del magistrato, una Croma azzurra. I miei ricordi sono sfuocati, la mia relazione di servizio al tempo è abbastanza dettagliata.

P.M. Dott. GOZZO - Eh, ma siccome non si può acquisire, io, Presidente, chiederei, visto che è una nota a firma proprio del... del 21 dicembre '92, di mostrarla al teste.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Perfetto. E allora, la prima domanda che le vorrei fare, perché adesso vorrei che... lei già ha dato, diciamo così, una prima descrizione dei fatti come li ricorda. Io le volevo chiedere, ma è un dato, diciamo, che salta agli occhi: questa nota ha una data, che è quella del 22 dicembre del 1992, stiamo parlando del 21 dicembre 1992, stiamo parlando, quindi, di -mi scusi- cinque mesi dopo i fatti. Può specificare alla Corte per quale motivo venne fatta questa relazione (....) tutto questo tempo dopo?

TESTE MAGGI F.P. - ...al momento poi io subentrai a far parte del gruppo di lavoro Falcone - Borsellino, che è stato instaurato. 'Sta relazione non so perché non... non la feci al momento, l'ho fatta successivamente e la

912

consegnai al dottor La Barbera personalmente, il capo della...

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, infatti, questa è un'altra cosa che le volevo chiedere: la relazione è diretta al signor dirigente della Squadra Mobile sede. Ebbe una richiesta in questo senso da parte del dottore La Barbera?

TESTE MAGGI F.P. - Una richiesta in che senso? Mi scusi.

P.M. Dott. GOZZO - Una richiesta di redigere dopo tutti questi mesi, insomma...

TESTE MAGGI F.P. - Sì, magari lui si... si incavolò su questa cosa, dice: "Come mai ancora non l'hai fatta la relazione?" "Dottore, fra una cosa e un'altra mi... non l'ho fatta", mi... mi giustificai così.

P.M. Dott. GOZZO - E si ricorda, appunto, quali erano i motivi per cui le venne chiesta la relazione? Si ricorda se in quei giorni...?

TESTE MAGGI F.P. - E perché dovevo essere sentito a... al tempo mi sentì il dottor Garofalo, mi pare, se non...

P.M. Dott. GOZZO - Il dottore Cardella.

TESTE MAGGI F.P. - Cardella, mi scusi, Cardella.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi doveva essere sentito il 29 dicembre dal dottore Cardella. (...) Quindi fu questo il motivo.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - E il dottore La Barbera lo sapeva, evidentemente, e quindi...

TESTE MAGGI F.P. - Sì, esatto.

P.M. Dott. GOZZO - ...le chiese di fare questa relazione.

TESTE MAGGI F.P. - Sì.

913

P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei ricorda... ecco, lei già ha riferito su quello che ricordava oggi, diciamo, relativamente a quello che le venne detto quando avvenne lo scoppio. Lei ricorda, in particolare, se venne detto dove vi era stato questo scoppio? Subito, diciamo così.

TESTE MAGGI F.P. - No, subito no, lo appresi tramite... tramite radio, dando la mia sigla radio, ho chiesto più... più informazioni alla Sala Operativa e... mi specificò che c'era stata una deflagrazione, si presume che fosse la scorta del dottore Borsellino.

P.M. Dott. GOZZO - Ma visto che lei si è recato a prendere il dottore Fassari, doveva avere un'idea su dove recarsi. (...) Dico, è sicuro? E' sicuro, e per questo. (...) a suo ricordo, la invito a leggere la sua relazione, che inizialmente non venisse riportata, anche se genericamente, la zona in cui era avvenuta l'esplosione?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, qua io lo menziono che lo apprendevo dalla Sala Operativa che...

(...) Via Autonomia Siciliana.

P.M. Dott. GOZZO - Via Autonomia Siciliana, perfetto. Poi, successivamente, in macchina apprendeste di via D'Amelio.

TESTE MAGGI F.P. - E' chiaro, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Avete appreso proprio che si trattava di via D'Amelio.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, e quand'è che ha avuto la consapevolezza che si trattava, ecco, di una blindata, che si trattava di un magistrato, che si trattava del dottore Borsellino e degli uomini della scorta del dottore

914

Borsellino?

TESTE MAGGI F.P. - Subito, subito, nell'immediatezza, quando sono arrivato.

P.M. Dott. GOZZO - Cioè che cosa attirò la sua attenzione?

TESTE MAGGI F.P. - Io quando... quando arrivai sul posto, ho visto davanti all'ingresso del... dell'edificio dei corpi smembrati; tutti i corpi presentavano mutilazioni sia degli arti superiori che degli arti inferiori, a terra c'erano solo tronchi. Riconobbi subito il dottor Borsellino, perché i dati somatici del viso erano rimasti intatti, anche se il corpo era carbonizzato lo riconoscevo, l'ho riconosciuto dai baffetti, e quindi senza ombra di dubbio ho riconosciuto il dottor Borsellino. I colleghi un po' meno, erano più dilaniati.

P.M. Dott. GOZZO - Sì. Lei poco fa ha detto, appunto, che la prima cosa che ha fatto non appena è arrivato, prima di tutto ha visto i Vigili del Fuoco che già spegnevano...

TESTE MAGGI F.P. - Prima... prima mi accertavo che... di quello che era successo, se c'era ancora qualche... qualcuno che bisognava aiuto, che... subito dopo mi sono reso conto che per i colleghi non c'era... e per il dottore non c'era più niente da fare.

P.M. Dott. GOZZO - Ma erano già presenti i Vigili del Fuoco?

TESTE MAGGI F.P. - Mi pare... erano presenti, un'autopompa già era presente quando sono arrivato.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi quando lei è arrivato, anche per collocare temporalmente, diciamo, il suo arrivo, erano arrivati già i Vigili del Fuoco.

915

TESTE MAGGI F.P. - Sì, un'autopompa me la ricordo benissimo.

P.M. Dott. GOZZO - Perfetto. Ricorda se c'erano delle Volanti presenti, oltre a voi?

TESTE MAGGI F.P. - Questo non lo so, non glielo so dire, dottore, perché io, come ripeto, mi sono proiettato immediatamente sul posto dove è successo l'attentato e quindi davanti a me... cioè cercavo solo tracce e non... Subito dopo che...

P.M. Dott. GOZZO - Perfetto. E allora, andiamo su queste cose, anche per cercare di quantificare il periodo di tempo che lei ha speso, diciamo, prima di arrivare sulla macchina del Procuratore Aggiunto Borsellino. Nella fattispecie le volevo chiedere: quindi, lei ha detto che la prima cosa che ha fatto è verificare se c'erano, appunto (...) le condizioni dei colleghi. Anche perché

c'era un collega vivo lì presente, lei lo ricorda?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, era... era all'ingresso del... di via D'Amelio, con le mani giunte sul capo, seduto sul marciapiede, sconvolto, non... Non mi sono preoccupato di fargli domande, perché ho capito lo stato in cui versava e quindi (...) non c'ho fatto caso. Cioè ho riconosciuto il collega Vullo, però ho tirato avanti e...

P.M. Dott. GOZZO - E quindi ha fatto questa prima verifica sui corpi. Li ha rinvenuti tutti? Cioè...

TESTE MAGGI F.P. - Mancava solo Traina, perché era rimasto attaccato, quel che restava del collega, in un albero; forse era un rampicante che adornava l'ingresso dell'edificio, era...

916

P.M. Dott. GOZZO - Quindi, diciamo, non vorrei sembrare macabro, ma è sempre per calcolare il tempo necessario. (...) Lei è riuscito a trovare sei corpi.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, gli altri... Cosina era dentro l'auto, carbonizzato, mi ricordo. Poi c'era Manuela Loi che a terra era proprio... l'ho riconosciuta che era rimasto un seno intatto e ho capito che si trattava della ragazza. Gli altri, Catalano e gli altri, non... non riuscivo a distinguerli; ho riconosciuto il dottore Borsellino, come gli ho detto, che il viso proprio era... era solo carbonizzato, però si vedeva che era il dottore Borsellino, dai dati somatici, ecco.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, per riuscire a comprendere: in tutto questo lei seguiva il dottore Fassari oppure era per i fatti suoi?

TESTE MAGGI F.P. - No, il dottor Fassari l'ho perso di vista, perché il dottor Fassari aveva acciacchi. Io mi... mi sono dato molto da fare, non... non so che fine ha fatto il dottor Fassari. (...) Ah, faccio una premessa: subito dopo il mio istinto mi ha portato... via D'Amelio è una strada chiusa, confina con un giardino. Qualcosa mi faceva dire che se... qualcuno che aveva progettato tutto questo fosse ancora là e quindi, così, magari inconsciamente, magari subito dopo mi sono reso conto di quello che stavo facendo. Mi sono addentrato pure dentro il giardino, a rischio e pericolo mio; poi sono ritornato sui miei passi, sono ritornato ancora sul posto dell'accaduto, dell'attentato.

P.M. Dott. GOZZO - E ha visto qualcosa di interessante all'interno del giardino?

917

TESTE MAGGI F.P. - Non ho visto niente, anche perché la vegetazione era fitta, c'erano spine, non mi permetteva più di andare avanti.

P.M. Dott. GOZZO - Mi scusi se a questo punto intervengo su questo punto, ma il cancello era aperto? Quindi lei è riuscito ad entrare.

TESTE MAGGI F.P. - Non lo so, perché io ho scavalcato una recinzione, mi sono strappato il pantalone. (...) non sono entrato da un ingresso.

P.M. Dott. GOZZO - Glielo chiedo perché nelle fotografie il cancello appare aperto, quindi volevo capire se lei aveva (...) Se lei mi dice che ha scavalcato (...) evidentemente non era aperto. Ricorda

anche se c'era un muro oltre al cancello? Forse è passato dal muro.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, mi pare che c'è un muro di contenimento.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi forse sarà passato da là.

TESTE MAGGI F.P. - Non sono sicuro, ma mi pare... mi sembra di sì.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, quindi, per riuscire a comprendere, lei arriva quando ci sono già i Vigili del Fuoco, quindi siamo...

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Questo lo data, da quello che sono le sue conoscenze (...) una decina di minuti dopo il fatto. (...) Già stavano spegnendo, quindi forse qualcosa di più.

TESTE MAGGI F.P. - Stavano spegnendo le auto.

P.M. Dott. GOZZO - E poi ha visto tutte queste persone, quindi aggiungo un'altra... Quindi possiamo dire che a questo punto siamo a circa venti minuti dal fatto e lei comincia a verificare che cosa c'è...

TESTE MAGGI F.P. - Qualche minuto prima, un quarto d'ora. Eh, ma ero

molto concitato io, non (...) tutto quello che... che mi si mostrava agli occhi era una cosa proprio...

P.M. Dott. GOZZO - Sconvolgente.

TESTE MAGGI F.P. - Sì. (...) Ma io in quel momento cercavo un qualcosa di utile, perché non c'era più niente da fare là, e l'unica cosa era la ricerca di prove, di indizi, di qualcosa, va'.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Senta, e quindi dopo avere cercato, diciamo così, i colleghi e il magistrato che erano state vittime di questo fatto, lei che cosa ha fatto?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, ho visto il... il vigile del fuoco che stava spegnendo l'auto, l'auto azzurra, presumo che era quella del magistrato.

P.M. Dott. GOZZO - Si ricorda dov'erano le fiamme? Cosa stava spegnendo?

TESTE MAGGI F.P. - Già era quasi spenta l'auto, perché già l'aveva domato.

P.M. Dott. GOZZO - Ricorda se la macchina era aperta o era chiusa?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, la portiera era aperta.

P.M. Dott. GOZZO - Quale era aperta?

TESTE MAGGI F.P. - Sennò non potevo vedere la borsa.

P.M. Dott. GOZZO - Quale portiera era aperta?

TESTE MAGGI F.P. - Lato sinistro, lato di... del guidatore, posteriore... no, sinistro, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi non quello del guidatore, l'altro sarebbe quello

di sinistra.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, quello... quella dietro, la portiera dietro. (...) E scorsi la borsa. Gli dissi ai Vigili del Fuoco di indirizzare... siccome era fumante, quella borsa mi sembrò l'unica cosa che potevo recuperare.

P.M. Dott. GOZZO - Dov'era posizionata la borsa esattamente? Se lo ricorda.

TESTE MAGGI F.P. - La borsa non era posizionata come di solito uno entra in auto e poggia la borsa e la fa poggiare nello schienale; la borsa era riversa di mezzo lato tra il sedile anteriore e posteriore, come se fosse caduta la borsa, inclinata.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - (...) Senta, quindi poi, effettivamente,il vigile del fuoco bagnò la...?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì, seguì le mie indicazioni.

P.M. Dott. GOZZO - Lei ricorda se la borsa era vuota, piena? Come le sembrava?

TESTE MAGGI F.P. - La borsa, sì, già mi è stata fatta più volte quella (...) La borsa era piena, sicuramente, e abbastanza pesante, perché questo me lo ricordo, va', non è che... è normale che me lo ricordo. La borsa, sì, conteneva materiale all'interno.

P.M. Dott. GOZZO - Conteneva materiale all'interno. Lei ha avuto modo di aprirla?

TESTE MAGGI F.P. - No, non... non mi è passato, dottore, perché a me mi interessava nell'immediatezza, cioè, recuperare la borsa e quindi avvertire

920

il funzionario che... del rinvenimento della borsa, e poi prodigarmi assieme agli altri a prestare sempre là assistenza a chi... C'erano persone che sgombravano, bambini, mi trovai con un neonato in mano, gente che urlava, si può immaginare le scene. (...) Una bambina di... di un paio di mesi, io l'avevo in braccio, l'ho portata all'ambulanza.

P.M. Dott. GOZZO - Questo prima o dopo la borsa? Se lo ricorda.

TESTE MAGGI F.P. - Dopo la borsa.

P.M. Dott. GOZZO - Dopo. E' sicuro di questo?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, perché poi fui avvicinato dal funzionario, dice: "Ancora qua sei? - dice - Piglia 'sta borsa e portala alla Mobile".

P.M. Dott. GOZZO - Quindi lei aveva avuto modo di interloquire sul fatto della borsa con il funzionario?

TESTE MAGGI F.P. - Sì.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - E che cosa vi siete detti, diciamo, relativamente alla borsa?

TESTE MAGGI F.P. - Niente, e... di portare la borsa alla Mobile e consegnarla al... all'ufficio del dottore La Barbera.

P.M. Dott. GOZZO - Fu una disposizione del funzionario di non aprire la borsa e di portarla immediatamente in...?

TESTE MAGGI F.P. - No, non ci furono disposizioni in tal senso, ma a me non mi... non mi passava proprio per la testa di aprirla, non...

P.M. Dott. GOZZO - Sì. Senta, e una volta che lei poi si è... Quindi, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, la successione degli eventi, voi

921

arrivate quando ci sono già i Vigili del Fuoco in operazione; lei prima vede i corpi, poi vede la borsa.

TESTE MAGGI F.P. - Sì.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Poi la bambina e poi Fassari le dice: "Ma ancora qua sei? Vai".

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - A questo punto lei va via, quindi, diciamo, siamo all'incirca mezz'ora - tre quarti d'ora dopo l'evento, diciamo.

TESTE MAGGI F.P. - Dottore, io vorrei aggiungere una cosa, che a distanza di tempo non ho detto, però 'sta cosa ora sta andando per le lunghe, non me la sento più. (...) Preme pure a me la ricerca della verità, perché... Io questo lavoro l'ho fatto veramente con il senso del dovere, ho fatto ventisette anni in questa amministrazione. (...) A me la cosa strana, dottore, più che strana, pure infastidito, perché purtroppo anche all'interno da noi ci sono queste cose, però poi sono ritornato su questo pensiero. Cioè lei sa benissimo che in un'emergenza si allerta il 113 e quindi il 113 dirama

la nota di una cosa e quindi... (...) Cioè la cosa strana è che io notai molta gente che si aggirava giacca e cravatta dei Servizi. Ho detto: "Ma questi come hanno fatto a... a sapere già...?" Ma dopo dieci minuti io già ne avevo visto un paio là che gironzolavano.

P.M. Dott. GOZZO - Lei ha ricostruito che si trattasse dei Servizi o...?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, perché un paio li conosco, di Roma. Io ho

922

lavorato sette anni a Roma.

P.M. Dott. GOZZO - E a questo punto la invito a fare i nomi di queste persone, se li riconosce.

TESTE MAGGI F.P. - E non li conosco, conosco di... di faccia, è gente questa che... manco ti dà confidenza.

P.M. Dott. GOZZO - E quando ha notato queste persone? Dal punto di vista del timing, diciamo così.

TESTE MAGGI F.P. - Dopo dieci minuti che era avvenuto tutto il fatto.

P.M. Dott. GOZZO - E quindi quando siete arrivati voi, praticamente.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì, subito dopo. Io uscii da... da 'sta nebbia che... e subito vedevo che arrivavano tutti 'sti... tutti chissi giacca e cravatta, tutti cu' 'u stesso abito, una cosa meravigliosa.

P.M. Dott. GOZZO - Ho capito. E questa cosa ebbe modo di riferirla a qualcuno?

TESTE MAGGI F.P. - No, me la sono tenuta sempre dentro, dottore.

P.M. Dott. GOZZO - Perché? C'è un motivo? Ce lo dica.

TESTE MAGGI F.P. - Non lo so, ora sta venendo fuori 'sta cosa, perché 'sta cosa mi... mi sta dando fastidio, perché sono stato sentito più volte e mi... mi lede la mia moralità, se permette, dottore, non... E quindi mi sono promesso a me stesso che tutto... Oggi sono qua proprio per questo.

P.M. Dott. GOZZO - Mi scusi se le faccio questa domanda (...) ma evidentemente essendo passati vent'anni io devo indagare anche sul fatto perché lei queste cose le dica oggi. Lei aveva timore a dire questo fatto?

TESTE MAGGI F.P. - No, nessun timore, solo che (...) al tempo non... non

923

pensavo che fosse

rilevante questa cosa, trattandosi di poliziotti e carabinieri.

P.M. Dott. GOZZO - E perché oggi pensa che sia rilevante,invece?

TESTE MAGGI F.P. - E non lo so, perché ci sono molti punti oscuri. 'Sta borsa chi l'ha trovata? Ma quante borse c'erano?

P.M. Dott. GOZZO - No, va beh, una ce n'era. Quante ce n'erano?

TESTE MAGGI F.P. - Cioè non... veramente, alle volte dico: ma è successo veramente? Cioè veramente, non... Mi sento un po' frastornato da 'sta storia.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, ecco, io volevo che lei ricordasse se oltre ai Vigili del Fuoco vi erano anche delle ambulanze quando lei è arrivato.

TESTE MAGGI F.P. - Una - due sicure. (...) Si sentivano le sirene di ambulanze che arrivavano.

P.M. Dott. GOZZO - Sempre per calcolare quando lei è arrivato (...). Un'altra cosa: quando lei è arrivato, c'erano degli scoppi?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, erano le auto parcate sempre là, nella zona, che giustamente i vetri, riscaldando, esplodevano e quindi dovevo fare pure attenzione a districarmi.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, un'ultima cosa, scusi se ritorno di nuovo su questi fatti (...) che non sono certo piacevoli da ricordare, però per completezza lo devo fare. Quando lei si è occupato delle vittime dell'attentato, ricorda il giro che ha fatto qual è stato? Se lo ricorda, chiaramente, mi rendo conto che sono passati vent'anni, però può darsi che le sia rimasto impresso.

924

(...)

TESTE MAGGI F.P. - Io la prima persona che ho visto era... è stato il collega Vullo, come ho detto, all'inizio della strada, seduto sul ciglio del marciapiede, con le mani... con il capo tra le mani, che implorava, che... era sconvolto. Poi, addentrandomi, ripeto a dire che non era... cioè non era agevole andare avanti, perché il fumo era denso; anzi, più volte io mi... mi inoltravo e ritornavo, perché mi mancava l'aria, non... non mi potevo addentrare.

P.M. Dott. GOZZO - Sì, oltretutto lei ha detto che...

TESTE MAGGI F.P. - E quindi quando i vigili operavano e si diradava, io mi... a più riprese andavo avanti, fino ad inoltrarmi dentro l'androne e dall'altro lato notai il dottor Borsellino. (...) Con vicino... poi ho capito che era Catalano quello vicino (...) al dottor Borsellino.

P.M. Dott. GOZZO - Il caposcorta. Lei ha notato altri oggetti, oltre alla borsa che bruciava, all'interno dell'autovettura? Che aveva un inizio di incendio, diciamo, nell'autovettura?

TESTE MAGGI F.P. - Direi una bugia, a me attirò subito l'attenzione la borsa, perché l'ho capito subito che era la borsa del magistrato, era l'unica cosa da... da salvare là, perché non c'era più niente là da... da recuperare, e quindi mi concentrai sulla borsa. C'era un... un M12, un... è una pistola mitragliatrice, un M12.

P.M. Dott. GOZZO - Ah, c'era un'arma dentro. (...) Ma carte e cose di questo genere non le ricorda?

TESTE MAGGI F.P. - No, carte sciolte, così, no, niente. Sciolte, dico... cioè

925

buttate lì, non ne ho notato.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei è sicuro di non aver fatto relazione nell'immediatezza? Dico, non c'è nel suo ricordo di averla fatta, magari non consegnata?

TESTE MAGGI F.P. - No, dottore.

P.M. Dott. GOZZO - No, non l'ha fatta. E anche se le chiedo di ricordare qual è l'orario presunto, all'incirca, in cui la borsa arriva alla Squadra Mobile, diciamo, non lo ricorda, cioè non ha un ricordo. Non le sto chiedendo di ricostruire, quello ho cercato di farlo io; cioè se lei ha un ricordo magari sopra, dove...

TESTE MAGGI F.P. - Minuti.

P.M. Dott. GOZZO - ...quando lei arriva, ha visto l'orologio e ha visto l'ora, non lo so, dico.

TESTE MAGGI F.P. - No. (...) Minuti sono passati, perché mi ricordo benissimo che ho fatto velocemente, ho lasciato la borsa e mi sono recato di nuovo sul posto. Incontrai al collega Di Franco, la borsa l'ho consegnata a lui.

P.M. Dott. GOZZO - Il collega Di Franco chi è?

TESTE MAGGI F.P. - Era l'autista quel periodo, perché mi pare che quello del dottor La Barbera era in ferie, era l'autista del dottor La Barbera (...). Entrammo assieme nella stanza del funzionario, del capo della Mobile, e la pose... sulla destra c'era un divano con delle poltrone e l'ha messa sul... sul divano. (...) Gli ho detto: "Mi raccomando di 'sta borsa, io sto ritornando sul posto". E lui mi fa: "Va beh, Ciccio, vai".

926

P.M. Dott. GOZZO - Senta, vorrei che ritorni un attimo al momento in cui lei vede la borsa. Successivamente cosa fa, la prende lei o la prende il vigile del fuoco la borsa dall'autovettura?

TESTE MAGGI F.P. - La prende... la prende il vigile del fuoco, anche se io cerco di entrare, però... di questa cosa, ecco, non ne sono certo, ma presumo che l'ha presa lui, perché lui aveva la pompa e quindi...

P.M. Dott. GOZZO - Io glielo devo chiedere, chiaramente: ma lei il nome di questo vigile del fuoco o lo sa o non lo sa?

TESTE MAGGI F.P. - Non mi... non gliel'ho chiesto, poi ho riflettuto e ho detto: "Potevo chiedere il nome al vigile del fuoco".

P.M. Dott. GOZZO - Ma era un giovane o una persona un po' più avanti negli anni?

TESTE MAGGI F.P. - No, all'epoca poteva avere qualche anno più di me. (...) Nel '92 ne avevo 36 - 37.

P.M. Dott. GOZZO - Va bene. Che lei ricordi, le venne poi... Lei ha avuto modo di parlare comunque con questo vigile del fuoco?

TESTE MAGGI F.P. - No, non... quando sono ritornato... perché avevano tutti i caschi e poi avevano la visiera, erano tutti uguali, non...

P.M. Dott. GOZZO - Tra le persone che lei ha visto sui luoghi, ricorda se vi era l'allora Onorevole Ayala, ex magistrato della Procura di Palermo?

TESTE MAGGI F.P. - Dopo, perché poi, dottore, arrivavano persone, poi, autorità da tutte le parti. Quel giorno l'ho... l'ho scorto il Giudice Ayala.

P.M. Dott. GOZZO - Ma quando lei si reca all'autovettura non c'è il Giudice Ayala o c'è?

927

TESTE MAGGI F.P. - Penso di no, perché, ripeto, io sono stato uno dei primi ad arrivare là. E poi in questo andirivieni, che saranno passati cinque - dieci minuti, forse pure un quarto d'ora, non riesco a quantificare i minuti, notavo questa gente giacca e cravatta che... che si avvicinava, che cercava, che... (...) In primo tempo mi volevo avvicinare a queste persone per chiedere: "Ma voi che state facendo? Che state cercando?" Poi ho visto che era gente di Roma, perché li conoscevo di vista, e ho lasciato perdere.

P.M. Dott. GOZZO - Eh, ma mi scusi, ecco, allora a questo punto esploriamo meglio questa cosa. Stavano cercando cosa? Cioè non dico che lei sapesse cosa stavano cercando, dico, ma cosa facevano?

TESTE MAGGI F.P. - No, tipo che si aggiravano in tutto... in tutta la... come vogliamo dire. (...) In tutta l'area, sì. (...) Ecco, nelle macchine parcheggiate.

P.M. Dott. GOZZO - Anche vicino a questa macchina azzurrina che lei...?

TESTE MAGGI F.P. - Certo, qualcuno si avvicinò pure là. Va beh, si avvicinarono quando il fumo già forse era un po' meno, sennò i vestiti si sporcavano.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi forse cercavano qualche traccia, come stava facendo lei.

TESTE MAGGI F.P. - E penso di sì, essendo... essendo poliziotti pure loro. (...) Non è che gli posso dire a un collega: "Oh, ma che stai facendo? Che fai qua?" Non glielo posso dire. (...) ho detto: "Ma chissi... ma che ci avevano la radio?" Non lo so io, va', mi sono posto questa domanda, ho detto: "Ma come mai?" E me la sono posto ora. Ai tempi non lo so perché,

928

forse ero troppo giovane, ora, con il tempo, 'sta cosa. (...).

P.M. Dott. GOZZO - Senta, a questo punto, visto che lei ha un ricordo abbastanza nitido, mi pare, se può specificare, ecco, adesso quante sono queste persone, se può in qualche modo quantificarle.

TESTE MAGGI F.P. - Perché arrivavano man mano, diventarono poi un esercito.

P.M. Dott. GOZZO - Allora, diciamo, nell'immediatezza lei già ha individua...?

TESTE MAGGI F.P. - Quattro o cinque potevano essere. (...) E c'era qualcuno pure che non conoscevo, ah? Solo che parlavano tra di loro e ho detto: "Mi', su' puru colleghi", erano vistuti uguali, avevano ddocu 'a spilletta, perché poi...

P.M. Dott. GOZZO - Avevano anche la spilletta di riconoscimento?

TESTE MAGGI F.P. - Penso del Ministero degli Interni o (...) dell'ufficio che facevano parte questi, non lo so.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, riesce a descriverli, cioè a dire com'erano, insomma, che...? Oppure ha un ricordo semplicemente numerico, diciamo così?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, grossomodo è numerico, dottore, io non... non riesco a vedere... a riconoscere i visi. Mah, statura normale, tipo la mia. (...) Non mi ricordo i volti, perché... non lo so, non mi interessava. Poi la mente elabora con il tempo, ti fai tante domande, acquisisci magari attraverso i giornali riscontri, e quindi ti fai pure tu delle domande. Dico: "Ma se la chiamata arrivò al 113, questi..." Minchia, ma erano belli

929

freschi, proprio senza una goccia di sudore, proprio questi... proprio come se erano dietro l'angolo, non lo so io. Da chi hanno appreso la notizia questi? Dopo dieci minuti sul posto, un quarto d'ora. Vularu? Chissi di Roma vularu? Erano qua, boh! Non lo so che ci facessero a Palermo. Questo ci tengo a dirlo, eh?

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - (...) Lei oggi ha detto che fu lei a prelevarla, dice: "Anche se non ne sono certo al 100%". Questo, in realtà, è quello... Lei ricorda di essere stato sentito più volte, ce l'ha detto, no? su questa circostanza. (...) In realtà, nella relazione di servizio che lei ha avuto modo di visionare, lei relazionava che: "Lo stesso - sta parlando del vigile del fuoco che ha spento il principio di incendio che interessava la borsa, quindi - lo stesso, dal sedile posteriore del mezzo in questione, prelevava una borsa in pelle di colore marrone, parzialmente bruciata, il quale, dopo avergli gettato dell'acqua per spegnerla, la consegnò al sottoscritto". Cioè in questa relazione di servizio che lei fa a dicembre in realtà sembrerebbe dire che è il vigile del fuoco che la preleva e gliela dà. Dico, facendo mente locale, io capisco che è difficile, facendo mente locale lei...

TESTE MAGGI F.P. - Dottore, sono passati ventun anni, e no perché voglio divagare, però nella mia vita sono successe troppe... troppe cose brutte.

P.M. Dott. LUCIANI - No, lo capisco, dico, per quello che è il suo ricordo, oggi qual è? Che la preleva lei o che la preleva questo vigile del fuoco? Sposta poco, ma per cercare di essere quanto più precisi.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì, comprendo. Non ne sono certo al 100%, ma al

930

90% il mio ricordo... il vigile del fuoco, perché era lui che stava operando e quindi (...) me la passò lui.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, un'altra cosa, mi perdonerà se le faccio delle domande... io non ho assistito proprio ai primi cinque minuti della sua deposizione. Quando lei preleva questa borsa e la porta al dottor Fassari, il dottor Fassari dov'era fisicamente, se lo ricorda lei?

TESTE MAGGI F.P. - Il dottor Fassari era un po' distanziato dov'è successo, dove... dove c'era tutto...

P.M. Dott. LUCIANI - Distanziato, quindi dove, verso il muro o verso via Autonomia Siciliana?

TESTE MAGGI F.P. - Verso Autonomia Siciliana. (...) Parlava via radio, era con altri funzionari.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, diciamo, era quasi alla fine di via D'Amelio?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, quasi alla fine.

P.M. Dott. LUCIANI - Poi lei ha detto al Procuratore di aver provveduto a soccorrere persone, ha ricordato l'episodio della bambina.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, mi ricordo... mi ricordo una signora mi passò una bambina.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, e ha collocato questo fatto dopo la circostanza della borsa.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, penso proprio di sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo sempre, diciamo, per cercare un po' di fare mente locale (...) il 13 ottobre del 2005 lei alla DIA dichiara questo:

931

"Ricordo di aver prestato soccorso ad una bambina, che verosimilmente insieme ad altre persone usciva dal palazzo danneggiato e di averla accompagnata fuori della strada, ove erano le ambulanze". Lo leggo perché da questo verbale, almeno per come è verbalizzato, sembrerebbe, invece, che questo fatto avvenga prima del fatto della borsa, perché lei dice: "Dopo che i Vigili del Fuoco hanno iniziato a spegnere i primi incendi, ricordo peraltro che si udivano anche gli scoppi, verosimilmente provocati da vetri che esplodevano a causa del calore, abbiamo iniziato a perlustrare la zona e la macchina". Quindi, per come è verbalizzato qua, sembrerebbe che lei prima soccorre questa bambina, la porta fuori da via D'Amelio e poi si addentra e succede quello della borsa.

TESTE MAGGI F.P. - Può anche darsi che è successo prima, dottore, sono state fasi molto concitate. (...) Poi, a distanza di ventun anni, la mente... Io pure ho una certa età, sa, mi... mi sto sforzando ora, questi giorni proprio ho cercato di... di ritornare indietro nei ricordi e quindi di attingere più... più ricordi possibili.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, sempre per questa relazione di servizio, lei oggi ha detto: "Io sono certo che all'epoca non l'ho fatta", e poi è stato sollecitato, come già ci ha detto, in previsione di una escussione. In realtà, nel verbale del 13... sempre di questo, del 13 ottobre del 2005, lei dichiara: "Sono certo che all'epoca ho redatto una relazione di servizio in cui ho raccontato l'episodio. Sono altrettanto sicuro che è stato redatto un verbale di sequestro, ma non so se tale atto fu redatto da me o da qualche altro collega che si occupò delle indagini".

932

TESTE MAGGI F.P. - No, no, è stato redatto...

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, scusi, scusi, scusi. (...) Ed è una circostanza in cui poi si torna in un successivo verbale del 3 settembre del 2007, in cui appunto le chiedono il motivo per il quale questa relazione di servizio è successiva, e lei dice: "Non ricordo assolutamente questo particolare, io ero sicuro di aver redatto qualche atto inerente la borsa nell'immediatezza dei fatti". Ora questo è quello... per completezza, perché gliele debbo leggere tutte le dichiarazioni, questo è quello che lei dichiara il 13 ottobre del 2005 e successivamente, quindi da questi s.i.t. che lei rende, sembrerebbe che lei era sicuro di aver redatto questa relazione di servizio. In realtà, poi, quando lei viene sentito a dicembre del '92 innanzi al dottore Cardella, lei, appunto, dice di non aver redatto la relazione di servizio, dice: "Sul momento non ho ritenuto necessario redigere relazione scritta, del

resto, data la concitazione degli eventi, devo dire che non ho nemmeno pensato a farla. Poi non ho più pensato all'opportunità di fare relazione, fino a quando non sono stato citato".

TESTE MAGGI F.P. - Sì, perché partirono subito (...) le indagini, dotto', quel... quell'atto lì mi sfuggì, non... infatti il dottore La Barbera mi fece proprio una lavata di testa, dice: "Ma..."

P.M. Dott. LUCIANI - Ma questa è una circostanza che ha ricordato dopo? Perché nel 2005, quando viene sentito, lei dice: "Ma io sono certo di averla fatta 'sta relazione di servizio".

TESTE MAGGI F.P. - Mi sono contraddetto (...). Comunque è chiaro che

933

non l'ho fatta nell'immediatezza, di questo ne sono certo; è stata fatta cinque mesi dopo.

P.M. Dott. LUCIANI - E conferma che gliela chiese il dottore La Barbera?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì, e infatti...

P.M. Dott. LUCIANI - E lei la consegnò poi al dottore La Barbera questa relazione anche?

TESTE MAGGI F.P. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Al dottor La Barbera, parliamo di Arnaldo La Barbera, chiaramente.

TESTE MAGGI F.P. - Arnaldo La Barbera.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, per tornare al tempo che trascorre, diciamo, tra quando lei arriva e quando poi lei agisce sull'autovettura prelevando la borsa, lei in questo verbale sempre del 2005, il 13 ottobre, dice: "Ritengo che nel periodo in questione..." quindi il periodo che trascorre tra quando lei arriva in via D'Amelio, fa tutte quelle operazioni di cui ha detto e poi arriva e prende la borsa, dice: "Ritengo che nel periodo in questione siano trascorsi circa dieci minuti". Poi, in un verbale successivo, lei specifica questo, ridice tutto quello che ha fatto da quando è arrivato in via D'Amelio fino a quando poi è arrivato alla Squadra Mobile e ha depositato la borsa, ma dice: "Come ho detto nelle mie precedenti dichiarazioni, per me questo è stato un tempo abbastanza breve, tanto che ho indicato in circa dieci minuti dopo il mio arrivo e il rinvenimento della borsa, ma chiaramente di ciò non può essere certo. La situazione disastrosa sui luoghi che inizialmente non ci ha consentito di entrare in via D'Amelio e

934

l'attività di soccorso da me svolta subito dopo, non mi consentono di individuare con certezza l'ora del rinvenimento della borsa e di conseguenza

l'ora in cui sono arrivato alla Squadra Mobile. Posso ribadire che quando ho prelevato la borsa, il grosso dell'incendio era stato spento, ma vi era ancora qualche focolaio, uno dei quali interessava anche l'auto blindata che conteneva la borsa". Quindi le volevo chiedere se conferma queste indicazioni che lei aveva dato all'epoca.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, confermo questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè il fatto che aveva indicato in dieci minuti come un tempo di massima, però circostanza della quale lei non può essere certo, ecco.

TESTE MAGGI F.P. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, l'ultima cosa: le vorremmo mostrare, a questo punto... Lei poi sa che esito ebbe questa...? Cioè lei dice: "Io l'ho portata alla Squadra Mobile". E poi lei ha avuto più modo di vederla questa borsa successivamente?

TESTE MAGGI F.P. - No, questa borsa non mi è stata più mostrata.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma negli uffici della mobile lei l'ha più vista poi, nel periodo successivo? Sa che fine ha fatto?

TESTE MAGGI F.P. - No, dottore, e che fa, andavo a vedere la borsa? Non c'è stato modo di... (...) Non l'ho vista più la borsa.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi da quando lei poi la mette, diciamo, nell'ufficio del dottore La Barbera, lei non l'ha più vista questa borsa in

935

epoca successiva. E' corretto?

TESTE MAGGI F.P. - Sì. A me poi mi è stata mostrata, mi scusi, dottore.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, e allora visto che le è stata mostrata per foto, gliela rimostriamo anche oggi. Si tratta, Presidente, dello stesso album fotografico che abbiamo mostrato al dottore Cavaliero. (...) Esatto, che peraltro è allegato proprio ad un verbale di sommarie informazioni rese dal teste il 13 ottobre 2005.

PRESIDENTE - Sì, va bene, può essere esibito, sì.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, presumibilmente la borsa è questa. Però la borsa, io devo essere proprio... proprio sincero proprio al massimo, devo... non era piegata così, la borsa era bella piena. Non lo so se 'sta foto se è stata fatta con la borsa piena e la borsa vuota.

P.M. Dott. LUCIANI - No, va beh, credo che sia stata fatta in epoca successiva. Comunque la differenza che lei nota qual è?

TESTE MAGGI F.P. - Che è sgonfia.

P.M. Dott. LUCIANI - E invece quando lei la prende è piena?

TESTE MAGGI F.P. - Era bella... bella...

P.M. Dott. LUCIANI - Senti, ma (...) per quella che è stata la sua percezione, visto che ha dichiarato di non averla aperta, questo suo essere piena dipendeva dal contenuto della borsa o dal fatto che la borsa fosse stata attinta dall'acqua?

TESTE MAGGI F.P. - No, penso dal contenuto della borsa. Eh, e quanta acqua...? Avrà fatto in tempo a... ad assorbire tutta 'st'acqua? (...) No, ma

936

una borsa di questa per riempirsi d'acqua deve stare a bagno cinque ore, dottore, impossibile.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi la sua percezione era che fosse piena per il contenuto.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, c'era il materiale all'interno, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Per il materiale che c'era all'interno.

TESTE MAGGI F.P. - Sì. Una borsa buona, di cuoio.

(...)

AVV. FARACI - Una domanda di precisazione, se naturalmente riesce a collocarlo nel tempo. Lei, facendo uno sforzo di memoria, può dirci se incontrò o se pensa di avere incontrato il dottor Ayala prima che lei prelevava la borsa o dopo?

TESTE MAGGI F.P. - Penso dopo, dopo l'ho incontrato.

AVV. FARACI - Dopo quanti minuti?

TESTE MAGGI F.P. - Eh, non riesco. Quando si tratta di minuti, veramente, io mi sforzo di... ma vi giuro che è impossibile, un evento di quello quantificare i minuti, quanto passa.

AVV. FARACI - E lo capisco. (...) Ma se ricorda, dopo che portò la borsa in Questura e tornò?

TESTE MAGGI F.P. - Alla Mobile l'ho portata.

AVV. FARACI - Alla Mobile. Cioè incontrò il dottor Ayala dopo aver portato la borsa...?

TESTE MAGGI F.P. - No, l'ho incontrato prima che io portassi la bora.

AVV. FARACI - Quindi l'aveva in mano lei questa borsa?

TESTE MAGGI F.P. - No, l'ho data al funzionario. Poi sono passati un po' di minuti e dice: "Dai, forza, piglia 'sta borsa e portala alla Mobile". Perché io la borsa al funzionario, e a me non mi compete; ho rinvenuto questo, metto a conoscenza il mio diretto superiore, così a me mi hanno insegnato, perciò... attendevo disposizioni da lui, io, da sempre, mai preso iniziativa.

(...)

AVV. CRESCIMANNO - E la borsa, se non ho sentito male, non l'ha prelevata lei direttamente.

TESTE MAGGI F.P. - Di questa cosa non... non ne sono molto certo. Io sono sicuro che mi sono pure abbassato, cioè chinarmi come se... se volessi entrare nell'abitacolo, però non sono sicuro se il gesto di allungare la mano l'ha fatto lui, perché tutti e due contemporaneamente, assieme al vigile del fuoco, e me l'ha passata lui, di questo non ne sono...

AVV. CRESCIMANNO - E che la portiera posteriore di destra fosse chiusa, lei ne ha un ricordo o...?

TESTE MAGGI F.P. - Era aperta.

AVV. CRESCIMANNO - Quella di...

TESTE MAGGI F.P. - Di questo ne sono proprio...

AVV. CRESCIMANNO - No, scusi...

TESTE MAGGI F.P. - Qua al 100%

AVV. CRESCIMANNO - No, mi scusi, io le ho chiesto della portiera posteriore destra, non quella sinistra, lei ha già detto che era aperta.

TESTE MAGGI F.P. - No, quella posteriore destra era chiusa.

938

AVV. CRESCIMANNO - Era chiusa.

TESTE MAGGI F.P. - Quella aperta era quella sinistra.

La presenza di appartenenti ai Servizi Segreti, in via D'Amelio, a pochi minuti dalla deflagrazione, risulta anche (come già esposto nel precedente paragrafo) da un'altra deposizione dibattimentale, di seguito riportata per stralcio.

Infatti, il Vice Sovrintendente Giuseppe Garofalo, in servizio alla Questura di Palermo, Sezione Volanti, arrivava sul posto appena cinque minuti dopo la deflagrazione e, dopo aver constatato che non c'era più nulla da fare per il Magistrato ed i colleghi della Polizia di Stato che gli facevano da scorta, aiutava i residenti nello stabile di via D'Amelio, soccorrendo forse anche la madre del Magistrato. Quando riscendeva in strada, il poliziotto notava, nei pressi della Croma blindata di Paolo Borsellino, un uomo in borghese, con indosso la giacca (nonostante il torrido clima estivo) e pochi capelli in testa. Alla richiesta di chiarimenti sulla sua presenza lì, l'uomo si qualificava come appartenente ai "*Servizi*", mostrando anche un tesserino di riconoscimento: vi era persino un veloce e secco scambio di battute fra i due, sulla borsa di Paolo Borsellino. Infatti, l'agente dei Servizi Segreti chiedeva se c'era la borsa del Magistrato dentro l'auto blindata, oppure (addirittura) si giustificava per il fatto che aveva detta borsa in mano. Si riporta (come anticipato) uno stralcio della deposizione[62]:

P.M. Dott. PACI - Allora, nel 1992 lei prestava servizio?

TESTE G. GAROFALO - Alla Volante, alla Sezione Volanti della Questura di Palermo.

P.M. Dott. PACI - Ecco, che qualifica aveva allora?

[62] Cfr. deposizione Giuseppe Garofalo, verbale d'udienza 5.2.2015, pagg. 11 ss.

939

TESTE G. GAROFALO - Ero vice-sovrintendente ed ero al comando di un'unità operativa, di una Volante.

P.M. Dott. PACI - Quindi era il capopattuglia.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Senta, da quanto tempo svolgeva servizio presso l'ufficio Volanti?

TESTE G. GAROFALO - Eh, forse neanche un anno; non ricordo ora di preciso, ma penso che... di essere stato assegnato alle Volanti di Palermo il '92 stesso, se non... se non erro, o il '91, comunque un breve periodo.

(...)

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, veniamo al giorno della strage di via D'Amelio.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Lei era in servizio?

TESTE G. GAROFALO - Sì, ero in servizio, ero sulla 32, sulla Volante 32.

P.M. Dott. PACI - Il turno qual era?

TESTE G. GAROFALO - E il turno era 13.00 - 19.00. La Volante 32 abbracciava la zona da Mondello, orientativamente, verso via Autonomia Siciliana, e quelle zone, insomma,

limitrofe. Ricordo che... ora non...

(...)

P.M. Dott. PACI - Certo. Allora, veniamo alla strage e al deflagrare della bomba. La notizia voi l'apprendete come?

TESTE G. GAROFALO - Allora, noi l'apprendiamo via radio. Sul posto

940

viene inviata subito la Volante 21, che era quella più... più vicina al... alla zona. Noi, come 32, eravamo nella zona di Mondello o comunque, insomma, nella nostra zona di competenza.

P.M. Dott. PACI - Quindi nella zona di Mondello vi trovavate quando avete...

TESTE G. GAROFALO - Sì, Mondello, sì, in quella zona lì.

P.M. Dott. PACI - Ma avete sentito l'esplosione o...?

TESTE G. GAROFALO - Allora, si è sentito un boato, solo che logicamente è stata inviata dalla Sala... da parte della Sala Operativa la Volante 21, che evidentemente era quella più vicina o comunque era quella di zona. Noi di fatto abbiamo deciso di... di avvicinarci verso... verso il luogo dov'era stata segnalata questa... questa esplosione. All'inizio, come prima notizia, era stata

fornita dalla Sala Operativa un'esplosione di una bombola, qualcosa del genere, solo che, insomma, il... conoscendo i luoghi, insomma, orientativamente sapevamo che in quella zona lì vi era un obiettivo sensibile, che era evidentemente un luogo legato al dottore Borsellino, e quindi ho... ho invitato il mio autista ad accelerare la marcia.

P.M. Dott. PACI - Senta, e dal momento in cui c'è stata questa segnalazione della Sala Operativa, o meglio, voi il boato l'avete sentito, quindi...

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - ...prendiamo come punto di riferimento il momento in cui sentite l'esplosione e il boato. Al momento in cui arrivate in via D'Amelio quanto sarà passato?

941

TESTE G. GAROFALO - Ma saranno passati cinque minuti, anche di meno, perché, insomma, era domenica, le strade erano sgombre, non c'era traffico, quindi di fatto è stata una... quasi immediato il nostro arrivo.

P.M. Dott. PACI - Quindi entro cinque minuti siete arrivati.

TESTE G. GAROFALO - Sì, più o meno, cinque - dieci minuti, insomma, quello, i tempi erano quelli.

P.M. Dott. PACI - Allora, senta, siccome nella sua deposizione, che si è svolta in due momenti, no? Lei ha già raccontato (...) e adesso lo racconterà alla Corte, che alcuni elementi poi lei li ricordò a seguito di un colloquio avuto con un suo collega.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Ecco, allora vorrei, innanzitutto, che lei esprimesse e riferisse alla Corte quello che è il ricordo di allora, poi parleremo di quello che le ha riferito il suo collega; però noi vorremmo che lei, per quanto capisco sia difficile, insomma, selezioni quello che è il ricordo di quella giornata, per come lei... Poi parleremo di quelli che sono gli elementi che poi il suo collega le ha rammentato. (...) Però questo in un secondo momento. In questo momento vorrei che lei riferisse alla Corte quello che è il ricordo visivo di quel giorno e dei particolari che lei ha, diciamo, memorizzato.

TESTE G. GAROFALO - Niente, siamo arrivati sul luogo della... dell'attentato, ricordo che già era arrivata la Volante 21.

P.M. Dott. PACI - Quindi quante pattuglie o uomini delle Forze dell'Ordine erano già presenti?

942

TESTE G. GAROFALO - Allora, al momen... quando sono arrivato io, ho visto solo la Volante 21, ma potrei anche sbagliarmi, perché, insomma, la... la situazione emotiva era parecchio... parecchio pesante. Di certo la Volante 21 era già lì sul posto, quindi era un'auto con tre... tre agenti, tre poliziotti. Siamo arrivati noi come 32 e ci siamo resi conto di quello... di quello che era successo e abbiamo... abbiamo notato... abbiamo visto parecchie autovetture in fiamme e...

P.M. Dott. PACI - Ecco, le autovetture erano in fiamme quando arrivate?

TESTE G. GAROFALO - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. PACI - In particolare le chiedo: lei ha ricordo della vettura del dottor Borsellino?

TESTE G. GAROFALO - Allora, non... non so se... abbiamo visto le due autovetture, le due... le due Croma blindate. Sì, le abbiamo viste, cioè le ho viste, me le ricordo. Di fatto l'attenzione è rivolta ai... alle persone, insomma, ai colleghi che erano morti, al dottore Borsellino, è stata quasi immediata, nel senso che ci siamo resi conto che, insomma, non... non c'era nulla da fare e... e quello che abbiamo deciso di fare... di fare sul momento era quello di aiutare le persone che si trovavano all'interno delle abitazioni che erano state devastate, perché oltre alla... all'impatto nel... cioè l'esplosione ha creato dei danni enormi sulle abitazioni che circondavano il luogo del... dell'attentato, e quindi io ricordo di essere salito insieme ad altri colleghi, ora non... non so se sono venuti insieme a me o sono partito da solo, siamo saliti all'interno dell'abitazione del... del dottore Borsellino proprio per vedere com'era la... se c'era bisogno di aiutare delle persone. I

943

miei ricordi lì sono così, vaghi, io ho percezione di essere addirittura entrato a casa del dottore Borsellino e di avere preso la mamma del dottore Borsellino e di averla portata giù, però sono dei... dei frame, dei... dei flash di memoria. Questa, insomma, è la situazione.

P.M. Dott. PACI - Lei ha notato, ha individuato persone, magistrati, persone conosciute? Insomma, se ha individuato volti in qualche modo conosciuti a lei o personaggi dell'entourage giudiziario.

TESTE G. GAROFALO - Nell'immediato, quando siamo... quando siamo arrivati noi, non c'era nessuno evidentemente, perché il nostro è stato il primo intervento. Poi, con l'andar del tempo, si sono presentati sul luogo della...

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE G. GAROFALO - ...dell'esplosione parecchi personaggi noti: magistrati, Giudici.

P.M. Dott. PACI - Sì, sì, sì, però, diciamo, nell'immediatezza, cioè quando lei arriva, trova solamente gli uomini della Volante 21?

TESTE G. GAROFALO - Sì, sì, per come io ho dei ricordi. Poi c'è quella...

P.M. Dott. PACI - Ci arriviamo. (...) Un attimo, volevo un attimo che focalizzasse, se è possibile, la memoria e l'attenzione su questi particolari: sullo stato delle vetture, delle due vetture blindate. Se lei è in grado di riferire qual era lo stato di queste vetture quando arrivate, cioè se erano ancora in fiamme, se c'erano dei focolai, se c'erano i Vigili del Fuoco.

TESTE G. GAROFALO - Quando siamo arrivati, le auto... c'erano dei focolai evidentemente, quello che ricordo parecchio bene era il fumo, cioè

944

il fumo che scaturiva da... da quella zona.

P.M. Dott. PACI - La domanda gliela devo fare, però lei deve capire la mia intenzione che è quella di cercare di, da un lato, ravvivare il ricordo, ma senza cercare di, diciamo, forzare il dato. Cioè mi rendo conto che, come dice lei, ci sono dei frame, ci sono dei particolari che sono importanti, sarebbe oggi importante capire. Quando lei arriva, ricorda se all'interno delle due vetture blindate c'erano delle fiamme? Se c'era un principio di incendio anche all'interno delle vetture.

TESTE G. GAROFALO - No, non...

P.M. Dott. PACI - Non è in grado di dare questa informazione?

TESTE G. GAROFALO - Non mi pare che c'erano delle... delle fiamme all'interno delle... dei mezzi blindati.

P.M. Dott. PACI - Dei mezzi blindati. Ricorda la presenza di personale dei Vigili del Fuoco?

TESTE G. GAROFALO - Non... non nell'immediatezza.

P.M. Dott. PACI - Non nell'immediatezza. Oltre a personale della 21 ricorda se c'era personale dei Carabinieri, personale...

TESTE G. GAROFALO - Questo non... no, non lo ricordo, onestamente.

P.M. Dott. PACI - ...della Croce Rossa? Se già, insomma, c'era...

TESTE G. GAROFALO - No, no, c'eravamo solo noi e la 21.

P.M. Dott. PACI - Quindi, diciamo, il primo intervento è della 21.

TESTE G. GAROFALO - E il nostro.

P.M. Dott. PACI - E subito dopo arrivate voi.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

945

P.M. Dott. PACI - Quindi la zona non è transennata.

TESTE G. GAROFALO - No, no, è proprio...

P.M. Dott. PACI - La visibilità?

TESTE G. GAROFALO - E' pessima, perché c'era fumo, c'era fuliggine, c'era un po' di tutto, è una sorta di... un film da guerra, né più e né meno.

P.M. Dott. PACI - Quando lei dice la visibilità era pessima, vuol dire che c'era una visibilità pari a un raggio di...?

TESTE G. GAROFALO - No, ma non... non si può quantificare, perché le autovetture che sono state coinvolte non erano solo quelle delle... del dottore e della scorta, erano anche altre autovetture che erano parcheggiate nella zona, quindi i fumi, l'olio bruciato, quindi era un... non so neanche io come poterlo spiegare visivamente. Era... la visibilità... non siamo di fronte a una visibilità ridotta a causa di un banco di nebbia, siamo di fronte a un... a una zona di guerra, quindi fumo, si usciva da una zona dove c'era... non si poteva vedere, in altre zone non si vedeva, in altre zone non potevamo neanche respirare, cioè non... non c'era una netta non visibilità o una visibilità in alcune zone, era un misto di... di situazioni.

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Allora, tra i flash che lei ha di quel giorno (...) ricorda qualcosa? Oltre, appunto, a questa carneficina a cui lei assiste, ricorda qualcosa di specifico, di qualcosa che ha attirato la sua attenzione?

TESTE G. GAROFALO - Questo è il... la situazione. Non ricordo, non riesco ad inserirlo in un... in un lasso di tempo preciso, se immediatamente prima del nostro arrivo... cioè se immediatamente dopo del nostro arrivo o

dopo dieci - venti minuti, questo non... non riesco a capirlo, non riesco a ricordarlo; di fatto nella zona dove c'erano le macchine di via D'Amelio...

P.M. Dott. PACI - Le macchine intende le blindate?

TESTE G. GAROFALO - Sì, le blindate, le autovetture, insomma, tutte le... i mezzi danneggiati, comunque sul teatro dei fatti, diciamo così. Ho un contatto con una persona, ma questo contatto è immediato, velocissimo, dura pochissimo, perché evidentemente la nostra... il nostro

intento era quello di mantenere le persone al di fuori della... della zona e quindi non fare avvicinare a nessuno, anche per un problema di natura... di ordine pubblico, perché c'era il rischio che altre autovetture... i serbatoi di altre autovetture potessero esplodere. E incontro questa... un soggetto, una persona, al quale... ecco, e questo è il momento, non riesco a ricordare se questo soggetto mi chiede della... della valigia, della borsetta del dottore o se lui era in possesso della valigia.

P.M. Dott. PACI - Quindi c'è un riferimento alla valigia.

TESTE G. GAROFALO - C'è un contatto, questo.

P.M. Dott. PACI - Ecco, c'è un contatto con una persona.

TESTE G. GAROFALO - Con questa persona, al quale io chiedo, evidentemente, il motivo perché si trovava su quel... su quel luogo. Questo soggetto mi dice di essere... di appartenere ai Servizi.

P.M. Dott. PACI - Ai Servizi?

TESTE G. GAROFALO - Ai Servizi.

P.M. Dott. PACI - Scusi, dice appartenente ai Servizi o dice SISDE, SISMI? Cioè la parola...

947

TESTE G. GAROFALO - No, Servizi.

P.M. Dott. PACI - La parola la ricorda qual era?

TESTE G. GAROFALO - Ai Servizi.

P.M. Dott. PACI - Ai Servizi.

TESTE G. GAROFALO - L'ho lasciato andare perché sono sicuro, e questa è l'unica cosa di cui sono veramente certo, mi avrà mostrato dei documenti di riconoscimento.

P.M. Dott. PACI - Quindi, ecco, questa era la domanda che le volevo fare.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Lei accerta che questa persona, dopo che si è presentata come personale dei Servizi, è accreditato, insomma, le mostra un tesserino, qualcosa?

TESTE G. GAROFALO - Sì, perché altrimenti avrei perso più tempo con lui, nel senso che lo avrei accompagnato da parte, lo avrei... lo avrei preso e consegnato ad altri colleghi. Cioè, voglio dire, io avevo prestato servizio a Palermo anche in altri tempi, ero alla Mobile, alla Squadra Mobile, alla Sezione Omicidi, e non era una cosa al di fuori dal normale che in occasione di eventi

delittuosi particolari si presentassero dei soggetti appartenenti a dei Servizi sul luogo di un omicidio,

***quindi, insomma (...) per noi** era una cosa normale. Quindi, all'atto in cui io ho avuto contezza che questo soggetto fosse dei Servizi...*

P.M. Dott. PACI - Che effettivamente appartenesse ai Servizi di Sicurezza.

TESTE G. GAROFALO - Ai Servizi, riscontrato cioè anche da un... dalla

948

presentazione di un tesserino, io non ho più avuto contatti con quel soggetto, cioè non... la mia attenzione è stata... si è focalizzata su altri... su altre emergenze.

P.M. Dott. PACI - Allora, detto che è una persona che lei incontra in prossimità del teatro (...) di questa azione di guerra, detto che si presenta come una persona appartenente ai Servizi e che le dà dimostrazione di questa sua appartenenza, la cosa che lei ha detto è che faceva riferimento alla borsa del dottor Borsellino. (...) Questo particolare adesso dobbiamo scavare.

TESTE G. GAROFALO - E' un particolare... io ribadisco, non so se lui mi abbia chiesto qualcosa sulla borsa o se io l'abbia visto in possesso della borsa o... o altre... altri particolari, perché, ripeto, è stata una frazione di secondi.

P.M. Dott. PACI - Voglio capire questo: il riferimento ad una borsa, che è incerto, cioè se è stato oggetto di colloquio o se questo avesse una borsa, in riferimento alla borsa del dottor Borsellino, cioè che questa fosse la borsa che apparteneva al magistrato, qual è? Qual è l'aggancio?

TESTE G. GAROFALO - E l'aggancio... i motivi per cui... allora, io ripeto, non... a distanza di tanti anni i ricordi si affievoliscono, poi un fatto così tragico comunque si tende a cancellare quelli che sono i ricordi legati a questi... a questi fatti. Ripeto, non... non so se lui mi abbia chiesto, tra virgolette: "La borsa del dottore Borsellino è all'interno della macchina", oppure, tra virgolette, io gli abbia chiesto: "Cosa qui con la borsa in mano?" Oppure...

949

P.M. Dott. PACI - Le posso leggere il passaggio che risale al 2005, quindi, diciamo, un periodo lontano dalla strage, ma sicuramente (...) più vicino nel tempo rispetto ad oggi. Su questo punto lei dice, dunque: "Relativamente alla borsa ho un flash che posso spiegare in questi termini: ricordo di avere notato una persona in abiti civili, alla quale ho chiesto spiegazioni in merito alla sua presenza nei pressi dell'auto. A questo proposito non riesco a ricordare se la persona menzionata mi abbia chiesto qualcosa in merito alla borsa o se io l'ho vista con la borsa in mano o comunque nei pressi dell'auto del Giudice. Di sicuro io ho chiesto a questa persona chi fosse per essere interessato alla borsa del Giudice e lui mi ha risposto di appartenere ai Servizi".

TESTE G. GAROFALO - E allora se ho riferito nel 2005 così, probabilmente sì, è...

P.M. Dott. PACI - No, sostanzialmente è quello che ripete anche oggi. Le voglio chiedere se è in grado di attivare i circuiti della sua memoria per capire questo riferimento a una borsa, che era la borsa del dottor Borsellino, se deriva da una interlocuzione diretta con questo signore, cioè.

TESTE G. GAROFALO - Sì, probabilmente sì, perché, insomma, non...

P.M. Dott. PACI - Sì. Cioè viene strano pensare che lei possa avere, così, autonomamente...

TESTE G. GAROFALO - Esatto, sì.

P.M. Dott. PACI - ...correlato una borsa al fatto poi...

TESTE G. GAROFALO - Del soggetto.

P.M. Dott. PACI - ...che questa appartenesse al Giudice.

950

TESTE G. GAROFALO - Sì, probabilmente sì, cioè l'argomento era la borsa.

P.M. Dott. PACI - Questo signore lei non l'aveva visto mai e non l'ha più rivisto?

TESTE G. GAROFALO - No.

P.M. Dott. PACI - Ma lei aveva, diciamo, rapporti, conosceva il personale del SISDE...

TESTE G. GAROFALO - No, no. No, assolutamente no.

P.M. Dott. PACI - ...a Palermo, che lavorava a Palermo? Ha avuto mai contatti, rapporti?

TESTE G. GAROFALO - No, no.

P.M. Dott. PACI - Professionali intendo, con queste...

TESTE G. GAROFALO - Mai con nessuno.

P.M. Dott. PACI - Senta, di questa persona lei è in grado di dare una descrizione?

TESTE G. GAROFALO - Allora, di questa persona ho dato una descrizione anche in passato, è una descrizione però molto... molto approssimativa, perché, ripeto, il contatto è stato immediato e il contesto in cui è nato questo contatto era un po' particolare. Altezza media, carnagione chiara. L'unica cosa che mi è... che, insomma, mi ha incuriosito, mi ha... è stata cristallizzata nella memoria, è il fatto di... che questo soggetto indossava una giacca. Evidentemente una situazione un po' particolare e strana, perché eravamo in estate e quindi non era consuetudinario notare una persona in giro con una giacca. Solo questo mi ha attirato... ha attirato la

951

mia attenzione, per il resto a livello di... di riconoscimento o comunque di fornire delle indicazioni somatiche del soggetto, ricordo che era stempiato o comunque non aveva i capelli e...

P.M. Dott. PACI - Quindi pochi capelli.

TESTE G. GAROFALO - Sì, stempiato, pochi capelli. Poteva essere rasato, non... onestamente... però di fatto non aveva una chioma fluente.

P.M. Dott. PACI - Fluente. Senta, l'inflessione, visto che ha avuto anche per breve tempo modo di parlare con questa persona, ricorda se era un uomo (...) che si esprimeva in dialetto, che si...?

TESTE G. GAROFALO - Non ricordo se si è... se ha parlato in dialetto o in palermitano o in... in italiano, non... non potrei dire, non potrei essere certo.

PRESIDENTE - Ma qualche inflessione, ecco, la ricorda di qualche provenienza geografica? Indipendentemente dal fatto che fosse dialetto oppure...

TESTE G. GAROFALO - No, no, Presidente.

PRESIDENTE - ...lingua italiana, qualche...

TESTE G. GAROFALO - Presidente, i momenti erano così concitati che non... non ci facevi caso, cioè era una situazione troppo... troppo particolare. E ripeto, il... il contatto è stato velocissimo, breve, pochi...

PRESIDENTE - Senta, questa forma di interessamento in qualche modo per la borsa del dottor Borsellino (...) lei ricorda se si concretò anche in qualche gesto?

TESTE G. GAROFALO - No.

952

PRESIDENTE - Cioè in che senso era interessato? Lo spieghi, se riesce a scavare nei suoi ricordi in modo più preciso.

TESTE G. GAROFALO - Non... l'argomento, ripeto, potrebbe essere quello legato alla borsa, però di fatto e ribadisco, non posso dire se l'ho visto con la borsa o se lui mi abbia chiesto della borsa. Sono momenti troppo...

PRESIDENTE - Comunque ricorda se era una di queste due cose oppure se si trattava di qualcos'altro?

TESTE G. GAROFALO - No, no. Era probabilmente della borsa.

PRESIDENTE - Quindi riguardava la borsa.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

PRESIDENTE - In qualche modo...

TESTE G. GAROFALO - Collegato alla... alla borsa.

PRESIDENTE - L'interesse, ecco, sì.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

PRESIDENTE - E lei questa borsa la vide?

TESTE G. GAROFALO - No.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.

P.M. Dott. PACI - Allora, un'ulteriore domanda, ispettore: quando lei vede questa persona, riesce a ricordare se il quadro che lei ha indicato quando è arrivato, e cioè quel fumo, le fiamme, è mutato o meno?

TESTE G. GAROFALO - Quando ho il contatto con questa persona?

P.M. Dott. PACI - Quando è in contatto con questa persona.

TESTE G. GAROFALO - Probabilmente era il momento in cui noi eravamo già scesi dalle abitazioni e quindi, ovviamente, non immediatamente vicino

953

(...) al nostro arrivo, sì. Probabilmente era un momento in cui i curiosi incominciavano a sopraggiungere, personale, giornalisti e...

P.M. Dott. PACI - Senta, ma quanto è rimasto lei lì quel giorno?

TESTE G. GAROFALO - In quel luogo?

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE G. GAROFALO - Tutta la (...). Tutto il turno e probabilmente, se non ricordo male, fino a tarda ora.

(...)

P.M. Dott. PACI - Senta, le mostriamo questa foto, ed è una foto che è depositata in atti e che riguarda, appunto, la presenza di un soggetto con in mano una borsa in via D'Amelio nei momenti successivi all'esplosione.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - E' in grado di fornire qualche...? Questa immagine è in grado di fornirle qualche delucidazione, di sollecitare qualche ricordo?

TESTE G. GAROFALO - Questa è... sì, questa è una delle tante foto che mi hanno mostrato e ritrae l'ufficiale dei Carabinieri sul... sul teatro dei fatti. (...) Perché l'ho letto dopo e perché... E'

chiaro.

P.M. Dott. PACI - Ecco, quel giorno l'ha visto quel signore?

TESTE G. GAROFALO - No, no, non lo ricordo in quel momento.

P.M. Dott. PACI - E la persona che lei... il ricordo che lei ha di questa persona, questo ricordo sfumato, ha qualche compatibilità con quella persona?

TESTE G. GAROFALO - Con questo soggetto no, evidentemente.

954

P.M. Dott. PACI - Assolutamente no.

TESTE G. GAROFALO - Assolutamente no. Poi mi hanno fatto vedere parecchi filmati e... insomma, è stato notato questo soggetto, quindi l'ufficiale dei Carabinieri, insieme ad un altro soggetto, che orientativamente potrebbe essere...

P.M. Dott. PACI - Va beh.

TESTE G. GAROFALO - ...insomma, questo...

P.M. Dott. PACI - D'accordo.

TESTE G. GAROFALO - Però, insomma, non...

P.M. Dott. PACI - D'accordo, d'accordo. Senta, allora, parliamo del suo collega con cui lei ha poi parlato successivamente di questa vicenda, credo che si chiami ispettore...

TESTE G. GAROFALO - L'assistente Migliore.

P.M. Dott. PACI - L'assistente Migliore, sì. Allora, c'è, diciamo, un ulteriore scatto nel suo ricordo, no? A seguito di un contatto che lei ha con un suo collega.

TESTE G. GAROFALO - Ecco, questo... questo piccolo particolare io... non è che lo ricordo. Di seguito ci siamo incontrati con... con questo collega, che fa servizio nella provincia di Ragusa, e...

P.M. Dott. PACI - Che oggi fa servizio a Ragusa, ma un tempo faceva servizio...

TESTE G. GAROFALO - Faceva servizio a Palermo, era sulle Volanti, non era sulle Volanti... sulla 32 e neanche sulla 21. (...) Ma se non ricordo male faceva servizio sulla Volante che si occupava della zona di Brancaccio,

955

però potrei sbagliarmi. Logicamente abbiamo cercato di ripercorrere quello che avevamo vissuto in quel... in quel contesto.

P.M. Dott. PACI - Perché anche lui intervenne in via D'Amelio, diciamo.

TESTE G. GAROFALO - Lui... ovviamente tutte le autovetture sono state (...) dirottate sul luogo, anche se quel... anche le auto che non dovevano essere dirottate sono arrivate lì, perché evidentemente è una situazione troppo eclatante. E c'era pure lui. Ora, lui mi dice di... così, parlando, rivangando un po' i... tra i ricordi, che io gli ho detto...

P.M. Dott. PACI - Mi scusi (...) questo per farlo capire alla Corte (...) anche se è ben esplicitato nei verbali che produciamo, e cioè lei riceve l'avviso di...

TESTE G. GAROFALO - Ho ricevuto una citazione, evidentemente un invito a presentarmi per essere nuovamente sentito e... logicamente parecchi colleghi che facevano servizio a Palermo in quel momento sono stati trasferiti con l'andare del tempo, uno di questi è il collega Migliore, che fa servizio al Commissariato di Modica.

P.M. Dott. PACI - Quindi l'occasione è questa.

TESTE G. GAROFALO - L'occasione è quella. Ne abbiamo parlato, ho detto: "Senti, Michele - il nome è Michele - ma tu che cosa ti ricordi di questi fatti?" Anche perché con l'andar del tempo determinati fatti tendono a diventare una sorta di... non so neanche come spiegare, fino a un certo punto io pensavo che tutto quello che avevo visto era un sogno, un... un qualcosa di (...) di irreale; dal 2005 in poi incomincio a... a focalizzare e a cercare di ricordare, perché ovviamente vengo... vengo convocato e

956

incomincio a fornire delle dichiarazioni. A seguito di quest'ultima...

P.M. Dott. PACI - Scusi, lei prima non era stato mai sentito su questi fatti?

TESTE G. GAROFALO - No, no, mai. Dal 2005...

P.M. Dott. PACI - Il 2005 è la prima volta che lei viene sentito.

TESTE G. GAROFALO - Sono stato la prima volta. Insomma, parliamo con questo collega e abbiamo cercato di capire, ho detto: "Ma tu cosa ti ricordi di queste... di questi fatti?" Perché i miei sono quelli legati a tutto quello che ho detto finora. E lui mi dice: "Sì, no, io mi ricordo che tu lì, sul luogo del... dell'attentato, mi hai parlato di questo... di questo fantomatico soggetto, di questo soggetto, del contatto che hai avuto e... di come eri sconvolto e..." Insomma, questo è quanto, non... Quindi rafforza ulteriormente la convinzione che...

P.M. Dott. PACI - Lei non ricordava di aver parlato con il suo collega quel giorno?

TESTE G. GAROFALO - No.

P.M. Dott. PACI - E' lui che le rammenta...

TESTE G. GAROFALO - E' lui che me lo ricorda, sì.

P.M. Dott. PACI - Esattamente lo rammenta che cosa...? Cioè le dice di averlo incontrato quel giorno a via D'Amelio e sostanzialmente di essersi sfogato con lui a proposito di che cosa?

TESTE G. GAROFALO - Sì, lui mi diceva di... che, insomma, da... io gli ho raccontato questo contatto con... con un soggetto appartenente ai Servizi sul posto, di come l'argomento era la borsa del dottore Borsellino e... e basta, insomma, questo sostanzialmente ricordo che mi dice.

957

P.M. Dott. PACI - Senta, l'incontro con questo soggetto è stato un incontro, diciamo, sereno o è stato dato luogo a un contrasto?

TESTE G. GAROFALO - Con chi?

P.M. Dott. PACI - Sì, tra lei... non con il suo collega.

TESTE G. GAROFALO - Ah.

P.M. Dott. PACI - Con questo fantomatico soggetto che lei incontra a via D'Amelio. Cioè ci sono stati momenti di tensione?

TESTE G. GAROFALO - Allora...

P.M. Dott. PACI - Anche normali in quei frangenti.

TESTE G. GAROFALO - Lo stato d'animo, insomma, era... era quello che era. No, è stato un contatto... duro, diretto, immediato, veloce, non... non potevamo perdere tempo, insomma, a... il nostro... il nostro obiettivo primario, la nostra... il nostro obiettivo era quello di salvare le persone che erano all'interno delle... degli stabili. Del resto i colleghi... non c'era più nulla da fare, insomma.

P.M. Dott. PACI - Senta, aveva placche di riconoscimento questo signore?

TESTE G. GAROFALO - No, no.

P.M. Dott. PACI - Non aveva nulla che potesse, insomma, in qualche modo...

TESTE G. GAROFALO - No, no, no.

P.M. Dott. PACI - ...se non evidentemente quella che poi è stata...

TESTE G. GAROFALO - Altrimenti - ma questo vado per esclusione - non avrei... non l'avrei bloccato, non avrei avuto un contatto, perché se... se aveva una placca di riconoscimento, così come riporta l'ufficiale dei

958

Carabinieri, non avevo motivo di... di chiedere che cosa facesse in quel... in quel momento lì.

P.M. Dott. PACI - Quindi anche se non lo ricorda, la deduzione è, diciamo, conseguente.

TESTE G. GAROFALO - Sì, è...

P.M. Dott. PACI - Il fatto che lei gli abbia chiesto... che questo le abbia mostrato dei documenti di

riconoscimento.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Perché altrimenti non gli avrebbe consentito di rimanere lì?

TESTE G. GAROFALO - Altrimenti non gli avrei consentito di rimanere lì e altrimenti lo avrei preso e consegnato ad altri colleghi o comunque lo avrei allontanato dai luoghi, perché comunque in quel momento ogni persona si dirigeva su quel luogo e... e si metteva a girare tra...

P.M. Dott. PACI - Senta, lei ricorda poi, ovviamente tra i tanti organi dello Stato che sono intervenuti quel giorno, naturalmente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

TESTE G. GAROFALO - Ovviamente.

P.M. Dott. PACI - Lei ricorda di attività svolta dai Vigili del Fuoco quel giorno a via D'Amelio, di attività sulle macchine, sulle blindate?

TESTE G. GAROFALO - Le attività che ricordo erano quelle di... di spegnimento dei focolai di incendio e di mettere in sicuro ogni tipo di potenziale pericolo che poteva scaturire dall'esplosione di... di serbatoi di

959

benzina.

P.M. Dott. PACI - Queste macchine lei... faccio riferimento alle blindate.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Perché, diciamo, è la cosa che ci interessa. Ricorda se la macchina del dottor Borsellino era chiusa o aveva lo sportello aperto?

TESTE G. GAROFALO - No, non... non lo ricordo, no. Probabilmente era aperto, ma non... non lo ricordo, no. Ma lo dico perché di solito le autovetture quando lasciano le personalità comunque rimangono con le porte aperte. (...) Però non... no, non... non potrei dare una risposta certa, vado per... per deduzione. Ma in quel momento non... cioè non ricordo materialmente se l'autovettura era chiusa o aperta, non...

(...)

P.M. Dott. PACI - Sempre parlando poi con il suo collega, il suo collega le rammenta questo particolare, che le dice che c'era stato un incontro - scontro con questo... Cioè lui glielo definisce così, glielo ricorda così, le ha detto che c'era stato un incontro - scontro e che lei era molto arrabbiato. Questa cosa aveva una ragione e una spiegazione? Se a lei...

TESTE G. GAROFALO - Era...

P.M. Dott. PACI - Cioè ogni particolare che lei può riferire sulla...

TESTE G. GAROFALO - Non era uno scontro, cioè nel senso...

P.M. Dott. PACI - ...sull'incontro con questa persona è importante. Cioè...

TESTE G. GAROFALO - Va beh, è stato un incontro...

P.M. Dott. PACI - ...al di là di dirgli: "Lei chi è?" E questo le dice: "Guardi, sono dei Servizi e questo è il tesserino", c'è stato qualcosa in più,

960

qualcosa di...?

TESTE G. GAROFALO - No, il...

P.M. Dott. PACI - Il fatto che lei l'ha invitato ad andar via e quello è voluto rimanere. Insomma...

TESTE G. GAROFALO - No, no, no, i toni sono duri perché lo stato d'animo era... era particolare, quindi probabilmente sono stato un po' aggressivo, ma faceva parte del... del contesto e quindi (...). Ma non è stato né invitato ad allontanarsi, niente (...). Sarò stato un po' duro, un po'... un po' forte nel... nel mio modo di esprimermi, ma questo, insomma (...) lo sono di sovente così.

(...)

AVV. REPICI - Senta, una precisazione mi interessava: lei ha fatto riferimento all'incontro con questo soggetto che si qualifica come agente dei Servizi e che lei poi verifica essere effettivamente, diciamo, tale. (...) Fino a quel momento, cioè fino a questo incontro, lei, dal momento in cui arriva lì in via D'Amelio, la sua mente, la sua attenzione era andata, anche solo con il pensiero, alla borsa del dottore Borsellino?

TESTE G. GAROFALO - No, no, no. (...) Noi... il nostro interesse primario era quello di verificare se vi era rimasto qualcuno in vita e... e poi provvedere...

AVV. REPICI - E dare soccorso.

TESTE G. GAROFALO - E dare soccorso ai...

AVV. REPICI - Questo è ovvio. Quindi, diciamo, nella sua mente l'attenzione alla borsa del dottor Borsellino arriva in concomitanza (...)

961

con l'incontro con questa persona?

TESTE G. GAROFALO - Sì.

AVV. REPICI - A proposito della possibilità di riconoscere in qualche modo, nel corso delle sue audizioni, questa persona, lei ha detto: "Sicuramente non è quel capitano Arcangioli", di cui alla foto che le è stata mostrata.

TESTE G. GAROFALO - No, lo... lo escludo.

AVV. REPICI - Sì, sì, e questo l'ha già detto chiaramente. Poi lei ha detto: "C'era una possibile compatibilità con altro soggetto che in un video mi è stato mostrato vicino al capitano Arcangioli". Ho capito bene?

P.M. Dott. LUCIANI - Presidente, ci troviamo costretti a fare opposizione su questa domanda, che, come si sarà potuto notare, non è stata esplorata, essendoci in corso attività da parte di questo ufficio.

PRESIDENTE - Va beh, allora su questo evidentemente lasciamo... per adesso soprassediamo. Eventualmente il Pubblico Ministero comunicherà il momento in cui queste attività saranno completate e sarà possibile, eventualmente, riprendere la deposizione del teste a questo scopo.

Dunque, si può affermare, a conclusione dell'analisi delle fonti di prova su questa tematica, che l'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere le persistenti zone d'ombra sull'argomento, anche per le notevoli ambiguità e la scarsa linearità di alcuni dei testimoni assunti, sovente in contraddizione reciproca fra loro.

Non sono stati ancora raccolti elementi chiarificatori in grado di dipanare, in maniera definitiva, la matassa relativa alle modalità della sparizione dell'agenda rossa del Magistrato (certamente non sottratta da appartenenti a Cosa nostra), che si

962

sarebbe rivelata di fondamentale importanza per lo sviluppo delle indagini sulle vicende stragiste. Tuttavia, alcuni dati possono senz'altro esser affermati, alla luce delle emergenze istruttorie:

- già nell'immediatezza della strage, attorno all'automobile blindata del Magistrato ucciso, vi erano una pluralità di persone in cerca della sua borsa e di quello che la stessa conteneva, ivi compresi alcuni appartenenti ai Servizi Segreti;
- chi notava detta presenza di quella "*gente di Roma*" (oggettivamente anomala, se non altro per i tempi), non riteneva di riferire alcunché ai propri superiori gerarchici od ai Pubblici Ministeri (la circostanza, come detto, veniva affermata dal Sovrintendente Maggi, per la prima volta in assoluto, nel dibattimento di questo processo, oltre vent'anni dopo i fatti; anche il Vice Sovrintendente Garofalo veniva sentito, per la prima volta, dalla Procura di Caltanissetta, nell'anno 2005);
- ai familiari di Paolo Borsellino non veniva mai notificato alcun verbale di sequestro della borsa del loro congiunto ed alla vedova veniva mentito, considerato che il dottor Arnaldo La Barbera le diceva che detta borsa era andata distrutta nella deflagrazione[63], sebbene risulti (come detto) che il reperto

[63] Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pagg. 100 s:

P.M. Dott. LUCIANI - Questa circostanza che ora le leggo. Le ho già menzionato l'articolo apparso (...) sul settimanale "Esse".

TESTE CANALE C. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - In quella circostanza lei, è un virgolettato, quindi volevo capire se è... ma poi, diciamo, sul punto lei è stato anche specificamente sondato da questo ufficio, lei dice, o meglio, almeno è riportato virgolettato, quindi dovrebbero essere le sue parole: "Arnaldo La Barbera mi ha detto che la borsa è andata distrutta..."

TESTE CANALE C. - E' così.

963

giungeva nell'ufficio del Dirigente della Squadra Mobile di Palermo già nel pomeriggio del 19 luglio 1992;

- chi portava la borsa nell'ufficio del Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, non riteneva di dover fare alcuna relazione di servizio (almeno fino a cinque mesi dopo), né di dover far rilevare che vi erano degli appartenenti ai Servizi Segreti sullo scenario della strage;
- alcuni mesi dopo la strage, il dottor Arnaldo La Barbera riteneva di recarsi, personalmente, a casa della Sig.ra Agnese Piraino, per la restituzione della borsa del marito, che avveniva in maniera irrituale e frettolosa (ancora una volta, non veniva redatto alcun verbale, né consta alcuna relazione di servizio);
- in detta occasione, innanzi alla richiesta della figlia, Lucia Borsellino, di riavere indietro anche l'agenda rossa del padre (non presente fra gli altri suoi effetti personali, dentro la borsa), il Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, con un atteggiamento infastidito e sbrigativo, affermava, in maniera categorica (ed apodittica), che non esisteva alcuna agenda rossa da restituire;
- a fronte dell'insistenza della ragazza (che usciva persino dalla stanza, sbattendo la porta), il dottor Arnaldo La Barbera, con la sua voce roca, diceva alla vedova che sua figlia necessitava di assistenza psicologica, in quanto "*delirava*"[64] o

---

P.M. Dott. LUCIANI - "...disse a Canale la signora Agnese Borsellino". E infatti sul punto lei viene escusso il 13 novembre del 2012 dalla Procura di Caltanissetta e anche in quella sede lei dichiara: "Sul punto confermo sostanzialmente, il contenuto di quanto riferito nell'intervista, precisando che la notizia secondo cui Arnaldo La Barbera aveva detto che la borsa era andata distrutta è stata da me appresa da Agnese Borsellino..."

TESTE CANALE C. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - "...che me lo disse pochi giorni dopo il 19 luglio del '92".

TESTE CANALE C. - Sì.

[64] Cfr. deposizione di Lucia Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pagg. 58 s:

AVV. REPICI - Ricorda se il dottore La Barbera redigette un verbale di consegna?

"*farneticava*"[65]. Un atteggiamento, questo, che rivelava non solo una

---

TESTE L. BORSELLINO - No, non ricordo che avesse redatto un verbale, ricordo però un episodio, che credo di avere riferito tra l'altro in una circostanza come questa, perché nell'aprire la borsa mi accorsi che, appunto, mancavano alcuni oggetti che ricordavo fossero presenti. Ricordo di avere visto in quella circostanza soltanto il costume, le chiavi di casa, il pacchetto di Dunhill e ricordo che ci fu consegnata anche l'agenda marrone. Mi lamentai subito della mancanza di quella rossa ed ebbi anche...

AVV. REPICI - Si lamentò parlando con chi?

TESTE L. BORSELLINO - Con il Questore La Barbera e mia madre.

AVV. REPICI - Sì.

TESTE L. BORSELLINO - C'erano solo loro presenti. E ricordo anche di avere avuto una reazione piuttosto scomposta. Me ne andai sbattendo la porta, purtroppo non ho avuto il controllo della mia... delle mie emozioni, perché quando chiesi che fine avesse fatto, e lo chiesi con abbastanza vigore, mi fu...

AVV. REPICI - Che fine avesse fatto l'agenda rossa?

TESTE L. BORSELLINO - Sì. Mi risposto, appunto, che non c'era e al mio insistere il Questore La Barbera disse a mia madre che io probabilmente avevo bisogno di un supporto psicologico, perché ero molto provata.

AVV. REPICI - Nel senso che il dottore La Barbera escludeva che nella borsa fosse stata contenuta l'agenda rossa?

TESTE L. BORSELLINO - No, no, concentrò l'attenzione di mia madre sul mio stato emotivo particolarmente alterato.

AVV. REPICI - E sull'agenda rossa le disse qualcosa?

TESTE L. BORSELLINO - No, escludeva che ci fosse.

PRESIDENTE - Escludeva che ci fosse al momento in cui loro l'avevano ricevuta?

TESTE L. BORSELLINO - Sì, disse proprio... non era stata per niente contemplata l'ipotesi che potesse esserci un altro... un altro oggetto, per cui, al mio insistere, mi fu detto addirittura che deliravo.

[65] Cfr. deposizione di Manfredi Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pagg. 94 e 156:

TESTE M. BORSELLINO - Era infastidito, dicendo: "Ma di cosa state parlando? State farneticando", un'espressione del genere, come a dire: "Ma ora vi andate a inventare 'sta cosa?" Cioè non... le parole esatte non le ricordo, ma brontolava. Poi era una persona che aveva questa voce molto... aveva una voce da... non lo so, da questi fumatori accaniti, che non riusciva ad essere neanche... brontolava, era molto infastidito intanto dall'atteggiamento di mia sorella, che chiedeva insistentemente dell'agenda. Mi ricordo che negava in modo assoluto che tra le cose rinvenute (...) tra i reperti, le cose rinvenute all'interno della borsa vi fosse un'agenda, e ciò che probabilmente ha fatto anche innervosire oltremodo mia sorella, fu che comunque non sopportava questo insistere sull'esistenza dell'agenda, cioè voleva liquidare la cosa dicendo: "Non è... mi state facendo perdere tempo su qualcosa che non ha nessuna importanza. Il contenuto della borsa è questo, prendetevelo così com'è, prendete per buono tutto quello che vi stiamo dando, perché nessuno ha fatto sparire niente". Che poi si sentisse lui in colpa per qualche cosa, io non lo so, (...)

(...)

TESTE M. BORSELLINO - Ma io mi riferisco al modo con cui si rivolse soprattutto a mia sorella e poi a noi tutti, sostenendo che farneticava, sostenendo che si stava inventando lì per lì il discorso dell'agenda rossa quasi per farle... per fargli perdere tempo. Cioè lui ha avuto... lui, sostanzialmente, non era venuto per acquisire informazioni, per avere dei colloqui investigativi, che in quel momento penso fosse il minimo dovere avere con la moglie e con i figli di Paolo Borsellino, cioè lui è venuto là semplicemente per liberarsi del... della borsa e del contenuto che... di cui riteneva di potersi liberare, cioè che non aveva rilevanza investigativa per lui e... e andarsene (...).

impressionante insensibilità per il dolore dei familiari di Paolo Borsellino, ma anche una aggressività volta a mascherare la propria evidente difficoltà a rispondere alle domande poste, con grande dignità e coraggio, da Lucia Borsellino, nel suo forte e costante impegno di ricerca della verità sulla morte del padre.

4) Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sulla preparazione della strage: l'incarico di Giuseppe Graviano, tramite Cristofaro Cannella, di rubare una Fiat 126. L'adempimento del compito, da parte di Spatuzza, assieme a Vittorio Tutino. Il ricovero dell'automobile nel magazzino di Brancaccio (via Gaspare Ciprì n. 19).

Per delineare il ruolo dell'imputato Vittorio Tutino nella preparazione ed esecuzione della strage di via Mariano D'Amelio, occorre necessariamente partire dalle dichiarazioni del suo principale accusatore, ex sodale nella 'famiglia' di Brancaccio ed amico fraterno (a dire dello stesso imputato[66]), Gaspare Spatuzza

[66] Cfr. verbale d'udienza del 15 gennaio 2016, con il confronto fra Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino, nel corso del quale quest'ultimo dichiarava (pag. 60): "*Ma il momento in cui, in base al rapporto che lega me e Gaspare Spatuzza, signor Presidente, e qui va fatta una distinzione, quello che lega me e Gaspare Spatuzza non è... non proviene dalla delinquenza, è un rapporto ben diverso, è un rapporto fraterno, che non ha nulla a che vedere mafia, mafietta, malavita delinquenziale e quant'altro. Questo ci tengo a... non lo so se lui è d'accordo e mi sta ascoltando. Quindi c'era un'assidua frequentazione con Gaspare Spatuzza, si è parlato di una vera e propria fratellanza. Io con Gaspare Spatuzza c'ho mangiato, c'ho bevuto e c'ho dormito assieme; Danilo è cresciuto nelle mie mani, conosco la... la moglie gi Gaspare Spatuzza, la mamma, tutti i familiari e quant'altro*". Ancora più significative, sul punto, le risposte rese dall'imputato Vittorio Tutino, nel corso del proprio esame, nel dibattimento del procedimento c.d. Capaci bis (verbale acquisito agli atti, con il consenso delle parti processuali, all'udienza del 13 gennaio 2016), di seguito riportate, nella parte d'interesse: "*Allora, (...) conosco Gaspare Spatuzza oggi da trentacinque anni. Inizialmente è una semplice conoscenza con Gaspare Spatuzza, con il passare del tempo questa nostra conoscenza si tramuta in amicizia e successivamente si tramuta ulteriormente in una vera e propria fratellanza, a tal punto che il sottoscritto qui presente è l'unica persona presente nei momenti di maggiore gioia e di maggiore tristezza da parte di Gaspare Spatuzza. E nello specifico mi riferisco alla nascita di Danilo, di suo figlio Danilo, e all'incidente e alla morte di papà suo. Per quanto riguarda l'incidente di papà suo, il Vittorio è stata la persona che alla camera mortuaria, assieme al Gaspare Spatuzza, ha vestito il papà di Gaspare Spatuzza. Per quanto riguarda la nascita di Danilo, cosa avviene? Avviene che un giorno,*

(inteso '*u Tignusu*', cioè senza capelli[67]), per poi passare a valutarne la credibilità soggettiva (anche in rapporto al suo ruolo in Cosa nostra, al percorso di rescissione del legame con detto sodalizio ed ai motivi della sua scelta collaborativa), nonché l'attendibilità intrinseca delle relative dichiarazioni ed, ancora, i necessari riscontri estrinseci individualizzanti, nei confronti dell'imputato, chiamato in correità.

Una brevissima premessa è, peraltro, d'obbligo, prima di passare all'analisi delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che costituiscono senz'altro la pietra angolare del compendio probatorio contro Vittorio Tutino, per la partecipazione alla strage di via D'Amelio, confermate (come si vedrà) da molteplici emergenze istruttorie e riscontrate, a livello estrinseco ed individualizzante, dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia (Vito Galatolo, Francesco Raimo, Tullio Cannella): Gaspare Spatuzza, correo dell'imputato (e reo confesso per questi fatti), separatamente processato ed irrevocabilmente condannato per il suo concorso nella strage di via D'Amelio (con il riconoscimento dell'attenuante speciale della 'dissociazione attuosa', *ex* art. 8 D.L. n° 152/1991[68]), veniva esaminato oralmente, nel contraddittorio fra le parti, sia in incidente probatorio (cfr. verbali d'udienza 7 ed

---

credo che siamo nel primo semestre del '91, io lo contatto telefonicamente da una cabina telefonica e gli dico: 'Pinu', dove sei?' Dice: 'Guarda - dice - mi trovo a Villa Serena, che c'è mia moglie in sala parto'. 'Sto arrivando'. Arrivo a Villa Serena e li trovo la moglie di Gaspare, che consideravo e considero mia cugina, Rosy, dentro la sala parto, Gaspare, la mamma e la sorella di Ga... la mamma e la sorella di Rosy e una sorella di Gaspare. (...) Gaspare in quella occasione era particolarmente teso, non solo per la nascita del primo figlio e perché tutti lo siamo, anche per altri motivi alla quale non è il caso di parlarne. Quando apprendemmo che il parto era andato bene, che Rosy stava bene, che il bambino stava bene, Gaspare Spatuzza mi disse: 'Mariu', camina cu' mia', cioè: 'Vieni con me'. Mi portò nella camera... nella camera privata, aprì il frigo bar, prese una bottiglia, se vuole le dico anche la marca, e io cercai di fermarlo, gli ho detto: 'Pinu', ma aspetta, non aprire'. 'No, no - dice - brindiamo'. 'Ma non aprire, non aspetti qualche altra persona, qualche altro amico, conoscente, qualche altro parente?' Ebbene, signor Presidente, Le chiedo la gentilezza, la cortesia di... io lo so che Lei è sempre stato particolarmente attento, di fare attenzione a questa frase che mi disse Gaspare Spatuzza in quella circostanza. Gaspare Spatuzza ebbe a rispondermi: 'Mariu', ma chi mi ni futti a mia di cu è ca havi a veniri - dici - io basta ca haiu a tia o autri - dici - sugnu a posto'. E così ha aperto la bottiglia e abbiamo festeggiato il nascituro".

[67] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pag. 54.

[68] Cfr. sentenze del procedimento Borsellino quater, con rito abbreviato, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

8 giugno 2012), che nel dibattimento (cfr. verbali d'udienza 11 e 12 giugno 2013) ed, ancora, posto a confronto con l'imputato Vittorio Tutino (cfr. verbale d'udienza 15 gennaio 2016); inoltre, con il consenso delle parti, venivano riversati agli atti del dibattimento, tutti i suoi verbali d'interrogatorio e di confronto, espletati nella fase delle indagini preliminari[69] ed anche (sia pure con prospettazioni diverse, in merito alla valenza dell'atto) il suo pregresso colloquio investigativo (risalente ad un decennio prima dell'avvio della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria) con i dott.ri Vigna e Grasso della Procura Nazionale Antimafia del 26.6.1998[70]. Il materiale riversato agli atti del dibattimento è, dunque, tale (al pari di quanto avviene, nel presente procedimento, anche per altri collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni predibattimentali venivano, del pari, acquisite con il consenso delle parti) da consentire di apprezzare la notevole continuità e la costanza, nel tempo, delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria.

Il collaboratore di giustizia, all'epoca dei fatti oggetto del presente processo era pienamente inserito nella famiglia mafiosa di Brancaccio (famiglia egemone dell'omonimo mandamento, composto altresì da quelle di Ciaculli, Corso dei Mille e Roccella), sin dagli anni '80, sebbene non fosse ancora ritualmente affiliato, come uomo d'onore. Infatti, come risulta anche dalle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia escussi nel presente procedimento, soltanto dopo l'arresto dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano (27 gennaio 1994) e quello di Antonino Mangano (24 giugno 1995), Gaspare Spatuzza diveniva uomo d'onore e veniva, contestualmente, investito (attesi i predetti arresti dei vertici della famiglia) della rappresentanza del

[69] Cfr. verbale d'udienza 13 giugno 2013, pagg. 83 ed 84.

[70] Cfr. verbale d'udienza 7 novembre 2016.

mandamento mafioso di Brancaccio, su impulso e per volontà di Matteo Messina Denaro, che voleva un punto di riferimento per quest'ultimo territorio. La relativa cerimonia d'affiliazione si teneva in presenza dello stesso Matteo Messina Denaro, con Nicola Di Trapani a fare da 'padrino' e la partecipazione anche di Giovanni Brusca e Vincenzo Sinacori (questi ultimi due, com'è noto, divenuti collaboratori della giustizia, confermavano – entrambi – d'aver personalmente assistito a detta affiliazione di Gaspare Spatuzza, alla presenza dei predetti sodali[71]). Comunque, a prescindere da quest'ultimo dato relativo alla formale affiliazione (come detto, successiva ai fatti che costituiscono oggetto del presente processo), e rinviando ad altra parte della motivazione per l'analisi dei motivi della ritenuta credibilità soggettiva del dichiarante, anche in rapporto al suo *curriculum* criminale ed ai motivi della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria, deve subito evidenziarsi come, già all'epoca della strage di via D'Amelio, Gaspare Spatuzza fosse organicamente inserito nella famiglia di Brancaccio e godesse della piena fiducia dei vertici di detto mandamento: infatti, egli entrava a far parte attiva del gruppo mafioso negli anni '80 grazie al rapporto di conoscenza instaurato con la famiglia dei Graviano, dalla parte dei quali si era schierato nella guerra di mafia poiché, proprio come gli stessi fratelli Graviano, in relazione all'omicidio del loro padre (Michele Graviano), sospettava anch'egli che proprio fratello (Salvatore Spatuzza) fosse stato eliminato da quella

[71] Cfr. esame di Giovanni Brusca (nell'ambito dell'incidente probatorio), all'udienza del 6.6.2012, pagg. 30 ss, dove il collaboratore riferiva, appunto, che a metà del 1995, circa venti giorni dopo la rapina alle Poste di Palermo, effettivamente Gaspare Spatuzza, alla presenza sua, oltre che di Nicola Di Trapani, Vincenzo Sinacori e Matteo Messina Denaro, veniva "*combinato*", per volere di quest'ultimo, anche al fine di avere un punto di riferimento a Brancaccio che ne era rimasto privo dopo l'arresto di Nino Mangano.

Inoltre, le circostanze relative all'affiliazione di Gaspare Spatuzza (come detto nel testo) trovavano ulteriore conferma anche nelle dichiarazioni rese, in questo procedimento, da Vincenzo Sinacori, all'udienza dibattimentale del 27 maggio 2014, pagg. 86 ss: il collaboratore, infatti, confermava di aver presenziato alla cerimonia d'affiliazione, che era avvenuta nelle campagne di Salemi; prima di quel momento, sentiva parlare di Spatuzza, la cui affiliazione in Cosa nostra si era resa necessaria per avere un punto di riferimento a Brancaccio, dopo i numerosi arresti di quel periodo.

fazione di Cosa nostra che faceva capo a Salvatore Contorno e, da quel momento in poi, s'era dunque prestato a controllare gli spostamenti dei familiari e dei soggetti ritenuti vicini allo stesso Contorno (del quale si temeva un ritorno a Palermo, per vendicarsi nei confronti di coloro che riteneva nemici, avvalendosi, appunto, dei familiari o dei soggetti a lui più legati).

Peraltro, tale attività di Spatuzza era proseguita anche nel 1982-1983, mentre si trovava a prestare il servizio militare a Roma, dove si pensava che il Contorno gravitasse (proprio nella zona della Capitale, Spatuzza cercava anche d'individuare la località esatta di residenza del collaboratore, anche consultando i nominativi degli elenchi telefonici) e, sempre in quel periodo, mentre era in licenza a Palermo, subiva un fermo ad opera delle forze dell'ordine (allorché si trovava alla Palermitana Blocchetti), consentendo la fuga di numerosi appartenenti alla famiglia di Brancaccio (che ivi si trovavano in quel momento): pur subendo, in detta occasione, un trattamento rude all'interno degli uffici della Polizia dove veniva condotto, non rivelava alcunché alle forze dell'ordine, circostanza – quest'ultima – particolarmente apprezzata dagli ambienti mafiosi della sua borgata. Anche per tale motivo e per l'affidabilità così dimostrata, gli incarichi che gli venivano, via via, affidati nell'ambito della famiglia di Brancaccio erano, nel corso del tempo, aumentati per frequenza ed importanza, arrivando (come meglio esposto nella parte dedicata alla valutazione della credibilità soggettiva del collaboratore) anche a numerosi omicidi per conto del sodalizio mafioso (fra gli altri, quelli di Don Pino Puglisi e del piccolo Giuseppe Di Matteo) e, soprattutto, al coinvolgimento diretto nell'intera campagna

stragista, in Sicilia (con le stragi di Capaci e di via D'Amelio[72]) e nel continente[73].

Venendo ai fatti oggetto del presente processo, Gaspare Spatuzza dichiarava, fin dall'avvio (il 26 giugno 2008, avanti a magistrati delle Procure di Caltanissetta, Palermo e Firenze) della propria collaborazione con la giustizia (invero, come rilevato dal Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, inizialmente accolta dagli inquirenti con diffidenza, poiché si trattava di rimettere in discussione, dopo più di quindici anni dai fatti, diverse sentenze che accertavano, con il crisma dell'irrevocabilità, responsabilità penali per fatti gravissimi), gli eventi che lo vedevano protagonista, anche in relazione alla strage di via D'Amelio, approfondendo, poi, nel corso dei successivi atti istruttori, il contenuto delle sue dirompenti rivelazioni[74].

---

[72] Cfr. le sentenze dei procedimenti Capaci bis e Borsellino quater, entrambi con rito abbreviato, acquisite agli atti (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[73] Come accertato dalla sentenza della Corte d'Assise d'appello di Firenze del 13 febbraio 2001, acquisita agli atti del dibattimento (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[74] Sul tema del furto dell'autovettura Fiat 126, utilizzata come autobomba in via D'Amelio, si veda (appunto) il primo verbale di interrogatorio reso da Gaspare Spatuzza il 26.6.2008 (come detto, acquisito agli atti del dibattimento, al pari di tutti gli altri contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza dibattimentale del 13 giugno 2013), del quale si riporta un breve stralcio, nella parte d'interesse:

dr. LARI:	*ho capito… va bene… ora "Strage di via D'Amelio" lei che cosa sa della Strage di via D'Amelio?….;*
SPATUZZA Gaspare:	*della "Strage di via D'Amelio" io so…;*
dr. LARI:	*sempre succinto mi raccomando…;*
SPATUZZA Gaspare:	*sono stato incaricato di un furto di una 126… quando mi venne di fare questo furto di 126 il mio pensiero andò a Chinnici all'epoca perché saltò su una 126 e a questo punto io non sapevo a che cosa mi stavo prestando… quindi assieme a Vittorio Tutino abbiamo fatto il furto di una 126 che poi l'ho messa… l'ho tenuta io in consegna… e l'ho tenuta in due diversi magazzini questa 126…;*
dr. LARI:	*in che magazzini l'ha portata?…*

971

In particolare, per quanto di specifico interesse in questa sede, il collaboratore riferiva che, un giorno (sulla collocazione cronologica, ci si soffermerà nel paragrafo successivo), allorché si trovava in macchina con il sodale Cristofaro (inteso Fifetto) Cannella, che parlava a nome e per conto del loro mandamento, Giuseppe Graviano, questi, dopo essersi sincerato che la vettura fosse "*pulita*" (cioè che non vi fosse

---

SPATUZZA Gaspare:	*uno a Brancaccio dove che avevo iniziato la macinatura… questa macchina è stata rubata in via Oreto… via Oreto nuova… scendendo dalla via Oreto Nuova agli inizi c'è un grande supermercato dei Lombardi…. di fronte c'è una stradina che collega la via Oreto nuova… con la via Fichi d'india… all'interno di questo complesso popolare c'è questo fabbricato a parte che non è casa popolare… non è complesso di case popolari… quindi abbiamo rubato questa 126…;*
dr. LARI:	*l'avete rubata di notte?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*verso le dieci.. dieci e mezza undici…;*
dr. LARI:	*di sera?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*era prima di mezzanotte…;*
dr. LARI:	*di giorno di settimana?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*settimanale… quindi abbiamo preso questa 126 e l'ho tenuta nel magazzino…;*
dr. LARI:	*di che colore era questa macchina?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*questa 126 era tra l'amaranto e il sangue di bue un rossiccio…;*
dr. LARI:	*ho capito…;*
SPATUZZA Gaspare:	*che aveva tra l'altro dei problemi uno non aveva la frenatura… e la frizione che non staccava abbastanza bene…;*
	omissis
	va bene … l'incarico di rubare la macchina chi glielo ha dato?…
dr. LARI:	
SPATUZZA Gaspare:	*Fifetto Cannella dietro… da Graviano Giuseppe… però mi è stato detto da Fifetto Cannella perché qua è nato un problema che…;*
dr. LARI:	*ma che c'era… che dietro Fifetto Cannella c'era Giuseppe Graviano lei come lo sa?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*si.. si sta parlando Giuseppe Graviano…;*
dr. LARI:	*bene quindi glielo ha detto Graviano…;*
SPATUZZA Gaspare:	*perché poi… siccome gli ho detto ma che io non ero capace di rubare la 126 per rompere il bloccasterzo… e potevo utilizzare a Vittorio Tutino…*

pericolo d'esser intercettati[75]) gli faceva presente che occorreva rubare una Fiat 126. All'obiezione dello Spatuzza, che si diceva non in grado di rubare un simile modello di autovettura, per la quale non si poteva utilizzare lo "*spadino*", il Cannella rispondeva, in maniera categorica ("*la macchina si deve rubare*"[76]): da tale atteggiamento, Gaspare Spatuzza comprendeva che, del tutto verosimilmente, era in preparazione un attentato, facendo un collegamento con quello effettuato in danno del dott. Rocco Chinnici, per il quale era stata utilizzata proprio una Fiat 126, imbottita d'esplosivo[77]. Data l'irremovibilità di Cannella, Spatuzza gli domandava se poteva avvalersi dell'aiuto di Vittorio Tutino ed anche se, per l'esecuzione del furto, dovevano rispettare il limite territoriale del loro mandamento (Brancaccio), oppure se, al contrario, avevano libertà di agire su tutta la città di Palermo. Cannella prendeva tempo, dicendo che simili decisioni spettavano a Giuseppe Graviano, riservandosi di far pervenire una risposta, dopo aver, appunto, interpellato il capo mandamento.

Effettivamente, dopo qualche giorno, Cannella comunicava a Spatuzza che poteva utilizzare Tutino per il furto della Fiat 126 e che potevano operare in tutto il territorio palermitano ed anche oltre. Spatuzza si attivava, dunque, immediatamente, per rintracciare Vittorio Tutino, facendogli presente la necessità di rubare una Fiat 126, munendosi degli arnesi da scasso necessari per asportare quel modello di autovettura, poiché (come anticipato), sapeva (da alcuni soggetti del quartiere

[75] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 197.

[76] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pag. 54.

[77] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 197: "*A quel punto mi è venuto, cioè, avevamo in mano già l'esplosivo, quindi mi è venuto in mente l'eccidio di... l'attentato a Chinnici, che è stato effettuato purtroppo con una 126*".

Sperone di Palermo, dediti ai furti di autovetture) che non era possibile rubare la Fiat 126 utilizzando il "*chiavino*" o "*spadino*", essendo necessario romperne il bloccasterzo e poi collegare i fili di accensione[78] (la circostanza veniva ampiamente confermata, come si vedrà, nel corso dell'istruttoria). Dunque, nel giorno stabilito (sull'individuazione, ancora una volta, si rinvia al paragrafo successivo), Spatuzza si metteva in moto, assieme a Tutino, a bordo della Renault 5 di proprietà del fratello, in prima serata (dopo le ore venti), per individuare l'autovettura da rubare, in realtà, avendo in animo soltanto di perlustrare la zona e poi, una volta individuata la vettura, di agire in un tempo più idoneo[79].

Dopo aver effettuato alcuni giri di perlustrazione, i due imboccavano la via Oreto Nuova, in direzione della Stazione Centrale di Palermo, subito immettendosi nella stradina laterale che corre parallela a tale via e, svoltando poi sulla destra, all'altezza di un grosso supermercato (sul lato opposto della strada), nella strada che collega la predetta via Oreto Nuova a via Fichidindia. Lungo tale via (come si vedrà, si trattava della via Bartolomeo Sirillo), trovavano, sulla destra, una stradina d'accesso ad un cortile di pertinenza di alcune case popolari, dove i due sodali s'addentravano, trovando posteggiata, sulla sinistra (rispetto alla direzione di marcia), a spina di pesce, lungo il muro perimetrale dell'edificio, una Fiat 126 di colore "*tra l'amaranto e sangue di bue... comunque è un colore rosso spento*" (peraltro, nel corso dell'atto istruttorio in cui descriveva agli inquirenti il percorso fatto in compagnia di Vittorio Tutino, Spatuzza redigeva anche uno schizzo planimetrico[80]).

[78] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 198 s.

[79] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 199.

[80] Cfr. allegato al verbale d'interrogatorio del 3.7.2008 (acquisito, come detto, all'udienza del 13.6.2013).

974

Una volta individuata la Fiat 126, Spatuzza e Tutino decidevano di agire nell'immediatezza, perché l'automobile era posteggiata in una zona isolata e l'occasione era propizia[81]. Quindi, Vittorio Tutino, munito dell'attrezzatura da scasso (un cacciavite per forzare la serratura ed il "*tenaglione*" per rompere il bloccasterzo), scendeva e si metteva in azione, mentre Spatuzza rimaneva a bordo dell'automobile del fratello, posizionandola all'imbocco della stradina e rimanendo in attesa[82]. Tuttavia, vedendo che il compare impiegava più tempo del dovuto, Spatuzza usciva dall'abitacolo e s'avvicinava alla Fiat 126, dove Tutino, rannicchiato sotto lo sterzo, gli diceva che stava incontrando qualche difficoltà. Proprio in quel frangente, passavano alcune persone (un uomo, con in braccio un bambino piccolo ed una donna che camminava, dando la mano ad una bambina più grande), che, apparentemente, non s'accorgevano d'alcunché[83]. A quel punto, Spatuzza s'introduceva anch'egli all'interno dell'abitacolo ed, alla fine, i due sodali riuscivano a romperne il bloccasterzo[84]. Ciononostante, una volta collegati i fili dell'accensione, non riuscivano a mettere in moto la vettura (che, come si vedrà in altra parte della motivazione, aveva dei problemi anche d'accensione), sicché, dopo averla condotta, a mano, fuori della stradina, a fondo chiuso, dove si trovava posteggiata, decidevano di portarla via a spinta, appunto, avvalendosi dell'automobile del fratello di Spatuzza. Utilizzando tale metodo, i due giungevano, sicuramente prima della mezzanotte, in un garage del quartiere di Brancaccio, nella disponibilità di Spatuzza, dove

[81] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 200.

[82] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 200.

[83] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 200.

[84] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 201.

ricoveravano la Fiat 126 (le operazioni duravano, complessivamente, più di un'ora[85]); Spatuzza informava poi Fifetto Cannella.

Peraltro, pur rinviandosi al proseguo della motivazione, per quanto riguarda l'analisi dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, si deve almeno accennare, già in questa sede, al fatto che Gaspare Spatuzza, non solo riconosceva fotograficamente (fra più immagini similari), i luoghi dove rubava la Fiat 126, in quelli dove effettivamente l'auto veniva parcheggiata dalla proprietaria[86], Pietrina Valenti (cioè via Bartolomeo Sirillo), ma conduceva anche gli inquirenti sul posto, nel corso di un sopralluogo (integralmente videoripreso), all'esito del quale indicava loro, con precisione, il punto esatto dove era parcheggiata l'autovettura[87].

L'indicazione del collaboratore di giustizia era del tutto coincidente (a differenza di quella data da Salvatore Candura[88]) rispetto a quella della proprietaria, nonostante – si noti – all'epoca dell'atto istruttorio, nel punto indicato, fosse impedito il posteggio, per la presenza di alcune fioriere (installate in epoca successiva ai fatti che ci occupano)[89]. Ancora, si deve altresì rimarcare come Spatuzza abbia altresì condotto gli inquirenti nell'autorimessa di Brancaccio (via Gaspare Ciprì n. 19) dove

[85] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pag. 65.

[86] Cfr. verbale d'interrogatorio del 17.11.2008, acquisito al fascicolo per il dibattimento, sull'accordo delle parti.

[87] Cfr. verbale di interrogatorio e di sopralluogo del 1° dicembre 2008, anch'esso acquisito al fascicolo per il dibattimento, sull'accordo delle parti.

[88] Vale a dire (com'è noto) colui che, secondo i precedenti processi per questi stessi fatti, avrebbe asportato (su *imput* di Vincenzo Scarantino) l'automobile Fiat 126, poi utilizzata come autobomba in via D'Amelio, il 19 luglio 1992.

[89] Peraltro, fra i tanti interrogativi che il presente procedimento solleva, vi è sicuramente anche quello relativo al motivo per cui un accertamento così semplice ed immediato, come il sopralluogo con l'autore (reo confesso) del furto, sul luogo del medesimo, non sia mai stato espletato, nei precedenti processi per questi stessi fatti (Candura Salvatore, infatti, come si vedrà, pur essendosi autoaccusato del furto della Fiat 126 di Valenti Pietrina, non veniva mai portato in via Sirillo, prima del sopralluogo del 14.11.2008, appunto, espletato con gli inquirenti nelle indagini preliminari di questo procedimento).

ricoverava la Fiat 126, subito dopo averla rubata[90]: detta autorimessa (peraltro, la stessa dove veniva anche portato, da Spatuzza ed altri, l'esplosivo ripescato in mare dagli uomini di Cosa nostra, per lavorarlo e preparalo per la strage di Capaci), proprio come dichiarato dal collaboratore, risultava nella disponibilità del costruttore (suo cugino) Domenico Sanseverino[91], oltre a recare ancora traccia, all'interno, dei lavori fatti dal collaboratore, per ricavarvi un covo d'emergenza per Giuseppe Graviano.

Prima di proseguire nell'analisi del racconto del collaboratore di giustizia sulle fasi successive della preparazione della strage di via D'Amelio, si riporta (qui di seguito) uno stralcio delle sue dichiarazioni dibattimentali, relative al predetto segmento; dette dichiarazioni (come anticipato) sono praticamente sovrapponibili a quelle che Spatuzza rendeva nell'incidente probatorio (tanto che la difesa di Tutino se ne doleva, nel corso dell'esame del Pubblico Ministero[92]) ed anche in significativa continuità con quelle rese nella fase delle indagini preliminari (che verranno pure richiamate ed, in parte, riportate, nel corso della motivazione)[93]:

> *SPATUZZA - Un giorno, trovandomi in macchina con Fifetto Cannella - Cristoforo Cannella, da noi chiamato Fifetto - mi comunica che si doveva rubare una 126. Nella immediatezza gli dissi: "Chi è capace di rubare una macchina?" Perché io macchine che non ne veto mai rubato, qualcuna con Tutino ma abbiamo fatto più una telenovela per portarci.., una, due regate*

[90] Cfr. verbali di sopralluogo dell'1.12.2008 e del 10.5.2009, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *subb* 3 e 4.

[91] Cfr. sentenza irrevocabile n. 542/1996 Trib. Palermo, pag. 281 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 20), di condanna alla pena di 11 anni di reclusione, per associazione mafiosa e riciclaggio.

[92] Cfr. verbale d'udienza 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pag. 58: "*AVV. SINATRA - Presidente, c'è opposizione (...) abbiamo seguito passo passo, da pagina 197 a pagina 200 le dichiarazioni oggi in diretta dello Spatuzza rispetto a quelle che sono state (...) trascritte e quindi c'è una coincidenza anche negli aggettivi* ").

[93] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pagg. 54 ss.

abbiamo rubato ma con lo Spadino. Gli dissi che non ero capace (...) e quindi lui rincara la dose e mi dice: "La macchina si deve rubare", quindi con questa sua insistenza mi rendo conto a quel punto a cosa servisse la macchina. Mi viene in mente ma strage in cui morì il Giudice Chinnici. A quel punto gli dissi: "Se proprio si deve rubare la macchina, io ho bisogno i aiuto". Disse: "A chi ti vuoi portare?" Dissi: "Se possiamo utilizzare Vittorio Tutino". Dice: "Questa cosa la dobbiamo riferire a Giuseppe, a Graviano Giuseppe". Nell'occasione gli dissi: "Per rubare la macchina mi devo contenere io nel nostro territorio oppure (...) posso sconfinare?" (...) Non so quanti giorni, ma non dico nemmeno settimine, e arriva la risposta di Fifetto Cannella che potevo utilizzare benissimo Vittorio Tutino (...), avevo libertà di movimento in qualsiasi territorio, e per qualsiasi territorio intendo non solo suolo Palermitano ma anche fuori di Palermo (...). Quindi contatto Vittorio Tutino e gli dissi che dovevamo rubare una 126, senza dare nessuna indicazione (...). Quindi abbiamo concordato come e quando rubare questa 126. Io ho preparato tutta l'attrezzatura di scasso Io ho preparato tutta l'attrezzatura di scasso, la pinza quella a pappagallo, il tenaglione chiamato in siciliano, una tronchesina, cacciavite, addirittura la porcellana quella delle candele delle macchine per rompere il lunotto che basta un sassolino piccolino per rompere.., si frantuma subito il lunotto della macchina. Abbiamo stabilito un giorno, abbiamo concordato il giorno per rubarla e nell'ultima serata ci mettiamo in macchina con la Renault 5 di mio fratello. Iniziamo a fare un giro di perlustrazione per cercare di localizzare la macchina e poi in un orario più tranquillo

978

passavamo all'azione. (...) Scendendo la Via Oreto, subito a destra, (...), comunque proprio di fronte il Bar, Zero Bar, quindi scendendo imbocco questa stradina a destra, entro in questa stradina e subito a destra. In fondo, proprio in fondo era una stradina che sicuramente non era transitabile, cioè non aveva sicuramente uno sbocco, era un vicolo cieco, se così possiamo dire, e quindi in fondo sulla sinistra notiamo posteggiata una 126 di colore rossiccia, tra l'amaranto e un sangue di bue, posteggiata dinanzi allo stabile che non era lo stabile principale, sicuramente era lo stabile laterale. Decidiamo di agire nell'immediatezza anche perché la posizione, la localizzazione della via consentiva di poter lavorare tranquillamente (...) e Vittorio Tutino con l'attrezzatura (...) scende dalla macchina. Io vado indietro (...), mi posiziono all'imbocco di questa stradina. Era passato un bel po' di tempo e vedo che ancora la macchina è messa sempre lì e Tutino ancora non viene. Quindi decido di scendere dalla macchina e mi incammino per arrivare nella 126, e trovo il Tutino all'interno dell'abitacolo della macchina (...) rannicchiato (...) sotto lo sterzo che sta cercando di scassinare. Gli chiedo a che punto eravamo e dice che ci sono delle difficoltà. In quel momento sento sbattere una porta e sicuramente di là a poco sarebbe sopraggiunta qualche persona, di fatti veniva verso di noi un uomo con in braccio una bambina o un bambino e una donna che teneva in mano una bambina o un bambino, ma molto più grande. Quindi io con naturalezza mi sono poggiato nella macchina e sono passati questo uomo e questa donna e i bambini, e quindi quando sono andati via sono entrato anche io nell'abitacolo con Tutino a cercare di.., e

979

alla fine siamo riusciti, più Tutino che io, a scassinare il bloccasterzo, ma non riusciamo a metterla in moto. Si deve scassinare il bloccasterzo e poi c'è la questione di fare il collegamento per l'accensione, accendere il quadro e poi tirare la levetta per la messa in moto ma non riusciamo noi a metterla in moto e allora dissi a Tutino: "Può darsi a che c'è qualche antifurto di questi tipi che si attaccano, si staccano" e abbiamo cercato di trovare questo congegno e non l'abbiamo trovato. Alla fine decidiamo di portarla via a spinta, quindi facciamo l'inversione di questa macchina e iniziamo a spingerla verso fuori. Quando siamo arrivati verso fuori io mi metto alla guida della Renault 5 e la spingo da dietro a cercare di farla camminare. Siamo usciti non dalla Via Oreto ma dalla Via Fichi d'India perché questa stradina è una bretella che collega la Via Oreto con la Via Fichi d'India. Scendiamo per Brancaccio e a tratti la macchina è riuscita a partire però possiamo dire che in parte l'abbiamo portata tutta a spinta. Sempre lì a Brancaccio io avevo un magazzino, non dico di mia proprietà ma ne avevo il possesso, diretto e personale. Siamo scesi in questo scantinato e la macchina è stata ricoverata, se così possiamo dire, in questo magazzino e Tutino andò via (...).

(...)

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, questo magazzino dove portate la 126 esattamente dove è ubicato?

SPATUZZA - È ubicato nella Via.., finisce Conte Federico, c'è Piazza San Gaetano, inizia la Via Brancaccio e subito a destra, non ricordo adesso la via, è un vicoletto dove si trova questo stabile. (...) questo stabile l'ha

980

costruito mio cugino, Domenico San Saverino. (...) Nipote di mia mamma, buona anima. Quindi aveva realizzato questo stabile e (...) era stato sequestrato e quindi ne avevo preso possesso io e un giorno che questo magazzino fosse stato messo all'asta io lo acquistavo direttamente. Quindi diciamo che posso dire che il magazzino era mio anche perché in questo magazzino ho fatto delle opere murarie, ho realizzato un covo per Giuseppe Graviano, covo volante, se così possiamo dire, avevo fatto un bagnetto, una doccetta per eventuali esigenze per Giuseppe, di cui so che ne ha approfittato di questa cosa. Io lo utilizzavo anche per il ricovero di macchine, quelle che noi avevamo.., avevamo un parco macchine, perdonatemi il termine, delle macchine da tenere a disposizione per utilizzare nei momenti in cui si doveva commettere un crimine. (...) Il magazzino, quando io l'ho requisito, se così possiamo dire, perché dissi a mio cugino: "Mi devi dare il magazzino".(...) Quindi questo magazzino l'aveva in consegna, non so se in affitto o quanto altro uno che si chiamava Domenico, so che faceva l'infermiere. All'interno posteggiava una Croma e quindi quando sono andato lì insieme a mio cugino, mio cugino gli ha detto che da quel momento in poi il magazzino era mio (...). Avevo fatto un soppalco, avevo fatto una scaletta per salire sopra, avevo messo l'infisso con le vetrate per proteggere dal freddo, avevo messo un lettino, un cucinino, una doccia e poi avevo messo la saracinesca automatizzata, la saracinesca che si apriva con il telecomando (...) ho fatto anche un water (...) abbiamo effettuato diversi sopralluoghi (...), siccome sono dei box, le entrate sono quasi tutte simili però alla fine siamo riusciti a individuarlo,

981

(...) c'era questo sportellino fuori che si apriva con la chiave e nel momento in cui si apriva sganciava la ganascia e quindi si poteva aprire facilmente (...) un accorgimento più di emergenza, (...) tra l'altro poi era stato murato però l'impronta c'era, (...) non c'era il buco perché era stato rifinito con la calce però l'impronta c'era (...)".

5) La cronologia di questa prima fase, alla luce degli altri elementi istruttori.

Sulla collocazione cronologica di questa prima fase, il collaboratore di giustizia non forniva dati precisi, ma solo indicazioni piuttosto approssimative. Detta circostanza (assolutamente comprensibile, anche alla luce del lungo tempo decorso dai fatti), non preclude comunque una ricostruzione attendibile, cui pare ben possibile addivenire, attraverso una lettura 'sinottica' delle dichiarazioni di Spatuzza e degli ulteriori dati istruttori disponibili (di seguito evidenziati).

Un primo dato certo è che la Fiat 126 utilizzata come autobomba in via D'Amelio veniva inserita nell'archivio del Ministero dell'Interno il 10 luglio 1992, poiché in tale data, Pietrina Valenti ne denunciava il furto presso la Stazione Carabinieri di Palermo-Oreto: inoltre, il furto veniva denunciato dalla proprietaria come avvenuto la sera o la notte prima[94].

Un altro dato certo (sul quale convergono le dichiarazioni di tutti i soggetti

[94] Cfr. sentenza n. 6211/1997 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, nel processo c.d. Borsellino uno, pagg. 55 e 105 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

coinvolti) è che la proprietaria della Fiat 126 incaricava Salvatore Candura di ricercare l'automobile, una volta avvedutasi della sua sottrazione.

A tal proposito, Pietrina Valenti (con modalità alquanto confusionarie), sosteneva di aver presentato la sua denuncia subito dopo la scoperta del furto, aggiungendo di ricordare "*perfettamente*" che si trattava di una domenica (in realtà, il 10 luglio 1992 era un venerdì), tanto che (a suo dire) le veniva richiesto di tornare in un altro giorno non festivo, perché non c'era personale disponibile per raccogliere la sua denuncia. Si riporta uno stralcio delle dichiarazioni dibattimentali della teste[95]:

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, passiamo al discorso della vettura. La vettura esattamente quando le viene rubata, lo ricorda?

TESTE VALENTI P. - Eh, io avevo la denuncia, l'ho lasciata a casa, ma Voi... Voi non l'avete?

P.M. Dott. PACI - Sì, la denuncia, signora, è del 10 luglio 1992.

TESTE VALENTI P. - Eh, e io l'ho denunciata quando me l'hanno rubata.

P.M. Dott. PACI - Ecco.

TESTE VALENTI P. - E io mi ricordo perfettamente che era di domenica, che a me mi hanno detto i Carabinieri, che io abito... abito in via Oreto Nuova, allora c'erano i Carabinieri là, lì dietro. Sono andata là tutta spaventata, impaurata, e c'era un ragazzo che leggeva un giornale. Io non...

P.M. Dott. PACI - Signora, scusi, scusi una cosa.

TESTE VALENTI P. - Uhm!

[95] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale di Pietrina Valenti, all'udienza del 27.2013, pagg. 12 ss.

P.M. Dott. PACI - Quindi lei questa denuncia la presenta ai Carabinieri alle 12.30 del 10 luglio, quindi...

TESTE VALENTI P. - Io l'ho fatta subito, guardi, io quannu...

P.M. Dott. PACI - D'accordo.

TESTE VALENTI P. - Io so una cosa, guardi, io mi arrabbio qua.

P.M. Dott. PACI - No, no...

TESTE VALENTI P. - Che quando io scendo e io non vedo la macchina e io vado nei Carabinieri, i Carabinieri mi dicono a me: "Signora, oggi non la possiamo fare perché è domenica". Io mi seggo là e ci dico: "No, io voglio fatta oggi la denuncia, perché io di qua non mi muovo", perché se c'è questo signore glielo dico in faccia, oh! E' una cosa esatta che io vado nei Carabinieri...

P.M. Dott. PACI - Signora, scusi, però il 10 luglio...

TESTE VALENTI P. - La posso poggiare questa borsa qui sopra?

P.M. Dott. PACI - Signora, abbia pazienza. Signora...

TESTE VALENTI P. - Eh!

P.M. Dott. PACI - ...il 10 luglio non era domenica, perché era un venerdì.

TESTE VALENTI P. - No, no!

P.M. Dott. PACI - Va beh, signora...

TESTE VALENTI P. - Mi dispiace!

P.M. Dott. PACI - ...le possiamo dare...

PRESIDENTE - In effetti il 10 luglio 1992 dovrebbe essere necessariamente venerdì.

TESTE VALENTI P. - Io penso che era domenica.

984

PRESIDENTE - Lei cosa ricorda? Che le dissero esattamente cosa?

TESTE VALENTI P. - Che... mi pare che mi dissero che era chiuso, mancavano le persone per fare la denuncia; c'erano anche due ragazze là. Anzi, ci andò mio marito e c'hanno detto a mio marito: "Vogliamo - dice - a sua moglie", e ci sono andata io.

P.M. Dott. PACI - Quindi, signora, lei...

TESTE VALENTI P. - Sa, che io durante l'estate...

PRESIDENTE - Lo stesso giorno c'è andata?

P.M. Dott. PACI - Signora...

PRESIDENTE - Lo stesso giorno in cui si è accorta...?

TESTE VALENTI P. - Subito.

P.M. Dott. PACI - Però, signora, signora...

TESTE VALENTI P. - Tutte le persone del palazzo, i signori, perché ognuno si fanno i fatti suoi...

P.M. Dott. PACI - Quindi, signora, scusi, lei ricorda con sicurezza che era domenica, questo è il suo ricordo, giusto?

TESTE VALENTI P. - Ma io ricordo questo, poi se era venerdì... ma io ricordo duminica.

P.M. Dott. PACI - Allora, senta una cosa, signora, la...

TESTE VALENTI P. - Però...

P.M. Dott. PACI - Però?

TESTE VALENTI P. - ...quando io sono scesa, ho fatto subito denunzia, subito! Perché, guardi, quando io perdo un pezzettino di carta con il mio nome e cognome, io vado a svolgere denuncia, perché a me mi hanno

985

fregato due borse.

Luciano Valenti (anch'egli in maniera confusa), dapprima rispondeva che sua sorella Pietrina sporgeva denuncia subito dopo essersi accorta del furto e poi, dopo la lettura delle sue precedenti dichiarazioni al dibattimento del processo c.d. Borsellino uno, confermava che Pietrina ritardava la denuncia, si pure di poco, in attesa dell'esito delle ricerche dell'automobile, da parte di Candura[96]:

P.M. Dott. LUCIANI - Un secondo, mi faccia seguire un mio ordine. Senta, quanto tempo dopo rispetto al furto sua sorella chiede a Candura di interessarsi per trovare la macchina?

TESTE VALENTI L. - Ha fatto la denunzia e poi, subito dopo, l'ha chiamato, anche a sua moglie, di qua, di là, dice: "Va beh, non ti preoccupare - dice - mi interesso io", che c'ha...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, a lei risulta che sua sorella fa la denuncia e poi chiama Candura per chiedere della macchina?

TESTE VALENTI L. - Sì, per vedere se conosceva qualcuno, invece...

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei ricorda di essere stato sentito nei processi passati di via D'Amelio?

TESTE VALENTI L. - Sì, sì, sì, mi ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco. Allora, nel primo grado del Borsellino 1 lei dichiara questo, proprio su domanda, sulla stessa domanda che le fa la difesa, in quel caso.

TESTE VALENTI L. - Sì.

[96] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 98 ss.

P.M. Dott. LUCIANI - "Senta, e quando poi vi siete rivolti al signor Candura, dopo quanto tempo dalla scoperta del furto?" Lei dice questo, ascolti un attimo, glielo dico per aiutare la sua memoria.

TESTE VALENTI L. - Sì, sì, è giusto, è giusto e io la ringrazio.

P.M. Dott. LUCIANI - "Neanche 24 ore, perché mia sorella voleva andare a fare la denunzia e Salvatore le fa: << No, non ti preoccupare, Pietrina, ora vediamo, facciamo il possibile per trovarla >>".

TESTE VALENTI L. - Però mia sorella l'ha fatta lo stesso la denunzia.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, ma nel momento in cui inter... però da qui si capisce che nel momento in cui interessa Candura, sua sorella ancora non l'aveva fatta la denuncia.

TESTE VALENTI L. - Va beh, perché forse ancora aggiornare, per questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma dopo quanto tempo la fa la denuncia sua sorella, se lo ricorda?

TESTE VALENTI L. - L'indomani mi ricordo io. Come una pazza, faceva come una pazza.

P.M. Dott. LUCIANI - Comunque non subito dopo il furto, diciamo.

TESTE VALENTI L. - Va beh, aggiornando, l'indomani, si capisce bene, non avendo più la macchina una persona subito si premura per andare a fare la denunzia, per Legge. Mi dica e io rispondo, io aspetto.

Quest'ultima evenienza pare avvalorata anche dalla deposizione di Roberto Valenti, che spiegava come la zia Pietrina non faceva subito la denuncia, attendendo prima l'esito delle ricerche di Salvatore Candura, per qualche giorno, forse uno o due

o tre[97]:

P.M. Dott. PACI - Senta, tornando al discorso della denuncia fatta da sua zia, lei dice di non ricordare esattamente il periodo. Io le chiedo, la domanda è più specifica: in relazione al furto, lei ricorda se questa denuncia fu immediata o seguì questo fatto di qualche giorno?

TESTE VALENTI R. - Magari aspettò un giorno o due giorni, penso, non ricordo. Sono passati vent'anni, non...

P.M. Dott. PACI - E allora le leggo questo che lei...

TESTE VALENTI R. - Sì.

P.M. Dott. PACI - ...dice nel...

TESTE VALENTI R. - Sì, sì.

P.M. Dott. PACI - Questo passaggio del suo verbale del 7 luglio 2009, quando lei dice: "L'incarico di cercare la macchina fu affidato al Candura da mia zia. La denuncia mia zia la sporse, se mal non ricordo, non subito dopo il furto, ma non ricordo quanto tempo dopo, poiché voleva sincerarsi del fatto che la vettura potesse essere..."

TESTE VALENTI R. - Ritrovata.

P.M. Dott. PACI - "...ritrovata o meno". Cioè ipotizza...

TESTE VALENTI R. - Un giorno o due giorni, non... non ne sono sicuro. Può essere un giorno, può essere due giorni, può essere anche tre giorni, ma non sono sicuro esattamente quanti giorni erano passati.

P.M. Dott. PACI - Ma lei ricorda se sua zia aspettò in ragione, appunto, dell'opportunità di avere una risposta da queste ricerche che aveva

[97] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 57 s, 72 s.

attivato?

TESTE VALENTI R. - Beh, magari aspettava delle risposte, tra cui Salvatore magari cercava 'sta macchina, però le ripeto, due giorni, non... non sono sicuri quanti giorni ha aspettato per fare la denuncia.

Sulla stessa linea, anche le dichiarazioni di Salvatore Candura, che spiegava come, su suo consiglio, Pietrina Valenti (che lo sospettava del furto della sua automobile), prima di sporgere la denuncia, attendeva l'esito delle sue ricerche, per "*un po' di giorni*"[98]:

CANDURA S. - Non so niente di tutta questa situazione, ovviamente. L'indomani, l'indomani, in tarda mattinata, se non erro, cioè spunta la Pietrina Valenti a casa mia; c'era mia moglie, ovviamente dice: "Devo parlare con Salvatore", qua di là, a destra e a sinistra. "No – dice mio marito non c'è, è uscito". Dice: "Io ho urgenza di parlare con lui, con lui. Mi fa chiamare? Fammi chiamare". Io mi ritiro dentro, mia moglie: "Guarda, è venuta - dice - la sorella del Valenti Luciano, la Pietrina - dice - che ti deve parlare urgentemente". Io mi recai... ho telefonato a lei e lei mi dà appuntamento nella casa dove viveva allora la madre, in via Villagrazia. Io ci andai in via Villagrazia: "Sai, Salvatore, così, colà - dice - mi hanno rubato la macchina. Ti prego, fammi 'sta cortesia, trovamela, tu me la puoi trovare, sono disposta a uscire pure soldi. Tu, tu la puoi trovare, Salvato', se vuoi ti puoi girare e la puoi trovare". Dissi: "Pietrina, ma che stai dicendo? - ci dissi - Io non ne so niente di..." Perché di come parlava lei, lasciava intendere che io, cioè, ero a conoscenza di questa

[98] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 10.10.2013, pagg. 13 ss.

macchina. Dissi: "Vedi... cioè di come parli tu, fai capire che la macchina l'ho presa io". Perché questo? Perché la Pietrina Valenti sapeva benissimo che io all'epoca dei fatti, io rubavo le auto. Io, signor Presidente, anche lo capisco benissimo, è un reato, sono cose che non si devono fare, io allora vivevo così, io rubavo le auto e li vendevo, però li rubavo a commissione: "Salvo, mi serve una BMW; Salvo, mi serve un Mercedes; Salvo..." E io glieli procuravo queste macchine, glieli procuravo allo Scarantino. Lei lo sapeva che io rubavo le macchine e tutto. Ora, nulla di strano che questa ragazza, ovviamente, ha sospettato di me perché sapeva il tenore di vita che io facevo. E io gli ho detto, per non preoccuparla, perché mi aveva detto che era un ricordo di sua madre, che è morta con un tumore: "Ti prego, Salvatore", piangendo pure e cose varie, e io mi sono ripromesso a dirgli: "Non ti preoccupare, che ora mi girerò e cercherò di trovare questa macchina". Con la mia stessa moto, invito il Valenti Luciano e il fratello a venire con me a cercare questa macchina. Abbiamo girato tutte le borgate della Guadagna, via Oreto, Brancaccio, via Oreto Nuovo, di questa macchina nessuna traccia. Mi sono informato pure con tanti ragazzi che io conoscevo, persone: "No, Salvato', non ne sappiamo niente", nulla, le ricerche furono vane. Però la tranquillizzai dicendo: "Non ti preoccupare che cercherò di trovarla, mi informerò in altri posti e vediamo di poterla trovare". Questa storia durò per un paio di giorni. Poi questa, giustamente, si è sentita forse presa per i... in giro e cose varie, venne da me dicendomi... minacciandomi che ora andava dai Carabinieri e fare la denunzia: "E so io quello che devo dire ai Carabinieri", lasciando

990

intendere che andava a dire ai Carabinieri che la macchina gliel'avevo rubata io. E io: "Aspetta, Pietrina, non andare dai Carabinieri, te lo giuro, te lo prometto che ora mi sto girando. Tu ti sei convinta che questa macchina l'ho fregata io". "No, Salvato', a me non mi interessa, io voglio la macchina, tu me la devi trovare, tu se vuoi me la puoi trovare", era convintissima. "Dammi qualche altro giorno di tempo". Io mi girai veramente per ritrovarla questa benedetta macchina, nulla da fare, e questa va a fare la denunzia.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, per quello che risulta a lei, la Valenti fece denuncia subito o aspettò?

CANDURA S. - No, la Valenti ha fatto la denunzia, allora, dopo che lei l'indomani è venuta per il furto della macchina, che gli avevano portato via la macchina e poi venne da me, che io poi ci andai... no, erano passati un paio di giorni.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi non fa, per quello che risulta a lei, la Valenti non ha sporto denuncia subito, diciamo...

CANDURA S. - No, perché...

P.M. Dott. LUCIANI - ...dopo il furto, ha aspettato che lei...

CANDURA S. - No, io gli ho detto: "Aspetta prima di fare... vediamo, domani mi giro di nuovo, vediamo se posso... io farò di tutto per trovarla, non ti preoccupare".

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi ha aspettato l'esito del...

(...)

CANDURA S. – (...) E' stato, signor Pubblico Ministero, dopo un paio di

991

giorni che lei ha fatto la denunzia, non l'ha fatta subito la denunzia.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi ha atteso...

CANDURA S. - Perché io gli ho dato la possibilità di aspettare, di potere avere la possibilità di rintracciare questa macchina. Perché io dicevo questo, io ero sicuro di trovarla? Perché nell'ambito che io, cioè, rubavo le auto, le macchine e cose varie, io pressappoco li venivo a sapere dove venivano buttate tutte le carcasse o chi poteva prendere le altre macchine, perché erano tutte dalla zona, io conoscevo tutti. Però di questa macchina non se ne seppe niente, neanche le carcasse si trovarono, niente.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, se non ho mal compreso, la signora Valenti attese queste ricerche.

CANDURA S. - Sì, un po' di giorni.

P.M. Dott. LUCIANI - Queste ricerche che lei ha effettuato. Lei ha collocato questa vicenda nei primi giorni del mese di luglio del '92, se ho capito bene.

CANDURA S. - Sì, sì, sì.

Dunque, sulla scorta degli elementi sin qui richiamati, si può ritenere provato, che il furto della Fiat 126 veniva consumato in epoca compresa tra i primi giorni di luglio 1992, così come dichiarato da Salvatore Candura, e la sera del giorno 9 luglio 1992, come indicato dalla stessa Pietrina Valenti nella denuncia presentata ai Carabinieri, l'indomani 10 luglio 1992. La tesi più ragionevole è che la sottrazione della Fiat 126 sia avvenuta diversi giorni prima rispetto alla denuncia, attesa la convergenza, in tal senso, di plurime fonti dichiarative (Salvatore Candura, Roberto Valenti ed anche Luciano Valenti, almeno secondo quanto dal medesimo dichiarato

992

nel processo c.d. Borsellino uno) ed in considerazione anche della circostanza (pacifica) che la proprietaria si rivolgeva a Salvatore Candura per recuperare il veicolo (come da lei ammesso[99]), secondo una prassi che, evidentemente, richiedeva che la stessa attendesse poi l'esito delle ricerche del mezzo, almeno per qualche giorno, prima di denunciarne la sottrazione alle autorità, tanto più che lei sospettava proprio del Candura, per la commissione del furto[100]. Inoltre, in tale ottica, potrebbe avere senso anche la circostanza (diversamente non spiegabile) che Pietrina Valenti ricordava "*perfettamente*" di essersi recata in Caserma in una giornata domenicale, non appena si avvedeva della sottrazione della sua Fiat 126: pare, infatti, del tutto ragionevole ipotizzare (alla luce delle suddette risultanze istruttorie) che la stessa sia andata, effettivamente, dai Carabinieri la domenica 5 luglio 1992 e che, alla richiesta dei militari di ripresentarsi in giorno non festivo, abbia poi deciso di rivolgersi al Candura, per cercare di recuperare l'automobile, facendogli presente (proprio come dichiarato da quest'ultimo), che in caso di mancato ritrovamento della Fiat 126, sarebbe andata a denunciarne la sottrazione, come effettivamente avvenuto il successivo venerdì 10 luglio 1992.

Tanto premesso, si deve dare atto (come anticipato) che, sulla precisa datazione dell'incarico ricevuto da Giuseppe Graviano (per il tramite di *Fifetto* Cannella), Spatuzza rendeva dichiarazioni (comprensibilmente) approssimative. Infatti, nel corso dell'interrogatorio del 3 luglio 2008, dichiarava che "*dal furto è passato poco... una due settimane... dal... dall'incarico al furto della macchina...*" ed anche che "*al furto della macchina.... all'incarico al furto così siamo a questioni di giorni...*",

[99] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 35 ss.

[100] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pag. 36.

facendo presente di non poter esser più preciso. Si riporta uno stralcio del verbale d'interrogatorio reso da Gaspare Spatuzza il 3 luglio 2008 (acquisito agli atti, come detto, al pari di tutti gli altri contenuti nel fascicolo del P.M.):

SPATUZZA Gaspare:	*praticamente siamo io e il Cannella… in macchina… e mi dice che dobbiamo… si deve rubare una macchina… una 126…;*
Dr. LARI:	*quando le venne dato questo incarico?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*dal furto è passato poco… una due settimane… dal… dall'incarico al furto della macchina…;*
Dr. LARI:	*si…;*
SPATUZZA Gaspare:	*è passato poco… anche perché…;*
Dr. DI NATALE:	*le disse che si bisognava rubare una 126 proprio…;*
SPATUZZA Gaspare:	*mi disse si deve rubare una macchina…*
Dr. DI NATALE:	*ahm! Siccome prima aveva parlato di una 126…;*
Dr. LARI:	*dopo un breve pausa iniz… proseguiamo la registrazione con la seconda cassetta lato A… sono le ore…?*
Dr. LUCIANI:	*15 e 56…;*
Dr. LARI:	*quindi ore le 15 e… 56;*
Dr. LARI:	*e allora quando è terminata la…. la*

994

cassetta lato B della prima cassetta… lei stava dicendo che era stato incaricato del furto di una macchina…;

SPATUZZA Gaspare: *eravamo io e il Cannella…;*

Dr. LARI: *chi l'ha incaricata… del furto della macchina…;*

SPATUZZA Gaspare: *come se sta parlando Giuseppe Graviano… Cannella… cioè quando parla Cannella sta parlando Giuseppe Graviano…;*

Dr. LARI: *esatto… quindi lei vuole dire che però quello che ha parlato con lei è stato Fifetto Cannella …;*

SPATUZZA Gaspare: *Fifetto Cannella …;*

Dr. LARI: *benissimo le poi ci aveva detto anche quale è stato il periodo in cui avvenne questo incontro… questa richiesta di rubare la macchina…;*

SPATUZZA Gaspare: *parliamo noi… pochi pochi sono… qualche mesetto un mesetto e mezzo… dal furto… no forse ancora di meno… ;*

(…)

Dr. LARI: *e quando si è verificato questo incontro…*

995

	cui gli ha detto di usare di usare Tutino… se lo ricorda quando…?
SPATUZZA Gaspare:	*subito dopo… perché io poi mi attivo per rintracciare il Tutino e fare il punto……;*
Dr. LARI:	*ma in che mese siamo…;*
SPATUZZA Gaspare:	*e… possiamo quantificare dal furto alla… alla celebrazione possiamo dire un mese…;*
Dr. LARI:	*un mese prima del furto…;*
SPATUZZA Gaspare:	*il fatto che prima parlo con Cannella poi sempre per tramite aspetto la risposta poi contatto io a Vittorio Tutino…;*
Dr. LARI:	*un mese prima del furto circa… giusto… ora siccome il furto se non ricordo male è avvenuto alcuni giorni prima della Strage del 19 luglio… potremmo dire che siamo intorno alla metà di giugno…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… io no… non posso dire niente perché di…;*
Dr. LARI:	*no… ma non è una mia deduzione… siccome dice un mese prima del furto…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… io che sono nel momento in cui il Cannella mi autorizza a me per rubare la macchina… e io gli chiedo spiegazione se*

996

potevo utilizzare il Tutino… e farsi d'indentitore… lui ritorna da me e mi dà il via che potevo utilizzare il Tutino e mi potevo muovere in qualsiasi direzione…;

Dr. LARI: *allora… attenzione… su questo passaggio ci dobbiamo un momento concentrare un attimo… perché vede… non è una curiosità… però nel momento stesso in cui lei viene autori… le viene richiesto di andare a rubare la macchina… vuol dire che già se deciso che si deve commettere la Strage…;*

SPATUZZA Gaspare: *si…;*

Dr. LARI: *quindi per noi è importante capire il momento di arrivo… mi sono spiegato?…;*

SPATUZZA Gaspare: *ma il tutto avviene subito… perché io mi attivo… quando lui mi porta la certezza… io mi attivo per rintracciare il Tutino…;*

Avv. MAFFEI: *ma dopo quando dalla Strage di Capaci… più o meno… viene fatta questa richiesta…;*

SPATUZZA Gaspare: *ma circa…;*

Dr. LARI: *allora facciamo un piccolo un piccolo… passo indietro… anzi avanti… il furto lei*

997

quando l'ha commesso... rispetto al 19 luglio del '92 il furto...?

SPATUZZA Gaspare: *prima molto prima perché c'è la parte del meccanico che gli ho fatto fare dei lavori...;*

Dr. LARI: *e andiamo avanti...?*

SPATUZZA Gaspare: *la parte anteriore ha aggiustato tutta la macchina c'è la parte di pulitura ci sono due incontri...;*

Dr. LARI: *di questo ne parliamo... quindi quando tempo prima diciamo...;*

SPATUZZA Gaspare: *no... ma circa... io posso dire posso dire le tappe che sono succedute a... agli eventi che sono...;*

(...)

SPATUZZA Gaspare: *do notizia io a Cannella che avevamo già la macchina a disposizione... quindi io ci ho un...;*

Dr. LARI: *lei... lei data più o meno... in cui avvenne questo...;*

SPATUZZA Gaspare: *siamo là parliamo di giorni quindi...;*

Dr. LARI: *di giorni rispetto a che cosa...;*

SPATUZZA Gaspare: *al furto della macchina.... all'incarico al*

998

furto così siamo a questioni di giorni…;

Dr. LARI: *ma dopo quanto tempo avvenne poi l'attentato a Borsellino poi… dal furto dalla macchina…;*

SPATUZZA Gaspare: *ma ci sono una serie di fatti che io ci ho un incontro con Giuseppe Graviano direttamente con lui ci ho l'incarico di provvedere per contattare un meccanico per fare la frenatura… quindi ci sono vari passaggi e quindi… un pò di giorni passano…;*

Dr. LARI: *un po' di giorni quanti… due settimane dieci giorni… 15 giorni… non è in grado di…;*

SPATUZZA Gaspare: *non riesco… non riesco a… siamo all'interno di un contesto in cui è ipotetico dare… siccome c'è un permes… siamo tutti in azione… se cosi lo possiamo chiamare…;*

Anche nell'incidente probatorio e poi nell'esame dibattimentale, il collaboratore non riusciva a dare ulteriori apporti, sull'epoca precisa dell'incarico di rubare una Fiat 126, né sul giorno della sottrazione: "*devo dire che purtroppo non sono riuscito a collocare nel tempo il giorno quando io ho rubato la 126. (...) in base all'ordine che mi è stato dato da Cannella di lì ci attiviamo subito, parliamo di giorni, non settimane. Quindi, dall'ordine passano pochissimi giorni, l'arco di*

999

qualche settimana, non oltre, dall'ordine dato al furto effettuato. (...) purtroppo non sono mai... Cronologicamente non sono mai riuscito a collocarlo nel tempo, però nella successione dei fatti sì. (...) Potrei dire qualche cosa di campata in aria, io non mi permetto"[101].

Il ricordo (comprensibilmente) poco nitido di Gaspare Spatuzza, sulla data dell'incarico di rubare una Fiat 126 (sintomo evidente di genuinità delle sue dichiarazioni), può essere colmato da altri elementi istruttori, assolutamente compatibili con le sue dichiarazioni ed utili a ricostruire l'esatta cronologia (anche) di questo segmento esecutivo. Analizzando, infatti, i vecchi tabulati telefonici[102] dell'utenza mobile intestata a Cannistraro Provvidenza[103] ed in uso a Giuseppe Graviano (come accertato, nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis[104]), si deve

[101] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 12.6.2013, pagg. 46 ss.

[102] Nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 15.

[103] Quest'ultima intestataria era la cognata della moglie di Giuseppe Graviano: Cannistraro Provvidenza risultava, infatti, sposata con Galdi Antonio, fratello di Galdi Rosalia (all'epoca dei fatti, fidanzata e, successivamente), moglie di Giuseppe Graviano.

[104] Cfr. sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999 (sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis), pagg. 633 s. (nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 50): *"Le indagini svolte hanno consentito di accertare che detta telefonata è stata ricevuta dall'utenza cellulare 0337/898680 intestata a Cannistraro Provvidenza, utenza che, sulla base di una attenta analisi del relativo traffico in un consistente arco di tempo, può ragionevolmente ritenersi che fosse in uso a Graviano Giuseppe nel periodo anteriore e prossimo alla strage di via D'Amelio. Invero, dalla documentazione acquisita e dalle precise indicazioni fornite dall'isp. Maniscaldi è emerso che l'utenza cellulare in questione è formalmente intestata ad una donna imparentata con la attuale moglie di Graviano Giuseppe (Cannistraro Provvidenza, infatti, ha sposato Galdi Antonio, fratello di Galdi Rosalia, all'epoca dei fatti fidanzata di Graviano Giuseppe ed oggi sua moglie). Dal complesso del traffico telefonico in entrata ed in uscita dalla suddetta utenza telefonica in un periodo compreso tra il gennaio ed il settembre del 1992 sono emerse inoltre solo due telefonate verso l'utenza fissa di Cannistraro Provvidenza (il che ha fatto subito apparire improbabile che l'utenza cellulare fosse in uso alla persona cui risultava formalmente intestata), ma soprattutto sono emersi contatti telefonici con utenze in uso a soggetti direttamente legati a Graviano Giuseppe, come Lupo Cesare Carmelo (già arrestato per il favoreggiamento di Benedetto Graviano) e Galdi Leopoldo (indicato da Drago Giovanni come uomo di fiducia di Graviano Giuseppe), nonché un numero assai consistente (ben 227) di conversazioni con l'utenza fissa di Profeta Rosalia, nonna di Galdi Rosalia, ove spesso si trovava quest'ultima, circostanza questa che ha rafforzato l'idea che il telefono cellulare fosse in realtà usato da Graviano Giuseppe, che ha verosimilmente mantenuto frequenti contatti telefonici con la allora fidanzata Galdi Rosalia*".

Cfr. sentenza n. 5/2002 del 18.3.2002 (sentenza d'appello del processo c.d. Borsellino bis), pagg. 1782 s. (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50): "*L'analisi del traffico telefonico dell'utenza intestata a Provvidenza Cannistraro compiuta dalla polizia e riferita a dibattimento dall'ispettore Maniscaldi dà certezza che l'utenza in questione ha eseguito nel periodo 1-19 luglio una serie di telefonate ad utenze in nessun modo riconducibili alla*

ritenere, alla luce delle considerazioni di seguito svolte, che tutti gli eventi descritti da Gaspare Spatuzza, in questa prima fase, così come il suo successivo incontro di persona (del quale si dirà a breve) con lo stesso Giuseppe Graviano, nella casa di Borgo Ulivia (incontro in cui il capo mandamento gli chiedeva quali fossero le condizioni della Fiat 126 che aveva rubato ed anche se qualcuno l'avesse chiesta in restituzione), siano avvenuti entro il primo pomeriggio del 7 luglio 1992, considerato che l'ultima telefonata dell'utenza mobile del *boss* di Brancaccio che agganciava il distretto palermitano era, appunto, quella delle ore 14.42 del 7.7.1992, mentre nelle ore e nelle giornate successive (come si vedrà meglio, in altra parte della motivazione), la medesima utenza mobile agganciava i distretti telefonici di altre regioni, per essere poi nuovamente localizzabile nel territorio palermitano alle ore 13.11 del 14 luglio 1992[105].

Secondo le consolidate regole di Cosa nostra (così come ricostruite nei

---

Cannistraro ma tutte riportabili all'uso che il Graviano soltanto poteva, ragionevolmente, fare di quel telefono, affermazione confermata e rafforzata dall'analisi dell'impiego che di quel telefono era stata fatta in un periodo compreso tra il 24 gennaio ed il 30 settembre 1992. Si riscontrano:

- *due sole telefonate verso l'utenza di casa della Cannistraro, un numero troppo esiguo per poter pensare che il telefono fosse nelle mani della stessa.*
- *Numerosissime telefonate dirette e ricevute dal cellulare 0337/890650, intestato all'Immobiliare Building, il cui amministratore fino al 19 ottobre 1995 era Cesare Carmelo Lupo, favoreggiatore dei fratelli Graviano, tratto in arresto il 21 aprile 1984 per favoreggiamento nei confronti di Benedetto Graviano.*
- *Più telefonate dirette alla Vitrociset, posto di lavoro di Galdi Leopoldo, cognato di Rosalia la fidanzata di Graviano (e suo uomo di fiducia, secondo Giovanni Drago).*
- *221 telefonate verso l'utenza di Profeta Rosalia in via Brancaccio 221, nonna di Galdi Rosalia presso il quale indirizzo era ubicata una rivendita di tabacchi. La bolletta dell'utenza in questione era ricevuta al n. 217 sempre di via Brancaccio dove risiedevano i genitori di Galdi Rosalia. L'ispettore Maniscaldi ha riferito che la Galdi era solita frequentare con assiduità quella rivendità di tabacchi sicchè quel numero esorbitante di telefonate non può avere altra spiegazione se non con i contatti, ovviamente frequenti, che i due fidanzati intrattenevano tra loro.*

Nel periodo 1-19 luglio del 1992 l'utenza telefonica non aveva registrato alcuna telefonata riconducibile alla coppia Cannistraro-Galdi. Aveva effettuato 31 chiamate all'utenza intestata a Profeta Rosalia, nonna della Galdi Rosalia. Una telefonata al luogo di lavoro di Galdi Leopoldo, fratello di Galdi Rosalia; una chiamata ad una utenza telefonica intestata a Pizzo Giulia, zia di Galdi Rosalia."

[105] Cfr. tabulato telefonico di Cannistraro Provvidenza, nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 15.

processi), è del tutto inverosimile che la delicatissima organizzazione, almeno nelle linee essenziali, di un delitto come la strage di via D'Amelio, assolutamente strategico per la vita del sodalizio mafioso di Cosa nostra, potesse prescindere dalla fattiva presenza sul territorio del vertice del gruppo operante (non potendosi affatto ritenere indifferente che del furto dell'autobomba da utilizzare per l'eccidio, potessero, eventualmente, occuparsi persone inaffidabili o che davano minori garanzie).

Come già accennato, è più razionale e persuasiva la tesi che vuole il furto della Fiat 126, precedente, di diversi giorni, rispetto alla formalizzazione della relativa denuncia: la sottrazione dell'automobile, approssimativamente, può collocarsi (come detto) nei primi giorni del mese di luglio (forse, nella serata di sabato 4 luglio 1992, atteso il nitido ricordo di Pietrina Valenti d'essersi recata in Caserma, l'indomani mattina del furto, in una giornata domenicale).

Dunque, andando a ritroso di circa una settimana o poco più, secondo l'indicazione fornita da Gaspare Spatuzza, è del tutto verosimile collocare l'incarico di Cannella, per il furto della Fiat 126, alla fine del mese di giugno.

Detta collocazione, peraltro, si concilia assai bene con le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia ed, in particolare, non solo con quelle rese da Fabio Tranchina, che (come meglio si dirà, in altra parte della motivazione), faceva da autista a Giuseppe Graviano, in due diversi sopralluoghi in via Mariano D'Amelio, il primo dei quali avvenuto proprio nella prima settimana del mese di luglio[106], ma anche con quelle rese (nei precedenti processi, per questi fatti) da Salvatore Cancemi

[106] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 22 ss.

e da Francesco La Marca (all'epoca dei fatti, rispettivamente, reggente del mandamento di Porta Nuova e uomo d'onore della medesima famiglia).

Infatti, Salvatore Cancemi, verso la fine di giugno 1992, partecipava ad una riunione organizzativa a casa di Girolamo Guddo, nel corso della quale Riina, spostandosi di pochi metri, assieme a Raffaele Ganci, diceva che s'assumeva lui la responsabilità di tutto, in prima persona ("*Faluzzo -dice- a' responsabilità è mia -dice- me la piglio io, hai capito? La responsabilità è mia!*"); uscendo da quella riunione, proprio in compagnia di Salvatore Cancemi (suo amico fraterno, oltre che sodale), Raffaele Ganci commentava, con chiaro riferimento a Totò Riina: "*questo ci vuole rovinare a tutti!*"; "*vuole continuare la musica*" e Cancemi capiva bene che si parlava proprio di passare all'atto pratico, per l'eliminazione di Paolo Borsellino[107]. Ancora, sempre nella seconda metà del mese di giugno 1992, Salvatore La Marca, durante una visita di Salvatore Cancemi (che si recava al palazzo di giustizia), riceveva da quest'ultimo la confidenza (come già, ad inizio maggio, prima della strage di Capaci, l'avviso di "*non passare per l'autostrada*") che era in preparazione un altro attentato contro un personaggio "*grosso*" ("*Ciccio, un altro ne deve saltare in aria*") e che ne sarebbero derivate delle conseguenze negative per tutti (persino

[107] Cfr. esame di Salvatore Cancemi nel primo grado del processo c.d. Borsellino bis, verbali d'udienza (acquisiti agli atti) del 4-6-1997 (pagg. 91 ss) e del 13-10-1997 (pagg. 68 ss), nonché sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999 (nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 50), pagg. 314 ss: "*...guardi, io voglio dire la verità, per quello che mi risulta. Verso, nel mese di giugno del '92 ...c'è stato un incontro con Riina, Ganci Raffaele, io e Biondino, nella villa di Guddo Girolamo, dietro la Villa Serena, e il Riina con Ganci Raffaele ... si sono appartati... . E hanno parlato io qualche cosa l'ho capita, onestamente, con ... con Ganci Raffaele, e ci disse, dice: la responsabilità è mia, stai tranquillo che ci penso per tutti io. Queste parole che io ho capito, che già c'era qualche cosa di... di grave, come per Falcone. Poi quando ce ne siamo ... ce ne siamo andati ...il Ganci mi disse, dice: questo - dice - ci vuole rovinare a tutti. Quindi io l'ho capito, che si trattava che c'era un'altra strage, diciamo pronta. Perché già i nomi erano stati fatti tante volte, diciamo, anche prima. (...) Guardi siccome il dottore Borsellino, Riina lo voleva ammazzare prima, e io ero a conoscenza, quindi sì, l'ho capito. (...) che so.. verso giugno, nei primi di luglio, giugno, qua siamo, poi non è che posso esser preciso, diciamo proprio alla giornata*".

"*per i gatti*")[108]. Peraltro, detta confidenza (inizialmente non ricordata) veniva poi confermata anche da Salvatore Cancemi (nel dibattimento del processo di primo grado del processo c.d. Borsellino ter[109]).

Alla luce di tutte le evidenze istruttorie richiamate e delle superiori considerazioni, l'incarico di Giuseppe Graviano a Gaspare Spatuzza, per rubare una Fiat 126, può senz'altro collocarsi alla fine del mese di giugno 1992.

6) Lo spostamento della Fiat 126 in un altro magazzino, a Roccella. L'incontro con Giuseppe Graviano, nella casa del padre di Fabio Tranchina, e le direttive del capo mandamento, in particolare, quella di sistemare l'impianto frenante. La sistemazione dell'impianto frenante, da parte di Maurizio Costa.

Dopo aver riferito dell'incarico ricevuto per il furto della Fiat 126 e delle modalità con le quali assolveva a detto compito, come detto, unitamente all'imputato Vittorio Tutino, nonché del luogo in cui ricoverava l'autovettura, subito dopo la sottrazione, Gaspare Spatuzza proseguiva nel suo racconto, spiegando che, dopo aver fatto sapere a *Fifetto* Cannella che aveva appunto rubato la macchina[110], veniva convocato dal capo mandamento, Giuseppe Graviano, che – in quel frangente – trascorreva la

[108] Cfr. sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis, n. 2/1999 del 13.2.1999 (nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 50), pagg. 339 ss.

[109] Cfr. sentenza n. 5/2002 del 18.3.2002 (sentenza d'appello del processo c.d. Borsellino bis), pagg. 687 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[110] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 228, nonché verbale d'udienza 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 72 s.

latitanza a Falsomiele, nella casa di Borgo Ulivia, del padre di Fabio Tranchina (sulle dichiarazioni a riscontro, rese da quest'ultimo, irrevocabilmente condannato, per questi fatti, appunto per aver agevolato la realizzazione della strage[111], si tornerà in altra parte della motivazione).

Era proprio Fabio Tranchina che conduceva Spatuzza al cospetto di Giuseppe Graviano, in almeno un paio d'occasioni (in una di queste, peraltro, Spatuzza incrociava sul posto anche Lorenzo Tinnirello, vice capo della famiglia di Corso dei Mille, rappresentata da Francesco Tagliavia; i due uomini d'onore appena menzionati, come si vedrà, erano presenti sabato 18 luglio 1992, nel garage di via Villasevaglios, quando Spatuzza consegnava la Fiat 126)[112].

Nell'occasione, come detto, da collocare in epoca antecedente al pomeriggio del 7 luglio 1992 (allorquando il capo mandamento si allontanava dalla Sicilia, facendovi rientro il 14 luglio 1992[113]), Graviano si informava, innanzitutto, da Spatuzza sul luogo dove aveva rubato l'automobile (la zona dov'era posteggiata la Fiat 126 ricadeva nel territorio del mandamento di Brancaccio, diviso da quello di Santa Maria di Gesù, dalla via Oreto) e gli chiedeva anche se, dalla visione dei documenti o dall'eventuale richiesta di restituzione del mezzo, la stessa fosse riconducibile a persone di loro conoscenza (era, infatti, una regola dell'organizzazione mafiosa, quella per cui, in caso di furto perpetrato ai danni di persone appartenenti o vicine al sodalizio, veniva attivato un meccanismo di recupero, attraverso l'interessamento

[111] Cfr. sentenze del procedimento Borsellino quater, con rito abbreviato, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

[112] Cfr. verbale d'udienza 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 72 s.

[113] Cfr. tabulati telefonici dell'utenza mobile intestata a Cannistraro Provvidenza ed in uso a Giuseppe Graviano, nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 15.

delle famiglie mafiose; per lo stesso motivo, i comuni ladri d'automobili dovevano tenerle ferme, per almeno una settimana[114]).

La risposta di Spatuzza, che non ha ricordato se aveva guardato nel libretto di circolazione della Fiat 126 (come si deve -senz'altro- escludere, posto che tale documento rimaneva invece a Pietrina Valenti[115]) oppure in altri documenti[116] (ad esempio, il certificato di proprietà del mezzo od il contrassegno assicurativo), era che l'automobile non risultava riconducibile a taluno vicino all'organizzazione e che non ne veniva chiesta la restituzione.

Inoltre, Spatuzza informava Giuseppe Graviano che la Fiat 126 aveva il problema della frizione, che staccava molto in alto, e quello della frenatura, che non funzionava (tranne che per il freno a mano): il capo mandamento, non ritenendo necessario aggiustare la frizione, raccomandava al sodale di ripristinare l'efficienza dei freni (per ragioni facilmente comprensibili, considerata la destinazione finale del mezzo, quale autobomba) e di togliere dalla macchina qualsivoglia effetto personale od altro che potesse, eventualmente, consentire di risalire al proprietario.

Inoltre, Graviano chiedeva anche a Spatuzza se avevano la disponibilità di un magazzino, nella zona della fiera: Spatuzza gli rispondeva che aveva la disponibilità di un'autorimessa, appena realizzata da Domenico Sanseverino, ma il capo mandamento lasciava poi cadere il discorso (e non ritornava più sull'argomento,

---

[114] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 233: " '*Per una settimana la macchina deve essere bloccata, perché può darsi che la cercano', se veniva richiesta da persone di nostra conoscenza o riconducibili a Cosa Nostra i ladruncoli davano la macchina e noi restituivamo la macchina al proprietario* ".

[115] Cfr. verbale sopralluogo con Pietrina Valenti 24.11.2008 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 2): "*produco alla S.V. la carta di circolazione che ho conservato*".

[116] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 232 ss.

nemmeno in seguito).

Spatuzza osservava le direttive ricevute, così come quella di comprare un bloccasterzo ad ombrello, da poter applicare al volante della Fiat 126 (evidentemente, in vista della sua collocazione in via D'Amelio, al fine di allontanare dubbi che la stessa fosse rubata), bruciando tutto ciò che era contenuto all'interno (immagini sacre, documenti ed anche un ombrello)[117].

Spatuzza si attivava, altresì, per rifare i freni della Fiat 126, rivolgendosi a Maurizio Costa, che (all'epoca dei fatti) svolgeva la professione di meccanico ed aveva un'officina in società con Agostino Trombetta (anch'egli divenuto collaboratore di giustizia, come si vedrà in altra parte della motivazione, trattando dei riscontri alle dichiarazioni di Spatuzza).

Una volta rintracciato il Costa, Spatuzza gli diceva che aveva la necessità di rifare i freni ad una Fiat 126, precisava che il lavoro si doveva fare sul posto dove si trovava la macchina, nel frattempo messa in moto e spostata in altro garage, nel territorio della famiglia di Roccella, e gli raccomandava anche di tenere la questione riservata.

Quanto al materiale occorrente per effettuare l'intervento, era lo stesso Costa che, data l'esigenza di riservatezza manifestatagli, faceva presente che non potevano acquistarlo dove solitamente si riforniva, attraverso i buoni d'acquisto che pagava, poi, periodicamente (altrimenti, avrebbe dovuto renderne conto al predetto socio); Spatuzza concordava, dicendo al meccanico che avrebbero acquistato il necessario e lui stesso avrebbe pagato in contanti.

[117] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 240.

Nel frattempo (come anticipato), pochi giorni dopo il furto della Fiat 126[118], Spatuzza, collegandone i fili dell'accensione, l'aveva messa in moto e trasportata in un altro garage, anch'esso nella sua disponibilità, nella zona della famiglia di Roccella, dove conduceva poi Costa, per fare l'intervento meccanico ai freni.

Il magazzino in questione era di proprietà di tale Gioacchino Alfano, sposato con Rosetta Taormina, cugina della moglie di Spatuzza; quest'ultimo l'aveva preso in locazione, su disposizione di Giuseppe Graviano (per 500 mila Lire al mese, in nero), per utilizzarlo per il contrabbando delle sigarette, per il tramite di tale Diego Alaimo[119] (un ragazzo che veniva poi ucciso, dopo l'omicidio di Don Pino Puglisi, eseguito proprio da Spatuzza, per cercare di sviare i sospetti dalla famiglia mafiosa di Brancaccio ed anche perché si riteneva che egli fosse l'autore del furto di un'autovettura nella disponibilità di Filippo Graviano[120]).

All'interno di tale ultimo magazzino (in via S 81 n. 15, dopo distante, come si vedrà meglio nel prosieguo della motivazione, dall'officina di Acqua dei Corsari di Agostino Trombetta e Maurizio Costa), dove pure Spatuzza conduceva gli inquirenti nel corso del predetto sopralluogo[121], si custodivano, oltre alle sigarette di contrabbando, anche autovetture rubate (infatti, al momento dell'incarico di rubare la Fiat 126, vi era già ricoverata una Fiat Regata, circostanza nota a Fifetto Cannella, che era stato, comunque, molto fermo sul tipo di automobile che si doveva rubare)[122].

---

[118] Cfr. verbale d'udienza 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pag. 83.

[119] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 220-228.

[120] Cfr. verbale d'udienza 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pag. 79.

[121] Cfr. verbale di sopralluogo 1.12.2008, nelle produzioni del P.M. 7-11-2016, *sub* 3.

[122] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 239 s.

All'interno di questo garage, Spatuzza provvedeva personalmente a riparare il bloccasterzo della Fiat 126 (che, come detto, era stato forzato da Vittorio Tutino la sera del furto), operazione che (a suo dire), non richiedeva particolari competenze tecniche.

L'occorrente, così come l'antifurto ad ombrello che Giuseppe Graviano gli diceva di collocare all'interno della Fiat 126, venivano, verosimilmente, acquistati da Spatuzza dove lui si riforniva di pezzi di ricambio, vale a dire nel negozio di via Oreto (vicino allo Zero Bar) oppure in quello nei pressi di via Malaspina[123].

Quanto alla sistemazione dell'impianto frenante della Fiat 126, Spatuzza chiariva, innanzitutto, che conosceva molto bene Maurizio Costa, così come il suo socio in affari, Agostino Trombetta: infatti, aveva un ottimo rapporto con entrambi (talvolta, ciò gli veniva persino rimproverato, perché qualcuno riteneva che i due "*scacazzati*"[124] fossero inaffidabili), che avevano un'officina all'Acqua dei Corsari e, successivamente allo Sperone (anche se per un periodo le due attività erano aperte in contemporanea), dove aprivano (anche grazie alle raccomandazioni di Spatuzza con Giuseppe Graviano) un'attività di autolavaggio con annesso garage, pur continuando a svolgere le attività connesse all'officina, anche a copertura della loro attività illecita, di recupero di pezzi meccanici da autovetture rubate e smontate. Spatuzza era in amicizia sia con Agostino Trombetta, cui chiedeva, spesso, di procurargli autovetture rubate (tramite soggetti dediti ai furti, nella zona dello Sperone)[125], sia con Maurizio Costa: li conosceva tramite il predetto Diego Alaimo ed i rapporti con

[123] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 234 ss.

[124] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 237.

[125] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 236-238.

loro si intensificavano dopo il 1990, quando il collaboratore veniva assunto, come guardiano notturno, alla ditta Valtrans. I due soci, anzi, successivamente (nel 1994), favorivano anche la latitanza di Gaspare Spatuzza (dopo l'ordinanza emessa nel procedimento c.d. Golden Market), mettendogli a disposizione un'abitazione (in diverse occasioni, inoltre, il collaboratore pernottava anche a casa di uno dei fratelli del Costa, in zona Villabate). Era proprio Spatuzza, poi, che (come anticipato) intercedeva per i due soci, presso il capo mandamento Giuseppe Graviano, affinché quest'ultimo parlasse a Nino Mangano (reggente della famiglia mafiosa di Roccella), per consentire loro l'apertura del nuovo esercizio commerciale allo Sperone (in una zona che ricadeva, appunto, nel territorio di competenza della famiglia di Roccella), anche se nei pressi c'era già un'altra attività similare, gestita da Luigi Giacalone[126]. Infine, Spatuzza prendeva anche le difese di Maurizio Costa ed Agostino Trombetta (probabilmente, salvando loro la vita), allorquando si sospettava, in Cosa nostra, che i due non riferissero la verità, ogniqualvolta venivano interpellati in merito ai furti di autovetture, per le quali sostenevano spesso di non sapere alcunché[127].

Atteso il predetto rapporto fiduciario (confermato, come si vedrà, anche da diversi altri collaboratori di giustizia), pare, dunque, assolutamente logico che Gaspare Spatuzza, al momento di sistemare l'impianto frenante della Fiat 126, non potendo portarla in un'officina, si rivolgesse proprio all'amico meccanico Maurizio Costa, che contattava[128], spiegandogli, durante il tragitto in automobile, che occorreva tenere il

[126] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 243-248.

[127] Cfr. verbale d'udienza 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pag. 86.

[128] Invero, il collaborare di giustizia non ricordava, nitidamente, dove contattava Costa, se all'officina dell'Acqua dei Corsari ovvero all'autolavaggio dello Sperone, in via Sacco e Vanzetti. Infatti, mentre in fase di indagine preliminare riferiva di aver rintracciato il Costa presso l'officina, probabilmente, riferendosi a quella ubicata all'Acqua dei Corsari (cfr. verbale d'interrogatorio al P.M. dell'1.12.2008) e di averlo condotto con la propria vettura presso il garage di

discorso completamente riservato, e che, in virtù di tale fatto (avendogli il meccanico rappresentato, come detto, l'impossibilità di acquistare i pezzi di ricambio, secondo quanto usualmente faceva, con i buoni d'acquisto), avrebbe comprato a sue spese l'occorrente, per sistemare i freni della Fiat 126.

In effetti, Spatuzza acquistava tutto il materiale occorrente[129], da un certo Carluccio, nei pressi di Buonriposo[130], senza che Costa visionasse preventivamente la vettura, dandogli centomila lire, per pagare in contanti; i due si recavano, poi, nel locale dove era custodita la Fiat 126 ed il meccanico eseguiva i lavori. Spatuzza non seguiva l'intervento, affidandosi alle competenze del Costa: si limitava, a richiesta dell'amico meccanico, a mettersi al volante ed a pigiare il piede sul pedale del freno, ad intervento eseguito, per spurgare l'olio dell'impianto frenante, constatando poi che la frenatura del mezzo funzionava.

Ancora una volta, prima di proseguire nell'analisi del racconto del collaboratore di giustizia sui segmenti successivi della preparazione della strage, si riporta (qui di seguito) uno stralcio delle sue dichiarazioni dibattimentali (praticamente sovrapponibili, come detto, a quelle rese nell'incidente probatorio) relative alle fasi

---

Corso dei Mille, dopo avergli evidenziato di prendere l'attrezzatura occorrente per ripristinare l'impianto frenante di una Fiat 126, in incidente probatorio, Spatuzza dichiarava di non avere un preciso ricordo sul punto e di non poter affermare, dunque, di essersi era recato nell'officina di Acqua dei Corsari o in quella dello Sperone, posto che, per un certo periodo e mentre erano in corso i lavori per impiantare l'officina ed autolavaggio in via Sacco e Vanzetti, entrambi gli esercizi commerciali erano in piedi (cfr. verbale d'udienza 7.6.2012, pagg. 243-248). Infine, all'udienza dibattimentale, il collaboratore faceva riferimento all'autolavaggio dello Sperone come quello dove si recava, per comunicare al Costa la necessità di eseguire i lavori sulla Fiat 126 (cfr. verbale d'udienza 11.6.2013, pag. 80).

[129] Nel verbale d'interrogatorio e sopralluogo dell'1.12.2008 (cfr. trascrizione integrale, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 3), Spatuzza parlava delle "*ganasce*" (pag. 11) ed, in particolare, di "*quattro ganasce*" (pag. 12). Ancora, nel verbale d'interrogatorio del 16.9.2009, a pag. 60 (della relativa trascrizione integrale): "*noi parliamo di frenatura, parlando di frenatura sicuramente avrà cambiato le ganasce e sia le pinze. (...) io posso dirvi che abbiamo comprato tutto l'occorrente per quanto riguarda la frenatura*".

[130] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 231 ss.

predette[131], non senza evidenziare, già da ora (pur rinviandosi ad altra parte della motivazione, per l'analisi degli altri elementi istruttori, a conferma della ricostruzione del collaboratore), due formidabili riscontri di natura tecnica, che rendevano Spatuzza particolarmente fiducioso sul fatto di poter dimostrare agli inquirenti la veridicità della sua versione e la falsità di quella di Scarantino (si rinvia, sul punto, al verbale del confronto fra i due, espletato nelle indagini preliminari ed acquisito al fascicolo per il dibattimento, nel quale Spatuzza spronava Scarantino a dire la verità, perché "*cà c'è a frizione e i frieni!*"[132]).

Si tratta delle due consulenze tecniche sui reperti meccanici (appunto, frizione e freni), rinvenuti in via D'Amelio, nelle operazioni di setacciamento della zona, successive all'attentato. Infatti, entrambi i difetti meccanici della Fiat 126 rubata da Tutino e da Spatuzza e direttamente constatati da quest'ultimo, vale a dire la frizione che staccava molto in alto ed i freni che non funzionavano e venivano, pertanto, sostituiti (prima d'imbottire d'esplosivo la Fiat 126 e trasportarla in via D'Amelio), trovano significativa conferma nelle consulenze tecniche (acquisite agli atti) che accertavano sia un probabile difetto di registrazione e manutenzione del disco-

[131] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pagg. 71 ss.

[132] Cfr. verbale di confronto fra Gaspare Spatuzza e Vincenzo Scarantino del 10 marzo 2009 (nelle acquisizioni del 4.6.2015). Nel corso dell'atto istruttorio (si vedano, in particolare, le pagine 21 e seguenti), Spatuzza, in maniera molto decisa e convinta, spronava Scarantino a dire la verità, informandolo che, comunque, gli inquirenti avrebbero fatto delle perizie che avrebbero confermato, di lì a poco, in maniera inconfutabile, le sue dichiarazioni, poiché c'erano particolari che solo lui sapeva: "*ho chiesto io la perizia del motore che è stato rinvenuto… eh nei pezzi che sono stati repertati… nel luogo della strage, cose che so solo io, ora nel momento in cui verrà fatta questa perizia… senti qua io ho cambiato… ho fatto fare dei lavoretti alla macchina, la frenatura, so che è senza frizione, ora il momento in cui eh… faranno questi accertamenti, scientifici non c'è la mia parola… canasce sai quanta strata hannu fatto? 4-5 chilometri… le canasce sono nuovissime, (…) e qua avevano la frizione bruciata della macchina… e canasce intatte. Ora vammi tu a smontare una dichiarazione del genere… perché sono cose che so solo io, che ho preso la macchina (…). (…) devi guardare il bicchiere… questa è la frizione e questi sono i freni… questi fra un mese, due mesi spunteranno… quindi, oggi qua possiamo salvare il salvabile… rumani cà c'è a frizione e i frieni! E ccà a mia un mi smunta chiù nuddu… (…) ca ci sono riscontri oggettivi, che solo io solo, e che i magistrati sono a conoscenza (…)*".

frizione, con presenza d'inquinamento d'olio, per cui la frizione poteva slittare[133], sia un intervento, molto probabile, sul lato destro dell'autovettura, con sostituzione del cilindretto e delle ganasce guarnite di materiale d'attrito ed "*una percorrenza molto limitata dopo l'intervento di cui sopra*"[134].

Si riporta qui di seguito (come anticipato) un stralcio delle dichiarazioni dibattimentali del collaboratore di giustizia, relative alle fasi sopra analizzate[135]:

> *P.M. DOTT. LUCIANI - Successivamente all'aver ricoverato questa vettura in questo magazzino che lei ha menzionato [ndr : quello di Brancaccio, via Gaspare Ciprì n. 19], cosa avviene?*
>
> *SPATUZZA - Avviene che la macchina è stata trasferita in un altro magazzino; il magazzino che io avevo in affitto nei pressi di.., è Roccella la via, però noi chiamiamo Roccella (fonetico: Guarnaschelle), un magazzino che avevo in affitto che veniva utilizzato da parte nostra come magazzino per le sigarette di contrabbando e anche ricoveravamo là delle macchine che noi utilizzavamo per vicende delittuose.*
>
> *P.M. DOTT. LUCIANI - Innanzitutto lei in che maniera sposta questa vettura?*
>
> *SPATUZZA - Non ho chiesto.., credo di non aver chiesto la partecipazione del.., però sono riuscito a sistemare la questione della messa in moto, quindi l'ho portata io in moto in questo altro magazzino.*

[133] Cfr. elaborato di consulenza tecnica redatta da M. Cima e S. Roverso (acquisito all'udienza del 18.7.2013), nonché deposizione testimoniale del predetto consulente, Massimo Cima, nel verbale d'udienza del 18.7.2013, pagg. 35 ss.

[134] Cfr. elaborato di consulenza tecnica redatto da A. Zanat e C. Canavese (acquisito all'udienza del 27.6.2013), nonché deposizione testimoniale del predetto consulente del P.M., Claudio Canavese, nel verbale d'udienza del 27.6.2013, pagg. 7 ss.

[135] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pagg. 71 ss.

P.M. DOTT. LUCIANI - In che maniera?

SPATUZZA - In moto, né spinta e nemmeno.., sono riuscito a sistemare la questione della messa in moto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma prima di spostarla, lei comunica a qualcuno che aveva...

SPATUZZA - Sì, questo avviene che nel momento in cui il furto è stato fatto io comunico a Fifetto Cannella che avevamo la macchina dentro. Non ricordo adesso se Cannella mi chiese indicazione dove era stata rubata o se apparteneva a qualcuno, questo adesso non lo ricordo, comunque ho comunicato io a Cannella che la macchina la avevamo dentro.

P.M. DOTT. LUCIANI - E Cannella cosa le dice?

SPATUZZA - Che deve dare comunicazione a Giuseppe Graviano.

P.M. DOTT. LUCIANI - E lei poi effettivamente entra in contatto con Graviano?

SPATUZZA - Sì, poi ci sono due o tre incontri, adesso non ricordo bene, però in uno di questi incontri.., incontri che avvengono nella casa riconducibile alla famiglia di Tranchina, al cognato Cesare, Lupo Cesare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Fa riferimento alla casa che ha menzionato prima di Borgo Ulivia?

SPATUZZA - Esatto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma lei come si recava in questa casa, se lo ricorda? Cioè lei ha parlato di questi due o tre incontri che avvengono in questa casa, si ricorda in che maniera lei giungeva lì?

SPATUZZA - Io non ho un ricordo particolare che mi.., io sono convinto..,

queste comunicazioni possono arrivare o tramite Tranchina o tramite il Cannella perché l'aggancio, quello che mi porta a casa, quello lo ricordo benissimo che era il Tranchina perché siamo saliti insieme in questo appartamento.

P.M. DOTT. LUCIANI - Oltre - e poi veniamo al contenuto di questo primo incontro che lei ha con Graviano - oltre al Tranchina in quelle circostanze, di questi due/tre appuntamenti che lei ha con Graviano, lei ha notato la presenza di altre persone?

SPATUZZA - Sì, in uno di questi incontri, mentre stavo per avviarmi all'interno di questo stabile, ho incontrato Renzino Tinnirello, Lorenzo Tinnirello, noi lo chiamavamo Renzino. Prima di entrare all'interno dello stabile ho visto che era salito sopra una Mercedes di questo tipo.., questa Volkswagen, questa familiare, Station Wagen.

P.M. DOTT. LUCIANI - Chi era salito, scusi, non ho capito?

SPATUZZA - Il Renzino Tinnirello. Quindi, quando sono salito sopra dissi a Giuseppe Graviano: "Ma come mai cammina con una macchina del genere con i problemi che ha?" Perché quei mesi o settimane avevo capito che Renzino Tinnirello era stato raggiunto da un avviso di garanzia o qualcosa del genere, comunque per noi era considerato non un latitante, un mezzo latitante, una cosa del genere e quindi camminare con una macchina così sproporzionata per me era da incosciente. Giuseppe Graviano mi comunica che se ne era liberato di quel problema giudiziario.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma quando lei parla con Graviano, quindi in tutte queste due o tre circostanze, questi incontri come avvenivano? Cioè lei ha

1015

detto "sicuramente mi porta lì - se capisco bene - Fabio Tranchina" ma poi all'interno della casa come si svolgevano questi incontri?

SPATUZZA - Gli incontri.., noi salivamo in questa strada che non c'erano tranne.., poi se erano chiusi nelle stanze, ma non credo per tutte queste ore, non sentivo voci, quindi credo che la presenza, tranne io e Giuseppe Graviano e Fabio Tranchina, almeno, e penso che sia così, che all'interno dell'abitazione non c'era nessuno. Quindi quando entravo in questo appartamento, Tranchina mi portava in questo salone, una stanza più grande, e lui andava via. Quindi iniziavo io a interloquire con Giuseppe Graviano di cui.., non ricordo il particolare, dovevo chiamare a Tranchina, al Fabio. Sono uscito da questa stanza e sono entrato in una cucina dove lui era seduto, che stava leggendo qualche rivista.

P.M. DOTT. LUCIANI - Tranchina non partecipava?

SPATUZZA - No, Tranchina non ha partecipato agli incontri che io avevo con Giuseppe Graviano.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi veniamo a prima di questi incontri in cui.., o almeno prima o dopo il momento in cui lei ha rubato l'autovettura, lei cosa comunica a Graviano? Che interlocuzione aveste in quel momento?

SPATUZZA - Giuseppe Graviano mi chiede notizie di questa 126, mi chiede innanzitutto se era stata cercata da qualcuno. Gli dissi di no, e se era di proprietà di persone che noi conoscevamo, riconducibili alle nostre amicizie, gli dissi di no. Quindi mi ha chiesto se c'erano dei problemi, se la macchina era efficientissima e gli dissi che la macchina aveva due problemi, però non sono dei problemi seri perché.., cioè il problema della

frenatura, però si può utilizzare benissimo anche il freno a mano, e poi c'è un problema che riguarda la frizione che stacca quasi alla fine, la frizione. Il Graviano mi ordina di sistemare la macchina e di renderla efficientissima, nel senso di farle il pieno della benzina, di sistemare l'aspetto tecnico per quanto riguarda il bloccasterzo e non solo questo, ma di comprare un bloccasterzo quello di tipo ombrello che viene agganciato tra i pedali di frizione e freno e il volante; di levare dall'interno della macchina tutto quello che è riconducibile al proprietario e di renderla all'occhio del proprietario anche irriconoscibile, quindi di sistemare tutto quello che c'era da sistemare però intercorreva il problema della frenatura. Siccome, secondo lui, era un problema serio mi dà incarico di sistemare anche la questione della frenatura. Al ché gli dissi: "Ma mica io la posso portare dal meccanico a sistemare questa frenatura?" Mi ha dato libera facoltà di fare come meglio credo ma di sistemare questa frenatura. Gli dissi che mi prestavo a fare anche questo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Innanzitutto una cosa, per quelle che sono le sue conoscenze nel mondo di "Cosa Nostra" quando si ruba un'autovettura cosa avveniva di solito?

SPATUZZA - Ad esempio noi chiamavamo sciacalli questi ladruncoli di macchine, gli era stato imposto tassativamente che quando rubavano una macchina la dovevano tenere come minimo due settimane o tre settimane e questi si lamentavano sempre: "Perché due settimane? Una settimana". Perché poteva avvenire che la macchina era di persone vicine, di nostra conoscenza e venivano da noi a chiedere se noi potevamo intervenire per

1017

procurare, e quindi io ogni lunedì mi trovavo a casa mia tutti questi bigliettini di numero di targa di macchine rubate, andavo allo Sperone, li consegnavo a Trombetta e gli dicevo: "Avete questa macchina?" Se c'era la macchina, mi dava la macchina e la macchina veniva restituita al proprietario.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, oltre alla condizione della vettura, al fatto che lei avesse la vettura, con Graviano discutevate anche di altro? Graviano le chiede anche altro?

SPATUZZA - Sì, in queste circostanze di questi incontri mi chiese se avevo.., non se avevo ma se avevamo nei pressi della zona fiera un punto di appoggio, nello specifico un magazzino. Gli dissi io a Giuseppe Graviano che proprio in quel periodo il Sanseverino Domenico aveva terminato da poco la realizzazione di box all'interno di uno scantinato, cui io ne avevo libero accesso. Di questa cosa mi disse: "Ti farò sapere" però non ha affrontato, almeno da parte sua, più questo argomento.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma questo colloquio con Graviano avviene prima o dopo rispetto al momento in cui lei sposta l'autovettura nell'altro magazzino?

SPATUZZA - Mah.., sicuramente dopo, sicuramente dopo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei poi ottempera alle direttive che le dà Graviano?

SPATUZZA - Sì, le ho portate tutte a termine.

P.M. DOTT. LUCIANI - Può riferire alla Corte in che maniera?

SPATUZZA - Per quanto riguarda la questione del piantone del

bloccasterzo sono stato io a sostituirlo perché non è facile fare la sostituzione, comunque ho acquistato io il bloccasterzo nuovo e mi sono adoperato io a sostituirlo; tutto quello che c'era da pulire.., la macchina l'ho messa tutta efficientissima per farla apparire più innocua possibile. Per quanto riguarda la frenatura ho cercato di utilizzare il Costa Maurizio, siccome in società con Trombetta Agostino avevano un'autofficina più un lavaggio. Quindi ho contattato il Costa Maurizio e gli dissi che dovevamo fare un lavoretto urgente in una 126, gli ho spiegato che dovevamo fare una frenatura però in un modo più..., cioè più normale possibile per cercare di non farlo allarmare, ho dato qualche riferimento che la macchina potesse appartenere a qualche latitante per cercarle.., perché dice: "Perché non la porti in officina?" E quindi l'ho voluto un po' allontanare da quello che per noi potesse (inc.) per la 126. Ci siamo messi in macchina e dice: "Dobbiamo comprare i pezzi di ricambio" e ci siamo recati in un posto nei pressi di Buonriposo, è una bretella che collega la Via Buonriposo con la Via Oreto, in questa rivendita di accessori, di pezzi di ricambio meccanici; un certo Carluccio lo chiamavano loro, di cui io lo conoscevo anche. Siamo entrati lì, ha comprato lui il nessuno, quello che serviva per fare questi lavori. Strada facendo gli dissi di non parlare con nessuno di questa cosa, di tenerla riservata però quando stavamo per pagare dice: "Ma se facciamo il buono?" Perché loro quando prelevavano dei pezzi di ricambio facevano i buoni, dice: "Se faccio il buono a Trombetta Agostino, al socio devo dare delle referenze perché ho acquistato queste cose", dissi: "No, no, pago io" cosa che io non avevo mai

1019

fatto in tutti i lavori che loro hanno fatto nelle mie autovetture. Gli do centomila lire, un qualche cosa del genere, ha preso il necessario e andiamo via. Ci siamo recati in questo magazzino nei pressi del Roccella, Corso Dei Mille e Roccella, e lì all'interno c'è anche magazzino che io ho messo a disposizione anche qualche volta per smontare qualche macchina, quindi ne era a conoscenza sia il Trombetta, sia il Costa Maurizio che io avevo in affitto questo magazzino. Quindi siamo entrati in questo magazzino e abbiamo fatto questi lavori, praticamente abbiamo smontato le ruote, la macchina adesso non ricordo dove l'abbiamo messa su, l'unico particolare che io ricordo è che il Costa mi invita a salire sulla macchina e a pompare con il pedale per (inc.) la frenatura. Finito i lavori siamo andati via, ho accompagnato il Costa Maurizio in officina e sono andato via.

P.M. DOTT. LUCIANI - Questo magazzino in cui avvengono questi lavori è lo stesso, se non ho capito male, dove lei porta la 126 dopo averla rubata?

SPATUZZA - No, è il secondo magazzino perché quando l'abbiamo rubata in Via Oreto l'abbiamo portata in quella di Brancaccio. Successivamente la macchina...

P.M. DOTT. LUCIANI - In quello di suo cugino?

SPATUZZA - Sì, di mio cugino Domenico.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi lei poi la sposta da lì nell'altro di Roccella?

SPATUZZA - Esattamente, in altro magazzino in affitto di cui anche questo era un mio cugino.

1020

P.M. DOTT. LUCIANI - A questo punto volevo capire questo magazzino di chi era e lei come ne aveva la disponibilità e da quando?

SPATUZZA - Dopo l'arresto di Giovanni Drago, che io iniziai il contrabbando, avviene che ho affittato questo magazzino di questo mio cugino, ma io arrivo a questo mio cugino tramite un carissimo amico mio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Come si chiama questo suo cugino e perché è suo cugino?

SPATUZZA - Si chiama Gioacchino, credo che sia (pare dica: Sfano) [ndr, Alfano].

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì.

SPATUZZA - È sposato con una cugina della mamma di mio figlio.

P.M. DOTT. LUCIANI - E lei affitta questo magazzino in che maniera?

SPATUZZA - Tramite un carissimo amico mio che conosceva.., Diego Alaimo, quindi ho affittato questo magazzino e ne ho fatto tutto l'uso che volevo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Chi è questo Diego Alaimo?

SPATUZZA - Diego Alaimo è quel ragazzo che per colpire [ndr, coprire] l'omicidio del beato Don Puglisi è stato sacrificato per distogliere l'attenzione delle Forze dell'Ordine (...).

P.M. DOTT. LUCIANI - Che significa questo? In due battute dovrebbe riferire alla Corte (...) altrimenti è poco chiaro, che vuol dire che è stato sacrificato?

SPATUZZA - C'è tutta una serie di episodi che riguardavano l'omicidio di Don Puglisi che non erano a conoscenza delle autorità fino alla mia

1021

collaborazione, quindi c'è una serie di cose che.., praticamente Don Puglisi doveva essere stato ucciso con un incidente.., causare un incidente tipo il pirata della strada, cosa che non è avvenuta. Poi abbiamo simulato la rapina durante l'omicidio e le Forze dell'Ordine hanno capito subito l'indizio della famiglia Graviano, quindi battevano sulla famiglia Graviano e quindi per distogliere un po' l'attenzione, che non eravamo noi i responsabili, si doveva trovare uno sciacallo. Siccome il Diego Alaimo già era stato.., si riteneva responsabile, colui che aveva rubato la macchina di Filippo Graviano, in quella circostanza io l'avevo scagionato ma nella circostanza che si doveva trovare uno sciacallo per distogliere l'attenzione della vera identità dell'omicida di Don Puglisi si doveva trovare questo sciacallo. A quel punto Giuseppe Graviano mi disse: "Con questo sciacallo risolviamo due problemi, quello di mio fratello e quello del Padrino", perdonatemi il termine. A quel punto io non potevo più intercedere per l'Alaimo e abbiamo creato la situazione ed è stato prelevato per una scusa ed è stato..., praticamente lui.., in pochi sanno che ha avuto la stessa sorte, è stato ucciso come è stato assassinato beato Don Puglisi, con una 765 in testa, un colpo in testa e portato sotto casa di Don Puglisi e dato alle fiamme, però non per volontà ma per una serie di circostanze non è stato bruciato proprio sotto casa di Don Puglisi ma lì vicino; però anche questa cosa non l'hanno bevuta e hanno appunto continuato a martellare la famiglia Graviano e a gennaio sono stati tratti in arresto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, in quel periodo che tipo di rapporti c'erano tra Costa Maurizio - faccio riferimento al periodo che lei sta descrivendo,

1022

chiaramente, quello del furto e quanto altro - che rapporti c'erano tra Costa Maurizio e Trombetta Agostino? Di Trombetta lei ha già parlato, chi è questo Costa Maurizio e che rapporti aveva con Trombetta Agostino?

SPATUZZA - All'inizio era un' amicizia e poi successivamente hanno messo su un'autofficina di meccanica nei pressi di Villabate, Acqua Dei Corsari. Avevano in società questa autofficina di meccanica e poi successivamente hanno realizzato in Via Sperone un autolavaggio con annesso anche l'autofficina, quindi erano soci in affari più che amici, e poi avevamo una attività illecita per quanto riguarda la contraffazione delle autovetture o anche di furto di macchine, però non le rubavano loro ma delegavano ai piccoli ladruncoli del quartiere.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quando succedono questi fatti quali delle due attività è in essere?

SPATUZZA - Siccome è un periodo troppo ristretto nel.., non so se già avevano abbandonato del tutto. Io ho un ricordo ben preciso che l'ho caricato lì al Costa lì allo Sperone; mi posso anche sbagliare perché è un periodo troppo ravvicinato in cui hanno fatto questo trasferimento di sede.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi non riesce a ricordare se era aperta l'una, l'altra o entrambe? C'è stato un periodo che lei ricordi in cui erano funzionanti entrambe le attività, cioè quella di Acqua dei Corsari e quella dello Sperone?

SPATUZZA - Sì, non so se è stata dismessa tutta anche perché lì procedevano i lavori a rilento, perché praticamente loro hanno preso in gestione il suolo e lì hanno realizzato l'attività commerciale di cui hanno

fatto un sacco di lavori a spese proprie.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, il Costa aveva visionato la vettura prima di fare i lavori?

SPATUZZA - No, no, gli dissi che si trattava di una 126, gli ho spiegato anche il modello; No, non l'ha visionata.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei ha avuto modo di verificare che tipo di intervento Costa poi abbia fatto per ripristinare i freni?

SPATUZZA - No, io l'unico particolare ben specifico è quello di quando lui mi ha detto di iniziare a pompare per fare la spurgatura dell'olio.

P.M. DOTT. LUCIANI - E questo è un conto. La domanda è diversa: voglio sapere se lei ha verificato proprio che tipo di intervento Costa ha fatto per ripristinare i freni?

SPATUZZA - No, tecnicamente io non.., nemmeno l'ho guardato se effettivamente le ha fatte, però posso dire che poi quando l'ho messa in moto mi sono accorta che effettivamente la macchina.., la frenatura era funzionante.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, invece, riesce a ricordare che tipo di spesa avete fatto per comprare tutto l'occorrente?

SPATUZZA - Non più di cento mila lire delle vecchie lire.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, per quel che riguarda gli oggetti che erano contenuti all'interno della FIAT 126 lei cosa fa?

SPATUZZA - Innanzitutto io ho rimosso tutto quello che potesse appartenere al proprietario. Ho un ricordo particolare di un ombrello, quello da pioggia, perché successivamente ho bruciato tutto e c'era anche

questo.., però siccome là c'erano anche delle macchine, altre macchine rubate - come abbiamo detto, due Regate - sono più che convinto che l'ombrello l'ho levato dall'interno della macchina, della 126, quindi anche qualche adesivo religioso, mi sembra, comunque tutto quello che potesse ricondurre.., perché la macchina era posteggiata e poteva anche benissimo passare il proprietario e bastava un adesivo che poteva attirare l'attenzione.

P.M. DOTT. LUCIANI - Io non ho capito però se questo ombrello lei dice che era nella 126 o era altrove e comunque l'ha bruciato, non ho capito.

SPATUZZA - Sì, quando brucio tutto quello che io avevo trovato all'interno, perché c'erano pezzi di carta e tutto quello..., tra cui c'era anche questo ombrello e l'ho anche disintegrato.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta un'altra cosa, lei ha fatto riferimento anche a un altro bloccasterzo, ho capito bene?

SPATUZZA - Sì.

P.M. DOTT. LUCIANI - Questo bloccasterzo perché lei lo compra, che funzionalità deve avere questo bloccasterzo?

SPATUZZA - Questo è stato usato perché se c'è un sospetto che una macchina possa essere rubata, già vedere un doppio bloccasterzo è.., non si prende in considerazione l'ipotesi che possa essere rubata.

P.M. DOTT. LUCIANI - Scusi, questo bloccasterzo come è fatto?

SPATUZZA - Questo viene chiamato bloccasterzo a ombrello, non so se effettivamente.., tecnicamente sia il suo nome naturale.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma è quello che serve da antifurto,

1025

sostanzialmente?

SPATUZZA - Esattamente, praticamente viene collocato, agganciato nei pedali di frizione e freno e nel volante e poi si aggancia e si chiude il catenaccio che vi è all'interno.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, rispetto al momento del furto lei riesce a ricordare dopo quanto tempo lei porta questa 126 nel magazzino dove viene riparata?

SPATUZZA - No, no, adesso non ricordo, però stiamo parlando che.., non sono mesi e nemmeno settimane ma stiamo parlando di giorni perché lì ci mettemmo tutta una serie di cose, di incontri e di appuntamenti che seguiranno successivamente.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi giorni?

SPATUZZA - Sì, sì, non parliamo di mesi.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, Agostino Trombetta è mai stato con lei in questo magazzino dove avvengono le riparazioni?

SPATUZZA - Il Trombetta è stato in tutti e due i magazzini, sia in quello di Brancaccio, sia in questo di Corso dei Mille Roccella perché.., di cui gli ho dato anche in prestito perché dovevano smontare una macchina di queste rubate, dovevano tirare fuori il motore e più di una volta mi sono azzardato di darlo in prestito. Siccome erano amici di Diego Alaimo sapevano che nelle mie possibilità c'era questo magazzino e, siccome loro avevano necessità, io più di una volta mi sono azzardato a dargli la possibilità di fare questi illeciti.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma ricorda se il Costa è stato in questo magazzino

anche nel periodo in cui avvengono questi fatti?

SPATUZZA - Sì, ma lui è il meccanico per smontare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Scusi, ho sbagliato io, il Trombetta sto dicendo.

SPATUZZA - Adesso non ricordo a chi dei due ho dato, però credo che l'ho dato io a Trombetta però quanto ai lavori di meccanica, il meccanico.., Trombetta non è meccanico.

P.M. DOTT. LUCIANI - No, la domanda mia era domanda: se Trombetta era stato in questo magazzino anche nel periodo in epoca di poco antecedente rispetto ai fatti che lei sta ora descrivendo.

SPATUZZA - Adesso questo non lo ricordo, adesso questo non lo ricordo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma il Trombetta era già stato in questo magazzino prima di questi fatti?

SPATUZZA - Sì, l'ho detto che l'ho dato anche in uso.

P.M. DOTT. LUCIANI - Per capire se l'aver dato in uso a Trombetta si colloca prima o dopo rispetto ai fatti di Via D'Amelio, per così dire?

SPATUZZA - Io non riesco a collocarlo nel tempo, se è stata questa operazione fatta dopo o prima.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma lei ha detto che ha verificato che l'autovettura non era di persone da voi conosciute, giusto? Perché Graviano glielo domanda e lei dice che non era riconducibile a persone conosciute da voi. In che maniera lei verifica, se lo ricorda? Cioè da quale elemento trae la proprietà della autovettura, l'intestazione?

SPATUZZA - Io non so se vi erano documenti a bordo o dall'assicurazioni, però io ho degli accertamenti fatti di cui do notizia a Giuseppe Graviano

1027

che la macchina non era appartiene.., non è stata cercata e non appartiene, non è riconducibile a persone vicino a noi.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi non ricorda se all'interno della vettura ci fossero i documenti lì dentro?

SPATUZZA - No, però nel momento cui io brucio tutto sicuramente.., non ho un ricordo ben preciso però a questo mi voglio attenere.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, questa autovettura aveva uno stereo, che lei ricordi?

SPATUZZA - No, no, credo di no, non ho un ricordo ben preciso.

P.M. DOTT. LUCIANI - Aveva anche problemi di carrozzeria?

SPATUZZA - Tutto quello che poteva essere oggetto di attenzione io ho cercato di sistemare tutto quello.., non un particolare se c'era qualche cosa rotta però se c'era qualche cosa potesse essere per noi una minaccia io sicuramente tutto quello che c'era da sistemare.., infatti la macchina era al cento per cento efficientissima.

P.M. DOTT. LUCIANI - Però, se capisco bene, non ha un ricordo se aveva qualche problema di carrozzeria l'autovettura?

SPATUZZA - No, ma se c'erano sicuramente...

P.M. DOTT. LUCIANI - Se c'erano - dice - l'ho risolto.

SPATUZZA - Al cento per cento.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma Costa, quando ha fatto queste operazioni, ricorda se è anche entrato all'interno della autovettura?

SPATUZZA - Mi scusi un particolare importante. (...) Ad esempio ho controllato le luci, le frecce, le luci della targa, tutto perché non so se si

1028

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi sia con Costa che con Trombetta?

SPATUZZA - Sì, entrambi veramente.., per quello che avevano da esternare nei miei riguardi li ho sempre.., tra l'altro lo sapevano che li ho sempre difesi e se grazie a Dio oggi sono ancora vivi, non grazie a me perché non sono questi i "grazie" che voglio, però se sono vivi loro lo sanno benissimo quante volte gli ho levato la corda dalla testa.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, e perché questo? Cioè perché gli ha salvato la vita?

SPATUZZA - Perché c'era questo fatto che mancavano delle macchine, effettivamente loro non ne sapevano niente però un po' io venivo.., dice: "Ti prendono in giro" e io dicevo: "No, sono sinceri" quindi c'era una situazione di cose che io dicevo: "Lasciateli perdere perché sono sinceri, se ce l'hanno la macchina la restituiscono", stiamo parlando di macchine rubate.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei è stato latitante, ha detto, da dopo il Golden Market, giusto? Quindi dal febbraio 94?

SPATUZZA - Esatto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei dove ha trascorso la latitanza?

SPATUZZA - All'inizio l'ho trascorsa unitamente a Vittorio Tutino. Poi successivamente ci siamo divisi e ho trascorso la latitanza in Via Oreto, mi sono circondato da pochissimi, se così possiamo dire, fedelissimi.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei ha mai chiesto aiuto anche a Costa Maurizio o a Trombetta Agostino durante la sua latitanza?

SPATUZZA - Sì, ho pernottato parecchie volte in un villaggio dove

1030

Trombetta aveva in affitto un'abitazione, ho pernottato nella casa del fratello di Costa Maurizio su Villabate, diciamo che si mettevano a disposizione per quello che potevano.

P.M. DOTT. LUCIANI - E questo in che periodo siamo, scusi?

SPATUZZA - Siamo nel periodo che va dal 94 fino a..., prima del mio arresto perché poi hanno arrestato a Trombetta e iniziò a collaborare però con tutto ciò io mi sono anche visto più di una volta con il Costa Maurizio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, dopo quindi aver rimesso.., anzi, faccio una domanda che mi è sfuggita prima altrimenti poi mi passa di mente. Lei prima ha fatto riferimento, per indicare il luogo dove ha svoltato sulla Via Oreto per poi andare sino dove era posteggiata la 126, allo Zero Bar.

SPATUZZA - Sì.

P.M. DOTT. LUCIANI - Che cos'è questo Zero Bar?

SPATUZZA - È un bar, non so se sia ancora attivo, è un bar dove facevano gruppo delle persone della Guadagna, della famiglia di Santa Maria di Gesù e vedevo spesso, ad esempio, Totò Profeta, anche lo Scarantino più volte, quindi era un posto frequentato da questi della Guadagna perché, tra l'altro, ricadeva nel territorio di Santa Maria di Gesù. (...) Invece, mi scusi, il territorio dove abbiamo rubato la macchina è il territorio di Brancaccio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ecco, questo vi volevo dire, là dove avete asportato l'autovettura di che competenza mafiosa è?

SPATUZZA - Questo ricade nel territorio di Brancaccio, proprio nella famiglia di Brancaccio.

1031

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma cos'è che divide il territorio della famiglia di Brancaccio da quella di Santa Maria di Gesù?

SPATUZZA - Praticamente, se noi guardiamo.., la rotonda di Via Oreto, fino all'orologio della Stazione, mezz'ora cade nella famiglia di Santa Maria di Gesù, l'altra mezz'ora ricade nella famiglia, nel mandamento di Brancaccio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi c'è un qualcosa che divide i due territori?

SPATUZZA - Sì, ad esempio, se noi scendiamo dalla Via Oreto abbiamo sulla sinistra il territorio del mandamento di Santa Maria di Gesù, sulla destra abbiamo il territorio del mandamento di Brancaccio, scendendo sempre per arrivare alla Stazione Centrale. (...) Praticamente la stazione... (...) Praticamente la Stazione è divisa, metà ricade sul territorio del mandamento di Brancaccio e metà ricade nel mandamento di Santa Maria di Gesù.

TRIBUNALE - Senta, ma Via Oreto ha quindi la funzione di dividere i due territori o no?

(...)

SPATUZZA - Sì. Poi la si incontra con il mandamento di Porta Nuova alla Stazione. (...) Quindi, per sintetizzare, il mandamento di Brancaccio parte dalla rotonda di Via Oreto, Stazione Centrale, scende per la Via Lincoln, Via Messina Marina, Villabate e Ciaculli, questo è tutto il mandamento di Brancaccio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, lei questo bloccasterzo per ripristinarlo, per sostituirlo rispetto a quello rotto e l'altro da posizionare all'esterno

1032

dove li aveva comprati, se lo ricorda?

SPATUZZA - Quando dovevo comprare delle cose delicate potevo andare in Viale (inc.) Malaspina, adesso non ricordo come si chiamava, qualche cosa un po' più normale la compravo anche in Via Oreto oppure nei pressi della Stazione, però delle cose che erano un po' più specifiche mi recavo fuori da Brancaccio.

(...)

SPATUZZA - Nel momento in cui questi iniziano.., inizio la mia frequentazione in questa autofficina di Trombetta, quindi siamo negli anni 90, 90- 91.

P.M. DOTT. LUCIANI - 90- 91. Senta, invece il luogo dove poi viene impiantato il lavaggio e il garage da parte di Costa e di Trombetta, in che zona è, ha detto? Lo può ripetere?

SPATUZZA - Qua c'è un'altra storia. Ad esempio, scendendo dalla Via XXVII Maggio, scendendo dalla Via XXVII Maggio verso mare sul lato destro ricade il territorio di Roccella, sul lato sinistra è territorio di Corso dei Mille.

P.M. DOTT. LUCIANI - E l'autofficina era sul lato destro o sul lato sinistro?

SPATUZZA - Sul lato destro che ricade nel territorio di Roccella.

P.M. DOTT. LUCIANI - E Lei ha avuto a che fare con questa apertura da parte del lavaggio e del garage?

SPATUZZA - Sì, perché il Trombetta non era ben visto da Nino Mangano e da (inc.) e quanti altri e quindi non accettavano che lui potesse aprire

anche perché lì a duecento metri c'era l'autolavaggio di Giacalone Luigi, persona vicinissima.

P.M. DOTT. LUCIANI - E quindi?

SPATUZZA - E quindi diciamo che qua abbiamo forzato un po' la mano perché dissi a Giuseppe Graviano che era una persona che si mette a disposizione e diciamo che è stato.., abbiamo fatto una forzatura anche perché quello era il territorio di Mangano, Mangano era il responsabile, però siccome noi con la famiglia di Roccella eravamo in buonissimi rapporti, anche perché ricadeva nello stesso mandamento, diciamo che per questa cosa il Mangano ha, a malincuore, acconsentito però pesava sempre sulla testa di Costa Maurizio. Infatti gli dissi un giorno: "Ascolta, se arrestano me, prendi le valigie e ve ne andate da Palermo" perché sicuramente questa cosa gliela avrebbero fatta pagare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ultime due domande, Presidente, e poi ho terminato. Giusto per chiarire un attimo, quando avvengono i fatti di Via D'Amelio, lei ha parlato di quattro famiglie del mandamento di Brancaccio, Ciaculli, Roccella, Corso dei Mille e Brancaccio stesso. Ha chiarito chi era il capofamiglia di Brancaccio, delle altre famiglie chi sono i responsabili?

(...)

SPATUZZA - Sulla famiglia di Corso dei Mille il responsabile era Ciccio Tagliavia. (...) Roccella è.., diciamo che il responsabile era il dottor Guttadauro però diciamo che per quello che ho avuto modo anche di constatare sul campo, per me rappresentava.., il responsabile

1034

effettivamente era Mangano Antonino. (...) A Ciaculli c'era una questione di gestione perché il capofamiglia era Nino Marchese, trovandosi in carcere quindi c'era qualche cosa.., però un po' la gestione di questa famiglia era delegata a La Rosa Filippo.

(...)

P.M. DOTT. LUCIANI - Le ultime due domande e ho terminato per questa fase. Il magazzino dove viene riparata la FIAT 126 da un punto di vista mafioso a che famiglia è

conducibile?

SPATUZZA - Stiamo parlando di quello in zona Fiera?

P.M. DOTT. LUCIANI - No, no, sto parlando del magazzino dove Costa fa l'intervento di riparazione dei freni.

SPATUZZA - Quello è sul territorio della famiglia di Roccella.

P.M. DOTT. LUCIANI - Di Roccella, il cui responsabile quindi è Mangano in quel periodo.

SPATUZZA - Esatto.

P.M. DOTT. LUCIANI - E invece il magazzino dove viene ricoverata subito dopo il furto di che territorio è?

SPATUZZA - Quello è il territorio di Brancaccio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Va bene, Presidente.

SPATUZZA - Le dico una cosa importante. (...) Deve avviene il furto delle targhe quello è territorio di Corso dei Mille.

7) L'incontro con Giuseppe Graviano, nella settimana precedente la

1035

strage e le direttive per il furto delle targhe. La vigilia della strage (sabato 18 luglio 1992): le due batterie e l'antennino consegnati da Vittorio Tutino a Gaspare Spatuzza; lo spostamento della Fiat 126, nel garage di via Villasevaglios; la consegna dell'automobile a Lorenzo Tinnirello ed a Francesco Tagliavia (in presenza di un terzo estraneo a Cosa nostra). Il furto delle targhe di un'altra Fiat 126, nella carrozzeria di Giuseppe Orofino, da parte di Spatuzza e Tutino e la successiva consegna delle stesse, a Giuseppe Graviano, presso il maneggio dei fratelli Vitale. La raccomandazione del capo mandamento di Brancaccio, per l'indomani 19 luglio 1992, di stare 'il più lontano possibile' da Palermo.

Dopo aver riferito dello spostamento della Fiat 126 in un altro magazzino (rispetto a quello di Brancaccio, dove aveva ricoverato l'automobile, subito dopo averla rubata), nel territorio della famiglia di Roccella (sempre ricompreso nel mandamento di Brancaccio), nonché dell'incontro con Giuseppe Graviano (nella casa del padre di Fabio Tranchina) e dell'adempimento delle direttive impartite da quest'ultimo, in merito alla sistemazione dell'automobile (provvedendovi direttamente, salvo che per la sistemazione dei freni, per cui s'avvaleva dell'amico meccanico, Maurizio Costa), Gaspare Spatuzza riferiva anche gli ulteriori segmenti della sua partecipazione alle attività preparatorie della stage di via D'Amelio, con il contributo operativo, ancora una volta, dell'imputato Vittorio Tutino. Infatti, dopo un ulteriore incontro con Giuseppe Graviano, nella casa del padre di Fabio Tranchina, la settimana precedente alla strage del 19 luglio 1992, con le ulteriori direttive del capo

1036

mandamento sul furto delle targhe che Spatuzza doveva effettuare (tassativamente) sabato 18 luglio 1992, in orario di chiusura degli esercizi ed evitando effrazioni (per ritardare il più possibile la denuncia di furto), proprio in quest'ultimo giorno (vale a dire la vigilia della strage)[136], Vittorio Tutino rintracciava il collaboratore, mentre costui si trovava a casa della madre[137], poiché doveva consegnargli delle batterie per automobile (evidentemente, assolvendo ad un incarico).

Pertanto, i due sodali si recavano, prima dell'orario di chiusura mattutina[138], dall'elettrauto "*Settimo*", in Corso dei Mille[139], dove Tutino ritirava le "*due batterie*",

---

[136] Sulla collocazione cronologica delle fasi esecutive esposte nel testo, il sabato 18 luglio 1992 (come dichiarato, in maniera costante e lineare, dal collaboratore di giustizia) ovvero il venerdì 17 luglio 1992 (allorquando si registra un contatto telefonico, nel pomeriggio, fra le utenze cellulari in uso a Gaspare Spatuzza ed a Cristofaro Cannella), si tornerà in seguito.

[137] Cfr. verbale interrogatorio Gaspare Spatuzza, 17.9.2009 (acquisito agli atti del dibattimento, come detto, al pari di tutti gli altri contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza dibattimentale del 13 giugno 2013):

Dott. BERTONE:	*mi scusi, una domanda: ma Tutino, quando l'accompagna, quando devono consegnare batterie, come la contatta?*
SPATUZZA:	*ero a casa mia, da mia mamma, quindi ci siamo trovati a casa mia, da mia madre.*
Dott. BERTONE:	*non per telefono?*
SPATUZZA:	*credo di no. Poi se lui mi abbia chiamato dalla cabina questo non lo ricordo. Perché fra l'altro, Tutino, neanche telefonino aveva, disponibilità di telefonino non ne aveva.*
Proc. LARI:	*non ne aveva?*
SPATUZZA:	*no.*

[138] Nel corso dell'incidente probatorio, Spatuzza collocava il tutto dopo le ore 12: cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 272.

[139] Si tratta, con ogni probabilità, dell'officina di elettrauto sita in corso dei Mille nr. 474 a Palermo, il cui proprietario risultava, appunto, essere Perna Settimo, deceduto in data 06.10.2004; si riporta (qui in nota), la deposizione dell'Isp. Claudio Castagna, all'udienza del 3.7.2015, pagg. 41 s:

> *P.M. Dott. LUCIANI - Senta, altra cosa: come lei sa, se avete compiuto accertamenti al fine di verificare il possibile reperimento da parte di Gaspare Spatuzza o comunque (...) dei soggetti imputati di questo processo di alcune batterie in un esercizio di corso dei Mille.*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - Si. Le indicazioni di Spatuzza erano queste, perché gli era stato dato incarico, appunto, oltre che di rubare la macchina, anche di dotarsi di batterie per autovetture, e lui aveva indicato un elettrauto con esercizio in corso dei Mille; ricordava, tra l'altro, solamente il nome di questo soggetto, Settimo. Noi abbiamo verificato che effettivamente in corso dei Mille, al civico... le dico subito. Dunque, comunque, in corso dei Mille abbiamo individuato esattamente l'elettrauto, che tra l'altro quando abbiamo fatto il sopralluogo era deceduto, e che si chiama... si chiamava, per l'appunto, Settimo... Grazie, gentilissimo. Ecco, questa era l'annotazione che abbiamo fatto. Quindi, in corso dei Mille, l'officina di elettrauto al civico 474, ed è stato accertato che nel momento in cui... quindi il 28 ottobre del 2008, quando noi abbiamo fatto l'accertamento, era gestita da un certo Torino Mario, il quale riferì che il vecchio proprietario si chiamava*

1037

dopo averne controllato la carica (così testandone l'efficienza), consegnandole a Spatuzza, assieme ad "*un antennino*", del tipo di quelli che venivano montati nella canaletta di utilitarie di piccola cilindrata[140].

Spatuzza si recava, quindi, nel garage di Roccella, dove la Fiat 126 era ricoverata e collocava le due batterie e l'antennino all'interno dell'abitacolo, dove aveva già posizionato anche l'occorrente per poter sostituire le targhe che, di lì a poco, avrebbe rubato, secondo le predette direttive di Giuseppe Graviano ed avvalendosi, ancora una volta, dell'amico e sodale Vittorio Tutino[141].

Perna Settimo ed era deceduto da qualche attimo... eh, da qualche anno, da qualche anno.
P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, eh? C'è un particolare che oltre a quello che, diciamo, avete acquisito sul posto, vi induceva a ritenere che effettivamente...
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, praticamente nell'officina oltretutto c'era proprio una foto del... del defunto con, diciamo, la...
P.M. Dott. LUCIANI - Cioè la foto di Settimo?
TESTE C.G. CASTAGNA - Di Settimo, sì, sì, sì, del defunto Settimo Perna.

[140] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 272 s.

[141] Verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza, 3.7.2008 (come detto, acquisito agli atti del dibattimento, al pari di tutti gli altri contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza dibattimentale del 13 giugno 2013):

Dr. LARI: *e resta là... lei... non la deve consegnare ad un certo punto... sta macchina?...;*
SPATUZZA Gaspare: *e andiamo in ordine...;*
Dr. LARI: *ci andiamo ora...;*
SPATUZZA Gaspare: *ora ci sono delle circostanze in cui e... è sicuramente sono in ordine parliamo noi di tutto il sabato però diciamo che non ho la certezza... ma siccome c'è un punto di riferimento che sarà fondamentale un posto di blocco della Finanza... quindi è facile collegare... quindi abbiamo noi... e... vengo contattato io da Vittorio Tutino... e in cui mi da in consegna... aveva acquistato delle batterie e... mi doveva consegnare delle batterie... a me...*
(...)
SPATUZZA Gaspare: *... quindi automaticamente mi contatta a me il Vittorio Tutino che mi deve consegnare delle batterie... siamo andati noi in un auto elettrauto che si trova in Corso dei Mille... questo elettrauto... quindi abbiamo ritirato due batterie... da di macchina...;*
Dr. LARI: *perché due... io perché non capisco... non bastava una batteria...;*
SPATUZZA Gaspare: *cosa le posso dire... due me ne hanno consegnato...;*
Dr. LARI: *perché la batteria la macchina già ce l'aveva...;*
SPATUZZA Gaspare: *ce l'aveva...;*
Dr. LARI: *quindi una più due tre batterie...;*

1038

Peraltro, Spatuzza chiariva anche a cosa servisse il predetto materiale, recuperato attraverso l'ausilio dell'imputato, sia pure facendo riferimento alla sua successiva esperienza criminale, in particolare a quella relativa all'attentato di via Fauro a Roma, allorquando veniva approntato un meccanismo di doppia detonazione per l'ordigno esplosivo destinato al giornalista Maurizio Costanzo, appunto, utilizzando due batterie (in quel caso di motociclo), a garanzia di una maggiore riuscita dell'azione delittuosa (in quel caso, non portata a compimento)[142].

SPATUZZA Gaspare:	*tre batterie… quindi che cosa abbiamo fatto siamo andati in questo si trova in Corso dei Mille questo elettrauto… Settimo si chiama… quindi abbiamo ritirato queste due batterie… prima di ritirarle… ci siamo accertati della… se erano efficientemente caricate quindi abbiamo fatto controllare con un tecnico quello che sia… la ricarica ed erano efficienti… quindi io prendo in consegna queste due batterie… più un antennino… che mi viene consegnato dal Tutino… quindi prendo in consegna queste batterie e l'antennino e mi porto io nel magazzino dove si trova la 126… Corso dei Mille Rocella… mi metto all'interno della 126… tra cui avevo già avevo acquistato tutto l'occorrente per mettere le targhe viti bulloni… tutto quello che possa servire… giravite… una pinza e una rivettatrice… e un attrezzo che mette dei chiodi… per istallare le targhe…;*
Dr. LARI:	*si.. si…;*
SPATUZZA Gaspare:	*come si… quindi che cosa succede… succede che metto in una macchina tutta questa attrezzatura… quindi qua si chiude la parte con Tutino Vittorio…*

[142] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 280 ss (dove - peraltro - il collaboratore si riferiva pure all'esperienza, successiva, del fallito attentato allo Stadio Olimpico di Roma), nonché verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 17.9.2009 (acquisito agli atti del dibattimento, come detto, al pari di tutti gli altri contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza dibattimentale del 13 giugno 2013):

Dott. BERTONE:	*con riferimento al tema che stiamo trattando. Lei ha fatto riferimento alla circostanza che Tutino le portò due.*
SPATUZZA:	*due batterie, siamo andati ehm.*
Dott. BERTONE:	*ma perché due, ha mai spiegato perché due batterie? Erano batterie d'auto?*
SPATUZZA:	*si, batterie d'auto.*
Dott. BERTONE:	*eh, la macchina non l'aveva la batteria?*
SPATUZZA:	*si, però ehm, se noi ehm un esperienza vissuta direttamente sulla strage di via Fauro, ad esempio.* *La strage di via Fauro c'è la Fiat Uno già, in possesso della batteria. Hanno comprato altre due batterie, da 6 volts perché, tra l'altro, erano fatti da motorette, questi. Quindi è nato il problema che non arrivò l'impulso, cioè non è stato, ehm non c'era la forza per azionare il detonatore.* *Quindi già la batteria per se stesso è un conto per la macchina, però, io parlo per quanto mi riguarda la questione di ehm. Quindi è un meccanismo che viene fatto tutto separatamente.*

1039

Successivamente, nel pomeriggio della medesima giornata di sabato 18 luglio 1992, in orario ricompreso tra le ore 15 e le ore 18, Gaspare Spatuzza veniva contattato, sotto la propria abitazione, nel quartiere Brancaccio, da Fifetto Cannella, che gli comunicava che si doveva spostare la Fiat 126[143]. Pertanto, si recavano nel magazzino di Roccella, a prelevare l'automobile rubata a Pietrina Valenti (si tratta del garage sito in via S 81 di Palermo, di cui si è detto in precedenza): alla guida della Fiat 126 si metteva Spatuzza, mentre Cannella lo precedeva, a bordo di un'altra autovettura (con elevata probabilità, la Lancia Thema nella disponibilità di un suo "*compare*", pur potendo Cannella vantare, in quel periodo – a dire del collaboratore – anche la disponibilità di altre vetture, quali un'Audi 80 ed una Peugeot di colore bianco, normalmente utilizzata dalla sorella).

Spatuzza, che non conosceva la destinazione, una volta che s'immetteva in Corso dei Mille, seguendo Cannella, notava anche la presenza di Nino Mangano. Quest'ultimo, in quel momento (come detto) reggente operativo della famiglia di

---

Dott. BERTONE:	*gli servivano due per?*
SPATUZZA:	*si, due batterie ehm, per avviare due cioè, parliamo noi due armamenti facevamo per gli attentati che ehm su cui io ero responsabile.* *Si faceva la doppia carica, perché se saltava un detonatore, non azionava un detonatore, c'era quello di riserva.* *Quindi c'era la doppia ehm il doppio armamento, l'esplosivo si armava ehm. Quindi servivano due batterie per la doppia detonazione.*
Proc. LARI:	*a lei chi glielo disse di portare le batterie?*
SPATUZZA:	*sono stato contattato da Vittorio Tutino, che doveva ritirare le batterie. Quindi, assieme a Vittorio Tutino, ci siamo recati ehm.*
Proc. LARI:	*l'incarico di pigliare le batterie, chi glielo ha detto?*
SPATUZZA:	*è stato incaricato, non sono stato incaricato io di andare a prendere.*
Proc. LARI:	*chi glielo disse a Vittorio Tutino?*
SPATUZZA:	*quindi, il Tutino ehm posso pensare che glielo disse Giuseppe Graviano, però io questo non lo so.* *Io so solo che sono stato contattato da Vittorio Tutino a ritirare queste batterie. Ci siamo recati dall'elettrauto e abbiamo ritirato le due batterie.*
Proc. LARI:	*batterie di motocicletta o batterie di auto?*
SPATUZZA:	*batterie di autovetture, in cui abbiamo controllato la carica prima.*

[143] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 273 s.

Roccella (parte del mandamento di Brancaccio), si trovava a bordo del suo veicolo, all'altezza del negozio gestito da Salvatore Grigoli; inizialmente, Spatuzza non capiva se tale presenza era casuale (poiché Mangano abitava proprio in quella zona) oppure se era dovuta all'attività che stavano compiendo (come gli risulterà chiaro, poco dopo)[144].

[144] Cfr. verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008 (acquisito agli atti del dibattimento, al pari di tutti gli altri contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza dibattimentale del 13 giugno 2013):

SPATUZZA Gaspare:	*come si… quindi che cosa succede… succede che metto in una macchina tutta questa attrezzatura… quindi qua si chiude la parte con Tutino Vittorio… ora abbiamo noi trasferimento della 126… quindi vengo contattato io… da Cannella Vittorio… che si deve spostare la macchina quindi siamo andati nel magazzino di Rocella…;*
Dr. DI NATALE:	*a che ora abbiamo più o meno… per…;*
SPATUZZA Gaspare:	*io potrei dire le batterie le abbiamo ritirate prima delle tredici……;*
Dr. DI NATALE:	*del sabato…;*
SPATUZZA Gaspare:	*del sabato… e il trasferimento della macchina avviene dall'una alle tre…;*
Dr. DI NATALE:	*mi perdoni e le targhe… quando vengono sottratte…;*
SPATUZZA Gaspare:	*dalle tre in poi… se possiamo fare…;*
Dr. DI NATALE:	*quindi la macchina viene trasferita con le targhe originali… di…;*
SPATUZZA Gaspare:	*con le targhe della macchina..;*
Dr. DI NATALE:	*della macchina…;*
Dr. LARI:	*però senza documenti… se vi fermavano non avevate documenti perché li aveva bruciati lei giusto…;*
SPATUZZA Gaspare:	*e… ma il problema non erano i documenti perché se ci fermano salta tutto…;*
Dr. LARI:	*certo… chiaro…;*
Dr. DI NATALE:	*però se vi fermavano tutto il progetto della Strage di Via D'Amelio saltava…;*
SPATUZZA Gaspare:	*comunque ho proseguito con la (incomprensibile)…;*
Dr. DI NATALE:	*e e… succedeva qualche cosa… saltava (si accavallano le voci)… Borsellino forse era ancora vivo…;*
SPATUZZA Gaspare:	*salta tutto…e lo stesso quando per noi andavamo per le Stragi di Firenze… di Roma se venivamo noi fermati si bloccava tutto…;*
Dr. LARI:	*certo… e allora dove la portate?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*allora… quindi insieme al Cannela noi andiamo noi in questo magazzino di Rocella… e mi metto io alla guida della 126… io non so la destinazione dove dobbiamo andare… quindi usciamo da questo da questo magazzino e poi usciamo nella strada e ci mettiamo proprio nella strada principale di Corso dei Mille… Rocella… e lì trovo la presenza di Vittorio Mangano…;*
Dr. LARI:	*di dove Mangano…;*
SPATUZZA Gaspare:	*vedo Mangano con la sua macchina… quindi io suppongo che è anche lì per farmi da battistrada… che effettivamente poi era giusto… siccome Mangano abita lì proprio lì vicino…;*
Dr. LARI:	*Nino Mangano…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi ho pensato che o era lì per caso o era per fare da battistrada…;*
Dr. LARI:	*ma dove lo vede da lontano…;*
SPATUZZA Gaspare:	*io non ho capito se era lì anche per me…;*

1041

Dopo che percorrevano la via XXVII Maggio e s'immettevano nella via Messina Marine, Spatuzza veniva superato da Mangano e, pertanto, comprendeva (come anticipato) che la sua presenza non era casuale. All'altezza della seconda entrata del porto di Palermo, nei pressi di una semicurva, Spatuzza vedeva poi Mangano e Cannella, a piedi, che gli facevano dei cenni, per fargli capire che c'era un posto di blocco, poco più avanti: Spatuzza riusciva ad evitarlo, senza dare nell'occhio, spostandosi sulla sinistra ed immettendosi sulla corsia di marcia opposta, fino a giungere innanzi ad un famoso chiosco di bibite, sito al Borgo Vecchio (all'altezza di Piazza della Pace), dove il convoglio di auto si ricompattava[145],

---

Dr. LARI:	*si perché lui faceva da battistrada…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi abbiamo percorso noi il Corso dei Mille…;*
Dr. DI NATALE:	*Cannella era in macchina con lei…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… no lui era con la sua macchina…;*
Dr. DI NATALE:	*ahm scusi… quando lei prende la macchina ad un certo punto la 126 sa dove deve portarla…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… non so io la destinazione…;*
Dr. DI NATALE:	*e come fa…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… c'è il Cannella c'è mi stava facendo da battistrada…;*
Dr. DI NATALE:	*ahm… Cannella che le fa da battistrada…;*
SPATUZZA Gaspare:	*io non so deve devo andare…;*
Dr. LARI:	*ma da battistrada lo facevano Cannella e Mangano…;*
SPATUZZA Gaspare:	*io… io siamo partiti che io so… che c'è solo… per me… Cannella… poi… per strada mi accorgo che c'è anche il Mangano…;*
Dr. LUCIANI:	*cioè ha proseguito assieme a voi…;*
SPATUZZA Gaspare:	*come…;*
Dr. LUCIANI:	*dico lei lo ha solo visto o…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… poi ci siamo… infatti lui mi ha avvisato del posto di blocco…;*
Dr. LUCIANI:	*quindi eravate tutti e tre…*

[145] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 273 ss, nonché verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008 (riportato anche nella nota precedente):

SPATUZZA Gaspare:	*eravamo tutti e tre e abbiamo fatto il percorso… quindi quando noi… partiamo da questo garage… e siamo sulla Via Corso dei Mille Rocella… scendiamo dalla via Ventisette Maggio diciamo Sperone quindi siamo sulla via Messina Marina stiamo andando noi verso l'Ucciardone… quindi all'altezza del proprio dell'Ucciardone propria all'altezza dell'Ucciardone… c'è questo posto di blocco della Guardia di Finanza… prima del posto di blocco vengo avvertito io da Mangano Antonino… poi siccome c'è un parco…;*
Dr. LARI:	*e com'è che l'avverte Mangano …;*
SPATUZZA Gaspare:	*perché aveva guidato nella corsia opposta quindi si.. era ritornato e mi ha fatto segnale…perchè sono due corsie questa via… che… due corsie opposte…;*
Dr. LARI:	*si… quindi mi perdoni se Mangano fa questa manovra per avvertirla…;*

1042

riprendendo poi la marcia, per la destinazione finale, come detto, ignota al collaboratore (come si vedrà meglio, a breve, un garage nella zona della fiera, in via Villasevaglios, a meno di un chilometro di distanza dalla via D'Amelio), secondo il percorso descritto da Spatuzza (già nella fase delle indagini preliminari, anche con l'ausilio di una cartina stradale), attraverso la via Enrico Albanese, il muro di cinta del carcere dell'Ucciardone, via Duca della Verdura e via dei Cantieri.

Giunto in via Don Orione, sempre seguendo le vetture del Cannella e del Mangano (proprio all'altezza della casa della suocera di Vittorio Tutino), Spatuzza notava i predetti sodali che arrestavano la marcia e, in particolare, Cannella che gli faceva cenno di posteggiare la Fiat 126. Così faceva Spatuzza, che scendeva anche dall'abitacolo, per dirigersi a piedi (non sapendo bene cos'altro fare) verso un bar

---

SPATUZZA Gaspare:	*c'è il parco…;*
Dr. LARI:	*è giusto…;*
SPATUZZA Gaspare:	*si…;*
Dr. LARI:	*no no… dico vuol dire che già lei con Mangano ha avevate avuto occasione di parlare… proprio…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no ma quale parlare… io lo vedo che anche lui davanti a me…;*
Dr. LARI:	*lei già lo conosceva del resto a Mangano…;*
SPATUZZA Gaspare:	*il Mangano… omicidi abbiamo commesso assieme…;*
Dr. LARI:	*già prima ancora di questo fatto… ho capito… quindi non ha avuto neanche bisogno di mettersi d'accordo…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quando mai… già appena lui… alla prima volta che lo vedo ci ho il dubbio… ma quando lo vedo da lontano a Rocella… c'era il dubbio siccome lui abita lì…;*
Dr. LARI:	*certo…;*
Dr. DI NATALE:	*e quindi davanti… c'era Cannella e poi Mangano… e poi lei…;*
SPATUZZA Gaspare:	*Mangano Cannella e Io… quindi sono stato avvertito io da Mangano… che c'era il problema… ora prima di… comunque la strada che io non vedo il posto di blocco praticamente perché poi c'è una stazione che si fa… la strada di fronte al… all'Ucciardone… ora prima del posto di blocco c'è una due varchi per entrare nella corsia opposta… quindi io da uno di questi varchi… prima del posto di blocco entro dall'altra corsia opposta…;*
Dr. LUCIANI:	*scusi… ritorna indietro in pratica…;*
SPATUZZA Gaspare:	*si ritorno indietro praticamente… e lì in linea d'aria in linea d'aria siamo Borgo Vecchio… lì c'è un chioschetto proprio il chioschetto delle bibite… famosissimo…;*
Dr. LARI:	*si lo conosco…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi io mi fermo in questo chiosco… per cercare di capire che dobbiamo fare… quindi ci ricombattiamo e ci rimettiamo di nuovo in macchina …*

1043

ubicato lì all'angolo, venendo subito raggiunto da Cannella, a piedi, che gli diceva di salire nuovamente a bordo della Fiat 126 e di seguirlo.

Cannella e Mangano, camminando a piedi conducevano, quindi, Spatuzza in via Villasevaglios, all'interno di un vano seminterrato di uno stabile sulla destra di tale strada, nel quale si accedeva attraverso uno scivolo (dove, come si vedrà, Spatuzza portava gli inquirenti, nel corso del sopralluogo)[146].

---

[146] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 273 ss, nonché verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008 (riportato anche nelle due note precedenti):

Dr. LARI:	*allora... diamo atto che il collaboratore indica... la Via Don Orione come luogo dove ha parcheggiato la macchina e segnatamente il marciapiede che si trova sul alto sinistro... prima dell'incrocio con la via Villasevaglies...;*
SPATUZZA Gaspare:	*non no...;*
Dr. LARI:	*comunque lei potrebbe fare un X nella zona... allora diamo atto che con le sue stesse mani...;*
SPATUZZA Gaspare:	*io posteggio la macchina...;*
Dr. LARI:	*il collaboratore indica con una X il luogo dove ritiene di... di dove ricorda di avere parcheggiato la macchina...;*
SPATUZZA Gaspare:	*c'è un barretto...;*
Dr. LARI:	*ehm faccia due XX dove c'è il baretto...;*
SPATUZZA Gaspare:	*qui c'è un barretto...;*
Dr. LARI:	*e con due XX il luogo all'angolo di questa strada dove si trova il baretto...;*
SPATUZZA Gaspare:	*io parcheggio la macchina qui all'interno... e sto capendo cosa dobbiamo fare...;*
Dr. LARI:	*uhm...;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi... mi dirigo dalla macchina verso il bar...;*
Dr. LARI:	*allora... sa cosa facciamo adesso... accanto alla X dove lei ha detto di avere messo la macchina mettiamo la sigla 126... va bene...;*
SPATUZZA Gaspare:	*si...;*
Dr. LARI:	*mentre qua dove ci sono le due XX... diciamo mettiamo "Bar"... va bene?...;*
SPATUZZA Gaspare:	*va bene...;*
Dr. LARI:	*lei che cosa fa allora?...;*
SPATUZZA Gaspare:	*io mi sto dirigendo verso il Bar per capire cosa dobbiamo fare... ce ne dobbiamo andare... è finito il mio compito... e noto che Cristoforo Cannella sta venendo verso di me...;*
Dr. LARI:	*si...;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi automaticamente...;*
Dr. LARI:	*si...;*
SPATUZZA Gaspare:	*gli vado incontro...;*
Dr. LARI:	*si...;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi lui mi dice prendi la macchina...;*
Dr. LARI:	*si...;*
SPATUZZA Gaspare:	*e vieni dietro me... quindi lui sta camminando a piedi in questa corsia interna...;*
Dr. LARI:	*della via Don Orione...;*

1044

Imboccando tale scivolo e svoltando poi a destra, Spatuzza notava, tra i numerosi garage del seminterrato, uno che era proprio di fronte alla sua autovettura e che aveva la saracinesca già aperta, con all'interno due uomini: uno era Lorenzo (detto Renzino) Tinnirello, come già accennato, all'epoca dei fatti, vice capo della famiglia di Corso dei Mille (sulla cui figura ci si soffermerà in altra parte della motivazione), mentre l'altro era uno sconosciuto, verosimilmente estraneo a Cosa nostra (secondo lo stesso collaboratore, una presenza anomala e misteriosa[147]).

SPATUZZA Gaspare:	*io vado dietro lui... ed entriamo in questa traversina...;*
Dr. LARI:	*Via Villasevaglies... va bene... dopo avere parcheggiato la 126 sulla Via Don Orione... la macchina viene poi successivamente spostata su input di Cristoforo Cannella nella Via Villasevaglies e quindi...;*
SPATUZZA Gaspare:	*e quindi... come io entro in questa Via...;*
Dr. LARI:	*si...;*
SPATUZZA Gaspare:	*a destra... c'è un scivolo...;*
Dr. LARI:	*ecco... può essere che è questo di qua?...;*
SPATUZZA Gaspare:	*si...;*
Dr. LARI:	*allora... di dà atto che sul... sulla carta topografica effettivamente.... entrando nella via Villasevaglies sulla destra sembra essere indicato uno scivolo... potrebbe essere questo il...;*
SPATUZZA Gaspare:	*sicuramente perché come entro... sulla destra c'è questo scivolo...;*
Dr. LARI:	*e allora... questa zona viene indicata con una freccia... nella cartina va bene?... allora potrebbe essere questo lo scivolo... anche perché poi subito dopo c'è la Via Juvara di nuovo...;*
SPATUZZA Gaspare:	*no... io neanche so se sbuca questa strada perché quando sono andato via... non sono andato via di qua...;*
Dr. LARI:	*quindi possiamo dire che il garage dove è segnata la freccia...;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi qua io scendo da questo scivolo...;*
Dr. LARI:	*si...;*
SPATUZZA Gaspare:	*come scendo subito a destra...;*
Dr. LARI:	*cosa c'è là...*

[147] Su detta persona, non conosciuta e mai più rivista, che non aveva proferito alcuna parola, durante la presenza di Spatuzza nel garage di via Villasevaglios, quel sabato 18 luglio 1992, il collaboratore si spingeva anche a qualche considerazione, in merito alla estraneità al sodalizio mafioso di Cosa nostra e, persino, sull'eventuale appartenenza alle istituzioni (cfr. verbale d'udienza dibattimentale, 11 giugno 2013, pagg. 101 e 110): "*se fosse stata una persona che io conoscevo (...), sicuramente sarebbe rimasta qualche cosa (...) più incisiva; ma siccome c'è un'immagine così sfocata (...). Mi dispiace tantissimo e aggiungo di più, che fin quando non si sarà chiarito questo mistero, che per me è fondamentale, è un problema serio per tutto quello che riguarda la mia sicurezza (...). Io sono convinto che non sia una persona riconducibile a Cosa nostra perché (...) c'è questa anomalia di cui per me è inspiegabile*". "*C'è un flash di una sembianza umana. (...) c'è questa immagina sfocata che io purtroppo... (...) c'è questo punto, questo mistero da chiarire*"; "*ho più ragione io a vedere questo soggetto in carcere, se appartiene alle istituzioni, che vedendolo domani fuori (...)*". Peraltro, quest'ultimo riferimento all'eventuale appartenenza alle istituzioni del terzo estraneo, presente nel garage di via Villasevaglios, al momento della consegna della Fiat 126, nel pomeriggio di sabato 18 luglio 1992, prima del caricamento dell'esplosivo, veniva scandagliato dalla Procura, nella fase delle indagini preliminari, anche sondando il collaboratore di giustizia e sottoponendogli degli album fotografici con immagini di appartenenti al SISDE. A tal riguardo, deve almeno menzionarsi come, nell'interrogatorio al Pubblico Ministero del 23.3.2010 (acquisito agli atti), Gaspare Spatuzza, pur non effettuando alcun riconoscimento fotografico positivo, fra i vari album sottopostigli,

Era proprio su Tinnirello che si concentrava l'attenzione di Spatuzza, poiché era quest'ultimo che lo guidava, con i gesti, nella manovra di parcheggio nel garage. Terminata detta manovra, Spatuzza faceva notare a Tinnirello la presenza, all'interno dell'abitacolo, del materiale che aveva procurato, anche grazie all'ausilio di Tutino (le due batterie e l'antennino, oltre al necessario per reinstallare delle altre targhe che avrebbe dovuto rubare, di lì a poco), raccomandando anche di ripulire lo sterzo, il cambio e la maniglia dalle impronte digitali che aveva lasciato.

Mentre usciva dal garage, in compagnia di Cannella, Spatuzza vedeva sopraggiungere, scendendo lungo il predetto scivolo d'accesso al seminterrato, Francesco (detto Ciccio) Tagliavia, all'epoca dei fatti, come accennato, a capo della

---

indicava come 'compatibili', con il suo sfocato ricordo di quella persona, soprattutto per l'età, ma non solo (giacché, poi, escludeva uno dei soggetti inizialmente indicati, per il viso troppo magro), sette soggetti (fra diverse decine di foto mostrategli), ivi compreso Lorenzo Narracci, poi escludendolo, per i troppi capelli (tant'è che, ad un certo punto dell'atto istruttorio, il collaboratore si soffermava a lungo sulla sua fotografia, indugiando ed anche mettendo un foglio di carta sopra l'immagine della sua testa, per cercare di visualizzarlo senza capelli). Quest'ultimo, all'epoca dei fatti, era vice capo del centro SISDE di Palermo (e stretto collaboratore di Bruno Contrada, in compagnia del quale, peraltro, si trovava, in mare, al largo della costa siciliana, al momento dello scoppio dell'autobomba del 19 luglio 1992: cfr. deposizione 'assistita' Bruno Contrada, verbale 23.10.2014, pagg. 135 ss). Peraltro, nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero (alle pagine 95 e 96), si legge anche che Lorenzo Narracci (attualmente, in servizio presso l'AISI) veniva sentito, come persona informata sui fatti, nell'ambito delle indagini collegate, sulla strage di Capaci, in relazione al ritrovamento, proprio sul luogo dell'esplosione, di un foglietto di carta contenente alcune annotazioni ed un numero di telefono cellulare a lui riconducibile. Inoltre, lo stesso veniva poi iscritto, dalla Procura di Caltanissetta, nel registro delle notizie di reato, per le ipotesi di strage e concorso esterno in associazione mafiosa (tant'è che, come detto nella parte dedicata allo svolgimento del processo, innanzi alla Corte, egli s'avvaleva della facoltà di non rispondere *ex* art. 210 c.p.p.), dopo le dichiarazioni di Massimo Ciancimino (acquisite agli atti, con il consenso delle parti processuali, all'udienza dell'11 febbraio 2014), che lo riconosceva, fotograficamente, per un soggetto che (a suo dire), aveva collaborato, per lungo tempo, con il suo superiore "Carlo/Franco", nel tenere i rapporti col padre Vito Ciancimino, oltre che quelli tra quest'ultimo e Bernardo Provenzano (cfr. verbale 8 aprile 2010, dove Massimo Ciancimino riconosceva l'effige di Lorenzo Narracci, riportata in tre diversi album fotografici, forniti dall'A.I.S.I.). Tuttavia, si deve dare atto che gli ulteriori approfondimenti svolti dalla Procura nissena, non consentivano di suffragare le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, il quale, anzi, veniva iscritto (a sua volta) nel registro delle notizie di reato, per l'ipotesi di calunnia aggravata, ai danni del predetto funzionario dell'A.I.S.I., in ragione del suo comportamento, estremamente contraddittorio (ed assai poco comprensibile): infatti, Massimo Ciancimino, che pure sosteneva d'avere incontrato, di persona, in diverse occasioni, Lorenzo Narracci, sia presso l'abitazione paterna, a Roma, sia vicino al carcere di Rebibbia, allorquando il funzionario gli avrebbe pure consegnato della documentazione, avuta in carcere da Vito Ciancimino, affinché fosse consegnata a Bernardo Provenzano, non lo indicava, poi, nel corso di un formale atto di ricognizione personale, individuando, anzi, una persona del tutto diversa, anche per la minore altezza e per l'evidente calvizie. Lo stesso Massimo Ciancimino, tuttavia, posto successivamente a confronto diretto con Lorenzo Narracci (l'atto istruttorio veniva video-registrato), dichiarava invece di riconoscerlo come il soggetto di cui aveva riferito nel corso dell'individuazione fotografica, senza fornire alcuna plausibile spiegazione dell'esito negativo della precedente ricognizione personale, preceduta anche dall'indicazione di alcune caratteristiche fisiche, non presenti nel soggetto riconosciuto in quella occasione.

1046

famiglia di Corso dei Mille (anche su tale figura ci si soffermerà in altra parte della motivazione) e latitante, sicché, proprio per quest'ultimo motivo, il collaboratore evitava anche solo di salutarlo.

Spatuzza s'allontanava, poi, a bordo dell'autovettura del Cannella, notando, lungo il tragitto di ritorno per Brancaccio, che il posto di blocco della Guardia di Finanza non c'era più[148].

---

[148] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 273 ss, nonché verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008 (riportato anche nelle note precedenti):

Dr. LARI:	*allora eravamo arrivati a questa ricostruzione del percorso… mi ascolti un attimo così la riprendiamo un attimo… lei lascia in parcheggio la 126 sul lato sinistro della Via Don Orione… a metà strada fra un bar che si trova sul lato sinistro sempre e la Via… Via Villasevaglies va bene… Villasevaglies Villasevaglies… poi lei dice di aver spostato la macchina sulla sinistra di questa strada… Via Villasegr… Villasevaglies e di averla diciamo… e di essere entrati in uno scivolo e dentro questo scivolo… cosa c'era un garage?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*c'erano tanti garage… tra cui uno aperto…;*
Dr. LARI:	*uno aperto…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi all'interno vedo due uomini… e abbiamo noi… una persona… sulla cinquantina… di cui io non conosco perché non avevo mai visto…;*
Dr. LARI:	*ce lo può descrivere?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no perché subito la mia attenzione andò subito da Renzino Tinnirrello tra l'altro che conoscevo… e tra l'altro mi sta pilotando…;*
Dr. LARI:	*ma a lei chi lo portò fino a questo garage… Renzino Tinnirello?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*Fifetto Cannella…;*
Dr. LARI:	*Fifetto Cannella… quindi lei ha seguito Fifetto Cannella…;*
SPATUZZA Gaspare:	*a Fifetto Cannella… ad un certo punto… questo garage è aperto… questi due uomini uno che non conosco e l'altro che è Renzino Tinnirello che mi sta pilotando… mi sta manovrando… diciamo dove dovevo entrare… quindi quando sono entrato all'interno di questo magazzino… il Tinnirello è venuto nel lato guida diciamo dello sportello dove che ero io… e io gli ho consegnato tutto quello che io avevo recuperato…;*
Dr. LARI:	*cioè…;*
SPATUZZA Gaspare:	*gli ho detto qua ci sono le batterie e il materiale per mettere le targhe… e gli ho consegnato tutto quello che dovevo consegnare…;*
Dr. LARI:	*le targhe già c'è l'aveva lei no?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… no ancora no…;*
Dr. LARI:	*no… quindi le batterie e l'occorrente per applicare le targhe… e l'attrezzatura varia…;*
SPATUZZA Gaspare:	*gli ho detto qua c'è tutto il materiale che mi è stato richiesto…;*
Dr. LARI:	*e c'erano pure l'attrezzatura per montare le targhe gli ha dato…;*
SPATUZZA Gaspare:	*si…;*
Dr. LARI:	*pure le chiavi e la leva…;*
SPATUZZA Gaspare:	*tutto quello che serviva…;*
Dr. LARI:	*tutto quello che c'era di bisogno…;*

1047

Prima di proseguire nell'analisi delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, si riporta (qui di seguito) uno stralcio delle sue dichiarazioni dibattimentali (ancora una volta, praticamente sovrapponibili a quelle dell'incidente probatorio ed in significativa continuità, rispetto a quelle – pure acquisite agli atti – delle indagini preliminari)[149]:

SPATUZZA - Qui noi entriamo in una serie di eventi che sono tutti nella successione, nella cronologia e stiamo parlando nella settimana cruciale per la strage di Via D'Amelio. (...) ci sono incontri con Giuseppe Graviano in cui mi vengono date delle coordinate per il furto delle targhe. (...) Questo incontro avviene sempre nella casa del Tranchina o a lui riconducibile. (...) Quindi mi comunica Giuseppe Graviano che per il giorno 18, cioè il sabato, dovevo rubare delle targhe. Questo furto doveva

---

SPATUZZA Gaspare:	*si doveva... e io avevo fissato l'appuntamento per sostituire... per il furto delle targhe e... quindi cosa succede gli dico gli dico gli consegno tutto il materiale e gli dico... che la macchina è tutta pulita... si deve pulire solo lo sterzo... e il cambio che... le cose che io avevo maneggiato diciamo e...;*
Dr. LUCIANI:	*lo dice al Tinnirello...;*
SPATUZZA Gaspare:	*come...;*
Dr. LUCIANI:	*quindi lo dice al Tinnirello...;*
SPATUZZA Gaspare:	*a Tinnirello... gli dico che la macchina è tutta pulita si deve pulire solo lo sterzo e le cose che io avevo toccato... che guanti non ne avevo... mi ha detto che si incaricava lui quindi esco dalla macchina e mi dirigo verso fuori... stiamo salendo io e Cristoforo Cannella dal da questo scivolo... talè cu c'è (guarda chi c'è) Ciccio Tagliavia che sta scendendo... Ciccio Tagliavia a quell'epoca è latitante...;*
Dr. LARI:	*scende... scendeva lungo lo scivolo...;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi possiamo dire che neanche ci siamo guardati in faccia... e innanzitutto perchè era latitante e poi la circostanza... si fa così... che neanche ci siamo...;*
Dr. LARI:	*benissimo... vada avanti... che succede poi...;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi siamo andati noi fuori da questo vicolo siamo saliti noi con il Cannella con la sua macchina e ci siamo diretti verso casa... quando siamo arrivati noi a al all'Ucciardone il posto di blocco no c'era più...;*

[149] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pagg. 94 ss.

avvenire dopo le 13.00, cioè innanzitutto si doveva commettere il furto all'interno o di un'autosalone della rivendita autovetture oppure in qualche autofficina o meccanica che sia. Questo furto si doveva fare alla chiusura di questi negozi per cercare di ritardare il più possibile la denuncia di questo furto. Esclusivamente non si dovevano commettere infrazioni di scasso o fare delle cose che acceleravano la cosa che era avvenuto il furto di queste targhe. Quindi, una volta rubate queste targhe di 126, le dovevo consegnare a lui e quindi mi dà le coordinate che ci saremmo visti all'interno del maneggio dei fratelli Vitale, maneggio che si trova in Via Corso dei Mille, Roccella, nei zona di (letterale: Guarnaschelle). Mi lascio con Giuseppe Graviano e qua entriamo in una serie di cose in rapida successione.

P.M. DOTT. LUCIANI - Prima di arrivare a questa serie di cose, lei riesce a collocare temporalmente questo incontro che ha con Graviano? Cioè almeno un arco di tempo in cui avviene questo incontro?

SPATUZZA - L'incontro avviene nella settimana cruciale per arrivare al sabato 18 luglio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi la settimana cruciale, intendiamo la settimana prima dell'attentato?

SPATUZZA - Esatto.

P.M. DOTT. LUCIANI - D'accordo, quindi lei ha questo incontro con Graviano, Graviano le dà queste direttive e cosa avviene dopo?

SPATUZZA - Quindi avviene che vengo contattato da Vittorio Tutino. Stiamo parlando, noi, del 18 luglio.

1049

P.M. DOTT. LUCIANI - Quando il sabato precedente alla strage?

SPATUZZA - Sabato, esatto. Noi li possiamo catalogare nell'arco del tempo, nella cronologia esattamente dalle 13.00 alle 18.00, 19.00, dalle 13.00 - 19.00 o 20.00, questo è l'arco di tempo in cui sono avvenute queste operazioni.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi diciamo in un range che va dalle 13.00 alle 19.00 del sabato 18 luglio.

SPATUZZA - Esatto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei dice "vengo contattato da Vittorio Tutino" e cosa succede?

SPATUZZA - Mi dice che dobbiamo andare a ritirare delle batterie da Settimo. Settimo è un elettrauto che si trova nei presso di Corso dei Mille, persona di nostra conoscenza. Quindi ci siamo recati in questa officina di elettrauto, ritiriamo queste due batterie e prima di ritirarle il Tutino si è accertato se è stata effettuata la carica delle batterie, perché le batterie erano nuove e quindi si doveva dare la carica per renderle efficienti. Quindi con il test hanno fatto i controlli e effettivamente le batterie erano cariche.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei è presente?

SPATUZZA - Sì, quindi prendo in consegna queste batterie e unitamente a queste due batterie Tutino consegna a me un antennino, non di quelli sofisticato o che sia, un antennino di questi semplici che si utilizzano per le autoradio che vengono installate nelle autovetture. Le due batterie, unitamente all'antennino, lo porto nel magazzino dove si trova la 126, nei

1050

pressi di Corso dei Mille Roccella e le colloco all'interno dell'abitacolo della 126, cioè nei sedili posteriori ma non installati oppure messi in funzione, poggiati nei pianali dietro ai seggiolini. All'interno della 126 metto anche questo antennino e tutto l'occorrente che io avevo comprato per rinstallare le targhe, per svitare, bulloni, tutto quello che potesse servire per la sostituzione del targhe.

P.M. DOTT. LUCIANI - Cioè che cosa si era procurato lei?

SPATUZZA - Avevo procurato una serie di (inc.) e viti in abbondanza, poi avevo acquistato anche un oggetto che viene chiamato rivettatrice, è una pistola automatica che ci sono degli spilli che si mettono nei fori dove verrà installata la targa, si schiaccia questa pistola e praticamente diventano dei chiodi senza vite, senza poterli svitare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma di procurarsi questo materiale le era stato detto da qualcuno?

SPATUZZA - Sì, questa indicazione, come quella di acquistare l'ombrello, mi sono state date da Giuseppe Graviano.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì. Poi cosa avviene?

SPATUZZA - Quindi avviene che successivamente sono contattato, sempre nel sabato, nell'intermedio dell'orario in cui ho citato poc'anzi, da Fifetto Cannella in cui mi comunica che dobbiamo spostare la macchina.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma questi contatti, cioè sia quello di Vittorio Tutino che la viene cercare per andare a prendere le batterie, sia questo di Fifetto Cannella deve avvengono?

SPATUZZA - I contatti.., il nostro punto di riferimento è casa di mia

mamma, diciamo, Brancaccio, proprio sotto casa di mia mamma o dietro la casa di mia mamma c'era questo punto di incontro, ma se c'era un'emergenza totale poteva avvenire anche mediante contatti telefonici, ma erano cose sporadiche perché difficilmente utilizzavamo le chiamate per via di cellulare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Casa di sua mamma dove era ubicata al tempo?

SPATUZZA - Praticamente si trova su Via Conte Federico, tra Via Giafar e Via Conte Federico, il cortile è Vicolo Castellaccio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi viene contattato da Fifetto Cannella che le dice cosa?

SPATUZZA - Che si deve spostare la macchina, cioè la 126. (...) Ci siamo recati con Cannella nel magazzino dove è ricoverata la FIAT 126, cioè nei pressi di Corso dei Mille Roccella, entro nel magazzino e mi ordina, Cannella, di mettermi alla guida della 126. Mi dice di andare dietro a lui, senza nessuna indicazione dove che ci dobbiamo recare. Quindi usciamo da questo vicolo, perché poi questo magazzino è interno della strada principale di Corso dei Mille Roccella, imbocchiamo la via di Corso dei Mille Roccella per andare verso Torrelunga. Da lì a pochi metri noto la presenza di Mangano Antonino fermo lì che aspettava, praticamente era fermo però siccome abitava, abita, abitava lì vicino proprio nei pressi dove c'era il negozio di Salvatore Grigoli.

P.M. DOTT. LUCIANI - Era fermo dove, come era messo?

SPATUZZA - In direzione verso.., il senso di marcia che dovevamo percorrere noi.

1052

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì, ma come si trovava?

SPATUZZA - Lui, se ricordo bene, era all'esterno della macchina, era in una posizione messo tipo che aspettava qualcuno.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi?

SPATUZZA - Quindi quando lo supero, che lui rimane fermo, mi ero convinto che era lui lì per caso, siccome abita lì vicino.

P.M. DOTT. LUCIANI - Dove abita? Rispetto al luogo dove lo vede?

SPATUZZA - Tra l'altro proprio lì vicino accanto aveva l'agenzia della assicurazione il fratello e un cento metri più avanti c'è la sua abitazione.

P.M. DOTT. LUCIANI - Che era ubicata in Via?

SPATUZZA - Corso dei Mille Roccella, Guarnaschelle, ma stiamo parlando in linea d'aria non più di cento metri.

P.M. DOTT. LUCIANI - E quando lo incrocia lei che via sta percorrendo?

SPATUZZA - Io sto percorrendo la Via Corso dei Mille Roccella che poi è Roccella, però noi sentiamo dire Guarnaschelle o Corso dei Mille Roccella. (...) Direzione centro. (...) Stazione.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi lei lo supera?

SPATUZZA - Lui rimane fermo, io convinto che lui è lì per caso, quindi lo supero e io sto andando dietro a Cannella e quindi scendiamo nella Via XXVII Maggio. Non mi ricordo adesso essere mi ha superato nel tratto di strada della Via XXVII Maggio o quando imbocco la Via Messina Marina.

P.M. DOTT. LUCIANI - L'ha superata chi?

SPATUZZA - Vengo superato da Mangano e mi lancia un..., si fa notare da me, cioè tipo "qua sono". A quel punto io ho capito che anche il Mangano

Antonino era lì per fare questo spostamento, come staffetta praticamente a questo momento non più il Fifetto Cannella ma anche il Mangano Antonino. Percorriamo tutta la Via Messina Marina, giriamo dalla Gala [ndr : Cala], stiamo percorrendo.., credo che sia questa la Via Crispi, proprio davanti gli ingressi del porto di Palermo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi state procedendo sempre in che direzione?

SPATUZZA - Direzione, a questo punto, Fiera.

P.M. DOTT. LUCIANI - Direzione Fiera, sì.

SPATUZZA - Quindi non so in quanti hanno ben chiaro questa traiettoria che costeggia le entrate del Porto, quindi sto andando sempre verso zona Fiera; Prima entrata del Porto, seconda entrata del Porto, terza entrata del Porto e poi lì c'è una semicurva, un qualche cosa che, diciamo, ti impedisce di avere la visuale della strada. A tal punto io noto il Mangano Antonino e il Fifetto Cannella a piedi perché sicuramente avevano fatto il giro, erano scesi dalla macchina e mi venivano incontro e attenzionavano dei segnali di allarme di un pericolo, di un imminente pericolo. Quindi io mi tengo sulla sinistra e prima di imboccare questa semicurva già ero con la freccia accesa per svoltare a sinistra e effettivamente quando io faccio questa semicurva in fondo c'era un posto di blocco della Guardia di Finanza. Tra il posto di blocco e questa semicurva c'erano dei varchi cui potevo accedere nella corsia dell'altro senso di marcia e quindi entro in questo passaggio e mi colloco in un'altra corsia. Di lì in linea d'aria c'è il chioschetto, il notissimo chiosco di bibite ghiacciate, entro in questo distributore - che c'era un distributore- e proprio davanti al chioschetto

1054

cerco di capire che cosa c'è da fare. Lì ci ricompattiamo e si procede nel senso di marcia, non più quello, ma quello in una stradina che tra il chioschetto colloca la Via EnricoAlbanese e quindi usciamo proprio di fronte l'Ucciardone. Giriamo a sinistra, a destra, subito a sinistra, percorriamo tutto il muro di cinta dell'Ucciardone, praticamente questa sarebbe la Via Remo Sandron che c'è l'entrata dell'Aula Bunker. Passiamo davanti proprio l'entrata della Aula Bunker e usciamo nella Via Duca della Verdura, dovrebbe essere questa. Giriamo a destra, scendiamo per il semaforo, credo che c'era la (inc.) continua - pensate che ricordo ancora di questo tragitto - quindi ci mettiamo in senso di marcia di nuovo, possiamo dire, Brancaccio. Facciamo la rotatoria e imbocchiamo di nuovo il senso di marcia precedente, cioè verso zona Fiera. Scendiamo verso il semaforo, lì c'è la via dei Cantieri, imbocchiamo la Via dei Cantieri e cominciamo a scendere per la Via dei Cantieri. Adesso non ricordo se la seconda o la terza stradina sulla sinistra, cioè scendendo dalla via dei cantieri sulla sinistra. Entriamo in questa stradina e subito dopo questa stradina diventa più larga, percorriamo due o trecento metri e mi fanno segno di accostarmi. Effettivamente nella posizione siamo proprio quasi sotto casa dove abita o abitava la suocera di Vittorio Tutino. Il Cannella mi indica di posteggiare la macchina e di scendere, quindi io entro in una stradina più interna - c'è la corsia centrale e poi c'è una corsia più interna - quindi entro in quella interna, posteggio la 126 e scendo dalla macchina. Non sapendo cosa fare o allontanarmi il più presto possibile dalla macchina, lì c'era un baretto all'angolo e quindi inizio a camminare per

1055

andare in questo baretto. Prima di entrare nel baretto mi giro per vedere e effettivamente c'era il Cannella che stava venendo verso di me. Non entro più nel bar ma vado incontro a Cannella e Cannella mi indica di mettermi alla guida della macchina e andargli dietro e quindi mi metto alla guida della 126 e, tanto per capirci, siamo tra la Via dei Cantieri e Via Don Orione. Entro in una stradina sulla sinistra, subito a destra e il Cannella sta precedendo a piedi e quindi mi indica di scendere in uno scivolo, entro in questo scivolo e subito a sinistra. Sto aspettando il Cannella perché io andavo più veloce di lui e quindi mi fermo, arriva Cannella e mi indica di andare avanti. A tal punto vedo un garage aperto e all'interno ci sono due uomini. La mia attenzione va subito, sulla immediatezza, a Renzino Tinnirello di cui mi sta pilotando, facendo.., mi fa segno dove io devo entrare, quindi non seguo più Cannella ma a questo punto il mio punto di riferimento è Renzino Tinnirello. Entro in questo locale e oltre a Cannella c'è un'altra persona di cui ho un flash sporadico perché è persona, tra l'altro, che io non conoscevo perché altrimenti l'avrei focalizzata nell'immediatezza. Una volta entrato in questo garage il Tinnirello viene lato guida, apre lo sportello e gli consegno tutto il materiale che io avevo preparato e gli ho raccomandato di pulire tutto quello che avevo toccato perché non avevo né guanti e né.., quindi la mia preoccupazione era per le impronte e quindi gli dissi di pulire. Gli dissi: "Tutta la macchina è pulita, devi pulire soltanto il volante, il pomello delle marce e la chiusura, quella delle frecce e la pittura dello sportello" e mi ha rassicurata che ci pensava. Quindi esco da questo garage e vado dietro a Fifetto Cannella. Mentre

1056

salivamo questo scivolo c'era Ciccio Tagliavia che stava scendendo. Se ben ricordo credo che c'era anche il Mangano. Siccome Ciccio Tagliavia era latitante in quel periodo, abbiamo fatto finta di non conoscerlo, quindi sono salito con il Cannella, ci siamo messi.., sono salito a bordo della macchina del Cannella e ci siamo recati a casa mia. (...) Il posto di blocco della Finanza lì non c'era più.

P.M. DOTT. LUCIANI - Alcune puntualizzazioni. Innanzitutto lei sa, se l'ha saputo, e se sì da chi Tutino ebbe l'incarico in riferimento alle batterie, che lei dice di andare a prendere?

SPATUZZA - No, no, mai.

P.M. DOTT. LUCIANI - Per quello che ha capito lei e sulla base, chiaramente, di dati oggettivi che derivano dalla sua esperienza in "Cosa Nostra" e dall'aver compiuto reati per conto di "Cosa Nostra" lei ha compreso a cosa potessero servire le batterie o comunque il materiale che Tutino le consegna?

SPATUZZA - Ma, guardi, quando.., ancora io diciamo che non avevo piena conoscenza della materia di detonazione, di micce o telecomandi, ancora non ero.., non avevo nessuna conoscenza in materia, però batterie e antennino.., non mi è stato detto ma io avevo la consapevolezza di cosa potessero servire.

P.M. DOTT. LUCIANI - Successivamente, se non in quel momento ma per la sua esperienza anche successiva, lei ha poi compreso nel tempo a cosa potessero servire?

SPATUZZA - Sì, praticamente in base a.., perdonatemi il termine,

l'obiettivo - senza dire obiettivo - comunque in base a quello che si deve fare un attentato, si decide la modalità se l'obiettivo - se così possiamo dire - è in transito si deve utilizzare qualche cosa di più tecnico, cioè un accensione con il telecomando distanza. Se è in un'altra situazione, si può fare la detonazione con la miccia lunga, cioè sono due cose distinte e separate quindi nello specifico per l'attentato all'Olimpico io ho avuto modo di vedere bene i meccanismi e poi qualche cosa l'avevo appresa anche da Cosimo Lo Nigro in materia, qualche cosa l'avevo anche compreso da Benigno Salvatore, colui che per noi rappresentava il tecnico, se così possiamo dire.

P.M. DOTT. LUCIANI - Scusi, l'attentato all'Olimpico che sistema di attivazione del congegno vi doveva essere?

SPATUZZA - A distanza.

P.M. DOTT. LUCIANI - A distanza. In quell'occasione lei ebbe modo di verificare la presenza di batterie per auto?

SPATUZZA - Sì, ho partecipato a tutta la fase, più che altro preparatoria ma anche quella esecutiva perché alla carica e alle bombe ho partecipato, nel senso che gli ordigni quando venivano confezionati non veniva messa la carica all'interno, cioè il detonatore. Questa operazione veniva fatta proprio alla fine, quando già era quasi l'ultima fase veniva inserito il detonatore e poi o la miccia a lenta combustione oppure il filo collegato con l'apparecchiatura elettronica che era la carica della batteria più il ricevente, che riceveva poi il segnale del telecomando.

P.M. DOTT. LUCIANI - E questo, se ho capito bene, era il sistema che

avevate pensato di utilizzare per il fallito attentato all'Olimpico?

SPATUZZA - Esatto, è stato utilizzato anche per il fallito attentato ai danni del dottor Costanzo, in Via Fauro.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, il Cannella lei ha detto che la viene a cercare e poi compie quella funzione che lei ha descritto, riesce a ricordare con che autovettura fosse Cannella quel giorno?

SPATUZZA - No, era un periodo che difficilmente utilizzavamo macchine di nostra proprietà, però so tutte le macchine di cui lei ne faceva usa però non...

P.M. DOTT. LUCIANI - E allora che macchina aveva a disposizione il Cannella in quel momento, che macchina utilizzava?

SPATUZZA - Utilizzava la 106 di sua sorella, la Peugeot 106 bianca di sua sorella, una Tema di suo compare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Chi è il compare?

SPATUZZA - Il compare di Cannella.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì, come si chiama?

SPATUZZA - La Lancia Thema che poi le targhe sono state utilizzate per la Lancia Thema per il fallito attentato all'Olimpico. Poi utilizzava la sua Audi 80.

P.M. DOTT. LUCIANI - Di che colore?

SPATUZZA - Grigia metallizzata.., no, un verde metallizzato, una cosa del genere. (...)

Forse grigio metallizzata.

P.M. DOTT. LUCIANI - E invece si ricorda che autovettura utilizzò

1059

Mangano quel giorno?

SPATUZZA - Mangano non.., vorrei dire con certezza che era con la sua Golf perché.., però non ho ricordo.

P.M. DOTT. LUCIANI - La sua?

SPATUZZA - La sua Golf, colore grigio metallizzato.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì. Senta, ma che altre autovetture aveva in uso Mangano in quel periodo?

SPATUZZA - Mangano aveva una Renault Clio 16 Valvole credo color canna da zucchero e poi aveva la 106 di suo fratello che utilizzava molto spesso, e un'altra Golf di ultima generazione.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma durante questo tragitto, la successione delle vetture qual è?

SPATUZZA - Noi possiamo dire che dall'uscita del magazzino fino a Via Messina Marina o Via XXVII Maggio ho davanti a me come battistrada il Cannella. Successivamente ci siamo incolonnati Nino Mangano, Cannella e io.

P.M. DOTT. LUCIANI - E dal momento in cui uscite dal chiosco fino al posto dove poi lei posteggiò la macchina, anche qua come è composta la successione delle macchine?

SPATUZZA - La stessa.., la stessa diciamo..., le stesse posizioni.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, che lì vicino al posto dove lei si ferma per andare incontro a Cannella, vicino al baretto, diciamo, che lì abitasse al tempo la suocera di Vittorio Tutino a lei come risulta?

SPATUZZA - Perché innanzitutto la prima volta ci sono andato con lui e

1060

poi quando io avevo delle necessità.., tra l'altro lui si era sposato e quindi come residenza abitava da sua suocera.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi in quel periodo Tutino abitava lì?

SPATUZZA - Sì, come residenza perché non aveva.., si è sposato perché.., però non aveva un'abitazione propria in quel periodo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Io non ho capito poi cosa fa Nino Mangano perché lei dice che poi Cannella la guida a piedi verso questo scivolo dove lei entra, ma non ho capito se lei ha avuto modo di verificare dove si trovava Mangano e cosa fa.

SPATUZZA - Sì, ma nel momento in cui io sto salendo allo scivolo, Ciccio Tagliavia lo ricordo benissimo che stava scendendo allo scivolo e credo che anche Mangano stava scendendo.

P.M. DOTT. LUCIANI - E quindi Mangano stava entrando a piedi nel garage, nello scivolo?

SPATUZZA - Praticamente io entro nel garage pilotato da Cannella.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, lei ha fatto riferimento alla presenza, all'interno di questo scivolo, all'interno di questo garage, di Renzino Tinnirello. Quando lei entra nello scivolo, Renzino Tinnirello fisicamente proprio dov'e`?

SPATUZZA - Entrando io mi trovo, credo.., diciamo, entrando in questo garage c'è il Renzino Tinnirello sulla mia sinistra e questo soggetto in fondo a destra.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma Renzino Tinnirello è dentro il garage o è dentro i locali che conducono al garage? Non ho capito ancora.

1061

SPATUZZA - No, non ricordo se lui.., cioè man mano che io mi avvicinavo lui indietreggiava sempre facendomi segno però vedo che poi alla fine.., forza per ragion dovuta doveva indietreggiare più del dovuto perché altrimenti l'avrei schiacciato e quindi alla fine mi ritrovo io in fondo al garage questi due soggetti, il Renzino Tinnirello sulla mia sinistra e questo soggetto sulla mia destra.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, Renzino Tinnirello, che finora non avevamo menzionato - veramente in due battute - in quel momento chi è?

SPATUZZA - Renzino Tinnirello è..., non dico il vice di Tagliavia però è una persona appartenente alla famiglia di Corso dei Mille, quindi è una persona che è ben inserita e di cui abbiamo fatto anche diversi omicidi insieme, quindi è una persona che nella scala gerarchica io lo facevo un punto meno di Ciccio Tagliavia.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei già conosceva, si desume da quello che si dice, sia Renzino Tinnirello e Ciccio Tagliavia in quel momento. Quanto tempo prima li aveva conosciuti?

SPATUZZA - Stiamo parlando che i primi omicidi che noi abbiamo commesso insieme con Ciccio Tagliavia parliamo dell'87. Poi successivamente.., stiamo parlando di reati che abbiamo fatto insieme perché li conoscevo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Certo, certo, conoscenza potere criminalium.

SPATUZZA - Sì. Poi con Renzino Tinnirello ci siamo trovati a commettere anche degli omicidi insieme a quel gruppo di fuoco.

P.M. DOTT. LUCIANI - E tutti questi soggetti, cioè Renzino Tinnirello,

1062

Ciccio Tagliavia, Nino Mangano, che tipo di rapporti avevano con Giuseppe Graviano?

SPATUZZA - Diciamo che se noi parliamo nella scala gerarchica possiamo mettere Giuseppe al numero 1, Ciccio Tagliavia al numero 2 e Renzino Tinnirello al 3, 4, 5, questo è lo spessore di.., lasciamo stare la personalità, cioè lo spessore criminale.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì, questo l'ho capito, ma io intendevo proprio loro che tipo di rapporti avevano con Giuseppe Graviano?

SPATUZZA - Il rapporto fraterno era tra Ciccio Tagliavia e Giuseppe Graviano. Per quanto riguarda Renzino Tinnirello un po' meno e poi i fatti hanno nel tempo.., hanno fatto sì che è stato un po' emarginato Renzino Tinnirello.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ecco, questo volevo capire: le risulta una partecipazione di Renzino Tinnirello ai fatti che poi seguirono, quelli del 93?

SPATUZZA - No, è stato allontanato.

P.M. DOTT. LUCIANI - Per quale motivo?

SPATUZZA - Perché, per quello che ho appreso io, aveva riferito dei particolari o quantomeno che noi di Brancaccio eravamo responsabili della strage di Via D'Amelio, una cosa del genere, comunque aveva fatto delle confidenze all'epoca a Pietro Aglieri, però non so bene se effettivamente la questione è questa, però poi ci sono altre questioni che tutto sommato il Renzino Tinnirello si è messo in una condizione che mancasse poco che veniva eliminato.

1063

P.M. DOTT. LUCIANI - Scusi, per meglio dettagliare, io non ho capito cosa le risulta di Renzino Tinnirello in riferimento a Pietro Aglieri o comunque a ambienti di Santa Maria del Gesù?

SPATUZZA - Innanzitutto era legatissimo Renzino Tinnirello a questa famiglia di Santa Maria di Gesù.

P.M. DOTT. LUCIANI - In particolar modo a chi?

SPATUZZA - A Pietro Aglieri, a Carlo Greco, più che altro più a Carlo Greco.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì.

SPATUZZA - So che Giuseppe era molto diffidente di Renzino Tinnirello.

P.M. DOTT. LUCIANI - Giuseppe?

SPATUZZA - Graviano.

P.M. DOTT. LUCIANI - E quindi che tipo di discorsi aveva fatto con Santa Maria di Gesù? Io questo non l'ho capito ancora.

SPATUZZA - So che aveva fatto qualche riferimento che noi eravamo partecipi o eravamo.., sulla strage di Via D'Amelio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Le risultano problemi interni, diciamo, anche al mandamento di Brancaccio di Renzino Tinnirello?

(...)

SPATUZZA - Perché non so che traffico avessero fatto o che cosa c'era di mezzo, sicuramente delle cose illecite, il Renzino Tinnirello venne a lamentarsi con Peppuccio Barranca nel dire che Giuseppe Graviano gli doveva dare quattro sacchi di soldi. Quindi questa cosa a Giuseppe Graviano non andava bene, per questo dico che il Renzino Tinnirello si era

1064

messo in una condizione che credo che di lì a poco gli avrebbero messo la corda al collo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, chi è Peppuccio Barranca - veramente in due battute - e quando avviene questo episodio dei sacchi di soldi?

SPATUZZA - Parliamo prima dell'inizio della compagna stragista del continente.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi prima delle stragi del 93?

SPATUZZA - Sì. A tal punto Renzino Tinnirello che era una spunta di punta, se così possiamo dire, viene estromesso e lui sulle stragi del continente non partecipa minimamente. Per quanto riguarda il Peppuccio Barranca, è il cugino di Ciccio Tagliavia, persona appartenente alla famiglia di Corso dei Mille e anche lui è uomo d'onore e abbiamo commesso anche degli omicidi insieme, a parte le stragi.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, veniamo a questa persona che lei trova nel garage assieme a Renzino Tinnirello, lei questa persona prima di quel momento l'aveva mai vista?

SPATUZZA - No, mai vista altrimenti sarebbe rimasta qualche traccia nei miei ricordi.

P.M. DOTT. LUCIANI - Successivamente, in tutta quella che è stata la campagna stragista anche nel continente, lei ha più avuto modo di rincontrare o di rivedere questa persona?

SPATUZZA - No, mai.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei sa dare una descrizione di questa persona che ha visto nel garage?

1065

SPATUZZA - Ma io ho sempre.., siccome ho un'immagine sfocata, è un qualche cosa che non ho nessun appiglio dove io poterle..., non era ragazzo, non era un vecchio quindi l'ho catalogato intorno alla cinquantina, non più, però è un flash che io purtroppo.., mi sono spostato [ndr : sforzato] tanto in questi anni per cercare di chiarire anche questo aspetto oscuro e molto, molto delicato.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei colloca questa persona in ambienti interni o esterni a "Cosa Nostra" da lei conosciuti, almeno?

SPATUZZA - Guardi, io tutte le persone che hanno operato sulla questione di Via D'Amelio conoscevo tutti, quindi questo soggetto non l'avevo mai visto prima altrimenti si accendeva un faro in più e non ho avuto modo di vederlo successivamente. Poi tutto è possibile, io posso.., per le mie conoscenze e per la mia esperienza posso escludere che colui sia inserito, almeno per quello che riguarda, nelle famiglie mafiose di cui io sono a conoscenza.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, per quella che è la sua esperienza..., innanzitutto se c'era una persona che con voi ha collaborato, in particolar modo faccio riferimento alle stragi del 93, ma comunque anche in epoca precedente per la predisposizione dei congegni elettronici; se c'era qualcuno del vostro gruppo di fuoco che era quello un po' deputato all'approntamento dei congegni elettronici o comunque dei dispositivi per attentati.

SPATUZZA - L'unico punto di riferimento, anzi no, l'unico tecnico, se così possiamo dire, di cui dispone la famiglia, anzi no, il mandamento di

1066

Brancaccio per noi è Salvatore Benigno però qua è la cosa che tutte le volte che il gruppo di Brancaccio, cioè noi nella questione stragista, dove c'è stata messa la mano da parte di Benigno abbiamo fallito in tutti gli attentati, grazie a Dio, e mi riferisco a Via Fauro ai danni del dottor Costanzo; lì c'è stata una scarsa preparazione sul fattore tecnico. Anche sul fallito attentato dell'Olimpico c'è stata una scarsa preparazione sul fattore tecnico, sempre gestito da Benigno sia quella di Via Fauro sia quella dell'Olimpico. Anche riguardo il fallito attentato ai danni di Salvatore Contorno, lì a Fornello, anche lì è venuta meno quella professionalità tecnica sempre gestita da Benigno e grazie a Dio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Questi attentati cui lei ha fatto riferimento che poi non sono andati a buon fine, quindi dottor Costanzo, l'Olimpico e il fallito attentato a Contorno, che modalità di attivazione della carica prevedevano?

SPATUZZA - Azionamento a distanza.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi con telecomando?

SPATUZZA - Sì.

P.M. DOTT. LUCIANI - Cioè le stesse modalità di Via D'Amelio?

SPATUZZA - Praticamente se vuole una considerazione mia per la mia esperienza, su Capaci e su Via D'Amelio posso dire che c'è stata un'altra mano tecnica, sull'aspetto tecnico, possiamo dire.

P.M. DOTT. LUCIANI - Anche qua due battute: questo Benigno cui lei ha fatto riferimento chi è e se aveva un soprannome.

SPATUZZA - Salvatore Benigno è chiamato da noi "U Piccirillo" oppure

"Il dottore". È un uomo d'onore della famiglia di Misilmeri alle dipendenze di Pieruccio Lo Bianco, quel Pieruccio Lo Bianco che abbiamo citato stamane. Abbiamo commesso diversi omicidi unitamente al Benigno sia sul terreno Palermitano, sia sul terreno di Misilmeri di cui abbiamo fatto anche le stragi insieme.

P.M. DOTT. LUCIANI - E come mai un uomo di Misilmeri è a disposizione del gruppo di Brancaccio?

SPATUZZA - Per quanto riguarda la famiglia di Misilmeri, la famiglia di Brancaccio, nel mandamento di Brancaccio più che famiglia, diciamo che c'era questa fratellanza strettissima, ma questo non è un problema perché anche noi ci siamo prestati per andare a Misilmeri o per andare in altri mandamenti a fare degli omicidi sempre in quella sfera di "Cosa Nostra".

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, lei era mai stato prima di quel momento.., innanzitutto, quando il Cannella la contatta e le fa presente che bisognava spostare la macchina, le dice dove bisogna andare?

SPATUZZA - No, no, non mi dice niente, mi dice solo di mettermi alla guida e di andargli dietro.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei era mai stato nel posto dove poi dopo parcheggia l'autovettura?

SPATUZZA - Io ho frequentato quel posto però non ero a conoscenza, non l'avevo mai frequentato.

P.M. DOTT. LUCIANI - Successivamente ci è mai più stato in questo posto?

SPATUZZA - Sì, poi dopo abbiamo fatto un sopralluogo.

1068

P.M. DOTT. LUCIANI - No, no, lasciamo perdere il sopralluogo - adesso ci arrivo - con l'autorità giudiziaria. Sempre facendo riferimento a questioni a "Cosa Nostra" lei è più tornato in questo garage?

SPATUZZA - No, mai, non c'ero stato né prima e nemmeno dopo.

Proseguendo, poi, nell'analisi delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, sulla preparazione della strage e sulle attività compiute il sabato 18 luglio 1992, dopo aver personalmente consegnato la Fiat 126, nel garage di via Villasevaglios, ai sodali Renzino Tinnirello e Ciccio Tagliavia, oltre che (si ripete) al predetto terzo estraneo, si deve esaminare la successiva[150] sottrazione delle targhe (poi apposte all'autobomba), da parte di Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino, secondo le direttive impartite dal loro capo mandamento.

L'incarico in tal senso (come anticipato) veniva dato a Spatuzza da Giuseppe Graviano, nella settimana antecedente alla strage[151], nella casa di Borgo Ulivia, dove

[150] Durante tutto l'arco delle proprie dichiarazioni (indagini preliminari, incidente probatorio ed esame dibattimentale), Gaspare Spatuzza, in maniera costante e lineare, collocava la fase del furto delle targhe, nella carrozzeria di Orofino, nel sabato pomeriggio del 18 luglio 1992, dopo la consegna della Fiat 126 nel garage di via Villasevaglios: pertanto, pare un vero e proprio *lapsus*, peraltro (prontamente rilevato dal Pubblico Ministero e) subito emendato dal collaboratore di giustizia, quello nel quale incorreva Spatuzza, nel corso del confronto dibattimentale con Vittorio Tutino, dove invertiva, rispetto a tutte le sue precedenti dichiarazioni, la cronologia delle attività preparatorie alla vigilia della strage, parlando del furto delle targhe con l'imputato e della successiva consegna della Fiat 126 (cfr. verbale 15.1.2016, pag. 53: "*G. SPATUZZA - Il tema di passaggi sostanziale, nel senso di quello che è stato fatto; poi un'ora più, un'ora meno, là non... però posso dire intorno alle 13.00 sono state ritirate le batterie, dalle 14.00 o le 15.00 che siano iniziamo noi... avviene il furto delle targhe; dopo le 15.00, 16.00 o anche le 17.00, avviene il trasferimento della 126*"). Detto *lapsus*, di scarsa o nulla rilevanza, anche in considerazione della particolare natura dell'atto istruttorio, espletato senza ripercorrere l'intero racconto del collaboratore, con specifiche domande sui singoli punti di contrasto, rispetto alle dichiarazioni rese dall'imputato, veniva poi corretto (come anticipato) da Gaspare Spatuzza, nel corso del medesimo confronto, confermando quanto già dichiarato anche nell'incidente probatorio (cfr. verbale 7.6.2012, pagg. 282 ss, 310 ss) e nell'esame dibattimentale (verbale 11.6.2013, pagg. 116 e 118), vale a dire, in sintesi, la seguente cronologia delle attività espletate sabato 18 luglio 1992 (cfr. verbale 15.1.2016, pagg. 63 ss):

- il ritiro delle batterie (assieme a Tutino), da Settimo (intorno alle 13/13:30);
- il trasferimento della Fiat 126 (assieme a Cannella e Mangano), in zona Fiera (intorno alle 17/17:30);
- il successivo furto delle targhe, in orario di chiusura degli esercizi (assieme a Tutino), in via Messina Marine;
- la consegna delle targhe stesse a Giuseppe Graviano (con il quale Spatuzza aveva appuntamento, intorno alle 19), alla 'Palermitana Bibite', presso il maneggio dei fratelli Vitale.

[151] Si rinvia, a tal proposito, anche al verbale d'interrogatorio reso da Gaspare Spatuzza in data 23 settembre 2010, nel corso del quale il collaboratore ribadisce che l'incontro di cui trattasi, con Giuseppe Graviano, avveniva nella settimana precedente l'esecuzione dell'attentato in via D'Amelio, specificando che il riferimento alle giornate di giovedì o

il capo mandamento trascorreva la sua latitanza: le direttive (come già accennato) erano quelle di rubare delle targhe da una Fiat 126, nel pomeriggio del sabato di quella settimana, da automobili parcheggiate all'interno di autosaloni od officine, senza far scattare allarmi né operare alcuna effrazione, in maniera tale che il

---

venerdì, nel corso del precedente atto istruttorio del 22 giugno 2010 (anche'esso acquisito agli atti), doveva intendersi come mera indicazione di massima, per significare un giorno di quella settimana. Si riporta (qui in nota) uno stralcio del verbale d'interrogatorio del 23.9.2010, sopra menzionato:

P.M.	*oh… poi… un'altra cosa le volevo chiedere… circa lepoca di questo… incontro…*
LUCIANI:	*io ho qua… se mi date un attimo… le rileggo quello che lei a già dichiarato… che ha dichiarato sul punto… che l'interrogatorio del 22 giugno del 2010 un secondo solo.. perché in quella circostanza le stato chiesto quando Giuseppe Graviano le da' l'incarico di rubare le targhe e lei dice questo: lo leggo testualmente… perché c'è un passaggio che nella trascrizione e un poco chiaro… mi perdoni… vediamo se riusciamo… ah… eccolo… proprio il Procuratore Bertone le chiede…. Lei ha fatto riferimento… che sto leggendo questo stralcio del verbale del 22… del 22 giugno 2010… lei ha fatto riferimento alla circostanza che Graviano aveva l'incarico di rubare le targhe… che aveva dato l'incarico di rubare le targhe, furto che doveva essere fatto di sabato in modo di ritardare la denuncia, ma questo incarico glielo dà il sabato stesso oppure anche qualche giorno prima del sabato?… aspetti… e lei risponde: no.. no… mi sembra… mi sembra, perché io ho calcolato sempre due o tre incontri…*
SPATUZZA:	*due.. tre incontri precisamente…*
P.M.	*che avvengono nella casa di Falsomiele, quindi questo avviene quando… avviene*
LUCIANI:	*che ancora la 126 si trova in garage… quindi in quale garage le vie chiesto?… nel garage nel Corso dei Mille, quindi posso presumere… continua lei che l'incontro avviene tra il giovedì e il venerdì… quindi non… dice il Procuratore… non perché per la trascrizione sintetica era poco chiaro… dico questo incarico di andare a rubare le targhe glielo dà… e lei dice… possiamo dire… il sabato stesso… e lei risponde… no.. no.. prima, no… poi ecco qua dice una cosa che… mentre prima ha detto giovedì e venerdì… mentre qua dice… non so' il giorno… però noi possiamo dire nella settimana del 19… nella settimana del 19 mi spiega tutto quello che devo fare attraverso… oh… siccome lei prima dice… da un riferimento che giovedì o venerdì… poi più sotto dice comunque nella settimana, quando ha detto giovedì e venerdì insomma… se vuole chiarire questo passaggio…*
SPATUZZA:	*per collegarlo nell'intermedio della settimana, però per serietà, per correttezza possiamo dire che avviene all'interno della settimana del 19… poi se era mercoledì o giovedì questo…*
P.M.	*ma, riesce a ricordare se era… come dire più vicino rispetto al sabato o se era*
LUCIANI:	*l'inizio della settimana…*
SPATUZZA:	*questo non lo posso dire… ritornare al discorso dico giovedì per collocarlo all'interno della settimana del 19… quindi non posso dire se era giovedì, mercoledì o martedì… però siamo nella settimana del 19…*
P.M.	*quindi lei dice… nell'arco della settimana, però non riesce a ricordare se era che*
LUCIANI:	*ne so… il lunedì… più il lunedì o il martedì o il giovedì-venerdì…*
SPATUZZA:	*per collocarlo nell'intermedio della settimana…*

1070

proprietario se ne potesse accorgere solo al momento della successiva riapertura, dopo il fine settimana (secondo i piani di Cosa nostra, a strage già avvenuta).

Peraltro, simili modalità operative erano state seguite anche in precedenza, come spiegato dal collaboratore, per l'esecuzione di un omicidio negli anni '90 (in quel caso le targhe venivano prelevate in via Fichidindia), oltre che, successivamente, per il fallito attentato allo stadio Olimpico nel gennaio del 1994: lo scopo non era tanto quello di sfuggire ai possibili controlli delle forze dell'ordine, in occasione degli spostamenti del mezzo da utilizzare come autobomba (come visto, infatti, la Fiat 126 di Pietrina Valenti, circolava con la sua targa originale, sia pure per pochi chilometri e con altre due automobili a far da vedetta, ancora il sabato 18 luglio 1992), quanto quello di evitare che ne venisse accertata la provenienza furtiva, una volta che l'automezzo era, appunto, già imbottito d'esplosivo e posizionato nei luoghi dove doveva esplodere[152].

Inoltre, una volta ottenuta la disponibilità delle targhe, Spatuzza, sempre secondo le direttive ricevute da Giuseppe Graviano, avrebbe dovuto consegnarle nelle mani di quest'ultimo, che ne avrebbe atteso l'arrivo al maneggio dei fratelli Vitale[153].

[152] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 317 ss.

[153] Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008 (come detto, acquisito agli atti e riportato anche in precedenti note):

Dunque, dopo aver spostato la Fiat 126 nel garage di via Villasevaglios, Spatuzza nel pomeriggio di sabato 18 luglio 1992, si metteva alla ricerca, assieme a Vittorio Tutino, di una Fiat 126 dalla quale togliere e rubare le targhe. L'appuntamento con Tutino, avvisato di quest'ulteriore compito pochi giorni prima, da Spatuzza (avendo quest'ultimo già ricevuto lo "*sta bene*" di Giuseppe Graviano ad avvalersi del sodale, in relazione al furto della Fiat 126), veniva concordato sotto l'abitazione della madre di Spatuzza, nel quartiere Brancaccio, nella stessa mattinata,

---

SPATUZZA Gaspare:	*ora ci sono delle circostanze in cui e… è sicuramente sono in ordine parliamo noi di tutto il sabato però diciamo che non ho la certezza… ma siccome c'è un punto di riferimento che sarà fondamentale un posto di blocco della Finanza… quindi è facile collegare… quindi abbiamo noi… e… vengo contattato io da Vittorio Tutino… e in cui mi da in consegna… aveva acquistato delle batterie e… mi doveva consegnare delle batterie… a me… però prima del passaggio delle batterie io ho…un… un colloquio diretto con Giuseppe Graviano… in cui vengo incaricato di rubare delle targhe… praticamente il furto si deve effettuare il 18 sabato pomeriggio… alla chiusura di quello che… o autosaloni… oppure auto carrozzerie officine quello che c'era… praticamente si deve ritardare il più tardi possibile la denuncia… di queste targhe… e non solo… non si deve fare effrazione a queste…;*
Dr. DI NATALE:	*che vuol dire deve ritardare la denuncia chi la doveva ritardare la denuncia…;*
SPATUZZA Gaspare:	*e che… li potevamo rubare in mezzo la strada… il problema qual era di… ritardare il più possibile… il furto di queste targhe…;*
Dr. DI NATALE:	*ahm il furto delle targhe…;*
SPATUZZA Gaspare:	*perché altrimenti li potevamo prendere anche in mezzo alla strada… e andavano a denunciare.. e siccome si doveva ritardare… infatti si deve fare o in un autosalone oppure in autofficine e alla chiusura di questi… quindi assieme a lui concordiamo l'appuntamento il sabato pomeriggio del 18… e lui mi aspettava al maneggio dei fratelli Vitale…;*
Dr. LARI:	*lui chi è…lui?*
SPATUZZA Gaspare:	*Giuseppe Graviano…;*
Dr. LARI:	*Giuseppe Graviano…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi il pomeriggio come punto di riferimento lui mi dà il maneggio dei fratelli Vitale… che aspettava a me… per consegnargli le targhe…;*
Dr. LARI:	*l'appuntamento…;*
SPATUZZA Gaspare:	*come…;*
Dr. LARI:	*l'appuntamento era al maneggio dei fratelli Vitale…;*
SPATUZZA Gaspare:	*con Graviano Giuseppe… che li dovevo consegnare…;*
Dr. LARI:	*esatto…;*
SPATUZZA Gaspare:	*praticamente lui mi ha detto il sabato pomeriggio dall'una in poi tu mi troverai in questo maneggio… quindi automaticamente mi contatta a me il Vittorio Tutino che mi deve consegnare delle batterie… siamo andati noi in un auto elettrauto che si trova in Corso dei Mille… questo elettrauto… quindi abbiamo ritirato due batterie… da di macchina…;*

1072

quando i due (come detto), ritiravano le batterie dall'elettrauto di Corso dei Mille[154].

Potendo, inoltre, operare su tutto il territorio palermitano (e non solo nel quartiere Brancaccio), Spatuzza e Tutino iniziavano le loro ricerche, percorrendo viale della Regione Siciliana, individuando, come primo possibile obiettivo, una concessionaria della Fiat, dove s'introducevano (su iniziativa del collaboratore), scavalcando il cancello d'accesso. Tuttavia, non rinvenendo alcuna autovettura parcheggiata nel piazzale antistante i locali della concessionaria ed essendo detti locali chiusi, i due sodali continuavano altrove le loro ricerche, dirigendosi verso la via Messina Marine. Percorrendo quest'ultima strada, decidevano (ancora una volta, su iniziativa di Spatuzza) di fare un secondo tentativo nell'officina Li Puma (all'epoca gestita da Giuseppe Campofelice, in società con un tale Franco, spostato con una cugina della moglie di Spatuzza)[155].

---

[154] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 309 ss.

[155] Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008, cit.:

SPATUZZA Gaspare:	*quindi con il Vittorio Tutino ci mettiamo in movimento…;*
Dr. LARI:	*con chi ci…;*
SPATUZZA Gaspare:	*con Vittorio Tutino… siamo con la sua machina…;*
Dr. LARI:	*con la macchina del Tutino…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi ci spostiamo qua vale stessa cosa che non c'è limite in qualsiasi territorio si può fare il furto delle targhe… quindi vale la stessa cosa del furto della macchina… ci possiamo muovere ovunque…;*
Dr. LARI:	*però lei ha detto prima che doveva essere la condizione… che questo furto venisse fatto o in una officina o in una…;*
SPATUZZA Gaspare:	*al di la del fatto che io sono stato incaricato io…;*
Dr. LARI:	*quindi questo era l'unico limite per… benissimo…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi non avevo nessun vincolo… mi potevo muovere come volevo… quindi ci siamo messi in moto e la nostra attenzione era là in Via Regione Siciliana… perché ci sono parecchi autosaloni… quindi era più facile reperire… abbiamo percorso tutta la via Regione Siciliana fino al Motel Agip… non abbiamo trovato niente che a noi ci interessava… quindi giriamo dal Motel Agip… e ritorniamo verso casa… non so a che altezza si trova questa concessionaria della Fiat… comunque è sulla corsia lato monte… scendendo da Punta Raisi dal Motel Agip verso Catania… questa concessionaria… quindi abbiamo visto questa concessionaria della Fiat si dovrebbe chiamare CORA… quindi siamo entrati all'interno di questo grande spiazzo…;*

1073

Neanche in quest'ultimo esercizio, Spatuzza e Tutino trovavano quello che cercavano, sicché, continuavano la ricerca, percorrendo sempre la via Messina Marine, fino a quando individuavano (a circa 100-150 metri di distanza dalla predetta

---

Dr. DI NATALE:	*come si chiamava…?*
SPATUZZA Gaspare:	*CORA… è una succursale.. o concessionaria… Fiat sicuro… si doveva chiamare CORA…;*
Dr. DI NATALE:	*ci-o-erre-a… CORA…;*
Dr. LARI:	*quindi lungo la Via Regione Siciliana…;*
SPATUZZA Gaspare:	*sulla corsia lato monte dal Motel Agip verso Catania… non so se è aperta ancora…;*
Dr. LUCIANI:	*era scusi un autosalone no…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no una concessionaria…;*
Dr. LARI:	*una concessionaria… FIAT CORA…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi siamo entrati all'interno di questo grande spiazzo… e non c'era niente all'esterno ci dovrebbe essere un portico qualche cosa… quindi siamo entrati dentro questo portico ma era diciamo dei cancelli di portone era tutto chiuso quindi non abbiamo visto niente… siamo usciti da questo spiazzo…;*
Dr. DI NATALE:	*quindi siete entrati nel cancello o no…;*
SPATUZZA Gaspare:	*abbiamo scavalcato… scavalcato… ma siamo entrati nel piazzale di questo… c'è un portico siamo entrati dentro questo portico ma i portoni erano tutti chiusi… non si vedeva niente e quindi abbiamo deciso di andare via… direzione di Via Messina Marina… quindi all'altezza di Via Salvatore Cappello sulla corsia lato mare c'è un autofficina di un certo LI PUMA questo è un auto carrozzeria…;*
Dr. LARI:	*quindi si chiamava LI PUMA…;*
SPATUZZA Gaspare:	*LI PUMA.. c'è l'aveva a quell'epoca in gestione un certo Campofelice Giuseppe… era in società con un altro ragazzo che si chiamava Franco…;*
Dr. LARI:	*in società con chi?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*con un ragazzo che si chiamava Franco…;*
Dr. LARI:	*Tano…;*
SPATUZZA Gaspare:	*Franco… Franco..;*
Dr. LARI:	*ah Franco…;*
SPATUZZA Gaspare:	*tra l'altro questo ragazzo si era sposato con una cugina di mia moglie Taormina Giuseppa…;*
Dr. LARI:	*uhm…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi siamo entrati all'interno di questo capannone… quello che sia… non abbiamo visto niente… che ci poteva interessare…;*
Dr. DI NATALE:	*parliamo di capannone…avete scavalcato…;*
SPATUZZA Gaspare:	*si abbiamo scavalcato… il portone… chiuso… quindi siamo entrati all'interno…;*
Dr. DI NATALE:	*all'interno ma all'esterno sempre fuori o all'interno della…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… no siamo all'interno… del…;*
Dr. DI NATALE:	*ah dentro il capannone…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi siamo all'interno dell'auto officina quindi non c'era nessuna macchina…;*
Dr. LARI:	*mi perdoni no… voi scavalcate il muro di cinta…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no un cancello…,*
Dr. LARI:	*un cancello d'ingresso.. e entrate in uno spiazzo all'aperto oppure…;*
SPATUZZA Gaspare:	*in un capannone non in muratura tipo… siccome sono costruiti a mano che così si po' dire… quindi non è una struttura fatta…;*
Dr. LARI:	*quindi voi entrate direttamente dentro il capannone…*

1074

carrozzeria Li Puma) una stradina, all'altezza dell'ospedale Buccheri La Ferla, all'interno della quale (questa volta, su iniziativa di Vittorio Tutino) s'introducevano, con la Renault Clio, guidata dall'imputato. Giunti al termine di detta stradina (procedendo in direzione mare), posteggiavano in un piccolo piazzale, poiché c'era un capannone (sulla sinistra rispetto alla loro direzione di marcia), dove introdursi, approfittando di uno spazio vuoto tra la sommità del portone d'ingresso ed il soffitto. Peraltro, Spatuzza precisava (e si tratta di un particolare non secondario, alla luce di quanto rilevato nel sopralluogo della Polizia Scientifica, all'indomani della strage e di quanto affermato anche da uno dei titolari della carrozzeria[156]) che il portone sembrava chiuso e che, comunque, vista la possibilità d'accedere in maniera abbastanza agevole all'interno, appunto scavalcandolo, non facevano caso al fatto che lo stesso fosse assicurato oppure no da un lucchetto, anche per la suddetta direttiva, da parte di Giuseppe Graviano, d'evitare qualsiasi effrazione o di lasciar tracce o segni visibili del loro ingresso, che potessero far scoprire il furto, prima del trascorrere del fine settimana[157].

---

[156] Cfr. verbale dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica 20.7.1992 e relativi album fotografici, nelle produzioni del P.M. del 15.7.2015 e del 7.11.2016, *sub* 35, nonché deposizione di Francesco Paolo Agliuzza, nel verbale d'udienza del 5.2.2015, pagg. 51 e ss. Nel predetto verbale dei rilievi fotografici, si legge che era "*spezzato*" il gangio di ancoraggio del "*lucchetto Iseo*" (in particolare, si vedano le fotografie n.5 e n.6). Anche dalla predetta testimonianza di Agiuzza, si ricava che il lucchetto era integro e che era rotto l'occhiello dove si inseriva il catenaccio (che, dunque, di fatto, non serrava l'accesso), ma anche la circostanza non era visibile a chi non ne fosse già informato.

[157] Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008, cit.:

SPATUZZA Gaspare:	*dentro a sto capannone… quindi non c'era nessuna vettura che a noi interessava… quindi usciamo fuori da questa autofficina… e dalla posizione di questa autofficina… sempre sulla corsia lato mare… all'altezza del Buccheri La Ferla… è un ospedale… come il Fatebenefratelli… Buccheri La Ferla… all'altezza di questo ospedale sempre sul lato mare entriamo a sinistra di questa traversa… tipo dal porto verso Messina… quindi entrando in questa traversa che va a finire sopra al mare…;*
Dr. LARI:	*quindi uscite fuori allora da questo capannone da questo itinerario…;*
SPATUZZA Gaspare:	*siamo sulla via Messina Marina…;*

1075

Dr. LARI:	*voi siete entrati dentro il capannone… benissimo…;*
SPATUZZA Gaspare:	*qualcosa a no…;*
Dr. DI NATALE:	*primo capannone…;*
Dr. LARI:	*primo capannone uscite fuori…;*
SPATUZZA Gaspare:	*ci mettiamo in macchina e percorriamo 100 – 150 metri all'altezza del Buccheri La Ferla… c'è questa traversa sulla sinistra… quindi siamo entrati in questa traversa…;*
Dr. DI NATALE:	*sulla.. sulla… sulla sinistra per chi va fuori Palermo…;*
SPATUZZA Gaspare:	*si si va fuori Palermo…;*
Dr. DI NATALE:	*per andare dentro a Palermo si va sulla destra,…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi è il lato mare praticamente… quindi entrando noi in questa traversina andiamo in fondo proprio vicino al mare… e sulla sinistra ci sono questi capannoni… magazzini quello che sono… quindi arriviamo in fondo che c'è un piccolo spiazzo posteggiamo la macchina e ci avviamo verso questi capannoni… scavalchiamo noi e… il portone…;*
Dr. DI NATALE:	*portone o cancello…;*
SPATUZZA Gaspare:	*portone chiuso..;*
Dr. DI NATALE:	*aspetti un portone…;*
SPATUZZA Gaspare:	*portone tutto… un cancello con le sbarre…;*
Dr. DI NATALE:	*cancello che immetteva dove?..;*
SPATUZZA Gaspare:	*all'interno… di questa auto officina…;*
Dr. DI NATALE:	*ah entrate dentro l'autofficina…*
SPATUZZA Gaspare:	*si si…;*
Dr. LUCIANI:	*ma il cancello com'è a una anta due ante… come…;*
SPATUZZA Gaspare:	*il cancello è tutto chiuso però c'era una piccola fessura tra il cancello e la…;*
Dr. LUCIANI:	*si ma dico era un cancello che si apre a due ante era ad unica anta…;*
SPATUZZA Gaspare:	*non so dire se era a un'anta o due ante… perché il cancello era chiuso… quindi noi non abbiamo fatto nessuna effrazione… l'abbiamo soltanto scavalcato… però è tutto chiuso…;*
Dr. LUCIANI:	*quindi ha detto un cancello con le sbarre…;*
SPATUZZA Gaspare:	*tutto chiuso… tutto chiuso…;*
Dr. DI NATALE:	*ehm…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi noi abbiamo scavalcato… perché tra il cancello e il soffitto… c'è una piccola…;*
Dr. LUCIANI:	*quindi un cancello completamene chiuso diciamo… cioè non c'era inferriate…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… no…;*
Dr. LARI:	*però c'era una fessura… tra la sommità del cancello ed il tetto…;*
SPATUZZA Gaspare:	*perfetto…;*
Dr. DI NATALE:	*quindi mi perdoni se insistiamo…;*
SPATUZZA Gaspare:	*si…;*
Dr. DI NATALE:	*il cancello quando parliamo di cancello sembrerebbe a sbarre… è a sbarre questo cancello?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… chiuso… chiuso…;*
Dr. DI NATALE:	*chiuso…;*
SPATUZZA Gaspare:	*il cancello è con le sbarre… e questo il portone è tutto chiuso…;*
Dr. DI NATALE:	*quindi… questo che voi scavalcate è un portone chiuso… più o meno…;*
SPATUZZA Gaspare:	*però non arriva fino al soffitto…;*
Dr. LARI:	*ho capito…;*
SPATUZZA Gaspare:	*c'è questo intercapedine che va dal soffitto il…;*
Dr. LUCIANI:	*quanto… cioè quanto c'è tra questa… tra la sommità e il tetto diciamo… cioè quant'è questa fessura?…;*
SPATUZZA Gaspare:	*un metro due metri non lo so dire… comunque abbiamo avuto modo di potere accedere facilmente…;*

1076

Dr. LARI:	*quindi abbastanza…;*
SPATUZZA Gaspare:	*come…;*
Dr. LARI:	*un metro due metri…;*
SPATUZZA Gaspare:	*lo spazio… siamo entrati tranquilli… quindi… possiamo dire che il portone è sui due metri…;*
Dr. LARI:	*va bene…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi siamo entrati all'interno…;*
Dr. DI NATALE:	*mi perdoni…;*
SPATUZZA Gaspare:	*certo…;*
Dr. DI NATALE:	*ma se è alto due metri… come avete fatto a salire… qualcuno è salito addosso ad un altro…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no due metri io…;*
Dr. LARI:	*ehm…;*
SPATUZZA Gaspare:	*due metri io solo… per l'agilità che ho anche a cento metri potrei arrivare alla volta…*
Dr. DI NATALE:	*ahm… è in grado di scavalcare due metri…;*
SPATUZZA Gaspare:	*già a due minuti eravamo dentro… quindi avevamo lo spazio… a voglia di scavalcare… disgraziatamente…;*
Dr. LUIANI:	*ma questo sempre in quel capannone… dove c'era la… come…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no perché… io non lo sapevo ma… si poteva capire che poteva essere un auto officina meccanica o che…;*
Dr. DI NATALE:	*ma non c'era scritto qualcosa… che so officina…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… no… però sicuramente il Tutino era a conoscenza… di queste…;*
Dr. LUCIANI:	*quindi era il Tutino che va giù…;*
	Omissis
Dr. LUCIANI:	*si… posso… si ricorda se dentro questo capannone se c'erano altre autovetture… se c'erano fili… se c'erano altre cose… questo capannone come era costruito…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… no quando abbiamo scavalcato… la recinzione ad un certo punto subito abbiano notato a questa macchina che… fortunatamente che poi disgraziatamente c'erano le targhe… quindi diciamo il resto a noi non ci interessa…;*
Dr. LARI:	*uhm… ma si ricorda se c'era il nome della ditta di questo capannone…;*
SPATUZZA Gaspare:	*ma ne…;*
Dr. LARI:	*cioè di chi era questo capannone… non ce l'aveva un nome…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… no…;*
Dr. LARI:	*cioè fratelli non so come… oppure un nome qualche cosa…;*
SPATUZZA Gaspare:	*potrei dire di quello che ho saputo processualmente ma…;*
Dr. LARI:	*no… no..;*
SPATUZZA Gaspare:	*ma a voi non interessa… io vi posso dire quello che…;*
Dr. LUCIANI:	*cioè c'erano altre autovetture dentro… come… come… cioè perché lei ha fatto poi il furto sulla 126 dico ma… avete notato se c'erano altre auto o…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… ma a noi non ci interessa ma se già noi abbiamo il problema di trovare le targhe… nel momento qua abbiamo le targhe lì davanti…;*
Dr. DI NATALE:	*no… no… la.. la domanda è finalizzata non al fatto che dovesse rubare le targhe… per avere… per avere un riscontro…;*
SPATUZZA Gaspare:	*io posso dire… che abbiamo scavalcato il recinto e abbiamo…;*
Dr. DI NATALE:	*che… che ora erano? …;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi se noi parliamo che ci siamo messi in moto dopo le tre… quindi possiamo dire dalle tre alle sei…;*
Dr. DI NATALE:	*quindi tutto avviene dalle tre alle sei… sia il primo in Via Regione Siciliana…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quando ci mettiamo noi poi…;*
Dr. DI NATALE:	*ma è dove c'è il parcheggio… del Buccheri La Ferla… questo… questa officina… c'è il parcheggio del Buccheri La Ferla… lì…;*

1077

L'accesso all'interno dell'officina avveniva senza particolari problemi, come

SPATUZZA Gaspare:	*no questa traversina non so se sia quella del parcheggio oppure no… non lo so se sia… praticamente questa traversina giù va a finire direttamente al mare…;*
Dr. DI NATALE:	*direttamente a mare…;*
Dr. LUCIANI:	*ma la strada è in buone condizione era sconnessa lo rammenta come…;*
SPATUZZA Gaspare:	*ma credo che per quello che sia qua sarà sconnessa…;*
Dr. LARI:	*no per quello che si ricorda… se si ricorda… se era in buone condizioni…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no non lo so dire… anche perché per me era la prima volta che entravo in questa traversina… altre traversine più avanti a più… e in questa era la prima volta che entravo in questa strada…;*
Dr. LARI:	*è stato un fatto casuale… proprio… non era un'idea che voi avevate… c'è un posto dove andare…;*
SPATUZZA Gaspare:	*come abbiamo fatto il primo tentativo… il secondo tentativo se qua non c'era niente andavamo in un altra tentativo… perché facevamo il giro…;*
Dr. LARI:	*perché il fatto… siccome lei ha detto sul punto che… avete… diciamo che vi siete infilati in questa traversina… diciamo in modo… mi ha portato a pensare che lo sapevate che là… c'era…;*
SPATUZZA Gaspare:	*ma Vittorio TUTINO sapeva di questo magazzino o quello che sia… uno o di qua o di là…;*
Dr. LARI:	*chi è che..;*
SPATUZZA Gaspare:	*no…no…;*
Dr. LARI:	*chi eravate lei e il TUTINO…;*
SPATUZZA Gaspare:	*io e il TUTINO…;*
Dr. LARI:	*e il TUTINO non gliel'ha detto in macchina …qua proprio c'era un autofficina una cosa…;*
SPATUZZA Gaspare:	*s'è parlato… entriamo qui dentro…;*
Dr. LARI:	*ho capito…;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi siamo entrati lì dentro intanto sulla sinistra ci sono questi capannoni o magazzini…;*
Dr. DI NATALE:	*senta questo… per quello che ricorda e se lo ricorda… questa porta che immetteva era assicurata con un lucchetto o qualcosa…;*
SPATUZZA Gaspare:	*non ci interessa perché noi non dobbiamo fare scasso… se noi abbiamo la possibilità di entrare… senza commettere reato…;*
Dr. DI NATALE:	*no… no… io non le ho detto se avete fatto scasso… gli ho solo chiesto… se ricorda se c'era un lucchetto se era chiuso con la chiave se era…;*
SPATUZZA Gaspare:	*il cancello era chiuso… e noi abbiamo dovuto scavalcare…;*
Dr. DI NATALE:	*il primo cancello… di fuori intendiamo… e poi c'era questa seconda… questa seconda porta o no…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no… no… sempre quella…;*
Dr. DI NATAE:	*ahm solo una… c'era… solo… solo.. non c'erano non c'erano due cancelli… quindi… solo…;*
SPATUZZA Gaspare:	*no solo una…;*
Dr. DI NATALE:	*quindi quando cancello… quando dice cancello si riferisce a questa porta… che voi avete superato nell'intercapedine e tra cancello e altro… per quello che può ricordare… se lo può ricordare ovviamene non è facile… si ricorda quanto era grande questo capannone… se era grande se era piccolo…;*
SPATUZZA Gaspare:	*io entrando in questo… penso che a noi che in cui abbiamo operato… e che le posso dire 4 – 5 metri di.. di 'na (una) decina di metri… e poi mi sembra che ci sia un altro spiazzo… un'altra ala qua… però siamo entrati là… siamo andati a colpo sicuro e siamo andati via… cioè il resto non ci interessava…;*

1078

detto, scavalcando il portone e passando attraverso l'intercapedine fra il portone stesso ed il soffitto (senza adottare particolari precauzioni, tant'è che Spatuzza aveva la preoccupazione di aver, eventualmente, lasciato impronte digitali): all'interno non vi erano persone, né cani da guardia (quand'anche vi fossero stati, Tutino non avrebbe desistito dall'azione, giacché in occasione di un loro precedente furto, in una fabbrica di articoli sportivi, l'imputato aveva letteralmente buttato giù, dal primo piano, un cane che abbaiava[158]; la circostanza, peraltro, veniva genericamente confermata anche da Agostino Trombetta[159]). Una volta all'interno dell'officina, proprio davanti al portone d'ingresso, sulla sinistra, vedevano una Fiat 126, di colore bianco e di un modello più vecchio rispetto a quella sottratta a Pietrina Valenti, con la parte anteriore posteggiata verso l'uscita[160]. Tutino e Spatuzza, quindi, svitavano la targa anteriore e quella posteriore, con un cacciavite, senza sottrarre i documenti (carta di circolazione, bollo e il contrassegno assicurativo), né entrare all'interno dell'abitacolo[161] (la circostanza, peraltro, veniva approfondita, compulsando, in più occasioni il collaboratore che, pur mostrando di non avere un ricordo nitido, sul punto specifico, ribadiva costantemente d'essersi limitato ad asportare le targhe, unitamente a Tutino, essendo soltanto quello l'incarico ricevuto da Giuseppe Graviano). Inoltre, Spatuzza escludeva d'aver lasciato qualche traccia dell'ingresso abusivo all'interno dei locali della carrozzeria, in particolare, eventuali impronte digitali sull'autovettura (effettivamente, quelle repertate[162] non appartenevano ad alcuno dei due[163]) o cicche

[158] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 327 s.

[159] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 327 s.

[160] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 314.

[161] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 321 ss.

[162] Cfr. verbale dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica 20.7.1992 e relativi album fotografici, pagg. 23-25, nelle

di sigarette fumate da Tutino, nel corso delle operazioni (se non, come detto, durante lo scavalcamento del portone)[164].

---

produzioni del P.M. del 15.7.2015 e del 7.11.2016, *sub* 35.

[163] Cfr. le due consulenze tecniche dattiloscopiche di Gaetano Roccuzzo, acquisite all'udienza del 3 ottobre 2013.

[164] Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008, cit. (con prosecuzione l'indomani 4.7.2008), di seguito riportato, per stralcio:

SPATUZZA Gaspare: *si... si lui era alla guida... quindi siamo entrati in questa traversa e abbiamo visto questi capannoni... sulla... sulla sinistra quindi quando siamo entrati noi all'interno di questi capannoni abbiamo visto subito dopo che abbiamo scavalcato... propria di fronte questa 126... dovrebbe essere di colore bianco... il modello non era... e quel tipo... quindi era del modello più vecchio se così si può dire... quindi abbiamo visto che c'erano le targhe applicate le abbiamo svitato... l'abbiamo svitato perché in quella circostanza avevano con noi anche un martellino più uno scalpello per tagliare caso mai quei tipi di chiodi... quindi questi li abbiamo svitati direttamente... quindi abbiamo svitato le targhe... abbiamo scavalcato e siamo andati via... poi facendo mente locale abbiamo pensato all'errore che abbiamo fatto... perché sicuramente abbiamo lasciato le impronte...:*

Dr. LARI: *ma i documenti li avete presi?...;*

SPATUZZA Gaspare: *potrei dire di no...;*

Dr. LARI: *no... il potrei... dobbiamo essere più precisi... perché non sono dettagli questi... sono nuove notizie... la macchina era aperta o chiusa...;*

SPATUZZA Gaspare: *la macchina era aperta...;*

Dr. LARI: *aperta... quindi... era facile pigliare i documenti nel caso...;*

SPATUZZA Gaspare: *la macchina era... tra l'altro neanche... non era ancora finita di..di..di..di.. era verniciata fresca però forse mancava qualche cosa di montare di.. di.....;*

Dr. DI NATALE: *che mancava se lo ricorda... che mancava... che mancava...;*

SPATUZZA Gaspare: *no.. no...;*

Dr. DI NATALE: *ma siccome lei dice non era ancora finita...;*

SPATUZZA Gaspare: *siccome non era ancora definita...;*

Dr. LARI: *che vuol dire non era definita?...;*

SPATUZZA Gaspare: *che mancavano i paraurti una cosa del genere... non era propria per dire per consegnare...;*

Dr. LARI: *ma era una macchina incidentata o...;*

SPATUZZA Gaspare: *come...;*

Dr. LARI: *si capiva se era una macchina che aveva avuto un incidente... o era...;*

SPATUZZA Gaspare: *no... era nuova nuovissima verniciata di fresco...;*

1080

Dr. LARI: *ma era verniciata o era nuova…;*

SPATUZZA Gaspare: *no nuova… se parliamo di auto tipo molto più vecchia di quella…;*

Dr. LARI: *ah quindi era un'autovettura vecchia di costruzione…;*

SPATUZZA Gaspare: *si…;*

Dr. LARI: *cioè non era una macchina nuova..;*

SPATUZZA Gaspare: *no… ma quando mai…;*

Dr. DI NATALE: *quando lei dice di modello diverso era ancora più antica di quella che avevate rubato…;*

SPATUZZA Gaspare: *più antica di quella che avevamo rubato… quella che abbiamo rubato noi all'inizio è un modello più recente… all'epoca diciamo… quindi questa di qua è un modello diciamo…;*

Dr. LARI: *più antico…;*

SPATUZZA Gaspare: *più antico…;*

Dr. LARI: *e sembrava di riverniciata di fresco…;*

SPATUZZA Gaspare: *nuova sembrava nuova la macchina…;*

Dr. LARI: *anche dentro era mantenuta…;*

SPATUZZA Gaspare: *non mi ricordo se era…;*

Dr. DI NATALE: *quindi… scusi vorrei insistere sul fatto… non prendete nessun documento di quell'auto?…;*

SPATUZZA Gaspare: *no… non mi ricordo…;*

Dr. DI NATALE: *è un particolare… siccome ricorda tante cose… ricorda il cancello com'era alto… il buco com'era lì… lei che scende la macchina che non era finita eccetera… anche perché ha tutta una sua logica nella… nella vicenda…;*

SPATUZZA Gaspare: *ma io se potrei dire i documenti a noi non interessano… e non ne abbiamo niente da fare dei documenti…;*

Dr. DI NATALE: *questo poi è da vedere…;*

SPATUZZA Gaspare: *il nostro obiettivo sono le targhe… non è stata la disposizione di targhe e documenti… quindi già c'era un problema per rimediare le targhe dunque… a me di questi documenti…;*

Dr. LARI: *quindi che fa pigliate queste targhe…;*

SPATUZZA Gaspare: *quindi prendiamo queste targhe…;*

omissis

Dr. DI NATALE: *e quindi solo le targhe…;*

SPATUZZA Gaspare: *solo le targhe…;*

Dr. DI NATALE: *perché a noi risulta che sono state rubate pure il contrassegno assicurativo e il bollo di circolazione di questa macchina… oltre che i documenti…;*

1081

SPATUZZA Gaspare: *non ci interessa… a noi ci interessano solo le targhe…;*

Dr. DI NATALE: *lei mi sta dicendo così… ma si rende conto… ma se io devo fare circolare un auto pericolosa… imbottita eccetera è opportuno che ci abbia delle targhe pulite e anche dei documenti puliti… perché se mi ferma una pattuglia della Polizia vede le targhe… che sono pulite perché sono rubate i documenti che si appattano… mi scusi la frase…. con le targhe il bollo e l'assicurazione e vado tranquillo…;*

SPATUZZA Gaspare: *non è il problema… il problema è il parcheggio… la macchina esisteva… quindi un tagliandino assicurativo non tanto il bollo… quello si può rimediare dovunque… cioè io lo posso fare ovunque… non è il problema… per il… se mi fermano mentre che sto trasportando la macchina… la macchina e lì ferma…;*

Dr. DI NATALE: *e lì ferma dove?…;*

SPATUZZA Gaspare: *dove che poi è stata…;*

Dr. DI NATALE: *dove… dove deve andare…;*

SPATUZZA Gaspare: *quindi il problema…;*

Dr. DI NATALE: *e intanto dove deve andare ci deve andare…;*

SPATUZZA Gaspare: *ma carica di quello che ha… che ha il problema di posto di blocco?… ehm!…;*

Dr. DI NATALE: *perché può fermarmi la Polizia dice mi mostri i documenti… lei mostra il libretto di circolazione… bollo… assicurazione… le targhe sono quelle ed era molto…;*

SPATUZZA Gaspare: *ma…;*

Dr. DI NATALE: *no dico le sto dicendo… dico…;*

SPATUZZA Gaspare: *ma non è un problema per noi all'epoca… non si… preoc… quando noi l'abbiamo trasferito noi avevamo i documenti no… la macchina già risu…;*

Dr. DI NATALE: *e perchè non l'avevate ancora questi… nu… non l'avevate ancora quando l'avete trasferiti… in ogni caso non eravate imbottita di nulla… quindi al massimo si poteva rispondere di furto d'auto… se chi l'ha portata o chi ha ideato… di portarla questa auto con il tritolo dentro… doveva garantire maggiormente che avesse oltre che le targhe pulite anche i documenti puliti… in modo che se lo fermavamo salvo qualche eccezione salvo che facevano perquisizione… ma non è che la Polizia fa sempre perquisizioni… mostravano i documenti bollo eccetera…;*

SPATUZZA Gaspare: *ma… lo trovo un controsenso mi scusi dottore…;*

Dr. DI NATALE: *possibilmente secondo la vostra logica… è un controsenso secondo la logica più comune è ovvio se io devo avere una macchina pulita c'è l'ho pulita con le targhe e con i documenti… così sono tranquilli…;*

SPATUZZA Gaspare: *ma noi abbiamo qui il problema per trovare le targhe… perché…;*

Dr. DI NATALE: *ma i documenti erano dentro la macchina mica ci vuole molto a prelevare… il contrassegno assicurativo il bollo e i documenti…;*

SPATUZZA Gaspare: *cosa le posso dire… questo no… che sono sicuro… che i documenti non li abbiamo toccati…;*

1082

Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza 4.7.2008 (acquisito agli atti):

Dr. DI NATALE: *si volevo rivolgere un'altra domanda anche se ne abbiamo parlato diverse volte... quando denunciano il titolare dell'autocarrozzeria OROFINO... il LIUZZA denunciano il furto delle targhe... denunciano pure il furto del contrassegno assicurativo... e del bollo... lei ieri ne abbiamo parlato diverse volte... ha dichiarato di non aver prelevato...;*

SPATUZZA Gaspare: *no... io...;*

Dr. DI NATALE: *poi successivamente ancora denunciano pure il furto del libretto di circolazione e del foglio complementare... lei ieri ha parlato solo di targhe...;*

SPATUZZA Gaspare: *io... l'ancora a cui faccio affidamento al mille per mille la spedizione è le targhe... per questo... ho la convinzione che non abbiamo preso né tagliandino e neanche i documenti... però...;*

Dr. DI NATALE: *non è che mi deve ammettere i fatti perché io glieli ho contestati tante volte...;*

SPATUZZA Gaspare: *no... stiamo qui... io stanco del discorso che è l'input è quello targhe... quindi l'affidamento mio che faccio...*

Dr. LUCIANI: *riprendiamo la fonoregistrazione alle ore 12 e 01 dopo aver cambiato lato della cassetta siamo al lato b della seconda cassetta...;*

Dr. DI NATALE: *quindi lei ricorda esattamente che le fu commissionato il furto delle targhe... però adesso...;*

SPATUZZA Gaspare: *quello che il Tutino si possa portare lui le targhe...;*

Dr. DI NATALE: *per dire anche se non ricorda... anche se ancora una volta... perché un'organizzazione così perfetta con quella che purtroppo avevate...;*

SPATUZZA Gaspare: *che c'era...;*

Dr. DI NATALE: *vi permetteva di mettere una macchina sotto casa di Paolo Borsellino che aveva le targhe provenienti da furto però senza contrassegno assicurativo e senza bollo... per cui se passava un Vigile Urbano dico o un qualsiasi tutore dell'ordine poteva anche passare lì... si accorgeva che questa macchina era senza...;*

SPATUZZA Gaspare: *possiamo dire che noi che... questo per noi è un problema superabile perché il problema del tagliando dell'assicurazione li potevamo taroccare quando volevamo... perchè tra l'altro il Mangano ha un'agenzia di auto assicurazione... quindi quello non era un problema...;*

Dr. DI NATALE: *quindi... però lei non sa...;*

SPATUZZA Gaspare: *non so però... se noi dobbiamo mettere una macchina lì... quindi abbiamo bisogno... abbiamo anche la disponibilità per poter falsificare il tagliandino... di assicurazione...;*

Dr. DI NATALE: *ma voglio dire... l'ho detto tante volte era più logico prelevare le due targhe sfilare il contrassegno assicurativo...;*

SPATUZZA Gaspare: *io...;*

1083

Una volta reperite le due targhe, Spatuzza (come già concordato con il capo mandamento) si recava, da solo, al maneggio dei fratelli Vitale, per incontrare Giuseppe Graviano e consegnargli le targhe stesse. Giuseppe Graviano lo aspettava, come concordato, appoggiato sulla Renault 19 che usava in quel periodo[165], intento a conversare con un'altra persona. Una volta avvedutosi della sua presenza, Graviano gli si faceva incontro, a piedi, mentre il soggetto col quale parlava, entrava negli uffici della Palermitana Bibite[166] (si trattava di uno de fratelli Vitale, in particolare, di quello che abitava proprio nello stabile di via Mariano D'Amelio[167]). Il capo mandamento di Brancaccio prendeva in consegna le targhe da Spatuzza e, dopo essersi informato sul luogo dove le aveva rubate, gli raccomandava di allontanarsi, l'indomani 19 luglio 1992, stando il "*più lontano possibile*" di Palermo.

Seguendo il consiglio, Spatuzza si recava a trascorrere la domenica in un villino che prendeva in affitto a Campofelice di Roccella, organizzato una piccola festa per i familiari e le persone più care, proprio per far sì che costoro non si trovassero a Palermo e, una volta appreso, dai mezzi d'informazione, della strage in danno del dott. Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta, pensava "*ce l'abbiamo fatta*" (sino a quel momento, non aveva ricevuto alcuna informazione sull'identità

Dr. DI NATALE:	*e del bollo… in modo di avere… anche il libretto aggiungo io… per avere… tutto a posto…;*
SPATUZZA Gaspare:	*lo so… questo spero che questo contributo lo potrà dare Tutino Vittorio… che ha una più… più indicazioni da me… io parto direttiva targhe… qi abbiamo diversi passaggi…se poi abbiamo preso i documenti… qua c'è un qualcosa dentro che mi ferisce il cuore perché non sono in grado di poter andare oltre…;*

[165] Come confermato da Fabio Tranchina (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 46 s).

[166] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag.315.

[167] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 329 ss.

dell'obiettivo)[168]. L'indomani, Spatuzza faceva rientro a Palermo ed aveva un ulteriore incontro con Giuseppe Graviano, in un appartamento di via Lincoln, nella disponibilità di Giuseppe Farana: nell'occasione, il capo mandamento si complimentava con Spatuzza per il suo apporto nell'attentato e si dimostrava estremamente soddisfatto, poiché avevano dimostrato di essere in grado "*di colpire dove e quando*" volevano; nel contempo, invitava Spatuzza ad adoperarsi affinché si componessero i malumori ed i piccoli contrasti che, di tanto in tanto, insorgevano nella famiglia mafiosa di Brancaccio, in prospettiva di "*altre cose*" che dovevano "*portare avanti*"[169].

---

[168] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 338 ss.

[169] Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008, cit.:

Dr. DI NATALE:	*va bene... e quindi fatto questa attività delle targhe... le avete consegnate... così chiudiamo che ci dobbiamo fermare per verbalizzare...;*
SPATUZZA Gaspare:	*quindi noi preleviamo queste targhe... quindi mi reco io da solo nel maneggio dei fratelli Vitale... come entro in questo spiazzo... c'è Giuseppe Graviano appoggiato in una Renault 19... che sta parlando con un altro signore... questo dovrebbe essere uno dei Vitale... no quello che sta allo Sperone... a in Corso dei Mille a Rocella... ma l'altro che è di statura più grande... quindi quando io entro in questo spiazzo Giuseppe Graviano viene... verso di me...;*
Dr. LARI:	*voci di sottofondo... (su un foglio di carta...)...;*
Dr. LUCIANI:	*scusi... perché stiamo verbalizzando... quando voi fate questi giri con Tutino con che macchina siete?...;*
SPATUZZA Gaspare:	*con la sua Clio...;*
Dr. LUCIANI:	*con una...;*
SPATUZZA Gaspare:	*Clio...Clio...;*
Dr. LUCIANI:	*si ricorda il colore...;*
SPATUZZA Gaspare:	*ma verde... verde acqua... metallizzata... quindi Giuseppe Graviano viene... verso di me... e questo signore si sposta ed entra dentro gli uffici della "palermitana bibite"... non nel maneggio dove successivamente abbiamo fatto questo discorso delle macchine... quindi gli consegno queste targhe... mi chiede dove le avevo rubate... gli ho detto che le avevo rubate in Via Messina Marina... gli consegno le targhe e mi dice... per la domenica... di tenermi il più lontano possibile da Palermo... quindi io in quel periodo io avevo un villino in affitto a Campofelice di Roccella... di cui ho trascorso tutta la domenica con i miei familiari... poi la domenica pomeriggio ho appreso dell'attentato... in Via D'Amelio... e quindi il lunedì mattina sono sceso a Palermo... sono stato... mi è stato fissato un appuntamento direttamente con Giuseppe Graviano... di recarmi dalla... nella casa di Giuseppe Farana...questo Giuseppe Farana abita in via Lincoln...;*

1085

Dr. LARI: come ha detto…?

SPATUZZA Gaspare: Giuseppe Farana…;

Dr. LARI: ahm…;

SPATUZZA Gaspare: che abita in via Lincoln… quindi sono entrato praticamente…;

Dr. LUCIANI: scusi chi è che abita in questa…;

SPATUZZA Gaspare: ma ho un dubbio però… perché era l'unico che aveva la gestione in quel periodo di Giuseppe Graviano era… il cognato di Cesare Lupo… Fabio si chiamava stu (questo) ragazzo… quindi praticamente questo Peppe Farana abita.. è un portico diciamo che dalla via Lincoln… va a finire proprio in una via più interna che dà l'accesso dalla… dallo… spasimo… quindi entro dall'interno dello spasimo da dal di dietro di questa costruzione… quindi entro in questo portico e suono nella casa di Farana… quindi gli dico chi sono… mi aprono il portone e però non so il piano… quindi cerco di arrivare a primo piano perché convinto che è il primo… il primo posto… e secondo piano e non sento niente… sennonché riscendo a piano terra… per risuonare e.. e dirgli che piano era per salire… quindi in questo frangente arriva il Farana che sta scendendo dalle scale… quindi vedo il Farana che alle spalle… siamo saliti assieme abbiamo fatto un po' di piani…;

Dr. LARI: ma io vedo… mi cuocio perché lei ha una memoria di ferro… su questi dettagli… poi le chiediamo se ha rubato oltre le targhe pure i documenti… e… e non se lo ricorda…;

SPATUZZA Gaspare: però vi dico una cosa… io per anni ho cercato di… non di occultare… ma di sradicare questo male… essere all'interno dei miei pensieri…;

Dr. LARI: allora signor Spatuzza si rende conto si mette nei miei panni… quando lei dice certe cose…;

SPATUZZA Gaspare: se io vi dico che le mie prime parole sono state quando ho detto al dottor Grasso sono qui per la verità…;

Dr. LARI: ma io non è che le sto dicendo niente…;

SPATUZZA Gaspare: io non ho niente… e anzi se mi scordo… (mi dimentico)…;

(…)

Dr. LUCIANI: allora riprendiamo la fonoregstrazione alle 17 e 43 dopo avere cambiato lato della cassetta siamo quindi al lato B della terza cassetta…

Dr. LARI: allora ci ha detto che incontra Giuseppe Farana lungo le scale di questo appartamento…;

SPATUZZA Gaspare: nell'androne…;

Dr. LARI: si in questo androne… e che succede…;

SPATUZZA Gaspare: quindi siamo saliti a piedi un paio di piani e siamo entrati nella casa del Farana quindi da un piccolo ingresso siamo passati dal corridoio e poi successivamente ad una stanza più grande dove c'erano anche dei divani… quindi all'interno trovo a Giuseppe Graviano… quindi ci siamo salutati… a questa…;

Dr. LARI: e che piano era se lo ricorda…;

SPATUZZA Gaspare: anche perché poi sono sceso a piedi quindi non… ricordo che piano era…;

Dr. LARI: quindi diciamo sicuramente oltre il secondo piano…;

SPATUZZA Gaspare: si oltre il secondo piano sicuramente…;

Dr. LARI: che succede… incontra Graviano e allora…;

SPATUZZA Gaspare: in questa stanza più grande c'è Giuseppe Graviano… a questi nostri discorsi non partecipa… il Farana… quindi siccome rumore non c'è né quindi… e… sono convinto quindi che all'interno di quella casa all'infuori di me e Graviano e il Farana non c'è nessuno… quindi il Farana ci lascia soli e rimaniamo in questa stanza io e il Giuseppe Graviano … quindi lui è soddisfattissimo che tutto era andato a buon fine… e abbiamo dimostrato di…;

Dr. DI NATALE: ma tutto cosa… perché…;

1086

Si riporta qui di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni dibattimentali, sulle fasi sopra richiamate[170]:

SPATUZZA - A quel punto, con delle coordinate che già avevo io

---

SPATUZZA Gaspare:	*dell'attentato…;*
Dr. DI NATALE:	*le dice… sono soddisfatto dell'attentato di Via D'Amelio è andato benissimo…;*
SPATUZZA Gaspare:	*a buon fine…e abbiamo dimostrato che siamo all'altezza di colpire dove e quando vogliamo… e vedi che mettiamo da parte ogni malumore… qui dentro che c'è all'interno del gruppo perché dice dobbiamo fare dobbiamo portare altre cose avanti… quindi è meglio che cerchiamo di andare il più d'accordo possibile… ci siamo lasciati… in questo appuntamento e poi ci siamo messi di nuovo in moto…;*
Dr. LARI:	*ma a che cosa è servito questo appuntamento soltanto per dire…;*
SPATUZZA Gaspare:	*praticamente lui… innanzitutto per ringraziarmi… che anche grazie al mio contributo… era arrivato tutto a buon fine… e cercarmi di spiegarmi… che levare da mezzo all'interno del gruppo… ogni senso di malessere diverbi forse… siccome dici dobbiamo portare avanti cose molto importanti… quindi è bene dici che andiamo tutti d'accordo…;*
Dr. LARI:	*ma perchè c'erano stati disaccordi problemi…;*
SPATUZZA Gaspare:	*ma per cose sempre o tra me e Cannella o fra il Tutino ma… o con il Tinnirello… ma cose cosi stupide… più per invidia forse che per altre cose…;*
Dr. LARI:	*ho capito… va bene in tutto questo… Tutino l'aveva accompagnato a rubare queste targhe… cioè che cosa sapeva…;*
SPATUZZA Gaspare:	*io al Tutino non so niente… non ho detto niente… a Tutino però c'è il discorso… che quando abbiamo la latitanza il primo periodo di latitanza assieme… lui mi dice a me… e… che da Via D'Amelio sapevamo a malappena.. perché lui non sa niente… io non gli ho raccontato mai niente a Tutino … come lo stesso lui non ha mai raccontato mai niente a me… ma se sa il fatto che se per Via D'Amelio sapevamo a malappena di non passare di lì… dalla strada… di Capaci non sapevamo niente… quindi potevi incappare anche lì un nostro familiare…;*
Dr. LARI:	*ma quando a lei l'hanno avvertita che doveva andarsene via domenica… lei se ne andò a Capofelice di Roccella… TUTINO non fu avvertito della stessa cosa che lei sappia…;*
SPATUZZA Gaspare:	*ma sicuramente… ma se lui mi diceva dici se noi siamo stati avvis… almeno per la Via D'Amelio siamo stati avvisati… di non passare della strada… ma di Capaci non sapevamo niente… quindi il TUTINO sa… e io ho pensato molto al TUTINO se quel magazzino l'avesse messo a disposizione lui… tramite là vicino dove abita sua suocera… io l'ho scartato perché altrimenti la 126 l'avesse presa lui… direttamente il TUTINO… quindi io questa ipotesi l'ho scartata… perché poi tra l'altro proprio lì a pochi metri se voi prendete la cartina… c'è quel magazzino che è proprio lì vicino… ve lo posso anche fare vedere…;*

[170] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 118 ss.

intrapreso con Tutino Vittorio, ci ritroviamo sempre sotto casa di mia mamma. Siamo a questo punto con la sua autovettura, credo che era la Clio quella che aveva lui, verde acqua. Iniziamo a fare il giro per cercare di trovare una concessionaria, un autosalone per prelevare le targhe che a noi interessavano. Iniziamo a perlustrare tutta la regione siciliana perché là ci sono un sacco di autosaloni, per chi ha conoscenza.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ascolti un secondo, questa è la domanda che le volevo fare ma mi è sfuggita, quando Giuseppe Graviano le dà l'incarico di rubare le targhe, lei chiede le stesse autorizzazioni che aveva chiesto a Cannella?

SPATUZZA - Sì, questo è.., nel momento in cui Giuseppe Graviano mi indica il problema delle targhe, certo che io qua chiedo ancora un'ulteriore rettifica o un'ulteriore convalida.., e vigono sempre le stesse condizioni, cioè che io potevo sconfinare benissimo. Siccome erano delle cose delicatissime sono stato sempre attento a curare le cose, anche se schifose, ma...

P.M. DOTT. LUCIANI - E Graviano che le dice?

SPATUZZA - Che avevo libertà di movimento in qualsiasi territorio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Chiede qualcosa in riferimento a Tutino visto che lei dice che poi si muove con Tutino?

SPATUZZA - No, già automaticamente sono scontato.., cioè una situazione di fatto che io sono.., cioè non sono costretto ma automaticamente perché a

questo punto.., io parlo della mia persona, però non so se Tutino ha anche un filo di ritorno con Giuseppe Graviano.

P.M. DOTT. LUCIANI - No, quello che risulta a lei. Lei chiede qualcosa a Graviano per Tutino, in riferimento a Tutino?

SPATUZZA - No, no, automaticamente, siccome mi aveva dato le batterie, anche perché una serie di cose che in quel giorno si stanno muovendo, quindi ci sono tutti quegli incontri e quindi credo che siamo tutti.., anche se formalmente non concordiamo niente con Tutino però veniamo entrambi dalla stessa fonte. Non so se sono stato chiaro.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì. Lei quando fa presente poi a Tutino di (inc.) questo incontro con Giuseppe Graviano che colloca nella settimana precedente rispetto all'attentato, quando poi lei comunica a Tutino che bisognava rubare le targhe, così come le aveva detto Giuseppe Graviano?

SPATUZZA - Questo avviene, non ho un ricordo certo, però non escluderei che questo possa essere avvenuto o il giovedì oppure il venerdì.

P.M. DOTT. LUCIANI - Comunque in epoca antecedente rispetto al sabato?

SPATUZZA - Esatto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Io l'ho interrotta, quindi lei dice "ci mettiamo in moto con Tutino e passiamo per Via Regione Siciliana".

SPATUZZA - Quindi percorriamo tutta la Via Regione Siciliana, a un dato punto decidiamo di ripercorrerla all'inverso, quindi iniziamo a scendere e

a tal punto lì c'era una succursale della FIAT. All'epoca si chiamava CORA, quindi gli dissi di fare un tentativo perché, come ho detto stamani o poc'anzi, il furto si doveva commettere a orari di negozio chiuso. Posteggiamo la macchina e scavalchiamo questa ringhiera, siamo entrati all'interno di questo spiazzo e poi siamo entrati.., ci siamo addentrati più del dovuto e siamo entrati in un portico e lì era tutto chiuso. Fuori non c'erano autovetture che noi.., cioè non abbiamo trovato quello che cercavamo, addirittura abbiamo notato anche un cane all'interno di questa succursale della FIAT, e quindi abbiamo deciso di andare via. Scavalchiamo di nuovo la recinzione, che era l'inferriata, ci mettiamo di nuovo in macchina e iniziamo a scendere per Brancaccio. Ripercorriamo la Via Oreto, scendiamo per Buonriposo e ci troviamo in Via Messina Marina, proprio di fronte la Via Salvatore Cappello, proprio scendendo verso mare lì di fronte c'era un'autocarrozzeria che tra l'altro era imparentato, è imparentato con la mamma di mio figlio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Imparentato in che maniera?

SPATUZZA - Perché lui ha sposato una cugina, quindi eravamo cugini.

P.M. DOTT. LUCIANI - Come si chiama questa persona?

SPATUZZA - Campofelice Giuseppe, che era in società con un altro ragazzo che si chiamava a quell'epoca Franco, questo ragazzo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi?

SPATUZZA - Quindi dico io a Tutino di fare una puntatina in questa

1090

autocarrozzeria. Abbiamo posteggiato lì davanti e abbiamo scavalcato la recinzione. Siamo entrati all'interno e non abbiamo trovato.., addirittura non c'erano macchine che interessavano noi. Quindi scavalchiamo di nuovo l'ingresso e ci mettiamo in macchina. Devo dire che la macchina di Tutino la sta guidando lui e quindi usciamo nella Via Messina Marina e andiamo verso il Buccheri la Fella [ndr : Buccheri La Ferla]. Credo che sia di fronte il Buccheri la Bella, imbocchiamo una stradina che scende verso mare, quindi arriviamo in fondo e c'è un piazzale - siamo quasi alla fine della spiaggia - scendiamo dalla macchina e all'indirizzo di Tutino scavalchiamo un.., proprio in fondo a sinistra c'è questo capannone. Quindi tra il cancello chiuso e il solaio, il tetto di questo capannone c'è l'intercapedine, noi scavalchiamo da questo intercapedine e entriamo all'interno di questa autofficina. Non appena scavalchiamo, sul lato destro vediamo questa 126, credo di colore bianco, quindi decidiamo di.., controlliamo e effettivamente ci sono le targhe a posto, e quindi decidiamo di smontare le targhe. Rispetto al modello quello che noi.., quella che abbiamo rubato noi con Tutino, questo era un modello più vecchio, mentre quella che è stata utilizzata come autobomba era un modello più nuovo questa dove abbiamo rubato le targhe era un modello più vecchio, una serie più antica. Quindi decidiamo di smontare le targhe e all'occorrente avevamo con noi sia il martello e scalpellino, il giravite anche perché se trovavamo quei famosi ribadini - detti ribadini - si dovevano tagliare per smontare le targhe e quindi eravamo anche prevenuti per questa esigenza. Smontiamo le targhe, prendiamo tutto e andiamo via. Mi lascio con Tutino

1091

e con la mia macchina mi reco al maneggio dei fratelli Vitali.

P.M. DOTT. LUCIANI - Fermiamoci un attimo. Quando entrata, innanzitutto chi è che si dirige nel posto poi dove avete rubato le targhe?

SPATUZZA - Io non conoscevo che lì ci fosse questa autofficina perché non c'ero mai stato, quindi diciamo che quello che sta guidando.., ad esempio lì lo portai lì che quello è mio cugino e quindi sono un po' io a spingere il Tutino e invece lì sta procedendo Tutino, e di fatti io non ero a conoscenza di questa autofficina, autocarrozzeria.

P.M. DOTT. LUCIANI - Dove fermate la macchina prima di entrare all'interno di questa officina?

SPATUZZA - Scendendo da questa stradina che va verso mare, proprio alla fine c'era questo capannone e noi un po' più avanti c'era una specie di piazzaletto e sulla destra abbiamo posteggiato la Clio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, complessivamente quanto saranno durate le operazioni di prelevamento delle targhe?

SPATUZZA - Ma non tanto perché si dovevano soltanto svitare, se era quella con lo scalpello che dovevamo tagliare la cosa era più complicati, siccome dovevamo svitare.., ma pochi minuti, non parliamo di quarti d'ora oppure..., pochi minuti.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, lei ha detto che per accedere avete scavalcato - ho capito bene - il cancello?

SPATUZZA - Sì.

1092

P.M. DOTT. LUCIANI - Avete verificato le modalità di chiusura dell'officina?

SPATUZZA - No, perché noi tassativamente non dovevamo commettere scasso, quindi non abbiamo minimamente verificato se possibilmente.., anche perché la nostra attenzione era di non recare danno per far ritardare il più possibile la denuncia, cioè il furto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi non avete verificato che tipo di apertura avesse o che tipo di chiusura avesse?

SPATUZZA - No, no, stiamo parlando che.., non era saracinesca, quindi posso supporre che era un portone a due (inc.), qualche cosa del genere.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, lei indossava guanti?

SPATUZZA - No, qua abbiamo commesso noi un errore perché nello scavalcare abbiamo appoggiato le mani su questo cancello. Quando siamo andati abbiamo commesso un errore, che disgraziatamente all'epoca nemmeno hanno...

P.M. DOTT. LUCIANI - Avete compiuto operazioni anche all'interno della macchina?

SPATUZZA - Io non ho un ricordo ben preciso; no, non ricordo, dottore.

P.M. DOTT. LUCIANI - Avete prelevato solo le targhe?

SPATUZZA - L'indizio che ho io: targhe; poi il resto non riesco a ricordare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Vittorio Tutino fumava?

SPATUZZA - Diciamo come un turco, lo dico in siciliano, tantissimo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Riesce a ricordare se ha fumato in quell'occasione?

SPATUZZA - Io non ho un ricordo ben preciso, però aveva questo.., spero che almeno in questo si sia ravveduto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, avete notato presenza di animali davanti a questa officina?

SPATUZZA - No, io l'unico ricordo particolare ho quel cane che ho visto all'interno della CORA, non ho un ricordo particolare, anche se c'era per noi non rappresentava una minaccia.

P.M. DOTT. LUCIANI - Perché dice così?

SPATUZZA - Perché non era un cane che ci poteva fermare anche perché abbiamo avuto delle esperienze con Vittorio Tutino e una volta abbiamo commesso un furto in un negozio, in una fabbrica di scarpe, al primo piano c'era un cane che abbaiava e a tal punto Vittorio Tutino si è arrabbiato, ha preso quell'animale e l'ha buttato dalla finestra.

P.M. DOTT. LUCIANI - In che anno siamo?

SPATUZZA - I Mondiali del 90, stava giocando l'Italia.

P.M. DOTT. LUCIANI - Questo negozio dove era ubicato?

SPATUZZA - In Via Buonriposo, era una questione.., siccome questo non

1094

voleva pagare il pizzo, siccome ricadeva nel territorio di Brancaccio, c'era la questione che questo non voleva pagare il pizzo e abbiamo iniziato a fargli.., non tanto dei danneggiamenti ma furti; erano tutte scarpe, queste, da calcetto.

P.M. DOTT. LUCIANI - E chi c'era in quella circostanza?

SPATUZZA - In quella circostanza siamo io, Vittorio Tutino, Agostino Trombetta e il povero Diego Alaimo, mi sembra che ci fosse; sì, sì, sì, Diego Alaimo e non ricordo altri.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, avete verificato se all'interno della vettura vi fossero i documenti di circolazione?

SPATUZZA - No, non.., ma sicuramente un'occhiatina gliel'abbiamo data; io personalmente non ho un ricordo ben preciso.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma le modalità con le quali Giuseppe Graviano vi aveva detto di rubare le targhe, erano modalità che voi avevate già utilizzato in precedenza?

SPATUZZA - Sì, abbiamo utilizzato queste modalità in qualche omicidio, mi sembra.

P.M. DOTT. LUCIANI - Successivamente?

SPATUZZA - Successivamente noi l'abbiamo utilizzato per il fallito attentato all'Olimpico, le stesse modalità con cui le targhe sono state rubate, e non so se era una rivendita di macchine o qualche cosa del genere lì su Ostia; le abbiamo rubate il sabato sera, il sabato pomeriggio.

1095

P.M. DOTT. LUCIANI - E l'attentato era programmato?

SPATUZZA - Per la domenica, quindi il sabato abbiamo rubato le targhe con le stesse modalità di Via D'Amelio e poi la domenica le abbiamo utilizzate.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma a quale funzione dovevano assolvere queste targhe?

SPATUZZA - Le targhe, più che altro, erano per una questione..., se una macchina sospetta o una macchina in transito, le Forze dell'Ordine effettuano una verifica volante - se così la possiamo chiamare - e la macchina risulta pulita quindi non è attenzionata più del dovuto. Invece se la macchina risulta già denunciata, già è un problema serio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma quando lei sposta la macchina dal garage di Brancaccio fino a quello in zona Fiera, l'autovettura aveva le targhe sue proprie?

SPATUZZA - Sì, esattamente, sicuramente sono state sostituite dopo, quando io la porto, la porto con le targhe originali.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma non vi siete posti il problema di un'eventuale controllo?

SPATUZZA - Mah.., due staffette davanti, diciamo che non.., se consideriamo noi il rischio la vita in quel caso è tutto un rischio però diciamo che.., io almeno non l'ho messo in considerazione.

P.M. DOTT. LUCIANI - E l'avere due persone che facevano staffetta a

1096

cosa doveva servire?

SPATUZZA - Per avvisarmi per un'eventuale posto di blocco.

P.M. DOTT. LUCIANI - E lei sa poi che fine hanno fatto le targhe originarie della macchina?

SPATUZZA - No, perché io ho lasciato lì la macchina e quindi non so più nulla.

P.M. DOTT. LUCIANI - Dopo aver preso le targhe che succede?

SPATUZZA - Quindi a quel punto mi lascio con Vittorio Tutino e mi sono recato nel maneggio dei fratelli Vitale. L'appuntamento era all'interno della Palermitana Bibite però l'ingresso del maneggio perché la Palermitana Bibite ha un ingresso di Via Chiaravelli, credo che sia, che è una bretella che collega la Via Guarnaschelle con la laterale, quella che collega Brancaccio con Villabate, oppure ha un ingresso del maneggio che è in Via Pennacchiello, Via Corso dei Mille, Roccella. Quindi sono entrato dal maneggio, cioè da Corso dei Mille Roccella, entro all'interno di questo piazzale, cerco di andare in fondo e subito noto Giuseppe Graviano fuori dalla macchina, poggiato con le spalle nello sportello chiuso che sta parlando con un altro soggetto. Quando io entro e loro mi osservano, a quel punto io non so se mi posso avvicinare oppure.., infatti mi sono fermato per capire se potevo avvicinarmi visto che c'era quell'altra persona. Nel frattempo, però, questa persona si allontanava per fare ingresso negli uffici della Palermitana Bibite. A quel punto io mi sono sentito autorizzato ad avvicinarmi, mi sono avvicinato più del dovuto e

1097

Giuseppe Graviano, che era poggiato all'interno di una Renault 19 del tipo chamade, una cosa del genere, non era la 19 quella sportiva, la cosiddetta "squalo". Giuseppe Graviano mi viene all'incontro e io gli vado anche all'incontro, gli do le targhe, mi sembra che mi ha chiesto dove le avessi rubate, una cosa del genere, però l'ho rassicurato altre gli ho dato anche indicazioni in merito, se ben ricordo. Quindi a quel punto Giuseppe Graviano mi dice che per il giorno successivo, cioè la domenica, di stare il più lontano possibile da Palermo. Quindi ci siamo lasciati con Giuseppe Graviano; a quell'epoca io avevo un villino in affitto a Campofelice di Roccella e ho trascorso tutta la domenica con quei pochi familiari perché non mi potevo permettere a dire a tutti "andate via da Palermo" perché.., non potevo. Quindi comunque pochi parenti che ho cercato di tutelare e ho trascorso tutta la domenica fino a che ho appreso la notizia dell'avvenuto eccidio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, questo altro soggetto che è in compagnia di Graviano nel maneggio, lei ha avuto modo di capire chi fosse?

SPATUZZA - Questo è uno dei fratelli Vitale, perché uno l'ho conosciuto, quello che abitava in Via Corso dei Mille Roccella o Guarnaschelle, che sia, quello che poi si è suicidato, perché questi.., dovevano morire tutti e due i fratelli.

P.M. DOTT. LUCIANI - Adesso ci arriviamo.

SPATUZZA - Sì, prego.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quello che invece lei conosce lì al maneggio chi

1098

è?

SPATUZZA - È l'altro fratello.

P.M. DOTT. LUCIANI - Cioè che vede, scusi, non che conosce.

SPATUZZA - L'altro fratello, secondo le descrizioni che mi sono state fatte però io non lo conoscevo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sapeva al tempo o successivamente dove abitasse questo soggetto?

SPATUZZA - Sì, poi ho appreso che abitasse in Via D'Amelio.

P.M. DOTT. LUCIANI - In Via D'Amelio. Questo Vitale, a prescindere dal fatto che mi sembra di capire che lei non l'ha mai conosciuto personalmente.., ho capito bene?

SPATUZZA - Sì, però dalle descrizioni che mi sono state date, dovevano morire tutti e due i fratelli.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei in quel momento o anche successivamente ha saputo se Vitale facesse parte di ambienti mafiosi, cioè questo che lei vede al maneggio?

SPATUZZA - Questo io non..., però so che erano persone.., se così possiamo dire, importanti, nel senso che contavano, che contassero però persone vicine, rispettabili più che altro.

P.M. DOTT. LUCIANI - Che contavano in quale ambito specifico?

SPATUZZA - Vicinissimi alla famiglia di Roccella.

1099

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi Nino Mangano?

SPATUZZA - Esatto.

Prima di passare alla valutazione della credibilità soggettiva di Gaspare Spatuzza e dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, pare utile evidenziare come la predetta raccomandazione "*di stare il più lontano possibile da Palermo*", l'indomani 19 luglio 1992, fatta (come appena riportato) dal capo mandamento di Brancaccio, al momento della consegna delle targhe, veniva rivolta anche a Vittorio Tutino (non è dato sapere se dallo stesso Giuseppe Graviano, oppure – come del tutto verosimile – dal fratello Filippo Graviano[171] o da altri).

Infatti, quando Spatuzza si dava alla latitanza (dopo l'ordinanza cautelare del procedimento c.d. Golden Market, nel febbraio 1994), commentava la circostanza con Vittorio Tutino (latitante, per alcune settimane, nello stesso covo, presso il Policlinico di Palermo, come ammesso anche dall'imputato[172]). L'imputato, in quel frangente, era molto arrabbiato e lo esternava (Spatuzza, proprio per questo motivo, prendeva le distanze dall'amico, con la scusa che non dovevano esser visti insieme): in particolare, l'imputato -lamentandosi- diceva a Spatuzza che per la strage di via D'Amelio "*sapevamo a malapena di non passare per strada*", mentre per quella di Capaci "*non sapevamo niente*"[173]:

P.M. DOTT. LUCIANI - Solo se qualcuno gliene ha parlato oppure no.

---

[171] Cfr., ad esempio, le dichiarazioni di Fabio Tranchina, nel verbale del 21 aprile 2011, acquisito agli atti: "*Vittorio Tutino era l'ombra di Filippo Graviano, l'ombra, dove c'era Filippo Graviano, c'era Vittorio Tutino, perché era, proprio il suo accompagnatore, ventiquattr'ore su ventiquattro*".

[172] Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pag. 146 (acquisito agli atti all'udienza del 13.1.2016).

[173] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 136 s.

Senta, lei successivamente ebbe mai a commentare con qualcuno degli avvenimenti del '92?

SPATUZZA - Trovandomi, come ho detto stamani, nelle prime battute, nella mia primissima fase di latitanza, l'ho trascorsa con Vittorio Turino di cui una sera, eternando perché era molto arrabbiato questo Turino perché gli avevano commesso una serie di mascalzonate che solo lui ha potuto sopportare nel tempo, però io mica parlo... perché uno, quando ha delle cose e non ha nessun motivo e titolo di vendicare ma soltanto di dire la verità di come sono andati i fatti. Al di là di questo, voglio dire, che stava vivendo un periodo disastroso perché gli avevano buttato la famiglia fuori di casa, perché prima gli hanno regalato la casa e poi Turino Vittorio non era più buono e gli hanno levato la casa, e gli hanno buttato fuori la moglie, quindi questa cosa a lui gli pesava tantissimo, anche perché è stato, seppure in quella sfera perversa, ma è stato sempre onesto nei riguardi della famiglia Graviano, quindi questa cosa lui la sentiva più come una mancanza di rispetto non tanto nella sua persona ma intanto nella sua famiglia. Quindi, esterna tantissimo e parlava tantissimo in quel periodo tant'è che io avevo deciso di allontanarmi da lui per questi motivi. Una sera, eternando alcune sue lagnanze, mi faceva presente, mi diceva: "ma tu ti rendi conto che se da via d'Amelio noi sapevamo a malapena di non passare per la strada, addirittura di Capaci non sapevamo niente, ma tu ti rendi conto un familiare nostro che passava, transitava da Capaci di cosa potesse avvenire?", effettivamente quella è una lucidi di pensiero che una persona onesta e pura ti porta a riflettere, sono considerazioni più

1101

umane, diceva: "se passava mio fratello, mio cugino e mio cognato, come lo dovevo spiegare io a questa mia famiglia questa storia?", quindi faceva delle considerazioni oneste e valide.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma in che periodo siamo?

SPATUZZA - Siamo noi dopo febbraio del '94.

P.M. DOTT. LUCIANI - Dove eravate latitanti?

SPATUZZA - Proprio in questa circostanza era riferita in un covo che avevamo noi, un appartamentino affittato nei pressi dell'ospedale di Palermo, nei pressi del policlinico.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quanto tempo siete stati lì latitanti insieme?

SPATUZZA - Poche settimane perché poi lui diciamo che... non che era incorreggibile, gli avevano toccato il nervo del cuore e quindi ho deciso io di allontanarmi, gli dissi: "ascolta, casomai ci vedessero insieme è un peccato, quindi a questo punto è bene che io vado a trascorrere la latitanza in un altro posto" e ci siamo divisi.

8) La cronologia di questa fase, anche alla luce degli altri elementi istruttori: in particolare, l'incontro con Giuseppe Graviano, nella settimana precedente alla strage, con le direttive per il furto delle targhe.

Come detto anche a proposito dell'incarico di rubare la Fiat 126, pare utile, al fine di ricostruire o di verificare l'esatta cronologia dei vari segmenti esecutivi raccontati da Gaspare Spatuzza, incrociare le sue dichiarazioni con gli ulteriori elementi

1102

istruttori a disposizione, fra i quali fondamentale importanza assumono, quanto ai suoi incontri con Giuseppe Graviano, oltre alle dichiarazioni di Fabio Tranchina (che verranno analizzate, in altra parte della motivazione), i tabulati telefonici[174] dell'utenza mobile (0337/898680) intestata a Cannistraro Provvidenza[175] ed in uso allo stesso Giuseppe Graviano, come accertato, nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis (dove egli era imputato di concorso in questa strage)[176].

---

[174] Nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 15.

[175] Quest'ultima intestataria era la cognata della moglie di Giuseppe Graviano: Cannistraro Provvidenza risultava, infatti, sposata con Galdi Antonio, fratello di Galdi Rosalia (all'epoca dei fatti, fidanzata e, successivamente), moglie di Giuseppe Graviano.

[176] Cfr. sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999 (sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis), pagg. 633 s (nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 50): *"Le indagini svolte hanno consentito di accertare che detta telefonata è stata ricevuta dall'utenza cellulare 0337/898680 intestata a Cannistraro Provvidenza, utenza che, sulla base di una attenta analisi del relativo traffico in un consistente arco di tempo, può ragionevolmente ritenersi che fosse in uso a Graviano Giuseppe nel periodo anteriore e prossimo alla strage di via D'Amelio. Invero, dalla documentazione acquisita e dalle precise indicazioni fornite dall'isp. Maniscaldi è emerso che l'utenza cellulare in questione è formalmente intestata ad una donna imparentata con la attuale moglie di Graviano Giuseppe (Cannistraro Provvidenza, infatti, ha sposato Galdi Antonio, fratello di Galdi Rosalia, all'epoca dei fatti fidanzata di Graviano Giuseppe ed oggi sua moglie). Dal complesso del traffico telefonico in entrata ed in uscita dalla suddetta utenza telefonica in un periodo compreso tra il gennaio ed il settembre del 1992 sono emerse inoltre solo due telefonate verso l'utenza fissa di Cannistraro Provvidenza (il che ha fatto subito apparire improbabile che l'utenza cellulare fosse in uso alla persona cui risultava formalmente intestata), ma soprattutto sono emersi contatti telefonici con utenze in uso a soggetti direttamente legati a Graviano Giuseppe, come Lupo Cesare Carmelo (già arrestato per il favoreggiamento di Benedetto Graviano) e Galdi Leopoldo (indicato da Drago Giovanni come uomo di fiducia di Graviano Giuseppe), nonché un numero assai consistente (ben 227) di conversazioni con l'utenza fissa di Profeta Rosalia, nonna di Galdi Rosalia, ove spesso si trovava quest'ultima, circostanza questa che ha rafforzato l'idea che il telefono cellulare fosse in realtà usato da Graviano Giuseppe, che ha verosimilmente mantenuto frequenti contatti telefonici con la allora fidanzata Galdi Rosalia*".

Cfr. sentenza n. 5/2002 del 18.3.2002 (sentenza d'appello del processo c.d. Borsellino bis), pagg. 1782 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50): "*L'analisi del traffico telefonico dell'utenza intestata a Provvidenza Cannistraro compiuta dalla polizia e riferita a dibattimento dall'ispettore Maniscaldi dà certezza che l'utenza in questione ha eseguito nel periodo 1-19 luglio una serie di telefonate ad utenze in nessun modo riconducibili alla Cannistraro ma tutte riportabili all'uso che il Graviano soltanto poteva, ragionevolmente, fare di quel telefono, affermazione confermata e rafforzata dall'analisi dell'impiego che di quel telefono era stata fatta in un periodo compreso tra il 24 gennaio ed il 30 settembre 1992. Si riscontrano:*

- *due sole telefonate verso l'utenza di casa della Cannistraro, un numero troppo esiguo per poter pensare che il telefono fosse nelle mani della stessa.*
- *Numerosissime telefonate dirette e ricevute dal cellulare 0337/890650, intestato all'Immobiliare Building, il cui amministratore fino al 19 ottobre 1995 era Cesare Carmelo Lupo, favoreggiatore dei fratelli Graviano, tratto in arresto il 21 aprile 1984 per favoreggiamento nei confronti di Benedetto Graviano.*
- *Più telefonate dirette alla Vitrociset, posto di lavoro di Galdi Leopoldo, cognato di Rosalia la fidanzata di Graviano (e suo uomo di fiducia, secondo Giovanni Drago).*
- *221 telefonate verso l'utenza di Profeta Rosalia in via Brancaccio 221, nonna di Galdi Rosalia presso il quale indirizzo era ubicata una rivendita di tabacchi. La bolletta dell'utenza in questione era ricevuta al n. 217 sempre di via Brancaccio dove risiedevano i genitori di Galdi Rosalia. L'ispettore Maniscaldi ha riferito che la Galdi era solita frequentare con assiduità quella rivendita di tabacchi sicchè quel numero esorbitante di telefonate non può*

1103

L'analisi del relativo tabulato, infatti, offre elementi utili per poter approssimativamente collocare, da un punto di vista temporale, l'incontro descritto da Gaspare Spatuzza, in cui lo stesso Graviano gli affidava l'incarico (ulteriore) di rubare le targhe da apporre all'autobomba.

Come già accennato (in altra parte della motivazione), risulta che il cellulare di Giuseppe Graviano, sino alle ore 14.42 del 7 luglio 1992, impegnava il distretto di Palermo (091), mentre, nella successiva telefonata delle ore 20.55 di quel giorno, agganciava il distretto dell'area di Catanzaro (0961). Dunque, nella giornata del lunedi 7 luglio 1992, il *boss* si allontanava dalla Sicilia, del tutto verosimilmente (come già argomentato), dopo esser stato rassicurato da Spatuzza sulla circostanza che la Fiat 126 (già rubata da quest'ultimo e Vittorio Tutino) non veniva rivendicata. Per lo spostamento, Giuseppe Graviano utilizzava certamente un mezzo diverso dall'aereo, in considerazione del suo stato di latitanza e come induce a ritenere, oltre alla sua abitudine in tal senso[177], anche la lentezza del viaggio (oltre 6 ore, per passare dal distretto telefonico palermitano a quello di Catanzaro). Nella telefonata delle ore 7.58 del giorno seguente, l'apparecchio mobile in uso al capo mandamento di Brancaccio impegnava il distretto telefonico di Firenze (055). Dall'8 luglio e sino al 13 luglio 1992, venivano registrate sedici chiamate, tutte indirizzate all'utenza fissa

---

avere altra spiegazione se non con i contatti, ovviamente frequenti, che i due fidanzati intrattenevano tra loro.

Nel periodo 1-19 luglio del 1992 l'utenza telefonica non aveva registrato alcuna telefonata riconducibile alla coppia Cannistraro-Galdi. Aveva effettuato 31 chiamate all'utenza intestata a Profeta Rosalia, nonna della Galdi Rosalia. Una telefonata al luogo di lavoro di Galdi Leopoldo, fratello di Galdi Rosalia; una chiamata ad una utenza telefonica intestata a Pizzo Giulia, zia di Galdi Rosalia."

[177] Cfr. dichiarazioni di Fabio Tranchina, nel verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 41 s: "*Allora quando Giuseppe si allontanava dalla Sicilia io personalmente nel 99% dei casi lo accompagnavo alla stazione di Messina e lui prendeva il treno lì a Messina. (...) No, Giuseppe prevalentemente preferiva fare la strada per andare a Messina, preferiva fare Palermo Catania Catania Messina, perché a quei tempi l'autostrada ce n'era solo, Palermo Messina, c'era la strada provinciale e qui c'erano sempre posti di controllo, Carabinieri, Polizia quindi la evitavamo. Lui preferiva fare strada in più purché, diciamo, si sentiva più tranquillo..*".

di Profeta Rosalia (nonna della fidanzata di Giuseppe Graviano) e tutte provenienti dal distretto di Firenze, ad eccezione di quella delle ore 20.00 del 10 luglio, quando l'apparecchio mobile impegnava il distretto di Genova (010). L'ultima di tale gruppo di telefonate veniva rilevata alle ore 15.54 del 13 luglio, mentre nella successiva chiamata risultante dal tabulato, quella delle ore 13.11 del 14 luglio, il cellulare di Giuseppe Graviano era di nuovo localizzato nel distretto di Palermo, così come in quelle effettuate sino al 19 luglio 1992. Dunque, se ne può agevolmente ricavare che, nel pomeriggio del 13 luglio 1992, Giuseppe Graviano si metteva in viaggio per tornare a Palermo, dove giungeva nella notte successiva oppure nelle prime ore del mattino del 14 luglio, dovendosi reputare che, anche per il viaggio di rientro, egli non faceva ricorso al mezzo più celere (l'aereo), ma anche (di gran lunga) più rischioso, in termini di controlli, per un latitante.

Dunque, avendo come punto di partenza i dati oggettivi sin qui descritti, si può ricavare che l'incontro tra Gaspare Spatuzza e Giuseppe Graviano, collocato dal collaboratore di giustizia, nella settimana immediatamente precedente alla strage (in maniera attendibile, attesa la precisa direttiva del capo mandamento, ricevuta in quell'incontro, di rubare le targhe, quel sabato pomeriggio, in orario di chiusura degli esercizi), sia avvenuto nell'arco di tempo compreso tra martedì 14 luglio e giovedì 16 luglio 1992, dovendosi invece escludere, con ogni probabilità, la giornata del venerdì 17 luglio 1992, che non avrebbe consentito un congruo margine per potersi adeguatamente organizzare.

I dati del traffico telefonico generato dall'utenza mobile (0337/960208) in uso a

Gaspare Spatuzza (riportati in nota[178]), in quel periodo (14-16 luglio 1992), non offrono emergenze significative per meglio collocare il suo incontro con il capo mandamento, considerato anche che – come da lui stesso spiegato – non era affatto sua abitudine quella di utilizzare il telefono mobile allorquando era impegnato in attività illecite (anzi, l'apparecchio veniva spento[179] o, addirittura, privato della

[178] Dati di traffico telefonico dell'utenza mobile (0337/960208) in uso a Gaspare Spatuzza, il giorno 14 luglio 1992:

- ore 19.20: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/6301803 intestata a Spatuzza Provvidenza (durata 12 secondi);
- ore 19.24: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/6301803 intestata a Spatuzza Provvidenza (durata 44 secondi; si tratta con ogni probabilità della prosecuzione della chiamata sopra indicata, verosimilmente interrottasi per caduta della linea);
- ore 21.07: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/447223 intestata a Mazzola Taormina Angela (durata 36 secondi);

Dati di traffico telefonico dell'utenza mobile (0337/960208) in uso a Gaspare Spatuzza, il giorno 15 luglio 1992:

- ore 08.48: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/393913 (durata 1 secondo) intestata alla Sud Pierre;
- ore 11.14: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/393607 intestata a Lisacchi Maria (durata 98 secondi);
- ore 13.19: telefonata in entrata proveniente dall'utenza n. 0336/891716 intestata a Guarino Giovanni (durata 14 secondi);
- ore 13.20: telefonata in entrata proveniente dall'utenza n. 0336/891716 intestata a Guarino Giovanni (durata 26 secondi; si tratta, con ogni probabilità, della prosecuzione della chiamata precedente);
- ore 13.45: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/474479 intestata ad Anello Tiziana (durata 43 secondi);

Dati di traffico telefonico dell'utenza mobile (0337/960208) in uso a Gaspare Spatuzza, il giorno 16 luglio 1992:

- ore 9.41: telefonata in entrata proveniente dall'utenza n. 0337/891737 intestata ad Immobiliare Costa Smeralda;
- ore 11.39: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/6301803 intestata a Spatuzza Provvidenza (durata 43 secondi);
- ore 12.39: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/477831 intestata a Nuova Linea s.r.l (durata 30 secondi):
- ore 17.56: telefonata in entrata dall'utenza n. 0337/898613 il cui intestatario non è identificato (durata 44 secondi);
- ore 18.28: telefonata in entrata dall'utenza n. 0337/898613 (durata 30 secondi);
- ore 19.53: telefonata in entrata dall'utenza n. 0337/898613 (durata 43 secondi);
- ore 19.54: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/6301803 intestata a Spatuzza Provvidenza (durata 15 secondi);
- ore 22.34: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/6301803 intestata a Spatuzza Provvidenza (durata 34 secondi).

[179] Cfr., ad esempio, quanto dichiarato da Spatuzza nel corso dell'interrogatorio del 27 ottobre 2010 (acquisito agli atti):

P.M.L.: *eh e mentre stava facendo l'incontro col cellulare che ci faceva? O comunque si stava muovendo per compiere azioni delittuose?*
SPATUZZA: *no…*
P.M.L.: *lo teneva acceso? Lo spegneva? lo buttava? Lo lasciava a casa?*

1106

batteria[180]).

Si dovrà, inoltre, brevemente accennare (per quanto rileva in questa sede) anche alla prova d'alibi introdotta da Giuseppe Graviano nel processo c.d. Borsellino bis (processo che lo vedeva imputato, come mandante e come partecipe della fase esecutiva della strage di via D'Amelio), appunto, per la refluenza che la questione (in astratto) potrebbe avere sulle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina. Infatti, Spatuzza ricorda almeno due incontri con Giuseppe Graviano, nella settimana precedente alla strage, uno nella casa di Borgo Ulivia del padre di Fabio Tranchina, con le direttive del capo mandamento per il furto delle targhe, e l'altro presso il maneggio dei fratelli Vitale, il giorno prima dell'attentato, per la consegna delle targhe stesse. Fabio Tranchina, poi (come si vedrà meglio in altra parte della motivazione), parlava di due diversi sopralluoghi in via D'Amelio, fatti con il capo mandamento di Brancaccio, l'ultimo proprio nella settimana antecedente alla strage; inoltre, il collaboratore ricordava (in maniera altrettanto puntuale) che Giuseppe Graviano, la notte prima della strage, dormiva nella casa palermitana di Borgo Ulivia, messagli a disposizione dallo stesso Tranchina[181]. Detta prova d'alibi era volta a dimostrare l'assenza di Giuseppe Graviano dal territorio palermitano, nella prima settimana del mese di luglio 1992 (nella quale si recava, a suo dire, in Versilia) ed anche nel fine settimana in cui veniva consumata la strage (allorquando avrebbe soggiornato a Taormina): la difesa del capo mandamento di Brancaccio era

---

SPATUZZA: *quando io facevo…quando io facevo delle cose illecite, eh il telefonino era spento…*
P.M.L.: *sempre spento*
SPATUZZA: *sempre spento.*

[180] Cfr. le dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza, nell'incidente probatorio (verbale d'udienza 8.6.2012, pagg. 186 s).

[181] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 22 ss.

finalizzata a smentire le propalazioni di Vincenzo Scarantino e le predette risultanze del tabulato dell'utenza intestata a Cannistraro Provvidenza, che egli sosteneva di non utilizzare (a suo dire, non utilizzava alcun cellulare[182]), con particolare riguardo alla chiamata in entrata, dal numero intestato a Cristofaro Cannella, tredici minuti dopo l'esplosione dell'autobomba in via D'Amelio (avvenuta, com'è noto, alle 16.58 del 19 luglio 1992). Infatti, quel 19 luglio 1992, l'utenza mobile di Cristofaro Cannella, dopo aver ricevuto, alle ore 16.52, da Giovan Battista Ferrante (come da quest'ultimo confermato), l'avviso dell'imminente arrivo, in via D'Amelio, del convoglio di automobili che scortavano il dott. Borsellino, effettuava una chiamata, alle ore 17.11, verso l'utenza in uso a Giuseppe Graviano, come accertato, in quel processo, sulla base di una serie di elementi desumibili dall'analisi del traffico telefonico generato nell'arco di tempo compreso tra il gennaio e settembre 1992. In quel processo, l'eventuale dimostrazione di una propria assenza da Palermo, nella prima settimana di luglio e nel week end della strage, avrebbe comportato una decisa smentita delle propalazioni (comunque, false) di Vincenzo Scarantino, che indicava la presenza di Giuseppe Graviano, sia in occasione della riunione a casa di Giuseppe Calascibetta, nei primi giorni del mese di luglio, sia (con diverse incertezze) sabato 18 luglio 1992, all'interno della carrozzeria di Giuseppe Orofino, dove, secondo la versione fornita dal 'collaboratore', veniva caricata d'esplosivo la Fiat 126 rubata da Salvatore Candura.

Va subito rilevato, comunque, che nessuna conferma alla prospettazione fornita da Giuseppe Graviano veniva acquisita nell'ambito del procedimento c.d. Borsellino bis,

[182] Circostanza già smentita, nel corso di quel processo, da Francesco Onorato (cfr. verbale d'udienza del 14 aprile 1997, acquisito agli atti, col consenso delle parti, all'udienza del 16.10.2014) ed ampiamente confutata, in questo, dalle dichiarazioni di Fabio Tranchina (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 39 s).

come rilevato sia dai giudici di primo grado[183] che da quelli dell'appello[184]. Si può, anzi, affermare che, agli atti di quel processo, come pure di questo, vi sono elementi oggettivi che sconfessano decisamente la versione di Giuseppe Graviano e che, oggi (nonostante l'accertamento della falsità delle dichiarazioni di Scarantino) offrono significative conferme alle versioni di Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina: detti elementi sono proprio i dati di traffico telefonico dell'utenza intestata a Cannistraro Provvidenza[185]. Come già evidenziato, infatti, l'utenza in uso a Giuseppe Graviano impegnava il distretto telefonico della Toscana soltanto dall'8 al 13 luglio 1992, posto che alle ore 13.11 del 14 luglio, il suo cellulare agganciava nuovamente il distretto di Palermo, così come nei giorni seguenti, ivi compreso sabato 18 luglio, allorché veniva registrata, alle ore 12.04, una chiamata in uscita (l'unica di quel

[183] Cfr. sentenza Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/1999 del 13.2.1999, pag. 635 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50): "*Altrettanto inconsistente si è rivelato, infine, all'esito delle prove assunte in dibattimento, l'alibi prospettato dal Graviano con riferimento alla prima settimana di luglio (in cui può collocarsi la riunione nella villa di Calascibetta) e nel fine settimana a cavallo del 19 luglio 1992. Infatti, l'assunto secondo cui il Graviano si sarebbe recato in Versilia nella prima settimana di luglio, oltre ad essere di scarso rilievo per la mancanza di riferimenti temporali certi anche in relazione alla suddetta riunione e per la possibilità di raggiungere comunque facilmente Palermo con mezzi opportuni, risulta smentito proprio dall'analisi del traffico del cellulare sopra indicato che evidenzia effettivamente un gruppo di telefonate che hanno impegnato il distretto telefonico di Firenze, ma solo dall'8 al 13 luglio 1992, mentre indica come distretto attivato dall'uso del medesimo cellulare per il periodo precedente quello di Palermo, il che induce a ritenere probabile che il Graviano possa essersi recato effettivamente in Versilia nella seconda settimana di luglio. Il soggiorno a Taormina nel fine settimana in cui si è verificata la strage, invece, oltre a non risultare confermato da precisi riferimenti cronologici dai testi della difesa La Spina e Gullotta, risulta in concreto irrilevante ai fini della esclusione della responsabilità del Graviano per i fatti per cui si procede, perché la distanza della località indicata da Palermo avrebbe certamente consentito al Graviano di presenziare personalmente alle fasi conclusive della strage, mentre, per converso, la contestuale presenza in Taormina nello stesso periodo del coimputato Tagliavia Francesco rafforza l'ipotesi di un coinvolgimento di entrambi nella esecuzione materiale della strage, certamente non preclusa dal soggiorno in una località turistica affollata che avrebbe potuto offrire una idonea base logistica da cui organizzare le fasi esecutive della strage sottraendosi poi rapidamente ai controlli sul territorio che sarebbero inevitabilmente seguiti. Alla luce di tali considerazioni, stante la assoluta convergenza di tutti gli elementi di prova sin qui evidenziati, non può che affermarsi la penale responsabilità di Graviano Giuseppe in ordine a tutti i reati allo stesso ascritti, che, rientrando nel contesto di un medesimo disegno criminoso, vanno unificati per continuazione sotto il più grave delitto di strage di cui al capo F) dell'epigrafe come modificato all'udienza del 4-6-1997*".

[184] Cfr. sentenza Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, n. 5/2002 del 18.3.2002, pag. 1787 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50): "*Nessun riscontro è stato infine acquisito all'affermazione dell'imputato di avere trascorso il fine settimana della strage a Taormina. I testi Gullotta e La Spina, indicati a conferma dell'assunto, non hanno confermato di conoscere il Graviano né hanno saputo collocare nel tempo un eventuale incontro con quest'ultimo a Taormina. Gli alibi addotti dall'imputato sono in definitiva falliti*".

[185] Nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 15.

giorno) verso l'utenza di Profeta Rosalia (come detto, la nonna della fidanzata di Giuseppe Graviano). Tale dato oggettivo, oltre a smentire la versione del capo mandamento di Brancaccio sul suo soggiorno a Taormina in quel fine settimana, è anche perfettamente compatibile con le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sulla consegna delle targhe nel pomeriggio del 18 luglio 1992, essendo provata la presenza di Giuseppe Graviano a Palermo, appena poche ore prima del momento in cui il collaboratore di giustizia lo raggiungeva, presso il maneggio dei fratelli Vitale. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni di Fabio Tranchina, che (come si vedrà meglio in altra parte della motivazione), in quel periodo, curava la latitanza di Giuseppe Graviano e ricordava precisamente come il capo mandamento, nella notte precedente alla strage di via D'Amelio, dormiva nella sua casa di Borgo Ulivia, nel rione palermitano di Falsomiele, dopo esservi rientrato verso le ore 20/20:30 circa[186], vale a dire (ancora una volta) in orario perfettamente compatibile con l'incontro presso il maneggio dei fratelli Vitale, nel tardo pomeriggio della medesima giornata, descritto da Spatuzza.

Inoltre, gli avvenimenti descritti da Gaspare Spatuzza come avvenuti nella settimana precedente alla strage trovano, nella loro collocazione e successione temporale, altre significative conferme, sulla scorta di quanto emerso nella celebrazione dei precedenti processi per la strage di Via D'Amelio, alla luce delle importanti dichiarazioni rese da vari collaboratori di giustizia, in particolar modo quelli incaricati dell'osservazione degli spostamenti del dottor Borsellino nella giornata di domenica 19 luglio 1992.

[186] Cfr. dichiarazioni di Fabio Tranchina, nel verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 30 s.

Si richiamano, innanzitutto, le dichiarazioni di Antonino Galliano[187] (affiliato, fin dal 1986, alla famiglia mafiosa della Noce ed uomo d'onore 'riservato' di Raffaele Ganci). Galliano dichiarava, infatti, che in uno dei primi giorni della settimana antecedente alla strage, si trovava nei locali di una delle macellerie dei Ganci, quando suo zio Raffaele Ganci, alla presenza del figlio Domenico, gli chiedeva di tenersi libero per l'intera domenica successiva, per un pedinamento del dott. Borsellino. Tuttavia, Galliano, che non voleva esser coinvolto, adduceva la scusa d'esser già impegnato alla Sicilcassa, la banca dove lui lavorava come portiere (e, a tal fine, si faceva anche cambiare il turno lavorativo della domenica 19 luglio 1992, passando da quello mattutino a quello pomeridiano). Domenico Ganci proponeva, dunque, di sostituire Galliano con Stefano Ganci, chiedendo, nel contempo, a Galliano dei consigli sulle modalità con le quali attuare il pedinamento (infatti, nel 1989, Galliano veniva impegnato in un'altra osservazione degli spostamenti del dott. Borsellino). Quando veniva convocato dallo zio Raffaele Ganci, per i motivi appena descritti, Galliano capiva "*che loro erano pronti*" e cioè che non si trattava semplicemente di studiare gli spostamenti, ma di eseguire proprio l'attentato[188]. Da quel momento, Galliano non riceveva più alcuna comunicazione, da Raffaele Ganci, sebbene non si fosse del tutto abbandonata l'idea di coinvolgerlo, in virtù della sua pregressa esperienza: infatti, la mattina del 19 luglio 1992 egli veniva cercato dai Ganci, a casa della madre ed anche, telefonicamente, a casa della suocera (il dato emergeva anche dall'analisi del tabulato dell'utenza in uso a Domenico Ganci), ma non veniva

[187] In particolare, nel primo grado del processo c.d. Borsellino bis (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, acquisito al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 7.10.2014).

[188] Cfr. sentenza n. 2/1999 emessa il 23.1.1999, nel grado d'appello del processo c.d. Borsellino uno, pagg. 556 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

trovato, perché Galliano si rendeva irreperibile per l'intera mattinata, recandosi al mare a Mondello, con la fidanzata (mentre al pomeriggio, i suoi cugini Domenico e Stefano Ganci, di ritorno dal pedinamento del dott. Borsellino, passavano da via Cordova, alla Sicilcassa, dicendogli di ascoltare "*u botto*"[189]).

Dunque, alla luce delle predette dichiarazioni di Antonino Galliano, si può senz'altro affermare che, già nel momento del suo incontro con Raffaele Ganci, era programmata l'esecuzione della strage via D'Amelio per la giornata di domenica 19 luglio del 1992. Quanto alla collocazione di detto incontro, come detto, all'inizio della settimana precedente la strage, paiono condivisibili le argomentazioni del giudice d'appello del processo c.d. Borsellino uno: posto che, in tale momento, secondo le stesse dichiarazioni di Galliano, questi aveva già ricevuto la comunicazione dei suoi turni di lavoro, fatti il venerdì e pubblicati il lunedì[190], l'incontro si può ben collocare lunedì 13 luglio o del martedì 14 luglio 1992 (dovendosi, invece, escludere il mercoledì 15 luglio, trattandosi di una giornata festiva a Palermo, per la celebrazione del Santo patrono, considerato che il collaboratore collocava l'incontro in una delle macellerie dei Ganci)[191].

Vanno, inoltre, richiamate anche le dichiarazioni di Giovan Battista Ferrante[192], uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, sin dal 1980 (e, dal luglio del 1996, collaboratore di giustizia, dopo una fase in cui manifestava unicamente la

[189] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 7.10.2014, pagg. 107 s.

[190] Cfr. trascrizione del verbale di udienza del 3.12.1997 cit., pagg. 102 s e 133.

[191] Cfr. sentenza n. 2/1999 cit., pag. 557.

[192] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27.5.2014, pagg. 6 ss, nonché dichiarazioni del 4/5/6 febbraio 1997, rese nell'ambito del primo grado del processo c.d. Borsellino bis (acquisite al fascicolo per il dibattimento, con il consenso delle parti, all'udienza del 27.5.2014) ed, ancora, la sentenza di primo grado del medesimo processo, n. 2/1999, emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta il 13.2.1999, pagg. 278-306 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

dissociazione da Cosa nostra), direttamente coinvolto (come già accennato) nella fase esecutiva della strage di via D'Amelio, in quanto faceva parte del gruppo incaricato di osservare gli spostamenti del dott. Borsellino, domenica 19 luglio 1992, oltre che partecipe, nella settimana precedente (sabato 11 luglio 1992), della prova del telecomando, nella zona delle Case Ferreri, unitamente al reggente del suo mandamento, Biondino Salvatore ed ai sodali, omonimi, Biondo Salvatore "*il lungo*" e Biondo Salvatore "*il corto*". Venendo a ciò che più interessa in questa sede, Ferrante dichiarava che, nella settimana precedente all'attentato, giovedì o venerdì, Salvatore Biondino, conoscendo la sua abitudine d'allontanarsi con la barca nei fine settimana estivi, gli raccomandava, invece, di tenersi a disposizione per quella domenica, perché ci sarebbe stato "*del daffare*". Pur non essendogli stato specificato alcunché, Ferrante capiva che si trattava di fare un attentato, sia per la prova con il telecomando alle Case Ferreri, il sabato precedente, sia perché, in passato, quando Biondino gli impartiva simili direttive, era sempre per avere un suo contributo in fatti delittuosi. Infatti, il successivo sabato pomeriggio (18 luglio 1992), Ferrante incontrava nuovamente Biondino e questi gli diceva che l'indomani "*si dove fare danno al dott. Borsellino*", consegnandogli un bigliettino con scritto il numero di telefono che doveva contattare, una volta avvistato il corteo di autovetture della scorta, che si doveva muovere dall'abitazione del magistrato. Inoltre, Biondino dava appuntamento a Ferrante in viale della Regione, nelle prime ore dell'indomani mattina e lo rassicurava per le sue perplessità sul fatto di non conoscere la fisionomia del magistrato, dicendogli che "*altre persone avrebbero sicuramente visto ed accertato meglio*", se si trattava o meno di Paolo Borsellino.

Ancora, rilevano – ai fini della ricostruzione cronologica degli eventi di questa

fase – le dichiarazioni di Salvatore Cancemi[193], all'epoca reggente del mandamento di Porta Nuova ed anch'egli partecipe di quella porzione della fase esecutiva dell'attentato, relativa all'osservazione dei movimenti del dott. Borsellino, il 19 luglio 1992. Per quello che rileva in questa sede (le dichiarazioni del collaboratore sulla deliberazione della strage, verranno esaminate in altra parte della motivazione), Salvatore Cancemi, due o tre giorni prima della strage, incontrava Raffaele Ganci, che gli comunicava che la domenica successiva avrebbe dovuto partecipare all'esecuzione di un attentato contro il magistrato, dandogli appuntamento alle otto del mattino, a casa del cugino Vito Priolo. Nell'occasione, Raffaele Ganci lo informava anche che Salvatore Biondino aveva già messo a punto tutta l'organizzazione dell'attentato e che il dott. Borsellino, nella giornata di domenica, sarebbe andato a far visita alla madre, dove sarebbe stato collocato l'ordigno esplosivo (peraltro, si deve anche dare atto che Cancemi nel processo c.d. Borsellino bis, oltre a non avere ancora ammesso la sua partecipazione alla fase deliberativa della strage, aveva anche collocato il suo incontro con Raffaele Ganci nella mattina del sabato 18 luglio 1992 e non aveva chiarito che, in quell'occasione, gli veniva esplicitamente preannunciata l'esecuzione dell'attentato, circostanza che, comunque, egli avrebbe intuito, avendo partecipato, alla fine di giugno del 1992, alla riunione nella casa di Girolamo Guddo).

Infine, occorre richiamare le dichiarazioni di Giovanni Brusca (anch'egli più volte esaminato nel corso dei procedimenti celebrati per la strage di via D'Amelio): per quanto interessa in questa sede (rinviando, ancora una volta, ad altra parte della motivazione, per le dichiarazioni del collaboratore sulla deliberazione della strage),

[193] Cfr. verbale d'udienza del 17.6.1999, nell'ambito del primo grado del processo c.d. *Borsellino ter*.

va subito evidenziato che egli non veniva affatto coinvolto (a quanto emerso nei precedenti processi[194]) nelle fasi esecutive della strage di via D'Amelio. Esattamente tre giorni prima della strage (vale a dire giovedì 16 luglio 1992), nella stessa giornata in cui eseguiva l'omicidio di Antonella Bonomo (che, a sua volta, seguiva quello di Vincenzo Milazzo, fatto il giorno prima), Brusca si recava a Palermo e chiedeva a Salvatore Biondino se questi lo poteva aiutare a far scomparire l'automobile della vittima. Biondino, sorpreso dalla richiesta, gli rispondeva che non poteva fornirgli aiuto, perché erano "*sotto lavoro*"; Brusca si metteva subito a disposizione, ma Biondino (che era assieme a Giuseppe Graviano ed a Carlo Greco), congedandolo, gli diceva che non avevano bisogno del suo apporto e che erano "*a posto*". Si riporta, qui di seguito, un breve stralcio delle dichiarazioni rese dal collaboratore, sul punto, nell'incidente probatorio di questo procedimento[195]:

P.M. DOTT. PACI - Senta, volevo che chiarisse un attimo il particolare che ha riferito in ordine all'incontro con Biondino dopo l'omicidio Milazzo.

BRUSCA - Allora, io...

P.M. DOTT. PACI - Lei dice che la macchina... lo incontra per portargli una macchina, giusto?

BRUSCA - Sì. Allora, io... commettiamo l'omicidio di Antonella Bonomo

---

[194] Le dichiarazioni di Mario Santo Di Matteo, raccolte nel verbale del 29.10.1997 (acquisito agli atti di questo processo, con il consenso delle parti processuali), dove si legge che "*Aglieri, Greco e Brusca c'entrano con tutte le scarpe nella strage di via D'Amelio*", nel senso che "*erano là*", veniva poi ritrattato dal collaboratore di giustizia e mai più confermato, con l'eccezione dell'accesissimo confronto dibattimentale (con anche un principio di aggressione fisica) del 15.9.1998, nel processo c.d. Borsellino bis, fra il medesimo Mario Santo Di Matteo e Giovanni Brusca, accusato "*ripetutamente*" di essere "*il principale responsabile della strage di via D'Amelio*". Dette accuse, tuttavia, venivano ritenute del tutto inattendibili dai giudici del processo c.d. Borsellino bis, anche per il fortissimo risentimento del Di Matteo contro Giovanni Brusca, coinvolto in prima persona nel sequestro e nell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo (cfr. sentenza Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/1999 del 13.2.1999, pagg. 473 ss ed, in particolare, pag. 480; nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[195] Cfr. dichiarazioni di Giovanni Brusca nel verbale d'udienza del 6.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 298 ss.

dopo l'omicidio di Vincenzo Milazzo.

P.M. DOTT. PACI - Quindi siamo giorni prima della...

BRUSCA - Tre giorni prima. La sera... a BMW 524. Questa macchina bisognava farla sparire per non lasciare tracce. La prendiamo da Castellammare e la portiamo a Palermo e mi accompagna... mi fa da battistrada Vincenzo Sinacori... Messina Matteo Denaro e Geraci.

P.M. DOTT. PACI - E questa è la sera stessa dell'omicidio di Antonella Bonomo?

BRUSCA - Precisamente. Dopodiché, io arrivati a sera che io avevo un locale in via Ignazio Gioè, sopra... dì fronte (ine.) aveva un minilocale affittato, dormivo là quella sera, che era nelle vicinanze dell'abitazione di Biondino Salvatore. Mi è venuto più comodo, conoscendo i rapporti e gli dico: "Senti, ma tu mi ci... invece di andare a girare a destra e a sinistra, dico, hai la possibilità di potere mandare questa macchina allo sfasciacarrozze per poterla distruggere che la dobbiamo eliminare? Guarda che la macchina è di Vincenzo Milazzo e vedo che sbianca, dice: "Perché c'è? ", dico: "L'abbiamo ucciso", dice: "Come mai? ", ci rissi: "Come mai? - ci rissi - Fattelo dire dallo zio Totuccio", "Ah, va bene, va bene". Mi dice: "No, non ti posso aiutare. Non ho come... non ho come fare". Dopodiché io ero entrato... ho salutato, ho visto Giuseppe Graviano, Carlo Greco, ho parlato del più e del meno, pure sì parlava di una raccomandazione di un'impresa... c'era qualche altra cosa. Siamo arrivati davanti alla porta, lo sto per salutare e dico: "Quando c'è bisogno... c'hai bisogno..." e mi ci metto a disposizione e mi dice: "No, - dice - siamo sotto

lavoro". Quindi sotto lavoro capisco che stanno... un omicidio, però non glielo specifico e invece gli dico: "Hai bisogno di me? ", dice: "No, no, siamo a posto". Finito. Io mi... pernotto in questo locale, l'indomani la macchina la faccio distruggere a un mio parente, a Santo Pullarà, dove la impacchettano questa macchina (ine.) e me ne torno a Castellammare e sono... sono in questo villino a mare e assieme a me c'era... c'era mio cugino, c'era una ragazza con cui io avevo un rapporto e c'era... nel frattempo era arrivato Gioè e La Barbera. Eravamo davanti al televisore e... di domenica pomeriggio esce la striscetta sotto il televisore: attentato tuh, tuh, tuh, tuh, tuh e via dicendo. E io, siccome non sapevo... sapevano che erano sotto e ho detto: "Ho fatto all'antica", perché si parlava già della 126... Siccome io avevo partecipato alla strage del Dottor Chinnici, che era stata attuata pure con una 126, dico l'hanno fatto veloce veloce... cioè ho detto veloce, ho detto queste parole, però sorpreso... sorpreso dell'obiettivo perché non sapevo qual era l'obiettivo. Sapevo che erano sotto lavoro e ho detto: fanno presto e hanno fatto all'antica. Queste sono le parole che io ho detto in quella circostanza. Dopodiché finito.

Dunque, si può senz'altro affermare che le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, in ordine alle attività compiute nella settimana precedente all'attentato di via D'Amelio, vanno a comporsi armonicamente con quelle rese dagli altri collaboratori di giustizia coinvolti in quel segmento della fase esecutiva relativa all'osservazione degli spostamenti di Paolo Borsellino, nella giornata della domenica 19 luglio 1992. Se ne ricava, infatti, un quadro complessivo in cui, nella settimana precedente la strage, i soggetti deputati alla sua realizzazione (appartenenti, da un lato, alle famiglie della

Noce, Porta Nuova, San Lorenzo e, dall'altro, a quelle di Brancaccio, Corso dei Mille e Roccella) si attivavano, secondo i rispettivi ambiti di competenza, per portare a compimento l'attentato (pianificato per la giornata di domenica 19 luglio 1992), secondo la sequenza cronologica di seguito indicata:

- sabato 11 luglio 1992, Salvatore Biondino ed i suoi uomini (Giovan Battista Ferrante ed i due Salvatore Biondo, "*il lungo*" ed "*il corto*"), effettuavano la prova del telecomando alle Case Ferreri;
- lunedì 13 luglio oppure martedì 14 luglio, Raffaele Ganci sondava la disponibilità di suo nipote, Antonino Galliano ad effettuare, per la domenica successiva, il pedinamento del dott. Borsellino;
- in un arco di tempo compreso tra il martedì 14 luglio ed il successivo giovedì 16 luglio, Gaspare Spatuzza veniva convocato da Giuseppe Graviano, per ricevere le sue direttive sul furto delle targhe da apporre all'autobomba. Nell'occasione, il capo mandamento raccomandava espressamente di rubare le targhe il sabato pomeriggio, in orario di chiusura degli autosaloni e delle officine, senza operare alcuna effrazione o fare altro che potesse anticipare la denuncia del furto a prima del lunedì successivo;
- giovedì 16 luglio 1992, Salvatore Biondino (in compagnia di Giuseppe Graviano e di Carlo Greco) diceva a Giovanni Brusca che erano "*sotto lavoro*" e che non avevano bisogno di alcun aiuto, da parte sua (confermando che, in quel preciso momento, la macchina organizzativa della strage era già ben definita);
- lo stesso giovedì 16 luglio oppure l'indomani, Salvatore Biondino avvisava

Giovan Battista Ferrante di non andare in barca la domenica successiva e di tenersi a disposizione, perché ci sarebbe stato "*del daffare*";

- nello stesso arco di tempo, fra il 16 giovedì ed il venerdì 17 luglio, Raffaele Ganci informava Salvatore Cancemi che la domenica ci sarebbe stato l'attentato con l'esplosivo, contro Paolo Borsellino, durante una visita del Magistrato alla madre e che Salvatore Biondino aveva già messo a punto ogni dettaglio per l'esecuzione;
- venerdì 17 luglio 1992, alle ore 17.58, Gaspare Spatuzza telefonava all'utenza intestata a Cristofaro Cannella (sulla telefonata ci si soffermerà a breve);
- sabato 18 luglio 1992, nella tarda mattina, Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino recuperavano, da un elettrauto di Corso dei Mille, due batterie per autovettura, necessarie, assieme all'antennino procurato dall'imputato, a far esplodere l'autobomba; successivamente, Spatuzza portava la Fiat 126 in un garage seminterrato, a meno di un chilometro di distanza dalla via D'Amelio, scortato da Nino Mangano e Fifetto Cannella; nello stesso pomeriggio, Spatuzza e Tutino rubavano anche le targhe da un'altra Fiat 126, nella carrozzeria di Giuseppe Orofino e, successivamente, Spatuzza consegnava dette targhe a Giuseppe Graviano, presso il maneggio dei fratelli Vitale (come da precedenti accordi);
- sempre nella giornata del sabato 18 luglio 1992, Giovan Battista Ferrante incontrava Salvatore Biondino, che – dandogli appuntamento per le sette dell'indomani mattina – gli consegnava un biglietto con scritto il numero di un'utenza mobile (quella intestata a Cristofaro Cannella) che doveva

chiamare, l'indomani, appena avvistato il convoglio di automobili della scorta di Paolo Borsellino;

- domenica 19 luglio 1992, alle ore 16.52, Giovan Battista Ferrante telefonava all'utenza mobile di Cristofaro Cannella, per avvisare dell'imminente arrivo del magistrato in via D'Amelio.

Dalla sequenza degli eventi appena indicati, desumibile dal racconto dei collaboratori di giustizia che partecipavano alla fase esecutiva dell'attentato (o che offrivano, comunque, elementi concreti per ricostruire detta fase), pare evidente che le (attendibili) dichiarazioni di Gaspare Spatuzza (sostituendosi a quelle, mendaci, rese in precedenza da Vincenzo Scarantino) si saldano perfettamente con quelle rese da Antonino Galliano, Giovan Battista Ferrante, Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca, trovando anche, nello svolgimento degli accadimenti da costoro descritta, un'efficace riscontro di natura logica.

Ancora, si deve rilevare come le predette dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia, oltre ad essere perfettamente compatibili e complementari fra di loro, convergono anche in merito alla circostanza fondamentale che il giorno prescelto per l'attentato in via D'Amelio era proprio la domenica 19 luglio 1992: in questo senso, infatti, vanno lette anche le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, sulle precise direttive impartitegli da Giuseppe Graviano per il furto delle targhe (di sabato pomeriggio, in orario di chiusura degli esercizi, senza fare effrazioni o lasciare tracce visibili, che avrebbero anticipato la denuncia, rispetto al lunedì). Nello stesso senso, come detto, paiono illuminanti le dichiarazioni di Antonino Galliano, cui veniva richiesta – già lunedì 13 o martedì 14 luglio – la disponibilità a pedinare il magistrato per la domenica successiva ed anche quelle di Giovan Battista Ferrante, che doveva tenersi

a disposizione per la domenica, nonché (sia pure con minor precisione) quelle di Salvatore Cancemi, cui Raffaele Ganci faceva presente, pochi giorni prima della strage (giovedì o venerdì), che tutto era già organizzato per fare un attentato a Paolo Borsellino, con l'eplosivo, quella domenica. Tutte queste dichiarazioni, trovano ora, ulteriore e significativo sostegno, in quelle rese da Gaspare Spatuzza.

9) Segue: la consegna della Fiat 126 nel garage di via Villasevaglios.

Come detto analizzando le sue dichiarazioni, Gaspare Spatuzza, in maniera costante (sia nell'incidente probatorio che al dibattimento), faceva riferimento al pomeriggio di sabato 18 luglio 1992, come momento in cui, su indicazione di Cristofaro Cannella, spostava la Fat 126 di Pietrina Valenti, dal garage di Roccella a quello di via Villasevaglios, facendo anche riferimento all'imprevisto cambio di percorso, per un posto di blocco della Guardia di Finanza, presso il Porto di Palermo.

A tal proposito, occorre anche dare atto (in assenza di documentazione relativa a detto posto di blocco), che il collaboratore, nella fase delle indagini preliminari, pur fornendo la medesima collocazione cronologica, anche (in via deduttiva) per il ricordo della presenza, all'interno dell'abitacolo della Fiat 126, del materiale che aveva già recuperato, assieme a Vittorio Tutino, da "*Settimo*" di Corso dei Mille (le due batterie, oltre all'antennino fornito da Tutino), aveva anche mostrato qualche incertezza fra il venerdì 17 luglio ed il sabato 18 luglio 1992[196].

---

[196] Verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3 luglio 2008 (agli atti):

Dr. LARI: *e resta là... lei... non la deve consegnare ad un certo punto... sta macchina?...;*

1121

SPATUZZA Gaspare: *e andiamo in ordine...;*
Dr. LARI: *ci andiamo ora...;*
SPATUZZA Gaspare: *ora ci sono delle circostanze in cui e... è sicuramente sono in ordine parliamo noi di tutto il sabato però diciamo che non ho la certezza... ma siccome c'è un punto di riferimento che sarà fondamentale un posto di blocco della Finanza... quindi è facile collegare... quindi abbiamo noi... e... vengo contattato io da Vittorio TUTINO... e in cui mi da in consegna... aveva acquistato delle batterie e... mi doveva consegnare delle batterie... a me...*

Verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 17 novembre 2008 (agli atti):

Proc. LARI: *più o meno quanto tempo passa dal giorno in cui consegna la macchina, al giorno in cui lei sa della strage di Borsellino? Se lo ricorda o non se lo ricorda?*
SPATUZZA: *siamo in una settimana cruciale, prima del 19 luglio, la c'ho io direttamente ho 2 o 3 incontri direttamente con Giuseppe Graviano, di cui là c'è il problema del furto delle targhe tassativamente il sabato pomeriggio.*
Proc. LARI: *si.*
SPATUZZA: *ehm il 19 avviene la strage di via d'Amelio quindi, il 18 sarebbe sabato. Mi spiega tutta la situazione come devo fare; quello che si deve fare e come li devo restituire. C'è il problema delle batterie che io ricevo le batterie da Tutino, con l'antennino, io avevo comprato il bloccasterzo da inserire in questa macchina, quello ad ombrello.*
Proc. LARI: *quindi tutti questi sono i dettagli che conosciamo.*
SPATUZZA: *quindi, quando io ehm trasporto la macchina da questo magazzino, nel magazzino di ehm zona Fiera; questo avviene il sabato, è il venerdì o il sabato, come punto di riferimento abbiamo quel posto di blocco della Finanza.*

Verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 16 settembre 2009:

Proc. LARI: *lei se lo ricorda, probabilmente, lei cosa fece quel venerdì pomeriggio prima della strage di domenica 19 luglio?*
SPATUZZA: *se parliamo che questo avviene il venerdì.*
Proc. LARI: *il venerdì, si.*
SPATUZZA: *il venerdì prima della strage.*
Proc. LARI: *pomeriggio.*
SPATUZZA: *noi abbiamo, c'è lo spostamento della 126, che io l'ho calcolato sempre, o il venerdì o il sabato.*
Dott. LUCIANI: *lo spostamento avviene a villa Sevaglios.*
SPATUZZA: *la strage avviene il 19 luglio quindi, io, lo spostamento della 126 l'ho calcolato sempre tra il venerdì e il sabato.*
Dott. LUCIANI: *lo spostamento ultimo?*
SPATUZZA: *si.*
Proc. LARI: *lei, sabato mattina disse.*
SPATUZZA: *mi scusi.*
Proc. LARI: *prego, prego.*
SPATUZZA: *io, come punto di riferimento, porto il posto di blocco.*
Proc. LARI: *che ancora non siamo riusciti a trovare.*
SPATUZZA: *quindi, se la telefonata avviene 3 giorni prima.*
Proc. LARI: *venerdì pomeriggio.*
SPATUZZA: *venerdì pomeriggio.*
Proc. LARI: *la strage è domenica lei, sabato ha fatto il furto delle targhe e la mattina, dice, che aveva portato la macchina in via Villa Sevaglios.*
SPATUZZA: *io non ricordo della telefonata, se ho contattato il Cannella, però, noi siamo proprio in questo movimento, per la strage di via d'Amelio. Però io non la ricordo la telefonata.*
Proc. LARI: *ho capito. Ma può essere, che questo telefono, ce lo aveva Tutino?*
SPATUZZA: *no, no, io i telefoni, ce lo avevo io.*

1122

A tal riguardo, bisogna pure dare atto (come già accennato) che, dai dati del traffico telefonico dell'utenza mobile nella disponibilità esclusiva di Gaspare Spatuzza (0337/960208)[197], emerge una chiamata (della durata di ventuno secondi) fatta dallo stesso, alle ore 17.58 del venerdì 17 luglio 1992, al numero intestato a Cristofaro Cannella (0337/899976): si tratta di un contatto assolutamente "*inusuale*", secondo lo stesso collaboratore, in considerazione della sua estrema cautela nell'utilizzo del cellulare, improntato ad evitare, per quanto possibile, telefonate ai sodali (addirittura, anche spegnendo l'apparecchio, durante il compimento di attività illecite ed estraendone, persino, la batteria[198]). Sicché, in considerazione del particolare momento della chiamata (a meno di 48 ore dall'attentato di via D'Amelio)

Proc. LARI:	*perché questa è, diciamo, è matematica, non è un'opinione, mi sono spiegato? È un dato certo.*
SPATUZZA:	*se ho potuto fare la telefonata io a Cannella, per contattarlo sicuramente.*
Proc. LARI:	*il suo, dal nome, è il suo telefono.*
SPATUZZA:	*l'ho fatta. Ma io, se lo avrei ricordato, lo avrei detto.*
Proc. LARI:	*lo so, ma dico anche, il problema qual è; se noi sollecitiamo la sua memoria perché io, se mi dovessero ricordare una telefonata fatta 17 anni fa. Quindi non mi preoccupa il fatto che, lei, non ce lo abbia detto perché, evidentemente, non se lo può essere ricordato. Allora io cosa faccio, scopro questo dato, glielo sollecito alla sua memoria, tentando di verificare se lei, per caso, si ricorda quel venerdì pomeriggio cosa ha fatto.*
SPATUZZA:	*venerdì c'è questa situazione tra lo spostamento della 126 che, ho detto che sempre, tra venerdì e sabato però, come punto di riferimento, io porto il posto di blocco.*
Proc. LARI:	*ecco, facciamo uno sforzo di memoria. Perché è importante capire se, la macchina, è stata consegnata il sabato mattina o il venerdì pomeriggio?*
SPATUZZA:	*no. Sicuramente il sabato pomeriggio, perché c'è il discorso che assieme a TUTINO le batterie.*
Proc. LARI:	*attenzione, lei, il sabato pomeriggio, ha rubato.*
SPATUZZA:	*no. Prima della chiusura del ehm dove abbiamo comprato, abbiamo ritirato le batterie. Quindi per trovarsi le batterie, sulla macchina, quindi le batterie le abbiamo ritirate il sabato.*
Proc. LARI:	*allora.*
SPATUZZA:	*però, se c'è questa telefonata del venerdì, noi, là, siamo sempre na zona quindi, sicuramente, c'è stato qualche contatto tra me e Cannella. Però io, la telefonata, non la ricordo.*

[197] Nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 15.

[198] Cfr. le dichiarazioni, in tal senso, rese da Gaspare Spatuzza, nell'incidente probatorio (verbale d'udienza 8.6.2012, pagg. 186 s).

e del soggetto contattato (Cristofaro Cannella, direttamente impegnato nella gestione delle fasi esecutive del progetto stragista contro il dott. Paolo Borsellino), la telefonata stessa può ricondursi a motivi legati all'esecuzione della strage (come, peraltro, ammesso dal collaboratore di giustizia, sia pure deduttivamente, non sapendo egli indicare altre possibili ragioni per quella comunicazione). Spatuzza, comunque, non conserva alcun ricordo delle ragioni della comunicazione[199].

Tuttavia, considerando questa telefonata alla luce delle dichiarazioni del collaboratore, si potrebbe anche formulare l'ipotesi che la comunicazione veniva effettuata proprio in relazione al predetto posto di blocco della Guardia di Finanza, trovato lungo il percorso per lo spostamento, al garage di via Villasevaglios, della Fiat 126 (che, peraltro, in tale frangente, circolava ancora con la sua targa originale): infatti, l'inevitabile situazione di momentanea confusione per tale imprevisto, potrebbe anche aver indotto Spatuzza a telefonare al Cannella, per ricomporre il gruppo e proseguire verso la destinazione finale, ignota al collaboratore.

Detta ipotesi, dunque, indurrebbe ad anticipare al pomeriggio del venerdì 17 luglio 1992, sia lo spostamento della Fiat 126 che anche il recupero delle batterie e dell'antennino, materiale (come visto) già collocato nell'abitacolo, al momento della consegna dell'automobile nel seminterrato di via Villasevaglios.

Occorre, comunque, sottolineare come siffatta prospettazione alternativa, pure astrattamente compatibile con la scansione degli eventi sopra descritta (e non tale, in ipotesi, da minare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore), pare

[199] Cfr. anche le dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza, nell'incidente probatorio (verbale d'udienza 8.6.2012, pagg. 193 s).

contraddetta, oltre che dal ricordo di Spatuzza (rassegnato anche al dibattimento, oltre che nell'incidente probatorio), di aver reperito il predetto materiale, presso l'elettrauto di Corso dei Mille, poco prima della chiusura mattutina del sabato, anche dall'analisi dei dati di traffico telefonico della sua utenza mobile. Infatti, considerando le abitudini di Spatuzza quando era impegnato in attività illecite, come detto, improntate alla massima cautela, addirittura spegnendo il telefonino e, talvolta, persino staccando la relativa batteria dall'apparecchio, ed avuto riguardo ai dati di traffico della sua utenza mobile, nella giornata del sabato 18 luglio 1992, con due sole chiamate in uscita, a distanza di oltre dieci ore l'una dall'altra (una alle ore 10.33 del mattino, diretta all'utenza della madre, Spatuzza Provvidenza e l'altra alle ore 20.56, indirizzata al numero fisso 091/6301955), si può agevolmente rilevare come vi sia perfetta compatibilità con tutte le fasi descritte dal collaboratore, vale a dire il ritiro delle batterie, assieme a Tutino, prima della chiusura mattutina degli esercizi commerciali, il trasferimento dell'automobile nel garage di via Villasevaglios ed il furto delle targhe, assieme all'imputato, nel pomeriggio della medesima giornata, fino al momento della consegna delle targhe stesse a Giuseppe Graviano, presso il maneggio dei fratelli Vitale. Altrettanto non può dirsi, invece, per la giornata del venerdì 17 luglio 1992, nella quale sono rilevabili diverse telefonate, anche in orari corrispondenti a quelli nei quali Spatuzza avrebbe dovuto esser impegnato nelle attività appena indicate ed, in particolare (oltre a due chiamate in entrata, a metà mattina dall'utenza mobile 0337/891737), una chiamata in uscita verso il numero 091/6474107, alle ore 14.08 (vale a dire in orario corrispondente od immediatamente successivo al prelievo delle batterie da "*Settimo*"), quella delle ore 17.58 verso l'utenza mobile di Cannella, seguita appena una quarantina minuti dopo, alle ore

18.37, da altra diretta ad un'utenza fissa, intestata a tale Capizzi Nicola (anche in tal caso, in un momento in cui, se si ipotizza che il contatto col Cannella avveniva in seguito al posto di blocco, Spatuzza si sarebbe trovato ancora impegnato nello spostamento della Fiat 126, ovvero lungo il tragitto di ritorno al quartiere Brancaccio, a bordo dell'automobile dello stesso Cannella). Si tratterebbe di comportamenti, pure possibili, ma che contrasterebbero con le consolidate abitudini di Spatuzza (oltre che con il suo ricordo), per cui si deve ragionevolmente ritenere che lo spostamento della Fiat 126 sia avvenuto proprio nel pomeriggio del sabato 18 luglio 1992.

10) La credibilità soggettiva delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, in relazione al ruolo criminale in Cosa nostra, al percorso di rescissione del vincolo d'appartenenza al sodalizio mafioso ed alle motivazioni della collaborazione, nonché – per la chiamata in correità di Vittorio Tutino – al suo rapporto d'amicizia fraterna con l'imputato.

Prima di illustrare gli elementi di riscontro estrinseco ed individualizzante alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza contro Vittorio Tutino, occorre svolgere qualche considerazione sul contributo fornito dal collaboratore nel presente procedimento, seguendo quei criteri di valutazione della prova dichiarativa enunciati, a più riprese, dalla Suprema Corte di Cassazione.

Premesso che, nell'ambito del presente procedimento, i profili della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia venivano positivamente vagliati dal Giudice dell'Udienza Preliminare, presso il Tribunale di

Caltanissetta, che celebrava il rito abbreviato, per questi fatti (si veda la sentenza n. 36/2013 del 13 marzo 2013, in atti[200]), emettendo una sentenza di condanna divenuta definitiva nei confronti di Spatuzza, oltre che di altri coimputati (ciò che, ovviamente, non esime la Corte da un'autonoma valutazione sui predetti profili), si deve rimarcare come, da un lato, lo stesso *curriculum* criminale di Gaspare Spatuzza ed il suo ruolo nella Cosa nostra palermitana e, dall'altro lato, il suo percorso di rescissione dei legami con tale ambiente delinquenziale, inducono ad una valutazione di credibilità soggettiva, avuto anche riguardo, per quanto riguarda la sua chiamata in correità di Vittorio Tutino, al rapporto di stretta ed intima amicizia che lo legava a quest'ultimo.

Infatti, vanno evidenziati, sotto il primo profilo menzionato, i trascorsi criminali di Gaspare Spatuzza ed i rapporti che lo legavano a tutti i soggetti chiamati in causa per la strage di Via D'Amelio.

Si può affermare, innanzitutto, che Gaspare Spatuzza, all'interno di "Cosa nostra" palermitana, era un personaggio d'indubbio rilievo, sia per le azioni criminali affidategli, come già accennato, via via, sempre più delicate e rilevanti, fino al coinvolgimento nei molteplici omicidi del gruppo di fuoco di Brancaccio ed alla partecipazione diretta all'intera campagna stragista, in Sicilia (con le stragi di Capaci e di via D'Amelio[201]) e nel continente (come accertato dalla sentenza della Corte d'Assise d'appello di Firenze 13 febbraio 2001[202]), sia per il ruolo formale sempre più importante rivestito all'interno della consorteria criminale, come già visto, con un

[200] Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

[201] Cfr. le sentenze dei procedimenti Capaci bis e Borsellino quater, entrambi con rito abbreviato, acquisite agli atti (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[202] Acquisita agli atti, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

singolare passaggio diretto, per volontà di Matteo Messina Denaro (ed anche in ragione degli arresti, a ripetizione, dei vertici del mandamento mafioso di Brancaccio), da soldato semplice a capo del mandamento di Brancaccio.

A tal proposito, vale la pena richiamare, brevemente, le dichiarazioni rese dallo stesso Spatuzza, nell'odierno processo, sui suoi trascorsi criminali dalle quali si evince che (come detto, in altra parte della motivazione) egli entrava a far parte del gruppo mafioso, negli anni '80, grazie al rapporto di conoscenza instaurato con la famiglia dei Graviano, dalla parte dei quali si era schierava nella guerra di mafia poiché, proprio come gli stessi fratelli Graviano, in relazione all'omicidio del loro padre (Michele Graviano), sospettava anch'egli che proprio fratello (Salvatore Spatuzza) fosse stato eliminato da quella fazione di Cosa nostra che faceva capo a Salvatore Contorno e, da quel momento in poi, s'era dunque prestato a controllare gli spostamenti dei familiari e dei soggetti ritenuti vicini allo stesso Contorno (del quale si temeva un ritorno a Palermo, per vendicarsi nei confronti di coloro che riteneva nemici, avvalendosi, appunto, dei familiari o dei soggetti a lui più legati).

Peraltro, tale attività di Spatuzza era proseguita anche nel 1982-1983, mentre si trovava a prestare il servizio militare a Roma, dove si pensava che il Contorno gravitasse (proprio nella zona della capitale, Spatuzza cercava d'individuare la località esatta di residenza del collaboratore, anche consultando i nominativi degli elenchi telefonici) e, sempre in quel periodo, mentre era in licenza a Palermo, subiva un fermo ad opera delle forze dell'ordine (allorché si trovava alla Palermitana Blocchetti), consentendo la fuga di numerosi appartenenti alla famiglia di Brancaccio (che ivi si trovavano, in quel momento): pur subendo, in detta occasione, un

trattamento rude all'interno degli uffici della Polizia dove veniva condotto, non rivelava alcunché alle forze dell'ordine, circostanza, quest'ultima, particolarmente apprezzata dagli ambienti mafiosi della sua borgata.

Anche per tale motivo e per l'affidabilità così dimostrata, gli incarichi che gli venivano, via via, affidati nell'ambito della famiglia di Brancaccio erano, nel corso del tempo, aumentati per frequenza ed importanza, arrivando anche agli omicidi per conto del sodalizio mafioso, nonché al coinvolgimento diretto nell'intera campagna stragista di Cosa nostra, in Sicilia e nel continente.

Ebbene, le indicazioni fornite dallo stesso Spatuzza, sui suoi trascorsi criminali, ricevevano numerose e qualificate conferme nell'ambito del presente processo, in specie (ma non solo) dai collaboratori di giustizia già organici al mandamento mafioso di Brancaccio.

Ad esempio, la circostanza che Gaspare Spatuzza si avvicinava agli ambienti mafiosi del suo quartiere ed, in particolare, alla famiglia dei fratelli Graviano, anche per via del risentimento che nutriva contro Salvatore Contorno, così come la sua appartenenza al gruppo di fuoco di Brancaccio, venivano confermate anche dalle dichiarazioni di Giovanni Drago (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27 maggio 2014, pagg. 105 ss., nonché verbale d'udienza dibattimentale del 3.6.1997[203],

[203] Cfr. verbale d'udienza del 3.6.1997, processo c.d. Borsellino bis (acquisito agli atti, come detto, con il consenso delle parti, all'udienza dibattimentale del 27.5.2014):

P.M. Dott. DI MATTEO: *... soprattutto secondo la sua esperienza pratica, è mai capitato che un soggetto non ritualmente combinato, abbia partecipato alla esecuzione di omicidi, omicidi naturalmente per conto di "Cosa Nostra", per conto dell'organizzazione.*

DRAGO G.: *si, per quanto mi risulta a me, si. Delle persone a noi vicinissime, hanno commesso... hanno commesso, ci hanno... ci hanno fatto compiere un... degli omicidi de... o delle scomparse di... di lupara bianca. Trattasi di... di Fifetto Cannella... Fifetto Cristoforo Cannella e di... e di Spatuzza Gaspare. E*

1129

processo c.d. Borsellino bis).

Ancora, la militanza di Spatuzza nella famiglia mafiosa di Brancaccio ed il rapporto fiduciario con Giuseppe Graviano, venivano (genericamente) confermati anche da Francesco Onorato (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 16.10.2014,

---

appunto queste p... con queste persone si sono fatti degli omicidi, e non era uomo d'onore. Allora non er... non mi risulta fino adesso che sia uomo d'onore lo Spatuzza Gaspare, però riguardante... riguardante poi Fifetto Cannella durante il mio arresto sono venuto a conoscenza mentre stavo detenuto, che è stato fatto uomo d'onore sia lui che Giuseppe Barranca e sono stati combinati e fatti uomini d'onore, il Giuseppe Barranca è stato fatto uomo d'onore nella "famiglia" di Corso Dei Mille, mentre Fifetto Cannella è stato fatto uomo d'onore nella famiglia mafiosa di Brancaccio. Fifetto Cannella era persona sempre vicina al nostro gruppo, persona della massima fiducia, persona vicinissima ai Graviano. E con lui si...

omissis

P.M. Dott. DI MATTEO: *lei ha anche parlato di questo Spatuzza Gaspare, rispondendo alla mia domanda se persona non ritualmente combinata, avevano partecipato all'esecuzione di omicidi. In particolare può indicare a quali omicidi ha partecipato questo Spatuzza Gaspare?*

DRAGO G.: *cioè, Spatuzza Gaspare, era quello che ci faceva avere tutte le informazioni dei parenti del Contorno, eh... ci faceva avere le informazioni, come si muovevano, dove andavano, cosa facevano appunto per... noi poter compiere gli omicidi, e poi se..si è prodotta anche nel portarci a noi, noi uomini d'onore, delle persone da strangolare, tipo... tipo Schiavo Piero che era il cugino di Mari... di Mannoia... di Mannoia Francesco, un certo... un certo Faia, ci hanno... proprio condotti a noi dove sono state queste persone strangolate ed uccise e disciolte nell'acido. Noi, parlo di quel gruppo di persone con... che facevano parte del... del mandamento Ciaculli.*

P.M. Dott. DI MATTEO: *successivamente lei ha detto, non le risulta che questo Spatuzza Gaspare sia stato combinato ritualmente...*

DRAGO G.: *no, per quello che mi risulta non è... non era stato combinato, eh... e neanche in carcere ho sentito dire che lui... per quello che a me risulta, che lui è stato fatto uomo d'onore.*

P.M. Dott. DI MATTEO: *questo naturalmente, prima dell'inizio della sua collaborazione, giusto?*

DRAGO G.: *sì.*

P.M. Dott. DI MATTEO: *ma mi dica una cosa, c'erano delle cause particolari per cui non... non era stato fatto uomo d'onore?*

DRAGO G.: *riguardante lo Spatuzza, ci... ci stava un fatto che non... suo padre... suo padre aveva denunciato una persona, non so se... se in base a questa denuncia il... la persona era stata anche tratta in arresto, e poi ci ha... ci ha avuto anche un fratello scomparso per lupara... per... per lupara bianca. Un fratello dello... dello Spatuzza. Quindi, per questa motivazione lui non era consi... cioè non poteva, dico non poteva, perché adesso non si capisce più niente delle regole di "Cosa Nostra", non poteva più essere uo... non poteva essere uomo d'onore.*

1130

pagg. 75 e s.).

Inoltre, dalle dichiarazioni di Fabio Tranchina (come detto, irrevocabilmente condannato per questi fatti), risulta che una delle prime persone con le quali faceva conoscenza dopo aver instaurato i suoi rapporti con Giuseppe Graviano (Tranchina, come si vedrà meglio in altra parte della motivazione, curava la latitanza del capo mandamento di Brancaccio) era proprio Gaspare Spatuzza.

In particolare, Fabio Tranchina riferiva che, verso la metà del 1991, suo cognato Cesare Lupo, imprenditore edile in rapporti d'affari coi fratelli Graviano (dei quali era, anzi, un prestanome[204]), aveva un diverbio con un soggetto che aveva un magazzino vicino al fabbricato di via Rudinì, che egli costruiva, in quel periodo.

Nel dicembre del 1991, quando l'immobile era interamente realizzato, Giuseppe Graviano mandava Gaspare Spatuzza ad occuparsi della questione; era proprio Fabio Tranchina che gli indicava il magazzino della persona con la quale suo cognato entrava in contrasto: dopo uno o due giorni, un'esplosione devastava quel magazzino[205]. Inoltre, sempre verso la fine del 1991, Giuseppe Graviano chiedeva a Tranchina di accompagnarlo a Brancaccio, in Piazza dei Signori, raccomandandogli di transitare velocemente per il quartiere, per evitare che qualcuno li notasse, insieme, in automobile (Tranchina, infatti, non era conosciuto, se non da una ristretta cerchia di persone molto vicine al capo mandamento); una volta giunto sul posto, Tranchina

[204] Cfr. dichiarazioni dibattimentali di Fabio Tranchina, nel verbale d'udienza 12.6.2013, pag. 156: il collaboratore di giustizia, a specifica domanda sull'attività lavorativa di suo cognato, rispondeva che questi "*Era di fatto un prestanome dei fratelli Graviano e aveva istituito l'immobiliare Building*". Quanto alle società condotte, nel periodo in considerazione, da Lupo Cesare, si è potuto accertare che questi aveva nella sua disponibilità la 'Immobiliare Building S.r.l.', nonché la ditta individuale Lupo Cesare Carmelo. Entrambe tali società, con decreto del 25.1.1999 della Corte di Appello di Palermo, venivano confiscate. Inoltre sulla figura di Lupo Cesare, si rinvia alla sentenza irrevocabile n. 542/1996 Trib. Palermo, pag. 281 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 20), di condanna alla pena di 11 anni di reclusione, per associazione mafiosa e riciclaggio.

[205] Cfr. dichiarazioni dibattimentali di Fabio Tranchina, nel verbale d'udienza 13.6.2013, pag. 6.

notava, ad attendere Graviano, proprio Gaspare Spatuzza, in compagnia di altra persona e -quella stessa sera- apprendeva che, in via Conte Federico (cioè in prossimità del luogo dove conduceva il capo mandamento) veniva ucciso un certo Mandalà[206] (si tratta di uno degli omicidi confessati da Gaspare Spatuzza, dopo l'avvio della sua collaborazione[207]).

Ancora, l'appartenenza di Spatuzza al gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio, diretto, dopo l'arresto dei fratelli Graviano, da Nino Mangano (e composto, tra gli altri, anche da Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Giorgio Pizzo, e -più raramente- da Pietro Romeo, Cristofaro Cannella e Giuseppe Barranca), veniva affermata, nel presente processo, anche da Salvatore Grigoli (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27.5.2014, pagg. 133 ss).

Anche le circostanze relative all'affiliazione rituale di Spatuzza ed alla sua contestuale nomina a 'reggente' del mandamento di Brancaccio, volute (come anticipato) da Matteo Messina Denaro, venivano confermate da ben due appartenenti a Cosa nostra di Palermo e di Trapani, personalmente presenti alla cerimonia d'affiliazione.

Giovanni Brusca riferiva che, verso la metà del 1995, circa venti giorni dopo la rapina alle Poste di Palermo, Spatuzza, alla presenza, tra gli altri, di Nicola Di Trapani, Vincenzo Sinacori e Matteo Messina Denaro, veniva "*combinato*", per volere di quest'ultimo, anche al fine di avere un punto di riferimento per il mandamento mafioso di Brancaccio, dopo l'arresto di Nino Mangano. Inoltre, Brusca

[206] Cfr. dichiarazioni dibattimentali di Fabio Tranchina, nel verbale d'udienza 13.6.2013, pagg. 6 s.

[207] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale 7.6.2013 (esame del collaboratore), pag. 15.

confermava il rapporto di assoluta dedizione di Gaspare Spatuzza verso il capo mandamento ("*Spatuzza per Giuseppe Graviano stravedeva*") e, inoltre, dichiarava di averlo conosciuto alla ditta Valtrans e di aver poi saputo (pur non avendolo più rivisto di persona, appunto, sino al giorno della sua affiliazione rituale) che entrava a far parte del gruppo di fuoco di Brancaccio. Infine, Spatuzza gli faceva anche delle confidenze, in merito al fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma[208].

Anche Vincenzo Sinacori confermava la propria presenza alla cerimonia d'affiliazione di Gaspare Spatuzza, avvenuta nelle campagne di Salemi, spiegando che, in quel momento, per i numerosi arresti, c'era bisogno di un punto di riferimento a Brancaccio[209].

Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia trovano, poi, riscontro anche nell'esito dei processi penali nei confronti di Spatuzza, in particolar modo quelli che lo condannavano per associazione a delinquere di stampo mafioso, nei quali veniva accertato, con il crisma dell'irrevocabilità, il suo ruolo ed il suo percorso in Cosa nostra, vale a dire quello di un soggetto che, man mano, con la sua fattiva partecipazione ai delitti del clan d'appartenenza, riusciva a farsi strada nell'ambiente criminale ed a scalare (grazie anche ad un vuoto di potere) le vette dell'organizzazione mafiosa, sino ai massimi livelli.

Nell'ambito del procedimento n. 2992/1995 R.G.N.R. della Procura di Palermo, nel quale Spatuzza veniva chiamato a rispondere, oltre che di associazione mafiosa, anche di una rapina e di una serie di omicidi, commessi negli anni 1987-1989, veniva

[208] Cfr. esame di Giovanni Brusca, all'udienza del 6.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 30 ss, nonché all'udienza del 13.6.2013 (esame dibattimentale), pagg. 176 ss.

[209] Cfr. esame verbale d'udienza dibattimentale del 27 maggio 2014, pagg. 86 ss.

accertato, sulla base del contributo di Giovanni Drago, che Spatuzza, pur non essendo, nel periodo cui si riferivano le imputazioni, un uomo d'onore, ritualmente affiliato a Cosa nostra, "*aveva svolto un'intensa attività di sostegno e supporto all'organizzazione criminale, assumendo informazioni o adescando numerose persone, destinate ad essere soppresse dal gruppo di fuoco (di Ciaculli: n.d.r.)*"[210].

Sempre in quel processo, emergeva già, almeno in parte, il successivo percorso

---

[210] Su tale aspetto, si rinvia anche alle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza nel corso dell'interrogatorio (il primo, come detto da collaboratore di giustizia) del 26 giugno 2008, innanzi ai P.M. delle Procure di Caltanissetta, Firenze e Palermo (acquisito agli atti, come detto, al pari di tutti gli altri, contenuti nel fascicolo del P.M.), di seguito riportato per stralcio, nella parte d'interesse:

> *A.D.R. All'età di 10 anni mio fratello Spatuzza Salvatore – che aveva circa 20 anni – cui ero estremamente legato scomparve poiché implicato nel sequestro di Graziella Mandalà. Sia io che mia madre soffrimmo molto della situazione e per non aver più avuto notizie di mio fratello. All'età di 10-11 anni iniziai a lavoro per Rosario D'Agostino, il quale era inserito in contesti criminali mafiosi (fratelli Mafara e fratelli Grado). Quando cominciò la guerra di mafia Rosario D'Agostino rimane alleato con i fratelli Grado e con Contorno. Io, invece, poiché avevo instaurato una bellissima amicizia con la famiglia dei Graviano, mi avvicinai molto a costoro: dovetti fare una scelta se schierarmi con i Graviano o con D'Agostino e scelsi i Graviano. L'arresto di D'Agostino a Voghera e l'inizio della collaborazione di Contorno mi convinsero che avevo fatto la scelta giusta.*
>
> *A.D.R. Nell'anno '83 Mandalà Gaetano mi confidò che Contorno sarebbe tornato a Palermo per vendicare Mandalà Pietro, suo cugino, che era stato nel frattempo ucciso. Ne parlai con Carlo Civiletta (precisazione resa in sede di verbalizzazione riassuntiva) il quale riferì la circostanza ai Graviano. A seguito di ciò Giuseppe Graviano mi diede l'incarico di informarli degli spostamenti di Contorno, con il quale tra l'altro ho un rapporto di parentela. Devo precisare che il mio rancore per Contorno nasceva dal fatto che vi era il sospetto che questi fosse implicato nella scomparsa di mio fratello. Per esemplificare il rancore che nutrivo per il Contorno posso dire che in quel periodo io ero partito militare e quando ero a Roma contattavo telefonicamente tutti i nominativi "Lombardo" (cognome della moglie di Contorno) sull'elenco per cercare di rintracciarlo attraverso i suoi familiari;*
>
> *A.D.R. Prima di congedarmi ebbi una licenza e tornai a Palermo, nei primi mesi del 1984, e in tale occasione venni condotto presso lka Squadra Mobile e sottoposto a pressanti interrogatorio; in altri termini venni maltrattato dalla polizia, ma "mi comportai bene" agli occhi dei Graviano, sicché acquisii considerazione ai loro occhi;*
>
> *A.D.R. Giuseppe Graviano divenne poi latitante e venni contattato da Filippo Drago il quale mi disse che lo stesso voleva parlarmi. In quella occasione il Graviano mi disse che bisognava fare "ordine" a Brancaccio essendovi troppa microcriminalità. Mi diede dei nominativi di delinquenti comuni da uccidere: Faia Salvatore, Lombardo Salvatore, un ragazzo che si chiama "Popò" della Guadagna che aveva un'alfetta, Taormina Salvatore. Io conoscevo Taormina e Lombaro, sicchè provai ad evitare che fossero uccisi, magari facendoli solo richiamare, ma non ci riuscii. Quindi in quel periodo mi misi alla ricerca di questi personaggi per guadagnare la loro fiducia e attirarli in tranello. Riuscii ad uccidere Faia Salvatore (lupara bianca) Popò (lupara bianca) Lombardo Salvatore (a colpi d'arma da fuoco). Tutto ciò avviene nel periodo '86-87, prima che io mi sposassi (24.6.1988).*
>
> *A.D.R. Preciso che allorquando mi venne dato l'incarico di uccidere questi soggetti io non ero ancora uomo d'onore. Successivamente all'arresto di Giovanni Drago, venendo a mancare un punto di riferimento nella famiglia, io ho acquisito maggior rilievo. Sino al 1995 io comunque sono avvicinato alla famiglia, ma non ancora ritualmente affiliato...*
>
> 1134

criminale di Spatuzza all'interno del mandamento mafioso di Brancaccio, atteso che Pasquale Di Filippo lo indicava come appartenente alla famiglia e componente del gruppo di fuoco, mentre le dichiarazioni di Pietro Romeo inducevano a ritenere che Spatuzza, in epoca più recente rispetto ai delitti-fine contestati in quella sede, avesse acquistato lo *status* di uomo d'onore, assurgendo ai vertici del clan di Brancaccio, "*raccogliendo (almeno fino al suo arresto, avvenuto il 2 luglio 1997) la successione dei fratelli Graviano*" (così la sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 24/1999 del 4 dicembre 1999, acquisita agli atti[211]).

Quanto appena esposto in merito all'ascesa criminale di Spatuzza emergeva, poi, con ben maggiore evidenza nell'ambito di un altro processo palermitano (n. 4553-5629/96 R.G.N.R. della Procura di Palermo), in cui Spatuzza veniva tratto a giudizio per rispondere di oltre quindici omicidi commessi, unitamente agli altri componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio, tra il marzo 1994 e l'aprile 1995 ed, ancora, del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso: in quel contesto, sulla base delle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia[212], si accertava, appunto, che -successivamente all'arresto dei fratelli Graviano- la reggenza del mandamento mafioso di Brancaccio passava a Nino Mangano e che, in tale periodo, Spatuzza militava nel gruppo di fuoco diretto da Mangano, partecipando agli omicidi oggetto di quel processo (nonché, per quanto emerso ai limitati fini di quel procedimento, anche alla strage di Firenze). Dopo che Mangano veniva catturato (in data 25 giugno 1995), Spatuzza veniva "*combinato*" da Matteo Messina Denaro e,

[211] Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

[212] Quali Giovanni Brusca, Antonio Calvaruso, Pasquale Di Filippo, Pietro Romeo, Tullio Cannella, Agostino Trombetta, Giovanni Garofalo, Vincenzo Sinacori, Vincenzo Ferro, Giovanni Drago e Giusto Di Natale.

per volontà di questi e di Giovanni Brusca, contestualmente messo al vertice del mandamento di Brancaccio, divenendo il custode delle armi della cosca ed il referente per le estorsioni di quel territorio (cfr. sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 37/2000 del 9 novembre 2000, acquisita agli atti[213]). Ad analoghe conclusioni, quanto alle mansioni ed al ruolo di Spatuzza nel sodalizio mafioso[214], pervenivano anche gli altri giudici che, successivamente, si occupavano della sua posizione, in altri processi[215].

---

[213] Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

[214] L'ascesa criminale dello Spatuzza e la sua rituale affiliazione in Cosa nostra, con contestuale assunzione della carica di reggente del mandamento, veniva confermata dallo stesso, già nel corso del suo primo interrogatorio da collaboratore di giustizia del 26.6.2008, citato nella nota precedente e di seguito riportato per stralcio, nella parte di interesse:

> *A.D.R. Nel 1995 divengo reggente del mandamento di Brancaccio. Prima di questo momento io non ero ancora stato combinato, pur avendo svolto per cosa nostra quell'attività che ho sinora descritto. Dopo l'arresto di Nino Mangano venni contattato da Pietro Tagliavia che, per conto di Giuseppe Graviano che era detenuto, mi fece sapere che avrei avuto delle responsabilità diverse da quelle che avevo avuto fino ad allora. In quel periodo io ero latitante, poiché coinvolto nell'operazione Golden Market del febbraio '94. La mia latitanza l'ho trascorsa quasi interamente a Brancaccio e zone limitrofe. Per bervi periodi sono stato anche nel trapanese in località Marausa, Alcamo Marina, Castellammare del Golfo, ciò dopo l'arresto di Mangano.*
>
> *A.D.R. Sempre nel periodo in cui mi contattò Pietro Tagliavia avvenne la scomparsa di Pietro Lo Bianco. Questi temeva per la sua incolumità e prima di andare ad un incontro con Benedetto Spera aveva preavvertito i ragazzi di tale appuntamento affinché si potesse sapesse chi lo aveva fatto sparire qualora non fosse tornato. Allora mi rivolsi ad Antonino Melodia ad Alcamo Marina affinché questi contattasse Matteo Messina Denaro per avvertirlo che non si sarebbe dovuto recare ad appuntamenti qualora gli fossero stati dati. Il Melodia mi creò un contatto con Vincenzo Ferro il quale mi fissò un appuntamento con Messina Denaro che avvenne nel settembre del 95 in una casa nei pressi di Segesta ove c'erano anche Nicola Di Trapani, Giovanni Brusca e Vincenzo Sinacori. Spiegai loro il problema della scomparsa di Pietro Lo Bianco. In quel frangente Messina Denaro mi chiamò in disparte e mi chiese se fossi combinato e se sapessi qualcosa circa "le famiglie e gli amici" ed io risposi negativamente. Il Messina Denaro quindi mi introdusse in una stanza e fui formalmente affiliato. In quella stessa circostanza mi venne affidata la reggenza di Brancaccio.*
>
> *Quando tornai a Brancaccio mi venne a cercare Pietro Tagliavia al quale comunque non dissi che ero stato combinato, pur avendomi lo stesso preannunciato che di lì a poco sarei stato ritualmente affiliato. No n sapendo come comportarmi mi rivolsi a Nicola Di Trapanai, che era stato il mio padrino di affiliazione, e questi mi fissò un appuntamento a Ciaculli con Brusca, il quale mi presentò a Fifetto Cannella dicendogli che ero il nuovo reggente del mandamento. Il Cannella avrebbe poi dovuto avvisare gli altri della mia carica.*
>
> *In conseguenza di ciò si creò un conflitto con Pietro Tagliavia e i fratelli Graviano, che cercai di risolvere parlandone con il Tagliavia ma poi vi furono numerosi arresti ed il discorso fu abbandonato.*
>
> *Venni arrestato il 2.7.1997 e fino a quel momento svolsi il ruolo di reggente del mandamento per conto dei Graviano. Inizialmente il mio tramite con loro era Pietro Tagliavia; avendo poi perso fiducia nel Tagliavia contattai Pietro Romano affinché mi indicasse un canale attraverso cui poter arrivare ai Graviano.*

[215] Cfr. sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 2 febbraio 2001, n. 469/2001 e del 5 ottobre 2001 n. 2705/2001, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

Infine, vale la pena di richiamare le conclusioni dei giudici della Corte d'Assise di Firenze, in riferimento al processo per le stragi sul continente, che su Gaspare Spatuzza così si esprimevano[216]: "*gli elementi di prova sopra passati in rassegna forniscono un quadro esauriente della personalità di Spatuzza; chiariscono quale fosse la sua posizione nel contesto della criminalità palermitana, fin da tempi risalenti; illustrano quale sia stato il suo coinvolgimento nei fatti per cui è processo. I dichiaranti che si sono rivelati maggiormente informati sulle vicende più remote della cosca palermitana di "cosa nostra" hanno concordemente riferito che Spatuzza, già negli anni '80, era molto "vicino" ai f.lli Graviano, tant'è che abitava addirittura in uno dei loro appartamenti, in via Conte Federico. In questa posizione partecipò attivamente a varie rapine ed estorsioni (leggi Trombetta), nonché ad omicidi, in ordine ai quali assolveva, in prevalenza, alla funzione di "portare" le vittime designate; nonché a quella di studiarne i movimenti e le abitudini (Drago). (...) Agli inizi degli anni '90 la posizione di Spatuzza in "cosa nostra" era sicuramente di rilievo, tant'è che poteva pensare a crearsi una posizione lavorativa di apparente legalità sloggiando il titolare di un distributore di benzina per prenderne il posto. Doveva avere sicuramente argomenti molto convincenti da spendere, giacché bastò una sola minaccia per convincere il malcapitato gestore del distributore di viale Regione Siciliana a sgombrare il campo e a lasciargli mano libera (Spataro, che colloca questo fatto nel 1991). Ovviamente, non fu questo "posto di lavoro" sbrigativamente e convenientemente acquisito che distolse Spatuzza dai suoi impegni verso "cosa nostra", giacché continuò a commettere estorsioni anche*

[216] Cfr. sentenza della Corte d'Assise d'appello di Firenze n. 4/01 del 13 febbraio 2001, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

negli anni successivi: alcune eseguendole di persona (per esempio, quella di via Buonriposo, di cui ha parlato Trombetta); altre commissionandole alla manovalanza (come quella in danno di Marchese, di cui ha parlato pure Trombetta). Non venne meno nemmeno la sua inclinazione a commettere omicidi, giacché negli anni 1993-94-95 lo ritroviamo nel gruppo di fuoco di Brancaccio, impegnato a dare man forte nella soppressione di numerosi sventurati (Caruso Salvatore, Buscemi e Spataro, i due tunisini che "insultavano" la moglie di Di Filippo Pasquale, padre Puglisi, i f.lli Pirrone, Casella Stefano, Savoca Francesco, Salvatore e Giuseppe Di Pera, ecc.) e a gestire il sequestro e l'assassinio di Giuseppe Di Matteo. A comprova (se ce ne fosse ancora bisogno) della sua totale dedizione alla "cosa nostra" di Brancaccio v'è, poi, la sua partecipazione ai traffici di droga e di armi di cui hanno parlato Carra, Trombetta, Ciaramitaro, Grigoli, Di Filippo Pasquale, agli inizi del 1995. E v'è, infine, dopo l'arresto di Mangano Antonino (giugno 1995), la sua nomina a capomandamento di Brancaccio, di cui hanno parlato tutti i siciliani che l'hanno conosciuto (Grigoli, Romeo, Ciaramitaro, Trombetta), compresi quelli che vi provvidero direttamente (Sinacori e Brusca). Queste informazioni sono transitate nel processo attraverso le dichiarazioni di 14 collaboratori, la maggior parte di origine palermitana, alcuni di origine trapanese (Ferro e Sinacori). Ne è venuto fuori un quadro puntuale e di assoluta coerenza, formato dei tasselli più vari e dalla più diversa provenienza, che nessun artista avrebbe mai potuto ricomporre ad unità, se non si trattasse di tasselli derivati dall'osservazione della medesima realtà fattuale (se non fossero, quindi, il portato di dichiarazioni veritiere). Si è già detto, infatti, commentando la posizione di Lo Nigro, come le dichiarazioni di tutti coloro che hanno parlato del traffico di droga svoltosi agli inizi del 1995 si integrino a vicenda,

1138

chiarendosi e completandosi vicendevolmente. Si è visto, parlando di numerosi omicidi, come tutti i dichiaranti siano concordi nell'attribuirli alle medesime persone (compreso Spatuzza) e come li dicano avvenuti con le stesse modalità (anche relativamente al ruolo di Spatuzza). Si è visto, riportando le dichiarazioni di Sinacori e Brusca sulla nomina di Spatuzza a capomandamento, come entrambi rapportino alle medesime persone (Matteo Messina Denaro, Nicola Di Trapani, Brusca e Sinacori) la decisione di fare di Spatuzza il capo di Brancaccio nel 1995. Tutto ciò è, a giudizio di questa Corte, come è già stato anticipato, segno inequivoco del fatto che i collaboratori, quando parlano di Spatuzza (come quando parlano degli altri), dicono la verità". Peraltro, va anche rimarcato, in questa sede, come, nell'ambito del processo celebrato a Firenze, Spatuzza veniva riconosciuto come uno degli autori dell'intero programma stragista di Cosa nostra, snodatosi attraverso gli attentati di via Fauro a Roma, contro il giornalista Maurizio Costanzo (14 maggio 1993), di via dei Georgofili a Firenze (27 maggio 1993), di via Palestro a Milano (27 luglio 1993), di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma (28 luglio 1993), dello Stadio Olimpico di Roma (nel gennaio 1994) ed infine di Formello, contro Salvatore Contorno (14 aprile 1994).

Tali elementi, così come la confessione del suo significativo contributo operativo nell'esecuzione (anche) della strage di via D'Amelio (contributo, come detto, irrevocabilmente accertato, con sentenza passata in giudicato), dimostrano l'indubbia credibilità soggettiva di Gaspare Spatuzza, dovendosi senz'altro escludere che le sue dichiarazioni possano essere determinate da astio o rancore nei confronti dei chiamati in causa per l'attentato in danno del dott. Borsellino e degli agenti della sua scorta, considerate anche le motivazioni alla base della scelta collaborativa (sulle quali ci si

soffermerà, a breve) e, soprattutto, il suo rapporto d'amicizia fraterna con l'imputato Vittorio Tutino.

Si riportano, su quest'ultimo punto, le dichiarazioni dell'imputato, dalle quali emerge un legame molto stretto, che nemmeno le contrapposte scelte dei due ex sodali della famiglia di Brancaccio, riusciva a recidere del tutto[217]: "*quello che lega me e Gaspare Spatuzza non è... non proviene dalla delinquenza, è un rapporto ben diverso, è un rapporto fraterno, che non ha nulla a che vedere mafia, mafietta, malavita delinquenziale e quant'altro. Questo ci tengo a... non lo so se lui è d'accordo e mi sta ascoltando. Quindi c'era un'assidua frequentazione con Gaspare Spatuzza, si è parlato di una vera e propria fratellanza. Io con Gaspare Spatuzza c'ho mangiato, c'ho bevuto e c'ho dormito assieme; Danilo è cresciuto nelle mie mani, conosco la... la moglie gi Gaspare Spatuzza, la mamma, tutti i familiari e quant'altro*".

Ancora più significative, sul punto, le dichiarazioni rese da Vittorio Tutino, nel corso del proprio esame dibattimentale, nel dibattimento del processo c.d. Capaci bis (il cui verbale veniva acquisito agli atti, con il consenso delle parti, all'udienza del 13 gennaio 2016): "*Allora, (...) conosco Gaspare Spatuzza oggi da trentacinque anni. Inizialmente è una semplice conoscenza con Gaspare Spatuzza, con il passare del tempo questa nostra conoscenza si tramuta in amicizia e successivamente si tramuta ulteriormente in una vera e propria fratellanza, a tal punto che il sottoscritto qui presente è l'unica persona presente nei momenti di maggiore gioia e di maggiore tristezza da parte di Gaspare Spatuzza. E nello specifico mi riferisco alla nascita di*

[217] Cfr. verbale d'udienza del 15 gennaio 2016 (confronto dibattimentale fra Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino), pag. 60.

Danilo, di suo figlio Danilo, e all'incidente e alla morte di papà suo. Per quanto riguarda l'incidente di papà suo, il Vittorio è stata la persona che alla camera mortuaria, assieme al Gaspare Spatuzza, ha vestito il papà di Gaspare Spatuzza. Per quanto riguarda la nascita di Danilo, cosa avviene? Avviene che un giorno, credo che siamo nel primo semestre del '91, io lo contatto telefonicamente da una cabina telefonica e gli dico: 'Pinu', dove sei?' Dice: 'Guarda - dice - mi trovo a Villa Serena, che c'è mia moglie in sala parto'. 'Sto arrivando'. Arrivo a Villa Serena e lì trovo la moglie di Gaspare, che consideravo e considero mia cugina, Rosy, dentro la sala parto, Gaspare, la mamma e la sorella di Ga... la mamma e la sorella di Rosy e una sorella di Gaspare. (...) Gaspare in quella occasione era particolarmente teso, non solo per la nascita del primo figlio e perché tutti lo siamo, anche per altri motivi alla quale non è il caso di parlarne. Quando apprendemmo che il parto era andato bene, che Rosy stava bene, che il bambino stava bene, Gaspare Spatuzza mi disse: 'Mariu', camina cu' mia', cioè: 'Vieni con me'. Mi portò nella camera... nella camera privata, aprì il frigo bar, prese una bottiglia, se vuole le dico anche la marca, e io cercai di fermarlo, gli ho detto: 'Pinu', ma aspetta, non aprire'. 'No, no - dice - brindiamo'. 'Ma non aprire, non aspetti qualche altra persona, qualche altro amico, conoscente, qualche altro parente?' Ebbene, signor Presidente, Le chiedo la gentilezza, la cortesia di... io lo so che Lei è sempre stato particolarmente attento, di fare attenzione a questa frase che mi disse Gaspare Spatuzza in quella circostanza. Gaspare Spatuzza ebbe a rispondermi: 'Mariu', ma chi mi ni futti a mia di cu è ca havi a veniri - dici - io basta ca haiu a tia o autri - dici - sugnu a posto'. E così ha aperto la bottiglia e abbiamo festeggiato il nascituro"[218]. Ebbene, anche alla luce di

[218] Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pagg. 144 s (acquisito agli atti 1141

tali dichiarazioni dell'imputato, non pare nemmeno lontanamente ipotizzabile, in considerazione del rapporto fra accusato ed accusatore, che quest'ultimo possa esser mosso da malanimo o da intenti calunniatori, nei confronti del suo amico fraterno. Detta evenienza, come detto, è decisamente da escludere, poiché totalmente illogica, in considerazione dell'affetto che ancora lega i due ex sodali della famiglia di Brancaccio, come risulta, oltre che dalle predette dichiarazioni di Vittorio Tutino, anche da quelle di Gaspare Spatuzza: "*il mio pensiero è sempre a voi, nel senso che vi considero sempre fratelli, cristianamente parlando, però il mio male è peggiore, perché siamo cresciuti assieme, abbiamo condiviso una bellissima fratellanza, quindi mi piange il cuore vedervi ancora in questi... in queste condizioni in cui vivete tutt'oggi. (...) E certo che mi farebbe felice, ma fargli conoscere questa realtà che sto vivendo io, veramente sarei felice. No felice, stra-felice, fargli vedere il mondo che... gli darei i miei occhi per fargli vedere il mondo che io sto vedendo con questi occhi... occhi nuovi*"[219].

Per quanto riguarda, poi, le ragioni della scelta di collaborare con la giustizia, Spatuzza la spiegava come il punto d'arrivo di un tormentato percorso morale e religioso, di rivisitazione critica delle proprie condotte delinquenziali, avendo egli maturato, durante la propria detenzione ed anche a seguito dell'incontro con persone che scontavano condanne per la strage di via D'Amelio, basate su ricostruzioni che egli ben sapeva non esser rispondenti a quanto realmente accaduto il 19 luglio 1992 e nei giorni immediatamente precedenti, il desiderio di modificare radicalmente la sua

---

all'udienza del 13.1.2016).

[219] Cfr. verbale d'udienza del 15 gennaio 2016 (confronto dibattimentale fra Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino), pagg. 81 s.

vita e di riscattare i suoi trascorsi, anche cercando conforto (come si vedrà a breve) nella religione: "*Nell'agosto '97, trovandomi nel carcere di Parma, ho incontrato Tanino Murano o Morano, Murano [ndr : Gaetano Murana] mi sembra. Mi è rimasto impresso questo ragazzo perché sapevo di cosa era stato accusato, (...) mi raccontava di Pianosa, di quello che aveva vissuto, tra l'altro era stato arrestato con il bimbo che aveva due mesi o tre mesi. Gli raggiava - così, ve la dico in siciliano - gli raggiava il cuore, perché sapete, tutti in carcere dicono che sono tutti innocenti, ma io che sapevo che effettivamente quello era innocente, mi rattristava, dicevo ''porca della miseria..'' (...). Infatti, in questo carcere avvenne il colloquio con Vigna e io mi spingo a dire a tutti: ''ascolti, comunichi che qua state combinando un errore'', e questo è stato l'incontro con Murano. Poi (...) ho avuto modo di conoscere anche Orofino, questo ragazzo nel carcere dell'Aquila nel '98. (...) A me mi si spezzava il cuore a vedere questo ragazzo, tra l'altro mi era rimasta impressa quell'immagine di quando è stata emessa la sentenza di Caltanissetta, non so se era lui o Profeta che sbattevano le mani in quel modo. Erano innocenti, sono innocenti. Quindi, una serie di cose che veramente mi hanno toccato a tal punto... ''ma sono io vigliacco, sono io responsabile, ma perché non li devo scagionare, ma perché non devo dire la verità''? Però, tante cose mi imponevano di non iniziare una piena collaborazione. Poi, vedete, sono una serie di cose tutte in rapida successione anche se lontane nel tempo. Sono stato trasferito nel 2005, gennaio 2005, ad Ascoli Piceno e lì (..) ho la fortuna di incontrare Totò Profeta, Salvatore Profeta, anche colui coinvolto nella strage di Via d'Amelio condannato all'ergastolo. (...) di lì a poco prenderò la decisione, però non è questa la questione che mi porta alla collaborazione anche se questo è un aspetto anche fondamentale (...) di tutta la mia*

1143

collaborazione, che poi nel 2008 mi porterà a collaborare con la Giustizia"[220].

In proposito va evidenziato che, come accennato anche nelle dichiarazioni appena riportate, era proprio nel periodo della detenzione a Parma, con Gaetano Murana, che Spatuzza, pur non essendo affatto intenzionato a diventare un collaboratore della giustizia, si spingeva a fare delle rivelazioni ai magistrati della Procura Nazionale Antimafia, per avvisare che c'erano stavano facendo un errore negli accertamenti giudiziari sulla strage di via D'Amelio: a tal riguardo, si rinvia alla lettura del verbale integrale del colloquio investigativo con i dottori Vigna e Grasso del 26.6.1998 (acquisito agli atti, sull'accordo delle parti, all'udienza del 7.11.2016). In detto verbale -peraltro, ben difficilmente utilizzabile, ai fini di prova (sebbene oggetto di molteplici domande, nel controesame dibattimentale del collaboratore), in quanto reso in totale assenza di garanzie difensive (e facendo esplicitamente presente che si trattava di un colloquio senza alcuna valenza processuale)- Gaspare Spatuzza (ben dieci anni prima dell'avvio della sua collaborazione), diceva che l'automobile, poi utilizzata come autobomba in via D'Amelio, veniva rubata dai ragazzi della Guadagna e, poi, da ''*altri*'', senza che Orofino sapesse alcunché o c'entrasse qualcosa, avendo semplicemente subito il furto delle targhe da un mezzo ricoverato nella sua autofficina; l'automobile veniva riempita altrove, d'esplosivo, e Vincenzo Scarantino era totalmente estraneo a questi fatti; gli avevano fatto dire ''*quelle cose che non doveva dire*''[221].

Peraltro, come già rilevato anche dal Giudice che celebrava il rito abbreviato

[220] Cfr. verbale 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 141 s.

[221] Cfr. verbale di colloquio investigativo di Gaspare Spatuzza con i dott.ri Vigna e Grasso, 26.6.1998 (come detto, acquisito all'udienza del 7.11.2016), in particolare, alle pagg. 34 ss.

nell'ambito del presente procedimento c.d. Borsellino quater, da tale atto -che pare affetto da inutilizzabilità patologica (non sanabile dall'accordo delle parti: peraltro, l'accordo era limitato alla sola acquisizione dell'atto e non era, invece, esteso anche all'utilizzabilità probatoria del medesimo, contestata dal P.M., anche nella sua requisitoria[222])- non possono trarsi argomenti a confutazione della credibilità soggettiva di Spatuzza, né dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni per questi fatti. Infatti, tale colloquio, avvenuto appena qualche settimana dopo la sentenza di primo grado con la quale la Corte d'Assise di Firenze condannava Spatuzza all'ergastolo, con isolamento diurno per tre anni, per le stragi nel continente (in concorso, tra gli altri, con Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro e Leoluca Bagarella), aveva l'evidente scopo di sondare la sua disponibilità ad una collaborazione con l'autorità giudiziaria e va, comunque, considerato (come anticipato), al di là del suo contenuto intrinseco, al solo fine di rendere un più accurato il giudizio sulla credibilità soggettiva del dichiarante, poiché reso (come detto) senza alcuna garanzia difensiva, da un soggetto che non era un collaboratore (né lo sarebbe diventato, se non un decennio più tardi) e che evitava accuratamente (oltre che di firmare il verbale, rifiutandone la sottoscrizione, anche) di fornire spiegazioni approfondite sulle vicende criminose che lo vedevano protagonista, tanto meno accusando altri (soprattutto, un amico fraterno come Vittorio Tutino). Tuttavia, detto colloquio era uno dei primi passi di quel faticoso percorso di rescissione dei legami con il contesto mafioso di provenienza e di rivisitazione della precedente vita

[222] Cfr. verbale d'udienza 9.11.2016 (requisitoria del P.M. dott. Luciani), pag. 32: "*attenzione, il colloquio investigativo non fa fede a fine di prova, eh? Perché sennò qui sconvolgiamo tutti i principi del possibile processo. Cioè non è per il contenuto, è per verificare la genesi della collaborazione, che è una cosa un po' diversa, è l'attendibilità del collaboratore, non è il contenuto che può far prova in questo processo*".

criminale di Spatuzza, anche attraverso un percorso di conversione morale e religiosa. In definitiva, da tale colloquio investigativo non può trarsi alcun dato idoneo a confutare la credibilità di Gaspare Spatuzza, né a mettere in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni analizzate in precedenza: esso va, piuttosto, collocato (come già rilevato nella menzionata sentenza del processo c.d. Borsellino quater, rito abbreviato), in quel tormentato tragitto che conduceva Spatuzza a mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria le sue conoscenze. Infatti, dopo quel colloquio, una volta trasferito nel carcere di Tolmezzo nel 1999, Spatuzza incontrava i fratelli Graviano, che cercavano di riorganizzare la famiglia di Brancaccio, individuando proprio in lui il canale per impartire le loro direttive all'esterno; Spatuzza rifiutava la proposta (un atteggiamento impensabile, fino ad allora) ed, anzi, da quel momento, non presenziava nemmeno alle udienze dei processi che lo vedevano imputato assieme a loro, proprio per evitare d'incontrarli. Inoltre, Spatuzza scriveva una lettera al direttore del carcere e gli chiedeva di applicargli il regime di due anni di isolamento, inflittogli per l'omicidio di Padre Puglisi. Nel 2000, Spatuzza manifestava ai fratelli Graviano l'intenzione di non far più parte della famiglia mafiosa; veniva sottoposto all'isolamento diurno ed abbracciava, con convinzione la fede cattolica; nel 2002, trasferito ad Ascoli Piceno, parlando con un padre francescano, si convinceva a seguire un corso di teologia e maturava gradualmente la convinzione di recidere, fino in fondo, i legami con l'ambiente mafioso di provenienza.

Alla fine di questo percorso, anche morale e spirituale, evidentemente cercando pure un conforto per il rimorso derivante dai crimini commessi (fra tutti, si ricordano l'omicidio di Don Pino Puglisi, quello del piccolo Giuseppe Di Matteo e la strage di

Firenze, dove perdeva la vita anche una bambina in tenera età) e con la volontà di contribuire a fare luce anche su vicende, come quella di via D'Amelio, che egli sapeva aver avuto esiti processuali non aderenti alla realtà dei fatti, Spatuzza prendeva "*la decisione felice, anche se dolorosa*"[223] e chiedeva un colloquio con il dott. Grasso, avviando (dieci anni dopo il precedente colloquio) la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Si riportano, qui di seguito, le dichiarazioni rese da Spatuzza nel corso del primo interrogatorio reso da collaboratore (si tratta del verbale del 26 giugno 2008, ai P.M. delle Procure di Caltanissetta, Firenze e Palermo, già menzionato e riportato in note precedenti), che evidenziano il suo progressivo distacco dall'ambiente di Cosa nostra, inizialmente dettato dalla volontà di non coinvolgere i propri familiari in attività illecite di comunicazione all'esterno, per dettare le direttive agli affiliati, e la successiva decisione, attraverso quel percorso di cui si è appena detto, di collaborare con l'autorità giudiziaria.

> *A.D.R Mi sono determinato a collaborare per rimediare ai miei errori. Ed invero quando venni trasferito al carcere di Tolmezzo nel 1999 ho incontrato i "miei Padri", i fratelli Graviano, con cui ho discusso del nostro trascorso criminale. In quell'occasione contestai loro che eravamo tutti rovinati, con ciò volendo esternare il mio malessere e quello che serpeggiava nel nostro gruppo. Sempre in quel periodo venne arrestata la sorella e lo zio dei Graviano sicchè gli stessi si trovarono in difficoltà essendo loro venuti a mancare i contatti con l'esterno. Hanno pertanto*

[223] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale), pag. 25.

cercato di riorganizzare la famiglia di Brancaccio tramite me e i miei familiari. Nell'intenzione dei Graviano io, per il tramite dei miei familiari, avrei dovuto essere il canale attraverso cui i Graviano avrebbero potuto impartire direttive all'esterno per riorganizzare il mandamento. Rifiutati, tuttavia, la proposta dei Graviano non volendo "rovinare" anche la mia famiglia. Da quel momento in poi ho smesso di andare nei processi per evitare di incontrarli. Scrissi anche una lettera al direttore del carcere per chiedere espressamente di applicarmi i due anni di isolamento che mi erano stati inflitti per l'omicidio di Padre Pugliesi. Prima di scrivere questa lettera comunicai ai i fratelli Graviano, la mia intenzione di dissociarmi dall'organizzazione. In effetti mi fu applicato l'isolamento diurno nel 2000 e di lì è iniziato il mio percorso verso la collaborazione;

A.D.R. Ciò che mi ha spinto a collaborare definitivamente con l'A.G. è stata una profonda riflessione che ho fatto sui miei trascorsi di vita criminale, che mi ha indotto ad abbracciare in maniera più convinta la religione cattolica; fui poi trasferito nel 2002 al carcere di Ascoli Piceno ove Mariano Agate, tramite un altro detenuto, un certo Salvatore Curatolo di San Giuseppe Jato mi diede un appuntamento per la domenica al passeggio poiché mi voleva parlare. In quell'occasione Mariano Agate mi disse, parlando attraverso un muro confinante con il passeggio, che "se avevo di bisogno" mi potevo rivolgere a Salvatore Curatolo e a Gregorio Agrigento. Colloquiando, poi, con un padre francescano, padre Pietro, mi convinsi a seguire un corso di teologia. Dalla lettura dei testi sacri nacque il desiderio di liberarmi completamente del mio passato criminale e del

1148

contesto ove ero sino ad allora vissuto. In quel periodo erano insistenti le mie richieste alla direzione carceria di mantenermi isolato proprio in conseguenza della mia scelta. Alla fine ho chiamato la direzione del carcere chiedendo un colloquio col dott. Grasso, quale ultimo atto del mio percorso collaborativo[224].

Va, poi, sottolineato, concludendo questa parte dedicata alle ragioni che militano per una valutazione largamente positiva della credibilità soggettiva di Gaspare Spatuzza, che quest'ultimo, una volta intrapresa la collaborazione con l'autorità giudiziaria, rimaneva coerente col percorso prescelto, anche quando (nel giugno del 2010), la Commissione centrale del Viminale per la definizione e l'applicazione delle misure speciali di protezione, non lo ammetteva al programma di protezione. Anche a fronte di tale emergenza, Spatuzza ribadiva la sua volontà e disponibilità a collaborare con l'autorità giudiziaria, mantenendo un comportamento coerente con la scelta di vita, in precedenza effettuata, così dimostrando l'affidabilità del percorso intrapreso. Infine, va considerato (come pure rilevato dalla menzionata sentenza emessa nell'ambito del rito abbreviato, celebrato in questo stesso procedimento) che Gaspare Spatuzza, "*si è, per certi versi anche coraggiosamente, assunto la responsabilità di fornire una ricostruzione dei fatti contrastante con quella ormai considerata appartenere alla storia (non solo giudiziaria) del nostro Paese, con il conseguente "rischio", quantomeno, di non essere creduto o perfino di essere ritenuto strumento per il perseguimento dello scopo di rimettere in discussione le "verità" giudizialmente accertate in una vicenda così drammatica e con così tanti lati oscuri qual è quella della strage di via D'Amelio*", senza considerare che, fin

[224] Cfr. verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 26 giugno 2008 cit.

dall'esordio della sua collaborazione (come detto, in altra parte della motivazione, anche accolta con scetticismo e diffidenza), si autoaccusava di gravissimi fatti, primo fra tutti proprio la strage di via D'Amelio, per i quali non sarebbe mai stato perseguito, proprio in virtù degli accertamenti contenuti nelle sentenze passate in cosa giudicata[225] .

11) L'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sulla strage di via D'Amelio, anche in relazione alle ulteriori risultanze istruttorie.

Passando, poi, alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sulla strage di via D'Amelio, si deve rimarcare (come anticipato, in altra parte della motivazione) come la produzione al fascicolo del dibattimento, sull'accordo delle parti processuali, di tutti i verbali d'interrogatorio e di confronto, espletati nella fase delle indagini preliminari, consente di apprezzare, a fondo, la notevole continuità delle sue dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, sin dal primo verbale reso da collaboratore di giustizia (con alcuni temi, anzi, già anticipati, sia pure in maniera estremamente superficiale e del tutto estemporanea, nel colloquio investigativo di dieci anni prima) e per tutta la fase delle indagini preliminari, oltre che nell'incidente probatorio e nelle dichiarazioni (come detto, praticamente sovrapponibili) rese al dibattimento.

La lettura e l'ascolto delle dichiarazioni fatte dal collaboratore di giustizia nella

[225] Cfr. sentenza GUP Caltanissetta n. 36/2013 del 13 marzo 2013, pagg. 2101 s, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

fase delle indagini ed al dibattimento, evidenziano, inoltre, una narrazione estremamente articolata e ricca di dettagli, con delle marginali (e perfettamente comprensibili) incertezze nell'esatta collocazione cronologica di alcune delle fasi preparatorie della strage (in particolare, come già detto, sull'epoca dell'incarico, da parte di Cristofaro Cannella, di rubare la Fiat 126), così come su particolari secondari (e, tutto sommato, trascurabili), nella rapida concatenazione degli eventi che si succedevano nelle concitate fasi preparatorie dell'attentato del 19 luglio 1992.

Si consideri, a mero titolo esemplificativo, la dettagliata descrizione fornita da Gaspare Spatuzza in ordine allo spostamento della Fiat 126 di Valenti Pietrina, dal garage di Roccella, in quello di via Villasevaglios, il sabato 18 luglio 1992, che abbonda di particolari ed è apprezzabile anche per lo sforzo del collaboratore di fornire un contributo che possa essere oggettivamente riscontrabile, attraverso l'indicazione del posto di blocco della Guardia di Finanza, presso il porto di Palermo (che provocava, come detto, un temporaneo mutamento di percorso del convoglio, diretto verso la zona della fiera), nonché la puntuale indicazione agli inquirenti, anche per vincere la loro iniziale diffidenza, dimostrando la veridicità delle proprie affermazioni (e la falsità di quelle rese da Scarantino[226]), dei problemi meccanici che aveva l'automobile destinata ad esser utilizzata come bomba in via D'Amelio e dei

[226] Cfr. verbale di confronto fra Gaspare Spatuzza e Vincenzo Scarantino del 10 marzo 2009 (nelle acquisizioni del 4.6.2015). Nel corso dell'atto istruttorio (si vedano, in particolare, le pagine 21 e seguenti), Spatuzza, in maniera molto decisa e convinta, spronava Scarantino a dire la verità, informandolo che, comunque, gli inquirenti avrebbero fatto delle perizie che avrebbero confermato, di lì a poco, in maniera inconfutabile, le sue dichiarazioni, poiché c'erano particolari che solo lui sapeva: "*ho chiesto io la perizia del motore che è stato rinvenuto... eh nei pezzi che sono stati repertati... nel luogo della strage, cose che so solo io, ora nel momento in cui verrà fatta questa perizia... senti qua io ho cambiato... ho fatto fare dei lavoretti alla macchina, la frenatura, so che è senza frizione, ora il momento in cui eh... faranno questi accertamenti, scientifici non c'è la mia parola... canasce sai quanta strata hannu fatto? 4-5 chilometri... le canasce sono nuovissime, (...) e qua avevano la frizione bruciata della macchina... e canasce intatte. Ora vammi tu a smontare una dichiarazione del genere... perché sono cose che so solo io, che ho preso la macchina (...). (...) devi guardare il bicchiere... questa è la frizione e questi sono i freni... questi fra un mese, due mesi spunteranno... quindi, oggi qua possiamo salvare il salvabile... rumani cà c'è a frizione e i frieni! E ccà a mia un mi smunta chiù nuddu... (...) ca ci sono riscontri oggettivi, che solo io solo, e che i magistrati sono a conoscenza (...)*".

lavori di sistemazione fatti sui freni della stessa.

Queste ultime circostanze, come già accennato e come verrà meglio esaminato nel proseguo della motivazione, venivano oggettivamente riscontrate dagli accertamenti tecnici espletati sui reperti meccanici rinvenuti in via D'Amelio.

Più in generale, il complesso delle dichiarazioni riversate agli atti del dibattimento rivela la costanza del narrato fornito da Spatuzza nel corso delle molteplici occasioni in cui veniva escusso, anche a fronte di contestazioni mosse, sulla base di apparenti contraddizioni rispetto ad elementi fattuali ricavabili dai precedenti processi, già celebrati per la strage di via D'Amelio: si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni sulle modalità attraverso le quali Spatuzza e Tutino operavano, nella carrozzeria di Orofino[227], il furto delle targhe poi apposte sull'autobomba (in merito alla presenza o meno, sui luoghi, di un cane da guardia, nonché alla sottrazione o meno dei documenti di circolazione della vettura da cui venivano prelevate le targhe ed, ancora, all'integrità o meno del lucchetto apposto al cancello d'accesso alla carrozzeria).

Innanzi a dette contestazioni, Spatuzza forniva delle risposte logiche e convincenti, senza mai adeguare le proprie dichiarazioni alle apparenti incongruenze fattegli rilevare, a riprova dell'assenza di qualsivoglia volontà di compiacere gli organi inquirenti, i quali (come ripetutamente rilevato), erano inizialmente scettici e piuttosto diffidenti, rispetto al *novum* apportato dal collaboratore. Proprio tale iniziale diffidenza dei Pubblici Ministeri, spingeva l'ufficio di Procura a ricercare,

[227] Già indicato, sia pure in maniera del tutto estemporanea, come estraneo alla realizzazione della strage di via D'Amelio, da Gaspare Spatuzza, dieci anni prima di collaborare con la giustizia: cfr. verbale di colloquio investigativo con i dott.ri Vigna e Grasso, 26.6.1998 (come detto, acquisito all'udienza del 7.11.2016), in particolare, alle pagg. 34 ss.

puntigliosamente, degli elementi di riscontro (positivo o negativo) alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, ad esempio, facendo i sopralluoghi (anche videoregistrati) presso i luoghi palermitani dei quali questi parlava, come non avveniva[228] (o non veniva documentato[229]), nelle indagini relative ai precedenti procedimenti per questi stessi fatti. Ebbene, proprio questa puntigliosa attività di ricerca dei riscontri alle dirompenti rivelazioni di Gaspare Spatuzza, permette oggi di affermarne l'assoluta attendibilità, non solo per la costanza, la coerenza, la logicità e l'assenza di (rilevanti) contraddizioni nella dettagliata narrazione degli eventi che lo vedevano diretto protagonista della preparazione della strage di via D'Amelio, ma –appunto- anche per i molteplici riscontri (come, in parte, già accennato), anche tecnici (sui reperti meccanici della Fiat 126), dichiarativi (si pensi, ad esempio, alle sopravvenute dichiarazioni di Fabio Tranchina, che curava la latitanza di Giuseppe Graviano,

[228] Il riferimento è, naturalmente, a Salvatore Candura, vale a dire l'autore (reo confesso) del furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti, secondo la ricostruzione dei processi Borsellino uno e bis, mai condotto sul luogo del medesimo furto, nel corso dei predetti procedimenti. Candura Salvatore (che, nelle indagini preliminari ed anche nel dibattimento di questo processo, ammetteva la falsità delle proprie precedenti dichiarazioni), infatti, non veniva mai portato in via Bartolomeo Sirillo, prima del sopralluogo del 14.11.2008, appunto, espletato con gli inquirenti nelle indagini preliminari di questo procedimento (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 1).

[229] Il riferimento è al sopralluogo eseguito da Vincenzo Scarantino in via Messina Marine, per il riconoscimento della carrozzeria di Orofino (dove egli sosteneva, durante le sua 'collaborazione', che fosse avvenuto il caricamento dell'autobomba): ebbene, dell'esecuzione di un siffatto sopralluogo, nell'estate del 1994, vi è ampia traccia nel presente processo, anche per le dichiarazioni (confessorie) rese dal medesimo Scarantino, in ordine alla falsità delle proprie precedenti dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio. Sul punto specifico, Scarantino sosteneva che, nell'estate del 1994, quando ancora era detenuto a Pianosa, veniva condotto, partendo dalla caserma di Boccadifalco, in via Messina Marine, per l'individuazione della carrozzeria di Orofino, dove non era mai stato, come faceva presente agli uomini della Polizia di Stato: era con Giampiero Valenti (o, meglio, con un poliziotto che si qualificava come tale), Domenico Militello, tale Tedesco (inteso *'u francisi*) e l'ispettore Inzerillo. Il sedicente Giampiero Valenti (identificabile nell'autista di Arnaldo La Barbera, Giacomo Piero Guttadauro) gli indicava l'officina di Orofino, che Scarantino (come detto) nemmeno conosceva; al ritorno in caserma a Boccadifalco, poi, gli indicava, assieme ad Arnaldo La Barbera e (forse) anche a Domenico Militello, le fotografie del posto che avrebbe dovuto riconoscere ed indicare ai magistrati, nei successivi interrogatori (cfr. verbale dibattimentale 28.5.2015, pagg. 74 ss). Inoltre, dell'esecuzione di un siffatto sopralluogo presso la carrozzeria di Orofino, vi è traccia anche per le dichiarazioni testimoniali rese dagli inquirenti dell'epoca (cfr. deposizione di Carmelo Petralia all'udienza del 15.12.2015, pagg. 44 ss), con pure qualche emergenza in merito al fatto che qualcosa non era andato per il verso giusto, giacché Scarantino parlava, erroneamente, di una saracinesca, invece che di una porta scorrevole (cfr. deposizione di Vincenzo Ricciardi all'udienza del 25.2.2016, pagg. 188 s). Tuttavia, del verbale di sopralluogo, sicuramente eseguito con Vincenzo Scarantino, non vi è alcuna traccia nei fascicoli dei precedenti processi (le ricerche, disposte dalla Corte, davano esito negativo, né dell'atto vi è alcuna menzione nelle sentenze dei precedenti processi).

durante la preparazione dell'attentato) e d'altro tipo (ad esempio, le risultanze dei menzionati sopralluoghi e dei conseguenti accertamenti a riscontro), acquisiti nelle indagini preliminari e riversati agli atti del dibattimento, come si vedrà nella seguente parte della motivazione.

12) Le consulenze tecniche sui reperti meccanici della Fiat 126 di Pietrina Valenti, rinvenuti in via D'Amelio (mozzi posteriori dei freni e disco frizione). Le dichiarazioni di Agostino Trombetta (*de relato* da Maurizio Costa) sulla sistemazione dei freni. Le ulteriori risultanze istruttorie, sui problemi meccanici dell'automobile.

Oltre al blocco motore rinvenuto in via D'Amelio, riconducibile alla Fiat 126 di Pietrina Valenti per la sigla numerica stampigliata (ancora leggibile, come detto in altra parte della motivazione, dopo la deflagrazione del 19 luglio 1992), ed ai molteplici frammenti di carrozzeria, anch'essi riconducibili alla medesima automobile, non solo per la colorazione, ancora visibile in taluni di essi, ma anche per 'stimmate' da prossimità con il punto di scoppio della carica esplosiva e per le tracce d'esplosivo analizzate dai consulenti esplosivisti, vi sono anche ulteriori reperti meccanici, rinvenuti nello scenario della strage, durante l'operazione di setacciamento della zona, certamente riconducibili a detta automobile, anche alla luce delle sopravvenute risultanze istruttorie di questo procedimento ed a conferma ulteriore (ove ve ne ancora fosse necessità) dell'effettiva utilizzazione del predetto veicolo come autobomba, oltre che dell'indubbia attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza.

Ebbene, in primo luogo, veniva accertato che, mentre il blocco motore era custodito presso l'Ufficio corpi di reato della Procura di Caltanissetta, altri reperti meccanici della Fiat 126 di Valenti Pietrina e, in particolare, il cambio con relativi semiassi, il mozzo posteriore e quello anteriore (in realtà, come accertato dai consulenti tecnici, si trattava dei due mozzi posteriori), si trovavano nel deposito dell'autocentro della Polizia di Stato a Farfa, in Sabina. Si rinvia, sul punto, alla deposizione dell'Ispettore Pietro Ganci (riportata in nota, nella parte di specifico interesse[230]), che prelevava detti reperti, assieme all'Ispettore Claudio Castagna e li

[230] Cfr. deposizione dell'Isp. Pietro Ganci all'udienza dibattimentale del 15.7.2015, pagg. 20 ss:

P.M. Dott. LUCIANI - Ultima circostanza, e su questo la pregherei di essere analitico: se lei è stato incaricato di verificare dove fossero custoditi i reperti della Fiat 126...
TESTE P. GANGI - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - ...quella, chiaramente, fatta esplodere in via D'Amelio. Quindi qua la pregherei di essere approfondito sul punto. Quali attività lei ha fatto e che esiti hanno avuto.
TESTE P. GANGI - Sì. Allora, i reperti... i reperti che lei mi chiede si trovavano a Fara in Sabina, praticamente, vicino... in provincia di Rieti, in un autocentro, custoditi all'interno di un capannone di proprietà della... della Polizia di Stato.
P.M. Dott. LUCIANI - Sì. Lei che tipo di attività ha fatto, una volta constatato...?
TESTE P. GANGI - Siamo... siamo andati sul posto. Una volta che abbiamo rintracciato dov'erano... dove si trovavano custoditi i reperti, siamo andati sul posto a vedere che tipo di reperti erano custoditi là sul posto, e abbiamo trovato, praticamente, perché a noi interessavano della 126 i mozzi, praticamente. Sul posto abbiamo rinvenuto un mozzo anteriore e un mozzo posteriore.
P.M. Dott. LUCIANI - Come repertato in via D'Amelio.
TESTE P. GANGI - Come repertato in via D'Amelio. Devo dire che c'era anche un altro... c'erano anche altri tipi di reperti, ma erano messi a parte, praticamente era la 126 utilizzata e fatta esplodere, come, diciamo, esame... esame tecnico.
P.M. Dott. LUCIANI - Cioè la 126 che venne fatta esplodere a Salsetta, diciamo, come prova.
TESTE P. GANGI - A Salsetta, perfettamente, ma era... ma erano separati completamente, cartello messo Salsetta, mentre in quelli... nei mozzi, praticamente, erano indicati come reperti via D'Amelio, quindi non c'era...
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, insomma, una netta distinzione tra i due tipi di reperti.
TESTE P. GANGI - Non c'era... non c'era possibilità di errore, di errore alcuno su questo tipo di...
P.M. Dott. LUCIANI - C'erano anche registri o altri atti che voi avete verificato, per capire?
TESTE P. GANGI - C'erano... il collega aveva, diciamo, il collega che...
P.M. Dott. LUCIANI - Sì.
TESTE P. GANGI - ...che era là sul posto, che fungeva le funzioni di... di custode, di...
P.M. Dott. LUCIANI - Sì.
TESTE P. GANGI - Aveva, diciamo, un registro, aveva qualche cosa che, diciamo...
P.M. Dott. LUCIANI - La documentazione che indicava...
TESTE P. GANGI - Sì, che diceva... che indicava questo tipo di discorso, come deposito presso... presso quel capannone, quell'auto...
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi avete verificato che lì c'erano...
TESTE P. GANGI - Abbiamo...
P.M. Dott. LUCIANI - Allora, quello che vi si chiedeva di cercare erano i freni, sostanzialmente, dell'autovettura.
TESTE P. GANGI - Perfettamente, i freni, e noi abbiamo preso i due mozzi, uno anteriore e uno... ce n'erano

1155

consegnava direttamente ai consulenti tecnici nominati dal Pubblico Ministero, per gli accertamenti a riscontro delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, sulla sistemazione dell'impianto frenante e sul fatto che l'auto rubata aveva la frizione che staccava molto in alto.

Quanto al sistema frenante della Fiat 126, veniva, appunto, acquisita al processo la consulenza tecnica, disposta al fine di accertare se, effettivamente,

---

uno anteriore e uno posteriore.
P.M. Dott. LUCIANI - Gli unici due che avete rinvenuto?
TESTE P. GANGI - Gli unici due che c'erano, gli unici due che c'erano.
P.M. Dott. LUCIANI - Certamente attribuibili alla 126 fatta esplodere in via D'Amelio.
TESTE P. GANGI - In via D'Amelio, sì, non c'era ombra di dubbio su questo.
P.M. Dott. LUCIANI - Non c'era possibilità di...
TESTE P. GANGI - Li abbiamo presi e li abbiamo consegnati dopo qualche giorno, li abbiamo presi e li abbiamo consegnati al consulente.
P.M. Dott. LUCIANI - Questi reperti sono stati prelevati da dove e portati dove e da chi?
TESTE P. GANGI - Sono stati prelevati da noi e consegnati a...
P.M. Dott. LUCIANI - "Da noi", intende da lei e da chi?
TESTE P. GANGI - Io e l'ispettore... allora, questi due sono stati presi da me e dal... e dall'ispettore Castagna, praticamente, e consegnati...
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi fisicamente li avete presi voi.
TESTE P. GANGI - Fisicamente li abbiamo presi noi e li abbiamo consegnati a... a Roma, al consulente tecnico Zanat, credo che si...
P.M. Dott. LUCIANI - Zanat?
TESTE P. GANGI - Zanat credo che si chiami.
P.M. Dott. LUCIANI - Sono stati...
TESTE P. GANGI - Zanat Adelfio si chiama.
P.M. Dott. LUCIANI - Zanat Adelfio.
TESTE P. GANGI - Ingegnere Zanat Adelfio.
P.M. Dott. LUCIANI - Sono stati consegnati nello stesso momento in cui voi li avete prelevati, nello stesso giorno o in giorni successivi? E se sono stati consegnati in giorni successivi, dove sono stati custoditi, eventualmente? Se se lo ricorda.
TESTE P. GANGI - Allora, inizialmente noi... allora, inizialmente noi abbiamo verificato che i reperti si trovavano là; poi, successivamente, ci siamo andati e siamo andati a prenderli e abbiamo avuto appuntamento con l'ingegnere Zanat e glieli abbiamo, diciamo, materialmente consegnati.
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi lo stesso giorno avete preso questi reperti con voi e li avete consegnati al consulente tecnico.
TESTE P. GANGI - Sì, certo.
P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto.
TESTE P. GANGI - Sì, perfettamente.
P.M. Dott. LUCIANI - L'altra attività che vi era stata chiesta era quella di verificare il blocco motore?
TESTE P. GANGI - E allora, il blocco motore, quest'altra attività io conosco gli atti, ma il blocco motore è stato, diciamo... l'attività è stata effettuata da un altro collega, che ha prelevato il blocco motore da... dall'ufficio corpi di reato della Procura qua di Caltanissetta e lo ha consegnato ad altro... ad altro consulente.
P.M. Dott. LUCIANI - All'altro consulente, quello incaricato...
TESTE P. GANGI - Che, tra le altre cose, ha voluto pure il blocco... poi, per effettuare l'esame tecnico, ha voluto pure il blocco cambio frizione, che si trovava sempre custodito in questo autocentro in Fara in Sabina.
P.M. Dott. LUCIANI - Sì.
TESTE P. GANGI - Il collega lo ha... lo hanno prelevato e glielo hanno poi consegnato sempre a questo... a quest'altro consulente.

1156

venivano compiuti oppure no interventi di riparazione o sostituzione, su apparati dell'impianto frenante, analizzando i seguenti reperti meccanici:

- nr. 1 mozzo anteriore costituito dal tamburo (integro) con relativi perni fissa ruota, collegato ad un frammento consistente della traversa (foto allegata nr. 1 all'elaborato scritto);
- nr. 1 mozzo posteriore costituito dal tamburo (integro) con relativi perni fissa ruota e relativo giunto ancora innestato e collegato ad un frammento consistente della traversa (foto allegata nr. 2 all'elaborato scritto).

In realtà (come anticipato) i due consulenti tecnici, nella loro relazione (ed anche nella deposizione[231]), attestavano che, contrariamente a quanto loro indicato (ed appena sopra riportato), si trattava di reperti pertinenti – entrambi – al retrotreno dell'autovettura, mentre la parte anteriore veniva distrutta dall'esplosione (infatti, come già detto, nella Fiat 126 il vano portabagagli, dove venivano collocati i 90 kilogrammi circa, di esplosivo[232], era appunto ubicato nella parte anteriore). Le modalità con le quali venivano espletati gli accertamenti tecnici ed i relativi esiti,

---

[231] Cfr. deposizione di Claudio Canavese all'udienza dibattimentale del 27.6.2013, pag. 10:

TESTE CANAVESE C. – (...) Allora, abbiamo, appunto, visto... prima di tutto io adesso non so se... che erano due... praticamente erano tutti e due tamburi posteriori e non uno anteriore e uno posteriore, come ci avevano segnalato quando ci hanno dato, diciamo, il...

P.M. Dott. PACI - Il sistema frenante posteriore della 126.

TESTE CANAVESE C. - Sì, sì.

P.M. Dott. PACI - Destro e sinistro.

TESTE CANAVESE C. - Destro e sinistro.

[232] Come stimato, in maniera attendibile, anche attraverso l'espletamento di tre prove di scoppio (e la comparazione degli effetti, rispetto a quanto constatato in via D'Amelio), nella consuenza tecnica (balistico-esplosivista) espletata nel primo procedimento per questi fatti (cfr. capitolo II, paragrafo 2.3 della sentenza n. 6211/1997 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, processo c.d. Borsellino uno, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

venivano illustrati oralmente, nella deposizione del consulente Claudio Canavese[233] e compendiati nella relazione scritta, a firma del medesimo e dell'Ing. Adelfio Zanat (acquisita agli atti del dibattimento e di seguito riportata), sulla scorta della quale risulta effettivamente accertato che venivano sostituite le ganasce e il cilindretto, dal lato destro della Fiat 126 utilizzata come autobomba.

Si riporta, qui di seguito (per comodità di lettura e consultazione), la relazione scritta dei predetti consulenti tecnici, assolutamente indicativa dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza:

Premesse

In data 16 Aprile 2009, i sottoscritti Adelfio Zanat e Claudio Canavese, sono stati incaricati di svolgere analisi dei reperti della FIAT 126 utilizzata per la strage di via D'Amelio . I reperti sono stati consegnati brevi manu ad Adelfio Zanat in data 23 Aprile 2009 c/o gli uffici dell'Autocentro della Polizia di Stato di Roma , siti in via Magnasco N° 38 (Allegato verbale di consegna).

Le analisi sono state svolte c/o i laboratori della Federal Mogul Italy s.r.l. siti in Corso Inghilterra 2, Mondovì (CN) . Gli stessi reperti sono tutt'ora conservati c/o i laboratori di cui sopra.

Operazioni Svolte

Sono stati inizialmente identificati i reperti, definendo che trattasi di frammenti relativi al retrotreno della vettura e non, come inizialmente

[233] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27.6.2013, pagg. 7 ss.

supposto, 1 frammento anteriore ed 1 posteriore. Si è provveduto successivamente allo smontaggio del tamburo di entrambi i freni, per accedere al sistema frenante contenuto e per poter eseguire le analisi richieste.

Sono state effettuate verifiche documentali per la determinazione dell'origine dei componenti il freno .

Le analisi dei singoli componenti sono state eseguite e compatibilmente con le condizioni in cui sono state messe a ns disposizione ed in considerazione del fatto che l'esplosione ha certamente avuto effetti termici importanti, pregiudicando la possibilità di svolgere analisi di tipo termogravimetrico, eseguendo quindi verifiche dimensionali e di aspetto visivo.

Considerazioni

Confrontando i particolari dei 2 freni, si nota disomogeneità fra gli stessi.

Tamburo, ganasce e recuperatore gioco, cilindretto, materiale frenante risultano di tipo diverso, in particolare :

Tamburo Dx con superficie interna " scalinata "

Tamburo Sx con superficie interna piana

Ganasce Dx con sistema di recupero gioco recente

Ganasce Sx con sistema di recupero gioco " Originale "

Cilindretto Dx " Non Originale "

Cilindretto Sx " Originale "

Materiale frenante Dx con limitati segni di contatto con il tamburo

Materiale frenante Sx con evidenti segni di contatto con il tamburo

1159

Riteniamo inoltre di poter aggiungere che, a seguito di analisi visiva ed a fronte delle ns esperienze, presumibilmente il materiale d'attrito componente le " suole " destre è di tipo diverso rispetto al materiale d'attrito componente le " suole " sinistre. E' stata inoltre eseguita una analisi chimica mediante strumento XRF. Tale analisi ha evidenziato la presenza di quantità diverse, fra le suole destre e sinistre, di alcuni elementi chimici (Si, Ca, Fe). Il fatto che il metodo utilizzato è sperimentale e le condizioni stesse dei campioni analizzati, fanno si che il risultato ottenuto non possa essere considerato attendibile al 100% , ma in ogni caso lo abbiamo ritenuto degno di nota. (vedere Allegato)

Conclusioni / Ipotesi

E' molto probabile sia stato eseguito un interevento che ha riguardato il lato Dx della vettura. Tale intervento è stato costituito da sostituzione cilindretto e ganasce guarnite di materiale d'attrito. Le condizioni superficiali del materiale d'attrito e le misurazioni condotte sulle ganasce stesse (vedere Allegato) fanno supporre una percorrenza molto limitata dopo l'intervento di cui sopra. A livello di ipotesi riteniamo di poter aggiungere che l'intervento sul lato Dx sia stato fatto a seguito di difetto del freno, in particolare bloccaggio del cilindretto, tale difetto potrebbe spiegare la sostituzione delle ganasce freno ed il relativo cilindretto stesso".

Si tratta (come detto), proprio alla luce delle sopravvenute dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, di una conferma molto significativa, ove ve ne fosse ancora necessità, circa l'effettivo utilizzo della Fiat 126 di Pietrina Valenti quale autobomba,

1160

in via D'Amelio, nonché, al tempo stesso, di un formidabile riscontro al racconto del medesimo collaboratore, considerato che soltanto dalle dichiarazioni di quest'ultimo emergeva la circostanza, assolutamente inedita in tutti i precedenti processi per questi fatti (contrariamente a quanto sostenuto, in maniera poco lineare ed assai poco verosimile, da Giuseppe Graviano[234]), che i freni dell'autobomba venivano riparati,

[234] Riferimento è all'esame dibattimentale di Giuseppe Graviano, nell'ambito del processo c.d. Capaci bis, con dichiarazioni acquisite agli atti dell'odierno dibattimento *ex* art. 238 c.p.p., nei confronti degli imputati Madonia e Tutino (imputati anche in quel procedimento) e con il consenso delle difese degli altri imputati (non rappresentati in quel procedimento). In quel processo, Giuseppe Graviano, nel tentativo di screditare Spatuzza, sosteneva che quest'ultimo, dal momento in cui iniziava la propria collaborazione, riferiva sulla strage di via D'Amelio, fatti e circostane che non erano a sua conoscenza diretta, bensì riferitegli dallo stesso Graviano, in carcere, in un periodo di comune detenzione a Tolmezzo, nel 1999-2000 (peraltro, come già visto, le prime dichiarazioni -estemporanee- di Gaspare Spatuzza ai magistrati della Procura Nazionale Antimafia, sull'errore che stavano facendo per la strage di via D'Amelio, risaliva, invece, al giugno 1998). Si trattava di informazioni e circostanze che Giuseppe Graviano, a suo dire, apprendeva da ciò che emergeva nel corso del processo c.d. Borsellino bis, dove egli era imputato (come detto nel testo) per concorso nella strage del 19 luglio 1992, sia quale mandante che come esecutore. Tra tali circostanze, sempre a dire del Graviano, vi sarebbe stata anche quella relativa al fatto che la Fiat 126 utilizzata come autobomba, aveva le "*ganasce nuove*". Tale ultima circostanza, in realtà, non veniva affatto trattata in alcuno dei precedenti processi per la strage di via D'Amelio (a differenza, come detto, di quella relativa alla presenza del blocco motore): sul punto, il capo mandamento di Brancaccio, sosteneva – in maniera illogica e palesemente inverosimile – di aver appreso tale dato da uno dei propri difensori, senza farne alcun utilizzo processuale (come ben avrebbe potuto fare, per screditare le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino), poiché non aveva i soldi per pagare un bravo perito. Si riporta (qui in nota) uno stralcio del relativo verbale (cfr. verbale d'udienza dibattimentale c.d. Capaci bis 5.11.2015, pagg. 18 ss), come detto acquisito agli atti di questo processo, su richiesta del P.M., all'udienza del 18 novembre 2015:

> *P.M. Dott. LUCIANI - Senta, venendo ad un altro argomento, che è quello del carcere di Tolmezzo, io ho appuntato una cosa: che lei avrebbe detto a Gaspare Spatuzza, parlando dei processi in cui lei era imputato, dice: "Io gli ho parlato delle ganasce della 126". Ho capito bene?*
> *G. GRAVIANO - Si, si, si. Allora, se io...*
> *P.M. Dott. LUCIANI - E che gli ha detto di 'ste ganasce di 'sta 126 a Spatuzza?*
> *G. GRAVIANO - A Spatuzza?*
> *P.M. Dott. LUCIANI - E si.*
> *G. GRAVIANO - Io le sto dicendo... io gli ho parlato di queste che... anche delle ganasce nuove, di tutte queste cose, perché c'era...*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Gli ha parlato delle ganasce nuove a Spatuzza?*
> *G. GRAVIANO - Gli ho parlato che c'erano i freni nuovi, tutte queste cose e le ho rettificate e perché a me...*
> *P.M. Dott. LUCIANI - E questo usciva fuori dal processo Borsellino bis?*
> *G. GRAVIANO - Eh, le sto dicendo... le sto dicendo quello che è successo. E' successo che hanno detto che la macchina non... prima la videocamera non risultava il motore in quella... poi è risultato il motore messo in un posto, in un posto...*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Guardi, io il processo Borsellino bis lo conosco, lei deve, cortesemente, rispondere alle mie domande.*
> *G. GRAVIANO - Eh, e io sto dicendo il mio motivo.*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Allora, la domanda è se questa questione...*
> *G. GRAVIANO - Eh!*
> *P.M. Dott. LUCIANI - ...delle ganasce nuove dalla 126, per quello che le risulta, usciva fuori dal processo Borsellino bis, punto.*
> *G. GRAVIANO - E le sto dicendo io che cosa è successo. L'Avvocato Petronio, Paolo Petronio, che era anche un mio difensore, mi disse: "Qui ci vorrebbero dei soldi, perché questa macchina risultano... - dice - io ho fonti che risultano che ci su' ganasce nuove, ci sunnu tutti i santini, tutte queste cose - dice - se noi prendiamo..." E io queste cose glieli raccontavo a Spatuzza, ci raccontavo, ci dissi: "E' che io non ho i soldi per... se tu mi*
> 1161

prima del riempimento del veicolo con l'esplosivo.

Infatti, l'accertata sostituzione del cilindretto destro (un pezzo non originale, a differenza di quello sinistro) e delle ganasce del medesimo lato (con sistema di recupero gioco più recente e materiale frenante con limitati segni di contatto con il tamburo), conforta sicuramente le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, che (come si ricorderà) contattava Maurizio Costa (come, peraltro, confermato dal socio di quest'ultimo, Agostino Trombetta), per sistemare la frenatura di una Fiat 126, comprando quanto occorrente[235], senza che l'amico meccanico visionasse previamente la vettura e lasciando poi a quest'ultimo la valutazione tecnica di quanto occorreva fare. Maurizio Costa, poi, con ogni probabilità, levando tutte e quattro le ruote della Fiat 126, valutava di dover intervenire solo sul lato destro o, almeno, nella parte posteriore di quel lato (i reperti anteriori, come detto, andavano distrutti dall'esplosione dell'ordigno, posizionato nel vano portabagagli, nel cofano anteriore dell'automobile). Occorre, poi, sottolineare che, secondo i consulenti, "*le condizioni*

---

dessi quello che ti sei preso, me lo dai, io mi difendo". Anche per questo è stata la questione dei soldi con Spatuzza.
P.M. Dott. LUCIANI - Comunque, il fatto è che lei nel '99 - 2000...
G. GRAVIANO - Perché io avrei...
P.M. Dott. LUCIANI - Mi faccia capire se ho compreso bene.
G. GRAVIANO - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Nel '99 - 2000 parla a Spatuzza, voglio solo un sì o un no, parla a Spatuzza delle ganasce nuove, del fatto che nell'autovettura erano contenuti santini, documenti e quant'altro?
G. GRAVIANO - No di santini e tutte queste cose, io ho parlato... ho parlato a Spatuzza che in questa macchina c'erano delle ganasce nuove...
P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto.
G. GRAVIANO - ...avevano trovate delle santine, avevano trovato tutte queste cose.
P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto, perfetto.
G. GRAVIANO - Perché l'avevo appreso là. E se avessi avuto in condizione di pagarmi un buon perito e un buon... facevo emergere queste cose. Ma non serviva a niente non avendo io le prove.

[235] Nel verbale d'interrogatorio e sopralluogo dell'1.12.2008 (cfr. trascrizione integrale nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 3), Spatuzza parlava delle "*ganasce*" (pag. 11) ed, in particolare, di "*quattro ganasce*" (pag. 12). Ancora, nel verbale d'interrogatorio del 16.9.2009, a pag. 60 (della relativa trascrizione integrale): "*noi parliamo di frenatura, parlando di frenatura sicuramente avrà cambiato le ganasce e sia le pinze. (...) io posso dirvi che abbiamo comprato tutto l'occorrente per quanto riguarda la frenatura*".

superficiali del materiale d'attrito e le misurazioni condotte sulle ganasce stesse (...) fanno supporre una percorrenza molto limitata dopo l'intervento" di sostituzione del cilindretto destro e delle ganasce, con un'ulteriore ed univoca conferma alle dichiarazioni di Spatuzza, secondo cui, dopo la riparazione ai freni, la vettura percorreva solo il tragitto dal garage di Roccella a quello di via Villasevaglios di Palermo, dove veniva caricata (evidentemente) d'esplosivo e poi collocata nella vicinissima via D'Amelio (a meno di un chilometro di distanza).

Per quanto riguarda, poi, la frizione dell'automobile rubata a Pietrina Valenti, che secondo Spatuzza aveva anch'essa dei problemi, in quanto staccava molto in alto, veniva disposta un'altra consulenza tecnica, al fine di accertare il grado di usura della stessa e le condizioni generali di efficienza per la marcia del veicolo. Gli esiti di tali accertamenti, ancora una volta, confermavano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia: in buona sostanza, i consulenti tecnici (Massimo Cima e Stefano Roverso), nell'elaborato dagli stessi redatto (acquisito agli atti) e nella deposizione (riportata in nota[236]), concludevano che l'usura del disco frizione era minima (si trattava, infatti, di

[236] Cfr. elaborato di consulenza tecnica, redatto da M. Cima e S. Roverso (acquisito all'udienza del 18.7.2013), nonché deposizione testimoniale del predetto consulente, Massimo Cima, nel verbale d'udienza del 18.7.2013, pagg. 37 ss:

> *TESTE CIMA M. - Quindi questi pezzi sono stati smontati dal... sono stati smontato dall'albero... dal volano e al di là del controllo visivo l'abbiamo... li abbiamo montati sulle nostre macchine di caratterizzazione. Allora, devo dire: questo pezzo innanzitutto abbiamo verificato, è un pezzo di produzione Valeo.*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Sì.*
> *TESTE CIMA M. - E quindi potevamo fare il confronto con le caratteristiche a nuovo, disponendo dei disegni e delle caratteristiche costruttive. Quindi il pezzo è stato montato sulle macchine di misura e abbiamo fatto questa caratterizzazione. Al momento del distacco dal volano motore abbiamo visto che il disco era praticamente incollato al volano motore e quindi tutti questi anni hanno causato il cosiddetto incollaggio del disco fri... delle guarnizioni sul volano motore. Fatta questa attività di caratterizzazione sulle macchine di misura, che qui possiamo vedere cosa si tratta, abbiamo quindi verificato le condizioni del pezzo tracciandone le curve caratteristiche. Allora, dalle curve caratteristiche abbiamo visto che il danneggiamento è tale che il pezzo effettivamente è danneggiato anche funzionalmente, anche se probabilmente potrebbe continuare a trasmettere alla coppia del motore senza pattinamenti. Forse l'osservazione più importante è quella relativa all'anno di produzione.*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Sì, ha detto erano pezzi Valeo.*
> *TESTE CIMA M. - Pezzi Valeo.*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Siete riusciti a risalire all'anno di produzione?*
>
> 1163

TESTE CIMA M. - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - In che maniera?
TESTE CIMA M. - Nel modo seguente che adesso vi... vi illustro. Quindi, la Valeo quando produce dei pezzi, indica la settimana e l'anno di... di produzione del pezzo. Questo per motivi di tracciabilità, per motivi di eventuali reclami clienti e anche per cautelarsi nei
confronti di eventuali contraffazioni, pezzi contraffatti che... che esistono sul mercato. Qui vediamo che... e noi indichiamo queste... queste
informazioni mediante punzonatura sul rivetto. Allora, nel caso del disco qui vediamo il marchio Valeo sul rivetto e sui... sulle teste dei rivetti di fissaggio del disco abbiamo la settimana e l'anno; quindi, qui vediamo il numero 1 e il numero 2, quindi settimana 12 dell'anno '91. Quindi qui, in buona sostanza, il disco...
P.M. Dott. LUCIANI - Questo riguarda quale pezzo?
TESTE CIMA M. - Il disco frizione.
P.M. Dott. LUCIANI - Sì.
TESTE CIMA M. - Per quanto riguarda il... scusate, e il meccanismo, il meccanismo, settimana 12 del '91.
P.M. Dott. LUCIANI - Questo era il meccanismo. E il disco frizione?
TESTE CIMA M. - Il disco lo vediamo qui, settimana 11 del '91 quindi, in pratica, tanto la settimana 11 che la settimana 12 sono del mese di marzo, quindi marzo '91. E quindi già dalla data vediamo che, quindi, si tratta di un ricambio, di un ricambio originale, ma di un ricambio, perché la Fiat 126 è del 1985.
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi era un ricambio originale montato successivamente sulla Fiat 126, queste sono le conclusioni che...
TESTE CIMA M. - Esatto.
P.M. Dott. LUCIANI - Tornando alla domanda, dico, oltre a questa osservazione visiva, quindi, dei pezzi, che tipo di accertamenti avete fatto per poi poter rispondere ai quesiti che vi erano stati posti?
TESTE CIMA M. - Sì. Allora, qui intanto posso mostrare lo stato in cui si presentava il cambio, con l'albero primario deformato, che ha causato la rottura del mozzetto; e questo è il blocco motore così come l'abbiamo ricevuto, questo. Ma quindi, dicevo, sì, le analisi sono le verifiche funzionali. Allora, verifiche funzionali fatte sulle macchine di misura dimostrano, come dicevo, che il... un'altra osservazione principale fatta dalle... dalle verifiche è che l'usura delle guarnizioni è estremamente contenuta, se non nulla. Qui c'è la... c'è il confronto della misura del disco che abbiamo analizzato e il confronto con un disco nuovo; vediamo che la differenza di spessore varia per circa
meno di un decimo di millimetro, quindi uno spessore totale di circa 7 millimetri ,4 di un pezzo nuovo; qui abbiamo 7 millimetri ,335. Quindi questo disco, pur essendo ormai in pessime condizioni a causa dell'esplosione e a causa della permanenza... degli anni passati, questo disco è stato usato poco o niente. Quindi questa è la seconda considerazione. Quindi il pezzo originale, pezzo montato. Quindi ricambio originale, ricambio prodotto nel marzo '91, utilizzo quasi nullo. A livello di meccanismo abbiamo fatto la misura del carico; come dicevo, nonostante le condizioni del pezzo, il carico... allora, il carico è la forza con cui il meccanismo frizione schiaccia il disco frizione contro il volano, in pratica la forza di compressione ed è quella che consente di trasmettere alla coppia del motore senza pattinamenti. Da quello che vediamo, il pezzo, pur essendo danneggiato, potrebbe ancora continuare a trasmettere la coppia modesta del motore 126. Quindi queste sono le analisi che abbiamo fatto per rispondere ai quesiti. Nella relazione scritta, qui non è indicato nel power point, ho anche fatto il calcolo dell'energia tipica di questo veicolo per capire le condizioni, diciamo, energetiche a cui è sottoposto: più
alta è l'energia, più alte sarebbero le usure. E comunque le conclusioni sono quelle.
P.M. Dott. LUCIANI - Senta, io le volevo chiedere se aveva rilevato qualcosa all'interno del coperchio del meccanismo e sulla superficie delle guarnizioni.
TESTE CIMA M. - Sì. Questa è un'osservazione che in effetti è stata fatta nella relazione: tanto l'interno del coperchio che la superficie delle guarnizioni sono imbrattate di olio.
P.M. Dott. LUCIANI - E questo che cosa significa a livello di funzionalità del pezzo?
TESTE CIMA M. - Questo potrebbe generare, pur in presenza di un carico di compressione dato dalla molle diaframma corretto e sufficiente per trasmettere alla coppia, questo potrebbe dare pattinamento. Quindi come il buonsenso fa capire, avere una guarnizione imbrattata d'olio potrebbe causare uno slittamento della frizione. Allora, noi ci siamo posti il problema da dove avrebbe potuto venire quest'olio. In genere, per esperienza, può arrivare o dal cambio, molto banalmente, o dal cambio o dal motore, a causa di... della cattiva tenuta del paraolio. Quindi sia sull'albero motore che sull'albero del cambio ci sono i cosiddetti paraolio, il Corteco, e se quando il garage fa... quando l'officina fa l'operazione di sostituzione della frizione non sostituisce anche il paraolio, l'intervento potrebbe rivelarsi vano, quindi io metto un pezzo nuovo, ma che poi mi viene immediatamente inquinato dall'olio.
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi può comportare, diciamo, questa... quello che voi rilevate, può comportare la non

1164

un pezzo originale 'Valeo', prodotto a marzo 1991), ma che il diffuso inquinamento d'olio (proveniente dall'albero motore o dal cambio), riscontrato all'interno del coperchio del meccanismo e nelle superfici delle guarnizioni (dovuto alla mancata sostituzione del paraolio, contestualmente a quella disco frizione e/o da un difetto di registrazione, dopo detto intervento meccanico), potevano causare degli slittamenti della frizione, sotto sforzo.

Dunque, anche detto accertamento tecnico confermava, in maniera significativa, l'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, che (come detto) riferiva anche tale problema – assolutamente trascurabile (a differenza di quello relativo alla

---

perfetta... scusi se io parlo in maniera atecnica, però anche per far capire.
TESTE CIMA M. - Sì, sì, sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Non perfetta efficienza e quindi lo slittamento della frizione. In ogni caso, anche se ha operato l'intervento di sostituzione del pezzo, se ho capito bene.
TESTE CIMA M. - Sì, esatto, questa è una situazione che si può presentare, purtroppo lo vediamo spesso e quindi genera un malcontento del cliente, il quale dice: "Io ho speso del denaro per sostituire l'innesto e non ho avuto i benefici che mi aspettavo".
P.M. Dott. LUCIANI - Senta, il comando a cavo di vetture come la Fiat 126 al tempo di che cosa necessitava?
TESTE CIMA M. - Di un registro, di una registrazione periodica della tensione del cavo per accompagnare l'usura delle guarnizioni e anche in caso di sostituzione del... dell'innesto.
P.M. Dott. LUCIANI - E a che cosa serve questa...?
TESTE CIMA M. - Allora, serve che... durante queste cose, forse oggi non le conosciamo più perché le auto di oggi non hanno... sono molto più sofisticate, ma all'epoca, quando... via via che si usuravano le guarnizioni della frizione, il pedale saliva e quindi uno si trovava ad avere il pedale sempre più in alto e anche con una guida un po' scomoda, con il ginocchio che deve salire molto, tutte le operazioni di disinnesto ed innesto sono verso l'alto.
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, diciamo, scusi, sempre in maniera atecnica, la frizione stacca alta.
TESTE CIMA M. - Stacca alta.
P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, questo è il concetto.
TESTE CIMA M. - E di nuovo, allora, se il meccanico che fa l'operazione di sostituzione dell'innesto frizione non è accorto, non lo è stato probabilmente per sostituire il paraolio, proba... supponiamo che non lo sia stato neanche per registrare il cavo, questo vuol dire che di nuovo io metto un innesto frizione nuovo, ma non... non ripristino il pieno comfort di funzionalità se non registro il cavo a nuovo, o anche dopo assestamento, perché una frizione nuova aveva bisogno di un assestamento, quindi...
P.M. Dott. LUCIANI - Ma questo comporta, scusi, che l'autovettura, dopo aver operato la sostituzione del pezzo, debba essere poi riportata affinché si compiano queste operazioni?
TESTE CIMA M. - Sì, sì, sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Se questa operazione non viene effettuata, si può verificare, se ho capito bene, che la frizione stacchi alta, perché non viene registrata.
TESTE CIMA M. - Esatto.
P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito. E quindi, diciamo, compromette l'intervento di sostituzione della frizione.
TESTE CIMA M. - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Va bene. Dopo quanto tempo va effettuata questa registrazione per evitare che la frizione stacchi alta?
TESTE CIMA M. - Dopo... si ragiona in chilometri, dopo... tra i cento e i trecento chilometri di utilizzo.

1165

frenatura), per un'automobile destinata ad esser imbottita d'esplosivo e parcheggiata nel luogo della strage, per esser fatta esplodere – a Giuseppe Graviano, senza che si decidesse di fare alcun intervento meccanico, a differenza che per la frenatura.

Peraltro, anche da altre risultanze istruttorie emerge come la Fiat 126 di Pietrina Valenti, all'epoca, avesse diversi problemi meccanici.

Innanzitutto, la stessa Pietrina Valenti (con le modalità confusionarie alle quali si accennava, in altra parte della motivazione), ricordava che vi era una qualche parte meccanica dell'autovettura, "*una cosa delle gambe che non andava bene*" (la relativa deposizione è riportata in nota, nella parte d'interesse[237]). Inoltre, anche suo fratello

[237] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 7 ss:

TESTE VALENTI P. - Praticamente un pochettino mi ricordo, perché una donna non è che corre con la macchina, io cammino piano. Mi ricordo un pochettino o erano acceleratore che non funzionava o la frizione, era una... una cosa delle gambe che non andava bene. E poi ricordo perfettamente il vetro dov'è che guidavo io, quello piccolino l'avete presente voi?
(...)
P.M. Dott. PACI - Quindi questa macchina aveva questi difetti che ricorda lei, non ricorda se all'accelerazione o alla frizione. Aveva...
TESTE VALENTI P. - Sì, queste... una cosa del genere, cioè io andavo piano, perché ancora ci dovevo fare diverse cose, però il fattore mi sembra dell'accelerazione, mi sembra, una cosa del genere.
(...)
AVV. SINATRA – (...). La frizione dell'autovettura, l'ultima domanda, funzionava, signora? Perché lei ha detto o la frizione o l'acceleratore.
TESTE VALENTI P. - Allora, io ho detto... allora, io ho detto e specifico di nuovo (...) nella mia autovettura... certo, una donna non guida come un uomo, ripeto a dire. Io camminava, diciamo, calma, come cammino calma ora, ca pari ca i' accumpagnu... [ride] ci fussi l'ambulanza dietro di...
AVV. SINATRA - No, signora, lo sa perché le faccio queste domande? Vado alla contestazione.
TESTE VALENTI P. - Sì, no, ma io sono contenta!
AVV. SINATRA - Aspetti, le ricordo che quando lei è stata sentita dai Pubblici Ministeri, solo in aiuto...
TESTE VALENTI P. - No, me l'hanno detto della radio, di Mina, di cassette.
AVV. SINATRA - No, no, no, lasciamo perdere.
PRESIDENTE - Ascolti, ascolti un attimo.
AVV. SINATRA - Questa è un'altra, signora. (...) Quindi lei, il 24.11 del 2009 (...) alle ore 16.30, parla con i Pubblici Ministeri e dice: "La frizione della Fiat 126 era regolarmente funzionante". Se lo ricorda?
TESTE VALENTI P. - No! Allora non mi sono spiegata bene. (...). Qualche co... qualche... o era frizione o era acceleratore, io non mi ricordo, ma uno dei due non funzionavano bene.
AVV. SINATRA - Allora, lei...
TESTE VALENTI P. - La dovevo riparare.
AVV. SINATRA - Lei dice questo all'epoca.
TESTE VALENTI P. - Sì.
AVV. SINATRA - "La frizione della 126 era regolarmente funzionante, così come la stessa non perdeva olio dal motore". Lei lo dice questo.
TESTE VALENTI P. - Eh, un minuto, può darsi che perdeva un poco di ogghiu di 'u muturi, perché...
AVV. SINATRA - No, qua dice che non perdeva, signora.

1166

Luciano Valenti (confermando le dichiarazioni già rese nel dibattimento del processo c.d. Borsellino uno) ricordava che la Fiat 126 della sorella "*perdeva olio*", "*stentava a partire*" e camminava "*poco poco*", tant'è che lui (che pure non la guidava mai e, dunque, non sapeva riferire delle condizioni specifiche dei freni), l'aveva accompagnata da uno sfasciacarrozze, perché Pietrina era intenzionata a cambiare il motore[238]. Ancora, Salvatore Candura, dichiarava che Pietrina si lamentava che la sua

---

TESTE VALENTI P. - Un minuto!
AVV. SINATRA - Eh.
TESTE VALENTI P. - Un minuto. E allora, questa macchina che... che io ho fatto, ancora ci dovevo fare diverse... insomma, quannu ci sunnu picciuli ni 'a tasca che fa, nun si aggiusta 'na cosa? (...) Si vidi ca nun ni aviva picciuli a ddà vota e nun lu putiva fare.

[238] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 13 s:

P.M. Dott. LUCIANI - Non gliel'ha mai detto. Senta, lei ricorda quali fossero le condizioni della macchina di sua sorella?
TESTE VALENTI L. - La macchina di mia mamma era buona, era buona, solo io mi ricordo perdeva un po' d'olio, poco poco, e si pensava che il motore poteva essere aggrippato, si doveva aggiustare, cose varie.
P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, eh?
TESTE VALENTI L. - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Perché all'epoca...
TESTE VALENTI L. - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - ...lei viene sentito sempre nel processo Borsellino bis... mi scusi, nel processo Borsellino 1, su domande del PM le chiedono: "Senta, la macchina era buona, era efficiente?" E lei risponde: "Il motore stentava a partire perché perdeva olio spesso e volentieri".
TESTE VALENTI L. - Olio.
P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti. "Però camminava poco poco".
TESTE VALENTI L. - Poco poco.
P.M. Dott. LUCIANI - E poi, più giù: "Ma lei aveva... cioè il motore andava bene?" E lei dice: "Non tanto bene, che stentava alle volte pure a partire".
TESTE VALENTI L. - A partire. Forse... forse c'era qualche problema di... o di motore, o di carburatore, perché io vedevo un po' di olio che colava.
P.M. Dott. LUCIANI - Va beh, lei ha questo ricordo perché perdeva olio la macchina.
TESTE VALENTI L. - Sì, e basta, ho questo ricordo, perché...
P.M. Dott. LUCIANI - Lei sa in che condizioni fossero i freni di questa autovettura?
TESTE VALENTI L. - Io non mi ricordo questo, perché non è che la portavo io.
P.M. Dott. LUCIANI - Lei non la guidava mai 'sta macchina?
TESTE VALENTI L. - No.
P.M. Dott. LUCIANI - Non l'ha mai guidata?
TESTE VALENTI L. - No, quella di mia mamma no. Quando c'era mia mamma viva, ma anni addietro.
P.M. Dott. LUCIANI - No, no, io parlo di quando ce l'aveva sua sorella.
TESTE VALENTI L. - No, no, no.
P.M. Dott. LUCIANI - Non l'ha mai guidata. Sa se sua sorella avesse fatto fare delle riparazioni in questa macchina?
TESTE VALENTI L. - Riparazioni? Non mi ricordo questo. Aveva chiesto per un motore, che io gliel'ho portata lì, da un certo Muratore, uno sfasciacarrozze.
P.M. Dott. LUCIANI - Cioè voleva cambiare il motore della macchina?
TESTE VALENTI L. - Uno sfasciacarrozze, Muratore.
P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

1167

automobile aveva problemi di motore, nonché alla carrozzeria ed anche ai freni, dicendo che la doveva portare dal meccanico, e chiedendogli se ne conosceva uno poco costoso[239].

Peraltro, la circostanza che la Fiat 126 di Pietrina Valenti avesse dei "*problemi al motore*", emergeva già nel primo processo per la strage di via D'Amelio, oltre che (come accennato) dalle dichiarazioni di Luciano Valenti (fratello di Pietrina), anche per quelle di sua moglie, Paola Sbigottiti (cognata della predetta proprietaria dell'automobile): "*la teste precisava infine che sull'autovettura sottratta alla cognata, che era una Fiat 126 di colore rosso, erano stati eseguiti soltanto dei lavori di carrozzeria, mentre nessun intervento era stato operato sul motore, benchè lo stesso non fosse in condizioni di piena efficienza, chiarendo altresì che la macchina*

TESTE VALENTI L. - E dice ancora: "Quando portano qualche macchina vecchia - dice - signora, si faccia vedere, per ora non c'è niente".
P.M. Dott. LUCIANI - Ma che a lei risulti, poi l'ha cambiato 'sto motore?
TESTE VALENTI L. - Ma penso di no, non mi ricordo, penso di no. Se 'a machina ci l'arrubbaru come fanno? Come fa ppi' cangiari... dottore..

[239] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 10.10.2013, pagg. 128 ss:
P.M. Dott. PACI - Quindi, le notizie che lei ha via via reso agli inquirenti al tempo circa lo stato di questa macchina, ricorda quali dichiarazioni fece e come...?
CANDURA S. - Sì, che... (...) la macchina aveva problemi di motore, come mi riferiva pure la stessa Pietrina Valenti, che era ammaccata, aveva problemi questa macchina, in quanto lei, la Pietrina Valenti, la doveva portare da qualche meccanico.
P.M. Dott. PACI - Quindi problemi alla carburazione...
CANDURA S. - No...
P.M. Dott. PACI - ...problemi meccanici o problemi di altro tipo?
CANDURA S. - Problemi di... ma la maggior parte... tante situazioni, aveva pure problemi di freni, cioè la doveva portare da un meccanico perché la macchina gli dava dei problemi.
P.M. Dott. PACI - Ecco, queste sono cose che ha detto, che ha riferito lei? Cioè perché noi oggi vorremmo un po' distinguere il grano dall'olio, cioè capire che cosa ha detto lei, cosa era farina del suo sacco (...) e cosa sarebbe stato, a suo dire, diciamo, indicato dal dottor La Barbera. Quindi noi vorremmo sapere...
CANDURA S. - No, no, un attimo, un attimo, il dottor La Barbera non mi disse: "Tu devi dire che la macchina era ammaccata", questo, quello e quel... Non esiste questa situazione. (...) soltanto il dottor La Barbera mi dice a me: "Tu devi dichiarare, devi dire che tu hai preso la macchina della Valenti Pietrina, l'hai portata a una traversa di via Cavour, l'hai consegnata allo Scarantino". Non è che mi dice che la macchina era ammaccata o aveva problemi di freni, questo non me l'ha mai detto, mai. Lo sapevo io, che ero a conoscenza perché la Pietrina Valenti queste cose me li diceva a me: "Salvo, ho problemi con la macchina. Ma tu canusci qualche meccanico che cu' picca picciuli me l'aggiusta?" "Va beh, ora videmu, Pietri'". Poi, casualmente, questa macchina è sparita.

non era munita di autoradio"[240].

Ma, soprattutto, occorre dar conto, con specifico riferimento alla tematica (come detto, inedita nei precedenti processi) della riparazione dell'impianto frenante della Fiat 126, di una significativa conferma alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, derivante dalle quelle di Agostino Trombetta (divenuto anch'egli collaboratore di giustizia), all'epoca dei fatti, come detto, socio di Maurizio Costa. Come già visto in altra parte della motivazione (alla quale ci si riporta, per brevità), proprio analizzando le dichiarazioni di Spatuzza sul segmento relativo alla sistemazione dei freni della Fiat 126, i rapporti fra quest'ultimo ed i due soci Trombetta e Costa, erano d'assidua frequentazione e di stretta collaborazione per fatti criminali (come confermato da diversi altri collaboratori di giustizia, già organici al gruppo di Brancaccio, esaminati nel presente processo: Giovanni Ciaramitaro[241], Pietro Romeo[242], Salvatore Grigoli[243]). Quindi, quando Giuseppe Graviano incaricava Spatuzza di sistemare i freni della Fiat 126 che aveva già rubato, quest'ultimo (che non poteva di certo portare l'automobile in officina) pensava subito di incaricare Maurizio Costa, con il quale andava a comprare l'occorrente, pagando in contanti e raccomandandogli riservatezza, portandolo poi nel magazzino di Roccella, dove era ricoverata l'automobile, facendogli riparare i freni. Ebbene, una significativa conferma delle

[240] Cfr. sentenza n. 6211/1997 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, nel processo c.d. Borsellino uno, pag. 107 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[241] Il quale, prima del suo arresto del dicembre 1992, vedeva che Spatuzza andava a trovare Trombetta e Costa, nell'officina di Acqua dei Corsari e che "*erano in buoni rapporti*" (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 7.10.2014, pagg. 72 ss).

[242] Il quale, ad esempio, confermava che Trombetta, per l'apertura dell'autolavaggio allo Sperone, si rivolgeva proprio a Gaspare Spatuzza e quest'ultimo a Giuseppe Graviano (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.5.2014, pagg. 186 ss, nonché verbale d'interrogatorio del 19.4.2010, acquisito al fascicolo del dibattimento).

[243] Il quale spiegava, con riferimento al periodo successivo alla latitanza di Spatuzza (dopo l'operazione c.d. Golden Market), che quest'ulrimo "*ebbe a dargli molta confidenza a questi qua*", cioè Costa e Trombetta, che non erano "*gente buona*" (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27.5.2014, pagg. 151 ss; nonché verbale d'interrogatorio dell'11.2.2010, acquisito al fascicolo del dibattimento).

dichiarazioni di Spatuzza sulla sistemazione dei freni della Fiat 126 (ulteriore rispetto a quella, tecnico-scientifica, derivate dalla consulenza di Adelfio Zanat e Claudio Canavese), si rinviene, appunto, nelle dichiarazioni di Agostino Trombetta, che un giorno, nell'estate del 1992, riprendeva il suo socio ("*dove cazzo te ne sei andato?*"), perché questi ritardava al lavoro, all'officina di Acqua dei Corsari. Costa si giustificava per il ritardo, dicendo che era stato nel magazzino di Gaspare Spatuzza (luogo conosciuto anche da Trombetta, poiché vi smontavano delle automobili rubate) a sistemare i freni di una Fiat 126, dopo che questi (diversamente dal solito), pagava di tasca propria, con centomila lire, le pastiglie dei freni e gli chiedeva anche di mantenere la questione riservata.

Si riporta, qui di seguito, un breve stralcio delle dichiarazioni dibattimentali di Agostino Trombetta[244] (analoghe a quelle già rese nelle indagini preliminari[245], pure acquisite agli atti col consenso delle parti):

> *P. M. LUCIANI - Ecco, allora nel verbale del 27 novembre del 2008, che noi abbiamo acquisito, a pagina 36 della trascrizione lei dice: «Ah, sì, ora vi spiego io come sono le cose, che il discorso è che siamo sbagliati una cosa, nell'autofficina vecchia Gaspare Spatuzza aveva il magazzino, io mi sto sbagliando perché? Perché io l'autolavaggio io stavo facendo i lavori per aprirlo, ci siamo?».*
>
> *A. TROMBETTA - Sì.*
>
> *P. M. LUCIANI - «Nel frattempo quando io cercavo a Maurizio non è stato*

[244] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.5.2014, pagg. 137 ss.

[245] Cfr. verbale d'interrogatorio del 27.11.2008 (acquisito agli atti all'udienza del 26.5.2014).

nell'autolavaggio è stato nell'officina vecchia, che io sono arrivato e non ho trovato a nessuno e subito, e scusando l'espressione, io ci ho detto: «Dove cazzo te ne sei andato?», la conferma questa dichiarazione?

A. TROMBETTA - Sì, confermo sì. Sì.

P. M. LUCIANI - Senta ma lei Costa da dove lo vede arrivare? Cioè da...

A. TROMBETTA - Lo vedo arrivare dalla campagna, sì, ha ragione. (...) Nella vecchia officina.

P. M. LUCIANI - Lo vede arrivare alla campagna che significa?

A. TROMBETTA - Cioè praticamente a Villabate dove si trovava la 126 e dove c'era l'officina c'era un campo di terreno che separava tutte e due, sia l'officina e sia il magazzino, che noi in quel magazzino... in un altro magazzino ancora ci smontavamo le macchine, ed allora l'ho visto arrivare di là. (...) Dalla stradella e ci ho detto: «Dove cazzo...».

P. M. LUCIANI - Da una stradella, scusi, che collega una zona di campagna che sta tra la sua officina ed il posto dove era la 126, dove era andato Costa a fare la riparazione, ho capito bene?

A. TROMBETTA - Esatto, sì. (...) La 126 si trovava in una traversa di Corso Dei Mille. (...) c'era un gommista, c'era Ciaramitaro, un po' più avanti sulla sinistra c'era la stradella per andare in questo magazzino. (...) Ciaramitaro Gomme. (...) A 100 metri dal gommista sulla sinistra.

P. M. LUCIANI - Quindi procedendo verso Villabate circa 100 metri dopo una traversa sulla sinistra. (...) Questo magazzino lei lo sapeva che Gaspare Spatuzza lo aveva nella disponibilità?

A. TROMBETTA - Sì, sì. (...) Perché abbiamo smontato pure delle

1171

macchine lì dentro. (...) Rubate per smontarle. (...) Sia per conto mio, sia per qualche amico che di bisogno il motore.

P. M. LUCIANI - E Costa sapeva dove era questo magazzino?

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Ci eravate stati insieme, insieme a Costa?

A. TROMBETTA - Sì, le smontava lui.

P. M. LUCIANI - In epoca precedente rispetto a questo discorso della riparazione?

A. TROMBETTA - Sì, sì.

P. M. LUCIANI - Senta voglio dettagliato meglio che cosa le dice Costa in quella circostanza, cioè Costa arriva, lei lo vede arrivare, diciamo lo prende a male parole, come per dire: «Dove sei andato?». (...) E nella fattispecie che cosa le dice nello specifico Costa?

A. TROMBETTA - Dice: «No, mi ha chiamato Gaspare e mi ha dato 100 mila lire, dicendo: "Non dire niente a nessuno", è andato a prendere le pastiglie per una 126 ed i fanali per la 126.

P. M. LUCIANI - Le pastiglie a cosa fa riferimento?

A. TROMBETTA - Per i freni. (...) Per sistemare i freni. (...) Nel frattempo mi dice: «Lo sai sotto il seggiolino ho visto tipo una scatoletta, tipo un amplificatore, una cosa», appena io stavo tirando il seggiolino lui mi ha tirato fuori, dice: «Fai finta di niente, non ci pensare a queste cose».

P. M. LUCIANI - Cioè lui stava entrando nella macchina, Costa?

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - E Spatuzza l'aveva tirato fuori dalla macchina?

A. TROMBETTA - Esatto. (...) Per non farci vedere più o meno quello che c'era dentro.

P. M. LUCIANI - Senta posso chiederle perché l'è rimasta impressa questa circostanza?

A. TROMBETTA - Impressa perché è strano che Gaspare non mi faceva sapere niente, dopo io... lui mi dice: «Vacci che ti aspetta», e vado al magazzino. Vado lì dentro, vedo questa 126 che era un ferro di... una macchina vecchia, vecchissima, ci faccio: «Gaspare che fai con questa macchina?» - dice: «No, ce la sistemiamo a mia sorella» - «Ce la sistemi a tua sorella? Con i soldi che si devono spendere la compra nuova!» (...) Dice: «Vabbè non ti preoccupare, non ti preoccupare», che alla fine quella macchina non ce l'abbiamo data più a nessuno, che si capisce quello che è successo.

P. M. LUCIANI - Senta ma per come lei ha conosciuto Gaspare Spatuzza era usuale che Gaspare Spatuzza tirasse fuori 100 mila delle vecchie lire...

A. TROMBETTA - È quella la cosa che mi ha impressionato pure. (...) Che lui soldi non ne usciva, me li faceva uscire a me per queste... per queste fesserie. (...) No, no, no, io prendevo tutto il materiale. (...) Tutto il mese ed a fine mese ci pagavo il conto.

(...)

P. M. LUCIANI - Senta io non entro su circostanze che diamo per acquisite perché sono già state esplorate approfonditamente in questo verbale, io le chiedo soltanto se lei riesce a ricordare in che periodo dell'anno è accaduto questo episodio, cioè in che stagione dell'anno, se era inverno, se

era primavera, se era autunno, se era estate.

A. TROMBETTA - Non so, ci direi una fesseria, non me lo ricordo proprio.

P. M. LUCIANI - Perché lei in questo verbale, ripeto entro solo su questo, perché poi la circostanza è approfonditamente esplorata, lei dice, «Il periodo se lo ricorda? È molto importante questo» - «Il periodo era '92» dice lei - «Prima o dopo la strage di Capaci? Prima o dopo la strage di Via D'Amelio? Era autunno, primavera, estate, inverno?» - «Era estate, sì, l'estate del '92. Sì, non c'era quel discorso di strage perché Gaspare era ancora in giro più libero», dico la conferma questa dichiarazione?

A. TROMBETTA - Sì, sì.

Dette dichiarazioni, come detto, vanno a riscontrare in maniera puntuale, quelle di Gaspare Spatuzza sull'intervento eseguito da Maurizio Costa per la frenatura della Fiat 126, nonché pure i particolari della somma di centomila lire, a tal fine, messa a disposizione del meccanico (diversamente dal solito), per comprare l'occorrente ed, ancora, il luogo in cui venivano seguiti i lavori, cioè il magazzino di Roccella nella disponibilità di Spatuzza. Le dichiarazioni di Trombetta e Spatuzza[246], inoltre,

---

[246] Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza 1.12.2008 (acquisito agli atti, al pari di tutti gli altri contenunti nel fascicolo del P.M., all'udienza del 13.6.2013):

P.M. Dr. Sergio LARI:	*...Ma lei si ricorda che Trombetta ha prima avuto un'officina e poi ha avuto un garage?*
SPATUZZA Gaspare:	*...Trombetta principalmente aveva nei pressi di Acqua dei Corsari, possiamo dire, una officina (...) in società con il Costa. (...) Successivamente stava impiantando un autolavaggio qui nella via XXVII Maggio (...) proprio nei pressi dello Sperone. (...) annesso a questo lavaggio...autolavaggio, ha messo pure l'autofficina. Di cui facevano lavori...*
P.M. Dr. Sergio LARI:	*...E lei...fa uno sforzo di memoria, quando andò a parlare con Costa per venire a fare la riparazione della 126 è andato in questo secondo autolavaggio – autofficina oppure nel primo?*
SPATUZZA Gaspare:	*...Ma se lo metto in contrasto perché quando doveva aprire questo...questo autolavaggio, diciamo che ne aveva parlato con*

1174

convergono anche sul fatto che, all'epoca dell'intervento meccanico, era ancora aperta l'officina di Acqua dei Corsari, dove appunto, secondo Trombetta, Costa arrivava in ritardo, dopo aver assolto all'incombenza affidatagli da Spatuzza.

Sul punto, Trombetta, nell'interrogatorio reso in fase d'indagine ed acquisito agli atti, precisava spontaneamente le proprie dichiarazioni, in tal senso, essendosi inizialmente riferito (erroneamente) all'autolavaggio di Via Sacco e Vanzetti, aperto successivamente allo Sperone, per poi correggersi, appunto, ricordando che il dialogo con Costa avveniva, invece, all'officina di Acqua dei Corsari, anche perché il nuovo autolavaggio doveva ancora esser realizzato[247]; inoltre, il magazzino nella

---

	Peppuccio Barranca (...) per avere l'autorizzazione. Siccome qua ricade nel territorio di Roccella e anche io ne avevo parlato già con Giuseppe Graviano per dirglielo a Mangano che lui... Quindi credo che è un'epoca contemporanea che avevano sia Villabate sia...
P.M. Dr. Sergio LARI:	*...Si, lo so. Però per me sarebbe importante capire se lei è andato in quello di prima o in quello di dopo, per così dire, nell'autofficina soltanto oppure nell'autolavaggio – autofficina?*
SPATUZZA Gaspare:	*...Questo non lo so dire perché...l'unica cosa che posso dire è che nello stesso periodo avevano tutte e due le situazioni aperte...*
P.M. Dr. Sergio LARI:	*...Si, questo a me risulta pure. Il problema non è questo, però io vorrei capire dove è andato lei.*
SPATUZZA Gaspare:	*...Non mi ricordo questo, non...*
P.M. Dr. Sergio LARI:	*...perché siccome...poi noi sulla base dei tempi dobbiamo cercare di capire quando lei...*
SPATUZZA Gaspare:	*...Questo non mi ricordo. Potrei dire...con molta probabilità Villabate, diciamo, Acqua dei Corsari.*
P.M. Dr. Sergio LARI:	*...Cioè, lei mi deve dire...autolavaggio – autofficina oppure solo autofficina?*
SPATUZZA Gaspare:	*...Autofficina.*
P.M. Dr. Sergio LARI:	*...Solo autofficina. Quindi in quello di prima.*
SPATUZZA Gaspare:	*...Con molta probabilità.*
P.M. Dr. Sergio LARI:	*...Quindi lei ritiene più probabile che lei sia andato in quello di prima, diciamo?*
SPATUZZA Gaspare:	*...Decisamente.*

[247] Cfr. verbale d'interrogatorio del 27.11.2008 (acquisito agli atti, col consenso delle parti, all'udienza del 26.5.2014):

disponibilità di Gaspare Spatuzza (come detto, in via S 81 n. 15, dove il collaboratore conduceva gli inquirenti, nel corso delle indagini), era nelle vicinanze dell'officina di Acqua dei Corsari (ubicata in via Padre Massimiliano Kolbe n. 21[248]) e fra i due immobili vi erano anche stradelle di campagna che consentivano di accorciare il percorso, senza dover percorrere le vie urbane, in ciò trovando ulteriore conferma il ricordo del Trombetta, che quel giorno vedeva arrivare Costa dalla "*strada di campagna*" che collegava, appunto, Corso dei Mille all'officina.

Residuano, invece, alcuni punti di contrasto fra le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, anche dopo l'effettuazione del confronto fra gli stessi (cfr. verbale 10.3.2009, acquisito agli atti con il consenso delle parti), dei quali si deve, brevemente, dar conto in questa sede (limitandosi ai punti astrattamente rilevanti): si tratta, innanzitutto, della presenza della 'scatoletta', notata da Costa sotto il sedile della Fiat 126, in occasione del predetto intervento per sistemare la frenatura dell'automobile, allorquando Spatuzza gli impediva d'entrare dentro all'abitacolo, dicendogli anche di dimenticare quello che aveva appena visto, circostanza (come visto, nello stralcio del verbale d'udienza sopra riportato) affermata da Trombetta, *de relato* dal Costa, ed, invece, non ricordata affatto da Spatuzza (pure sondato sul punto[249]), anzi, esclusa (in maniera logica e convincente), alla luce del fatto che un

---

TROMBETTA: *ah, si si ora vi spiego io come sono le cose che il discorso è che siamo sbagliati un una cosa. L'autofficina vecchia, Gaspare Spatuzza aveva il magazzino; io mi sto sbagliando perché, perché io l'autolavaggio, io stavo facendo i lavori per aprirlo, ci siamo? Nel frattempo, quando io cercavo a Maurizio, non è stato nell'autolavaggio, è stato nell'officina vecchia, che io sono arrivato e non ho trovato a nessuno e subito, e scusando l'espressione io c'ho detto: ''ma dove cazzo te ne sei andato''.*

[248] Cfr. deposizione Isp. Pietro Gangi, all'udienza dibattimentale 15.7.2015, pagg. 15 ss.

[249] Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza dell'1.12.2008, cit.:

P.M. Dr. Sergio LARI: *...Lei si ricorda se sotto il sedile lato guida della macchina c'era un amplificatore, qualche cosa?*

1176

tale comportamento avrebbe sicuramente allarmato il meccanico (cui, invece, non si doveva far comprendere la "*gravità della cosa*"); inoltre, come rilevato da Spatuzza (in maniera altrettanto logica e convincente) essendo il Costa intervenuto proprio su sua richiesta, nel magazzino dove quest'ultimo ricoverava la Fiat 126, egli poteva eventualmente adottare tutte le cautele e le "*precauzioni*" del caso, per non fargli vedere cose che non desiderava vedesse, senza allarmarlo inutilmente. Altro punto di contrasto riguarda, poi, la successiva visita del Trombetta nel magazzino di Spatuzza (forse il giorno stesso oppure l'indomani dell'intervento del Costa), con il primo che, vedendo la Fiat 126 in cattive condizioni, chiedeva al secondo a cosa gli serviva e quest'ultimo che gli spiegava che l'auto era da sistemare, per sua sorella. Detta circostanza, ancora una volta, veniva affermata da Trombetta e, invece, non ricordata da Spatuzza (che pure spiegava come Trombetta avesse accesso a quel garage per effettuare qualche "*lavoretto*")[250].

SPATUZZA Gaspare: *...A livello di radio...?*
P.M. Dr. Sergio LARI: *...Si.*
SPATUZZA Gaspare: *...No...no...non credo.*
P.M. Dr. Sergio LARI: *...Lei si ricorda un episodio in cui Costa ha aperto lo sportello per entrare nella macchina e lei l'ha tirato da dietro per dirci...no, non devi entrare dentro la macchina?*
SPATUZZA Gaspare: *...No...no.*
P.M. Dr. Sergio LARI: *...Non se lo ricorda o lo esclude?*
SPATUZZA Gaspare: *...Non me lo ricordo. E poi se io avrei fatto questo lui si sarebbe allarmato, sicuramente.*
P.M. Dr. Sergio LARI: *...Quindi lei lo esclude questo fatto.*
SPATUZZA Gaspare: *...Credo di si, perché se io non gli devo fare capire niente della gravità della cosa!*

[250] Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 10.3.2009 (prima del confronto con Trombetta):
P.M.L.: *c'è poca...c'è poca acustica in questa stanza, quindi dobbiamo fare lo sforzo di alzare un po' la voce...sennò non viene bene la registrazione. Allora signor Spatuzza, dovevo chiederle alcuni dettagli, di chiarimento che nascono da ...dichiarazioni rese da soggetti interrogati prima di lei, in questo caso in particolare mi riferisco a dichiarazioni rese da Trombetta Agostino, che lei ha conosciuto... successivamente poi andremo ai confronti...come già le avevamo anticipato nel corso del precedente interrogatorio...occorre effetuare quantomeno un confronto col meccanico Costa, e un confront...eh un ulteriore confronto...con lo stesso Scarantino, il quale Scarantino, è stato da noi incriminato per calunnia e autocalunnia, sulla base delle sue dichiarazioni, e quindi...si...preme un confronto...per verificare le rispettive...posizioni...fatta questa premessa, anche per il suo difensore, le domando se lei, ritornando alla sua descrizione di come fece riparare, la macchina al Costa, uh? Lei si ricorda se...successivamente*

alla riparazione che fece Costa, in questa 126, Trombetta Agostino, aveva un appuntamento con lei, o l'indomani, o successivamente…la venne a trovare nel luogo dove c'era questa macchina?

SPATUZZA: Trombetta sa, che io sono in possesso di questo magazzino…che non ricordo se in epoche successive è venuto in questo magazzino…che ho dato a lui, la disponibilità di fare qualche lavoretto…questo non lo ricordo…

P.M.L.: perché no…glielo dico…più specificatamente… Trombetta, sostiene che successivamente… alla vicenda della riparazione da parte di Costa, lui pensa forse, addirittura l'indomani … si è recato presso questo magazzino e ha trovato che c'era una 126…una 126 di cui lui non ricorda però…se fosse la stessa oggetto di riparazione di Costa o quant'altro, che lei dice…gli avrebbe detto che questa macchina è per mia sorella…e lui gli avrebbe riferito a sua volta…dice ma perché ci dai sta macchina? Ne possiamo trovare una buona…senza bisogno di fare taroccamenti e cose varie, con un milione la possiamo trovare… lei si ricorda di questo episodio?

SPATUZZA: no, no, io eh…il Trombetta è a conoscenza che io sono in possesso di questo magazzino…

P.M.G.: di quale magazzino? Ce lo sa dire?

SPATUZZA: del magazzino…di corso dei Mille-Roccella…

P.M.G.: e dov'è?

SPATUZZA: la via…non la ricordo, comunque si trova in corso dei Mille a Roccella…questo magazzino…

P.M.L.: quello davanti alla…

P.M.G.: c'è qualche altro…qualche altra

SPATUZZA: no, l'abbiamo localizzato nel…nei riscontri che siamo andati a fare a Palermo…

P.M.G.: ah! L'avete…individuat…

P.M.L.: l'abbiamo individuato …abbiamo fatto il sopralluogo…

P.M.G.: sì, no…siccome ne abbiamo parlato stamattina più specificatamente…se lei si ricorda accanto c'erano altri locali?

SPATUZZA: si accanto…c'erano altri magazzini sì…

P.M.G.: e che magazzini c'erano se lo ricorda?

SPATUZZA: magazzini…propria accanto uno uguale… perché era una palazzina…e

P.M.G.: e chi lo teneva, cosa ci facevano…se lo ricorda?

SPATUZZA: no , questo l'avevo in affitto io…questo magazzino…

P.M.G.. questo!…e quello accanto?

SPATUZZA: non so se era il proprietario…o ne faceva uso direttamente personale…

P.M.G.: non c'era un posto dove aggiustavano macchine rubate, e cose di questo genere?

SPATUZZA: nella traversa successiva c'era una persona che…aveva un magazzino in cui…faceva delle…rubavano delle macchine e qui si portavano…

P.M.G.: e come si chiamava questo…

SPATUZZA: eh non lo so…una persona che io gli volevo fare del male, perché per noi era un problema…

P.M.G.: si chiamava Pinuzzo per caso?

SPATUZZA: no, non lo so come si chiamava, comunque il Trombetta, lo conosceva…

P.M.G.: era solo lui che ne se occupava o ne " incompr."… altro?

SPATUZZA: no, so che c'era questo magazzino…che facevano delle…delle cose illecite che perciò…

P.M.G.: facevano?…quindi era lui e ?

SPATUZZA: non so…sì…questo lo so tramite il Trombetta che c'era un'altra persona…

P.M.G.: e con Trombetta invece che rapporti ci aveva con Trombetta?

SPATUZZA: Trombetta è un carissimo amico mio…perché

P.M.G.: no, ma che rapporti aveva con questo di questo magazzino?

SPATUZZA: visto che lui fa…cioè in questo ambiente di ladri di macchine…diciamo conosceva un po' tutti…

P.M.G.: quindi…si serviva di questa? Ah! Ho capito…va bene eh scusate…

P.M.L.: no eh…che…

P.M.G.: No questo era uno degli argomenti che stavamo…

P.M.L.: si, quindi diciamo questo episodio di Trombetta che viene da lei, trova sta 126 e parlate che lei cercava una macchina per sua sorella…non se lo ricorda…

SPATUZZA: no, no, questo non me lo ricordo…

1178

Il contrasto, come detto, permaneva anche dopo il confronto, con Trombetta che ipotizzava che Spatuzza, riferendosi al fatto che la Fiat 126 era da sistemare per sua sorella, intendesse sviare l'attenzione e Spatuzza che, dal canto suo, non ricordando affatto l'episodio, era portato, comunque, ad escludere (in maniera, ancora una volta, piuttosto logica e convincente) che Trombetta fosse entrato nel garage di Roccella, proprio nel periodo in cui si stava organizzando la strage di via D'Amelio, ritenendo probabile che il suo ex sodale sovrapponesse dei ricordi, anche perché era vera la circostanza che la sorella di Spatuzza aveva un Fiat 126[251] e che lui, per sistemarla, si rivolgeva proprio a Trombetta e Costa. Si riporta uno stralcio del verbale del confronto[252]:

P.M.L.: E allora... questo, questo confronto...serve principalmente...ha lo scopo di fare una sollecitazione reciproca della memoria...e che nelle rispettive dichiarazioni, vi sono dei passaggi che non coincidono...che riguardano dei particolari... cominciamo dal ...dal primo; eh...il singor Trombetta, oggi ci dicev... si è ricordato, di riferirci che dopo che c'era stata la riparazione, della fiat 126 lui si era recato presso...il

TROMBETTA: il magazzino che tu mi avevi chiamato ...

P.M.L.: mi vuole dire come è andata questa cosa? Vediamo...se se la ricorda? Come stanno...

---

[251] Effettivamente, Spaduzza Felicia (così erroneamente annotata presso gli uffici pubblici, anziché come Spatuzza Felicia) sorella di Gaspare, era proprietaria, con intestazione iscritta il 01.06.1989, di una Fiat 126 targata PA 383697. L'autovettura risulta essere stata radiata il 28.02.2005.

[252] Cfr. verbale di confronto fra Gaspare Spatuzza ed Agostino Trombetta, 10.3.2009 (come detto, acquisito agli atti, all'udienza del 26 maggio 2014).

TROMBETTA: allora…prima di succedere questo…tu chiami a Maurizio…pir fariti aggiustare sta 126…ora io, essendo nall'officina nica…u ciercu ca unnu truovu…scumparìo! Unn'agghiu e ci ricu…ma runn'ha statu? Dice: no, mi chiamò Gaspare…mi riette 100.000 lire pir farimi aggiustare una 126…e un diri niente a nuddu; un diri niente a nuddu…dice però no frattiempu…quannu io a stava sistemannu, stava raprienmu u purtieddu…iddu pigghiò e mi tirò, e basta. Ci rissi ti rissi raccussì? ri un diri niente a nuddu? Fai finta ca un mi ricisti niente… basta. Ciao. Fai finta ri niente…lassallu iri…vuor diri che è na cuosa ca un si può sapiri ri nuddu…basta…

P.M.L.: e poi cosa….si ricorda… …che Costa le dette anche qualche dettaglio? Che…aveva visto qualche cosa dentro la macchina?

TROMBETTA: sì…ah! mi rissi ca nu modo ri isare…u seggiolino…vitti una tipo una scatula… un amplificature…cu un bottoncinu russu. Ci rissi va bene…u signuruzzu ti rissi raccussì? Niente…fai finta ri niente… e chiuemu u riscursu cà. Un mi ricuordu si a sira mi chiamasti…o all'indomani…e io vitti sta 126 che era tutta mala cumminata…e ti rissi a tià: ah! chi ha fari cu sta machina? No a sistemamu pir me suoru…io ti rissi accussì viecchia? Ni pighiamu una nuova, macari ci accattamu…lì e ci faciemu caminare a to suoru. Punto e basta.

SPATUZZA:. Io questo non lo ricordo…siccome c'è il particolare della 126 di mia sorella,

TROMBETTA: esatto…

1180

SPATUZZA: "incompr."...non lo so se lui sta facendo confusione...

P.M.L.: cioè?

SPATUZZA: cioè...che il signor Trombetta nel magazzino, quando c'era questa 126, che è stata adoperata nella strage di...di via D'Amelio, non c'è mai venuto...quindi io non lo ricordo questo...

TROMBETTA: ca io un binni mai?

SPATUZZA: noo!...e il magazzino...tu eri...

TROMBETTA: Si, si...

SPATUZZA:. Eri venuto a questo magazzino,

TROMBETTA: si, si...

SPATUZZA: lui sapeva benissimo dov'era questo magazzino... ha detto anch...

TROMBETTA: tu per non farmi capire niente...di dà 126, mi girasti u riscursu raccussì...

SPATUZZA: non lo so, questo non lo ricordo...

TROMBETTA: perché tu eri facile a sviarmi le cose...mi dicevi cose ca...

SPATUZZA: questo è un particolare...

TROMBETTA: di fesserie...

SPATUZZA: questo è il particolare...della 126 che c'è un problema legato a mia sorella...

TROMBETTA: uh...sì

SPATUZZA: però di questa...situazione della 126 che è stata adoperata per la strage di via D'Amelio...non ricordo che lui è a conoscenza...

1181

P.M.B.: qual' è questo particolare della 126…

SPATUZZA: come?

P.M.B.: questo particolare…

SPATUZZA: siccome c'era mia sorella, che aveva sempre problemi con le macchine, quindi eh approfittavo dell'amicizia di Agostino Trombetta…

P.M.B.: Si…

SPATUZZA: per sistemare i problemi di mia sorella …

P.M.B.: sua sorella aveva una 126? …Sua sorella aveva una 126?

SPATUZZA: mia sorella, all'ultimo ha avuto una 126. Però ha avuto una mini 90…

TROMBETTA: esatto…

SPATUZZA: quella rossa…che ricordi gli ho dato…

TROMBETTA: Si…

SPATUZZA: che Agostino Trombetta l'ha data a me, e io l'ho data a mia sorella…

P.M.B.: uh…

SPATUZZA: poi c'è questo problema della 126 bianca a…

TROMBETTA: esatto…

P.M.G.: cioè?

SPATUZZA: che non mi ricordo come andò a finire questa storia…

TROMBETTA: sì, macari se io quando vitti sta 126… tu mi sviasti le cuose su to suoru…e duocu ci riettimu a Mini 90…che io l'avevo tutta… " incompr"…

P.M.L: però non c'è il collegamento dice lei tra la 126 fatta riparare

1182

dal Costa

SPATUZZA: al Costa…e questo problema della 126 di mia sorella.

P.M.L.: sono due cose diverse…

SPATUZZA: due cose diverse…

P.M.L.: anche nel tempo? Anche nel tempo…sono diverse?

SPATUZZA: ma sicuramente…nel tempo..

P.M.L.: perché ?

SPATUZZA: sicuramente… parliamo…

P.M.L.: quella di sua sorella quando è stato?

SPATUZZA: parliamo noi della…la… 126 di mia sorella, che poi tra l'altro era anche taroccata…pure

TROMBETTA: certo…

SPATUZZA: quindi è un periodo…quasi ultimo…

TROMBETTA: sì, ma nel frattempo quando aggiustasti…cu Maurizio…a machina, io all'indomani ci fu u fatto ri sta 126.

SPATUZZA: non lo ricordo…questo particolare io, non lo ricordo…

P.M.B.: no, no, no… però lei ha detto una cosa più categorica, che lui non è mai entrato…

SPATUZZA: no lui sapeva di questo magazzino…

P.M.B.: ma non è mai entrato…

SPATUZZA: addirittura mi sembra che ho notato era per smontare un macchina…

TROMBETTA: esatto…sì…

P.M.B.: ed è entrato qualche volta nella…macchina

1183

TROMBETTA: sì, io entravo…io sì…

P.M.B.: no, avevo capito che lei non…

SPATUZZA: no ha smontato con Mauriz…quasi a finire… perché poi l'ho lasciato questo magazzino…

Considerato che il contrasto fra le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia riguarda circostanze di dettaglio, atteso anche il lungo tempo decorso dai fatti e le pregresse, intense, frequentazioni fra i due, con il conseguente rischio di sovrapposizione mnemoniche di vicende diverse (come detto, la sorella di Spatuzza aveva, effettivamente, una Fiat 126, per sistemare la quale il collaboratore si rivolgeva proprio a Trombetta e Costa), le divergenze indicate non sono affatto tali da inficiare la credibilità soggettiva di nessuno dei due collaboratori, né (tanto meno) l'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, complessivamente corroborata (come detto) da quanto riferito da Trombetta, in merito all'intervento del Costa (per come riferito da quest'ultimo) sui freni della Fiat 126 ricoverata nel magazzino di Gaspare Spatuzza, nell'estate del 1992.

13) Il sopralluogo con Gaspare Spatuzza dove questi rubava la Fiat 126, a Brancaccio (via Bartolomeo Sirillo n. 5). L'indicazione, da parte del collaboratore, del punto esatto dove era posteggiata la Fiat 126 di Pietrina Valenti (l'indicazione errata, invece, di Salvatore Candura); le ulteriori risultanze istruttorie sul punto.

Come già visto nella parte dedicata all'analisi delle sue dichiarazioni, Gaspare

Spatuzza descriveva, in maniera dettagliata, il tragitto per arrivare al luogo dove, assieme a Vittorio Tutino, rubava la Fiat 126, anche compilando (in occasione dell'interrogatorio del 3.7.2008) uno schizzo planimetrico: la descrizione "*corrispondeva perfettamente con... con la via Sirillo*"[253], vale a dire con il luogo dove, effettivamente, veniva asportata la Fiat 126 in uso a Valenti Pietrina, poi utilizzata come autobomba, nella strage di via D'Amelio. Dunque, le dichiarazioni di Spatuzza erano inconciliabili con la versione fornita da Vincenzo Scarantino e Salvatore Candura, che, nei precedenti processi per questi stessi fatti, dichiaravano, rispettivamente, di aver commissionato ed eseguito il furto della Fiat 126 della Valenti, proprio sotto casa della proprietaria[254]. Inoltre, il collaboratore riconosceva, fotograficamente, le immagini della predetta via Sirillo, in un album contenente le immagini di luoghi similari (cfr. verbale d'interrogatorio del 17.11.2008, acquisito al fascicolo per il dibattimento) e, nella stessa occasione, dichiarava che era *"in grado di condurre gli investigatori sui luoghi in questione, anche ad occhi chiusi*". In effetti, nel sopralluogo fatto il primo dicembre 2008, Spatuzza indicava, con precisione, nella via Bartolomeo Sirillo, il luogo dove rubava, assieme a Vittorio Tutino, la Fiat 126 (cfr. verbale dell'1.12.2008, acquisito al fascicolo per il

[253] Cfr. deposizione Isp. Claudio Castagna, all'udienza dibattimentale 3.7.2015, pagg. 14 s.

[254] Si veda anche il verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 4.7.2008, dove il collaboratore di giustizia (come già nel colloquio investigativo, fatto dieci anni prima), non conoscendo il contenuto delle dichiarazioni di Salvatore Candura ed, in particolare, il luogo del furto da questi indicato (proprio sotto casa della Valenti, in via Sirillo n. 5), ipotizzava una 'doppia' sottrazione della Fiat 126:

SPATUZZA Gaspare: *siccome il blocca sterzo era sano quando l'ho presa io... perché in questi anni ho avuto un dubbio... ma dissi... ma può essere che questi già l'avevano rubata... e ora se il posto dove l'ho rubata io effettivamente i proprietari abitano in quello stabile allora... non possono... ma siccome ho avuto sempre il dubbio... ma può essere che loro l'avevano già rubata?...*

dibattimento[255]), in un punto esattamente coincidente rispetto a quello indicato da Pietrina Valenti come luogo dove parcheggiava la sua automobile, prima di subirne il furto[256] (mentre Salvatore Candura, come si vedrà, indicava un luogo differente, in prossimità del portone d'accesso allo stabile condominiale, dove abitava la proprietaria).

Si riporta qui di seguito (per maggiore comodità di lettura e consultazione) uno stralcio della deposizione dell'Ispettore Claudio Castagna, che assisteva a detti sopralluoghi (videoregistrati) con Gaspare Spatuzza e con Pietrina Valenti[257]:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei ha parlato, invece, di sopralluoghi esperiti con l'Autorità Giudiziaria assieme a Gaspare Spatuzza.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei ha presenziato a questi sopralluoghi?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Sa le modalità con le quali sono stati condotti questi sopralluoghi? Cioè da un punto di vista tecnico intendo.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, tra l'altro mi sono occupato quasi... quasi totalmente, in una sola occasione credo si sia occupato un collega di tutte le videoriprese, di tutti i sopralluoghi che sono stati fatti con...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi i sopralluoghi sono stati...

TESTE C.G. CASTAGNA - Tutti videofilmati.

P.M. Dott. LUCIANI - ...videofilmati.

[255] Nelle produzini del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 3.

[256] Cfr. verbale sopralluogo 24.11.2008, nelle produzini del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 2

[257] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 20 ss.

TESTE C.G. CASTAGNA - Tutti videofilmati.

P.M. Dott. LUCIANI - E che le risulti, lì in via Sirillo è stato solo per il sopralluogo di Spatuzza o anche di altri?

TESTE C.G. CASTAGNA - No, lì abbiamo effettuato in tutto tre sopralluoghi: uno fatto con lo Spatuzza, uno fatto con Candura e uno con la proprietaria della macchina, con la signora Valenti.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei ha partecipato a tutti e tre?

TESTE C.G. CASTAGNA - Io ho partecipato a due dei tre.

P.M. Dott. LUCIANI - A quale non ha partecipato?

TESTE C.G. CASTAGNA - Quello di Candura.

P.M. Dott. LUCIANI - Quello di Candura. Quindi quello della signora Valenti e quello di Gaspare Spatuzza lei era presente.

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto. Tutti e due devo dire che siccome... perché quel giorno non ero in servizio, però il sopralluogo è stato effettuato con la mia attrezzatura personale, per cui poi il riversamento della cassetta l'ho fatto io e quindi ho...

P.M. Dott. LUCIANI - Ha avuto contezza di quello che è successo.

TESTE C.G. CASTAGNA - Giocoforza ho dovuto... sì, sì, ho dovuto rivedere tutta la...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi sta confermando, era la domanda che le volevo fare, è implicito in quello che dice, anche gli altri due sono stati videoregistrati.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, sì, sì, entrambi.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei era presente quando Gaspare Spatuzza... cioè

sono cose che lei ha percepito direttamente quando Gaspare Spatuzza e la signora Valenti hanno indicato il luogo dove...

TESTE C.G. CASTAGNA - Il luogo, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...era posteggiata l'autovettura quando è stata rubata?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, riesce a ricordare dove Gaspare Spatuzza... cioè quale lato di questo spiazzale a L, diciamo...

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...Gaspare Spatuzza ha indicato e quale lato ha indicato la signora Valenti?

TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, tutti e due hanno indicato verosimilmente lo stesso luogo ed era esattamente al centro del... quindi sotto il lato del prospetto dello stabile dove insistevano le fioriere. Quindi entrambi hanno indicato, con un margine di pochi centimetri di differenza, comunque al centro di questi... di queste fioriere il posto dove sarebbe stata collocata quella sera la vettura.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei ha detto di aver visto anche le immagini del sopralluogo di Candura Salvatore.

TESTE C.G. CASTAGNA - Di Candura, sì. Sì, ne ho fatto anche annotazione, tra l'altro, su questo per...

P.M. Dott. LUCIANI - Ha fatto anche annotazione per descrivere.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, sa che luogo ha indicato Candura Salvatore

al momento del sopralluogo?

TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, lui, invece, sosteneva che... di essere, quindi, l'autore del furto della 126 e che l'autovettura, nel momento in cui l'aveva prelevata, si trovava posteggiata proprio davanti l'ingresso dello stabile, quindi nella parte terminale della L.

P.M. Dott. LUCIANI - Davanti il portone, diciamo.

TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, immaginando questa L immaginaria, Spatuzza e la signora Valenti la indicavano proprio nel primo parcheggio principale sul lato dello stabile, mentre Candura diceva che la macchina si trovava al termine della L, del... della L.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel vialetto che conduce al portone di accesso.

TESTE C.G. CASTAGNA - Proprio davanti al portone di accesso.

P.M. Dott. LUCIANI - Proprio davanti al portone.

TESTE C.G. CASTAGNA - Dove c'erano questi gradini, questi gradini che conducevano verso il piazzale.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, per poter fare le attività che vi sono state delegate dalla Procura della Repubblica, avete avuto modo di visionare anche le attività che erano state fatte illo tempore?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, abbiamo, praticamente, acquisito buona parte del carteggio degli accertamenti che erano stati fatti all'epoca.

P.M. Dott. LUCIANI - Per quello che ha potuto lei verificare dalla lettura di questi atti, chiaramente per poter assolvere alle deleghe della Procura, questo tipo di accertamento in via Sirillo di individuazione dei luoghi era mai stato fatto?

1189

TESTE C.G. CASTAGNA - No, non...

P.M. Dott. LUCIANI - Da parte del Candura.

TESTE C.G. CASTAGNA - Non risultano atti.

P.M. Dott. LUCIANI - O da parte della Valenti.

TESTE C.G. CASTAGNA - Non risultano atti in cui... cioè in cui sarebbero stati fatti questi sopralluoghi.

Orbene, come emerge anche dalla testimonianza appena riportata, una tale attività istruttoria di sopralluogo non veniva mai espletata in passato, allorquando si raccoglievano le dichiarazioni di Candura e Scarantino, per la strage di via D'Amelio.

Durante le pregresse investigazioni, condotte dal dott. Arnaldo La Barbera e dai suoi uomini, nonostante le naturali perplessità che potevano insorgere, in relazione alla personalità di entrambi i 'collaboratori' ed anche al contenuto delle loro dichiarazioni (si pensi, solo per fare un esempio, al racconto di Scarantino sulla cerimonia della sua affiliazione a Cosa nostra[258]), non veniva mai fatto un sopralluogo con il ladro dell'automobile, né con la derubata.

Anche per questo motivo, oltre che per il sopravvenuto mutamento dei luoghi, l'atto istruttorio si rivela di fondamentale importanza, andando a riscontrare, in maniera molto significativa e puntuale, le dichiarazioni di Spatuzza (e, per converso, ad escludere la credibilità di quelle rese da Salvatore Candura e da Vincenzo

[258] Infatti, nel primo verbale reso da 'collaboratore' di giustizia, il 24.6.1994 (acquisito agli atti, come corpo del reato ascritto all'imputato, *sub* H), Scarantino dichiarava agli inquirenti (ciò che, invero, si legge soltanto nella trascrizione integrale) che la sua affiliazione a Cosa nostra avveniva, un paio d'anni prima rispetto alla strage, nella sala ricevimenti di tale Pasquale Tranchina, in via Villagrazia, con i commensali che -ad un certo punto- alzavano i calici, brindando alla salute di Scarantino, perché "*Enzino è uomo d'onore*". Ogni commento pare decisamente superfluo, così come pare, francamente, disarmante la risposta fornita dal dott. Vincenzo Ricciardi (presente a detto interrogatorio di Scarantino), sulla verosimiglianza di una tale cerimonia d'affiliazione al sodalizio mafioso (cfr. deposizione Vincenzo Ricciardi, nella trascrizione del verbale d'udienza del 13.04.2016, pagg. 196 s: "*Se non è sembrata strana agli altri, non è sembrata strana neanche a me*").

Scarantino, nei precedenti processi).

Inoltre, l'individuazione del luogo esatto di sottrazione della Fiat 126, da parte di Gaspare Spatuzza, si rivela ancor più attendibile, in considerazione del fatto che il collaboratore indicava un punto dove, all'epoca del sopralluogo, era impossibile posteggiare un'automobile, poiché vi erano delle fioriere, installate in epoca successiva, come spiegato dalla stessa Pietrina Valenti. Quest'ultima (nella consueta maniera confusionaria), spiegava che, all'epoca dei fatti, nel posto dove venivano poi collocate le fioriere condominiali, si poteva parcheggiare ("*io la posteggiavo la macchina dov'è che ora ci sono messe le piante*").

Si riporta qui di seguito un breve stralcio della sua testimonianza, sul punto[259]:

P.M. Dott. PACI - Sì, dove la posteggiava, dove l'ha posteggiata quella sera, cioè la sera prima che fosse rubata.

TESTE VALENTI P. - Perfettamente, sto arrivando il punto che lei... mi ha detto una domanda veramente particolare per me. Io, praticamente, questa macchina non la mettevo nel mio posteggio, mi pare come posteggio era 'u 22. Dice: perché? Perché dov'è che l'ho posteggiata io in quella serata, che c'erano le piante, i' misi nei piante da... da poco, io la posteggiavo la macchina dov'è che ora ci sono messe le piante.

P.M. Dott. PACI - Le piante intende le...

TESTE VALENTI P. - Piante grosse, di figura.

P.M. Dott. PACI - Le fioriere forse lei intende?

TESTE VALENTI P. - Come?

[259] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 14 ss, 25 s.

P.M. Dott. PACI - Si chiamano fioriere, signora. Cioè intende dire quei vasi all'interno dei quali oggi...?

TESTE VALENTI P. - No, non lo so, piante... piante queste grosse, ci misiru qualche quattro o cinque piante dov'è che mi hanno rubato la macchina a me.

P.M. Dott. PACI - Allora, signora, dopo, dopo che le hanno rubato la macchina, in quel punto...

TESTE VALENTI P. - Ci misiru dopo un...

P.M. Dott. PACI - ...in quel punto ci misero quelle che lei chiama piante e che...

TESTE VALENTI P. - Sì, che pri...

P.M. Dott. PACI - ...in italiano si chiamano fioriere.

TESTE VALENTI P. - Però gli dico una cosa.

P.M. Dott. PACI - Che poi le mostriamo nella fotografia.

TESTE VALENTI P. - Cos'è, Pubblico Ministero il signore?

PRESIDENTE - Sì, sì, sì.

TESTE VALENTI P. - Allora, signor Pubblico Ministero, mi ascolti attentamente.

P.M. Dott. PACI - E io sempre attento sono.

TESTE VALENTI P. - Allora, io quando parlo, io sono una persona che mi so esplicere, mi piace parlare bene, in faccia; bisogna che le persone si devono far... far capire quando si parla. A me, a me in giro non mi devono prendere, perché quan... dov'è che c'erano le piante, dov'è che io posteggiavo la macchina da allora, non me la poteva prendere nessuno a

me la macchina, perché era nascosto dove ho messo la macchina io, era nascosta. E io dico una cosa a tutti cca, signori giurati: come mai di tutte quelle macchine mi vanno a pescare la mia macchina? Perché viene la Legge e dice: ma come mai di tante macchine qua ce la prendono alla signora Valenti Pietrina? Ma questa signora a chi pratica? Ma io la penso come... io la penso così, la penso così.

P.M. Dott. PACI - Allora, signora, adesso però lei si calma e ritorniamo alle domande che io le faccio.

TESTE VALENTI P. - No, io sono calma.

P.M. Dott. PACI - Perché lei deve rispondere.

TESTE VALENTI P. - Perché quando si parla di piante, pirchì i' ha chiamari 'u muraturi e 'sti pianti ci devo... ora ci devo mettere la Seicento là io, sì!

PRESIDENTE - Signora, le chiedeva il Pubblico Ministero semplicemente dov'era posteggiata questa macchina.

TESTE VALENTI P. - E allora, dobbiamo ripetere di nuovo? Ah! La macchina è venuto il dottor Pepi... mi sembra ca Pietro Grasso [ndr : Sergio Lari] mi pari ca vinni con me.

PRESIDENTE - Comunque, in sostanza, in che strada era anzitutto?

TESTE VALENTI P. - E allora, dove abito io, via Bartolomeo Sirillo numero 5. E allora, Ve lo spiego subito subito cu' 'u microfono. E allora, guardi, qua... Signor Pubblico Ministero, mi ascolta?

P.M. Dott. PACI - Signora, le posso... dico, ascolti un attimo. Io le posso mostrare...

1193

TESTE VALENTI P. - Sì.

P.M. Dott. PACI - ...delle fotografie che sono state scattate...

TESTE VALENTI P. - Eh.

P.M. Dott. PACI - ...qualche anno fa, quando vennero i magistrati a sentirla.

TESTE VALENTI P. - Che io l'ho portato nei piante.

P.M. Dott. PACI - Perfetto, e lei in quel luogo ha poi mostrato esattamente il punto in cui era parcheggiata la macchina. Le posso mostrare queste fotografie.

TESTE VALENTI P. - Posso venire?

P.M. Dott. PACI - Gliele faccio avere, signora, sono qua e sono quelle allegate...

TESTE VALENTI P. - Ah, no, potevo venire pure io!

P.M. Dott. PACI - ...al verbale che è depositato.

TESTE VALENTI P. - Eh, le piante. Ora c'haiu a mettiri 'u basilicu, 'u pumadoru! [Ride].

PRESIDENTE - Aspetti però, eviti altri commenti, deve rispondere solamente alle domande, va bene?

TESTE VALENTI P. - Ah, perfettamente! La macchina me l'hanno rubata qua.

P.M. Dott. PACI - Esattamente...

TESTE VALENTI P. - Qua.

P.M. Dott. PACI - No, "qua" dove, signora?

PRESIDENTE - Quindi in questo luogo ritratto da queste fotografie che le

vengono mostrate, sì.

TESTE VALENTI P. - Qua, nelle piante, qua. Però prima da allora... Pubblico Ministero è?

PRESIDENTE - Sì.

TESTE VALENTI P. - Signor Pubblico Ministero!

P.M. Dott. PACI - Prego, prego, signora, mi dica.

TESTE VALENTI P. - Da allora queste piante non c'erano, eh?

P.M. Dott. PACI - Non c'erano.

TESTE VALENTI P. - Non c'erano. Poi, dopo tanto tempo, allora c'hanno messo queste piante.

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE VALENTI P. - Allora, qui dentro si poteva entrare, che poi non si poteva... da allora non...

P.M. Dott. PACI - "Qui dentro", signora, intende il vicoletto che poi dà accesso al portone del palazzo?

TESTE VALENTI P. - Bravo, sì, per entrare casa mia. Da allora non si... da allora qui potevano entrare le macchine, infatti, vidi, ora ci sono dei ferri lunghi.

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE VALENTI P. - Che le macchine qua ora non possono entrare. Da allora sì, ma ora non più.

P.M. Dott. PACI - Non più.

TESTE VALENTI P. - Oh! Poi c'è qua una scalonata. La vedete che qua c'è una scalonata quando si esce del portone?

1195

P.M. Dott. PACI - E no, la scalinata non si... cioè gli scalini sotto il portone, signora, non si vedono da quelle foto.

TESTE VALENTI P. - No, siccome io ce l'ho in memoria, è come si 'i vidissi, oh!

PRESIDENTE - Lo spieghi, lo spieghi.

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE VALENTI P. - Comunque, questa sono io, questa. Questo è il dottore, che io lo rispetto tanto, veramente.

P.M. Dott. PACI - Il dottore Lari, che è...

TESTE VALENTI P. - E sì!

P.M. Dott. PACI - Va bene, signora, ed è nel punto in cui...

TESTE VALENTI P. - Rispetto pure il signor Piero!

PRESIDENTE - Quindi è, in sostanza, quel punto che viene ritratto da queste fotografie, in questa parte.

TESTE VALENTI P. - [Ride].

P.M. Dott. PACI - Sì.

PRESIDENTE - Collocata la macchina al momento della...

P.M. Dott. PACI - Sì, esatto.

TESTE VALENTI P. - Comunque, a me...

P.M. Dott. PACI - Dove venne parcheggiata.

PRESIDENTE - ...in cui venne sottratta.

P.M. Dott. PACI - Signora...

TESTE VALENTI P. - A me la macchina me l'hanno rubata dov'è che c'è... può essere un poco cchiù cca, un poco cchiù ddà, perché, certo, io metro

1196

nun ni aveva.

P.M. Dott. PACI - Va beh, metro più, metro meno, il punto è quello signora, giusto?

TESTE VALENTI P. - Il punto è questo delle piante.

P.M. Dott. PACI - Allora, il punto... la macchina era parcheggiata...

TESTE VALENTI P. - Perfettamente, 100% e cento film.

P.M. Dott. PACI - Sì. La macchina com'era parcheggiata, come si dice, a spina di pesce, cioè con il muso rivolto verso il muro oppure...?

TESTE VALENTI P. - No, no, per la... sono arrivata io, sono arrivata io.

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE VALENTI P. - E mi infilo così con la macchina.

(...)

P.M. Dott. PACI - Presidente, se comunque sia può indicare il punto, anche con un segno di spunta sulla fotografia, perché...

PRESIDENTE - Ecco, sì, indichi semmai, signora, sulla fotografia...

TESTE VALENTI P. - Eh!

PRESIDENTE - ...magari con una penna, il punto esatto in cui si trovava parcheggiata la macchina, va bene?

TESTE VALENTI P. - Ma io... io uscirei pazza. Cioè, dico io, la macchina era nelle piante, però io...

PRESIDENTE - Se può però indicare...

TESTE VALENTI P. - Poteva essere qua, poteva essere qua.

PRESIDENTE - Indichi più o meno il punto, per quello che lei ricorda,

dove si trovava la macchina in questa...

TESTE VALENTI P. - Proprio il punto... poteva essere qua, qua. Poteva, 'nzu, perché una che pos... Se Lei va a fare la spesa chi vidi 'u puntu? Cumu si fa? Io posso dire qua, nelle piante. Prima 'ste piante nun c'erano, eh! Però come fa una donna che posteggia?

PRESIDENTE - Ci rendiamo conto che non c'erano, però, dico, se lei riesce, anche, diciamo, con un certo grado di approssimazione, a ricostruire qual era il punto dove è stata posteggiata la macchina.

TESTE VALENTI P. - Per me è dov'è che c'è Pietro Lari, per me.

PRESIDENTE - Dove c'è, quindi, il Procuratore Lari, sì, va bene. Allora...

TESTE VALENTI P. - Poi...

PRESIDENTE - ...in quelle fotografie lì, va bene.

TESTE VALENTI P. - ...c'è il punto interrogativo.

PRESIDENTE - D'accordo, va bene, va bene.

TESTE VALENTI P. - Non vorrei passare delle conseguenze.

PRESIDENTE - Comunque, no, no, no, va beh.

TESTE VALENTI P. - Se io sbaglio, scusi, se io sbaglio qualche...

AVV. SINATRA - Cioè abbiamo detto anche approssimativamente.

TESTE VALENTI P. - ...qualche pezzettino.

PRESIDENTE - Non si preoccupi, anche approssimativamente, per quello che lei ricorda, va bene. Quindi, per quello che lei ricorda, è lì dove c'è in queste fotografie il dottor Lari.

TESTE VALENTI P. - Può essere qua, può essere...

1198

PRESIDENTE - Va bene, va bene.

TESTE VALENTI P. - Ma qua me l'hanno fregata.

Sempre in occasione della sua testimonianza, Pietrina Valenti precisava che, per come aveva parcheggiato la sua Fiat 126, quella sera, non aveva modo di controllarla a vista, dalle finestre del suo appartamento[260]:

P.M. Dott. PACI - ...dove poi c'è il portone di casa. Senta, signora, le faccio un'altra domanda: lei dalla sua abitazione... abita in che piano lei? Di quel palazzo.

TESTE VALENTI P. - Sesto piano.

P.M. Dott. PACI - La poteva vedere la macchina parcheggiata?

TESTE VALENTI P. - No, mai.

P.M. Dott. PACI - Quella sera.

TESTE VALENTI P. - No, no.

(...)

P.M. Dott. PACI - Allora, andiamo avanti, signora, un altro passaggio. L'aveva anticipato, l'ha già dichiarato, però poi ci siamo interrotti, allora le richiedo: il suo appartamento affaccia o no nel punto in cui...

TESTE VALENTI P. - Non si vede niente.

P.M. Dott. PACI - ...quella sera era parcheggiata la macchina?

TESTE VALENTI P. - Assolutamente.

P.M. Dott. PACI - Quindi il suo...

TESTE VALENTI P. - Posso mettere no una firma, non so leggere e

[260] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 22 e 31 ss.

scrivere, non è vergogna, la vergogna è qua nelle cose cattive, però io a lei ci metto no una firma, ma gliene metto mille.

P.M. Dott. PACI - Che quella sera la macchina...

TESTE VALENTI P. - Perché...

PRESIDENTE - Quindi dove? Mi dica, non si...

TESTE VALENTI P. - Dov'era la mia macchina... guardi, e allora, mi posso alzare? Oh! E allora.

P.M. Dott. PACI - No, no, signora, abbiamo capito, guardi, non c'è bisogno.

TESTE VALENTI P. - No, no, no.

P.M. Dott. PACI - No, non c'è bisogno che... no, no, no.

PRESIDENTE - Abbiamo capito, abbiamo capito.

TESTE VALENTI P. - Qua c'è... e allora, signori, aspettate. Allora...

PRESIDENTE - Signora, così non si sente il microfono, sennò non ne resta traccia.

TESTE VALENTI P. - Ah, non si sente?

PRESIDENTE - Proprio resti seduta!

TESTE VALENTI P. - E allora, eh!

PRESIDENTE - Quindi, in sostanza, non si vede dalla sua casa la...

TESTE VALENTI P. - E allora, guardi, signor Pubblico Ministero, mi perdoni.

PRESIDENTE - Perché non si vede, quindi, dalla sua casa, è giusto?

TESTE VALENTI P. - E allora, c'è un muro, un pezzo di muro alto, alto così, poi questo muro alto di qua che dico io non corrisponde il mio

1200

balcone di questa parte; il mio balcone corrisponde... signor Pubblico Ministero, è importante! Il mio balcone corrisponde dall'altra parte, perché ci sono due tipi di balconi, è giusto? Dove mi hanno preso la macchina a me corrispondono i balconi... i gabinetti, dicemmu, i bagni delle altre persone. Ci siamo? Oh! Allora, dove mi hanno rubato la macchina a me ci sono i bagni degli altre persone, c'è un pezzo di muro alto, alto, e in questo pezzo di muro alto, dov'è che mi hanno preso la macchina a me, che ci sono le piante... poi quando Voi, tanto per dire, girate così, camminate un pochettino e girate così, vedete il palazzo.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

TESTE VALENTI P. - Però sempre con gli altri balconi di altre persone.

P.M. Dott. PACI - Perfetto, quindi è chiarissimo, signora.

TESTE VALENTI P. - Sì. Poi c'è un... un'altra cosa: che il mio balcone, il mio balcone, ci sono le scuole delle bambine, che io alla mattina quando le vedo alle bambine, affaccio e penso quando io portavo a mia figlia a scuola. Oh! Perché io una bambina soltanto ho.

P.M. Dott. PACI - Va bene, signora.

Le dichiarazioni della Valenti trovavano anche conferma nell'attività di riscontro del Centro Operativo DIA di Caltanissetta, da cui risultava che, effettivamente, la zona dove venivano installate le menzionate fioriere condominiali (dove la teste, come detto, posteggiava la Fiat 126, prima che le venisse rubata), non era visibile dalle finestre dell'appartamento della proprietaria[261].

[261] Cfr. deposizione Isp. Claudio Castagna, all'udienza del 3.7.2015, pagg. 23 ss, nonché planimetria consultata dal medesimo, nel corso della sua deposizione (ed acquisita agli atti).

Al contrario (come anticipato), Salvatore Candura, nel sopralluogo del 24 novembre 2008 (anch'esso agli atti[262]), confermando quanto già dichiarato nei precedenti procedimenti, indicava, come luogo dove rubava la Fiat 126 di Pietrina Valenti, un posto diverso, nelle immediate vicinanze del portone d'ingresso dello stabile, peraltro in una posizione parzialmente visibile dalla camera da letto della Valenti[263].

Venivano, poi, acquisite al fascicolo per il dibattimento, sul consenso delle parti, anche tutte le dichiarazioni rese dai condomini di via Sirillo, su tre temi di prova:

1) se i luoghi subivano o meno delle modifiche, dal luglio 1992, come affermato da Pietrina Valenti e negato da Salvatore Candura (fatta eccezione, secondo quanto dichiarato da quest'ultimo, per due archi in ferro, messi per ostruire la marcia di possibili autovetture, nel vicolo cieco d'accesso al portone condominiale);

2) se, all'epoca dei fatti, era possibile oppure no posteggiare automobili, per un tempo apprezzabile, nel predetto vicolo cieco, come escluso dalla Valenti ed affermato da Candura, che sosteneva, appunto, d'aver rubato la Fiat 126 proprio da siffatta posizione;

3) se qualche condomino notava il furto della Fiat 126 oppure la presenza di due persone nei pressi della medesima automobile, la sera in cui la stessa veniva asportata (attese le menzionate dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, secondo cui, mentre perpetrava il furto con Tutino, una coppia con due bambini

[262] Nelle produzini del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 1.

[263] Cfr. deposizione Isp. Claudio Castagna, all'udienza del 3.7.2015, pagg. 23 ss, nonché planimetria consultata dal medesimo, nel corso della sua deposizione (ed acquisita agli atti).

transitava a piedi).

Le circostanze complessivamente desumibili dalle dichiarazioni acquisite agli atti, possono riassumersi (in maniera estremamente sintetica, considerata anche la sopravvenuta confessione, da parte di Salvatore Candura, della falsità delle proprie precedenti dichiarazioni, sul furto della Fiat 126, sotto casa di Pietrina Valenti), come segue[264].

Effettivamente, alla fine del vicolo cieco che conduce al portone dello stabile di via Bartolomeo Sirillo n. 5, successivamente al luglio del 1992, venivano realizzate, da uno dei condomini (Passantino Vincenzo), delle opere (abusive), consistenti nella realizzazione di alcuni gradini, di fronte all'entrata per l'edificio. Detta circostanza, oltre che dal diretto interessato (che operava, come accennato, senza alcun titolo edilizio, per cui non esistono atti pubblici, per una precisa datazione delle opere), veniva confermata anche dagli altri condomini (tutti collocavano tali opere, all'incirca, negli anni 2000-2005). Inoltre, pure i paletti per impedire l'accesso al cortile prospiciente al portone d'ingresso, venivano collocati in epoca più recente, rispetto al luglio 1992 (verosimilmente, dopo l'anno 2003). Lo stesso vale per le fioriere poste nel cortile/parcheggio dello stabile, a ridosso dell'edificio condominiale, collocate nella stessa epoca dei paletti.

Quanto alla possibilità di posteggiare, all'epoca dei fatti, nel vicolo cieco che conduce al portone d'ingresso condominiale, le dichiarazioni dei condomini non erano del tutto univoche: molti evidenziavano che, prima dell'installazione dei paletti, le automobili venivano parcheggiate fin davanti al portone dello stabile, ma solo per

[264] Cfr. le sommarie informazioni testimoniali rese dai condomini di via Bartolomeo Sirillo (acquisite, col consenso delle parti, all'udienza del 22.12.2014), nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 8.

soste brevi (come per scaricare merci o per la pausa pranzo); tuttavia, la collocazione degli ostacoli si rendeva necessaria proprio per evitare che parcheggiassero lì autovetture che non consentivano l'accesso allo stabile, qualora ve ne fosse stato bisogno, per i mezzi di soccorso; con particolare riferimento alla signora Pietrina Valenti, alcuni condomini dichiaravano che la stessa era solita parcheggiare dal lato delle fioriere; altri ricordavano, genericamente, che la predetta parcheggiava dove trovava posto. Sul punto, Roberto Valenti (confermando, sia pure con qualche titubanza, le indicazioni già fornite in fase d'indagine, anche con la redazione di uno schizzo planimetrico) dichiarava che sua zia Pietrina, abitualmente, posteggiava la Fiat 126 sul lato lungo del cortile, limitrofo all'edificio condominiale, in posizione dove la stessa ne poteva controllare visivamente la presenza, affacciandosi dalle finestre dell'abitazione[265]. Analoghe indicazioni dava Luciano Valenti, che spiegava

[265] Deposizione di Roberto Valenti, all'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 64 ss (nonché schizzo planimetrico redatto dal teste, nella fase delle indagini, acquisito agli atti):

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei sa dove sua zia abitualmente posteggiasse questa vettura?
TESTE VALENTI R. - Sempre vicino al vicoletto, entrando a destra, o da questa parte o dall'altra parte, non...
P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei ricorda di essere stato sentito dai Pubblici Ministeri, l'ha già rammentato il collega, il 7 luglio del 2009.
TESTE VALENTI R. - Cioè in Tribunale, era la DIA penso, sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Sì, diciamo in...
TESTE VALENTI R. - C'era il Procuratore Lari.
P.M. Dott. LUCIANI - E ricorda che questa circostanza le venne chiesta e in quella occasione lei fece uno schizzo planimetrico in cui indicò le posizioni dove lei vedeva posteggiata questa vettura.
TESTE VALENTI R. - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Se lo ricorda questo fatto?
TESTE VALENTI R. - Sì, questo sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Allora, se possiamo mostrare, per favore, al teste questo schizzo.
PRESIDENTE - Sì, sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Grazie.
TESTE VALENTI R. - E allora... sì, o di qua o di là.
P.M. Dott. LUCIANI - Sì, dico, lo riconosce questo schizzo?
TESTE VALENTI R. - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Se può riferire alla Corte che cosa contiene questo schizzo, cioè se lo può descrivere in qualche maniera.
TESTE VALENTI R. - Che questa è la traversa, qua c'è la scala, c'è l'ingresso e mia zia la metteva o da questa parte o dall'altra parte.
P.M. Dott. LUCIANI - E' indicato in qualche maniera il luogo dove sua zia, per quello che le risulta, era solita posteggiare l'autovettura, su questo schizzo?
TESTE VALENTI R. - Dove trovava spazio lei trovava... cioè dove trovava spazio...

1204

come la sorella Pietrina era solita posteggiare, sul lato lungo dello stabile di via Sirillo (confermando, anche in tal caso, le indicazioni offerte in uno schizzo planimetrico, redatto di suo pugno, acquisito al fascicolo per il dibattimento)[266];

P.M. Dott. LUCIANI - Questo lo capisco, però ci sono delle X su questo foglio, giusto?
TESTE VALENTI R. - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Quelle X, quando lei ha redatto questo schizzo, cosa rappresentavano?
TESTE VALENTI R. - Il posteggio della macchina.
P.M. Dott. LUCIANI - Cioè il luogo dove lei vedeva posteggiare l'autovettura.
TESTE VALENTI R. - Sì, certo, è normale.
P.M. Dott. LUCIANI - Le risulta che sua zia posteggiasse nel vicoletto di accesso allo stabile?
TESTE VALENTI R. - Qua dentro?
P.M. Dott. LUCIANI - Sì, dove c'è l'ingresso dello stabile.
TESTE VALENTI R. - No.
P.M. Dott. LUCIANI - No.
TESTE VALENTI R. - Penso, penso, penso di no, perché come fa? Perché è strettina la strada.
P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei ha mai saputo dove sua zia aveva esattamente posteggiato la 126 la sera in cui venne rubata?
TESTE VALENTI R. - No.
P.M. Dott. LUCIANI - No. Non gliel'ha mai detto sua zia questo?
TESTE VALENTI R. - No.

[266] Deposizione di Luciano Valenti, all'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 134 ss (nonché schizzo planimetrico redatto dal teste, nella fase delle indagini, acquisito agli atti):

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei frequentava l'abitazione di sua sorella, giusto?
TESTE VALENTI L. - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Lei, nel periodo precedente al furto, aveva avuto modo di constatare, cioè di capire, di vedere dove sua sorella fosse solita posteggiare la vettura?
TESTE VALENTI L. - Dove c'è, diciamo, chiamiamolo androne privato.
P.M. Dott. LUCIANI - Allora, aspetti un attimo. Lei ricorda di essere stato sentito da noi e le abbiamo fatto la stessa domanda? Ricorda se in quella occasione abbiamo fatto uno schizzo e lei ha indicato i punti dove...?
TESTE VALENTI L. - Sì, mi ricordo che ho fatto uno schizzo e ad angolo c'erano degli... non so, degli alberelli, così.
P.M. Dott. LUCIANI - Allora, se possiamo mostrare, per favore, al teste questo schizzo planimetrico.
PRESIDENTE - Allora, può essere mostrato questo schizzo che è stato redatto da lui, è giusto?
P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì, è stato redatto di suo pugno...
PRESIDENTE - Va bene, sì.
P.M. Dott. LUCIANI - ...e sottoscritto poi da tutti i presenti all'atto istruttorio.
PRESIDENTE - Sì, possiamo dargliene visione.
P.M. Dott. LUCIANI - Allora, prima di rispondere, mi segua un attimo.
TESTE VALENTI L. - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Questo schizzo è fatto, diciamo, a L, per così dire, giusto?
TESTE VALENTI L. - Sì, c'è la mia firma.
P.M. Dott. LUCIANI - C'è una parte più larga e una parte più stretta.
TESTE VALENTI L. - Sì, bravo. Allora, qua...
P.M. Dott. LUCIANI - E c'è due trattini con una freccia.
TESTE VALENTI L. - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Questa freccia che cosa rappresenta?
TESTE VALENTI L. - Una X.
P.M. Dott. LUCIANI - No, no, no, a fianco alla X ci sono due trattini con una freccia.
TESTE VALENTI L. - Due trattini.
P.M. Dott. LUCIANI - Questa freccia che cos'è?
TESTE VALENTI L. - Questa dove c'è, diciamo, l'entrata.

1205

inoltre, quest'ultimo teste chiariva anche quanto dichiarato nel dibattimento del primo processo sulla strage di via D'Amelio: allorquando rispondeva che la Fiat 126 della sorella, prima di esser rubata, veniva posteggiata "*sotto la scala*" (proprio come sostenuto, all'epoca, da Salvatore Candura), non intendeva indicare (in senso letterale) proprio l'ingresso dello stabile[267].

Peraltro, anche Salvatore Candura, allorché (nell'interrogatorio reso il

---

P.M. Dott. LUCIANI - L'entrata dell'abitazione di sua sorella, dello stabile?
TESTE VALENTI L. - Sì, l'entrata, sì, lo stabile.
P.M. Dott. LUCIANI - Lei poi ha fatto due C rovesciate alla fine, diciamo, del...
TESTE VALENTI L. - Sì, c'è una B e una C sopra, sto vedendo.
P.M. Dott. LUCIANI - E poi ci sono A, B e C. Questi A, B e C che cosa rappresentano, se lo ricorda?
TESTE VALENTI L. - A, B e C? Perché di qua... ai tempi, forse, se mi ricordo, quando... quando ho parlato io, le macchine le mettevano come volevano, c'erano cose... non c'erano le cose come adesso private, hanno fatto le segnaletiche e ognuno c'ha il suo posto e cose varie.
P.M. Dott. LUCIANI - Sì, ma lei ha indicato in questo schizzo A, B e C. Questo A, B e C ricorda che cosa...?
TESTE VALENTI L. - No, non mi ricordo, dottore, perché devo dire una bugia?
P.M. Dott. LUCIANI - Allora...
TESTE VALENTI L. - Me lo faccia ricordare lei, che... se vuole.
P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì, adesso glielo ricordo.
TESTE VALENTI L. - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Allora, lei dice: "Mia sorella parcheggiava la Fiat 126 solitamente nei luoghi che indico sullo schizzo planimetrico redatto dalle Signorie Loro e che indico con le lettere A, B e C".
TESTE VALENTI L. - A, B e C.
P.M. Dott. LUCIANI - Cioè all'epoca, quando lei venne sentito...
TESTE VALENTI L. - Magari perché magari non c'era posto lì e la metteva lì, perché non è che ci andavo spesso da mia sorella io. Non ero abitua...
P.M. Dott. LUCIANI - Sì, mi ascolti un attimo, signor VALENTI.
TESTE VALENTI L. - Sì, prego.
P.M. Dott. LUCIANI - Lei in questo verbale dice che, per quello che è il suo ricordo, A, B e C sono i luoghi dove, per quello che lei ha avuto modo di vedere, sua sorella solitamente posteggiava l'autovettura.
TESTE VALENTI L. - Va beh, magari mi potevo sbagliare di qualche metro sulla C, perché la metteva più avanti.
P.M. Dott. LUCIANI - Sì, no, va bene, ho capito, dico: A, B e C li conferma, a prescindere che può essere un metro più, un metro meno, dico, però...
TESTE VALENTI L. - Confermo, sì, dottore.

[267] Deposizione di Luciano Valenti, all'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 137 s:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, pure su questo le volevo dire che lei, nel processo Borsellino 1, quando le è stato chiesto dove posteggiava l'auto sua sorella, aspetti un attimo che ora glielo leggo, lei dice: "Cioè vicino l'abitazione di sua sorella o lontano?" Lei risponde: "No, vicino, sotto la scala propria, per..."
TESTE VALENTI L. - Sotto la scala, io dico sotto la scala, perché all'antichità... sotto la scala, diciamo che sarebbero dove c'è quel monitor c'è l'androne dove si entra nella scala.
P.M. Dott. LUCIANI - Sì.
TESTE VALENTI L. - E come qui ci poteva essere la macchina. Era poco la distanza, ad angolo, ad angolo.
P.M. Dott. LUCIANI - Diciamo, sotto la scala è un termine...
TESTE VALENTI L. - Io dico... termine nel palermitano come si dice.
P.M. Dott. LUCIANI - Cioè non intendeva sotto l'ingresso dell'androne.
TESTE VALENTI L. - No, no, la macchina non si può mettere mai, perché c'è anche l'inferriata quella...

10.3.2009, acquisito al fascicolo per il dibattimento, col consenso delle parti e riportato in nota[268]) decideva di ammettere (innanzi all'evidenza) la falsità delle sue

[268] Cfr. verbale di interrogatorio di Salvatore Candura del 10.3.2009 (acquisito agli atti, con il consenso delle parti, al pari di tutti gli altri verbali d'interrogatorio e confronto, contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza dibattimentale del 22.10.2013):

P.M.:	*c'è un'altra cosa strana...eh quando lei ricostruisce il furto della macchina...dice che era nella traversina, queste cose di qua...ehh...gliel'ha detto La Barbera o se l'è inventato lei?*
CANDURA:	*no lui me l'ha detto!*
P.M.:	*ah ! si...*
CANDURA:	*che doveva poi fa...andare in via Messina Marine...*
P.M.:	*no, no che ...il punto esatto dove ha rubato la macchina. Lei ha detto era nella traversina...*
CANDURA:	*se sapevo che era dalla Petrina Valenti?*
P.M.:	*eh...della Petrina Valenti ...sì.*
CANDURA:	*la macchin...no, no, no...perché io la notavo spesso la macchina là...frequentavo la casa Valenti ...la sapevo...*
P.M.:	*quindi lei...*
CANDURA:	*la sapevo la macchina là...e di rado lei o la metteva... nel vicoletto o la metteva...*
P.M.:	*e in questo caso invece era messa là...*
CANDURA:	*sapevo che era messa là, la macchina dottore.*
P.M.: a	*h! ...*
CANDURA:	*dall'inizio...*
P.M.:	*la dove ?*
P.M.G.:	*là dove?*
CANDURA:	*là...sul muro... dove ho fatto il segnale con la penna blu io...*
P.M.:	*ieri in un...*
CANDURA:	*ieri..*
P.M.G:	*era davanti, sul retro?*
P.M:	*eh scusi eh...scusi*
CANDURA:	*mi dia un attimo la penna scusi dottore...*
P.M.:	*prego...*
UOMO.:	*(voci accavallate) ...nel foglio di carta...*
CANDURA:	*e che sapevo che la macchina...sapevo che la macchina...aveva anche problemi di freni...allora questo...*
P.M.:	*il portone di ingresso... faccia il portone di ingresso...*
CANDURA:	*va bè questo è il portone di ingresso, la macchina qua...*
P.M.:	*quindi...e a noi ci aveva detto che era qua...*
CANDURA:	*no, si a voi vi aveva detto che era qua...*
P.M.:	*esatto...*
CANDURA:	*eh... perché lei ammucc...di solito lei la metteva sempre qua...io fici n'autru schizzetto...fici ca a misi cà a machina, perché volevo dare questo segnale? Perché io dal momento volevo dire tutto...*
P.M.:	*lei dice " incompr."... sopralluogo ha indicato un posto sbagliato per darvi un segnale...?*
CANDURA:	*sì, io dal momento volevo dire tutto...perché io lo so che la macchina è qua...io venendo con la moto, io lo so che la macchina è qua...io la moto l'ho parcheggiata qua...salgo, scendo e me ne vado...e la macchina...è ancora qua. La macchina aveva anche problemi di freni...*
P.M.B:	*scusi ma lei la sera precedente...c'era stata veramente a casa...eh*
CANDURA:	*no, quando scendo io...*
P.M.B:	*no, no mi scusi...*
CANDURA:	*si, si, si...scus*

1207

precedenti dichiarazioni in merito al furto della Fiat 126, dichiarava (fornendo una versione, comunque, da prendere con le dovute cautele) che l'automobile della Valenti era posteggiata dalla parte delle fioriere (anch'egli redigendo uno schizzo planimetrico, allegato al verbale), riferendo che la vedeva parcheggiata lì, nella stessa sera in cui veniva, poi, asportata (poiché, a suo dire, quella sera, si recava effettivamente a casa di Pietrina, per farle visita) e che, durante il sopralluogo indicava agli inquirenti, volutamente, un posto sbagliato per lanciare loro un segnale sulla falsità delle proprie dichiarazioni (delle quali avrebbe sempre avvertito il peso). Anche in dibattimento, Candura confermava tali indicazioni[269].

In riferimento poi all'eventualità che taluno dei condomini dello stabile potesse aver notato Tutino o Spatuzza, mentre operavano sulla Fiat 126 della Pietrina Valenti, nessun condomino dava un contributo utile (come prevedibile[270]).

P.M.B:	*la domanda è questa: la sera del simulato furto…a questo punto…*
CANDURA:	*esatto…*
P.M.B.:	*lei era stato a casa …*
CANDURA:	*della Petrina Valenti. Sì…*
P.M.B:	*perché nelle dichiarazioni in effetti quello che ieri…le contestavamo seppur non così in dato…*
CANDURA:	*il fatto del… " incompr."… (parola accavallata dal P.M. n.d.r.)*
P.M.B:	*no! Dico dalle dichiarazioni…che lei ha reso in dibattimento, risulta…che lei non era andato a casa della Valenti,*
UOMO:	*ma da Valenti Roberto.*
P.M.B:	*ma da Valenti Roberto.*
CANDURA:	*sì, e poi da lì, me ne sono andato da sua zi…si eh una dimenticanza…*
P.M.:	*questo lei non l'ha mai dichiarato…*
CANDURA:	*si, si, ma non risulta? Che io sono stato dal padre…di Roberto Valenti, da Totò siamo scesi…poi minn'acchinavo ra Pietrina, perchè sono stato…un oretta là…e un paio di minuti là…e poi sono andato a casa della Petrina Valenti, io stavo " incompr."… (forte disturbo delle onde elettromagnetiche di un cellulare ne copre alcune parole n.d.r.) …*

[269] Cfr. esame dell'imputato di erato connesso Salvatore Candura, nel verbale d'udienza del 10.10.2013, pagg. 11 ss.

[270] Anche per la (comprensibile) ritrosia nel dover ammettere, in sostanza, d'aver assistito ad un reato senza aver denunciato alcunchè, al tempo, né offerto indicazioni utili, successivamente, quando diventava di pubblico dominio che la Fiat 126 sotratta alla Valenti, veniva poi utilizzata per la strage di via D'Amelio. Inoltre, si deve anche considerare che non è neppure certo che la famiglia di cui parlava Spatuzza abitasse, effettivamente (all'epoca dei fatti ed in quella delle indagini), nello stabile di via Bartolomeo Sirillo n. 5.

14) Le modalità di esecuzione del furto della Fiat 126 con la rottura del bloccasterzo e l'impossibilità di rubarla con lo 'spadino'. Le ulteriori risultanze istruttorie sul punto.

Come in precedenza evidenziato, Spatuzza riferiva di aver rubato la Fiat 126 della Valenti, assieme a Vittorio Tutino, forzando il bloccasterzo con un "*tenaglione*" e collegando i fili d'accensione, così da mettere in moto l'automobile, che comunque stentava molto a rimanere in moto.

Le altre risultanze istruttorie a riscontro, dalle quali emerge come quella Fiat 126, effettivamente, avesse dei problemi meccanici, venivano già richiamate (in sintesi: la deposizione della stessa Pietrina Valenti, su "*una cosa delle gambe che non andava bene*"[271]; quella del fratello Luciano Valenti, sul fatto che la Fiat 126 della sorella "*perdeva olio*", "*stentava a partire*" e camminava "*poco poco*"[272]; quella della cognata Paola Sbigottiti, sul fatto che il motore non era stato riparato, benché "*non fosse in condizioni di piena efficienza*"[273]; quella di Salvatore Candura, sul fatto che Pietrina si lamentava problemi di motore, alla carrozzeria ed ai freni, chiedendogli se conoscesse un meccanico poco costoso[274]).

Riguardo alle modalità della sottrazione dell'automobile, fin dall'inizio della sua collaborazione, Gaspare Spatuzza dichiarava che era pressoché impossibile rubare

[271] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 7 ss.

[272] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 13 s.

[273] Cfr. sentenza n. 6211/1997 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, nel processo c.d. Borsellino uno, pag. 107 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[274] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 10.10.2013, pagg. 128 ss.

quella Fiat 126 utilizzando uno "*spadino*" e che, anzi, le dichiarazioni eventualmente fatte, in tal senso, da coloro che parlavano del furto dell'automobile, si sarebbero rivelate false anche per questo particolare riferimento all'utilizzo di detto arnese, inidoneo allo scopo. Si riportano, qui di seguito, le dichiarazioni del collaboratore, rese già nell'interrogatorio del 4 luglio 2008 (acquisito agli atti, al pari di tutti gli altri interrogatori contenuti nel fascicolo del P.M.):

SPATUZZA Gaspare: *ha scassato il blocca sterzo?... perché questo è un dato fondamentale... perché se lui dice che l'ha presa con lo spadino vi posso dire... ma no che lo dico io... ma lo possono dire i migliori...;*

Dr. DI NATALE: *come fa a dire che... lei...;*

SPATUZZA Gaspare: *perché le 126...;*

Dr. DI NATALE: *si...;*

SPATUZZA Gaspare: *o altre macchine non si possono rubare con lo spadino... perché io per imparare per rubare le Fiat Uno... che abbiamo utilizzato noi per il Nord... per fare delle Stragi... ho preso un po' di lezioni da questi ragazzi nati e cresciuti...*

1210

di furti di macchine… e in cui mi spiegavano che c'erano macchine che non si possono rubare con lo spadino… addirittura la 126 così macchina babba… così possiamo chiamare proprio così scadente… ci ha un blocco sterzo che è un pericolo… quindi deve scassinare deve scassare tutto il blocca sterzo… per portarti la macchina… non ci sono altre alternative…;

Dr. LARI: *ma lei come lo sa che lui diceva che ha usato lo spadino…;*

SPATUZZA Gaspare: *come?… no… se lui dice… lui non ha commesso lo scasso sta mentendo… perché potete prendere il miglior consulente… di furti di macchina… la 126… con lo spadino non si può portare… al cento per cento…;*

Dr. LARI: *no voglio dire siccome noi non le abbiamo detto che lui ha usato lo*

1211

spadino…;

SPATUZZA Gaspare: *e chi lo sta dicendo?…;*

Dr. LARI: *lo so… è un ipotesi che lei fa…;*

SPATUZZA Gaspare: *se lui dice che l'ha presa con lo spadino sta mentendo… e potete andare a chiedere la consulenza… di specialisti di furti di macchina…*

Effettivamente, nel corso degli interrogatori ed anche negli esami dibattimentali dei precedenti processi per la strage di via D'Amelio (invero, anche nelle indagini preliminari di questo procedimento), Salvatore Candura dichiarava di aver rubato la Fiat 126 di Pietrina Valenti, sotto casa sua, proprio utilizzando uno spadino per metterla in moto[275].

Sulla stessa circostanza, Vincenzo Scarantino, nel primo interrogatorio della sua 'collaborazione' (cioè il verbale del 24 giugno 1994), negava d'aver consegnato uno "*spadino*" a Candura, per effettuare il furto, evidenziando, al contrario, che la vettura aveva il bloccasterzo rotto ed egli lo riparava (circostanza, quest'ultima, ribadita negli interrogatori del 29 giugno 1994 e del 19 novembre 1994), mentre, successivamente, con evidente adeguamento alla versione di Candura, dichiarava che, siccome quest'ultimo si occupava di rubare autovetture per lui, gli consegnava degli "*spadini*", e riteneva, pertanto, che avesse potuto utilizzare tali strumenti per asportare la Fiat 126, pur escludendo di avergliene mai fornito uno specifico per

[275] Cfr. anche il verbale d'interrogatorio (acquisito agli atti, col consenso delle parti) reso da Salvatore Candura, nell'ambito di questo procedimento, in data 9.3.2009 (appunto, prima che egli ritrattasse la versione, originariamente fornita, fin dall'ottobre 1992, dichiarandosi estraneo al furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti).

procedere a quel furto (cfr. verbale di interrogatorio del 12 agosto 1994)[276].

Ebbene, gli elementi istruttori acquisiti all'odierno processo (le dichiarazioni convergenti di diversi collaboratori di giustizia, già dediti anche ai furti d'automobili: Pietro Romeo, Agostino Trombetta, Giovanni Ciaramitaro), consentivano di confermare le dichiarazioni di Spatuzza, smentendo decisamente, qualora ve ne fosse bisogno (date anche le sopravvenute confessioni di Scarantino, Candura ed Andriotta) la versione originariamente fornita dal Candura.

Pietro Romeo, malavitoso di Brancaccio dedito, appunto, al furto di autovetture, prima di far ingresso nella famiglia mafiosa di tale territorio, come componente del gruppo di fuoco, spiegava che non era possibile rubare le Fiat 126 utilizzando uno "*spadino*" e che occorreva romperne il bloccasterzo e, di seguito, collegare i fili, per procedere all'accensione[277]:

P. M. LUCIANI - Senta lei ha mai commesso furti? Ha mai rubato autovetture?

P. ROMEO - Sì.

---

[276] I verbali resi da Scarantino nei precedenti procedimenti per la strage di via D'Amelio, venivano acquisiti agli atti (come corpo del reato a lui ascritto, *sub* H) all'udienza del 4 giugno 2015.

[277] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.5.2014, pagg. 195 ss. Analoghe dichiarazioni, Romeo rendeva nell'interrogatorio al P.M. del 19.4.2010 (acquisito al fascicolo per il dibattimento), di seguito riportato, nella parte d'interesse:

> *A .D.R. Per quella che è la mia esperienza di ladro di autovetture la Fiat 126 non si può rubare con uno spadino. Per quel che mi ricordo, il blocco di accensione di tale macchina, infatti, non è uguale a quello delle altre autovetture che si possono rubare con lo spadino.*
>
> *Per poterla rubare si doveva pertanto rompere il blocchetto d'accensione e poi metterla in moto o girando una rotellina con un cacciavite oppure collegando i fili dell'accensione, non ricordo ora quale fosse il sistema per la Fiat 126.*
>
> *Da quando ho conosciuto Spatuzza, nel 1994, non l'ho mai visto rubare un' autovettura, né qualcuno mi ha mai riferito che aveva rubato vetture nel passato.*
>
> *Non so se Tutino ha mai rubato autovetture. Ripeto che, qualora gli servivano autovetture, gli stessi si rivolgevano ad Agostino Trombetta, che si faceva poi portare macchine rubate.*
>
> 1213

P. M. LUCIANI - Può riferire alla Corte in che maniera lei rubava queste autovetture?

P. ROMEO - C'avevamo... come si dice? Si faceva con il coltello, si chiamava "'o spadino".

P. M. LUCIANI - Che vuol dire si faceva con il coltello?

P. ROMEO - Perché si limava la punta diciamo del coltello e si faceva una lama e ci mettevamo tipo dei soldi arrotolati con lo scotch e si aprivano le Punto o Lancia Theme.

P. M. LUCIANI - Quindi erano arnesi che servivano per aprire le autovetture.

P. ROMEO - Sì, sì.

P. M. LUCIANI - Servivano anche per metterle in moto?

P. ROMEO - Sì, eccome!

P. M. LUCIANI - Quindi si utilizzavano sia per aprire la macchina, sia per metterla in moto.

P. ROMEO - Le macchine Fiat.

P. M. LUCIANI - Le macchine Fiat. C'era per quello che le risulta un qualche modello di Fiat, per quella che è stata la sua esperienza, cioè lei materialmente, scusi io non ho capito perché il presupposto mi serve, cioè lei materialmente ha rubato autovetture con questo sistema?

P. ROMEO - Sì, sì, e ne ho rubate tante.

P. M. LUCIANI - Ne ha rubate tante, quindi facendo appello come dire alla sua esperienza illecita in questo caso lei sa se c'erano autovetture che non si potevano aprire utilizzando lo spadino?

1214

P. ROMEO - Sì, ce n'erano, tipo la Renault non la puoi aprire con lo spadino, cioè però le macchine Fiat le aprivi tutte.

P. M. LUCIANI - Tutti i modelli di Fiat?

P. ROMEO - Sì, sì, tutti.

P. M. LUCIANI - Per quello che...

P. ROMEO - Come macchine tipo Lancia Thema erano le più facile, la Uno, la Fiat Punto non si poteva aprire.

P. M. LUCIANI - La Fiat 126?

P. ROMEO - Lì si deve rompere il bloccasterzo.

P. M. LUCIANI - Che significa questo? Lo può spiegare bene alla Corte per favore?

P. ROMEO - Cioè non si può aprire con lo spadino, puoi aprire al massimo lo sportello.

P. M. LUCIANI - Quindi non si riesce a mettere in moto con lo spadino?

P. ROMEO - Io mi ricordo che non si... cioè si rompeva tipo con... con un pappagallo.

P. M. LUCIANI - Si rompeva cosa, il bloccasterzo?

P. ROMEO - Il bloccasterzo.

P. M. LUCIANI - E come si metteva in moto poi?

P. ROMEO - Però quello lì io non l'ho fatto mai.

P. M. LUCIANI - Non l'ha fatto mai, comunque a lei quello che risulta è che la 126...

P. ROMEO - Però diciamo devi rompere il bloccasterzo e poi fai con i fili e si accende la macchina, quello l'ho visto fare.

1215

P. M. LUCIANI - L'ha visto fare questo materialmente? Cioè lei dice: «Io non l'ho mai rubata la 126, però l'ho vista rubare in questa maniera».

P. ROMEO - Sì, perché c'ero anche io dentro la macchina.

P. M. LUCIANI - E che non si potessero rubare in quella maniera, quindi che bisognasse rompere il bloccasterzo, è perché lei ha visto rubarla in quella maniera?

P. ROMEO - Sì, sì.

P. M. LUCIANI - Scusi eh, giusto per capire, quante volte l'è capitato, quante volte sarà capitato?

P. ROMEO - Cioè a me...

P. M. LUCIANI - È un'unica circostanza o sono più circostanze in cui lei è stato presente?

P. ROMEO - La 126 quasi mai, però la maggior parte io Fiat Uno, Lancia Theme, queste qua erano.

P. M. LUCIANI - No, la domanda è leggermente diversa, signor Romeo, cioè lei ha assistito ad un furto di una 126 rompendo il bloccasterzo una volta sola o più volte? Per quello che è il suo ricordo chiaramente.

P. ROMEO - Qualche volta che ci serviva per noi, cioè per smontarla e rimontarla.

Dichiarazioni dello stesso tenore rendeva pure Agostino Trombetta, anch'egli particolarmente competente in materia, giacché (come visto), oltre a rubare autovetture, aveva anche un'officina meccanica all'Acqua dei Corsari, che gli serviva come copertura per la sua attività di ricettazione delle parti meccaniche, ottenute smontando gli autoveicoli rubati. Il collaboratore spiegava che era possibile mettere

1216

in moto, con uno spadino, solo le Fiat 126 del vecchio tipo, quelle che avevano l'accensione sul cruscotto, ma non anche i modelli più recenti, che avevano la chiave nello sterzo (proprio come quella rubata da Spatuzza e Tutino[278]); per questi ultimi modelli, infatti, occorreva rompere il bloccasterzo[279]:

P. M. LUCIANI - E preparava queste chiavi finte.

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Questo sistema che a lei risulti, se le risulta, visto che lei appunto dice di aver rubato nel

passato autovetture, è un sistema che funziona con tutte le autovetture o ce n'è qualcuna che non può essere...

A. TROMBETTA - No. No, con tutte no, per la maggior parte si usavano per le Fiat.

P. M. LUCIANI - Queste chiavi finte?

A. TROMBETTA - Esatto, sì.

P. M. LUCIANI - C'è qualche autovettura che, almeno per quella che è la sua esperienza pregressa da ladro, non può essere rubata facendo ricorso a queste chiavi finte?

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Cioè?

A. TROMBETTA - A livello della Volkswagen.

---

[278] Immatricolata, come detto in altra parte della motivazione, in data 25.10.1985. Infatti, si noti che già la più antica Fiat 126 di Anna Maria Sferrazza, immatricolata l'11 gennaio 1977, nella provincia di Caltanissetta (cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna, all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 62 ss), aveva l'accensione nello sterzo, come si può notare dalla visione delle fotografie scattate l'indomani della strage, nella carrozzeria di Giuseppe Orofino (vedi foto n.17 dei Rilievi della Polizia Scientifica 20.7.1992, presso l'officina di via Messina Marine n. 94, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 35).

[279] Cfr. verbale d'udienza del 26.5.2014, pagg. 156 s.

P. M. LUCIANI - Sì.

A. TROMBETTA - La Mercedes.

P. M. LUCIANI - Sì.

A. TROMBETTA - Il BMW, queste macchine non si potevano fare con...

P. M. LUCIANI - E tutte le Fiat Uno per quella che è la sua esperienza possono essere...

A. TROMBETTA - Sì, FIAT Uno, lancia...

P. M. LUCIANI - Scusi le Fiat Uno, tutte le Fiat possono essere rubate?

A. TROMBETTA - Esatto, Fiat e Lancia.

P. M. LUCIANI - Tutti i modelli di Fiat per quello che le risulta?

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - La Fiat 126 per quello che le risulta può essere rubata con queste chiavi finte?

A. TROMBETTA - Sì, può essere pure, dipende il modello.

P. M. LUCIANI - Quale modello per quella che è la sua esperienza non può essere rubato con le chiavi finte?

A. TROMBETTA - Quella che si chiama Bis, la 126 Bis, che era l'ultimo modello.

P. M. LUCIANI - Sì.

A. TROMBETTA - I primi modelli si potevano rubare con il chiavino, i vecchi modelli praticamente.

P. M. LUCIANI - Quali? Quelli che hanno... lei a quale Fiat 126... cioè hanno un particolare modo di accensione queste Fiat 126 vecchie cui lei sta facendo riferimento?

1218

A. TROMBETTA - Sì, una ce l'aveva sotto il manubrio la chiave e l'altra ce l'aveva nel frontale del cruscotto.

P. M. LUCIANI - Quindi nel frontale del cruscotto.

A. TROMBETTA - Esatto.

P. M. LUCIANI - Lei quando fa riferimento ai modelli vecchi a quali fa riferimento?

A. TROMBETTA - A quelli del cruscotto.

P. M. LUCIANI - A quelli del cruscotto.

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Quindi quel modello con la chiave affianco al cruscotto si può rubare.

A. TROMBETTA - Esatto, sì.

P. M. LUCIANI - E la 126 Bis no.

A. TROMBETTA - Sì.

Ulteriori conferme venivano dalle dichiarazioni di Giovanni Ciaramitaro, soggetto che, prima di diventare organico alla famiglia mafiosa di Brancaccio, era dedito, al pari di Romeo e Trombetta, ai furti d'autovetture, oltre che alle rapine ai tir. Infatti, Ciaramitaro, oltre a confermare la regola per cui i ladri d'automobili, dopo i furti, dovevano rimanere in attesa per alcuni giorni ed anche restituirle, nel caso venissero richieste da persone riconducibili all'organizzazione mafiosa, spiegava anche che, negli anni '90, lui utilizzava uno "*spadino*", per rubare e mettere in moto i veicoli, mentre all'inizio della sua attività, utilizzava il metodo tradizionale della rottura del bloccasterzo attraverso una chiave inglese a "*pappagallo*", collegando poi i fili dell'accensione. In particolare, per quanto riguardava le Fiat 126, il collaboratore

1219

spiegava che ne aveva rubato "*una marea*", sempre con il metodo tradizionale e senza mai utilizzare lo spadino, utilizzando quest'ultimo arnese (oppure un cacciavite) unicamente per aprire lo sportello, senza rompere il finestrino[280]:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, brevemente, se lei può riferire alla Corte se ha fatto parte di organizzazioni criminali e da quando inizia a farne parte, in che maniera.

G. CIARAMITARO - '93, mi sembra, adesso ricordo vagamente, il gruppo di Brancaccio.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel gruppo di Brancaccio.

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - In che maniera entra a far parte di questo gruppo di Brancaccio?

G. CIARAMITARO - Prima di entrare nel gruppo ero, diciamo, un ladro di macchine, rapinatore di tir, cioè eravamo una squadra che facevamo delle rapine, di cui ci stava un compagno nostro all'epoca, Giuseppe Giuliano, che poi lui ha sposato una cugina di Francesco Tagliavia e lui entrò in famiglia, e tramite lui poi, man mano, siamo... sono entrato pure io, ho fatto parte di questo...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi il soggetto che la fa entrare in Cosa Nostra è questo Giuliano. Ho capito bene?

G. CIARAMITARO - Sì, Francesco Giuliano, mi scusi di prima.

P.M. Dott. LUCIANI - Francesco Giuliano.

[280] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 7.10.2014, pagg. 59 ss, 67 ss, 90 s.

G. CIARAMITARO - Francesco.

P.M. Dott. LUCIANI - Che voi chiamavate però?

G. CIARAMITARO - Peppuccio, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Peppuccio.

G. CIARAMITARO - Pippo. Pippo, Pippo.

P.M. Dott. LUCIANI - Pippo o Peppuccio. Ha un soprannome? Aveva un soprannome questo Giuliano? Lo chiamavate in qualche maniera?

G. CIARAMITARO - Sì, "Olivetti".

P.M. Dott. LUCIANI - "Olivetti". Senta, per ancorare nel tempo in maniera più precisa questo suo ingresso, lei in quel periodo è stato mai arrestato?

G. CIARAMITARO - Prima di... di entrare in Cosa Nostra sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh.

G. CIARAMITARO - Parecchie volte.

P.M. Dott. LUCIANI - Parecchie volte. Nel '92 - '93 lei com'era, libero, detenuto?

G. CIARAMITARO - '92 - '93 mi sembra che ero detenuto, ho fatto una detenzione di sei - sette mesi, adesso non mi ricordo, non mi ricordo bene, sono passati tanti anni.

P.M. Dott. LUCIANI - Lo capisco. Questa presentazione, diciamo, di Giuliano che la introduce in Cosa Nostra è precedente o successiva rispetto a questa carcerazione del '92 di quattro...?

G. CIARAMITARO - No, prima ho fatto la carcerazione, subito dopo che sono uscito del carcere, dopo ci siamo rivisti, abbiamo iniziato, diciamo, l'attività di rapinatore e dopo, diciamo, un po', adesso non mi ricordo bene

1221

il periodo, però è stato dopo la mia scarcerazione del '92, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel '93.

G. CIARAMITARO - '93, sì. Sì, mi hanno arrestato, mi sembra, nel '92, dicembre più o meno, e sono uscito nel '93, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, signor Ciaramitaro, lei dal momento in cui, diciamo, ha fatto parte di Brancaccio, come ha detto lei, lei di cosa si è occupato?

G. CIARAMITARO - Io quando ero con il gruppo mi occupavo di... come prima, furto di macchine, rubavo le macchine per potere fare gli omicidi, estorsioni, bruciavo i negozi e ho partecipato pure in un omicidio, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Chi è che le dava gli ordini per compiere questi fatti, cioè i furti di auto per conto dell'organizzazione, gli incendi di negozi e anche l'omicidio?

G. CIARAMITARO - Mah, all'epoca mi sembra Nino Mangano, tramite Francesco Giuliano.

P.M. Dott. LUCIANI - Erano questi i due soggetti che si rapportavano con lei per darle gli ordini?

G. CIARAMITARO - Un po' tu... un po' Pietro Romeo, un po' Spatuzza, un po' Grigoli, a secondo i giorni chi c'era presente e mi davano... ci davano un biglietto, un pizzino, dove ci stavano scritti dei negozi che dovevano essere incendiati, oppure che dovevamo fare delle minacce per pagare il pizzo.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - D'accordo. Senta un secondo, lei ha già accennato a

1222

un fatto, che a questo punto io però volevo approfondire per alcuni aspetti, cioè che lei prima di far parte di Cosa Nostra, lei era, sostanzialmente, un ladro e un rapinatore, un ladro di autovetture e un rapinatore. Ho capito bene?

G. CIARAMITARO - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Queste rapine le facevate in un settore specifico e insieme a chi?

G. CIARAMITARO - Eravamo io, Pietro Romeo, Francesco Giuliano, poi ci sta... di tanto in tanto ci stava Salvatore Faia e qualche altro. Quelli fissi eravamo sempre 'sti quattro. Ci stava anche un altro ragazzo, che poi è scomparso, si chiamava... non mi ricordo in questo momento come si chiamava.

P.M. Dott. LUCIANI - Comunque, diciamo che i più assidui...

G. CIARAMITARO - Noi lo chiamavamo... Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - I più assidui eravate voi: lei, Romeo, Giuliano e Faia.

G. CIARAMITARO - Faia e un altro ragazzo che ni 'stu momento non mi...

P.M. Dott. LUCIANI - Che poi è scomparso.

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, ma per fare queste rapine... quindi qui stiamo in epoca precedente al '93.

G. CIARAMITARO - Sì, abbiamo cominciato nell'87 a fare rapine ai tir, '87 - '88.

P.M. Dott. LUCIANI - Precedentemente lei faceva il ladro di autovetture?

1223

G. CIARAMITARO - Sì, sì, ancora prima dell'87 facevo il ladro di autovetture, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E poi si dedica alle rapine ai tir con queste persone.

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E per poter fare queste rapine necessitavate dell'autorizzazione da parte di qualcuno?

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E a chi chiedevate il permesso?

G. CIARAMITARO - Allora, i... i primi tempi le facevamo senza autorizzazione di nessuno, così, cani sciolti, poi c'è stato un periodo che, diciamo, ci cercavano perché ne facevamo parecchie rapine ai tir, tante, tante; e poi, un periodo, non mi ricordo, si avvicinò Salvatore Giuliano, il papà di Francesco Giuliano all'epoca, che ci cercavano perché noi rubavamo macchine, tir, camion, varie cose senza permesso. Lui all'epoca con la sua teoria ci ha fatto capire che se non ci mettevamo in regola ci... ci ammazzava, ci scippavano la testa, diciamo, e così tutte le volte che si faceva una rapina, qualcosa, ci stava Salvatore Giuliano, che lui diceva che prendeva il permesso di Tagliavia, mi sembra, sì, di Francesco Tagliavia; che poi ci hanno affiancato un altro di... un certo Damiano Rizzuto, che poi è stato ammazzato. Cioè e noi... cioè, praticamente, poi eramo diventati noi i burattini, noi rapinavamo, portavamo 'u tir nei capannoni, scaricavamo, buttavamo 'u camion e poi la merce si occupavano a venderla questo Damiano Rizzuto con Salvatore Giuliano e... e a noi i soldi ce li facevano vedere soltanto cu' 'u binocolo e pochi,

1224

pochi, pochissimi. E lì cominciò, diciamo... diciamo la storia più brutta, la... la vita mia, perché soldi ne abbiamo rapinato non si sa quanto, ma tanto, ma ne abbiamo visti, ne ho visti personalmente pochi, pochissimi, proprio fare la fame. Tanto è vero che certa gente non mi credeva che non ci avevamo soldi, dici: "Con tutti i soldi che rapinate, com'è che...?" E invece è la verità, era così.

P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito. Quindi, sostanzialmente, da un certo punto in poi vi fanno presente che dovevate chiedere l'autorizzazione e il papà di Francesco Giuliano, quindi Salvatore Giuliano, chiede l'autorizzazione a Francesco Tagliavia di volta in volta e poi è quello che si occupa di, come dire, ricettare la merce e di dare a voi i soldi. Ho capito bene?

G. CIARAMITARO - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, e precedentemente lei ha detto che si occupava di furti di auto.

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Anche qua, per i furti di auto, per quello che lei ha saputo, aveva bisogno di autorizzazione da parte di qualcuno?

G. CIARAMITARO - Allora, quando... questo parliamo di anni '90, giusto? Il '93 - '94. Quando rubavo le auto, le auto me le ordinavano Francesco Giuliano, che gli servivano per fare gli omicidi, e Francesco Giuliano...

P.M. Dott. LUCIANI - Questo è quando lei fa ingresso in Cosa Nostra, diciamo, tramite Giuliano.

G. CIARAMITARO - Se... invece quando...

1225

P.M. Dott. LUCIANI - Io sto parlando precedentemente, scusi.

G. CIARAMITARO - ... rubavo per conto mio...

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, Ciaramitaro, sennò non si capisce. Io sto parlando precedentemente al suo ingresso in Cosa Nostra. Quando lei rubava autovetture, prima di rapinare i tir, aveva bisogno dell'autorizzazione di qualcuno?

G. CIARAMITARO - No, no, mi rico... no, smontavo e vendevo i pezzi di ricambio.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma lei sapeva se c'era disposizione ai ladri... Lei frequentava la zona di Brancaccio, giusto? Era di Brancaccio?

G. CIARAMITARO - Io sono del quartiere Sperone, vicino Brancaccio.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei è dello Sperone, lei è dello Sperone.

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Diciamo, quindi zona Brancaccio, in ogni caso.

G. CIARAMITARO - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei sa se c'erano disposizioni da parte dei mafiosi di Brancaccio, a voi che rubavate le autovetture, di trattenerle per un certo periodo perché prima di poi venderle per i prezzi di ricambio?

G. CIARAMITARO - Sì. Sì, conservavo per una settimana una, due, oppure alcuni giorni prima che li smontassero, chissà la macchina cercavano, se appartenesse a qualcuno mafioso, diciamo. Cioè la macchina toccava darla indietro.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi questa era una regola che lei conosceva quando rubava autovetture.

1226

G. CIARAMITARO - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, noi abbiamo già acquisito il verbale, quindi io la pregherei di essere sintetico su questo punto, perché poi mi serve per farle altre domande. Ma lei come rubava queste autovetture?

G. CIARAMITARO - Gli ultimi anni con uno spadino, con una chiave fatta...

P.M. Dott. LUCIANI - Nei primi anni...?

G. CIARAMITARO - Gli anni '90, con uno spadino, una chiave fatta artigianale, con un coltello di tavola, con una mola, facevo questa chiave che apriva vari tipi di macchine.

P.M. Dott. LUCIANI - E invece prima come le rubava? Lei ha detto gli ultimi anni, quindi negli anni '90 le rubava con questo spadino. Prima?

G. CIARAMITARO - Prima usavo una... prima usavo la vecchia tecnica, una grossa chiave inglese, dove aprivo la plastica del bloccasterzo, lo rompevo con... cu' 'stu... diciamo un pappagallo chiamiamolo, una chiave inglese che usano gli idraulici, collegavo i fili e mettevo la macchina in moto.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi prima rompeva il bloccasterzo con questo attrezzo...

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...e poi, successivamente, diciamo, si specializza e utilizza gli spadini.

G. CIARAMITARO - Sì, usavo i spadini, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Questi spadini servivano solo per aprire la

1227

macchina o anche per metterla in moto?

G. CIARAMITARO - Le mettevo in moto, varie macchine, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Per quella che è... Scusi, giusto per capire un attimo e rendere alla Corte, lei quante autovetture avrà rubato nella sua carriera di ladro?

G. CIARAMITARO - Mah, centinaia e centinaia. Cioè sinceramente non le ho contate mai, però mi rendo conto che ne ho rubate centinaia di macchine, sì. Anche...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, diciamo, lei era un ladro esperto, possiamo dire, di autovetture.

G. CIARAMITARO - Sì, sì. Eh, ho cominciato negli anni '70.

P.M. Dott. LUCIANI - Ha avuto anche guai con la giustizia per i furti di auto?

G. CIARAMITARO - Sì, nel '79, ottanta... '80, '81, sì, ho fatto...

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, io le voglio chiedere una cosa, in virtù di questa sua esperienza nel settore di furti di auto: per quella che è la sua conoscenza, faccio riferimento non ad un ladro esperto qual era lei, ma ad un ladro un po' meno esperto, c'erano delle autovetture che non si potevano aprire e mettere in moto o che era più difficoltoso aprire e mettere in moto con questo strumento, con lo spadino?

G. CIARAMITARO - No, era facilissimo, tranquillo, tipo la Lancia Thema la aprivo e la mettevo in moto, la Fiat Croma uguale, Fiat Uno uguale, aprivo e mettevo in moto, come una chiave tranqui... certo, ci vuole una certa movimento di mano e... e la aprivo e la mettevo in moto. Tanti tipi di

macchine, la Lancia, per dire pure, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, se capisco bene, lei dice era facilissimo con la Croma, la Fiat Uno, la Lancia.

G. CIARAMITARO - E la Regata pure.

P.M. Dott. LUCIANI - La Regata. C'erano delle autovetture, dei modelli, dei tipi di autovetture, dico, prescindendo da lei che era un ladro esperto, ma che era difficile, se non impossibile, mettere in moto con lo spadino?

G. CIARAMITARO - No, quasi tutte partivano. Cioè, certo, se pigliavo un Ferrari no, non l'aprivo, un Porsche no; a parte che queste macchine non era... non erano richieste nel mercato, nel mio mercato diciamo, e... ma le macchine utilitarie, macchine che vediamo in giro per le strade di Palermo quasi tutte, eh?

(...)

AVV. SINATRA - Io le chiedo: lei ha mai rubato una 126?

G. CIARAMITARO - Se ho rubato 126?

AVV. SINATRA - Sì.

G. CIARAMITARO - Sì, uh, un marea!

AVV. SINATRA - Una marea. Queste autovetture si potevano aprire con lo spadino?

G. CIARAMITARO - Queste autovetture... no, quando li rubavo io all'e... non lo so, non ci dovevo mai... rubava con il pappagallo, come dicevo prima, la grossa chiave inglese; rompevo la plastica, rompevo il bloccasterzo e... e collegavo i fili.

AVV. SINATRA - E collegava i fili. L'accensione era, diciamo, accanto al

1229

macchine, la Lancia, per dire pure, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, se capisco bene, lei dice era facilissimo con la Croma, la Fiat Uno, la Lancia.

G. CIARAMITARO - E la Regata pure.

P.M. Dott. LUCIANI - La Regata. C'erano delle autovetture, dei modelli, dei tipi di autovetture, dico, prescindendo da lei che era un ladro esperto, ma che era difficile, se non impossibile, mettere in moto con lo spadino?

G. CIARAMITARO - No, quasi tutte partivano. Cioè, certo, se pigliavo un Ferrari no, non l'aprivo, un Porsche no; a parte che queste macchine non era... non erano richieste nel mercato, nel mio mercato diciamo, e... ma le macchine utilitarie, macchine che vediamo in giro per le strade di Palermo quasi tutte, eh?

(...)

AVV. SINATRA - Io le chiedo: lei ha mai rubato una 126?

G. CIARAMITARO - Se ho rubato 126?

AVV. SINATRA - Sì.

G. CIARAMITARO - Sì, uh, un marea!

AVV. SINATRA - Una marea. Queste autovetture si potevano aprire con lo spadino?

G. CIARAMITARO - Queste autovetture... no, quando li rubavo io all'e... non lo so, non ci dovevo mai... rubava con il pappagallo, come dicevo prima, la grossa chiave inglese; rompevo la plastica, rompevo il bloccasterzo e... e collegavo i fili.

AVV. SINATRA - E collegava i fili. L'accensione era, diciamo, accanto al

1229

guidatore, giusto? C'erano due levette.

G. CIARAMITARO - L'accensione a... alcune serie ce l'avevano...

AVV. SINATRA - Due levette, una dell'aria e una dell'accensione.

G. CIARAMITARO - Sì, alcune serie ce l'avevano così, poi quelle più nuove ce l'avevano con la chiave, come quelle normali, sul quadro diciamo, accendevi il quadro e mettevi in moto normale, alcune serie, perché ne hanno fatte diverse serie di 126.

AVV. SINATRA - Ho capito. E come l'apriva la 126, con lo spadino? Come si aprivano?

G. CIARAMITARO - Sì, lo sportello si apriva con uno spadino, almeno io, oppure io l'aprivo con un cacciavite e del triangolino, perché portavo il triangolino nel vetro.

AVV. SINATRA - Ho capito.

G. CIARAMITARO - Senza romperlo riuscivo ad aprirli e aprivo la portiera dall'interno.

Infine, si deve dare atto (più che altro per completezza d'esposizione) che anche Vincenzo Scarantino e Salvatore Candura, dopo aver confessato -entrambi- la falsità delle loro precedenti dichiarazioni su questi fatti, tornavano sui loro passi anche sul punto specifico, spiegando che la Fiat 126 di Pietrina Valenti non si poteva affatto rubare con lo "*spadino*".

Vincenzo Scarantino, nel corso di un interrogatorio (acquisito al fascicolo per il dibattimento[281]), ammetteva di aver adeguato le sue dichiarazioni alla versione di

[281] Sebbene non utilizzabile nei confronti di Tutino (si veda l'ordinanza della Corte, nel verbale d'udienza del 4 giugno 2015, pag. 45).

Candura circa l'utilizzo dello "*spadino*" per rubare la Fiat 126 della Valenti, spiegando che solo i modelli più "*antichi*" di detta automobile potevano essere rubati con tale arnese, mentre quelle "*di 'a secunna serie in poi con uno spadino non si apre*", confermando così la versione di Agostino Trombetta e quella di Gaspare Spatuzza[282].

Anche Salvatore Candura ammetteva che quel modello di Fiat 126 in uso a Pietrina

---

[282] Cfr. verbale d'interrogatorio al P.M. di Vincenzo Scarantino del 19.10.2009 (acquisito agli atti, col consenso delle difese dello stesso Scarantino, di Francesco Andriotta e Calogero Pulci, all'udienza dibattimentale del 4.6.2015):

SCARANTINO VINCENZO	*Io... a me mi hanno detto, sempre... di 'stu fatto di spadino c'è una storia, che è vero che io mi facevo i spadini, andavo da mio compare, ni Giuseppe (Schivilleri), mi mettevo nella (mola) e mi facevo i spadini di coltello. E... voglio trovare il periodo.*
P.M. dott. BERTONE	*Il periodo.*
SCARANTINO VINCENZO	*Si parlava di spadini e non si parlava di spadini. E allora, io non... non sapendo ca... dicevo 'u fatto di là, perché dopo si è saputo con... qua 'a purtaru... voleva rubare cu' 'u bloccasterzo, che se gli davo 'u spadino non c'era bisogno di 'u blocca...*
P.M. dott. LUCIANI	*E infatti poi questa era la domanda che volevo dire.*
SCARANTINO VINCENZO	*Si. 'U spadino, 'u spadino, nel 126, quelli cu' 'a... cu' l'accensione, eh...*
P.M. dott. LUCIANI	*Non si possono aprire, giusto?*
P.M. dott. MARINO	*Che vuol dire "quelli con l'accensione, eh"? Perché è registrato.*
SCARANTINO VINCENZO	*No, l'accensione quella così. Si può...*
P.M. dott. MARINO	*Con la levetta, sì.*
SCARANTINO VINCENZO	*Si può... quella antica, quella antica.*
P.M. dott. MARINO	*Sì, quella che si accendeva con la levetta.*
SCARANTINO VINCENZO	*Quelli antichi, che hanno la ruota... si accende cu' 'u spadino. Quelli... dopo questa... dopo, di 'a secunna serie in poi con uno spadino non si apre.*
P.M. dott. LUCIANI	*Quindi quelle che c'hanno l'accensione sotto, diciamo.*
SCARANTINO VINCENZO	*Si, che c'è la serratura no quella di primo tipo, quella che non si apre cu' 'u spadino. Che gli spadini grapinu 'a Croma, 'a Croma, c'erano poche macchine che potevamo aprire cu' 'u spadino. Siccome mi accusavano che io gli avevo dato i spadini e io avevo detto di no, dopo ho fatto i spadini e così è 'a storia.*
P.M. dott. LUCIANI	*Eh, ma lei come... dice: "Io all'inizio ho detto di no, poi mi accusavano di avergli dato lo spadino e allora mi sono adeguato".*
SCARANTINO VINCENZO	*No...*
P.M. dott. LUCIANI	*Anche qua, lei come l'ha saputo che invece...?*
SCARANTINO VINCENZO	*No, perché non c'era motivo, non c'era motivo CANDURA, essendo quello che aveva detto, di dire che: "Gli hai dato 'u spadino e tu dici che 'u spadino non gliel'hai dato".*
P.M. dott. LUCIANI	*Eh, ma chi glielo fa 'sto discorso?*
SCARANTINO VINCENZO	*Non mi ricordo chi è stato, chi è stato non mi ricordo completamente.*
P.M. dott. LUCIANI	*Ma era qualcuno della Polizia?*
SCARANTINO VINCENZO	*Non mi ricordo, dotto', però non mi ricordo.*

1231

Valenti si poteva mettere in moto solo rompendo il bloccasterzo e collegando i fili d'accensione, spiegando addirittura (ma la circostanza deve esser valutata con il beneficio dell'inventario) che, al momento della sua falsa collaborazione, dichiarava volutamente che lui utilizzava un "*chiavino*", anche se ciò era un "*controsenso*" (così come, a suo dire, lo era pure la circostanza di avere utilizzato il medesimo attrezzo anche per aprire la portiera, poiché quella macchina si poteva aprire pure con la "*chiave Simmenthal*"), al fine di lanciare dei segnali agli inquirenti[283]:

> *CANDURA S. - Allora, io avevo dichiarato, signor Presidente e signori della Corte, che lo Scarantino mi aveva consegnato uno spadino particolare per aprire tutte le serrature delle macchine. Allora, ora io qua voglio un po' intervenire, delucidare un po' la situazione. Io, essendo un professionista di auto, che rubo le auto in qualsiasi modo, per me era un controsenso questo chiavino.*
>
> *P.M. Dott. PACI - Scusi, era un controsenso...?*
>
> *CANDURA S. - Questo chiavino. Perché quando lo Scarantino a me mi commissionava i furti delle macchine, le macchine le andavo a prendere, io non avevo bisogno di spadini; io gli spadini li usavo difficile, raramente, e a prescindere anche che questa Fiat 126 era una Fiat 126 di vecchia... vecchia, e allora...*
>
> *P.M. Dott. PACI - Questo spadino perché? Cioè com'è...*
>
> *CANDURA S. - Me lo sono inventato io per far credere più veritiera la mia situazione, perché poi mi iniziai a inventare tante cose, signor... dottore,*

[283] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 10.10.2013, pagg. 130 ss.

poi cercai di... di farla più credibile, più... perché non sapevo più poi come uscirmene da questa storia. Perciò io, essendo professionista di... di rubare le auto, cioè io mi aspettavo che qualcuno dei... dei magistrati, mi scusi se parlo così, signor Presidente, perché la cosa che io voglio chiarire, forse non riesco a... a spiegarmi bene io. Se io dico che io ebbi a che fare con lo Scarantino, tutte le macchine che lui mi commissionava io glieli portavo, io non avevo bisogno di spadini. Perciò per me è stato un controsenso quando io dico al magistrato...

P.M. Dott. PACI - Ma scusi, quel tipo di macchina...

CANDURA S. - Sì.

P.M. Dott. PACI - ...si poteva avviare con uno spadino? Cioè era funzionale lo spadino a quel tipo di macchina, quella vecchia vettura, cioè il vecchio tipo della 126?

CANDURA S. - Allora, questa Fiat 126 si mette... si accendeva il quadro e si metteva in moto.

P.M. Dott. PACI - Con la leva.

CANDURA S. - Ah?

P.M. Dott. PACI - Con la levetta.

CANDURA S. - Sì, si accendeva il quadro...

P.M. Dott. PACI - Sì.

CANDURA S. - ...e si metteva in moto.

P.M. Dott. PACI - Perfetto. Però per accendere il quadro ci sono più sistemi.

CANDURA S. - Un attimo, un attimo. Si doveva anche rompere il

1233

bloccasterzo, è ovvio...

P.M. Dott. PACI - Esatto.

CANDURA S. - ...sennò non cammina la macchina. Io che cosa ho dichiarato? Io dichiarai: ho aperto la macchina, l'ho messa in folle, l'ho uscita e me ne andai, anche se camminavo tratti, a tratti, perché la macchina sembrasse avere problemi, però sono riuscito a portarla in via Cavour. Però è un controsenso, signori, perché se io per anni ho rubato auto e ho servito gli Scarantino e tante altre persone, io non avevo bisogno di... di avere uno spadino particolare, perché questa Fiat... questa 126 si apriva pure con la chiave Simmenthal, si apriva.

P.M. Dott. PACI - Quindi non con quello spadino, diciamo, più...

CANDURA S. - Ma quella è una cosa che mi ero inventato io per farla più creditiera, più veritiera e cose varie, però mi aspettavo che... Poi lo stesso fatto, dottore, scusi se la interrompo, perché mi sembra che risulta anche nei verbali, io faccio questa dichiarazione, signor Presidente e signori della Corte, che al momento in cui lo Scarantino mi fa la richiesta di procurargli una macchina di piccola cilindrata, perché a un mio amico gli servono pezzi di motore, pezzi di motore: "Portamelo, perché ce l'ho attaccato in testa", questa dichiarazione l'ho fatta io volontaria, perché mi aspettavo che il magistrato mi dicesse: "Scusi, signor Candura, mi faccia capire: se lei non sapeva che tipo di auto aveva l'amico di Scarantino, come ha fatto a portargli la 126?" Erano dei segnali che io davo.

P.M. Dott. PACI - Quindi, mi scusi...

CANDURA S. - Perché ero braccato, dottore.

1234

P.M. Dott. PACI - Quindi, signor Candura, cerchiamo di capire. Quindi lei dice: "Io stavo disseminando il mio campo di conoscenze che riferivo ai magistrati..."

CANDURA S. - Sì, piano piano, piano piano.

P.M. Dott. PACI - "...con una serie di contraddizioni..."

CANDURA S. - Sì.

Dunque, alla luce delle plurime ed univoche risultanze istruttorie in tal senso, può dirsi del tutto comprovata la circostanza, riferita da Gaspare Spatuzza, che la Fiat 126 di Pietrina Valenti non poteva esser messa in moto con lo "*spadino*": si tratta, ancora una volta, di una circostanza che conferma decisamente l'attendibilità del racconto del collaboratore sul furto dell'automobile. Poco o nulla importa che il collaboratore, in un breve passaggio del controesame della difesa di Tutino, abbia erroneamente indicato il modello di Fiat 126 sottratto alla Valenti come l'ultimo ed il più recente dell'epoca, peraltro correggendosi subito dopo (l'automobile veniva immatricolata nell'ottobre 1985) e chiarendo che si trattava di un modello "*più nuovo*", rispetto a quello dal quale asportavano le targhe[284], il giorno prima della strage (anche quest'ultima circostanza, come si vedrà, risultava pienamente

[284] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 12.6.2013, pagg. 112 s:

AVV. SINATRA - La 126 era un modello vecchio o un modello nuovo?
SPATUZZA - Questa, come ho detto ieri, era il modello ultimo, quella dove abbiamo noi rubato le targhe era un modello più vecchio.
AVV. SINATRA - No, io le chiedo quindi era un modello ultimo quello che voi avete rubato la macchina non le targhe?
SPATUZZA - La macchina quella che poi disgraziatamente è stata messa in Via D'Amelio era un modello più nuovo.
AVV. SINATRA - Era un modello più nuovo e l'accensione ce l'aveva... C'era la levetta oppure si accendeva automaticamente?
SPATUZZA - L'accensione c'era il quadro del blocca sterzo e poi c'era la messa in moto con la levetta..

1235

confermata[285]). Invero, ciò che rileva è unicamente la circostanza che la Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti potesse essere messa in moto oppure no con lo "*spadino*", come escluso -all'unisono- da tutti i soggetti escussi (persino da Salvatore Candura e da Vincenzo Scarantino, come detto, oltre che da Gaspare Spatuzza, Pietro Romeo, Agostino Trombetta e Giovanni Ciaramitaro).

Infine, prima di passare ad analizzare i riscontri relativi ad altre fasi operative della preparazione dell'attentato, si deve sottolineare un altro aspetto, apparentemente secondario ed insignificante, ma che assume anch'esso un indubbio rilievo, andando a confermare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, sulle modalità esecutive del furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti.

Come si ricorderà, Spatuzza spiegava che, per rubare l'automobile, Tutino scendeva dalla Renault 5 con la quale si recavano lì, munito di "*tenaglione*", per forzare il bloccasterzo e di "*cacciavite*", per aprire lo sportello della vettura, ma di non aver poi notato alcun segno d'effrazione, allorquando si adoperava per sistemare l'automobile, avendo ricevuto la precisa direttiva di eliminare qualsiasi traccia che poteva ricondurla alla proprietaria o anche solo farne sospettare la provenienza furtiva. Orbene, anche tale circostanza trova un puntuale riscontro nelle acquisizioni istruttorie ed, in particolare, proprio nelle dichiarazioni della proprietaria dell'automobile, che ricordava come il deflettore anteriore (il "*vetro piccolino*") del lato guida era "*difettato*" ed il pulsante interno che ne consentiva di blocco non funzionava. Peraltro, analoghe dichiarazioni venivano rese da Pietrina Valenti anche

[285] La Fiat 126 di Pietrina Valenti, come detto in altra parte della motivazione, veniva immatricolata in data 25.10.1985, mentre quella di Anna Maria Sferrazza (nonostante la targa più recente, per un motivo burocratico relativo al cambio di Provincia) veniva immatricolata l'11 gennaio 1977, nella provincia di Caltanissetta (cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna, all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 62 ss).

nel primo grado del processo c.d. Borsellino uno, come desumibile dalle motivazioni della sentenza[286]: "*Riferiva ancora la Valenti che l'autovettura era munita di bloccasterzo, che si attivava girando il volante dopo avere disinserito le chiavi dal quadro, e che la stessa aveva il deflettore lato guida che non chiudeva bene dall'interno (ma la cosa non poteva essere facilmente rilevata in quanto la teste curava, a suo dire, di pressare bene il vetro ogni volta che lasciava parcheggiata la macchina sulla pubblica via), mentre per il resto era perfettamente funzionante*". Si riporta qui di seguito, uno stralcio delle dichiarazioni rese dalla teste (con le modalità già descritte), nel dibattimento di questo processo[287]:

P.M. Dott. PACI - Signora, senta, questa macchina era efficiente? Era una macchina che funzionava bene?

TESTE VALENTI P. - Praticamente un pochettino mi ricordo, perché una donna non è che corre con la macchina, io cammino piano. Mi ricordo un pochettino o erano acceleratore che non funzionava o la frizione, era una... una cosa delle gambe che non andava bene. E poi ricordo perfettamente il vetro dov'è che guidavo io, quello piccolino l'avete presente voi?

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE VALENTI P. - Quello della 126.

P.M. Dott. PACI - Sarebbe il deflettore il vetro piccolino, giusto?

TESTE VALENTI P. - Eh. Però che io lo chiudevo forte e non si vedeva niente. Però, guardi, c'era un bloccasterzo in questa macchina, che questa

[286] Cfr. sentenza n. 6211/1997 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, nel processo c.d. Borsellino uno, pag. 106 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[287] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 7 ss.

macchina non se la poteva portare nessuno.

(...)

P.M. Dott. PACI - Poi ha fatto riferimento al vetro piccolo del lato guida, se non sbaglio.

TESTE VALENTI P. - No.

P.M. Dott. PACI - Che era difettoso, il deflettore, oppure lei ha chiamato il vetro piccolino dal lato del guidatore, giusto?

TESTE VALENTI P. - Sì.

P.M. Dott. PACI - Che, se non ho capito male, si chiudeva male?

TESTE VALENTI P. - Ve l'ho detto io a Voi, era un poche... era difettato 'stu coso.

P.M. Dott. PACI - Eh, ci vuole dire...

TESTE VALENTI P. - Allora, siccome dentro la macchina... allora, le 126 sono situate che quando si chiude, c'è un pulsante nero, che si faceva così, ma 'stu pulsante nero era rotto, che io lo dovevo fare riparare; purtroppo non ci sono arrivata, perché 'a machina nun la vitti cchiù.

P.M. Dott. PACI - Quindi era difettoso il pulsante nero, la sicura della portiera?

TESTE VALENTI P. - Oltre difettoso era rotto, lo dovevo fare riparare.

P.M. Dott. PACI - Quindi lei la sera, per sicurezza, per evitare che qualcuno rubasse la macchina, che precauzioni prendeva? Cioè questo vetro come lo chiudeva?

TESTE VALENTI P. - Allora, io il vetro lo chiudevo normale, che nessuno mi vedeva. Quando io mi sono ritirata in quella strada, mi ricordo come si

1238

fussi perfettamente ora, che io ero contenta che ni 'sta machina ci accattavu i tappetini. Insomma, la macchina era nuova, era nuova, nuova. E lei se lo immagina quando io sono scesa di casa con mio marito e io non vedo più la macchina?

P.M. Dott. PACI - Signora, a questo ci arriviamo dopo, lasciamo...

TESTE VALENTI P. - Eh! No, perché se parlerà sempre di questa macchina, non finirà mai 'sta storia.

P.M. Dott. PACI - Però lei mi deve rispondere su una cosa: quando lei lascia la macchina la sera...

TESTE VALENTI P. - Eh.

P.M. Dott. PACI - ...e se ne torna a casa, dopo averla parche...

TESTE VALENTI P. - Certo.

P.M. Dott. PACI - ...quando la chiude che precauzioni prende per evitare che qualcuno veda che ha questo difetto al vetro piccolo?

TESTE VALENTI P. - No, veramente ci dico la verità.

P.M. Dott. PACI - Eh!

TESTE VALENTI P. - Io non praticavo persone. E allora, io praticavo soltanto a Candura.

P.M. Dott. PACI - No, signora, aspetti, aspetti, aspetti, a Candura ci arriviamo dopo. Io volevo...

TESTE VALENTI P. - No, volevo arrivare alla... volevo arrivare al punto.

P.M. Dott. PACI - Signora, la domanda è più semplice, scusi.

TESTE VALENTI P. - Ma 'stu cosa cca [ndr : il microfono] è lontano, è.

P.M. Dott. PACI - Lei...

1239

TESTE VALENTI P. - Posso?

PRESIDENTE - Signora, il microfono si sente.

P.M. Dott. PACI - Lei si concentri su questa domanda che le faccio.

TESTE VALENTI P. - Eh!

P.M. Dott. PACI - Quando lascia la macchina, lei ha detto c'è questo vetro che è un vetro difettoso, il vetro piccolino che sta...

TESTE VALENTI P. - Sì, però era chiuso, non era aperto.

P.M. Dott. PACI - Signora, lei prendeva... come faceva a chiudere questa macchina per evitare che...?

TESTE VALENTI P. - Glielo dico subito, guardi.

P.M. Dott. PACI - Prego.

TESTE VALENTI P. - E allora, innanzitutto chiudevo il vetro normalmente, perché da allora c'erano... non c'erano le cose che lei, tanto per dire, va', si ammaccava 'stu bottone e si chiudeva.

P.M. Dott. PACI - L'automatico non c'era.

TESTE VALENTI P. - C'erano la manovella. Allora, prima chiudevo queste...

P.M. Dott. PACI - Il vetro quello a manovella.

TESTE VALENTI P. - E poi, per quanto... anzitutto questo vetro di qua piccolino, io non lo adoperavo mai, lo tenevo sempre chiuso.

P.M. Dott. PACI - Fissato verso...

TESTE VALENTI P. - Perché pareva impiccicato. Io non l'ho adoperato mai questo vetro.

Dunque, era ben possibile rubare quella Fiat 126, spingendo semplicemente il

1240

deflettore del lato guida ed infilando all'interno la mano, per sollevare la sicura, entrando nell'abitacolo senza che fosse neppure necessario forzarne la portiera, ed è del tutto plausibile ritenere che di tale circostanza si sia avveduto Vittorio Tutino, quando iniziava ad operare sull'automobile, considerato appunto che, successivamente, Spatuzza non notava alcun segno d'effrazione sulle portiere del veicolo, né aveva alcun ricordo specifico di aver riparato la serratura dello sportello o sostituito il "*cilindretto*"[288].

15) I due sopralluoghi con Gaspare Spatuzza per l'individuazione del garage di Brancaccio (via Gaspare Ciprì n. 19) dove ricoverava la Fiat 126, subito dopo averla rubata.

[288] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 12.6.2013, pagg. 110 s:

AVV. SINATRA - Quindi poi l'autovettura sostanzialmente è rimasta senza chiave no? Cioè partiva con i fili collegati?
SPATUZZA - Avvocato, sappiamoci capire, se io ho sostituito il blocca sterzo automaticamente la toppa è all'interno del blocca sterzo, se poi qua stiamo a discutere com'era la chiave, siccome ho... lo spinotto io vi posso dire che il blocca sterzo già è munito di toppa dove si infila la chiave.
AVV. SINATRA - Benissimo. Dal momento in cui il blocca sterzo è munito di toppa dove si infila la chiave io le chiedo poi ha cambiato anche la chiave dello sportello dell'autovettura o il cilindretto?
SPATUZZA - Guardi, noi non avevamo delle chiavi, sicuramente...
AVV. SINATRA - Il cilindretto è stato cambiato?
SPATUZZA - La macchina si doveva chiudere quindi sicuramente ho cambiato la toppa, non la toppa, diciamo tutto l'apparato...
AVV. SINATRA - Il cilindro?
SPATUZZA - No, no il cilindretto ma tutta la questione che riguarda la toppa.
AVV. SINATRA - Quindi dove si apre la macchina?
SPATUZZA - No, no, no, praticamente le posso descrivere anche la procedura.
AVV. SINATRA - No, vorrei sapere da lei se questa operazione l'ha fatta? Cioè se lei ha cambiato anche la toppa dello sportello dell'autovettura?
SPATUZZA - Sì, perché la macchina doveva essere chiusa ed efficientissima a tal punto che io, non ho un ricordo ben preciso però il particolare che la macchina doveva essere efficiente mi induce a dire al cento per cento che io la toppa l'ho sostituita.
AVV. SINATRA - Però dico al di là di quello che la induce alla logica io le dico se lei ha un ricordo di aver operato pure in tal senso?
P. M. - Presidente, ha risposto già almeno cinque volte.
TRIBUNALE - Sì, il tema è stato abbondantemente sviscerato.

1241

Come detto, analizzando le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, quest'ultimo, subito dopo il furto della Fiat 126, portava detta automobile in un un magazzino, nella sua disponibilità, nel quartiere di Brancaccio. Peraltro, come spiegava il collaboratore, si trattava dello stesso magazzino dove venivano anche portati, temporaneamente, i bidoni contenenti l'esplosivo, ripescato in mare, presso Porticello (ad aprile/marzo 1992), poi lavorato dal gruppo di Brancaccio, prima della strage di Capaci del 23 maggio 1992[289]. Spatuzza, nel corso del sopralluogo del 1° dicembre 2008, conduceva gli inquirenti nel vano seminterrato di un edificio ubicato in via Gaspare Ciprì n. 19 (cfr. verbale di sopralluogo[290]). In tale vano seminterrato, indicava il quarto garage sulla destra, rispetto allo scivolo d'accesso nel locale, peraltro senza avere la possibilità d'accedere all'interno e soffermando la propria attenzione esclusivamente sul congegno esterno per l'apertura elettrica della saracinesca, che gli sembrava, appunto, di riconoscere, per quello da lui stesso installato[291].

---

[289] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 12.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 10 ss.

[290] Nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 3.

[291] Cfr. deposizione dell'Isp. Pietro Ganci, nel verbale d'udienza dibattimentale del 15.7.2015, pagg. 7 ss:

> *P.M. Dott. LUCIANI - Va bene, grazie. Allora, ispettore, io ho necessità di chiederle solo alcune circostanze, a questo punto; la prima di queste è gli accertamenti che lei ha condotto in riferimento ad un garage che risulta ubicato in via Ciprì di Palermo. Quindi, da questo punto di vista qual era l'accertamento che vi era stato delegato e quali ulteriori attività poi voi avete fatto in relazione a questo garage.*
> *TESTE P. GANGI - Si. Il garage si trova in via Ciprì, al civico numero 19.*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Sì.*
> *TESTE P. GANGI - Di Palermo, praticamente. Premesso che il collaboratore di giustizia Spatuzza ha effettuato, nel mese di dicembre del 2008, un sopralluogo per individuare questo garage, dove...*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Lei era presente a questo sopralluogo?*
> *TESTE P. GANGI - Si, ero presente.*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Era presente, sì.*
> *TESTE P. GANGI - Ero presente. E praticamente...*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Questo sopralluogo - scusi, ispettore, se la interrompo - con che modalità è stato fatto? Proprio da un punto di vista tecnico e pratico.*
> *TESTE P. GANGI - Videoripreso e su indicazione dello Spatuzza siamo arrivati, praticamente, alla strada che conduce allo stabile e poi a questo... a questo seminterrato dove ci sono tutti questi garage.*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Si trattava del luogo dove Spatuzza...*
>
> 1242

Dagli accertamenti del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta, risultava che quel garage di via Gaspare Ciprì n. 19 (strada che, in passato, aveva la denominazione di via BC 6 e, prima ancora, di Cortile Geraci) era formalmente intestato a Domenico Sanseverino, come dichiarato da Spatuzza e, di fatto, nella disponibilità di tale Pietro D'Angelo, proprietario dell'appartamento sito al quarto piano, scala B, nello stesso

---

TESTE P. GANGI - Dove lui indicava, sì, che era stata, praticamente, in un primo momento portata la... la Fiat 126.
P.M. Dott. LUCIANI - Subito dopo il furto.
TESTE P. GANGI - Subito dopo il furto, praticamente, Spatuzza diceva che aveva condotto l'autovettura in... in questo garage per occultarla.
P.M. Dott. LUCIANI - In quella occasione il collaboratore quale dei garage ha indicato?
TESTE P. GANGI - Allora, in quel... in quella occasione, premesso che le saracinesche, diciamo, di questo seminterrato sono tutte uguali, completamente uguali, si accede a questo seminterrato e ci sono una serie di garage sia a destra che a sinistra e il collaboratore, evidentemente, si è un po', diciamo, confuso, anche per i trascorsi degli anni e via discorrendo, ha indicato un garage che apparteneva ad un... ad un certo D'Angelo.
P.M. Dott. LUCIANI - Allora, il primo garage che indica...
TESTE P. GANGI - Sì, apparteneva a questo D'Angelo, praticamente.
P.M. Dott. LUCIANI - Eh, ma fisicamente qual era?
TESTE P. GANGI - Fisicamente era...
P.M. Dott. LUCIANI - Rispetto allo scivolo di accesso.
TESTE P. GANGI - Rispetto... rispetto allo scivolo di accesso... aspetti, aspetti che glielo dico.
PRESIDENTE - Sì, può consultare...
TESTE P. GANGI - Posso consultare gli atti? Sì.
PRESIDENTE - ...documenti relativi alle indagini a cui ha partecipato, sì.
TESTE P. GANGI - Sì, sì, sì. Allora, rispetto allo scivolo di accesso era il quarto sulla destra, accedendo sulla destra.
P.M. Dott. LUCIANI - Le voglio chiedere: nel momento in cui è stato fatto il sopralluogo, l'interno di questi garage erano visibili?
TESTE P. GANGI - Al momento no.
P.M. Dott. LUCIANI - Cioè quando il collaboratore ha effettuato questo sopralluogo, le saracinesche dei garage erano...?
TESTE P. GANGI - Tutte chiuse, erano tutte chiuse.
P.M. Dott. LUCIANI - Erano tutte chiuse.
TESTE P. GANGI - Ermeticamente chiuse.
P.M. Dott. LUCIANI - Ricorda se il collaboratore si era soffermato su qualche particolare per poter riconoscere...
TESTE P. GANGI - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - ...quell'immobile?
TESTE P. GANGI - Si era... sì, si era soffermato, diciamo, sul... sull'apertura, diciamo, elettrica del... diciamo, del garage, che in ogni caso erano tutte con l'apertura elettrica.
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi aveva indicato quello perché aveva soffermato l'attenzione...
TESTE P. GANGI - Sì, perché...
P.M. Dott. LUCIANI - ...su un meccanismo di apertura elettrica del garage.
TESTE P. GANGI - Sì, perché... perché a lui sembrava che potesse coincidere con quello che lui aveva in uso.
P.M. Dott. LUCIANI - Una volta indicato questo garage, avete fatto... Innanzitutto le volevo chiedere a monte: questa via Ciprì, per quello che le risulta, aveva assunto sempre la stessa denominazione nel corso del tempo?
TESTE P. GANGI - No, si chiamava in altro modo, si chiamava...
P.M. Dott. LUCIANI - A me risulta che originariamente si chiamasse Cortile Geraci e poi via BC6.
TESTE P. GANGI - BC6, sì, si chiamava via BC6, sì.

1243

condominio[292]. Quest'ultimo, sentito a sommarie informazioni testimoniali (acquisite agli atti), spiegava tuttavia che, una volta acquistato il garage in parola da Domenico Sanseverino, lo utilizzava, in maniera continuativa, esclusiva ed ininterrotta (senza averlo mai locato, né dato in comodato ad alcuno), per ricoverare la sua autovettura ed i due motocicli in uso ai familiari, dal 1985 e sino all'agosto del 2005, allorquando si trasferiva a Grosseto[293].

Pertanto, in occasione di un successivo atto istruttorio (l'interrogatorio del 16.10.2009), venivano chieste ulteriori precisazioni a Gaspare Spatuzza, sul punto: questi spiegava d'esser entrato in possesso del garage, pochi anni prima della strage, in accordo con Domenico Sanseverino, con l'intesa che avrebbe cercato d'acquistarlo, allorquando fosse stato messo all'asta, poiché l'immobile era sequestrato dall'autorità giudiziaria[294]. Inoltre, il collaboratore (pur evidenziando di non sapere se fosse o meno Pietro D'Angelo l'intestatario del bene), riferiva che il box, prima di lui, veniva utilizzato da un infermiere (del quale forniva una sommaria descrizione fisica), che abitava lì sopra e che vi posteggiava una Fiat Croma, fino a quando, appunto, gli veniva fatto presente "*di non entrarvi più*". Ancora, il collaboratore spiegava d'aver eseguito dei lavori all'interno dell'immobile, per ricavarci un piccolo ufficio, in particolare un soppalco "*fatto di ferri a T*", spiegando di aver preso a riferimento, per la ricognizione, "*il buco dove aveva messo l'apertura*

[292] Cfr. deposizione dell'Isp. Pietro Ganci, nel verbale d'udienza dibattimentale del 15.7.2015, pagg. 8, 10, 12.
[293] Cfr. sommarie informazioni testimoniali Pietro D'Angelo, 27.3.2009 (acquisite, col consenso delle parti, all'udienza del 22.12.2014), nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 10.

[294] Cfr. decreto Tribunale Palermo – Sezione Misure Prevenzione 4.10.1984, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 5.

elettrica"[295].

[295] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 211 ss, nonché verbale d'interrogatorio al P.M. del 16.10.2009 (acquisito agli atti, come detto, all'udienza del 12.6.2013), di seguito riportato per stralcio, nella parte d'interesse:

Proc. LARI:	*il magazzino di Brancaccio, che lei ha riconosciuto quando abbiamo fatto il sopralluogo, lei diceva: era nella mia disponibilità. Noi abbiamo fatto degli accertamenti, all'epoca dei fatti, risultava proprietario, come proprietario Sanseverino Domenico, come soggetto che ne aveva disponibilità D'Angelo Pietro.*
SPATUZZA:	*Angelo?*
Proc. LARI:	*D'Angelo Pietro. Lei ha avuto rapporti con questo Pietro D'Angelo? E in che rapporti era, in quel periodo, Sanseverino Domenico, con gli esponenti di Brancaccio, della famiglia mafiosa di Brancaccio?*
SPATUZZA:	*questo magazzino è soggetto a un fallimento, o quello che sia. Quindi ne entro in possesso io, di questo magazzino, tramite il Sanseverino Domenico, perché è mio cugino. Con la premessa, nel momento in cui questo magazzino veniva messo all'asta, cercavamo noi come acquistarlo, io personalmente. Ora non so se c'erano intestatari o meno.*
Proc. LARI:	*cioè questo D'Angelo Pietro, lei, non lo sa chi era, non se lo ricorda?*
SPATUZZA:	*no, no.*
Proc. LARI:	*e Sanseverino lo sapeva che lei utilizzava questo garage per metterci le macchine?*
SPATUZZA:	*no, Sanseverino sa che ce l'ho il magazzino, l'ho in possesso io, non ha nemmeno chiavi. Tra l'altro, questo magazzino, io avevo fatto un sottopalco per fare una specie di ufficietto, quello che sia.*
omissis	
Dott. MARINO:	*una cosa, tornado un attimino sul problema D'angelo. Dagli accertamenti della DIA, emerge che questo D'angelo, ha la disponibilità di questo garage, sin dal 1984, ininterrottamente.*
SPATUZZA:	*l'infermiere, ehm questo aveva una Croma questo, se abita nello stabile.*
Dott. MARINO:	*aspetti un attimo, quindi significa che, se lei ha quel garage, quel garage è stato sempre, così ha dichiarato lui, nella sua disponibilità. Non so se sono stato chiaro.*
SPATUZZA:	*verso ehm, quando io prendo possesso del garage, c'era un infermiere, mi sembra, che abitava nello stesso stabile. Aveva, all'epoca, un Croma questo. Quindi gli è stato detto, di quel momento in poi, di non entrare più nel garage, perché lo avevo in possesso io.* *Tra l'altro questo aveva il filo, c'era il filo di corrente che portava la luce in questo garage, il filo di corrente attaccato al suo contatore. Quando ho fatto i lavori in questo ehm in questo magazzino, saltava sempre la luce quindi, questo signore, abita nello stesso stabile, però il magazzino l'ho preso in possesso io. Quindi se lui era l'intestatario, o quanto questo, io non lo so.*
Dott. LUCIANI:	*cioè lei ehm con questo D'Angelo?*
SPATUZZA:	*no so se si chiama D'Angelo .*
Dott. LUCIANI:	*lei dice, io so che era nella disponibilità di un infermiere, a quel punto gli abbiamo detto: non ci entrare più perché.*
SPATUZZA:	*e questo aveva una Croma, questo.*
Dott. LUCIANI:	*e quando avviene questo?*
SPATUZZA:	*questo avviene ehm 89, 90, mi sembra 90, però.*
Dott. LUCIANI:	*lei ricorda che Graviano era agli arresti domiciliari.*
SPATUZZA:	*Graviano Filippo era agli arresti domiciliari. Di fatti, ho fatto tutti i lavori del soprapalco.*

1245

Venivano, pertanto, svolte ulteriori indagini, sulla scorta delle puntuali indicazioni

---

Dott. MARINO:	*non può essere che ha sbagliato indirizzo del garage, lei?*
SPATUZZA:	*no, se io avevo guardato il buco dove avevo messo il la ehm, praticamente l'apertura elettronica. Tra l'altro, dentro il garage, c'è un soprapalco.*
Dott. MARINO:	*la saracinesca è elettrica?*
SPATUZZA:	*un'apertura, gliel'ho fatta fare io, quando ero latitante ho smontato tutto.*
Dott. LUCIANI:	*parli qua, sennò non viene.*
SPATUZZA:	*no, Roccella. Ehm poi, io, l'ho smontato, però all'interno c'è un soprapalco fatto di ehm ferri a T, quelli che sono spessissimi, di cui io volevo fare un ufficio, lì sopra, tra l'altro ci sono anche gli specchi con le cose di alluminio.* *Comunque il box è quello che ho individuato, perché ho preso come riferimento il buco dove avevo messo l'apertura elettrica.*
Dott. BERTONE:	*io non ho capito perché interviene prima, se aveva lui, nella sua disponibilità.*
SPATUZZA:	*il magazzino è di Domenico Sanseverino, ed è sotto sequestro giudiziario. Non so se per ehm, finanziario, comunque è sotto sequestro giudiziario.* *Io chiedo, che ho bisogno di un magazzino, a Sanseverino Domenico, e mi da la disponibilità di questo magazzino. Mi spiega un po' il motivo per cui era sotto sequestro, gli dissi che nel momento in cui sarebbe stato messo all'asta, lo compravo io. Tra l'altro ho fatto tutti quei lavori di tasca mia: il portone elettrico, la vetrina tipo ufficio, ho fatto un sacco di lavori. Però ne aveva uso questo signore che abitava sopra.*
Dott. BERTONE:	*lo aveva in uso che pagava affitto?*
SPATUZZA:	*ma non lo so se lui pagavo o, però aveva che lui lo utilizzava per questa Croma. Tra l'altro c'era un problema che quando arrivavo io, nel momento in cui la Croma (interferenza telefonica disturba l'ascolto) la saracinesca. E gli dissi più di una volta se, cortesemente, la lasciava in folla.*
Dott. BERTONE:	*quindi se lo ricorderà questo signore?*
SPATUZZA:	*certo.*
Dott. BERTONE:	*lei lo ha visto?*
SPATUZZA:	*parecchie volte. E, tra l'altro, poi abita lì.*
Proc. LARI:	*ma glielo aveva data suo cugino, la disponibilità, perché se ce lo aveva Sanseverino.*
SPATUZZA:	*(interferenza telefonica disturba l'ascolto) questo non lo so.*
Dott. BERTONE:	*però lei aveva un contatto con questo signore. E gli ha detto: non la deve utilizzare più, non la deve utilizzare.*
Dott. LUCIANI:	*lo può descrivere questo infermiere?ù*
SPATUZZA:	*ma un po' cicciottello.*
Dott. BERTONE:	*l'infermiere dove?*
SPATUZZA:	*non lo so, so che faceva l'infermiere. Abita nello stesso stabile, a suo tempo aveva una Croma questo.*
Dott. BERTONE:	*colore?*
SPATUZZA:	*mah sul grigio metallizzata.*
Dott. LUCIANI:	*è robusto?*
SPATUZZA:	*robusto, un po' senza capelli.*
Dott. LUCIANI:	*che vuol dire senza capelli, come stempiato?*
SPATUZZA:	*mi sembra che era un poco, comunque se noi parliamo di questo soggetto che abitava la, aveva la Croma.*
Dott. LUCIANI:	*lo descriva. Robusto, capelli, alto quanto, più o meno?*
SPATUZZA:	*alto diciamo, la mia statura.*
Dott. LUCIANI:	*lei è?*
SPATUZZA:	*1 e 78..*

1246

fornite dal collaboratore e si accertava che l'unico soggetto che faceva l'infermiere, residente nel condominio di via Gaspare Ciprì, era tale Davì Rosario[296]. Quest'ultimo, escusso a sommarie informazioni testimoniali, confermava di utilizzare una Fiat Croma, intestata al figlio e spiegava che, dopo aver acquistato (nel maggio 1984) l'appartamento di via Ciprì, a seguito delle note vicende giudiziarie del Sanseverino (ed al pari di altri condomini), prendeva possesso di alcuni box, rinviando la formalizzazione dell'acquisto con il predetto costruttore. In particolare, in un primo momento, occupava un box esterno, accessibile direttamente dal piazzale, ed un altro nel vano seminterrato; al momento di stipulare il contratto col Sanseverino, tuttavia, decideva di cambiare quest'ultimo garage del seminterrato, con un altro più grande, sempre ivi ubicato (il secondo sulla destra, rispetto alla rampa d'accesso al seminterrato), nel frattempo liberatosi. Inoltre, Davì spiegava che non cedeva mai ad alcuno la disponibilità dei suoi box, precisando, tuttavia, che il garage più piccolo, da quando lo lasciava libero, rimaneva aperto e veniva utilizzato da altri condomini.

In considerazione dei precisi riscontri trovati, nella persona di Rosario Davì (per la professione espletata e l'autovettura utilizzata), come soggetto cui Spatuzza

---

[296] Cfr. deposizione dell'Isp. Pietro Ganci, all'udienza dibattimentale del 15.7.2015, pag. 12:

TESTE P. GANGI - Poi il collaboratore aveva detto di... che nello stabile ci abitava un certo Davì, ex infermiere, che è proprietario di una Croma.
P.M. Dott. LUCIANI - Cioè il collaboratore aveva indicato che la disponibilità di questo garage fosse attribuibile...?
TESTE P. GANGI - Attribuibile a questo Davì.
P.M. Dott. LUCIANI - Indica il nome o dà degli elementi identificativi?
TESTE P. GANGI - No, dà degli elementi, dà degli elementi di non... dà degli elementi, dicendo che è un infermiere e che aveva... che aveva in possesso una Croma all'epoca.
P.M. Dott. LUCIANI - Avete fatto accertamenti per verificare...?
TESTE P. GANGI - Sì. E allora, abbiamo individuato il Davì, che si chiama Davì Rosario, e tra le altre cose il figlio di questo Davì aveva... era stato in possesso di una Fiat Croma, praticamente. E tra le altre cose...
P.M. Dott. LUCIANI - Questo Davì era l'unico infermiere?
TESTE P. GANGI - Sì, era l'unico infermiere di tutto lo stabile, praticamente.
P.M. Dott. LUCIANI - Di tutto lo stabile.

1247

impediva, tramite Domenico Sanseverino, di utilizzare il garage, veniva espletato un ulteriore sopralluogo col collaboratore di giustizia, nel seminterrato di via Gaspare Ciprì, preceduto da un ulteriore interrogatorio (verbale del 19.5.2010, riportato in nota[297]), in cui egli forniva ulteriori particolari descrittivi, molto puntuali: a tal

[297] Cfr. verbale d'interrogatorio del 19.5.2010 (acquisito agli atti, come detto, all'udienza del 12.6.2013) e di seguito riportato per stralcio, nella parte d'interesse:.

P.L.:	*ce lo vuole descrivere un attimo questo Magazzino di Brancaccio, dove l'avete portato?*
SPATUZZA:	*allora il magazzino di Brancaccio, ehh… è un magazzino che io ho preso in consegna dal… eh…diamo una descrizione oppure…*
P.L.:	*certo…lo…*
SPATUZZA:	*oppure partiamo dalla…*
P.L.:	*ce lo dice lei… era il proprietario formale*
SPATUZZA:	*il magazzino avviene che… io ho necessità di un magazzino nei pressi di Brancaccio, siccome sapevo che il Sanseverino Domenico, ehh… aveva degli immobili sottosequestro…sempre qui a Brancaccio, quindi ho chiesto io…a Sanseverino Domenico, se mi poteva dare uno di questi…eh magazzini, quindi siamo andati sul posto con Sanseverino Domenico, e mi ha consegnato le chiavi di questo eh…. Magazzino…*
P.L.:	*quindi è un prestito?*
SPATUZZA:	*no, no… perché nel momento in cui il mobile veniva messo all'asta, perché era sottosequestro… provvedevamo noi come acquistarlo…*
P.L.:	*oh ma a lei gliel'ha dato gratis diciamo…*
SPATUZZA:	*gratis…*
P.L.:	*non è che gliel'ha pagato!*
SPATUZZA:	*Sanseverino doveva dare… deve dare una barca di soldi ai fratelli Graviano, quindi diciamo che…in quel periodo era passato sotto la mia tutela, perché per un certo periodo, era sotto la tutela di eh…di Giovanni Lo Cascio, poi sono nati discorsi fra Sanseverino Domenico e Lo Cascio Giovanni, e San… Sanseverino Domenico mi disse a me, se io potevo rappresentare discorsi con Giuseppe Graviano; ne ho parlato con Giuseppe di questa cosa, e quindi tutto quello che si muoveva con Sanseverino Domenico, lo dovevo rappresentare io, con Giuseppe Graviano, non doveva seguire più la linea di Giovanni Lo Cascio. Quindi con Sanseverino Domenico, al di là di una parentela che abbiamo che è nipote di mia mamma, per me non c'era un problema, tra il dare e avere*
P.L.:	*ecco…*
SPATUZZA:	*per adesso lo prendo…e poi ne parliamo…*
P.L.:	*quindi in… sostanzialmente lei diventa il possessore*
SPATUZZA:	*il possessore del locale.*
P.L.:	*di questo magazzino. Ce lo vuole descrivere questo magazzino?*
SPATUZZA:	*quindi in…nel momento in cui arrivarono in questo locale, eh c'è un problema c'è una persona che abita in*

1248

	questo stabile, che ha la facoltà di usufruire di questo magazzino. E quindi abb…non so se gli abbiamo parlato assieme, o gli ha parlato lui e poi io, comunque…gli abbiamo detto comunque che lui la macchina non la doveva mettere più in questo locale, che questo all'epoca aveva una…una Fiat Croma. Quindi questo non ha messo più la macchina là, però ha lasciato il filo della corrente, di cui io ne…ne usufruivo…
P.L.:	*eh…*
SPATUZZA:	*tra l'altro io ho fatto montare il motore questo…questo…*
P.L.:	*quanto è grande questo garage?*
SPATUZZA:	*ma possiamo dire…ehh all'incirca dai 4 ai 5 metri, per…5-6 metri.*
P.L.:	*quindi un 30 metri quadrati?*
SPATUZZA:	*ma una cosa del genere.*
P.L.:	*oh…*
SPATUZZA:	*quindi…*
P.L.:	*dentro che c'era?*
SPATUZZA:	*quindi io prendo questo…il possesso di questa e gli faccio…questi lavori perché qua serviva più che altro per …*
P.L.:	*che lavori?*
SPATUZZA:	*una cosa temporanea per Giuseppe Graviano. Cioè se doveva dormire una nottata temporata…transitore qui a Brancaccio, avevamo…la facoltà di usufruire di questo… posto. Quindi ho fatto dei lavori, ho fatto il soprapalco, abbiamo messo…*
P.L.:	*il soppalco come l'ha fatto?*
SPATUZZA:	*il soprappalco l'ho fatto con…eh…ferri a T tutti saldati…abbiamo fatto una scala perché mi ha dato una mano…mio fratello…*
P.L.:	*ma… con che materiale?*
SPATUZZA:	*il materiale abbiamo preso noi, il Tutino Vittorio, che lavorava alla Spedi Sud di Brancaccio. E c'erano delle traverse lunghissime, di tubi di…ferri a T noi chiamiamo…*
P.L.:	*di ferro?*
SPATUZZA:	*di ferro.*
P.L.:	*o binari?*
SPATUZZA:	*tipo una specie…di binari, quindi ho preso questi binari, io dalla Spedisud e…chiedendo l'ordine a Tutino Vittorio. Quindi ho fatto tutto questo sottopalco…soprappalco…*
P.L.:	*e come…e su…sopra i binari che c'era?*
SPATUZZA:	*circa eh…sotto gli mettevo una Croma… ehhh una macchina…*
P.L.:	*quindi grande…questo soppalco…*
SPATUZZA:	*sì, si…per la metà propria a finire…*
Uomo:	*e un garage?*
SPATUZZA:	*a metà del…c'è questo sottopalco… poi di là gli avevano fatto mettere…*
P.L:	*la pavimentazione…*
P.M.L.:	*…che vuol dire a metà? scusi non ho capito*
SPATUZZA:	*in fondo… non ho fatto…tutto il sottopalco*
P.M.G.:	*è soppalcato la metà…*
P.M.L:	*quindi il soppalco era abitato*
SPATUZZA:	*mi sono sposatato circa due metri…dalla…dal muro…*
P.M.L:	*quindi era lungo due metri…circa*
SPATUZZA:	*si…*

1249

proposito, il collaboratore evidenziava che il garage aveva una superficie di circa trenta metri quadri e che vi realizzava un piccolo soppalco, per ricavare una stanza da mettere a disposizione di Giuseppe Graviano, come eventuale punto d'appoggio, per trascorrere una notte, nella zona di Brancaccio. Il soppalco -proseguiva Spatuzza- veniva realizzato utilizzando delle travi in ferro a forma di T, prelevate alla Spedisud, dove lavorava Vittorio Tutino, pavimentato con del truciolato e ricoperto con una moquette; inoltre, venivano installati anche un lavandino ed una doccia ed il tutto veniva chiuso con una vetrata, per renderlo più confortevole; infine, nell'ingresso del garage, sulla sinistra, veniva collocato anche un water[298].

Veniva, quindi, effettuato (come anticipato) l'ulteriore sopralluogo in via Gaspare

---

P.M.L.:	*dal muro... a usc...alla porta d'uscita.*
SPATUZZA:	*da due metri dal fondo... due metri...*
P.M.L:	*ad uscire dal locale*
P.M.G.:	*dobbiamo fare...*
SPATUZZA:	*e quindi ho fatto fare la scala...*
P.L.:	*e come l'ha pavimentato?*
SPATUZZA:	*eh gli ho messo del truciolato...gli ho messo il truciolato c'era ...*
(squilla un cellulare n.d.r)	
SPATUZZA:	*anzi gli era stato messo un lavandino, gli era stata messa una doccia, ehh gli era... una vetrata...ehh per coprirsi un po' perché li fa freddo, gli ho messo sopra questo truciolato della moquette, per tappeto tipo moquette...*
P.L.:	*si...*
SPATUZZA:	*gli ho messo il bagno entrando sulla sinistra...un water che aveva problemi a usarlo perché l'acqua... visto che era il tubo quello grande, no? eh quello finale era un tubo più piccolo, quindi come si buttava l'acqua, l'acqua non se ne andava, e quindi gli creava qualche problema...*
P.M.L.:	*cioè il lavandino, la doccia, il water, tutto avea ricavato un bagnetto?*
SPATUZZA:	*nel sottopalco...sì, no il water è messo...*
P.M.L.:	*o giù?*
SPATUZZA:	*entrando giù sulla sinistra.*
P.M.L.:	*quindi, un lavandino e una doccia nel soppalco, e un water nel locale dove c'era un bagno?*
SPATUZZA:	*entrando...sulla sinistra*
P.M.L.:	*ma non ha fatto un altro locale bagno ha messo tutto...ha messo un water a vista diciamo*

[298] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 217 ss, nonché verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 66 ss.

Ciprì (ancora una volta, videoregistrato) e Spatuzza, questa volta, avendo anche la possibilità d'accedere all'interno, dove erano ancora ben visibili le tracce dei lavori dai lui stesso effettuati, riconosceva, senza alcuna esitazione e con decisa convinzione, il garage dove parcheggiava la Fiat 126, subito dopo averla sottratta, per il quinto, sulla destra, rispetto allo scivolo d'accesso (cioè quello accanto rispetto al box riconosciuto nel precedente sopralluogo[299]), spiegando appunto agli inquirenti i

[299] Cfr. deposizione dell'Isp. Pietro Ganci, all'udienza dibattimentale del 15.7.2015, pagg. 12 ss, di seguito riportata per stralcio:

TESTE P. GANGI - Si. E allora, abbiamo individuato il Davì, che si chiama Davì Rosario, e tra le altre cose il figlio di questo Davì aveva... era stato in possesso di una Fiat Croma, praticamente. E tra le altre cose...
P.M. Dott. LUCIANI - Questo Davì era l'unico infermiere?
TESTE P. GANGI - Si, era l'unico infermiere di tutto lo stabile, praticamente.
P.M. Dott. LUCIANI - Di tutto lo stabile.
TESTE P. GANGI - Tra le altre cose, questo Davì poi...
P.M. Dott. LUCIANI - Si.
TESTE P. GANGI - ...era stato anche capocondomino di... per un breve lasso di tempo, da quando l'abbiamo sentito, da quando poi è stato sentito, diciamo, dal 2010, lui riportava l'episodio a diciotto anni... a diciotto anni indietro, quindi coincideva con il discorso che probabilmente lo stesso si fosse adoperato per fare mettere l'apertura del... nel garage, sempre su disposizioni di Sanseverino però; probabilmente era così il discorso. Anche perché poi, successivamente, per dissipare ogni dubbio, nel 2009, nel maggio del 2009, allo Spatuzza venne fatto fare un altro sopralluogo sul posto.
P.M. Dott. LUCIANI - Si.
TESTE P. GANGI - Sul posto, e in questo...
P.M. Dott. LUCIANI - Lei era presente a questo sopralluogo?
TESTE P. GANGI - A questo sopralluogo non ero presente, però conosco gli atti perché, voglio dire, io...
P.M. Dott. LUCIANI - Ha svolto gli ulteriori accertamenti.
TESTE P. GANGI - ...io e il collega Castagna si può dire che abbiamo fatto la maggior parte di tutti gli accertamenti.
P.M. Dott. LUCIANI - E in questo secondo sopralluogo ha indicato quale garage?
TESTE P. GANGI - Ha indicato un altro garage, praticamente, che adesso, attualmente, è in possesso dei coniugi Capozza.
P.M. Dott. LUCIANI - Ma fisicamente questo garage... Nel primo sopralluogo aveva indicato il quarto sulla destra.
TESTE P. GANGI - Si, fisicamente questo garage rimane, praticamente, a seguire da quello di D'Angelo.
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi quello accanto?
TESTE P. GANGI - E' successivo a quello di D'Angelo, praticamente.
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi se è il quarto, il quinto sulla destra.
TESTE P. GANGI - Il quinto, il quinto sulla destra.
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi quello accanto a quello che aveva indicato originariamente.
TESTE P. GANGI - Perfetto, perfettamente. Tra le altre cose...
P.M. Dott. LUCIANI - Ricorda o ha avuto modo di visionare dagli atti...
TESTE P. GANGI - Si.
P.M. Dott. LUCIANI - ...se nell'occasione del secondo sopralluogo i garage fossero aperti?
TESTE P. GANGI - No, il garage era sempre chiuso, poi, successiva... il garage era sempre chiuso con la saracinesca e via discorrendo.
P.M. Dott. LUCIANI - Del secondo sopralluogo sto parlando, eh? Se se lo ricorda.
TESTE P. GANGI - No, e...
P.M. Dott. LUCIANI - Se in quella occasione lo Spatuzza ebbe modo di vedere anche l'interno del garage.
TESTE P. GANGI - Questo non glielo so dire se ebbe modo di vederlo o no, però...

1251

lavori che faceva, all'epoca e mostrando loro persino la collocazione dello scarico del water (si rinvia alle videoriprese del verbale di sopralluogo 19.5.2010[300]).

Il collaboratore, invece, dopo averne visionato l'interno, escludeva categoricamente che il box del Davì (cioè il secondo sulla destra, molto più piccolo) fosse quello dove aveva ricoverava la Fiat 126[301].

I coniugi Capozza-Costantino, individuati come attuali possessori del garage riconosciuto da Spatuzza, escussi a sommarie informazioni testimoniali (acquisite agli atti[302]), spiegavano d'aver preso possesso del locale, che era aperto ed in stato d'abbandono, circa due o tre anni prima (per parcheggiarvi il ciclomotore del figlio ed evitare anche vi sostassero terzi estranei al condominio), senza apportare alcuna modifica, rispetto a come lo trovavano (non sapendo chi era il possessore, precedentemente), mentre Rosario Davì, nuovamente sentito dagli inquirenti, escludeva ''*categoricamente*" (circostanza sulla quale pare più che lecito dubitare) di avere mai avuto la disponibilità del garage in uso ai predetti coniugi (pur ammettendo

---

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene, è stato videoregistrato questo sopralluogo, giusto?
TESTE P. GANGI - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Sì.
TESTE P. GANGI - Però, per quello che so, poi il garage, diciamo, venne fatto visionare e i colleghi hanno avuto modo di vederlo e all'interno del garage vi è, come indicato da Spatuzza, un... un, come si chiama, per la doccetta, praticamente, dove...
P.M. Dott. LUCIANI - Un soppalco.
TESTE P. GANGI - Un soppalco, dove era... si vedeva ancora che c'erano i resti di un tubo per... che viene utilizzato per la doccia e si vedeva che c'era uno scarico dove originariamente c'era una tazza per il WC, praticamente, con lo scarico esterno.
P.M. Dott. LUCIANI - Che lo Spatuzza diceva di avere installato.
TESTE P. GANGI - Che lo Spatuzza diceva che... poiché lo Spatuzza diceva che questa abitazione e questo garage veniva utilizzato anche per altri fini.

[300] Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 4 (in particolare, nelle riprese, dai 5' e 30'', in avanti).

[301] Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 4 (in particolare, nelle riprese, dai 3' e 25'', in avanti).

[302] Cfr. sommarie informazioni testimoniali di Francesco Paolo Capozza e Maria Carmela Costantino, acquisite all'udienza del 22.12.2014.

di conoscerne la ‘‘*conformazione interna*”)[303].

Dunque, l’insieme delle risultanze sopra esposte, consente di ritenere accertato che il locale dove Spatuzza ricoverava la Fiat 126 di Pietrina Valenti, subito dopo averla rubata, assieme a Vittorio Tutino, era proprio quello di via Gaspare Ciprì n. 19, riconosciuto in occasione del secondo sopralluogo.

L’imprecisione nella quale incorreva Spatuzza in occasione del primo sopralluogo (ben lungi dal metterne in discussione l’attendibilità) è sicuramente lieve e trascurabile, considerato che egli indicava il garage limitrofo, senza avere (come detto) neppure la possibilità di entrare all’interno dell’autorimessa, dove vi erano le tracce inequivocabili dei lavori fatti, in precedenza, dal medesimo.

16) Il sopralluogo con Gaspare Spatuzza nel garage di Roccella (via S 81 n. 15), dove Maurizio Costa riparava i freni della Fiat 126.

Come già accennato, al fine di individuare il garage dove Spatuzza conduceva Maurizio Costa, per la riparazione dei freni della Fiat 126, veniva espletato un sopralluogo: nell’occasione il collaboratore di giustizia conduceva gli inquirenti in una traversa di Corso dei Mille, attualmente denominata via S 81, dove individuava un portone in ferro di colore rosso al civico n. 15, come quello d’accesso al locale cui faceva riferimento, nel corso degli interrogatori (cfr. verbale d’interrogatorio e

[303] Cfr. sommarie informazioni testimoniali Rosario Davì, 8.6.2010 (acquisite, col consenso delle parti, all’udienza del 22.12.2014), nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 9.

sopralluogo del 1 dicembre 2008[304]).

Gli accertamenti effettuati consentivano, poi, di appurare che al civico n. 13 della predetta via S 81 (sopra al garage indicato da Gaspare Spatuzza) risiedeva dal 23.3.1993 Rosa Taormina, cugina della moglie di Gaspare Spatuzza, coniugata con Gioacchino Alfano. Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della deposizione dell'Ispettore Claudio Castagna[305]:

P.M. Dott. LUCIANI - Sennò ogni volta le debbo fare la stessa domanda. Come credo sappia, poi lo Spatuzza ha indicato altro garage.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Oltre a questo dove venne inizialmente ricoverata la Fiat 126.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Che, sulla base di quello che lui ha dichiarato, sarebbe il garage dove poi ha effettuato le riparazioni...

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...della Fiat 126. Avete compiuto attività su questo garage sia per verificarne l'ubicazione, sia per verificarne proprietà, disponibilità e quant'altro?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì. Allora, quindi, muovendo sempre dalle sue indicazioni, noi abbiamo... lui aveva detto di avere, quindi, inizialmente messo la macchina, subito dopo averla rubata, di avere messo la macchina

[304] Nelle produzini del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 3.

[305] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 38 ss.

in quella che poi è risultata essere la via Ciprì numero 19; dopodiché, siccome il veicolo aveva bisogno di riparazioni all'impianto frenante, aveva bisogno della sostituzione delle ganasce dei freni, aveva provveduto a farla sistemare, però per farla sistemare aveva preferito spostare la macchina in un altro garage che era nella sua disponibilità, perché era un luogo dove abitualmente loro tenevano dei veicoli, dei veicoli rubati, e quindi, diciamo, era a conoscenza anche di altre persone. Per cui lui spostò questo veicolo dalla via Ciprì, appunto indicandoci il percorso che noi abbiamo rifatto con la macchina e che poi era stato indicato come una traversa, praticamente, di corso dei Mille o dipende da... se si arriva dal lato mare, da via Messina Marine, in una traversa all'altezza del gommista Ciaramitaro, praticamente, Ciaramitaro Gomme, c'era una traversa, quindi una traversa posta sulla sinistra. Questa strada è stata... e aveva, mi scusi... aveva aggiunto che sopra questo garage, praticamente, abitavano dei parenti della moglie.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE C.G. CASTAGNA - E quindi noi, appunto, facendo gli accertamenti incrociati, quindi sia sul percorso che lui aveva indicato e andando a verificare le parentele della... della consorte, praticamente siamo arrivati ad individuare il garage che si trovava in via S81, cioè è una strada, praticamente, che non ha un nome definitivo, per cui a Palermo, credo non solo a Palermo, è uso inizialmente dare delle sigle alfanumeriche. E tra l'altro è risultato che, appunto, sopra il... il garage, in questa via S81, al civico numero 13, abita una certa Taormina Rosa, che, praticamente, è una

1255

cugina della moglie di Spatuzza, Mazzola Rosalia.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè possiamo individuare bene la parentela?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Questa Taormina Rosa è...

TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, è stato accertato che Taormina Rosa, coniugata con Alfano Gioacchino, nato a Palermo il 30 luglio... intanto Taormina Rosa è nata a Palermo il 16 giugno del '54 ed è coniugata con Alfano Gioacchino, nato a Palermo il 30 luglio del '45; entrambi sono residenti in via S81 numero 13 dal 23 marzo del 1993, è come residenza ufficiale. Taormina Francesco, padre di Rosa, è nato a Palermo il 3 ottobre del '14 ed è figlio di Pietro e Russo Angela. Mazzola Rosalia, quindi la moglie di Spatuzza, è figlia di Mazzola Pietro e di Taormina Angela, quindi Taormina Angela, la madre di Mazzola Rosalia, è figlia di Pietro e Russo Angela. Quindi questo è il legame di parentela che esiste tra... tra i due.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi la cugina della moglie, la cugina Taormina Rosa, se ho capito bene.

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Della moglie di Spatuzza, Mazzola Rosalia, è sposata con Alfano Gioacchino.

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Ok. E risiedono tutti e due alla via S81.

TESTE C.G. CASTAGNA - Tutti e due, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Giusto?

1256

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Ok. Di fronte a questo garage, se ho capito bene.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sopra il garage.

P.M. Dott. LUCIANI - Sopra il garage.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sopra il garage.

P.M. Dott. LUCIANI - Sopra a questo garage dove, secondo le indicazioni, sarebbe avvenuta questa...

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì. Sì, sì, che lui aveva... aveva nella disponibilità.

Risulta, dunque, confermato -come dichiarato dal collaboratore di giustizia- che la cugina (Taormina Rosa) della moglie (Mazzola Rosalia), fosse coniugata con tale Alfano Gioacchino, proprietario dell'immobile che (come detto, in altra parte della motivazione) Spatuzza prendeva in locazione, per il tramite di Diego Alaimo e su disposizione di Giuseppe Graviano (per 500 mila lire al mese, in nero), per utilizzarlo per il contrabbando delle sigarette[306].

Inoltre (come già accennato), la circostanza che Spatuzza aveva la disponibilità di quel garage veniva confermata anche da Agostino Trombetta, il quale vi si recava personalmente, in diverse occasioni, con Maurizio Costa, per smontare le automobili rubate (come confermato anche da Spatuzza).

Si riporta un breve stralcio delle dichiarazioni dibattimentali rese, sul punto specifico, da Agostino Trombetta[307] (analoghe a quelle rese nella fase delle indagini

[306] Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 220-228.

[307] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.5.2014, pagg. 139 s.

preliminari, pure acquisite agli atti[308]):

P. M. LUCIANI - Ecco. Può riferire alla Corte dov'era la 126, dove aveva

[308] Cfr. verbale d'interrogatorio di Agostino Trombetta del 27.11.2008 (acquisito all'udienza del 26.5.2014, col consenso delle parti):

TROMBETTA: *di questa macchina so che arriva, io cercavo a Costa: 'Maurì, dove sei stato?' 'U sai, mi chiamò Gaspare' e dice che u magazzinu. Che questo magazzino io lo usavo pure per smontare le macchine.*
Dott. LUCIANI: *dove si trova?*
TROMBETTA: *una traversa di via Messina Marine.*
Proc. LARI: *di chi è questo magazzino.*
TROMBETTA: *era di un ragazzo che in quel periodo me lo aveva affittato.*
Dott. BERTONE: *si, ma nella sua disponibilità?*
TROMBETTA: *no, di Gaspare. Io lo usavo che qualche macchina, di togliere il motore.*
Proc. LARI: *si, perché lui aveva le macchine rubate.*
TROMBETTA: *esatto.*
Dott. LUCIANI: *una traversa di via Messina Marine?*
TROMBETTA: *esatto.*
Dott. LUCIANI: *a che altezza?*
TROMBETTA: *altezza cioè, è una traversa prima più avanti di Ciaramitaro, è un negozio di gommista.*
Dott. LUCIANI: *andando verso fuori?*
TROMBETTA: *verso Villabate, un 500 metri sulla sinistra.*
Dott. LUCIANI: *dopo questo negozio di Ciaramitaro.*
TROMBETTA: *esatto, si.*
Proc. LARI: *andando verso Villabate, lato mare?*
TROMBETTA: *no, lato mon, no quello non c'era mare. Quello era soltanto lato montagna*
Dott. MARINO: *500 metri, sulla sinistra?*
TROMBETTA: *esatto, sulla sinistra.*
Dott. BERTONE: *e che cosa fa in questo garage?*
TROMBETTA: *allora, in questo garage box, quando Gaspare mi chiedeva macchine rubate, tipo Fiat Uno, Lancia Thema, io li prendevo e ce le andavo a parcheggiare lì dentro. Nella parcheggiata lì dentro, io non sapevo più niente. Se la sistemavano e tutto.*
Dott. BERTONE: *ma chi se la sistemava?*
TROMBETTA: *Gaspare, Ciaramitaro.*

omissis

Dott. LUCIANI: *allora sospendiamo la fonoregistrazione alle ore 18 per procedere alla verbalizzazione riassuntiva. Allora riapriamo la fonoregistrazione alle ore 18.25.*
Proc. LARI: *perché nel mentre che ci stavamo accingendo a fare la verbalizzazione riassuntiva, il Trombetta ha fornito alcune indicazioni sul luogo dove erano, dove è stata riparata la 126 dal Costa, che appaiono non esattamente collimanti con quello che ha dichiarato in precedenza. Allora Signora Trombetta, lei in precedenza secondo me non lo abbiamo sentito o forse ci siamo capiti male, aveva parlato di questo Ciaramitaro Gomme e di questo magazzino che si trova vicino Ciaramitaro Gomme, dicendo che era una traversa di via Messina Marine; invece lei ora sta dicendo una cosa diversa.*
TROMBETTA: *esatto, che il Corso dei Mille è una traversa di Corso dei Mille.*
Proc. LARI: *quindi, questo magazzino, me lo dice lei con le sue parole.*
TROMBETTA: *cioè che io ero a Corso dei Mille*
Proc. LARI: *andando in direzione di?*
TROMBETTA: *Villabate, 500 metri, Ciramitaro Gomme, giri a sinistra e in fondo c'è il magazzino.*
Dott. LUCIANI: *allora, io sono su Corso dei Mille, andando verso Villabate.*
TROMBETTA: *Villabate, e sulla destra.*
Dott. LUCIANI: *sulla destra oltrepassato Ciaramitaro Gomme, oltre 500 metri, c'è una traversina sulla sinistra, ho capito bene?*
TROMBETTA: *esatto.*
Dott. LUCIANI: *e questo è il magazzino dove effettuava riparazioni .*
TROMBETTA: *esatto.*

1258

fatto la riparazione?

A. TROMBETTA - La 126 si trovava in una traversa di Corso Dei Mille.

P. M. LUCIANI - Sì. C'è qualche esercizio commerciale vicino rispetto al magazzino?

A. TROMBETTA - Sì, c'era un gommista, c'era Ciaramitaro, un po' più avanti sulla sinistra c'era la stradella per andare in questo magazzino.

P. M. LUCIANI - Quindi Corso Dei Mille procedendo in direzione dove?

A. TROMBETTA - Villabate.

P. M. LUCIANI - Villabate.

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Questo gommista che si chiama?

A. TROMBETTA - Ciaramitaro Gomme.

P. M. LUCIANI - Ciaramitaro Gomme. In direzione Villabate.

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Questo magazzino si trovava?

A. TROMBETTA - A 100 metri dal gommista sulla sinistra.

P. M. LUCIANI - Quindi procedendo verso Villabate circa 100 metri dopo una traversa sulla sinistra.

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Questo magazzino lei lo sapeva che Gaspare Spatuzza lo aveva nella disponibilità?

A. TROMBETTA - Sì, sì.

P. M. LUCIANI - Come lo sapeva, perché?

A. TROMBETTA - Perché abbiamo smontato pure delle macchine lì

dentro.

P. M. LUCIANI - Quindi portavate delle macchine a smontare lì?

A. TROMBETTA - Esatto, sì.

P. M. LUCIANI - Macchine che erano...

A. TROMBETTA - Rubate per smontarle.

P. M. LUCIANI - Rubate per conto vostro o per conto di altri?

A. TROMBETTA - Sia per conto mio, sia per qualche amico che di bisogno il motore.

P. M. LUCIANI - E Costa sapeva dove era questo magazzino?

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Ci eravate stati insieme, insieme a Costa?

A. TROMBETTA - Sì, le smontava lui.

P. M. LUCIANI - In epoca precedente rispetto a questo discorso della riparazione?

A. TROMBETTA - Sì, sì.

17) L'individuazione ed il sopralluogo nel garage di via Pietro Villasevaglios, dove Spatuzza consegnava la Fiat 126; gli accertamenti sulla riconducibilità del garage a Giovanni Scardamaglia e la figura di quest'ultimo.

Proseguendo nell'analisi degli elementi istruttori che confortano la valutazione (largamente positiva) di attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, deve

1260

darsi anche conto dell'attività istruttoria volta ad individuare, con esattezza, il luogo dove quest'ultimo spostava la Fiat 126 di Pietrina Valenti, il giorno precedente alla strage di via D'Amelio, consegnandola, come detto, oltre che al misterioso terzo estraneo, a Renzino Tinnirello ed a Ciccio Tagliavia (quest'ultimo, incrociato, sullo scivolo d'accesso all'autorimessa, mentre Spatuzza si allontanava con Fifetto Cannella).

Anche in questo caso, le attività condotte dagli inquirenti davano esito ampiamente positivo, grazie alle puntuali indicazioni fornite dal collaboratore di giustizia, prima negli interrogatori ed anche con la ricognizione fotografica dei luoghi, quindi, nel corso del sopralluogo: l'autorimessa dove veniva parcheggiata la Fiat 126, circa 24 ore prima della consumazione della strage, veniva individuata in quella ubicata al civico n. 17 di via Pietro Villasevaglios, in un vano seminterrato di pertinenza di alcuni edifici di civile abitazione, al quale si accedeva -esattamente come descritto dal collaboratore di giustizia- attraverso uno scivolo, delimitato da un cancello in ferro[309].

L'immobile in questione, indicato dal collaboratore nella mappa sottopostagli (nel corso dell'atto istruttorio del 3 luglio 2008), veniva anche riconosciuto fotograficamente da Gaspare Spatuzza (nel corso dell'interrogatorio del 17 novembre 2008), allorché questi indicava, appunto, tra le foto mostrategli, proprio quelle raffiguranti il cancello d'ingresso del garage di cui trattasi (sia pure mostrando qualche incertezza in relazione ad altre due foto, la n. 3 e la n. 4 dell'album predisposto alla DIA, che ritraevano un luogo estremamente simile, con uno scivolo

[309] Cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna, nel verbale dell'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 41 e ss.

1261

d'accesso ad un vano seminterrato; non a caso, il collaboratore diceva di poter esser ancor più preciso, qualora avesse avuto modo di appurare se lo scivolo ritratto in tali foto fosse chiuso da un cancello, non riprodotto nelle immagini).

Inoltre, nel corso del sopralluogo (più volte menzionato) del 1° dicembre 2008[310], Spatuzza conduceva gli inquirenti proprio al civico n. 17 di via Villasevaglios, ripercorrendo la strada, già descritta negli interrogatori, che effettuava il sabato 18 luglio 1992, alla guida della Fiat 126, partendo dal garage di Roccella e seguendo le automobili di Nino Mangano e Fifetto Cannella, individuando, tra i vari locali presenti nel seminterrato, quello nel quale parcheggiava, seguendo le indicazioni di Lorenzo Tinnirello. Invero, il collaboratore indicava due rimesse adiacenti, alla fine del vano seminterrato, fra le quali non era del tutto sicuro, giacché le stesse avevano il portone d'ingresso molto simile fra loro, indicando anche una delle due (quella di destra) come la più probabile[311].

Gli accertamenti sulla proprietà del garage ed, in particolare, proprio sull'autorimessa indicata con maggiore grado di certezza da Spatuzza, erano assolutamente significativi, tanto più in considerazione dei protagonisti di questo segmento operativo, indicati dal medesimo collaboratore, il quale (come detto, in altra parte della motivazione), non conosceva affatto la destinazione della Fiat 126, quando si metteva al volante della stessa, quel sabato pomeriggio, né tanto meno, chi fosse il proprietario o ne aveva la disponibilità. L'autorimessa indicata dal collaboratore, infatti, risultava di proprietà di Giuseppa Chiappara, moglie di

[310] Come detto, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 3.

[311] Cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna, nel verbale dell'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 41 e ss.

Giovanni Scardamaglia (inteso '*U scaldabagni*'[312]), soggetto vicino a Ciccio Tagliavia ed irrevocabilmente condannato per la sua partecipazione a Cosa nostra[313]. Non a caso, proprio l'immobile in questione veniva confiscato all'esito del procedimento applicativo della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del predetto Giovanni Scardamaglia[314], soggetto del quale parlavano diversi collaboratori

---

[312] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio, con l'esame di Gaspare Spatuzza), pag. 301.

[313] Cfr. sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Palermo, sezione III, n. 2771/1997 del 14 luglio 1997, acquisita agli atti, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 16.

[314] Cfr. documentazione inerente al sequestro ed alla confisca di prevenzione, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 14, nonché deposizione dell'Isp. Claudio Castagna all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 49 s:

> *P.M. Dott. LUCIANI - E lo Spatuzza, in atto del sopralluogo, ha indicato quale garage e da che parte? Quali garage?*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, scendendo dallo scivolo, quindi dall'ingresso principale di via Villasevaglios, 17, sul lato sinistro.*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Sì.*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - E poi, praticamente, in fondo, era proprio in fondo a questo...*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Il garage sul fondo.*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - ...a questo corridoio c'erano due... due portoni adiacenti, praticamente, nella parte terminale, dove finiva...*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Quindi ha indicato i due garage sul fondo.*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - I due garage sul fondo, sì.*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Avete svolto successivamente accertamenti sulla proprietà di questi due garage?*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, abbiamo verificato che il garage, quindi quello... tra l'altro c'è da dire una cosa: che in sede di sopralluogo fatto con lo Spatuzza, lui, sostanzialmente, sono le sue dichiarazioni chiaramente, riteneva più verosimile, per quello che erano i suoi ricordi, che il garage fosse quello di destra, aveva qualche dubbio su quello di sinistra solo perché aveva delle... il portone, diciamo, era... aveva delle verosimiglianze, ecco, in questo senso. Praticamente è stato accertato che... dico subito. Allora, il garage di destra, quindi quello che lui riteneva più verosimile, apparteneva ai coniugi Scardamaglia - Chiappara, mentre l'altro garage, le dico subito...*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Va bene, ispettore, a noi interessa più quello che lui ha indicato come...*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, poi devo dire che, tra l'altro, non abbiamo fatto poi altri accertamenti, perché comunque...*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Infatti, sulla proprietà.*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - ...aprendo... aprendo il garage...*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Adesso lo capiamo perché.*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Quindi il garage di destra era intestato, risultava di proprietà dei coniugi... mi ripete i nomi?*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, Scardamaglia - Chiappara. Ricordo...*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Scardamaglia di nome?*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - Giovanni.*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Sì, e Chiappara Giuseppa.*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - E Chiappara Giuseppa.*
> *P.M. Dott. LUCIANI - Avete fatto approfondimenti sui nominativi di questi proprietari?*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.*
> *P.M. Dott. LUCIANI - E cosa vi è risultato?*
> *TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, praticamente risultava che lo Scardamaglia era già... aveva, praticamente, a suo carico procedimenti penali anche per 416 bis e in conseguenza di questo aveva subito anche una*
> 1263

di giustizia, ivi compreso proprio Gaspare Spatuzza, che lo indicava come "*una persona vicinissimo a Renzino Tinnirello e a Ciccio Tagliavia*"[315], che aveva conosciuto, nella seconda metà degli anni '80, quando Scardamaglia faceva dei lavori di pittura (poiché aveva una ditta come imbianchino) a casa dei fratelli Graviano, nel periodo in cui Filippo Graviano era agli arresti domiciliari. Inoltre, Spatuzza ne sentiva parlare anche da Pino Battaglia, persona di fiducia della famiglia Graviano, deputato alla riscossione del pizzo nei confronti dei commercianti di Brancaccio, per questioni attinenti alla riscossione di somme di danaro. Infine, Spatuzza (messo a conoscenza -dagli inquirenti- del fatto che il garage che aveva riconosciuto nel sopralluogo era, appunto, di proprietà della moglie di Scardamaglia), escludeva che la persona estranea, presente assieme a Tinnirello, al momento della consegna della Fiat 126, fosse proprio Scardamaglia, sostenendo che -in tal caso- l'avrebbe riconosciuto[316].

---

confisca di beni, tra cui proprio questo garage. Infatti nel... nel momento in cui noi siamo andati a fare il sopralluogo, il garage era già stato confiscato e quindi la proprietà era passata nella disponibilità del Comune di Palermo.
P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Avete acquisito i relativi provvedimenti che sottoponevano a confisca questo bene?
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, sì, sì, sono stati acquisiti.
P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto.
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, praticamente era confisca da parte della Corte di Appello di Palermo, che era divenuta esecutiva il 24 aprile del 2001.

[315] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 299.

[316] Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 298 ss, nonché verbale d'interrogatorio al P.M. del 18.12.2008 (acquisito agli atti, all'udienza del 13.6.2013), di seguito riportato, per stralcio, nella parte d'interesse:

SPATUZZA G.:	*lo chiamavano Scaldabagno o Scaldamachina, cosa del genere ehm che comunque questo ehm di professione fa l'imbianchino, ha una ditta di forniture imbiancatura, quindi questo ha fatto dei lavori nella casa dei fratelli Graviano. Questo Scaldamaglia era vicino, diciamo, alla famiglia Tagliavia, Tinnirello.*
Proc. LARI:	*quindi, ora che io le ho detto chi era questo soggetto.*
SPATUZZA G.:	*nella foto non.*
Proc. LARI:	*non lo ha riconosciuto. Mi dica tutto quello che sa di questo*

1264

Scaldamaglia Giovanni.

SPATUZZA G.: *questo Scaldamaglia Giovanni ha una impresa di fornitura, imbiancatura; quindi ha fatto dei lavori, all'epoca, mentre Filippo Graviano aveva gli arresti domiciliari a casa della, diciamo, Graviano. E poi sapevo che era vicino a Ciccio Tagliavia e a Tinnirello.*

Proc. LARI: *questa impresa dove ce l'aveva Scaldamaglia?*

SPATUZZA G.: *questo non lo so.*

Proc. LARI: *non lo sa lei, ho capito. Che cosa sa di Scaldamaglia? A parte che ha fatto i lavori dai fratelli Graviano.*

SPATUZZA G.: *l'impresa ehm, l'ufficio non lo so.*

Proc. LARI: *dal punto di vista mafioso diciamo, che cosa sa lei di Scaldamaglia?*

SPATUZZA G.: *no, so che era vicino alla famiglia Tagliavia e ad Enzino Tinnirello, e il resto non so niente.*

Proc. LARI: *si sforzi un po' e cerchi di ricordare qualcosa di questo Scaldamaglia.*

SPATUZZA G.: *certo che per fare i lavori all'interno della casa dei fratelli Graviano, sicuramente è una persona di più fiducia che una persona qualunque.*

Proc. LARI: *mi dica una cosa, è possibile che quella persona che lei ha intravisto vicino al garage, quando ha consegnato la macchina, forse è Scaldamaglia Giovanni?*

SPATUZZA G.: *questo non lo so dire io.*

Proc. LARI: *potrebbe essere secondo lei?*

SPATUZZA G.: *se noi parliamo di 16 anni fa, persona all'incirca 50 anni, o quello che siano, e se in quel periodo.*

Proc. LARI: *le faccio rivedere la fotografia dello Scaldamaglia, guardi. La guardi con una certa attenzione. La numero 1.*

SPATUZZA G.: *ora, se questa foto è una foto che (incomprensibile per l'interferenza di una di una linea telefonica).*

Proc. LARI: *sa perché le faccio questa domanda? Perché il garage dove lei si è arrampicato, è proprio della moglie dello Scaldamaglia.*

SPATUZZA G.: *e quindi il garage di quando sono ehm. Ora mi è venuto un pensiero che quando sono uscito, forse questo garage comunicava con quello accanto. Ma questo io, quando sono ritornato al carcere, facendo un po' mente locale. Quindi, non so se questo box è comunicante con quello diciamo a fianco, questo non lo so.*

Proc. LARI: *quindi, se ho capito bene, lei pensa che potrebbe darsi che il box dove lei si è arrampicato, e che io le sto dicendo ora essere della moglie, intestato alla moglie dello Scaldamaglia poteva comunicare con quello che si trova sulla sinistra guardando l'ingresso dove lei si è arrampicato, se lei ricorda, l'altro box era a sinistra.*

SPATUZZA G.: *si, io quando sono entrato c'era questa persona intorno ai 50 anni messa a destra e l'Enzino Tinnirello, che è venuto a sinistra.*

Proc. LARI: *l'uomo di 50 anni, rispetto al garage dove noi siamo andati, diciamo, si trovava dove? Dentro il garage? O fuori il garage?*

1265

SPATUZZA G.:	*dentro il garage.*
Proc. LARI:	*dentro il garage. Quindi lei entrando la macchina a sinistra.*
SPATUZZA G.:	*si, si.*
Proc. LARI:	*quindi, per questo io le sto facendo la domanda, solo per vedere se per caso era lo Scaldamaglia, perché giusto giusto ora si è scoperto che questo garage era di sua moglie.*
SPATUZZA G.:	*Scaldamaglia , Scaldamaglia.*
Proc. LARI:	*voi come lo chiamavate? Aveva un ingiurio?*
SPATUZZA G.:	*Scaldabagno o Scaldamachina, na cosa del genere, perché c'era.*
Proc. LARI:	*Scaldabagno,oppure?*
SPATUZZA G.:	*Scaldamachina.*
Proc. LARI:	*Scaldamachina.*
SPATUZZA G.:	*c'era sdoppiato stu cognome che neanche io ehm, però se era lui io persona che non l'ho frequentata mai, però ho visto nella fabbrica e nella casa dei fratelli Graviano. Quindi, se io entravo nel garage e la persona Scaldamaglia, io lo riconoscevo perché sono in 3 persone non in mia conoscenza.*
Proc. LARI:	*quindi, sulla base di quello che lei sta dicendo adesso, si dovrebbe escludere che quell'uomo di 50 anni fosse Scaldamaglia, perché se ho capito bene, lei mi sta dicendo: se fosse stato Scaldamaglia, siccome io già lo conoscevo da prima, lo avrei riconosciuto.*
SPATUZZA G.:	*precisamente si.*
Proc. LARI:	*quindi non dovrebbe essere Scaldamaglia.*
SPATUZZA G.:	*arrivavamo subito noi, nel garage.*
Proc. LARI:	*ho capito. Va bene, lei su Scaldamaglia Giovanni, non ha avuto occasione di andare a cena assieme?*
SPATUZZA G.:	*no, mai.*
Proc. LARI:	*mai, mai mai. Quindi lei l'ha incontrato soltanto a casa.*
SPATUZZA G.:	*questi lavori che faceva ehm nella casa dei fratelli Graviano, che all'epoca Filippo Graviano era latitante, poi sapevo che era vicino a Ciccio Tagliavia ed Enzino Tinnirello.*
Proc. LARI:	*Ciccio Tagliavia ed Enzino Tinnirello. Nessuno mai le ha riferito, all'interno di Cosa Nostra, che questo Scaldamaglia abbia avuto un qualche ruolo?*
SPATUZZA G.:	*ma ne parlavo qualche discorso di questi problemi che aveva con Giuseppe Battaglia, persona vicino.*
Proc. LARI:	*ecco, vuole spiegare di cosa si tratta?*
SPATUZZA G.:	*non mi ricordo, situazioni di prendere soldi non.*
Proc. LARI:	*chi era Giuseppe Battaglia?*
SPATUZZA G.:	*Giuseppe Battaglia è un uomo diciamo non è un uomo d'onore, però vicinissimo alla famiglia Graviano, ehm di cui si occupava di mettere*

1266

SPATUZZA G.:	*dentro il garage.*
Proc. LARI:	*dentro il garage. Quindi lei entrando la macchina a sinistra.*
SPATUZZA G.:	*si, si.*
Proc. LARI:	*quindi, per questo io le sto facendo la domanda, solo per vedere se per caso era lo Scaldamaglia, perché giusto giusto ora si è scoperto che questo garage era di sua moglie.*
SPATUZZA G.:	*Scaldamaglia , Scaldamaglia.*
Proc. LARI:	*voi come lo chiamavate? Aveva un ingiurio?*
SPATUZZA G.:	*Scaldabagno o Scaldamachina, na cosa del genere, perché c'era.*
Proc. LARI:	*Scaldabagno,oppure?*
SPATUZZA G.:	*Scaldamachina.*
Proc. LARI:	*Scaldamachina.*
SPATUZZA G.:	*c'era sdoppiato stu cognome che neanche io ehm, però se era lui io persona che non l'ho frequentata mai, però ho visto nella fabbrica e nella casa dei fratelli Graviano. Quindi, se io entravo nel garage e la persona Scaldamaglia, io lo riconoscevo perché sono in 3 persone non in mia conoscenza.*
Proc. LARI:	*quindi, sulla base di quello che lei sta dicendo adesso, si dovrebbe escludere che quell'uomo di 50 anni fosse Scaldamaglia, perché se ho capito bene, lei mi sta dicendo: se fosse stato Scaldamaglia, siccome io già lo conoscevo da prima, lo avrei riconosciuto.*
SPATUZZA G.:	*precisamente si.*
Proc. LARI:	*quindi non dovrebbe essere Scaldamaglia.*
SPATUZZA G.:	*arrivavamo subito noi, nel garage.*
Proc. LARI:	*ho capito. Va bene, lei su Scaldamaglia Giovanni, non ha avuto occasione di andare a cena assieme?*
SPATUZZA G.:	*no, mai.*
Proc. LARI:	*mai, mai mai. Quindi lei l'ha incontrato soltanto a casa.*
SPATUZZA G.:	*questi lavori che faceva ehm nella casa dei fratelli Graviano, che all'epoca Filippo Graviano era latitante, poi sapevo che era vicino a Ciccio Tagliavia ed Enzino Tinnirello.*
Proc. LARI:	*Ciccio Tagliavia ed Enzino Tinnirello. Nessuno mai le ha riferito, all'interno di Cosa Nostra, che questo Scaldamaglia abbia avuto un qualche ruolo?*
SPATUZZA G.:	*ma ne parlavo qualche discorso di questi problemi che aveva con Giuseppe Battaglia, persona vicino.*
Proc. LARI:	*ecco, vuole spiegare di cosa si tratta?*
SPATUZZA G.:	*non mi ricordo, situazioni di prendere soldi non.*
Proc. LARI:	*chi era Giuseppe Battaglia?*
SPATUZZA G.:	*Giuseppe Battaglia è un uomo diciamo non è un uomo d'onore, però vicinissimo alla famiglia Graviano, ehm di cui si occupava di mettere*

1266

aveva messo l'immobile a diposizione del sodalizio.

La circostanza che il garage fosse nella piena disponibilità di un soggetto appartenente all'organizzazione mafiosa ed, in specie, vicino proprio a quei componenti delle famiglie del mandamento di Brancaccio, direttamente impegnati nella preparazione dell'attentato (i fratelli Graviano, Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello), conferisce ancora maggiore credibilità alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, soprattutto ove si consideri quanto emerge dagli atti sul conto dello stesso Scardamaglia.

In primo luogo, dal menzionato procedimento di prevenzione patrimoniale nei suoi confronti, si rileva che Giovanni Scardamaglia, così come dichiarato da Spatuzza, aveva un'omonima ditta individuale avente ad oggetto sociale il completamento di attività edili; inoltre, dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia[317], nel procedimento penale a suo carico, per associazione mafiosa (all'esito del quale, come detto, veniva irrevocabilmente condannato[318]), risultava che Giovanni Scardamaglia era un prestanome di Antonino Marchese ed intestatario fittizio di alcuni immobili (siti in via Malaspina di Palermo), detenuti al solo fine di provvedere al sostentamento dei familiari del Marchese (i canoni di locazione degli immobili venivano consegnati da Scardamaglia alla moglie di Antonino Marchese, Agata Di Filippo, tramite Emanuele Di Filippo). Inoltre, sulla scorta delle indicazioni di Giovanni Drago ed Emanuele Di Filippo, si accertava pure che Scardamaglia metteva a disposizione del sodalizio un box per lo svolgimento di

[317] Quali Giovanni Drago, Giuseppe Marchese, Emanuele e Pasquale Di Filippo.

[318] Cfr. sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Palermo, sezione III, n. 2771/1997 del 14 luglio 1997, acquisita agli atti, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 16.

riunioni mafiose, anche di altissimo livello (con la presenza, addirittura, di Salvatore Riina) e per dare rifugio a latitanti (i gemelli Filippo ed Angelo La Rosa, oltre allo stesso Giovanni Drago). Giovanni Drago, nel corso di un interrogatorio, acquisito al fascicolo per il dibattimento[319], forniva anche una descrizione ed una precisa indicazione dell'ubicazione di tale immobile (nel quale veniva ricavato, a suo dire, un soppalco, con un piccolo appartamento), in una traversa di via Ammiraglio Rizzo di Palermo. Anche nell'ambito del presente processo, Drago rendeva dichiarazioni su Giovanni Scardamaglia, affermando che questi era molto vicino a Giuseppe Lucchese e che nell'immobile di cui si è detto si tenevano riunioni di appartenenti al mandamento mafioso di Brancaccio e vi trovavano ricovero, durante la latitanza, i gemelli La Rosa, uomini d'onore della famiglia di Ciaculli. Al garage di Scardamaglia s'accedeva percorrendo uno scivolo d'accesso, sotto un palazzo di civile abitazione, e lo stesso si trovava dirimpetto, continuando a percorrere la strada che vi consentiva l'accesso. In tale garage veniva ricavato un soppalco adibito a piccolo ufficio dal quale, attraverso delle finestrelle, era possibile scorgere l'esterno. Si riporta un breve stralcio delle dichiarazioni dibattimentali del collaboratore di giustizia[320]:

> *P. M. GOZZO - Senta, lei ha mai sentito parlare di un certo Scardamaglia?*

[319] Cfr. verbale d'interrogatorio alla Procura di Palermo di Giovanni Drago del 28.11.1994 (acquisito col consenso delle parti processuali all'udienza del 27.5.2014): "*Come ho già detto lo Scardamaglia è intestatario di un immobile sito in via Malaspina nei pressi del passaggio a livello lungo la strada che costeggia la linea ferrata. E' un palazzo di recente costruzione: infatti Antonino Marchese era in libertà. Lo Scardamaglia ha, inoltre, favorito la latitanza dei fratelli La Rosa mettendo a loro disposizione uno scantinato sito in una traversa di via Ammiraglio Rizzo. In questo scantinato, adibito a box per auto, è stato realizzato un soppalco nel quale è stato ricavato un piccolo appartamentino. L'episodio risale al periodo in cui i fratelli La Rosa dovevano fare il servizio militare*".

[320] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27.5.2014, pagg. 110 ss.

DRAGO - Giovanni Scardamaglia è un imbianchino vicino a Lucchese Giuseppe. Lei aveva un deposito dove deteneva un materiale, appunto, edile per la pittura, un magazzino nei pressi della Fiera del Mediterraneo, una traversa di via Ammiraglio Rizzo, insomma da quelle parti.

P. M. GOZZO - Sì. Lei c'è stato proprio in questo posto o lo sa per sentito dire?

DRAGO - No, no, io ci sono stato in questo posto. Era un posto dove abitualmente si facevano le riunioni con Lucchese Giuseppe. Era alla disposizione di Lucchese Giuseppe. In questo posto si sono fatti la latitanza i fratelli La Rosa, Filippo La Rosa e l'altro fratello, insomma i due gemelli La Rosa.

P. M. GOZZO - Angelo La Rosa.

DRAGO - Uomini d'onore di Ciaculli.

P. M. GOZZO - Filippo e Angelo?

DRAGO - E Angelo sì. Si sono fatti la latitanza. E noi si andava là a fare le riunioni quando Lucchese Giuseppe ci mandava a chiamare, in quei paraggi si faceva la... Scardamaglia inoltre era un prestanome di Marchese Antonino, aveva intestato degli appartamenti, dei magazzini di proprietà di Marchese Antonino quindi una persona anche vicinissima all'ambiente mafioso.

P. M. GOZZO - Quindi era vicina alla famiglia di Brancaccio, ai Graviano anche?

DRAGO - Sì, sì.

P. M. GOZZO - Senta, che lei sappia svolgeva anche per questo motivo,

1270

per questa sua vicinanza dei lavori per alcuni costruttori vicini alla famiglia, Gianni Ienna e anche per Gioè Antonino?

DRAGO - Sì, i lavori edili dei costruttori che costruivano nel nostro mandamento la maggior parte venivano svolti da lui.

(...)

P. M. GOZZO - Senta, facciamo un passo indietro, torniamo al garage di Scardamaglia. Ce lo può descrivere un attimo?

DRAGO - Si scendeva dallo scivolo principale.

P. M. GOZZO - Scivolo principale di un palazzo stiamo parlando?

DRAGO - Sì, sì, era sotto un palazzo, si scendeva da questo scivolo in fondo allo scivolo girando sulla sinistra percorrendo tutto il territorio dirimpetto ci stava questo magazzino. Poi era stato fatto un soppalco dove ci stava un piccolo ufficio, appunto, in questo soppalco. Da lì si vedevano entrare e uscire le macchine, le persone, c'erano delle finestrelle che si notava il tutto.

P. M. GOZZO - Senta, lui delle persone, diciamo, della famiglia di Brancaccio chi conosceva?

DRAGO - Conosceva tutti, conosceva me, i Graviano, Lucchese, conosceva Ciccio Tagliavia, Renzino Tinnirello, Marino Mannoia Agostino, tutti.

Anche in base a tali dichiarazioni, oltre che alla luce delle altre risultanze sulla figura di Giovanni Scardamaglia, si può affermare che l'immobile di cui riferiva Drago era proprio quello indicato da Gaspare Spatuzza nel corso del sopralluogo, come quello in cui conduceva l'autovettura di Pietrina Valenti, il sabato precedente la strage. Infatti, dagli atti del menzionato procedimento di prevenzione patrimoniale a

1271

carico di Giovanni Scardamaglia, risultava che quest'ultimo, nel corso del tempo, aveva nella sua disponibilità, oltre ad un appartamento al civico n. 449 di via Messina Marine (e due motobarche da pesca), tre ulteriori locali, in particolare:

- un vano box contrassegnato con il numero 17 ubicato nel retro di un edificio, al quale si accede dal civico 8 e 14 di via Ben Giobair a Palermo (acquistato il 22.7.1981);
- un locale scantinato individuato con il n. 4 in via Dietro La Parrocchia n. 66 a Palermo (acquistato l'11.6.1987);
- un locale autorimessa sito a Palermo via P. Villasevaglios n. 17, piano scantinato dell'edificio B (acquistato il 12.2.1982).

Orbene, dei tre immobili appena indicati, l'unico compatibile con la descrizione fornita da Giovanni Drago, in quanto ubicato proprio nella zona di Via Ammiraglio Rizzo, è quello di via Villasevaglios (che è strada limitrofa a via Ammiraglio Rizzo), mentre gli altri due si trovano in altre zone di Palermo[321]. Inoltre, anche lo stato dei luoghi conforta detta conclusione, poiché dalle riprese eseguite in occasione degli accertamenti tecnici esplosivistici in detto immobile ed anche dalla deposizione dei consulenti[322], oltre che dalla loro relazione scritta[323], risultava che il garage di via Villasevaglios (anche all'epoca dell'atto istruttorio) era dotato di un

[321] In particolare, quello di via Dietro La Parrocchia, nella zona di Palermo compresa tra il quartiere San Lorenzo e Mondello e l'altro in una traversa di via Messina Marine che corre parallela alla via Giafar (senza contare che quest'ultimo box, all'esito del giudizio di prevenzione, veniva dissequestrato, essendosi accertato che Scardamaglia, con ogni probabilità, ne aveva perso la disponibilità sin dal 1986, anche se l'atto di vendita veniva formalizzato solo nel 1999).

[322] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 24.9.2013, pagg. 56 ss (e 62-63, in particolare): "*TESTE RICCI D. - Allora, Ricci risponde. Nel caso del locale sito in via Pietro Villa Zevallos a Palermo, si trattava di un locale adibito ad autorimessa, carrozzeria, un locale oggetto di confisca, affidato, mi sembra, in custodia, in uso al Comune di Palermo. Questo locale si presentava completa... consta di un pianoterra e di un piano soppalcato*".

[323] Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 17.

soppalco, cui si accedeva attraverso una scala in ferro posta sulla parete di sinistra (in tale piano sopraelevato, pure in disuso, vi era un piccolo appartamento, composto di due stanze e servizi igienici). Ancora, il garage di via Villasevaglios si trovava a meno di un chilometro di strada dalla via D'Amelio, circostanza che, da un punto di vista logico, contribuisce ulteriormente ad avvalorare la versione fornita da Spatuzza, che si dimostra, sul punto, intrinsecamente assai più credibile rispetto, ad esempio, a quella (mendace) fornita da Scarantino, che indicava invece la carrozzeria di Giuseppe Orofino, ben più distante dall'abitazione della sorella del dott. Paolo Borsellino, come il luogo in cui veniva caricata d'esplosivo la vettura di Pietrina Valenti.

Infine, anche il menzionato processo penale a carico di Giovanni Scardamaglia forniva ulteriori elementi di conferma alle dichiarazioni dello Spatuzza, sulla sua particolare vicinanza agli ambienti mafiosi del mandamento di Brancaccio: in particolare, Giovanni Drago evidenziava che Scardamaglia eseguiva lavori per diversi imprenditori edili (Gianni Ienna ed Antonino Gioé) in quanto persona 'a disposizione' del mandamento di Brancaccio e dei Graviano e che conosceva diversi componenti del relativo gruppo di fuoco (cui apparteneva lo stesso Drago); alla stessa stregua, Emanuele Di Filippo indicava Scardamaglia come 'vicino' ai Graviano, secondo quanto appreso da Antonino Sacco; quest'ultimo, inoltre, faceva presente al Di Filippo le preoccupazioni di Scardamaglia per la collaborazione di Giovanni Drago, che poteva ricordarsi dell'utilizzazione del suo magazzino per le riunioni di mafia.

Pare, dunque, estremamente plausibile, anche alla luce delle condotte con le

quali, nel corso del tempo, Scardamaglia forniva il suo contributo all'associazione mafiosa (come detto, mettendo a disposizione immobili per i latitanti e le riunioni mafiose), che gli uomini d'onore del mandamento di Brancaccio si siano rivolti proprio a lui per ottenere la disponibilità del garage di via Villasevaglios, formidabile base logistica dove poter approntare, in tutto tranquillità, l'autobomba, per poi collocarla, molto rapidamente, sul luogo prescelto per l'esecuzione dell'attentato (come detto, ubicato a meno di un chilometro di distanza).

Da ultimo, si deve anche dare atto dell'esito negativo (del tutto prevedibile) degli accertamenti tecnici irripetibili disposti nel garage di cui si sta parlando (evidentemente, quello in cui avveniva il caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 di Pietrina Valenti), finalizzati alla ricerca di eventuali tracce residue di contaminazione da esplosivo[324]. Si tratta di un esito scontato o quasi, che (diversamente da quanto argomentato dalla difesa di Tutino, nella discussione finale) non vale affatto ad intaccare il giudizio d'attendibilità -largamente positivo- delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza. Invero, il lungo lasso di tempo trascorso (sedici anni e mezzo) dai fatti ed -ancor più- la modificazione dei luoghi (il locale, infatti, all'epoca dell'atto istruttorio, era soppalcato ed anche tinteggiato, nelle pareti e nel pavimento, non molto tempo prima[325]), rendevano quasi velleitario l'accertamento tecnico (comunque

---

[324] Cfr. elaborato scritto, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 17, nonché deposizioni Gianni Giulio Vadalà, Paolo Zacchei, Damiano Ricci, nel verbale d'udienza dibattimentale del 24 settembre 2013, pagg. 56 ss.

[325] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 24.9.2013, pagg. 69 s:

> *TESTE RICCI D. - No, per quello che riguarda l'altro locale, sembrava un locale, ad occhio, insomma, tinteggiato da non molto tempo quantomeno e poi vi era l'installazione di un soppalco, che probabilmente era successiva, ma su questo non (...) E' più una sensazione, non erano documentate, credo io, dal 2001 in poi opere di... di ristrutturazione.*
> *P.M. dott. LUCIANI - Un'ultima do... Prego, forse il dottore Zacchei voleva...*
> *TESTE ZACCHEI P. - Zacchei risponde. Volevo soltanto fare una precisazione. Il locale di via di Villa Zevallos in realtà erano presenti sulle pareti vistose tracce di vernice, quindi probabilmente anche, diciamo, la deposizione sul pavimento e sulle pareti, per cui partendo dal presupposto che, diciamo, la dispersione può*

doverosamente disposto dagli inquirenti e rivelatosi persino prezioso -*ex post*- nella complessiva economia del processo, come si vedrà analizzando le dichiarazioni di Francesco Raimo, sullo scatto d'ira di Tutino, proprio dopo la notifica, in carcere, dell'avviso relativo a questo atto).

18) Le conferme della partecipazione di Francesco Tagliavia e Lorenzo Tinnirello alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio, derivanti dalle acquisizioni del processo c.d. Borsellino bis.

Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sugli avvenimenti del sabato 18 luglio 1992 e, in particolare, sulla presenza di Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello nel garage di Giovanni Scardamaglia (appartenente a Cosa nostra, in quanto 'a disposizione' dei fratelli Graviano e 'molto vicino' alla famiglia di Corso dei Mille), dove veniva imbottita d'esplosivo la Fiat 126 di Pietrina Valenti, si pongono in linea con alcune acquisizioni derivanti dai precedenti processi per la strage di via D'Amelio. Le posizioni dei due uomini d'onore della famiglia di Corso dei Mille, infatti, venivano vagliate nel processo c.d. Borsellino bis, per la loro chiamata in correità da parte di Vincenzo Scarantino, con una coincidenza affatto singolare – come notato anche da

---

essere legata a due fattori fondamentalmente di carattere fisico - meccanico, diciamo così, e di carattere chimico, perché quello fisico - meccanico lo puoi avere tramite asportazione meccanica o la rimozione per vari motivi, tra cui, appunto, il passaggio di persone, il passaggio di automezzi; il secondo, invece, cioè una degradazione di carattere chimico, che chiaramente a volte è difficile anche in qualche modo ipotizzare, perché dipende dallo stato in cui è disperso il materiale, dipende dalle condizioni di umidità, dipende dalle condizioni ambientali, quindi è molto difficile, diciamo, fare delle previsioni circa questo secondo fattore, però entrambi concorrono, chiaramente, alla dispersione. Se poi si pensa che, appunto, nei locali di via Villa Zevallos erano presenti delle vistose tracce di vernice... (...) sia sulla pavimentazione che sulle pareti, è impossibile pensare a... al fatto che queste tracce di vernice possano aver eventualmente coperto.

1275

taluna delle parti civili[326] – rispetto al contributo fornito da Gaspare Spatuzza. Prescindendo (in questa sede) dal contenuto delle accuse (mendaci) formulate nei loro confronti da Vincenzo Scarantino, va rilevato come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia confluite nel secondo troncone del processo per la strage di via D'Amelio, siano senz'altro coerenti con la versione dei fatti fornita da Gaspare Spatuzza, confermando non solo il ruolo e la caratura criminale di Francesco Tagliavia e Lorenzo Tinnirello, ma anche il loro contributo operativo nell'esecuzione dell'attentato contro il dott. Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.

Sul conto di Francesco Tagliavia, avevano già reso importanti dichiarazioni numerosi collaboratori di giustizia escussi in primo ed in secondo grado, nel processo c.d. Borsellino bis. Sulla scorta di tali dichiarazioni emergeva la sua posizione di assoluto rilievo in Cosa nostra, anche nel periodo delle stragi, quale rappresentante della famiglia di Corso dei Mille, oltre al suo stretto rapporto fiduciario con i fratelli Graviano (a capo del mandamento di Brancaccio, cui faceva capo la predetta famiglia) ed, ancora prima, la sua risalente appartenenza, unitamente allo stesso Giuseppe Graviano, al gruppo di fuoco di Ciaculli (capeggiato da Giuseppe Lucchese), poi assorbito in quello di Brancaccio. Dunque, alla luce dei numerosi (e qualificati) contributi offerti dai collaboratori di giustizia escussi nel processo c.d. Borsellino bis, veniva ritenuta ampiamente provata, al tempo della strage di via D'Amelio, la sua posizione di vertice all'interno della famiglia di Corso dei Mille, la fiduciarietà del suo rapporto con Giuseppe Graviano ed anche la sua appartenenza al

[326] Si rinvia, sul punto, all'intervento conclusivo della parte civile Salvatore Borsellino, rappresentata dall'Avv. Fabio Repici.

gruppo di fuoco di cui quest'ultimo disponeva, nel suo mandamento[327]. Con riferimento specifico alla strage del 19 luglio 1992, Francesco Tagliavia veniva chiamato in causa dalle convergenti dichiarazioni di Salvatore Cancemi e Gaetano Costa, cui -oggi- si aggiungono quelle rese da Gaspare Spatuzza, sulla sua presenza nel garage di Giovanni Scardamaglia, subito dopo la consegna della Fiat 126.

Salvatore Cancemi (come detto, all'epoca dei fatti, reggente del mandamento di Porta Nuova), sin dall'avvio della sua collaborazione (invero, piuttosto travagliata, in relazione alla strage del 19 luglio 1992, per la quale, inizialmente, non rivelava il suo protagonismo), spiegava che, alcuni giorni dopo l'esecuzione dell'attentato, in occasione di una trasmissione televisiva che proiettava le immagini del luogo della strage, Raffaele Ganci, al quale era legato da un rapporto di fraterna amicizia, oltre che dalla comune militanza nel sodalizio mafioso, gli confidava (mentre si recavano nella stalla attigua alla sua abitazione di Borgo Molara), che, tra gli altri (i fratelli Graviano, Pietro Aglieri e Carlo Greco, oltre ad un certo Vitale), anche Francesco Tagliavia aveva avuto un ruolo nella fase esecutiva della strage, in via D'Amelio[328].

---

[327] Cfr. sentenza Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/1999 del 13.2.1999, pagg. 637 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[328] Cfr. dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi all'udienza del 13.10.1997 nell'ambito del primo grado del procedimento c.d. Borsellino bis, pagg. 132 ss. Di eguale tenore -rispetto a quelle appena indicate (e di seguito riportate)- sono le dichiarazioni di Salvatore Cancemi all'udienza del 4.7.2001, pagg. 43 ss., nell'ambito del processo d'appello c.d. Borsellino bis, nonché alle udienze del 17.6.1999 (pagg. 73 ss.) e del 4.6.2001 (pagg. 60 ss.), rispettivamente, nel primo e nel secondo grado del processo c.d. Borsellino ter.

P.M.: - *Signor Cancemi, ritorniamo più specificamente ed esclusivamente alla strage di via D'Amelio. Lei ha riferito tutto quello che ha fatto e che hanno fatto altre persone fino alla domenica pomeriggio, alla domenica sera. Volevo chiederle se lei, dopo la strage, ha saputo altre notizie sugli autori della strage e in particolare su chi avesse curato proprio la fase esecutiva in via D'Amelio.*

Imp. CANCEMI S.: - *Sì. Io l'ho saputo da Ganci Raffaele [Pausa] che lui mi disse che avevano partecipato... Aglieri, Carlo Greco... eh..., i Graviani (lui usa questa espressione, quando si parlava di Graviano si diceva i Fratelli Graviani, si usava questo linguaggio in Cosa Nostra) eh... mi ha fatto il nome anche di Tagliavia e mi ha fatto anche il nome di un certo Vitale, dice che questo ha*

1277

avuto pure un ruolo in questa strage, questo Vitale. M... mi parlò anche di questo Vitale.

P.M.: - Dunque, andiamo con ordine: innanzitutto, quando Raffaele Ganci le dice queste cose dove eravate e, se può essere proprio preciso, nei limiti del suo ricordo, sul contenuto delle notizie che le riferisce Ganci.

Imp. CANCEMI S.: - Sì. Io mi ricordo che erava..., era un giorno di domenica a casa di Ganci, perché io ci andavo spessissimo, pure andavo... a prendermi anche i vitelli per le mie macellerie e quindi ci andavo, era un giorno di domenica e qua, in questa occasione a casa sua, mentre che stavamo andando nella stalla, mi... mi ha fatto questi nomi, mi ha detto queste cose.

P.M.: - Quanto tempo era passato dalla strage di via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Mah, che so?! Qualche settimana... Pochi giorni.

P.M.: - C'è stato un motivo particolare per cui, andando verso la stalla, Ganci ha preso il discorso della strage di via D'Amelio? Era successo qualcosa prima che aveva, diciamo, destato il vostro ricordo su via D'Amelio o comunque aveva concentrato il vostro discorso su via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Sì. C'era stato che c'erano l'immagine..., in televisione c'erano le immagini diciamo della strage che facevano vedere sempre in quei giorni, e ma c'era..., questo è... è stato.

P.M.: - Ecco, e mi dica una cosa con precisione: innanzitutto è stato Ganci a riferirle queste cose spontaneamente o è stato lei a chiedergli qualcosa?

Imp. CANCEMI S.: - No, assolutamente io non ci ho chiesto niente. Ripeto, c'erano queste immagini in televisore e poi ci siamo..., siamo usciti della sua abitazione, che lui abita vicino alla stalla.

P.M.: - E mi dica una cosa, scusi se la interrompo, le immagini riguardavano che cosa in particolare?

Imp. CANCEMI S.: - Della strage... del Dottor Borsellino.

P.M.: - Cioè i luoghi, via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Sì.

P.M.: - Si vedeva...

Imp. CANCEMI S.: - Sì, sì, sì, sì. Esattamente, sì. Quindi...

P.M.: - Uh. Ecco, ritorni..., cosa le disse Raffaele Ganci?

Imp. CANCEMI S.: - Eh, mentre stavamo camminando per andare nella stalla che c'è..., che so..., a 100 metri, 150 metri di... dall'abitazione alla stalla, eh... mi - mi disse di... queste - queste - questi nomi che io ho detto che avevano partecipato anche questi qua: Aglieri, Carlo Greco, i Tagliavia, eh... questo Vitale, mi ha fatto questi nomi [Pausa] e i fratelli Graviano.

P.M.: - Mi dica una cosa, le disse a quale fase avevano partecipato, dove?

Imp. CANCEMI S.: - No. Lui mi disse queste parole, che hanno partecipato questi... questi nomi che lui mi ha detto. Così, ha usato queste parole: "C'è Pietro Aglieri - "Petruzzo", anzi lui diceva "Petruzzo", perché u' chiamavamo..., si chiamava nell'ambiente "Petruzzo", non proprio Pietro - eh... Carlo... Carruzzo (Carlo Greco) - usava proprio le parole strettamente eh... palermitane - i fratelli Graviano, i Tagliavia e... questo Vitale". Dice che ha avuto anche un ruolo questo Vitale, dice: "Ha partecipato pure questo Vitale".

P.M.: - Le specificò se avevano partecipato ad una fase preparatoria o esecutiva della strage?

Imp. CANCEMI S.: - No. Le parole, se io le devo ripetere per come lui mi ha detto, sono per come le pronunziando io qua.

P.M.: - Senta, signor Cancemi, io le devo fare una contestazione. Verbale del 26 marzo '97, quindi siamo ad uno degli interrogatori più recenti, forse l'ultimo... Scusi un attimo, Presidente, che prendo anche un altro verbale.
[Il Pubblico Ministero ricerca verbale]

P.M.: - Dunque, è il P.M. di Caltanissetta che le chiede - Presidente, leggo anche la domanda per completezza di valutazione - allora: "Signor Cancemi, lei già in data 17 novembre'93, e quindi in epoca in cui negava ogni suo coinvolgimento nella strage di via D'Amelio, ha affermato di avere saputo dal suddetto Ganci, nel corso di una occasionale conversazione, che Pietro

1278

Aglieri, Carlo Grego, Ciccio Tagliavia ed i Graviano avevano avuto un ruolo nella fase propriamente esecutiva della strage. Le chiedo adesso, anche alla luce della sua successiva ammissione di responsabilità e della chiamata in correità nei confronti del Ganci Raffaele, se effettivamente le sue conoscenze in merito al coinvolgimento dei predetti soggetti siano soltanto queste e, in caso affermativo, se siano effettivamente maturate nell'ambito di occasionali conversazioni con il Ganci successive alla strage".

Risposta: "Non posso che confermare le dichiarazioni che al proposito avevo reso già il 17 novembre '93. Vuole che le leggo, Presidente? Perché fanno parte integrante della risposta sostanzialmente.

PRES. — *Certo. Dev'essere completa la contestazione.*

P.M.: - — *Il 17 novembre '93, verbale delle ore 11,15, perché ce ne sono due, lei aveva detto, quindi proprio nelle primissime fasi della sua collaborazione:*

"Quello che non vi avevo ancora detto e che reputo mio dovere fare oggi è la seguente circostanza. Dopo la morte del Giudice Paolo Borsellino, Ganci Raffaele mi confidò che a volere l'uccisione del Magistrato era stato ancora una volta Salvatore Riina.

Sempre Ganci Raffaele mi disse che la fase esecutiva era stata delegata ai fratelli Graviano, a Pietro Aglieri, Carlo Greco, Ciccio Tagliavia, quel Vitale di cui ho già parlato.

Ganci Raffaele mi disse anche che a suo giudizio anche Biondino aveva sovrainteso le fasi esecutive di tutta l'operazione che portò poi nel luglio '92 al secondo attentato". Pagina 2 dell'interrogatorio.

Il 26 marzo '97 appunto lei dice: "Non posso che confermare le dichiarazioni che al proposito avevo reso già il 17 novembre '93.

A quell'epoca, per le motivazioni che ho più volte esposto, non volevo parlare del mio coinvolgimento nella strage; desideravo comunque in qualche modo aiutare la giustizia nella individuazione dei responsabili della strage e per questo riferivo quello che mi aveva detto Raffaele Ganci pochi giorni dopo l'omicidio del dottor Borsellino e degli agenti della sua scorta.

In effetti ricordo che la conversazione si svolse nella casa di Borgo Molara del predetto Ganci. Avevo pranzato con lui in quella casa e avevamo avuto modo di vedere alla televisione dei servizi giornalistici che si riferivano alla strage.

Subito dopo, mentre andavamo in direzione della stalla adiacente l'abitazione, commentando quello che avevamo ascoltato al telegiornale, Raffaele Ganci mi disse che avevano partecipato alla fase esecutiva in via D'Amelio: Pietro Aglieri, Carlo Greco, i Graviano, Ciccio Tagliavia, con Salvatore Biondino che giostrava, nel senso di coordinare le operazioni.

Nella stessa occasione il Ganci mi riferì che in via D'Amelio abitava un certo Vitale."

Quindi io volevo capire, siccome lei ora dice: "Mi hanno detto che hanno partecipato questi soggetti", però io le ho chiesto: le è stato detto da Ganci a quale fase hanno partecipato? Lei ha detto sostanzialmente che non le è stata fatta un specificazione.

Lei invece, sia in data 17 novembre '93 che nell'ultimo verbale del 26 marzo '97, ha detto che Ganci le parlò di fase esecutiva e addirittura di fase esecutiva in via D'Amelio.

Ora, ricorda qual è la versione esatta, qual è il suo effettivo ricordo?

Imp. CANCEMI S.: - — *Mah, io... mi sono espresso diversamente di quello che ha letto lei?*

PRES. — *Soltanto le ha specificato ora, sul fatto che nei precedenti verbali aveva parlato della fase esecutiva.*

Imp. CANCEMI S.: - — *Sì.*

PRES. — *Mentre ora non ha fatto riferimento alla fase esecutiva.*

Imp. CANCEMI S.: - — *No! A me... Io ho detto ora, magari là c'è scritto esecutiva e qua ho detto: "Hanno partecipato", quindi queste...*

PRES. — *Non ripeta sempre le stesse cose. Le contestazioni servono - le ho spiegato - anche per rinfrescare la memoria.*

1279

In particolare, Ganci diceva a Cancemi che Tagliavia era un "*praticone*" nel confezionamento degli ordigni esplosivi e, pertanto, era "*una persona necessaria a quello che hanno fatto*" (così all'udienza del 4.7.2001, nel processo d'appello c.d. Borsellino bis)[329] .

Imp. CANCEMI S.: -	*Sì, sì, sì. L'ho capito, Presidente.*
PRES.	*Lei ricorda che fu usata questa espressione?*
Imp. CANCEMI S.: -	*Sì!*
PRES.	*Questa è sostanzialmente quello che le chiede il Pubblico Ministero.*
Imp. CANCEMI S.: -	*Esattamente. Sì.*
PRES.	*Fu usata l'espressione "fase esecutiva"?*
Imp. CANCEMI S.: -	*Sì, sì, sì. Esattamente. Mi disse... Lui usò questa parola che... "Hanno partecipato" significa fase esecutiva. Questo significa.*
P.M.: -	*Le parlò anche di via D'Amelio?*
Imp. CANCEMI S.: -	*Sì, sì.*
P.M.: -	*Le disse: "Là in via D'Amelio c'erano Tizio, Caio e Sempronio"?*
Imp. CANCEMI S.: -	*Sì, sì, sì, sì. Esattamente. Sì. E' questo quello che voglio..., che ho voluto dire anche adesso. Non è che sto... Lei tutto quello che ha letto mi sembra che io l'ho ripetuto qua prima che lei lo leggeva, quindi quello che ho detto l'ho confermato qua. Quindi io non vedo 'ste contestazioni che mi vengono... fatte senza che c'è.*
P.M.: -	*Signor Cancemi, a parte che le contestazioni lei non...*
PRES.	*Evitate le polemiche.*
P.M.: -	*Mah, polemiche...*
PRES.	*Se l'ho ammessa vuol dire che in parte è stato riconosciuto un contrasto che, anche se non insanabile, meritava un approfondimento e un chiarimento. Questi i limiti della contestazione.*
Imp. CANCEMI S.: -	*E abbiamo chiarito, Presidente. Abbiamo chiarito.*
P.M.: -	*Senta, torniamo quindi a questa fase in cui Ganci le dice queste cose. Volevo capire in quel periodo, a parte le comuni attività delittuose che avevate fatto per esempio pochi giorni prima per la strage, quali erano i suoi rapporti con Raffaele Ganci?*
Imp. CANCEMI S.: -	*Buoni. Ottimi.*
P.M.: -	*E' mai capitato, era mai capitato che Raffaele Ganci le riferisse una cosa relativa all'attività di Cosa Nostra che non corrispondesse al vero, che poi lei aveva scoperto non era vera?*
Imp. CANCEMI S.: -	*No. Questo no. Quando lui, per dire, qualche cosa me la diceva col dubbio è perché non era certo nemmeno lui. Ma quando le cose me le diceva che lui era certo, assolutamente mai io ho scoperto che lui mi ha detto una bugia.*
P.M.: -	*E questa cosa qui, che avevano partecipato alla fase esecutiva in via D'Amelio questi soggetti che abbiamo detto, gliela disse col dubbio o con certezza?*
Imp. CANCEMI S.: -	*Assolutamente no! Lui me l'ha detto con grandissima certezza, mi disse che era sicuro, lui l'avevo sentito, l'aveva saputo. Non è che mi ha detto "forse"; mi disse che ha... hanno partecipato anche loro alla fase esecutiva della strage.*
P.M.: -	*Lei sa da chi Raffaele Ganci aveva saputo questo, se ne aveva avuto conoscenza diretta o l'aveva saputo da altri uomini di Cosa Nostra?*
Imp. CANCEMI S.: -	*No. Lui non... non me l'ha spiegato, onestamente. Non me l'ha spiegato. Ma lui sicuramente l'ha saputo da Biondino, da Riina, perché lui...*

[329] Cfr. dichiarazioni di Salvatore Cancemi all'udienza del 13.10.1997, nell'ambito del primo grado del procedimento c.d. Borsellino bis, pagg. 173 ss (analoghe dichiarazioni venivano rese dal Cancemi all'udienza del 4.7.2001, pagg. 43

1280

Alle dichiarazioni di Salvatore Cancemi -sempre nel processo c.d. Borsellino bis- si aggiungevano (come anticipato) quelle di Gaetano Costa, che riferiva di un suo colloquio carcerario con Francesco (detto "*Peppuccio*") Spadaro, assieme al quale era recluso all'Asinara, dove veniva condotto anche Francesco Tagliavia, dopo il suo arresto. Allorché Spadaro gli parlava della possibilità d'accogliere Tagliavia nella loro cella, Costa manifestava delle perplessità sul conto del capofamiglia di Corso dei Mille (per via della ritenuta inaffidabilità di suo cognato, Nardo Grippi). Spadaro, per fugare i dubbi del compagno di cella, sottolineando lo spessore criminale e la "*serietà*" di Tagliavia, evidenziava che quest'ultimo aveva partecipato all'attentato di via D'Amelio ed era uno di quelli che avevano fatto "*saltare Borsellino*"[330] .

---

ss, nell'ambito dell'appello del processo c.d. Borsellino bis, dove -come detto nel testo- il collaboratore diceva che Tagliavia, per la sua competenza in materia di esplosivi, era "*una persona necessaria a quello che hanno fatto*"):

P.M. dott. PALMA: -	*Più volte ci ha citato Tagliavia. Ci vuole dire quando l'ha conosciuto, se le è stato presentato ritualmente, ammesso che sia uomo d'onore, e se aveva un ruolo, ammesso che lo avesse, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa?*
Imp. CANCEMI S.: -	*Sì. Io l'ho conosciuto circa pure quella data, '83, così diciamo... questa data, posso sbagliarmi... di poco. Lui era..., aveva la carica di capo decina della famiglia di corso dei Mille.*
P.M. dott. PALMA: -	*E ricorda chi glielo ha presentato? Se lo ricorda chiaramente.*
Imp. CANCEMI S.: -	*Mah, vede, in questo momento non mi ricordo. Però con assoluta certezza quello che vi dico lui: lui è uomo d'onore, capo decina come carica della famiglia di corso dei Mille e io l'ho conosciuto nell'ottan... nell'83.*
P.M. dott. PALMA: -	*Nell'ambito della organizzazione mafiosa, il Tagliavia aveva un particolare ruolo, aveva delle capacità particolari?*
Imp. CANCEMI S.: -	*Mah, io ho saputo da Ganci che lui era uno... un praticone di - di - di esplosivo, di - di maneggiare queste cose.*
P.M. dott. PALMA: -	*Quando l'ha saputo questo particolare, quando lo ha appreso?*
Imp. CANCEMI S.: -	*Mah, anche quando... quando abbiamo parlato con Ganci della strage di via D'Amelio.*
P.M. dott. PALMA: -	*Oltre ad essere abile - pratico come dice lei di esplosivi... -*
Imp. CANCEMI S.: -	*Lui ha usato questa espressione, "un praticone".*

[330] Cfr. sentenza Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/1999 del 13.2.1999, pagg. 581 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50), di seguito riportate:

Sempre a proposito di Tagliavia dopo contestazione del P.M. il Costa ha dichiarato di avere saputo da Peppino

Peraltro, occorre anche dare atto, per quanto rileva in questa sede (cioè ai fini della valutazione d'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza), che Francesco Tagliavia (con una linea difensiva analoga, rispetto a Giuseppe Graviano), introduceva una una prova d'alibi nel processo celebrato nei suoi confronti, volta a dimostrare la sua lontananza dal territorio palermitano, nel periodo in cui la strage veniva organizzata ed eseguita. In particolare, Tagliavia sosteneva di aver sempre trascorso il periodo estivo della sua latitanza (iniziata sin dal 1989), in prossimità di Taormina ed, in particolare, nell'estate del 1992, a Calatabiano, dove aveva acquistato un piccolo appartamento, in una villetta di recente costruzione: l'imputato sosteneva d'aver trascorso la giornata del sabato 18 luglio 1992 in spiaggia, a Recanati, e di essere stato in mare, la mattina della domenica seguente, assieme ai suoi familiari, su una barca noleggiata da tale "Peppe il barcaiolo", apprendendo, poi,

---

Spataro di un coinvolgimento del Tagliavia nella strage di via D'Amelio:

> *TESTE GAETANO COSTA: - Va bene. Niente, volevo dire, siccome ci sono continui interruzioni audio, quindi la concentrazione si perde. Io non e' che ero attento a quello che lei stava per dirmi. Io ricordo benissimo che lo Spadaro Francesco, detto "Peppuccio" della Kalsa, nipote di Tommaso Spadaro e probabile parente di Ciccio Tagliavia, mi disse che tra i colpe... gli autori della strage di Via d'Amelio c'era anche Ciccio Tagliavia.*
> *P.M. Dott. PETRALIA: - Questo a che proposito glielo disse ed in quale occasione?*
> *TESTE GAETANO COSTA: - Quando, in pratica, arrivo' di... facendomi capire chi era il personaggio, che e' Ciccio Tagliavia.*
> *P.M. Dott. PETRALIA: - Vi trovavate nel carcere dell'Asinara, abbiamo detto prima.*
> *TESTE GAETANO COSTA: - L'Asinara, si'.*
> *P.M. Dott. PETRALIA: - Si trovava gia' li' insieme a Spadaro. Tagliavia venne introdotto dopo o si trovava gia' li' anche lui?*
> *TESTE GAETANO COSTA: - Mi sa, dopo, successivamente arrivo' il Tagliavia.*
> *P.M. Dott. PETRALIA: - Sa se era stato arrestato per la strage o era stato arrestato per altre cose? Se lo sa.*
> *TESTE GAETANO COSTA: - Non lo ricordo perche' era stato arrestato.*
> *P.M. Dott. PETRALIA: - Pero' questo fatto quando si verifica?*
> *TESTE GAETANO COSTA: - Si verifica quando si contestava la poco serieta' di... da parte del cognato di Tagliavia e lo Spadaro (?) delle cose, come dire: "Probabile che ti confondi perche' e' un uomo valido" e m'ha detto che, in pratica, era tra i partecipanti che ha fatto saltare Borsellino, va'! E' inutile che andiamo...*
> *P.M. Dott. PETRALIA: - "La poca serieta' del cognato di Tagliavia", cioe' chi?*
> *TESTE GAETANO COSTA: - Il Grippa... Nando Grippi. Grippa, Grippi.*
> *(pagg. 144-145)*

Il Costa ha successivamente aggiunto che probabilmente la conversazione avvenne nel 1993 quando lo Spadaro aveva proposto di fare entrare in cella con loro il Tagliavia, cosa che poi non avvenne. Lo stesso Costa, comunque, aveva avuto modo di incontrare il Tagliavia all'Asinara e di salutarlo .

1282

della morte del dott. Paolo Borsellino e dei suoi agenti di scorta, dalla televisione della sua abitazione, dove trascorreva l'intero pomeriggio festivo, commentando poi la notizia (con uno scambio di battute), con la proprietaria del negozio di Recanati, mentre usciva di casa per recarsi a cena, con la moglie, in un ristorante di Letojanni. La prova d'alibi, così, introdotta dalla difesa di Francesco Tagliavia nel processo a suo carico, era volta a confutare le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, che lo indicava fra i presenti al caricamento dell'autobomba, nella carrozzeria di Giuseppe Orofino ed anche, sia pure *de relato* (per averlo appreso da Natale Gambino), come uno di quelli che si trovavano in via D'Amelio, ad azionare il micidiale ordigno esplosivo. Tuttavia, come rilevato dai giudici di primo grado del processo c.d. Borsellino bis, "*l'alibi prospettato dalla difesa di Tagliavia Francesco appare sostanzialmente privo di rilievo concreto per le medesime considerazioni sviluppate con riferimento all'alibi, in parte coincidente, prospettato dalla difesa di Graviano Giuseppe, poiché le indicazioni fornite dai testi Farinato Rapisarda Consolazione e Gullotta Giuseppe ed i riconoscimenti del Tagliavia da questi operati (v. verbale del 22-7-1998) sicuramente dimostrano che nel periodo in cui è stata organizzata la strage di via D'Amelio il Tagliavia ha soggiornato in modo pressocchè stabile nella zona di Taormina con i propri familiari, ma ciò evidentemente non esclude, in assenza peraltro di riferimenti temporali ben precisi da parte dei testi, che il Tagliavia possa avere partecipato alle fasi preparatorie ed esecutive della strage e, in particolare, alle operazioni descritte da Scarantino Vincenzo, avvalendosi della distanza non eccessiva della località turistica da Palermo, facilmente raggiungibile in poche ore con vari mezzi di trasporto, che pertanto ben poteva fungere da idonea*

base logistica per la preparazione dell'attentato"[331]. Anche i giudici dell'appello del medesimo processo ritenevano inidonea la prova d'alibi fornita dalla difesa di Francesco Tagliavia, con argomentazioni analoghe, rispetto a quelle dei giudici del primo grado (come riportato in nota[332]).

In relazione al medesimo tema di prova, poi, vanno menzionate anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pasquale Di Filippo, che riferiva di una confidenza di suo cugino, Antonino Giuliano (all'epoca dei fatti, fidanzato con una delle figlie del Tagliavia), secondo cui il 19 luglio 1992, al momento dell'esplosione dell'autobomba in via D'Amelio, Tagliavia si trovava in sua compagnia, in una località di mare[333]. La circostanza, ove ritenuta attendibile, poteva confutare le dichiarazioni (come detto, comunque, false) di Vincenzo Scarantino, in ordine alla circostanza (asseritamente appresa da Natale Gambino), per cui Ciccio Tagliavia,

---

[331] Cfr. sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/1999 emessa il 13 febbraio 1999, pag. 645 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[332] Cfr. sentenza della Corte d'Assise d'Appello n. 5/2002 del 18 marzo 2002, pagg. 1811 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50): *"Quanto al presunto alibi di Tagliavia, i primi giudici lo hanno svalutato correttamente per la sua inidoneità a fornire precisi ed attendibili dati temporali in relazione al cruciale periodo del 18 pomeriggio-19 mattina, momenti cruciali che vedono Tagliavia attivo nella fase finale di esecuzione della strage, secondo il racconto dello Scarantino ed il riscontro di Cancemi. In sostanza, nella ricostruzione accusatoria Tagliavia sarebbe stato presente al caricamento dell'autovettura per qualche ora nel tardo pomeriggio del 18 luglio e sarebbe stato visto da Scarantino al mattino in piazza Leoni. I due testimoni addotti dall'imputato, Farinato Consolazione e Gullotta Giuseppe, hanno riferito genericamente di avere visto il Tagliavia e nella zona di Taormina, ove la sua famiglia, risiedeva nell'estate del 1992. Ma appunto i riferimenti temporali offerti dal ricordo vago ed indistinto dei due testi sono del tutto compatibili con la presenza del Tagliavia a Palermo in quelle cruciali ore del pomeriggio del 18 e nelle prime ore del mattino del 19. In base a quelle testimonianze a maglie larghissime per quanto concerne i riferimenti all'ora e al giorno esatti dell'incontro con il Tagliavia (Gullotta non ha neppure escluso che potesse trattarsi del mese di giugno o del mese di agosto), l'alibi addotto risulta priva di concreto rilievo, come ha ritenuto la sentenza impugnata valutando anche la breve distanza tra Taormina e Palermo, raggiungibile in un paio d'ore di auto con un'autovettura veloce. Ed è allora del tutto plausibile che il Tagliavia si sia fatto vedere molto a Taormina nei giorni precedenti la strage e anche il giorno della strage ed il giorno precedente ma in ore diverse da quelle in cui Scarantino lo ha visto operativo, proprio per precostituirsi un alibi, precauzione alla quale uomini dell'esperienza criminale di Tagliavia sono soliti ricorrere sistematicamente quando partecipano a delitti importanti. In questo grado di giudizio la difesa ha chiesto di sentire un altro testimone, tale Giuliano Antonino, sempre per testimoniare sulla presenza di Tagliavia a Taormina nel fine settimana della strage"*.

[333] Cfr. dichiarazioni rese da Pasquale Di Filippo, all'udienza del 15.4.1997, nell'ambito del primo grado del procedimento c.d. Borsellino bis, pag. 151 ss (acquisite, col consenso delle parti, all'udienza dibattimentale del 23.10.2014).

unitamente a Renzino Tinnirello ed a Pietro Aglieri, erano quelli "*con le corna d'acciaio*" che si trovavano in via D'Amelio, il pomeriggio del 19 luglio 1992, per innescare l'ordigno esplosivo collocato sulla Fiat 126.

La circostanza (a discarico) riferita dal collaboratore di giustizia, veniva ritenuta di poco conto dai giudici di prime cure del processo c.d. Borsellino bis, che, da un lato, sottolineavano che dette dichiarazioni di Pasquale Di Filippo erano *de relato* e non confermate dalla fonte diretta, oltre provenienti da un soggetto (Antonino Giuliano) che aveva tutto l'interesse ad escludere la responsabilità del Tagliavia per i fatti che gli venivano contestati e, dall'altro lato, ritenevano che il contributo fornito dal collaboratore poteva, comunque, servire ad "*escludere la presenza del Tagliavia sui luoghi al momento dell'esplosione, circostanza questa che è stata riferita solamente in termini possibilistici dallo Scarantino, come frutto di una indicazione in tal senso ricevuta da Natale Gambino, che gli avrebbe riferito (senza precisare se era in possesso di notizie certe o se era andato per deduzione) che a premere il telecomando erano stati Ciccio Tagliavia, Renzino Tinnirello e Pietro Aglieri*"[334]. In grado d'appello, poi, la difesa del Tagliava chiedeva ed otteneva (nuovamente) l'escussione (*ex* art. 210 c.p.p.) di Antonino Giuliano, il quale (contrariamente al primo grado), non s'avvaleva della facoltà di non rispondere e rendeva delle dichiarazioni su un tema di prova ben più ampio rispetto a quello emergente dalle predette dichiarazioni di Pasquale Di Filippo (vale dire la presenza di Francesco Tagliavia, nel pomeriggio della domenica 19 luglio 1992, in una località marina, nei pressi di Taormina, appunto, in compagnia di Antonino Giuliano). L'esame di

[334] Cfr. sentenza n. 2/1999 della Corte d'Assise di Caltanissetta del 13 febbraio 1999 cit., pag. 646.

Giuliano, infatti, riguardava la presenza di Tagliavia e dei suoi familiari, a Taormina, nell'intero fine settimana in cui veniva portata a compimento la strage di via D'Amelio. Si tratta di un tema di prova (in astratto) in grado d'incidere anche sulle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza, il quale (come detto) indicava Tagliavia fra i presenti nel garage di Giovanni Scardamaglia, al momento della consegna della Fiat 126 (prima del riempimento dell'autobomba) e, sul punto, i giudici d'appello argomentavano (ampiamente) sull'inattendibilità delle dichiarazioni di Antonino Giuliano, scarsamente credibili (in quanto non disinteressate e provenienti da un soggetto appartenente a Cosa nostra, che aveva tutto l'interesse a scagionare Tagliavia), oltre che molto contraddittorie (ad esempio, sulla natura continuativa o meno della sua presenza a Taormina, in quel fine settimana) e, comunque, non decisive per escludere la partecipazione del capo famiglia di Corso dei Mille alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio. Infatti, i giudici d'appello del processo c.d. Borsellino bis, così si esprimevano: "*la testimonianza del Giuliano è stata ammessa ma l'esito dell'esame è stato assolutamente negativo, determinando il fallimento della linea difensiva. È del tutto evidente come il Giuliano per i suoi precedenti, per la sua militanza in Cosa nostra sancita dal giudicato, per i suoi rapporti stretti con Tagliavia deve considerarsi una fonte intrinsecamente dubbia. Dal certificato penale del Giuliano risulta una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione della Corte di appello di Palermo per associazione mafiosa, passata in giudicato il 9 marzo 1998; lo stesso inoltre risulta tuttora imputato per i delitti di rapina, incendio ed estorsione aggravato dall'art. 7 della legge 203/91. Tali elementi mettono in luce una sicura militanza in Cosa nostra fino a tempi recenti con la commissione dei tipici delitti di mafia della rapina e dell'estorsione nell'interesse dell'organizzazione. Nonostante*

1286

tale indiscutibilmente dubbia attendibilità intrinseca, la difesa ha insistito perché il Giuliano fosse sentito su un tema assai più ampio rispetto alla propalazione del Di Filippo, richiesta già per questo idonea a destare perplessità perché se, come sostiene la difesa, il Giuliano era assolutamente sincero e spontaneo nel momento in cui manifestava il suo stupore per l'arresto di Tagliavia al cugino Di Filippo non si comprende perché abbia detto al cugino di essere stato con Tagliavia "al momento" dell'esplosione e non anche tutta la domenica o anche tutto il fine settimana. Ma tant'è. L'esame del Giuliano è stato condotto dalla difesa con una serie di domande suggestive sulle quali il teste si è inizialmente appiattito: nel fine settimana della strage era stato con il suocero "continuativamente", "costantemente" tutti avverbi contenuti nella domanda alla quale il dichiarante ha dato risposta affermativa, anche se appena prima aveva dichiarato che il suo compito in quel periodo era di accompagnare i familiari del Tagliavia (figli e moglie) nella casa di Calatabiano, località vicina a Taormina, che il latitante occupava nel periodo estivo di quell'anno e dell'anno precedente, facendo poi ritorno a Palermo. Peraltro dopo avere affermato che stava sempre con il suocero si contraddiceva asserendo che si faceva vedere il meno possibile insieme allo stesso per timore di essere accusato di favoreggiamento. Alla domanda se era mai stato visto a Calatabiano nell'appartamento nella quale alloggiava la famiglia Tagliavia dalla proprietaria dello stesso, escludeva di essere mai stato visto da alcuno in compagnia del Tagliavia a Calatabiano, avendo sempre evitato di esporsi in pubblico con il suocero. Con questa dichiarazione il Giuliano ha così evitato il rischio di essere smentito da qualcuno dei vicini di casa che avrebbero dovuto notarlo in questa persistente presenza presso l'abitazione del Tagliavia in quei fine settimana del

1287

1992. Al controesame del P.G. sui suoi rapporti di conoscenza o parentela con esponenti mafiosi il dichiarante forniva risposte negative e quindi dichiarava di volersi avvalere della facoltà di non rispondere; si trincerava dietro una serie di "non lo so" "non lo conosco" a domande sui rapporti con i suoi coimputati. Deve ritenersi che con questo atteggiamento il Giuliano abbia voluto nascondere la sua appartenenza ad una famiglia mafiosa, profondamente inserita nello stesso contesto mafioso della famiglia di Corso dei Mille, della quale il Tagliavia era stato esponente, essendo a quello scopo finalizzate le domande del P.G. alle quali lo stesso non ha ottenuto risposta. Il rischio di autoincriminazione non sussisteva, trattandosi di domande sul passato per il quale la condanna è ormai definitiva. A specifica domanda il Giuliano rispondeva di non avere ricordo di ciò che aveva fatto il Tagliavia nella giornata di sabato 18 luglio perché egli si teneva lontano dal suocero e cercava di non stare insieme a lui. Alla domanda come facesse a ricordare che proprio il fine settimana della strage fosse arrivato nel tardo del pomeriggio del venerdì a Calatabino rispondeva che lo ricordava perché era il venerdì precedente un fatto eclatante e alla contestazione che non aveva assolutamente saputo fornire particolari su come avesse trascorso quel fine settimana, rispondeva invocando la facoltà di non rispondere. Ricordava perfettamente la data della strage di via D'Amelio ma ignorava cosa fosse accaduto il 23 maggio precedente nonostante il suocero fosse al mare anche in quel periodo. Per ribadire la sua lontananza dal Tagliavia durante la comune permanenza a Calatabiano, affermava di non avere mai visto la suocera del Tagliavia, che secondo il barcaiolo Gullotta accompagnava la famiglia Tagliavia nelle gite in barca domenicali del periodo estivo. In pratica il Giuliano sosteneva che nonostante fosse a Calatabiano in quel fine settimana,

1288

ignorava cosa avesse fatto il Tagliavia, e dove fosse stato; ciò perché aveva evitato accuratamente di farsi notare in sua compagnia al mare, in locali pubblici, al caffè e nelle vicinanze di casa (...). Il teste, ed è un particolare importante, nel seguito dell'esame negava che fosse sua abitudine fermarsi a Calatabiano o a Taormina con i Tagliavia nei fine settimana. Egli andava, vi accompagnava i figli dell'imputato nel fine settimana ma di solito rientrava a Palermo e non si fermava (...). Quando era capitato di soffermarsi a Calatabiano al mattino partiva per il mare, per Taormina, con la fidanzata. A volte, quando partiva per il mare, neppure vedeva il suocero. Restava al mare da solo con la fidanzata e senza gli adulti per tutto il giorno. Non aveva mai partecipato ad escursioni al mare con i suoceri. Tornavano a casa nel tardo pomeriggio ma cercava di stare il meno possibile con i suoceri tanto che spesso cenava fuori prima della discoteca (...). La persona che il Giuliano non voleva vedere e con il quale non voleva farsi vedere era naturalmente il Tagliavia. E' del tutto evidente come in base a questa deposizione il Tagliavia era perfettamente in grado di recarsi a Palermo nel pomeriggio del sabato e al mattino della domenica del 18 e 19 luglio, ritornare quindi a Calatabiano senza che il Giuliano potesse accorgersi della sua presenza o assenza dalla casa. Il teste ha ribadito di essersi assolutamente disinteressato di ciò che faceva il suocero e di avere cercato di vederlo e di farsi vedere da lui, in quei saltuari fine settimana in cui si fermava presso l'abitazione dei suoceri, per il minor tempo possibile. Ne consegue che Tagliavia poteva partecipare nel pomeriggio del sabato 18 luglio al caricamento dell'autobomba presso la carrozzeria di Orofino e tornare a Calatabiano in serata senza che questo spostamento e questa assenza da casa potessero essere notati dal Giuliano, impegnato a trascorrere la sua giornata al mare ed alla sera in pizzeria e

1289

poi in discoteca. Lo stesso Tagliavia poteva poteva partecipare al piazzamento dell'autobomba al mattino del 19 luglio, quando Scarantino l'ha visto in piazza Leoni, e rientrare quindi nell'abitazione della famiglia, lasciando ad altri l'incombenza di attendere l'arrivo della macchina del dr. Borsellino al pomeriggio dopo il mancato arrivo dello stesso in via D'Amelio quella mattina. In definitiva il solo momento nel quale Giuliano ha affermato di avere visto il suocero in quel fine settimana è stato intorno alle 16-16,30 del 19 luglio. Tutto ciò conferma che Giuliano, come del resto gli altri testi a discarico, non è assolutamente in grado di fornire al Tagliavia un alibi per le ore in cui Scarantino afferma di averlo vista all'opera e soprattutto per il pomeriggio del sabato quando egli ha verosimilmente diretto il caricamento dell'autobomba come esperto in esplosivi della famiglia di Corso dei Mille. Ma v'è pure da dire che la posizione del Giuliano, le sue risposte, la sua reticenza rispetto a domande prive di alcun riflesso sostanziale ma mirate soltanto a dimostrare il suo inserimento in una famiglia ad alto tasso di mafiosità, non garantiscono alcuna affidabilità alla sua dichiarazione concernente la presenza di Tagliavia a Calatabiano nel pomeriggio del 19 luglio. Il Giuliano si è più volte contraddetto, affermando prima di avere trascorso i fine settimana del 1992 con la fidanzata a Calatabiano ma poi rettificando e trasformando questa presenza da costante a saltuaria. Non ha saputo ricordare nulla di quel fine settimana, se non di avere visto l'ex suocero in un'ora più o meno coincidente con quella dell'esplosione dell'autobomba. Connette quell'episodio eclatante con la sua presenza a Taormina ma non ricorda nulla dell'altro episodio eclatante di quel periodo, la strage di Capaci. Non esiste in realtà la minima garanzia che il Giuliano fosse veramente con il Tagliavia quel pomeriggio del 19 luglio 1992. E' probabile che in quel periodo il

1290

Giuliano abbia veramente trascorso qualche fine settimana con la famiglia Tagliavia a Taormina-Calatabiano ed è probabile che quando abbia ricevuto la notizia dell'arresto del Tagliavia, mosso dalla rabbia, dal dispiacere e potendo giocare con la confusione dei ricordi abbia voluto a manifestare a Di Filippo la possibilità che aveva di smentire l'accusa, che secondo la sua errata opinione avrebbe voluto Tagliavia presente sul luogo dell'attentato nel pomeriggio del 19 luglio, affermando di averlo visto a Taormina quello stesso pomeriggio, facendo convergere i suoi confusi ricordi verso la soluzione più favorevole al padre della sua ex fidanzata (ed esponente della sua famiglia mafiosa), secondo un noto meccanismo psicologico che ci porta nel dubbio ad orientare ricordi ed opinioni nelle direzioni desiderate, eliminando dalla mente ricordi ed opinioni contrarie. E' ben possibile anche che Giuliano quel pomeriggio fosse veramente a Taormina ma niente garantisce che alla sua partenza egli, proprio quella domenica, abbia incontrato il suocero e che non abbia in realtà sovrapposto i ricordi. È del resto lo stesso Giuliano a dirci che cercava di farsi vedere il meno possibile con il suocero. D'altra parte è del tutto evidente che se anche Giuliano avesse visto tutte le domeniche pomeriggio dell'estate 1992 il Tagliavia a Calatabiano con l'eccezione della domenica 19 luglio, un uomo come Giuliano, che si è perfino rifiutato di rispondere sui rapporti con le persone con lui imputate e condannate definitivamente per associazione mafiosa (dichiarando di non conoscerli), non sarebbe certamente venuto a dichiararlo in un processo nel quale non aveva neppure l'obbligo di dire la verità, essendo stato sentito nella qualità di imputato di reato collegato, ed essendosi avvalso per questo della facoltà di non rispondere a tutte le domande volte a saggiarne l'attendibilità"[335].

[335] Cfr. sentenza n. 5/2002 della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta del 18 marzo 2002 cit., pagg. 1814 ss.

1291

Orbene, non pare affatto superfluo, in questa sede, sottolineare come le argomentazioni dei giudici d'appello del processo c.d. Borsellino bis, nonostante l'accertata falsità della 'collaborazione' di Vincenzo Scarantino e la natura mendace delle sue dichiarazioni sui fatti di via D'Amelio, si attaglino (*mutatis mutandis*) alla suddetta versione di Gaspare Spatuzza, che incrociava Tagliavia presso il garage di Scardamaglia, sabato pomeriggio 18 luglio 1992, e siano certamente condivisibili, sulla scarsa o nulla credibilità di Antonino Giuliano ed anche sull'impossibilità di affermare, sulla base delle sue contraddittorie e lacunose dichiarazioni (provenienti, come detto, da un soggetto appartenente a Cosa nostra, che neppure aveva l'obbligo di riferire la verità dei fatti), la presenza di Francesco Tagliavia, a Taormina, nell'intero week end del 18-19 luglio 1992. In particolare, non risulta minimamente provata la presenza nella zona di Taormina, del capo famiglia di Corso dei Mille, il sabato pomeriggio 18 luglio 1992, quando Gaspare Spatuzza, consegnando la Fiat 126 nel garage di Giovanni Scardamaglia (legato proprio alla famiglia di Corso dei Mille) ed allontanandosi in compagnia di Cristofaro Cannella, incrociava (come detto) proprio Ciccio Tagliavia (senza nemmeno salutarlo, poiché si trattava di un latitante), sullo scivolo del vano seminterrato di via Villasevaglios.

Considerazioni, almeno in parte, analoghe -ai fini che ci occupano (la verifica d'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza)- riguardano anche l'altro uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, indicato da Spatuzza come presente alla consegna della Fiat 126, sabato 18 luglio 1992, vale dire Lorenzo Tinnirello, indicato da molteplici collaboratori di giustizia, come una sorta di *alter ego* di Francesco Tagliavia ed accusato, in particolare, da Vincenzo Scarantino (in maniera mendace), di aver partecipato alla riunione di Villa Calascibetta, nonché al

quello di Brancaccio), vale a dire il gruppo scelto dei migliori *killers* di Cosa nostra, autori di numerosi omicidi negli anni '80-'90. Dalle medesime dichiarazioni era possibile evincere, in maniera univoca, anche il rapporto di stretta fiducia che legava Lorenzo Tinnirello a Francesco Tagliavia ed anche ai fratelli Graviano[337].

Bisogna, inoltre, evidenziare (per completezza d'esposizione), come gli elementi poc'anzi evidenziati, emersi nel corso della celebrazione del primo grado del processo c.d. Borsellino bis, venivano posti alla base della condanna di Lorenzo Tinnirello per il delitto di associazione mafiosa, ma ritenuti insufficienti per affermare la sua responsabilità in ordine al delitto di strage (ed agli altri reati-scopo, 'satellite'). In particolare, i giudici di prime cure ritenevano insussistenti elementi individualizzanti in grado di poter riscontrare la chiamata in correità di Vincenzo Scarantino e, dunque, di collegare in maniera adeguata Lorenzo Tinnirello allo specifico fatto di strage[338].

Il pronunciamento veniva, poi, ribaltato dai giudici del grado d'appello, che valorizzavano alcune circostanze pure emerse dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In particolare, il ragionamento operato nell'ambito della sentenza d'appello del processo c.d. Borsellino bis, sviluppava due argomentazioni parallele (che qui sarà possibile accennare brevemente) che, ad avviso di quei giudici, integravano precisi riscontri individualizzanti alla chiamata in correità di Vincenzo Scarantino, con riferimento a Lorenzo Tinnirello e, in particolare:

1) i rapporti tra Lorenzo Tinnirello e Giuseppe Orofino, in grado di

[337] Cfr. sentenza Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/1999 del 13.2.1999, pagg. 750 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[338] Cfr. sentenza Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/1999 del 13.2.1999 cit., pagg. 746 ss.

confermare le accuse di Vincenzo Scarantino sul riempimento della Fiat 126 all'interno della carrozzeria dello stesso Orofino, che era persona 'a disposizione' di Tinnirello, con la partecipazione di quest'ultimo;

2) la partecipazione del Tinnirello, su disposizione di Giuseppe Graviano, alla c.d. missione romana dei primi mesi del 1992, per organizzare ed eseguire un attentato nei confronti del dott. Giovanni Falcone o del Ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli o del giornalista televisivo Maurizio Costanzo.

Quanto al collegamento tra Lorenzo Tinnirello e Giuseppe Orofino (argomentazione che, a ben vedere, perde rilevanza, alla luce delle sopravvenute dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, completamente divergenti -sul punto- da quelle di Scarantino, in merito alla figura di Orofino ed al luogo di consegna della Fiat 126), venivano in rilievo sia la collocazione dell'officina di Orofino, che la sua contiguità agli ambienti mafiosi di Corso dei Mille. In particolare, tutti i collaboratori di giustizia indicavano che la zona dell'officina rientrava in quella dove esercitavano il loro potere mafioso Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello. Inoltre, la Corte riteneva accertata la 'protezione' della locale famiglia mafiosa all'esercizio commerciale di Orofino, in considerazione del fatto che lo stesso non veniva sottoposto al pagamento del 'pizzo' e che Orofino nemmeno temeva di restare vittima della criminalità comune, come dimostrato dalla possibilità d'accedere, in maniera agevole, all'interno dell'officina, attraverso le finestre prive di chiusura ed anche per la circostanza che il lucchetto posto a chiusura del cancello era, in realtà, non funzionante. Infine, per dimostrare la contiguità di Orofino rispetto agli ambienti mafiosi di Corso dei Mille ed, in particolare, a Lorenzo Tinnirello, venivano valorizzate le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, come Pasquale Di Filippo e Salvatore Augello, sulla

1295

comune frequentazione dell'autosalone Autosud, da parte di Lorenzo Tinnirello e Giuseppe Orofino (quest'ultimo, anche in compagnia di Salvatore Giuliano, detto "*il postino*", uno degli uomini più vicino a Tinnirello).

Quanto alla partecipazione di Lorenzo Tinnirello alla c.d. missione romana dei primi mesi del 1992 (argomentazione che, invece, mantiene intatta la sua rilevanza, anche dopo le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza), la vicenda veniva analiticamente descritta da Francesco Geraci e Vincenzo Sinacori (compartecipi alla spedizione) e veniva ritenuta, dai giudici d'appello, non un "*indizio generico*", come affermato da quelli di primo grado, ma un elemento di prova che confermava come Tinnirello, sin dai primi giorni del 1992, era inserito "*dal suo capo mandamento nel novero di coloro che avrebbero dovuto essere protagonisti dell'attività stragista avviata in quei giorni. Tinnirello non era solo un "uomo importante" del mandamento ma colui che, carico di armi, con Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella, Matteo Messina Denaro, Sinacori e Geraci aveva costituito il commando che per diversi giorni aveva pedinato e progettato un attentato eclatante ai danni di quegli importanti uomini pubblici. Avendo seguito il suo capo in questa impresa clamorosa, richiosa e difficile non portata a compimento, è del tutto ragionevole pensare che alla prima successiva occasione nella quale il Graviano era ridiventato operativo, la scelta dei collaboratori cadesse immediatamente sugli uomini con i quali aveva avuto modo di agire alcuni mesi prima, Tinnirello e Cannella, oltre al Tagliavia, altro personaggio di spicco del mandamento come gli altri a lui vicino, che gli avevano dimostrato fedeltà ed affidabilità in un'impresa effettivamente rischiosa e, al contempo, "prestigiosa", già inserita in quella strategia generale della quale la strage di luglio*

era stata la prosecuzione"[339].

Inoltre, i Giudici della Corte d'Assise d'appello, evidenziavano anche la partecipazione di Tinnirello, appena un mese prima rispetto alla strage di via D'Amelio, al duplice omicidio Di Fresco-Matranga, azione ordinata da Totò Riina e delegata per l'organizzazione a Giovanni Brusca, con la disposizione di coinvolgere gli uomini d'onore dei mandamenti di Brancaccio e Santa Maria del Gesù. Pure in tal caso, Giuseppe Graviano aveva scelto Renzino Tinnirello e Fifetto Cannella per partecipare ad un'azione omicidiaria che, rientrando nella 'vicenda Puccio', aveva il significato di riaffermare l'assoluta egemonia dei Corleonesi in Cosa nostra. La partecipazione del Tinnirello ad entrambe le descritte azioni delittuose, di poco precedenti la strage di via D'Amelio, una delle quali (la spedizione romana del febbraio 1992) senz'altro rientrante nella complessiva strategia stragista, costituiva circostanza da cui -ad avviso dei giudici d'appello- si poteva inferire che l'imputato era soggetto di cui, in quel periodo ed in quella determinata fase, Giuseppe Graviano s'avvaleva quando si dovevano eseguire delitti eclatanti e strategici per l'organizzazione, che coinvolgevano la responsabilità del mandamento ai più alti livelli, impegnandolo di fronte all'intero sodalizio.

Orbene, il complesso quadro sin qui riassunto, va certamente 'mondato' dal falso apporto 'collaborativo' di Vincenzo Scarantino e coordinato con le sopravvenute dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, che (come anticipato), da un lato (in singolare continuità con le precedenti dichiarazioni di Scarantino), coinvolgono direttamente Lorenzo Tinnirello nell'esecuzione delle strage di via D'Amelio, indicandolo come presente nel garage di via Villasevaglios, alla consegna della Fiat

[339] Cfr. sentenza n. 5/2002 del 18 marzo 2002 cit., pag. 1950.

126 (in compagnia del misterioso terzo estraneo a Cosa nostra), il giorno prima della strage, ma, dall'altro lato, escludono qualsivoglia apporto di Orofino (indicato, anzi, come l'inconsapevole vittima del furto delle targhe[340], operato dallo stesso Spatuzza e da Vittorio Tutino, nella sua officina, il sabato pomeriggio del 18 luglio 1992).

Inoltre, va aggiunto un elemento (non a disposizione dei giudici del processo c.d. Borsellino bis) che ben può essere valutato ad ulteriore riscontro estrinseco (sempre per quello che rileva, in questa sede) della partecipazione di Lorenzo Tinnirello all'esecuzione della strage di via D'Amelio, vale a dire la sua presenza, pochissime settimane prima dell'attentato (in particolare, nel mese di luglio 1992), nella casa dove Giuseppe Graviano trascorreva la sua latitanza e riceveva, appunto, i sodali del suo mandamento, per organizzare i segmenti operativi di sua competenza (cioè il furto dell'autobomba e delle targhe da apporre alla stessa, nonché il reperimento di un magazzino, vicino al luogo dell'attentato, per caricare l'automobile d'esplosivo). Come si vedrà a breve, infatti, analizzando le dichiarazioni di Fabio Tranchina, vale a dire colui che, all'epoca, curava la latitanza di Giuseppe Graviano, mettendogli anche a disposizione la propria casa di Borgo Ulivia (nel rione palermitano di Falsomiele), Tinnirello si recava dal proprio capo mandamento (non certo per una visita di cortesia), a luglio, proprio nel momento in cui Giuseppe Graviano era impegnato ad organizzare le attività preparatorie della strage di via D'Amelio, anche impartendo le opportune direttive a Gaspare Spatuzza (come detto, per la sistemazione della Fiat 126 ed il furto delle targhe). Proprio Gaspare Spatuzza,

[340] L'estraneità di Orofino all'esecuzione della strage, veniva affermata da Gaspare Spatuzza (sia pure in maniera del tutto estemporanea, nell'ambito di un atto privo di qualsivoglia valenza procedimentale), ben dieci anni prima della sua collaborazione (cfr. verbale di colloquio investigativo di Gaspare Spatuzza con i dott.ri Vigna e Grasso, 26.6.1998, pagg. 34 ss, acquisito all'udienza del 7.11.2016).

infatti, entrando od uscendo dalla casa di Borgo Ulivia, notava la presenza di Lorenzo Tinnirello, con una Mercedes station wagon, che gli pareva molto inopportuna; la circostanza veniva, appunto, confermata da Fabio Tranchina[341].

Ne risulta, comunque, complessivamente confermata l'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sull'esecuzione della strage di via D'Amelio e, in particolare, anche sulla partecipazione degli uomini d'onore della famiglia di Corso dei Mille, a quel segmento esecutivo, immediatamente precedente alla realizzazione della strage.

19) I sopralluoghi ed i riscontri per l'individuazione dei tre luoghi dove Spatuzza e Tutino facevano ingresso abusivo, sabato 18 luglio 1992, per rubare le targhe da apporre sull'autobomba. In particolare, la carrozzeria di via Messina Marine n. 94.

Gli elementi acquisiti nell'istruttoria dibattimentale consentivano di riscontrare positivamente anche le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza relative a questo segmento della preparazione della strage, dimostrando, ancora una volta, l'attendibilità del suo racconto su quanto avvenuto nel pomeriggio precedente alla strage, dopo la consegna della Fiat 126, nel garage di via Villasevaglios.

Infatti, venivano esattamente individuati tutti e tre i siti dove Spatuzza e Tutino facevano ingresso abusivo, alla ricerca delle targhe da apporre all'autobomba.

In particolare, il primo esercizio commerciale dove i due si introducevano nel

[341] Cfr. dichiarazioni di Fabio Tranchina, nel verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 34 s.

pomeriggio di quel sabato 18 luglio 1992, veniva individuato nella concessionaria 'Fiat CO.RI. Commissionarie Riunite s.r.l.', effettivamente sita in viale Regione Siciliana di Palermo[342]. La predetta concessionaria cessava la propria attività in data 22.12.1998 ed i locali individuati da Spatuzza, all'epoca del sopralluogo, ospitavano una concessionaria del gruppo Peugeot, ma non subivano modifiche strutturali rispetto agli anni '90 e, pertanto, erano ancora rispondenti alla descrizione fatta da Spatuzza, nel corso degli interrogatori (un ampio piazzale, il portico ed i cancelli).

Il secondo luogo menzionato da Spatuzza veniva individuato in quello sito a

[342] Cfr. documentazione contenuta nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 18, nonché deposizione dell'Isp. Claudio Castagna all'udienza del 3.7.2015, pagg. 52 ss:

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì. Allora, lui, sempre, appunto, continuando la sua ricostruzione, aveva detto che gli era stato ordinato, dopo avere consegnato il veicolo, appunto, in via Villasevaglios, di procurarsi anche delle... delle targhe, ovviamente di un veicolo che avesse le stesse caratteristiche, quindi che, diciamo, da un controllo sommario fatto al transito di una pattuglia, doveva risultare comunque targa intestata ad una macchina che avesse, chiaramente, le stesse... quindi della stessa marca e dello stesso modello. Per cui avevano fatto un... un giro per Palermo nella... diciamo più che altro nel quartiere che era di loro competenza criminale per cercare di reperire delle targhe di una Fiat 126. Avevano fatto alcuni tentativi nella zona di via Messina Marine, tutte, diciamo, zone abbastanza vicino, per avere un punto di riferimento, all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.
P.M. Dott. LUCIANI - Lui ha indicato due luoghi prima dove sono andati.
TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto.
P.M. Dott. LUCIANI - Li avete individuati e che tipo di risultati ha dato l'accertamento?
TESTE C.G. CASTAGNA - Li abbiamo... li abbiamo individuati e tra l'altro, ovviamente, il luogo dove poi realmente è stata asportata la targa a noi era noto, perché era quello che risultava dagli atti e quindi...
P.M. Dott. LUCIANI - E a questo adesso ci arriviamo.
TESTE C.G. CASTAGNA - E quindi su questo...
P.M. Dott. LUCIANI - Vediamo quello dei tentativi precedenti.
TESTE C.G. CASTAGNA - Invece per quello che riguarda i luoghi indicati da lui, praticamente erano una concessionaria di auto, se non ricordo male, una concessionaria di auto e poi un altro... un altro garage, un altro capannone, diciamo, dove avevano tentato di vedere una macchina, ma che non aveva dato... cioè non avevano trovato macchine di questo tipo.
P.M. Dott. LUCIANI - Senta, questa concessionaria riusciamo ad essere un po' più dettagliati?
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Dove era ubicata?
TESTE C.G. CASTAGNA - Allora...
P.M. Dott. LUCIANI - Dove è ubicata? Insomma, che tipo di accertamen... Che cosa vi è risultato all'esito dell'accertamento? E anche sull'altro esercizio commerciale in cui venne fatto il tentativo a vuoto.
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì. Guardi, se... anche in questo caso se lei magari mi fornisce quell'atto, perché io qui ho la relazione della Scientifica.
P.M. Dott. LUCIANI - Allora, cioè io ho un'annotazione del 22.10.2010, comunque, diciamo (...) in ogni caso se non ce l'ha, non fa nulla, poi produrremo la documentazione. A me risulta una concessionaria Fiat Cori.
TESTE C.G. CASTAGNA - Cori, sì, esatto.
P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, ubicata in viale Regione Siciliana di Palermo, che a cessato...
TESTE C.G. CASTAGNA - La sua attività e poi aveva cambiato, praticamente, la...
P.M. Dott. LUCIANI - Esatto, cessato l'attività nel '98 per essere poi adibita a concessionaria Peugeot. Questa...
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, sì, assolutamente.

1300

Palermo, via Messina Marine nr. 58, già sede della ditta individuale "Li Puma Calogero", avente per oggetto sociale lavori di lattoneria e verniciatura d'auto. In merito alla titolarità dell'esercizio commerciale, ricondotta dal collaboratore a Campofelice Giuseppe ed a tale 'Franco', quest'ultimo coniugato con una cugina della moglie dello stesso Spatuzza, veniva accertato che il contratto per la fornitura di energia elettrica (cessato per morosità nel 1997) era intestato a Campofelice Gandolfo. Inoltre, risultava che, in data 19.1.2001, lo stesso Campofelice Gandolfo trasferiva l'attività commerciale in un magazzino sito in via Salvatore Cappello nr. 1, dove attivava un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica, continuando -tuttavia- ad utilizzare abusivamente i predetti locali di via Messina Marine nr. 58 (infatti, in data 23.9.2010, militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo lo denunciavano all'autorità giudiziaria, per avere, senza alcuna concessione, occupato detti immobili, ricadenti in area demaniale, appropriandosi furtivamente di energia elettrica). Ancora, il 'Franco', che secondo Spatuzza gestiva la carrozzeria, unitamente al Campofelice, veniva identificato per Francesco Paolo Russo, effettivamente coniugato con Taormina Angela, cugina materna di Mazzola Rosalia, moglie del collaboratore (peraltro, veniva accertato che pure Campofelice Gandolfo era coniugato con una cugina della moglie di Spatuzza)[343].

Venendo, poi, al luogo dove –al terzo tentativo– Tutino e Spatuzza riuscivano a rubare le targhe (poi effettivamente apposte all'autobomba, prima che questa venisse posteggiata in via D'Amelio), il collaboratore individuava esattamente, in un album fotografico mostratogli durante l'interrogatorio del 17 novembre 2008 (acquisito al

[343] Cfr. nota DIA 22.10.2010, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 18.

fascicolo per il dibattimento e riportato in nota[344]), la stradina dove era ubicata la carrozzeria di Giuseppe Orofino, benché le immagini riproducessero luoghi molto simili fra loro e nonostante la zona interessata (compresa tra il mare ed il civico n. 94 di via Messina Marine) avesse notevoli modificazioni, rispetto al luglio 1992[345]

[344] Cfr. verbale d'interrogatorio del 17 novembre 2008, pagg. 50 ss:

Proc. LARI:	*allora signor Spatuzza, di che cosa si tratta facciamo riferimento alle dichiarazioni che lei ha detto circa il luogo dove sono state rubate le targhe. Noi abbiamo, diciamo, ricostruito questo album fotografico, lei con calma se lo sfoglia tutto, poi torna indietro, se riconosce o non riconosce il posto. Ci sono anche posti simili, diciamo, quindi ehm.*
SPATUZZA:	*questi 2 le escluderei tassativamente; la 1 e la 2.*
Proc. LARI:	*la 1 e la 2, no.*
SPATUZZA:	*questa la 5 e la 6 le escluderei anche.*
Proc. LARI:	*le esclude, rimangono: 3, 4.*
SPATUZZA:	*io direi la 3 e la 4, perché se noi via Messina Marine, siamo a sinistra, giù infondo a destra c'erano questi capannoni. Quindi abbiamo posteggiato la macchina*
Dott. BERTONE:	*a destra proprio cosi?*
SPATUZZA:	*no, siamo sulla via Messina Marine ca porto verso Villabate, siamo sulla sinistra, quindi, di fronte il Buccheri La Ferla, lato mare. Quindi entriamo nel lato mare, infondo a sinistra ci sono dei capannoni, magazzini quelli che siano, però qua aperture io non ne vedo siccome noi siamo entrati da dal ehm dalla strada principale.*
Dott. BUCETI:	*lei non riconosce un capannone?*
SPATUZZA:	*no non riconosco, non vedo qui le aperture dove noi abbiamo scavalcato. La traversa, presumibilmente, è questa però non riconosco, il capannone coincide che è proprio alla fine a sinistra però non vedo le aperture.*
Proc. LARI:	*allora non lo riconosce, neanche l'entrata di qua?*
Avv. DI MEO:	*no, no.*
Proc. LARI:	*non ho capito, di quale foto stiamo parlando?*
SPATUZZA:	*ehm la 3 e la 4.*
Proc. LARI:	*lei ha detto la 1 e la 2 no, giusto? La 5 e la 6, no; poi ha detto la 3 e la 4 si però se non riconosce il capannone.*
SPATUZZA:	*no no, diciamo nella locazione e nella composizione è questa. Perché noi siamo entrati infondo a sinistra.*
Proc. LARI:	*ho capito. Allora, diciamo, riconosce i luoghi ma non il manufatto.*
SPATUZZA:	*no no.*
Proc. LARI:	*perché?*
SPATUZZA:	*mi spiazza che non ci sono le entrate*
Proc. LARI:	*va bene.*
SPATUZZA:	*si, ma può darsi che nel tempo sono state murate, questo non lo so.*
Proc. LARI:	*allora si, ma con la precisazione esattamente che non riconosce il capannone, lei riconosce il capannone?*
SPATUZZA:	*no, io la locazione, la composizione le riconosco, però mi viene il dubbio, qua non riesco a vedere io le entrate dove abbiamo noi scavalcato.*
Proc. LARI:	*esatto, quindi con la precisazione che non riconosce.*
Dott. LUCIANI:	*non sono ritratte le aperture (accavallamento di voci)*

[345] Cfr. la deposizione dell'Isp. Claudio Castagna, all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 54 ss:

P.M. Dott. LUCIANI - Lei stava dicendo: "Il luogo che lo Spatuzza indica come quello dove vengono asportare le targhe, noi lo individuiamo perché ci è già noto".
TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto, si.
P.M. Dott. LUCIANI - Cioè?

1302

TESTE C.G. CASTAGNA - A noi... a noi, chiaramente, è noto perché, praticamente, quando... avendo acquisito tutti gli atti riguardanti il primo processo sulla strage di via D'Amelio, noi avevamo acquisito anche gli atti delle attività che avevamo fatto a suo tempo sui titolari della carrozzeria, appunto, Agliuzza e Orofino, i quali, tra l'altro, erano stati imputati nel primo processo.
P.M. Dott. LUCIANI - Orofino.
TESTE C.G. CASTAGNA - Come?
P.M. Dott. LUCIANI - Orofino sì.
TESTE C.G. CASTAGNA - Orofino, sì, sì, sì, Orofino era stato imputato, perché nel corso delle indagini poi era quello che, diciamo, era emerso quale presunto responsabile. E quindi noi sapevamo, chiaramente, il luogo dove effettivamente erano state asportate le targhe, perché lui, Orofino, aveva sporto denuncia di furto...
P.M. Dott. LUCIANI - Ok.
TESTE C.G. CASTAGNA - ...il lunedì successivo alla...
P.M. Dott. LUCIANI - Quando Spatuzza fa le dichiarazioni su questo luogo, voi avete fatto un sopralluogo...
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - ...per andare comunque a verificare la rispondenza?
TESTE C.G. CASTAGNA - Assolutamente sì, abbiamo fatto il...
P.M. Dott. LUCIANI - Eh, che cosa avete verificato sul posto? Anche qua se c'è un album.
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì. Allora, lì, in questo caso, abbiamo verificato che tutto quello che esisteva in precedenza di fatto non... non esisteva più, nel senso che l'area, chiaramente, c'è ancora, è un'area proprio prospiciente al mare. Sì, questo glielo do...
PRESIDENTE - Sì. Allora, si dà atto che si tratta di un album fotografico relativo a sopralluoghi effettuati in via Messina Marine, 2 in data 30 luglio 2008 e 24 agosto 2008. Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Diciamo, non c'è più nulla, però giusto per far capire un po' alla Corte cosa avete rilevato...
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - ...e sulla base del confronto rispetto a quello che lei ha visto visionando gli atti del tempo, dov'era ubicata rispetto al sopralluogo.
TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, proprio di fronte...
P.M. Dott. LUCIANI - Innanzitutto che avete rilevato nel 2008.
TESTE C.G. CASTAGNA - Chiaro.
P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, e poi, prendendo a base quello che voi avete fotografato nel 2008, descriva alla Corte dove si trovava questo luogo.
TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto. Allora, quello che voi vedete, credo che sia la foto 5, perché c'è differenza di corrispondenza, perché questo è il primo album, quello invece è il secondo, c'è l'ingresso del parcheggio, si vede la roulotte in cui si pagava il ticket di ingresso; credo che sia la foto 5 o 6. Si vede l'ingresso del parcheggio con la roulotte.
PRESIDENTE - Allora, nella foto 7.
TESTE C.G. CASTAGNA - Ah, la foto 7, ecco.
PRESIDENTE - C'è un ingresso.
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, e c'è, praticamente...
PRESIDENTE - Dove c'è scritto: "Tariffa parcheggio moto".
TESTE C.G. CASTAGNA - Perfetto, esattamente. Questo, praticamente, stiamo dando noi... nel momento in cui facciamo questa foto, stiamo dando le spalle all'ospedale Buccheri La Ferla, quindi siamo esattamente in via Messina Marine; spalle all'ospedale La Ferla, dove c'è più o meno il semaforo dell'ospedale e praticamente si vede questo ingresso del parcheggio. Entrando all'interno del parcheggio, quindi sono le foto successive, a seguire, si vede qui solamente un piazzale che è adibito, appunto, a parcheggio. Da quello che abbiamo potuto rilevare sui luoghi, perché a quanto pare molto probabilmente, su questo non abbiamo certezza, però non risultano di fatto atti ufficiali, la struttura che esisteva nel '92, quindi quella che era adibita ad autocarrozzeria, molto probabilmente era abusiva, quindi non c'era nessun progetto. Arrivati a un certo punto, quindi, è intervenuta la Capitaneria di Porto e hanno demolito tutto quello che era presente lì sul posto. Chiaramente, ripeto, siccome noi avevamo conoscenza e avevamo gli atti precedenti dei sopralluoghi effettuati nel '92, confrontando le foto fatte all'epoca, le immagini fatte all'epoca, il sopralluogo fatto dalla Polizia Scientifica per verificare, appunto...
P.M. Dott. LUCIANI - Il furto.
TESTE C.G. CASTAGNA - ...il furto della targhe dalla 126 che era stata ricoverata per essere riparata presso la concessionaria... presso la carrozzeria di Orofino, quindi guardando quelle foto, chiaramente, abbiamo avuto contezza che si trattasse dello stesso luogo.

(peraltro, dette modificazioni venivano puntualmente evidenziate da Spatuzza, nel corso del predetto atto istruttorio).

Inoltre, nel corso del sopralluogo del 1° dicembre 2008 (più volte menzionato[346]), Spatuzza conduceva gli inquirenti proprio nella predetta stradina d'accesso alla carrozzeria (non più esistente).

Ancora, un ulteriore riscontro rispetto alla puntuale descrizione dei luoghi, da parte del collaboratore, con l'indicazione di un cancello d'accesso al capannone che era chiuso (o, meglio, sembrava chiuso), ma non arrivava fino al soffitto e consentiva l'accesso attraverso un'intercapedine, risulta dai rilievi tecnici e fotografici eseguiti dalla Polizia Scientifica, l'indomani mattina della strage, presso l'officina di via Messina Marine n. 94[347]: infatti, dalle foto n.3 e n.4 dei predetti rilievi –di seguito riportate– si può notare il cancello metallico, a scorrimento orizzontale, posto all'ingresso dell'officina, proprio con un'intercapedine come quella descritta da Spatuzza negli interrogatori. Detto ultimo particolare poteva esser conosciuto soltanto da chi, effettivamente, si fosse recato nell'officina a quell'epoca, considerato che, già un anno dopo, lo stato dei luoghi era parzialmente modificato, con l'apposizione di alcune grate nell'intercapedine stessa[348].

Si riportano, qui di seguito (come anticipato), le fotografie effettuate il 20 luglio 1992, dalla Polizia Scientifica, nella carrozzeria di via Messina Marine n. 94:

[346] Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 3.

[347] Cfr. verbale dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica 20.7.1992 e relativi album fotografici, nelle produzioni del P.M. del 15.7.2015 e del 7.11.2016, *sub* 35.

[348] Cfr. sopralluogo della Polizia Scientifica 7.7.1993, rilievo fotografico n. 5, nelle produzioni del P.M. del 15.7.2015 e del 7.11.2016, *sub* 35.

79

100492

528

000738



Ril. nr. 3 - Insieme dell'ingresso ai locali dell'officina.-

1305

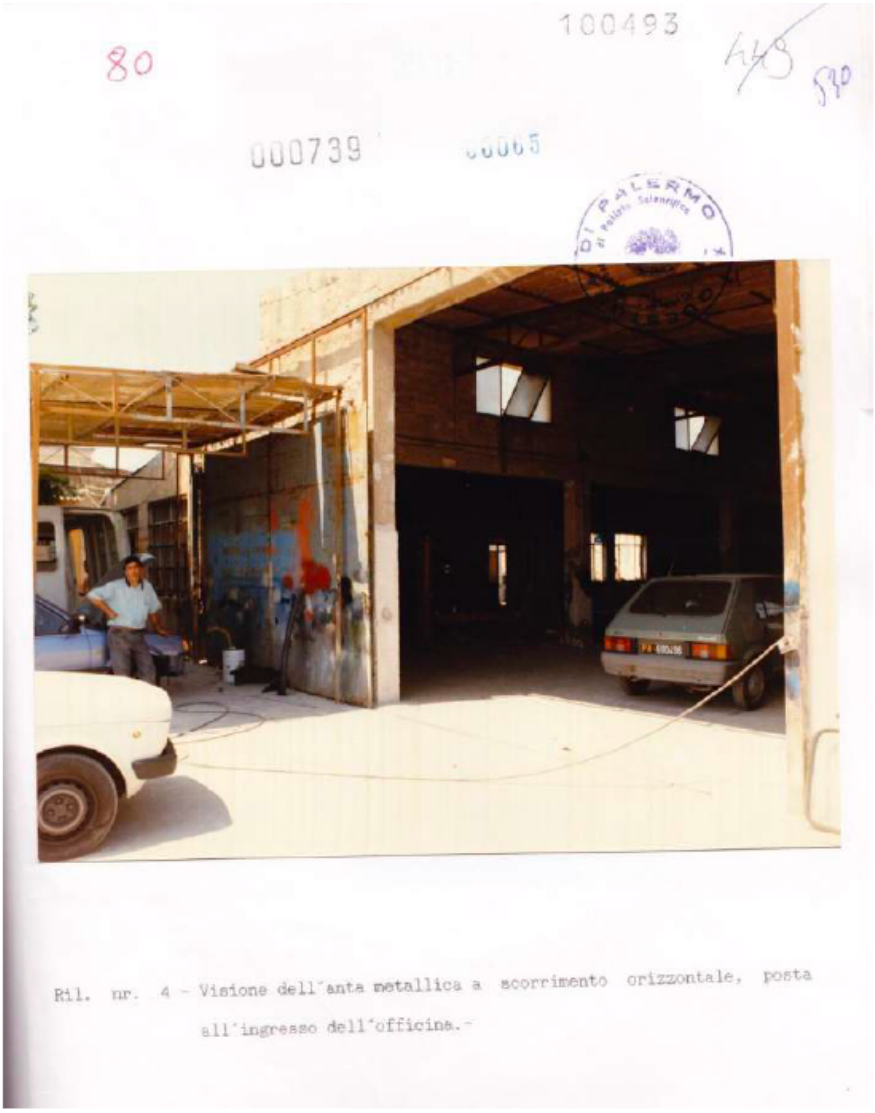

In entrambe le foto sopra riportate, estratte dal fascicolo fotografico del 20 luglio 1992, si apprezza (come detto) l'assenza delle grate tra la parte superiore del cancello metallico e il muro sovrastante. Invece, nel fascicolo fotografico redatto il 7 luglio 1993 (anche questo acquisito al fascicolo del dibattimento[349]), relativo ad un ulteriore sopralluogo effettuato su medesimi luoghi, si può notare, nella foto 5 – di

[349] Come detto, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 35.

1306

seguito riportata – come un anno dopo, erano installate delle grate che impedivano il passaggio, attraverso l'intercapedine.

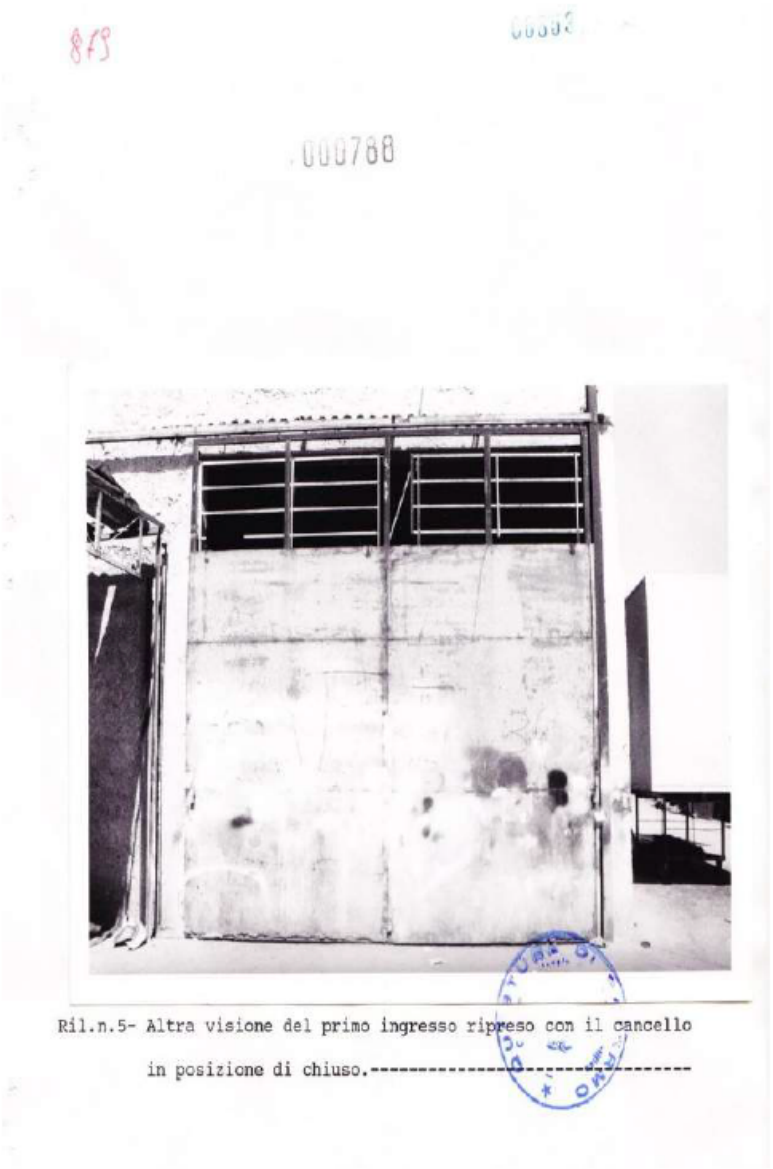

Ril.n.5- Altra visione del primo ingresso ripreso con il cancello in posizione di chiuso.----------

Le stesse grate che ostruivano l'accesso, inoltre, erano presenti anche in occasione dei successivi rilievi fotografici, fatti circa tre anni dopo la strage[350].

La presenza il 20 luglio 1992 dello spazio descritto tra il portone d'accesso ed

[350] Cfr. rilievi fotografici del 20.10.1995, foto n. 10, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 35.

il soffitto del capannone, dunque, consente di ritenere molto credibile la versione fornita dal collaboratore di giustizia, in quanto riscontrata dallo stato dei luoghi esistente al momento del fatto (stato dei luoghi, come detto, mutato quasi nell'immediatezza e, comunque, già nel luglio del 1993). Si tratta, come anticipato, di un particolare molto importante, che non poteva esser conosciuto se non da chi si recava in quella carrozzeria, in quel preciso momento (con conseguente esclusione di premeditate elaborazioni che, facendo eventualmente riferimento allo stato dei luoghi successivo, si sarebbero rivelate false). Inoltre, Spatuzza non era un cliente né una persona conosciuta in quella officina (come dichiarato anche dai testi che lavoravano li[351]). Del resto, come dichiarato dal collaboratore di giustizia, lui nemmeno conosceva quel luogo (a differenza delle altre due officine dove faceva, inutilmente, accesso, in precedenza, assieme a Vittorio Tutino). Era l'imputato che portava lì Spatuzza.

Anche Francesco Paolo Agliuzza, cognato di Giuseppe Orofino, col quale gestiva la carrozzeria di via Messina Marine n. 94, confermava l'esistenza, all'epoca dei fatti, della menzionata intercapedine fra il portone in ferro e la sommità del capannone[352]:

TESTE F.P. AGLIUZZA - Cioè c'è un portone di ferro.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Di ferro scorrevole.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

[351] Cfr. deposizioni di Francesco Paolo Agliuzza e Cosimo Corrao, entrambe, nel verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, rispettivamente, pagg. 70 ed 81 s.

[352] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, pagg. 51 ss.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Che va nel muro e questo portone al... un due - tre metri, su tre metri, e c'era la lamiera; poi c'era un... continuava ancora altro metro... un metro - un metro e venti, perché era libero.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, diciamo, se capisco bene, il portone in ferro non copriva tutta l'altezza del capannone.

TESTE F.P. AGLIUZZA - No.

P.M. Dott. LUCIANI - Arrivava...

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no.

P.M. Dott. LUCIANI - Arrivava a circa tre metri...

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, non la copriva, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...tre metri e qualcosa...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Perfetto, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E l'altezza del capannone tutta, invece, era?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Ci entrava un camion con... quindi un quattro metri e venti, suppergiù.

P.M. Dott. LUCIANI - Circa.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Circa.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi c'era un metro di spazio vuoto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Un metro e più forse.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Però la domanda è diversa, cioè: se qualcuno avesse voluto accedere abusivamente...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

1309

P.M. Dott. LUCIANI - ...dal portone in ferro...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...era complicato o era difficile?

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, perché soprattutto era un portone scorrevole.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE F.P. AGLIUZZA - E c'era un montante di qua, come sa... e un montante della parte di qua, c'era poi il muro, quello... un muro che si... basta arrampicarsi nel... sopra il portone e già era dentro.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Quindi... ma anche dalle finestre potevano entrare.

P.M. Dott. LUCIANI - Se capisce bene dice: appoggiandosi...

TESTE F.P. AGLIUZZA - A qualcosa.

P.M. Dott. LUCIANI - ...al portante del...

TESTE F.P. AGLIUZZA - E proprio c'era... c'era questa cosa e si poteva anche... poteva anche salire.

Particolare non secondario, inoltre, rilevato anche dalla Polizia Scientifica il 20 luglio 1992[353], era che -all'epoca dei fatti- l'occhiello dove si inseriva il catenaccio era rotto e, dunque, il portone metallico scorrevole poteva essere aperto da chiunque, anche senza chiavi. Tuttavia, come spiegato dal teste, detta circostanza (come visto, ampiamente dibattuta nei precedenti processi ed, addirittura, considerata dai giudici di appello del processo c.d. Borsellino bis, un'emergenza atta a dimostrare -assieme ad altre- la 'protezione' assicurata ad Orofino dalla famiglia mafiosa di Corso dei

[353] Cfr. verbale dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica 20.7.1992 cit., dove si legge che era "*spezzato*" il gangio di ancoraggio del "*lucchetto Iseo*" (si vedano, in particolare, le fotografie n. 5 e n. 6).

1310

Mille) non era visibile, ad occhi estranei. Quest'ultima circostanza, dunque, ben lungi dal confutare quanto dichiarato da Spatuzza, sulle modalità dell'accesso abusivo nella carrozzeria di Orofino, appunto scavalcando il cancello e passando dall'intercapedine, ben si armonizza con le sue dichiarazioni, posto che il collaboratore, come si ricorderà, affermava che quel pomeriggio neppure controllavano se il portone d'accesso era chiuso a chiave o meno, poiché lo stesso poteva esser scavalcato abbastanza agevolmente e, soprattutto, le direttive di Giuseppe Graviano erano molto chiare, nel senso di evitare effrazioni e qualsiasi altro comportamento che potesse, eventualmente, anticipare la denuncia (pregiudicando la realizzazione della strage, prevista per la domenica).

Si riporta un altro breve stralcio della deposizione di Agliuzza, sul punto[354]:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei ha già dichiarato, e non vogliamo entrare perché il tempo fu oggetto, anche se sotto un'ottica diversa, di esplorazione dibattimentale approfondita, cioè il fatto che all'epoca l'occhiello dove si inseriva il catenaccio...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...fosse rotto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, è...

P.M. Dott. LUCIANI - L'avevate rotto voi perché avevate perso le chiavi.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Perfetto, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo è quello che ha dichiarato.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Perché si...

[354] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, pagg. 53 s.

P.M. Dott. LUCIANI - Non voglio entrare su queste circostanze...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...perché sono approfonditamente esplorate in questo verbale. Io quello che le chiedo è soltanto se all'occhio di un estraneo era facilmente percepibile il fatto che ci fosse l'occhiello rotto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, ci doveva andare di proposito, perché com'era messo l'occhiello, c'era l'occhiello con il catenaccio chiuso, quindi non si vedeva che era... che era aperto, diciamo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi uno che arrivava...

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè non è che era visibile proprio...

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, no.

P.M. Dott. LUCIANI - ...e si capiva che era rotto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, no.

P.M. Dott. LUCIANI - Doveva farci caso, questo è il concetto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, perché... perché era... era il catenaccio, c'era il... c'erano gli occhielli quelli di ferro.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Di ferro, che come è messo a posto, diciamo così, non si vedeva che era rotto. No il catenaccio, era... era l'occhiello rotto.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì, l'occhiello dove si inserisce il catenaccio del lucchetto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Esatto, perfetto, lo mettevamo così e non si vedeva.

Inoltre, Agliuzza (pur non avendo un ricordo specifico in merito ad eventuali

1312

lavori fatti il sabato 18 luglio 1992) spiegava che, all'epoca (di norma), specie d'estate, il sabato non lavoravano, a meno che non avessero qualche lavoro da completare, ma che, anche in tal caso, proseguivano non oltre l'ora di pranzo[355]:

P.M. Dott. LUCIANI - Altra cosa che le voglio chiedere, sempre in questa udienza si è molto discusso del fatto se in quel periodo voi il sabato lavoravate. Alla fine lei ha confermato in questo verbale le dichiarazioni che aveva reso precedentemente alla Polizia, dove lei ha detto, insomma, che quel sabato di... quell'estate del '92 e anche del '93 il sabato non avevate lavorato.

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, io non ho detto questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Ah, diciamo, lei ha detto: "Sabato generalmente non lavoriamo".

TESTE F.P. AGLIUZZA - Io quando...

P.M. Dott. LUCIANI - "A meno che non ci sono lavori urgenti da fare", diciamo, questo.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco.

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, no, voglio specificare questa...

P.M. Dott. LUCIANI - Prego.

TESTE F.P. AGLIUZZA - ...questa cosa qua, perché...

P.M. Dott. LUCIANI - Prego, prego, vediamo, vediamo qual è il suo ricordo odierno, eh.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, sì, sì. Voglio specificare questo qua: che quando

[355] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, pagg. 54 ss.

noi abbiamo subito questo furto...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE F.P. AGLIUZZA - ...chiamiamolo così, giusto? Questo furto, e subito, dopo mezz'ora, sono venuti la Scientifica da noi a verificare o...

P.M. Dott. LUCIANI - Dopo che suo cognato...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Ci hanno fatto delle domande.

P.M. Dott. LUCIANI - Mi perdoni, altrimenti la Corte non capisce. Voi subite il furto e suo cognato, Orofino, va a fare denuncia di furto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì: "Ci vado io o ci vai tu, ci vado io". Lui ci aveva la macchina diesel, perché noi...

P.M. Dott. LUCIANI - E subito, dopo mezz'ora, arriva la Scientifica, i Carabinieri, la Polizia, al capannone, giusto?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Perfetto, sì, e ha fatto le sue indagini, hanno fatto delle domande e... "Quando avete chiuso? Quando avete..." E quel momento loro hanno scritto... loro sicuramente... e c'è la nostra verità di come noi... quando abbiamo chiuso, se abbiamo lavorato o non abbiamo lavorato. Dopo questa cosa è finita. Dopo un anno ci hanno preso, dottore... come si chiama? Il dottore La Barbera ci ha interrogati, ci ha interrogati dicendo: "Ma tu hai lavorato?" Ci dissi... io veramente non avendo niente da ricordare, gli dissi: "Guardi, dottore, che io non mi ricordo, noi non lavoriamo il sabato".

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè in genere non lavorate.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, non...

P.M. Dott. LUCIANI - Non lavoravate.

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, in estate non...

1314

P.M. Dott. LUCIANI - Non lavoravate.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Però quando ci avevamo un lavoro, noi lavoravamo, quindi quel sabato specifico io non ce l'ho preciso se abbiamo lavorato o no, ma però se noi avevamo... ci abbiamo un lavoro, siccome c'era il festino, mi sembra, c'era... c'erano queste feste nel mezzo, e gli dissi io: "Molto probabilmente abbiamo lavorato".

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè lei dice: "Io all'epoca dichiarai..."

TESTE F.P. AGLIUZZA - Non ricordo molto preciso.

P.M. Dott. LUCIANI - "...alla Squadra Mobile..."

TESTE F.P. AGLIUZZA - Però quando... quando sono venuti la Scientifica e mi hanno fatto le... tutte le domande, impronta, questo, abbiamo detto la verità di quello... di come... come anzi da ricordare, dopo un anno non ricordo più io questa cosa qua.

P.M. Dott. LUCIANI - Certo. Mi faccia capire se ho compreso.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Perché intanto noi... noi lavoriamo, sempre noi lavo... lavoravamo sempre.

P.M. Dott. LUCIANI - Mi faccia capire se ho compreso, signor Agliuzza.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Non è che era sempre in estate che non lavoravamo.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei dice: "Quando sono venuti la Scientifica, noi abbiamo dato tutte le informazioni disponibili".

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - "E quindi in quella sede sicuramente avremo detto se il sabato o meno abbiamo lavorato".

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sicuramente.

1315

P.M. Dott. LUCIANI - "Mi chiamano dopo un anno..."

TESTE F.P. AGLIUZZA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - "...e o dico: generalmente noi di estate il sabato non lavoriamo, però è passato un anno, non posso ricordarmi se effettivamente abbiamo lavorato o non abbiamo lavorato, perché se c'era lavoro da fare, comunque lavoravamo".

TESTE F.P. AGLIUZZA - E sicuramente noi abbiamo lavorato, io come...

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, quello che le voglio chiedere è: il sabato voi lavoravate... ora le posso chiedere quello che solitamente facevate, o lei oggi ha il ricordo del sabato 18 luglio '92?

Non si ode risposta.

P.M. Dott. LUCIANI - No, no. Quindi solitamente dobbiamo andare a quello che voi facevate normalmente al tempo, poi. Se avevate lavoro da fare...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...e quindi lavoravate il sabato, lavoravate tutta la giornata, mezza giornata?

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, no, tutta la giornata no.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi fino a quando lavoravate? All'ora di pranzo?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Cioè perdevamo un po' di tempo, che poi... poi siccome dobbiamo... tutto il lavoro della settimanata, che eramo tre, ci mettevamo a fare i conti, cosa, dovevamo pagare qualche ragazzo, diciamo così, e ci trattenevamo probabilmente verso le due - due e mezzo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi massimo per l'ora di pranzo comunque stavate a casa, chiudevate.

1316

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Due - due e mezzo stavate a casa, giusto?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, due - due e mezzo, suppergiù quello era; un po' più, un po' meno, non... di preciso non... però questo era.

Ancora, il teste spiegava che, all'interno della carrozzeria, quando se ne andavano, rimaneva un cane, anche se l'animale non era legato ed aveva la possibilità di uscire dalla struttura; era capitato, infatti, in qualche occasione, che non l'avevano ritrovato, all'apertura dell'officina; comunque, si trattava di un cane vecchio e non aggressivo, nemmeno con gli estranei[356]:

P.M. Dott. LUCIANI - Altra cosa che le voglio chiedere, e voglio capire se è circostanze che conferma, sempre in questo esame dibattimentale le vengono fatte domande sulla presenza di un cane all'interno della carrozzeria.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E lei, rispondendo alle domande del Presidente su dove questo cane stesse, lei dice: "Mah, tante volte restava anche fuori, tante volte restava pure fuori".

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, sì. No, c'era in questo portone...

P.M. Dott. LUCIANI - Che significa fuori?

TESTE F.P. AGLIUZZA - In questo portone... in questo portone...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE F.P. AGLIUZZA - ...c'era un muro e tante volte il cane poteva anche

[356] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, pagg. 58 s.

uscire di qua.

P.M. Dott. LUCIANI - Anche se era dentro?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Anche se era dentro, sì, cioè perché c'è uno spazio, c'è questo portone scorrevole che fa il muro e... poteva anche uscire.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè mi faccia capire: voi, quando andavate via, lo lasciavate sempre dentro...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...oppure il cane...?

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, dentro, ci mettevamo il mangiare.

P.M. Dott. LUCIANI - E lo lasciava dentro.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Certo.

P.M. Dott. LUCIANI - Però lei dice il cane poteva anche uscire dallo spazio.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Se voleva, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Le è capitato che lei, andando ad aprire la carrozzeria, avesse trovato il cane fuori, nel piazzale?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, qualche volta sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E' capitato questo.

TESTE F.P. AGLIUZZA - E' capitato.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei comunque ha dichiarato testualmente, dice: "Il cane era un cane vecchio, malato".

TESTE F.P. AGLIUZZA - No...

P.M. Dott. LUCIANI - "Il cane non è che era un cane da guardia".

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, un barbone, un cane buono.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, cioè era un cane che aggrediva le persone?

1318

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, no, assolutamente no.

P.M. Dott. LUCIANI - Avete mai avuto problemi che questo cane abbia aggredito persone, abbia...?

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, no, era un cane buono, un cane giocherellone.

Infine, Agliuzza rammentava che -proprio come dichiarato da Gaspare Spatuzza- la Fiat 126 dalla quale venivano rubate le targhe, era ricoverata all'interno dell'officina, di fronte al portone d'accesso ed a distanza di pochi metri dallo stesso, e che, appunto, entrambe le targhe, anteriore e posteriore, erano montate sull'automobile, al momento della chiusura dell'officina[357]:

P.M. Dott. LUCIANI - La capisco. Senta, e poi torno su una circostanza che lei ha detto, io le voglio chiedere, capisco che ormai sono passati tanti anni, ma lei ricorda questa 126 da cui poi...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...vennero portate via le targhe...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...rispetto al portone di ingresso...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...dove l'avevate posteggiata, andando via dalla carrozzeria?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Ma secondo me proprio... proprio davanti al portone, cioè di dietro il portone, al...

[357] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, pag. 61.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi era la prima, una delle prime macchine.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Che avevo altre macchine e l'abbiamo poi... l'abbiamo messa, secondo me, davanti al portone proprio, due metri, tre metri.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè, per quello che ricorda, era la prima macchina.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Suppergiù, un ricordo preciso non ce l'ho, comunque... no, non proprio in fondo.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei al tempo dichiarò che le targhe erano montate. La conferma questa dichiarazione, giusto?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, sì.

Dichiarazioni dello stesso tenore rispetto a quelle appena riportate, quanto alla presenza di uno spazio libero tra il portone metallico e la sommità dell'officina, nonché sulla presenza e l'inoffensività del cane, venivano rese anche da Cosimo Corrao, all'epoca dei fatti, impiegato nella medesima carrozzeria[358].

Inoltre, risultava accertato che -proprio come dichiarato da Gaspare Spatuzza- la Fiat 126 dalla quale questi asportava le targhe, assieme a Tutino, era un modello più vecchio (in quanto immatricolata l'11 gennaio 1977, nella provincia di Caltanissetta) rispetto a quella utilizzata come autobomba in via D'Amelio (come detto, immatricolata nel 1985), sebbene dalla mera lettura delle targhe dei due veicoli sembrasse il contrario (la targa della Fiat 126 di Pietrina Valenti, infatti, era PA 790936; quella dell'automobile di Anna Maria Sferrazza, PA 878659)[359].

[358] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, pagg. 71 ss.

[359] Cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna, all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 62 ss:

P.M. Dott. LUCIANI - E l'altra cosa che voglio chiederle, collega sempre a questo tema, se voi avete fatto accertamenti tra la 126 rubata alla signora Valenti Pietrina... cioè di comparazione tra la 126... E' infelice la mia domanda, ma vedo che lei l'ha capita.
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - Tra la 126 di Valenti Pietrina e la 126 che invece era custodita nella carrozzeria di Orofino Giuseppe, da cui vengono asportate le targhe.
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì. L'accertamento...
P.M. Dott. LUCIANI - Non so se sono stato chiaro.
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, sì, assolutamente, per me è chiaro perché conosco i fatti. L'accertamento nasce da... da una dichiarazione, che sembrava, tra virgolette, contraddittoria di Spatuzza, il quale, appunto, nel ricostruire tutti questi passaggi, aveva dichiarato che l'autovettura dalla quale aveva prelevato le targhe per apporle sulla 126 poi utilizzata per compiere la strage, secondo lui era di un modello più vecchio rispetto a quello della... della signora Valenti, per essere precisi.
P.M. Dott. LUCIANI - Perché dice contraddittorio?
TESTE C.G. CASTAGNA - Sembrava contraddittorio perché da un primo esame fatto sulle targhe delle macchine, praticamente la targa rubata nella 126 dell'officina di Orofino rispetto alla targa che si trovava sull'autovettura della signora Valenti, quindi della D'Aguanno Maria, era una targa più recente, quindi i numeri...
P.M. Dott. LUCIANI - Cioè, scusi, per essere chiari.
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.
P.M. Dott. LUCIANI - La 126 di Valenti Pietrina...
TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto, Pietrina.
P.M. Dott. LUCIANI - ...sulla base di una prima analisi delle carte risultava targata come?
TESTE C.G. CASTAGNA - Palermo...
P.M. Dott. LUCIANI - Sì.
TESTE C.G. CASTAGNA - ...790936.
P.M. Dott. LUCIANI - E invece la...
TESTE C.G. CASTAGNA - Quindi era una targa solamente numerica.
P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. E la 126 da cui vengono asportate le targhe era targata?
TESTE C.G. CASTAGNA - Invece le targhe che poi vengono rinvenute in via D'Amelio...
P.M. Dott. LUCIANI - Sì.
TESTE C.G. CASTAGNA - ...questo è importante il dato, quindi la targa...
P.M. Dott. LUCIANI - Sì.
TESTE C.G. CASTAGNA - Si risale al veicolo perché si trova la targa in via D'Amelio, è una targa, praticamente, che ha iniziale Palermo 8786, quindi quella della Pietrina...
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi immediatamente successiva, quindi apparentemente immatricola dopo, diciamo.
TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto.
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi non coincideva il fatto che lo Spatuzza dicesse che era un modello anteriore.
TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto, esattamente.
P.M. Dott. LUCIANI - Senonché?
TESTE C.G. CASTAGNA - Invece abbiamo fatto gli accertamenti ed effettivamente questo veicolo, quindi la targa rubata, era in effetti una nuova targa. All'epoca, praticamente, essendo le targhe con le sigle di provincia, nel momento in cui il veicolo cambiava proprietario e provincia, perché se rimaneva la stessa provincia non succedeva nulla, ma cambiando provincia veniva ritargato con nuova targa. Quindi questo veicolo era stato immatricolato originariamente a Caltanissetta l'11 gennaio del 1977, quindi quindici anni prima, con una targa, quindi, Caltanissetta 083586; invece era stato ritargato nel 1987 a Palermo.
P.M. Dott. LUCIANI - Con quella targa.
TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto.
P.M. Dott. LUCIANI - L'autovettura della Valenti era stata immatricolata...
TESTE C.G. CASTAGNA - Della Valenti è dell'85, quindi due anni prima, ecco perché si spiegava...
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi è vero che la 126 da cui vengono asportate le targhe...
TESTE C.G. CASTAGNA - E' vero che la 126...
P.M. Dott. LUCIANI - ...è stata immatricolata prima rispetto a quella...
TESTE C.G. CASTAGNA - Prima.
P.M. Dott. LUCIANI - ...della signora Valenti e quindi erano...
TESTE C.G. CASTAGNA - E più era un modello... era un modello più vecchio.
P.M. Dott. LUCIANI - Questa cosa dalle carte si sarebbe potuta ricavare?
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

1321

Ancora, sebbene si tratti di un riscontro piuttosto marginale, rispetto agli altri, sopra indicati, considerato anche il rapporto di stretta amicizia fra Spatuzza e Tutino (pacifico ed ammesso da entrambi), persino le dichiarazioni sull'autovettura utilizzata, in questa fase, dai due ex sodali, per andare a rubare le targhe da apporre all'autobomba, vale a dire la Renault Clio di Vittorio Tutino (con il gancio da traino), trovavano conferma negli accertamenti degli inquirenti: infatti, dagli atti della Motorizzazione Civile, Vittorio Tutino risultava proprietario del veicolo Renault targato PA A80803, dal 09.08.1991 al 18.11.1993. Tali atti non consentivano di verificare se l'autoveicolo era dotato oppure no di gancio da traino (l'eventuale omologazione, infatti, veniva trascritta solo sulla carta di circolazione, difficilmente reperibile presso gli archivi cartacei). Tuttavia, dai dati contenuti in una scheda biografica, redatta dalla Squadra Mobile di Palermo nel maggio del 1995, risultava che detta Renault era proprio del modello Clio ed anche che, nello stesso periodo, Tutino (che non disponeva di altri autoveicoli) era proprietario di un carrello per il trasporto di imbarcazioni, immatricolato il 19.06.1992, con targa PA015048[360].

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè dalle carte che lei ha... no, dalle carte che lei ha visionato...
TESTE C.G. CASTAGNA - Ah, no.
P.M. Dott. LUCIANI - ...prima dell'accertamento del...
TESTE C.G. CASTAGNA - No, no, no.
P.M. Dott. LUCIANI - No.
TESTE C.G. CASTAGNA - No, lì, appunto, dico, sembrava discordante la cosa, perché vedendo le due targhe e gli accertamenti fatti all'epoca, sembravano invece due veicoli di origine diversa.

[360] Cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 65 ss:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, rimanendo in tema di autovetture, io le volevo chiedere se le sono stati chiesti di fare accertamenti su autovetture in uso a Vittorio Tutino, in specie su eventuale disponibilità di una Renault Clio.
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, anche qui l'accertamento nasce dalle dichiarazioni di... di Spatuzza, il quale ricordava che Tutino era proprietario di una Renault Clio, che lui aveva specificatamente indicato con gancio di traino.
P.M. Dott. LUCIANI - Sì.
TESTE C.G. CASTAGNA - Quindi, chiaramente, siccome noi abbiamo, come dire, riscontrato a 360 gradi le dichiarazioni di... di Spatuzza, per cui ogni dettaglio che lui forniva, noi abbiamo cercato di capire se fosse... anche al fine di...

1322

Infine, si deve anche dare atto della consulenza tecnica dattiloscopica (resa possibile dal progredire delle tecnologie), eseguita dal Gabinetto di Polizia Scientifica di Roma, comparando i frammenti delle impronte papillari repertate sulla Fiat 126 di Anna Maria Sferrazza[361], da un lato, con quelle dei soggetti già chiamati (falsamente) in correità da Vincenzo Scarantino, nei precedenti processi, per la fase del riempimento dell'autobomba (secondo tale 'collaboratore', avvenuta nella carrozzeria di Giuseppe Orofino) e, dall'altro lato, con quelle di Vittorio Tutino e Gaspare

---

P.M. Dott. LUCIANI - Anche perché, secondo il racconto, quella è l'autovettura utilizzata per andare a rubare le targhe.
TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto.
P.M. Dott. LUCIANI - Almeno stando al suo racconto.
TESTE C.G. CASTAGNA - Quindi era il veicolo che loro avevano usato quella... quella sera, praticamente, per andare in giro e andare a rubare... a cercare il veicolo da cui sottrarre le targhe. Allora, intanto effettivamente è risultato che Tutino Vittorio è stato proprietario di una Renault Clio targata Palermo A come Ancona 80803, quindi 80803.
P.M. Dott. LUCIANI - Proprietario da quando a quando?
TESTE C.G. CASTAGNA - Dal 9 agosto del 1991 e fino al 18 novembre del 1993, quindi l'arco temporale...
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi a luglio del '92 ne aveva la proprietà.
TESTE C.G. CASTAGNA - ...l'arco temporale rispetto al luglio del '92, quindi, lui era proprietario di questo... di questo veicolo. Per quanto riguarda il gancio di traino, in effetti agli atti della Motorizzazione, dove eventualmente il traino, qualora omologato, si sarebbe dovuto registrare, invece non risultava registrato. Però noi abbiamo trovato, agli atti della Squadra Mobile di Palermo, una scheda biografica che riguardava Tutino, perché Tutino aveva, appunto, dei precedenti penali e quindi era stato attenzionato dalla Squadra Mobile di Palermo, che nel maggio del '95 risultava, appunto, essere in possesso dell'autovettura targata Palermo, appunto, 80803, che corrisponde a un modello Clio e che nello stesso periodo il Tutino, quindi, non disponeva di altri veicoli. A seguito di questo, abbiamo fatto ulteriori accertamenti e abbiamo scoperto che Tutino, oltre al veicolo in questione, aveva... è risultato anche titolare di un carrello, quindi un carrello che viene trainato, rimorchiato da un veicolo, immatricolato il 19 giugno del '92, con targa Palermo 015048.
P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, se capisco bene, rilevate che Tutino è stato proprietario di una Renault con quella targa dall'agosto del '91...
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, proprietà esclusiva, tra l'altro non aveva altri veicoli.
P.M. Dott. LUCIANI - ...al novembre del '93.
TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto.
P.M. Dott. LUCIANI - Dagli atti della Squadra Mobile di Palermo ricavate che in quel periodo aveva solo quella macchina.
TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, perché...
P.M. Dott. LUCIANI - Che la Renault era una Renault Clio.
TESTE C.G. CASTAGNA - Alla Motorizzazione, sostanzialmente, risultava Renault, ma non risultava il modello esatto.
P.M. Dott. LUCIANI - Ricavate che la Renault era una Renault Clio e che Tutino ha avuto un carrello per trasporto imbarcazioni immatricolato il 19 giugno '92.
TESTE C.G. CASTAGNA - Del '92, esatto, con relativa targa.

[361] Cfr. rilievi della Polizia Scientifica 20.7.1992 cit., foto n.18, n.19, n.20.

Spatuzza. Tutti gli accertamenti davano esito negativo[362], come prevedibile per i soggetti chiamati in correità da Vincenzo Scarantino. L'esito negativo della comparazione con le impronte di Vittorio Tutino e dello stesso Gaspare Spatuzza, comunque, non si pone affatto in contrasto con quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia, il quale (come detto, analizzando le sue dichiarazioni) escludeva -anzi- d'aver lasciato delle impronte digitali durate la permanenza nell'officina di Orofino, ricordando che si era preoccupato, unicamente, d'aver lasciato (eventualmente) qualche impronta, mentre scavalcava il portone d'accesso, senza utilizzare dei guanti.

20) Le dichiarazioni di Fabio Tranchina sulla fase esecutiva della strage di via D'Amelio.

Ulteriori conferme dell'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sull'esecuzione della strage di via D'Amelio, si traggono senz'altro dalla collaborazione di Fabio Tranchina, anch'egli (al pari di Spatuzza), irrevocabilmente condannato (in esito alla celebrazione del rito abbreviato) per il contributo esecutivo fornito all'eccidio del dott. Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. Si riportano, a tal proposito, le motivazioni della sentenza di primo grado (come detto, passata in cosa giudicata), emessa all'esito del giudizio abbreviato, celebrato nei confronti del Tranchina medesimo[363]:

[362] Cfr. consulenze tecniche dattiloscopiche di Gaetano Roccuzzo, acquisite all'udienza dibattimentale del 3.10.2013.

[363] Cfr. sentenza GIP Caltanissetta n. 36/2013 del 13.3.2013, pagg. 2173 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

Anch'egli è imputato per la strage di via D'Amelio e per i connessi delitti di lesioni in danno di numerosissime persone oltre che di detenzione e porto in luogo pubblico dell'esplosivo utilizzato per l'attentato.

In particolare, al Tranchina è contestato di avere avuto un ruolo nella fase preparatoria-esecutiva della strage, con riferimento ad un segmento diverso da quello che ha visto protagonista Spatuzza e, segnatamente, con riguardo all'ausilio ed al la collaborazione prestata in quei frangenti a Giuseppe Graviano, del quale, come più volte anticipato, curava la latitanza e cui faceva da autista.

Anche per quanto riguarda le condotte del detto imputato che costituiscono oggetto dell'odierno giudizio non può che farsi riferimento -stante la positiva valutazione di attendibilità già formulata- a quanto dallo stesso dichiarato.

Difatti, in sintesi, Tranchina ha sul punto dichiarato:

- *nel periodo in cui erano in corso i preparativi per la strage di via D'Amelio Giuseppe Graviano era ospitato nella sua abitazione di Borgo Ulivia nel quartiere Falsomiele di Palermo ed in tale abitazione, in epoca immediatamente antecedente all'attentato, aveva avuto una serie di incontri con gli altri affiliati alla famiglia mafiosa di Brancaccio, tra cui proprio Gaspare Spatuzza;*
- *aveva effettuato due sopralluoghi con Giuseppe Graviano in via D'Amelio che erano stati espletati dopo aver accompagnato lo stesso Graviano in un magazzino in via Tranchina di Palermo e lungo il tragitto di ritorno alla*

1325

sua abitazione di Borgo Ulivia. Tale magazzino era luogo di abituale appuntamento del capo mandamento di Brancaccio (e degli altri esponenti di vertice del sodalizio mafioso) con Salvatore Riina come apprese in epoca successiva alla cattura di quest'ultimo, così come ha collocato temporalmente tali sopralluoghi nella prima settimana di luglio ed in quella antecedente l'esecuzione dell'attentato ed ha rammentato pure la presenza di Fifetto Cannella in occasione del secondo degli stessi;

- *Giuseppe Graviano gli aveva chiesto di procurargli un appartamento in via D'Amelio dopo che Giorgio Pizzo non era riuscito ad adempiere ad analoga richiesta; il Tranchina, tuttavia, anche in virtù delle modalità impostegli per reperire tale immobile (con pagamento in contanti, senza formalità alcuna e senza avvalersi di agenzie immobiliari), non si adoperò mai fattivamente per reperire tale appartamento sicché, quando il Graviano alcuni giorni prima l'esecuzione dell'attentato tornò sull'argomento, si trovò costretto ad evidenziare di non avere a disposizione l'immobile. Il capomafia di Brancaccio mostrò di non preoccuparsi della circostanza in quanto si sarebbe "accomodato" nel giardino;*
- *nelle primissime ore del mattino della domenica 19 luglio aveva passato in consegna il Graviano, che aveva dormito nell'abitazione del padre del collaboratore, a Cristofaro Cannella, accompagnandolo ad un appuntamento già prestabilito.*

Come si vede, pure al Tranchina va dunque attribuito un ruolo di supporto

logistico e di causalità agevolatrice alla commissione della strage da cui discende la sua responsabilità per i delitti contestatigli.

Ed invero, depongono in tale direzione tutti gli elementi che sono stati in precedenza evidenziati, inferibili, oltre che dalle dichiarazioni dell'imputato medesimo, da una valutazione complessiva dei risultati delle investigazioni.

Orbene, se non possono esservi dubbi sulla sussistenza nel caso di specie dell'elemento materiale necessario per l'integrazione del delitto di cui all'art. 422 c.p. (e degli ulteriori reati satelliti) per le ragioni spiegate allorquando si è trattato della posizione dello Spatuzza, occorre spendere alcune considerazioni con specifico riferimento all'esistenza in capo al Tranchina anche dell'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice di che trattasi.

Merita in proposito precisarsi che, come già anticipato, tale elemento soggettivo si atteggi nel delitto di che trattasi in termini di dolo generico quanto alla consapevolezza di porre in essere una condotta in virtù della quale venga esposto a rischio di morte un novero indiscriminato di soggetti (integrando rispettivamente l'evento della morte di una o di più persone le aggravanti previste dal primo o dal secondo comma della detta disposizione), cui deve aggiungersi il dolo specifico della finalità di uccidere (una o più persone). A tale ultimo riguardo, peraltro, deve evidenziarsi che, secondo la Suprema Corte, ai fini della punibilità a titolo di concorso nel reato di strage, è sufficiente che la specifica finalità

richiesta dalla fattispecie incriminatrice sia perseguita da almeno uno dei concorrenti (cfr. Cass. 5797/1988 e Cass. 3617/90) poiché in tale caso l'elemento psicologico che sorregge l'azione di uno degli autori materiali si comunica ai correi, fatta eccezione per l'ipotesi in cui non sia dimostrato un accordo criminoso diretto alla commissione di un delitto diverso.

Ciò posto, emergono dagli atti numerosi elementi che consentono di affermare l'esistenza in capo al Tranchina dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 422 c.p..

Anzitutto, come per lo Spatuzza, il complessivo contesto -contrassegnato da omicidi di particolare rilievo e, soprattutto, dalla recente strage di Capaci- in cui si collocavano le vicende che avevano direttamente interessato il Tranchina e di cui si è detto.

Inoltre, lo stesso collaboratore ha dichiarato di aver assistito, tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992, al caricamento all'interno dell'autovettura Audi 80 nella disponibilità di Cristofaro Cannella di alcune armi custodite in un fondo di proprietà di Nino Mangano che sarebbero poi state consegnate al gruppo di Trapani per essere portate a Roma allo scopo di attentare alla vita del Dott. Falcone. Che il Tranchina avesse avuto consapevolezza che si trattasse proprio di quelle armi si desume al fatto che il collaboratore medesimo ha affermato di essersene reso conto in virtù dei commenti fatti dagli attentatori, i quali avevano in quell'occasione fatto riferimento ad un incarico rischioso, che riguarda un ristorante di Roma. Ancora, sempre al medesimo risguardo, il collaboratore ha evidenziato

che, in epoca successiva a tale episodio - allorché si era trovato a guardare la televisione in compagnia del Graviano ed erano apparse delle immagini del dott. Falcone circondato dagli uomini di scorta, al suo rilievo secondo cui sarebbe stato impossibile colpire un obiettivo così protetto, il Graviano aveva risposto con un gesto assai eloquente, con il quale gli diceva di attendere lo sviluppo degli eventi.

Da quanto riferito dal collaboratore medesimo, poi, le modalità con cui sono stati effettuati i sopralluoghi in via D'Amelio paiono sostanzialmente coincidenti a quelle tenute in occasione all'episodio di un trasporto a Capaci, quindici -venti giorni prima della strage in cui persero la vita il Dott. Falcone, la moglie e gli uomini della scorta- di alcuni sacchi neri per la spazzatura che, come si evince dalle dichiarazioni rese da Giovanbattista Ferrante durante il processo per la strage di Capaci, contenevano l'esplosivo lavorato da Spatuzza e che venne appunto utilizzato per l'attentato. Infatti, in tale circostanza, come accaduto anche in via D'Amelio, stava davanti l'autovettura di Fifetto Cannella e lui lo seguiva con la sua, con Graviano a bordo.

Appaiono poi assolutamente decisivi al fine di indurre a ritenere come il Tranchina avesse dovuto avere piena coscienza di quanto sarebbe da lì a poco avvenuto in via D'Amelio gli avvertimenti che lo stesso dichiarante ha affermato di aver ricevuto da Giuseppe Graviano prima dei delitti più eclatanti commessi in quel periodo e da quello analogo ricevuto proprio prima della strage di via D'Amelio.

Difatti, il Tranchina ha riferito di essere stato espressamente avvisato oltre che da Giuseppe Graviano anche dal cognato Cesare Lupo e da Giovanni Asciutto, di non transitare da Mondello prima che proprio in quella zona avvenisse l'omicidio di Salvo e, del pari, di non passare da Capaci prima della strage del marzo 1992; avvertimento, quest'ultimo, che il collaboratore aveva girato ai suoi familiari, in quanto costoro avrebbero dovuto transitare proprio per quel tratto di autostrada per recarsi presso la loro abitazione al mare in quel di Carini.

Avvertimento sostanzialmente analogo, ancorché implicito, l'imputato aveva infine ricevuto la sera del 18 luglio 1992, allorquando aveva risposto a Giuseppe Graviano, che si informava con una certa insistenza circa il luogo ove aveva in animo di trascorrere la domenica, che sarebbe andato per tutta la giornata seguente al mare in compagnia dei suoi familiari.

D'altra parte, che via D'Amelio sarebbe certamente stata teatro di avvenimenti di particolare rilievo doveva essere subito stato ben chiaro al Tranchina già in occasione del primo sopralluogo, allorquando il Graviano lo aveva sollecitato a non rallentare l'andatura di marcia della vettura a bordo della quale si trovavano poiché si trattava di zona che "scottava".

Vanno altresì segnalate alcune ulteriori circostanze che militano nella direzione della piena compartecipazione psicologica del Tranchina alla commissione della strage.

1330

Ci si riferisce anzitutto alla richiesta del Graviano di procurargli un appartamento nella zona di via D'Amelio con quelle particolari modalità e cautele che si sono in precedenza descritte. Infatti, allorquando l'imputato aveva comunicato al capomafia di Brancaccio di non aver soddisfatto la sua richiesta, Graviano gli aveva detto che allora si sarebbe sistemato nel giardino.

Il successivo riferimento al giardino esclude con ogni evidenza, così come pure correttamente rimarcato dal P.M. in sede di discussione, che la richiesta del Graviano fosse relativa ad un luogo ove, per esempio, trascorrere un periodo della sua latitanza; per converso esse rende palese come tale richiesta si riferisse ad un luogo da utilizzare per un appostamento.

Ed ancora, va rilevato che, come riferito dallo stesso collaboratore, egli aveva avuto la conferma di ciò che aveva già ampiamente compreso dal commento che due o tre giorni dopo la deflagrazione dell'ordigno esplosivo, il Graviano, mentre guardava insieme all'imputato, al padre di questi ed a Cesare Lupo le immagini sulla strage di via D'Amelio in televisione, gli disse "na spirugghiammu" con espressione soddisfatta.

Tali dati vanno inoltre valutati congiuntamente alla constatazione che Graviano -come da ultimo confermato anche da Spatuzza all'udienza del 1° marzo 2013- si muoveva in prima persona solo per fatti di estrema importanza e gravità, cosa evidentemente ben nota al Tranchina in virtù del rapporto fiduciario che lo legava al capomafia ed allo specifico ruolo

di autista che rivestiva.

Del resto, ciò appare del tutto coerente sia con lo status di latitante del Graviano sia con le grandi cautele che adottava per i suoi spostamenti, così come emerge da vari atti del procedimento, di talchè risulta del tutto logico che il capo mandamento di Brancaccio si assumesse il rischio di esporsi personalmente solo per fatti della massima importanza e gravità.

E' lo stesso Tranchina ad offrire conferma a tale considerazione /non tanto perché afferma che con Graviano non uscivano certo "per andare a mangiare un gelato" (cfr. interrogatorio del 25/5/2011) quanto, invece, per gli specifici episodi narrati.

Infatti, il collaboratore ha dichiarato di aver accompagnato il Graviano, oltre che per i sopralluoghi in via D'Amelio ed all'appuntamento con Cannella nella mattina della strage, ad incontri con esponenti mafiosi di massimo livello tra cui Totò Riina, in occasione del trasbordo delle armi destinate all'attentato al Dott. Falcone a Roma e della consegna dell'esplosivo che sarebbe stato utilizzato per la strage di Capaci.

Parimenti, Tranchina ha riferito che nei primi mesi del 1992, su richiesta effettuata personalmente da Giuseppe Graviano, aveva accompagnato Gioacchino Calabrò ed un'altra persona ad Omegna, ove era stata segnalata la presenza di Giovanni Drago, frattanto divenuto collaboratore di giustizia.

Allo stesso modo, il Tranchina aveva accompagnato Giuseppe Graviano nel 1991 per commettere un omicidio. Come emerge dalle dichiarazioni di

1332

Spatuzza, si trattava dell'omicidio di tale Mandalà, in via Conte Federico, e tale delitto era riconducibile alla faida iniziata dall'organizzazione nei confronti dei familiari del collaboratore Salvatore Contorno. Infatti, l'unica colpa della vittima, come riferisce Spatuzza, che l'ha definita "gran lavoratore", era appunto quella di essere imparentato con Contorno.

Va altresì per completezza evidenziato che ulteriore elemento a suffragio delle considerazioni sin qui espresse può essere tratto proprio dal riferimento del Graviano alla sua sistemazione "nel giardino", cioè nell'agrumeto attiguo a via D'Amelio. Difatti, da ciò poteva agevolmente desumersi che l'azione criminale programmata avrebbe dovuto essere compiuta all'aperto (ed in una zona densamente abitata) sicchè, data la disponibilità, ampiamente nota all'imputato, di armi ed esplosivi che aveva l'organizzazione mafiosa, era evidente il pericolo per la pubblica incolumità che la commissione del fatto delittuoso avrebbe comportato.

Comunque, come per Spatuzza, la piena consapevolezza di ciò che doveva accadere ed il fatto che quello del Tranchina fosse un contributo consapevole e volontario, si desume dalle stesse parole del collaboratore, che meglio di ogni considerazione rendono con dirimente chiarezza il reale grado di consapevolezza dell'imputato circa il ruolo rivestito nella strage.

Questi, infatti, anche nel corso dell'esame reso in udienza in data 15/2/2013, dopo quello che poteva apparire come un tentativo di edulcorare il contenuto delle sue precedenti propalazioni autoaccusatorie, confermava infine quanto dichiarato nell'interrogatorio del 25/5/2011, che

di seguito si riporta nella parte di interesse.

"(...) Il secondo sopralluogo è avvenuto nella settimana che ha preceduto l'attentato, a distanza di circa due settimane dal primo, che è dunque avvenuto ai primi del mese di luglio. Rammento che nel corso del secondo sopralluogo Giuseppe Graviano mi chiese di rallentare ma di non fermarmi perché mi disse "questa è una zona che scotta". Pertanto, oggi intendo dichiarare che quando il Graviano mi condusse a fare i sopralluoghi e mi rivolse la frase di cui ho detto io mi resi conto perfettamente, anche alla luce degli avvertimenti che mi erano stati dati in precedenza per l'omicidio Lima e la strage di Capaci, che stavo fornendo un contributo alla preparazione ed esecuzione di un fatto delittuoso. Del resto non potevo ignorare che in occasione del primo sopralluogo avvento, come ho detto, nei primi del mese di luglio, Giuseppe Graviano mi aveva chiesto di reperire un appartamento proprio in via D'Amelio e che, dopo il secondo sopralluogo, preso atto che non ero riuscito a procurarlo, mi disse che si sarebbe "accomodato nel giardino". Non mi fu rivelato quale fosse l'obiettivo, ma la conferma che i sopralluoghi erano finalizzati alla consumazione di un grave delitto, la ebbi qualche giorno dopo, e comunque entro una settimana dall'esecuzione della strage (perché successivamente Graviano si allontanò dalla Sicilia) quando Graviano mi disse: "'Na spirugghiamu", intendendo alludere al fatto che erano stati bravi a realizzare l'attentato. Ritengo che tale frase di Graviano, dopo la strage, sia la risposta ad una domanda che gli avevo fatto quando, dopo il caricamento delle armi di cui ho già riferito e che compresi dovesse servire

1334

a realizzare un attentato al dott. Falcone, vedendolo in televisione circondato dalla sua scorta, gli chiesi come si potesse avvicinare una persona del genere, ed il Graviano mi rispose con un cenno, come a dire "aspetta e vedrai". A.D.R.:Ricordo che Graviano mi dissi la frase "Na spirugghiamu" forse due o tre giorni dopo la strage, ma quasi certamente non oltre il mercoledì successivo. In merito rammento che in quel momento era già iniziata l'Operazione Vespri Siciliani, tanto che accompagnando Graviano in auto, in compagnia della sua fidanzata, gli sottolineai che non avevo visto un gran spiegamento di militari e, neanche farlo apposta, appena svoltata la curva incontrammo invece molti soldati. Pertanto, sono consapevole di aver fornito un contributo alla preparazione della strage di via D'Amelio. Mi sento e sono responsabile di questo gravissimo delitto e dal giorno in cui il Graviano mi disse quella frase "'Na spirugghiamu", avendo avuto definitiva conferma di quale fosse stato l'obiettivo dell'attentato e del protagonismo del Graviano, "non vivo più": ricordo ancora 'espressione soddisfatta del Graviano che mi riferì quella frase col sorriso sulla bocca".

Ciò detto, appare necessario precisare che è rimasta sullo sfondo la vicenda degli acquisti dei telecomandi effettuati dal Tranchina sempre con modalità tali da garantire la non riconducibilità di essi alla consorteria e che non sembrano essere stati quelli utilizzati per la commissione della strage sia perché non ci sono certezze sui tempi di tali acquisiti sia avuto riguardo a quanto accertato negli altri processi celebrati in ordine a tali strumenti, con particolare riferimento a quanto al riguardo dichiarato da

1335

Giovanbattista Ferrante.

Le considerazioni avanti espresse costituiscono specifica replica alle articolate argomentazioni difensive, tese nella sostanza a sostenere l'insussistenza in capo all'imputato dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 422 c.p. e consentono viceversa di ritenere ampiamente comprovata la responsabilità del Tranchina per i delitti in contestazione, fatta eccezione per quello di lesioni che va ovviamente dichiarato assorbito in quello di strage.

Fatto salvo quanto si dirà oltre con riferimento alle aggravanti in contestazione, occorre già qui sottolineare che al Tranchina vanno riconosciute la circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/91 e le circostanze attenuanti generiche per l'importanza che la sua collaborazione ha rivestito per l'accertamento dei fatti per cui si procede anche nei suoi confronti e per la particolare situazione soggettiva in cui si è avuta la sua collaborazione, con ciò che ne consegue anche per quanto riguarda l'intervenuta prescrizione di alcuni dei reati di cui il predetto è imputato.

Tanto premesso e passando alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia alle udienze dibattimentali del 12 e 13 giugno 2013 (ma si farà pure riferimento, nel prosieguo, alle dichiarazioni predibattimentali di Tranchina, poiché acquisite agli atti col consenso delle parti[364]), si deve, innanzitutto, evidenziare come le stesse forniscano una significativa conferma al racconto di Gaspare Spatuzza (in precedenza

[364] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 95 s.

analizzato), soprattutto riguardo agli incontri fra quest'ultimo e Giuseppe Graviano, nel periodo precedente la strage. Più in generale, le dichiarazioni di Fabio Tranchina, che, curando in quel periodo la latitanza del capo mandamento di Brancaccio, aveva un punto d'osservazione privilegiato su quello che accadeva in Cosa nostra, assumono notevole rilevanza nella misura in cui evidenziano la partecipazione diretta di Giuseppe Graviano alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio, ponendosi in linea con la ricostruzione operata da Gaspare Spatuzza che, in maniera più marcata rispetto a quanto emerso dai precedenti processi (basati anche sulla falsa collaborazione di Vincenzo Scarantino), sposta l'accento sul gruppo di Brancaccio in relazione alla gestione di un rilevante segmento della preparazione e dell'esecuzione dell'attentato del 19 luglio 1992.

Con specifico riferimento a Vittorio Tutino, Tranchina (pur non essendo a conoscenza di un suo contributo operativo per la strage di via D'Amelio) confermava i suoi rapporti "*molto consolidati*" con Gaspare Spatuzza e spiegava anche che l'imputato, dopo la gestione della latitanza di Giuseppe Graviano, passava a curare quella del fratello Filippo Graviano, diventandone "*l'ombra*", poiché quest'ultimo riusciva a contenerne meglio l'esuberanza e l'atteggiamento talvolta aggressivo ed irruento, per il quale Tutino veniva anche "*rimproverato*". Infine, il collaboratore riferiva anche di un problema che aveva con Tutino (in conseguenza del quale vi era un raffreddamento nei loro rapporti), quando, dopo le stragi del 1992, all'epoca della nascita della figlia dell'imputato, Tranchina gli consegnava (nell'abitazione della suocera, nelle vicinanze di via Ammiraglio Rizzo di Palermo[365]), un sacchetto di

[365] Cfr. verbale di interrogatorio di Fabio Tranchina del 22.4.2011:

PROC. SERGIO LARI: *Sa se ci abitava una parente di Tutino da quelle parti? Di Vittorio Tutino?*

1337

banconote, con una somma di sedici o venti milioni di lire, da fare avere ai fratelli Graviano, che si trovavano al Nord Italia. Tutino non consegnava il denaro ai fratelli Graviano e, anzi, riferiva loro che Tranchina li aveva regalati a lui, per la nascita di sua figlia. Pertanto, Tranchina veniva chiamato a giustificarsi dai *boss* di Brancaccio, che lo rimproveravano e, innanzi alla sua versione dei fatti, organizzavano anche un confronto a sorpresa con Vittorio Tutino, che ribadiva -in sua presenza- di aver ricevuto il denaro come regalo per la nascita di sua figlia. Ciascuno rimaneva con la sua versione e la questione si chiudeva senza alcuna conseguenza, poiché i Graviano (evidentemente in virtù del rapporto che li legava ad entrambi), non prendevano provvedimenti. Si riporta, qui di seguito, lo stralcio di un verbale d'interrogatorio reso dal collaboratore, sul punto (acquisito agli atti, col consenso delle parti):

Verbale di interrogatorio di Fabio Tranchina del 21 aprile 2011:

PROC. SERGIO LARI: *Certo, e su Vittorio Tutino ...*

TRANCHINA FABIO: *... Su Vittorio ...*

PROC. SERGIO LARI: *... ci interessa questa questione.*

TRANCHINA FABIO: *... per esempio, Vittorio Tutino, io ho sempre*

TRANCHINA FABIO: *Allora, se io ricordo bene, dalle parti di Via Ammiraglio Rizzo, ci abitava la suocera, perché (...) fu dove io andai a portargli quei famosi soldi, che lui doveva portare quando andò dai Graviano, e credo, che forse, Via Don Orione, esattamente, non mi ricordo, comunque, siamo (INCOMPRENSIBILE) ...*

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Che è a duecento metri (INCOMPRENSIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: *Sì, praticamente, la Via Don Orione, è una, è una perpendicolare della Via Ammiraglio Rizzo.*

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Sì. (...) E Via D'Amelio è là sopra.

PROC. SERGIO LARI: *E quindi, lei (...) gli portò il sacchetto dei soldi (...) che poi ci fu la discussione (...) con Graviano?*

TRANCHINA FABIO: *Sì, sì, quella de..., (INCOMPRENSIBILE).*

1338

saputo che era l'accompagnatore, per eccellenza, di, prima di Giuseppe Graviano, poi, ehm, venne rimproverato, perché era una persona molto ma molto aggressiva, nel senso che, ehm, non ci pensava due volte a prendere una questione, diciamo, con una persona che gli facesse anche un piccolo sgarbo, tant'è che poi, fuuu levato, diciamo, non camminava più con Giuseppe Graviano, ma \ \ accompagnava Filippo, perché lui di Filippo, aveva, come dire, un po' più di, \ \ ehm, di timore, ehm, e Filippo riusciva a tenerlo più a bada. Mi ricordo che, anche di un particolare (...) mi ricordo anche di un particolare, che successe con Tullio Cannella, ehm, ai tempi che, diciamo, mandavano Vittorio Tutino, forse a prendere dei soldi, perché lui ai tempi aveva realizzato l'Euromare Village, nei pressi di Buonfornello, ehm, e Cannella si lamentava sempre, perché lui era troppo, diciamo, troppo oppressivo, ehm, non voleva perdere tempo, se andava in un appuntamento, per andare a prendere, per esempio, dei soldi non, non, non, non transigeva che quello gli diceva, guarda, vieni fra un'ora, cose, infatti, mi ricordo che poi, ai tempi, ehm, lui non fu mandato più da Cannella, e mi ci mandavano a me, o per prendere (...) delle risposte, o per prendere dei soldi.

PROC. SERGIO LARI: Quando, quando l'ha conosciuto Vittorio Tutino, se lo ricorda?

TRANCHINA FABIO: Sempre, ehm, \ \ nel '91, io tutte queste persone le conosco, \ \ sicuramente, entro nel no..., entro, diciamo, il '91, perché dopo che conosco Giuseppe Graviano ...

1339

PROC. SERGIO LARI: *Oh (...) che, come lo ha conosciuto? Se lo ricorda?*

TRANCHINA FABIO: *Ma, anche in un appuntamento, non mi ricordo.*

PROC. SERGIO LARI: *Lei è al corrente dei rapporti tra Tutino e ca..., ehm, Spatuzza?*

TRANCHINA FABIO: *Ma, ehm, di rapporti, che, (SI SCHIARISCE LA VOCE) che siano molto consolidati ne sono sicuro, perché mi ricordo, che un giorno, io andai a..., alla Spedisud, che era una ditta, di, ehm, di trasporti, che era ubicata presso la Zona Industriale di Brancaccio, e mi ricordo che, andai qua, in questo posto, e c'era Vittorio Tutino, e se non ricordo male, anche Gaspare, anche Gaspare spi..., Spatuzza, e Vittorio aveva un, una pistola a tamburo tutta smontata che la stava pulendo, come se stesse pulendo (...) aveva una specie di spazzolino, che lo infilava ...*

PROC. SERGIO LARI: *Sì. (...) Uno scovolino, si chiama.*

TRANCHINA FABIO: *... e lui, diciamo, un pochettino, se ne vantava di questo, che aveva questa pistola, ehm, tant'è che gli ebbimo a fare una battuta, non ricordo se gliela feci io, o gliela fece Gaspare, che gli disse, dice, dice, che te ne fai a tipo di questa pistola, dice, per fari 'u Guairdianu, ccà, no, dici, ccà 'un trasi nuddru, dici, picchì io, dici, ci metto 'na fotografia mia, dici, e ccà, 'un trasi nuddru, dico, \ \ questo, questo fatto me lo ricordo, perché vidi la pistola, e quindi, ehm, rimane ...*

(Traduzione: ...e lui, diciamo, un pochettino, se ne vantava di questo, che

1340

aveva questa pistola, ehm, tant'è che gli ebbimo a fare una battuta, non ricordo se gliela feci io, o gliela fece Gaspare, che gli disse, dice, dice, che te ne fai a tipo di questa pistola, dice, per fare il Guardiano, qua, no, dice, qua non entra nessuno, dice, perché io, dice, gli metto una fotografia mia, dice, e qua, non entra nessuno, dico, \ \ questo, questo fatto me lo ricordo, perché vidi la pistola, e quindi, ehm, rimane ...)

PROC. SERGIO LARI: Io vorrei che lei si concentrasse sulla posizione di Vittorio Tutino ...

TRANCHINA FABIO: Sì. (...) Vittorio Tutino ...

PROC. SERGIO LARI: ... anche in relazione alla Strage di Via D'Amelio, mi spiego?

TRANCHINA FABIO: Sì, anche ...

PROC. SERGIO LARI: A un ruolo che lui poi ha avuto, in questa Strage.

TRANCHINA FABIO: Sì, se, se vuole mi fermo e mi fa la domanda, o stavo dicendo ...

PROC. SERGIO LARI: No, no, no, vada, vada lei ...

TRANCHINA FABIO: ... con Vittorio Tutino una volta successe, ehm, che i Graviano erano partiti, adesso non mi ricordo bene qual era il periodo, ma comunque, parliamo di dopo le Stragi, che loro cominciarono a fare dei viaggi, anche per allontanarsi, ehm, perché mi ricordo bene, che Giuseppe me lo disse, dice, Fabio, adesso noi ci andiamo un poco a rilassare, ce ne andiamo al Nord, ci ri..., ci stiamo un pochettino fuori ...

1341

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Le Stragi del '92, sempre dice?

TRANCHINA FABIO: Sì, sì, erano finite, ehm, e Vittorio tu..., ehm, ehm, e mi ricordo che un giorno io dovevo dare dei soldi a, cioè, io portai dei soldi a Vittorio Tutino, il periodo lo possiamo subitooo individuare, in quanto era nata la figlia a Vittorio, Vittorio ha una..., Vittorio ha una figlia, credo ne abbia una sola, ed era nata da pochissimo, un mese, due, e io mi ricordo che gli portai un sacchetto con i soldi, che erano, o sedici o venti milioni, che lui avrebbe dovuto fare avere ai Graviano che erano partiti. E gli dissi, \ \ ci dissi, tieni Vittorio, questi sono soldi che tu sai a chi li devi dare, perché sapevo che doveva partire e andare a trovare loro, e invece che cosa combinò lui, lui partì, andò dai Graviano, e non gli portò niente, dicendo che io gli portai i soldi che era un regalo per la bambina, che, \ \ e tutto questo mi mise in, in cattivo occhio perché, perché poi fui chiamato dai Graviano, e mi dissi, Fabio, ma tu come ti permetti a dire a Vittorio che questi soldi sono per sua figlia, ci dissi, Giuseppe, ma stai scherzando, io di testa mia gli dico a Vittorio che questi sono soldi..., \ \ e allora, loro non credendo né a me né a lui, organizzarono un incontro un faccio a fa..., come si dice ...

SOST. PROC. ONELIO DODERO: Confronto.

(...)

PROC. SERGIO LARI: Eh, e come finì 'sto confronto?

TRANCHINA FABIO: Al confronto c'era, eravamo presenti, i due fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, io e Vittorio Tutino, e allora, io, non

1342

me lo aspettavo, assolutamente, perché pensavo che mi avessero creduto (...) perché ripeto, io come faccio a dire questi sono, questi soldi sono ...

PROC. SERGIO LARI: Certo.

TRANCHINA FABIO: ... ma poi mi ricordo benissimo che erano in un sacchetto, ma proprio, messi così i soldi, neanche messi in ordine, c'erano pure delle banconote da mille lire (...) per intenderci (...) allora, al che arrivai a questo appuntamento, che, ci tengo a precisare, non mi ricordo dove, in che, in che luogo (...) inconsapevolmente (...) non sapevo di che cosa, cioè, per me era il classico, il passaggio per accompagnare a Giuseppe (...) per accompagnare Giuseppe a questo appuntamento, arrivammo a questo appuntamento (...) e Giuseppe inizio il discorso (...) dice, Fabio, ehm, \ \ dice, qua c'è Vittorio che dice, che tu i soldi che gli hai portato, dice, gli hai detto che sono un regalo per sua figlia, gli ho detto Giuseppe, io non ho mai detto una cosa del genere, ma, assolutamente, \ \ dice, ma intanto, dice, qua c'è Vittorio, diglielo a lui. \ \ Gli ho detto, Vittorio (...) uhm, dissi, tu (...) sicuro di quello che io ti ho detto? Dice, sì, Fabio, tu sei venuto, mi hai detto questi soldi, sono un regalo (...), io lo guardai, (...) ma perché mi stai metten..., non lo, non lo, non lo capii mai perché lui fece questa parte con me, \ \ Giuseppe mi guardava negli occhi, e mi dicevano, e io gli dicevo, che, che devo fare? Cioè, gli, gli chiedevo con gli occhi, come che devo fare? E Giuseppe mi ebbe a dire, dice, Fabio, dice, vedi che io ti dico una cosa, dice, \ \ ti stanno accusando, e quando ti accusano, una persona si deve difendere. \ \ Cioè, me lo disse, proprio

1343

cambiò atteggiamento, dal solito sorrisino, che aveva lui per ammaliare (...) le persone che, ehm, cambiò atteggiamento, e mi disse, Fabio, dice, vedi che ti stanno accusando, e se una persona ti accusa, dice, tu ti devi difendere. \ \ E io restai zitto, ero pietrificato, perché in quel momento, non, (INCOMPRENSIBILE)

PROC. SERGIO LARI: *E quindi? Che è successo?*

TRANCHINA FABIO: *Comunque, poi ci dividemmo, io mi appartai con Giuseppe, ehm, Graviano, e Filippo Graviano restò con Vittorio Tutino (...) una cosa, non m'interessa della (...) è un infame, è un infame, cioè, per, io quando dico infame, ehm, intendo una persona (...) che dice delle cose non vere. (...) Perché magari ne..., magari in, in Sicilia (...) ci sono delle parole che, che inserite in un contesto possono significare (...) e quindi, io mi ricordo che ci fu questa, questo fatto ...*

PROC. SERGIO LARI: *E i Graviano non presero provvedimenti?*

TRANCHINA FABIO: *Assolutamente.*

PROC. SERGIO LARI: *A noi risulta (...) che Vittorio Tutino, era uomo di grande fiducia dei Graviano ...*

TRANCHINA FABIO: *Sì, sì, sì, sì, sì.*

PROC. SERGIO LARI: *... e questo..., e questo forse spiega perché non presero provvedimenti, quando è avvenuto questo fatto?*

TRANCHINA FABIO: *(...) Questo fatto ribadisco i Graviano erano partiti, quindi, dopo le Stragi (...) Erano fuori, avevano bisogno,*

1344

chiaramente (...) di ricevere dei soldi.

PROC. SERGIO LARI: ... se è vero, che Tutino è stato coinvolto nelle Stragi, e ha fatto, e ha messo in essere attività nella Strage di Via D'Amelio per conto dei Graviano, lei capisce bene, qual è la situazione, dal..., dal punto di vista dei Graviano, di fronte a un comportamento del genere, o uno fa finta di niente, o uno deve provvedere in maniera diversa. Loro avevano un grande debito di riconoscenza, probabilmente, nei confronti di Tutino (...) perché a noi risulta, che Tutino ha posto in essere una serie di comportamenti, finalizzati, alla Strage di Via D'Amelio, e allora il discorso, ecco perché noi siamo interessati al Tutino. Lei può fare uno sfo..., \ \ cercare di fare uno sforzo di memoria per verificare, se..., sempre, anche nei giorni immediatamente precedenti la Strage di Via D'Amelio, se lei si ricorda, se Graviano incontrò Tutino? \ \ Ieri le avevo fatto una domanda ...

TRANCHINA FABIO: Io tengo presente, l'ho (...) non so se l'ho detto, ma lo ripeto (...) ehm, Vittorio Tutino era l'ombra di Filippo Graviano, l'ombra, dove c'era Filippo Graviano, c'era Vittorio Tutino, perché era, proprio il suo Accompagnatore, ventiquattr'ore su ventiquattro, \ \ era lom..., tant'è che, \ \ che se noi cercavamo Filippo, ehm, bastava cercareeee, \ \ ehm, e poi aveva, ehm, aveva grande, e comunque, era tenuto tantissimo in considerazione da Filippo Graviano, perché, \ \ ehm, era la persona, per esempio, Filippo Graviano, ehm, \ \ ehm, gli dicevaaaa, Vittorio, dice, mi è, mi, mi serve un miliardo, entro questa sera tu mi devi

portare un miliardo, lui sapeva dove andare per trovare questi soldi. Infatti una volta ci fu da ridere su questa situazione, ehm ...

PROC. SERGIO LARI: Senta, sempre per tornare, al discorso, che lei evoca di Graviano, perché qua, \ \ lei su Tutino non è in grado di darci nessun tipo di, che lei ricordi, ma, un qualunque dettaglio, che allora le è sembrato insignificante, e che oggi, potrebbe aiutarci a fare luce, sui rapporti, in particolare tra Tutino e Spatuzza? Nella fase di preparazione dell'Attentato di Via D'Amelio? Questa, è proprio la domanda, è proprio questa?

TRANCHINA FABIO: Tutino e Spatuzza, io, uhm una cosa, che io non so questa, perché ripeto (...) per via dei filtri che Giuseppe Graviano poneva ...

PROC. SERGIO LARI: E' chiaro che noi queste (...) cose gliele domandiamo, perché è Spatuzza che ci ha dato degli input (INCOMPRENSIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: Sì, ma lei fa bene, giustamente, fa il suo lavoro ...

PROC. SERGIO LARI: Io sto cercando di trovare dei riscontri, logicamente ...

TRANCHINA FABIO: ... e mi chiede tutto ...

PROC. SERGIO LARI: ... quindi, se lei ha qualche ricordo, qualche cosa, questo è il problema.

1346

TRANCHINA FABIO: In questo momento, non, completamente, non riesco aaaa, diciamo aaa ...

Tranchina spiegava che -all'epoca dei fatti- abitava a Borgo Ulivia, nel rione Falsomiele di Palermo, con i suoi genitori, e che questi ultimi, come ogni estate, dalla metà del mese di giugno e fino ai primi giorni di settembre del 1992, si trasferivano nella casa di villeggiatura a Carini[366]. In tale arco di tempo, rimanendo la casa vuota, egli la metteva a disposizione di Giuseppe Graviano (come si vedrà a breve, presentatogli dal cognato Cesare Lupo), affinché questi vi trascorresse la sua latitanza (il quartiere, peraltro, è ubicato a poca distanza da quello di Brancaccio e, dunque, era in un'ottima posizione affinché il capo mandamento continuasse a curare i propri interessi ed a mantenere i contatti coi sodali). Tranchina ricordava che, tra le varie persone che Giuseppe Graviano incontrava, in quel periodo estivo, all'interno della sua abitazione, c'era anche Gaspare Spatuzza (non rammentava se era lui stesso che lo conduceva nella casa, non sapendo Spatuzza dove la stessa era esattamente ubicata[367], oppure se vi provvedeva Cristofaro Cannella).

Si riporta qui di seguito un breve stralcio dell'esame dibattimentale del collaboratore di giustizia, nella parte in cui questi spiegava, appunto, che Gaspare Spatuzza incontrava Giuseppe Graviano, nella casa di Borgo Ulivia, in almeno un paio di occasioni, in quel periodo estivo del 1992, fra metà giugno e la strage di via

[366] La circostanza che, all'epoca dei fatti, il padre del collaboratore (Tranchina Giovanni) abitasse, unitamente al proprio nucleo familiare, in un appartamento di edilizia popolare sito nel quartiere Borgo Ulivia, risulta confermata dalle indagini eseguite dalla polizia giudiziaria, così come risulta confermata la proprietà, in capo al predetto genitore, di un immobile sito nel comune di Carini, località Villagrazia di Carini, contrada Margi - Giummari, in via Del Cefalo nr. 1 (cfr. deposizione del teste di Ernesto Cusimano, all'udienza dibattimentale del 15.7.2015, pagg. 33).

[367] Come spiegato dal collaboratore e documentato anche dalle immagini riprese nel corso del sopralluogo del 12 maggio 2011 con Fabio Tranchina (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 22), gli appartamenti di Borgo Ulivia sono estremamente simili fra loro e la circostanza rendeva assai difficile giungere sul posto, senza essere accompagnato da qualcuno che già vi era stato.

D'Amelio[368]:

P. M. LUCIANI - Senta ci sono state oltre a questa di sabato 18 luglio ci sono stati altri giorni, sempre nell'arco di tempo compreso tra la Strage di Capaci e quella di Via D'Amelio in cui Giuseppe Graviano si trovava a casa sua. Se può riferire specificamente dov'era questa casa, dove si trova?

TRANCHINA - Sì, la casa si trova a Borgo Ulivia quindi nel rione Falsomiele la zona che ho spiegato un po' ieri. Ed è la casa dei miei genitori. Questa casa praticamente si svuota perché noi andavamo a passare sempre i tre mesi dell'estate a Carini che i miei genitori avevano pure un piccolo villino a Carini e in linea di massima, diciamo, questa casa si svuotava intorno al 10, 15 di giugno perché i miei genitori si trasferivano a Carini, finite le scuole e tutto quanto, e quindi io nei periodi in cui la casa era vuota ne approfittavo per ospitare Giuseppe a dormire. Qualche volta è venuto pure Ciccio Tagliavia a dormire in questa casa insieme a Giuseppe Graviano. E qualche volta Giuseppe Graviano si è fatto pure degli appuntamenti sempre in questa casa di mio papà, ripeto, perché la casa era vuota e l'avevo a disposizione io.

P. M. LUCIANI - Ecco, in maniera più specifica in riferimento a questi appuntamenti, lei ricorda se Giuseppe Graviano ebbe appuntamenti in questa casa anche nel 1992, quindi nel periodo mi sembra di capire dopo il 15 giugno perché la casa si svuotava e fino alla strage di Via D'Amelio?

TRANCHINA - Sì, gli appuntamenti ci sono stati e li possiamo datare con

[368] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 32 ss.

una certa precisione, perché come ho detto io la casa si svuotava tra il 10 e il 15 giugno perché i miei genitori si trasferivano a Carini, quindi io la disponibilità l'avevo da questa data fino al mese, ai primissimi di settembre, non oltre perché poi loro ritiravano e quindi ricordo che in questa fase Giuseppe Graviano fece alcuni appuntamenti qui a casa di mio padre.

P. M. LUCIANI - Riesce a ricordare chi incontrò Giuseppe Graviano in questa fase nella casa di suo papà?

TRANCHINA - Sì, le persone che venivano erano Filippo Graviano, veniva un certo Giuseppe Battaglia, veniva Renzino Tinnirello, Gaspare Spatuzza, Fifetto Cannella.

P. M. LUCIANI - Ma le persone che ha menzionato come giungevano sui luoghi?

TRANCHINA - Mah, se per esempio erano persone che comunque venivano con Fifetto Cannella magari le portava Fifetto Cannella, perché Fifetto Cannella sapeva l'abitazione dov'era. Se invece qualcuno non lo sapeva gli si dava un appuntamento in un posto magari lì vicino, un posto che magari è conosciuto e io lo andavo a prendere.

P. M. LUCIANI - E per quello che è il suo ricordo Gaspare Spatuzza sapeva esattamente dove abitava suo papà, quindi qual era l'abitazione di suo papà?

TRANCHINA - No, non lo sapeva perché essendo che magari non era venuto mai quindi non poteva mai arrivare da solo.

P. M. LUCIANI - E quindi in quella circostanza riesce a ricordare chi lo

porta in questa casa?

TRANCHINA - Dottore, non mi ricordo, magari sono sceso io a prenderlo però non ce li ho bene in mente questi ricordi perché, cioè non riesco a focalizzare bene tutte queste, non lo posso escludere. Per esempio io mi ricordo una volta di Giuseppe Battaglia lo andai a prendere io che si fece trovare nei pressi che c'era una piazza con una chiesa vicina e la prima volta gli andai io incontro per spiegargli pure un poco la strada per fargli capire, perché lì praticamente le case sono tutte uguali, sono la fotocopia l'una dell'altra quindi chi non è della zona difficilmente si sa orientare, quindi bisogna conoscerla perché sembrano delle palafitte tutte uguali, tutte dello stesso colore, tutte le stesse modalità.

(...)

P. M. LUCIANI - Lei riesce a ricordare quante volte Gaspare Spatuzza venne in questa casa in quel periodo?

TRANCHINA - Un paio di volte è sicuro, poi se sono state più volte... Cioè con esattezza non me lo ricordo, ma un paio di volte è sicuro.

Anche sulle modalità con le quali si svolgevano gli incontri nella casa, le dichiarazioni di Tranchina confermano quelle di Gaspare Spatuzza: quest'ultimo discuteva col suo capo mandamento all'interno di una stanza in cui -come d'abitudine (secondo le regole di Cosa nostra)- Tranchina non si tratteneva, accomodandosi nella cucina, in attesa che il colloquio terminasse. In una di dette occasioni, inoltre, Spatuzza incrociava Lorenzo Tinnirello, che si allontanava dall'abitazione e saliva a bordo di una vistosa Mercedes station wagon di colore scuro metallizzato, circostanza della quale egli si meravigliava, poiché credeva questi fosse "*canziato*" (cioè

1350

latitante)[369], domandando spiegazioni a Giuseppe Graviano; quest'ultimo gli diceva che il provvedimento nei confronti del Tinnirello era revocato[370].

Come si accennava in altra parte della motivazione, anche in tal caso le dichiarazioni di Spatuzza trovano puntuale riscontro in quelle di Tranchina, che spiegava come gli incontri di Giuseppe Graviano nell'appartamento di Borgo Ulivia, avvenivano nel salone, dove egli non entrava, confermando anche che, sempre in quel periodo, prima della strage di via D'Amelio, il capo mandamento di Brancaccio incontrava anche Renzino Tinnirello, che giungeva lì a bordo di una Mercedes station wagon di colore scuro[371].

Si riporta, ancora una volta, un breve stralcio delle dichiarazioni dibattimentali del collaboratore di giustizia, sul punto[372]:

P. M. LUCIANI - E lei riesce a ricordare come avvenivano, cioè le modalità di questi appuntamenti?

---

[369] Dagli approfondimenti eseguiti in ordine alla posizione giuridica di Lorenzo Tinnirello, veniva accertato che lo stesso si rendeva latitante dal 05.03.1993 al 27.08.1994, vale a dire dopo i fatti che ci occupano, mentre, in precedenza, veniva colpito il 29.09.1984, dal mandato di cattura nr. 323/1984, relativo al noto procedimento a carico di Abbate Giovanni + 365 emesso dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo. Anche in quell'occasione, Tinnirello si dava alla latitanza, rimanendovi fino al 16.12.1987 (sentenza di primo grado del maxi processo), allorquando la Corte d'Assise di Palermo revocò il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti (cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 71 s).

[370] Cfr., a tal proposito, anche il verbale di interrogatorio reso da Gaspare Spatuzza in data 4.7.2008. Alla conclusione della redazione del verbale riassuntivo lo Spatuzza spontaneamente aggiunge: "*Ho rammentato che durante l'incontro avuto a Falsomiele con Giuseppe Graviano incontrai Renzino Tinnirello che stava andando via mentre io sopraggiungevo. Il Tinnirello, che io sapevo essere latitante in quel periodo, si allontanò a bordo di una Mercedes station wagon di colore scuro. Chiesi al Graviano come mai il Tinnirello, benché latitante, utilizzasse un auto così vistosa, ma il Graviano mi rappresentò che il mandato di cattura in conseguenza del quale il Tinnirello si era reso latitante gli era stato revocato*".

[371] La disponibilità, all'epoca dei fatti, di una Mercedes modello station wagon, da parte di Lorenzo Tinnirello, trovava conferma nelle indagini della polizia giudiziaria: questi, infatti, era proprietario di una Mercedes 200TE, targata PA 976613, dal 25.09.1989 al 21.12.1994 (la concessionaria Mercedes di Caltanissetta confermava che la sigla T, sopra evidenziata, serviva ad individuare proprio il modello station wagon); si accertava, inoltre, che l'autovettura in questione era di colore grigio scuro metallizzato (cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pag. 71).

[372] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 34 s.

TRANCHINA - Sì.

P. M. LUCIANI - Lei assisteva a questi appuntamenti?

TRANCHINA - Allora praticamente gli appuntamenti funzionavano così, che queste persone che ho appena menzionato salivano e si chiudevano nella sala da pranzo, uno per volta con Giuseppe, se c'era Filippo Graviano, Filippo Graviano ovviamente assisteva agli appuntamenti con Giuseppe ma se Filippo non c'era Giuseppe da solo riceveva le persone uno per volta. Io non ho mai assistito a questi appuntamenti.

P. M. LUCIANI - E lei dove stava quando avvenivano questi appuntamenti?

TRANCHINA - Mi stavo in cucina, preparavo il caffè, facevo le parole crociate, stavo attento dal balcone se c'erano movimenti strani. Questo.

P. M. LUCIANI - Lei riesce a ricordare quante volte Gaspare Spatuzza venne in questa casa in quel periodo?

TRANCHINA - Un paio di volte è sicuro, poi se sono state più volte... Cioè con esattezza non me lo ricordo, ma un paio di volte è sicuro.

P. M. LUCIANI - Lei ha parlato anche di Tinnirello che ha avuto appuntamenti in quel periodo, ho capito bene?

TRANCHINA - Sì, sì, mi ricordo in particolare che Lorenzo Tinnirello venne con la macchina direttamente sotto casa.

P. M. LUCIANI - Che macchina era?

TRANCHINA - Una Mercedes station wagon.

P. M. LUCIANI - Il colore?

TRANCHINA - Scura, colore scuro. Di preciso sarà stato grigio scuro,

1352

marrone scuro comunque era scura.

Tranchina riferiva anche di aver accompagnato Giuseppe Graviano, nel corso dell'anno 1992, sia prima che dopo la strage di Capaci, a Palermo, in via Tranchina, nel luogo che, come apprendeva dopo la cattura di Riina, era l'abituale punto di ritrovo tra il capomafia di Corleone ed il capo mandamento di Brancaccio[373]. In particolare, proprio la mattina del giorno in cui veniva poi catturato Riina (o, come diceva la sorellina di Tranchina, veniva "*arrestata Cosa nostra*"), il collaboratore accompagnava Giuseppe Graviano nel locale di via Tranchina e, dopo aver sentito la notizia dell'arresto del *boss* corleonese, veniva poi contattato da Cristofaro Cannella che gli diceva di star tranquillo per Giuseppe Graviano, perché questi era con lui. Successivamente, Giuseppe Graviano commentava col Tranchina l'arresto di Riina, dicendo che potevano dirsi "*tutti figli di 'stu cristianu*" e che, certamente, la sua cattura non era dovuta a delle microspie piazzate nel magazzino di via Tranchina, poiché -in tal caso- avrebbero fatto il blitz in detto locale, dove vi erano talmente tanti soldi "*che noi ci potevamo comprare la Sicilia*". Si riporta qui di seguito lo stralcio d'interesse[374]:

P. M. LUCIANI - Senta, lei ha mai condotto Giuseppe Graviano ad appuntamenti con Totò Riina?

TRANCHINA - Sì, in tutto il periodo che ha preceduto le due stragi, sia Capaci che Via D'Amelio, e forse anche prima perché diciamo per un bel periodo del 1992 io ho accompagnato Giuseppe Graviano diverse volte in via Tranchina. In via Tranchina c'è ubicata l'abitazione di un certo

[373] Nel corso del sopralluogo del 12 maggio 2011 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 22), Fabio Tranchina individuava l'immobile di via Tranchina di Palermo (al civico n. 22 della strada in questione).

[374] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 20 ss.

Biondino dove lui qui proprio incontrava Totò Riina, però ci tengo a precisare una cosa, dottore, che quando le prime volte lo portavo lì non sapevo che lui dovesse incontrare Riina. Diciamo che lo immaginavo perché lui voleva sempre che io gli portassi dei soldi quando andavo a questi appuntamenti perché mi diceva: "Li devo dare allo zio, li devo dare allo zio" quindi me lo lasciava intendere, però io, diciamo, successivamente all'arresto del Riina ne ebbi la conferma che lui là si incontrava con tante persone tra cui il Riina.

P. M. LUCIANI - Approfondiamo un attimo questo tema, poi farò un passo indietro. Perché dice: io ho avuto la conferma il giorno dell'arresto di Riina?

TRANCHINA - Perché mi ricordo che proprio la mattina in cui arrestarono Totò Riina, siamo nel gennaio del '93, proprio quella mattina c'era un appuntamento che io stavo accompagnando, ho accompagnato proprio Giuseppe Graviano in via Tranchina in questo... Lo lasciai. Quindi siamo di mattina Presto.

P. M. LUCIANI - Lei dove lasciava abitualmente Giuseppe Graviano quando si recava in quei luoghi?

TRANCHINA - Io lo lasciavo nella stradina dove c'è il passaggio a livello prima di immettersi in via Tranchina c'è un passaggio a livello, lo lasciavo qui all'angolo, lui andava. Siccome una delle primissime volte, torno un po' indietro dottore, che io lo portai qui Giuseppe mi disse: "Fabio, adesso tu mi lasci qua, io scendo, devo fare pochissimi metri a piedi, tu mi dai dieci secondi di vantaggio e poi giri con la macchina in maniera che lo vedi

1354

dove entro io". Quindi io la prima volta in assoluto che lo accompagnai feci questa manovra e poi me ne andai. Ritornando al giorno dell'arresto del Riina io lo accompagnai sempre al solito posto, lo lasciai in questa stradina limitrofa dove c'era il passaggio a livello e me ne andai. Ebbi il tempo di arrivare a casa, passò una mezzoretta, un'ora al massimo perché magari mi sarò fermato da qualche parte adesso non ricordo, e mi ricordo che c'era mia sorella che era piccolina e mi disse: "Hai sentito, hanno arrestato Cosa Nostra". Cioè mi ricordo queste frasi che mi sono rimaste impresse. Gli ho detto: "Che significa - ho detto a mia sorella - hanno arrestato Cosa Nostra?". "Ho acceso la televisione e avevo sentito che avevano catturato il Riina". Quindi io in quel preciso istante ho avuto subito il pensiero a Giuseppe. Comunque di lì a poco il Cannella mi contattò, mi cercò per dirmi: "è tutto apposto, Giuseppe ce l'ho io". Quindi successivamente a questo fatto che è accaduto proprio Giuseppe ebbe a dirmi: "Fabio, noi siamo tutti figli di stu cristianu - facendo riferimento a Totò Riina - dicevano che dove ci vedevamo noi c'erano le microspie qua in via Tranchina però non è vero niente perché se fosse stato vero che c'erano le microspie avessero fatto l'irruzione perché - dice - là dentro c'erano tanti di quei soldi che noi ci potevamo comprare la Sicilia, quindi non è assolutamente vero". Quindi io da questo ho avuto la conferma personalmente da Giuseppe che tutte le volte che lui si recava là era per incontrare persone tra cui il Riina.

P. M. LUCIANI - Se non ho capito male lei ha detto di aver avuto appuntamenti in questo luogo, cioè di aver condotto Giuseppe Graviano ad

appuntamenti in questo luogo anche dopo la strage di Capaci, ho capito bene?

TRANCHINA - Sì, sì, diciamo è un periodo abbastanza lungo, dottore, del '92. Che si conclude proprio nel giorno dell'arresto di Totò Riina.

P. M. LUCIANI - Lei riesce a ricordare, però mi scusi non ho capito se la sua è una risposta nel senso affermativa o se è un non ricordo, cioè lei ricorda di avere accompagnato Giuseppe Graviano in via Tranchina dopo la strage di Capaci? O meglio nel periodo compreso tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio?

TRANCHINA - Io le date non ce le ho registrate, dottore, però il periodo è quello di là.

In particolare, in due diverse circostanze, entrambe nel mese di luglio 1992, proprio lungo il tragitto di ritorno dal magazzino di via Tranchina verso l'abitazione di Borgo Ulivia, Giuseppe Graviano chiedeva a Fabio Tranchina di cambiare il consueto percorso, appositamente per accedere in via D'Amelio. Il primo di tali sopralluoghi, nella prima settimana di luglio, avveniva quando ancora era giorno ed era Graviano ad indicare al Tranchina di imboccare la via D'Amelio, fare il giro della strada ed uscire dalla stessa, senza arrestare la marcia. Il secondo accesso, invece, avveniva nella settimana precedente all'attentato, dopo il tramonto: in quell'occasione c'era anche Cristofaro Cannella, che li precedeva, a bordo della sua autovettura Audi 80, e Graviano raccomandava a Tranchina di non arrestare la marcia perché quella era una zona che "*scottava*".

Vale la pena di evidenziare come queste indicazioni di Fabio Tranchina in merito ai due sopralluoghi in via D'Amelio con Giuseppe Graviano, oltre ad esser

perfettamente compatibili con i dati oggettivi del tabulato dell'utenza mobile di quest'ultimo, si compongano armonicamente con le indicazioni fornite da Spatuzza, sia in ordine al furto della Fiat 126, che ai successivi incontri con il capo mandamento, proprio nella casa messa a disposizione da Tranchina, con la raccomandazione (nel primo incontro) di rifare i freni dell'automobile e le direttive (nel secondo incontro) sulle modalità con cui rubare le targhe. Detti incontri, infatti, sono (come già detto) ragionevolmente collocabili, anche alla luce dei predetti dati di traffico telefonico dell'utenza di Giuseppe Graviano, rispettivamente, nella prima settimana del mese di luglio (prima dell'allontanamento di Graviano dalla Sicilia, nel pomeriggio del 7 luglio 1992) ed in quella precedente all'attentato di via D'Amelio (dopo il rientro a Palermo del *boss*, la mattina del 14 luglio 1992).

Si riporta, ancora una volta, uno stralcio delle dichiarazioni rese da Fabio Tranchina, sul punto[375]:

P. M. LUCIANI - Lei riesce a ricordare che tragitto fece in alcune circostanze di ritorno da questi appuntamenti in via Tranchina?

TRANCHINA - Dottore, abitualmente le strade erano tantissime ma io abitualmente facevo il Viale Regione Siciliana perché scendevo da via Ugo La Malfa e facevo il Viale Regione Siciliana. Grossomodo era questa la strada che facevo io.

P. M. LUCIANI - Allora ci arriviamo in un altro modo, lei sa dove è ubicata a Palermo Via D'Amelio?

TRANCHINA - Sì.

P. M. LUCIANI - Lei è mai stato in via D'Amelio?

[375] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 22 ss.

TRANCHINA - Allora, proprio successivamente a questi appuntamenti che Giuseppe aveva e quindi siamo in prossimità proprio della strage di Via D'Amelio...

P. M. LUCIANI - Scusi se la interrompo, la pregherei di essere estremamente dettagliato su queste circostanze.

TRANCHINA - Sì. Ricordo che ci fu una prima volta, e questo fu esattamente la prima settimana di Luglio del 1992, che Giuseppe quando uscendo da questo appuntamento mi chiese, che ero in macchina con lui ovviamente, io poco fa quando ho detto me ne andavo prendevo via Ugo La Malfa, Viale Regione Siciliana intendevo quando lasciavo lui e me ne andavo solo. Questo invece quando io poi lo andavo a prendere è successo in un paio di occasioni, uno siamo nella prima settimana di Luglio che usciamo da, cioè io lo vado a prendere in questo appuntamento in via Tranchina e Giuseppe Graviano mi dice di fare, abbiamo fatto una strada insolita, diciamo, siamo scesi dalla parte interna, Viale Strasburgo, una cosa dentro dentro, comunque gira di qua, gira a destra, vai avanti mi porta in via D'Amelia. Arrivato in via D'Amelio lui mi disse: "Entra di qua, entra proprio in via D'Amelio - Perché la via D'Amelio è una strada che non spunta perché c'è un muro là di fronte - fai il giro rallenta però non ti fermare". Quindi abbiamo fatto il giro proprio a ferro di cavallo e siamo andati via. E questa è la prima volta che mi fa passare da Via D'Amelio. Poi praticamente avviene una seconda volta, sempre un'altra volta che io sono andato a prendere il Graviano che l'avevo lasciato la mattina, quando lui finiva l'appuntamento lo andai a prendere e quindi si era fatto

un po' più tardi, perché sono state due volte questi passaggi in via D'Amelio, una volta era buio e una volta era giorno, credo che la seconda volta fosse buio, io lo andai di nuovo a prendere in questo appuntamento in via Tranchina che lui aveva e ci recammo di nuovo...

AVV. - Signor Tranchina ci può dire quando fu la seconda volta?

TRANCHINA - Siamo proprio nella settimana che precede la strage di Via D'Amelio. Però questa volta davanti a noi c'è Fifetto Cannella con la sua macchina. Stessa cosa, siamo arrivati in via D'Amelio, però ho omesso un particolare dottore, che dopo il primo sopralluogo che facciamo in via D'Amelio Giuseppe mi chiede se io gli avrei potuto trovare un appartamento in via D'Amelio. Dice: "Fabio, mi serve un appartamento qua". Gli ho detto: "Qua dove?" - "Qua", proprio mentre eravamo in via D'Amelio mi disse: "Qua mi serve un appartamento, vedi se riesci ad affittarmi un appartamento, però non te ne andare alle Agenzie, non dare documenti, vedi se lo trovi casomai se vogliono pagato sei mesi, pure un anno di affitto anticipato glielo paghi, l'importante che non contatti agenzie. Privatamente". Quando avviene il secondo passaggio in via D'Amelio, che siamo proprio la settimana che precede la strage davanti a noi c'è Fifetto Cannella con la sua macchina, io lo seguo con Giuseppe Graviano in macchina, passiamo da Via D'Amelio, questa volta mi dice sempre: "Fabio rallenta però non ti fermare mai perché questa è una zona che scotta, non ti fermare, non ti fermare". E lo vedevo che lui si girava, guardava, come se volesse osservare la zona. Io fino a là non capisco che cosa lui sta guardando, cosa sta cercando, comunque facciamo questo

1359

secondo passaggio perché, signor Presidente, si parla di un minuto perché la via D'Amelio è corta, viene a ferro di cavallo perché mi ricordo che c'erano macchine posteggiate a destra e a sinistra e al centro quindi noi abbiamo fatto così, un passaggio, siamo entrati proprio dal lato sinistro dove avvenne l'esplosione e siamo usciti dal lato destro. Abbiamo fatto questo giro e ci siamo poi incamminati verso casa per ritirarci. Al che Giuseppe Graviano, proprio nell'occasione del secondo sopralluogo mi chiese: "Fabio, ma l'hai trovato l'appartamento?". Io in verità neanche l'avevo cercato, signor Presidente, perché per le modalità in cui lui mi aveva chiesto di cercarlo, non ti fare contratto d'affitto, non te ne andare dalle agenzie, non contattare nessuno, non dare documenti, io ho detto ma dove vado? Cioè come faccio io a trovare una casa in questi termini, con queste richieste? E gli disse: "Giuseppe, no, non l'ho trovata". Perché lui mi chiese: "Ma l'hai trovata?". Ho detto: "No, sinceramente non ho trovato niente". E lui aggiunse un particolare perché mi disse che precedentemente questo compito lo aveva dato a Giorgio Pizzo. Dice: "Fabio, glielo avevo detto a Giorgio Pizzo di trovarmi una casa qua però non me l'ha trovata, vedi se me la trovi tu con quelle modalità che mi chiese". E io gli dissi che non l'avevo trovata. A quel punto gli scappa dalla bocca, dice: "Va bene, non ti preoccupare - lo dico in siciliano signor Presidente e poi lo traduco perché... Giuseppe mi disse, alla mia risposta negativa che non avevo trovato la casa: "va bene non ti preoccupare addubbunnu iardinu (pare dica)". Che tradotto sarebbe: "Mi arrangio nel giardino". Cioè una cosa del genere. E io fino là, addubbunnu iardinu non è che... Va beh l'ha detto,

1360

però nel momento in cui succedono i fatti signor Presidente, io ho realizzato che in via D'Amelio dove c'era il muretto, perché la via D'Amelio è una strada che non spunta, c'è un muro dietro c'è un giardino. E poi...

P. M. LUCIANI - Senta un secondo scusi, alcune puntualizzazioni le voglio chiedere...

AVV. SINATRA - Scusi Presidente, però stava continuando, e poi?

P. M. LUCIANI - E poi lo so dove vuole andare a parare però io non interrompo il mio ordine logico...

TRIBUNALE - Comunque può chiedere delle precisazioni...

AVV. SINATRA - Siccome stava dicendo e poi...

P. M. LUCIANI - E poi se vuole glielo dico io cosa stava dicendo ma ci arrivo...

AVV. SINATRA - Ha interrotto il collaborante, dice: e poi glielo dico io...

TRIBUNALE - No, no, no, voleva chiedere delle precisazioni su una...

AVV. SINATRA - No, no lui stava continuando, lo facciamo continuare. E poi?

TRIBUNALE - A mio parere può invece chiedere le precisazioni il Pubblico Ministero...

AVV. SINATRA - Cioè dire poi me lo dice dopo?

TRIBUNALE - Tra poco, dopo che il Pubblico Ministero...

P. M. LUCIANI - Poi successivamente lei...

TRIBUNALE - Riferirà sulla parte successiva del racconto che si accingeva a iniziare. Prego, Pubblico Ministero, può chiedere i

1361

chiarimenti che ritiene.

P. M. LUCIANI - A questo punto facciamolo proseguire, Presidente, altrimenti sennò sembra che vogliamo bloccare il collaboratore per chissà quale motivo. Io ritengo di aver compreso cosa vuole dire.

TRIBUNALE - Va bene, allora prosegua in questa...

TRANCHINA - C'è stata una rottura del... Poi uno perde il filo del discorso. Stavo dicendo che...

TRIBUNALE - Lei si stava riferendo a un giardino posto alla fine di Via D'Amelio?

TRANCHINA - Esatto. Quando successe poi l'esplosione e successe quello che successe io poi ho realizzato tante cose, cioè mi sono fatto i miei pensieri e poi successivamente a fatto accaduto ho avuto la conferma personalmente da Giuseppe Graviano di quello che era successo.

P. M. LUCIANI - Se può riferire dettagliatamente, siccome avevo compreso che voleva riferire questo particolare, se può dettagliatamente riferire alla Corte che cosa intende dire quando afferma successivamente ho compreso di che cosa stessimo parlando.

TRIBUNALE - Soprattutto lei diceva "ho avuto la conferma" in che senso ha avuto la conferma?

TRANCHINA - Io vorrei tornare un attimino indietro, signor Presidente, per dire che quando ho conosciuto i fratelli Graviano, come dicevo ieri mi era stato prospettato di curare la latitanza, di portargli il mangiare, di guidargli la macchina, e ripeto, mai e poi mai avrei potuto immaginare cioè la potenza militare che avevano questi Graviano, cioè io neanche me

1362

lo sognavo, però in virtù di tutti i fatti che sono successi, gli avvertimenti che lui mi dava "non andare a Mondello", "non passare dall'autostrada", questi due sopralluoghi che facciamo insieme in via D'Amelio, attenzione, senza che lui mi dice che cosa deve compiere in via D'Amelio. Però succede che subito, al massimo un paio di giorni dopo che avvenne l'esplosione in via D'Amelio, che io ci tengo a precisare quel giorno che ci fu l'esplosione mi trovavo nella zona tra Casteldaccia, dove c'è la formica per intenderci, che ero in barca con i miei cognati...

TRIBUNALE - Dove c'è la?

TRANCHINA - La formica, è un'isoletta che si vede da Casteldaccia, Trabia in questa zona di qua, non so bene il punto comunque siamo in questa zona di qua, è una piccola isoletta che affiora quando c'è la bassamarea e non si vede quando c'è l'altamarea. Eravamo proprio qui con la barca a fare i bagni. Al massimo un paio di giorni dopo che avvenne il fatto di Via D'Amelio incontrai Giuseppe Graviano come di consueto per i suoi soliti spostamenti e mi ricordo che guardandomi in faccia mi disse: "na' spirugghiammu?". Cioè più conferma di questo, signor Presidente, questo è stato quello che io non avrei mai voluto sentirmi dire da Giuseppe perché tutti i dubbi che io avevo fino a quel punto sono stati, diciamo, chiariti da questa frase che Giuseppe mi dice "Na' Spirugghiammu?". Per me è stato tremendo sapere dentro di me che avevo contribuito in qualche modo anche alla realizzazione di questo fatto terroristico. Perché io, secondo me, non si può chiamare Mafia questo è terrorismo allo stato puro. Io da quel giorno, signor Presidente, veramente mi hanno spento la

vita, me l'hanno cancellata perché io un'altra cosa che ci tengo a dire io non sono uomo d'onore, non sono stato ritualmente affiliato ma con questo non mi voglio sottrarre dalle mie colpe, perché favorire una persona come Giuseppe Graviano fai parte della mafia, c'è poco da fare. Ma mi hanno spento la vita perché, ripeto, io materialmente con le mie mani non ho ucciso mai nessuno, e credo che non avrei neanche saputo farla un'azione delittuosa, cioè andare a sparare una persona, quando Giuseppe mi pronuncia queste frasi con quel sorriso ironico "Na' spirugghiammu" mi ha spento la vita, me l'ha spenta. Ed è da allora che la mia vita è un tormento. Mi volevo pentire nel '98 e non è stato possibile perché mia moglie mi diceva: "ti dimentichi di me, di mia figlia". Comunque...

TRIBUNALE - Senta, vuole tradurre in italiano questa espressione "Na' spirugghiammu" (pare dica) che aveva appena descritto?

TRANCHINA - "Siamo stati bravi?" Più conferma di questa, signor Presidente? Ed è un fatto insolito da Giuseppe Graviano perché Giuseppe Graviano non è che parlava mai esplicitamente però anche in questo caso lui mi ha voluto dare un'ulteriore risposta di quando io guardando il dottore Falcone in televisione gli dissi: "ma come si avvicina una persona di quelle?". Ma io glielo dissi così come... Secondo me è stata una risposta anche a questo.

P. M. LUCIANI - Le volevo chiedere solo due precisazioni circa quanto lei ha riferito sui sopralluoghi, chiamiamoli così, in via D'Amelio. Lei ha detto in occasione del secondo vi era anche Fifetto Cannella?

TRANCHINA - Sì.

1364

P. M. LUCIANI - Lei riesce a ricordare con che autovettura fosse Fifetto Cannella in quella circostanza?

TRANCHINA - Se ricordo bene aveva l'Audi 80 perché Fifetto Cannella comunque in quel periodo aveva la disponibilità di un'Audi 80, di una Polo blu e sporadicamente anche di una Lancia Thema amaranto, però credo che in quell'occasione avesse l'Audi 80.

P. M. LUCIANI - Senta lei riesce a ricordare quale fosse lo stato dei luoghi di via D'Amelio in occasione di questi due sopralluoghi? In particolar modo se vi erano auto posteggiate lungo la strada?

TRANCHINA - Sì. Io ricordo che quando passammo c'erano auto dappertutto, sinistra, destra e al centro.

P. M. LUCIANI - Lei riesce a ricordare se in occasione di uno dei due, ha notato in occasione di uno dei due sopralluoghi la presenza di fusti, quelli comunemente utilizzati per lavori edili di ristrutturazione?

TRANCHINA - No, non li ho notati, dottore, perché io quando passo di là non è che so lui che cosa deve fare, qual è il punto che gli interessa. Mi è rimasto impresso che la strada era senza uscita, alzando gli occhi vidi il muro, cioè queste sono le cose che mi rimangono impresse. Per quanto riguarda queste cose che dice lei di materiale edile, fusti, cose non...

TRIBUNALE - Sì, dei fusti di quelli in uso per materiale edile?

TRANCHINA - Non ho un ricordo.

P. M. LUCIANI - Io lo capisco però sono domande che le debbo fare.

TRANCHINA - Sì, sì.

Le dichiarazioni di Tranchina, poc'anzi riportate, oltre a confermare

1365

l'attendibilità di quelle rese da Gaspare Spatuzza, aprono anche significativi spiragli circa il soggetto che azionò il telecomando in via D'Amelio ed in ordine al luogo dove era appostato il commando (od almeno, una parte del commando) che attendeva l'arrivo del dott. Paolo Borsellino, presso l'abitazione dove si trovava sua madre. Infatti, in occasione del primo sopralluogo, Giuseppe Graviano chiedeva a Tranchina di procurargli un appartamento proprio in via D'Amelio, raccomandandogli di non rivolgersi alle agenzie immobiliari, né di stipulare contratti e di pagare in contanti (dicendo anche che la stessa richiesta, già fatta a Giorgio Pizzo, non veniva soddisfatta). Tranchina, tuttavia, non si attivava particolarmente, attesa la prevedibile difficoltà che avrebbe incontrato per assolvere siffatto compito, in ragione delle modalità indicategli, sicché, al momento del secondo sopralluogo in via D'Amelio, quando il capo mandamento tornava sull'argomento, Tranchina gli faceva presente che non aveva trovato alcun immobile. La secca risposta di Giuseppe Graviano ("*va bé addubbo ne iardini*"), da un lato, rende palese che la sua richiesta non era certamente volta a reperire un appartamento dove trascorrere la latitanza e, dall'altro lato, fornisce una indicazione circa il possibile luogo da cui gli attentatori azionavano il telecomando che provocava la micidiale esplosione (la via D'Amelio, infatti, è a fondo chiuso e termina con un muro, dietro al quale c'è, appunto, un agrumeto), tenuto anche conto di quanto rivelato da Giovan Battista Ferrante, in merito al commento di Salvatore Biondino che (durante il macabro brindisi di festeggiamento), diceva che "*le uniche persone che potevano avere delle conseguenze era chi stava dietro il muro, vicino al muro, a chi poteva succedere qualcosa, perché essendo vicino al posto, dove era successa l'esplosione, gli poteva accadere il muro*

addosso"[376].

Sempre in ordine agli accadimenti precedenti all'attentato in via D'Amelio, Fabio Tranchina riferiva anche che Giuseppe Graviano dormiva nella casa di Borgo Ulivia, la notte del sabato 18 luglio 1992, dove giungeva nel tardo pomeriggio di quel giorno. Nell'occasione, il capo-mafia di Brancaccio domandava al suo sodale dove aveva intenzione di trascorrere l'indomani e, alla risposta di questi, che sarebbe andato in barca coi suoi familiari, gli chiedeva se ne era proprio sicuro, evidentemente per sincerarsi che Tranchina non transitasse sui luoghi dove era programmato l'attentato. L'indomani "*mattina presto*", poi, Tranchina accompagnava Giuseppe Graviano ad un appuntamento con Cristofaro Cannella. Tale ultima indicazione è in linea con le acquisizioni dei precedenti processi celebrati per la strage di via D'Amelio, dalle quali risulta che gli appartenenti ai mandamenti della Noce, di San Lorenzo e di Porta Nuova iniziavano l'attività di osservazione degli spostamenti del dott. Borsellino, già nelle prime ore del mattino della domenica 19 luglio 1992 (i tabulati dell'utenza mobile del Cannella, del resto, indicano che il telefonino di quest'ultimo veniva contattato da quello di Giovan Battista Ferrante, già alle ore 7:36 della domenica mattina). Infine, Tranchina spiegava che non sapeva dove si rifugiava Giuseppe Graviano dopo l'esecuzione dell'attentato, non avendo fatto rientro nell'abitazione di Borgo Ulivia la domenica sera ed avendo rivisto il capomandamento di Brancaccio solo un paio di giorni dopo la strage, allorquando questi, in segno di compiacimento per l'efficiente organizzazione, gli chiedeva se se

[376] Cfr. dichiarazioni di Giovan Battista Ferrante, nel verbale d'udienza dibattimentale del 27.5.2014, pagg. 26 s, nonché dichiarazioni del 4 febbraio 1997, rese nell'ambito del processo di primo grado del processo c.d. Borsellino bis (acquisite al fascicolo per il dibattimento, con il consenso delle parti, alla medesima udienza del 27.5.2014).

erano stati bravi ("*na spirugghiamu?*").

Si riporta, ancora una volta, lo stralcio d'interesse delle dichiarazioni del collaboratore[377]:

P. M. LUCIANI - Senta Giuseppe Graviano in quel periodo lei sa dove dormisse, dove fosse ricoverato?

TRANCHINA - Giuseppe Graviano in quel periodo di posti ne aveva tantissimi.

P. M. LUCIANI - Io faccio riferimento chiaramente al periodo antecedente rispetto alla strage di Via D'Amelio quello che interessa al...?

TRANCHINA - Io per esempio le posso dire che la sera prima della strage, quindi sabato sera, Giuseppe ha dormito con me.

P. M. LUCIANI - Approfondiamo questo tema. Innanzitutto se lei riesce a ricordare cosa fece il sabato 18 luglio o comunque se si trovava in compagnia di Giuseppe Graviano quel giorno?

TRANCHINA - Sì, io lo accompagnai per i suoi soliti appuntamenti però come ho già detto in passato non mi ricordo dove siamo stati quel giorno bene, cioè non me lo ricordo bene però quel giorno Giuseppe ha avuto appuntamenti, tant'è che poi la sera si ritirò che arrivò credo verso le otto a casa di mio padre la sera, che eravamo soli io e Giuseppe Graviano a dormire a casa di mio padre.

P. M. LUCIANI - E ricorda come arrivò Giuseppe Graviano a casa di suo papà?

TRANCHINA - Credo che lo accompagnò Fifetto Cannella.

[377] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 30 ss.

P. M. LUCIANI - Non so se l'ha accennato, le chiedo scusa se glielo faccio ripetere, ricorda l'ora o l'arco di tempo in cui arrivò a casa sua?

TRANCHINA - Di sera, dottore, erano le otto, le otto e mezzo così, 20:00, 20:30 per essere...

P. M. LUCIANI - Ebbe a parlare di qualcosa di particolare con Giuseppe Graviano quella sera?

TRANCHINA - Come sempre si parlava, però quello che diciamo mi saltò più all'attenzione mi disse: "Dove sei domani?". Gli ho detto: "Giuseppe, vado al mare in barca con Giovanna e i miei cognati". Dice: "Sicuro?". Gli ho detto: "Sì, sarò impegnato tutta la giornata là". Me lo ripete: "Quindi non ci sei a Palermo?". Come se lui si volesse accertare che io non ero in giro a Palermo.

P. M. LUCIANI - E riesce a ricordare poi cosa avviene il giorno seguente?

TRANCHINA - Il giorno seguente siamo usciti di mattina presto e io consegnai, diciamo, Giuseppe Graviano a Fifetto Cannella. Non ricordo se lo portai a casa del Cannella o se ci incontrammo nei pressi di Via Oreto o per strada, comunque il Cannella, ci incontrammo con il Cannella che lui, appunto, venne con la sua Audi 80 e Giuseppe andò via con Fifetto Cannella. E da quel momento io non lo vidi più ma è mattina presto siamo non oltre le otto di mattina perché siamo scesi presto comunque dottore.

P. M. LUCIANI - Senta che vuol dire consegnai?

TRANCHINA - Diciamo lo diedi a, cioè se ne andò con Fifetto Cannella. Io chiedo scusa se mi esprimo male.

P. M. LUCIANI - No, però per far comprendere alla Corte. Lei ha detto

non ricordo se lo portai dove abitava Fifetto Cannella o in altre zone?

TRANCHINA - Sì.

P. M. LUCIANI - Lei sa dove abitasse Fifetto Cannella in quel periodo?

TRANCHINA - In quel periodo Fifetto Cannella aveva una casa in affitto con la sua compagna, che oggi è sua moglie, una certa Francesca Paola Carruba, una parallela di via Oreto, vicino a un negozio, che lui aveva un negozio che si chiamava Tentazioni Moda, vendeva abbigliamento. Là vicino.

P. M. LUCIANI - E la sera lei poi ha modo o comunque quel giorno lei ha poi modo di rivedere Giuseppe Graviano?

TRANCHINA - No, non l'ho incontrato perché io poi la sera quando sono andato al mare, siamo stati...

P. M. LUCIANI - Ecco, se può riferire dettagliatamente dove è andato e chi c'era?

TRANCHINA - Sono stato al mare come dicevo, che i genitori di mio cognato, sarebbero la sorella di mia moglie e il marito, i genitori di questi ultimi avevano questo villino proprio nella zona, non ricordo se era Casteldaccia, se era Trabia, comunque noi con la barca andavamo in questa isoletta che affiora dall'acqua che si chiama la Formica. Io sono andato lì di mattina, abbiamo trascorso tutta la giornata lì, abbiamo pranzato poi a casa di questi signori. In barca eravamo io, la mia allora fidanzata con i miei cognati e a casa ad aspettare c'erano i genitori di questo mio cognato, che si chiamano Sansica di cognome. Abbiamo pranzato lì, abbiamo passato tutto il pomeriggio e poi la sera, verso le otto

1370

ce ne siamo andati e io non ricordo se quella sera sono rimasto a dormire da solo a casa a Palermo o se sono andato a Carini, questo con me lo ricordo bene, però la sera non l'ho visto Giuseppe Graviano. Io poi Giuseppe Graviano lo rivedo non ricordo se dopo due giorni, così, se dopo un giorno, comunque non manca molto perché poi, cioè non oltre due giorni comunque dottore.

P. M. LUCIANI - Ed è la circostanza che ha già riferito quando Giuseppe Graviano le dice Na'Spirugghiammu...?

TRANCHINA - Sì, sì.

Ebbene, il protagonismo di Giuseppe Graviano nella strage di via D'Amelio, descritto da Tranchina, con particolare riguardo allo studio dei luoghi ed al reperimento del posto più adatto dove potersi collocare per dar corso all'attentato, costituisce indubbia conferma alla sequenza degli eventi complessivamente tratteggiata da Gaspare Spatuzza, che vede il capomafia di Brancaccio sovrintendere e gestire direttamente le fasi dell'attentato volte al reperimento dei mezzi necessari per approntare l'autobomba fatta esplodere in via D'Amelio. Inoltre, da un punto di vista logico (e per quanto possa valere in questa sede), si deve rilevare come l'ipotesi che sia stato proprio Giuseppe Graviano il soggetto prescelto per attivare l'impulso per la deflagrazione di via D'Amelio, si pone in linea con l'usuale *modus operandi* di Cosa nostra (per come accertato nei processi); non a caso, era proprio Giovanni Brusca ad azionare il telecomando per dar luogo all'attentato contro Giovanni Falcone, avvenuta soltanto 57 giorni prima[378]. Inoltre, l'indicazione di Tranchina sulla presenza di Fifetto Cannella, sia in occasione di uno dei sopralluoghi compiuti

[378] Cfr. sentenze irrevocabili del procedimento c.d. Capaci uno, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

assieme a Giuseppe Graviano, così come la domenica mattina dell'attentato, quando il collaboratore accompagnava il capo mandamento ad un appuntamento con lui, rende molto plausibile e concreta l'ipotesi lo stesso Cannella fosse, del pari, presente in via D'Amelio, al momento dell'attentato, come pare emergere anche dall'analisi dei tabulati telefonici. Infatti, nella giornata del 19 luglio 1992, l'utenza mobile del Cannella (0337/899976) era il terminale ultimo di una serie di chiamate provenienti dai telefonini degli uomini di Cosa nostra incaricati di segnalare l'imminente arrivo del magistrato sotto l'abitazione dove soggiornava la signora Lepanto. In particolare, il 19 luglio 1992, l'utenza di Cannella riceveva le seguenti telefonate:

- alle ore 00.23, dal numero 0337/967725, intestato a Giovan Battista Ferrante (durata 8 secondi);
- alle ore 07.36, dal numero 0337/967725, intestato a Giovan Battista Ferrante (durata 7 secondi);
- alle ore 09.37, dal numero 0337/890387 (intestato a Ruisi Giovan Battista ed) in uso a Ganci Domenico (durata 8 secondi);
- alle ore 09.46, dal numero 0337/967725, intestato a Giovan Battista Ferrante (durata 7 secondi);
- alle ore 09.49, dal numero 0336/891288 intestato a Ganci Stefano (durata 8 secondi);
- alle ore 15.38, dal numero 0337/890387 (intestato a Ruisi Giova Battista ed) in uso a Ganci Domenico (durata 6 secondi);
- alle ore 16.52, dal numero 0337/967725, intestato a Giovan Battista Ferrante (durata 7 secondi).

Dopo il compimento della strage (avvenuta, com'è noto, alle ore 16.58, come

1372

rilevato anche dall'osservatorio sismico), l'utenza del Cannella effettuava una telefonata (peraltro, l'unica, in uscita, di quella domenica) raggiungendo (come già detto, in altra parte della motivazione), alle ore 17.11, quella intestata a Cannistraro Provvidenza ed in uso a Giuseppe Graviano (come accertato nel processo c.d. Borsellino bis, sulla base di una serie di elementi desumibili dall'analisi del traffico telefonico generato nell'arco di tempo compreso tra il gennaio ed il settembre 1992).

21) Segue: la credibilità soggettiva di Fabio Tranchina.

Occorre poi spendere alcune considerazioni sul passato criminale di Fabio Tranchina, al fine di valutare la sua credibilità, con particolare riguardo alle sue dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio.

Fabio Tranchina, sino al momento del loro arresto (27 gennaio 1994), era il soggetto di estrema fiducia dei fratelli Graviano ed, in particolare, di Giuseppe, del quale -come detto- curava la latitanza. Inoltre, egli svolgeva anche il delicato compito di provvedere agli spostamenti di Giuseppe Graviano e di fungere da anello di collegamento con gli altri affiliati, allorché il capo mandamento aveva l'esigenza d'incontrarli di persona.

A tal proposito, va tenuto in considerazione quanto emerso nel procedimento palermitano n. 1411/1996 R.G.Trib. (cfr. sentenza n. 542/1996, in atti[379]), in cui Fabio Tranchina veniva condannato, irrevocabilmente, per partecipazione

[379] Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 20.

all'associazione mafiosa Cosa nostra. In tale contesto, venivano in rilievo, innanzitutto, le dichiarazioni rese da Tullio Cannella[380] ed Antonio Calvaruso[381], che servivano a delineare la figura del Tranchina (oltre ai dati di traffico telefonico che riscontravano le dichiarazioni dei predetti collaboratori), dimostrando il suo rapporto di estrema vicinanza ai fratelli Graviano[382].

L'insieme di tali elementi d'accusa portava il Tribunale di Palermo a ritenere che "*le convergenti chiamate in reità, ben corroborate dai pregnanti dati investigativi di cui si e detto (di per sè avente valenza di riscontro "individualizzante") appaiono al Collegio sufficientemente dimostrative della appartenenza a Cosa Nostra del Tranchina. Assolutamente indicativo, infatti, si rivela il ruolo di accompagnatore e/o di tramite effettuato a favore di soggetti di*

---

[380] Tullio Cannella "*al dibattimento ha riferito di conoscere un certo 'Fabio, abbastanza alto, robusto, cognato di Lupo Cesare'. Detto Fabio, a dire del Cannella, si era accompagnato con Giuseppe Graviano in occasione di alcune visite che costui aveva fatto a Leoluca Bagarella nel corso del luglio del 1993 presso il villaggio Euromare. Ha proseguito il Cannella riferendo che Bagarella gli aveva indicato detto Fabio come persona di cui potersi fidare e persona vicina a Giuseppe Graviano. cosa che del resto Cannella aveva potuto verificare di persona, avendo già visto 'Fabio' in compagnia di Giuseppe Gravieno presso il Villaggio Euromare* (cfr. sentenza n. 542/1996 Trib. Palermo cit., nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 20).

[381] Calvaruso Antonio dichiarava che "*Tranchina Fabio mi e stato presentato da Cesare Lupo. E' il cognato di Cesare Lupo, iI Tranchina Fabio era un ragazzo vicino ai Graviano, veniva adoperato da Graviano per la riscossione del pizzo, in effetti io l'ho conosciuto perché all'epoca Cannella Tullio dava i soldi a Vittorio Tutino del pizzo par darlo ai Graviano, ma Tutino Vittorio aveva un comportamento nei riguardi di Cannella Tullio un po' poco ortodosso, quindi il Cannella Tullio si lamentava. Si lamentò più volte con Cesare Lupo fino a che Cesare Lupo gli disse, ora a questo punto, dice, ti mando mio cognato che è un ragazzo che dove va a prendere i soldi tutti gli altri non si sono mai lamentati, dice, perché e una persona educatissima. In effetti andava fu lui a prendere i soldi da Cannella Tullio per poi farli avere ai Graviano e si comportava sempre in maniera educata, quindi, cosi io ho conosciuto Tranchina Fabio*". Ed ancora: "*diverse volte io e Cannella Tullio ci recavamo a appuntamenti una volta, li posso pure elencare, una volta siamo andati vicino il porto e Tullio li diede a Fabio per portarli ai Graviano, una volta ci siamo visti sotto il ponte di Brancaccio, cioè diverse volte ci incontravamo con Fabio perché Cannella gli portava i soldi a lui per farglielti avere ai Graviano*" (cfr. sentenza n. 542/1996 Trib. Palermo cit., nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 20).

[382] Cfr. sentenza n. 542/1996 Trib. Palermo cit. (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 20): "*Il nominativo del Tranchina venne alla attenzione degli investigatori a seguito del rinvenimento di un telefono cellulare a Milano all'atto dell'arresto di Graviano Giuseppe e Filippo il 27-1-1994, telefono rinvenuto in possesso di una delle due donne che si accompagnavano ai suddetti fratelli. Infatti, come ampiamente evidenziato trattando la posizione del Taormina, detta utenza - n. 0336 895812 - risultò aver avuto contatti con altra intestata a Tranchina Fabio (o meglio, due diverse utenze intestate al Tranchina). Tale dato appare di sicuro rilievo nel costituire riscontro alle propalazioni dei collaboratori circa la vicinanza ai Graviano dell'imputato. Segnatamente, come si desume dalla relazione di C.t. in atti, su tredici telefonate registrate in entrata e in uscita relativamente alla utenza n. 0336 895812 nel periodo tra la attivazione (il 22-1-1993) e l'arresto dei Graviano, ben cinque riguardano utenze intestate al Tranchina*".

vertice della organizzazione, quali Graviano Giuseppe e Bagarella Leoluca, come anche il ruolo di esattore nei confronti del Cannella di somme destinate ai Graviano. Sicché è possibile desumere rapporti di estrema fiducia e di massima disponibilità direttamente intercorsi con il vertice della cosca, per la attuazione degli scopi associativi, tali da integrare - per facta concludentia - la condotta relativa ai reati contestati"[383].

Se, dunque, questo era l'insieme degli elementi di cui si disponeva sul conto di Fabio Tranchina, in virtù di ciò che emergeva dal processo a suo carico, si deve rilevare come le dichiarazioni rese dallo stesso, nell'ambito di questo procedimento, valgono, senz'altro, a confermare integralmente il quadro descritto, arricchendolo di dettagli che pare utile evidenziare, anche al fine di comprendere in quale maniera egli poteva entrare a conoscenza di alcune circostanze relative alla fase esecutiva di un delitto di fondamentale importanza per il sodalizio mafioso, come la strage di via D'Amelio. Dalle stesse dichiarazioni del collaboratore di giustizia, emergono, in primo luogo, le modalità attraverso le quali egli instaurava quel rapporto stretto e fiduciario con Giuseppe Graviano, mantenuto (come detto) fino all'arresto di quest'ultimo. Nel 1990, Fabio Tranchina conosceva la donna che, in seguito, diventerà sua moglie e cioè Giovanna Lupo, sorella di Cesare Lupo; quando stava per terminare il servizio militare, nel corpo dei Vigili del Fuoco, era proprio Cesare Lupo che gli proponeva di assistere un suo amico latitante. Tranchina accettava la proposta e, da quel momento, diventava la persona incaricata di soddisfare le necessità che Giuseppe Graviano incontrava nel suo stato di latitanza. A marzo/aprile 1991, Fabio

[383] Cfr. sentenza n. 542/1996 Trib. Palermo cit., nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 20.

Tranchina conosceva, appunto, Giuseppe Graviano, proprio a casa di Cesare Lupo e nel successivo mese di maggio anche Cristofaro (detto Fifetto) Cannella, sempre tramite il cognato: in quest'ultima occasione, Giuseppe Graviano, presentandogli Cannella, spiegava al Tranchina che si trattava di un suo "*carissimo amico*", ma che era "*sputtanato*", poiché lo conoscevano tutti e che la stessa situazione non si doveva ripetere con lui, che doveva esser conosciuto soltanto da una ristretta cerchia di persone. Cannella portava con sé anche una busta con dei soldi, che Giuseppe Graviano faceva contare a Tranchina: si trattava, complessivamente, di 88 milioni delle vecchie lire ed il capo mandamento di Brancaccio ne consegnava uno al collaboratore. Come spiegato dallo stesso Tranchina, Giuseppe Graviano, per l'attività che prestava a suo favore, gli assicurava uno stipendio mensile di due milioni, due milioni e mezzo di lire, oltre ad un fondo cassa per le necessità relative all'acquisto dei generi alimentari. Peraltro, Giuseppe Graviano sosteneva interamente, anche le spese del matrimonio di Fabio Tranchina, regalandogli anche un anno di canone di locazione in un immobile costruito da Francesco Tagliavia, in società con Liborio Sacco. Si riporta uno stralcio delle dichiarazioni dibattimentali rese dal collaboratore di giustizia, sul punto[384]:

> *P. M. LUCIANI - Senta, può riferire alla Corte in che maniera lei si avvicina agli ambienti mafiosi di Brancaccio?*
>
> *TRANCHINA - Sì. Nel mese di Aprile, Maggio 1991 io stavo per terminare il servizio di leva che ho svolto presso i Vigili del Fuoco e già un anno prima mi ero fidanzato ufficialmente con la mia allora moglie, Lupo Giovanna, sorella di Lupo Cesare e proprio Cesare Lupo mi disse se io me*

[384] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 12.6.2013, pagg. 45 ss, 160 s.

la sentivo di favorire un suo amico che era latitante. E da qui conobbi Giuseppe Graviano.

P. M. LUCIANI - Lei conobbe Giuseppe Graviano dopo... Innanzitutto le voglio chiedere se lei già sapeva che tipo di rapporti avesse Lupo Cesare con ambienti mafiosi di Brancaccio nel momento in cui le fa questa proposta?

TRANCHINA - Io sapevo che già Cesare comunque aveva avuto un problema con la giustizia anni prima, anni prima rispetto al 1991 allorquando arrestarono Benedetto Graviano che gli trovarono addosso il documento di Lupo Cesare. Quindi sapevo che Cesare conoscesse i fratelli Graviano ma io i Graviano, diciamo, non li conoscevo fisicamente.

P. M. LUCIANI - E dopo quanto tempo rispetto a questo discorso che le fa Lupo Cesare lei conosce Giuseppe Graviano e in che occasione?

TRANCHINA - Cesare Lupo me ne parlò nel Marzo, Aprile, diciamo mi diede un primo approccio di questo discorso, se appunto me la sentivo di favorire un suo amico e poi è successo che nel mese di Aprile mentre io mi trovavo a pranzo dai miei suoceri, proprio appunto l'orario di pranzo, sarà stata l'una, l'una e mezzo così, passò Giuseppe Graviano con la sua allora fidanzata, Rosalia Galdi, Bibiana sarebbe, e in quell'occasione diciamo fu la prima volta che io vidi fisicamente Giuseppe Graviano. Cesare mi aveva avvisato che doveva passare Giuseppe da casa di suo papà e infatti mi chiese di riferirgli un messaggio che io gli riferì.

P. M. LUCIANI - E di che messaggio si trattava?

TRANCHINA - Si trattava che quella stessa sera Giuseppe Graviano

insieme alla sua fidanzata doveva recarsi presso l'abitazione di Lupo Cesare, sita in via Dei Fiori n. 6 a Corso Calatafimi a Palermo e che dovevano restare lì a dormire. E Cesare mi disse di riferire a Giuseppe Graviano: "Di' a Giuseppe che io con Bianca - sarebbe la moglie di Cesare - dobbiamo uscire che dobbiamo fare delle compere però siccome lui ha le chiavi in qualunque momento vuol venire a casa che venga". E Giuseppe mi rispose: "Digli a Cesare che io ci andrò verso le 19:00 di sera". Questa fu la prima volta che fisicamente vidi Giuseppe Graviano.

P. M. LUCIANI - E a lei chi glielo presenta? Suo cognato?

TRANCHINA - Allora mio cognato non era presente quando Giuseppe venne a casa dai miei suoceri. Poi successivamente a questo... Diciamo questa prima volta furono i miei suoceri e la mia fidanzata che me lo presentarono, dice: "Questo è Giuseppe". Perché io fisicamente non l'avevo mai visto. Poi successivamente a questa volta che io lo vidi così tramite Cesare Lupo, sempre mio cognato, mi arrivò il primo appuntamento con Giuseppe Graviano che fu, io mi congedai intorno al 3, 4 maggio 1991, dopo pochissimi giorni avvenne il primo appuntamento con Giuseppe Graviano al mercato ortofrutticolo di Villabate e ci recammo in località nei pressi di Baucina in una porcilaia.

P. M. LUCIANI - Senta prima di venire a questo le volevo chiedere la casa dei suoi suoceri dove era ubicata all'epoca?

TRANCHINA - A Borgo Ulivia, il rione è Falsomiele.

P. M. LUCIANI - E invece stava riferendo di questo primo appuntamento diciamo che lei ha con Giuseppe Graviano. Se può riferire in maniera

dettagliata alla Corte?

TRANCHINA - Sì, come dicevo tramite mio cognato Lupo Cesare mi arrivò la notizia, dice: "Intorno alle 15:00 fatti trovare di fronte il mercato ortofrutticolo di Villabate che passerà Giuseppe e ti vedi con lui". E io così feci, mi recai per quell'ora al mercato ortofrutticolo. Alle tre puntali, di lì a poco, magari minuto in più minuto in meno, arrivò una Opel Corsa grigia con a bordo Giuseppe Graviano e Fifetto Cannella. Giuseppe Graviano scese dalla macchina e si mise nella macchina con me, alla guida c'ero io, e Fifetto Cannella ci fece da battistrada fino ad arrivare in questa località nei pressi di Baucina che c'era una porcilaia e lui qui aveva degli appuntamenti con Ciccio Tagliavia e altri personaggi.

P. M. LUCIANI - Lei già conosceva Fifetto Cannella?

TRANCHINA - No, proprio durante il tragitto Giuseppe ebbe a dirmi: "Fabio, questa persona che è davanti a noi è un carissimo amico mio, un fratello nostro però è pur vero che lui è una persona molto sputtanata nel senso che lo conoscono tutti, e tutto questo non deve avvenire con te perché con te io farò di tutto affinché siano in pochi a conoscerti".

P. M. LUCIANI - E quando arrivate lì alla porcilaia di Benedetto Graviano lei ha modo di vedere altre persone che sono lì o che arrivano sul posto?

TRANCHINA - Io mi ricordo di Ciccio, Francesco Tagliavia, appunto, di Fifetto Cannella ma c'erano altre persone che in questo momento non ricordo chi erano fisicamente queste persone. Ce n'erano altre comunque.

P. M. LUCIANI - E le vengono presentate queste persone?

1379

TRANCHINA - No, assolutamente no.

P. M. LUCIANI - Senta le viene affidato un qualche compito? Diciamo mentre Graviano incontra queste persone lei dov'e`?

TRANCHINA - Io sono in macchina perché giunti proprio in questa porcilaia Cannella tirò fuori una busta di plastica contenente del denaro e Giuseppe Graviano mi chiese di contare questi soldi. Io non avevo mai visto tanti soldi in vita mia e comunque li contai ed erano 88 milioni di lire. Mi chiese di contarli e io li contai più di una volta perché non avevo neanche dimestichezza a contare perché, ripeto, avevo finito il militare da pochissimi giorni, non avevo mai lavorato e quindi li... Questi soldi erano dei soldi comunque provento di calcio scommesse, totonero per intenderci.

P. M. LUCIANI - E lei sa che sorte ebbero questi soldi o almeno parte di questi soldi?

TRANCHINA - Sì, quando Giuseppe finì con i suoi appuntamenti che rientrò in macchina mi chiese: "Fabio, li hai contati?". Gli ho detto: "Sì, sono 88 milioni". Prese un milione e me lo regalò e in quella stessa occasione mi disse: "Fabio come vedi noi qua di soldi ne guadagnamo tantissimi". E mi regalò un milione di lire che cioè per me in quel momento erano qualche cosa di, cioè erano una cifra enorme perché mio papà lavorava al cantiere navale e forse neanche li guadava questi soldi in un mese.

P. M. LUCIANI - Senta, lei prima di questo momento, che lei colloca tra Marzo e Maggio del 1991, ho capito bene?

TRANCHINA - Sì, sì, a Marzo, Aprile, Maggio. La prima volta che ho visto

1380

Giuseppe è stato Aprile a casa dei miei suoceri e poi l'ho rivisto a Maggio.

P. M. LUCIANI - Lei prima di questo momento aveva avuto altri contatti con ambienti mafiosi?

TRANCHINA - No, no, contatti proprio con ambienti mafiosi no.

P. M. LUCIANI - Quindi questo è il primo momento. Dico ma come mai lei si determina ad accettare questa proposta che le fa Lupo Cesare?

TRANCHINA - Perché io avevo 20 anni signor Procuratore, vedevo la vita che faceva mio cognato Lupo Cesare perché Cesare lo conosco sin da quando ero bambino perché mio papà abita di fronte ai miei suoceri sempre a Borgo Ulivia quindi abitavamo neanche a 50 metri di distanza. Io da ragazzino vedevo Cesare che cambiava sempre macchina, sempre macchinoni quindi per me era come un mito. E quindi appena ebbe a farmi questa proposta io subito accettai perché capii che qui c'era da guadagnare soldi.

P. M. LUCIANI - Senta, Lupo Cesare prima o Giuseppe Graviano stesso le spiegano poi quello che lei avrebbe dovuto concretamente fare?

TRANCHINA - Allora, Cesare mi dice inizialmente: "Fabio, ti devi mettere a disposizione di questo amico mio, gli devi fare la spesa, devi fargli da battistrada". Queste sono le parole che mi dice Lupo Cesare. La stessa cosa me la ripete Giuseppe Graviano quando noi abbiamo avuto modo di vederci per la prima volta. Mi disse: "Fabio, a me serve una persona che mi faccia da battistrada, che mi curi i posti dove io devo andare a dormire e io farò in modo di non farti conoscere nessuno". Però questo poi non è successo, signor Procuratore, perché di persone poi con il tempo ne ho

1381

conosciute e anche tante.

P. M. LUCIANI - Senta, lei fino a quando diciamo assolve a questi compiti per Giuseppe Graviano?

TRANCHINA - Fino alla fine del 1993 o addirittura i primissimi giorni di gennaio del 1994 ma non oltre il 4, 5, 6 perché poi lui il 27 gennaio del '94 fu arrestato.

P. M. LUCIANI - Lei riceveva in cambio qualcosa in conto prestazione di ciò che faceva per Giuseppe Graviano?

TRANCHINA - Sì, in linea di massima mi dava 2 milioni al mese in più mi faceva dare dei soldi dei cantieri di mio cognato, però diciamo piccole cifre che però per me, ripeto, erano tantissimi soldi. Poi di regali me ne ha fatti tanti Giuseppe Graviano, tutte le macchine che ho avuto io in questi due anni e mezzo ho avuto quattro macchine o cinque macchine, non ricordo adesso bene il numero, me le ha regalate tutte lui. 50 milioni di lire in contanti...

P. M. LUCIANI - Adesso ci arriviamo, volevo sapere quindi comunque le dava uno stipendio se ho capito bene?

TRANCHINA - Sì, grossomodo 2 milioni al mese, poi poteva essere qualcosina in più, qualcosina in meno però la cifra si aggirava...

(...)

TRANCHINA - Diciamo che è stato Giuseppe ad accelerare i tempi del mio matrimonio.

P. M. LUCIANI - In che senso?

TRANCHINA - Perché dopo che lo conobbi, lo conobbi tra Aprile e

1382

Maggio del 1991, già lui a fine anno del 1991 mi incominciò a dire: "Fabio ma perché non ti sposi? Che cosa stai aspettando, a Giovanna la conosci, è una buona famiglia, Cesare, ma che cosa stai aspettando?". Al che io gli dissi: "Giuseppe, ma io ho finito il militare ora, non ho lavorato mai, non ho disponibilità economica". Lui mi guardò e mi disse: "Scusa, ma il problema sono i soldi?" Gli ho detto: "E che cosa sennò?". E mi ha detto: "Non ti preoccupare te lo risolvo io".

P. M. LUCIANI - Questo anche per fare capire lei che tipo di rapporti avesse con Giuseppe Graviano. Il problema glielo risolse poi?

TRANCHINA - Sì, assolutamente sì.

P. M. LUCIANI - In che maniera?

TRANCHINA - Mi chiese, disse: "Fabio se sono i soldi il problema quanto ti serve?". E io ho detto: "Giuseppe, non ho idea, devo pagare fotografo, devo pagare la sala, il viaggio di nozze, tutto quello che comprende". Dice: "Va bene, fammi sapere quanto ti serve". Io mi feci quattro conti, poi ovviamente esagerai, arrotondai e gli dissi: "Giuseppe, mi servono 50 milioni". E lui mi fece un sorriso come a dire: "Va bene". E mi diede 50 milioni di lire per sposarmi.

P. M. LUCIANI - Lei ha detto quindi andò ad abitare lì allo Sperone?

TRANCHINA - Sì. Esattamente al Cortile Chiazzese al n. 20/A ottavo piano.

P. M. LUCIANI - Sempre nell'ottica di far comprendere quali fossero i suoi rapporti con Giuseppe Graviano, chiaramente non voglio entrare in queste circostanze per capire cose della sua vita ma solo per dare la concretezza

a questi rapporti che lei aveva con Giuseppe Graviano, che poi costituiscono la fonte delle sue conoscenze in questo processo, il canone di locazione di questo appartamento com'era?

TRANCHINA - Allora, intanto tengo a precisare che questo appartamento era di proprietà di Ciccio Tagliavia. Ciccio Tagliavia è un altro mafioso della zona di Brancaccio che aveva una società con Liborio Sacco, facevano lavori di tinteggiatura. E quindi l'avevano in società questo appartamento. Il canone di locazione era 800 mila lire al mese e anzi mi è sfuggita una cosa, quando io mi sposai, Giuseppe davanti a me consegnò oltre i 50 milioni di lire che mi aveva regalato, davanti a me consegnò 10 milioni a Ciccio Tagliavia dicendo: "Ciccio, questo è il primo anno di affitto per la casa per Fabio". Quindi mi regalò diciamo pure questa cifra, un anno d'affitto.

P. M. LUCIANI - 10 milioni?

TRANCHINA - Sì, perché 800 mila lire per 12 sono 9 milioni e 600. Di fatto lui diede 10 milioni davanti a me a Ciccio Tagliavia proprio per il primo anno di locazione. Poi mi fece un altro regalo, una cosa d'argento che era una cosa bellissima, diciamo pure la mamma di Giuseppe Graviano che la portarono a casa della mia allora fidanzata.

Quanto al tipo di attività che Tranchina veniva chiamato a svolgere per Giuseppe Graviano, le indicazioni fornite dal collaboratore di giustizia si possono sintetizzare come segue (rinviandosi a quanto già esposto, sulla preparazione della strage di via D'Amelio):

- curava la latitanza di Giuseppe Graviano e si recava a trovarlo per consegnargli

1384

delle somme di danaro, anche allorché questi, tra il 1992 ed il 1993, si allontanava dalla Sicilia, recandosi a Milano, in Versilia ed in Sardegna;

- aveva rapporti, sempre per il tramite del Graviano, con Salvatore Baiardo, che abitava ad Omegna, dove si recava, in una occasione, per consegnargli la somma di 10 o 20 milioni di lire, da parte dello stesso Graviano, per impiantare un'attività commerciale;
- si recava ad Omegna un'altra volta, nei primi mesi del 1993, affinché Baiardo gli indicasse una villetta, nella zona di Novara, che si riteneva ospitasse il collaboratore di giustizia Giovanni Drago. Successivamente, Tranchina accompagnava Gioacchino Calabrò ed un altro soggetto, sul posto, indicando loro l'immobile mostratogli da Baiardo;
- Giuseppe Graviano lo incaricava, da un certo periodo in poi, della riscossione dei suoi crediti con Tullio Cannella (quest'ultimo era un prestanome dei fratelli Graviano, nell'attività di costruzione di immobili);
- dopo l'arresto dei fratelli Graviano (27 gennaio 1994) e sino al mese di maggio-giugno del 1995, si occupava di gestire la latitanza di Fifetto Cannella. Aveva poi smesso di occuparsene perché, nel febbraio 1995, veniva stato arrestato il cognato Cesare Lupo, che, durante un colloquio, faceva sapere a Tranchina che un Pubblico Ministero gli rivolgeva numerose domande sul suo conto, nel corso di un interrogatorio, sicché, presto o tardi, sarebbe stato arrestato. Tranchina, aveva quindi comunicato detta informazione al Cannella, dicendogli che era preferibile interrompere i loro rapporti, per evitare di metterlo nei guai;
- Tranchina veniva poi arrestato nel dicembre del 1995 e veniva scarcerato nel maggio del 1999, dopo aver espiato la pena irrogatagli;

1385

- da quel momento in poi si defilava dall'organizzazione, cominciando a lavorare e rifiutando lo stipendio mensile che Giuseppe Graviano continuava ad offrirgli (tramite i suoi parenti), pur occupandosi, in un paio di occasioni, di questioni demandategli, con comunicazioni carcerarie, dal capo mandamento. Infatti, veniva convocato ad un incontro con un avvocato in una palestra di corso Calatafimi e, nell'occasione, il legale gli portava una comunicazione dal carcere di Giuseppe Graviano, per sollecitarlo ad occuparsi di questioni che "*le donne*" non potevano seguire: in particolare, gli veniva richiesto di recuperare alcune somme di denaro da un certo Vallone, imprenditore che si occupava di pubblicità. Tranchina si recava da costui, limitandosi a riferirgli che Giuseppe Graviano pretendeva la restituzione della somma di 200-300 milioni di lire, ma lo trovava disperato e non in grado di far fronte al suo debito, per le cattive condizioni economiche in cui versava. Inoltre, sempre per conto dei Graviano, si recava in Calabria a trovare dei familiari di un certo Vadalà, per ricevere una comunicazione da mandare alla sorella dei Graviano, in merito alla possibilità di aggiustare un processo. In quell'occasione, costoro gli dicevano di riferire che per "*Giuseppe e Filippo non c'era nulla da fare, mentre per quanto riguardava Benedetto era solo una questione di soldi*". Tranchina riferiva il messaggio a Nunzia Graviano e questa gli chiedeva di tornare nuovamente in Calabria e di riferire che non vi era alcun problema di soldi; era poi tornato, un'ulteriore volta, in Calabria, portando 10 milioni di lire in acconto della somma che veniva richiesta. Pur iniziando a temere per la propria incolumità, in conseguenza della scelta fatta di abbandonare l'organizzazione mafiosa, veniva rassicurato dal cognato Cesare Lupo, che garantiva lui per la sua persona e così non gli sarebbe

1386

successo nulla.

Dunque, il compito delicato che Fabio Tranchina si trovava a svolgere in favore di Giuseppe Graviano, gli consentiva d'instaurare un rapporto fiduciario col capo-mafia di Brancaccio, oltre che di assistere, compatibilmente col ruolo attribuitogli, ad episodi di estrema gravità ed importanza, accaduti in quegli anni. Proprio l'atteggiamento che Giuseppe Graviano aveva nei confronti di Fabio Tranchina, improntato alla massima riservatezza, anche nei confronti degli altri affiliati del mandamento di Brancaccio, aiuta a comprendere il tipo di relazione che legava il collaboratore al capo mandamento di Brancaccio. Del resto, come spiegato da Gaspare Spatuzza, Giuseppe Graviano aveva impartito persino l'ordine, agli altri affiliati, di evitare di salutare Fabio Tranchina, qualora lo avessero casualmente incontrato in strada[385]. Inoltre, anche quanto emerso nel suddetto processo palermitano, dove -unitamente al Tranchina- era imputato anche Cesare Lupo, condannato in via definitiva (alla pena di anni undici di reclusione) per associazione mafiosa e riciclaggio, con numerosi collaboratori di giustizia (ed accertamenti documentali a riscontro) che restituivano la figura di un soggetto di estrema fiducia dei fratelli Graviano (loro prestanome nel settore delle costruzioni)[386], contribuisce ad avvalorare il racconto del collaboratore di giustizia, sulle modalità con le quali si creava il suo rapporto con Giuseppe Graviano, presentatogli proprio da suo cognato. Orbene, proprio i trascorsi criminali di Cesare Lupo ed il ruolo di Fabio Tranchina, legato a doppio filo a Giuseppe Graviano, autorizzano un giudizio di credibilità soggettiva del collaboratore di giustizia e di attendibilità intrinseca delle sue

[385] Cfr. dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, nel verbale d'udienza dell'8.6.2012 (incidente probatorio), pag. 9.

[386] Cfr. sentenza n. 542/1996 Trib. Palermo cit., pagg. 281 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 20).

dichiarazioni in merito alla strage di via D'Amelio, poiché egli riferisce fatti e circostanze, relative a direttive ricevute dal Graviano e ad attività condotte con lo stesso o per suo conto, appunto, in ragione del ruolo di favoreggiatore della sua latitanza.

Quanto alla genesi della collaborazione di Tranchina, si reputa utile riportare uno stralcio del verbale dell'esame reso dal medesimo, nel giudizio abbreviato celebrato a suo carico, poiché in esso ci si sofferma anche sulla travagliata fase iniziale della collaborazione stessa, ostacolata dalla famiglia ed, in particolare, proprio dalla sorella di Lupo Cesare, con la quale Tranchina era coniugato[387]:

> *IMPUTATO TRANCHINA – Durante la mia detenzione, come ho detto, durata da dicembre del '95 al 12 maggio del 1999, giorno in cui vengo scarcerato, io nel 1998 ho avuto come una crisi in carcere, diciamo, volevo collaborare con la giustizia. È venuta mia moglie in carcere a fare il colloquio e io esternai... ho detto: "Io non ce la faccio più, devo portare questo peso nella mia vita" "E che fai, stai uscendo, di qua, di là, ma stai scherzando, ma perché stai dicendo queste cose?", allora io intuì che ci avrei perso mia figlia, perché ai tempi avevo una bambina di due anni e mezzo e non ne feci niente. Comunque, sono stato scarcerato, poi a maggio del '99. Incontrai qualche volta mia cognata... perché, premetto che quando stavo per uscire, eravamo giù al Tribunale, che c'era stata la sentenza che ero stato condannato a tre anni e cinque mesi, io li avevo superati già tre anni e cinque mesi, quindi mi scarcerano (...) subito, gli*

[387] Cfr. verbale d'udienza del 15.2.2013 (rito abbreviato nei confronti di Tranchina ed altri), acquisito agli atti (con l'accordo delle parti), all'udienza dibattimentale del 13.6.2013.

dissi: "Cesare che devo fare, io sto uscendo" "Fabio non fare niente, vattene... mettiti a disposizione di Bianca", che sarebbe sua moglie, "Vedi se deve andare dall'Avvocato l'accompagni", per queste cose. Io per qualche giorno, diciamo, adempì a questo compito, però di lì a poco decisi di troncare ogni tipo di rapporto con l'organizzazione e mi dedicai al lavoro. E ho cominciato a lavorare.

GIUDICE – E che lavoro faceva?

IMPUTATO TRANCHINA – Diciamo in questi dodici... i lavori più disparati, signor Presidente. Il primo lavoro in assoluto che ho fatto ho lavorato con una ditta di un cugino mio, che ci occupavamo della vendita e della manutenzione degli estintori. Poi ho lavorato come muratore, poi ho lavorato come manovale fabbro, aiutante, perché, diciamo, non era il mio lavoro. I guadagni erano quelli che erano, abituati con un certo tenore di vita, diciamo, a diciannove/venti a guadagnare il doppio di quello che prendeva mio papà, rompendosi la schiena al Cantiere Navale. Però ero felice, signor Presidente, perché ero un po' maturato, non avevo più vent'anni, ne avevo quasi ventotto, ero felice. Anche che guadagnavo 40, 45,00 euro al giorno ero felice di fare quello che potevo fare con i miei soldi. In questo frangente mi ricordo che una volta Giuseppe Graviano mi mandò a chiamare ad un appuntamento, lui già detenuto al 41 bis, mi mandò a chiamare ad un appuntamento tramite il suo Avvocato, che io non mi sono mai ricordato chi è questo Avvocato, ai tempi era una persona che poteva avere intorno ai 45 anni, e stiamo parlando grossomodo '99/2000, il periodo... ecco, quindi, ero uscito io da poco. Mi arrivò questo

appuntamento tramite mia cognata Bianca, la moglie di Cesare Lupo, dice: "Vieni in palestra a Corso Calatafimi che ti devi incontrare con una persona". Non sapevo chi era questa persona, comunque si presentò e dice: "Sono l'Avvocato di Giuseppe Graviano", ci siamo dati la mano, mi ha detto: "Senta, Fabio, mi ha detto Giuseppe di riferirle queste parole, siccome ci sono cose che le donne non possono fare, lui vorrebbe che te ne occupassi tu". Io ebbi timore, perché già magari lui aveva il sentore che io non volevo più niente avere a che fare con loro e a lui c'era arrivato, perché io dopo due mesi che ero uscito gli rifiutai i soldi che loro mi mandavano, i 2 milioni al mese. Il primo mese venne mia cognata Bianca, mi diede i 2 milioni, venne il secondo mese... non mi ricordo se fu il secondo o il terzo mese e io gli dissi: "Bianca, dì alla signora che io la ringrazio tantissimo", la signora sarebbe la mamma di Giuseppe, (inc.), "Me li ringrazi tantissimo, però io non ho più bisogno, perché ormai lavoro, guadagno più di 2 milioni, non c'è più bisogno". Quindi già loro questa la presero come un sentore che io mi volevo allontanare. Però nonostante ciò, quando mi arrivò questo messaggio di Giuseppe ho avuto timore, signor Presidente, e ho detto a questo Avvocato queste testuali parole: "Gli dica a Giuseppe che se è una cosa sua personale va bene, io sono a disposizione". Comunque, poi per quanto riguarda le cose che gli dovevo sbrigare me le riferirono la moglie di Giuseppe e la sorella Nunzia, c'era Bianca, mi dissero qual erano i compiti a cui dovevo assolvere.

GIUDICE – Quali erano?

IMPUTATO TRANCHINA – Erano, praticamente, dei recuperi di credito,

1390

di soldi che loro dovevano avere dalle persone, un tale Vallone, che si occupava...

GIUDICE – Vabbè, insomma, Lei la fece quest'attività?

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, ci andai, ma c'è mancato poco e gli davo quelle 100 mila lire che avevo io in tasca. Andai a trovare queste persona che gli doveva dare 300 milioni ai Graviano, e non aveva un soldo in tasca, tutto disperato, comunque non se ne fece niente.

GIUDICE – Senta, Lei ricevette...

IMPUTATO TRANCHINA – E poi...

GIUDICE – Sì, prego, e poi?

IMPUTATO TRANCHINA – Poi mi mandarono a Reggio Calabria pure, perché di lì a poco ci doveva essere la sentenza del processo Golden Market, se ricordo bene il nome del processo. C'era la possibilità che in Cassazione si potesse aggiustare il processo per quanto riguarda solo ed esclusivamente Benedetto, perché per Giuseppe non c'era niente da fare. E io portai i soldi a questa famiglia di Reggio Calabria che servivano per aggiustare il processo di Benedetto.

GIUDICE – Ho capito. Senta una cosa, durante questo periodo di tempo... Lei ha detto che in questi dodici/tredici anni sostanzialmente ha sempre...

IMPUTATO TRANCHINA – Queste sono state le uniche due cose...

GIUDICE – Non ha ricevuto altre pressioni, altre... che ne so, Cannella, quelle persone che conosceva, vi siete incontrati qualche volta, è capitato, "ciao, ciao" al bar?

IMPUTATO TRANCHINA – E no, sono tutti arrestati da allora, non sono

più usciti.

GIUDICE – No, ma, dico, di persone che conosceva vicine a queste cose, le è capitato di...

IMPUTATO TRANCHINA – No, no. Diciamo, come richieste dai personaggi no, proprio richieste vere e proprie no.

GIUDICE – Ho capito. Come richieste dai personaggi in che senso, non ho capito. A parte queste di Graviano...

IMPUTATO TRANCHINA – Dai personaggi che avevo conosciuto, diciamo, anche da parte delle famiglie non...

GIUDICE – Non ne ha avute.

IMPUTATO TRANCHINA – ...che poi si è sparsa la voce che comunque io me ne ero andato a lavorare.

GIUDICE – E non subì conseguenze, ritorsioni o altro per questa ragione da parte...

IMPUTATO TRANCHINA – No, no, ebbi pure spiegazioni per quanto riguarda... quando uscì mio cognato Cesare, ovviamente lui risentito per questa mia decisione che avevo preso. La prima volta che uscì, credo intorno al 2005/2006, non ricordo bene l'anno, mi disse: "Fabio, tu hai preso questa decisione, vattene a lavorare, a te non ti succede niente perché sei mio cognato, però...", vah, tipo, me l'ha fatto capire, "Noi ci dobbiamo stare lontani tutti e due, perché io non ti posso dare confidenza a te se tu hai preso questa decisione di allontanarti, di uscirtene". Però come ritorsione nei miei confronti...

GIUDICE – Nessuna.

1392

IMPUTATO TRANCHINA – le porte chiuse, signor Presidente, ovunque andavo, questo sì.

GIUDICE – In che senso porte chiuse?

IMPUTATO TRANCHINA – Se io per esempio chiedevo lavoro, chiedevo aiuto per farmi vendere qualche estintore.

GIUDICE – Niente. Però, diciamo, non subì conseguenze.

IMPUTATO TRANCHINA – No, no, danni, diciamo, materiali no.

GIUDICE – Senta, poi a un certo punto Lei si presenta davanti all'autorità Giudiziaria di Firenze. Come mai? Come mai proprio Firenze? Quando? In che circostanze? Epr quali motivi?

IMPUTATO TRANCHINA – Allora, io sono stato, diciamo, fermato dagli Agenti della DIA di Firenze, ci siamo accodati alla DIA di Viale del Fante, mi volevano fare delle domande e io ho dato subito la mia piena disponibilità, diciamo, a rispondere. E poi mi hanno detto: "Senta, ci sarebbero i Pubblici Ministeri che vorrebbero parlare con lei", parlando per me, "Lei è disposto a venire a Firenze o li facciamo venire qua?", ho detto: "Per me è indifferente, se dobbiamo andare andiamo a Firenze".

GIUDICE – E quindi ci va. Non c'erano, quindi, modalità particolari, circostanze part... eventi particolari che l'hanno indotta a parlare con l?autorità Giudiziaria?

IMPUTATO TRANCHINA – Signor Presidente, io come le ho detto già nel 1998 l'avevo maturata quest'idea di collaborare. Poi è abortita dentro di me, l'ho fatta abortire dentro di me per i motivi che le ho detto, perché avevo una bambina, non la volevo perdere. Però benché io ho vissuto

1393

questi dodici anni, cercando di dimenticare tutto il mio passato, di sradicare tutti i ricordi brutti che c'erano nella mia mente, non si può, signor Presidente, non si... non si possono superare queste cose. E quando c'è stato il discorso, diciamo, della DIA di Firenze in un attimo mi è passata di nuovo tutta la vita di davanti e ho detto: "Siamo di nuovo daccapo" e allora ho deciso, ho detto: "Io mi libero e dico tutto quello che so". Siamo andati a Firenze, ci sono andato di mia spontanea volontà, attenzione, perché loro mi hanno detto: "Se vuole io telefono, faccio venire i Pubblici Ministeri qui a Palermo, tanto è un semplice interrogatorio", non è che io sono stato arrestato. Niente, di mia spontanea volontà gli ho detto: "Andiamo". Siamo andati a casa con gli Agenti, abbiamo preso qualche cosa per il cambio e siamo arrivati a Firenze, e ho iniziato a collaborare. Ho iniziato a collaborare per le cose... perché loro magari volevano sapere... erano interessati a tutt'altra cosa, io gli ho detto: "Io vi dico tutto quello che so, però tutto quello che so non riguarda le vostre indagini". Hanno voluto sapere, diciamo, su quali fatti io ero in grado di riferire...

GIUDICE – Però a un certo punto, mi pare, che ci sia stata un'interruzione di questa scelta.

IMPUTATO TRANCHINA – Ecco, voglio spiegare, questo è uno dei passaggi che io voglio spiegare. Io, ovviamente, ho detto ai Pubblici Ministeri "Io vi faccio, diciamo, un quadro di quello... degli argomenti di cui posso parlare, però temo per la vita dei miei familiari, desidero che... io vi do una lista, quantomeno contattate queste persone e vedete di

1394

tutelarle subito e io comincio a collaborare. Perché appena io comincio a collaborare è normale che la notizia esce e i miei familiari sono in pericolo. Allora diedi la lista, io nel frattempo mi sentivo con la mia ex moglie al telefono e gli dissi: "Ascolta, vieni a Firenze, però porta la mamma, porta le mie sorelle perché vi voglio parlare a tutti" e invece non fu così. Lei è venuta con suo fratello, Lupo Antonino, il fratello di Cesare, e con un Avvocato, l'avvocato Scanio, che io non conoscevo, lo conobbi in quell'occasione. Ci fecero accomodare in una stanza, entrò solo la mia ex moglie, perché a Lupo e all'Avvocato non li hanno fatti entrare, perché non erano menzionati nel foglio delle persone che io volevo tutelare.

GIUDICE – E Lei come mai voleva tutelare anche la sua ex moglie?

IMPUTATO TRANCHINA – Signor Presidente...

GIUDICE – Eravate separati già?

IMPUTATO TRANCHINA – No, no...

GIUDICE – Ah, ex moglie attuale, ma all'epoca era sua moglie.

IMPUTATO TRANCHINA – Ex moglie perché siamo in fase di separazione adesso.

GIUDICE – Adesso, ho capito.

IMPUTATO TRANCHINA – Gli ho detto della mia decisione che avevo di collaborare e mi ha detto: "Assolutamente no, se questa è la tua decisione tu ti fai la tua vita, io mi faccio la mia vita con i miei figli", ci ho detto: "Vedi che i figli non i tuoi, sono nostri figli". E quindi quello che io non ho voluto fare nel '98 perché avrei perso mia figlia l'ho fatto oggi e anziché di uno ce ne ho perso due figli. Quindi cosa è successo? Io ho visto che lei era

1395

irremovibile, quando ho capito che non c'erano chance, perché io volevo vedere mia mamma, lo volevo vedere le mie sorelle, per vedere di convincerle a seguirmi in questo cammino, ho fatto finta di assecondarli e ho detto: "Va bene, che cosa dobbiamo fare?" "Mi ha detto l'avvocato Scanio, che è fuori, che se tu tutto quello che gli hai detto non lo confermi nei dibattimenti la carta la possono solo strappare e buttarla". Comunque, finiti gli interrogatori, credo che era la domenica sera, gli ho detto ai Pubblici Ministeri "Scusate, ma io sono in stato di fermo o sono libero?" "No, lei è assolutamente libero", ho detto: "Allora facciamo una cosa, io revoco questo Avvocato che mi avete dato voi", credo l'avvocato Batacchi, "Nomino l'avvocato Scanio e vado a Palermo" "Ma ci sono i colleghi di Caltanissetta e di Palermo che la vogliono sentire", gli ho detto: "Bene, io arrivo a Palermo e mi presento dove mi devo presentare, non li fate venire qua, perché io mi devo risolvere il discorso della famiglia, voglio convincerli a seguirmi in questo cammino". Mi ricordo che la sera stesso il dottore Nicolosi telefonò al dottor Lari, il dottor Lari mi disse pure al telefono: "Signor Tranchina, Lei lo capisce che rischia la vita andando a Palermo, in questa situazione, Lei sta facendo dichiarazioni", ho detto: "Dottor Lari non lo sa nessuno, lo sappiamo io e voi che io scendo a Palermo, non è che nessuno sa il contenuto delle mie dichiarazioni che già...", anche se non erano specifiche però avevo fatto un quadro. Comunque, decisi di scendere, signor Presidente. Rinunciai, diciamo, alla protezione e a tutto quanto, però sono stato chiaro. Sono stato chiaro dal primo giorno, io ho sempre detto: "Non ho intenzione di tornare indietro,

1396

io l'unico obiettivo che ho è quello di convincere i miei familiari". Sono arrivato a Palermo e per fortuna gli agenti della DIA mi hanno bloccato all'aeroporto. Dico per fortuna perché la mattina stesso quando siamo arrivati in aeroporto ho sentito parlare mio cognato Antonino con suo fratello Cesare, che ancora era fuori, che si stavano mettendo d'accordo dove mi dovevano portare.

GIUDICE – Per ammazzarla dice Lei?

IMPUTATO TRANCHINA – Per incontrarmi con Cesare, poi quello che sarebbe successo non lo so.

GIUDICE – Ho capito. Però Lei capisce che già il fatto di avere cambiato Difensore, rispetto a quello che le era stato dato e in particolare la scelta di un Difensore indicato, diciamo così...

IMPUTATO TRANCHINA – Questo è stato un pensiero mio, signor Presidente, io dovevo comunque dare un segnale alle persone che...

GIUDICE – Quindi l'ha fatto... per Lei era un segnale di disponibilità a sua moglie e alla famiglia di sua moglie, diciamo così.

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, però l'ho detto, io non torno indietro, ormai ho preso una decisione perché troppi anni, troppi anni ho avuto una guerra dentro di me.

GIUDICE – Ho capito. Senta una cosa, a prescindere da questo procedimento, Lei nel corso di questo percorso collaborativo con la giustizia, Lei si è mai autoaccusato di altri reati per i quali magari non era indagato? Per esempio ha reso dichiarazioni contro se stesso in relazione ad altri eventi?

1397

IMPUTATO TRANCHINA – Io, praticamente, da quando sto collaborando ho reso dichiarazioni per quanto riguarda questo procedimento per il quale oggi siamo qua, perché io in realtà, signor Presidente, sono stato arrestato soltanto per avere fatto l'autista a Giuseppe Graviano. Ho scontato quegli anni, però, diciamo, fatti specifici non ne ho mai avuti contestati. Io, per esempio, mi sono pure autoaccusato di essere a conoscenza dell'attentato al dottor Germanà, perché quella mattina Giuseppe Graviano a Triscina ce l'ho portato io in macchina.

GIUDICE – E sapeva che cosa doveva accadere?

IMPUTATO TRANCHINA – No, no, come sempre, quando lui doveva fare una cosa, "Accompagnami qua". Se vuole glielo racconto questo discorso di...

(...)

P.M. – Senta un secondo, successivamente alla strage di via D'Amelio, Lei ebbe modo di apprendere commenti o ebbe modo di parlare con Giuseppe Graviano?

IMPUTATO TRANCHINA – Successivamente alla strage di via D'Amelio...

P.M. – Le chiedo una cortesia, signor Tranchina, se può avvicinarsi al microfono, io la sento molto basso.

IMPUTATO TRANCHINA – Successivamente alla strage di via D'Amelio io mi ricordo... saranno passati due, al massimo tre giorni prima... diciamo, non appena... diciamo subito dopo la prima volta che io incontrai Giuseppe Graviano, diciamo, fisicamente di presenza, una frase che mi disse Giuseppe Graviano è che... questo è quello che mi fa portare un peso

1398

terribile nella vita, mi disse: "Na spirugliamu?", come a dire: "Siamo stati bravi?".

P.M. – Cioè la incontra e prendete il discorso di via D'Amelio?

IMPUTATO TRANCHINA – No, mi disse subito: "Na spirugliamu?", cioè mi guardò in faccia col sorriso e mi disse subito queste parole, dice: "Na spirugliamu?", lui mi intendè dare una risposta a quando io vedo il dottore Falcone in televisione ci dissi: "Ma come si avvicina una persona di queste?". Credo che in quest'occasione lui mi ha voluto dare una risposta. E io da quel giorno c'ho questo peso dentro.

P.M. – L'è rimasta... l'ha colpita particolarmente, diciamo, questa frase.

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, in quel momento ho avuto la consapevolezza al 100%.

(...)

AVV. GENOVESE – Avvocato Genovese. Signor Tranchina, allora, intanto volevo chiederle: Lei ha parlato, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero, degli ultimi dodici anni in cui, ad eccezione di quei pochi fatti e comportamenti che ha ammesso, si sarebbe allontanato dall'associazione mafiosa. Io le chiedo: Lei è stato sottoposto a procedimento penale innanzi all'Autorità Giudiziaria di Palermo per il reato di associazione mafiosa?

GIUDICE – Ha già risposto all'inizio, Avvocato, dicendo che era stato condannato...

AVV. GENOVESE – Non quello concluso... no, no, stavo, infatti, proseguendo per non incorrere nell'equivoco. Non quello definito con sentenza di condanna irrevocabile, io le chiedo in relazione ai fatti, invece,

1399

che le sono stati contestati con ordinanze di custodia cautelare ad aprile/maggio del 2011, quindi in relazione agli ultimi anni della sua eventuale appartenenza o vicinanza all'associazione mafiosa.

IMPUTATO TRANCHINA – Non ho capito la domanda.

GIUDICE – Allora, l'Avvocato vuole sapere se praticamente, a parte i fatti per cui Lei è stato condannato, poi Lei c'ha un altro processo o ha subìto un altro processo per 416 bis, quindi per il periodo...

AVV. GENOVESE – A Palermo.

IMPUTATO TRANCHINA – No, no.

GIUDICE - ...successivo alla sua scarcerazione.

AVV. GENOVESE – Lei è stato tratto in ordinanza di custodia cautelare a Palermo?

IMPUTATO TRANCHINA – No, no.

AVV. GENOVESE – Se lo ricorda?

IMPUTATO TRANCHINA – No, no, l'unica è stata quella del 1995, poi, diciamo, in questi dodici mentre ero fuori, dopo sette anni che io ero fuori, ho chiesto... ho fatto un'istanza per ottenere la riabilitazione e mi hanno applicato un anno di sorveglianza, di libertà vigilata, perché, praticamente, l'avevo riportata in sentenza nel '95, però non me l'avevano mai applicata, nel momento in cui ho chiesto la riabilitazione mi sono arrivati 4.000,00 euro di spese da pagare, abbiamo rateizzato a 100,00 euro al mese e mi ha pagato papà, non so neanche se abbia finito di pagarle queste 100,00 euro al mese, e questo anno di libertà vigilata mi hanno applicato. Ho scontato l'anno di libertà vigilata e poi non ho avuto

1400

più altre...

AVV. GENOVESE – Lei ha collaborato anche con l'Autorità Giudiziaria di Palermo a seguito della (inc.) del 2011?

IMPUTATO TRANCHINA – Sì.

AVV. GENOVESE – Ha riferito i fatti che Lei conosceva in ordine agli appartenenti all'associazione di stampo mafioso?

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, assolutamente sì.

AVV. GENOVESE – Ha accusato in particolare soggetti a Lei legati da vincoli di parentela, di affinità?

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, vincoli di parentela mio cognato Lupo Cesare, ovviamente altre persone che conoscevo sin dai tempi in cui praticavo i Graviano.

AVV. GENOVESE – Lei ha riferito anche in relazione ad attività di carattere commerciale, economico riconducibili ai Graviano, con riferimento, chiaramente, alle sue conoscenze?

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, sì, per questo è stato disposto un sequestro di beni per più di 40 milioni di euro.

(...)

AVV. GENOVESE – Senta, poi Lei ha riferito su domanda del Giudice quali sono, diciamo, il suo excursus nel momento in cui Lei viene chiamato dalla DIA di Firenze e in qualche modo poi decide di aprirsi. Ma io vorrei che Lei spiegasse bene, in maniera più approfondita, quali sono le ragioni per le quali Lei decide di collaborare con l'Autorità Giudiziaria.

IMPUTATO TRANCHINA – Allora, io ho deciso principalmente di

1401

collaborare con l'Autorità Giudiziaria perché mi porto un peso dentro che per me è insostenibile. Non lo so, magari ci sono persone che materialmente compiono degli atti e riescono a sopportare questo peso, io pur non avendo mai con le mie mani ucciso una persona, signor Presidente, però mi sento responsabile anche se, diciamo, la consapevolezza... per esempio in questo fatto specifico mi arriva subito dopo succedere il fatto, che io realizzo tutto quello che è successo, i vari passaggi, cioè mi sento questo peso di dentro. Io non sono riuscito a portarlo dentro, ho cercato in tutti i modi, ho detto: proviamo ad uscirmene quando ho finito di scontare la prima pena, ho detto provo ad uscirmene, me ne vado a lavorare, vediamo se... Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta perché ogni volta che vedo un'immagine, ogni volta che c'era un anniversario, sono sempre ricordi che ti vengono alla mente. E questo, diciamo, è stato il motivo principale che mi ha fatto... ho detto questa è l'occasione giusta e il prezzo è quello che c'ho perso i figli, non si può vivere. Avvocato. Io non so se sono in grado di spiegarle questa situazione, però il peso che si porta dentro, cioè, per me è enorme. Attenzione, magari... io non lo so se sono colpevole o meno, se è colpa mia che ci sia stata la strage, io non lo so, però è un peso. Cioè sapere queste cose e non dirle per me è come averle fatte, cioè questo è quello che voglio dire. Non so se sono chiaro. Però non riuscivo a vivere più con questo peso.

AVV. GENOVESE – Senta, la sua famiglia, sua moglie in primo luogo, l'hanno seguita in questa scelta di collaborazione?

IMPUTATO TRANCHINA – No, no.

1402

AVV. GENOVESE – Lei è stato ammesso a un programma prima provvisorio e poi definitivo di protezione?

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, sì, sono stato ammesso, prima a quello provvisorio e adesso a quello definitivo. Non c'ho più rapporti con nessuno, non vedo i miei figli da due anni. Nonostante sia autorizzato a sentirli telefonicamente non me li fanno sentire. Però io dico sempre che se questo è il prezzo che devo pagare per riscattarmi la libertà lo accetto. Ma io non potevo vivere più con quel peso, quindi dico che ho fatto bene a collaborare.

AVV. GENOVESE – Io ho terminato, grazie, Giudice.

GIUDICE – Una domanda a questo riguardo, signor Tranchina. Nemmeno con i genitori e le sue sorelle ha rapporti?

IMPUTATO TRANCHINA – Ci sentiamo telefonicamente con loro.

GIUDICE – Quelli di sangue, diciamo, non... Va bene.

IMPUTATO TRANCHINA – Però non ci siamo mai incontrati, perché hanno paura se si viene a sapere questo discorso, signor Giudice, e io infatti non ho mai presentato istanza perché ho paura pure per loro, magari prima o poi chiederò anche di vedere la mamma, che tra l'altro non sta bene.

(...)

GIUDICE – Senta una cosa, Lei ha detto che ci fu quel commento di questo Graviano, "Hai visto ca na spirugliamu?", questo dopo via D'Amelio, no? Ma dopo Capaci ci furono commenti di questo genere all'interno dell'organizzazione?

1403

IMPUTATO TRANCHINA – No.

GIUDICE – C'era un'aria, come dire, di obiettivo raggiunto, di successo conseguito?

IMPUTATO TRANCHINA – Come commenti, diciamo, di quel genere no, però mi ricordo che un giorno vedendo Filippo Graviano era come a quello che cercava di giustificare quanto era successo, con riferimento parlando a Capaci, perché diceva: "Ma lo sai, io parlando con le persone mi hanno detto «intanto non è successo niente, che non è morta neanche una persona estranea al fatto», sono cose che si muore in tanti modi, può capitare di tutto". Cioè lui cercava di giustificare come se la gente non condannava il gesto. Cioè questa cosa mi restò impressa. Cioè lui non stava parlando proprio con me esplicitamente, eravamo più di una persona, diciamo, là, e mi ricordo pure che eravamo alla zona industriale, in dei capannoni che avevano acquistato da un fallimento, e lui fece questo commento. Come a volere... come se la gente giustificava questo gesto folle che era stato commesso.

GIUDICE – O come se lui si volesse giustificare davanti alla gente che non lo capiva.

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, "la gente non ci condanna". Io poi mi vedevo il telegiornale e dicevo: ma mi sa mi sa che un po' qua Filippo le cose non le vede tanto bene, perché la risposta della gente c'è stata, eccome.

GIUDICE – Questo dopo Capaci.

IMPUTATO TRANCHINA – Sì.

1404

GIUDICE – E dopo via D'Amelio?

IMPUTATO TRANCHINA – No, di questi commenti così no.

(...)

P.M. – Allora io ho un'unica circostanza, signor Tranchina, giusto per chiarire. Io faccio riferimento sia ad alcune risposte che Lei ha dato al suo Difensore, sia a una risposta che ha dato a domanda dell'avvocato Crescimanno. Il verbale è quello del 25 maggio del 2011, la pagina è da... da fine pagina 11, "Adesso io detto questo, Dottore, sulla base di quelli che sono stati i precedenti avvertimenti e per l'omicidio di Salvo Lima, e per la strage di Capaci, e per la sua richiesta", sta facendo (inc.) di Graviano, "che mi fa cercare un appartamento nella zona di via D'Amelio, perché lui mi disse: «vedi se mi trovi una casa qua, in questa strada, proprio in questa», non è che mi disse in questa zona, «vedi se mi trovi una casa in questa strada, proprio qua, in queste vicinanze». Io una cosa che ci tengo a dire è che forse sono stato poco chiaro, anche se ero fermamente convinto di averlo detto, sulla base di quelle che sono le... ripeto, i precedenti avvertimenti sull'omicidio Lima, sulla strage di Capaci e su quello che io in prima persona vivo nelle fasi antecedenti alla strage di via D'Amelio, io sono pienamente consapevole che si sta preparando qualcosa per colpire un obiettivo, cioè non so chi è la persona che dev'essere colpita, però ho la piena consapevolezza e mi sento responsabile e sono responsabile". Ora, io le volevo chiedere se Lei conferma specificamente questo passaggio delle dichiarazioni che ha reso al Pubblico Ministero.

IMPUTATO TRANCHINA – Posso?

1405

P.M. – Sì.

IMPUTATO TRANCHINA – Io confermo le dichiarazioni che ho fatto, perché mi ricordo benissimo quel giorno in cui le ho fatte, che c'era anche Lei, Dottore. Però desidero che... io non intendo in alcun modo e assolutamente tirarmi indietro oppure cambiare di una virgola quello che ho dichiarato, però desidero che sia chiara una cosa. Io la consapevolezza, diciamo, non al 100%, al mille per mille, Dottore, ce l'ho nel momento in cui Giuseppe Graviano mi dice quella frase.

P.M. – "Na spirugliamu", ma questo è esattamente quello che aveva già detto.

IMPUTATO TRANCHINA – Io quando lui mi dice questa frase mi ha spento la vita, mi ha spento la vita perché io ho avuto la certezza, però nel momento in cui Giuseppe viene... andiamo là, lui guarda, sta preparando, io l'ho capisco che sta facendo qualche cosa, ci tengo a sottolinearlo questo, non mi voglio...

P.M. – Siccome io so il contenuto delle sue dichiarazioni, poteva sembrare più sfumata, meglio una parola di chiarezza.

IMPUTATO TRANCHINA – No, magari, lo sa, non sono bravo a spiegarmi, però confermo quello che ho detto.

Omissis

IMPUTATO TRANCHINA – Io c'ho pensato molto a quello che sto per dire, però... anche perché non riesco a trovare le parole per dire come... non so com'è giusto dire questo che voglio dire, però lo dico in parole mie. Io, ripeto, non lo so se sono colpevole di questo discorso, confermo tutto

1406

quello che ho detto, signor Giudice, poi saranno... sarà Lei, la Corte a decidere. Però in qualche modo voglio chiedere scusa veramente alle famiglie delle persone che non ci sono più, il dottore Borsellino, e a tutti familiari, degli Agenti di scorta che non ci sono più. Magari ragazzi che oggi avrebbero la mia età non ci sono più, quindi anche il saluto che avete rivolto stamattina a me quando io sono entrato, "Buongiorno, signor Tranchina", io un buongiorno anche dall'aldilà lo giro a queste persone che oggi non ci sono più, al dottore Borsellino e agli Agenti della scorta. Ci tenevo a dirlo.

Orbene, come appena visto nelle dichiarazioni sopra riportate, Tranchina, subito dopo il primo interrogatorio con i magistrati fiorentini, aveva un momento di ripensamento, che lo induceva anche a rientrare in territorio siciliano (mettendo anche a rischio la propria incolumità): tale circostanza, dovuta alle pressioni esercitate dalla moglie, contraria alla scelta (al pari, ovviamente, di Cesare Lupo), non vale affatto ad inficiare il giudizio di credibilità soggettiva del collaboratore, tenuto anche conto delle giustificazioni fornite. Inoltre, si deve considerare, in senso ampiamente positivo, il dato oggettivo che Tranchina iniziava a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, quando si trovava in stato di libertà e non aveva alcuna pendenza giudiziaria, sostanzialmente ammettendo un suo ruolo anche nella preparazione della strage di via D'Amelio, in un momento in cui le emergenze istruttorie non avrebbero nemmeno consentito l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti. A ciò va aggiunto che Tranchina riferiva anche condotte, tenute in prima persona, su incarico e nell'interesse della famiglia Graviano, che avrebbero potuto esporlo a responsabilità penale (in quanto non 'coperte' dal precedente giudicato,

relativo al delitto associativo). Ancora, le sue dichiarazioni, logiche, coerenti e congruamente dettagliate, non paiono affatto mosse da malanimo o spirito di rivalsa nei confronti dei soggetti da lui direttamente accusati, fra i quali -peraltro- non rientrano gli odierni imputati. Pertanto, si deve senz'altro concludere per un giudizio positivo di attendibilità.

22) I riscontri estrinseci ed individualizzanti alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza, nei confronti di Vittorio Tutino: le dichiarazioni di Vito Galatolo.

Analizzate le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza ed, in particolare, la sua chiamata in correità di Vittorio Tutino (come visto, per il furto della Fiat 126, poi utilizzata come autobomba in via D'Amelio, nonché per il furto delle targhe apposte alla medesima, per dissimularne la presenza sul luogo della strage ed, ancora, per aver procurato le due batterie e l'antennino necessari per far esplodere, a distanza, l'ordigno esplosivo) e valutata – in maniera largamente positiva – l'attendibilità di tali dichiarazioni (oltre che per la loro linearità, coerenza, costanza e precisione, anche alla luce delle molteplici risultanze istruttorie a conferma delle stesse) e la credibilità soggettiva del collaboratore (anche alla luce del suo rapporto con l'accusato, oltre che per il pregresso ruolo in Cosa nostra ed il percorso di rescissione del vincolo d'appartenenza a detto sodalizio mafioso), si esamineranno gli altri elementi di prova che confermano l'accusa contro l'imputato, secondo lo schema di valutazione della prova delineato dall'art. 192, 3° comma c.p.p. e la copiosa

giurisprudenza di legittimità del tutto consolidata, in materia.

A tal fine, si analizzeranno innanzitutto le dichiarazioni di Vito Galatolo (la collaborazione di quest'ultimo sopravveniva, nel corso del dibattimento), esaminato all'udienza dibattimentale del 19 febbraio 2015 (e, poi, in confronto con Vittorio Tutino, a quella del 15 gennaio 2016). Il collaboratore spiegava che, sin da quando era ragazzo, nel 1992, gravitava nella famiglia dell'Acquasanta, il cui rappresentante, all'epoca, era suo padre Vincenzo Galatolo. Nel 2000, Vito Galatolo prendeva anche le redini della famiglia mafiosa dell'Acquasanta (nel cui territorio ricadeva proprio la via D'Amelio), ricompresa, assieme a quelle dell'Arenella e della Vergine Maria, nel mandamento di Resuttana. Pur non essendo ritualmente affiliato come uomo d'onore (infatti, veniva "*combinato*" solo nel giugno del 2010), Vito Galatolo diveniva il reggente della famiglia, fino al suo arresto del giugno 2014, cominciando poi a collaborare con l'autorità giudiziaria dal novembre dello stesso anno. La conoscenza con Vittorio Tutino risaliva alla fine degli anni '80, poiché questi, unitamente ai tre cognati (fratelli della moglie), frequentava il bar Snoopy di via Don Orione, dove si recavano anche Vito Galatolo, con il fratello Angelo ed i cugini (Angelo e Stefano, figli dello zio Gaetano Galatolo)[388].

All'epoca dei fatti, dunque, Vito Galatolo non era affiliato né organico a Cosa nostra; inoltre, egli nemmeno sapeva che Vittorio Tutino era inserito in detto sodalizio mafioso, quando -un giorno (sulla collocazione cronologica si tornerà a breve)- l'imputato gli diceva che c'era "*un amico del padre*" che gli voleva parlare e lo portava in un'abitazione di Brancaccio, in via Conte Federico. Nell'appartamento,

[388] Detta conoscenza, peraltro, era l'unico punto sul quale Vito Galatolo e Vittorio Tutino concordavano, durante il loro confronto dibattimentale (cfr. verbale d'udienza del 15.1.2016, pag. 27).

cui si accedeva da una traversa, dopo aver varcato un cancello automatico, salendo al primo od al secondo piano di una palazzina, c'era Filippo Graviano, che Vito Galatolo conosceva solo di nome, così come i suoi fratelli, poiché frequentavano vicolo Pipitone, dove risiedeva la sua famiglia e dove vi erano incontri con tutti gli esponenti di vertice di Cosa nostra e non solo (nel processo palermitano sulla c.d. trattativa Stato-mafia, i cui verbali venivano acquisiti agli atti, il collaboratore parlava delle frequentazioni di Vicolo Pipitone, a metà degli anni'80, anche da parte di Bruno Contrada e del "*mostro*", che s'incontravano pure con Gaetano Scotto ed Antonino Madonia, nonché delle visite di Arnaldo La Barbera, nel '90-'91, a Giuseppe Galatolo[389]).

In quella circostanza, Filippo Graviano lo salutava calorosamente e, dopo avergli chiesto come stesse suo padre (che era in carcere), gli raccomandava di salutarglielo tanto e di riferirgli, alla prima occasione utile, che "*qualsiasi cosa viene a sapere o vedere deve stare tranquillo perché siamo coperti*", "*Tu dagli un bacione e gli dici così all'orecchio*", "*al mille per mille siamo coperti da tutte cose*". Vittorio Tutino assisteva all'incontro e raccomandava anch'egli a Vito Galatolo di riferire al padre ciò che Graviano gli stava dicendo.

Quanto all'epoca dell'incontro in questione, il collaboratore riferiva (invero, con una certa progressività delle sue dichiarazioni) che questo si poteva collocare a cavallo delle due stragi siciliane, in particolare, attorno alla fine di maggio od alla prima settimana del mese di giugno del 1992.

[389] Cfr. verbali d'udienza della Corte d'Assise di Palermo, 7.5.2015, pagg. 77 ss e 15.5.2015 (acquisiti agli atti, su richiesta della difesa di Tutino, *ex* art. 238 c.p.p., all'udienza dibattimentale del 16.12.2015).

Inoltre, Vito Galatolo spiegava anche che Filippo Graviano, che aveva una qualche limitazione della libertà personale per la quale non poteva uscire di casa (gli arresti domiciliari oppure la sorveglianza speciale), sempre in detta occasione, lo sollecitava anche a dismettere l'attività di parcheggiatore nei pressi della via D'Amelio, della quale, evidentemente, apprendeva da Vittorio Tutino ("*So che avete questo posteggio. Perché non ve lo togliete?*").

Infatti, i Galatolo gestivano, abusivamente, un parcheggio a circa 100-200 metri (in linea d'aria) dalla via Mariano D'Amelio, sino alla fine del 1991 od ai primi mesi del 1992, allorquando cedevano l'attività, dietro versamento della somma di 50 milioni di lire, continuando, tuttavia, a frequentare quell'area, per circa sei o sette mesi (fino alla strage di via D'Amelio), poiché i cessionari temevano di poter essere disturbati dalla concorrenza altrui, per quel tipo di attività (remunerativa ma poco consona a degli uomini d'onore, tant'è che, già nel 1991, lo zio Pino Galatolo, li invitava a lasciare il posteggio).

Peraltro, attorno alla metà del mese di giugno del 1992, Vittorio Tutino ripeteva a Vito Galatolo la predetta esortazione di Filippo Graviano, dicendo di non recarsi più in quel parcheggio; sempre in quel periodo, i cognati dell'imputato, che prima davano una mano al parcheggio, non si facevano più vedere.

Il collaboratore dichiarava poi di aver effettivamente riferito al padre, Vincenzo Galatolo, in occasione di un colloquio in carcere, la predetta comunicazione di Filippo Graviano, provocandone la reazione stizzita, poiché il genitore non voleva affatto inserirlo in Cosa nostra.

Ancora più risentita, poi, era la reazione di Vincenzo Galatolo, allorquando,

dopo la strage di via D'Amelio, il figlio lo andava a trovare al carcere dell'Asinara, dove veniva trasferito con il regime speciale dell'art. 41-bis O.P.: nell'occasione, infatti, il capo famiglia dell'Acquasanta, decisamente contrariato ("*faceva bile*"), perché non sapeva alcunché della strage di via D'Amelio, chiedeva al figlio "*a chi dobbiamo ringraziare per questo regalo?* ".

Si riportano qui di seguito alcuni stralci delle dichiarazioni dibattimentali del collaboratore di giustizia (prima di passare a valutarne la credibilità, anche alla luce dei molteplici rilievi critici formulati dalla difesa di Tutino e da alcune parti civili)[390]:

"*P.M. Dott. PACI - D'accordo. Senta, veniamo alle circostanze che riguardano gli imputati di questo processo.*

V. GALATOLO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Lei ha conosciuto i fratelli Graviano?

V. GALATOLO - Filippo ho conosciuto, Benedetto, mi ricordo anche a Benedetto, sì.

P.M. Dott. PACI - Sì. Quali dei fratelli?

V. GALATOLO - L'ho conosciuto tramite... l'ho conosciuto tramite Vittorio Tuti... Vittorio Tutino.

P.M. Dott. PACI - Scusi, quali dei fratelli ha conosciuto?

V. GALATOLO - Se non... Filippo Graviano.

P.M. Dott. PACI - Filippo Graviano. In che occasione l'ha conosciuto?

V. GALATOLO - No, è stato lui che mi ha mandato a chiamare una volta. (...) Con Vittorio Tutino. (...) Un giorno noi... siccome Vittorio Tutino (...)

[390] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 15 ss.

mi ha chiamato dicendomi che dovevo andare con lui, che c'era un amico di mio padre che mi voleva conoscere, mi doveva parlare. (...) Gli ho detto: "Chi è?"

P.M. Dott. PACI - Un attimo, si fermi un attimo.

V. GALATOLO - Sì, sì.

P.M. Dott. PACI - Che rapporti aveva con Vittorio Tutino? Come lo conosceva?

V. GALATOLO - No, con Vittorio Tutino ci conosciamo più... più di venticinque anni, signor... dottor Paci, perché lui... sua moglie, signora Lo Cascio (...) e i suoi... i suoi tre fratelli sono amici... erano ami... bazzicavano con noi in zona, (...) via Don Orione. Perciò lui, essendo il cognato di questi ragazzi, si è... si è unito a noi, facevamo... prima dell'anno '89, così, già lui bazzicava al bar Snoopy, in via... in via Don Orione assieme a noi. Cioè io ero il più piccolo, (...) c'erano i miei cugini e mio fratello Angelo Galatolo, mio cugino Angelo Galatolo, (...), figlio di Gaetano.

P.M. Dott. PACI - In questi anni quanti anni aveva? Nel '91 quanti anni aveva lei?

V. GALATOLO - Io ne ho... ne ho quarantadue quasi (...). Sono del '73. (...) Sì, sì, diciotto, diciannove anni, così.

P.M. Dott. PACI - Senta, e (...) questa conoscenza che lei aveva con Tutino era legata a vicende che riguardavano (...) Cosa Nostra o no?

V. GALATOLO - No, guardi, io all'epoca nemmeno ero inserito su Cosa Nostra, non sapevo che Vittorio Tutino fosse inserito. Si vedeva che si... si

agitava un po', cioè era... lo sapevo che era un ragazzo nel senso scaltro, va', però non mi immaginavo mai che era quello che è. All'epoca.

P.M. Dott. PACI - Sì. E quindi a quel tempo, se non sbaglio, suo padre nel '91, lei ha detto è stato arrestato nel '90, quindi suo padre non c'era più.

V. GALATOLO - Sì. (...), già mio padre, sì, era in carcere.

P.M. Dott. PACI - Era stato arrestato. Quindi che cosa le dice esattamente Tutino?

V. GALATOLO - Guardi, io, se non mi sba... lui mi ha chiamato... chi mi doveva parlare è Filippo Graviano, ci dicevano "'u martidduzzu" forse come soprannome pure.

P.M. Dott. PACI - Com'era? Scusi, lo può ripetere?

V. GALATOLO - "'U martidduzzu".

P.M. Dott. PACI - "'U martidduzzu". E lei lo conosceva allora Filippo Graviano? L'aveva mai visto?

V. GALATOLO - Prima di questo... di questo incontro no. (...) No, no, ma sapevano chi erano però, per sentito dire, così, si sapeva. Mi rico... cioè me ne ricordo, ma ero ragazzo, venivano dentro il Pipitone, però non andavo a dire chi fossero. Noi eravamo più legati con i Madonia perché mangiavamo assieme con mio padre, lo zio Ciccio Madonia.

P.M. Dott. PACI - Ho capito. (...) E quindi il Tutino le dice esattamente che cosa? Che cosa le viene detto?

V. GALATOLO - (...) mi ha detto di venire a parlare... che mi voleva parlare Filippo Graviano. Ma è stato... io pensavo... ci sono andato, ma arrivato là, siamo andati a Brancaccio, in via Conte Federico, dove abita

forse sua mamma, non so.

P.M. Dott. PACI - E arrivate in via Conte Federico e che cosa succede?

V. GALATOLO - Sono entrato, mi ha abbracciato, mi ha salutato, mi ha chiesto di mio padre come stava, dov'era.

P.M. Dott. PACI - Scusi, la casa la può descrivere? Questa casa dove avviene questo incontro.

V. GALATOLO - Guardi, mi ricordo benissimamente che c'era... c'era un... un cancello automatico grande, di una traversa, si entrava in una traversa e c'era un cancello automatico; entravamo qua, se non mi sbaglio abitava al primo o al secondo piano (...). Sono passati tanti anni.

P.M. Dott. PACI - Mi scusi, era un edificio?

V. GALATOLO - Una palazzina. (...) Forse ci abitava la mamma, forse. Che io non l'ho vista, io sono entrato e ho visto a lui solo e abbiamo assistito a un incontro che c'eravamo io, Vittorio Tutino e Filippo Graviano.

P.M. Dott. PACI - E Filippo Graviano. Senta, farei un passo indietro, le voglio chiedere: ma Tutino le disse proprio che c'era Filippo Graviano che le voleva parlare? (...) cioè la domanda è una precisazione: quando Tutino le dice: "Guarda, dobbiamo andare a parlare", le dice specificamente che c'è Filippo Graviano che (...) vuole parlare?

V. GALATOLO - Sì, sì.

P.M. Dott. PACI - Perché leggo nel verbale che abbiamo, che è quello del 21 novembre [ndr: 2014], lei disse che Tutino (...) esattamente (...), dice: " Tutino mi disse che c'era un amico nostro che mi voleva parlare".

1415

V. GALATOLO - Un amico di mio padre che mi voleva parlare.

P.M. Dott. PACI - Quindi in questi termini gliela pone?

V. GALATOLO - Sì. Poi, quando siamo arrivati là, ho saputo chi era.

P.M. Dott. PACI - Ho capito. E allora, arrivato in via (...) Conte Federico. (...) Se allora ci vuole dire esattamente come avviene questo incontro e che cosa le dice Filippo Graviano?

(...)

V. GALATOLO - Niente, prima mi ha... mi ha salutato, mi ha... mi ha baciato con due baci nella guancia; c'era Vittorio Tutino vicino a noi: "Tuo padre come sta? Me lo devi salutare. - Dice - Mi devi fare un favore - dice - se quando lo vai a trovare, se gli puoi dire che qualsiasi cosa lui sentirebbe, oppure viene a sapere, gli devi dire che siamo coperti, deve stare tranquillo perché siamo coperti". Ma io non andavo a pensare mai che cosa potesse essere, dottor Paci.

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Quindi è testuale questo riferimento al fatto che eravate coperti. Questa è una espressione che usò proprio Filippo Graviano quel giorno?

V. GALATOLO - "Dici a tuo padre che... gli dici a tuo padre che qualsiasi cosa lui sa, viene a sapere o viene a vedere, dicci che deve stare tranquillo perché siamo coperti noi". (...) Così mi ha detto e così ho riferito. Ma non pensando a quello che potesse succedere.

P.M. Dott. PACI - Lei, naturalmente, non gli ha chiesto di specificare o di essere più, diciamo, esplicito?

V. GALATOLO - Ma io gli ho... io gli ho detto: "Gli devo dire così?" Dici:

"Tu dagli un bacione e gli dici così all'orecchio".

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, ma Filippo Graviano a lei, invece, per quanto riguarda la sua persona che cosa disse? Fece dei commenti, le partecipò qualche cosa?

V. GALATOLO - No, mi disse attento, che già sono fatto grande, di stare sempre attento nella... vista la mia... già ero un ragazzo... sono un bravo ragazzo, dice, educato. I complimenti mi ha fatto.

P.M. Dott. PACI - Senta, ha detto che era presente anche Vittorio Tutino a questo incontro.

V. GALATOLO - Sì, sì, assieme a me, nel salone di casa, assieme a me; eravamo io, lui e Filippo Gra... non c'era più nessuno, noi tre eravamo.

P.M. Dott. PACI - Senta, ma durante questo colloquio interviene Tutino o rimane in silenzio?

V. GALATOLO - No, no, lui mi dice... no, là mi abbracciava anche lui, va', di dire: "Digli quello che ti sta dicendo Filippo", e basta.

(...)

P.M. Dott. PACI - Senta, lei ha fatto una dichiarazione in uno dei due verbali, esattamente in quello del 14 novembre 2014 e con un virgolettato, cioè ha riferito quella che, insomma, approssimativamente o esattamente, me lo dice lei, fu la frase che usò Filippo Graviano parlando con lei, che non è esattamente... cioè che è in parte, diciamo, aderente a quello che lei oggi ha ripetuto, e cioè: "Vito, mi devi fare un favore: devi dire a tuo padre se c'ha la possibilità che qualsiasi cosa potrà accadere, gli dici che al mille per mille siamo coperti da tutte cose".

1417

V. GALATOLO - Sì, sì, dottor Paci. (...) "Qualsiasi cosa sente dire o lo sa, siamo coperti".

P.M. Dott. PACI - Glielo dico, signor Galatolo, nel senso che con questa frase lei, sostanzialmente, amplia un po' la prospettazione del Graviano che, insomma, parla al futuro, dice: "Guarda che qualsiasi cosa in futuro potrà accadere - in futuro ce l'ho messo io - gli dici che al mille per mille siamo coperti da tutte cose".

V. GALATOLO - Sì, signor... dottor Paci, questo ho dichiarato. (...) Di dirgli così. Io ho riferito così e poi non ho avuto più... non ho visto più nessuno".

Inoltre, sul predetto colloquio a tre, con Filippo Graviano e Vittorio Tutino ed, in particolare, sulla sua collocazione cronologica, oltre che sugli incontri successivi con il proprio padre (il primo antecedente alla strage di via D'Amelio ed il secondo, invece, successivo alla stessa), il collaboratore dichiarava[391]:

"*P.M. Dott. PACI - Senta, cerchiamo di collocarlo nel tempo questo incontro. Lei quando lo colloca? Quando avviene questo incontro? E' in grado di dare un periodo di massima o di indicare dei fatti che ci consentano di iscriverlo nel tempo?*

V. GALATOLO - Io voglio dire che nel '90 - '91, già così, già c'era Salvo Madonia ancora fuori, perché a Salvo Madonia l'hanno arrestato a dicembre (...) '91, perciò ancora a me non mi aveva chiamato Vittorio Tutino per questa situazione. Mi ricordo che è stato dopo il '92.

P.M. Dott. PACI - Scusi, dopo il '92 per ricordarle che le stragi sono del

[391] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 22 ss e 96 ss.

'92, quindi...

V. GALATOLO - Sì, sì, sì, dopo la strage di Falcone mi è successa questa situazione.

P.M. Dott. PACI - Quindi dopo la strage di...

V. GALATOLO - Perché noi eravamo... Sì. Posso, dottor Paci?

P.M. Dott. PACI - Prego, prego.

V. GALATOLO - Perché noi gestivamo così, però in nero, (...) mio cugino Galatolo Angelo, classe '60 (...) di Pino (...) io, Galatolo Vito, Domenico, i cugini però normali, avevamo un posteggio in via Autonomia Siciliana, più avanti dove è stata la strage (...) via D'Amelio.

P.M. Dott. PACI - Sì. (...) Mi scusi, a che distanza da via D'Amelio era quest'area?

V. GALATOLO - Cento metri.

P.M. Dott. PACI - Cento metri.

V. GALATOLO - Duecento metri, questo poteva essere. Sempre nella stessa (...) Sulla sinistra, (...) si entra dalla fiera, per andare in via D'Amelio. (...) Dov'è successa la strage del dottor Borsellino, più avanti, sulla sinistra (...) c'era il nostro posteggio.

P.M. Dott. PACI - Quindi questo posteggio era gestito da chi, da voi, dai Galatolo? Ma era un posteggio abu...

V. GALATOLO - Sì, tutto...

P.M. Dott. PACI - Era una zona abusiva, era un'attività abusiva?

V. GALATOLO - No, era un posto... guardi, era un posteggio in cui se n'è occupato, io ero ragazzo, se n'è occupato mio cugino Galatolo, classe '60,

figlio di Tano, che la gestiva lui, perché... perché poi cos'è successo? Anche dopo... io di preciso non mi ricordo quando l'abbiamo dato in gestione, perché c'erano due che (...) ci serviva questo terreno, che facevano il... il circolo, era il circolo Zappalà o circolo Orfei, non mi ricordo di preciso quale.

P.M. Dott. PACI - Circolo Zappalà?

V. GALATOLO - Sì, sì. O circolo Orfei, non mi... non mi ricordo, perché poi c'è stata tanta concorrenza fra di loro. Hanno consegnato 50 milioni a mio cugino classe '60, Galatolo Angelo (...) di Tano (...), di Gaetano. E allora però pure che noi non ci stavamo, abbiamo dato questo... questo posteggio, finché che c'è via D'Amelio, prima della strage, noi poi in questo posteggio non ci siamo andati più, dopo la strage. Perché prima, sempre dopo... fine maggio, i primi... primi di giugno, metà giugno, il Vittorio Tutino ci diceva di non andarci in questo posteggio: "Non ci avete niente a che fare in questo posteggio". Addirittura ricordo, dottor Paci, che qualcuno dei cognati di Vittorio Tutino (...) c'era Paolo, c'era Gino, c'era Roberto, si univano con noi, uscivano con noi la sera questi ragazzi.

P.M. Dott. PACI - Sì.

V. GALATOLO - E ci stava... ci davano anche aiuto al posteggio, stavano là per amicizia però, non per altro, perché sono tre lavoratori e bravi ragazzi. Ci davano solamente una mano così, stavano là. Quando noi abbiamo dato... abbiamo dato questo posteggio, non è che non ci siamo andati più, ci siamo andati ancora di più, perché il proprietario di chi era il posteggio e sia quelli che avevano preso il... il circolo, si spaventavano

1420

che venivano altre persone a disturbarli, che non volevano.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

V. GALATOLO - La concorrenza illecita che avevano tra di loro.

P.M. Dott. PACI - Ma io voglio capire (...) il Tutino le dice di lasciare questo posteggio?

V. GALATOLO - Che non dovevo andare più qua, in questo posteggio.

P.M. Dott. PACI - Oh, e questo quando ve lo dice?

V. GALATOLO - Nel '92, dopo, dottor Paci.

P.M. Dott. PACI - Dopo che ha parlato con Graviano?

V. GALATOLO - Sì, sì, sì, dopo che parlò con Graviano. Poi ce ne siamo andati e lui... lui sapeva di questo posteggio e ci diceva: "Andatevene, non ci dovete andare, lasciate stare". Ma noi già l'avevamo... se non mi sbaglio già noi l'avevamo dato questo posteggio nei primi del '92. E' successo che per sei - sette mesi ci andavamo sempre perché se avevano di bisogno, se veniva qualcuno della concorrenza noi eravamo là a disposizione. Di fronte c'era anche un bar, ci sedevamo là fra noi cugini, all'angolo c'era un bar e stavamo là se... se c'era... E mio cugino ci diceva, Galatolo Angelo classe '60, che se lui ci dava un segnale, dovevamo correre per entrare di nuovo al posteggio.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

V. GALATOLO - Piano piano sto ricordando questi passaggi.

P.M. Dott. PACI - Ma ci sono state altre persone che le hanno detto di cedere questo posteggio, l'attività, questa attività?

V. GALATOLO - All'inizio c'era anche... nel '91 c'era anche mio zio

Giuseppe che era ai domiciliari e ci diceva di lasciarlo, però noi non... non lo sentivamo. Abbiamo sen... a nessuno sentivamo noi, perché era un posteggio che ci dava dei soldi. Mi spiego?

P.M. Dott. PACI - Sì.

V. GALATOLO - Però nel novanta... dopo... i primi di giugno insisteva sempre... insisteva sempre Vittorio a dirci di non... non ci dobbiamo andare. Perché noi ci andavamo sempre nel '92, era un periodo che ci vedevamo là.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

V. GALATOLO - Che già avevamo preso... mio cugino aveva preso 50 milioni.

P.M. Dott. PACI - Allora, mi scusi, la data è certa ed è quella della strage di via D'Amelio, che appunto risale al 19 luglio. Quanto tempo prima (...) voi avete ceduto questa attività?

V. GALATOLO - Guardi, di preciso non mi ricordo, però il Vittorio Tutino ci diceva, dopo la strage di... di Capaci, metà giugno, così, già ci diceva di non andare... non dovevamo andare in questo posteggio. Ma difatti i suoi cognati non si facevano vedere più là.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

V. GALATOLO - Rimanevano solo i Galatolo e un cugino mio, così, Domenico, però così, per... stavamo là al bar, se avevano di bisogno che qualcuno andava là, noi intervenivamo subito.

P.M. Dott. PACI - Torniamo un passo indietro, torniamo al discorso che le fa Filippo Graviano, perché dobbiamo cercare di capire quanto tempo...

1422

quando lei ha questo colloquio con Filippo Graviano alla presenza di Tutino. (...) voglio sapere la data. Lei quando lo colloca questo incontro con Graviano?

V. GALATOLO - Fine maggio - prima settimana di giugno '92.

(...)

P.M. Dott. PACI - Perché, esatto, riesce a dare questa indicazione?

V. GALATOLO - Perché ricordo che nel '90 - '91 ancora c'era mio zio Pino ai domiciliari, Salvo Madonia era fuori, che Salvo Madonia è stato arrestato a dicembre (...) '91, perciò...

P.M. Dott. PACI - Galatolo, si fermi un attimo. (...) Quando Graviano la chiama e lei parla poi con Graviano, Salvo Madonia è arrestato o è libero?

V. GALATOLO - E' arrestato, signor... dottore.

P.M. Dott. PACI - E' arrestato. Quindi è dopo l'arresto di Salvo Madonia.

V. GALATOLO - Sì, sì.

P.M. Dott. PACI - Rispetto all'arresto di Salvo Madonia (...) riesce a ricordare questo incontro con Graviano quando lo colloca? Rispetto all'arresto di Madonia.

V. GALATOLO - Quattro - cinque mesi dopo.

P.M. Dott. PACI - Quattro - cinque mesi dopo.

V. GALATOLO - Quattro - cinque mesi dopo, così.

P.M. Dott. PACI - Mi scusi, lei ha parlato mai con qualcuno in famiglia di questa indicazione, di questo colloquio avuto con Filippo Graviano?

V. GALATOLO - Poi sono andato da mio padre io.

P.M. Dott. PACI - Ecco, dico, certamente, però prima di parlare con suo

padre, ha parlato con qualcun altro? (...) La domanda è se lei, oltre a parlarne poi con suo padre, ha parlato con qualcuno, prima di andare a parlare con suo padre, se ha parlato con qualcuno della sua famiglia.

V. GALATOLO - No, no, no. A parte... su quello che mi ha detto il Graviano no, con nessuno, dottor Paci.

P.M. Dott. PACI - Perfetto, questo volevo sapere.

V. GALATOLO - Sono andato direttamente io a parlare con mio padre.

P.M. Dott. PACI - Va bene. Lei quando va a parlare con suo padre?

V. GALATOLO - Dopo la strage di Capaci.

P.M. Dott. PACI - Dopo la strage di Capaci, quindi prima ancora della strage di via D'Amelio?

V. GALATOLO - Sì, sì.

P.M. Dott. PACI - E che cosa le dice? Cosa riferisce a suo padre?

V. GALATOLO - Ho trovato mio padre normale e c'ho detto che mi ha mandato a chiamare "'u martidduzzu". Dice: "E come mai tu sei andato qua?" Ci dissi: "No, mi voleva... mi voleva conoscere". Dice: "Ah, che..." Siccome mio padre con loro ci tiene tantissimo, sono grandi... grandissimi amici e... e gli ho detto che: "Qualsiasi cosa che tu senti o viene a... a sapere, mi dicono di dirti che devi stare tranquillo, perché loro sono coperti".

P.M. Dott. PACI - Sì. E al reazione di suo padre quale fu?

V. GALATOLO - Si incavolò abbastanza, che non doveva andare più a nessu... non ci dovevo andare più, chi mi mandava a chiamare non dovevo andare più in nessun posto, dovevo stare da... a casa mia e basta, dentro la

1424

nostra borgata.

P.M. Dott. PACI - Ma la volontà di suo padre al tempo era quella di inserirla in Cosa Nostra o di lasciarla fuori?

V. GALATOLO - No, no, mio padre voleva assolutamente che io stavo fuori di Cosa Nostra.

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, dopo la strage di via D'Amelio, lei è andato più a colloquio con suo padre, a parlare con suo padre?

V. GALATOLO - Subito dopo sono andato, mi ricordo, all'Asinara, dottor Paci, ed era infuriato, faceva bile.

P.M. Dott. PACI - Ecco, e perché faceva bile?

V. GALATOLO - Ma io... ma... perché quello che era successo, già c'era stata la strage del dottor Borsellino.

P.M. Dott. PACI - Ecco, e la bile era dovuta a che cosa?

V. GALATOLO - Perché era contrario a fare... sicuramente a fare questa situazione, perché lui non ne sapeva niente, mio padre.

P.M. Dott. PACI - Non ne sapeva niente. Ma avete fatto o ha fatto riferimento a quella frase che le disse, che lei le aveva riferito e cioè di Filippo Graviano?

V. GALATOLO - Chi mi mandava a chiamare, non dovevo andare più in nessun posto. Ma non così come lo sto dicendo io, io conosco mio padre bene quando si arrabbia, nel senso che è nervoso, e quella... me lo ricordo cosa... come me l'ha detto, che non dovevo uscire più dalla zona, e chi mi mandava a chiamare non dovevo... non andare più in nessun posto.

P.M. Dott. PACI - No, la domanda era un'altra. (...) Se quando lei parla la

1425

seconda volta con suo padre, quando lo va a trovare all'Asinara (...) e la strage, il dottor Borsellino è già stato ucciso e la strage di via D'Amelio è già consumata.

V. GALATOLO - Io ci sono andato... se non mi sbaglio ci sono andato agosto o settembre 2012... eh, '92.

P.M. Dott. PACI - Lei ha detto che suo padre era infuriato perché non era stato avvisato.

V. GALATOLO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Ecco, ci vuole riferire esattamente che termini usò? E visto che lei a quel tempo non era ancora inserito in Cosa Nostra, come avete preso questo argomento? Come e in che modo siete entrati in argomento?

V. GALATOLO - No, mi ha... si parlava, perché a lui l'avevano portato all'Asinara, nell'isola, e lui si... si lamentò: "A chi dobbiamo ringraziare per questo regalo?" Una cosa del genere. Ma era nervoso, nemmeno... si spaventava pure a parlare perché... se c'erano microspie non mi... tutte queste cose. Telecamere c'erano.

(...)

AVV. SINATRA - Suo padre aveva un regime speciale? Era sottoposto a un regime detentivo, ovviamente?

V. GALATOLO - (...) Dopo la strage di via D'Amelio gli hanno dato il 41 bis ed è stato trasferito all'Asinara.

(...)

AVV. SINATRA - Sì. Senta, signor Galatolo, le chiedo anche: quando lei

andò a parlare la prima volta con suo padre e le disse che una persona le aveva... lei gli ha fatto capire che era Graviano a suo padre, giusto?

V. GALATOLO - Gli ho detto "u martidduzzu".

AVV. SINATRA - Quindi lei gli ha detto "martidduzzu". Ora, dal momento in cui lei gli ha detto il soprannome, ovviamente gliel'ha detto all'orecchio per non farlo sentire alle guardie, giusto?

V. GALATOLO - Sì, sì, sì. Sì, sì.

AVV. SINATRA - Ecco, mi corregga eventualmente se sbaglio. Ora dico: ma suo padre...

V. GALATOLO - Anche... parlavamo anche labiale, sì.

AVV. SINATRA - Con il labiale. Ma suo padre aveva capito di che cosa si trattava, cioè quando gli ha detto: "Siamo coperti"? Cioè gli ha detto... ha annuito?

V. GALATOLO - Mio padre...

AVV. SINATRA - Aspetti, aspetti un secondo. Ha annuito oppure le ha chiesto specificazioni, nel senso di dire: "Cosa mi stai dicendo?" con gli occhi, no? Cioè: "Cosa mi vuoi dire?" Oppure ha capito suo padre quello che lei voleva dire?

V. GALATOLO - No, mi ha detto di non... mi ha detto e lo ripeto, Avvocato.

AVV. SINATRA - Sì, prego.

V. GALATOLO - Di non andare più a nessun posto e di starmi nella nostra casa, che chiunque mi veniva a chiamare non ci dovevo andare più.

AVV. SINATRA - Oh. Quando, invece, poi lei ci ritorna, suo padre era molto arrabbiato, è giusto?

1427

V. GALATOLO - Sì.

AVV. SINATRA - E lei dice... o meglio, le chiedo: ma era arrabbiato perché non era stato avvisato?

V. GALATOLO - No, forse di quello che posso... non lo so questo, ma forse era arrabbiato perché mi avevano chiamato a me per fargli dare questo messaggio.

AVV. SINATRA - Perché, veda, lei sempre sentito il 21 di novembre [ndr : 2014], lei dice: "Dopo che successe la strage di via D'Amelio, andai a colloquio con mio padre e lo stesso era molto arrabbiato, poiché non era stato previamente avvisato che si sarebbe compiuto..."

V. GALATOLO - Non sapeva niente mio padre.

AVV. SINATRA - Aspetti un secondo. "Che si sarebbe compiuto un attentato nel nostro territorio". Quindi, da questo passo, non voglio aggiungere nulla, sembrerebbe che suo padre si è arrabbiato, e quindi lei ha percepito questa arrabbiatura di suo padre, perché nessuno lo aveva avvisato.

V. GALATOLO - No, di quello che era successo.

AVV. SINATRA - Eh, di quello che era successo e che doveva succedere. E lei...

V. GALATOLO - Gli hanno dato subito il 41 bis, Avvocato. (...) Questa era l'arrabbiatura. (...) Che già si trovava al 41 bis.

AVV. SINATRA - Eh, ma lei in quel momento, quando suo padre si era arrabbiato perché non era stato avvisato, così come dice lei, lei non ha detto a suo padre: "Ma io ti avevo avvisato, te l'ho detto"?

V. GALATOLO - No, Avvocato, perché quando sono andato da mio padre

1428

già si trovava al 41 bis, non abbiamo fatto nes... l'ho visto arrabbiato io. (...) Però, sinceramente, non abbiamo fatto nessun discorso a livello...

AVV. SINATRA - Ah, perfetto. Quindi la frase, diciamo, che non era stato previamente avvisato, etc., etc., questo l'ha dedotto lei?

V. GALATOLO - Questa è una cosa che ho detto io che non era avvisato, si".

Ancora, l'ex reggente della famiglia dell'Acquasanta riferiva anche di un suo dialogo con Vittorio Tutino, di poco successivo alla strage di via D'Amelio, nonché sulla precedente esortazione, da parte di Filippo Graviano, a dismettere il loro parcheggio[392]:

"*P.M. Dott. PACI - Senta, veniamo sempre al periodo successivo alla strage di via D'Amelio. Lei ha mai parlato più con Tutino dopo la strage di via D'Amelio della vicenda del parcheggio?*

V. GALATOLO - Dopo... dopo dieci giorni circa, una settimana, così, che... la strage è stata a luglio, lui verso... proprio ai primissimi di giu... quando è stata la strage ci ha detto, dopo una settimana, dici che ci parlava il cuore che ci avvisava di non andare là, dice: "Mi sento... ti immagini - dice - una cosa del genere, una disgrazia del genere? - Dice - Mi parlava il cuore quando vi dicevo: <<Non andateci, levatevi 'stu posteggio>>", tutte 'ste cose. Però noi non abbiamo guardato, poi abbiamo suppergiù capito qualcosa, che Vittorio era inserito in qualche cosa di strano.

P.M. Dott. PACI - Cioè lui esattamente riesce a rammentare le parole che usò quel giorno nel riferirvi...?

[392] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 31 ss.

V. GALATOLO - Ci siamo visti al bar.

P.M. Dott. PACI - Sì.

V. GALATOLO - E lui quando... eravamo io e i miei... io e... era un gruppo che stavamo sempre là, in questo bar Snoopy, e lui ci ha detto... quando ci ha visto ha abbracciato, ci ha baciato a tutti come facevamo sempre e mi dice, dice: "Mi parlava il cuore - dice - avete visto cosa è successo? - Dice - Ti immagini - ci dice - succedeva una disgrazia che c'eravate qualcuno di voi? Mi parlava il cuore che vi dicevo di non andarci", dice. Però così, due - tre parole e poi abbiamo chiuso il discorso. "Sì, sì, Vittorio, beviamo così il caffè", e a posto.

P.M. Dott. PACI - Sì. Lei, nel verbale del 21 novembre [ndr : 2014] disse: "Te l'avevo detto di toglierti il posteggio".

V. GALATOLO - Sì, sì, sì, una cosa del genere: "Non andare là al posteggio, là". Ma noi ci dovevamo andare per forza, anche... là in quel posteggio, dottor Paci, perché mio cugino aveva incassato i soldi, noi dovevamo stare attenti se qualcuno della concorrenza poteva fare qualcuno danno a questo posteggio, perciò dovevamo stare là. A turno facevamo... io e mio cugino Angelo, classe '60, giravamo là, di fronte c'era un bar e stavamo là; poi ci andava mio cugino Angelo di Pino, cioè eravamo sempre a disposizione là. Poi era la nostra zona, è la nostra borgata, la conoscevamo a memoria quella zona.

P.M. Dott. PACI - Senta, ma di questo posteggio lei ha mai parlato con Graviano? O Graviano gliene ha mai parlato?

V. GALATOLO - Se non mi sbaglio me ne ha accennato: "So che avete

1430

questo posteggio. Perché non ve lo togliete?" Così però, non mi... non mi ricordo bene.

P.M. Dott. PACI - "Questo posteggio ve lo togliete"?

V. GALATOLO - Sì, sì.

PRESIDENTE - Lo spieghi esattamente il contenuto di questo discorso.

V. GALATOLO - No, mi ha... mi ha mandato a chiamare e mi ha detto quello che... che... di riferire a mio padre qualsiasi cosa... qualsiasi cosa può sentire mio padre o sapere: "Digli di stare tranquillo, che siamo coperti". Poi mi ha riferito, dice: "Vittorio mi ha detto - dice - che avete un posteggio - dice - vi gestite un posteggio. - Dice - E che ne dovete fare? Perché non ve lo togliete 'stu posteggio?" dice.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

PRESIDENTE - E sapeva dove si trovava questo posteggio? Le fece qualche riferimento?

V. GALATOLO - No, questo no, però il Vittorio Tutinolo sapeva, perché i suoi cognati, sia Francesco che Roberto, diciamo, ci vedevamo là anche la sera, dottore... signor Presidente, mi spiego? Ci vedevamo anche la sera là e poi di là ce ne andavamo anche in discoteca con i miei cugini, si univano loro. (...)

PRESIDENTE - Senta, e dicevate poc'anzi (...) "Ci vedevamo là". Là dove?

V. GALATOLO - Al posteggio, sì, al posteggio.

PRESIDENTE - Va bene, prego.

V. GALATOLO - In via Autonomia Siciliana c'è il posteggio.

P.M. Dott. PACI - Senta, ancora su Filippo Graviano, non so se... forse l'ha

già detto, ma mi è sfuggito il particolare. Filippo Graviano era libero al tempo?

V. GALATOLO - Libero nel senso... libero... guardi, io non mi ricordo se era ai domiciliari oppure era sorvegliato speciale, perché ci sono andato di sera io tardi, verso le... le otto, le nove, così, e non c'era nessuno, era... non lo so se era sorvegliato speciale o era ai domiciliari, però mi diceva che non poteva uscire.

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, lei ha detto che anche suo zio Pino un giorno disse, Pino Galatolo, fratello di suo padre, un giorno le disse (...) che dovevate dismettere questa attività. Ci vuole spiegare bene quando lo disse e se fu una sua iniziativa o se fu in esecuzione, diciamo, di un consiglio, di un ordine di qualcuno.

V. GALATOLO - Allora, da noi, essendo che eravamo figli di Galatolo... figlio di Galatolo Vincenzo, che rappresentava la famiglia dell'Acquasanta, di mio zio uomo d'onore, i miei zii uomini d'onore, cioè per noi avere un posteggio e fare entrare le macchine, fare posteggiare le macchine, era un po' di vergogna avere un posteggio così, abusivo. E mio zio non voleva che questo... faceva: "Mi vergogno a fare... - dice - vendetelo, che dovete fare i posteggiatori? - dice - Evitate". Ma no a riguardo che lui sapesse qualcosa, perché se sapeva qualcosa andavano da lui a dirgli qualche appuntamento, o a Salvo Madonia, che all'epoca era libero. A me mi hanno chiamato dopo i loro arresti.

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Quindi era una cosa disancorata, lei dice, da tutta questa vicenda, cioè era...

1432

V. GALATOLO - Non c'entrava niente. (...)

Dunque, le dichiarazioni del Galatolo aggiungono un importante tassello ai fini dell'affermazione della responsabilità di Vittorio Tutino, in ordine ai fatti per cui si procede nei suoi confronti.

La valutazione della credibilità soggettiva (nonostante alcuni profili critici), infatti, è complessivamente positiva, oltre che alla luce del *curriculum* criminale del collaboratore, già inserito in Cosa nostra, nella famiglia dell'Acquasanta del mandamento di Resuttana, fino ad epoca recente, come reggente (e ritualmente "*combinato*", come uomo d'onore, a giugno 2010), anche in considerazione della natura (in massima parte) diretta delle sue conoscenze su questi fatti. Ciò vale, in particolare, per entrambe le circostanze fondamentali (ai fini che ci occupano), riferite dal collaboratore di giustizia, vale a dire sia l'incontro con Filippo Graviano, alla presenza di Vittorio Tutino, in cui il *boss* di Brancaccio gli chiedeva di rassicurare il padre, Vincenzo (come detto, capo famiglia dell'Acquasanta, detenuto), che qualsiasi cosa fosse accaduta, non doveva preoccuparsene, poiché erano coperti al "*mille per mille*", da "*tutte cose*", accennando (contestualmente) al fatto che avrebbero dovuto dismettere il parcheggio, nei pressi della via Mariano D'Amelio ("*Perché non ve lo togliete?*"), sia per la successiva esortazione, in tal senso, da parte dello stesso Vittorio Tutino, nel mese di giugno.

I rilievi critici delle difese (in particolare, quella di Vittorio Tutino, ma anche di alcune parti civili) alle dichiarazioni di Vito Galatolo, sono superabili, tanto più alla luce dei riscontri di natura documentale alle stesse, considerando pure il lungo tempo decorso dai fatti riferiti e la fase inziale della collaborazione nella quale si collocano le dichiarazioni contestategli (del resto, anche al momento del suo esame

dibattimentale, non erano ancora decorsi i 180 giorni dall'avvio della collaborazione, né risultavano redatti i verbali illustrativi dei contenuti della stessa). Detti rilievi, in sintesi, riguardavano la progressione dichiarativa del collaboratore, principalmente, su due tematiche[393]:

- l'identità del soggetto incontrato alla presenza di Vittorio Tutino (in particolare, quale fra i due fratelli, Filippo o Giuseppe Graviano);
- la collocazione cronologica dell'incontro (oltre alla tematica, strettamente connessa, dell'epoca della cessione del parcheggio vicino alla via D'Amelio).

Quanto al primo punto, risulta dalle dichiarazioni contestate in dibattimento, che il collaboratore di giustizia, nelle prime dichiarazioni rese ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta, si diceva (inizialmente) incerto sull'identità di colui che aveva incontrato a Brancaccio, in compagnia di Vittorio Tutino, in particolare, se si trattava di Filippo Graviano, come pure gli sembrava di ricordare, oppure di Giuseppe Graviano.

Tale incertezza, per altro risolta dal collaboratore già nel verbale d'interrogatorio immediatamente successivo, nella fase delle indagini integrative, appunto, nel senso che si trattava proprio di Filippo Graviano, con la contestuale indicazione che questi, all'epoca dell'incontro, era pure sottoposto agli arresti domiciliari oppure alla sorveglianza speciale, non inficia il giudizio positivo -sopra anticipato- sull'attendibilità delle sue dichiarazioni.

Infatti, si deve innanzitutto considerare che, soprattutto nella fase iniziale della collaborazione con l'autorità giudiziaria ed a distanza di decenni dai fatti narrati, è

[393] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 45 ss, 56 ss, 78 ss, 97 ss.

praticamente inevitabile un processo mnemonico di graduale affioramento dei ricordi (a seguito delle sollecitazioni ricevute), soprattutto ove si consideri che Vito Galatolo non aveva mai incontrato, prima d'allora, alcuno dei fratelli Graviano (se non per averli intravisti in vicolo Pipitone, quando era ragazzino), né risulta che, dopo l'incontro in parola, ne siano seguiti altri con i medesimi soggetti.

Inoltre, va considerato anche il formidabile riscontro, relativo all'applicazione, proprio a Filippo Graviano, della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con la prescrizione di non uscire dall'abitazione fra le ore 21.00 e le ore 6.00 ("*mi diceva che non poteva uscire*"), con provvedimento depositato dal Tribunale di Palermo il 4 giugno 1992 (impugnato dalla difesa in data 12 giugno 1992)[394].

Alla luce di tale riscontro, risulta superabile anche la progressione dichiarativa (ancora più evidente, rispetto alla precedente), relativa alla collocazione cronologica dell'incontro, inizialmente datato in epoca antecedente alla cattura di Salvatore Mario Madonia (13 dicembre 1991[395]), poi in epoca successiva, a febbraio/marzo 1992, quindi dopo la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio, con anche il ricordo che, nel momento in cui arrivava a Brancaccio, in via Conte Federico ad incontrare Filippo Graviano erano, all'incirca le ore venti ed ancora non era buio[396]. Infatti, da un lato, il menzionato decreto applicativo della misura di prevenzione nei confronti di Filippo Graviano, come detto depositato il 4 giugno 1992 (ed

[394] Si rinvia alla lettura del provvedimento e delle annotazioni di Cancelleria in calce al medesimo (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 33).

[395] Si rinvia alla documentazione acquisita all'udienza del 15.1.2016, appunto, in merito ai periodi detentivi di tutti i membri della famiglia Madonia.

[396] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pag. 91. Così anche nel processo palermitano della c.d. trattativa (il cui verbale, successivo al suo esame a Caltanissetta, veniva acquisito agli atti), dove il collaboratore, appunto, collocava l'incontro con Filippo Graviano 30-40 giorni prima della strage di via D'Amelio, facendo addirittura menzione di una data precisa: "*il 10 giugno ci sono andato io, guardi, mi ricordo*" (cfr. verbale d'udienza Corte Assise Palermo, 7.5.2015, pag. 68).

immediatamente esecutivo, com'è noto), vale a fugare qualsiasi dubbio, oltre che sull'identità della persona incontrata da Vito Galatolo, in compagnia di Vittorio Tutino (dato perfettamente coerente con le indicazioni dei vari collaboratori di giustizia che indicavano l'imputato come "*l'ombra*" di Filippo Graviano[397]), anche riguardo all'epoca dell'incontro stesso, dovendosi reputare corretto il ricordo dibattimentale (ancora una volta, progressivamente affiorato alla memoria del collaboratore), sulla circostanza che erano all'incirca le ore venti ed, ancora, non era buio.

Alla luce dei superiori rilievi, inoltre, non pare il caso di soffermarsi su altri aspetti (pure messi in rilievo da talune delle parti), che paiono assolutamente marginali e, comunque, assorbiti dalle superiori considerazioni (e dal menzionato riscontro documentale), sull'identificazione dell'interlocutore di Vito Galatolo, in particolare la sua erronea indicazione come "*Martidduzzu*" (soprannome, in realtà, di Giuseppe Graviano, detto anche "*Madre Natura*", mentre Filippo Graviano veniva detto "*il Barone*", come spiegato anche da Gaspare Spatuzza[398]) e la mancata

---

[397] Si richiamano, fra le altre, le dichiarazioni di Fabio Tranchina (cfr. verbale d'interrogatorio del 21 aprile 2011, in atti) e quelle di Antonio Calvaruso (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 7.10.2014, pag. 25), dalla cui lettura congiunta emerge che, dopo aver svolto il compito di autista per Giuseppe Graviano, Vittorio Tutino veniva chiamato a rivestire il medesimo ruolo per Filippo Graviano, il quale "*riusciva a tenerlo più a bada*". Inoltre, dalle dichiarazioni di Emanuele Di Filippo (rese nel processo n. 12/1996 di Firenze sulle c.d. stragi del continente, a carico di Leoluca Bagarella ed altri, acquisite agli atti all'udienza dibattimentale del 23.10.2014) sulla consegna di bigliettini provenienti dal cognato detenuto Antonino Marchese a Filippo Graviano, proprio per il tramite di Vittorio Tutino, emerge un ruolo dell'imputato (appunto, di tramite tra Filippo Graviano ed i terzi) del tutto analogo a quello di cui riferisce Vito Galatolo, con le dichiarazioni in esame. Del resto, lo stesso Vittorio Tutino, nel corso del suo esame dibattimentale, negando "*categoricamente*" l'incontro fra il *boss* di Brancaccio e Vito Galatolo, affermava che "*se il Filippo Graviano si fosse incontrato con Vito Galatolo, che neanche conosce, sarei stato presente anch'io*" (cfr. verbale d'udienza del 13.1.2016, pag. 47).

[398] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016, pag. 78: "*Quanto riguarda Filippo Graviano veniva chiamato sin da bambino "il barone", e suo padre, buonanima, Michele Graviano, gliel'ha messo questo soprannome. Per quanto riguarda Giuseppe, era nominato "'u Martidduzzu", "martello", perché era un martello, perché teneva sempre a martello la mamma, quindi faceva sempre... Stiamo parlando da bambini queste cose si... glieli hanno messi i familiarie (...). Sì, poi quello in un periodo, '93, noi l'abbiamo un po'... quando si parlava di Giuseppe Graviano, veniva menzionato come "Madre Natura"* ". La circostanza che "*u Martidduzzo*" era il soprannome di Giuseppe Graviano veniva (genericamente) confermata anche dall'imputato, Vittorio Tutino, nel corso del confronto dibattimentale con Gaspare Spatuzza (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016, pag. 79). Il medesimo dato, peraltro, si poteva

indicazione, da parte del collaboratore, di un segno particolare presente sul viso di Filippo Graviano (una macchia in una guancia, peraltro non facilmente visibile per chi non ne sia già al corrente ed, in certi giorni, praticamente invisibile, come spiegato, ancora una volta, da Gaspare Spatuzza[399]).

Nemmeno pare decisiva, attesa anche la spiegazione (razionale e convincente), da parte del collaboratore, la contestazione relativa all'incostanza delle sue dichiarazioni sull'epoca nella quale i Galatolo cedevano la gestione del parcheggio abusivo vicino alla via D'Amelio. Infatti, mentre in dibattimento il collaboratore collocava detta cessione del parcheggio fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, in epoca antecedente -dunque- di diversi mesi, rispetto all'incontro con Filippo Graviano, nelle indagini integrative per questi fatti (come contestato da una parte civile ed anche dal difensore di Tutino) egli dichiarava che, durante il suddetto incontro con il *boss* di Brancaccio, questi gli diceva che sapeva della loro attività di posteggiatori, invitandoli a dismetterla, "*come effettivamente avveniva a maggio del 1992*". La risposta del collaboratore, sul punto -come detto, credibile e convincente- era che Filippo Graviano (così come Vittorio Tutino), all'epoca del loro incontro, non sapeva affatto se loro gestivano ancora il parcheggio oppure se si limitavano soltanto a presenziare nell'area (e nel vicino 'Bar Snoopy'), per impedire la concorrenza dei terzi, rispetto ai

---

trarre anche dalla motivazione della sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999, emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, nel primo grado del processo c.d. Borsellino bis (nelle produzioni del P.M., all'udienza del 7.11.2016, *sub* 50), nella quale sono riportate le indicazioni, in tal senso, di Gaspare Mutolo e Francesco Marino Mannoia.

[399] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino), pag. 76 s:
PRESIDENTE - ...c'è stato un riferimento. Senta, signor Spatuzza, lei sa se Filippo Graviano abbia qualche particolarità fisica visibile?
G. SPATUZZA - Sì, signor Presidente, ha un... come lo possiamo dire, un desiderio di quello che sia, ha una macchia che... adesso non so se sulla guancia sinistra o destra. (...) Che ci sono giorni che è più accentuata, ci sono giorni che... diciamo che è invisibile. Però uno che sa, quando gli occhi vanno nel suo volto, sa cosa ha lui. Però, come sto dicendo poc'anzi, ci sono giorni che mi sembrava che l'aveva più accesa e c'erano giorni che mi sembrava invisibile.
PRESIDENTE - Allora, signor Tutino, lei la presenza di questo desiderio sul volto di Graviano la conferma o meno?
IMPUTATO V. TUTINO - E io l'ho già confermata precedentemente, signor Presidente..

cessionari dell'attività (come, appunto, dichiarato in dibattimento e ribadito, anche dopo la contestazione)[400].

Almeno una menzione a parte merita, poi, un'altra emergenza istruttoria, ad avviso della difesa di Tutino, da valutare come prova a discarico od -almeno- a confutazione della credibilità del collaboratore e, in particolare, del suo racconto sulla comunicazione di Filippo Graviano per il capo famiglia (detenuto) dell'Acquasanta, Vincenzo Galatolo.

Si tratta della lamentela, successiva alla strage del 19 luglio 1992, fatta dal medesimo Vincenzo Galatolo ad Antonino Giuffrè, nel carcere di Termini Imerese, dove -appunto- il capo decina dell'Acquasanta si lamentava con il capo mandamento di Caccamo (che non a caso gli rispondeva "*che mi racconti a me? Vai a lamentarti con chi di competenza*"[401]) di non esser stato nemmeno avvisato dell'attentato fatto nel suo territorio, anche perché ci poteva essere qualche suo familiare nei paraggi.

Non pare proprio che una tale lamentela sia incompatibile con la comunicazione di Filippo Graviano (volutamente generica ed indeterminata), come riferita da Vito Galatolo: infatti, da un lato, il capo famiglia dell'Acquasanta si lamentava con Antonino Giuffrè per non aver saputo alcunché della realizzazione della strage di via D'Amelio, che pure rientrava nel suo territorio e, dall'altro lato, la comunicazione carceraria di Filippo Graviano (come detto, assolutamente generica ed indeterminata) era rivolta esclusivamente a rassicurare Vincenzo Galatolo, circa il fatto che erano coperti per ciò che doveva ancora accadere e che non veniva affatto spiegato.

Né pare condivisibile quanto sostenuto nella discussione finale dal medesimo

---

[400] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 56 ss, 97 ss.

[401] Cfr. esame di Antonino Giffrè, nel verbale d'udienza del 5.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 131 e ss, 188 e ss.

legale, vale a dire che tale comunicazione di Filippo Graviano a Vincenzo Galatolo, tramite il figlio Vito, saltando del tutto la catena gerarchica di Cosa nostra, sia un elemento da valutare a favore dell'imputato Salvatore Mario Madonia, per sostenere che il mandamento di Resuttana non era nemmeno informato della strage di via D'Amelio (come risulterebbe -a dire della stessa difesa- anche dalla captazione del dialogo carcerario del 6 agosto 2013, fra Totò Riina ed Alberto Lo Russo, nel carcere di Milano Opera, nel quale il *boss* corleonese diceva, appunto, che i Madonia non lo sapevano).

Invero, da un lato, come dimostrato in altra parte della motivazione, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, all'epoca, erano capi mandamento o reggenti (Antonino Giuffrè, Salvatore Cancemi), risulta non soltanto che Salvatore Mario Madonia, appunto, in qualità di reggente del mandamento di Resuttana (nel quale, come detto, rientrava la via D'Amelio) era informato (nella suddetta conversazione carceraria, Riina faceva chiaramente riferimento al luogo dove trascorreva la sua latitanza, prima dell'arresto, dicendo che, "*ultimamente*", "*neanche i Madonia lo sanno*", così come "*Binnu*", "*dove stavo*"), ma anche che faceva parte della commissione provinciale di Cosa nostra che deliberava le due stragi siciliane.

In tal senso, dunque, va letta anche la secca risposta di Giuffrè alla lamentela di Vincenzo Galatolo: "*che mi racconti a me? Vai a lamentarti con chi di competenza*"[402], cioè con il capo mandamento di Resuttana, che evidentemente (secondo le regole di Cosa nostra) avrebbe dovuto informare i capi famiglia del suo territorio.

[402] Cfr. dichiarazioni di Antonino Giffrè, nel verbale d'udienza del 5.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 131 e ss, 188 e ss.

Dunque -alla luce di quanto sopra esposto- deve concludersi per un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva di Vito Galatolo e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni su questi fatti.

23) Segue: i riscontri estrinseci ed individualizzanti alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza contro Vittorio Tutino. Le dichiarazioni di Francesco Raimo.

Continuando nell'analisi degli elementi di prova che corroborano le accuse di Gaspare Spatuzza a Vittorio Tutino, estremamente rilevanti sono anche le dichiarazioni rese (alle due udienze dibattimentali del 26 marzo 2015 e 2 aprile 2015), da Francesco Raimo, collaboratore di giustizia già appartenente al clan Iacomino-Birra della Nuova Camorra Riformata.

Dopo aver sinteticamente risposto sui propri trascorsi criminali nella criminalità organizzata campana (in particolare, sulla propria partecipazione alla c.d. terza guerra di mafia di Ercolano), per ciò che qui interessa, il collaboratore spiegava che aveva conosciuto Vittorio Tutino al carcere di Novara, dove erano entrambi ristretti, nel reparto 41 bis ed inseriti nello stesso gruppo di socialità, da ottobre 2008 e fino a gennaio 2009 (il gruppo comprendeva, oltre a Tutino ed a Raimo, anche tale Nino di Carini, Bellocco Giuseppe, Demetrio Lo Giudice, Capriati Domenico di Bari, Lo Russo Antonio di Secondigliano e Forastefano Pasquale).

Anche da gennaio 2009 e sino al maggio dello stesso anno, pur essendo previsti gruppi di socialità di quattro persone, Raimo, di fatto, continuava ad usufruire di tale

momento con altre cinque persone, tra le quali figurava sempre Vittorio Tutino. In tale contesto, dunque, si creava un rapporto di amicizia, con l'imputato, che cucinava anche per tutto il gruppo ("*Io e il Tutino Vittorio avevamo, all'epoca dei fatti, una bella amicizia, cioè lui cucinava per me, facevamo la spesa, la mandavamo a lui, lui cucinava per tutto il gruppo, giocavamo a carte insieme; lui era il mio compagno di carte, giocavamo a carte insieme io, lui, Bellocco Giuseppe, il Piccolo Gaetano. Quindi vi era un rapporto di detenuti modello, diciamo, e di grande amicizia. Io gli parlavo delle mie proce... delle mie storie processuali per quanto riguarda l'omicidio Pinto e lui stava lì ad ascoltarmi, a consigliarmi, a farmi e tutte queste cose qua. Diciamo c'era una bella amicizia*"[403]).

Una mattina, nel periodo del terremoto dell'Aquila (sulla precisa collocazione cronologica si tornerà a breve), fra le 9.30 e le 11.00, Vittorio Tutino, che – quel giorno non faceva nemmeno la socialità – veniva chiamato alla matricola del carcere, dove gli veniva notificato un 'avviso di garanzia' da parte della Procura di Caltanissetta.

Sul punto si tornerà a breve, ma si deve subito sottolineare come il Raimo, in più occasioni, abbia precisato di non aver mai visto l'atto che veniva notificato a Tutino (e di averne dedotto la provenienza dall'autorità giudiziaria nissena, dopo esser stato sentito dai Pubblici Ministeri di quell'ufficio).

Una volta rientrato in cella, dopo la notifica, Tutino chiedeva Pietro Rampulla, che era in una cella vicina (ad entrambi) ed aveva un codice penale a disposizione: "*U zi' Pi, c'ha il Codice Penale?*", "*Mi puoi spiegare questi articoli che articoli sono*?". Pietro Rampulla gli rispondeva che si trattava del delitto di strage. Gli agenti

[403] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.3.2015, pag. 26.

della Polizia Penitenziaria redarguivano verbalmente i detenuti (senza far alcun rapporto disciplinare).

Qualche ora più tardi, mentre erano al passeggio assieme, Raimo chiedeva a Tutino, visibilmente contrariato e nervoso, che cosa fosse successo, avendo la seguente risposta dall'imputato: "*Mo' vuoi vedere che questo -rivolgendosi a Spatuzza- mi mette pure in mezzo per il fatto della 126 di via D'Amelio*?", "*Mo' questo mi unge la minchia -dice- vuoi vedere che mo' mi fa arrivare anche il fatto che ci siamo rubati la... anche il fatto della 126 di via D'Amelio?*". Raimo lasciava che Tutino si calmasse e, poco dopo, riprendeva l'argomento, cercando di tirar su di morale il compagno, dicendogli che non c'era motivo di preoccuparsi perché tanto aveva già delle condanne all'ergastolo (l'imputato gli faceva, tuttavia, presente che stava per finire l'applicazione del regime speciale del carcere duro), che si trattava, comunque, delle dichiarazioni di un collaboratore e che necessitavano di un riscontro ed anche che, al limite, poteva anche chiedere un confronto con lui; Tutino rispondeva che avrebbe fatto proprio così ("*Sì, farò proprio così (...) e dirò: «Sì, è vero che ho rubato un'auto con lui, però no una 126 che era servita per riempirla di tritolo per fare l'attentato al dottor Borsellino, ma bensì una... una Fiat Regata*»"[404]).

Peraltro, Raimo chiariva anche che Tutino non faceva esplicito riferimento a Gaspare Spatuzza, ma che lui capiva a chi si riferisse, anche perché nel carcere di Novara, già nel 2008, si parlava del pentimento di "*un pezzo da novanta del quartiere Brancaccio*", che "*sapeva la verità per quanto concerneva la parte, diciamo, della*

[404] Peraltro –come si vedrà a breve, esaminando le dichiarazioni di Vittorio Tutino– l'imputato sosteneva effettivamente di aver rubato, con Gaspare Spatuzza, soltanto una Fiat Regata, per effettuare un'improbabile prova di velocità per le vie cittadine, abbandonando poi l'automobile rubata per strada (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pag. 35).

strage di via D'Amelio": così gli diceva Gaetano Scotto (sempre protestatosi innocente, pur vantandosi del suo ruolo nella consorteria ed anche dei suoi rapporti con i Servizi Segreti), aggiungendo che il suo avvocato stava preparando "*le carte per fare la revisione del processo*".

Inoltre, in seguito alla notizia (pervenuta anche in carcere) della sospensione degli ordini d'esecuzione per le pene inflitte nei precedenti processi per la strage di via D'Amelio, vi era anche chi manifestava preoccupazione, proprio per la collaborazione di Gaspare Spatuzza: in particolare, nel 2011 o nel 2012, Raimo, nel gruppo di socialità con Pietro Rampulla ed Antonino Lo Nigro, sentiva che il primo si riferiva ad un mandato dei fratelli Graviano per il furto della Fiat 126 utilizzata in via D'Amelio ed il secondo si preoccupava, invece, in relazione alla strage di Capaci, per suo cugino Cosimo Lo Nigro ("*'Stu 'arrusu mo' fa arrivare pure qualche mandato di cattura a mio cugino', riferendosi alla strage di Capaci*").

Un ulteriore episodio, successivo rispetto a quello sopra riportato, di cui parlava il Raimo era quello accaduto a maggio del 2009, allorché, dopo aver ricevuto due sanzioni disciplinari, veniva spostato nella cella accanto a quella di Vittorio Tutino. A tal proposito, il collaboratore riferiva che i detenuti allocati nella sezione erano soliti, ogni mattina, scambiarsi il buongiorno (con una prassi consentita senza che incorressero in richiami od ammonimenti di sorta), ma una mattina e per tutta la giornata, non udiva alcun rumore dalla cella di Tutino. Quest'ultimo, l'indomani, gli spiegava che era stato a Roma per un atto istruttorio con i magistrati (forse un interrogatorio), che si sentiva poco bene, in quanto disturbato dal viaggio, e che gli avrebbe raccontato tutto in seguito (tuttavia, non ce n'era più occasione, perché, pochi giorni dopo, finito l'isolamento, Raimo veniva trasferito e non aveva più modo

di rivedere l'imputato).

Si riportano, qui di seguito, alcuni stralci delle dichiarazioni dibattimentali rese dal collaboratore di giustizia, nelle parti di maggior interesse[405]:

"*P.M. Dott. LUCIANI - E allora, noi qui ci occupiamo, come è noto, del processo per la strage di via D'Amelio, il 19 luglio del 1992. Le volevo chiedere se lei ha mai avuto modo di parlare, di ricevere commenti, di, insomma, avere interlocuzioni con il Tutino su fatti che attengono, appunto, il processo che noi stiamo celebrando.*

F. RAIMO - Sì, dottore, ma prettamente questo colloquio l'abbiamo avuto a passeggio e segnatamente nel periodo che va... non ricordo bene ora, non so collocare bene ora i tempi, se il tempo post terremo o dopo il terremoto. Comunque, a Tutino Vittorio gli arriva un avviso di garanzia da parte della Procura di Caltanissetta e nulla... va e viene dalla... dalla matricola, però no centrale, la matricola fuori, alla rotonda del... del capoposto, con un foglio in mano. E arrivato poi nella sua... nella sua stanzetta, diciamo, nella sua celletta, chiama Rampulla Pietro e dice in siciliano: 'U zi' Pi, c'ha il Codice Penale?' E il Rampulla Pietro gli dice di sì. Dice: 'Mi puoi spiegare questi articoli che articoli sono?' E nulla, il Rampulla Pietro esordì con lui che erano reati di strage e poi, da questo fatto, a due o tre ore, quattro ore, scendemmo a passeggio e vedo il Tutino Vittorio un po' infuriato, un po' incazzato, no? Per farlo riprendere un poco, scherzo con lui, dico: 'Vitto', ma che è successo? – Dico – Ma... ma non ci pensare, non te ne fottere'. E lui di un... di un scatto, di un... cioè di impeto disse: 'Mo'

[405] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.3.2015, pagg. 16 ss.

vuoi vedere che questo – rivolgendosi a Spatuzza – mi mette pure in mezzo al fatto della 126 di via D'Amelio?' E poi, detto questo, lui, diciamo, un po' si raffreddò, come se vole... come se avrebbe voluto dirmi: 'Ma cosa... cosa ho detto? Cosa sto dicendo?' E nulla, io feci finta di non senti... di non aver capito. Poi continuammo a camminare e nel camminare, poi, nel raffreddarsi la cosa... nel raffreddarsi la cosa nel discorso, io dissi: 'Va beh, Vitto', non ti preoccupare - dissi - tanto è un collaboratore e un solo collaboratore non può fare niente. - Dissi - Poi tu al limite, comunque, puoi cercare un confronto con questa persona, perché comunque è un unico collaboratore'. E lui disse: 'Sì, farò proprio così, cercherò un collaboratore e dirò: <<Sì, è vero che ho rubato un'auto con lui, però no una 126 che era servita per riempirla di tritolo per fare l'attentato al dottor Borsellino, ma bensì una... una Fiat Regata>>', se ricordo bene il nome.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, allora, fermiamoci un attimo. Lei dice, sostanzialmente: 'Quando sono...' Questo ricevere da parte del Tutino di questo avviso di garanzia di cui lei ha parlato, quando avviene? Cioè voi state facendo la socialità, siete nelle celle? Se può dettare questo, proprio il momento in cui lei si accorge...

F. RAIMO - No, (...). E' di mattina, diciamo, subito dopo il passeggio, siamo verso le dieci di mattina, nove e me... dieci - dieci e mezzo di mattina, non più delle... non massimo più tardi delle undici di mattina. (...) Io mi ricordo che lui per via di questo fatto, perché lui aveva un problema di nominare un Avvocato, perché pare che il Tutino non lo voleva nominare e vi era (...) l'obbligo di nominarlo questo Avvocato. Quindi pare che il

Tutino non scese proprio quella mattina al passeggio, (...) non scese proprio in socialità, perché si faceva che la mattina facevamo la socialità e il pomeriggio facevamo... il pomeriggio quel giorno. Quindi mi pare che non scese proprio in socialità e giocare alle carte con me, con Bellocco Giuseppe e con Piccolo Gaetano.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei faceva anche la socialità con Tutino?

F. RAIMO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi sia socialità che passeggio.

F. RAIMO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, quindi riceve questa carta, che lei chiama avviso di garanzia. Quindi, lei ha avuto modo... Lei poi ha fatto riferimento ad una interlocuzione che Tutino ha, dopo aver ricevuto questa carta, con Rampulla Pietro.

F. RAIMO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Le voglio chiedere innanzitutto chi è Rampulla Pietro, se lei l'ha conosciuto.

F. RAIMO - Sì, io e Rampulla Pietro siamo stati codetenuti fino al 2012 e precisamente fino al 13 giugno del 2012. L'ho conosciuto e, diciamo... capomandamento, anch'egli implicato nelle stragi di... no di via D'Amelio, ma per quanto mi consta saperlo, di Capaci e doveva essere lui che materialmente doveva... doveva essere lui che materialmente doveva pigiare il bottone per far saltare il Giudice Falcone in aria a via... sull'autostrada di Capaci.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei assiste? Cioè lei ha descritto questa

interlocuzione. Lei ha avuto modo di sentire e di percepire il Tutino che chiedeva a Rampulla spiegazioni su questo articolo del Codice di cui lei ha parlato?

F. RAIMO - No, io ho avuto solo modo di dire e di sen... no, mi scusi, dottore, di dire, ho detto di dire; di sentire che Rampulla gli spiegava gli articoli e che articoli erano, che... diciamo, che tipologia di reati erano. Però non...

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè lei l'ha sentito questo, diciamo?

F. RAIMO - Sì, l'ho sentito, perché io all'epoca stavo alla numero 14, il Tutino stava... stava, diciamo, no proprio di fronte a me, ma la stanza di fronte a me, se non erro alla numero 4, la stanza numero 4, terra A.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi eravate nelle rispettive celle quando avviene questa cosa.

F. RAIMO - Sì, eravamo nelle rispettive celle, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, questo volevo chiarito. La cella di Tutino rispetto alla sua com'era posizionata?

F. RAIMO - Eh, era un po'... come le devo spiegare? Era un po' diagonale, diciamo, non era... non eravamo dirimpettai. Diciamo, veniva la... io stavo alla 14, poi dirimpetto alla mia veniva la numero 5 e a fianco alla numero 5 c'era quella lì di Tutino Vittorio.

P.M. Dott. LUCIANI - A fianco alla numero 5 sulla sinistra o sulla destra?

F. RAIMO - Allora, entrando da... dal corridoio sulla sinistra, uscendo dal corridoio sulla de... sulla destra.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. E il Rampulla, invece, dove era allocato?

F. RAIMO - Se mi ricordo bene, alla numero 12, sempre al pianoterra A.

P.M. Dott. LUCIANI - Rispetto alla cella di Tutino...

F. RAIMO - Alla mia è un po' più lontana, è un po' più lontana.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. No, rispetto alla cella di Tutino, quella di Rampulla dov'era ubicata?

F. RAIMO - Eh... diciamo due stanze dopo le mie, perché...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi sempre dirimpetto?

F. RAIMO - No, due stanze dopo le mie, a... no dirimpetto... sì, dirimpetto, perché io stavo alla 14, poi veniva la stanza di Sollazzo Francesco e poi veniva la stanza di Rampulla Pietro.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - (...) Senta, le volevo chiedere se... ci ha già descritto, appunto, come voi eravate allocati e le modalità con le quali poi il Tutino chiese queste spiegazioni a Rampulla. Le volevo chiedere: ma era usuale che si parlasse da cella a cella nel regime cui voi eravate ristretti? Cioè come funzionava? Com'era il regime dei controlli?

F. RAIMO - Allora, dottore, il regime dei controlli, per quanto riguarda i controlli personali, sulla persona fisica, erano molto rigidi; poi, per quanto riguarda a parlare con gruppi differenti... a parlare con gruppi differenti, e bisognava vedere pure... per esempio, io ho preso tre rapporti perché parlavo... tre rapporti disciplinari perché ho parlato con gruppi differenti, però per cose banali. Però, diciamo, in quel caso Tutino stava dicendo una cosa... stava dando una... voleva una spiegazione, cos'erano quegli articoli, e non fu che altro redarguito dalla... dall'agente di Polizia Penitenziaria,

ma non ci fu rapporto, non ci fu nulla in quel caso, però si... così funziona. Se uno parla con un gruppo diverso, voglio dire, è passibile di rapporto disciplinare; ma non sempre, perché, diciamo, se tu parli: 'Che ha fatto il Napoli? Che ha fatto il Milan? Hai visto l'<<Isola dei Famosi>>?' Cioè, diciamo, l'agente penitenziario è più flessibile. Se tu domandi: 'Cos'è questo articolo?' e tu dai una risposta, l'agente penitenziario è più flessibile. Ma se tu ti metti a dire: 'Quello ha fatto quello', oppure: 'Quest'altro ha fatto quest'altro', o: 'Quell'altro ha fatto quell'altro', lì non solo sei passibile di rapporto disciplinare, ma penso e credo anche di una relazione di servizio che poi andrà nei vari uffici appositi dove deve andare.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene. Senta, lei in quel periodo - lei l'ha già accennato - ebbe delle sanzioni disciplinari?

F. RAIMO - Sì. (...) Sì, io a maggio ho avuto una... io a maggio ho avuto due sanzioni disciplinari: uno che sono stato chiu... uno che sono stato escluso dall'attività e sono stato chiuso a... isolato, diciamo; no diciamo, sono stato isolato, e un altro ho avuto una... un'ammonizione. Il comandante del GOM mi trasferisce dalla stanza numero 14 alla stanza numero 5, quella lì a fianco del Tutino. Siccome che come me eravamo casi misti e la nostra voce era scoppiettante nella sezione, io mentre che stavo facendo l'isolamento, un giorno intero non sentii la voce di Tutino Vittorio. E' usuale al 41 la mattina quando ti svegli, dare il buongiorno sia in sezione e sia alle finestre, questo è consentito e nemmeno il comandante del

GOM dice niente. E allora la mattina seguente, un giorno intero non sentii Tutino; la mattina seguente parlai, sentii la voce del Tutino: 'Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti'. Io lo bussai e dalla finestra del bagno, che era confinante con la sua, dissi: 'Vitto', ma cosa è successo? Ieri non ti ho sentito proprio. Non ti sei sentito bene?' Perché poi ero isolato, non... non facevo attività con loro. E lui disse: '"No, niente, Ci'', perché lui non mi chiamava Francesco, mi chiamava Ciccio, disse... usava il diminutivo. Dice: 'No, Ci', sono stato a Roma, sono molto stanco', dice. Non mi ricordo se aveva fatto un confronto o se aveva avuto un interrogatorio con l'Autorità Giudiziaria, non... o con voi, dottore, e dice: 'Ora non mi sento bene', dice, perché il viaggio lo disturbò molto. Dice: 'Poi ti spiegherò'. Però questo: 'Poi ti spiegherò' non c'è mai stato, perché poi, da lì a pochi giorni, finito l'isolamento, vengo trasferito sempre al carcere di Novara, vengo allocato alla stanza numero 18... alla stanza numero 1, al primo piano B.

P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito. Lei poi, dopo, ebbe più modo di parlare, di avere la socialità con Tutino?

F. RAIMO - No, da maggio non ho... non ho mai... non ho avuto più modo né di parlare e né di vedere il signor Tutino Vittorio".

Ritornando all'atto notificato in carcere a Vittorio Tutino ed al conseguente sfogo dell'imputato, Francesco Raimo dichiarava[406]:

"*P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere: lei*

[406] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.3.2015, pagg. 21 ss., nonché verbale d'udienza dibattimentale del 2.4.2015, pagg. 35 ss.

ebbe modo di vedere questi fogli che aveva in mano il TUTINO, che gli erano stati notificati?

F. RAIMO - No, no, dottore, no, no.

P.M. Dott. LUCIANI - No. Quindi non ha visto il contenuto.

F. RAIMO - No.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei ha detto che poi, quando fate il passeggio, diciamo, lo stesso giorno Tutino ebbe quello sfogo, e poi ci ritorniamo un attimo. (...) Ma per quello che lei ha compreso, perché gliel'ha detto Tutino o in altra maniera, ci spiegherà quale, nel foglio che gli era stato notificato c'erano contenute dichiarazioni, elementi e quant'altro?

F. RAIMO - No, là si parlava solo di un avviso di garanzia per questi reati, non era contenuto nulla, per quanto mi disse Tutino. Tutino, ripeto, a passeggio, con uno scatto di ira, dicendolo in un modo siciliano, con una... con una parola, diciamo una parolaccia siciliana, che non dico perché... per educazione della Corte e delle donne che ci sono in aula, comunque...

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, eh? Ma a prescindere da questo... Scusi, no, però io capisco i suoi pudori, però per restituire bene il senso della interlocuzione che ebbe con il Tutino, io la pregherei di dire cosa esattamente disse Tutino.

F. RAIMO - Ah. 'Mo' chissu mi ungi la... non vorrei che mi fa arrivari qualcosa cumu... ppi' 'u fatto di 'a 126 a via D'Amelio'. Questo disse. (...) Va bene, dottore. Allora, mentre camminavamo, io dissi vicino a Vittorio, dissi: 'Vitto', ma cosa c'hai? - Dico - Non ti preoccupa', tieni tanti ergastoli, ti stai a preoccupa' di chissu ergastolo cca?' E niente, lui disse in

siciliano stretto vicino a me, dice: 'Mo' questo mi unge la minchia – dice – vuoi vedere che mo' mi fa arrivare anche il fatto che ci siamo rubati la... anche il fatto della 126 di via D'Amelio?'

P.M. Dott. LUCIANI - E fa riferimento anche al furto? (...) Fa riferimento anche al furto della 126?

F. RAIMO - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Quindi la sua preoccupazione rispetto a questi fatti qual era? Cioè cosa lo preoccupava?

F. RAIMO - E che Tutino Vittorio è stato colui che unitamente a Spatuzza, Gaspare Spatuzza, è andato a rubare la 126 per... su ordine dei Graviano per...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. No, questo l'ho capito, però rispetto alla sua condizione, lei stesso dice: 'Io gli dico a Tutino: <<Ma c'hai già l'ergastolo, insomma, alla fine di che ti preoccupi?>>'. (...) Tutino era preoccupato per cosa?

F. RAIMO - Per il 41 bis. (...) Perché disse: 'Già sto molti anni al 41 bis - dice - mo' che me lo stavano per togliere', perché per quanto mi consta sapere, stava da quattordici anni al 41 bis, dice: 'Ora che me lo stavano per togliere - dice - mo' questo fatto mi blocca il 41 bis'.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto, volevo capire, volevo capire questo. Un'ultima specificazione, mi perdoni, io non ho... mi faccia capire se ho ben compreso. Quindi, per quello che le dice Tutino, in questi fogli che gli vengono notificati non c'era riferimento ad alcuna dichiarazione di Spatuzza, cioè non c'erano le dichiarazioni di Spatuzza.

1452

F. RAIMO - No, dottore, per quanto mi ha riferito Tutino e per quanto mi consta sapere non c'era nessuna dichiarazione del signor Gaspare Spatuzza.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, ma quando avviene questo scambio di battute, voi sapevate già che Gaspare Spatuzza, voi o il Tutino, sapevate già che Gaspare Spatuzza aveva iniziato a collaborare con la giustizia?

F. RAIMO - Sì, nel... nel 2008 già sapevamo noi... io nel 2008, e segnatamente nel periodo estivo del 2008, io ero al pianoterra A e stavo allocato nello stesso gruppo di Scotto Gaetano e tramite lo Scotto Gaetano, anche se non era implicito, anche se non fece nome implicito, lo Scotto Gaetano mi riferì che comunque il suo Avvocato stava facendo le carte per fare la revisione del processo perché c'era... aveva iniziato a collaborare un pezzo da novanta del quartiere Brancaccio e lui sapeva la verità per quanto concerneva la parte, diciamo, della strage di via D'Amelio.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo glielo dice Scotto Gaetano?

F. RAIMO - Scotto Gaetano, Scotto Gaetano.

P.M. Dott. LUCIANI - Scotto Gaetano che lei aveva conosciuto quando?

F. RAIMO - Io ho conosciuto Scotto Gaetano dal 20... sabato... o 20 o 21 ottobre 2007, fino al suo trasferimento dal carcere di Novara alla casa di reclusione di Rebi... alla casa circondariale di Rebibbia, che se non mi sbaglio avviene o agosto o ai primi di settembre del 2008.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo è l'unico scambio... Dice: 'Questo è il modo con il quale io apprendo che c'è un nuovo collaboratore di Brancaccio'.

1453

Ho capito bene?

F. RAIMO - Sì, sì, sì, ma poi si parlò anche perché poi, diciamo, il Gaspare Spatuzza rivelò alle Autorità Giudiziarie come veicolavano i messaggi, come veicolavano i messaggi, ossia tramite Avvocati, ossia tramite... tramite giornale e tutte queste cose qua.

P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito. Senta, ma quando poi Tutino le fa il nome di Spatuzza, se ho sempre ben compreso, lei collega il discorso che le aveva fatto Scotto.

F. RAIMO - Sì.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI – (...) Lei ha mai conosciuto un tale che si chiama Lo Nigro Antonio?

F. RAIMO - Sì, Lo Nigro Antonio è nipote di Tagliavia (...) Lo Nigro Antonio è il fratello del genero di Francesco Tagliavia, colui che è stato condannato all'ergastolo per la strage di Firenze, di via Ge... la strada non me la ricordo, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene. Dei Georgofili, eh.

F. RAIMO - Era anche un suo nipote, come lui mi riferiva, ed era capomandamento, prima che lo arrestavano, del quartiere Brancaccio.

P.M. Dott. LUCIANI - Lo Nigro Antonio questo, eh?

F. RAIMO - Sì, sì. (...) Io l'ho conosciuto sempre al carcere di Novara, reparto 41 bis; prima stavamo nello stesso gruppo e siamo stati spostati insieme il 13 giugno del 2012: lui viene allocato al terra A e io vengo allocato al primo... no, lui viene allocato al terra B e io vengo allocato al

1454

primo A. Lui stava alla stanza numero 13, se mi sbaglio, o 12, io stavo alla stanza numero 12... 12 e lui nella stanza numero 7, eravamo dirimpettai.

P.M. Dott. LUCIANI - Da che periodo a che periodo lei ha fatto la socialità con Lo Nigro?

F. RAIMO - Allora, parliamo da giugno 2011 fino a giugno 2012.

P.M. Dott. LUCIANI - Ha mai avuto modo di commentare fatti che riguardassero Gaspare Spatu...? Scusi, aspetti un attimo che c'è il solito fastidioso problema. (...) Allora, signor Raimo, in realtà era la domanda di chiusura questa. Le volevo chiedere se lei ha mai avuto modo di commentare con il Lo Nigro, Con Lo Nigro Antonio, la collaborazione di Gaspare Spatuzza.

F. RAIMO - Sì, ho avuto modo di commentarla e precisamente e segnatamente quando vennero scarcerati per la strage di via D'Amelio Scotto Gaetano, perché anche per onestà e per sincerità, Scotto Gaetano durante la nostra detenzione si è sempre dimostrato innocente ai fatti che a lui gli venivano attribuiti e gli avevamo raccomandato, quando vennero scarcerati queste persone, che nel processo Borsellino bis, se ricordo bene e se sono... se la memoria mi aiuta, erano stati condannati tutti all'ergastolo. Anch'egli era preoccupato di questo fatto, perché diceva... disse... non lo so se anche qui posso usare questo termine, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, no, lo deve usare.

F. RAIMO – "Stu 'arrusu mo' fa arrivare pure qualche mandato di cattura a mio cugino', riferendosi alla strage di Capaci.

(...)

1455

AVV. SCOZZOLA - Senta una cosa: lei, parlando di Scotto, ha detto che Scotto si è sempre protestato, almeno con lei, innocente. Ma questa innocenza che lui protestava, era riferita solo alla strage di via D'Amelio o anche ad altre condanne che lo stesso aveva avuto?

F. RAIMO - No, solo alla strage di via D'Amelio. Scotto è un boss, Scotto è capomanda... comandava la sua borgata ed era un imprenditore e riciclava soldi della mafia, Avvocato.

AVV. SCOZZOLA - Ho capito. Questo gliel'ha detto lui, no?

F. RAIMO - No, questo me l'ha detto lui e me l'ha confermato. Scotto anche... aveva anche buoni rapporti con i Servizi Segreti italiani".

(...)

F. RAIMO - (...) Avvocato, allora, mi scusi, io ho sentito... io ho sentito solo la mattina che erano state scarcerate otto persone (...) per (...) il processo Borsellino, se ricordo bene, Borsellino bis, e lì iniziò, nacque a... iniziò a ventilare la preoccupazione di Lo Nigro Cosimo, in quanto con una brutta parola chiamò lo Spatuzza, dicendo che comunque anche il cugino poteva essere... e mi chiedeva a passeggio, diceva: 'Ma un collaboratore può fare arrivare una custodia cautelare?' E dicevo: 'No, è molto difficile'. Poi, a un certo punto, io dissi: 'Guarda, se un collaboratore ha fatto scarcerare a otto persone, ne può fare arrestare altrettante'. Ed era preoccupato per il fatto di... della strage di via Capaci, che il cugino Cosimo potesse essere oggetto di accuse da parte dello Spatuzza a... per quanto riguarda la strage di Capaci.

(...)

1456

AVV. SINATRA - Senta, le chiedo ulteriormente: Tutino Vittorio, a proposito della 126 e sul mandante del furto, fece mai il nominativo di Graviano?

F. RAIMO - Ah? Mi scusi, Avvocato, non ho capito.

AVV. SINATRA - Tutino Vittorio le fece riferimento a Graviano quale mandante del furto dell'autovettura?

F. RAIMO - Avvocato, io quello che mi ha detto Tutino Vittorio gliel'ho detto tre... trentatré volte, se vuole glielo dico la trentaquattresima volta.

AVV. SINATRA - Allora, no, lei... Però, Presidente, vorrei che un attimino anche al collaborante... Posso, Presidente? Io ho fatto una domanda, io ho detto...

F. RAIMO - Ma Avvocato, mi scusi, ma io cerco di essere più educato possibile...

AVV. SINATRA - No, io le ho detto: lei ha fatto mai riferimento a Graviano?

F. RAIMO - ...però lei mi dice Tutino Vittorio mi dice se è stato Graviano? No, non mi ha detto che è stato Graviano.

AVV. SINATRA - E allora perché lei a pagina 23 del suo verbale [ndr : 11.11.2014], è lei che parla, dice: 'Su ordine dei Graviano'? E' lei che lo dice questo, non sono io. (...) Ha visto che...

PRESIDENTE - Vuole precisare? Vuole precisare il contenuto della dichiarazione, Avvocato?

F. RAIMO - Ma non dico che me l'ha... aspetta... aspettate, Avvoca', Avvoca', Avvocato.

PRESIDENTE - Vuole precisare il contenuto della dichiarazione? Perché

1457

non si è capito bene.

AVV. SINATRA - Nella contestazione, Presidente.

PRESIDENTE - Sì, sì, nella precedente dichiarazione. (...) Aspetti, sentiamo un attimo che diceva il collaborante. Prego, può riprendere la frase che aveva lasciato a metà.

F. RAIMO - Allora, intanto prima io non ho mai detto, non ho mai detto che... lei mi ha fatto una domanda: se il Tutino Vittorio mi aveva detto che il mandante era Graviano, e io ho detto di no. E' diverso di quello che lei mi sta dicendo, che i mandanti erano i Graviano, perché che i mandanti erano i Graviano, questo lo dice... questo l'ho sentito nel gruppo con Lo Nigro e con gli altri, ma no con il Tutino Vittorio, come lei sta asserendo. Quindi non saltelli le contestazioni o estrapola una contestazione. (...) Eh, non è... non è un esame corretto così.

(...)

PRESIDENTE - Va beh, comunque, lasciamo stare le valutazioni sull'attività difensiva, perché evidentemente sono, diciamo, rimesse alle Parti processuali (...) non ai dichiaranti. Quindi deve, diciamo, rispondere alle domande, non fare, diciamo, delle osservazioni sull'attività difensiva. Continui.

F. RAIMO - Va bene, Presidente.

AVV. SINATRA - Sì. (...) La mia domanda scaturiva da un'affermazione che ha fatto il collaborante nel co...

F. RAIMO - Sì, ma lei mi dice che me l'ha detto Tutino. (...) Eh, eh, Avvoca'! (...) Che facimmu, 'u iucu dei tri carte!

1458

AVV. SINATRA - Deve avere la bontà, se ce l'ha la bontà, di ascoltare quando parla l'Avvocato. Non so come lei è abituato a Napoli, però deve un attimino ascoltare. Poi, eventualmente, lei risponderà. Lei è chiamato a fare...

PRESIDENTE - Comunque, passi alla domanda...

AVV. SINATRA - ...il collaborante, scusi, e a riferire, non a fare...

PRESIDENTE - ...passi alla domanda, passi alla domanda.

AVV. SINATRA - ...non può fare il Presidente lei.

PRESIDENTE - Avvocato, passi alla domanda però.

AVV. SINATRA - No, è la contestazione, Presidente.

PRESIDENTE - Prego.

AVV. SINATRA - Teste Raimo, quindi la contestazione... poi il Presidente ed è pure bravo, non c'è bisogno che lo fa lei. 'E che Tutino Vittorio è stato colui che unitamente a Spatuzza, Gaspare Spatuzza, è andato a rubare la 126 per - puntini puntini - su ordine dei Graviano'.

P.M. Dott. LUCIANI - Presidente, scusi (...). Quante volte la dobbiamo fare la stessa domanda e quante volte il collaboratore deve rispondere?

PRESIDENTE - Comunque, prego, la contestazione è ammessa. Cosa voleva riferire su questo punto?

P.M. Dott. LUCIANI - Presidente, chiedo scusa, ha spiegato un minuto fa.

PRESIDENTE - Sì, poco fa ha dato una ricostruzione. Conferma questa ricostruzione che ha dato o vuole fare delle ulteriori precisazioni, signor Raimo?

F. RAIMO - Posso? (...) Allora, Avvoca', Tutino a me non mi ha detto che i

1459

mandanti erano Graviano; che i mandanti erano Graviano l'ho sentito dalla conversazione di Rampulla Pietro e (...) Lo Nigro Antonio.

(...)

AVV. SINATRA - Eh, e cosa parlavano Rampulla e questa persona che lei ha detto?

(...)

F. RAIMO - Allora, Avvocato, mi scusi, allora, quando stiamo parlando del 2011 e 2012, sono stati scarcerati Scotto Gaetano e altre persone, tra cui in carcere ci stavano i malcontenti (...). (...) I non contenti parliamo di (...) Lo Nigro Antonio, no Cosimo, perché io Cosimo non lo conosco. Io con Lo Nigro Antonio sono stato nello stesso gruppo da (...) da giugno del 2011, (...), fino a giugno del... fino al 13 giugno del 2012. E allora, quando la mattina si seppe che furono scarcerati i predetti Scotto Gaetano, il cugino di Vernengo e tutte queste persone qua, il Lo Nigro a passeggio era molto preoccupato del fatto (...). Gli dissi: 'Perché ti stai preoccupando di queste cose qua?' E lui disse: 'Vuoi vedere ca 'stu - non lo so, lo chiamava con una parola che la volta scorsa mi viene in mente - ora fa arrivare qualcosa a mio cugino Cosimo per il fatto della strage di Capaci?' E si fermò là il... il ragazzo. Poi io dissi: 'Guarda - dici - ma come un pentito ha potuto fare scarcerare otto persone, così (...) ne può fare arrestare altre'. Arrivato nella stanza, siccome che il Rampulla stava alla numero... siccome che (...) il Lo Nigro stava (...) era dirimpettaio, diciamo, era a fianco, si misero a parlare tra di loro e nel parlare tra di loro, parlarono che il mandante delle stragi di via D'Amelio e quella lì di Capaci erano i fratelli Graviano e

1460

nonostante ciò (...) parlava il Lo Nigro con il Rampulla, dice: "U zi' Pi', mo' 'u vidi che 'u mettono intra 'u fatto tuo?' Nel senso che nel fatto della strage di Capaci. Disse... disse Pietro Rampulla, dice: 'No, non ti preoccupare, tanto là già stava...' pure parole brutte su Brusca, cioè il signor Giovanni Brusca disse: 'No, là io il telecomando lo dovevo pigiare io, ma per problemi non l'ho fatto io, l'ha fatto lui, niente sa'. Poi se l'hanno arrestato pure a lui per questo fatto, non lo so; se non l'hanno arrestato, non lo so.

AVV. SINATRA - Va bene.

F. RAIMO - E' collegato a questo fatto. Ma le parole esatte che a me mi sono state dette dal Tutino erano quelle che le ho ripetute sia la volta scorsa e sia questa volta.

AVV. SINATRA - Sì, sì, va beh, a me interessava su Graviano. Ora le chiedo: lei questa vicenda che il mandante sarebbe stato o sarebbero stati i Graviano, lei questi fatti li ha riferiti quando è stato sentito dal dottore Luciani e dal dottore Paci, nel verbale che lei ha fatto l'11.11.2014, o è la prima volta che riferisce questo fatto adesso, in dibattimento?

F. RAIMO - Se non mi sbaglio l'ho detto, poi se è la prima volta, lei... me lo ravviserà lei".

Orbene, dall'acquisizione degli atti provenienti dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, notificati a Vittorio Tutino presso il carcere di Novara[407], si evince chiaramente e senza alcun ragionevole dubbio, che l'atto pervenuto all'imputato il giorno in cui questi chiedeva a Pietro Rampulla quale fosse il reato previsto dall'art.

[407] Nelle produzioni del P.M. 7.11.2016, *sub* 34.

422 c.p., sfogandosi, poi (qualche ora dopo), con il compagno di socialità, perché una persona lo voleva accusare del fatto che avevano rubato la Fiat 126 di via D'Amelio, è proprio l'avviso d'accertamento tecnico irripetibile per la ricerca di tracce d'esplosivo nel garage di via Villasevaglios, notificato all'imputato il 18 febbraio 2009, alle ore 10.00 (vale a dire in orario corrispondente a quello ricordato da Raimo), e non, invece, come sostenuto dalla difesa di Tutino, il successivo avviso di presentarsi per rendere l'interrogatorio (notificato il 30 aprile 2009, alle ore 11.55; orario, peraltro, non collimante con il racconto del collaboratore)[408].

Il primo atto indicato (a differenza del secondo) è perfettamente compatibile con il racconto del collaboratore di giustizia e, al tempo stesso, lo riscontra in maniera formidabile e lo spiega in modo razionale: infatti, nell'avviso di accertamento tecnico venivano indicate soltanto le ipotesi di reato per le quali si procedeva (fra le quali, appunto, quella di cui agli artt. 110 e 422 c.p., 7 L. n° 203/1991), senza alcuna descrizione della condotta addebitata; la condotta contestata a Vittorio Tutino, invece, era già descritta nel successivo avviso di presentazione, sicché l'imputato non avrebbe avuto alcuna necessità -in tal caso- di rivolgersi allo 'zio Rampulla' per comprendere l'accusa a suo carico.

Il dato è particolarmente significativo, alla luce della reazione nervosa di Vittorio Tutino, dopo la notifica: le scarne indicazioni contenute nell'atto, infatti, consentivano all'imputato di comprendere (tanto più dopo aver appreso che il richiamo normativo era al delitto di strage) che il reato contestato era, appunto, la strage contro Paolo Borsellino e gli agenti della scorta (infatti, i prossimi congiunti

[408] Cfr. avviso di accertamento tecnico irripetibile ed invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, entrambi (con le rispettive relate di notifica) nelle produzioni del P.M. 7.11.2016, *sub* 34.

del Magistrato venivano indicati come persone offese, nell'atto; inoltre, il *tempus commissi delicti* veniva indicato 'dal 23 maggio 1992 al 19 luglio 1992') ed anche che Gaspare Spatuzza (indicato fra gli indagati, assieme a Vittorio Tutino ed altri) aveva reso delle dichiarazioni in merito (circostanza, del resto, già pubblicata sui giornali[409]).

Tuttavia, dalla semplice lettura dell'atto, era assolutamente impossibile per chiunque (tranne che per chi avesse realmente commesso quella condotta), arguire che Spatuzza aveva accusato proprio Vittorio Tutino di essere il suo complice nel furto della Fiat 126, utilizzata come autobomba.

Appare, quindi, estremamente significativo il fatto che Tutino -nel conversare col Raimo- senza alcun appiglio dal quale potesse ricavare la condotta contestatagli, né tantomeno il contenuto delle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza (non pubblicato dai *media*[410]), paventasse proprio che "*questo*" poteva averlo accusato del furto della Fiat 126 di via D'Amelio.

Alla luce di tale dato documentale che -come detto- riscontra la dichiarazione di Raimo in maniera veramente formidabile, passa anche in secondo piano la circostanza (enfatizzata dalla difesa di Tutino, nell'incalzante e serrato controesame del collaboratore di giustizia) che il dichiarante riferiva delle sue conoscenze su questi fatti ben oltre il semestre dall'avvio della collaborazione (ad un anno dalla chiusura del verbale illustrativo).

Detta emergenza (pacifica fra le parti e confermata dall'acquisizione concordata

[409] Cfr. produzioni della difesa di Vittorio Tutino, all'udienza del 2.4.2015, con un lancio ANSA del 6 gennaio 2009 ed un articolo de "La Repubblica" del 16 ottobre 2008, in cui venivano riportate le notizie dell'intrapresa collaborazione con la giustizia di Gaspare Spatuzza ed anche l'informazione che costui parlava con i magistrati del furto della Fiat 126 utilizzata in via D'Amelio.

[410] Si veda la nota precedente per il tenore delle informazioni giornalistiche sulla collaborazione di Gaspare Spatuzza.

del verbale illustrativo della collaborazione di Francesco Raimo) non priva certo di attendibilità la circostanza riferita dal collaboratore, tanto più alla luce della giustificazione fornita da quest'ultimo, impegnato a riversare agli inquirenti le sue conoscenze su decine e decine di omicidi e fatti di sangue maturati nel contesto della criminalità organizzata campana, oltre che su centinaia e centinaia d'estorsioni. Inoltre, va positivamente valutata anche la circostanza che Raimo iniziava la sua collaborazione con la giustizia (sia pure dopo una condanna, in secondo grado, all'ergastolo), autoaccusandosi di numerosi delitti ed omicidi, per alcuni dei quali non era neppure indagato (o veniva, addirittura, archiviato)[411], ottenendo anche -in diverse occasioni- il riconoscimento dell'attenuante speciale della 'dissociazione attuosa' per i collaboratori di giustizia[412] .

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si deve formulare un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva di Francesco Raimo e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni su questi fatti.

24) Segue: i riscontri estrinseci ed individualizzanti alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza contro Vittorio Tutino. Le dichiarazioni di Tullio Cannella.

---

[411] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.3.2015, pag. 13: "*mi sono accusato di tutti gli omicidi che sono successi ad Ercolano tra il 2006 e il 2007, che vanno dal tentato omicidio di Gaetano Pinto, che va dal 26 al 27 dicembre del 2006; poi mi sono autoaccusato del duplice omicidio Montella... Montella Gennaro e Montella Vincenzo, accaduto il 15 febbraio... il 15 gennaio a Torre del Greco, presso il Comune, la sala di Torre del Greco; poi mi sono accusato dell'omicidio di Papale Antonio; poi mi sono autoaccusato che ho partecipato alla staffetta di una riunione che si è deliberato il duplice omicidio di Manzo Maurizio e Manzo Marco; poi mi sono autoaccusato dell'omicidio di Pinto Gaetano; poi mi sono autoaccusato del duplice tentato omicidio di Ersilio Niele e Nocerino Ciro; poi mi sono accusato del tentato omicidio di Nocerino Gerardo (...). No, non c'erano indagini, addirittura il duplice tentato omicidio Ersilio Niele e Nocerino Ciro mi era stata addirittura archiviata la mia posizione, perché non c'erano prove nei miei confronti*".

[412] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.3.2015, pag. 14: "*due art. 8, per l'omicidio Pinto e per dieci estorsioni..*".

Proseguendo nell'analisi dei riscontri alle accuse di Gaspare Spatuzza a Vittorio Tutino, vanno poi esaminate le dichiarazioni di Tullio Cannella, delineando brevemente la sua figura di imprenditore legato a doppio filo a Cosa nostra, anche nella gestione del noto villaggio Euromare, meta di vacanzieri e di latitanti d'alto lignaggio mafioso (quali Francesco Tagliavia, Cristofaro Cannella e Leoluca Bagarella[413]). Tullio Cannella, nel corso della sua collaborazione con la giustizia (risalente al 22 luglio 1995) non si limitava a fornire contributi relativi alla sua vita di imprenditore legato alla mafia degli affari e della politica (a lui, già segretario della sezione D.C. di Brancaccio, infatti, veniva dato l'incarico, da parte di Leoluca Bagarella, di fondare il movimento separatista "Sicilia libera"[414]), ma riferiva anche di altri rilevanti episodi della vita di Cosa nostra.

In particolare, per quanto rileva in questo processo, Tullio Cannella riferiva del suo dialogo con Vittorio Tutino, allorché lo accompagnava, nel periodo immediatamente successivo alla strage di via D'Amelio -luglio od agosto 1992- in via Ammiraglio Rizzo, per depositare un acquascooter.

Nell'occasione, Vittorio Tutino faceva alcune allusioni sulla strage del 19 luglio 1992 che, rilette alla luce della sopravvenuta collaborazione di Gaspare Spatuzza, assumono un'indubbia rilevanza: "*Ah! -dice- Hai visto come a ci finì a Borsellino?* "; "*Eh, sai -dice- 'o capisci, qua c'è 'a via D'Amelio e qua vicino vedi che ci abita mia suocera, cerca di capirmi*". Si riportano, qui di seguito, le dichiarazioni rese da Tullio

[413] Cfr. sentenza n. 2/1999 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta il 13 febbraio 1999 nel primo grado del processo c.d. Borsellino bis, pag. 501 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[414] Cfr. sentenza n. 2/1999 cit., pagg. 500 ss (come detto, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

Cannella nel processo c.d. Borsellino bis (tratte dalla motivazione della sentenza di primo grado)[415], precisando che il collaboratore di giustizia rendeva dichiarazioni analoghe, sia pure con ricordi (comprensibilmente) meno nitidi, anche nell'incidente probatorio del presente procedimento (appunto, in esito alla contestazione delle sue precedenti dichiarazioni):

> *Sempre nel corso dell'estate del 1992 si era verificato un altro significativo episodio: il Cannella aveva accompagnato in via Ammiraglio Rizzo a depositare un acquascooter tale Tutino, persona di fiducia dei Graviano, che in quell'occasione si era lasciato sfuggire alcune significative battute su punti di appoggio per l'esecuzione della strage di via D'Amelio :*
>
> > *Imp. CANNELLA T.: - Certo. Eh, dunque, io allora devo dire altri episodi. Eh..., dico, teniamo in mente per un attimo quello che ho riferito poc'anzi di Filippo Messina, quindi abbiamo già questo episodio di partenza che è pari data alla strage Borsellino. Poi successivamente io nell'anno..., sempre in quell'anno, una volta accompagnai Vittorio Tutino - per la chiarezza, Vittorio Tutino è anch'egli persona di assoluta fiducia dei Graviano e fa parte integrante della famiglia mafiosa di Brancaccio - il signor Vittorio Tutino lo accompagnai in via Ammiraglio Rizzo, se non vado errato, che doveva depositare un acquascooter preso un deposito che faceva anche delle revisioni ai motori delle acque... dell'acquascooter, perché l'acquascooter*

[415] Cfr. sentenza n. 2/1999 cit., pagg. 504 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

si trovava al villaggio da me dove chiaramente nel periodo estivo serviva per divertirsi insomma, è giusto? Quindi accompagnai eh... il Tutino in questo... E mi fece delle battute perché, insomma, è pure..., insomma, un tipo un pochettino che si pavoneggia un po'; gli piace insomma attribuirsi e darsi quella importanza che quel ruolo in quella famiglia gli consentire di avere. E niente, mi cominciò a fare degli accenni: "Vedi dove porto l'acquascooter? Questi sono amici nostri, qua è un bel punto d'appoggio". Poi successivamente, adesso non ricordo, lo stesso giorno, dopo insomma, ma dico in quel frangente mi disse, dice: "Ah! - dice - Hai visto come a ci finì a Borsellino?" e io ci dissi: "Eh! Che ci posso fare io!", perché che potevo dire?! [risatina] Dissi: "Che ci posso fare?", eh... dice: "Ma, sai - dice - ti dirò di più", con un sorriso sarcastico eh... sulle labbra, con un'aria di vittoria, "Eh, sai - dice - 'o capisci, qua c'è 'a via D'Amelio e qua vicino vedi che ci abita mia suocera, cerca di capirmi", cioè mi fece intendere in maniera chiara e palese e evidente che lui un ruolo di copertura in quell'attentato lo abbia avuto. Lo ha avuto facendo riferimento come punto logistico a questa casa della suocera, che io non so se è vero che è in zona - va bene? - dove si è verificata la strage o meno, e non sta a me andarlo ad accertare o andare a fare i riscontri. Dico, questo fu un altro episodio, e parliamo...

P.M. dott. DI MATTEO: - E scusi, quando si verificò questa

1467

conversazione con Vittorio Tutino?

Imp. CANNELLA T.: - Eh..., siamo sempre là, giù di lì, nel luglio del 1992 insomma, inizio di agosto. Quello è il frangente, quel periodo. Sempre in quell'anno siamo.

(pagg. 78, 79)

L'episodio (come anticipato) veniva ricordato da Tullio Cannella anche nel presente procedimento, sia pure in maniera più generica rispetto al passato, anche in virtù del lungo tempo trascorso (sia dallo scambio di battute con l'imputato, che da quando faceva le proprie dichiarazioni all'autorità giudiziaria)[416]:

P.M. DR. GOZZO - Senta, io volevo sapere se Lei, diciamo, così, sapeva, se è a conoscenza della proprietà da parte dei Graviano di una acquascooter?

TESTE CANNELLA - Di?

P.M. DR. GOZZO - Da parte dei... se qualcuno dei Graviano possedeva un acquascooter?

TESTE CANNELLA - Io non lo so se era di proprietà dei Graviano o non era di proprietà dei Graviano, so che, comunque, in acqua, l'acquascooter c'era e spesse volte la utilizzava Vittorio Tutino, poi, non ha mai visto di chi era la proprietà non lo so.

P.M. DR. GOZZO - Lei, ricorda se si recò mai a fare aggiustare o comunque per qualcosa che riguarda proprio quest' acquascooter?

TESTE CANNELLA - Non mi ricordo.

[416] Cfr. verbale d'udienza dell'8.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 94 ss.

P.M. DR. GOZZO - Signor Giudice, ho problemi con il computer, se possiamo interrompere soltanto perché non riesco a riprenderlo...

GIUDICE - Sì, sì, sicuramente, sì, il tempo necessario, prego.

P.M. DR. GOZZO - ...completamente, proprio un secondo.

GIUDICE - Prego.

P.M. DR. GOZZO - No, non era un problema del computer, Presidente, era un problema del Pubblico Ministero.

GIUDICE - Prego.

P.M. DR. GOZZO - Allora, dunque, io a questo punto, siccome, Lei, mi dice di non ricordarlo le faccio... le do lettura della pagina 78, sempre di questo verbale di trascrizione dell'udienza del Borsellino Bis. Praticamente, Lei dice questo: "Quindi, accompagnai il Tutino in questo e mi fece le battute perché, insomma, è pure un tipo un pochettino che si pavoneggia... - forse ho cominciato troppo presto - "...niente, mi cominciò a fare degli accenni. "Vedi dove porto l'acquascooter, questi sono amici nostri, qua è un bel punto d'appoggio". Poi, successivamente, adesso non ricordo, lo stesso giorno dopo, insomma, ma dico in quel frangente mi disse..." Ed io mi fermo qua, perché poi Lei dice qualche altra cosa. Dico, se lo ricorda adesso, che andaste per questo acquascooter, e Lei dice anche che si trovava in via Ammiraglio Rizzo, questo posto.

TESTE CANNELLA - Sì, sì, sì, mi ricordo che lui mi parlò di questo posto dove, insomma, riparavano... ma non è che l'acquascooter lo portai io con lui.

P.M. DR. GOZZO - Ah, andaste là, quindi?

1469

TESTE CANNELLA - Sì, sì, sì.

P.M. DR. GOZZO - Ho capito. E ricorda, cioè, questo fatto dell'acquascooter, le fa ricordare dei discorsi che faceste in quell'occasione con il Tutino?

TESTE CANNELLA - Io non mi ricordo se i discorsi li facemmo là o li facemmo all'interno del Villaggio Euromare, me lo disse là al Villaggio, adesso questo non me lo ricordo bene, ma che comunque erano riferibili a una sorte di sua presenza in quella zona, perché lui mi accennò che aveva la casa della suocera o la casa sua, della sua mamma, adesso non mi ricordo, nella zona, questa di... Monte Pellegrino, quella zona là, insomma, e che era riferibile al momento in cui... riferibile in quel momento, in quel periodo, in quel contesto, dove si erano verificate le stragi, insomma, la strage, insomma.

P.M. DR. GOZZO - Ma Lei ricorda esattamente la parola che le disse?

TESTE CANNELLA - No, adesso non me li ricordo perché sono... vabbè, se Lei considera che sono frasi dette nel '93, sono venti anni, quasi, e devo fare riferimento alle mie dichiarazioni dei verbali, non posso fare a meno.

P.M. DR. GOZZO - Allora, le faccio questa contestazione anche in ricordo, sempre dello stesso verbale d'udienza di cui abbiamo parlato. Lei, subito dopo quello che avevo letto, Lei dice: "Ah, dice..." riporta un discorso, ovviamente, fatto da Tutino - "...hai visto come ci finì a Borsellino?" E io ci dissi: "Eh, e che cosa ci posso fare io, perché che potevo dire?" Dissi: "Che ci posso fare" e dice... se lo ricorda adesso che cosa... il discorso o...

TESTE CANNELLA - No, no.

1470

P.M. DR. GOZZO - ...proseguo nella contestazione?

TESTE CANNELLA - No, no, è meglio che prosegue perché il discorso esatto io non me lo ricordo e potrei cadere in qualche piccola contestazione, che poi, non...

P.M. DR. GOZZO - Allora, Lei dice, in occasione di quell'udienza: "Ma sai... dice: "...ti dirò di più..." - con un sorriso sarcastico sulla labbra, con un ari di vittoria - "Sai..." Dice: "...o capisci, qua c'è la via D'Amelio, e qua vicino, vedi, c'abita mia suocera, cerca di capirmi".

TESTE CANNELLA - Esatto.

P.M. DR. GOZZO - Se lo ricorda adesso?

TESTE CANNELLA - Eh, certo, certo che me lo ricordo, lo confermo.

P.M. DR. GOZZO - E lo conferma.

TESTE CANNELLA -Sì.

GIUDICE - E lo conferma, e quindi?

P.M. DR. GOZZO - E quindi? Appunto.

GIUDICE - Eh.

TESTE CANNELLA - Lo confermo sì, che mi è stato detto quanto a... adesso è stato detto nei verbali, poco fa, infatti, prima della lettura, ho detto, che mi riferiva della casa che era della sua suocera o della madre, perché non ricordavo bene se era della suocera, che comunque, in quel contesto, in quel momento lui mi fece intuire, almeno quello che io capii, però, quello che intuisco io non ha alcun significato, però, mi disse, che sostanzialmente... mi disse quelle frasi, se poi quelle frasi significano che

lui era là, non era là, io non lo posso dire perché non lo so, questo non me l'ha detto, posso solo dire quello che mi ha riferito, che è quello che è scritto nel mio verbale...

P.M. DR. GOZZO - Senta...

TESTE CANNELLA - ...nelle mie dichiarazioni, insomma.

P.M. DR. GOZZO - Senta, ricorda in che periodo avvenne questa discussione?

TESTE CANNELLA - Ma credo che siano sempre nel '93, mi ricordo, comunque, che questo me lo disse quando eravamo al Villaggio Euromare, eh, ed era un periodo... era periodo estivo, periodo dell'estate.

P.M. DR. GOZZO - Quindi, vi fu più di un discorso o quindi... perché, Lei poco fa mi ha confermato quello che le avevo letto...

TESTE CANNELLA - Sì, sì, sì.

P.M. DR. GOZZO - ...siccome qua Lei lo posiziona dopo avere preso l'acquascooter...

TESTE CANNELLA - Sì.

P.M. DR. GOZZO - ...cioè, vi è stato più di un discorso di questo genere o ve n'è stato uno solo?

TESTE CANNELLA - No, lui alcune frasi me li diceva, perché, poi, ogni giorno lui era là, nel periodo estivo, era al Villaggio Euromare, quindi, più volte succedeva che, insomma, era un periodo che si parlava di queste cose e quindi più volte me lo ripeteva, quindi, me lo disse una volta, me lo disse un'altra volta, comunque, sempre la stessa cosa era quella che mo veniva detta, non erano cose diverse.

1472

P.M. DR. GOZZO - Senta, relativamente al momento in cui le viene detto, sempre nello stesso verbale, a pagina 79, alla fine di pagina 79, Lei dice: "Eh, scusi, quando si verificò..." no, questa è la domanda del Pubblico Ministero. "Quando si verificò questa conversazione con Vittorio Tutino? E Lei risponde: "Siamo sempre là, giù di lì nel luglio del '92, insomma, inizio di agosto".

TESTE CANNELLA - Esatto, nel periodo estivo, sì.

P.M. DR. GOZZO - Quindi, è subito dopo la strage?

TESTE CANNELLA - Sì.

P.M. DR. GOZZO - E quindi il riferimento che Lei ha fatto al '93 che cosa...

TESTE CANNELLA - No, nel '92, sì.

Le suddette dichiarazioni assumono particolare rilevanza anche perché rese già a metà degli anni '90 (nell'incidente probatorio, infatti, veniva contestato un verbale d'interrogatorio del 24.11.1995[417]): l'originalità del contributo offerto da Tullio Cannella nasceva proprio dal fatto che le sue dichiarazioni facevano riferimento ad un ruolo nella strage di via D'Amelio, da parte di un appartenente alla famiglia mafiosa di Brancaccio, con una ricostruzione investigativa che, invece, attribuiva la responsabilità del segmento esecutivo del furto dell'autovettura a soggetti gravitanti nell'orbita della famiglia della Guadagna (e, quindi, a Pietro Aglieri e Carlo Greco, rispettivamente, capo e vice capo del mandamento di Santa Maria di Gesù).

Il profilo dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Tullio Cannella

[417] Cfr. verbale d'udienza dell'8.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 94 ss.

veniva affrontato e risolto positivamente nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, in cui il collaboratore rendeva, come detto, per la prima volta, le predette dichiarazioni, che ora rilevano quale riscontro alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza nei confronti di Vittorio Tutino. Infatti, i giudici della Corte d'Assise di Caltanissetta formulavano un giudizio positivo sulla credibilità del collaboratore, anche superando le possibili obiezioni relative ad un suo astratto interesse all'accusa nei confronti di soggetti quali i fratelli Graviano (peraltro, indicati dal collaboratore di giustizia, *de relato* da Leoluca Bagarella, come coloro che venivano "*incaricati di instaurare rapporti con il mondo politico-imprenditoriale e con la massoneria*"[418]), con i quali aveva rapporti, in alcuni frangenti, estremamente tesi, per le questioni economiche afferenti ai proventi della realizzazione del villaggio Euromare.

Si riportano, qui di seguito, le argomentazioni dei giudici di primo grado del processo c.d. Borsellino bis, sull'attendibilità di Tullio Cannella, con considerazioni che s'attagliano (come si vedrà, a breve) anche alla figura di Vittorio Tutino[419]:

> *Con riferimento alla attendibilità intrinseca del collaboratore va osservato che il Cannella non è mai stato organicamente inserito nella consorteria mafiosa, ma ha sicuramente operato ai margini della stessa in virtù dei suoi rapporti affaristici e di stretta collaborazione con vari personaggi di spicco dell'associazione. E' stato imprenditore e prestanome di imprese per conto di uomini d'onore, ed ha fornito rifugi e coperture per latitanti celebri, ma non ha mai commesso fatti di sangue o altri reati tipici degli*

[418] Cfr. sentenza n. 2/1999 cit., cit., pag. 511 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

[419] Cfr. sentenza n. 2/1999 cit., cit., pagg. 514 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

appartenenti a cosa nostra quali traffico di stupefacenti ecc.. La sua adesione a "cosa nostra", anche se esterna, non è stata quindi supportata da motivazioni forti quali quelle familiari o ideologiche, ma semplicemente funzionali e correlate alla possibilità di lavorare come imprenditore. In questa prospettiva la scelta dissociativa, risultata collegata all'arresto di Bagarella e di Calvaruso, da cui è scaturita la preoccupazione che, privo di coperture, potesse trovarsi in pericolo di vita a causa dei difficili rapporti di affari con i fratelli Graviano, appare pienamente logica e, nonostante l'indubbio profilo utilitaristico, positivamente apprezzabile alla luce della personalità del Cannella. Seppure con evidente prolissità il collaboratore ha reso dichiarazioni estremamente precise e dettagliate, con riferimento alle confidenze ricevute da Messina e Tutino, al taglio della rete di recinzione da parte di Urso, alla lite alla Guadagna, ecc... Ha tracciato, inoltre, un quadro analitico di uomini e fatti di cosa nostra, vissuti ed appresi da un importante crocevia di mafiosi come il villaggio Euromare ed il suo racconto appare perfettamente coerente con il suo ruolo di responsabile di un villaggio che è stato in un preciso momento un sicuro rifugio per i latitanti e luogo di incontro privilegiato per numerosi uomini d'onore.

Anche il livello delle sue conoscenze è perfettamente coerente con il suo ruolo di uomo d'affari, amico e fiduciario di elementi di spicco di cosa nostra, tra cui i Greco di Ciaculli, i Graviano ed infine Leoluca Bagarella, ed è quindi verosimile che avesse realmente appreso le notizie riferite, anche se attinenti ad eventi gravi e delicatissimi quali i moventi delle stragi

1475

ed i legami con il mondo politico ed istituzionale, anche se ciò, evidentemente, non implica necessariamente un giudizio di veridicità delle confidenze ricevute. Vero è che, per quanto attiene all'oggetto specifico del presente giudizio, le informazioni fornite dal Cannella sono tutte de relato e non dirette, tuttavia il collaboratore ha indicato le fonti delle sue conoscenze, precisando altresì con estrema compiutezza le circostanze temporali e spaziali delle confidenze ricevute. Le contestazioni mosse dai P.M. e dai difensori hanno riguardato contrasti non essenziali del racconto del Cannella, spiegabili con la già rilevata prolissità di tale collaboratore, prolissità che comporta, come ovvia conseguenza, una certa confusione nel porgere le notizie, con frequenti ripetizioni, non sempre tra loro perfettamente conformi e dimenticanze varie. Il punto più problematico della valutazione dell'attendibilità intrinseca di Tullio Cannella tuttavia è rappresentato dall'interesse all'accusa, infatti dal contenuto delle sue dichiarazioni emerge con evidenza che nei confronti di alcuni degli imputati in questo processo e di collaboratori di questo processo, il suo atteggiamento non sia di neutralità, ma di aperto contrasto. In particolare il Cannella, per sua stessa ammissione, ha riferito di avere intrattenuto rapporti intensi ma sicuramente non buoni con i Graviano, in relazione alla vicenda dell'edificazione dell'Euromare nel terreno di proprietà del loro padre con conseguenti pretese economiche di questi nei suoi confronti; di avere avuto contrasti con Urso, in occasione dell'episodio del taglio della rete di recinzione e del riferito atteggiamento quasi di sfida dello stesso Urso nei suoi confronti; di avere avuto contrasti anche con

1476

Natale Gambino in occasione della lite avvenuta in piazza Guadagna tra lo stesso Cannella, il cognato e Gambino. Conseguentemente, pur potendosi affermare in linea generale l'attendibilità del Cannella, non può mancare di rilevarsi che le dichiarazioni di questi, per quanto attiene alle accuse mosse nei confronti dei soggetti di cui sopra , dovranno essere valutate con estremo rigore e particolare cautela in considerazione di quei rapporti tesi che lo stesso collaboratore non ha nascosto di avere intrattenuti con gli stessi, anche se non può non rilevarsi che si tratta comunque di contrasti in larga misura superati e legati strettamente agli interessi economici gestiti dal Cannella come politico ed imprenditore legato a doppio filo con l'organizzazione mafiosa, destinati quindi a sfumare senza lasciare traccia di animosità o rancore nel momento in cui il Cannella ha voltato pagina nella sua vita avviando la sua collaborazione con la giustizia.

Ebbene, le suddette considerazioni (come anticipato) s'attagliano, in parte, anche al rapporto esistente, all'epoca dei fatti, tra Vittorio Tutino e Tullio Cannella, così come ricostruito nel presente processo: detto rapporto, anzi, vale pure a superare la prevedibile obiezione secondo cui comportamenti e frasi del tipo di quelli descritti dal Cannella ed attribuiti all'imputato, violano la nota regola della riservatezza solitamente seguita da chi, come Tutino, milita in Cosa nostra.

Del resto, come chiarito dallo stesso Cannella, "*ogni tanto Vittorio Tutino, quindi, aveva anche la voglia, insomma, di sentirsi realizzato, per cui, ogni tanto magari, diceva qualcosìna in più per far capire che lui era, insomma, non un*

semplice Lacchè ma uno che conta"[420].

Come emerge dalle sue stesse dichiarazioni (confermate da diversi altri collaboratori di giustizia), Tullio Cannella era in rapporti d'affari con Pino Greco, "*Scarpuzzedda*" e con i fratelli Graviano, nell'edificazione del noto villaggio Euromare: la sua società, infatti, rilevava le quote di quella di Domenico Sanseverino, che s'accingeva a realizzare detto complesso, prima di venire arrestato. Da un certo momento in avanti, Giovanni Drago faceva presente a Tullio Cannella che, per le questioni economiche del villaggio Euromare, avrebbe dovuto tenere i rapporti con i fratelli Graviano (e non più con Pino Greco): da quel momento, Cannella cominciava ad esser pressato dagli uomini dei fratelli Graviano, affinché consegnasse loro le somme che derivavano da quell'affare, tanto che, per avere una certa protezione, Cannella si rivolgeva -inutilmente- a Filippo La Rosa, cugino di Pino Greco ed appartenente al mandamento mafioso di Brancaccio. Il La Rosa dapprima gli diceva di non essere in condizioni di aiutarlo e, successivamente, alla sua richiesta di incontrare Pino Greco, gli faceva capire che quest'ultimo era stato ucciso. Inoltre, nel momento in cui Tullio Cannella conosceva Leoluca Bagarella, ospitato durante la sua latitanza nel villaggio Euromare, riusciva ad ottenerne la protezione: infatti, il cognato di Riina si attivava per calmierare le pressanti richieste economiche dei fratelli Graviano. Dunque, il rapporto tra Vittorio Tutino e Tullio Cannella si inquadra proprio nel contesto degli affari che legavano quest'ultimo ai fratelli Graviano: Vittorio Tutino era uno dei soggetti incaricati dai fratelli Graviano, assieme a Giovanni Drago (nel periodo iniziale), a Cesare Lupo ed a Marcello Tutino

[420] Cfr. verbale d'udienza dell'8.6.2012 (incidente probatorio), pag. 94.

(fratello dell'imputato), di mediare i loro rapporti con Tullio Cannella, stando addosso a quest'ultimo, affinché facesse fronte ai suoi obblighi. Tullio Cannella descriveva come piuttosto oscillante il suo rapporto con Vittorio Tutino: molto cordiale allorché versava puntualmente le somme di danaro richieste dai fratelli Graviano ed, invece, "*pesante*" nei momenti in cui non soddisfaceva le loro pretese ("*No, ogni tanto avevamo un rapporto, a secondo quando... dunque, se io avevo dato ai fratelli Graviano, che lui era venuto a prendere, l'indomani o nei giorni successivi, con Vittorio Tutino c'era un rapporto dì baci e abbracci e beviamo, se io, ad esempio non ero stato in grado di dare i soldi, c'era un rapporto pesante, perché, magari, lui era obbligato dai Graviano a trattarmi male, a farmi capire che se non avessi pagato, insomma, erano problemi seri, anzi, lui mi diceva: "Io per questa volta non glielo dico, ti tutelo, faccio finta che non sono venuto, vengo domani, fammi trovare i soldi", così via di seguito*"[421]).

Le dichiarazioni del Cannella sui suoi rapporti con i fratelli Graviano, per il tramite di Vittorio Tutino, ricevevano molteplici conferme nell'ambito del presente processo, in primo luogo dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza.

Quest'ultimo confermava che suo cugino Domenico Sanseverino era in rapporti d'affari con i fratelli Graviano per la realizzazione del villaggio Euromare e che, quando il costruttore veniva arrestato, gli subentrava Tullio Cannella. I rapporti economici tra Domenico Sanseverino ed i fratelli Graviano, per questo affare, venivano gestiti, in prima battuta, da Marcello Tutino, dal fratello Vittorio Tutino e da Cesare Lupo, mentre Domenico Lo Cascio faceva da garante per Sanseverino, nei

[421] Cfr. verbale d'udienza dell'8.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 93 s.

confronti dei germani di Brancaccio. Quanto a Tullio Cannella, questi era un ragioniere, dapprima impiegato come dipendente da Domenico Sanseverino e poi, come poc'anzi accennato, allorché quest'ultimo veniva arrestato, iniziava a gestire i suoi beni, con la sponsorizzazione di Pino Greco "*Scarpuzzedda*", sia in relazione all'Immobiliare Malaspina (dove il Greco stesso era in società, con Sanseverino e con Pino Savoca), sia in relazione al villaggio Euromare (dove vi erano, appunto, gli interessi economici dei fratelli Graviano). Inoltre, Spatuzza evidenziava anche i contrasti insorti tra i fratelli Graviano e Tullio Cannella, per le somme che quest'ultimo doveva ai primi, proprio per la realizzazione del villaggio Euromare. In tale ambito, i rapporti con Cannella venivano tenuti, all'inizio, da Marcello Tutino ed in seguito anche da Vittorio Tutino. In particolare, le richieste di Vittorio Tutino nei confronti del Cannella diventavano pressanti, sino ad arrivare alle minacce.

Ancora, Spatuzza confermava che, nell'ultimo periodo prima dell'arresto, Tullio Cannella, assieme ad Antonio Calvaruso, gestiva la latitanza di Leoluca Bagarella, tant'è che Antonino Mangano (in quel periodo, dopo l'arresto dei fratelli Graviano, reggente del mandamento di Brancaccio), su sollecitazione appunto del Bagarella, dava ordine al gruppo di fuoco di Brancaccio di eliminare due soggetti che infastidivano proprio Tullio Cannella e Antonio Calvaruso.

Ancor prima, Bagarella si adoperava per tutelare Cannella dalle pressanti richieste economiche dei fratelli Graviano, tant'è che questi ultimi iniziavano a chiamare il cognato di Totò Riina, in senso dispregiativo, con l'appellativo "*Di Rotella*". Infine, Spatuzza veniva anche a conoscenza del fatto che Vittorio Tutino e Cesare Lupo si recavano da Tullio Cannella per minacciarlo e che, nella questione,

interveniva il Mangano, dicendo loro che non si sarebbero più dovuti rivolgere a lui, per quelle questioni, ma al signor Franco, *alias* Leoluca Bagarella[422]:

P.M. DR. LUCIANI - Aspetti, aspetti, scusi se... perché altrimenti andiamo troppo, invece qua vorrei che fosse quanto più dettagliato possibile. Facciamo un passo indietro, se può riferire al Giudice, oltre a questi che Lei ha sinteticamente definito, quali erano i rapporti o se vi erano rapporti tra San Severino Domenico e Giuseppe Graviano o i fratelli Graviano.

INDAGATO SPATUZZA - Con Domenico San Severino è un rapporto più che ventennale, perché parliamo nella fine degli anni '70 che è insieme amico di Michele Graviano, il papà dei fratelli Graviano, di cui in società avevano acquistato un, come possiamo dire, a Campofelice di Roccella un vasto pezzo di terra per poi è stato realizzato il noto villaggio "Euromare".

P.M. DR. LUCIANI - Oh! E quindi poi come evolvono questi rapporti?

INDAGATO SPATUZZA - Evolvono che il momento in cui il San Severino Domenico viene arrestato, gli viene levato tutto dalla mani e viene affidato nelle mani di Tullio Cannella.

P.M. DR. LUCIANI - Ho capito.

INDAGATO SPATUZZA - Però qui, in questo villaggio Euromare, abbiamo la parte di Giuseppe Graviano e la parte di Domenico San Severino, cosa che sta gestendo Tullio Cannella. Siccome poi sono nati dei discorsi qua di compravendita, quindi il Domenico San Severino doveva delle cifre astronomiche a Giuseppe, alla famiglia Graviano.

[422] Cfr. verbali d'udienza del 7/8 giugno 2012 (incidente probatorio), rispettivamente, pagg. 211 ss, nonché pagg. 56 ss, 195 ss.

P.M. DR. LUCIANI - E questi rapporti economici chi lì ha gestiti...

INDAGATO SPATUZZA - Li ha gestiti...

P.M. DR. LUCIANI - ...tra San Severino e i Graviano?

INDAGATO SPATUZZA - Li ha gestiti, in prima battuta li ha gestiti, in parte, il fratello di Vittorio Tutino, Marcello, anche Vittorio Tutino, il Lupo Cesare.

P.M. DR. LUCIANI - Lei ha mai avuto a che fare in riferimento a questi rapporti?

INDAGATO SPATUZZA - Con Domenico San Severino, sì.

P.M. DR. LUCIANI - E cioè?

INDAGATO SPATUZZA - Perché in parte lì gestiva, cioè, un po' il protettore di Domenico San Severino era Giovanni Lo Cascio, nel momento in cui il...

P.M. DR. LUCIANI - Chi è Giovanni Lo Cascio, scusi? Sinteticamente, così lo...

INDAGATO SPATUZZA - Giovanni Lo Cascio è un appartenente della famiglia di Brancaccio.

P.M. DR. LUCIANI - Sì, e perché era protettore di Domenico San Severino?

INDAGATO SPATUZZA - Perché era colui che un po' era il garante di Domenico San Severino per dare i soldi alla famiglia Graviano.

P.M. DR. LUCIANI - Ho capito. E che c'entra Lei in questa situazione?

INDAGATO SPATUZZA - Successivamente il Domenico San Severino sta cercando di allontanarsi da Giovanni Lo Cascio, di cui mi dice: "Ma te la

vuoi sbrigare tu questa storia tra me e Giuseppe Graviano?", di cui più di una volta diciamo che ho intercorso, mi sono applicato in questi discorsi. Però sulla vicenda di soldi sulla famiglia Graviano e gli altri, volevo stare il più lontano possibile.

P.M. DR. LUCIANI - E scusi, questi rapporti in che epoca si datano? Cioè quando in un certo qual modo, sia pur in maniera meno pregnante da quello che capisco, eredita questi rapporti San Severino Lo Cascio?

INDAGATO SPATUZZA - Noi partiamo dagli anni '70 fino al '91, perché poi sono entrato io.

P.M. DR. LUCIANI - E Lei quando entra?

INDAGATO SPATUZZA - Io entro dal '91 in poi.

(...)

P.M. DR. LUCIANI - Senta, Lei ha conosciuto Tullio Cannella?

IMPUTATO SPATUZZA - Sì, Cannella Tullio, diciamo, che lo conosco da bambino, cioè, io da bambino, lui è più grande dì me, sì, lo conosco.

P.M. DR. LUCIANI - Può riferire al Giudice chi è questo Tullio Cannella, se pure in maniera sintetica?

IMPUTATO SPATUZZA - Tullio Cannella era un ragazzo di Brancaccio che si era diplomato in Ragioneria, quindi, aveva iniziato a fare dei lavoretti di Ragioneria, poi, era stato assunto da mio cugino, Domenico Sanseverino nella questione dell'edilizia, quando Sanseverino è stato arrestato lui un po' inizia gestire tutta la... tutti i beni di Sanseverino che anche... era stato sponsorizzato da Pino Greco "U Scarpuzzedda".

P.M. DR. LUCIANI - E perché? Cioè, avevano arrestato suo cugino e

Tullio Cannella comincia a gestire queste attività sponsorizzate da "Scarpuzzedda", perché?

IMPUTATO SPATUZZA - Perché nei pressi via Malaspina, "L'immobiliare Malaspina", si chiamava questa Impresa di Costruzione e avevano realizzato dei... dove esattamente è stato trovato il covo di coso... il cognato di Riina, ma adesso non vi viene il cognome.

P.M. DR. LUCIANI - Va bene.

IMPUTATO SPATUZZA - E...

P.M. DR. LUCIANI - Andiamo avanti, abbiamo capito perfettamente, quindi?

IMPUTATO SPATUZZA - Quindi, avevano realizzato questi appartamenti, e qui le quote societarie erano tra Domenico Sanseverino, Pino Greco "U Scarpuzzedda", e un'altra persona, il vecchio Capo Mafia di Brancaccio, adesso non mi viene il nome. Quindi, con l'arresto di Sanseverino il Scarpuzzedda sponsorizza il Cannella per gestire l'Immobiliare Malaspina ... - Pino Savoca, l'altro Socio si chiama - per gestire l'Immobiliare Malaspina e nello stesso periodo si stava realizzando il notissimo "Villaggio Euromare".

P.M. DR. LUCIANI - Eh, si stava realizzando da parte di chi?

IMPUTATO SPATUZZA - Il Villaggio Euromare è al 50% tra il Sanseverino e la Famiglia Graviano.

P.M. DR. LUCIANI - Quindi, Cannella, sostanzialmente, viene deputato a gestire, sia affari economici riferibili al Graviano, sia affari economici riferibili a Scarpuzzedda?

1484

IMPUTATO SPATUZZA - Esatto.

P.M. DR. LUCIANI - Effettivamente, poi, diciamo, Cannella assolve a questo compito?

IMPUTATO SPATUZZA - Cannella assolve in parte questo compito perché, poi, stiamo parlando fino negli anni '93, c'erano dei litigi tra il Cannella e la Famiglia Graviano perché i conti non appareggiavano questi mai, di cui era debitore, ed io sono convinto che fin quando il Cannella non saldasse il conto alla Famiglia Graviano era in vita, perché, al momento in cui... sicuramente gliel'avrebbero fatta pagare, anche se era messo sotto le ali del cognato dì Riina, che adesso non mi viene.

P.M. DR. LUCIANI - Quindi, diciamo, c'erano questi rapporti economici di debito da parte di Cannella, ma perché il Cannella doveva dei soldi ai Graviano per quale motivo?

IMPUTATO SPATUZZA - Per la questione del Villaggio Euromare.

P.M. DR. LUCIANI - Cioè, come proventi dalla costruzione?

IMPUTATO SPATUZZA - Esatto.

P.M. DR. LUCIANI - E Lei sa se c'era qualcuno che era deputato a gestire per conto dei Graviano questi rapporti economici con Cannella?

IMPUTATO SPATUZZA - Ma siamo in epoca che nel tempo si sono succedute altre persone, quindi, abbiamo, nel periodo... negli anni '86, '87, '88, in parte il Marcello Tutino, cioè, il fratello di Vittorio Tutino, in parte anche Vittorio Tutino, nel tempo abbiamo, troviamo anche Giuseppe Battaglia, diciamo, che abbastanza persone erano impegnate in questa riscossione di...

1485

P.M. DR. LUCIANI - Comunque, Tutino Vittorio ha avuto rapporti con Cannella per questa questione di Euromare?

IMPUTATO SPATUZZA - Sì, rapporti insina (fonetico) nel '93 di cui l'ha anche minacciato più di una volta che il... so per certo, per quello che mi è stato detto, ma non da Tutino, da Nino Mangano che già andava a riferire dal signor Strango (fonetico)... - non mi viene il nome del cognato di Riina.

P.M. DR. LUCIANI - Che sarebbe? Che sarebbe? Adesso ci...

IMPUTATO SPATUZZA - Il cognato di Totò Riina...

P.M. DR. LUCIANI - Ecco...

IMPUTATO SPATUZZA - Bagarella.

P.M. DR. LUCIANI - Oh, Bagarella. Lei, quando Tutino conosce Tullio Cannella, Vittorio, sto parlando.

IMPUTATO SPATUZZA - La loro conoscenza, credo che inizia nel Villaggio Euromare, che il Lupo Cesare, aveva preso in gestione una pizzeria, all' interno del villaggio, però, qualche cosa ancor prima durante la definitura di questo cantiere, stiamo parlando noi prima del novanta, '87, '88, '89.

P.M. DR. LUCIANI - Non ho capito però che c'entra questa persona, cioè, perché si conoscono lì a Euromare?

IMPUTATO SPATUZZA - Perché il Tutino Vittorio frequentava tanti... non so con quale finalità, anche perché, Giuseppe Graviano trascorreva un po' di latitanza in quel villaggio.

P.M. DR. LUCIANI - E quindi, Tutino che c'entra? Non ho capito, cioè, perché Tutino avanzava là e com'è che poi conosce Cannella?

1486

IMPUTATO SPATUZZA - Conosce Cannella dietro il Marcello Tutino e dietro Giuseppe Graviano.

P.M. DR. LUCIANI - Eh, ma che c'era lì a questo... lì a Euromare tanto da attirare, diciamo, la presenza di Tutino?

IMPUTATO SPATUZZA - Allora, innanzitutto, la proprietà era della Famiglia Graviano in parte, quindi, c'erano interesse della Famiglia Graviano, poi, avevano realizzato questa pizzeria all' interno di questo coso, quindi, so che Vittorio Tutino era un abitudinario di quel Villaggio Euromare.

P.M. DR. LUCIANI - E com'è che conosce Cannella?

IMPUTATO SPATUZZA - Non so chi gliel'ha presentato, però, arriva attraverso i Graviano da Cannella.

P.M. DR. LUCIANI - Per quello che Lei ha potuto constatare i rapporti, a prescindere da questo rapporto economico, diciamo, mediato tra i Graviano e Cannella, in un certo periodo, anche da Vittorio Tutino, ma, quindi, prescindendo da questo, per quello che Lei ha constatato i rapporti tra Tullio Cannella e Vittorio Tutino com'erano?

IMPUTATO SPATUZZA - Lo maltrattava, lo minacciava quasi, perché, lui... se Filippo Graviano gli diceva: "Vai... ti devi fare dare i soldi", conoscendo a Tutino Vittorio di come si predisponeva non usava termini pacifici, quindi, arrivava (ine.) perché Filippo Graviano gli diceva: "Gli devi scippare i soldi", quindi, conoscendo a Vittorio Tutino, di cui c'erano delle lamentele, che poi, successivamente, gli è stato imposto a Tutino di non cercare più il Cannella che sa la sbrigava il signor Franco, cioè, il

Bagarella.

(...)

P.M. DR. GOZZO - Le volevo fare proprio pochissime domande. Una prima domanda, credo, che Lei non abbia... non l'abbia detto, Lei, ha parlato di Leoluca Bagarella, anzi, ha detto: "Bagarella", prima e non ricordava il nome, Lei, sa chi nell'ultimo periodo teneva Bagarella durante la sua latitanza?

IMPUTATO SPATUZZA - Se alza un po' la voce, per piacere.

P.M. DR. GOZZO - Sì, chiedo scusa, non mi sono avvicinato abbastanza.

IMPUTATO SPATUZZA - Grazie.

P.M. DR. GOZZO - Chi teneva Bagarella nell'ultimo periodo di latitanza?

IMPUTATO SPATUZZA - Nell'ultimo periodo di latitanza si era avvicinato, soprattutto, dopo l'arresto dei fratelli Graviano, e a questi soggetti nel... Antonio Tonino Calvaruso e il Tullio Cannella.

P.M. DR. GOZZO - Questo Lei lo sa per quale motivo? Come lo sa?

IMPUTATO SPATUZZA - Lo so per una questione che mi riguarda personalmente di cui... c'è un duplice omicidio per la questione che riguarda Tullio Cannella, di cui, c'erano ragazzotti di Brancaccio che facevano delle prepotenze a una persona che era vicino a Tullio Cannella e a Tony Calvaruso, quindi, arriva un ordine direttamente da Leoluca Bagarella di sopprimere nell'immediatezza questi due soggetti o più soggetti che siano, che fanno Gruppo dì questo... di questi ragazzi che facevano delle vessazioni a delle persone vicino... riconducibili a Tullio Cannella. Quindi, il Nino Mangano, comunica al Gruppo di fuoco di agire

1488

nell'immediatezza, di cui, per quest'operazioni c'è la presenza di Antonio Calvaruso, persona che io... sia il Calvaruso, sia il Tullio Cannella, per quello che mi riguarda, non erano da tenere in considerazione, soprattutto, non metterli in mezzo per la questione che riguardasse gli omicidi, omicidi, che poi successivamente, sono stati compiuti, uno a Piazza Scaffa a Palermo, l'altro è stato attirato in un tranello in un villino di Misilmeri, mi riferisco al duplice omicidi dei fratelli... erano due fratelli questi, adesso non mi viene il nome... il cognome.

P.M. DR. GOZZO - Comunque, Lei lo sta citando per dire che da questo Lei ha arguito l'importanza di Tullio Cannella e di Tony Calvaruso?

IMPUTATO SPATUZZA - Ma non sono la vicinanza, ma anche la partecipazione in fatti, così, delittuosi, mica stiamo parlando di... quindi, per responsabilizzarli e di metterli al corrente, non solo di mettere al corrente che noi potevamo compiere omicidio, ma di portare a conoscenza di fatti... di persone estranei che noi... eramo quel Gruppo ristretto appartenente al Gruppo di fuoco.

P.M. DR. GOZZO - Senta, un'altra cosa, Lei, stamattina ha detto che Bagarella... cioè, i Graviano in qualche modo avevano un rapporto tempestoso, diciamo, con Tullio Cannella e nell'ultimo periodo era intervenuto Bagarella, se non ricordo male. Lei, questo come lo sa? Cioè, chi gliel'ha detto?

IMPUTATO SPATUZZA - Perché, innanzitutto, cosa avviene? Avviene che questo ancor... tra un colloquio tra me e... adesso non ricordo, con Filippo Graviano o con Giuseppe Graviano, quando si parlava di Bagarella veniva

1489

menzionato "Di Rotella", cioè, usavano un termine dispregiativo nei riguardi di Bagarella.

P.M. DR. GOZZO - Eh, sì, non ho capito... ah, perché, questo per dire che c'erano dei contrasti tra loro e il Bagarella?

IMPUTATO SPATUZZA - Sì, esatto.

P.M. DR. GOZZO - Eh, dico, ma il fatto che difendesse Tullio Cannella da che cosa lo ha...

IMPUTATO SPATUZZA - Ma... Tullio Cannella... un po', Bagarella, siccome, per il suo modo di fare era guardigno e non aveva fiducia a nessuno si era un po' circondato da questi soggetti, che per loro era... per lui erano una garanzia, ma per noi non erano una garanzia perché erano... per quello che rappresentavano erano inaffidabili su tutti gli aspetti. Quindi, quando il Bagarella inizia a prendere le difese di Tullio Cannella e di Tony Calvaruso qui nascono i problemi con la Famiglia Graviano a tal punto che, il Cesare Lupo, una volta andò a minacciare a Cannella con... le stesse ha fatto Vittorio Tutino, in cui, gli hanno detto che con tutto ciò c'è il signor Franco nel mezzo, cioè: "Leoluca Bagarella, a noi non ci interessa niente, tu ci devi portare i soldi", quindi, erano nati dei discorsi, a tal punto, sia il Lupo Cesare, e il Vittorio Tutino, sono stati richiamati da Mangano Antonino di non avere più rapporti fisici, cioè, nel senso, rapporti di affari che intercorrevano tra di loro, direttamente, sia con il Calvaruso che con Tullio Cannella, che... per la questione dei soldi se la vedeva direttamente lo zio Franco, cioè, Leoluca Bagarella.

I rapporti economici tra Tullio Cannella ed i fratelli Graviano venivano

1490

confermati anche da Fabio Tranchina, il quale riferiva, appunto, di sapere che il primo era un prestanome dei secondi e che Vittorio Tutino si recava dall'imprenditore per riscuotere le somme che questi doveva ai germani di Brancaccio. Peraltro, quando Fabio Tranchina allacciava, tramite il cognato Cesare Lupo, i suoi rapporti con Giuseppe Graviano, divenendo il suo uomo di fiducia, il capo mandamento gli chiedeva anche di occuparsi del rapporto con Tullio Cannella, poiché quest'ultimo si lamentava dell'arroganza dell'imputato[423] :

> *P. M. LUCIANI - Senta, lei ha mai conosciuto, ha mai avuto a che fare con tale Tullio Cannella?*
>
> *TRANCHINA - Sì, Tullio Cannella io lo conobbi diciamo di lì a poco successivamente a quando conobbi Giuseppe Graviano. Ci fu un motivo particolare, praticamente il Tullio Cannella, che era di fatto un prestanome di Giuseppe Graviano, aveva fatto pure qualche costruzione per conto loro e mi ricordo che in quei tempi i rapporti con Tullio Cannella li aveva Vittorio Tutino, mandavano Vittorio Tutino a riscuotere i soldi da questo Tullio Cannella, però siccome Tullio Cannella in più di un'occasione si lamentò con i Graviano per i modi di fare arroganti che aveva, appunto, Vittorio Tutino e quindi Giuseppe decise di sostituire il Tutino con me. Diciamo da quel momento in poi ci andavo io dal Cannella a ritirare i soldi che doveva ai Graviano e gli incontri avvenivano solitamente al bar Roney che c'era in via Libertà, credo che si chiamasse Roney questo bar, non ne sono sicuro però adesso non esiste più.*

[423] Cfr. verbale d'udienza dell'12.6.2013, pagg. 155 s.

P. M. LUCIANI - E da che epoca, innanzitutto, scusi non so se l'ha dettagliato mi perdoni ero un attimo distratto, chi è che gli affida questo compito?

TRANCHINA - Giuseppe Graviano personalmente.

P. M. LUCIANI - E da quando lei assolve a questo compito?

TRANCHINA - Io, ripeto, conobbi il Graviano tra Aprile e Maggio del '91, passò pochissimo tempo, dottore, un paio di mesi massimo e poi mi chiese di assolvere a questo compito.

P. M. LUCIANI - E fino a quando lei si curò di questa situazione?

TRANCHINA - Non ricordo con esattezza però tenga presente che finché Giuseppe Graviano era fuori io facevo tutto quello che mi chiedeva.

Ulteriori conferme provengono dalle dichiarazioni di Antonio Calvaruso, che oltre a gestire dal 1993, unitamente a Tullio Cannella, la latitanza di Leoluca Bagarella, confermava che il terreno sul quale era stato edificato il villaggio Euromare era di proprietà del padre dei fratelli Graviano e che costoro erano soci occulti, per la realizzazione del complesso, dapprima di Domenico Sanseverino e, successivamente, di Tullio Cannella. Calvaruso era titolare di una ditta edile che eseguiva i lavori all'interno di tale complesso, di cui era divenuto anche l'amministratore, una volta allacciati i rapporti con Cannella. Inoltre, Calvaruso riferiva anche che Vittorio Tutino, all'interno della cosca di Brancaccio, tra le altre incombenze, aveva proprio quella della riscossione, per conto dei fratelli Graviano, delle somme dovute da Tullio Cannella, nei confronti del quale aveva dei modi "*un*

pochettino più irruenti"[424]:

TESTE A. CALVARUSO - In maniera molto sintetica, il villaggio Euromare era un terreno del papà dei fratelli Graviano; i fratelli Graviano erano, diciamo, i proprietari occulti, perché essendo mafiosi ed essendo la maggior parte latitanti, Giuseppe Graviano era latitante all'epoca e, se non ricordo male, pure Filippo Graviano, avevano come costruttore, quindi come, tra virgolette, prestanome prima Sanseverino e dopo il Sanseverino venne il Cannella Tullio. Il Cannella Tullio, nella fattispecie, rappresentava il costruttore ed io ero l'amministratore del villaggio, che ero vicino a Cannella Tullio. Quindi diciamo che era così in sintesi la storia del villaggio Euromare.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Solo il nome di questo Sanseverino, se se lo ricorda.

TESTE A. CALVARUSO - Domenico.

P.M. Dott. LUCIANI - Domenico. Questa situazione, per quello che lei ha avuto modo di apprendere, più o meno a che epoca si data? Cioè questa situazione del Sanseverino Domenico e del Cannella e del loro interesse del villaggio Euromare, per la costruzione del villaggio Euromare, se non ho capito male, in che epoca...

TESTE A. CALVARUSO - Prima del millenovecento...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE A. CALVARUSO - Prima del 1990 sicuro.

[424] Cfr. verbale d'udienza del 14.10.2014, pagg. 10 s, 26.

P.M. Dott. LUCIANI - Prima del 1990. Lei in che modo entra a far parte di questa questione del villaggio Euromare? Perché ha detto: "Io ero l'amministratore". In che maniera?

TESTE A. CALVARUSO - Io entro perché avevo una ditta e facevo dei lavori all'interno del villaggio Euromare e quindi conoscevo sia il Domenico Sanseverino, perché ci conoscevamo prima, dal... dal palazzo che loro hanno fatto in via Malaspina, e quindi andiamo ancora... ancora indietro con il tempo, e poi il villaggio Euromare, quindi io passo da via Malaspina al villaggio Euromare come impresa e poi, invece, divento persona di fiducia di Cannella Tullio.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi lei aveva un'impresa al tempo?

TESTE A. CALVARUSO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Inserita nei lavori edili, se capisco bene.

TESTE A. CALVARUSO - Esatto, sì.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Lei sa, se le hanno detto o se ha avuto modo di constatarlo personalmente, se c'era un settore criminale, chiaramente e sempre prima del '92, di cui si occupava Vittorio Tutino?

TESTE A. CALVARUSO - Vittorio Tutino si occupava sia di riscuotere dei soldi, e Cannella se lo ricorda, perché Vittorio Tutino era uno di quelli che aveva un po' di... gli atteggiamenti un pochettino più irruenti nei confronti di Tullio, e si occupava più della criminalità, diciamo, un pochettino... di strada, spiccia, era più un... un ragazzo che si... veniva... gestiva la criminalità, rapine, furti di camion, queste... Come del resto un po'... un po'

1494

di tutti quei ragazzi che facevano parte del gruppo di fuoco di Brancaccio, che però non erano proprio inseriti come quei personaggi che io ho menzionato poco fa.

Pasquale Di Filippo riferiva, poi, di aver conosciuto personalmente Tullio Cannella e di sapere che questi era in rapporti d'amicizia col Tutino, trattandosi di soggetti che gravitavano nell'orbita dei fratelli Graviano (cfr. interrogatorio del 6.5.2010[425]).

Analogamente, Giovanni Drago conosceva Tullio Cannella come costruttore "*vicino ai Graviano*", che assumeva l'incarico di finire le costruzioni iniziate da Domenico Sanseverino, per le quali i fratelli Graviano investivano cospicue somme di danaro (si trattava di un imprenditore "*truffaldino*" o, meglio, abile negli affari, come chiarito dal collaboratore di giustizia)[426]:

COLLABORANTE DRAGO - Sì, si riferiva a Fifetto Cannella. Tullio Cannella è un costruttore che era vicino, che era vicino ai Graviano e che portava avanti le costruzioni di Sanseverino Domenico.

AVV. SINATRA - Questo veniva ritenuto affidabile come soggetto oppure ha avuto poi dei problemi?

COLLABORANTE DRAGO - Cioè io le posso dire che quando ci stavo io non mi ha mai portato una persona da ammazzare o fatto con lui qualche cosa di..

AVV. SINATRA - No, no, dico, se era affidabile come persona o aveva

[425] Acquisito, con il consenso delle parti processuali, all'udienza dibattimentale del 23.10.2014.

[426] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27.5.2014, pagg. 127 ss.

avuto poi dei problemi lei lo ha saputo?

COLLABORANTE DRAGO - No, no, per me era un... Diciamo truffaldino, persona abile nella compravendita nel...

AVV. SINATRA - Truffaldino in che senso scusi?

COLLABORANTE DRAGO - Abile nella compravendita, di investire, di portare sempre avanti le costruzioni, non si fermava mai se ci stavano problemi, insomma andava sempre avanti.

AVV. SINATRA - No, cioè una cosa è essere abile nelle costruzioni, una cosa è essere truffaldino, cioè almeno... Truffaldino nel senso che raggirava?

PRESIDENTE - Nel senso che commetteva truffe o nel senso che era semplicemente abile nel far rendere degli investimenti?

COLLABORANTE DRAGO - Abile perché con pochi soldi, delle volte non ce ne aveva prestiti a destra, prestiti a sinistra andava sempre avanti, si faceva vedere sempre che stava bene. Insomma una persona che ha portato avanti delle costruzioni che Sanseverino Domenico non aveva finito di realizzare in cui i fratelli Graviano avevano delle forti somme di denaro e vi dovevano rientrare nelle loro casse.

In conclusione, può dirsi ampiamente confermato, dalla lettura combinata delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, Fabio Tranchina, Antonio Calvaruso, Pasquale Di Filippo e Giovanni Drago, quanto riferito da Tullio Cannella in merito ai suoi rapporti economici con i fratelli Graviano e, per conto di questi ultimi, con Vittorio Tutino, con particolare riguardo agli investimenti dei *boss* di Brancaccio nell'edificazione del villaggio Euromare. Si tratta di elementi – peraltro ammessi

1496

dall'imputato[427]– che conferiscono credibilità al racconto di Tullio Cannella sull'allusione fatta da Vittorio Tutino, in epoca assai prossima alla realizzazione della strage di via D'Amelio.

Né può sostenersi (come fatto dalla difesa di Tutino, proprio muovendo dalle argomentazioni, sopra riportate, della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis) che l'attendibilità di tali dichiarazioni sia inficiata da un interesse del collaboratore all'accusa dell'imputato, in relazione a quanto sopra esposto, sull'irruenza e l'aggressività spesso manifestate da Vittorio Tutino nel tutelare le ragioni di credito dei fratelli Graviano, con comportamenti che sfociavano in minacce. Invero, le dichiarazioni di Tullio Cannella sul suo rapporto con Vittorio Tutino non paiono affatto ispirate da malanimo, né da intenti di rivalsa contro l'imputato: le stesse sono, anzi, molto sobrie e misurate ("*No, ogni tanto avevamo un rapporto, a secondo quando... dunque, se io avevo dato ai fratelli Graviano, che lui era venuto a prendere, l'indomani o nei giorni successivi, con Vittorio Tutino c'era un rapporto dì baci e abbracci e beviamo, se io, ad esempio non ero stato in grado di dare i soldi, c'era un rapporto pesante, perché, magari, lui era obbligato dai Graviano a trattarmi male, a farmi capire che se non avessi pagato, insomma, erano problemi seri, anzi, lui mi diceva: "Io per questa volta non glielo dico, ti tutelo, faccio finta che non sono venuto, vengo domani, fammi trovare i soldi", così via di seguito*"[428]).

Del resto, va pure rimarcato che, quando Cannella rendeva le sue dichiarazioni

[427] Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pag. 124 (acquisito agli atti all'udienza del 13.1.2016): "*In concomitanza, mi sono dedicato ad un recupero crediti, sempre per conto di Filippo Graviano, nei confronti di Tullio Cannella, più comunemente conosciuto come 'il truffaldino'* ".

[428] Cfr. verbale d'udienza dell'8.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 93 s.

nel processo c.d. Borsellino bis, poi confermate (come detto, a quindici anni di distanza), nell'incidente probatorio di questo procedimento, Vittorio Tutino nemmeno figurava fra gli imputati.

Inoltre, il rapporto fra Tutino e Cannella (come sopra delineato) rafforza l'affidabilità del racconto fatto dal secondo, potendosi ben ritenere che allusioni del tipo di quelle fatte al collaboratore ("*Ah! -dice- Hai visto come a ci finì a Borsellino?* "; "*Eh, sai -dice- 'o capisci, qua c'è 'a via D'Amelio e qua vicino vedi che ci abita mia suocera, cerca di capirmi*") siano assolutamente coerenti con la personalità dell'imputato e con il suo ruolo nella cosca di Brancaccio, in quanto funzionali a ribadire e rafforzare, agli occhi dell'interlocutore, la propria caratura criminale e, per tale via, a porlo in stato di soggezione, per indurlo a pagare tempestivamente quanto dovuto ai capi mandamento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si deve senz'altro concludere per un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva di Tullio Cannella e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni su questi fatti.

25) L'inattendibilità della versione fornita da Vittorio Tutino: il suo esame dibattimentale ed i confronti con Gaspare Spatuzza e Vito Galatolo.

Passando ad esaminare la versione dell'imputato, si deve dare atto che al fascicolo per il dibattimento veniva acquisito l'esame reso da Vittorio Tutino nell'ambito del procedimento c.d. Capaci bis, dove esordiva proclamando la sua assoluta estraneità a

Cosa nostra ("*Io non ho mai fatto parte dell'associazione mafiosa o di qualunque altra associazione mafiosa; non sono mai stato un mafioso, non sono mai stato un uomo d'onore, né tanto meno un boss (...) lo ribadisco, io non sono stato mai mafioso*"[429]). Inoltre, per quanto rileva in questa sede, in quel procedimento Tutino dichiarava[430]:

- che iniziava a frequentare Giuseppe Graviano attorno a metà degli anni '80 favorendone la latitanza;
- che conosceva Filippo Graviano alla fine del 1989 ed incominciava a frequentarlo a partire dal gennaio 1991, in epoca successiva al momento in cui lo stesso si rendeva latitante (a seguito dell'arresto di Giovanni Drago);
- che da quel momento, rivedeva Giuseppe Graviano solo una o due volte ed iniziava a curare "*gli investimenti legali di Filippo Graviano sul settore dell'edilizia*" (in particolare, Tutino faceva riferimento al costruttore Innocenzo Lo Sicco, in relazione alla costruzione di una palazzina in Corso dei Mille, per la quale il capomafia di Brancaccio consegnava al predetto Lo Sicco la somma in contanti di 500 milioni di lire, nonché ad altri due edifici nella stessa via), curando anche "*il recupero crediti*", sempre per conto di Filippo Graviano, nei confronti di Tullio Cannella per le somme che costituivano il corrispettivo del terreno dove veniva edificato il villaggio Euromare;
- che veniva assunto presso la ditta Spedisud -a suo dire- tramite di chiamata dell'ufficio di collocamento (escludendo che si fossero interessati della questione

[429] Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pagg. 118 s (acquisito agli atti all'udienza del 13.1.2016).

[430] Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pagg. 115 ss (acquisito agli atti all'udienza del 13.1.2016).

Giuseppe o Filippo Graviano);

- che aveva rapporti molto stretti con Gaspare Spatuzza, confermando anche di aver trascorso con lui una parte della latitanza, dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in relazione al procedimento c.d. Golden Market, in un appartamento nei pressi del Policlinico, che Spatuzza aveva poi abbandonato senza spiegargliene le ragioni ("*Io conosco Gaspare Spatuzza oggi da trentacinque anni. Inizialmente è una semplice conoscenza con Gaspare Spatuzza, con il passare del tempo questa nostra conoscenza si tramuta in amicizia e successivamente si tramuta ulteriormente in una vera e propria fratellanza, a tal punto che il sottoscritto qui presente è l'unica persona presente nei momenti di maggiore gioia e di maggiore tristezza da parte di Gaspare Spatuzza. E nello specifico mi riferisco alla nascita di Danilo, di suo figlio Danilo, e all'incidente e alla morte di papà suo. Per quanto riguarda l'incidente di papà suo, il Vittorio è stata la persona che alla camera mortuaria, assieme al Gaspare Spatuzza, ha vestito il papà di Gaspare Spatuzza. Per quanto riguarda la nascita di Danilo, cosa avviene? Avviene che un giorno, credo che siamo nel primo semestre del '91, io lo contatto telefonicamente da una cabina telefonica e gli dico: "Pinu', dove sei?" Dice: "Guarda - dice - mi trovo a Villa Serena, che c'è mia moglie in sala parto". "Sto arrivando". Arrivo a Villa Serena e lì trovo la moglie di Gaspare, che consideravo e considero mia cugina, Rosy, dentro la sala parto, Gaspare, la mamma e la sorella di Ga... la mamma e la sorella di Rosy e una sorella di Gaspare. Tra le varie sorelle di Gaspare, mi riferisco alla sorella di Gaspare sposata con un giovane che si occupava di ristorazione. Gaspare in quella occasione era particolarmente teso, non solo per la nascita del primo figlio e perché tutti lo*

1500

siamo, anche per altri motivi alla quale non è il caso di parlarne. Quando apprendemmo che il parto era andato bene, che Rosy stava bene, che il bambino stava bene, Gaspare Spatuzza mi disse: "Mariu', camina cu' mia", cioè: "Vieni con me". Mi portò nella camera... nella camera privata, aprì il frigo bar, prese una bottiglia, se vuole le dico anche la marca, e io cercai di fermarlo, gli ho detto: "Pinu', ma aspetta, non aprire". "No, no - dice - brindiamo". "Ma non aprire, non aspetti qualche altra persona, qualche altro amico, conoscente, qualche altro parente?" Ebbene, signor Presidente, Le chiedo la gentilezza, la cortesia di... io lo so che Lei è sempre stato particolarmente attento, di fare attenzione a questa frase che mi disse Gaspare Spatuzza in quella circostanza. Gaspare Spatuzza ebbe a rispondermi: "Mariu', ma chi mi ni futti a mia di cu è ca havi a veniri - dici - io basta ca haiu a tia o autri - dici - sugnu a posto". E così ha aperto la bottiglia e abbiamo festeggiato il nascituro"[431]);

- che aveva conosciuto Fabio Tranchina nel 1991, in una delle due predette occasioni in cui si incontrava con Giuseppe Graviano, e che non sapeva se Tranchina si occupava di curare la latitanza dello stesso Graviano. In tale contesto, aveva conosciuto anche Cesare Lupo; escludeva però che questi, nella conduzione della sua attività, fosse in società con i fratelli Graviano, poiché -in tal caso- lo avrebbe saputo. Inoltre, Tutino escludeva di aver mai avuto questioni con Fabio Tranchina per ragioni legate a somme di danaro;
- che non sapeva se Filippo Graviano, durante la latitanza, si recava fuori dalla Sicilia, escludendo comunque di essere mai andato a trovarlo fuori dal territorio

[431] Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pagg. 144 s (acquisito agli atti all'udienza del 13.1.2016).

siciliano.

Inoltre, Vittorio Tutino si sottoponeva all'esame anche nel presente processo, all'udienza dibattimentale del 13 gennaio 2016, in cui[432]:

- ammetteva di avere commesso, assieme a Gaspare Spatuzza, unicamente il furto di una Fiat Regata (proprio come dichiarato -si noti- dal collaboratore di giustizia Francesco Raimo: "*Sì, farò proprio così (...) e dirò: <<Sì, è vero che ho rubato un'auto con lui, però no una 126 che era servita per riempirla di tritolo per fare l'attentato al dottor Borsellino, ma bensì una... una Fiat Regata>>*"[433]), per dimostrare all'amico che questa andava più veloce dell'autovettura, al tempo, nella sua disponibilità ("*Allora, il motivo era che il Gaspare Spatuzza era in possesso di una Opel Corsa gsi bianca; se ben ricordo, era di cilindrata 1.6 e io sostenevo che quel tipo di Regata, quel modello di Regata andasse più veloce o meno. Quindi il furto di quella macchina è stato fatto proprio ai fini di dimostrarle che andasse più veloce*"[434]), facendo poi una gara notturna per le strade di Palermo ed abbandonando il mezzo, parcheggiandolo per strada (il tutto avveniva, probabilmente, prima degli anni '90). Al contrario, non aveva mai rubato assieme a Gaspare Spatuzza altre autovetture (tanto meno la Fiat 126 utilizzata in via D'Amelio);
- negava di avere commesso furti all'interno di una fabbrica di articoli sportivi, né in esercizi commerciali, assieme a Gaspare Spatuzza, Agostino Trombetta e Diego Alaimo, tanto meno buttando giù dal balcone o dalla finestra dei cani

[432] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 33 ss.

[433] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.3.2015, pag. 17.

[434] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pag. 35.

(assumendo, peraltro, che al tempo, vi erano una ventina di cani di cui si prendeva cura, presso il suo posto di lavoro, sostenendo anche le relative spese veterinarie)[435];

- esplicitava che Agostino Trombetta era uno dei tanti soggetti del quartiere dedito ai furti di autovetture e spiegava anche che Gaspare Spatuzza ne prendeva le difese, in occasione del furto di una Fiat Uno subito dal suocero dell'imputato, per il quale chiedevano notizie proprio al Trombetta, dichiaratosi all'oscuro della sottrazione (l'automobile veniva poi rinvenuta dalle forze dell'ordine, proprio nella zona dello Sperone). Inoltre, sapeva che Trombetta aveva impiantato un autolavaggio tra la via XXVII Maggio e via Sacco e Vanzetti, dove Spatuzza si recava di frequente, ma non conosceva Maurizio Costa[436];
- escludeva categoricamente di aver mai compiuto il furto della Fiat 126 assieme a Gaspare Spatuzza, così come di avere consegnato allo stesso il sabato 18 luglio 1992 un antennino e di essersi recato presso un elettrauto denominato "*Settimo*", per recuperare due batterie, e, ancora, di aver rubato, sempre il sabato 18 luglio 1992, le targhe di una Fiat 126 custodite all'interno di una carrozzeria ubicata in via Messina Marine[437];
- escludeva, altresì, di aver mai detto a Gaspare Spatuzza di essere a conoscenza del fatto che si dovesse compiere un attentato in via D'Amelio od almeno di "*non passare per strada*" (evidenziando, comunque, che quella era una strada senza uscita), spiegando anche che, nel 1992 e fino alla fine del 1994/inizi del 1995,

[435] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 36 s.

[436] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 37 ss.

[437] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 41 s.

abitava con la moglie in via Don Orione n. 30, nell'appartamento dei suoceri[438];

- confermava di frequentare, assieme ai suoi tre cognati, il bar Snoopy di via Don Orione, ma escludeva di avere mai conosciuto Vito Galatolo all'interno di questo esercizio commerciale, evidenziando, invece, di averlo conosciuto attorno al 1987-1988, in una sala da biliardo, in zona limitrofa a via Don Orione, in occasione di un litigio con suo cognato Paolo[439];
- escludeva di aver mai accompagnato Vito Galatolo ad un appuntamento, dopo la strage di Capaci, con Filippo Graviano, così come escludeva che quest'ultimo, che in quel periodo abitava nella zona di San Lorenzo (in affitto da una tale signora Marchese), potesse incontrarsi con lo stesso Galatolo ("*se il Filippo Graviano si fosse incontrato con Vito Galatolo, che neanche conosce, sarei stato presente anch'io*")[440];
- esplicitava che i Galatolo gestivano un parcheggio abusivo vicino alla via D'Amelio nel periodo in cui si teneva la Fiera del Mediterraneo, ma escludeva che i suoi cognati frequentassero quel luogo; negava di avere mai raccomandato a Vito Galatolo, in epoca antecedente alla strage di via D'Amelio, di non frequentare più il parcheggio, e di avere mai commentato con lui quanto accaduto il 19 luglio 1992 (non avendolo, peraltro, mai frequentato)[441];
- ammetteva di avere conosciuto Francesco Raimo nel carcere di Novara, dove era allocato nella cella dirimpetto alla sua e con il quale, per un periodo, faceva la socialità ed il passeggio. Non aveva mai avuto alcun rapporto d'amicizia o di

[438] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 42 ss.

[439] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 45 ss.

[440] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pag. 47.

[441] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 48 ss.

confidenza con Raimo ("*'stu Francesco Raimo, napoletano: buongiorno e buonasera*"), ma -ciononostante- aveva messo una buona parola per lui, quando gli altri detenuti gli "*volevano dare pure addosso*"[442];

- evidenziava che nello stesso periodo era ristretto nel carcere di Novara anche Pietro Rampulla, ma escludeva di avergli mai chiesto delucidazioni sui reati menzionati in un atto notificatogli dalla Procura di Caltanissetta (peraltro, l'imputato non escludeva, invece, di aver richiesto tale spiegazione ad altri detentuti)[443]. Allo stesso modo, escludeva di aver mai commentato la ricezione di un atto giudiziario con il compagno di socialità, "*perché Raimo è la persona meno adatta. Come Raimo, come qualunque altra persona, io non ho mai commentato con nessuno i miei... i miei argomenti (...) con il Raimo direttamente non c'è stata nessun tipo né di confidenza, né di dialogo, né di quant'altro. Il Raimo era suo solito sedersi davanti la cella o ascoltare, orecchiare, scambiando qualche parola con qualcuno, tutto qua*"[444];
- rilevava che non era possibile che nel reparto carcerario adibito alla custodia dei soggetti ristretti in regime speciale *ex* art. 41-bis O.P., si potesse conversare con coloro che non facevano parte dello stesso gruppo di socialità e passeggio, senza che la circostanza formasse oggetto di una relazione redatta da parte degli agenti di polizia penitenziaria. A tal proposito, l'imputato evidenziava di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione relativa a suoi colloqui con Pietro Rampulla[445].

Nel confronto con Vito Galatolo, cui accettava di sottoporsi, Tutino confermava

[442] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 52 ss.

[443] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 54 ss.

[444] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pag. 58 ss.

[445] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pag. 68 ss.

quanto già dichiarato nell'esame, circostanziando diversamente la "*casuale*" conoscenza con Galatolo, spiegando che la stessa poteva risalire ad epoca antecedente agli anni '90, "*prendendoci qualche caffè al bar Snoopy (...) della via Don Orione*" e ribadendo, comunque, che il rapporto era di semplice conoscenza (e non anche di amicizia)[446]. Inoltre, l'imputato escludeva che il soprannome di Filippo Graviano fosse "*U Martidduzzo*" o "*Madre Natura*", come dichiarato da Galatolo e spiegava anche il predetto Graviano aveva un segno particolare al volto, circostanza ignota al collaboratore[447]. Sul punto, va rilevato che, effettivamente, quelli appena indicati erano i soprannomi di Giuseppe Graviano (come ben spiegato anche da Gaspare Spatuzza: il soprannome di Filippo Graviano era "*il barone*"[448]), ciò che non inficia affatto il giudizio positivo, d'attendibilità delle dichiarazioni di Vito Galatolo, tenuto anche conto del pregnante riscontro rinvenuto in merito, vale a dire il decreto applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a Filippo Graviano, con la prescrizione relativa alla permanenza domiciliare notturna, proprio come indicato dal collaboratore di giustizia ("*non lo so se era sorvegliato speciale o era ai domiciliari, però mi diceva che non poteva uscire*"[449]). Lo stesso vale anche per la mancata indicazione, da parte di Vito Galatolo, del segno particolare sul viso di Filippo Graviano: si tratta, infatti, di una macchia su una guancia, non facilmente visibile per chi non ne sia già al corrente, soprattutto in certi giorni, quando è

[446] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Vittorio Tutino e Vito Galatolo), pag. 27.

[447] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Vittorio Tutino e Vito Galatolo), pagg. 35 ss.

[448] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016, pag. 78: "*Quanto riguarda Filippo Graviano veniva chiamato sin da bambino "il barone", e suo padre, buonanima, Michele Graviano, gliel'ha messo questo soprannome. Per quanto riguarda Giuseppe, era nominato "'u Martidduzzu", "martello", perché era un martello, perché teneva sempre a martello la mamma, quindi faceva sempre... Stiamo parlando da bambini queste cose si... glieli hanno messi i familiarie (...). Sì, poi quello in un periodo, '93, noi l'abbiamo un po'... quando si parlava di Giuseppe Graviano, veniva menzionato come "Madre Natura" ".*

[449] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 33 s.

praticamente "*invisibile*", come ben spiegato da Gaspare Spatuzza[450].

Anche nel confronto con Gaspare Spatuzza, Tutino confermava le sue precedenti dichiarazioni, escludendo qualsiasi proprio coinvolgimento nella preparazione della strage di via d'Amelio, negando anche di aver mai compiuto degli ulteriori furti di autovetture (un'altra Fiat Regata ed una Fiat Uno), come dichiarato dal collaboratore di giustizia[451]. L'unico aspetto sul quale l'imputato modificava parzialmente le sue precedenti dichiarazioni, anche se in forma dubitativa, riguardava gli eventuali commenti fatti con Gaspare Spatuzza, dopo le stragi siciliane, durante il periodo di comune latitanza: "*Sì. Allora, inizio con il dirle questo, signor Presidente: innanzitutto a me non mi è stato riferito assolutamente nulla. A questo va aggiunto che in quel periodo mia moglie era in dolce attesa, all'ottavo mese di gravidanza. Per quel maledettissimo giorno, e mi riferisco il 17... il 19 luglio del '92, io mi trovavo a mare con mia moglie presso l'Addaura. Adesso a lei le dico il posto ben preciso: l'Addaura abbiamo il Roosevelt, La Marsa, c'è il curvone e mi trovavo con mia moglie a mare lì. Nessuno mi ha detto: "Spostati di Palermo, non passare di qua e non fare là". Qualora io, durante la latitanza con Gaspare Spatuzza, mi sia... cerco un termine più appropriato, incavolato, siccome io ho coabitato con i miei suoceri in via Don Orione, e Gaspare lo sa bene, è il rapporto che ho sempre avuto e che continuo ad avere con mia moglie, libera di andare a passeggio o di... non mi deve dire nulla mia moglie a me, dove va, dove non va, non oggi, anche allora. Al che mi*

[450] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino), pag. 76 s: "*Sì, signor Presidente, ha un... come lo possiamo dire, un desiderio di quello che sia, ha una macchia che... adesso non so se sulla guancia sinistra o destra. ... Che ci sono giorni che è più accentuata, ci sono giorni che... diciamo che è invisibile. Però uno che sa, quando gli occhi vanno nel suo volto, sa cosa ha lui. Però, come sto dicendo poc'anzi, ci sono giorni che mi sembrava che l'aveva più accesa e c'erano giorni che mi sembrava invisibile*".

[451] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Vittorio Tutino e Gaspare Spatuzza), pagg. 46 ss.

sono incavolato bruttamente. E qualora io avessi fatto il commento, come dire: e che cavolo, succedono queste enormi disgrazie e facilmente, se non era di domenica, poteva transitare mia moglie, signor Presidente. Molto, ma molto facilmente"[452].

Come già visto anche per l'esame reso nel dibattimento del processo c.d. Capaci bis, Tutino non negava affatto il suo stretto rapporto con Gaspare Spatuzza, parlando di "*fratellanza*", circostanza che avvalora (come già argomentato) la credibilità soggettiva del collaboratore: "*Ma il momento in cui, in base al rapporto che lega me e Gaspare Spatuzza, signor Presidente, e qui va fatta una distinzione, quello che lega me e Gaspare Spatuzza non è... non proviene dalla delinquenza, è un rapporto ben diverso, è un rapporto fraterno, che non ha nulla a che vedere mafia, mafietta, malavita delinquenziale e quant'altro. Questo ci tengo a... non lo so se lui è d'accordo e mi sta ascoltando. Quindi c'era un'assidua frequentazione con Gaspare Spatuzza, si è parlato di una vera e propria fratellanza. Io con Gaspare Spatuzza c'ho mangiato, c'ho bevuto e c'ho dormito assieme; Danilo è cresciuto nelle mie mani, conosco la... la moglie gi Gaspare Spatuzza, la mamma, tutti i familiari e quant'altro*"[453].

Dunque, la versione di Vittorio Tutino -in sostanza- si articola, su un duplice binario: da un lato, ammettere delle circostanze già note a livello giudiziario ed ampiamente comprovate, come i suoi rapporti con Gaspare Spatuzza e con Filippo Graviano, peraltro, avendo cura di sottolinearne la natura lecita (come detto, l'imputato nemmeno ammetteva la sua appartenenza a Cosa nostra: "*Io non ho mai*

[452] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Vittorio Tutino e Gaspare Spatuzza), pagg. 72 s.

[453] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Vittorio Tutino e Gaspare Spatuzza), pag. 60.

fatto parte dell'associazione mafiosa o di qualunque altra associazione mafiosa; non sono mai stato un mafioso, non sono mai stato un uomo d'onore, né tanto meno un boss (...) lo ribadisco, io non sono stato mai mafioso"[454]), anche con riferimento agli investimenti dei Graviano ed alla propria attività di "*recupero crediti*" nei confronti di Tullio Cannella; dall'altro lato, escludere qualsiasi proprio apporto o contributo alla preparazione ed alla realizzazione della strage di via D'Amelio. Pare chiaro che, nell'ottica difensiva, quelle parziali (molto parziali) ammissioni erano strumentali a conferire maggiore credibilità ad un racconto teso alla mera negazione dei fatti, senza offrire, però, alcun concreto elemento per confutare il poderoso compendio probatorio a carico.

Il giudizio di credibilità della versione rassegnata dall'imputato è, dunque, radicalmente negativo.

26) Segue: l'inattendibilità delle dichiarazioni di Giuseppe Graviano.

Prima di passare alla valutazione finale (o di sintesi) della posizione di Vittorio Tutino, va almeno menzionata un'ulteriore emergenza istruttoria: si tratta delle dichiarazioni rese da Giuseppe Graviano, nell'ambito del processo c.d. Capaci bis, acquisite agli atti di questo dibattimento *ex* art. 238 c.p.p., nei confronti degli imputati Madonia e Tutino (imputati, appunto, in entrambi i processi) e con il consenso delle difese degli altri prevenuti (non rappresentati in quel procedimento). In detto

[454] Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pagg. 118 s (acquisito agli atti all'udienza del 13.1.2016).

processo, Giuseppe Graviano, nel tentativo (più che evidente) di screditare Gaspare Spatuzza, sosteneva -fra le altre cose- che quest'ultimo, dal momento in cui iniziava la propria collaborazione con la giustizia, riferiva agli inquirenti, sulla strage di via D'Amelio, fatti e circostanze che non erano affatto a sua conoscenza. In particolare, il capo mandamento di Brancaccio (non avvalendosi della facoltà di non rispondere) sosteneva che era proprio lui che, in un periodo di comune detenzione nel carcere di Tolmezzo, nel 1999-2000, aveva riferito a Gaspare Spatuzza ciò che emergeva nel corso del processo c.d. Borsellino bis, dove Giuseppe Graviano era, appunto, imputato per concorso nella strage del 19 luglio 1992, sia come mandante che come esecutore. Tra tali circostanze, sempre a dire del Graviano, vi sarebbe stata anche quella relativa al fatto che la Fiat 126 utilizzata come autobomba, aveva le "*ganasce nuove*". Si riportano qui di seguito le dichiarazioni di Giuseppe Graviano[455]:

> *G. GRAVIANO - L'ho incontrato nel carcere di Tolmezzo, 1999 - 2001, siamo stati assieme nello stesso passeggio, stesso gruppo di socialità, però eravamo in tre: io, lui e un... e Francesco Matrone, un salernitano, che era sempre al processo, quindi eravamo a passeggio io e lui, e io ho raccontato a lui che ero accusato da... per aver trasportato l'esplosivo, ho... per aver traspo... per ho detto: "C'è Brusca che mi sta... che mi scagiona, quindi dovrei essere assolto", e tutte... processi di Capaci, Borsellino. Del processo Borsellino, vi porto un esempio, io ho raccontato a lui tutto il processo, perché poi non avevamo altri discorsi da fare con lui, perché mantenevo sempre le distanze, anche perché lui è cugino di Contorno;*

[455] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del processo c.d. Capaci bis 5.11.2015, pagg. 18 ss (acquisito agli atti di questo processo, su richiesta del P.M., all'udienza del 18 novembre 2015).

nonostante lui non lo dice mai che è il cugino di Contorno, io ancora non l'ho ascol... non l'ho sentito se l'ha detto in qualche processo, però nei miei processi non l'ha mai detto e io nei confronti nemmeno ho chiesto, perché ho visto che era... si era adirato tanto, però c'è tanto di altre contraddizioni, che anche il Presidente l'ha richiamato. Che cosa succede? E io ho raccontato, io sono stato imputato con le accuse solamente da Scarantino nel processo Borsellino bis, che era il processo principale su... su Scarantino; dopo l'uno e il bis, e sono stati i due processi che erano solo sulle accuse di Scarantino. E io ho raccontato che la 126 non era quella, ho raccontato delle ganasce nuove, ho raccontato tutte cose. Ora, se io fossi stato a conoscenza quello che adesso lui dice su di me, su di me, che io sapevo qual era la macchina, lui ha consegnato la macchina a me, io non ci voleva niente a fare emergere tramite Avvocato, a dire: "Avvocato, prendiamo un investigatore, prendiamo qualcuno o lei stesso a fare emergere, perché ho appreso che non è quella la 126, ma la 126 è stata rubata qui, lì e lì". Se io fossi stato a conoscenza di tutto quello che ha de... che dice lui adesso, dice tutto ciò che ho raccontato io nel carcere di... di Tolmezzo, lui li ha coloriti, quindi le... li ha fatti apparire... li ha presentati alla Corte come se fossero cose che lui ha vissuto direttamente. E io ho raccontato tutta questa... ho raccontato queste cose, che le ganasce erano... Ma se io avessi vo... se io fossi stato a conoscenza di quello che dicono lo... che dice lui, che io... mi ha consegnato la macchina, la macchina è stata rubata lì, io facevo emergere in quel processo e mi prendevo l'assoluzione io e tutti i miei coimputati in primo grado. Non lo

volevo fare in primo grado, lo potevo fare in Appello.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, venendo ad un altro argomento, che è quello del carcere di Tolmezzo, io ho appuntato una cosa: che lei avrebbe detto a Gaspare Spatuzza, parlando dei processi in cui lei era imputato, dice: "Io gli ho parlato delle ganasce della 126". Ho capito bene?

G. GRAVIANO - Sì, sì, sì. Allora, se io...

P.M. Dott. LUCIANI - E che gli ha detto di 'ste ganasce di 'sta 126 a Spatuzza?

G. GRAVIANO - A Spatuzza?

P.M. Dott. LUCIANI - E sì.

G. GRAVIANO - Io le sto dicendo... io gli ho parlato di queste che... anche delle ganasce nuove, di tutte queste cose, perché c'era...

P.M. Dott. LUCIANI - Gli ha parlato delle ganasce nuove a Spatuzza?

G. GRAVIANO - Gli ho parlato che c'erano i freni nuovi, tutte queste cose e le ho rettificate e perché a me...

P.M. Dott. LUCIANI - E questo usciva fuori dal processo Borsellino bis?

G. GRAVIANO - Eh, le sto dicendo... le sto dicendo quello che è successo. E' successo che hanno detto che la macchina non... prima la videocamera non risultava il motore in quella... poi è risultato il motore messo in un posto, in un posto...

P.M. Dott. LUCIANI - Guardi, io il processo Borsellino bis lo conosco, lei deve, cortesemente, rispondere alle mie domande.

G. GRAVIANO - Eh, e io sto dicendo il mio motivo.

1512

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, la domanda è se questa questione...

G. GRAVIANO - Eh!

P.M. Dott. LUCIANI - ...delle ganasce nuove dalla 126, per quello che le risulta, usciva fuori dal processo Borsellino bis, punto.

G. GRAVIANO - E le sto dicendo io che cosa è successo. L'Avvocato Petronio, Paolo Petronio, che era anche un mio difensore, mi disse: "Qui ci vorrebbero dei soldi, perché questa macchina risultano... - dice - io ho fonti che risultano che ci su' ganasce nuove, ci sunnu tutti i santini, tutte queste cose - dice - se noi prendiamo..." E io queste cose glieli raccontavo a Spatuzza, ci raccontavo, ci dissi: "E' che io non ho i soldi per... se tu mi dessi quello che ti sei preso, me lo dai, io mi difendo". Anche per questo è stata la questione dei soldi con Spatuzza.

P.M. Dott. LUCIANI - Comunque, il fatto è che lei nel '99 - 2000...

G. GRAVIANO - Perché io avrei...

P.M. Dott. LUCIANI - Mi faccia capire se ho compreso bene.

G. GRAVIANO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel '99 - 2000 parla a Spatuzza, voglio solo un sì o un no, parla a Spatuzza delle ganasce nuove, del fatto che nell'autovettura erano contenuti santini, documenti e quant'altro?

G. GRAVIANO - No di santini e tutte queste cose, io ho parlato... ho parlato a Spatuzza che in questa macchina c'erano delle ganasce nuove...

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto.

G. GRAVIANO - ...avevano trovate delle santine, avevano trovato tutte queste cose.

1513

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto, perfetto.

G. GRAVIANO - Perché l'avevo appreso là. E se avessi avuto in condizione di pagarmi un buon perito e un buon... facevo emergere queste cose. Ma non serviva a niente non avendo io le prove.

Ebbene, va evidenziato che il tema di prova delle ganasce nuove nella Fiat 126 utilizzata come autobomba non emergeva affatto nei precedenti processi, nei quali si discuteva invece (ampiamente) della presenza o meno del blocco motore dell'automobile di Pietrina Valenti ed, in particolare, di un ipotetico depistaggio, operato da taluno, portando quel relitto -fatto esplodere altrove- in via D'Amelio.

Sull'assurdità ed impraticabilità di una tale operazione (già ampiamente confutata nelle motivazioni delle sentenze rese nei precedenti processi ed ancor più insostenibile alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie di questo processo) ci si è già soffermati, in altra parte della motivazione e non pare il caso di riprendere la tematica, tenuto anche conto della circostanza che (come detto) nessuna delle parti processuali contestava o metteva in dubbio che la realizzazione dell'attentato del 19 luglio 1992 avveniva proprio utilizzando, come autobomba, la Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti e parcheggiata in via D'Amelio.

Ciò che va sottolineato, invece, è la palese inverosimiglianza e l'assoluta illogicità di quanto sostenuto da Giuseppe Graviano, vale a dire che, pur avendo questi appreso, tramite il legale dell'epoca (non è dato sapere in virtù di quale fonte) una circostanza utile a confutare le dichiarazioni del suo principale accusatore nel processo c.d. Borsellino bis, non ne faceva poi alcun utilizzo (con una strategia processuale suicida, tanto più ove si consideri che in quel processo -come accennato-

il suo alibi era sfornito di adeguate prove a sostegno[456]).

Come appena sopra riportato, Giuseppe Graviano sosteneva di non avere il denaro necessario a pagare un perito, per dimostrare che "*la 126 non era quella*" che diceva Vincenzo Scarantino, perché aveva le "*ganasce nuove*".

Invero, come accertato in questo processo, la Fiat 126 era invece proprio quella rubata a Pietrina Valenti (come dichiarato da Scarantino) ed aveva le ganasce nuove o, almeno, quella posteriore destra nuova (proprio come dichiarato Gaspare da Spatuzza ed accertato mediante consulenza tecnica).

Dunque, il motivo per cui Giuseppe Graviano non s'avvaleva di alcuna consulenza tecnica (né richiedeva alcuna perizia) per analizzare i reperti meccanici dell'autobomba, è ancora più semplice rispetto ad una sua (inverosimile) incapienza economica: un eventuale accertamento tecnico avrebbe, innanzitutto, confermato (come oggi sappiamo, grazie agli accertamenti effettivamente disposti ed espletati, a riscontro delle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza) che i reperti meccanici

---

[456] Cfr. sentenza di primo grado n. 2/1999, nel processo c.d. Borsellino bis, emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta il 13.2.1999, pag. 635 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50): "*Altrettanto inconsistente si è rivelato, infine, all'esito delle prove assunte in dibattimento, l'alibi prospettato dal Graviano con riferimento alla prima settimana di luglio (in cui può collocarsi la riunione nella villa di Calascibetta) e nel fine settimana a cavallo del 19 luglio 1992. Infatti, l'assunto secondo cui il Graviano si sarebbe recato in Versilia nella prima settimana di luglio, oltre ad essere di scarso rilievo per la mancanza di riferimenti temporali certi anche in relazione alla suddetta riunione e per la possibilità di raggiungere comunque facilmente Palermo con mezzi opportuni, risulta smentito proprio dall'analisi del traffico del cellulare sopra indicato che evidenzia effettivamente un gruppo di telefonate che hanno impegnato il distretto telefonico di Firenze, ma solo dall'8 al 13 luglio 1992, mentre indica come distretto attivato dall'uso del medesimo cellulare per il periodo precedente quello di Palermo, il che induce a ritenere probabile che il Graviano possa essersi recato effettivamente in Versilia nella seconda settimana di luglio. Il soggiorno a Taormina nel fine settimana in cui si è verificata la strage, invece, oltre a non risultare confermato da precisi riferimenti cronologici dai testi della difesa La Spina e Gullotta, risulta in concreto irrilevante ai fini della esclusione della responsabilità del Graviano per i fatti per cui si procede, perché la distanza della località indicata da Palermo avrebbe certamente consentito al Graviano di presenziare personalmente alle fasi conclusive della strage, mentre, per converso, la contestuale presenza in Taormina nello stesso periodo del coimputato Tagliavia Francesco rafforza l'ipotesi di un coinvolgimento di entrambi nella esecuzione materiale della strage, certamente non preclusa dal soggiorno in una località turistica affollata che avrebbe potuto offrire una idonea base logistica da cui organizzare le fasi esecutive della strage sottraendosi poi rapidamente ai controlli sul territorio che sarebbero inevitabilmente seguiti. Alla luce di tali considerazioni, stante la assoluta convergenza di tutti gli elementi di prova sin qui evidenziati, non può che affermarsi la penale responsabilità di Graviano Giuseppe in ordine a tutti i reati allo stesso ascritti, che, rientrando nel contesto di un medesimo disegno criminoso, vanno unificati per continuazione sotto il più grave delitto di strage di cui al capo F) dell'epigrafe come modificato all'udienza del 4-6-1997*".

rinvenuti nel setacciamento della via D'Amelio (i mozzi posteriori dei freni, ma anche il disco frizione del gruppo cambio) appartenevano, proprio come il blocco motore rinvenuto nella sede stradale ed i frammenti di balestre conficcati nel cratere creato dall'esplosione, ad una Fiat 126, andando (paradossalmente) a confermare le (false) dichiarazioni di Vincenzo Scarantino.

Inoltre, si deve anche considerare la circostanza (pacifica fra le parti processuali), ampiamente sufficiente a smentire quanto sostenuto da Giuseppe Graviano in merito alla falsità della collaborazione di Gaspare Spatuzza, che quest'ultimo, seppure in maniera del tutto estemporanea (e -come detto- con dichiarazioni nemmeno utilizzabili ai fini di prova, nel loro contenuto intrinseco) rivelava ai Magistrati della Procura Nazionale Antimafia che stavano facendo un grosso errore nei processi per la strage di via D'Amelio, già nel mese di giugno del 1998[457], vale a dire in epoca ben antecedente ai dialoghi carcerari di Tolmezzo, in cui "*U Martedduzzo*" avrebbe spiegato al "*Tignusu*" ciò che accadeva nel processo c.d. Borsellino bis (peraltro, non si capisce bene per quale ragione, posto che Graviano spiegava che teneva a distanza Spatuzza, poiché era un cugino di Contorno).

Pertanto, anche le dichiarazioni di Giuseppe Graviano sono del tutto inattendibili.

27) Considerazioni conclusive sulla posizione di Vittorio Tutino.

Già si è visto, analizzando l'articolato racconto di Gaspare Spatuzza sulla

[457] Cfr. verbale colloquio investigativo con i Dottori Vigna e Grasso del 26.6.1998 (acquisito agli atti, sull'accordo delle parti, all'udienza del 7.11.2016).

preparazione della strage di via D'Amelio, come si tratti di dichiarazioni provenienti da una fonte assolutamente credibile, che si è autoaccusata, innanzitutto, della partecipazione ad un eccidio per il quale lo stesso Spatuzza non sarebbe mai stato perseguito (attese le responsabilità già irrevocabilmente accertate nei precedenti processi per questi fatti), dando molteplici spunti all'autorità giudiziaria, per riscontare positivamente le sue dichiarazioni (logiche, coerenti, circostanziate, precise e continue) e mettendo così in discussione una parte di quanto veniva accertato dalle precedenti sentenze irrevocabili sulla strage di via D'Amelio.

Del pari, sono stati diffusamente analizzati i motivi della ritenuta attendibilità delle medesime dichiarazioni, alla luce delle altre risultanze istruttorie di questo processo e di quelli precedenti, contestualmente confutando i rilievi critici avanzati dalla difesa di Vittorio Tutino, in relazione ad alcune apparenti discrasie nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia o contraddizioni rispetto ad ulteriori risultanze (ad esempio: sulla sistemazione dei freni e la chiusura della portiera della Fiat 126; sul possesso della carta di circolazione della medesima automobile, da parte della proprietaria; sulla chiusura del portone d'accesso alla carrozzeria di Giuseppe Orofino; etc…).

Ancora, sono stati singolarmente analizzati e valutati anche gli ulteriori elementi di prova, richiesti dalla legge, a conferma della chiamata in correità di Gaspare Spatuzza, superando (ancora una volta) i rilievi critici della difesa sulla collaborazione di Tullio Cannella (per un suo potenziale interesse all'accusa) e su quelle, sopravvenute nel corso del dibattimento, di Vito Galatolo (per la progressione dichiarativa) e Francesco Raimo (soprattutto per la tardività della sua dichiarazione,

fatta ad un anno dalla chiusura del verbale illustrativo).

Inoltre, sono state prese in considerazione anche le dichiarazioni rese dall'imputato, negli esami dibattimentali (come detto, anche in quello del procedimento c.d. Capaci bis, oltre che in questo dibattimento) e nel suo confronto con due dei suoi accusatori (Gaspare Spatuzza e Vito Galatolo).

A fronte del poderoso compendio probatorio a carico, l'imputato si difendeva, come detto, con la mera negazione del proprio contributo alla realizzazione della strage (e finanche -per quello che qui interessa- della propria partecipazione a Cosa nostra). Più in generale, la linea difensiva della parte processuale era volta, non già ad introdurre una propria versione alternativa degli accadimenti (ad esempio, come fatto da taluno degli imputati nei precedenti processi, contestando la realizzazione della strage mediante l'utilizzazione della Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti), bensì a confutare l'esistenza di una 'convergenza del molteplice' a carico del proprio assistito, per un suo consapevole e volontario contributo nella realizzazione della strage di via D'Amelio, sia per alcune contraddizioni ed aporie (nell'ottica difensiva) nelle dichiarazioni accusatorie di Gaspare Spatuzza, sia per la mancanza di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca delle altre fonti dichiarative, a riscontro estrinseco della predetta chiamata (vale a dire i predetti Vito Galatolo, Francesco Raimo, Tullio Cannella).

Invece, la Corte d'Assise ritiene ampiamente comprovato, oltre ogni ragionevole dubbio, il rilevante contributo materiale fornito da Vittorio Tutino alla preparazione della strage del 19 luglio 1992 e -conseguentemente- nella devastazione di autovetture ed immobili, realizzata in via D'Amelio ed, ancora, il suo concorso, di

tipo morale, nella detenzione e porto in luogo pubblico dell'ingente quantità di esplosivo stipato nel portabagagli della Fiat 126, appunto procurando quest'ultima autobomba ed una parte del materiale necessario a farla esplodere a distanza (le due batterie e l'anteNnino), oltre alle targhe da apporre alla stessa (per dissimularne la presenza), con la consapevolezza e la volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica, accettando anche di devastare tutto quanto si trovasse nei pressi della deflagrazione e, come si vedrà di qui a breve, con la chiara intenzione di uccidere taluno.

Quanto al contributo concorsuale dell'imputato alla realizzazione della strage, si reputa, innanzitutto, utile richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia. La Suprema Corte, nel troncone di questo stesso procedimento celebrato con rito abbreviato, confermando l'affermazione della responsabilità di Fabio Tranchina (limitatosi, come detto, ad accompagnare Giuseppe Graviano in due sopralluoghi in via D'Amelio ed a fornirgli ospitalità, durante la sua latitanza, nel periodo della preparazione della strage), afferma -in maniera chiara- che, "*ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio (nella fattispecie, relativa a strage mafiosa, la S.C. ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in concorso, per aver svolto il ruolo di autista del capo cosca, organizzatore della strage, per averlo accompagnato in due sopralluoghi sul posto del delitto e per*

1519

avergli offerto ospitalità, nella consapevolezza che stava preparandosi un attentato eclatante)". Ancora: "*resta da esaminare il tema giuridico (...) riassumibile nel seguente quesito: se, ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo che interessi la sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato commesso da altri concorrenti neppure conosciuti dall'agente, e, soprattutto, se sia configurabile il dolo di partecipazione in colui che si limiti a prestare un contributo circoscritto alla preparazione dell'azione delittuosa senza conoscerne le modalità esecutive e la stessa vittima designata, nella sola consapevolezza di un perseguito evento omicidiario di rilevante impatto sul territorio. Ritiene la Corte che sia corretta la risposta positiva data ad entrambi i quesiti dai giudici di merito. Sul piano oggettivo, è già stato affermato che la partecipazione alle attività preparatorie del delitto e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'art. 110 cod. pen., poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti (...) Sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep.*

1520

2001, Sormani, Rv. 218525). Assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003, dep. 2004, Misuraca, Rv. 228424). Discende che il contributo causale alla verificazione dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. Tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso, organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il successo. Nel caso in esame Tranchina, allo stesso modo di Spatuzza, fu investito di specifici segmenti preparatori dell'eclatante azione criminosa, portata a compimento il 19 luglio 1992

1521

dall'associazione di tipo mafioso di cui era membro. Il suo contributo, consistito nello svolgere il compito di autista e in genere di uomo di fiducia del capo, fu certamente efficace rispetto al delitto commesso, perché permise al principale organizzatore di esso, il latitante Graviano Giuseppe, nell'imminenza del tragico attentato, di mantenersi in costante contatto con i sodali del suo gruppo; di compiere almeno due sopralluoghi sul luogo del progettato delitto; di ricevere costante ospitalità, anche alla vigilia della strage, nella casa palermitana di Tranchina, quest'ultimo reclutato dal boss, proprio perché appartenente a famiglia estranea al contesto mafioso e all'epoca incensurato; e tutto ciò nella consapevolezza dell'imputato, come da lui stesso ammesso, che stava preparandosi un'azione omicidiaria "eclatante", tale da poter mettere in pericolo anche la pubblica incolumità, considerata la scelta del giardino come luogo dove Graviano si sarebbe personalmente appostato, come preannunziato a Tranchina, nel corso delle attività preparatorie, con le già ricordate parole: "addubbu no iardino" ("mi accomodo nel giardino", n.d.r.), tali da lasciare intendere che l'azione sarebbe stata commessa sulla pubblica via, normalmente frequentata da più persone. E tanto esclude, per la rilevanza dell'omicidio in preparazione e l'estensione del suo scenario, come tali subito percepite da Tranchina, la ricorrenza del dolo eventuale o del concorso anomalo, dedotti solo in via subordinata dal ricorrente ed incompatibili col dolo specifico postulato dal delitto di strage di cui all'art. 422 cod. pen. (con riguardo all'elemento psicologico del reato contestato, si richiamano: Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini, Rv. 235666; Sez. 2, n. 1695 del 13/01/1994, Rizzi, Rv. 196506; Sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991, Abel, Rv. 188640). In sintesi, poiché Tranchina fu consapevole, nel corso dell'attività preparatoria cui prestò il suo

1522

volontario contributo, che stava per essere commesso un delitto di omicidio con modalità eclatanti, pur rimanendo a lui nascosti l'identità della vittima e il preciso piano esecutivo, risulta infondato il primo motivo di ricorso censurante il riconoscimento del concorso di Tranchina nel delitto di strage per asserito difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo"[458].

Ciò premesso, in diritto, ed avuto riguardo alle emergenze istruttorie del presente processo (sopra analizzate), pur condividendo l'assunto della difesa (nella discussione finale) per cui non sarebbe affatto corretto operare un'automatica (e pedissequa) trasposizione, su Vittorio Tutino, delle consapevolezza ammessa e dimostrata, fin dalle primissime battute della loro azione, da Gaspare Spatuzza (quando Cannella, innanzi alla sua titubanza, gli diceva che si doveva rubare proprio una Fiat 126; "*rincara la dose e mi dice: "La macchina si deve rubare", quindi con questa sua insistenza mi rendo conto a quel punto a cosa servisse la macchina. Mi viene in mente ma strage in cui morì il Giudice Chinnici*"[459]), vanno evidenziati i seguenti elementi, che fanno concludere -senza alcun ragionevole dubbio- per la piena consapevolezza, da parte dell'imputato, della destinazione dell'autovettura rubata assieme a Gaspare Spatuzza al compimento di un attentato da porre in essere con l'esplosivo e sulla pubblica via, con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità pubblica e con la chiara e precisa intenzione di uccidere taluno, anche devastando quanto presente nei paraggi della deflagrazione.

In tal senso, si deve -infatti- evidenziare che:

---

[458] Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25846 del 30/11/2015, Rv. 267297, Tranchina e Candura.

[459] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pag. 54.

- già nel corso del mese di giugno del 1992, Vittorio Tutino sapeva che si doveva realizzare qualcosa di molto eclatante, proprio in via Mariano D'Amelio, e per tale motivo faceva in modo che i suoi cognati non frequentassero più, come facevano d'abitudine, prima d'allora, il parcheggio gestito dai Galatolo, ad appena 100/200 metri, in linea d'aria, dal luogo dell'esplosione[460], raccomandando pure a Vito Galatolo di non avre più "*niente a che fare in questo posteggio*"[461];
- appunto, dopo aver fatto in modo che i propri cognati non frequentassero più il parcheggio vicino alla via Mariano D'Amelio ed aver consigliato anche a Vito Galatolo di non recarvisi più, Vittorio Tutino, assieme a Gaspare Spatuzza, rubava la Fiat 126, nei primi giorni del mese di luglio 1992[462] e veniva pure incaricato, nello stesso contesto, di procurare due batterie ed un'antennino[463], strumenti essenziali per alimentare e collegare i micidiali dispositivi, destinati a far brillare il materiale esplosivo;
- ancora, sabato 18 luglio 1992, dopo aver consegnato le due batterie e l'antennino a Gaspare Spatuzza, Vittorio Tutino andava con lui a rubare delle targhe di un'altra Fiat 126[464];
- infine, l'imputato veniva anche avvisato[465] di "*non passare per strada*",

[460] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale (esame dibattimentale di Vito Galatolo) del 19.2.2015, pag. 27.

[461] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale (esame dibattimentale di Vito Galatolo) del 19.2.2015, pag. 25.

[462] Verosimilmente, sabato 4 luglio 1992 e, comunque, non oltre al giovedi 9 luglio 1992 (la denuncia di furto di Pietrina Valenti è di venerdi 10 luglio 1992 e nella stessa si legge, come detto, che il furto era della sera o della notte precedente).

[463] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale di Gaspare Spatuzza), pag. 96.

[464] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale di Gaspare Spatuzza), pagg. 118 ss.

[465] Verosimilmente, da Filippo Graviano (cfr. le dichiarazioni di Fabio Tranchina, nel verbale d'interrogatorio del 21 aprile 2011, agli atti: "*Vittorio Tutino era l'ombra di Filippo Graviano, l'ombra, dove c'era Filippo Graviano, c'era*

prima della strage di via D'Amelio, come commentava, durante la comune latitanza, con Gaspare Spatuzza (lamentandosi col sodale di non aver nemmeno ricevuto un analogo avvertimento, prima della strage di Capaci)[466].

Nemmeno pare ipotizzabile, alla luce delle superiori emergenze, la configurazione di un concorso c.d. anomalo dell'imputato, né di un suo mero dolo c.d. eventuale, incompatibili, com'è noto, con il dolo specifico richiesto per il delitto di strage. Infatti, sotto il primo aspetto, va rimarcato come lo schema della responsabilità *ex* art. 116 c.p., richiederebbe -nel caso di specie- l'ignoranza dell'imputato sulla destinazione finale della Fiat 126 che rubava, assieme a Gaspare Spatuzza, unitamente alle targhe da apporre alla medesima, procurando altresì due batterie ed un antennino: detta evenienza è assolutamente insostenibile, anche alla luce dell'organico inserimento di Vittorio Tutino in Cosa nostra e della vicinanza ai fratelli Graviano ed, ancora, delle predette risultanze in merito alla consapevolezza dimostrata, già nel corso del mese di giugno del 1992 (cioè, diverse settimane prima rispetto al furto dell'autobomba e delle targhe), del fatto che sarebbe stato realizzato un attentato eclatante, proprio nella zona di via D'Amelio, con modalità tali da mettere in pericolo chi si trovasse nelle immediate vicinanze.

Anzi, non pare un fuor d'opera evidenziare come, proprio la circostanza (pacifica) che Vittorio Tutino abitasse, in quel periodo, assieme alla moglie (peraltro, in dolce attesa) in via Don Orione, vale a dire proprio nelle vicinanze della via

Vittorio Tutino, perché era, proprio il suo accompagnatore, ventiquattr'ore su ventiquattro"), tenuto anche conto del fatto che il fratello Giuseppe Graviano, non solo avvisava Gaspare Spatuzza, di stare il più lontano possibile da Palermo, la domenica 19 luglio 1992, ma si accertava anche che Fabio Tranchina si recasse fuori città per la medesima giornata.

[466] Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale di Gaspare Spatuzza), pagg. 136 s.

D'Amelio, induce a ritenere, ragionevolmente, che l'imputato (anche per il suo rapporto fiduciario con i fratelli Graviano) fosse ben più informato, rispetto al sodale Gaspare Spatuzza, persino in merito all'obiettivo specifico che si doveva colpire con l'eclatante azione delittuosa in preparazione (fermo restando che, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra riportata, detta ultima consapevolezza dell'obiettivo specifico non è affatto necessaria per affermare la sua responsabilità concorsuale nella strage *de qua*).

Le medesime considerazioni valgono pure ad escludere decisamente la configurabilità del c.d. dolo eventuale, in capo a Vittorio Tutino, posto anche quello che rileva, anche sul piano dell'elemento soggettivo del reato di strage, posto in essere in forma concorsuale, è la considerazione unitaria del fatto collettivo.

Come già detto, riportando i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, anche sul piano dell'elemento soggettivo del reato, assume carattere decisivo l'unitarietà del 'fatto collettivo', sicché è sufficiente che ciascun agente sia a conoscenza (anche unilaterale) del contributo prestato alla condotta altrui, con la volontà di dare un apporto utile alla realizzazione dell'impresa criminale. Ciò che conta è la consapevolezza, da parte del singolo concorrente, che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, come "*tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale*"[467].

Nessun ragionevole dubbio può, pertanto, prospettarsi sul consapevole e volontario contributo dell'imputato -in termini di causalità agevolatrice- nella preparazione della strage del 19 luglio 1992, oltre che nella volontaria devastazione

[467] Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25846 del 30/11/2015, Rv. 267297, Tranchina e Candura.

All'anzidetta condanna segue, per legge, quella al pagamento delle spese processuali e delle spese relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

La condanna importa altresì, ai sensi degli artt. 29, 32 e 36 c.p., le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale, della decadenza dalla potestà genitoriale e della pubblicazione della sentenza di condanna.

La presente pronunzia dovrà essere pubblicata mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta e Palermo, nonché pubblicata, per intero (stante la particolare rilevanza e gravità dei fatti commessi) e per trenta giorni, a spese del condannato, nel sito internet del Ministero della giustizia.

CAPITOLO IX

LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO FRANCESCO ANDRIOTTA

1) Breve premessa sulla confessione dell'imputato e sulla linea difensiva della parte.

Come verrà riportato ed argomentato nel prosieguo della motivazione, Andriotta è reo confesso in merito al delitto di calunnia, continuata ed aggravata, che gli viene contestato al capo I) della rubrica.

Va subito chiarito, tuttavia, che l'imputato ammetteva le proprie responsabilità non in maniera spontanea (circostanza che -unitamente ad altre considerazioni- induce, come si vedrà, a negargli le attenuanti generiche, così come va esclusa l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 114, ultimo comma, c.p., riconosciuta invece al coimputato Scarantino, la cui posizione, sotto tale profilo, pare affatto diversa), ma unicamente perché compulsato, dalla Procura di Caltanissetta, dopo le rivelazioni di Gaspare Spatuzza e posto innanzi all'evidenza delle indiscutibili conferme alle stesse, che smentivano, in maniera lampante e radicale, le precedenti dichiarazioni del prevenuto su questi fatti (così come quelle rese da Scarantino).

La piena confessione dell'imputato (che pure si professa non colpevole, come si dirà a breve) è certamente attendibile, nella parte in cui egli spiega la natura totalmente mendace della propria 'collaborazione' con la giustizia, poiché assistita e confermata dall'imponente compendio probatorio di cui si è dato atto nella parte della motivazione (cui si rinvia) dedicata all'esecuzione della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992. Detta considerazione, tuttavia, non esime affatto dalla complessiva

ricostruzione delle false dichiarazioni rese dall'imputato, anche in ragione della linea difensiva della parte che, con i rilievi tecnico-giuridici che verranno analizzati nel prosieguo della motivazione, concludeva, in via principale, per l'assoluzione dell'assistito, in ragione dell'insussistenza delle calunnie ai danni di Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Gaetano e Vernengo Cosimo, giacché le false accuse dell'imputato (in contestazione al capo I) contro il primo, erano 'coperte' dal giudicato di condanna, all'esito della sentenza (non impugnata) di primo grado, del c.d. processo Borsellino uno e quelle contro il secondo ed il terzo venivano ritenute inattendibili nel c.d. processo Borsellino bis (invero, solo nella sentenza di primo grado, come si vedrà), mentre il ruolo del quarto veniva indicato dal prevenuto in forma generica o dubitativa. Inoltre, la difesa dell'imputato chiedeva l'assoluzione dell'assistito anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, vale a dire per difetto del dolo di tutte le calunnie contestate, sotto il profilo della (asserita) convinzione soggettiva della colpevolezza dei soggetti falsamente incolpati. Ancora, in via subordinata, veniva chiesto il proscioglimento di Andriotta, per prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche, prevalenti od equivalenti, rispetto alla contestata recidiva, anche con retrodatazione del *tempus commissi delicti* e, solo in via d'estremo subordine, veniva chiesto un trattamento sanzionatorio mitigato, con l'esclusione dell'aggravante speciale di cui al 3° comma dell'art. 368 c.p., relativa (come noto) alla calunnia dalla quale "deriva una condanna all'ergastolo", la concessione delle attenuanti generiche (come detto, equivalenti o prevalenti sulla contestata recidiva) e la graduazione della pena, ai sensi dell'art. 133 c.p. (tenendo conto di una serie di elementi, come la risalenza nel tempo delle condotte, il ruolo 'suggeritivo' di appartenenti alle istituzioni, il comportamento *post delictum* del reo, etc.).

1530

Tanto brevemente premesso (posto che i rilievi della difesa verranno ripresi ed analizzati, nel prosieguo della motivazione), si passerà ad evidenziare il contenuto delle originarie dichiarazioni rese dall'imputato, in qualità di falso collaboratore della giustizia ("*Io non sapevo nulla, ho barattato la mia libertà con quella degli altri attraverso lo Stato*"[1]), per poi passare ad esaminare quelle complessivamente rese, dal 2009 in avanti, in costanza del presente procedimento (dette dichiarazioni, venivano acquisite agli atti del dibattimento, con il consenso delle parti[2]) e quelle rese innanzi alla Corte, nell'esame dibattimentale[3].

2) Le false dichiarazioni del 'collaboratore di giustizia' Andriotta Francesco nei precedenti processi per la strage di via D'Amelio.

La collaborazione di Francesco Andriotta (intrapresa nel settembre 1993) per la strage di via Mariano D'Amelio, non solo apriva la strada, in maniera determinante, a quella successiva di Vincenzo Scarantino (che iniziava a giugno 1994), ma permetteva altresì di puntellare il costrutto accusatorio riversato nei tre gradi del primo processo celebrato per questi fatti (nei confronti dello stesso Scarantino Vincenzo, nonché di Profeta Salvatore, Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe), consentendo persino di superare la clamorosa ritrattazione dibattimentale di

[1] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 74 s.
[2] In particolare, venivano acquisiti agli atti del dibattimento (cfr. verbali d'udienza del 13 maggio 2015, pagg. 79 ss, nonché del 14 maggio 2015, pag. 10) tutti i verbali d'interrogatorio resi da Andriotta, come collaboratore di giustizia, negli anni '90 (vale a dire quelli del 14.09.1993, 4.10.1993, 25.11.1993, 17.01.1994, 21.03.1994, 16.09.1994, 28.10.1994,26.01.1995,29.04.1998), nonché i verbali d'interrogatorio resi dal medesimo, in qualità di indagato per la calunnia *de qua,* negli anni 2000, alla Procura di Caltanissetta (vale a dire quelli del17.07.2009,8.09.2009,30.11.2010, 24.02.2011), oltre ai verbali di confronto fra Andriotta e Giuseppe Ferone (28.09.2009), fra Andriotta e Tibaldi Franco (30.11.2010), fra Andriotta e Salvatore La Barbera (24.02.2011), fra Andriotta e Mario Bò (24.02.2011), fra Andriotta e Vincenzo Ricciardi (24.02.2011), fra Andriotta e Vincenzo Scarantino (30.11.2010).
[3] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 13 ss, nonché 14.5.2015, pagg. 11 ss ed, ancora, confronto Andriotta Francesco e Ricciardi Vincenzo, nonché Andriotta Francesco e Bò Mario, verbale d'udienza 12.6.2016, pagg. 143 ss e 162 ss.

Scarantino, nel settembre 1998.

Oggi, anche alla luce delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, la genesi e l'evoluzione di quella 'collaborazione', devono esser rivisitate, con la consapevolezza che le dichiarazioni di Andriotta costituivano la svolta per le indagini preliminari dell'epoca, inducendo alla collaborazione anche Scarantino.

Pertanto, come anticipato, prima di affrontare il merito di quanto riferito dall'imputato nell'odierno procedimento, dal 2009 in avanti, ammettendo apertamente la natura mendace della propria collaborazione (e lo scopo della stessa, vale a dire costringere Scarantino a 'collaborare', mettendolo con le "*spalle al muro*"[4]), soltanto una volta messo innanzi all'evidenza di quanto già accertato dalle più recenti indagini, pare opportuno muovere dal contenuto delle dichiarazioni (come detto, pacificamente mendaci) che questi rendeva, da 'collaboratore' della giustizia, in relazione a quanto (asseritamente) appreso sulla strage di via D'Amelio, durante la detenzione in carcere a Busto Arsizio, con Vincenzo Scarantino.

Andriotta iniziava a 'collaborare' sui fatti di via D'Amelio, con l'interrogatorio del 14 settembre 1993 (reso a Milano, davanti al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini), dove riferiva (in sintesi, in ben otto ore d'interrogatorio) che[5]:

- chiedeva il trasferimento dal carcere di Saluzzo a quello di Busto Arsizio, per essere più vicino alla famiglia; arrivava in tale ultima struttura il 3 giugno 1993 e veniva assegnato al Reparto Osservazione, occupando prima la cella n. 5 e poi la n. 1, dove rimaneva fino al 23 agosto 1993;
- proprio in tale periodo conosceva Vincenzo Scarantino, col quale instaurava un rapporto cordiale, che diventava, giorno dopo giorno, più stretto; come

[4] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pag. 19.
[5] Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco 14.09.1993, acquisito agli atti.

1532

usualmente avveniva tra detenuti, i due iniziavano a parlare delle rispettive vicissitudini e, quindi, anche delle attività illecite per cui erano detenuti;

- Scarantino gli riferiva che contrabbandava sigarette (come attività collaterale) e che era legato ad importanti personaggi mafiosi, in particolare a Carlo Greco e Salvatore Profeta, con i quali gestiva grossi traffici di stupefacenti; di Profeta aggiungeva che era suo cognato, nonché 'uomo d'onore', che godeva di grande rispetto in Cosa Nostra, essendo il braccio destro di Pietro Aglieri, il capo nel quartiere della Guadagna;
- col passare dei giorni, il rapporto di confidenza si tramutava in vera e propria amicizia, con scambio di favori: Scarantino cucinava anche per Andriotta, mentre quest'ultimo, in occasione dei colloqui carcerari, consegnava alla propria moglie dei messaggi scritti per la famiglia di Scarantino; a volte era lo stesso imputato che scriveva tali messaggi, su dettatura di Scarantino, poiché questi non sapeva scrivere in corretto italiano e la moglie di Andriotta (che doveva chiamare il numero di telefono riportato sul 'pizzino', leggendone il contenuto all'interlocutore), non capiva cosa vi era scritto;
- nel prosieguo del rapporto fra i due detenuti, Scarantino si lasciava andare ad una serie di importanti confidenze, riguardanti anche il suo diretto coinvolgimento nella strage di via D'Amelio. Inizialmente, Scarantino gli spiegava solo che era imputato per questi fatti e che le prove a suo carico erano le dichiarazioni di tali Candura e Valenti, delle quali non si preoccupava perché si trattava di due tossicodipendenti poco attendibili (Scarantino aveva, addirittura, appreso che il secondo, nel corso di un confronto con il primo, aveva ritrattato le sue dichiarazioni). Scarantino neppure era preoccupato per il

filmato, in possesso di Candura, che lo ritraeva in occasione di una festa di quartiere, giacché era in grado di darne ampia giustificazione. Invece, qualche apprensione mostrava Scarantino quando apprendeva dell'arresto di suo fratello per l'accusa di ricettazione di autovetture, tanto che, con il predetto sistema dei messaggi trasmessi tramite la moglie di Andriotta, cercava di capire se detto reato era o no collegato alla strage di via D'Amelio. Molto più forte era la preoccupazione di Scarantino quando (tramite un detenuto della seconda sezione) apprendeva che in televisione davano notizia dell'arresto di un garagista coinvolto nella strage di via D'Amelio. In tale contesto, Scarantino si lasciava andare ad ulteriori confidenze, rivelando ad Andriotta, tra le altre cose, che temeva un eventuale pentimento del predetto garagista, le cui dichiarazioni potevano comportare, per lui, la condanna all'ergastolo. La fiducia nutrita nel compagno di detenzione, poi, induceva Scarantino a confessare ad Andriotta di aver effettivamente commissionato al predetto Candura il furto di quella Fiat 126 che veniva utilizzata nella strage del 19 luglio 1992, e ciò su richiesta di un parente (un cognato o fratello). L'autovettura da sottrarre doveva essere di colore bordeaux, perché anche la sorella di Scarantino (Ignazia) ne possedeva una dello stesso colore (in tal modo, se qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, non avrebbe nutrito alcun sospetto). Candura (sempre secondo le false confidenze di Scarantino, riferite da Andriotta) aveva sottratto la Fiat 126 di proprietà della sorella di Valenti Luciano e quest'ultimo la aveva portata nel posto stabilito, dove Scarantino la aveva presa in consegna, provvedendo a ricoverarla in un garage, diverso da quello dove la stessa era stata, successivamente, imbottita d'esplosivo. Inoltre, Andriotta aveva riferito anche ulteriori circostanze di

1534

dettaglio (sempre apprese, a suo dire, da Scarantino), in merito al furto della predetta autovettura, come il fatto che la stessa non era in condizioni di perfetta efficienza e, per tal motivo, veniva spinta o trainata. Ancora, per il furto di detta autovettura, Scarantino aveva promesso 500.000 Lire a Candura, ma ne aveva corrisposto soltanto una parte, vale a dire 150.000 Lire, oltre a della sostanza stupefacente (non pagando la differenza). L'autovettura era stata anche riparata ed alla stessa erano state cambiate le targhe. Inoltre, Scarantino gli confidava che era lui stesso che aveva portato la macchina dal garage alla via D'Amelio. Circa il luogo dove la vettura era stata imbottita d'esplosivo, Scarantino gli confidava cose contrastanti, giacché, in un primo momento, riferiva di una località di campagna dove la sua famiglia possedeva dei maiali, e successivamente, dopo l'arresto del predetto garagista, faceva invece riferimento proprio all'autorimessa di quest'ultimo. Peraltro, Scarantino non era presente al riempimento della vettura d'esplosivo, perché se ne occupavano altre due persone, uno dei quali era uno specialista italiano di nome Matteo o Mattia. Scarantino spiegava anche che si era ritardata la denuncia del furto delle targhe al lunedì successivo all'attentato.

A tale primo interrogatorio ne seguivano altri, in relazione ai quali si riporteranno, in questa sede (anche per economia motivazionale, attesa la pacifica falsità di tutte queste dichiarazioni dell'imputato, come ammesso ampiamente da Andriotta, anche nell'esame dibattimentale) solo gli ulteriori dettagli e circostanze, via via aggiunti, rispetto a quanto già sopra sintetizzato. In particolare, nel corso dell'interrogatorio del 4 ottobre 1993 (nel carcere di Milano Opera, sempre alla presenza del Pubblico

Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini), l'odierno imputato riferiva[6]:

- di un messaggio fatto pervenire a Vincenzo Scarantino, occultato dentro un panino e gettato all'interno del cubicolo dove questi si trovava, da parte di alcuni detenuti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis O.P. (e ristretti nell'apposita sezione), come preannunciato da un amico del detenuto (che gridava dalla finestra "*Vincenzo quando vai all'aria domani mattina, trovi un panino, mangiatillo*"). Nel biglietto c'era il seguente messaggio: "*guidala forte la macchina*"; detto biglietto veniva poi dato da Scarantino ad Andriotta, affinché quest'ultimo lo consegnasse alla moglie, che avrebbe dovuto chiamare il recapito telefonico indicatole, per leggere all'interlocutore il testo del predetto messaggio;
- che Scarantino confidava ad Andriotta che il "telefonista" arrestato per la strage di via D'Amelio aveva intercettato la telefonata per conoscere gli spostamenti del dott. Paolo Borsellino operando su un armadio della società telefonica posto in strada. Questo soggetto era il fratello di un grosso boss mafioso. Quando veniva arrestato il "telefonista", comunque, Scarantino non sembrava affatto preoccupato;
- che colui che, a dire di Scarantino, gli aveva commissionato il furto dell'automobile da utilizzare per la strage, era Salvatore Profeta; Andriotta motivava l'iniziale reticenza, a tale riguardo, con la paura di menzionare un personaggio d'elevato spessore criminale, spiegando che rammentava il nome del parente di Scarantino, in quanto quest'ultimo gli confidava che commentava tale presenza, al momento in cui l'esplosivo arrivava o veniva prelevato per essere trasportato nella carrozzeria, con la frase "*è arrivata la*

[6] Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco 4.10.1993, acquisito agli atti.

1536

Profezia";

- che il ritardo nella denuncia di furto al lunedì successivo la strage, riguardava le targhe apposte alla Fiat 126.

In occasione dell'interrogatorio del 25 novembre 1993, inoltre, Andriotta rendeva le seguenti ed ulteriori dichiarazioni[7]:

- riferiva alcuni dettagli sul messaggio minatorio di cui aveva parlato nel precedente atto istruttorio, precisandone il contenuto ("*guida forte la macchina*");
- su domanda dei magistrati, rendeva ulteriori dichiarazioni sul predetto Matteo o Mattia, evidenziando che Scarantino non gli specificava se questi era siciliano o meno, e precisando di non essere sicuro se, al posto di tale nome, il compagno di detenzione menzionava un altro nome, simile a quello appena riferito;
- nel momento in cui arrivava l'esplosivo o quando lo stesso veniva trasferito sulla Fiat 126, assieme a tale Matteo o Mattia, era presente anche Salvatore Profeta; inoltre, Andriotta non poteva escludere che fossero presenti altre persone, poiché Scarantino gli faceva intendere di aver pronunciato la frase "*è arrivata la Profezia*", a coloro che si trovavano sul posto.

Ancora, in occasione dell'interrogatorio del 17 gennaio 1994[8], Andriotta aggiungeva che, dopo la strage di via D'Amelio, Candura cercava, più volte, Scarantino, per sapere se l'autovettura utilizzata per l'attentato era proprio quella rubata da lui; Scarantino lo trattava in malo modo, intimandogli di non fargli più domande sul punto, e facendogli fare anche una telefonata minatoria, vista

[7] Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco 25.11.1993, acquisito agli atti.
[8] Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco 17.1.1994, acquisito agli atti.

1537

l'insistenza del Candura. Infine, Andriotta precisava che Scarantino ordinava a Candura di non rubare l'automobile nel quartiere della Guadagna.

Ulteriori e significative progressioni nelle dichiarazioni di Andriotta, sempre riportando (falsamente) le confidenze carcerarie (inesistenti) di quest'ultimo, si registravano nel verbale d'interrogatorio del 29 ottobre 1994[9], dove l'imputato spiegava di aver taciuto, sino a quel momento, su alcune circostanze, per timore delle eventuali conseguenze per la propria incolumità personale. In particolare, il prevenuto riferiva che alla strage partecipava anche Salvatore Biondino, pur non sapendo con quale ruolo (Scarantino non glielo aveva detto). Inoltre, Scarantino gli parlava anche di una riunione in cui si definivano alcuni dettagli relativi all'esecuzione della strage, cui partecipavano Salvatore Riina, Pietro Aglieri e Carlo Greco, Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera e Giovanni Brusca (sul punto si tornerà nel prosieguo, atteso che Andriotta, in buona sostanza, si adeguava alle sopravvenute dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, sulla riunione di villa Calascibetta).

Nel successivo interrogatorio del 26 gennaio 1995[10], Andriotta proseguiva nell'aggiunta di ulteriori particolari sulla predetta riunione, evidenziando che alla stessa (sempre a dire di Scarantino) partecipava anche un tal Gancio o Ciancio, capo mafia di un quartiere di Palermo, nonché quel Matteo o La Mattia di cui aveva parlava in precedenza. Mentre si svolgeva la riunione, Scarantino rimaneva all'esterno, a fare la vigilanza; per un motivo che Andriotta non ricordava, ad un certo punto, entrava dentro la stanza, assistendo persino ad un momento della discussione: non tutti i partecipanti alla riunione erano d'accordo per assassinare il

[9] Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco del 29.10.1994, acquisito agli atti.
[10] Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco del 26.1.1995, acquisito agli atti.

dott. Paolo Borsellino e, in particolare, Cancemi era uno di quelli che dissentiva. I Madonia non erano presenti alla riunione ma facevano pervenire il loro consenso. Ancora, Scotto aveva avuto anch'egli un ruolo nella strage (sempre a dire di Scarantino), avendo -quanto meno- fornito il consenso dei Madonia rispetto alla stessa. Infine, a proposito del "*telefonista*", Scarantino confidava all'imputato che, circa due giorni prima del collocamento dell'autobomba in via Mariano D'Amelio, questo soggetto comunicava che "*era tutto a posto*", nel senso che era stato messo sotto controllo il telefono della casa della madre del dott. Borsellino.

In data 31 gennaio 1995 e 16 ottobre 1997, Andriotta veniva esaminato, rispettivamente, nei dibattimenti di primo grado dei processi c.d. Borsellino uno e Borsellino bis ed, in specie, nella seconda occasione, approfondiva le accuse mosse nei confronti dello Scarantino, chiamando anche in causa (sempre *de relato* dal compagno di detenzione), per la prima volta, in relazione alla strage di via D'Amelio, Cosimo Vernengo, come "*partecipe*" all'eccidio (si riporta, in nota, lo stralcio d'interesse della relativa dichiarazione dibattimentale, sulla quale si ritornerà[11]).

---

[11] Cfr. dichiarazioni rese da Andriotta Francesco all'udienza dibattimentale del 16.10.1997 nell'ambito del primo grado del procedimento c.d. Borsellino bis, pag. 144 ss:

P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco, che cos'ha saputo lei da Scarantino Vincenzo, se ha saputo qualcosa, a proposito di riunioni, incontri relativi alla strage?

Teste ANDRIOTTA F.: - Si si, si, Dottore. Lui mi disse che ci fu questa riunione, però ora io non mi ricordo bene se fu in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata, questo non... non glielo so dire. Mi dispiace, questo non glielo so dire nemmeno oggi.E mi disse che parteciparono delle... dei personaggi grossi: Pietro Aglieri, Salvatore Riina e lo stesso Cancemi e La Barbera mi disse. Questo io mi ricordo. Salvatore Profeta io non mi ricordo se era presente, Dottore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi lei ricorda che Scarantino le fece i nomi di Aglieri, Riina, Cancemi e La Barbera.

Teste ANDRIOTTA F.: - Si si.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ricorda se le fece qualche altro nome, oppure le fece il nome soltanto di queste quattro persone?

Teste ANDRIOTTA F.: - No, mi sembra che c'era pure 'sto La Mattia..., Matteo o Mattia, non... non mi ricordo bene, Dottore. Comunque mi fece dei nomi. Ecco, che

1539

Infine, sempre nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, Andriotta veniva nuovamente esaminato il 10 giugno 1998, allorché riferiva (falsamente) che veniva minacciato, in data 17 settembre 1997, mentre si trovava in permesso premio a

---

	io so che Cosimo Vernengoè partecipante della strage l'ho de... l'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio, e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo.
P.M. dott. DI MATTEO: -	E che cosa lei a proposito della partecipazione di Cosimo Vernengo?
Teste ANDRIOTTA F.: -	Lui mi disse che partecipò questa persona, non so se era il figlio o il nipote, a questa strage.
P.M. dott. DI MATTEO: -	Ma le riferì anche qualche particolare in più, che cos'avrebbe fatto?
Teste ANDRIOTTA F.: -	No, Dottore, non mi riferì particolari in più e non glieli posso dare.Magari potrei aiutarvi. Se ero un uomo di Cosa Nostra stavo qui a sminuzzare tutto quello che era stato fatto, ma non sono un uomo di Cosa Nostra e mi devo tenere alle cose che mi ha detto Scarantino.
P.M. dott. DI MATTEO: -	Lei ricorda se fu fatto in qualche modo, e ci dica lei eventualmente per quali fatti, il nome di tale Biondino?
Teste ANDRIOTTA F.: -	Ah, sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non... non sono sicuro se partecipò anche lui, Dottore. Non..., ancora oggi non sono sicuro se mi disse che lui era partecipe alla riunione oppure no.
P.M. dott. DI MATTEO: -	Quindi...
Teste ANDRIOTTA F.: -	Che partecipò alla strage sì, questo sì.
P.M. dott. DI MATTEO: -	Ho capito.Quindi lei ci sta dicendo: "Ricordo che mi disse che alla riunione avevano partecipato Cancemi, La Barbera, Riina e Aglieri",
Teste ANDRIOTTA F.: -	Sì.
P.M. dott. DI MATTEO: -	mentre di Vernengo e Biondino ci dice: "Mi ha detto Scarantino che hanno partecipato alla strage".
Teste ANDRIOTTA F.: -	Sì.
P.M. dott. DI MATTEO: -	Abbiamo capito bene?
Teste ANDRIOTTA F.: -	Sì. Però che erano presenti alla riunione non... non credo, non... non me lo ricordo. Non credo che forse me l'ha detto o no, non lo so.
P.M. dott. DI MATTEO: -	A proposito del Cancemi lo Scarantino le aggiunse qualche particolare, le specificò...?
Teste ANDRIOTTA F.: -	Sì, perché Scarantino era fuori da quest'abitazione.Poi fu chiamato ed è entrato dentro dove c'erano tutti questi grossi personaggi, e disse che Cancemi espresse parere praticamente... era..., non era consenziente, va', a questa strage. Questo è vero. Questo mi disse..., e c'erano altri... uno o due persone anche loro che aveva espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D'Amelio. Questo me lo ricordo, Dottore.

1540

Piacenza, da due individui che lo chiamavano per nome, gli intimavano di confermare la ritrattazione fatta da Scarantino ad Italia Uno nel 1995 e aggiungevano che doveva anche parlare dell'omosessualità del predetto. In sostanza, Andriotta doveva dire che Vincenzo Scarantino nel 1995, ritrattando le sue dichiarazioni, aveva detto la verità e che aveva fatto (prima d'allora) delle accuse false, per la strage di via D'Amelio, perché continuamente picchiato, su istigazione del dott. Arnaldo La Barbera. Inoltre, Andriotta doveva spiegare che quanto a sua conoscenza sulla strage di via D'Amelio e su fatti di mafia era il frutto di un accordo fra lui e Scarantino. Altri avvertimenti gli venivano fatti sempre dagli stessi due individui, nel periodo natalizio del 1997, quando si trovava in permesso: tra le istruzioni ricevute, vi era anche quella di nominare come suoi difensori, prima di Pasqua, gli avvocati Scozzola e Petronio (direttiva alla quale aveva, poi, ottemperato). In cambio di quanto richiesto, gli venivano promessi trecento milioni di Lire.

Ciò premesso, si deve ora passare a trattare della valutazione d'attendibilità o meno delle predette dichiarazioni, da parte delle Corti d'Assise che si occupavano di questi fatti, nei precedenti processi celebrati per la strage di via D'Amelio.

3) Segue: le diverse valutazioni di attendibilità delle predette dichiarazioni di Andriotta, secondo le varie sentenze dei precedenti processi per la strage di via D'Amelio.

Così sinteticamente riportate le mendaci dichiarazioni che l'imputato rendeva in ordine alle inesistenti confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, occorre esaminare anche le conclusioni raggiunte da talune delle sentenze dei precedenti processi celebrati per la strage di via D'Amelio, in ordine alla sua attendibilità.

1541

In tal senso, la sentenza di primo grado del primo processo celebrato per questi fatti (c.d. Borsellino uno), concludeva per un giudizio positivo sull'attendibilità intrinseca di Andriotta, evidenziando che la decisione di questi di collaborare con la giustizia era il frutto di una scelta autonoma, maturata e meditata all'interno della sua coscienza, in maniera del tutto libera e spontanea.

A tal proposito, si valorizzavano le dichiarazioni di alcuni testimoni che consentivano (ad avviso di quella Corte) di dissipare i dubbi prospettati dalle difese sul possibile impiego del 'collaboratore' di giustizia in funzione di agente provocatore, nonché il fatto (positivamente valutabile) che Andriotta riferiva, inizialmente, i fatti di reato che lo riguardavano in prima persona e, solo in seguito, delle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino sulla strage di via D'Amelio (peraltro, seguendo un preciso suggerimento degli inquirenti dell'epoca, come oggi è dato sapere per la confessione dell'imputato, sul punto specifico attendibile), nonché il fatto che l'imputato continuava a rendere dette dichiarazioni anche dopo la conferma in appello della pena dell'ergastolo, nel processo (per omicidio) a suo carico: queste circostanze deponevano per l'assoluta mancanza, nella genesi della collaborazione di Andriotta, di valutazioni di personale tornaconto, che potessero far dubitare della genuinità delle sue dichiarazioni. Non risultavano, poi, elementi da cui inferire che Andriotta nutrisse nei confronti degli imputati (con i quali non aveva, in precedenza, alcun genere di rapporti), sentimenti d'astio, risentimento o vendetta, tali da far ipotizzare che potesse esser mosso da ragioni di malanimo o da intenti calunniosi. Infine, le dichiarazioni di Andriotta venivano valutate ricche di dettagli, costanti rispetto a quelle rese in fase d'indagine e verosimili sul fatto che potesse essere stato il ricettore delle confidenze di Scarantino, poiché l'ingresso dell'imputato, dal 3 giugno 1993, nel reparto carcerario di Busto Arsizio dove il

1542

detenuto della Guadagna era (in precedenza) ristretto da solo, era motivo di sollievo per Scarantino, consentendogli di uscire finalmente da quella condizione di solitudine ed alienazione che si protraeva ormai da diversi mesi.

Con particolare riferimento alle valutazioni negative, sulla credibilità di Francesco Andriotta, già contenute nella pronuncia d'appello a suo carico (per la quale l'imputato è ergastolano), confermata dalla decisione del giudice di legittimità, la Corte d'Assise del primo processo sui fatti di via D'Amelio, riteneva che tale giudizio critico non potesse, in alcun modo, inficiare il suddetto giudizio d'attendibilità, non refluendo nel procedimento per la strage del 19 luglio 1992.

Inoltre, le dichiarazioni di Andriotta potevano dirsi, sempre ad avviso della prima Corte d'Assise che s'occupava della strage di via D'Amelio, confortate da una serie di elementi oggettivi:

- dagli accertamenti condotti presso il carcere di Busto Arsizio, emergeva l'effettiva possibilità di comunicare per Andriotta e Scarantino, come confermato anche dai testi Murgia ed Eliseo, che spiegavano come le rispettive celle (e finestre) erano contigue (inoltre, era dimostrato che l'agente di turno della Polizia Penitenziaria, unico per tutto il Reparto, non poteva assicurare la sorveglianza a vista di Scarantino, dovendo attendere a tutte le altre incombenze);
- potevano dirsi pienamente riscontrate le dichiarazioni del collaboratore Andriotta per quanto atteneva al proprio ruolo di tramite con l'esterno, in favore di Scarantino, sulla base della documentazione acquisita al processo, nonché per le dichiarazioni di Bossi Arianna (moglie di Andriotta), e, ancora, per il contenuto delle intercettazioni di quel

processo;

- era accertato che Ignazia Scarantino, sorella di Vincenzo, coniugata con Salvatore Profeta, utilizzava l'autovettura Fiat 126, di colore amaranto, targata PA 622751, intestata a Profeta Angelo, e che, in effetti, sul quotidiano "Il Giorno" del 10 luglio 1993, veniva riportata, in un trafiletto in settima pagina, la notizia dell'arresto di un fratello di Vincenzo Scarantino.

In parte diverso era il giudizio sull'attendibilità di Francesco Andriotta, nonché sulla valenza del suo contributo dichiarativo, da parte dei Giudici di prime cure del secondo processo celebrato per la strage di via D'Amelio. Vale la pena di riportare, qui di seguito, un breve stralcio della sentenza di primo grado emessa nel processo c.d. Borsellino bis, appunto, nella parte della motivazione a ciò dedicata[12]:

"*Dal contesto delle dichiarazioni dibattimentali di Andriotta e, soprattutto, dall'analisi delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni appare tuttavia evidente che le dichiarazioni di Andriotta prima del pentimento di Scarantino Vincenzo sono state limitate alle confidenze di Scarantino riguardanti singoli momenti esecutivi della strage, quali il furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba, la custodia dell'autovettura prima della sua utilizzazione, il ruolo di Profeta Salvatore, (...), il caricamento dell'esplosivo presso la carrozzeria Orofino, il trasporto dell'autovettura sul luogo della strage e l'esecuzione di una intercettazione telefonica sul telefono della madre del dott. Borsellino ad opera di un parente di un uomo d'onore a nome Scotto, (...). Infatti risulta chiaro dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'Andriotta che lo stesso ha parlato della famosa riunione*

[12] Cfr. sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999, pagg. 187 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

1544

preparatoria della strage solamente dopo che i mezzi di informazione avevano diffuso la notizia del pentimento di Scarantino Vincenzo. (...) Orbene, per quanto attiene alla prima fase delle dichiarazioni di Andriotta è agevole osservare che hanno trovato ampio riscontro (...) tutte le indicazioni fornite da Andriotta circa la concreta possibilità che lo stesso aveva di dialogare con Scarantino (...). Assolutamente incontestabile appare, poi, lo scambio di favori e cortesie tra lo Scarantino e l'Andriotta e, in particolare, il fatto che lo Scarantino si sia avvalso della collaborazione dell'Andriotta per le comunicazioni con l'esterno del carcere (...). Alla luce di tali fatti appare ampiamente riscontrato il fatto che Scarantino Vincenzo abbia progressivamente intensificato i suoi rapporti con il compagno di detenzione, (...) ed appare credibile che possa anche avergli fatto qualche confessione, verosimilmente limitata, frammentaria e forse confusa (...). Certamente il distacco temporale tra le prime dichiarazioni di Andriotta e l'inizio della collaborazione con la giustizia di Scarantino e la divergenza di molti dettagli dagli stessi riferiti induce ad escludere un iniziale accordo tra i due (...) le dichiarazioni di Andriotta non possono certo considerarsi come prove autonome rispetto alle corrispondenti dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, per la semplice ragione che lo stesso non ha fatto altro che riferire confidenze ricevute dal compagno di detenzione. Tali dichiarazioni (...) hanno solamente il valore di confermare, proprio per il fatto di essere state raccolte ampiamente prima dell'avvio della collaborazione di Scarantino Vincenzo, soltanto l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nella prima fase della sua collaborazione con la giustizia e di rendere per contro assolutamente inattendibile la successiva totale ritrattazione di Scarantino".

In buona sostanza (come appena riportato), i Giudici di primo grado del processo

1545

c.d. Borsellino bis ritenevano veritiere le rivelazioni originarie di Francesco Andriotta, fatte prima che Vincenzo Scarantino intraprendesse la sua 'collaborazione': le dichiarazioni dell'imputato, non dotate di autonomia (nel senso che si trattava, come detto, delle confidenze del vicino di cella), erano pienamente utilizzabili per dimostrare l'attendibilità della collaborazione di Scarantino e la falsità della sua successiva ritrattazione ("*in tale limitato ambito le dichiarazioni di Andriotta hanno una sicura valenza di conferma dell'attendibilità intrinseca delle originarie dichiarazioni di Scarantino Vincenzo e ciò a prescindere da qualsiasi eventuale arricchimento o coloritura che l'Andriotta possa avere operato*"[13]). Inoltre, la Corte d'Assise del secondo processo celebrato per questi fatti, riteneva logicamente credibile anche il predetto intervento intimidatorio, da parte di emissari di Cosa Nostra, mentre Andriotta si trovava in permesso premio; tale intervento era collocabile in una più ampia strategia d'inquinamento probatorio, tesa ad ottenere anche la ritrattazione delle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino (la stessa conclusione, sul punto, veniva raggiunta dai Giudici di secondo grado).

A diversa conclusione, invece, pervenivano i medesimi Giudici, in relazione alle dichiarazioni di Andriotta, successive alla notizia del pentimento di Scarantino ed alle sue rivelazioni sulla riunione deliberativa della strage di via D'Amelio. A tal proposito, si evidenziava, in chiave negativa, che dette confidenze di Scarantino ad Andriotta non erano agganciate ad alcun episodio concreto (come gli arresti di Giuseppe Orofino, Rosario Scarantino e Pietro Scotto) o a risultanze tangibili, come la ricostruzione delle modalità del fatto attraverso gli esiti della consulenza esplosivistica, sicché le stesse, qualora effettivamente fatte, sarebbero state del tutto gratuite ed ingiustificate (se non per il solo fatto della fiducia che Scarantino riponeva

[13] Cfr.sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999, pagg. 193 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

1546

in Andriotta). Inoltre, le giustificazioni fornite da Andriotta in relazione al grave ritardo con cui rendeva questa parte delle sue dichiarazioni, vale a dire il timore di conseguenze negative per la propria incolumità personale, venivano ritenute fragili, poiché egli, in precedenza, non si limitava a tacere qualche nome o talune circostanze, ma ometteva totalmente di fare dette rivelazioni. Infine, tali ultime dichiarazioni, a differenza delle prime, non apparivano costellate da incertezze e contraddizioni, ma si mostravano perfettamente allineate rispetto a quelle (sopravvenute) di Vincenzo Scarantino.

La Corte d'Assise del secondo processo per questi fatti, così si esprimeva, sul punto[14]:

"*Ad un certo punto, leggendo le dichiarazioni rese da Scarantino nel corso delle indagini, come meglio di dirà più avanti, si ha quasi l'impressione che Scarantino ed Andriotta conducano un gioco perverso, non necessariamente concordato prima, in cui le due fonti si confermano reciprocamente e progressivamente: Andriotta confermando di avere ricevuto le confidenze relative alle ulteriori dichiarazioni rese dall'ex compagno di detenzione, spesso riportate dai mezzi di infomazioni o culminate in arresti ed operazioni di polizia; Scarantino confermando di avere fatto tali confidenze all'Andriotta (ciò avviene sicuramente per esempio in un particolare momento sospetto della collaborazione di Scarantino in cui lo stesso indica Di Matteo Mario Santo tra i partecipanti alla riunione, Andriotta conferma di avere percepito un cognome simile che ricorda come "Matteo, Mattia o La Mattia" e Scarantino a chiusura del cerchio conferma di averne parlato ad Andriotta in pericoloso incastro di reciproche conferme)*". In conclusione, la Corte d'Assise "*ritiene che l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Andriotta successivamente al*

[14] Cfr. sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999, pag. 196 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

1547

pentimento di Scarantino e, in particolare, delle dichiarazioni riguardanti la famosa riunione preparatoria sia perlomeno dubbia, non potendosi escludere che l'Andriotta abbia in realtà riportato notizie apprese dai mezzi di informazione e che abbia avviato con Scarantino, anche al di fuori di un espresso e preventivo accordo, un facile sistema di riscontro reciproco incrociato".

Nello stesso solco rispetto alle valutazioni appena riportate, si ponevano anche quelle effettuate dai Giudici dell'appello del primo processo celebrato per questa strage[15] (l'appello del processo c.d. Borsellino uno, infatti, veniva celebrato in parallelo rispetto al dibattimento di primo grado del secondo processo per questi fatti). Come si diceva, anche i Giudici di secondo grado del primo troncone del processo, dopo aver acquisito, con l'accordo delle parti, le nuove dichiarazioni testimoniali di Andriotta (fatte nel parallelo procedimento c.d. Borsellino bis), le valutavano inattendibili, nella parte in cui il collaboratore introduceva elementi nuovi, mai accennati prima della collaborazione di Vincenzo Scarantino.

Allo stesso modo, non veniva ritenuta credibile nemmeno la parte del racconto di Andriotta, in cui questi si adeguava alla narrazione, sopravvenuta, della fonte primaria. Emblematico, a tal proposito, quanto affermato da Andriotta proprio sulla riunione che si teneva nella villa di Giuseppe Calascibetta, di cui egli riferiva (come già accennato), esclusivamente, dopo la collaborazione di Scarantino, senza averne mai accennato in precedenza. Andriotta, nel corso dell'esame testimoniale, specificava di aver parlato, per la prima volta, della predetta riunione, ai magistrati inquirenti, nel settembre 1994, perché -prima d'allora- aveva paura di fare dette rivelazioni. La sopravvenuta collaborazione del compagno di cella, poi, lo induceva (a suo dire) a riferire anche della predetta riunione, in quanto, diversamente, avrebbe

[15] Cfr. sentenza n. 2/1999 del 23.1.1999, pagg. 376-435 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

1548

perso di credibilità.

Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della motivazione di tale sentenza d'appello del primo processo sui fatti di via D'Amelio[16]:

Andriotta Francesco, ha, dunque, dichiarato di avere, per la prima volta, parlato della riunione dopo avere saputo che Scarantino Vincenzo aveva iniziato a collaborare con lo Stato, essendosi allora preoccupato di perdere la sua credibilità se ne avesse parlato lo Scarantino.

Egli ha aggiunto che non ne aveva parlato prima per paura e, perché, narrando la riunione, sarebbe stato "fin troppo attendibile"; non credeva invece che le sue accuse contro Scarantino Vincenzo e Profeta Salvatore - prima della collaborazione dello Scarantino - avrebbero potuto portare alla condanna delle persone chiamate in reità (vedi anche, supra, pag. 397).

Andriotta Francesco ha, quindi, riferito di avere saputo da Scarantino Vincenzo, durante la comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, che la riunione era stata tenuta "in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata" e che vi avevano partecipato Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Cancemi, La Barbera e "La Mattia, Matteo o Mattia" e, forse, Profeta Salvatore; non ricordava, inoltre, se avessero preso parte alla riunione Biondino e Cosimo Vernengo dei quali lo Scarantino gli aveva, comunque, detto che avevano partecipato alla strage.

Conviene riportare testualmente il brano delverbale dell'udienza del 16.10.1997, relativo alla testimonianza resa dall'Andriotta sulla riunione e su coloro che vi avrebbero preso parte (cfr. pag. 144 - 148).

Domanda Ecco, cos'ha saputo lei da Scarantino Vincenzo.... se ha saputo qualcosaa proposito di riunioni, incontri relativi alla strage ?

[16] Cfr. sentenza n. 2/1999 del 23.1.1999, pagg. 408-412 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

1549

Risposta Sì, sì. Sì, lui mi disse che ci fu questa riunione, però ora io non mi ricordo bene se fu in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata; questo non glielo so dire. Mi dispiace, questo non glielo so dire nemmeno oggi. E mi disse che parteciparono dei personaggi grossi: Pietro Aglieri, Salvatore Riina e lo stesso Cancemi e La Barbera, mi disse. Questo io mi ricordo. Salvatore Profeta io non mi ricordo se era presente.

Il collaboratore ha così proseguito:

Domanda Quindi lei ricorda che Scarantino le fece i nomi di Aglieri, Riina, Cancemi e La Barbera ?

Risposta Sì, sì

Domanda Ricorda se le fece qualche altro nome, oppure le fece il nome soltanto di queste quattro persone ?

Risposta No, mi sembra che c'era pure 'sto La Mania ... Matteo ... Mania:, non mi ricordo bene, dottore. Comunque mi fece dei nomi. Ecco che io so che Cosimo Vernengo è partecipante della strage ..l 'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo.

E ancora, su domanda del Pubblico Ministero:

Domanda Lei ricorda se fu fatto in qualche modo, e ci dica lei eventualmente per quali fatti, il nome di tale Biondino?

Risposta Ah, sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non sono sicuro se partecipò anche lui ...ancora oggi non sono sicuro se mi disse che lui era partecipe alla riunione, oppure no...

Domanda Quindi lei ci sta dicendo: "Ricordo che mi disse che alla riunione avevano partecipato Cancemi, La Barbera, Riina e Aglieri"... mentre di Vernengo e Biondino ci dice: "Mi ha detto Scarantino che hanno partecipato alla strage".

1550

Abbiamo capito bene ?

Risposta Sì. Però che erano presenti alla riunione non credo... non melo ricordo. Non credo che forse me l 'ha detto o no, non lo so.

Domanda A proposito del Cancemi, Scarantino le aggiunse qualche particolare, le specificò ... ?

Risposta Sì, perché Scarantino era fuori da questa abitazione. Poi fu chiamato ed è entrato dentro, dove c'erano tutti questi grossi personaggi, e disse che Cancemi espresse parere praticamente... era... non consenziente, va', a questa strage. Questo è vero. Questo mi disse ... e c'erano altri, una o due persone, anche loro che avevano espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D'Amelio. Questo me lo ricordo ...

Domanda Lo Scarantino le specificò se Cancemi avesse un qualche ruolo in Cosa Nostra ?

Risposta Sì, disse che era una persona molto di spicco di Cosa Nostra; era una persona che comandava in Cosa Nostra.

Più avanti, sempre su domanda del Pubblico Ministero:

Domanda E di questo La Barbera del quale ...

Risposta Ah, io scherzosamente, proprio di questo La Barbera, oggi ricordo - perché il dottor Arnaldo La Barbera mi deve ancora perdonare oggi, che... gli dissi: 'Ma quale LaBarbera, il poliziotto ?' . Lui mi disse: 'No, quale poliziotto. Un altro La Barbera'...

Il 16 Ottobre 1997 Andriotta Francesco ha dunque riferito davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta di avere appreso da Scarantino che ad una riunione sulla strage di via D'Amelio, cui avevano partecipato Riina Salvatore, Pietro Aglieri e, forse, Profeta Salvatore - cioè alla riunione in casa Calascibetta - erano presenti

1551

anche il Cancemi e il La Barbera.

E di ciò egli si mostrò sicuro perché del Cancemi lo Scarantino gli disse che «era una persona molto di spicco in 'Cosa Nostra'; una persona che comandava» e che, nel corso della riunione, aveva manifestato il dissenso.

Il nome del La Barbera, fattogli dallo Scarantino, gli era rimasto impresso nella memoria, a causa dell'omonimia con il questore Arnaldo La Barbera.

Si è, tuttavia, dimostrato nel precedente capitolo che il Cancemi e il La Barbera (al pari del Di Matteo, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni, quest'ultimo chiamato in correità dallo Scarantino il 25.11.1994) non hanno partecipato alla riunione nella villa del Calascibetta.

Si è, inoltre, accertato che la falsa chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del Cancemi e del La Barbera - al pari di quella nei confronti del Di Matteo e di Ganci Raffaele - fu formulata da Scarantino Vincenzo, per la prima volta, il 6 Settembre 1994.

Le false dichiarazioni sono state ricondotte ad una precisa strategia di settori esterni (riconducibili al contesto mafioso palermitano) che hanno interferito nel percorso collaborativo dello Scarantino; strategia rivolta a inquinare deliberatamente le prove e realizzata nell'estate del 1994.

Ma anche nell'ipotesi - non ritenuta da questa Corte - di un'autonoma iniziativa dello Scarantino che - nel lanciare false accuse contro soggetti (che collaboravano, con la giustizia) i quali avevano partecipato alla strage di Capaci e che egli riteneva avessero potuto prendere parte anche alla strage di via D'Aurelio - pensava che avrebbero potuto allinearsi alle sue dichiarazioni sulla riunione, è certo che l'idea nacque nel 1994 e dopo i primi interrogatori dello Scarantino che dei collaboratori di giustizia di allora (Cancemi, La Barbera e Di Matteo) non aveva fatto

1552

originariamente alcuna menzione.

Ne consegue che lo Scarantino non ha potuto riferire all'Andriotta che il Cancemi e il La Barbera erano presenti alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio e, cioè, tra il Giugno e l'Agosto del 1993. Ulteriore conseguenza è che la chiamata in reità, formulata da Andriotta Francesco, quale testimone de relato, nei confronti di Cancemi Salvatore e La Barbera Gioacchino, è una chiamata mendace, nel senso che non corrisponde al vero che Scarantino Vincenzo abbia potuto confidare all'Andriotta nel carcere di Busto Arsizio, parlandogli di una riunione prodromica alla strage di via D'Amellio, che Cancemi e La Barbera avevano partecipato ad una riunione di tal genere.Il mendacio di Andriotta Francesco si desume, inoltre, da un particolare che egli ha introdotto e che ha tratto da informazioni giornalistiche, non avendoglielo potuto riferire Scarantino Vincenzo. Il particolare si riferisce all'autovettura con a quale Riina Salvatore sarebbe stato accompagnato alla riunione. Conviene, al riguardo riportare testualmente il verbale del 16 Ottobre 1997 (vedi, supra, pag. 398 - 399 e cfr. verbale citato, pag. 215 - 216):

Domanda E allora, signor Andriotta, Scarantino le disse come era arrivato Totò Riina alla riunione di cui ci ha parlato lei questa mattina?

Andriotta Sì, se io mi ricordo bene, arrivò per ultimo con una Citroen lui mi disse. Se io ricordo bene la macchina era una Citroen. Disse che arrivò per ultimo; prese queste precauzioni, ecco.

Scarantino Vincenzo non avrebbe potuto mai dire ad Andriotta Francesco che Salvatore Riina era arrivato, per ultimo e con una Citroen, avendo egli sempre affermato, sin dal primo interrogatori del 24 giugno 1994, che il Riina era già giunto alla villa del Calascibetta a bordo di una Fiat 126 bianca e non avendo mai fatto

1553

riferimento a un Citroen.

Andriotta ha indicato quest'ultima autovettura per averne avuto conoscenza dai mezzi di informazione: è un fatto notorio che Salvatore Riina è stato catturato a Palermo nel Gennaio del 1993 mentre viaggiava in compagnia di Salvatore Biondino a bordo di una piccola Citroen.

Lo stesso Andriotta, peraltro, ha dichiarato, rispondendo alla domande di un altro difensore, di avere seguito con grande interesse le cronache televisive della cattura di Salvatore Rima ed ha aggiunto di avere così commentato l'arresto del capo di 'Cosa Nostra': "Va be', dopo 24 anni di latitanza, hanno preso la belva" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 278 - 280).

Se, infine, si dovesse ritenere - ipotesi non ritenuta da questa Corte per le considerazioni appena svolte - che effettivamente lo Scarantino abbia parlato all'Andriotta della riunione e della presenza dei collaboratori di giustizia, durante il periodo di detenzione a Busto Arsizio, si dovrebbe necessariamente concludere - posto che è stata raggiunta la prova della loro non partecipazione alla riunione - che lo Scarantino avrebbe raccontato una circostanza non vera.

Né, infine, può ipotizzarsi che Scarantino Vincenzo abbia potuto fare altre confidenze all'Andriotta in epoca successiva a quella della comune detenzione, posto che non risulta che i due collaboratori abbiano avuto successivi contatti e che lo stesso Andriotta, anche se sottoposto al programma di protezione, è rimasto detenuto in carcere.

Inoltre, la medesima Corte d'Assise d'Appello del primo processo celebrato per questi fatti, riteneva inattendibili le dichiarazioni di Francesco Andriotta sulle minacce delle quali riferiva (come detto, ai Giudici del processo c.d. Borsellino bis),

per le osservazioni di seguito riportate[17]:

"Ritiene la Corte che non corrisponda al vero quanto riferito da Andriotta Francesco sulle minacce che avrebbe subito nel 1997 per le seguenti ragioni:

a)Non trova, innanzitutto, una plausibile spiegazione il suggerimento che, secondo il racconto dell'Andriotta, gli sarebbe stato dato dai due emissari di "Cosa Nostra" - così accorti da conoscere tutti i suoi movimenti e da essere informati anticipatamente anche dei permessi premio di cui avrebbe potuto usufruire - di non dar luogo ad una netta ritrattazione davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta ma soltanto di "traballare" e, cioè, di confermare le precedenti dichiarazioni, limitandosi a mostrare qualche incertezza, e a riservare la ritrattazione - che in ogni caso sarebbe apparsa più debole - ad un successivo ed eventuale esame davanti ai giudici (va, peraltro, rilevato che il 17.9.1997 l'Andriotta non poteva sapere che sarebbe stato chiamato a testimoniare davanti a questa Corte, poiché l'ordinanza ammissiva della relativa prova è stata pronunciata il successivo 26.9.1997).

b) Gli emissari di "Cosa Nostra" non avrebbero mai potuto fissargli un appuntamento per il 14 o il 15 Febbraio 1998 (come narrato dall'Andriotta) poiché non potevano sapere anticipatamente se l'autorità giudiziaria avesse concesso all'Andriotta il permesso premio e quando costui ne avrebbe usufruito. (...) L'Andriotta (...) non ha saputo chiarire come gli emissari di "Cosa Nostra" fossero a conoscenza del fatto che egli avrebbe usufruito del permesso premio il 14 o il 15 Febbraio 1998, se non ricorrendo a una vera e propria petizione di principio: gli emissari sapevano del giorno in cui egli avrebbe goduto del permesso premio perché "loro sapevano tutto". L'Andriotta non ha potuto dare nessun chiarimento perché nessuno poteva conoscere la decisione che avrebbe adottato l'autorità giudiziaria

[17] Cfr. sentenza n. 2/1999 del 23.1.1999, pagg. 429-435 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

1555

(non a caso il permesso non è stato concesso); neppure gli emissari di "Cosa Nostra" potevano, dunque, conoscere preventivamente il giorno del permesso, non essendo ancora stato emesso dal magistrato di sorveglianza nessun provvedimento.

c)Altrettanto priva di senso logico, ad avviso di questa Corte, è l'indicazione che gli sarebbe stata data nel Dicembre del 1997 - quando già era stato esaminato, come teste, dalla Corte di Assise e non doveva essere più esaminato da questa Corte che aveva acquisito i verbali delle dichiarazioni rese dall'Andriotta nell'altro processo (c.d. "Borsellino bis") - di nominare come propri difensori gli avvocati Scozzola e Petronio, che sono difensori di alcuni imputati nell'uno e nell'altro processo, tanto più se si considera che egli aveva già deposto il 16.10.1997 e, comunque, che, in qualità di teste, non aveva il diritto di essere assistito da un difensore, a meno di non considerare gli ispiratori delle minacce esercitate nei suoi confronti (ispiratori che secondo lo stesso Andriotta "sapevano tutto") tanto sprovveduti da ignorare che un teste non può essere assistito dal difensore.

La nomina, poi, dei difensori degli imputati della strage di via D'Amelio portava immediatamente a classificare l'operazione come una manovra ispirata dagli stessi imputati e a vanificare, dunque, il risultato che essi intendevano conseguire con le minacce rivolte ad Andriotta Francesco per costringerlo a "ritrattare".

d)È, poi, ragionevole ritenere che chiunque avesse voluto influire sulla testimonianza di Andriotta, si sarebbe limitato a chiedergli che smentisse di avere ricevuto confidenze sulla strage di via D'Amelio nel carcere di Busto Arsizio e gli avrebbe ordinato di dichiarare di avere costruito la sua verità mettendo insieme informazioni carpite a Scarantino Vincenzo, notizie pubblicate sui giornali e voci che circolavano nell'ambiente carcerario (questa è, ad esempio, la tesi sostenuta da Scarantino Vincenzo dopo la sua 'ritrattazione').

1556

e) È, infine, inspiegabile il motivo per il quale gli emissari di "Cosa Nostra" gli avrebbero ordinato di riferire una circostanza che l'Andriotta non poteva conoscere e, cioè, che Scarantino Vincenzo sarebbe stato sottoposto a maltrattamenti nel carcere di Pianosa: fatto, questo, di cui egli era sicuramente ignaro, essendo stato detenuto con Scarantino nell'estate del 1993, vale a dire, prima del trasferimento di quest'ultimo nel carcere di Pianosa.

Non è chiaro per quale ragione Andriotta Francesco abbia raccontato di minacce mai ricevute: l'unica ipotesi che può essere formulata è quella che egli - con l'invio della nomina dei due difensori e con la richiesta di essere esaminato, avanzata ai presidenti delle due Corti innanzi alle quali si svolgevano i due processi per la strage di via D'Amelio - intendesse riallacciare i rapporti con i magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta i quali, come ha dichiarato lo stesso Andriotta, si recarono a trovarlo dopo avere preso conoscenza della nomina degli avvocati Petronio e Scozzola, attesa la singolarità della nomina. Il racconto delle minacce, sotto altro profilo, mirava a rafforzare il ruolo di collaboratore di giustizia dell'Andriotta il quale, proclamandosi vittima di un complotto e di gravissime minacce finalizzate a ottenere la sua "ritrattazione", poteva sperare di conseguire tutti quei benefici che non gli erano stati ancora concessi.

È, però, certo - quale che sia la motivazione dell'Andriotta - che gli elementi, acquisiti in questo processo, portano ad escludere l'esistenza delle minacce da lui denunciate come opera di emissari di "Cosa Nostra".

Ciò influisce negativamente sulla credibilità di Andriotta Francesco poiché dimostra che, per raggiungere i suoi scopi, egli non si è neppure preoccupato di narrare fatti che, nei termini da lui indicati, non hanno trovato il benché minimo riscontro e sono stati contraddetti da altre acquisizioni probatorie.

1557

Possono essere, a questo punto, tratte le conclusioni sulla credibilità del collaboratore di giustizia Andriotta Francesco.

C) CONCLUSIONI.

1. E' stata dimostrata - ad avviso della Corte - non soltanto l'opportunità di comunicazione, all'interno del carcere di Busto Arsizio, ma l'effettività della comunicazione tra Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco e della verosimiglianza delle confidenze tra i due, anche in considerazione del particolare stato d'animo dello Scarantino (vedi, supra, pag. 401 - 404). Non possono, in conseguenza, essere condivisi gli assunti difensivi tendenti a negare, in generale, l'esistenza dei rapporti tra i due collaboratori e le confidenze dello Scarantino al suo compagno di detenzione.

2. Andriotta Francesco, per effetto del ruolo assunto nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, ha conseguito taluni benefici che -data la sua condanna definitiva all'ergastolo - non possono essere ritenuti insignificanti. Risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Andriotta nel processo c.d. "Borsellino bis", che egli è stato ammesso il 13 Gennaio 1995 al programma speciale di protezione, per sé e per i propri familiari e che, in conseguenza di tale provvedimento, egli sconta la sua pena in speciali sezioni destinate ai collaboratori di giustizia, gode di permessi premio (in deroga alla normativa in materia che prevede la concessione di questo beneficio, per i condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di dieci anni di pena) e la sua famiglia mensilmente ha ricevuto un modesto contributo finanziario. Risulta, inoltre, che - già nel 1995 - Andriotta Francesco ha presentato la domanda di affidamento in prova al servizio Sociale (misura, in generale, prevista per i condannati che devono scontare pene residue non superiori a tre anni). L'istanza (respinta dal competente Tribunale di Sorveglianza, in

ragione della brevità della pena già espiata) è stata riproposta da Andriotta Francesco che, al momento della sua deposizione davanti alla Corte di Assise, era in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria. La ricerca di benefici premiali, come già si è osservato, non incide negativamente né sulla spontaneità della scelta di collaborazione né sul requisito del disinteresse (vedi, supra, pag. 405 - 406).

2.L'affannosa ricerca di tali benefici da parte dell'Andriotta - desumibile dalla introduzione, nel corso dell'esame dibattimentale del 16.10.1997 reso nell'ambito del processo "Borsellino bis", di circostanze nuove o di modificazioni delle precedenti dichiarazioni per adeguare la sua deposizione alla narrazione della fonte primaria e dalla narrazione della vicenda relativa alle minacce che avrebbe subito perché "ritrattasse" (vedi, supra, pag. 406 - 418 e 426 - 430) - impone necessariamente una particolare cautela nella valutazione delle dichiarazioni di Andriotta Francesco al fine di stabilire quali circostanze da lui narrate siano state effettivamente apprese da Scarantino Vincenzo e quali siano, invece, patrimonio di altre conoscenze e riferite all'autorità giudiziaria per conseguire dei benefici. L'unico criterio valido per eseguire questo accertamento - come si è già osservato - è dato dalla coerenza e dalla costanza delle sue dichiarazioni (vedi supra, pag. 418 - 419).

3.Devono, in applicazione del criterio enunciato, essere ritenute inattendibili, come già si è rilevato, le parti della narrazione in cui sono contenute circostanze del tutto nuove o elementi aggiuntivi con i quali il collaboratore ha sostanzialmente modificato il suo racconto per adeguarlo alla narrazione della fonte primaria.

Devono, inoltre, essere ritenuti inattendibili - attesa la complessiva modesta attendibilità di Andriotta Francesco - le dichiarazioni in cui il teste è incorso in contraddizioni delle quali non ha saputo fornire una plausibile giustificazione.

4. Nell'ambito delle dichiarazioni che presentino i requisiti della coerenza e della

1559

non attraverso le confidenze di Scarantino Vincenzo e, quindi, potere escludere una fonte di conoscenza diversa da parte di Andriotta Francesco.

5. Va, infine, precisato che - ai fini dell'attendibilità dei due collaboratori di giustizia (Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco) - può essere riconosciuta attendibilità alle loro dichiarazioni, nei limiti della loro reciproca convergenza, a meno che non sia provato il mendacio di uno dei collaboratori.

Si deve, peraltro, precisare che, ad avviso della Corte, sussiste convergenza tra le due dichiarazioni anche nel caso in cui per il racconto del teste de relato - che contenga elementi diversi rispetto alla sua fonte di conoscenza - possa essere formulato il giudizio logico di implicazione rispetto alla narrazione della fonte primaria.

Tale convergenza - come si vedrà nei successivi capitoli - è stata riconosciuta relativamente alla posizione dell'imputato Profeta Salvatore ma non in quelle degli altri due imputati di questo processo".

In conclusione, secondo i Giudici d'Appello del primo processo, residuava l'attendibilità 'frazionata' di Francesco Andriotta per tutte le dichiarazioni rese prima della sopravvenuta collaborazione di Vincenzo Scarantino, purché dotate dei requisiti della costanza e coerenza. Detta attendibilità, pertanto, veniva ritenuta in riferimento alle (asserite) confidenze carcerarie di Scarantino, relative al furto dell'autovettura utilizzata per la strage, al luogo di caricamento dell'esplosivo sulla Fiat 126 (la porcilaia ed il garage di Giuseppe Orofino), alla presenza di Salvatore Profeta al momento dell'arrivo o del prelievo dell'esplosivo dalla porcilaia, nonché alla sostituzione delle targhe effettuata nel garage di Orofino, all'indicazione di Scotto e così via. Invece, ogni ulteriore dichiarazione di Andriotta su altre confidenze ricevute, in carcere, da Scarantino, doveva ritenersi inattendibile, poiché

1561

esclusivamente finalizzata ad ottenere dei benefici per la propria collaborazione.

Ben diverse erano le valutazioni sulla credibilità di Andriotta, da parte dei giudici dell'appello del secondo processo celebrato per questi fatti (c.d. Borsellino bis), i quali ritenevano integralmente attendibile l'apporto del 'collaboratore' di giustizia Andriotta. Nella sentenza, alla cui lettura integrale si rimanda (anche per economia di motivazione), nell'ampia parte dedicata alla collaborazione di Vincenzo Scarantino ed alla sua attendibilità intrinseca, si argomenta (in ben 65 pagine)[18] in termini di "*integrale valorizzabilità*" delle dichiarazioni di Francesco Andriotta, "*con riferimento a tutti i segmenti del racconto di Scarantino*", vale a dire, oltre al furto dell'autobomba ed al caricamento della stessa, anche la riunione precedente la strage ("*le soli reali novità che Andriotta apporta alle sue originarie dichiarazioni dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino*"[19]). Secondo i giudici d'appello del secondo troncone del processo per la strage di via D'Amelio, "*la testimonianza di Andriotta si presenta per ogni suo aspetto attendibile e per i tempi, modi e circostanze in cui è stata resa e per i riscontri esterni che ha ricevuto (...) essa è stata giustamente ritenuta attendibile dai giudici di primo grado nelle parti concernenti le dichiarazioni rese prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino*"[20]. Ma anche nella parte relativa alla riunione di Villa Calascibetta (come anticipato), la conclusione dei giudici d'appello non mutava (discostandosi da quella del primo grado), giacché il ritardo in tali dichiarazioni veniva giustificato da Andriotta, in maniera ritenuta plausibile, per il timore di sovraesporsi nei confronti di esponenti di primo piano di Cosa Nostra e per la necessità di non apparire reticente,

[18] Cfr.sentenza Corte Assise Appello Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002, pagg. 1547-1611 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).
[19] Cfr.sentenza Corte Assise Appello Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002 cit., pagg. 1586 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).
[20] Cfr.sentenza Corte Assise Appello Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002 cit., pag. 1585.

dopo l'avvio della collaborazione di Scarantino[21]. Grande rilievo, poi, veniva dato nella medesima pronuncia, anche al tentativo d'indurre alla ritrattazione Andriotta, da parte di emissari di Cosa Nostra, anch'esso ritenuto ampiamente riscontrato e pienamente credibile, con "*singolari analogie con le modalità con le quali è stata realizzata la ritrattazione di Scarantino*": "*la conferma delle minacce e dei tentativi di induzione alla ritrattazione che Andriotta ha subito influiscono positivamente sull'attendibilità complessiva dello stesso e in definitiva sull'attendibilità di Scarantino che l'attendibilità di Andriotta sorregge*"[22]. In sintesi, il contributo probatorio di Francesco Andriotta nel processo d'appello c.d. Borsellino bis, veniva valutato di "*rilevanza decisiva nell'economia della prova*", vale a dire "*un riscontro fondamentale a sostegno dell'attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino il cui racconto su tutti i segmenti dell'azione dallo stesso descritti erano stati puntualmente descritti e anticipati nelle linee essenziali all'Andriotta, in un momento in cui Scarantino era ancora un mafioso a pieno titolo, sia pure in crisi, e non aveva affatto deciso ancora, anche se l'ipotesi gli balenava da tempo nella mente, di pentirsi*"[23].

Nella ricostruzione (necessariamente sintetica) delle valutazioni effettuate dai Giudici che ebbero a pronunciarsi nei precedenti processi celebrati per la strage di via D'Amelio, non si riportano quelle effettuate nell'ambito del processo c.d. Borsellino ter, non utili per l'analisi della posizione di Andriotta, rispetto alla calunnia, aggravata e continuata, della quale risponde in questa sede.

Si passerà -di seguito- ad analizzare le dichiarazioni rese da Andriotta nell'ambito dell'odierno procedimento (sia nella fase dibattimentale, che in quella delle indagini

[21] Cfr.sentenza Corte Assise Appello Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002 cit., pagg. 1587 s.
[22] Cfr.sentenza Corte Assise Appello Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002 cit., pag. 1611.
[23] Cfr.sentenza Corte Assise Appello Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002 cit., pagg. 1592 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

preliminari).

4) Le dichiarazioni dell'imputato Francesco Andriotta in questo procedimento (nel dibattimento e nelle indagini preliminari): la piena ammissione della falsità della propria 'collaborazione' con la giustizia e delle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino. La contestuale affermazione dell'imputato della propria convinzione circa la colpevolezza dei soggetti falsamente accusati.

Si devono ora analizzare le dichiarazioni rese da Francesco Andriotta nell'ambito dell'odierno dibattimento[24], anche rispetto a quelle rese negli interrogatori espletati in fase d'indagine preliminare (come detto, acquisite al fascicolo per il dibattimento col consenso delle parti[25]).

In primo luogo, Andriotta spiegava che veniva collocato nel carcere di Busto Arsizio, nell'estate del 1993, su sua richiesta. Dopo l'allocazione nella cella accanto a quella di Vincenzo Scarantino, che si era sempre protestato estraneo ai fatti di via D'Amelio ("*Io devo ribadire che Scarantino ha sempre ribadito che era innocente*"), riceveva una visita da parte del dottor Arnaldo La Barbera e dal dottor Vincenzo Ricciardi. Tale visita "*importante*" gli veniva anche preannunciata dal comandante della polizia penitenziaria di quel carcere. La richiesta degli inquirenti era quella di

[24] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 13 ss, nonché 14.5.2015, pagg. 11 ss ed, ancora, confronto Andriotta Francesco/ Ricciardi Vincenzo e Andriotta Francesco/Bò Mario, verbale d'udienza 12.6.2016, pagg. 143 ss e 162 ss.

[25] Come detto in precedenza, venivano acquisiti agli atti del dibattimento (cfr. verbali d'udienza 13 maggio 2015, pagg. 79 ss, nonché 14 maggio 2015, pag. 10) tutti i verbali d'interrogatorio resi da Andriotta, alla Procura di Caltanissetta, nelle indagini preliminari di questo procedimento (vale a dire quelli del17.07.2009,8.09.2009,30.11.2010, 24.02.2011), oltre ai verbali di confronto fra Andriotta e Giuseppe Ferone (28.09.2009), fra Andriotta e Tibaldi Franco (30.11.2010), fra Andriotta e Salvatore La Barbera Salvatore (24.02.2011), fra Andriotta e Mario Bò (24.02.2011), fra Andriotta e Vincenzo Ricciardi (24.02.2011), fra Andriotta e Vincenzo Scarantino (30.11.2010).

1564

collaborare con la giustizia, sui fatti di via D'Amelio. Andriotta faceva subito presente che non sapeva alcunché della strage e gli inquirenti gli spiegavano che volevano "*incastrare*" e mettere con le "*spalle al muro*" Vincenzo Scarantino, inducendolo a collaborare, poiché erano assolutamente certi del suo coinvolgimento nell'eccidio del 19 luglio 1992. In cambio, venivano prospettati ad Andriotta, all'epoca condannato all'ergastolo con sentenza di primo grado (non ancora definitiva), benefici come il programma di protezione, per lui e la famiglia (negli Stati Uniti d'America) e la riduzione della pena perpetua con una temporanea (di diciassette o diciotto anni di reclusione). Contestualmente, gli veniva accennato, da parte di Arnaldo La Barbera, il contenuto delle dichiarazioni che doveva rendere in merito al furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba in via D'Amelio ed i nomi dei soggetti che doveva chiamare in causa per quella strage. Di fronte alle resistenze di Andriotta, il dottor Arnaldo La Barbera lo invitava a prender tempo ed a rifletterci meglio, anche se non per troppo tempo, perché in carcere "*si può sempre scivolare e rimanere per terra*", mentre il dottor Vincenzo Ricciardi dava un buffetto sulla guancia di Andriotta, invitandolo ad ascoltare il collega e dicendogli che lo avrebbero aiutato e sostenuto[26].

Sulla persona che accompagnava, in detta occasione, Arnaldo La Barbera, Andriotta spiegava (senza alcuna esitazione od incertezza) che si trattava proprio di Vincenzo Ricciardi e che detto ricordo gli affiorava gradualmente[27](effettivamente, l'imputato ne riferiva già in fase d'indagine preliminare).

L'imputato non ricordava se, prima di fargli la suddetta proposta di rendere le false dichiarazioni sulle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, i due

[26] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 13 ss.
[27] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 25 s.

funzionari di polizia gli prospettavano anche la possibilità di divenire un loro informatore. A tal proposito, Andriotta (dietro precisa indicazione di Arnaldo La Barbera) rifiutava, anche dopo l'avvio della sua falsa collaborazione, quanto prospettatogli dal Pubblico Ministero con cui rendeva i primi interrogatori (la dott.ssa Ilda Boccassini), vale a dire di ritornare in carcere a Busto Arsizio, per registrare le sue conversazioni con Scarantino, accampando, timori per la propria incolumità personale, in caso di ritorno in quell'istituto da 'collaboratore'[28].

In epoca successiva rispetto alla visita carceraria di Arnaldo La Barbera e Vincenzo Ricciardi, quando ancora non aveva accettato la loro proposta, Andriotta veniva prelevato dalla cella, di notte, e portato nel cortile del passeggio (analogamente a Vincenzo Scarantino), dove veniva minacciato da un giovane agente di polizia penitenziaria, con accento palermitano, che lo sollecitava "*a dire le cose come ti hanno riferito*", perché Scarantino era colpevole. L'agente della penitenziaria, inoltre, gli metteva un foulard, a mo' di cappio, attorno al collo (quest'ultimo particolare, comunque, già dichiarato dall'imputato anche nell'interrogatorio del 17.7.2009, veniva confermato al dibattimento dopo la contestazione del Pubblico Ministero). Analogo trattamento veniva riservato a Scarantino, come Andriotta poteva udire in carcere (quella stessa notte, oppure in un'altra occasione).

Anche in altre circostanze, Andriotta, sentiva che Scarantino urlava, perché sottoposto a maltrattamenti, nel carcere di Busto Arsizio; il compagno di detenzione gli confidava poi che i maltrattamenti erano da parte di Arnaldo La Barbera (anche su tale circostanza, non secondaria e non confermata da Scarantino, l'imputato confermava le sue precedenti dichiarazioni soltanto dopo la contestazione del Pubblico Ministero). Scarantino raccontava ad Andriotta che gli facevano mangiare

[28] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pagg. 15 s.

1566

cibo contenente urina e che non lo curavano adeguatamente, quando stava male. Andriotta, su indicazione di Arnaldo La Barbera, parlava a Scarantino della morte in carcere di Nino Gioè, per fargli pressione psicologica, cercando d'incutergli tensione e paura[29] (detta circostanza, peraltro, veniva negata da Andriotta, nel confronto pre-dibattimentale con Vincenzo Scarantino[30]).

Andriotta decideva, poi (non è affatto chiaro in quale momento e, soprattutto, in che modo), d'accettare le proposte ricevute dai predetti funzionari, dopo aver riflettuto sul colloquio con Arnaldo La Barbera e Vincenzo Ricciardi, e chiedeva d'essere interrogato dalla dott.ssa Zanetti della Procura di Milano (vale a dire il Pubblico Ministero del processo per omicidio, a suo carico) sulle vicende che lo riguardavano direttamente, per far presente, in un secondo momento, come suggeritogli da Arnaldo La Barbera, che era in condizione di riferire anche circostanze utili alle indagini sulla strage di via Mariano D'Amelio[31].

Ancora, Andriotta parlava di un successivo incontro avvenuto alla Procura di Milano, dopo aver sostenuto un primo interrogatorio (con la dott.ssa Zanetti) sull'omicidio del quale era accusato e prima d'essere ascoltato dalla dott.ssa Boccassini, proprio in relazione alle conoscenze millantate sulla strage di via D'Amelio. In quell'occasione, Andriotta conosceva anche Salvatore La Barbera, che entrava, seguito da Vincenzo Ricciardi, nella stanza dove l'imputato attendeva d'essere condotto davanti al magistrato.

L'imputato inoltre confermava (dopo la contestazione di quanto dichiarato nella fase delle indagini) la presenza di Arnaldo La Barbera (detta presenza, comunque, è documentata, in occasione dell'interrogatorio del 14 settembre 1993, che segnava

[29] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 27 ss, nonché 14.5.2015, pagg. 80 s, 102 ss.
[30] Cfr. verbale confronto Andriotta/Scarantino 30.11.2010 (come detto, acquisito agli atti).
[31] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 31 ss.

l'avvio della 'collaborazione' di Francesco Andriotta).

In tale occasione, Salvatore La Barbera raccomandava ad Andriotta di seguire quello che gli suggeriva Arnaldo La Barbera, che era "*il numero uno*", una vera e propria "*potenza*" ed avrebbe mantenuto le promesse. Quando Andriotta rispondeva che lui non sapeva alcunché della strage di via D'Amelio, il funzionario gli strizzava l'occhiolino, dicendo che Scarantino, nel carcere di Busto Arsizio, gli parlava della strage. Inoltre, prima che Andriotta venisse condotto davanti alla dott.ssa Boccassini, Arnaldo La Barbera entrava nella stanza dove l'imputato attendeva e gli spiegava che doveva fare i nomi di Scarantino, Profeta, Orofino e Scotto, come persone coinvolte nella strage di via D'Amelio, in base alle confidenze carcerarie ricevute dal primo, nel carcere di Busto Arsizio.

Si reputa utile, a questo punto, riportare uno stralcio delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, al contempo rilevando come Andriotta abbia puntualizzato di non essere stato affatto a conoscenza della circostanza che le accuse che gli veniva chiesto di muovere, riferendo delle inesistenti confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, erano false, ed abbia così cercato di escludere (dal proprio punto di vista) la consapevolezza della natura calunniosa delle stesse (detta linea difensiva, come si vedrà, non può esser assolutamente accolta, per le considerazioni che verranno esposte nel prosieguo della motivazione)[32]:

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Questo primo interrogatorio che lei rende innanzi alla dottoressa Boccassini, lei dove lo rende?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - A Milano.

P.M. Dott. LUCIANI - A Milano, dove?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Alla Procura di Milano.

[32] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 34 ss.

1568

P.M. Dott. LUCIANI - Succede qualcosa prima di questo interrogatorio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì che succede qualcosa.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Conosco per la prima volta oggi il dottor Salvatore La Barbera, all'epoca era un ragazzo, e mi disse...

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, Andriotta.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - ...insomma, della strage, perché non...

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, scusi, Andriotta, lei faccia conto che, come dire, noi sappiamo quello che lei ha dichiarato, ma la Corte non sa nulla di quello che lei ha dichiarato, quindi non dia nulla per scontato e descriva per filo e per segno che cosa avviene in quella circostanza.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E io ero sotto interrogatorio; finì l'interrogatorio e mi portarono in un'altra stanza, dove io facevo il colloquio con l'ex moglie e... sì, mi sembra di sì. In una stanza adiacente, comunque, della stanza della dottoressa Zanetti, entrò oggi l'attuale dottor Salvatore La Barbera, entrò e mi disse: "Mi raccomando - dice - seguilo al dottor Arnaldo La Barbera, è il numero uno. Se ti ha promesso qualcosa, mantiene la promessa. Cerca di... di farlo". Ora le parole esatte e specifiche non me le ricordo, eh?

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, e quindi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, e quindi poi mi portarono nell'ufficio e dentro la dottoressa Ilda Boccassini.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, con calma. Io non ho capito una cosa: lei ha detto...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, quello che ricordo è questo, eh?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì. Lei ha detto: "Io ero sotto interrogatorio e poi mi portano in un'altra stanza". Che significa sotto interrogatorio? Cioè lei aveva reso

1569

prima un interrogatorio e poi la portano in questa stanza?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, l'interrogatorio era con la dottoressa Zanetti per quanto riguardava la mia posizione dell'ergastolo di oggi, non era l'interrogatorio con la dottoressa Boccassini, eh?

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Quindi prima di fare l'interrogatorio con al dottoressa Boccassini, la portano in un'altra stanza...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - ...dove entra questo dottor Salvatore La Barbera.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, e poi si affaccia subito dopo, senza dirmi nulla, il dottor Ricciardi, e lo vedo lì ancora per la seconda volta.

P.M. Dott. LUCIANI - Oltre a Salvatore La Barbera e al dottor Ricciardi c'è qualcun altro in quella occasione?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E non mi ricordo, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Il dottor Arnaldo La Barbera...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io non me lo ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - ...lei lo vede in quella occasione?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh... non riesco a fare mente locale, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, senta, aspetti che prendo la pagina. Nel verbale di interrogatorio del 17 luglio del 2009, ma in realtà poi questo lo ripete anche nei verbali successivi, allora, pagina... scusate un attimo che prendo... Scusi, eh? Che con il computer ho qualche difficoltà.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo, io non me lo ricordo. Non me lo ricordo adesso.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, lei sta descrivendo, appunto, questo interrogatorio che si svolge lì, lei dice... "Era accompagnato dalla Penitenziaria?" Dice: "No, c'era

1570

la traduzione della Polizia, la Penitenziaria è subentrata successivamente". "Allora viene accompagnato dai Carabinieri?" "Giusto, sì". Ha già fatto riferimento al nominativo del dottor La Barbera e lei dice: "Questo discorso del dottor La Barbera - le chiedono - glielo fa alla presenza dei Carabinieri, oppure...?" "No, no, non c'erano i Carabinieri". "Appunto, chi eravate nella stanza, mi può dire?" "All'inizio io e la dottoressa Zanetti e, diciamo, l'assistente. Come si chiama, assistente, segretario. Sì, ecco, poi è uscito il segretario per andare a prendere il caffè, la dottoressa Zanetti si è assentata non so per quale motivo, perché non sta a me decidere qual è il motivo che si è assentata". "E il dottor La Barbera come spunta in tutta questa vicenda?" "E c'era anche un altro poliziotto che si chiamava sempre anche La Barbera", etc., etc. Cioè, diciamo, in questa circostanza lei sta facendo riferimento al dottor La Barbera qui, e poi le viene chiesto: "Quando lei parla, parla soltanto con i due La Barbera o c'era...?" "No, poco... parlo prima con La Barbera, quello meno importante". "Con il ragazzo". "Sì, non so che grado vestiva ai tempi". "E siete soltanto... c'è Salvatore La Barbera", va bene. E lei dice... "Cosa le dice il dottor Salvatore La Barbera?" E più o meno dice, adesso glielo leggo, la pagina è 50: "Mi dice - questo è lei che parla - guarda - dice - loro ti possono aiutare", questo è Salvatore La Barbera che parla, per quello che dice lei. "Loro ti possono aiutare, soprattutto il dottor Arnaldo La Barbera, è una potenza". "E di che cosa, scusa?" "E lui dice: <<Guarda, il dottore La Barbera adesso entra e ti parlerà, ti dirà delle cose. Se tu accetti, che ben venga, se tu non accetti, ritorni da dove sei venuto>>. Quando è entrato il dottor La Barbera, già questo signor dottor Salvatore La Barbera mi aveva accennato qualcosa sulla strage di via D'Amelio e io gli dicevo: <<Io non so niente della strage di via D'Amelio, non so niente>>". <<Ma tu stavi là con Scarantino, è possibile che non ti ha raccontato niente?>> E mi schiacciava

1571

l'occhiolino. <<No, non mi ha raccontato niente>>, perché era la verità in quel momento che io dicevo. Quando è entrato il dottor Arnaldo La Barbera, mi ha fatto questa proposta, mi ha detto: <<Se tu dici testuali nomi...>>, che all'inizio erano solo Salvatore Profeta, il garagista, là, che non mi ricordo, e Scotto Gaetano, Orofino, si chiamava Orofino ed era quello magro che ha sbattuto la testa nello specchio quando ci fu l'accusa, eh, va beh, mi ricordo questo particolare, e mi dissero: <<Accusa questi quattro>>, però io pensavo..." etc., etc. Non so se sono chiaro. Cioè lei descrive una scena in cui prima entra Salvatore La Barbera e le preannuncia che le avrebbe parlato Arnaldo La Barbera, poi entra Arnaldo La Barbera, che effettivamente in questo interrogatorio lei poi dirà essere accompagnato da un'altra persona che sta per pochi minuti e se ne va, e il dottor Arnaldo La Barbera la risollecita a fare queste accuse false nei confronti degli imputati del Borsellino 1.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, però il dottor La Barbera a me non mi ha mai detto che erano false, dottor Luciani.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, ma erano cose che lei non sapeva, giusto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, io non so nulla. Non lo so chi ha...

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, appunto, dico, quindi è falso per definizione. Dire ciò che non si sa è falso.

PRESIDENTE - Comunque, appunto, erano cose che lei non...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, va bene.

PRESIDENTE - Che non erano nel suo patrimonio conoscitivo prima di questo discorso con il dottor La Barbera. Ecco, chiariamo questo punto. È giusto, signor Andriotta?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi scusi, signor Presidente, può ripetere, per

1572

favore, la domanda?

PRESIDENTE - In sostanza, erano cose che lei ha appreso esclusivamente attraverso questi colloqui con il dottor La Barbera, non erano cose di cui lei aveva conoscenza precedentemente, se non abbiamo compreso male.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No. No, no, Lei ha compreso bene. Io non conosco proprio neanche com'è fatta Palermo, figuriamo i nomi e cognomi dei personaggi, non... non conoscevo nessuno all'epoca dei fatti. Adesso so solo questi nomi, ma non so neanche come sono fatti come persone.

PRESIDENTE - Va bene, prego.

P.M. Dott. LUCIANI - Dico, ora che le ho letto 'ste dichiarazioni ce lo ricordiamo, c'era?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, sì. Sì, sì, esatto. Però, come ripeto e ribadisco, come ho detto prima, è entrato prima il dottor Salvatore La Barbera, oggi, dottore; e poi, sì, esatto, sì, sì.

Il predetto dialogo con i funzionari di polizia, prima dell'atto istruttorio del 14 settembre 1993, che segnava l'avvio della falsa collaborazione di Francesco Andriotta, non durava a lungo (appena cinque o dieci minuti circa, secondo l'imputato), a fronte di un interrogatorio di ben otto ore (il relativo verbale è composto da oltre diciassette pagine). Sul punto, Andriotta spiegava, in modo assai poco convincente e lineare, poiché molto generico e con dichiarazioni assolutamente inedite prima del dibattimento, che, in precedenza, gli giungevano (neppure è dato sapere se al carcere di Busto Arsizio, oppure in quello di Saluzzo) degli appunti, da parte del dottor Arnaldo La Barbera, con scritto quello che doveva imparare e dichiarare all'autorità giudiziaria. Si riporta, qui di seguito, un altro stralcio delle

dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, sul punto[33]:

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! 'Sto dialogo si svolge prima che lei faccia l'interrogatorio con la Boccassini?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, sì, esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Quanto dura, più o meno?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mah, oggi cosa gli posso dire, qualche minuti, cinque, sei, dieci minuti, non lo so, non mi ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - Cinque - dieci minuti. Rispetto a questa proposta che le viene rinnovata, ma che lei, insomma, decidendo di rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria su via D'Amelio, insomma, aveva già in qualche modo aveva fatta propria, lei che cosa dice al dottor Arnaldo La Barbera?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, e oggi...

P.M. Dott. LUCIANI - No, più o meno, il senso del discorso. Cioè lei che dice: "Sì, ok, lo farò", oppure: "No, non lo so"? Cioè...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, poi lo... lo faccio, sì, mi sembra che gli dico sì, che... che va bene. Mi sembra, dottore, oggi...

P.M. Dott. LUCIANI - Fatto sta che poi lei quel giorno rende un interrogatorio, giusto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, esatto, alla dottoressa Ilda Boccassini. Conosco la dottoressa Ilda Boccassini per la prima volta in vita mia in quel... in quella circostanza.

P.M. Dott. LUCIANI - Poi io le chiederò alcune circostanze specifiche di quello che lei ha dichiarato nel corso degli interrogatori, però io le chiedo: questo verbale, che è del 14 settembre del '93, che comincia alle ore 14.35 a Milano, appunto,

[33] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 39 ss.

innanzi la dottoressa Boccassini, e termina alle 22.30 della sera, quindi sono otto ore di interrogatorio che lei rende, tutta questa mole di informazioni che lei riversa all'Autorità Giudiziaria in questo interrogatorio, è un interrogatorio di 18 pagine, 17 pagine e poco più, e due righe, e che dura otto ore, cioè tutta questa massa di informazioni che lei dà, da cosa le ricava? Poi io entrò nel dettaglio...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questo...

P.M. Dott. LUCIANI - ...nel chiederle un po' spiegazioni sulle singole dichiarazioni, ma da un punto di vista generale, insomma, qui parliamo di otto ore di interrogatorio.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma se va a vedere, le cose sono sempre quelle che dico: che Scarantino ha rubato la macchina, che gli ha dato tre pezzi da 50 mila lire a... a un certo Valenti e a Candura, che non so nemmeno chi sono questi due, e che...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, ma forse non riesco ad essere chiaro. Io voglio sapere, da un punto di vista generale, poi, ripeto, non si preoccupi, perché nel dettaglio le andrò a chiedere di questi verbali, per capire un po' da come originano, come non origina, ma quello che mi interessa chiarire ora è: posto che lei descrive un colloquio con il dottor La Barbera nel carcere di Busto, che è una approccio preliminare rispetto a quello che lei avrebbe dovuto fare e che lei rifiuta all'inizio, poi lei si convince, fa quello che le viene detto di fare, chiama la Zanetti a cui dice che vuole riferire di via D'Amelio, la Zanetti la introduce con la dottoressa Boccassini, e poi c'è un colloquio che lei ha cinque - dieci minuti prima con il dottor Arnaldo La Barbera...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...in cui le viene detto quello che le viene detto, quello che le chiedo io è: le informazioni che lei rende e che lei dà in questo interrogatorio chi

1575

gliele ha date? In che maniera lei le ha tirate fuori? Come sono state...?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, mi sono arrivati, attraverso il comandante del carcere di Busto Arsizio, dei fogli, che mi ricordo così io, erano dei fogli, delle pagine scritte che io dovevo, praticamente, studiare a memoria per ripeterle.

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, eh? Nel carcere di Busto Arsizio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, mi erano state date prima. Ora non mi ricordo bene dove, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma scusi, per capire la logicità: se lei in quella occasione al dottor Arnaldo La Barbera dice. "Guarda, io non me la sento", e poi solo quando torna a Saluzzo si determina...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, io non ho detto che me li ha dati Arnaldo La Barbera personalmente, eh?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, l'ho capito.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh!

P.M. Dott. LUCIANI - Ma voglio capire, cerchi di seguirmi nel ragionamento.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E ora non mi ricordo se è stato nel carcere di Busto Arsizio o Saluzzo, io non me lo ricordo adesso. Che devo fare?

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, lei dice: "Nel carcere o di Busto o di Saluzzo mi arrivano delle carte"?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, e non mi ricordo dove.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, l'ho capito questo, lasciamo perdere se è Busto o Saluzzo. Ma in uno di questi due carceri le arrivano delle carte?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, queste carte gliele dà chi e per quale motivo? Visto che fin quando lei non parla con la Zanetti, non manifesta la volontà di collaborare,

1576

quindi in qualche maniera...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - ...le devono essere arrivate 'ste carte.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, e ora non mi ricordo il passaggio, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, ma lei aveva preannunciato... lei aveva già fatto l'istanza per essere sentito dalla Zanetti quando le arrivano 'ste carte?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, ma non per la strage di via D'Amelio, mica ho scritto così. Almeno così mi ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, queste carte le vengono date prima che lei fa istanza di parlare con l'Autorità Giudiziaria di Milano, dopo che ha fatto il primo interrogatorio con la Zanetti, in cui lei ha parlato di via D'Amelio, e che vuole riferire su via D'Amelio, o in prossimità dell'interrogatorio del 14 settembre? Veda un attimo se riusciamo a fare mente locale.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Comunque prima che parlo con la dottoressa Boccassini, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, ma come le arrivano?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma non mi ricordo adesso... Non ho capito.

P.M. Dott. LUCIANI - Com'è che di punto in bianco le arrivano 'ste carte? Cioè lei aveva manifestato già la volontà di rendere dichiarazioni su via D'Amelio, sì o no? Perché sennò non si capisce come le arrivano 'ste carte.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, mi sembra di sì, dottore, non... non me lo ricordo. Comunque credo...

P.M. Dott. LUCIANI - E 'ste carte gliele aveva mandate chi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, chi è che me le ha mandate! Di certo me le ha mandate il dottor Arnaldo La Barbera. Ora non so con quale mezzo mi sono arrivati,

1577

eh!

P.M. Dott. LUCIANI - E si trattava di carte di processo, di appunti, di interrogatori? Di che cosa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, degli appunti, quello che dovevo dire più o meno.

P.M. Dott. LUCIANI - Che quindi, poi, lei...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Che praticamente che...

P.M. Dott. LUCIANI - Che lei poi ha ripetuto nell'interrogatorio del 14 settembre?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io mi ricordo questa frase...

P.M. Dott. LUCIANI - Prego, prego, finisca, che l'ho interrotta.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi ricordo questa frase, perché mi disse la dottoressa Boccassini: "Ma non ti ricordi nient'altro?" Dissi: "Guarda, purtroppo Scarantino parlava troppo, ci vuole un'enciclopedia per spiegare tutto quello che ha detto". Ma non è una frase mia, era una frase del dottor La Barbera.

Su quest'ultima circostanza (come detto, inedita), del materiale scritto, fornitogli prima dell'interrogatorio d'esordio, Andriotta specificava anche che conservava gli appunti in questione fino al 2006, quando, mentre era detenuto nel carcere di Alessandria, li distruggeva alla presenza di un altro detenuto (tale Pasquale soprannominato "*u Rizzu*", della provincia di Bari; quest'ultimo non era al corrente della natura della documentazione). Ancora, l'imputato spiegava che non nutriva alcun timore nel conservare, per così lungo tempo (oltre tredici anni), tali carte, poiché era sicuro che Arnaldo La Barbera (peraltro, già deceduto nel 2002) lo

1578

avrebbe protetto. Andriotta decideva poi di distruggere quei documenti, perché alcuni collaboratori, in accordo tra loro, lo accusavano di programmare un'evasione per commettere dei reati durante un permesso premio e, dunque, temeva una perquisizione in cella. Peraltro, quando gli veniva chiesto conto del motivo per cui, nei diversi interrogatori resi in fase d'indagine, non evidenziava mai dette circostanze, Andriotta non dava alcuna giustificazione, limitandosi a dire che aveva fatto "*una cavolata*".

Si riporta, qui di seguito, un altro stralcio dell'esame dibattimentale dell'imputato, dove quest'ultimo parlava degli appunti e della loro distruzione, spiegando comunque che non tutto quello che dichiarava nel suo primo interrogatorio da 'collaboratore' era contenuto in detta documentazione (non così, ad esempio, per la parte relativa alla confidenza contraddittoria, da parte di Scarantino, sul luogo dove la Fiat 126 veniva imbottita d'esplosivo, prima e dopo l'arresto del garagista, rispettivamente, nella porcilaia e presso l'autorimessa di Orofino; detta dichiarazione, infatti, gli veniva suggerita oralmente, prima dell'interrogatorio)[34]:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, altra cosa che le volevo chiedere, perché in questo primo verbale lei fa riferimento agli autori del furto della 126. Anche qua sono costretto a leggerle una pagina di verbale. Lei dice, fa riferimento all'arresto del garagista, che avrebbe turbato Scarantino, e dichiara: "Fu a seguito di questo fattoche lo Scarantino si lasciò andare con me ad ulteriori confidenze, rivelandomi quanto segue: mi disse che era vero che aveva commissionato lui la Fiat 126, per la precisione aveva ricevuto l'incombente di trovare una126 da una persona che è un parente o forse un cognato suo, di Scarantino, o dal fratello di Scarantino. Scarantino trovò così la 126 della sorella di Valenti Luciano, che era uguale a

[34] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 64 ss e 14..5.2015, pagg. 81 ss e 99 s.

un'altra 126 di proprietà della sorella di Scarantino. L'accorgimento serviva perché sarebbe potuto capitare che qualcuno lo vedesse in giro mentre portava l'auto già riempita di esplosivo dal luogo dove l'auto era stata riempita a via D'Amelio; in tal caso nessuno si sarebbe insospettito o l'avrebbe notato, perché avrebbe potuto comunque giustificarsi riferendo che era a bordo della macchina della sorella. Scarantino mi riferì anche che Candura prese la macchina della sorella di Valenti, che non sapeva nulla dell'attentato, e la portò in un luogo dove Valenti lo attendeva, secondo gli accordi presi tra loro. Quindi Valenti portò l'auto nel garage dove Scarantino, a sua volta, l'attendeva. Preciso ancora che Scarantino mi disse che l'auto non funzionava e che venne trainata fino al garage. Scarantino non mi disse chi era l'altra persona che provvide al traino. Scarantino, ancora, mi riferì che Valenti, in cambio del servizio reso, non percepì 150 mila lire in tre biglietti da 50 mila lire, come riferitogli dall'AG, ma con droga".

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma la droga.

P.M. Dott. LUCIANI - Esatto. "L'auto venne, quindi, riparata, così da renderla funzionante. Furono cambiate le targhe con quelle di un'altra 126 e Scarantino mi disse, altresì, che fu lui a partire dal garage a via D'Amelio", etc., etc. Queste dichiarazioni, posto che lei ha già detto...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me le ha date Scarantino queste cose, sono false, me le ha dato la Polizia!

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Ma erano... siccome lei ha fatto riferimento a delle carte e degli appunti che le sono stati dati prima dell'interrogatorio...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto, queste sono.

P.M. Dott. LUCIANI - ...erano cose che erano segnate in questi appunti?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sono queste cose qua, il cambio delle targhe, il

1580

garage di Orofino, che Scotto mi sembra Gaetano, che aveva intercettato la telefonata attraverso la cabina della...

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, a questo arrivo, si fermi a quello che le sto dicendo io.

PRESIDENTE - Comunque, questa parte, quindi, non è certamente una confidenza fattale da Scarantino, è giusto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, signor Presidente, no, Scarantino non mi ha mai detto nulla della strage. Mi ha detto solo una cosa, e voglio... visto che lei mi ha fatto la

domanda, io gli rispondo. Mi ha detto praticamente una cosa: arrivò un giornale che parlavano che forse doveva essere indagato il fratello Rosario, disse: "Ora vuoi vedere che arrestano pure mio fratello per 'stu furto di macchina - qua e là, dice - che noi non c'entriamo nulla?" Punto, solo questo mi disse.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, io le chiedo di fare mente locale, perché è una circostanza che buttata in questo verbale, in realtà, vista con molto tempo dopo ha una sua rilevanza; perché in questo verbale lei fa riferimento al fatto che... glielo rileggo: "Preciso, ancora, che Scarantino mi disse che l'auto non funzionava e che venne trainata fino al garage. L'auto venne - poi, più sotto - venne quindi riparata, così da renderla funzionante". Questo particolare che l'auto non era funzionante e che bisognava poi...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Era negli appunti, negli appunti.

P.M. Dott. LUCIANI - Era negli appunti che le sono stati dati?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, signor... sì, sì, dottore, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Così come anche il fatto che la denuncia del furto delle

targhe o dell'autovettura era stata ritardata al lunedì successivo? Anche questo era contenuto...?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Tutto, tutto in quelle carte là, prima del primo interrogatorio. Ora non lo... non... comunque, erano tutti appunti scritti quello che io dovevo dire a memoria.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma 'sti appunti poi che fine hanno fatto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, io li ho buttati.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta una cosa: e...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, questa... tutta questa documentazione io l'ho buttata esattamente nel 2006, nel carcere di Alessandria, in presenza di un altro detenuto collaboratore.

P.M. Dott. LUCIANI - Che si chiama?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Che ora mi sfugge il cognome.

P.M. Dott. LUCIANI - Che si chiama?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ho detto che mi... ora mi sfugge il cognome. E' della provincia di Bari. (...) Nel 2006 io ho distrutto tutta questa documentazione.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel 2006. Lei al carcere di Alessandria...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, io... io lo chiamavo Pasquale, ora non mi ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Pasquale "'u rizzu" il soprannome. (...) Era un ragazzo, Pasquale di nome, non mi ricordo il cognome.

P.M. Dott. LUCIANI - Signor Andriotta, siccome lei non ha mai fatto riferimento negli interrogatori a questa circostanza, cioè gli appunti...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io lo sto dicendo adesso.

1582

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, esatto, allora dobbiamo chiarire un attimo, siccome non l'ha mai detto prima, dobbiamo...lei non ha mai dichiarato prima di avere avuto gli appunti prima di questo interrogatorio, né che gli appunti erano rimasti nella sua disponibilità fino al2006. Allora, per chiarire: lei nel 2006...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sono rimasti fino al 2006.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei nel 2006 è in quale carcere ed è ristretto in quale cella e in quale sezione? E quanti sono quelli ristretti con lei?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, un attimo, sono nel carcere di Alessandria, nella seconda sezione, nella cella difronte alla garitta dell'agente. Ora il numero della cella non lo so.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, e in questa cella c'era solo lei e questo Pasquale?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, ma io stavo... sono celle singole ad Alessandria. Pasquale veniva là per bere il caffè, perché le celle sono... erano aperte ad Alessandria, le aprivano alle otto del mattino e le chiudevano alle dieci - dieci e mezza di sera, quindi sono sempre aperte le celle. E buttai tutta la documentazione che avevo, tutta.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma questo Pasquale lo sa che documentazione era? Cioè lo sa che quelli erano gli appunti...?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, dice: "Ma sono documenti, perché li butti?" "Non mi servono più", e li buttai.

P.M. Dott. LUCIANI - E lei li ha buttati perché?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io li ho buttati, non mi servivano, facevano puzza, dottore, tutta 'sta carta dopo tanti anni.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, domanda che è banale, ma gliela debbo fare: ma

1583

non aveva paura che 'ste carte venissero trovate?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma una volta che le strappi in mille pezzi non lo so che... che te ne fai, eh?

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, no, dal '93 al 2006 però sono tredici anni. Dico, quindi non aveva paura che qualcuno le trovasse in questi tredici anni?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, non avevo paura, perché il dottor Arnaldo La Barbera era ancora vivo, quindi mi aveva dato massima protezione.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, però il dottor Arnaldo La Barbera nel2002, diciamo, non c'è più.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E che è successo?

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, nel 2002 il dottor Arnaldo La Barbera muore. Dal 2002 al 2006 perché lei continua a tenere 'sta roba?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, io non lo so ora se era morto nel2002.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, glielo dico io.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, va beh, adesso lo so pure io.

PRESIDENTE - Senta, perché proprio nel 2006? Cioè perché leifa riferimento al 2006 e non prima o dopo? Ecco, chiarisca questo punto.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Perché è successo nel 2006, dottore. Qual è il problema?

PRESIDENTE - Sì, dico, perché è successo nel 2006?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E mi è venuta voglia di buttarli nel2006, non c'è un perché.

PRESIDENTE - Dico, ma c'è una motivazione, ecco, per cui lei ha fatto questo atto nel 2006, invece che, per esempio, nel 2002 o nel 2010? Non so se è chiaro. C'è una ragione che l'ha spinta a quest'atto?

1584

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, non c'è una ragione di un perché, di una motivazione di logicità, no, non c'è nessuna motivazione. Li ho buttati nel 2006 e basta.(...).Ah, signor Presidente... Signor Presidente! (...) Posso? Prima che parla il Pubblico Ministero, per favore. Lei mi aveva detto il perché nel2006. (...) Ora me lo ricordo, me l'ha rammentato l'Avvocato. Nel 2006 accade che tre collaboratori si mettono d'accordo e mi accusano e mi fanno chiudere da... dai permessi premio. Ecco qua, sì, avevo paura e ho buttato via tutto, ecco.

PRESIDENTE - Eh, spieghi allora questa circostanza bene. Quindi, tre collaboratori l'accusano di che cosa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, un certo... come caspita si chiama? Come si chiamava? No, l'altro. Eh, ora mi sfugge. Comunque, uno dichiara all'altro, l'altro dichiara all'altro che io dovevo scappare e fare dei reati, punto. Io, vedendomi chiuso dei permessi, ho buttato via tutta la documentazione.

PRESIDENTE - Quindi, in che senso chiuso nei permessi? Che le revocano i permessi premio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto, signor Presidente. Però c'è un problema: che io al momento, quando ero fuori, non lo sapevo; io avevo telefonato all'epoca dei fatti al dottor Antonino Patti, alla DDA di Caltanissetta, avevo telefonato anche ai NOP, a un maresciallo dei NOP di Milano, perché mi avevano portato a Milano a fare il progra... il permesso premio. Ho avuto paura, temevo perla mia incolumità, e telefonai al dottor Antonino Patti. Lui mi disse: "Andriotta, non ti preoccupare, adesso telefono io al Servizio Centrale, parlo con il colonnello Cannone - all'epoca, una roba del genere – ti faccio rientrare. Tu intanto telefoni a questo maresciallo dei NOP di Milano, gli dici l'accaduto, vedrai che lui saprà già tutto, perché avrò parlato, io avrò comunicato con il Servizio Centrale". Tanto è vero che quando

1585

telefonai a questo maresciallo dei NOP a Milano, lui mi disse: "Non ti preoccupare, Francesco, domani mattina mando due miei colleghi, ti vengono a prelevare. Fatti trovare pronto, che rientri in istituto, dopodiché - dice - aspetti la nuova destinazione da parte del Servizio Centrale di Protezione e uscirai di nuovo in permesso premio", punto. Quando arrivo al carcere di Alessandria, che mi accompagnano i Carabinieri di... di un paesino vicino Milano, vicino Opera comunque, ecco, si chiama proprio Opera il paese, cosa succede? L'ispettore della Penitenziaria di Alessandria mi dice: "Guarda, non puoi andare in sezione". Io gli dico: "Perché non posso andare in sezione? Non ho fatto niente, scusa, eh? Guarda che io sono stato fuori", così, così. Gli spiego quello che ho detto a Voi, signor della Corte, e lui mi dice: "Guarda, devi andare in isolamento". Non capivo la motivazione. Mi vanno a prendere tutta la mia roba, vestiti, lenzuola, cartaceo, tutto quello che era in mio possesso nella cella della seconda sezione; in quel momento io strappai tutti questi appunti della strage di via D'Amelio, etc., etc. Ecco, questa è la motivazione. Scusatemi, eh? (...)

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. Senta, un'altra dichiarazione che lei rende sempre in questo primo interrogatorio è questa, a pagina 16 lei dice, ha fatto riferimento in precedenza ad un diverso atteggiamento che Scarantino aveva avuto, almeno per quello che lei ha dichiarato in questo verbale, prima e dopo avere appreso l'arresto del garagista per la strage di via D'Amelio, e lei dice: "Sempre a proposito del diverso atteggiamento assunto dallo Scarantino e dopo avere appreso dell'arresto del garagista di Palermo per la strage di via D'Amelio, mi corre l'obbligo di segnalare una contraddizione che emerge, a mio giudizio, dai racconti fattimi dallo Scarantino. Prima di tale notizia, mi confidò che la 126era stata imbottita di esplosivo in una località di campagna dove la famiglia di Scarantino possedeva dei maiali; mi disse

1586

che utilizzavano questo posto per imboscare le sigarette di contrabbando e la droga, in quanto dove tenevano i maiali vi era una botola ch eportava sottoterra". E va beh, poi lascio perdere questa questione. Poi, più sotto, dice: "Mi disse che la macchina che in quel posto era stata portata da lui, che l'auto gli era stata consegnata dal Valenti, che l'esplosivo fu caricato non da lui, ma da due persone. Questa è la prima versione che mi fornì. Dopo l'arresto del garagista, mi disse quello che ho poc'anzi riferito; in sostanza, il racconto si diversificava soltanto per quanto riguardava il posto dov'era stata imbottita di esplosivo, cioè nel primo caso dove lui teneva i maiali, nella seconda versione nel garage più volte citato". Cioè in questo interrogatorio lei riferisce all'Autorità Giudiziaria che Scarantino le avrebbe detto che l'autovettura era stata imbottita nella porcilaia; dopo l'arresto del garagista, aveva cambiato versione e aveva detto che, invece, era stata imbottita nel garage di questo garagista, che poi noi sappiamo essere Orofino. Questa dichiarazione, anche qua, è falsa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E' falsa.

P.M. Dott. LUCIANI - Ed era sempre annotata in questi appunti che le erano stati dati?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, questa no, mi sa di no, dottore, non me lo ricordo bene.

P.M. Dott. LUCIANI - E come l'ha tirata fuori questa dichiarazione allora?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, mi è stata detta prima dell'interrogatorio sicuramente, ma non mi ricordo. Ma Scarantino non mi ha detto niente.

PRESIDENTE - Lei, comunque, riesce a ricordare chi le riferì questa circostanza?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non ho capito che ha detto.

1587

PRESIDENTE - Questa circostanza si ricorda chi gliel'ha riferita? Chi le ha detto questa cosa che lei poi hadichiarato nell'interrogatorio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo.

(...)

AVV. ORLANDO - Perfetto. Senta, secondo momento, e mi riferisco all'episodio del 2006, quando lei ha dichiarato ieri butta, diciamo, i fogli che le avevano lasciato i funzionari di Polizia, etc. Allora, se può ripercorrere esattamente che cosa è successo. Lei si

trovava in permesso, dopodiché che cosa avviene?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA -Mi trovavo in permesso premio e mi portarono all'hotel residence Ripamonti. Comunque non è proprio Opera, è un'altra frazione, un altro paesino vicino Opera, a Milano, e telefonai al dottor Antonino Patti, all'epoca in forza presso la DDA di Caltanissetta, e dissi: "Dottore, io ho paura, qua mi hanno portato a Milano. Io non posso stare a Milano". E lui mi disse: "Francesco, stai tranquillo, adesso telefono io al Servizio Centrale di Protezione, tu rientrerai, appena loro ti verranno a riprendere, e ritornerai al carcere in attesa della nuova destinazione". Poi ritelefonai di nuovo e mi disse il nome di un maresciallo dei NOP di Milano, di concordare con lui quando mi sarebbero venuti a prendere i colleghi del... loro, dei Carabinieri. Parlai con questo maresciallo, che mi sfugge il nome, comunque sono telefonate che ho... ho effettuato dal telefono interno della stanza dell'hotel Ripamonti, sia per la DDA di Caltanissetta che per i NOP di Milano. Tentai di chiamare l'Avvocato Stefania Asteri, ma non mi rispondeva perché squillava la segreteria e quindi molto probabilmente era occupata in qualche udienza. Mi vennero a prendere i Carabinieri, mi riportarono al carcere di Alessandria e l'appuntato, dopo un'accurata perquisizione, mi disse: "Aspetta,

1588

Andriotta, non puoi andare, ti deve parlare un ispettore". Venne un ispettore, che non mi ricordo il cognome, comunque era in forza alla Polizia Penitenziaria di Alessandria, e mi disse: "Guarda, in sezione non puoi salire". Dissi: "Scusi, perché?" "Ah - dice - non lo so nemmeno io, mi hanno dato queste disposizioni. - Dice - Poi verrà qualcuno e gli spiegherà". Venne un vice sostituto commissario per anzianità di... aveva questo grado; non mi dette nessuna risposta, fece un verbale dove io dichiaravo che avevo parlato con il dottor Antonino Di Matteo... eh, il dottor Antonino Patti della DDA di Caltanissetta, che fu lui a suggerirmi di rientrare per motivi di sicurezza, che aveva parlato con il colonnello Cannone, e mi dette il nominativo del maresciallo dei NOP di Milano, a cui io parlai attraverso il telefono dell'utenza dell'albergo, e lui mi disse: "Domani mattina alle otto verranno i Carabinieri. Fatti trovare pronto - dice - tornerai al carcere e poi ti daranno nuova destinazione". Quando poi venni a sapere che... quando arrivai al carcere venni a sapere che mi accusavano tre detenuti che io durante un permesso premio avrei dovuto scappare e commettere altri reati, strappai tutte le dichiarazioni, anche quelle mie, processuali e non.

AVV. ORLANDO - Ecco, questo per quale ragione decise? Per timore che potessero essere scoperti dopo che questi detenuti avevano segnalato questa cosa nei suoi confronti?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, anche qua tutta questa vicenda che lei ha raccontato della distruzione dei documenti e del fatto che lei avesse in possesso questa documentazione, almeno sino al 2006, che poi ha distrutto nel 2006stesso, se non ho capito male, alla presenza anche di un altro detenuto, giusto?

1589

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto, un certo Pasquale della provincia di Bari, un certo Pasquale detto "'u rizzu".

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Posso chiederle...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non so il cognome.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Posso chiederle come mai anche questa vicenda, che poteva essere suscettibile di ulteriore approfondimento, quantomeno andando a compulsare questo detenuto, identificarlo, andandolo a compulsare per vedere se ricordava che lei effettivamente aveva distrutto documenti in quella data, come mai lei non la riferisce sempre nel corso dei numerosi atti istruttori cui è stato sottoposto in fasedi indagine.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E' stata una cavolata che ho ritenuto opportuno, purtroppo era meglio che lo dicevo prima, dotto Luciani, ha ragione.

L'imputato dichiarava anche d'aver ricevuto, nel corso del tempo, in due o tre occasioni, delle somme di danaro per un totale di circa dieci o dodici milioni di Lire, ulteriori rispetto alle somme accreditategli dal Servizio Centrale di Protezione. Dette somme, a dire di Andriotta, venivano consegnate, in un'occasione, direttamente alla sua ex moglie (Bossi Arianna), da Arnaldo La Barbera e, un'altra volta, invece, nelle sue mani, da Mario Bò, durante un permesso premio (negli interrogatori pre-dibattimentali, invece, Andriotta dichiarava che riceveva, personalmente, in entrambi i casi, le somme in questione per cinque milioni di Lire). L'imputato spiegava poi che non riferiva, in precedenza, che parte di quelle somme venivano ricevute dalla sua ex moglie, perché non voleva coinvolgerla nella sua vicenda processuale. Analoga giustificazione veniva data dall'imputato ad un'altra dichiarazione inedita, relativa alla circostanza che la sua ex convivente, Manacò Concetta, a metà degli anni duemila, sapeva della falsità della sua collaborazione con la giustizia e, in

1590

un'occasione, gli sputava persino in faccia per questo motivo, dicendogli che sapeva che tutto quello che lui dichiarava sui fatti di via D'Amelio era falso, perché Scarantino non gli aveva mai fatto quelle confidenze[35].

Oltre alla predetta vicenda degli appunti, contenenti le dichiarazioni da imparare, in vista dell'avvio della collaborazione, l'imputato confermava che, prima di diversi interrogatori con l'autorità giudiziaria, i funzionari di polizia gli indicavano cosa doveva dichiarare ai Pubblici Ministeri. Ad esempio, prima di un interrogatorio nel carcere di Milano Opera con la dottoressa Boccassini, Andriotta aveva un colloquio con il dottor Arnaldo La Barbera (la circostanza, tuttavia, non risulta affatto riscontrata), così come incontrava il predetto funzionario, nel carcere di Vercelli, prima di un altro interrogatorio (quest'ultima affermazione dell'imputato, invece, è riscontrata: il 17 gennaio 1994, Andriotta veniva interrogato, peraltro, aggiungendo circostanze significative rispetto alle sue precedenti rivelazioni[36] ed, in pari data, risulta un colloquio investigativo con Arnaldo La Barbera[37]).

[35] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 43 ss, nonché 14.5.2015, pagg. 72 s, 96 ss, 100 s.

[36] Come già esposto nel testo, l'interrogatorio del 17 gennaio 1994, è quello in cui Andriotta aggiungeva, rispetto alle precedenti dichiarazioni, la circostanza che, a dire del compagno di detenzione, dopo la strage di via D'Amelio, Candura cercava -più volte- Scarantino, per sapere se l'auto utilizzata per l'attentato del 19 luglio 1992 era proprio quella che lui aveva rubato.

[37] Cfr. annotazione del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta prot. n. 3221 del 16/7/2010, con relativi allegati (acquisita al fascicolo per il dibattimento con l'accordo delle parti): "Con riguardo a tale punto delega, personale dipendente ha effettuato gli accertamenti presso le carceri in esso indicate, (…), visionando i registri ed ogni altro documento che consentisse di ricostruire il suo vissuto carcerario. Tale attività è stata compendiata nell'allegata annotazione di servizio, alla quale si rimanda, ed ha consentito di rilevare diversi contatti visivi ed epistolari con appartenenti al "Gruppo Falcone-Borsellino" e con Magistrati appartenuti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta. (All. nr. 1). Sinteticamente, tali contatti visivi documentalmente accertati risultano essere i seguenti".

DATA	MAGISTRATI E FF.OO.	SEDE
14.09.1993	P.M. D.ssa Luisa Zanetti P.M. D.ssa Ilda Boccassini Vice Quest. Arnaldo La Barbera Brig. G. di F. Spello Daniele	D.D.A. Milano

1591

Ancora, l'imputato ricordava d'aver incontrato il dottor Mario Bò, nel carcere di Paliano, con il funzionario che gli spiegava cosa doveva dichiarare nell'interrogatorio successivo. Su quest'ultima emergenza si tornerà a breve, ma si deve subito accennare che, dagli accertamenti espletati (riportati nella nota precedente), risultano documentati due accessi al carcere di Paliano del predetto funzionario, in occasione degli interrogatori resi da Andriotta il 16 settembre ed il 28 ottobre 1994: la circostanza pare di non poco momento, posto che si trattava proprio dei due interrogatori immediatamente successivi alla sopravvenuta 'collaborazione' di Vincenzo Scarantino, dove Andriotta, adeguandosi (in gran parte) alle dichiarazioni dell'ex compagno di detenzione, millantava, per la prima volta, delle confidenze

25.11.1993	P.M. d.ssa Luisa Zanetti P.M. Dr. Fausto Cardella Vice Quest. Arnaldo La Barbera V. Urbano Vittorio Ricciarelli	Casa Reclusione "San Michele" di Alessandria
17.01.1994	**Dr. Arnaldo La Barbera**	**Colloquio investigativo presso Casa Circondariale Vercelli.**
02.03.1994	Dr. Arnaldo la Barbera	Colloquio investigativo presso Casa Circondariale Vercelli.
16.09.1994	P.M. d.ssa Annamaria Palma (PA) P.M. Dr. Carmelo Antonio Petralia Comm. Dr. Mario Bò Segr. Mag. Laura Catia Gavoncini	Casa di Reclusione di Paliano
28.10.1994	P.M. Dr. Carmelo Antonio Petralia Comm. C. Dr. Mario Bò Ag. Sc. P. di S. Michele Ribando	Casa di Reclusione di Paliano
26.01.1995	P.M. d.ssa Annamaria Palma (PA) P.M. Dr. Carmelo Antonio Petralia Ag. Sc. P. di S. Michele Ribando	Casa di Reclusione di Paliano
29.04.1998	P.M. d.ssa Palma Dr. Bò	Casa di Reclusione di Roma "Rebibbia"

1592

dello stesso Scarantino sulla riunione di Villa Calascibetta, asseritamente taciute, sino ad allora, per timore.

Inoltre, Andriotta dichiarava (non senza qualche oscillazione, come si evince dallo stralcio dibattimentale, di seguito riportato) d'aver ricevuto, mentre era ristretto in cella (con tale Nicola Di Comite), nel carcere di Milano Opera, agli inizi del 1996, tramite il comandante della polizia penitenziaria di detto istituto, corposa documentazione, contenente anche interrogatori resi dal 'collaboratore' Vincenzo Scarantino.

Ancora, sul tema del materiale scritto che gli veniva messo a disposizione dagli inquirenti, Andriotta dichiarava, per la prima volta al dibattimento, che riceveva, personalmente, dal dottor Mario Bò, presso uno dei tre istituti dove veniva trasferito, in rapida successione, dopo il carcere romano di Rebibbia, anche il verbale contenente la ritrattazione dibattimentale di Vincenzo Scarantino.

Si riporta, qui di seguito, un altro stralcio delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, sui temi menzionati (rinviandosi, come detto, al prosieguo della motivazione per l'approfondimento delle dichiarazioni del prevenuto, relative a taluni verbali d'interrogatorio)[38]:

P.M. *Dott. LUCIANI - Senta, sempre da un punto di vista generale, come funziona? Cioè ogni volta che lei rendeva poi gli interrogatori, aveva incontri con i funzionari di Polizia, le dicevano cosa fare? Spieghi un attimo, sempre da un punto di vista generale, ah?*

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Beh, guardi, allora, per esempio nel... nel carcere di Opera mi ricordo che c'era anche il dottor Arnaldo La Barbera, me lo ricordo perfettamente, e la dottoressa Ilda Boccassini. In un'altra circostanza ho avuto un

[38] Cfr. esame imputato, verbali d'udienza 13.5.2015, pagg. 45 ss, nonché 14.5.2015, pagg. 37 s, 90 ss.

1593

colloquio investigativo nel carcere di Vercelli prima del colloquio con la dottoressa Ilda Boccassini.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, perfetto. Ma io sto dicendo da un punto di vista generale...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Poi nel carcere di...

P.M. Dott. LUCIANI - ...è accaduto, sempre qualche volta...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, è accaduto, sì, sì, è accaduto, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...o mai, che lei incontrato...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no.

P.M. Dott. LUCIANI - ...i funzionari di Polizia prima degli interrogatori, che le dicevano cosa doveva dichiarare e cosa no?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, è accaduto.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh!

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Anche nel carcere di Paliano da parte del dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Adesso arriviamo a tutti gli episodi.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E con il dottor Arnaldo La Barbera.

P.M. Dott. LUCIANI - Quando era a Busto Arsizio...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma io non ho parlato di soldi, prima...

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, mi deve seguire. Quando era a Busto Arsizio, lei ha mai avuto tra le mani carte processuali di Scarantino?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Oltre a queste carte che le sono state fatte arrivare, lei dice, nel carcere prima di rendere l'interrogatorio con la Boccassini, lei ha ricevuto altre carte, altri appunti, altri documenti?

1594

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Adesso mi sfugge questo ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché lei, non so se è la circostanza che ha sinteticamente detto prima, nel verbale del 30 novembre del 2010, la pagina è 9, lei dice che oltre ad esserle suggerite le cose...

AVV. SCOZZOLA - Del...?

P.M. Dott. LUCIANI - 30 novembre 2010, pagina 9. Prima pagina 6, le pagine sono 6 e 11, e poi pagina 9. Lei dice, oltre il fatto che le dichiarazioni che ha reso erano il frutto di suggerimenti del dottor Arnaldo e Salvatore La Barbera e del dottor Ricciardi, dice anche che gli vennero dati appunti e documenti scritti in più di qualche occasione.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Beh, un'occasione è stata sicuramente quella del... presumo nel carcere di Saluzzo, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Quella.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E la seconda è quella che ero nel carcere di Opera.

P.M. Dott. LUCIANI - Era lei fisso lì o era appoggiato per qualche processo?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - A Opera?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, a Opera mi hanno spostato loro, io non ero per processo, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché nel verbale di interrogatorio del 24 febbraio 2011, lei, appunto, dice che al carcere di Opera era stato appoggiato perché era in corso il processo "Wall Street", e lo data al gennaio del '96 questo episodio.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E... questo viene dopo, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi ha fatto confusione lì?

1595

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, viene dopo "Wall Street". È prima quando io faccio il colloquio con la dottoressa Ilda Boccassini e il dottor Arnaldo La Barbera.

P.M. Dott. LUCIANI - E lei dice, sempre in questo interrogatorio...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Dovrebbe essere...

P.M. Dott. LUCIANI - ...che le vengono consegnati...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - ... esattamente a ottobre...

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, Andriotta, lei dice in questo interrogatorio, che le sono stati consegnati in quella occasione i verbali di interrogatorio di Scarantino.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Dovrebbe essere ottobre 1993 questo episodio, e non '95 - '95 per il processo di "Wall Street", questo è successivo.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel '93?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, '93, io ho avuto un interrogatorio con la dottoressa Ilda Boccassini.

P.M. Dott. LUCIANI - E questo l'ho capito.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Nel carcere di Opera.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma al carcere di Opera lei è stato ristretto quando?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh... esattamente sono stato spostato dal carcere di Saluzzo al '93 e sono arrivato al... al carcere di Opera e poi, dal carcere di Opera, mi hanno portato ad Alessandria. Questo passaggio me lo ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - E quindi...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Però sempre nel '93.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi è stato a Milano quanto tempo e in che periodo?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, dopo il carcere di Saluzzo, dopo settembre del '93, dovrebbe risultare, riguardate. Io me lo ricordo questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi questo episodio sarebbe avvenuto tra la fine del '93

e gli inizi del '94?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, no, no, la fine di settembre '93 - ottobre '93.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi tra il settembre e ottobre del '93.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Almeno così mi ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - E allora, scusi...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ero nel carcere di Opera io.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, allora, scusi, è impossibile che le siano stati dati gli interrogatori di Scarantino, perché Scarantino non collaborava.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, non gli interrogatori di Scarantino, quello è successo dopo. Io sto dicendo prima che faccio il colloquio con la dottoressa Ilda Boccassini nel '93, nel carcere di Opera, ho ricevuto degli appunti, dei manoscritti del dottor Arnaldo La Barbera, cos'è che dovevo dire alla dottoressa Boccassini. Questo ora me lo ricordo 'sto passaggio.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, perfetto.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Perché sono due volte. Una è...

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, è chiaro quello che lei dice: "Cioè prima del primo interrogatorio con la Boccassini, io ho ricevuto questi manoscritti", che... su cui c'era scritto quello che lei doveva dire alla Boccassini nel primo interrogatorio. Io sto facendo riferimento ad un'altra occasione che lei dichiara, lei dice: "Nel carcere di Milano - Opera mi sono arrivati dei documenti", e lo dice...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma qua è mentre sto facendo il processo "Wall Street", dottore, è quindi è '95 o '96.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, esattamente, questo le sto dicendo io.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, quindi non...

P.M. Dott. LUCIANI - La conferma 'sta circostanza?

1597

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, io gli stavo spiegando la prima volta ho avuto degli appunti ed è ottobre 1993, perché mi ricordo la data, il 13 ottobre, io sono stato trasferito ad Alessandria. Quindi, poi, ritorno al carcere di Opera, ma non sono nella sezione osservazione, sono al centro clinico e sono nella stessa stanza con un corregionale mio, Nicola Di Comite.

P.M. Dott. LUCIANI - Questa questione del processo "Wall Street", quando...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Senta, dottore, il plico di tutti i documenti me l'ha dato il comandante dell'epoca mentre ero lì, dell'epoca del carcere di Opera, e c'era il detenuto collaboratore Nicola Di Comite. Sono entrato con un fascicolo alto così nella stanza.

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta voglio sapere quando è successa 'sta cosa. E' la quarta volta che glielo chiedo.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, quando è iniziato il processo "Wall Street", dovrebbe essere 1996, inizi del '96.

(...)

AVV. SCOZZOLA –(...) Ma lei conosceva le dichiarazioni cheScarantino aveva fatto nel corso del dibattimento controi magistrati?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, li conoscevo, Avvocato Scozzola.

AVV. SCOZZOLA - E come le conosceva?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi sono stati dati, Avvocato.

AVV. SCOZZOLA - Chi glieli ha dati?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo in persona.

AVV. SCOZZOLA - Il dottore Mario Bo in persona le ha datotutte le dichiarazioni che Scarantino aveva fatto. Siricorda in quale dibattimento le aveva fatte questedichiarazioni?

1598

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non ricordo, Avvocato.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Grazie. Allora, signor Andriotta, su domanda delle Difese, adesso non ricordo esattamente quale, lei ha appena riferito stamani che i verbali di interrogatorio di Scarantino Vincenzo le vennero dati dal dottor Mario Bo. Ora io le debbo far presente che nell'interrogatorio del 24 febbraio del 2011...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, anche il dottor Arnaldo La Barbera, anche il comandante del carcere di Opera.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma in che anno, scusi? Perché lei ha riferito, su domande del difensore, che i verbali di interrogatorio...

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Prego. Su domanda del difensore, lei ha dichiarato, glielo ripeto, stamani che i verbali di interrogatorio di Scarantino le vennero dati dal dottor Mario Bo. Ora lei stava precisando altro. Se vuole precisare, senza che io faccia contestazioni.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Scusi, dottor Luciani, allora, per quanto riguarda il fatto della ritrattazione vorrei precisare, mi sono stati dati dal dottor Mario Bo, ma quando Scarantino aveva ritrattato; gli altri erano tutti appunti e dattiloscritti da... da una macchina da scrivere, ma non erano verbali di dichiarazioni di Scarantino, mi sono stati dati da...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi sono stati dal dottor Mario Bo per quanto riguarda la ritrattazione, la fase successiva ai processi.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto, ho capito perfettamente. Il dottor Mario Bo... quindi, lei dice: "I verbali della ritrattazione di Scarantino mi vengono dati da Mario

1599

Bo, gli altri documenti che io ho ricevuto non erano verbali di interrogatorio, ma erano appunti o manoscritti o dattiloscritti". E' corretto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E' corretto, dottor Luciani.

P.M. Dott. LUCIANI - Il dottor Mario Bo le dà questi verbali della ritrattazione quando? Quando lei fa il permesso a dicembre '97?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E' esatto, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Però io le debbo far presente che a dicembre '97 il signor Scarantino non aveva ritrattato alcunché ancora.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, è tra... aspetta, dottore, è durante l'interrogatorio maggio - giugno '98.

P.M. Dott. LUCIANI - Interrogatorio fatto con chi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non proprio... Allora, c'è stato un interrogatorio prima con la dottoressa Anna Palma e dottor Mario Bo, dovrebbe essere attorno al 1998 nel carcere di Rebibbia, se ben ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, e quindi in quella circostanza il dottor Mario Bo le dà il verbale della ritrattazione diScarantino?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, no, qua mi dice altro. I verbali di ritrattazione me li dà nel carcere di Aosta, quando mi ha fatto fare le... il riconoscimento delle foto segnaletiche.

P.M. Dott. LUCIANI - Quanto tempo dopo rispetto a questo interrogatorio del maggio - giugno '98?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, qualche anno, dottore, perché...

P.M. Dott. LUCIANI - Qualche anno... Scarantino ritratta a settembre del '98. Che le dia i verbali...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma io arrivo al carcere di Aosta nel'99.

1600

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi nel '99, cioè glieli dà dopo un anno 'sti verbali della ritrattazione?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Va beh, ne prendiamo atto. Io glielo dico perché lei, nel verbale di interrogatorio del 24febbraio del 2011...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Però, Avvocato, un att...

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, signor Andriotta, no!

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, mi scusi, dottor Luciani, mi... mi perdoni, mi perdoni.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io prima di Aosta sono stato sia al carcere di Prato, che ho incontrato sempre anche il dottor Mario Bo, e anche al carcere di Brescia mi è venuto ad interrogare il dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, ma 'sti verbali quando glieli dà?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E ora non glielo so dire, perché so' stato piccoli periodi uno e l'altro prima di arrivare ad Aosta, quindi stiamo parlando dal 28 maggio '98 a... a febbraio - marzo '99. In questa fascia qua ho cambiato due istituti.

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ecco perché non riesco a focalizzare il periodo e quale istituto.

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene. Una volta chiarito che l'unico soggetto da cui lei ebbe i verbali di Scarantino, sia pure quelli dopo la ritrattazione, per così dire, è Mario Bo, io le debbo far presente che lei, nel verbale di interrogatorio del 24 febbraio del 2011, dice testualmente, la pagina è pagina 25: "No, mi... i documenti me li davano prima, dottor Bertone, addirittura anche nel carcere di Opera mi sono

1601

stati dati documentazione". E quindi come le ha fatto avere questo? E chi gliel'ha dato?" "Me l'ha dato il comandante del carcere di Opera quando io sono stato appoggiato..."

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, ma questo l'ho già dichiarato ieri!

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti. Andriotta, io ho fatto una premessa!

PRESIDENTE - Signor Andriotta, lei deve aspettare che il Pubblico Ministero completa la sua contestazione. Prego, continui.

P.M. Dott. LUCIANI - "Me l'ha dato il comandante del carcere di Opera quando io sono stato appoggiato per il processo<<Wall Street>>". "E in che anno siamo?" "'96, gennaio'96, dovrebbe essere gennaio, se non vado errato gennaio'96". "E che documenti erano?" "C'erano anche i documenti della strage di via D'Amelio". "Glieli ha dati il comandante del...?" "Sì, il comandante del carcere". "Ma erano documenti? Com'erano messi? Cioè mi faccia capire, erano documenti?" Lei risponde: "Erano verbali". "In una carpetta? Verbali?" "No, no, erano verbali, erano dei semplici verbali". "Verbali di...?" "Di interrogatori". "Di chi?" "Di Scarantino Vincenzo". Cioèlei, in questo verbale di interrogatorio...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Un attimo.

P.M. Dott. LUCIANI - ...sta dicendo circostanza diversa rispetto a quella che ha detto oggi, cioè che questi verbali di interrogatorio le sarebbero stati dati nel carcere di Milano - Opera dal comandante del carcere, appunto, dove lei era stato appoggiato. Siccome oggi lei ha escluso di aver ricevuto verbali di interrogatorio di Scarantino da altri soggetti, se non da Mario Bo e solo quelli della ritrattazione, volevo capire come si spiega questa dichiarazione che lei fa in interrogatorio.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi scusi... mi scusi, dottor Luciani, io parlavo dei verbali di ritrattazione di Scarantino mi sono stati dati da Mario Bo, mentre i verbali

delle accuse che faceva Scarantino mi sono stati dati dal comandante del carcere di Opera mentre mi trovavo in appoggio nel... nel centro clinico, nella stessa cellacon Nicola Di Comite e mi sono stati consegnati. Chiedete a Nicola Di Comite la sera alle otto, alle nove di sera, sono entrato con il mio fascicolo e c'erano i verbali di dichiarazioni di Scarantino. Ma non era la ritrattazione, io parlo di due cose diverse in questo...

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, io ne prendo atto, ma le faccio presente che la domanda che le ho posto è se lei aveva ricevuto verbali di interrogatorio di Scarantino, oltre che da Mario Bo, da altri soggetti. E lei mi ha detto: "No, io da Bo quelli dopo la ritrattazione, da altri soggetti ho ricevuto appunti manoscritti, ma non erano interrogatori, tra cui, appunto, il direttore del carcere di Opera". Qua lei ha dichiarato un'altra cosa, io prendo atto che la sua risposta è...

PRESIDENTE - Comunque, lei adesso dovrebbe precisare questo punto.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Presidente...

PRESIDENTE - Anteriormente alla ritrattazione riceve anche dei verbali di interrogatorio di Scarantino? Verbali, non appunti.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - La ritratta... i verbali di ritrattazione di Scarantino mi sono stati dati dal dottor Mario Bo dopo che vado via da Roma - Rebibbia, e non gli so dire la locazione, se il carcere di Prato, Brescia o Aosta.

PRESIDENTE - Comunque...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Perché sono racchiusi in meno di... di un anno questi tre carceri.

PRESIDENTE - Va bene.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Quindi non so dirgli il periodo.

PRESIDENTE - E invece prima della ritrattazione di Scarantino, lei riceve dei

verbali di interrogatorio, no appunti, proprio verbali di interrogatorio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, nel carcere di Opera mi sono stati consegnati dal comandante del carcere. Mi trovavo lì nel 1996 per il processo "Wall Street", ero in stanza con il collaboratore Nicola Di Comite e mi è stato dato un plico. Oltre alle dichiarazioni mie, che dovevo ripassarmi prima del processo, c'era all'interno un verbale di Scarantino, delle dichiarazioni che aveva fatto; e in più c'erano gli appunti e i manoscritti. Questo è, signor Presidente.

In merito ai suoi rapporti con Scarantino, Andriotta escludeva decisamente d'essersi mai accordato con lui, per rendere le sue false dichiarazioni all'autorità giudiziaria (così anche Scarantino), negando (in maniera molto decisa) d'aver mai riferito di un tale accordo (appunto, inesistente) a Franco Tibaldi ed a Giuseppe Ferone (come, invece, affermavano costoro, nei verbali d'interrogatorio acquisiti agli atti del dibattimento[39]). A Franco Tibaldi, che faceva la socialità con lui al carcere di Ferrara, Andriotta spiegava (giacché questi era con lui, quando l'imputato riceveva la missiva) che il suo avvocato (Valeria Maffei) rinunciava al mandato, poiché assumeva la difesa di un nuovo collaboratore di giustizia (Gaspare Spatuzza), che

[39] Detti verbali di Franco Tibaldi (9.7.2009) e Giuseppe Ferone (14.8.2009) venivano acquisiti, come detto, con l'accordo delle parti, all'udienza dibattimentale del 18 luglio 2013. Il contenuto, per quanto rileva in questa sede, viene di seguito brevemente sintetizzato.
Tibaldi, nell'interrogatorio del 9.7.2009, confermava il contenuto di una missiva che inviata, poche settimane prima, alla Procura di Caltanissetta, rivelando che, nell'aprile di quell'anno, Francesco Andriotta, detenuto con lui al carcere di Ferrara, veniva avvertito dal proprio difensore delle dichiarazioni che stava rendendo un nuovo collaboratore di giustizia sulla strage di via D'Amelio (Gaspare Spatuzza) e si mostrava particolarmente preoccupato, dicendo che -in precedenza-concordava, in cella con Scarantino, le false dichiarazioni da rendere sulla strage di via D'Amelio, al fine di ottenere il programma di protezione.
Analogamente, Giuseppe Ferone, anch'egli detenuto a Ferrara con l'imputato ed autore di una lettera inviata alla Procura di Caltanissetta, nell'interrogatorio del 14.8.2009, riferiva che Francesco Andriotta, oltre a cercare di carpire circostanze relative alle sue vicende processuali, memore di quanto confidatoglida Vincenzo Scarantino, anni prima (quest'ultimo gli avrebbe rivelato, nel 1999, d'esser stato ingiustamente accusato da Andriotta per la strage di via D'Amelio e d'aver poi concordato con lui le dichiarazioni da rendere all'autorità giudziaria), spiegava che Andriotta gli chiedeva aiuto "per inserirlo" nel suo processo. Ferone gli rispondeva negativamente, dicendogli che "non aveva trovato un nuovo Scarantino" ed Andriotta si metteva a ridere, confermandogli che aveva "rigirato" Scarantino, come una "marionetta".
Inoltre, durante le indagini preliminari, venivano espletati anche i confronti fra Andriotta e Ferone (verbale 28.09.2009, acquisito agli atti del dibattimento), nonché fra Andriotta e Tibaldi (verbale 30.11.2010, anch'esso acquisito agli atti).

1604

faceva rivelazioni sui fatti di via D'Amelio e, probabilmente, si lasciava pure andare ad uno sfogo, in sua presenza, dicendo che "*gli accordi non erano questi*". Tuttavia, detto riferimento del prevenuto era agli accordi con i predetti funzionari, messi in discussione dalla collaborazione di Gaspare Spatuzza[40]:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, Andriotta, un'altra cosa che le è già stata chiesta più volte in sede di interrogatorio, è questa: lei si è mai messo d'accordo con Scarantino Vincenzo per rendere le dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria su via D'Amelio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mai, dottore, mai e poi mai.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Effettivamente questo lei l'ha sempre escluso anche in sede di interrogatorio. Come lei ben sa, e anche qua glielo debbo far presente, così come le era stato fatto presente in fase di indagini, noi abbiamo acquisito anche a questo dibattimento, all'udienza del 18 luglio 2013, le dichiarazioni che due soggetti hanno fatto in corso di indagini, parliamo di Franco Tibaldi e...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ferone.

P.M. Dott. LUCIANI - Esattamente, e di Ferone Giuseppe.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E Ferone Giuseppe.

P.M. Dott. LUCIANI - Ora io le leggo quello che aveva detto Tibaldi nel verbale che poi è stato acquisito, e lei mi dirà se queste dichiarazioni corrispondono a quello che era successo, almeno secondo la sua versione. Tibaldi in questo verbale parla della codetenzione che ha avuto con lei al carcere di Ferrara, giusto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - E dice: "Nel mese di aprile di quest'anno - quindi di aprile del 2009 - non ricordo se prima o dopo Pasqua, l'Andriotta mi disse di aver ricevuto una lettera della sua Avvocatessa di Roma che l'aveva profondamente turbato. Gli

[40] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 51 ss.

chiesi spiegazioni e l'Andriotta mi disse che un altro collaboratore stava riferendo circostanze in merito alla strage di via D'Amelio, e la sua preoccupazione nasceva dal fatto che, per come mi disse, aveva concordato in cella con lo Scarantino false dichiarazioni da rendere in ordine all'uccisione del dottor Borsellino, per poi ottenere il programma di protezione. In ogni caso, l'Andriotta si mostrò convinto..."

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E' falso!

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, mi faccia finire.

PRESIDENTE - Finiamo, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - "L'Andriotta mi mostrò convinto del fatto che i magistrati, per non fare brutta figura, non avrebbero toccato l'impianto accusatorio per la strage di via D'Amelio, per la quale erano stati comminati molti ergastoli". Ora, queste dichiarazioni, come lei ben sa, le sono state fatte presente anche in fase di indagine ed è stato fatto un confronto. Ora, con molta tranquillità, signor Andriotta, queste dichiarazioni che Tibaldi ha fatto corrispondono al vero, corrispondono ad una parte del vero?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma quale vero, è falso!

P.M. Dott. LUCIANI - Sono dichiarazioni che... cioè lei non ha mai detto a Tibaldi di essersi messo d'accordo?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Quello se l'è inventato perché mi ha fregato mille e 200 euro! Quello è un porco, è un truffaldino!

P.M. Dott. LUCIANI - Signor Andriotta...

PRESIDENTE - Però lei non deve proferire espressioni ingiuriose nei confronti di altri, è chiaro?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Signor Presidente, io chiedo scusa, però quello mi ha rubato i soldi!

1606

PRESIDENTE - Lei può riferire fatti, ma evitare espressioni comunque ingiuriose, sia chiaro questo, va bene?

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, e infatti io mi ero raccomandato...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E chiedo scusa.

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, scusi! Mi ero raccomandato, evidentemente senza successo, di esprimere il proprio pensiero con molta tranquillità. Siccome questa questione è stata oggetto di approfondimento in fase di indagini anche, come dire, in maniera abbastanza accesa, allora in maniera molto tranquilla, signor Andriotta, queste dichiarazioni che il signor Tibaldi fa sono vere, non corrispondono al vero, sono una parte vera e una parte no? Lei ha mai detto a Tibaldi che si era messo d'accordo con Scarantino o ha parlato di questa vicenda? Se può un po' spiegare alla Corte com'è andata 'sta questione, con calma.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, dottore, queste dichiarazioni non sono vere, perché io a Tibaldi non ho mai detto che mi sono messo d'accordo con Scarantino. Io l'ho conosciuto là a Tibaldi, ma chi si fida? Questo è stato arrestato e non poteva uscire e si arrampica per avere i benefici, e si arrampica sulle dichiarazioni che io non ho mai detto a lui. Lui... c'è una cosa sola, ora glielo spiego. Io all'epoca dei fatti potevo uscire anche in detenzione o in semilibertà, aveva un'attività edile da vendere e voleva 12 mila euro. Io dissi: "Va bene, io ti do il 10% di acconto, voglio vedere se è vero che hai l'attività, quel..." Comunque, mi voleva vendere questa attività. Feci colloquio con mio figlio e gli dissi: "Mandagli mille e 200 euro, scrivi sul vaglia: acconto per l'acquisto della ditta edile", punto. Fin qua abbiamo chiuso la partita. Io non ho mai detto che mi sono messo d'accordo con Scarantino. Perché avrei dovuto dire il falso? Scarantino non mi ha mai detto nulla, poverino. Perché? Per avere il programma di protezione? Ma cosa me ne frega a me,

1607

se quello non mi ha detto niente! Io sapevo che erano colpevoli, sapevo che erano colpevoli. Anche se io ho sbagliato ad accettare questa cosa di dire questi nomi e di dire delle circostanze che hanno portato all'ergastolo queste povere persone. Io chiedo perdono per quello che ho fatto, ma io a Tibaldi non ho mai detto queste cose!

P.M. Dott. LUCIANI - Senta un secondo: ma...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ho solo detto che avevo ricevuto 'sta lettera dell'Avvocato Valeria Maffei, che mi aveva fatto la revoca e che doveva difendere il... il signor Spatuzza; che non so nemmeno chi è questo signor Spatuzza.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi questa questione della lettera è vera, cioè Tibaldi lo sapeva che lei aveva ricevuto la lettera.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E l'ho rice... e mo' gli spiego: quando è arrivato l'appuntato, stavamo facendo socialità, stavamo bevendo il caffè, mi ha consegnato questa lettera e io ho letto la lettera lì, la stavo leggendo. Dice: "Cos'è?" "No, la lettera dell'Avvocato, che è uscito un altro e mi... non mi può difendere e quindi deve difendere questo Spatuzza. - Dissi - Ma cu cazzo è 'stu Spatuzza?" Che non lo conosco. Scusate la frase, chiedo perdono, però ho detto le parole che ho detto in quel momento; ma non ho mai detto che io mi sono messo d'accordo con Scarantino, questo è bugiardo e io lo denuncio per calunnia!

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, stia tranquillo, signor Andriotta.

PRESIDENTE - Evitiamo sempre un'eccessiva, come dire, animosità nelle risposte. Lei deve ricostruire i fatti, va bene?

P.M. Dott. LUCIANI - Non riesco ad essere persuasivo.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E questi sono i fatti!

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, mi deve ascoltare, d'accordo?

PRESIDENTE - Prego, può continuare, Pubblico Ministero.

1608

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Va bene, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Grazie. Allora, quindi, la circostanza della lettera ce l'ha chiarita. Dico, ma prima che le arrivasse la lettera, lei aveva saputo da un tale Vitale Giovanni di Gela...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Vitale, Giovanni Vitale, disse che aveva sentito il telegiornale. Io stavo nella stanza e stavo giocando al videogiochi, a un gioco di... di macchine, che si chiama "Grid", della Codemaster, vi dico anche come si chiama il gioco, che a me piace. E mi chiamò, disse: "Franco, Franco!" dalla cella. Mi affacciai alla... al cancello e dissi: "Che c'è, Giova'? Che vuoi? Mi chiami, io adesso sto giocando". Dice: "No - dice - ho saputo alla televisione, su RAI 3 - disse proprio 'ste parole, disse - che sta collaborando un certo Spatuzza, che si accusa del... del furto della 126". Io gli dissi queste parole, dissi: "E da me che vuoi? Che ne so io?" Perché io non parlavo di... con nessuno della strage di via D'Amelio.

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Con nessuno, con nessuno.

P.M. Dott. LUCIANI - Il suo pensiero è chiarissimo. Ascolti un secondo, lei ha anche detto però...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E poi glielo dissi pure a Tibaldi che ero urtato da questo comportamento di Giovanni Vitale: "Ma che vuole da me, che mi viene a raccontare 'u fatto del furto del 126! Ma cosa ne so io Spatuzza, non Spatuzza, ma che me ne frega a me?" Ecco perché ero urtato. E Tibaldi è solo questo quello che ha sentito, altro dalla mia bocca non l'ha mai sentito.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, praticamente lei però ha anche detto un'altra cosa, sempre in fase di indagini, che forse può un po' spiegare il senso della dichiarazione che poi Tibaldi rende, perché lei, nell'interrogatorio del 24 febbraio del 2011, lei

dice, la pagina è pagina venti...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, l'accordo con i poliziotti?

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti un attimo. Pagina 21, credo... no, 22, lei dice a Tibaldi: "Mi scappò solo, forse in un momento di nervosismo, che dissi: <<Gli accordi non erano questi, che possono saltare i processi>>. Questo forse mi ricordo qualcosa". "Che significa questa espressione?" "Cioè nel senso che, praticamente, gli accordi erano che mi avrebbero aiutato ad uscire dal carcere e mi avrebbero dato i benefici, che mi avrebbero fatto addirittura", etc., etc. Cioè se lei dice: "Io non è che gli ho detto che mi sono..."

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, questo può essere stato, guardi, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, deve finire... mi deve far finire!

PRESIDENTE - Sì, completa il Pubblico Ministero la domanda e poi lei risponde. Prego.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei dice: "Io non gli ho detto che ci eravamo messi d'accordo, però mi è scappato, in un momento di nervosismo, dopo avere appreso questa questione: <<Gli accordi non erano questi>>", cioè gli accordi si riferiva agli accordi che lei aveva preso con i funzionari di Polizia.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Con i poliziotti. Con i poliziotti, esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Questa cosa è vera, è successa, che lei ha avuto...?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, questa sì, mi deve essere scappata questa cosa qua in un momento di rabbia, e basta. Ma io non ho mai fatto il nome di Scarantino, di Profeta, di Orofino.

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questi nomi qua Tibaldi non li ha saputi da me, se lui li ha detti. Io non ho detto niente a nessuno!

1610

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene. Senta, anche qua con molta calma, perché sempre nella stessa udienza che le ho detto, noi abbiamo acquisito anche le dichiarazioni che lei...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Di Ferone Giuseppe.

P.M. Dott. LUCIANI - Esattamente, di Ferone Giuseppe, che ha reso a questo ufficio un interrogatorio il 14 agosto del 2009, lei lo sa perché le sono state rese note anche in fase di indagine, lei ha fatto anche due confronti, se non ricordo male, con Ferone, e il Ferone ha dichiarato questo: "Un giorno della fine del 2008 l'Andriotta mi disse espressamente se potevo aiutarlo ad inserirlo nel mio processo. Lo guardai dicendogli: <<Mi spiace, non hai trovato un nuovo Scarantino>>. L'Andriotta si mise a ridere e mi confermò che effettivamente aveva rigirato lo Scarantino come una marionetta". Con molta calma, può spiegarci se queste dichiarazioni che fa Ferone corrispondono al vero e lei che tipo di rapporti ha avuto con Ferone?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Un astio. All'inizio era solo di circostanze di studio, perché si passeggiava durante l'ora d'aria, che me l'hanno presentato; anche perché poi, quando ho saputo, va beh, quello che ha fatto a una donna e ad un bambino, non lo vedevo più di buon occhio, ok? Non mi piaceva, punto. Tant'è vero che abbiamo avuto una discussione molto accesa, siamo arrivati alle mani, ma questo ancora prima. Lo Sparta gli ha dato due schiaffoni sul corridoio sopra, poi abbiamo fatto la pace e poi, ad agosto, quello che sia, mi ha fatto questa sorpresa. Ma io non ho mai fatto una socialità con il signor Ferone. Quand'è... quando devo avergliele dette queste cose? Come lui ha ribadito sotto la doccia? Guardate, chi non conosce il carcere di Ferrara, la doccia dura cinque minuti, non di più; arriva a bussarti la guardia e dice: "Fuori, fuori! Forza!" E devi uscire, devi uscire. Tant'è vero ci sono guardie che quando c'era Ferone in doccia, io non andavo perché non

1611

volevo stare con lui né a passeggio e né altrove, non mi piaceva come persona.

P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non è vero quello che ha detto, non è vero, cosa... Ma mi scusi, dottore, allora, innanzitutto perché è falso questa situazione? E ora gliela spiego con molta calma e pacatezza, ok? Anche per far capire alla Corte le circostanze. Se all'epoca dei fatti io non ero ancora indagato, dottore, giusto?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto. Quindi io avevo un parere pieno di... parere favorevole da parte della DDA di Caltanissetta, parere favorevole da parte della Direzione Nazionale Antimafia, mi vuole far capire perché io volevo entrare in un suo processo? Ma che sono pazzo? Ho in mano un processo della strage di via D'Amelio, come... di elevata importanza mondiale, non nazionale, mondiale, è morto un povero magistrato e cinque poveri agenti di scorta, quindi era un processo importantissimo. Ferone non aveva processi così di alto livello, non mi potevano mai servire i suoi processi, perché avevo tutti i pareri favorevoli da parte della DDA e DNA, ero portato bene, ero portato! Non ero portato come adesso, ero portato benissimo, quindi non mi serviva intromettermi in un nuovo processo suo. Ecco perché è falso e bugiardo! A lui gli serviva di entrare in questo processo per prendere i benefici penitenziari, che non glieli avrebbero mai dati, perché lui era sotto programma di protezione a Roma, è scappato, è andato a Catania e ha ammazzato le persone.

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene, Andriotta, è chiarissimo.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mentre era un collaboratore di giustizia.

In merito alle promesse che gli venivano fatte affinché si determinasse a rendere le

1612

false dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, Andriotta ha sostenuto che gli inquirenti gli prospettavano anche (come già esposto) la riduzione della pena dell'ergastolo di primo grado, nei successivi gradi di giudizio. Dopo che la condanna all'ergastolo diventava definitiva, senza che Andriotta ottenesse la prospettata riduzione di pena, gli inquirenti, oltre a spiegargli i benefici di cui poteva, comunque, fruire come collaboratore di giustizia, gli avrebbero parlato della possibile revisione del processo: "*ne parlò la dottoressa Anna Maria Palma di una revisione, di una probabile revisione del processo e ci fu quella volta là c'è la dottoressa e c'era il dottore Antonino Di Matteo quando mi disse questa cosa*" (era la prima occasione in cui Andriotta conosceva il dottor Di Matteo)[41]. Inoltre, veniva anche assicurato all'imputato che, da lì a poco, gli avrebbero concesso un permesso premio, come - effettivamente- accadeva e come gli comunicava Salvatore La Barbera, nell'aula bunker di Catania Bicocca (il funzionario sottolineava che loro mantenevano le promesse). Ancora, dopo che Scarantino ritrattava, ad Andriotta veniva richiesto di dichiarare, falsamente, d'esser stato avvicinato, in località protetta, da due mafiosi per indurlo alla ritrattazione. Il fine di tali dichiarazioni, come gli spiegavano, in occasione di due diversi permessi premio, sia Arnaldo La Barbera (a settembre 1997) che Mario Bò (a dicembre 1997), era quello di screditare la ritrattazione di Scarantino, facendola apparire come il frutto di un'intimidazione mafiosa (per rendere tali dichiarazioni, all'imputato veniva promessa la detenzione domiciliare e, dopo due anni, la liberazione condizionale).

Si riporta, ancora una volta, lo stralcio dell'esame dibattimentale, nella parte d'interesse[42]:

[41] Cfr. interrogatorio Andriotta Francesco 24.02.2011 (acquisito agli atti).
[42] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 105 ss.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, poi lei, a un certo punto, questo lo dichiara negli interrogatori che abbiamo già acquisito, viene a sapere che Scarantino Vincenzo ha ritrattato. Può riassumere un po' alla Corte se e da chi lei viene avvicinato, dopo aver saputo che Scarantino aveva ritrattato, per rendere le dichiarazioni che lei poi farà nel verbale del (...) 29 aprile, scusi, del '98, non febbraio. 29 aprile del '98, in cui lei dichiarerà che era stato avvicinato in località dove faceva il permesso da mafiosi, che l'avevano minacciata per farla ritrattare.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Beh, è stato a settembre che ho fatto il permesso, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, a settembre dell'anno prima.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Del 1997, è giusto?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh. E allora dobbiamo chiederglielo al dottor Mario Bo cosa mi è venuto a dire. Se ha coraggio lo dica, almeno chiudiamo 'sta faccenda una volta perse... per tutte.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, Andriotta, in due battute deve riferire alla Corte chi le dice di fare queste dichiarazioni e in che circostanze.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quando?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quando?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Per rendere più credibile le mie dichiarazioni e non far credere a Scarantino la ritrattazione, alla Corte.

P.M. Dott. LUCIANI - Quando glielo dice questo?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questo a settembre, in località nota al Servizio

1614

Centrale di Protezione.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, lei, in realtà, in questi interrogatori che abbiamo acquisito, fa riferimento a due circostanze: una che si data al settembre del '97 euna che si data al dicembre del '97, quando lei viene prelevato.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, e questa è del dicembre '97,dottore, esattamente alle tre di notte, il 24 dicembre alle tre di notte, praticamente è il 25 dicembre.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Un orario strano, che io esco con una scorta che non è della località dove io devo arrivare, ma è di Roma.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E ci siamo incontrati e... e mi ha detto determinate cose.

P.M. Dott. LUCIANI - Chi glielo dice questo, il dottor Bo?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi non è a settembre, ma è a dicembre, in occasione di un suo permesso quando lei venne prelevato dal carcere di dove? Lei dov'era detenuto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Roma - Rebibbia.

P.M. Dott. LUCIANI - A Roma - Rebibbia, perfetto. Ora io le voglio chiedere una cosa, perché nel verbale del 17luglio del 2009, lei descrive questa vicenda e quindi...che lei oggi ha detto in maniera più sintetica, ma lei in questo verbale dice che Bo era in presenza di altri due funzionari di Polizia.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Che io non conosco.

P.M. Dott. LUCIANI - Che però lei ha dichiarato: "Per quello che ho ricavato io,

erano più alti in grado di Bo ,perché a un certo punto Bo comincia..."

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, perché praticamente (...) praticamente dovevo dire che ero stato avvicinato da dei mafiosi per farmi ritrattare, per fare in modo che la ritrattazione di Scarantino non fosse stata genuina davanti alla Corte d'Assise e che avrebbero creduto anche all'avvicinamento da parte di mafiosi che mi volevano far ritrattare anche a me. Tanto è vero che mi dettero il cognome di copertura anche per scrivere a casa o per avere corrispondenza in genere.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Ma che questi funzionari di Polizia fossero più alti in grado di Bo, lei come lo sa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E perché mi sembra che ci fu una circostanza che gli dissero: "Stai un attimo zitto", eparlare... e parlò uno di loro. (...) Ecco perché presumo, perché io ho fatto il militare, se uno è più basso di grado di me non mi può dire a un caporale maggiore: "Stai zitto che parlo io", un soldato semplice, è impossibile. (...) Ecco perché ho dedotto che erano più alti in grado, solo per questa deduzione.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma non le hanno spiegato chi erano 'ste persone, né le ha più riviste dopo?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io non penso di averle riviste dopo.

P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito. Né le dicono chi fossero, insomma?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Adesso non... mi sfugge, non mi ricordo, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sennò glielo direi se mi ricorderei.

P.M. Dott. LUCIANI - In questi verbali che abbiamo acquisito lei fa riferimento, oltre a Bo, per questa vicenda delle dichiarazioni su mafiosi che l'avevano avvicinata per minacciarla, anche al dottor Arnaldo La Barbera, che nel settembre del '97 era

1616

venuto a trovarla a Piacenza e le aveva fatto anche lui questo discorso. La conferma questa circostanza?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì. E dottore, un'altra cosa: oltre a confermare questa circostanza, potete verificare quando abitavo a Piacenza sotto programma di protezione, io ho usato il telefono fisso che era intestato alla Questura di Piacenza e telefonavo sia al dottor Mario Bo che al dottor Arnaldo La Barbera direttamente alla Questura di Palermo e poi, quando si spostò il dottor Arnaldo La Barbera alla Questura di Napoli, mi fu detto dal dottor Mario Bo: "Guarda - dice - il dottor La Barbera Arnaldo è questore a Napoli. Telefonagli lì". E mi dette il numero diretto, mi disse di non fare il 113, perché sarebbe stata registrata la telefonata. Mi disse anche questo.

P.M. Dott. LUCIANI - D'accordo. Ora un chiarimento le voglio chiedere su tutta questa vicenda, di questo verbale, di queste dichiarazioni dei mafiosi che l'avevano avvicinata per farla ritrattare, perché nel verbale del30 novembre del 2010, quindi voglio capire se è un refuso o se è un'altra circostanza ancora, lei afferma di avere incontrato il dottor Ricciardi nel permesso del24 dicembre del '97. E' un errore o c'era ancheRicciardi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io presumo che sia un errore, secondo me, perché il dottor Arnaldo La Barbera me lo ricordo, c'era, e il dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Arnaldo La Barbera nel settembre del '97.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Mario Bo nel permesso del 24 dicembre del'97.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Non c'era, invece, il dottor Ricciardi in questo permesso premio.

1617

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, che mi ricordo io no, dottore, devo aver fatto un grosso errore; di questa circostanza però, non delle altre.

Con particolare riferimento a taluni degli interrogatori (già richiamati) che segnavano le tappe della sua falsa collaborazione con l'autorità giudiziaria, Andriotta dichiarava quanto di seguito riportato.

In relazione al primo interrogatorio da 'collaboratore', fatto il 13 settembre 1993, al Pubblico Ministero, dottoressa Boccassini, Andriotta spiegava che, delle circostanze in esso riportate, rispondevano al vero unicamente quelle relative al fatto che egli era detenuto nella cella a fianco di Vincenzo Scarantino e che si prestava, effettivamente, a scrivergli delle lettere destinate alla moglie (giacché il compagno di detenzione era praticamente analfabeta), nonché i bigliettini da recapitarle o da comunicarle, attraverso la propria coniuge (Bossi Arianna). Rispondeva al vero, inoltre, la preoccupazione mostrata da Vincenzo Scarantino in occasione dell'arresto del fratello Rosario: il compagno di detenzione, effettivamente, temeva che il germano fosse stato arrestato anch'egli, per il furto della Fiat 126 utilizzata per la strage, pur essendo entrambi estranei a quella vicenda.

Non era affatto vero, invece, che Michele Giambone chiedeva ad Andriotta di portare i suoi saluti a Scarantino (come gli suggerivano di riferire al detenuto Arnaldo o Salvatore La Barbera).

Neppure rispondeva a verità che il compagno di detenzione gli confidava d'aver ricevuto, da un parente, l'incarico di rubare la Fiat 126, che doveva essere di color bordeaux come quella di sua sorella o che il furto veniva poi effettivamente eseguito da Salvatore Candura, che portava la vettura in un luogo prestabilito, con Luciano Valenti. Si trattava di circostanze che Andriotta poteva leggere negli appunti che gli venivano recapitati, prima di sostenere l'interrogatorio con la dott.ssa Ilda Boccassini.
1618

Lo stesso vale per le dichiarazioni relative ai problemi meccanici dell'automobile, alla necessità di trainarla dopo il furto e, ancora, alla sua riparazione ed al cambio delle targhe prima dell'attentato, nonché al ritardo nella denuncia del furto delle targhe stesse, al lunedì successivo alla strage (tutte circostanze, peraltro, intrinsecamente vere, come visto in altra parte della motivazione, sebbene mai rivelate da Scarantino ad Andriotta).

Del pari, era un suggerimento del dottor Arnaldo La Barbera quello relativo alla falsa confidenza di Scarantino che, ad accusarlo, erano proprio i predetti Candura e Valenti. Ancora, era falsa la circostanza che, dopo l'arresto del 'garagista', Scarantino iniziava a temere per la propria posizione e che mutava pure la sua versione sul luogo dove l'autovettura veniva imbottita d'esplosivo (come già accennato, indicando, prima dell'arresto menzionato, la porcilaia nella disponibilità dei suoi parenti e, successivamente, proprio il garage di Orofino).

Questa dichiarazione sul cambio del luogo di riempimento della Fiat 126, tuttavia, non era contenuta negli appunti predetti, ma gli veniva suggerita oralmente, da taluno degli inquirenti, prima dell'interrogatorio (l'imputato non specificava da chi). Quanto al Matteo o Mattia o La Mattia, Andriotta si limitava a ripetere al Pubblico Ministero il nominativo contenuto negli appunti che gli venivano forniti, evidenziando che le indicazioni ricevute erano proprio di fare quel nome in maniera volutamente generica ed imprecisa e che egli non chiedeva alcunché a tal riguardo.

Ancora, l'imputato si limitava ad indicare, genericamente, in quel primo interrogatorio, la figura di un 'telefonista', che associava poi al nome di Gaetano Scotto solo nel successivo interrogatorio del gennaio 1995, perché così gli veniva

detto di fare[43].

In relazione all'interrogatorio del 4 ottobre 1993, presso il carcere di Milano-Opera, con la dott.ssa Ilda Boccassini ed il dottor Fausto Cardella, Andriotta spiegava che era presente anche il dottor Arnaldo La Barbera; quest'ultimo non partecipava all'atto istruttorio, ma accompagnava la dottoressa e fumava anche una sigaretta con l'imputato, prima dell'atto istruttorio. Come spiegato dall'imputato, anche le dichiarazioni rese in quella circostanza erano false e, in particolare, non rispondeva affatto al vero la circostanza relativa al messaggio minatorio, dentro il panino imbottito, diretto al dott. Lo Forte ("*guida forte la macchina*"), che Scarantino (a suo dire) recapitava all'esterno del carcere tramite Andriotta e la moglie di quest'ultimo. Detta dichiarazione gli veniva suggerita da Arnaldo La Barbera, così come gli veniva suggerita la falsa confidenza di Scarantino ("*è arrivata la Profezia*") relativa all'incarico ricevuto dal cognato, Salvatore Profeta, per rubare la Fiat 126 da impiegare nell'attentato: detta ultima circostanza, suggeritagli prima dell'interrogatorio, serviva per render più credibili le sue dichiarazioni, in considerazione dello spessore criminale del cognato di Scarantino ("*perché Scarantino è un pesce piccolo, mentre ProfetaSalvatore mi dissero che era uno che contava*"). Arnaldo La Barbera, come detto, suggeriva detta dichiarazione, che gli serviva per far scattare il blitz contro Profeta ("*C'era il dottor Arnaldo La Barbera, mi disse: "Adesso devi dire Salvatore Profeta, il cognato di Scarantino, perché io devo fare scattare il blitz dell'arresto". E mi sembra che fu pochi giorni dopo ilmio interrogatorio l'arresto di Profeta*")[44].

Più in generale, Andriotta spiegava che era, appunto, Arnaldo La Barbera, a capo

[43] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 62 ss.
[44] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 75 ss.

1620

del gruppo inquirente che si occupava delle indagini sulla strage, a dare le direttive, mentre gli altri funzionari di polizia erano "*diciamo dei supervisori ... come glielo devo spiegare? Non so. Non erano proprio loro che mi dicevano le cose, se non in alcune occasioni, tipo Salvatore La Barbera o il dottor Mario Bo'. Però in special modo era il dottor Arnaldo La Barbera*"[45].

In relazione all'interrogatorio del 17 gennaio 1994, nel carcere di Vercelli, con la dott.ssa Ilda Boccassini, Andriotta (come anticipato) rammentava d'aver sostenuto, prima dello stesso, un colloquio investigativo, non breve, con il dottor Arnaldo La Barbera, tant'è che l'imputato terminava tutte le sigarette 'Marlboro' a propria disposizione, fumando poi le 'Rothmans' che gli offriva il funzionario, anche se non ricordava di cosa parlavano in quella specifica occasione (della quale, come detto, risulta traccia documentale, negli accertamenti espletati[46]). Sul punto, va rilevato che nel corso dell'interrogatorio del 17 luglio 2009 (come detto, acquisito agli atti), l'imputato dichiarava che il funzionario di polizia, in detta occasione, gli suggeriva le dichiarazioni da rendere all'autorità giudiziaria e, come già riportato, l'interrogatorio in questione era quello in cui Andriotta dichiarava, per la prima volta, adeguandosi ad una sopravvenuta dichiarazione di Salvatore Candura, che quest'ultimo, dopo la strage del 19 luglio 1992, contattava più volte Scarantino, telefonicamente, per sapere se la Fiat 126 che gli faceva rubare era proprio quella impiegata come autobomba in via D'Amelio[47].

Invece, l'imputato non ricordava alcunché di un ulteriore colloquio investigativo

[45] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pag. 87.

[46] Cfr. annotazione del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta prot. n. 3221 del 16/7/2010, con relativi allegati (acquisita al fascicolo per il dibattimento con l'accordo delle parti), dove si legge,appunto (come già riportato in altra nota), di un colloquio investigativo con Francesco Andriotta, presso la Casa Circondariale di Vercelli, sostenuto da Arnaldo La Barbera, in data 17 gennaio 1994.

[47] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 87 ss.

con Arnaldo La Barbera, sostenuto, sempre nella casa circondariale di Vercelli, il 2 marzo 1994 (del quale, pure, vi è traccia negli atti[48]), non rammentando nemmeno se vi era o no un collegamento fra tale colloquio ed il successivo interrogatorio reso alla dott.ssa Boccassini il 21 marzo 1994 (nel quale Andriotta manifestava un momento di disagio per la sua situazione carceraria)[49].

Quanto al contenuto degli interrogatori del 16 settembre 1994 e del 28 ottobre 1994 (come già accennato), Andriotta evidenziava che, in occasione del primo di tali atti istruttori, il dottor Mario Bò -che vi assisteva per ragioni investigative- gli suggeriva di riferire all'autorità giudiziaria (i Pubblici Ministeri erano la dottoressa Anna Maria Palma ed il dottor Carmelo Antonio Petralia) di una riunione cui era presente anche Vincenzo Scarantino. In quella occasione, il dottor Mario Bò, durante una pausa, gli consegnava, su direttiva di Arnaldo La Barbera, due o tre fogli contenenti le circostanze che doveva studiare e riferire nell'interrogatorio successivo (quest'ultima circostanza non veniva mai menzionata prima del dibattimento, dall'imputato; infatti, negli interrogatori resi in fase d'indagine, Andriotta raccontava solo di un colloquio di circa mezz'ora con il dottor Bò, senza fare alcun riferimento a documenti od appunti che provenivano da Arnaldo La Barbera). Si riporta lo stralcio delle dichiarazioni dibattimentali, nella parte d'interesse specifico[50]:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, nel successivo interrogatorio che lei renderà alla Procura sempre di Caltanissetta, che è quello del 16 settembre del '94, lei ha dichiarato, nel verbale che abbiamo acquisito, che è quello del settembre del 2009, che in quella occasione il dottor Bo, che era presente effettivamente

[48] Cfr. annotazione del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta cit., dove si legge anche (come già riportato in altra nota) di un ulteriore colloquio investigativo con Francesco Andriotta, presso la Casa Circondariale di Vercelli, sostenuto dal dottor Arnaldo La Barbera, in data 2 marzo 1994.

[49] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 89 ss.
[50] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 91 ss.

all'interrogatorio, perché l'interrogatorio del 16 settembre del '94 si svolge...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - C'era la dottoressa Anna Maria Palma.

P.M. Dott. LUCIANI - Esattamente, dottoressa Anna Palma, dottor Petralia e il dottor Bo, che assiste per esigenze investigative. In quella circostanza il dottor Bo leparla, le dice qualcosa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, io mi ricordo il fatto che mi disse di dire il... se ricordo bene è questo, il fatto della... dell'assemblea.

P.M. Dott. LUCIANI - Che significa dell'assemblea?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Della riunione. La riunione avuta tra 'sti personaggi qua, che loro dicono che sono mafiosi.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè il dottor Bo le direbbe che cosa? Di riferire all'Autorità Giudiziaria di una riunione?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, eh, su queste cose qua.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè lo espliciti.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo all'epoca non era questore.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Era un sostituto commissario, vice sostituto.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, e quindi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E mi disse di riferire questo qui della... dovrebbe essere questo. Non mi ri... non... non voglio fare confusione, perché non mi ricordo bene la circostanza se è questo interrogatorio o quello dopo.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché, le spiego...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il fatto della riunione, che ne so, dotto'!

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, il suo ricordo è che il dottor Bo...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ed era presente anche Scarantino, etc., etc.

1623

P.M. Dott. LUCIANI - Se capisco bene, il dottor Bo l'avvicina per dire: "Di' ai magistrati che c'è stata 'sta riunione in cui era presente pure Scarantino"?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Effettivamente in questo verbale lei dice...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma non mi ricordo se è questo o quello dopo.

P.M. Dott. LUCIANI - E' entrambe le cose, signor Andriotta, sia in questo che in quello dopo, perché in questo verbale lei dice... i Pubblici Ministeri la invitano a fare uno sforzo di memoria, a vedere se lei ricorda altro, e lei dice questo: "Io speravo che la mia collaborazione si fosse esaurita con le dichiarazioni che avevo reso un anno fa, ma ora capisco che evidentemente, a seguito della collaborazione di Scarantino, di cui ho appreso dagli organi di informazione, le cose non possono stare più in questo modo". Salto, vado a salti, poi lei dice più sotto: "Ancora oggi io ho paura a fare certi nomi e a raccontare determinate circostanze. Vi prego di comprendere la mia situazione. Comunque posso subito dire che lo Scarantino mi disse che egli stesso erastato presente quando si era tenuta una riunione a cui avevano partecipato personaggi di spicco di Cosa Nostra, durante la quale era stato deciso di portare a segno l'uccisione del Giudice Borsellino. Tuttavia faccio notare che io ancora oggi tremo e sudo pensando ai nomi che mi fece Scarantino, e pertanto vi invito a rinviare questo interrogatorio, dando la possibilità di riflettere meglio", etc., etc. Cioè lei in questo verbale preannuncia ai magistrati che dopo avere appreso che Scarantino collabora, dovrà dire ulteriori cose che non aveva detto prima perché aveva paura. Mi ha sentito?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, ho capito, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Poi, nel verbale successivo del 28 ottobre del 1994, che si svolge nella casa di reclusione a Paliano...

1624

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Paliano.

P.M. Dott. LUCIANI - Esatto, innanzi a...? Se lo ricorda chi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, un attimo, dottore, mi faccia fare mente locale. C'era un magistrato che mi dissero che era nuovo, che adesso so chi è, eh? Ma all'epoca me lo presentarono. Forse, non vorrei sbagliarmi, dottore, il dottor Di Matteo, la dottoressa Palma e forse c'era anche il dottor Petralia, forse, non sono sicuro.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, in realtà dei tre nomi che ha fatto, dal verbale risulta il dottor Petralia, assistito in quel caso da un agente di Polizia, un assistente della Polizia di Stato, Ribaudo Michele. In questo...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, in questo verbale effettivamente lei riferirà e del ruolo che, per quello che lei dice di avere appreso, aveva avuto Biondino, e di questa riunione, in relazione alla quale lei fa i nomi di Riina, Aglieri, Cancemi, La Barbera, Greco, Bagarella e Brusca come presenti.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, e fu il colloquio investigativo prima, cioè investigativo, della dottoressa Palma e il dottor Petralia, insieme al dottor Mario Bo, che praticamente mi... mi dette questi fogli da parte del dottor Arnaldo La Barbera.

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, non ho capito nulla, scusi.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E allora...

PRESIDENTE - Chiarisca bene cosa è successo.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Negli interrogatori prima... Allora, dottore, l'interrogatorio prima, quando c'era il dottor Carmelo Petralia, la dottoressa Anna Palma e il dottor Mario Bo, quando mi disse di... di dire determinate cose, mi dette due o tre fogli, che io poi studiai a memoria e all'interrogatorio dopo c'era... ecco,

1625

questo particolare non me lo ricordavo che c'era solo il dottor Petralia, però c'è anche un interrogatorio che c'è anche il dottor Santino Di Matteo. Come si chiama?

P.M. Dott. LUCIANI - No, Santino Di Matteo no, diciamo, forse Nino Di Matteo.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E che ne so, Di Matteo comunque.

P.M. Dott. LUCIANI - Non so se Santino Di Matteo sia dottore, ma sicuramente Nino Di Matteo è dottore, diciamo, questo lo posso certificare.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E chi è 'stu Santino Di Matteo? E che ne so chi è, Avvocato!

P.M. Dott. LUCIANI - No, va beh, Andriotta, è giusto per stemperare un attimo.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E mi scusi, dottore...

PRESIDENTE - Allora, spieghi bene questa cosa. Il dottor Bo quando le dà questi fogli? In che momento...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Nell'interrogatorio precedente, quando c'è anche il dottor Carmelo Petralia e la dottoressa Anna Palma.

PRESIDENTE - Ma in che senso le dà questi fogli? Lo spieghi in senso le dà questi fogli.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Da parte del dottor La Barbera: "Questi sono quelli che devi fare. Mi raccomando, oggi cioè non farlo, fallo al prossimo interrogatorio". Questo me lo ricordo, perché...

PRESIDENTE - E quindi è pri...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - ...più o meno la prassi era sempre la stessa, signor Presidente.

PRESIDENTE - E cioè come funzionava questa prassi? Lo spieghi.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - La scusa di andare fuori, fumare una sigaretta, bere un caffè, la pausa tra un interrogatorio e l'altro, ecco. Come adesso Lei ha fatto

1626

la pausa e io mi sono bevuto il caffè.

PRESIDENTE - Eh, e in questa pausa che veniva fatta, lei cosa riceveva? Lo spieghi bene questo discorso.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, ricevevo dei fogli con su tutte le annotazioni di quello che io avrei dovuto dire la prossima volta.

PRESIDENTE - E questi fogli chi glieli consegnava?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questi me li ha consegnati il dottor Mario Bo; altre volte me li ha consegnati il dottor Arnaldo La Barbera di persona; un'altra volta, nel carcere di Opera, il comandante del carcere di Opera.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E di questo c'è il... il collaboratore Nicola Di Comite, quando io entrai con un fascicolo alto così nella stanza.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero, può proseguire.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, lei dice: "Nell'interrogatorio di settembre - mi faccia capire se ho compreso -nell'interrogatorio di settembre, durante una pausa o comunque, insomma, prima o durante una pausa, il dottor Bo mi dà questi fogli".

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - "E mi dice che sono da parte del dottor La Barbera".

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei a settembre, quindi, dice ai magistrati: "Io vi devo dire altre cose, lo capisco, ma adesso ho paura".

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - E poi le dichiarazioni le fa il successivo 28 ottobre. Ho capito bene?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto, sì, sì, dottore.

1627

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Io ho soltanto una cosa da chiederle, un chiarimento, perché effettivamente lei queste dichiarazioni, nei verbali che abbiamo acquisito, le ha fatte, cioè il fatto che lei avesse avuto un colloquio di mezz'ora con Bo, in cui le aveva suggerito di fare inomi, e lo dice nel verbale del 17 luglio 2009, questo risulta. Però in un verbale successivo, quindi voglio capire se è stato un refuso o se è il suo ricordo difettoso oggi, in un verbale del venti...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Dotto', che vuol dire refuso?

P.M. Dott. LUCIANI - No, aspetti un attimo. In un verbale che è del 24 febbraio del 2011, che abbiamo acquisito, alla pagina 20 - 22, lei dice che fa queste dichiarazioni perché aveva ricevuto un foglio presso la sede della Celere di piazza Zara a Milano da La Barbera e Ricciardi.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma questo è precedente, dottore. Questo è per...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi non c'entra nulla, diciamo, questa cosa.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, è per l'interrogatorio che io ho avuto sempre a Milano dalla dottoressa Ilda Boccassini, quando ho soggiornato nella... nella Caserma della Polizia Celere, che c'era anche questo Nicola Di Comite e Giorgio Tozzi, che...

P.M. Dott. LUCIANI - Va beh, adesso ci arriviamo a questa questione della Celere. Però io voglio capire, quindi, non c'entra nulla questa questione della Celere con la riunione...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ecco.

P.M. Dott. LUCIANI - ...le dichiarazioni sulla riunione, giusto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E non riesco a... a trascindere bene adesso i ricordi.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, non lo so, però ce lo deve dire lei, perché oggi lei ha

rassegnato un rico...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Però mi ricordo che mi hanno consegnato dei fogli.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, lei oggi ha rassegnato un ricordo secondo cui questi fogli le sarebbero stati dati i noccasione dell'interrogatorio di settembre...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questi sono stati dati nel carcere di Paliano, due fogli.

P.M. Dott. LUCIANI - D'accordo, quindi la questione della Celere non c'entra nulla con questa vicenda.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, è un'altra, mi sembra che sia un'altra, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, perfetto. Adesso, poi, ci arriviamo a questa cosa della Celere. Ora, quello che le voglio chiedere, che è una cosa che noi le avevamo già chiesto, lei in questo verbale, che poi rende all'Autorità Giudiziaria, fa riferimento al fatto che aveva sentito da notizie di stampa, lei dice: "Ne ho sentito parlare, ma non..." Le chiedono: "Durante le scorse settimane lei ha avuto modo di apprendere da giornali o dalla televisione di un asserito contrasto tra le dichiarazioni di Scarantino e quelle di altri collaboratori, quali appunto Cancemi e La Barbera?" Lei risponde...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io gli ho detto che non li ho appresi da... dalla televisione o dal giornale, ma le disse un collaboratore di giustizia all'interno della sezione.

P.M. Dott. LUCIANI - Esatto. Però, voglio dire, le dichiarazioni che lei ha fatto false su questa riunione, sono il frutto dei fogli che le hanno dato da studiare, non...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, sono il frutto dei fogli, perché...

P.M. Dott. LUCIANI - ...non da notizie che lei aveva appreso dalla stampa.

1629

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, io non ho appreso nessuna notizia dalla stampa, a me me l'ha detto Gaetano..."facci 'i sola", che era nella mia sezione, nella prima sezione di Paliano, che lui aveva appreso 'sta notizia, ma non stava parlando con me, stava parlando con Salvatore Ciulla, un palermitano. E Gaetano Costa ,collaboratore di giustizia, parlava insieme a Salvatore Ciulla, che dice che aveva sentito al telegiornale queste dichiarazioni contrastanti tra collaboratori, punto. Ma no che io ho appreso dalla televisione, io non guardo i telegiornali e non leggo i giornali, non mi piace.

Quanto alle dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 26 gennaio 1995, al carcere di Paliano (innanzi ai Pubblici Ministeri, dott.ri Anna Maria Palma e Carmelo Antonio Petralia, assistiti dall'Agente Scelto Michele Ribaudo), Andriotta non rammentava chi gli suggeriva di dichiarare, per la prima volta in occasione di tale atto istruttorio, da un lato, che alla predetta riunione di villa Calascibetta partecipavano anche Ciancio o Gancio e Matteo o La Mattia e, dall'altro lato, che anche Gaetano Scotto era coinvolto nella strage di via D'Amelio, avendo fornito il consenso della famiglia Madonia. Si trattava, comunque, di un suggerimento proveniente dagli inquirenti, vale a dire da Arnaldo o Salvatore La Barbera o, ancora, da Mario Bò (quest'ultimo, appena qualche giorno prima, andava in carcere per fare firmare ad Andriotta delle carte relative al suo programma di protezione)[51].

Quanto, poi, alle dichiarazioni rese il 29 aprile 1998, presso il carcere di Roma Rebibbia (alla dott.ssa Anna Maria Palma, coadiuvata da Mario Bò), sulle minacce (come detto, inesistenti) ricevute da due emissari mafiosi, in località protetta, affinché ritrattasse le dichiarazioni rese in precedenza, Andriotta evidenziava che era un suggerimento di Arnaldo La Barbera e Mario Bò. Quest'ultimo, in compagnia di altri

[51] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 102 ss.

1630

due funzionari, che non Andriotta conosceva e che sembravano di livello più elevato (poiché uno di loro, ad un certo punto, zittiva Mario Bò), in occasione del permesso natalizio del 1997, durante il viaggio notturno, in automobile, dal carcere romano di Rebibbia, gli suggeriva appunto di riferire quelle false circostanze, spiegando che ciò serviva a sostenere le sue precedenti dichiarazioni ed a rendere non credibile la ritrattazione di Vincenzo Scarantino, facendola apparire come il frutto di un'intimidazione mafiosa. Inoltre, Andriotta riceveva analoga sollecitazione anche da Arnaldo La Barbera, in occasione del precedente permesso premio, a settembre 1997, quando si trovava a Piacenza. Sempre per far apparire verosimili le dichiarazioni di Andriotta, screditando la ritrattazione di Vincenzo Scarantino, Mario Bò suggeriva all'imputato di nominare, come propri difensori, due dei legali che difendevano alcuni imputati della strage di via D'Amelio, nei processi in corso di celebrazione, vale a dire (come già detto) gli Avvocati Scozzola e Petronio[52].

Ancora, era il dottor Mario Bò che -allo stesso scopo- spingeva Andriotta a denunciare Scarantino per calunnia, per le dichiarazioni rese da quest'ultimo con la clamorosa ritrattazione della sua 'collaborazione'. Ciò avveniva, forse, nel marzo/aprile 1998 (la datazione è evidentemente errata, poiché la predetta 'ritrattazione' di Scarantino avveniva, come è noto, soltanto a settembre di quell'anno), all'interno del carcere di Rebibbia, allorché il dottor Bò era in compagnia della dottoressa Palma; quest'ultima, però, non assisteva a tale discorso[53].

Inoltre, l'imputato sosteneva (in maniera assai poco convincente) la propria volontà di ritrattare le sue false dichiarazioni sulle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, anche prima d'esser messo innanzi all'evidenza delle risultanze

[52] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 105 ss.
[53] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 109 ss.

successive alla collaborazione di Gaspare Spatuzza. In particolare, Andriotta sosteneva d'aver riferito ad un ispettore dell'Anticrimine di Piacenza di nome "*Davio, Davico, Davini*", durante un permesso premio del marzo 1998: "*mi stanno facendo girare le scatole, se voglio io, gli faccio cadere tutto il processo*" (la circostanza, tuttavia, non trovava alcuna conferma, nonostante l'audizione dei poliziotti dell'Anticrimine piacentina[54]). Ancora, durante un permesso premio nel mese di ottobre/novembre 2005, preso dal rimorso, Andriotta avrebbe fatto un'istanza al servizio centrale di protezione per poter rendere una dichiarazione alla stampa ed alla televisione, ma l'autorizzazione veniva negata. Nessun magistrato della Procura di Caltanissetta andava ad interrogarlo per comprendere che cosa voleva riferire agli organi di stampa, né Andriotta avanzava alcuna richiesta d'esser ascoltato dai magistrati, poiché intendeva ritrattare soltanto "*via etere*", sentendosi più tutelato dai *media* (in quanto, a suo parere, i magistrati potevano insabbiare la vicenda).

[54] Ebbene, sia Giuseppe Davì (nelle SIT del 22.6.2010,acquisite all'udienza dibattimentale del 27.1.2015, col consenso delle parti) che il Michele D'Avico (esaminato all'udienza dibattimentale del 29.10.2013, più che altro per l'assonanza rispetto al nominativo menzionato da Andriotta) escludevano d'aver mai udito uno sfogo del tipo di quello descritto da Andriotta.
In particolare, Davì ricordava il periodo in cui si occupava della sicurezza di Francesco Andriotta, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Sicurezza, istituito in seno alla Divisione Anticrimine, precisando che a Piacenza vivevano la moglie ed i figli del collaboratore, per cui, in occasione dei permessi premio che gli venivano concessi mentre era detenuto al carcere di Rebibbia, veniva tradotto da Roma a Piacenza, presso la sua famiglia. Come anticipato, Davì escludeva con certezza d'avere mai sentito dire ad Andriotta che poteva fare dichiarazioni tali da stravolgere il processo sulla strage di via D'Amelio, poiché ogni eventuale riferimento, in tal senso, sarebbe stato immediatamente relazionato. Inoltre, Davì nemmeno sapeva per quale ragione Andriotta entrava nel programma di protezione.
Dichiarazioni dello stesso tenore rendeva anche Michele D'Avico, in servizio dal 1989-1990 sino al 2001 alla Divisione Anticrimine di Piacenza, dove -a partire dal 1994- si occupavano della gestione dei collaboratori di giustizia, con l'ispettore Giuseppe Davì e gli assistenti Maurizio Giarrusso e Paolo Volpini. Tra i collaboratori dei quali si occupavano c'era anche Francesco Andriotta, che prelevavano dal carcere di Rebibbia, in occasione dei premessi premio, per accompagnarlo a Piacenza, dove era allocata la moglie con i due bambini piccoli, e che riaccompagnavano poi in carcere romano. L'ispettore Giuseppe Davì era il responsabile della sezione e, solitamente, svolgeva il servizio, mentre gli altri appartenenti ruotavano; nel caso d'indisponibilità del Davì era D'Avico a fare da responsabile. Non erano a conoscenza dei motivi per i quali Andriotta era sottoposto a programma di protezione (verosimilmente, per motivi di riservatezza, non vi era alcun documento formale ai loro atti da cui poterlo desumere, né avevano avuto modo di comprenderlo altrimenti). In particolare, non sapevano che Andriotta collaborava in relazione alla strage di via D'Amelio. Al teste non risultava che fossero mai sorti problemi durante il servizio svolto con Andriotta ed escludeva, in particolare, d'aver mai sentito quest'ultimo manifestare sentimenti di rancore nei confronti dell'autorità giudiziaria o di averlo mai udito riferire di essere a conoscenza di fatti che potessero far crollare i processi di via D'Amelio, né suoi colleghi gli riferivano simili circostanze.
Dichiarazioni testimoniali dello stesso tenore rendevano anche i menzionati Paolo Volpini (all'udienza dibattimentale dell'11.10.2013) e Maurizio Giarrusso (all'udienza del 29.10.2013).

1632

Ancora (per lo stesso motivo), pur venendo successivamente ascoltato dalla Procura Nazionale Antimafia, Andriotta non ritrattava le sue dichiarazioni sui fatti di via D'Amelio (chiedeva d'esser ascoltato dal dottor Pietro Grasso, ma veniva interrogato dal dottor Giordano, già in servizio alla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta)[55].

Andriotta, dettagliando un accenno fatto durante le indagini (nell'interrogatorio del 17 luglio 2009: "*ci sono state delle volte che io volevo ritrattare e ho preso botte*"), riferiva anche alcuni episodi di maltrattamenti personalmente realizzati dagli agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Sulmona, nel 2002 e nel 2007, allorché aveva rappresentato al suo avvocato dell'epoca, a colloquio in tale carcere, che non riusciva più a sopportare il peso delle false dichiarazioni e che intendeva ritrattarle.

Per tali fatti veniva anche celebrato un processo penale, presso il Tribunale di Sulmona ("*Perché purtroppo in quel carcere, quando parli con il tuo legale di fiducia, ti ascoltano e io dissi in più occasioni all'Avvocato che non... non riuscivo ad andare avanti, volevo dire la verità perché non me la sentivo, mi stavo facendo io la galera e anche gli altri, non volevo più andare avanti così. Però puntualmente, come operazione farfalla, abbuscavo mazzate. Ogni volta, ogni volta!*"). Sul punto, Andriotta rendeva anche un'altra dichiarazione inedita sul fatto che, dopo l'inizio della collaborazione di Gaspare Spatuzza, veniva avvicinato, nel giugno/luglio del 2009, dal comandante della polizia penitenziaria del carcere di Ferrara, che gli faceva domande "*strane*", se corrispondeva o meno a verità che intendeva ritrattare le sue precedenti dichiarazioni[56].

Altra dichiarazione rilevante di Andriotta era quella relativa alla circostanza che,

[55] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 113 ss.
[56] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 116 ss.

1633

durante uno dei processi in cui deponeva come testimone, in particolare nell'aula bunker di Torino, in una pausa dell'udienza (trattasi dell'udienza del 16 ottobre 1997, nel dibattimento di primo grado del processo c.d. Borsellino bis), il dottor Mario Bò lo rimproverava duramente perché rendeva una dichiarazione difforme da quella che gli veniva suggerita (della quale, però l'imputato non rammentava l'oggetto), rischiando, a dire del funzionario, di far saltare il processo[57]. A tal proposito, quando gli veniva domandato se a tale "*rimprovero*" di Mario Bò assistevano anche la dott.ssa Palma oppure il dottor Di Matteo (che erano i due Pubblici Ministeri di quell'udienza), Andriotta rispondeva (più di una volta): "*mi avvalgo della facoltà di non rispondere*"[58]. Analoga facoltà veniva esercitata dall'imputato anche in risposta ad una domanda sulla conoscenza, da parte dei magistrati inquirenti dell'epoca, della circostanza che Scarantino si professava innocente per la strage, peraltro dopo che Andriotta aveva già affermato, spontaneamente, d'aver rivelato, anche ai magistrati inquirenti, che Scarantino si professava innocente ("*Ah, questo gliel'avevo detto ai poliziotti che lui non mi aveva mai raccontato nulla e che continuava a dire che era innocente. (...) Al dottor Arnaldo La Barbera, al dottor Ricciardi e anche al dottor Mario Bo. (...) E anche ai magistrati. (...) Su questo mi avvalgo della facoltà di non rispondere, come ho detto all'Avvocato Scozzola nell'aula bunker di Torino*")[59]. Tale atteggiamento dell'imputato è legittimo, ma contraddittorio, poiché egli esercitava il c.d. diritto al silenzio, dopo una serie domande su eventuali intromissioni dei magistrati nella sua falsa collaborazione: ebbene, a dette domande (fatte appena pochi minuti prima), Andriotta rispondeva escludendo qualsivoglia ruolo o consapevolezza dei magistrati dell'epoca, per poi affermare, invece, quanto sopra riportato. Nel

[57] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 129 s.
[58] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pag. 50, pagg. 107 ss.
[59] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pagg. 68 s.

riesame del Pubblico Ministero, infine, Andriotta tornava sui suoi passi, sostenendo (in maniera assolutamente non convincente) che s'era avvalso della facoltà di non rispondere soltanto per un "*errore di pronuncia*" e specificando di non aver mai informato alcun magistrato delle falsità delle sue rivelazioni o di quelle di Scarantino[60]. Invece, nell'interrogatorio del 17 luglio 2009 (pienamente utilizzabile ai fini probatori), Andriotta spiegava che era proprio la dott.ssa Palma ad arrabbiarsi molto con lui, chiedendogli come faceva a sapere delle cose che non erano nemmeno uscite sui giornali (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 154: "*E allora in una occasione è stato che durante un processo in video conferenza nell'aula bunker di Torino addirittura la dottoressa Anna Maria Palma si arrabbiò tantissimo con me, c'era la scorta dei Carabinieri quindi stiamo parlando che era 1996 o '97 (...). Perché io aggiunsi delle dichiarazioni nuove che non erano ancora uscite nemmeno sui giornali o sulla televisione e disse "Andriotta adesso mi devi dire chi t'ha detto ste cose?", e io me le sono ricordate. In quell'occasione c'era il dottor Mario Bo insieme alla dottoressa Anna Maria Palma, non mi ricordo se c'era anche il dottore Antonino Di Matteo quel giorno come Sostituto Procuratore per la parte dell'accusa, non mi faccia dire una bugia*").

Orbene, prima di passare alle conclusioni in merito alla responsabilità penale dell'imputato per la calunnia continuata ed aggravata, contestatagli al capo I) della rubrica, anche confutando i rilievi critici della sua difesa, occorre fare alcune considerazioni generali sul contenuto delle predette dichiarazioni, palesemente autoaccusatorie.

A tal proposito, va -innanzitutto- sottolineato come il percorso dell'imputato (a far data dal luglio del 2009, allorché decideva di ritrattare le dichiarazioni rese nei

[60] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pagg. 107 ss.

precedenti procedimenti) sia tutt'altro che lineare, in quanto segnato da molteplici incoerenze e contraddizioni, oltre che da significativi aspetti di progressione (e pure da qualche reticenza) nelle accuse mosse contro altri soggetti. Talune novità nelle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, poi, dopo ben quattro interrogatori nell'arco di un anno e mezzo (in fase d'indagine preliminare), sono assolutamente non credibili e paiono strumentali ad alleggerire la propria posizione processuale.

Così, appare già problematico giustificare, sulla base della (riferita) volontà di non coinvolgere, in alcun modo, la propria ex moglie (la quale, comunque, era stata già coinvolta dall'imputato nelle sue precedenti dichiarazioni, da 'collaboratore'), nonché la propria ex compagna, le due novità dibattimentali relative alla dazione monetaria, direttamente a favore della prima (Bossi Arianna), di contante del Servizio Centrale di Protezione, e all'alterco con la seconda (Manacò Concetta), che avrebbe sputato in faccia ad Andriotta per le menzogne che questi raccontava sui fatti di via D'Amelio. Non trovano alcuna possibile giustificazione, *a fortiori*, neppure ulteriori circostanze pure affermate dall'imputato, per la prima volta, nel corso dell'esame dibattimentale del 13/14 maggio 2015, relative ad aspetti assolutamente centrali della sua vicenda, che ben avrebbero consentito (nel suo stesso interesse) un eventuale riscontro, ove tempestivamente dichiarate nella fase delle indagini preliminari[61].

Ad esempio, è assolutamente ingiustificabile e non può che ripercuotersi in maniera negativa sulla complessiva credibilità dell'imputato, la circostanza che Andriotta non dichiarava, in alcuno degli interrogatori precedenti, di aver ricevuto in carcere a Busto Arsizio, oppure a Saluzzo, degli appunti scritti, prima del suo esordio

[61] Come già riportato in altra nota, Andiotta veniva sentito dalla Procura di Caltanissetta, in qualità di indagato per la calunnia *de qua,* per ben quattro volte (con gli interrogatori del 17.07.2009, 8.09.2009, 30.11.2010, 24.02.2011), oltre che in confronto con Giuseppe Ferone (28.09.2009) e Tibaldi Franco (30.11.2010) ed, ancora, con Salvatore La Barbera, Mario Bò, Vincenzo Ricciardi (24.02.2011) e Vincenzo Scarantino (30.11.2010).

da 'collaboratore', sui fatti di via D'Amelio (come detto, alla Procura di Milano il 14 settembre 1993, con un interrogatorio di quasi otto ore, che -evidentemente- non poteva esser preceduto da appena pochi minuti d'indottrinamento, da parte di Arnaldo La Barbera). Detti appunti, come già riportato, contenevano (a dire dell'imputato) le false confidenze carcerarie di Scarantino, che Andriotta doveva imparare a memoria e riversare agli inquirenti, nel primo interrogatorio. A tal proposito, l'imputato non forniva alcuna giustificazione in ordine al fatto di non aver detto prima che tali appunti gli sarebbero stati passati prima dell'avvio della collaborazione e che sarebbero stati anche conservati, per molti anni, addirittura fino al 2006, quando egli li avrebbe distrutti, in carcere ad Alessandria, alla presenza del compagno di cella (tale "*Pasquale u Rizzu*" della provincia di Bari)[62].

Passando, poi, rapidamente in rassegna alcune delle numerose incongruenze e delle progressioni dichiarative nella versione dell'imputato, va rilevato -ad esempio- quanto alla fase iniziale della proposta di 'collaborare' con la giustizia, per inchiodare con le spalle al muro Vincenzo Scarantino, che Andriotta (come già accennato) indicava i due funzionari che gli facevano visita nel carcere di Busto Arsizio, per Arnaldo La Barbera ed una persona "*in borghese*", che non sapeva come si chiamasse (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pagg. 43 s e 84). Nei successivi atti istruttori, quest'ultima persona veniva, poi, identificata per Vincenzo Ricciardi (cfr. interrogatorio 30.11.2010, pagg. 24 s, nonché confronto 24.2.2011, pag. 36). Peraltro, inizialmente, Andriotta inseriva pure Salvatore La Barbera nell'incontro di Busto Arsizio (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 171), mentre detta presenza scompariva nei successivi atti istruttori. L'imputato individuava Vincenzo Ricciardi, nel corso del secondo interrogatorio al Pubblico Ministero: in detta occasione, infatti, prima gli

[62] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pag. 100.

1637

veniva sottoposto un album fotografico contenente, tra le altre, proprio le fotografie (n° 17 e n° 21) del predetto funzionario, ed Andriotta, visionandole, esprimeva le proprie perplessità sul fatto di averlo già visto in precedenza (cfr. interrogatorio 8.9.2009, pagg. 24-36), anche quando gli venivano rese note le sue generalità (cfr. interrogatorio cit., pag. 45). Nel prosieguo del medesimo atto, poi, l'imputato riferiva che la suddetta persona in borghese che accompagnava Arnaldo La Barbera poteva identificarsi proprio in quella ritratta nella foto, anche se non poteva esserne certo (cfr. interrogatorio cit., pag. 55). Nel successivo interrogatorio del 30.11.2010, scompariva ogni incertezza, così come nell'esame dibattimentale, quando Andriotta spiegava che, man mano, faceva mente locale e gli affiorava il ricordo che quella persona che accompagnava Arnaldo La Barbera a Busto Arsizio, dandogli anche un buffetto sulla guancia, quando gli proponevano quella 'collaborazione', era proprio Vincenzo Ricciardi[63]. Analoga progressione dichiarativa, peraltro, riguardava anche la presenza del dottor Ricciardi alla Procura di Milano, prima dell'interrogatorio con la dott.ssa Boccassini che segnava l'avvio della 'collaborazione' di Andriotta. Anche in relazione a tale approccio, infatti, Andriotta, nel primo interrogatorio (verbale 17.7.2009, pagg. 48 ss. e 208) accennava alla presenza, oltre che di Salvatore ed Arnaldo La Barbera, di un altro poliziotto in borghese (peraltro, non mettendolo in connessione con quello, in abiti civili, che incontrava, in precedenza, nel carcere di Busto Arsizio). Nel successivo interrogatorio, poi, Andriotta, pur non potersi dire certo di quanto affermava, faceva presente che tale poliziotto, che faceva capolino prima del suo interrogatorio d'esordio, poteva esser quello che individuava, con perplessità, nelle foto sottopostegli in detta occasione (cfr. verbale 8.9.2009, pagg. 53 s). Anche detta incertezza, poi, svaniva nei successivi atti istruttori (cfr. interrogatorio

[63] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 25 s.

30.11.2010, pagg. 24 s), nonché interrogatorio 24.2.2011, pag. 36), così come nell'esame dibattimentale, allorché Andriotta indicava Ricciardi come presente sia nel carcere di Busto Arsizio, come detto, in compagnia di Arnaldo La Barbera, che negli uffici della Procura di Milano, prima del suo primo verbale da 'collaboratore'. All'udienza dibattimentale del 12 maggio 2016, poi, nel confronto fra l'imputato ed il funzionario, ciascuno dei due (come del tutto prevedibile) smentiva l'altro, anche su questo punto specifico, rimanendo nella propria precedente posizione ed Andriotta spiegava che detta occasione (la seconda in cui incontrava Vincenzo Ricciardi) non coincideva neppure con quella in cui rendeva le sue prime dichiarazioni, su questi fatti, alla dott.ssa Boccassini, in Procura a Milano (salvo dirsi incerto quando gli venivano contestate le sue precedenti dichiarazioni, in tal senso)[64].

Sempre in relazione al periodo di detenzione a Busto Arsizio, nell'estate del 1993 (come già esposto), Andriotta rammentava solo dopo la contestazione delle sue precedenti dichiarazioni, in tal senso (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 68), un particolare che, invece, doveva rimanergli ben impresso nella memoria, poiché, quando ancora non aveva accettato la proposta di 'collaborare' con gli inquirenti, un agente della polizia penitenziaria (a suo dire) gli metteva un foulard, a mo' di cappio, attorno al collo, esortandolo a dire quello che doveva contro Vincenzo Scarantino.

Inoltre, va anche evidenziato (in connessione con quanto già esposto, rispetto alle novità introdotte dall'imputato nell'esame dibattimentale, per cercare di superare le numerose incongruenze e contraddizioni che emergevano dalle sue precedenti dichiarazioni), che già nel corso del primo interrogatorio reso in questo procedimento, come detto, nel luglio 2009, Andriotta riferiva dei suggerimenti di Arnaldo La Barbera, in occasione dell'incontro con lui, in Procura a Milano, subito

[64] Cfr. verbale d'udienza dibattimentale 12.5.2016, pagg. 152 s.

1639

prima dell'interrogatorio d'esordio, come 'collaboratore'. In detta occasione, il funzionario, in un breve incontro in una stanza dove l'imputato attendeva l'interrogatorio con la dott.ssa Boccassini, gli diceva di accusare Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto e Giuseppe Orofino (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pagg. 51 s), vale a dire coloro (ad eccezione di Gaetano Scotto, potendosi, comunque, ben intendere il nome di quest'ultimo, in luogo di quello del fratello Pietro, come mero errore) che erano indagati per la strage e che (di lì a pochi mesi) venivano rinviati a giudizio nel primo procedimento celebrato per questi fatti.

Sul punto, destava molte perplessità l'iniziale dichiarazione dell'imputato, secondo cui l'approccio con Arnaldo La Barbera avveniva proprio nei locali della Procura di Milano, facilmente accessibili da coloro che dovevano effettuare il primo atto istruttorio con Andriotta, col rischio che qualcuno entrasse durante l'opera d'indottrinamento (anche perché i magistrati si erano momentaneamente allontanati, secondo le stesse dichiarazioni di Andriotta, dopo l'interrogatorio che questi sosteneva con la dott.ssa Zanetti, per l'omicidio del quale era accusato).

Ancora (come già accennato) destava più di qualche perplessità la brevità dell'incontro fra l'imputato ed il funzionario (appena cinque o dieci minuti, secondo quanto dichiarato da Andriotta al dibattimento), rispetto alla durata del successivo interrogatorio, circa otto ore (dunque, ben difficile da sostenere senza un'adeguata preparazione di quanto doveva dichiarare al Pubblico Ministero, oppure senza ripetute pause e sospensioni, durante l'atto istruttorio, che non risultano affatto dal relativo verbale).

La circostanza veniva puntualmente rilevata nell'esame dibattimentale del Pubblico Ministero ed Andriotta, per giustificarsi, introduceva una dichiarazione inedita (molto generica ed assai poco convincente), per cui le dichiarazioni rese nel

1640

suo primo interrogatorio erano già preparate, grazie ad appunti che gli facevano pervenire in carcere (peraltro, prima l'imputato rispondeva a Busto Arsizio, poi, modificava detta dichiarazione, quando gli veniva rammentato che -a suo stesso dire- accettava di 'collaborare' con gli inquirenti soltanto dopo il trasferimento al carcere di Saluzzo). Tuttavia, nonostante tale scarsa linearità, va pure rimarcato che il contenuto delle dichiarazioni rese in occasione di tale primo interrogatorio -come meglio si dirà a breve- non poteva (di certo) essere inventato dall'imputato, sol che si rifletta sul fatto che egli (come già accennato) riferiva falsamente (in quanto Scarantino mai gli faceva dette confidenze) circostanze oggettivamente vere, delle quali non poteva essere informato, se non grazie ad inquirenti e/o funzionari pubblici infedeli, come l'utilizzo di una Fiat 126 che aveva problemi meccanici e che doveva esser spinta o trainata, subito dopo il furto, oltre che riparata prima dell'utilizzo come autobomba ed alla quale venivano apposte delle targhe rubate, la cui denuncia veniva ritardata al lunedì successivo la strage.

Inoltre, tralasciando altri aspetti delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, che pure non sono privi di aspetti contraddittori e problematici, come quelli (già accennati) relativi alle promesse che gli sarebbero state fatte per indurlo a rendere le false dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, ivi compresa quella della riduzione dell'ergastolo (che, invece, diventava definitivo) ed alla consegna di alcuni milioni di vecchie lire alla ex coniuge (Bossi Arianna), da parte di Arnaldo La Barbera (circostanza mai dichiarata prima), e rimanendo al tema più rilevante ai fini del presente giudizio, vale a dire l'indottrinamento da parte dei funzionari di polizia, Andriotta faceva riferimento, già nella fase delle indagini, agli incontri riservati con costoro, prima degli atti istruttori innanzi all'autorità giudiziaria. In detti incontri preparatori, gli inquirenti davano all'imputato le informazioni che lui doveva, poi,

1641

riversare ai Pubblici Ministeri che lo interrogavano (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 82, nonché interrogatorio del 24.2.2011, pagg. 23 s) e gli consegnavano anche del materiale scritto, su quello che doveva dichiarare. Tuttavia, nella fase delle indagini preliminari, Andriotta non rammentava affatto se tale materiale era in forma di appunti scritti, oppure di verbali d'interrogatorio altrui, o, ancora, se si trattava di atti processuali (cfr. interrogatorio del 17.7.2009, pagg. 77 s). In un altro atto istruttorio, poi, Andriotta spiegava che, nel gennaio del 1996, allorché era detenuto al carcere di Milano-Opera, gli venivano consegnati dal comandante della polizia penitenziaria di detto istituto, i verbali d'interrogatorio di Scarantino (cfr. interrogatorio 24.2.2011, pagg. 25 s). Nell'esame dibattimentale, poi (come sopra riportato), l'imputato (con dichiarazioni marcatamente progressive ed assai dubbie), dapprima dichiarava di non ricordare se, oltre agli appunti di cui riferiva per la prima volta al processo (come detto, quelli consegnatigli prima dell'interrogatorio d'esordio, con la dottoressa Boccassini), gliene erano stati consegnati anche di ulteriori, poi, introduceva un'altra novità dibattimentale, vale a dire che riceveva degli appunti manoscritti, da Arnaldo La Barbera, con quello che doveva riferire ai magistrati, anche in occasione del secondo interrogatorio di ottobre 1993, presso il carcere di Milano Opera (anch'esso con la dottoressa Ilda Boccassini). Inoltre, Andriotta (come già nelle indagini) parlava di altro materiale, consegnatogli dal comandante della polizia penitenziaria del carcere di Milano-Opera, dove era appoggiato per il cosiddetto processo "Wall Street" agli inizi del 1996, riferendo (dopo la contestazione delle precedenti dichiarazioni) che si trattava dei verbali d'interrogatorio di Vincenzo Scarantino.

Ebbene, pur con tutte le (doverose) cautele e riserve sull'attendibilità complessiva dell'imputato (le cui dichiarazioni vanno 'maneggiate' con estrema cautela,

1642

soprattutto ove attingano terze persone), alla luce del suddetto percorso di falso 'collaboratore' della giustizia ed anche della marcata progressività delle dichiarazioni stesse (evidentemente funzionali, come detto, ad alleggerire la propria posizione processuale), pare difficile, alla luce del complessivo compendio probatorio (ed al di là delle accennate ed evidenti contraddizioni ed incongruenze, su molteplici circostanze specifiche), confutare quanto da lui dichiarato in merito alla tematica generale dell'indottrinamento da parte degli inquirenti infedeli dell'epoca, sebbene sia del tutto evidente che l'imputato introduca anche circostanze non vere e, comunque, non voglia raccontare tutto quanto è a sua conoscenza in merito alla propria ed all'altrui 'collaborazione'.

Così, ad esempio, non ci si può non interrogare sull'enigmatica figura di "*Matteo o Mattia*", già menzionato da Andriotta, come detto, nel primo verbale d'interrogatorio del 14.9.1993, come presente al caricamento dell'esplosivo all'interno della Fiat 126, secondo le (false) confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, ben prima della collaborazione (altrettanto falsa) di quest'ultimo (che pure vi si adeguava, sul punto, accusando poi della partecipazione alla strage di via D'Amelio anche il collaboratore di giustizia Di Matteo Mario Santo). Sul punto, al di là dell'evidenziata progressività delle dichiarazioni dell'imputato (che parlava, come detto, solo al dibattimento di appunti scritti consegnatigli in carcere, prima dell'avvio della 'collaborazione'), pare assai difficile ipotizzare un'origine diversa rispetto al suggerimento degli inquirenti dell'epoca (poco importa, da tale punto di vista, se con appunti scritti o soltanto con indottrinamento orale, magari fatto con modalità assai diverse, rispetto a quelle -inverosimili- riferite dall'imputato negli interrogatori acquisiti agli atti), atteso che la collaborazione di Scarantino non era ancora iniziata (come è noto, il primo verbale del pentito della Guadagna risale al giugno 1994). Sul

1643

punto, come detto, Andriotta si limitava a dichiarare d'aver osservato quello che gli suggeriva di fare Arnaldo La Barbera, dando un'indicazione generica, senza preoccuparsi di eventuali richieste di specificazione da parte dei Pubblici Ministeri che l'avrebbero interrogato[65].

Sulla consapevolezza da parte dei magistrati inquirenti dell'epoca, poi, l'imputato (come già accennato), in maniera veramente contraddittoria, dopo averla decisamente esclusa, la ammetteva, e, comunque, s'avvaleva della facoltà di non rispondere a domande più specifiche, per poi tornare sui propri passi, di nuovo escludendo la consapevolezza di tutti i magistrati che aveva conosciuto, chiarendo d'essersi sbagliato a rispondere, per un "*errore di pronuncia*". Si riportano, qui di seguito, alcuni stralci della dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, su tale tematica, con le sue risposte, rispettivamente, durante l'esame di una parte civile (con particolare riferimento all'udienza dibattimentale del processo c.d. Borsellino bis, presso l'aula bunker di Torino, 16.10.1997), nel controesame della difesa di Vincenzo Scarantino (quando l'imputato affermava spontaneamente che i magistrati -al pari dei poliziotti-

[65] Cfr. verbale dibattimentale 14.5.2015, pagg. 13 s:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, sempre nel corso dei verbali precedenti che abbiamo acquisito, lei fa riferimento a un tale che chiama Matteo o Mattia, poi, successivamente, dice: "Poteva essere anche un cognome, quindi La Mattia", etc. All'inizio, nel primo verbale, appunto, lei lo indica genericamente come Matteo o Mattia. Ma lei ha chiesto poi, visto che... insomma, per quello che ci ha detto lei, queste circostanze le erano state indotte, in specie quelle del primo verbale, sulla base di appunti che le erano stati forniti prima dell'interrogatorio. Siccome nel verbale del 16settembre del '94 si capisce, dalla domanda che le viene posta, che il Pubblico Ministero, giustamente, torna su questo nome, perché le dice... dalla risposta che lei dà, si comprende che si cerca di verificare se lei ha ulteriori dettagli su questa persona, perché lei dice: "Con riferimento alla persona da me indicata nelle precedenti verbalizzazioni come Matteo o Mattia, posso solo confermare che Scarantino mi fece un nome simile a questo". Allora io le chiedo: da un punto di vista logico era scontato che i Pubblici Ministeri tornassero su questa circostanza che lei aveva indicato in maniera vaga all'inizio. Ha mai chiesto ulteriori dettagli a queste persone? Cioè, dice: "Scusate, ma se mi chiedono cose, io che gli debbo dire? Chi è 'sto Matteo o Mattia?"

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, era stato scritto proprio così sull'appunto e proprio mi era stato detto di dire una cosa generica e non precisa e puntualizzante.

P.M. Dott. LUCIANI - E non ha chiesto poi, successivamente: "Guardate, se mi chiedono chi è questo", visto che lei non sapeva nulla di tutta 'sta situazione: "Se mi chiedono chi è questo, io che indicazioni gli debbo dare? Cosa gli debbo dire?" Gliel'ha mai fatto presente ai funzionari di Polizia 'sta cosa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, perché mi avevano dato quelle direttive, dei fogli, degli appunti, dei manoscritti a macchina e... e a penna, e quindi io, in base a quello, ho detto le cose, punto e basta.

1644

erano informati della falsità della sua collaborazione) e nel riesame del Pubblico Ministero (quando Andriotta faceva marcia indietro)[66]:

AVV. SCOZZOLA –(...) Perché lei ha detto che si incontrava con questi funzionari nelle varie aule bunker. Chi c'era? Con chi si incontrava?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E c'era la dottoressa Anna Palma nell'aula bunker di Torino.

AVV. SCOZZOLA - No, non mi interessa la dottoressa Anna Palma, io volevo sapere una cosa: funzionari di Polizia nelle aule bunker, oltre quella di Catania, che...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - A Catania c'era il dottor...

AVV. SCOZZOLA - A Catania sì.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - ...Salvatore La Barbera e a Torino c'era il dottor Mario Bo, che io oggi posso ricordare.

AVV. SCOZZOLA - A Torino c'era il dottore Mario Bo. A Roma chi c'era? Se...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - A Roma non lo ricordo, Avvocato.

AVV. SCOZZOLA - Ma c'era qualcuno o no?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Gli avrei detto sì, ma non me lo ricordo, mi ricordo solo la dottoressa Anna Palma, gli altri non me li ricordo.

AVV. SCOZZOLA - Perfettissimo. E allora, lei dice a Torino c'era il dottore Bo. Io volevo sapere questo: il dottore Bo con lei a Torino si è incontrato prima o durante lasua deposizione?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Durante l'interruzione chiesta dalla dottoressa Anna Palma.

AVV. SCOZZOLA - Come? Non l'ho capito il concetto.

[66] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pagg. 48 ss, 68 s, 107 ss.

1645

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Interruzione chiesta dalla dottoressa Anna Palma.

AVV. SCOZZOLA - Ah, ecco, la dottoressa Anna Palma ha chiesto un'interruzione. Oh, e il dottore Bo si è incontrato con lei. Per dirle cosa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sempre che dissi una cosa e lui disse: "Non... non devi dirla - dice - perché qua sennò cade il processo", etc., etc.

AVV. SCOZZOLA - Cosa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E non me lo ricordo, Avvocato. Mo' che vuole, che gli dico una cosa che...

AVV. SCOZZOLA - Ma fu una contestazione che ebbe a fargli...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Che vuole che le dica?

AVV. SCOZZOLA - Ma fu una contestazione...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo. Avvocato, mi scusi, non me lo ricordo.

PRESIDENTE - Se riesce a ricordarlo però questo punto.

AVV. SCOZZOLA - E io spero di sollecitare la sua memoria. Fu su una contestazione che le fece la dottoressa Palma?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo!

AVV. SCOZZOLA - Perché lei...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Avvocato, io non sono una macchina, sono un essere umano, sono passati ventun anni. Lei stamattina... sì, capisco tutta la sua buona volontà di sollecitare la mia memoria, però io non riesco a fare mente locale.

AVV. SCOZZOLA - Ho capito. E a questo colloquio era presente la dottoressa Palma?

Non si ode risposta.

AVV. SCOZZOLA - L'ha sentita la domanda?

1646

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.

AVV. SCOZZOLA - Come?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.

AVV. SCOZZOLA - Ah, ho capito. E allora... No, nessun commento. E allora, invece passiamo a Catania, a questo punto. No, anzi, continuiamo su Torino. Ma a Torino c'era solo la dottoressa Palma o c'era anche un altro Pubblico Ministero?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non ricordo se c'era un altro Pubblico Ministero, Avvocato.

AVV. SCOZZOLA - Le ricordo... questo glielo ricordo io, c'era il dottor Di Matteo. Se lo ricorda ora?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.

(...)

AVV. GIAMPORCARO - Signor Andriotta, io volevo sapere: lei ai poliziotti riferiva che in realtà Scarantino non sapeva nulla?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non ho capito, ripeti la domanda, per favore.

PRESIDENTE - Ai poliziotti...

AVV. GIAMPORCARO - Lei ha mai riferito che Scarantino Vincenzo in realtà non sapeva nulla della strage di via D'Amelio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, questo gliel'avevo detto ai poliziotti che lui non mi aveva mai raccontato nulla e che continuava a dire che era innocente.

AVV. GIAMPORCARO - A chi l'ha riferito?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Al dottor Arnaldo La Barbera, al dottor Ricciardi e anche al dottor Mario Bo.

AVV. GIAMPORCARO - Adesso io passo all'argomento delle violenze.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E anche ai magistrati.

1647

AVV. GIAMPORCARO - Anche ai magistrati?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì.

AVV. GIAMPORCARO - A chi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Su questo mi avvalgo della facoltà di non rispondere, come ho detto all'Avvocato Scozzola nell'aula bunker di Torino.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, scusi, per uscire fuori dall'equivoco, perché giustamente un difensore è tornato sul tema, e confesso che anche io avevo compreso così quando lei ha spontaneamente detto alcune circostanze, perché le è stato chiesto se lei aveva mai detto a qualcuno del fatto che... questo su domanda proprio della difesa di Scarantino, se aveva mai detto a qualcuno del fatto che Scarantino Vincenzo avesse detto che non sapesse nulla e avesse detto delle falsità, e lei ha detto, il mio ricordo può essere sbagliato, ma abbiamo la registrazione, lei ha detto: "Io l'ho detto ai funzionari di Polizia quando sono venuti a Busto Arsizio, gli ho detto: guardate che Scarantino non sa nulla, anzi si proclama innocente". E poi ha aggiunto di sua spontanea volontà: "Ho detto le stesse cose ai magistrati all'aula bunker di Torino e mi avvalgo della facoltà di non rispondere". Ora possiamo girare intorno alle questioni, però io voglio un po' di chiarezza su queste dichiarazioni, perché lei si avvale della facoltà di non rispondere e non capisco su che cosa.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Dove l'ho detto?

P.M. Dott. LUCIANI - Dopo avere fatto nomi di magistrati. Allora, se c'è qualcosa di avvalersi della facoltà di non rispondere, lei si può avvalere della facoltà di non rispondere, ma deve chiarire una volta per tutte se, con chi, dove e cosa ha detto.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Oh! Allora, dottor Luciani, un momento, quali

1648

magistrati? Io avevo detto mi avvalgo della facoltà di non rispondere all'Avvocato Scozzola per quanto riguarda l'interruzione che mi aveva fatto la domanda: "Perché, da parte di chi è stata chiesta l'interruzione dibattimentale nell'aula bunker di Torino?" E io gli ho detto: "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere". Per quanto riguarda, invece, l'Avvocato di Scarantino, è stato un errore mio di pronuncia che io ho detto ai magistrati...

P.M. Dott. LUCIANI - E allora si avvale della facoltà di non rispondere per cosa, per un errore di pronuncia?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, perché pensavo alla stessa domanda dell'Avvocato Scozzola.

PRESIDENTE - Allora, chiarisca...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il perché dell'interruzione.

PRESIDENTE - Allora, chiarisca definitivamente questo punto. Lei risponda a questa domanda e qual è l'oggetto della facoltà di non rispondere che lei ha esercitato. Lo chiarisca definitivamente questo punto.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, signor Presidente. Allora, il chiarimento è questo: io chiesto la facoltà di non rispondere su quale motivo il magistrato aveva chiesto una sospensione, una pausa del dibattimento presso l'aula bunker di Torino. Quando, invece, l'Avvocato di Scarantino mi ha posto la domanda, è stato un errore mio di pronuncia a dire i magistrati. Chiedo perdono, ma ho sbagliato io a dire quella frase. Ai funzionari gli ho sempre detto che Scarantino era innocente e loro mi hanno detto: "Non è così".

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, se non ho capito male, allora...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ho chiarito, mi sembra...

P.M. Dott. LUCIANI - ...visto che abbiamo chiarito questo che è un equivoco, ma

1649

non riesco a capire perché lei aggiunge rispetto ad un equivoco che è nella sua testa, quindi non deve esserci: "E mi avvalgo della facoltà di non rispondere", ma questo sarà un mio limite. Allora iole voglio chiedere, sempre su questo episodio, lei si avvale della facoltà di non rispondere sia per quello che riguarda i motivi della sospensione, sia per quello che riguarda i soggetti presenti nel momento in cui Mario Bo le dice: "Questa cosa non la dovevi dire", perché questo...

AVV. SCOZZOLA - No, Presidente, scusate, c'è la registrazione sulla domanda.

PRESIDENTE - Comunque, su questo la registrazione la potremmo vedere.

AVV. SCOZZOLA - C'è la registrazione precisa sulla domanda dame fatta e sui motivi per i quali... no sui motivi, e della circostanza sulla quale lui si avvale dellaf acoltà di non rispondere.

P.M. Dott. LUCIANI - Esattamente, io questo sto...

AVV. SCOZZOLA - Che certamente - no, mi scusi, dottore Luciani- non è quella che sta dicendo ora. Se andiamo a mezz'ora fa è...

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, il signor Andriotta, perché penso di avere ancora...

AVV. SCOZZOLA - Alle diversità di...

P.M. Dott. LUCIANI - Posso essere stanco, ma penso di avere ancora la capacità di seguire mezz'ora l'udienza. Allora, il signor Andriotta ha detto che il signor Bo, durante l'interruzione, gli dice: "Questa cosa non la devi dire, sennò salta il processo". Sulle domande a chi fosse presente come magistrati in quella udienza e se ci fossero altre persone presenti rispetto a questo discorso che fa Mario Bo, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

AVV. SCOZZOLA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, e questo stavo dicendo.

AVV. SCOZZOLA - Che è diverso rispetto a quello che dice ora.

1650

P.M. Dott. LUCIANI - E questo stavo dicendo, e questo stavo dicendo. Quindi lei ribadisce la facoltà di no nrispondere rispetto a queste circostanze?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, dottor Luciani, ribadisco la stessa frase che ho detto prima.

Tale atteggiamento dell'imputato pare ben poco lineare, soprattutto ove si rifletta sulla circostanza che in precedenza (come già accennato), nell'interrogatorio del luglio 2009, Andriotta, rispetto alla medesima circostanza sopra menzionata, cioè l'udienza del 16.10.1997 presso l'aula bunker di Torino nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, spiegava, invece, che era proprio la dottoressa Palma, in presenza di Mario Bò, ad arrabbiarsi molto con lui, durante una pausa dell'udienza, chiedendogli conto di come faceva a sapere delle cose che non aveva mai dichiarato prima d'allora e che non erano ancora pubblicate nei *media*[67], così mostrando un atteggiamento rigoroso nella valutazione della prova dichiarativa.

Rispetto, poi, all'indicazione di Andriotta, nel primo interrogatorio del 14.9.1993, del soggetto che incaricava Vincenzo Scarantino di rubare la Fiat 126 da utilizzare come autobomba, come "*un parente o forse un cognato suo – di Scarantino – o il fratello*", con la successiva precisazione, nel secondo verbale del 4.10.1993 che si trattava del cognato Salvatore Profeta, pare assai difficile (anche qui, a prescindere dalla forma scritta od orale del suggerimento) ipotizzare un'origine diversa rispetto al gruppo inquirente che faceva capo ad Arnaldo La Barbera (perché Scarantino "*era un pesce piccolo, mentre Salvatore Profeta mi dissero che era uno che contava*"), considerato che il provvedimento di cattura del predetto 'uomo d'onore' di Santa Maria del Gesù doveva ancora essere eseguito e che, come dichiarato da Andriotta, il blitz contro di lui -effettivamente- scattava pochi giorni dopo rispetto al suo

[67] Cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 154 (acquisito agli atti).

1651

interrogatorio ("*adesso devi dire Salvatore Profeta, il cognato di Scarantino perché io devo far scattare il blitz dell'arresto*")[68], così come erano (ovviamente) successive anche le notizie di stampa in merito ai motivi dell'arresto del parente di Scarantino.

Lo stesso vale, *mutatis mutandis*, per l'interrogatorio del 17 gennaio 1994, peraltro preceduto (come detto) da uno dei pochi colloqui investigativi (nel carcere di Vercelli) dei quali veniva rinvenuta traccia documentale negli accertamenti espletati in questo procedimento: in detto interrogatorio, infatti, Andriotta, adeguandosi ad una sopravvenuta dichiarazione di Salvatore Candura, aggiungeva la circostanza (fino ad allora mai dichiarata) relativa ai contatti, successivi alla strage di via D'Amelio, fra quest'ultimo e Vincenzo Scarantino. Candura voleva sapere da Scarantino (secondo le asserite rivelazioni di quest'ultimo), se la Fiat 126 che rubava per lui era proprio quella impiegata come autobomba in via D'Amelio. Pare assai difficile, anche su tale circostanza specifica, attesa la singolare tempistica della convergenza fra le due (false) fonti appena citate, ipotizzare un'origine diversa rispetto al suggerimento di Arnaldo La Barbera nel corso del predetto colloquio investigativo al carcere di Vercelli.

Occorre, poi, rammentare che negli interrogatori del 16 settembre e del 28 ottobre 1994, nel primo (come detto) manifestando timore e prendendo tempo e nel secondo, invece, facendo esplicitamente i nomi di Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Cancemi e Mario Santo Di Matteo, per la prima volta, Andriotta rivelava agli inquirenti di una riunione per la strage di via D'Amelio, della quale apprendeva -a suo dire- da Vincenzo Scarantino, in occasione della comune detenzione (come detto, nel carcere di Busto Arsizio nell'estate 1993), e del fatto che non vi aveva mai accennato prima d'allora, per paura

[68] Cfr. verbale dibattimentale 13.5.2015, pagg. 85 s.

delle conseguenze. Anche qui (nonostante l'evidente progressione dichiarativa sul punto, sia nei verbali d'interrogatorio al Pubblico Ministero di questo procedimento, che nell'esame dibattimentale innanzi alla Corte[69]), pare assai difficile ipotizzare che tali dichiarazioni siano dovute ad una conoscenza mediatica delle (sopravvenute) dichiarazioni di Vincenzo Scarantino o ad un'intesa fraudolenta con lo stesso (sempre smentita, anche dopo le recenti confessioni rese da entrambi, in questo procedimento), considerato -ad esempio- che Giovanni Brusca (come detto, accusato da Andriotta) non veniva affatto accusato dal pentito della Guadagna (addirittura, fino al verbale del 25.11.1995).

Addirittura inquietanti (come già accennato), alla luce di quanto ampiamente accertato in questo procedimento sul furto della Fiat 126 e sulle sue condizioni meccaniche, oltre che sulla sistemazione dell'impianto frenante, a cura di Gaspare Spatuzza (tramite Maurizio Costa) e francamente inspiegabili (come si vedrà meglio, trattando della posizione di Vincenzo Scarantino), senza un apporto di infedeli inquirenti e/o funzionari delle istituzioni, la circostanza che Andriotta, già nel primo interrogatorio da falso 'collaboratore' della giustizia, senza sapere alcunché della

[69] Nell'interrogatorio del 17.7.2009, infatti, Francesco Andriotta menzionava Arnaldo La Barbera e Mario Bò quali soggetti che incontrava prima dell'interrogatorio del 28 ottobre 1994 (cfr. verbale cit., pag. 61) e poi riferiva anche di un colloquio di circa mezz'ora con Mario Bò, che gli suggeriva le dichiarazioni poi riversate all'A.G. sulla riunione di villa Calascibetta (cfr. verbale cit., pagg. 93-95).
In occasione del confronto con il dott. Salvatore La Barbera (cfr. verbale 24.2.2011, in atti), Andriotta raccontava, sia pur non con certezza assoluta, d'aver ricevuto dei documenti contenenti le dichiarazioni da fare circa la suindicata riunione, in occasione di una visita ricevuta nei locali del Reparto Mobile di via Zara a Milano, dove veniva alloggiato perché tradotto dalla casa circondariale d'appartenenza, al fine di compiere alcuni atti istruttori con l'autorità giudiziaria milanese.
Trattandosi di evidente novità rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese sino a quel momento, successivamente al confronto (e nello stesso giorno) la Procura nissena sottoponeva ad interrogatorio Andriotta e quest'ultimo ribadiva che le dichiarazioni del 28 ottobre 1994 sulla riunione di cui (asseritamente)gli parlava Scarantino, in carcere a Busto Arsizio, non erano frutto di notizie apprese dagli organi di informazione, bensì dei documenti ricevuti presso la sede del reparto Mobile di via Zara, dal dottor Arnaldo La Barbera e dal dottor Vincenzo Ricciardi (cfr. interrogatorio 24.2.2011, pagg. 10-22).
Nell'esame dibattimentale (come riportato nel testo) l'imputato riferiva che quelle dichiarazioni sulla riunione per la strage di via D'Amelio erano contenute in alcuni fogli che gli venivano consegnati dal dottor Mario Bò, in occasione del proprio precedente interrogatorio del 16 settembre 1994 (quando, come detto, Andriotta accennava alla confidenza di Scarantino, sostenendo che aveva paura a fare quelle rivelazioni e prendendo tempo per rifletterci), mente la vicenda di Piazza Zara a Milano non aveva alcuna attinenza con la riunione di villa Calascibetta.

1653

strage che occupa, né ricevendo alcuna confidenza da Scarantino (totalmente estraneo alla preparazione ed esecuzione della strage), parlava di circostanze non rientranti nel suo bagaglio di conoscenze, ma oggettivamente vere (come risulta da questo procedimento), vale a dire di problemi meccanici della Fiat 126 utilizzata come autobomba e della necessità di trainarla subito dopo il furto (come oggi dichiarato da Gaspare Spatuzza), ed, ancora, della sua riparazione e del cambio delle targhe prima dell'attentato, nonché del ritardo nella denuncia al lunedì successivo la strage (di tutte queste circostanze, così come dell'attendibilità di Gaspare Spatuzza e dei numerosi riscontri alle sue dichiarazioni, si è dato ampiamente atto, in altra parte della motivazione, alla quale si rimanda).

Ebbene, prima di trarre le conclusioni sulla responsabilità penale dell'imputato, non sembra occorra sottolineare come si sia in presenza di un inestricabile intreccio di dichiarazioni, segnate (come detto) da molteplici incongruenze e contraddizioni, oltre che da evidenti progressioni (assai poco convincenti), circa le modalità con le quali venivano suggerite le false dichiarazioni da rendere all'autorità giudiziaria, su questi fatti, ma anche da aspetti rispondenti ad accadimenti realmente verificatisi (verosimilmente, persino ridimensionati dall'imputato, con alcune reticenze e diverse falsità). Quanto appena rilevato non esclude affatto la responsabilità penale dell'imputato per la calunnia addebitatagli (né gli vale la concessione delle circostanze attenuanti generiche, come si dirà a breve), alla luce di quanto esposto nel prosieguo della motivazione.

5) La responsabilità penale dell'imputato per la calunnia continuata ed aggravata, ai danni di Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Cosimo Vernengo, Gaetano Scotto.

1654

Alla luce degli elementi sopra esposti, ivi comprese le dichiarazioni, come detto, ampiamente confessorie dell'imputato, quest'ultimo va, senz'altro, ritenuto responsabile della calunnia aggravata e continuata, contestatagli (al capo I), oltre ogni ragionevole dubbio, in base alle considerazioni ed ai rilievi che seguono.

Come detto, la linea difensiva della parte è quella di ammettere i fatti (né potrebbe esser diversamente), chiedendo l'assoluzione dell'assistito, oltre che per difetto del dolo rispetto a tutte la calunnie contestate (su tale aspetto, ci si soffermerà a breve), anche per l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, vale a dire una falsa incolpazione, penalmente rilevante, ai danni di Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo. Secondo la tesi difensiva, infatti, le false accuse (pacifiche) di Andriotta contro Gaetano Scotto non sarebbero calunniose, giacché le propalazioni dell'imputato, in tale parte, venivano disattese e ritenute inattendibili nell'ambito del c.d. processo Borsellino bis (primo grado), attesa la loro verosimile commistione con conoscenze di tipo mediatico o giornalistico. Analogamente, le false dichiarazioni (altrettanto pacifiche) di Andriotta contro Profeta Salvatore, non integrerebbero alcuna falsa incolpazione penalmente rilevante, poiché le dichiarazioni dell'imputato venivano (anch'esse) disattese dai Giudici del medesimo processo c.d. Borsellino bis (in primo grado), che ritenevano attendibili (come detto) le sole dichiarazioni del prevenuto rese prima della collaborazione di Scarantino (vale a dire quelle sul mandato di Profeta al cognato, per rubare la Fiat 126) e non anche quelle sopravvenute, cui si riferisce l'imputazione *sub* I), sulla presenza di Profeta nel garage di Orofino, al momento dell'imbottitura della Fiat 126 e sulla sua comunicazione a Scarantino, un paio di giorni prima della strage, dell'avvenuta captazione abusiva dell'utenza Fiore-Borsellino. Secondo la difesa di

1655

Andriotta, le condanne all'ergastolo di Scotto Gaetano e Profeta Salvatore (quest'ultimo, peraltro, condannato alla pena perpetua, nell'ambito del primo processo, c.d. Borsellino uno), non derivano affatto dalle false accuse dell'imputato del 26 e 31 gennaio 1995, come contestato al capo I) della rubrica. Ancora, secondo la difesa dell'imputato, le accuse (anch'esse, pacificamente false) rivolte a Cosimo Vernengo non integrerebbero gli estremi della falsa incolpazione *ex* art. 368 c.p., poiché il ruolo dell'incolpato veniva indicato da Andriotta in maniera alquanto generica e persino dubitativa. Infine, la calunnia contro Scarantino sarebbe del tutto inoffensiva, poiché contestata come commessa il 16.10.1997, vale a dire in epoca nella quale era già intervenuto il giudicato penale di condanna nei confronti del medesimo, per il suo concorso nella strage di via D'Amelio, all'esito della prima sentenza emessa per questi fatti, non appellata dal medesimo.

Tali rilievi devono esser tutti disattesi, alla luce delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto, occorre rilevare che è del tutto pacifico, in giurisprudenza, come, ai fini del perfezionamento del reato di calunnia è necessaria e sufficiente l'astratta possibilità d'instaurazione di un procedimento penale, a carico del soggetto innocente, falsamente incolpato (cfr. ad esempio, Cass. Sez. II, Sentenza n. 15559 del 24/11/2005, Rv. 234340), trattandosi di delitto di mero pericolo ed idoneo ad offendere sia l'interesse all'accertamento della verità, sia per l'interesse del singolo a non vedersi ingiustamente accusato (e sottoposto ad procedimento penale), in virtù delle false accuse altrui.

Per tale motivo, poco o nulla importa, per la sussistenza del reato di calunnia, quali parti del falso racconto di Andriotta venivano ritenute attendibili e quali, invece, venivano disattese dai Giudici che si occupavano della strage di via D'Amelio, nel corso dei vari processi celebrati (come visto, anche con valutazioni oscillanti).

1656

Comunque, va anche rilevato che, nel processo d'appello c.d. Borsellino bis veniva affermata l'integrale attendibilità di tutte le dichiarazioni di Andriotta, senza alcuna distinzione fra quelle rese prima o dopo la collaborazione di Scarantino, in adeguamento alle stesse. In detto processo, inoltre, Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo venivano condannati all'ergastolo, con il contributo, assolutamente determinante, delle mendaci accuse di Scarantino, appunto, confermate, nella loro (ritenuta) attendibilità (nonostante la sua ritrattazione), proprio da quelle di Andriotta; del resto, come già ripetuto e meglio ricostruito nella parte della motivazione dedicata alla posizione di Scarantino, quest'ultimo veniva indotto alla sua falsa 'collaborazione' anche dalle accuse rivoltegli dall'imputato, perfettamente consapevole (a suo stesso dire) della necessità di incastrarlo, sicché le propalazioni di Andriotta costituivano, alla luce di quanto accertato nel presente processo, il necessario antecedente causale (*ex* art. 41 c.p.) delle condanne irrevocabili di Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo, alla pena perpetua. Infatti, è del tutto pacifico nel presente processo e veniva chiaramente ammesso dallo stesso Andriotta, che la sua falsa 'collaborazione' serviva (assieme a quella -altrettanto falsa- di Candura) a costringere Scarantino a 'collaborare', mettendolo con le "*spalle al muro*", per cui pare assai poco utile, in tale ottica (e rischierebbe, persino, di essere fuorviante), distinguere le singole parti delle dichiarazioni di Andriotta che venivano ritenute attendibili o meno dai vari Giudici che si occupavano della strage del 19 luglio 1992 (peraltro, come detto, i giudici dell'appello del secondo processo per questi fatti, ritenevano integralmente attendibili le propalazioni di Andriotta). Rimane il dato di fondo che, senza le false dichiarazioni di Andriotta sulle (inesistenti) confidenze carcerarie di Scarantino, quest'ultimo ben difficilmente si sarebbe convinto a 'collaborare', anche per evitare un più che probabile ergastolo per la strage *de qua*.

1657

Il ruolo di Cosimo Vernengo, poi, sebbene non fosse specificato nel dettaglio da Andriotta, risultava chiaramente ed in maniera tutt'altro che dubbiosa, dalle sue false dichiarazioni (cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Borsellino bis, 16.10.1997 cit.: "*Ecco che io so che Cosimo Vernengo è partecipante della strage ..l'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo*"). Invero, non si può (fondatamente) dubitare che indicare, falsamente, taluno come partecipante ad una strage, sia pure senza indicarne il ruolo specifico, integri una falsa incolpazione ai sensi dell'art. 368 c.p.

Del resto, come visto analizzando la posizione di altro imputato, Gaetano Murana veniva condannato all'ergastolo per una frase ancor più generica, riferita da Calogero Pulci, per la prima volta, al dibattimento d'appello del processo c.d. Borsellino bis, sul "*lavoro fatto da noi della Guadagna*": tanto bastava per ritenere riscontrate le dichiarazioni accusatorie di Vincenzo Scarantino, ribaltando l'assoluzione di primo grado nei confronti dell'odierna parte civile.

Analogamente, nel medesimo giudizio d'appello del secondo processo, veniva ribaltata anche l'assoluzione di primo grado di Cosimo Vernengo, ritenendo attendibili anche le false dichiarazioni di Andriotta (tutt'altro che perplesse o dubbiose sulla sua partecipazione alla strage, per come riferitogli da Scarantino).

Discorso, in parte, diverso (come anticipato), vale per la calunnia di Andriotta ai danni di Scarantino, con le dichiarazioni rese (come detto) il 16.10.1997, in merito alla sua presenza all'esterno del garage di Orofino, in funzione di pattugliamento, allorquando altri riempivano d'esplosivo la Fiat 126, utilizzata come autobomba, giacché (effettivamente) a quella data (come ben rilevato dalla difesa dell'imputato), era già passata in cosa giudicata (sin da novembre 1996) la condanna contro Scarantino per concorso nella strage, emessa all'esito del giudizio di 1° grado del

1658

primo processo (c.d. Borsellino uno). Infatti, la prima sentenza emessa per la strage di via D'Amelio (come detto) non veniva appellata da Scarantino. Tale dato, tuttavia, non vale ad escludere il reato commesso da Andriotta, nei confronti di Scarantino, anche con la dichiarazione del 16.10.1997. Infatti, se è vero (come detto) che per integrare il delitto di calunnia, occorre quantomeno il pericolo dell'avvio di un'azione penale, a carico del soggetto falsamente accusato (cfr. Cass. Sez. II, Sentenza n. 15559 del 24/11/2005, Rv. 234340, cit.[70]), è altrettanto vero che, nel caso che ci occupa, si può affermare, alla luce della complessiva istruttoria espletata e delle stesse dichiarazioni rese da Andriotta, innanzi a questa Corte, che la 'collaborazione' avviata da Scarantino (a partire dal giugno 1994), veniva determinata (come detto, in buona parte) dalle false dichiarazioni rese dall'imputato, a partire dal settembre 1993 (in Procura a Milano) ed anche ad ottobre 1997 (quando il prevenuto deponeva all'aula bunker di Torino, nel dibattimento del processo c.d. Borsellino bis). Nella stessa ottica della falsa collaborazione di Scarantino (determinata, come detto, anche dalle accuse mendaci di Andriotta) non poteva che rientrare pure la sua mancata impugnazione della condanna di primo grado per concorso nella strage, nel primo processo per questi fatti, al fine -del tutto evidente- di conseguire un risultato immediato molto rilevante, vale a dire l'accreditamento della sua collaborazione, con il riconoscimento dell'attenuante speciale della c.d. collaborazione attuosa ed il conseguimento di un accertamento giurisdizionale irrevocabile sull'esecuzione della strage di via D'Amelio, basato sulle sue dichiarazioni, auto ed etero-accusatorie.

Dunque, proprio in ragione del fatto che il falso pentimento di Scarantino e la sua

[70]La cui massima recita che "il delitto di calunnia, che è reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente anche la possibilità dell'inizio di un procedimento penale, non si configura quando la falsa accusa ha ad oggetto fatti per i quali l'esercizio dell'azione penale è paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità, ed in particolare dall'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile di un precedente giudizio sugli stessi fatti".

condanna irrevocabile derivavano anche dalle pregresse dichiarazioni calunniatorie di Andriotta (oltre che da quelle di Candura), deve ritenersi che il principio giurisprudenziale (sopra richiamato) della necessaria offensività della calunnia non precluda la condanna di Andriotta, nemmeno per la parte della sua condotta relativa alle false accuse rivolte a Scarantino, dopo l'irrevocabilità della condanna a carico di quest'ultimo. Il motivo di quest'ultima conclusione (come detto) è da ricercarsi nel fatto che proprio la mancata impugnazione della condanna di primo grado di Scarantino (a diciotto anni di reclusione), pur essendo quest'ultimo estraneo alla strage, rientrava anch'essa nella sua falsa collaborazione con gli inquirenti, determinata (in buona parte) proprio dalle false accuse di Andriotta nei suoi confronti. Dunque, trattandosi della reiterazione (peraltro, in continuazione rispetto alle precedenti condotte dell'imputato) di una calunnia che aveva già portato ad una condanna irrevocabile, a carico del medesimo soggetto falsamente accusato, deve concludersi che anche la calunnia di Andriotta, contro Vincenzo Scarantino, con le dichiarazioni del 16 ottobre 1997 (lungi dal costituire un mero *post factum* non punibile), sia anch'essa penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 368 c.p.

Quanto all'elemento soggettivo delle calunnie contestate, la difesa dell'imputato (come anticipato) ne sosteneva la carenza, chiedendo l'assoluzione dell'assistito anche sotto tale profilo, poiché Andriotta, pure perfettamente consapevole della falsità delle proprie accuse (è pacifico che Scarantino non gli faceva mai quelle confidenze, protestandosi, anzi, assolutamente estraneo alla strage), sarebbe stato (erroneamente) convinto della colpevolezza dei soggetti attinti dalle sue dichiarazioni, perché così gli dicevano i funzionari della Polizia. Tuttavia, detta (asserita) convinzione dell'imputato, a bene vedere, non riposa su alcun elemento oggettivo e viene affermata in maniera totalmente apodittica. Infatti, Andriotta

sosteneva d'aver creduto agli inquirenti che lo convincevano a 'collaborare', rendendo delle (false) dichiarazioni sulle (inesistenti) confidenze carcerarie di Scarantino, prospettandogli d'avere la certezza della colpevolezza di quest'ultimo e degli altri soggetti che avrebbe dovuto accusare, senza spiegargli il perché ("*Loro dicono che avevano la certezza matematica che erano stati loro e avevano bisogno del... del mio appoggio per fare in modo che Scarantino poi diventasse collaboratore. (...) Non ho chiesto... eh, ma io non ho... non ho approfondito, ma loro mi avevano detto che sapevano matematicamente, al 100%, che erano colpevoli..*"[71]). Che su tale base, come detto, del tutto inconsistente, si possa escludere il dolo dell'imputato od affermarne il mero dolo c.d. eventuale sulla colpevolezza o l'innocenza dei soggetti falsamente accusati (come è noto, detta forma del dolo è incompatibile con il delitto di calunnia: cfr. ad esempio, Cass. Sez. VI, Sentenza n. 34881 del 07/03/2007, Rv. 237675, Profeta e altro[72]), lo si deve decisamente escludere, poiché, come chiarito, a più riprese, dalla Corte di Cassazione, non può attribuirsi alcuna efficacia scusante all'erronea valutazione soggettiva del calunniatore, ove consapevolmente forzata o fraudolenta, rilevando unicamente l'errore d'interpretazione o di valutazione razionalmente giustificabile (cfr. ad esempio, Cass. Sez. VI, Sentenza n. 37654 del 19/06/2014, Rv. 261648, Falanga e altri[73], nonché Cass. Sez. VI, Sentenza n. 50254

[71] Cfr. verbale udienza dibattimentale 14.5.2015, pag.26.

[72] Nella massima di tale pronuncia, si legge appunto che "in tema di calunnia, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa 'taluno che egli sa innocente' risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato".

[73] Si riporta, qui in nota, la relativa massima: "in tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento a denuncia, sporta dal sindaco e dai componenti di una giunta comunale mediante delibera inviata alla Procura della Repubblica nella quale i medesimi avevano accusato il responsabile dell'ufficio tecnico del reato di omissione di atti d'ufficio in relazione agli obblighi nascenti da una ordinanza dello stesso sindaco, sulla base di un convincimento di cui era data ampia giustificazione nell'atto collegiale)".

del 13/11/2015, Rv. 265751[74]).

Pertanto, sussistono tutti gli elementi -oggettivi e soggettivi- della calunnia continuata ascritta ad Andriotta, giacché quest'ultimo, in maniera del tutto consapevole e volontaria, riportando, prima, ai Pubblici Ministeri che lo interrogavano, quindi, ai Giudici innanzi ai quali deponeva nei precedenti processi per la strage di via D'Amelio, le false confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino (sempre protestatosi innocente, durante la comune detenzione a Busto Arsizio ed assolutamente estraneo alla strage, per quanto emerso nel presente processo), accusava falsamente quest'ultimo, nonché Salvatore Profeta, Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo, di aver partecipato alla strage di via D'Amelio, solo perché gli inquirenti gli dicevano di fare così, senza spiegargli altro.

Anche per effetto di tali dichiarazioni (come sopra anticipato), Scarantino (che pure si autoaccusava della partecipazione alla strage) veniva condannato alla pena di diciotto anni di reclusione (in virtù dell'attenuante speciale della c.d. dissociazione attuosa) e, invece, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo venivano condannati alla pena dell'ergastolo.

Per detto motivo, sussiste anche l'aggravante speciale contestata, poiché dalle false dichiarazioni di Andriotta derivavano la predetta condanna alla reclusione per Scarantino, nonché quella all'ergastolo per i predetti Profeta, Scotto e Vernengo. A tal fine, alla luce dei principi (già richiamati) in materia di causalità ed, in particolare, di quelli sul concorso di cause, preesistenti, simultanee o sopravvenute (*ex* art. 41 c.p.), poco o nulla importa che, per valutazione legale (*ex* art. 192, 3° comma, c.p.p.)

[74] In detta sentenza, si legge che "Non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (fattispecie in cui la Corte ha escluso il dolo in riferimento ad una denuncia in cui, nell'ambito di questioni ereditarie, le due imputate, nipoti di un'anziana zia, avevano accusato del delitto di circonvenzione di incapace il marito di un'altra nipote, esprimendo giudizi e sospetti che riguardavano lo stato di incapacità dell'anziana congiunta e il fine di profitto del presunto circonventore)".

1662

la dichiarazione di un solo imputato di reato connesso sia insufficiente, anche ove ritenuta attendibile, a fondare una sentenza di condanna. Peraltro, sul punto, va anche rilevato che i Giudici d'appello del processo c.d. Borsellino uno, così come quelli del processo c.d. Borsellino bis, ritenevano che la posizione giuridica di Andriotta fosse quella di semplice testimone (*de relato*) e non di imputato di reato connesso (come erroneamente ritenuto nel primo grado del primo processo). Comunque, va rimarcato (ancora una volta) che le false dichiarazioni di Andriotta erano (dichiaratamente) funzionali ad ottenere la collaborazione di Scarantino e che lo scopo conseguito veniva effettivamente raggiunto.

Anche le richieste subordinate della difesa di Andriotta devono esser tutte disattese, in base alle considerazioni ed ai rilievi che seguono.

La difesa dell'imputato chiedeva, per l'ipotesi di mancata assoluzione dell'assistito, di proscioglierlo per la prescrizione di tutte le condotte calunniatorie descritte al capo I) della rubrica.

Sotto tale profilo, i rilievi della difesa sono molteplici e verranno esaminati congiuntamente, attesa la loro inscindibile connessione, riguardando tutti il regime della prescrizione da applicare (in particolare: il termine di prescrizione, anche rispetto al giudizio di comparazione fra le circostanze ed il relativo *dies a quo*): detto regime non potrà che esser individuato, avuto riguardo ai principi generali in materia di successione dei leggi penali nel tempo (*ex* art. 2, 4° comma, c.p.), con riferimento alle conseguenze, in concreto, più favorevoli per l'imputato. In particolare, dei tre regimi astrattamente applicabili in materia di prescrizione del reato continuato, contestato ad Andriotta, vale a dire quello antecedente e quello successivo alla L. n° 251/2005, nonché l'ultimo, recentemente introdotto dalla L. n° 103/2017, dovrà - innanzitutto- escludersi quest'ultimo, non solo perché introdotto dal legislatore

diversi mesi dopo rispetto alla decisione del presente processo (ciò che, astrattamente, non ne precluderebbe l'applicazione nei successivi gradi di giudizio), ma anche perché concretamente più sfavorevole al reo, se non altro rispetto al regime sul quale s'innesta detta ultima novella, prevedendo (come è noto) delle nuove ipotesi di sospensione della prescrizione, per un anno e sei mesi, dopo la sentenza di ciascun grado del giudizio di merito (o, meglio, dopo la scadenza del termine per il deposito della relativa motivazione). Rispetto ai due residui regimi applicabili, poi, dovrà necessariamente prevalere (come detto) quello che comporta -in concreto- le conseguenze più favorevoli al reo, senza poter operare (come è pacifico, in dottrina e giurisprudenza) un'indebita combinazione dei singoli istituti di favore, presenti nell'una e nell'altra disciplina, poiché tale opzione creerebbe una terza normativa, inesistente e mai approvata dal legislatore. Ebbene, il regime della prescrizione, concretamente, più favorevole ad Andriotta, è senz'altro quello anteriore alla modifica operata dalla legge c.d. ex Cirielli, come schematizzato nella seguente tabella, anche in considerazione della più recente giurisprudenza di legittimità, che afferma, per la disciplina introdotta dalla normativa appena menzionata, la rilevanza della recidiva reiterata (nella specie, contestata e sussistente), sia nel computo del termine breve (quale circostanza ad effetto speciale, come indicato dall'art. 157 c.p.) che di quello interrotto (come esplicitamente previsto nell'attuale art. 161 c.p.)[75]:

Termini di prescrizione del delitto continuato di cui al capo I), secondo gli	Termini di prescrizione dei delitti di cui al capo I), secondo la disciplina degli

[75]La giurisprudenza di legittimità più recente, infatti, computa due volte la recidiva reiterata, vale a dire sia nel termine breve o base, che in quello lungo od interrotto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 50089 del 28/10/2016, Rv. 268214 ed, ancora, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, che esclude qualsivoglia violazione del *ne bis in idem* sostanziale, ovvero della disciplina convenzionale CEDU, nel doppio computo della recidiva reiterata).

1664

artt. 157 ss. cod. pen., nel testo anteriore alla L. n° 251/2005.	artt. 157 ss. cod. pen., introdotta dalla L. n° 251/2005.
La continuazione fra le varie calunnie sposta in avanti il *dies a quo* della prescrizione, per la complessiva condotta *sub* I), all'ultima delle false incolpazioni contestate (come previsto dall'art. 158 cod. pen., testo previgente rispetto alla legge c.d. ex Cirielli), vale a dire al 16 ottobre 1997. Per la calunnia aggravata ai danni di Scarantino, condannato (come detto) alla pena di diciotto anni di reclusione (nel processo c.d. Borsellino uno), il termine massimo di prescrizione, in base a detta disciplina previgente, è pari a 22 anni e 6 mesi (15 anni, secondo lo scaglione di cui all'art. 157, n° 2, cod. pen., testo previgente + l'aumento della metà[76]) cioè il 16 aprile 2020. Per tutte le altre calunnie di cui al	A tal fine, occorre distinguere fra le varie condotte addebitate ad Andriotta, attesa l'irrilevanza della continuazione fra le stesse, nel testo dell'art. 158 cod. pen., come riformato dalla c.d. legge ex Cirielli. Per la calunnia a Scarantino, condannato (come detto) alla pena di diciotto anni di reclusione, il termine massimo di prescrizione è pari a 26 anni ed 8 mesi (12 anni di pena edittale massima *ex* art. 368, 3° comma cod. pen. + 1/3 di ulteriore aumento facoltativo *ex* art. 63, 4° comma, cod. pen., per la recidiva, come termine 'base' o 'breve' + 2/3 per la recidiva reiterata ed infra quinquennale, come termine 'interrotto' o 'lungo'), quindi 16 giugno 2024. Per le altre calunnie di cui al capo I),

[76]Posto che l'atto interruttivo della prescrizione interveniva prima del decorso del predetto termine 'breve' di 15 anni, con l'interrogatorio di Scarantino al Pubblico Ministero del 17.7.2009 (il primo reso nelle indagini preliminari per questi fatti),

1665

capo I), alle quali conseguiva la condanna all'ergastolo degli incolpati, il termine di prescrizione è pari a 30 anni (20 anni, secondo lo scaglione di cui all'art. 157, n° 1, cod. pen., testo previgente, a tal fine considerando la pena edittale massima dell'art. 368, 3° comma, cod. pen., pari a venti anni di reclusione ed anche l'ulteriore aumento facoltativo di un terzo *ex* art. 63, 4° comma cod. pen., per la concorrente recidiva reiterata ed infraquinquennale + l'aumento della metà), cioè il 16 ottobre 2027.	nei confronti degli soggetti condannati all'ergastolo, il termine di prescrizione è addirittura pari a 44 anni, 5 mesi e 10 giorni (20 anni di pena edittale massima *ex* art. 368, 3° comma cod. pen. + 1/3 di ulteriore aumento facoltativo *ex* art. 63, 4° comma, cod. pen., per la concorrente recidiva, come termine 'base' o 'breve' + 2/3 per la recidiva reiterata ed infra quinquennale, come termine 'interrotto').In base al diverso *dies a quo*, a seconda del *tempus commissi delicti* della singola dichiarazione calunniosa, la prescrizione, secondo detta disciplina, maturerebbe il 6/10 luglio 2039, per la calunnia a Salvatore Profeta, il 6 luglio 2039 per la calunnia a Gaetano Scotto, il 26 marzo 2039 per la calunnia a Cosimo Vernengo.

Dallo schema (comparativo) appena sopra riportato, risulta anche l'infondatezza delle ulteriori deduzioni della difesa, giacché il termine di prescrizione (lungo od interrotto) delle calunnie (continuate) ascritte ad Andriotta, in base alla (più favorevole) disciplina previgente alla L. n° 251/2005, non è affatto ventennale, come

dedotto dalla difesa (nella discussione finale), bensì trentennale, ove non si effettui un giudizio di comparazione fra le circostanze (con equivalenza o prevalenza delle attenuanti generiche, non concedibili all'imputato, come esposto nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio), per tutte le calunnie dalle quali derivavano condanne all'ergastolo (con un livello sanzionatorio, *ex* art. 368, 3° comma, c.p., fino a 20 anni di reclusione, un ulteriore aumento facoltativo, *ex* art. 63, 4° comma, c.p., fino ad un terzo ed una prescrizione base o breve, di venti anni, *ex* art. 157, n° 1 c.p., testo previgente, da aumentare della metà per l'interruzione). Soltanto la prescrizione della calunnia ai danni di Scarantino, in base a detta normativa, sarebbe più prossima ed, in particolare, da fissare alla scadenza dei ventidue anni e sei mesi dalla dichiarazione calunniosa (o, meglio, dall'ultima dichiarazione calunniosa): infatti, come detto (e riportato in tabella), per effetto delle false accuse di Andriotta, Scarantino (che pure si autoaccusava) pativa una condanna più mite, ad una pena temporanea, comunque superiore ai cinque anni (con un livello sanzionatorio per la calunnia, *ex* art. 368, 3° comma, c.p., fino a 12 anni di reclusione ed una prescrizione base o breve, di 15 anni, *ex* art. 157, n° 2 c.p., testo previgente, aumentata della metà per l'interruzione). Inoltre, come già esposto, il *dies a quo* della prescrizione di tutte le condotte contestate al capo I), deve individuarsi, attesa la continuazione fra le stesse, nell'ultima condotta contestata (cioè quella del 16 ottobre 1997), non potendosi accogliere le richieste di 'retrodatazione' avanzate dalla difesa, atteso il chiaro disposto dell'art. 158 c.p., nel testo previgente (che attribuiva, appunto, rilevanza alla "cessazione della continuazione", come termine di decorrenza della prescrizione del "reato continuato") e tenuto anche conto della giurisprudenza di legittimità in materia di reiterazione della calunnia, per cui è pacifico che, in ipotesi di ripetizione delle false accuse, in contesti spaziali e temporali differenti, sono integrati gli estremi di

1667

una pluralità di reati (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza n. 13416 dell'8/3/2016, Rv. 267269[77]).

Dunque, come sopra anticipato, l'estinzione della calunnia continuata *sub* I), in relazione a tutte le false incolpazioni dalle quali derivavano condanne all'ergastolo, avverrà soltanto allo spirare dei trent'anni anni (a decorrere dal 16.10.1997), vale a dire al 16 ottobre 2027, ovvero, per la condanna (meno grave) a Scarantino, allo spirare dei ventidue anni e mezzo (dal medesimo termine), vale a dire al 16 aprile 2020.

Devono, infine, esser rigettate anche le richieste ulteriormente subordinate della difesa dell'imputato, relative al contenimento del trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato, nell'ipotesi di condanna per gli addebiti di cui al capo I), con l'esclusione dell'aggravante speciale di cui al 3° comma dell'art. 368 c.p. e/o l'applicazione (in prevalenza od equivalenza) delle circostanze attenuanti generiche (per la risalenza delle condotte addebitate, il ruolo suggeritivo di appartenenti alle istituzioni, il comportamento *post delictum* e la confessione resa dall'imputato, alla prima occasione utile, dopo la sopravvenuta collaborazione di Gaspare Spatuzza).

Sulla sussistenza dell'aggravante speciale dell'art. 368, 3° comma, c.p., rispetto a tutte le calunnie contestate al capo I), si è già detto e, pertanto, si rinvia a quanto sopra esposto, anche per economia motivazionale.

Sull'impossibilità di concedere le attenuanti generiche, invece, ci si soffermerà a breve, nel paragrafo che segue, dedicato al trattamento sanzionatorio per l'imputato.

---

[77]La massima recita, appunto, che "In tema di calunnia, la proposizione di plurime denunce contenenti false accuse depositate presso più autorità ed in luoghi distinti dà luogo ad una pluralità di reati, dovendosi escludere l'identità del fatto nel caso in cui la reiterazione della condotta avvenga con modalità spazio-temporali diverse (in applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza con la quale il giudice aveva assolto l'imputato e restituito gli atti al pubblico ministero ex art. 521 cod. proc. pen., ritenendo che il reato di calunnia si era consumato con la proposizione della prima denuncia, rispetto alla quale quella proposta in un secondo momento, dinanzi ad altra autorità, costituiva un mero 'post factum' non punibile)".

6) Il trattamento sanzionatorio.

Una volta affermata la responsabilità penale dell'imputato per l'addebito di calunnia aggravata e continuata di cui al capo I), si deve determinare la relativa pena, come previsto dall'art. 368, comma 3° c.p., fra il minimo edittale di sei anni di reclusione ed il massimo di vent'anni (per quella parte di condotta, più grave, dalla quale derivavano le condanne all'ergastolo).

Alla luce di tutti i parametri indicati nell'art. 133 c.p., si reputa congrua una pena di otto anni di reclusione, per la più grave calunnia ai danni di Cosimo Vernengo, condannato all'ergastolo, come detto (dopo l'assoluzione di primo grado, nel processo c.d. Borsellino bis), proprio in virtù delle mendaci dichiarazioni di Andriotta sulle asserite confidenze carcerarie di Scarantino, in merito alla "partecipazione" del medesimo Vernengo alla strage del 19 luglio 1992. In particolare, nella predetta scelta discrezionale, infraedittale, si deve tenere nella debita considerazione, oltre alla notevole gravità oggettiva della condotta, anche della spiccata capacità a delinquere del reo, desunta sia dalla sua grave e continuata condotta calunniosa (tanto più insidiosa, in quanto posta in essere da collaboratore della giustizia), che dai suoi precedenti penali (fra i quali spicca l'omicidio per il quale Andriotta è ergastolano).

Per quanto appena esposto, pare fuori luogo prendere in considerazione qualunque beneficio, come le attenuanti generiche invocate dalla difesa dell'imputato (nelle richieste di estremo subordine). A tal fine, occorre rimarcare che la confessione di Andriotta, oltre a non essere affatto lineare, non è nemmeno spontanea, poiché veniva fatta soltanto dopo la sopravvenuta collaborazione di Gaspare Spatuzza e gli accertamenti espletati (a riscontro della stessa) dagli inquirenti, vale a dire quanto era

1669

già conseguita *aliunde* la prova della falsità della sua collaborazione (così come di quelle di Candura e Scarantino, per il quale, tuttavia, valgono, almeno in parte, considerazioni differenti).

Sulla predetta pena di otto anni di reclusione, poi, si reputa congruo operare un ulteriore aumento facoltativo di un anno, così come previsto dall'art. 63, comma 4° c.p., per la concorrente aggravante, ad effetto speciale, della recidiva reiterata ed infraquinquennale, correttamente contestata dal Pubblico Ministero, giacché, alla luce dei menzionati precedenti penali, la condotta di cui al capo I) è senz'altro espressione di un maggiore disvalore oggettivo e di più intensa colpevolezza del reo.

Sulla pena risultante, pari a nove anni di reclusione, si deve poi operare l'aumento di un ulteriore anno (complessivo) di pena detentiva, per la continuazione *ex* art. 81, 2° comma, c.p., rispetto alle calunnie ai danni di Scarantino, Profeta e Scotto. Detto aumento complessivo viene reputato congruo alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p. (non applicandosi la norma che prescrive l'aumento minimo di un terzo, *ex* art. 81, 4° comma, c.p., per il recidivo reiterato, trattandosi -come è noto- di una modifica, sfavorevole, introdotta dalla L. n° 251/2005, vale a dire dopo le condotte che ci occupano). Si perviene, così, alla pena finale di dieci anni di reclusione, indicata nel dispositivo.

Alla suddetta condanna, seguono per legge l'interdizione, in perpetuo dai pubblici uffici, nonché l'interdizione legale e sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, durante l'esecuzione della predetta pena principale (cfr. artt. 28, 29, 32 c.p.) ed, ancora, l'applicazione -a pena espiata- della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore a tre anni (cfr. art. 230 c.p.).

Parimenti, segue, per legge (*ex* art. 535 c.p.p.), la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed a quelle per il proprio mantenimento in carcere.

1670

CAPITOLO X

LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO VINCENZO SCARANTINO.

1) Le false dichiarazioni accusatorie rese da Vincenzo Scarantino.

All'imputato Vincenzo Scarantino viene contestato il delitto di calunnia continuata e aggravata (artt. 61 n. 2, 81 cpv. e 368, commi 1 e 3 c.p.), consistente nell'avere, nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, incolpato falsamente, pur sapendoli innocenti, Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell'attentato, e, quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale i medesimo soggetti furono condannati alla pena dell'ergastolo.

In particolare, le condotte costitutive del delitto di calunnia, attribuito allo Scarantino, si sostanziano nell'avere accusato:

- Profeta Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe e Murana Gaetano di essere stati presenti alla riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta Giuseppe, nel corso della quale i predetti sarebbero erano rimasti fuori dal salone in compagnia del medesimo Scarantino;
- Profeta Salvatore, di avere incaricato lo Scarantino, al termine della predetta riunione, di reperire un'autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole comunemente utilizzata per tagliare i binari dei treni;

- Gambino Natale, di avere avvisato lo Scarantino - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino Giuseppe;
- Vernengo Cosimo e Murana Gaetano, di aver trasportato, unitamente allo Scarantino, la Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe il venerdì prima della strage;
- Scotto Gaetano, di aver reso possibile, attraverso l'opera del fratello Pietro, l'intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino al fine di avere contezza degli spostamenti del magistrato alla via Mariano D'Amelio, in particolare riferendo di un incontro avvenuto, il sabato mattina precedente la strage, presso il bar Badalamenti nel quartiere della Guadagna, ove lo Scotto era giunto a bordo di una autovettura guidata dal fratello Pietro (che era rimasto in auto ad attenderlo) e dove aveva avuto un colloquio, alla presenza dello Scarantino, con Gambino Natale e Vernengo Cosimo nel quale aveva esplicitamente fatto riferimento all'avvenuta intercettazione dell'utenza telefonica attestata in via D'Amelio, e specificando altresì di averlo visto - la settimana precedente – a colloquio con le stesse persone e nello stesso bar, ove era giunto pur sempre a bordo di una vettura in compagnia del fratello Pietro;
- Gambino Natale di avere avvisato lo Scarantino il pomeriggio del sabato antecedente alla strage di portarsi presso l'officina di Orofino Giuseppe;
- Gambino Natale e Murana Gaetano di essere stati impegnati, unitamente allo Scarantino, nell'attività di pattugliamento nei pressi della predetta officina durante il caricamento dell'autobomba;
- Profeta Salvatore, Vernengo Cosimo, Urso Giuseppe, nella sua qualità di elettricista, e La Mattina Giuseppe, di essere stati presenti, il pomeriggio del

1673

sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe, dove il Vernengo, unico tra i presenti, avrebbe fatto ingresso a bordo di un'autovettura Suzuki Vitara di colore bianco;

- La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano e Gambino Natale di aver infine partecipato, ciascuno a bordo della propria autovettura, la domenica del 19 luglio 1992 al trasferimento dell'autobomba dall'officina di Orofino Giuseppe a piazza Leoni.

Il *tempus commissi delicti* del reato continuato di calunnia è stato individuato dal Pubblico Ministero nelle seguenti date:

- il 24.6.1994 ed il 25.11.1994 (con particolare riguardo alla riferita condotta di partecipazione alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta) per le dichiarazioni rese sul conto di Murana Gaetano;
- il 24.6.1994, il 29.6.1994 (in relazione alla riferita condotta di avere avvisato lo Scarantino, il venerdì precedente alla strage, di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino) e l'8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di avere avvisato lo Scarantino il sabato di portarsi presso l'officina dell'Orofino per svolgere l'attività di pattugliamento durante il caricamento della Fiat 126) per le dichiarazioni rese sul conto di Gambino Natale;
- il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di Urso Giuseppe;
- il 24.6.1994 e l'8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di essere stato presente al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe il sabato pomeriggio precedente alla strage) per le dichiarazioni rese sul conto di La Mattina Giuseppe;

1674

- il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di Vernengo Cosimo;
- il 24.6.1994 ed il 29.6.1994 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative all'incontro avuto con il Vernengo e con Gambino Natale la settimana precedente alla strage nel bar Badalamenti) per le dichiarazioni rese sul conto di Scotto Gaetano;
- il 24.6.1994 ed il 24.5.1995 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative alla presenza, il sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe) per le dichiarazioni rese sul conto di Profeta Salvatore.

I fatti costitutivi delle ipotesi delittuose attribuite allo Scarantino possono individuarsi, dunque, essenzialmente nelle dichiarazioni da lui rese il 24.6.1994, il 29.6.1994, il 25.11.1994, il 24.5.1995 e l'8.3.1997. Su queste dichiarazioni occorre quindi soffermarsi analiticamente, prendendo in esame i relativi verbali.

In particolare, l'**interrogatorio del 24 giugno 1994** è stato reso dallo Scarantino al Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Ilda Boccassini e del dott. Carmelo Petralia, e in presenza altresì del dirigente della Polizia di Stato dott. Arnaldo La Barbera.

In tale occasione lo Scarantino, anzitutto, ha dichiarato "spontaneamente" quanto segue: «*Effettivamente ho fatto pervenire alle SS.VV. una mia richiesta di conferire immediatamente con L'A.G. di Caltanissetta perché in questi mesi di detenzione ho maturato finalmente la decisione di collaborare con la Giustizia e di riferire con lealtà e sincerità tutto quello che è di mia conoscenza sulla strage di Via D'Amelio e su tutti gli altri reati che io ho commesso nel corso della mia vita. Premetto che sono responsabile insieme ad altri della morte del Giudice Paolo BORSELLINO. Intendo cominciare sin da oggi la mia collaborazione e prendo atto che l'odierno*

1675

interrogatorio avviene alla presenza dell'Avvocato Luigi LI GOTTI del Foro di Roma; intendo quindi revocare i miei legali di fiducia».

Come riportato nel verbale, lo Scarantino, quindi, ha dichiarato «*l'intenzione di collaborare con la Giustizia ammettendo anzitutto di essere uomo d'onore e spiegando tempi e modalità della sua affiliazione, riferendo che era stato combinato circa due anni prima della strage di cui è processo*».

Egli ha riferito «della *riunione in cui si decise la consumazione della strage in danno del Dott. Borsellino, indicandone tempi luoghi e partecipanti, precisando che la stessa si era tenuta nella villa di "Peppuccio" CALASCIBEITA verso il 23 giugno del 92. Ad essa, tra gli altri, partecipò Salvatore RIINA e Pietro AGLIERI che la presiedettero. La stessa ebbe termine circa 3 ore dopo*».

Lo Scarantino ha riferito «*inoltre dell'incarico ricevuto subito dopo da PROFETA e Pietro AGLIERI in ordine all'acquisto di una "bombola" di ossigeno da utilizzarsi come mezzo deflagrante in grado di distruggere completamente l' "autobomba"*».

Nel verbale si precisa che lo Scarantino «*continua poi riferendo dell'incarico, ricevuto dal cognato PROFETA Salvatore, di procurare una autovettura di piccola cilindrata che doveva servire da autobomba, Dichiara di essere stato già in possesso di una FIAT 126 in quanto ricevuta da CANDURA Salvatore e VALENTI Luciano, cui egli aveva commissionato il furto in cambio di 150.000 e droga. Descrive poi che la stessa auto fu portata in via Messina Marine e parcheggiata sulla strada. Successivamente la stessa fu custodita nell'autofficina di OROFINO Giuseppe, coindagato. SCARANTINO riferisce inoltre che il sabato mattina, giorno prima della strage tale "Tanuccio" o Gaetano si presentò nel bar di BATALAMENTI dove riferì a lui stesso e a gli altri complici che, il proprio fratello aveva effettuato l'intercettazione del telefono del Giudice BORSELLINO e che "tutto era a posto".*

1676

Conferma che l'autovettura è stata "preparata" il sabato pomeriggio precedente la strage nell'autofficina di OROFINO e che la stessa la domenica mattina, giorno della strage, verso le 6,00-6,30, fu portata, scortata dallo stesso, nei pressi di piazza dei Leoni. Riferisce poi di aver appreso da Natale GAMBINO che materialmente il telecomando fu premuto da "Ciccio" TAGLIAVIA, Pitero AGLIERI e Renzino TINNIRELLO in un appartamento nella loro disponibilità nei pressi del luogo della strage».

Sollecitato dal Pubblico Ministero, «*SCARANTINO riferisce di non avere ricordi precisi su chi ha fornito i telecomandi usati dal commando, ma dichiara che un personaggio molto importante vicino a Pietro AGLIERI, di nome Salvatore e proprietario di un'AUDI 80, potrebbe essere colui il quale fornii il materiale tecnico, persona che lo stesso SCARANTINO conobbe, indicatogli da AGLIERI, quando l'indagato doveva acquistare una cameretta per la casa. Infatti giorni dopo si recò presso il negozio di detto Salvatore che potrebbe identificarsi per SBEGLIA Salvatore arrestato per la strage di Capaci e che lo stesso SCARANTINO avrebbe rivisto sui giornali quando si trovava nel carcere di Termini Imerese*».

Lo Scarantino quindi ha raccontato «*numerosi episodi da lui conosciuti relativi sia a fatti di sangue sia a traffico di stupefacenti*». Il Pubblico Ministero ha chiesto al dichiarante come mai, visto che solamente da circa 4 anni era stato affiliato, egli poteva conoscere tutti questi fatti delittuosi, anche di notevole rilevanza. Egli ha risposto «*che fin dall'età di 11 anni era il pupillo di capi famiglia e uomini d'onore ed era nelle grazie sia di Ignazio e Giovanni PULLARA' che di Pietro AGLIERI. Grazie a ciò poteva apprendere i fatti di sangue descritti*».

Dopo essersi soffermato sugli omicidi di Santino Amato e Salvatore Lombardo, lo Scarantino ha risposto ad una serie di ulteriori domande del Pubblico Ministero.

1677

Alla domanda «*se il furto della macchina era stato commissionato in funzione della strage o per altri motivi*», lo Scarantino ha risposto «*che commissionò il furto al CANDURA e VALENTI per rivenderla a pezzi oppure per sostituire i pezzi ad una delle 126 di cui disponevo. Al CANDURA lo SCARANTINO consegnò in cambio della vettura rubata 150.000 lire e un quantitativo di eroina. La macchina fu portata al fiume presso un suo deposito. La macchina procurata dal CANDURA era color ruggine*».

Essendogli stato chiesto nuovamente se realmente la bombola era stata procurata ed adoperata per l'esecuzione della strage, «*SCARANTINO riferisce di non avere la certezza dell'uso della bombola ma di aver capito che sia Natale GAMBINO che Peppuccio CALASCIBETTA si erano adoperati attivamente per ricercarla. SCARANTINO riferisce di non conoscere ne il tipo dell'esplosivo usato, ne il nome di colui che l'aveva procurato, ma ricorda che Cosimo VERNENGO il giorno prima della strage arrivo con una IEEP presso il garage di OROFINO entrando verso le cinque del pomeriggio ed uscendo verso le 21,30 e che il VERNENGO aveva disponibilità di esplosivi. Dichiara che OROFINO era presente poichè aveva aperto il cancello*».

Al Pubblico Ministero che gli ha domandato come mai era stato scelto proprio il garage dell'Orofino, lo Scarantino ha risposto che l'Orofino era un uomo di fiducia e che di lui rispondeva personalmente Tinnirello Renzino, ed ha aggiunto che «*fu proprio OROFINO ad aggiustare il bloccasterzo rotto della FIAT 126*», specificando altresì che «*alla stessa furono cambiate le targhe*», senza però indicare precise circostanze al riguardo. Ha inoltre affermato che «*fu Natale GAMBINO a comunicare allo SCARANTINO l'ora in cui si dovevano ritrovare l'indomani per scortare l'autovettura. Il trasporto dell'auto terminò alle ore 7,20*».

1678

Lo Scarantino a questo punto ha descritto «*il modo in cui trascorse le ore successive della domenica sino alle 17,30 circa quando cominciò a circolare la notizia dell'esplosione in via D'Amelio*». Al Pubblico Ministero che gli chiedeva di chiarire le sue precedenti dichiarazioni sull'elettricista che era intervenuto il sabato nell'autofficina dell'Orofino, lo Scarantino ha risposto «*dicendo che si chiamava Pietro URSO, genero di VERNENGO, uomo d'onore, titolare tra l'altro di un deposito di bibite e proprietario di un motoscafo dove lo stesso SCARANTINO aveva viaggiato*», e ha ribadito «*che questi è specializzato in elettricità precisando che se era entrato nel garage quel pomeriggio doveva aver qualche compito specifico da fare*».

Parlando nuovamente della riunione precedente la strage, lo Scarantino ha ribadito «*che fu proprio RIINA a decidere con autorità della morte del Giudice Borsellino venendo sostenuto da AGLIERI*», e che tutti gli altri partecipanti non espressero nessuna opinione contrastante, né avrebbero potuto farlo, stante l'autorità indiscussa del Riina. Egli ha inoltre sostenuto di essere sicuramente in grado di riconoscere fotograficamente i partecipanti alla riunione, ha elencato i componenti della sua "famiglia" mafiosa, capeggiata da Pietro Aglieri, ed ha precisato «*che per la strage di cui è processo non sa se c'è stato l'aiuto di qualcuno di altre famiglie aggiungendo che in occasione di questi fatti si mantiene il più stretto riserbo*». Ha, infine, raccontato dell'omicidio Lucera ed escluso di conoscere Bagarella e Provenzano.

In ordine alle dichiarazioni sulla strage di Via D'Amelio rese nel corso del suddetto interrogatorio del 24 giugno 1994, una precisa disamina e una accurata valutazione critica sono state operate dalla sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d.

1679

"Borsellino ter"), di cui si riportano alcuni passaggi particolarmente significativi:

«Vincenzo SCARANTINO ha detto di essere "uomo d'onore" e di essere stato "combinato" circa due anni prima di venire arrestato; la sua affiliazione venne tenuta riservata, per ragioni di cautela.

P.M.: *Precisi quando è stato combinato chi era presente e che cosa è avvenuto.*

SCARANTINO: *Due anni prima del mio arresto c'era Pietro AGLIERI, Carlo GRECO, Pino LA MATTINA, Natale GAMBINO, mio cognato Salvatore PROFETA, Pinuzzo GAMBINO, eh... Tanino... MORANA... c'era pure, poi chi c'era? E altri che non mi ricordo, in questo momento non mi ricordo... eh... siamo andati nella sala di Pasquale TRANCHINA, in via Villagrazia, in una sala, ed abbiamo fatto una cerimonia, abbiamo mangiato, 'Enzino è uomo d'onore, Enzino è uomo d'onore'... tutte queste cose... dopo abbiamo finito di mangiare, ci siamo baciati tutti, auguri, auguri, auguri e ce ne siamo andati dalla sala ed io, diciamo, ero uomo d'onore!*

(…)

SCARANTINO: *Poi abbiamo finito di mangiare siamo andati via, ognuno per i fatti suoi, e a me m'hanno messo 'riservato' per non essere a occhio della polizia e degli altri uomini d'onore al di fuori della famiglia, non mi presentavano a nessuno, ero uno riservato che andavo negli appuntamenti che faceva Pietro AGLIERI con mio cognato, per decidere sugli omicidi e di altre cose...*

Intorno al 24 giugno 1992 – non ha ricordato il giorno esatto, ma comunque la strage di Capaci era già avvenuta – Salvatore PROFETA gli chiese di accompagnarlo alla villa di Giuseppe CALASCIBETTA, ove trovarono il padrone di casa, Pietro AGLIERI, Pinuzzo LA MATTINA, Natale GAMBINO, Carlo GRECO, Giuseppe SALEMI; poi gli venne chiesto di andare a prendere Renzo TINNIRELLO e così fece, accompagnandolo alla villa; erano presenti anche Ciccio TAGLIAVIA,

1680

Salvatore RIINA e Giuseppe GRAVIANO.

Fu quella la prima volta in cui vide Salvatore RIINA, del quale in precedenza aveva solo sentito parlare: non vi fu una presentazione, ma ugualmente egli comprese che si trattasse del RIINA; questi poi era accompagnato da BIONDINO – o forse da "Ciccio GANCI" -, a bordo di una Fiat "126" bianca.

P.M.: *Ma... chi le ha detto che quella persona che è arrivata era Salvatore RIINA?*

SCARANTINO: *Ma si sapeva che era Salvatore RIINA 'u' zu' Totò'.*

P.M.: *Quando poi... è stato arrestato RIINA e lì vedendo le sue fotografie...*

SCARANTINO: *Sì... l'ho conosciuto, per questo ho fatto casino a Busto Arsizio... perché l'ho conosciuto che era lui e non volevo che mi chiedessero se lo conoscevo o non lo conoscevo... però io lo conoscevo che era lui, Totò RIINA... l'ho visto là, alla villa.*

(...)

P.M.: *Senta, RIINA Salvatore com'è arrivato alla villa di CALASCIBETTA?*

SCARANTINO: *Con una "126" bianca, che era... però non mi ricordo, ma penso che è BIONDINO, o BIONDINO o Ciccio GANCI, ma sicuramente è BIONDINO, non ricordo bene.*

P.M.: *Cioè vuol dire che RIINA era accompagnato da BIONDINO Salvatore?*

SCARANTINO: *Sì, sì.*

Lo SCARANTINO ha poi descritto il giardino e l'interno della villa del CALASCIBETTA. Quando la riunione era in corso ha potuto sentire che i presenti dicevano che occorreva ammazzare BORSELLINO e che occorreva fare attenzione che non rimanesse vivo, come stava per accadere per FALCONE, che per poco non era riuscito a scampare alla morte; fu lo stesso Salvatore RIINA a ribadire che BORSELLINO doveva venire ucciso. Ha detto poi SCARANTINO che, per

1681

educazione, lui e Pino LA MATTINA uscirono ed aspettarono fuori dal salone dove era in corso la riunione.

Terminata la riunione, il cognato Salvatore PROFETA gli affidò un incarico di fiducia.

SCARANTINO: *… siamo rimasti quelli della borgata, io, Pietro AGLIERI, Pino LA MATTINA, Natale GAMBINO, mio cognato, Peppuccio CALASCIBETTA che lo chiamano 'kalashnikov', Carlo GRECO e… mio cognato… 'insomma, si deve capitare una bombola d'ossigeno', dice, 'così neanche facciamo trovare le bucce, non si deve trovare completamente niente', dice, 'Enzino, vai con Peppuccio, là sotto da Peppuccio il fabbro', in corso dei Mille, siccome lo conosco, ci siamo più amici io e Peppuccio CALASCIBETTA con questo 'Peppuccio il Romano' e siamo andati in questa fabbrica dove c'è, vendono acido, tutti questi prodotti tossici…*

P.M.: *E scusi, tutti questi prodotti tossici tra cui l'acido, la fabbrica è di Peppuccio FERRARA?*

Va rilevato per inciso che, fino a quel momento, lo SCARANTINO non aveva ancora citato il cognome del venditore di "bombole", che viene così involontariamente suggerito dall'interrogante.

SCARANTINO: *No, è dell'amante… (...) siamo andati da questo Peppuccio, gli ho detto…, con un bigliettino, mi hanno dato un bigliettino, non lo so, non mi ricordo la bombola come si chiamava, però 'C' tipo che c'è la 'C'… è un nome un po' dimenticato, però dice che una bombola potente, potentissima, è un prodotto potentissimo, non ci vuole né… né niente, non ci vuole… questa è una bombola potentissima…*

Ha proseguito assicurando che il venditore di bombole aveva promesso loro di informarsi se avrebbe potuto acquistare a sua volta la bombola dal fabbricante senza

1682

registrazione e senza rilascio di fattura; in seguito, il "Peppuccio" fece sapere che la risposta era stata negativa perché, non disponendo di un'analoga bombola vuota da consegnare in cambio, per vendergliene una il fabbricante avrebbe dovuto registrare il suo nome.

SCARANTINO: *E poi è ritornato Peppuccio e ha detto 'Enzino, digli a Peppuccio che sono andato là e là ci vuole il mio nome, gli devo portare il vuoto, il vuoto dove ce l'ho! E poi come glielo metto il mio nome in una bombola di questo genere, come posso rischiare di mettere il mio nome!?' Gli ho detto 'Va be', Peppuccio', ora ah, dice, 'diglielo a Peppuccio, queste bombole si possono andare a rubare, dove c'è la villa di Pietro AGLIERI, di fronte stanno facendo una metropolitana, non ricordo bene, se è una stazione, non ricordo bene, dice che con questo ossigeno vi tagliano i binari, si può andare a rubare là, se vuoi la possiamo andare a rubare...*

Va notato qui per inciso che, da come SCARANTINO ha riferito la risposta, pare che il fabbro venditore di bombole fosse consapevole dello scopo per il quale gli era stata chiesta la fornitura della bombola e, dunque, del rischio al quale egli sarebbe andato incontro qualora glie l'avesse venduta; invero, è lo stesso SCARANTINO ad ammettere che la sua "famiglia" si riforniva abitualmente dallo stesso Peppuccio dell'acido necessario per sciogliere i cadaveri e che questi ne era consapevole; significa, perciò, che la vendita della bombola avrebbe comportato un rischio ben maggiore di quello che poteva comportare il coinvolgimento in un fatto illecito quale la distruzione di un cadavere.

Anche a ritenere veritiero il racconto di SCARANTINO, è del tutto inverosimile che il venditore di bombole fosse stato messo realmente al corrente della destinazione finale della bombola.

SCARANTINO ha proseguito dicendo che Salvatore PROFETA gli disse di lasciar

1683

perdere la questione della bombola, cioè che non se ne faceva nulla; però ha aggiunto che – vista la potenza dell'esplosione che si era verificata in via D'Amelio – a suo giudizio sicuramente era stata usata una bombola di quel tipo e, poiché a lui non era stato chiesto di andare a rubarla, sicuramente ci erano andati Natale GAMBINO, Nino GAMBINO, Tanino MORANA e "Peppuccio il fabbro".

Furono il cognato Salvatore PROFETA e Giuseppe CALASCIBETTA a commissionargli il furto di un'auto di piccola cilindrata.

SCARANTINO: … *mio cognato e Peppuccio CALASCIBETTA mi hanno detto 'Si deve andare a fare una macchina piccola, di cilindrata piccola', gli ho detto 'Va be', la macchina la vado a fare io, una 126' gli ho detto, 'porto una 126' però io già la 126 ce l'avevo, me l'ha portata CANDURA e VALENTI che gli ho dato 150.000 più gli davo la droga, gli davo buste di droga e questa macchina non è che io l'ho presa per andare a fare la strage, l'ho presa così, per farla aggiustare, per fare cambiare i pezzi e l'ho messa là sotto al fiume, accanto al magazzino di Ciccio TOMASELLO… (…) L'indomani gli ho detto 'La 126 l'ho fatto, la 126 l'ho fatto' e due giorni, tre giorni prima è venuto Cosimo VERNENGO e Tanino, gliel'ha detto mio cognato e Peppuccio 'prendiamo questa 126 e la portiamo in via Messina Marine', non subito nel garage di Giuseppe OROFINO, l'abbiamo messo in via Messina Marine posteggiata normale.*

In seguito, nel pomeriggio del sabato precedente la strage la "126" venne portata da Giuseppe OROFINO nel proprio garage; c'erano anche Natale GAMBINO, Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI, Francesco TAGLIAVIA, Cosimo VERNENGO e Franco URSO (genero di Pietro VERNENGO, di professione elettricista). Mentre costoro allestivano l'autobomba, allo SCARANTINO e ad altri venne affidato l'incarico di vigilare all'esterno.

1684

SCARANTINO: *… e io, Tanino e Natale giravamo con il peugeottino là, sempre in via Messina Marine se vedevamo sbirri, li dovevamo avvisare o gli si sparava o… avevamo le pistole addosso…*

Ha proseguito SCARANTINO riferendo che la mattina del sabato precedente la strage egli ebbe occasione di apprendere che era stata fatta una intercettazione telefonica al magistrato.

P.M.: *Perché si è deciso di fare sabato, di imbottire la macchina e domenica portarla in via D'Amelio? Si era saputo che era quello…?*

SCARANTINO: *C'è stato… che è venuto, c'era, eravamo nel bar, bar BADALAMENTI alla Guadagna… ed è venuto un ragazzo, una persona, lo chiamano 'Tanuzzo', non mi ricordo bene, e c'ero io, Natale GAMBINO, Cosimo ed è arrivata questa persona, giovane, per parlare con Natale o con Cosimo… dice… 'Mio fratello il lavoro lo ha fatto bello sistemato' ed io per educazione sono entrato nel bar a prendere il caffè ed ho lasciato loro che parlavano e dopo dice 'Min… stavolta ce lo inculiamo' ha detto Natale… dice 'Stavolta lo fottiamo, c'è cascato con l'intercettazione del telefono, stavolta ce lo inculiamo', dopo io me ne sono andato, è venuto lui il sabato mattina, io me ne sono andato per i fatti miei…*

La mattina della domenica egli partecipò alla "scorta" della "126", che venne portata sul luogo dell'attentato; SCARANTINO era a bordo della propria Ranault "19", c'erano anche Pino LA MATTINA con la sua Fiat "127" bianca, Natale GAMBINO con la sua "126", Tanino MORANA con la "127" azzurra; la "126" che doveva esplodere era guidata da Renzo TINNIRELLO.

SCARANTINO: *Pietro AGLIERI aspettava ai 'Leoni', siamo arrivati ai 'Leoni' e ci hanno fatto segnale che noi potevamo andarcene, questa macchina non l'avevano portata subito in via D'Amelio, o l'hanno messa in un garage o in qualche box da*

1685

quelle parti, non sono sicuro se questo Peppuccio CONTORNO ha il box, perché abita in quelle vie, di viale Lazio, abita in queste vie, noi ce ne siamo andati, io me ne sono andato per i fatti miei…

Sul posto, con la "autobomba", rimasero Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA. Erano circa le 7.30 quando egli li lasciò e se ne andò; più tardi al bar incontrò il cognato, al quale disse che era tutto a posto; più tardi, verso le 10.30-11 ebbe occasione di assistere ad una rissa in chiesa.

Apprese in strada, poco dopo le 17, che BORSELLINO era stato ucciso; salì allora a casa del cognato, che era intento a guardare la televisione.

SCARANTINO ha proseguito dicendo che a premere il telecomando in via D'Amelio erano stati Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA: non ha chiarito però come lo apprese, limitandosi a riferire che Natale GAMBINO gli disse che in via D'Amelio "*ci sono andati tre con le corna d'acciaio*".

Dunque, lo SCARANTINO non ha riferito fatti percepiti direttamente, giacché prima aveva detto di essersi allontanato dalla "126", lasciando quelle tre persone con l'auto: è dunque probabile che si tratti di una semplice deduzione dello SCARANTINO, visto che le persone indicate sono proprio quelle che vide rimanere vicino all'autobomba quando egli se ne allontanò.

Poi SCARANTINO ha ribadito di avere commissionato il furto della "126" al CANDURA prima della riunione in cui si sarebbe decisa l'uccisione di Paolo BORSELLINO e che, quando suo cognato gli chiese di rubare un'auto piccola, egli già disponeva di quella "126" ma non lo disse, invece promise che ne avrebbe procurata una quanto prima, per fare bella figura.

Il CANDURA un giorno di pomeriggio gli consegnò alla Guadagna la "126" rubata; egli la parcheggiò per la strada, ma poiché gli pareva che fosse troppo in vista poi la

1686

spostò vicino al fiume Oreto, vicino al garage di Ciccio TOMASELLO.

Lo SCARANTINO ha poi ribadito che, dai discorsi fatti con Natale GAMBINO e Giuseppe CALASCIBETTA e anche dall'entità dello scoppio verificatosi in via D'Amelio egli comprese che era stata adoperata una bombola.

P.M.: *… lei sa per certo che poi la bombola è stata recuperata e quindi è stata messa sulla autovettura che è servita come autobomba, è sicuro di questo?*

SCARANTINO: *Questa bombola si cercava, si cercava di averla perché con l'esplosivo non è che poteva fare questo danno, l'unico modo di non lasciare tracce… della 126… l'unico modo era questa bombola…*

P.M.: *Ma lei sa se poi l'hanno, lei ha la certezza… qualcuno le ha detto che poi la bombola è stata trovata, oppure…?*

SCARANTINO: *No… non è che ho la certezza che poi la bombola l'hanno trovata… ma come ne parlavano… Natale, Peppuccio, ne parlavano come se ce l'avessero messa, Peppuccio… andava e veniva…*

P.M.: *Peppuccio chi intende?*

SCARANTINO: *Calascibetta… (…)*

P.M.: *Senta… lei sa… che tipo di esplosivo… è stato usato?*

SCARANTINO: *No, no.*

P.M.: *Sa dove è stato procurato?*

SCARANTINO: *Ma io penso… che l'ha portato Cosimo VERNENGO, perché ho visto arrivare Cosimo VERNENGO con una Jeep, però ho visto che è entrato a marcia indietro nel garage di OROFINO.*

P.M.: *Quindi il sabato pomeriggio?*

SCARANTINO: *Sì.*

Il passo appena riportato appare estremamente eloquente. Lo SCARANTINO palesa

1687

una incompetenza assoluta in materia di esplosivi, mostrando di ritenere che l'esplosione di una "bombola" faccia un danno molto maggiore di quello che si potrebbe provocare con un comune esplosivo. Ma è evidente anche che lo SCARANTINO non sa nulla circa le modalità di confezione della carica esplosiva utilizzata in via D'Amelio.

Pertanto il tenore delle risposte fornite fino a quel momento non giustificava affatto la domanda posta dal Pubblico Ministero sul tipo di "esplosivo" impiegato in via D'Amelio; ancor meno giustificate appaiono le ulteriori domande poste sull'argomento, a loro volta non giustificate dalla prima risposta – negativa - fornita al riguardo dallo SCARANTINO, l'unica genuina e coerente con le precedenti. Le successive risposte appaiono indubbiamente influenzate dall'interrogante, anche perché non è affatto chiaro come possa lo SCARANTINO ricollegare razionalmente la venuta del VERNENGO nell'officina dell'OROFINO con l'impiego dell'esplosivo.

In ogni caso, lo SCARANTINO, anziché persistere nella propria convinzione riguardo all'uso esclusivo di una bombola per l'attentato di via D'Amelio, ha colto al volo il pensiero dell'interrogante e ha iniziato a rispondere sulla quella falsariga.

Lo SCARANTINO ha poi aggiunto che alla "126" vennero sostituite le targhe, ma non ha saputo precisare dove vennero prese quelle che vi vennero montate; la domenica mattina fu Pietro AGLIERI a prelevare l'auto dall'officina di OROFINO e a condurla ai "Leoni"; inoltre, la domenica mattina Renzo TINNIRELLO suggerì all'OROFINO di rompere il lucchetto che chiudeva il portone.

Va rilevato però che poco prima lo SCARANTINO aveva detto che Pietro AGLIERI la mattina di domenica 19 luglio attese il corteo delle auto ai "Leoni" e che la "126" era stata condotta fin lì dal TINNIRELLO.

1688

In conclusione, va detto che le dichiarazioni dello SCARANTINO in ordine al furto della "126" usata per la strage sono in netto contrasto con l'epoca del furto risultante dalla denuncia sporta da Pietrina VALENTI, secondo la quale l'auto le fu rubata nella notte tra il 9 e il 10 luglio: dunque, lo SCARANTINO non poteva averla già ricevuta dal CANDURA prima della riunione alla villa di CALASCIBETTA, collocata intorno al 26 giugno».

Ciò posto, deve osservarsi che le suesposte dichiarazioni dello Scarantino, pur essendo sicuramente inattendibili (come è stato successivamente ammesso dall'imputato ed è comprovato dai numerosi elementi di prova già analizzati nel capitolo relativo alla ricostruzione della fase esecutiva della strage di Via D'Amelio), contengono alcuni elementi di verità, che, secondo una ragionevole valutazione logica, devono necessariamente essere stati suggeriti da altri soggetti, i quali, a loro volta, li avevano appresi da ulteriori fonti rimaste occulte.

In particolare, le risultanze istruttorie emerse nel presente procedimento confermano in modo inequivocabile sia la circostanza che l'autovettura fosse stata rubata mediante la rottura del bloccasterzo, sia l'avvenuta sostituzione delle targhe del veicolo: due dati di fatto che lo Scarantino ha riferito sin dal primo interrogatorio reso dopo la manifestazione della sua volontà di "collaborare" con la giustizia, e che erano sicuramente estranei al suo personale patrimonio conoscitivo.

Lo Scarantino è ritornato sulla propria versione dei fatti nell'**interrogatorio del 29 giugno 1994**, confermandola ampiamente ma con l'aggiunta di alcune precisazioni e modifiche. Il testo di tale interrogatorio, reso davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Giovanni Tinebra, dalla dott.ssa Ilda Boccassini, dal dott. Carmelo Petralia e dal dott. Roberto Saieva, nonché al dott. Arnaldo La Barbera, è di seguito riportato nelle parti essenziali:

1689

DOMANDA:

conferma le dichiarazioni concernenti la strage di via d'Amelia rese in data 24.06.94?

RISPOSTA:

confermo totalmente, con particolare riguardo a quanto da me riferito sulle modalità con le quali io ed altri abbiamo posto in essere i fatti che culminarono nella strage di via d'Amelio, quanto da me spontaneamente dichiarato ai giudici di codesto Ufficio in data 24.06.94. La prima volta che sentii parlare del progetto di far saltare in aria il dr. BORSELLINO fu un giorno che posso collocare tra la fine di giugno e i primi di luglio 92. In quel periodo io facevo da scorta a mio cognato PROFETA Salvatore perchè Giovannello GRECO voleva ammazzare lui ed altri; così lo accompagnavo, prelevandolo a casa sua, ogni qualvolta dovesse uscire. Fu così che il giorno da me testè indicato accompagnai su sua richiesta mio cognato alla casa di CALASCIBETTA Giuseppe, ove doveva parlare con altre persone di Cosa Nostra. Giunti che fummo, mio cognato scese dalla macchina e mi chiese di andare a prendere Renzino TINNIRELLO alla bottega del gesso ove lavora mio cognato, cosa che feci. Ritornato alla villa entrai assieme a TINNIRELLO e trovai: Totò RIINA, Pietro AGLIERI, Carlo GRECO, Ciccio TAGLIAVIA, Giuseppe GRAVIANO, Giuseppe LA MATTINA, Salvatore BIONDINO, Natale e Nino GAMBINO, lo stesso Peppuccio CALASCIBETTA e mio cognato PROFETA Salvatore, Cosimo VERNENGO, una persona che non conoscevo e che a mia domanda mi fu detto da Giuseppe LA MATTINA essere tale SALEMI o persona dal cognome simile, nonchè altri che pure non conoscevo, nel numero di tre o quattro. Anche di questi chiesi i nomi a Giuseppe LA MATTINA che me li disse; in questo momento però non li ricordo . Desidero precisare che non avevo mai visto neanche Salvatore RIINA e

1690

seppi che si trattava di lui sempre da Giuseppe LA MATTINA a cui avevo domandato chi fosse quella gente. Quanto al resto, mi riporto integralmente a quanto ho già dichiarato. Per quanto concerne la bombola desidero ribadire che mi fu detto trattarsi di contenitore di una sostanza dotata di terribile forza esplosiva tale cioè da ***"DA FAR SALTARE UNA MONTAGNA".*** *Il nome della sostanza mi era stato scritto in un biglietto da Pietro AGLIERI e ricordo che era un nome complicato nel quale ricorrevano delle "C" o delle "K". Quando il ROMANO lesse il biglietto disse che era difficilissimo trovare una bombola con quel tipo di sostanza e fu proprio lui, in quell'occasione, che si espresse con la frase* ***"STA BOMBOLA FA DISTRUGGERE UNA MONTAGNA".*** *A questo punto ROMANO disse che conosceva una fabbrica in Palermo dove si sarebbe potuto procurare una bombola che conteneva la sostanza o il liquido indicato nel bigliettino fornitomi da AGLIERI. Se non ricordo male la risposta di ROMANO arrivò il giorno dopo; questi venne a cercarmi alla Guadagna, in piazza, e mi disse che si era informato e che aveva saputo che per recuperare quel tipo di bombola era necessario sia avere un vuoto e sia registrare il nominativo dell'acquirente che effettuava l'acquisto. Avendo il ROMANO immaginato a cosa servisse quella bombola (con questo non voglio dire che avesse capito che quella bombola sarebbe stata utilizzata per l'attentato che si stava preparando in danno del dr. BORSELLINO, pur essendo certamente consapevole che sarebbe stata usata per azioni illegali), aveva deciso di non prenderla perchè avrebbe dovuto lasciare il suo nominativo. Confermo altresì quanto dichiarato sulle modalità di acquisizione al gruppo della 126. In verità, debbo precisare che, subito dopo la riunione, Pietro AGLIERI, PROFETA e CALASCIBETTA mi avevano incaricato di occuparmi, oltre che del reperimento della bombola, anche del reperimento di una macchina di piccole dimensioni che,*

1691

ovviamente, doveva essere utilizzata come autobomba. Io feci finta di dimenticarmene sul momento poichè non avevo intenzione di occuparmi del furto della macchina e d'altronde il problema della bombola era il più urgente. Dopo tre o quattro giorni dall'ultimo incontro con Peppuccio il fabbro, però, mio cognato e Peppuccio CALASCIBETTA mi ricordarono che bisognava procurare una macchina possibilmente piccola. Dovetti quindi procurarla e per mia fortuna ne avevo già una a disposizione; si trattava di una 126 procuratami da CANDURA con le modalità che ho già riferito. Preciso altresì che quando portai la 126 in via Messina Marine lasciandola ivi posteggiata era il venerdì precedente la strage e che erano passati circa 7 giorni dal momento in cui l'avevo messa accanto la magazzino di Ciccio TOMASELLO. Desidero precisare, inoltre, che la stessa giornata del venerdì, dopo che rientrai alla Guadagna, venne a cercarmi Natale GAMBINO il quale mi avvisò che l'indomani pomeriggio, verso le 4, avrei dovuto insieme a lui e Tonino MORANA effettuare una serie di giri e di controlli nella zona di via Messina Marine al fine di ricoverare all'interno dell'officina di OROFINO la 126. Confermo le modalità di spostamento dell'auto così come già riferite nonchè quanto detto circa le persone che si radunarono dentro l'officina di OROFINO; desidero aggiungere che ho ricordato che vi era pure Giuseppe GRAVIANO.

DOMANDA:

lei ha precisato che alla riunione che si tenne nella villa di Calascibetta ove si discusse dell'omicidio del giudice BORSELLINO, erano presenti le persone di cui ha già parlato. Le chiediamo: le persone da lei indicate erano tutte all'interno del salone oppure oltre lei, altri stavano all'esterno?

RISPOSTA:

preliminarmente voglio ribadire che quel giorno in quella casa vi erano anche altre

1692

persone oltre a quelle che ho potuto indicare con nome e cognome. Spero, col tempo, di riuscire a ricordare questi altri nominativi che pure, come ho già precisato, mi furono fatti da LA MATTINA. Per quanto riguarda la domanda preciso che, oltre me, rimasero fuori dal salone: LA MATTINA, Natale GAMBINO, il fratello Ninuzzo e Cosimo VERNENGO. All'interno del salone, seduti attorno a un tavolo, vi erano tutte le altre persone che ho nominato; a capotavola sedeva RIINA Salvatore.

DOMANDA:

lei ha già detto che Giuseppe GRAVIANO lo aveva conosciuto in epoca precedente alla riunione di cui sopra. E' in grado di riferire quanto tempo prima lei ha questo primo contatto con GRAVIANO Giuseppe?

RISPOSTA:

ho avuto modo di conoscere GRAVIANO Giuseppe qualche mese prima della morte del giudice FALCONE e correva l'anno 1992. Come ho già precisato, in quel periodo facevo da scorta a PROFETA Salvatore e poichè quest'ultimo si è anche incontrato con fratelli GRAVIANO, dei quali conoscevo soltanto Benedetto, mi è stato presentato da mio cognato anche Giuseppe GRAVIANO. In occasione di questi incontri tra mio cognato e Giuseppe GRAVIANO erano presenti anche Carlo GRECO, LA MATTINA, Cosimo VERNENGO, il figlio di Pietro VERNENGO detto "u testone".

DOMANDA:

lei ha detto che l'autovettura 126 che vi è stata data da CANDURA aveva il blocca-sterzo rotto e che la macchina venne riparata soltanto il sabato pomeriggio quando venne portata nell'officina che ha indicato per imbottirla di esplosivo. Le chiediamo: come ha fatto a far marciare l'autovettura nei vari spostamenti che ha indicato fino alla giornata del 19.07.92?

1693

RISPOSTA:

essendo stato rotto il blocca-sterzo stabilivo il contatto collegando tra loro i fili dell'accensione.

DOMANDA:

come mai lei a seguito dell'incarico ricevuto non rubò personalmente un'autovettura di piccola cilindrata e mise invece a disposizione quella che aveva già acquistato dal CANDURA?

RISPOSTA:

io mi rendevo conto del fatto che non era prudente utilizzare la macchina fornitami dal CANDURA, ma contavo sul fatto che a seguito dell'esplosione non ne sarebbe rimasta traccia alcuna. Le cose invece andarono poi diversamente.

Essendogli stato mostrato un album fotografico redatto da personale del Gruppo Investigativo "Falcone-Borsellino", lo Scarantino ha riconosciuto nelle immagini esibitegli molti dei soggetti effigiati, operando alcune precisazioni anche a proposito delle fotografie di Scotto Gaetano («*è Tanuzzo e cioè quella persona che venne nel bar Badalamenti mentre io mi trovavo in compagnia di Cosimo VERNENGO, Natale GAMBINO, avvisandoci, con le modalità di cui ho detto, che il fratello gli aveva fatto sapere che quanto all'intercettazione era tutto a posto*»), di Scotto Pietro («*è SCOTTO Pietro, il fratello della persona effigiata nella foto nr.2; SCOTTO Pietro l'ho conosciuto circa una settimana prima della strage di via d'Amelia in quanto l'ho incontrato al bar Badalamenti. In tale occasione era in compagnia del fratello Gaetano. I due giunsero al bar a bordo di un'autovettura Peugeot. SCOTTO Gaetano entrò nel bar e parlò con Cosimo VERNENGO; si trattennero non più di 10 - 15 minuti*»), di Urso Giuseppe («*è Franco URSO e gestisce un esercizio per la vendita di bevande non lontano dalla bottega del gesso*

1694

nella quale lavora mio cognato. Ho già detto che questo personaggio il sabato pomeriggio, quando è stata imbottita di esplosivo la 126, si trovava anch'egli nel garage di OROFINO. Il suddetto URSO gestisce un altro esercizio per la vendita di bevande in Corso dei Mille a Palermo ed è inoltre titolare di un'impresa per l'installazione di impianti elettrici»). Non ha però individuato Giuseppe Graviano né Giuseppe Calascibetta.

Lo Scarantino, poi, ha riconosciuto nei rilievi fotografici esibitigli «*la carrozzeria di OROFINO Giuseppe ubicata in via Messina Marine dove fu portata la 126 e dove la stessa venne imbottita di esplosivo il giorno precedente la strage di via d'Amelio*», soggiungendo: «*Confermo che l'autovettura, una volta preparata, rimase custodita per tutta la notte di sabato nel garage di OROFINO da dove venne prelevata la mattina successiva molto presto*».

In questo ulteriore interrogatorio, reso a cinque giorni di distanza dal precedente, dunque, lo Scarantino ha continuato ad accompagnare numerose circostanze false con taluna oggettivamente veridica (come la affermazione che, essendo stato rotto il bloccasterzo dell'autovettura, il contatto veniva stabilito collegando tra loro i fili dell'accensione), e ha inserito nel suo racconto alcune modifiche che potevano indurre in errore sulla sua credibilità: in particolare, l'epoca della riunione nella villa del Calascibetta in cui era stata decisa l'eliminazione del magistrato è stata spostata in avanti, collocandola tra la fine di giugno e i primi di luglio, mentre l'epoca del furto dell'autovettura è stata avvicinata a quella dichiarata nella denuncia, in quanto lo Scarantino ha riferito di avere avuto il veicolo a propria disposizione già sette giorni prima di venerdì 17 luglio.

Il tentativo della Scarantino di superare alcune precedenti contraddizioni con altre fonti di prova traspare con assoluta chiarezza dall'**interrogatorio reso il 25**

1695

novembre 1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo Petralia, dalla dott.ssa Anna Maria Palma e dal dott. Antonino Di Matteo.

Tale interrogatorio è iniziato con alcune domande sull'impiego di esplosivi, cui lo Scarantino ha dato risposte decisamente diverse rispetto alla versione dei fatti esposta nell'interrogatorio del 24 giugno 1994:

Domanda: Oltre ai fatti concernenti la richiesta di procurare una bombola contenente una sostanza da aggiungere all'esplosivo che doveva essere utilizzato per assassinare il Dr. BORSELLINO, lei è a conoscenza di qualcosa che riguardi in particolare proprio questa sostanza esplodente?

Risposta: Come ho già detto a me personalmente venne fatta solo la richiesta riguardante la bombola da commissionare a PEPPUCCIO "'u firraro". Quanto all'esplosivo sono certo che a fornirlo siano stati COSIMO VERNENGO, FRANCESCO TAGLIAVIA e RENZINO TINNIRELLO. Poiché voi mi chiedete i motivi di questa mia certezza, debbo dire che questi tre hanno i contatti "con l'estero" ed hanno quindi la concreta possibilità di venire in possesso anche di ingenti quantitativi di esplosivo. Prendo atto che mi chiedete di essere pii preciso nell'esprimere questo mio concetto. Dovete sapere che i tre predetti si occupano anche di contrabbando di sigarette; in particolare il VERNENGO se ne occupa personalmente con tutta la sua "famiglia" anche perché dispongono di numerosi motoscafi, il TAGLIAVIA é in società per il contrabbando con tale GASPARINO TINNIRELLO detto "'u 'ngrasciato" ed il RENZINO TINNIRELLO é in società, sempre per il contrabbando di sigarette, con SERAFINO TINNIRELLO, fratello di GASPARINO e come questi soprannominato "'u 'ngrasciato". Chiarisco che GASPARINO e SERAFINO TINNIRELLO non mi risulta che siano parenti di RENZINO TINNIRELLO, semmai c'é "un filo di parentela" ma molto alla lontana. Il

1696

soprannome "'ngrasciato" riguarda tutta la loro famiglia. I due TINNIRELLO predetti che vivono ed operano nel quartiere S.Erasmo, si occupano di contrabbando in modo pressoché esclusivo; non sono uomini d'onore ma sono "affiliati" alla "famiglia" dei TAGLIAVIA. In pratica sono quasi come se fossero uomini d'onore perché gestiscono un'attività economica molto importante in società con uomini d'onore come i TAGLIAVIA e RENZINO TINNIRELLO. Gli "'ngrasciati" sono parecchi fratelli ed uno di questi a nome Vincenzo é uomo d'onore della stessa famiglia capeggiata da FRANCESCO TAGLIAVIA. Poiché mi chiedete di spiegare perché io ricollego ai rapporti DI VERNENGO, TAGLIAVIA e RENZINO TINNIRELLO con queste persone la mia certezza che siano stati proprio i primi tre a procurare l'esplosivo, chiarisco che anch'io ho avuto una diretta frequentazione con GASPARINO e RENZINO TINNIRELLO i quali, parlando con me si vantavano di essere in condizioni di "portare tutto ciò che volevano" e più precisamente non solo sigarette di contrabbando ma anche droga ed esplosivo ;n quantità. Non posso indicare alcun episodio specifico in cui mi risulti per certo che i predetti TINNIRELLO abbiano procurato dell'esplosivo destinato alla consumazione di delitti voluti da "Cosa Nostra". Tuttavia ribadisco che nel nostro ambiente non ci si vanta a vuoto di possibilità come quelle riferitemi da TINNIRELLO per cui ritengo che essi siano stati effettivamente in grado di reperire e fornire tutto l'esplosivo che era necessario. Sempre da GASPARINO TINNIRELLO avevo saputo che egli aveva contatti con il Libano, paese dal quale faceva venire la droga, l'esplosivo e le armi che gli servivano Faccio notare che GASPARINO TINNIRELLO, pur "non avendo scuole", era in grado, almeno a suo dire, di parlare numerose lingue straniere.

Nel prosieguo dell'interrogatorio, lo Scarantino si è soffermato sulla riunione presso la villa di Giuseppe Calascibetta, spostandone ancora più avanti la data, in

1697

modo da renderne i tempi maggiormente coerenti con la data in cui la proprietaria della Fiat 126 aveva sporto la denuncia del furto, che secondo il dichiarante sarebbe stato commissionato al Candura dopo tale riunione:

Domanda: Tornando alla riunione di cui lei ha più volte parlato e che, secondo quanto da lei dichiarato, si é tenuta nella villa di GIUSEPPE CALASCIBETTA i primi del mese di luglio del 1992, le chiediamo di volerci riferire ancora una volta e particolareggiatamente tutti i suoi ricordi a riguardo.

Risposta: Anzitutto desidero precisare che, anche se come ho sempre detto non sono bravo a ricordare le date, riflettendoci e facendo qualche calcolo che tra breve meglio spiegherò, posso dire con sufficiente certezza che questa riunione ebbe luogo intorno al sei o sette del mese di luglio. Dico ciò perché esattamente il giorno dopo questa riunione, io diedi l'incarico a SALVATORE CANDURA di rubare la macchina ben nota. Il CANDURA mi consegnò la 126 dopo uno, due o al massimo tre giorni e questa macchina rimase nella mia disponibilità dentro il magazzino nei pressi del fiume Oreto per circa sette giorni, venendo condotta il venerdì precedente la strage in Via Messina Marine. Poiché il venerdì in questione era il 17 luglio, fatti i conti dei giorni trascorsi secondo la sequenza da me testé indicata, sono giunto alla conclusione che la riunione nella villa di CALASCIBETTA sia avvenuta intorno al 6, 7 luglio. La sera precedente mio cognato SALVATORE PROFETA mi aveva avvertito che l'indomani mattina sarei dovuto andare a prelevare a casa sua per accompagnarlo da PEPPUCCIO CALASCIBETTA. Cosi effettivamente l'indomani mattina, verso le 8,15, mi recai a casa del PROFETA a bordo della mia Renault 19. Da lì feci da staffetta al PROFETA che si era messo alla guida della sua Fiat 126 di colore verde chiaro. Giungemmo al negozio di gesso del PROFETA nei pressi del quale io parcheggiai la mia auto mettendomi alla guida della 126 con a bordo il

1698

PROFETA ed accompagnandolo sino alla villa del CALASCIBETTA. Ivi giunto non oltrepassai il cancello che dà ingresso allo spiazzo antistante l'abitazione e mi fermai solo per il tempo di fare scendere dalla macchina il PROFETA. Ebbi modo pere) di vedere che nello spiazzo che si apre al di là del cancello c'erano, forse perché appena arrivati, PIETRO AGLIERI, PINUZZO LA MATTINA, NINO e NATALE GAMBINO e TANINO MURANA. Insieme a loro intravvidi anche il padrone di casa e cioè il CALASCIBETTA. Il PROFETA mi aveva detto, prima di scendere, che dovevo ritornare al suo negozio dove avrei trovato RENZINO TINNIRELLO. Chiarisco che quando lasciai il PROFETA davanti la villa del CALASCIBETTA saranno state circa le 8,40-8,50. Come richiestomi da mio cognato ritornai al suo negozio, dove mi fermai ad aspettare l'arrivo del TINNIRELLO. Questi giunse verso le 9,15-9,20 alla guida della sua Panda azzurra che parcheggiò nei pressi salendo quindi a bordo della 126. Ci recammo cosi nuovamente a casa del CALASCIBETTA e questa volta io introdussi la 126 all'interno del muro di cinta, parcheggiandola in una spiazzo che si trova sulla destra dello scivolo che dà accesso al salone seminterrato in cui si teneva la riunione. All'interno del muro di cinta era già parcheggiata solo un'altra autovettura accanto alla quale io fermai la mia. Si trattava di una 126 bianca. In prossimità dello scivolo incontrammo PEPPUCCIO CALASCIBETTA che ci aveva aperto il cancello azionando un telecomando. Insieme al CALASCIBETTA ed al TINNIRELLO percorremmo lo scivolo giungendo sino alla grande porta a battenti ben rifinita, mi pare in legno, che dà ingresso al salone seminterrato. Davanti a questa porta che era aperta e che rimase aperta per tutta la durata della riunione, c'erano NINO e NATALE GAMBINO, COSIMO VERNENGO, TANINO MURANA che noi chiamiamo "'u sicco" e PINUZZO LA MATTINA ai quali io mi unii mentre il CALASCIBETTA ed il TINNIRELLO entrarono nel salone.

1699

Questo salone, perché sia chiaro, io lo conosco bene perché ci sono stato tante volte sia prima che dopo quella riunione. Si tratta di un salone ampio con pianta a elle, ben arredato, con un tavolo rettangolare abbastanza grande posto proprio di fronte alla grande porta d'ingresso. Preciso che questo tavolo era posizionato con i lati corti paralleli alla porta d'ingresso, per cui guardando all'interno si vedevano agevolmente le persone sedute intorno a questo tavolo. Nel salone c'era anche una cucina con sportelli in legno posizionata sul lato che si trova dirimpetto alla porta d'ingresso. Sull'altra parte della elle vi sono altri arredi come poltrone e divani, ma questa parte è meno visibile per chi si trova davanti alla porta cosi come mi trovavo io insieme alle persone prima indicate la mattina in cui si svolse l'incontro di cui sto riferendo. Io rimasi proprio in prossimità della porta d'ingresso per tutto il tempo della riunione durata intorno alle due ore, due ore e mezza. Più esattamente io rimasi in compagnia di NATALE GAMBINO, PINUZZO LA MATTINA e COSIMO VERNENGO, mentre TANINO MURANA e NINO GAMBINO erano poco distanti da noi. Dal posto in cui mi trovavo, per la conformazione dei luoghi da me descritta vedevo bene che c'era all'interno del salone. Intendiamoci, non é che io stessi lì a guardare costantemente dentro, ma é chiaro che, vista anche la durata della riunione, mi capitò spesso di guardare all'interno. Faccio presente che il tavolo, nella sua parte più vicina all'ingresso, distava da questo non più di tre metri. Ciò mi dava la possibilità di vedere i presenti e riconoscere quelli a me già noti, oltre che di sentire le loro voci e afferrare parte dei discorsi che si tenevano. Inoltre almeno in un'occasione entrai all'interno del salone per prendere una bottiglia di acqua dal frigorifero che si trovava nei presi della cucina ed ebbi cosi modo di passare accanto al tavolo intorno al quale erano riuniti tutti i presenti.

<u>Domanda:</u>Dice chi era presente all'interno del salone.

1700

Risposta:Le persone da me conosciute erano GIUSEPPE CALASCIBETTA, che però non stava sempre seduto intorno al tavolo perché faceva un po' gli onori di casa e spesso stava in piedi o si spostava per prendere qualcosa, PIETRO AGLIERI, che aveva a fianco CARLO GRECO accanto al quale c'era mio cognato SALVATORE PROFETA, SALVATORE CANCEMI, che era seduto subito dopo, GIUSEPPE GRAVIANO, SALVATORE BIONDINO, RENZINO TINNIRELLO, FRANCESCO TAGLIAVIA, GIOVANNI BRUSCA, GIOACCHINO LA BARBERA e SANTINO DI MATTEO che occupavano i due lati lunghi del tavolo. Nei, due lati corti c'erano, con le spalle rivolte all'ingresso, RAFFAELE GANCI e sul lato opposto, sul fondo del salone, con le spalle verso la cucina, un uomo tarchiato per quanto potei capire vedendolo seduto, da me mai visto prima e che le persone che stavano con me fuori, e precisamente NATALE GAMBINO e PINUZZO LA MATTINA, mi dissero essere SALVATORE RIINA. Preciso inoltre che sempre seduta intorno al tavolo c'era un'altra persona mai vista prima, un uomo anziano che sempre PINUZZO e NATALE mi dissero essere tale "ZIO DI MAGGIO", indicandomene anche il nome di battesimo che però io ora non ricordo. Per completezza debbo dire che c'era ancora un'altra persona, un uomo robusto sui 40 anni, il cui nome mi venne fatto dagli stessi GAMBINO e MATTINA e che ora non ricordo anche se mi pare suonasse come SALEMI o SALERNO. Ricordo che PIETRO AGLIERI era seduto sul lato lungo del tavolo alla destra per chi entra nel salone, ma sul fondo cioè proprio in prossimità dello spigolo e quindi vicino a SALVATORE RIINA che come ho detto era uno dei due capitavola. L'AGLIERI ed il GRECO avevano delle radio ricetrasmittenti portatili che per altro abitualmente, anche in altre occasione, avevo visto in loro possesso. Queste radio erano sintonizzate sulle frequenze delle Forze di Polizia e ricordo che una volta che io venni controllato dalla Polizia mentre mi trovavo nella

1701

bottega di gesso di mio cognato, PIETRO AGLIERI era già a conoscenza di quanto accaduto prima ancora che io glielo raccontassi perché aveva intercettato una comunicazione radio della Polizia con cui credo venivano svolti accertamenti sul mio conto. Non ricordo esattamente quando ciò accadde ma certamente fu qualche anno prima delle stragi e comunque ricordo che ad operare il controllo era stato un poliziotto di nome MIRENDA da tutti noi ben conosciuto per la sua tenacia nello starci addosso.

(...)

Domanda: Lei ha avuto modo di sentire i discorsi che venivano datti dalle persone riunite?

Risposta : Ho già, detto e ribadisco che già stando sulla soglia del salone avevo modo di sentire i presenti parlare della reazione dello Stato contro "Cosa Nostra". Si trattava di frasi che sentivo appena e comunque non si trattava di una discussione animata. Solo nel momento in cui rimasi per breve tempo all'interno del salone ebbi modo di ascoltare alcune frasi pronunciate dall'uomo indicatomi come SALVATORE RIINA. Come ho detto nei precedenti interrogatori, questi fece esplicito riferimento alla necessità di assassinare il Dr. BORSELLINO. Le frasi da me udite le ho già più volte riferite. Mi pare di avere detto anche che nessuno dei presenti sembrava manifestare contrarietà a questo proposito e che in particolare PIETRO AGLIERI sosteneva con i gesti e con qualche parola le affermazioni del RIINA. Per completezza debbo comunque dire che stando in prossimità della porta d'ingresso ebbi anche modo di ascoltare dai presenti, ma non potrei dire esattamente da chi, commenti del tipo "qui succede un bordello" e simili. Ad ogni modo ribadisco che non mi parve che vi fosse alcun contrasto rispetto alla posizione di SALVATORE RIINA. Soltanto nel corso della riunione ed avendo io potuto ascoltare quanto ho appena riferito, io

1702

compresi qual'era l'oggetto di quell'incontro e cioè una riunione preparatoria dell'omicidio del giudice Borsellino. Nulla in tal senso mi era stato detto prima dal PROFETA, né successivamente ne parlai mai esplicitamente con lui o con altri. Poiché mi chiedete se io abbia sentito pronunciare in quelle circostanze il nome del Dr. Borsellino come quello della vittima designata, debbo ribadire di averne sentito fare il nome dal RIINA e comunque sia ben chiaro che la persona del Dr. Borsellino era in quel momento ben presente in tutti noi come quella del maggiore nemico di "Cosa Nostra" dopo l'uccisione del Dr. Falcone. L'ipotesi di un assassinio del Dr. Borsellino, anche se non aveva costituito oggetto di discussioni esplicite, era sempre presente in tutti noi e quindi era fin troppo chiaro per tutti, e quindi anche per me, che quando SALVATORE RIINA parlava di "questo cornuto" che bisognava far saltare per aria come il suo amico, stava riferendosi appunto al Dr. Borsellino. Da quel momento in avanti mi fu sempre ben chiaro che tutto ciò che mio cognato e gli altri mi chiedevano, come la disponibilità dell'auto, il reperimento della bombola, le perlustrazioni intorno all'autobomba, la staffetta alla stessa auto la mattina della domenica erano tutte condotte finalizzate a realizzare appunto l'uccisione del Dr. Borsellino.

<u>Domanda:</u> Vuole chiarire il motivo per cui lei e gli altri da lei indicati siete rimasti ad attendere i partecipanti alla riunione al di fuori del salone dove la stessa si teneva?

<u>Risposta</u>: pur essendo tutti uomini d'onore, io e gli altri cinque eravamo tutti "picciuttieddi" e, in particolare, la nostra presenza sul posto era dovuta al fatto che eravamo addetti all'accompagnamento ed a fare da guardiaspalle ad alcuni dei protagonisti della riunione. Io guardavo le spalle a SALVATORE PROFETA; NINO GAMBINO, PINUZZO LA MATTINA e TANINO MURANA erano uomini di fiducia di

1703

PIETRO AGLIERI, NATALE GAMBINO era venuto con CARLO GRECO e COSIMO VERNENGO, almeno credo, doveva essere stato richiesto di venire direttamente da PIETRO AGLIERI che la ha molto in considerazione.

Domanda: Già nel corso di precedenti interrogatori lei ha riferito della presenza alla riunione di cui stiamo ora parlando di RAFFAELE GANCI, SALVATORE CANCEMI, SANTINO DI MATTEO e GIOACCHINO LA BARBERA, persone tutte di cui aveva omesso di fare i nomi nei primi interrogatori resi a questa A.G.. Lei ha anche spiegato le ragioni per cui dapprima non aveva indicato la partecipazione di queste persone ed ha detto quando ed in che modo aveva conosciuto ciascuno di essi. Oggi sta indicando ancora un nominativo che in precedenza non aveva nominato e cioè quello di Giovanni BRUSCA, ci dica perché ne fa il nome solo oggi e ci spieghi quando ed in che modo ha conosciuto questa persona.

Risposta: Io non l'ho detto prima perché Giovanni BRUSCA non è un 'amico fidato' di mio cognato Salvatore PROFETA, anzi a mio cognato non lo può proprio vedere ed è il primo che sarebbe felice di fare del male a tutti i miei familiari a cominciare dai miei nipoti, cioè proprio dai bambini. So bene che mi contesterete subito che ho già accusato persone sicuramente feroci come il GRAVIANO, TINNIRELLO, TAGLIAVIA e lo stesso Salvatore RIINA, per cui può sembrarvi strano che io abbia omesso per timore di ritorsioni in danno dei miei familiari il nome di Giovanni BRUSCA. Le cose stanno esattamente come per RAFFAELE GANCI. Credo di avere già dato in passato una spiegazione a riguardo e, ad ogni modo, forse mi sbaglierò e spero che i fatti mi smentiranno, ma sono sicuro che quando finiranno i processi derivanti dalle mie dichiarazioni tutti i miei familiari, anche quelli che si sono dissociati dalla mia scelta e sono rimasti alla Guadagna, verranno uccisi. I primi che prenderanno questa iniziativa, per quello che posso dire sulla base di ciò che ho

1704

potuto capire vivendo per anni nel mondo di "Cosa Nostra", saranno proprio però GIOVANNI BRUSCA e RAFFAELE GANCI. Costoro è vero appartengono insieme ad AGLIERI, ai GRAVIANO ed agli altri di cui ho parlato al gruppo di persone fedeli a SALVATORE RIINA, ma ciò non toglie che fra loro possano esservi dei dissidi, per cui posso dire per certo che mai uno dei GRAVIANO o FRANCESCO TAGLIAVIA potrebbe fare del male ai parenti di SALVATORE PROFETA, mentre RAFFAELE GANCI o GIOVANNI BRUSCA non avrebbero esitazioni a vendicarsi anche a costo di uccidere parenti di SALVATORE PROFETA. Quanto a PIETRO AGLIERI ritengo che non prenderebbe egli stesso l'iniziativa di vendicarsi a costo di far del male ai familiari del suo fedelissimo SALVATORE PROFETA; tuttavia credo che non sarebbe in condizioni di opporsi ad un proposito vendicativo proveniente da altri personaggi di spicco come il GANCI o il BRUSCA i quali, nell'ottica mafiosa, avrebbero buone ragioni per sostenere la necessità di colpire le persone della mia famiglia. Riguardo a RIINA, ritengo di avere già detto che egli prima di decidere di colpire i parenti di un uomo d'onore (PROFETA) molto vicino ad uno dei suoi fedelissimi (AGLIERI), dovrebbe risolvere i problemi che ha già in famiglia con il pentimento di PINO MARCHESE che é cognato di LEOLUCA BAGARELLA a sua volta cognato dello stesso RIINA. Risponde ora alla vostra seconda domanda e perciso subito che avevo già visto il BRUSCA prima dell'occasione da me testé riferita una sola volta. Ciò era accaduto alcuni anni prima, ritengo intorno al 1988-89, durante il periodo della latitanza di IGNAZIO PULLARA' il quale utilizzava la casa di mio fratello Rosario per i "puntamenti" cioè per gli incontri con altri capi-mandamento e personaggi di spicco di "Cosa Nostra". Io mi trovavo sempre nei pressi di casa di mio fratello in queste occasioni perché ero a disposizione per ogni necessità come il controllo della zona per avvertire dell'eventuale presenza di Forze

1705

dell'Ordine ed altre cose più spicce come portare il caffè od altro. In un'occasione ebbi modo di vedere un uomo che usciva da casa di mio fratello dopo essersi evidentemente incontrato con il PULLARA' e saliva su di una fuoristrada di colore verdino parcheggiato nei pressi. Faccio presente che alla guida del fuoristrada si trovava già un'altra persona da me mai vista in precedenza né mai più rivista. Chiesi pertanto a mio fratello chi fosse l'uomo uscito da casa sua e Rosario rispose GIOVANNI BRUSCA. Poiché in Corso dei Mille opera un GIOVANNI BRUSCA che lavora nel mondo del contrabbando di sigarette, chiesi a mio fratello se si trattasse della stessa persona. Mi rispose di no facendomi solo capire che si trattava di un "picciotto buono" e quindi di un uomo d'onore di rango anche se non mi precisò a quale "famiglia" appartenesse. Non deve stupire che mio fratello, che non era uomo d'onore, fosse a conoscenza di tali circostanze perché mio fratello Rosario é inserito in "Cosa Nostra" come un uomo d'onore ma non può diventarlo perché sua moglie MARIA PIA GREGORI, milanese, prima del matrimonio era notoriamente di facili costumi.

(...)

Poiché mi viene chiesto di descrivere fisicamente il BRUSCA rispondo che è alto circa un metro e settantacinque, magro e, quando l'ho visto la prima volta, aveva capelli mossi, neri, con la riga laterali, di media lunghezza ed era senza barba. Non ricordo il colore degli occhi. Quando l'ho rivisto durante la riunione nella villa di CALASCIBETTA aveva anche la barba curata ed appena accennata. Preciso che nonostante avessi visto il BRUSCA una sola volta ed alcuni anni prima, non ho avuto alcuna difficoltà a riconoscerlo in occasione della riunione del luglio 1992.

<u>Domanda:</u> Le facciamo presente che lei non ha riconosciuto GIOVANNI BRUSCA in sede di individuazione fotografica nel corso di uno dei precedenti interrogatori. Ci

1706

vuole spiegare le ragioni del mancato riconoscimento.

Risposta: Avevo riconosciuto perfettamente Giovanni BRUSCA in una delle fotografie esibitemi: ho tuttavia preferito dichiarare che non l'avevo riconosciuto per le ragioni consistenti nella 'paura' che mi trattenevano dall'accusarlo della partecipazione alla riunione. Del resto analoghe ragioni consistenti nel timore di non essere creduto mi avevano indotto a, volontariamente, fingere non riconoscere, in sede di individuazione fotografiche, il CANCEMI ed il LA BARBERA. Preciso infatti che avevo paura di essere bollato come collaboratore 'inattendibile' nell'accusare altri collaboratori che, per quanto mi risultava dalla lettura dei giornali, pur essendosi assunte precise responsabilità in ordine alla strage di Capaci, non avevano ammesso la propria partecipazione alla strage di via D'Amelio. Sono perfettamente consapevole che le incertezze e le precisazioni successive: su alcuni punti relativi alle mie conoscenze sui fatti ed in particolare su tutte le persone che hanno partecipato alla riunione in casa di PEPPUCCIO CALASCIBETTA, potrebbero indurre a dubitare sulla mia piena sincerità. Ribadisco però che quella fornita in questi ultimi interrogatori é la verità, su tutto quello che io so sulla strage; spero di avervi chiarito i motivi che mi hanno precedentemente indotto a non rivelarvi pienamente tutto quello che io sapevo. Sempre nell'ottica di rivelare, finalmente, tutto quello che è a mia conoscenza, posso ora precisare che SANTINO DI MATTEO, oltre ad essere presente in occasione della riunione nella villa del CALASCIBETTA, era presente anche all'interno della carrozzeria di OROFINO nel pomeriggio del sabato antecedente la strage. Ciò mi consta personalmente perché in quell'occasione, mentre ero impegnato nel compito di "bonifica" della zona circostante l'officina (come ho più volte spiegato in precedenti interrogatori), vidi arrivare a piedi il DI MATTEO e lo vidi entrare nella carrozzeria dove già si trovavano tutti quelli di cui

1707

ho già parlato. Qualche ora dopo il DI MATTEO, insieme a tutti gli altri, si allontanò dalla carrozzeria. A proposito della carrozzeria di OROFINO, ricordò che l'ingresso principale cioè l'apertura attraverso la quale sono state introdotti sia la 126 rubata sia il fuoristrada di COSIMO VERNENGO era costituita da una porta scorrevole in ferro che si apriva da destra verso sinistra.

Domanda: Nell'interrogatorio reso il 21.11.94 lei ha precisato di avere visto PIETRO SCOTTO la mattina del sabato 18 luglio 1992 in compagnia del fratello GAETANO SCOTTO. Vuole specificare se prima di quella data aveva incontrato qualche altra volta PIETRO SCOTTO?

Risposta: Avevo visto PIETRO SCOTTO anche una settimana prima della strage di Via D'Amelio in compagnia del fratello GAETANO. Anche in quella occasione i due SCOTTO erano arrivati assieme a bordo di un'autovettura (credo fosse una Peugeot) e mentre SCOTTO PIETRO era rimasto a bordo dell'autovettura, GAETANO era entrato all'interno del Bar Badalamenti, dove si trovava COSIMO VERNENGO, con il quale si era trattenuto alcuni minuti. Anch'io mi trovavo all'interno del bar e pertanto ho avuto modo di notare quanto stava accadendo. Dopo la conversazione con COSIMO VERNENGO, GAETANO SCOTTO si é allontanato a bordo dell'autovettura guidata dal fratello.

Nelle ultime risposte fornite dallo Scarantino è percepibile con chiarezza il tentativo, malriuscito, di superare i contrasti riscontrabili tra la sua versione dei fatti e quella esposta da altri collaboratori di giustizia, nonché le molteplici contraddizioni presenti nel suo percorso dichiarativo.

Il contenuto delle dichiarazioni rese dallo Scarantino nell'**esame dibattimentale del 24 maggio 1995** e del giorno successivo è stato così riassunto nella sentenza n. 1/96 della Corte di Assise di Caltanissetta, emessa all'esito del

1708

giudizio di primo grado nel c.d. processo "Borsellino uno":

Nel corso dell'esame lo Scarantino ha anzitutto ricostruito il suo curriculum delinquenziale, iniziato quando aveva appena l'età di 11 anni e culminato con il suo formale ingresso in "Cosa Nostra", avvenuto nell'anno 1990.

L'imputato era nato, a suo dire, nell'ambiente di "Cosa Nostra" ed aveva avuto rapporti privilegiati con gli "uomini d'onore" della Guadagna fin dalla più tenera età, sia per le sue spiccate capacità delinquenziali che lo avevano fatto emergere fra gli altri ragazzi del quartiere ed anche per via del rapporto di parentela con Salvatore Profeta, che già all'epoca era un uomo d'onore di rispetto nel quartiere della Guadagna ("io ero alla Guadagna, ero ragazzino troppo scaltro, e c'era Giovanni Pullarà che gli rubavano la borsa a sua moglie, a Salvatore Zarcone rubavano la macchina, ad un altro gli rubavano delle cose, e venivano tutti da me perchè io ero ragazzo troppo scaltro, più ero il cognato di Salvatore Profeta." "....ero il capuzzello della Guadagna, comandavo a tutti i ragazzi dell'età mia, gli davo schiaffi, gli davo legnate, botte e mi davano la refurtiva e io la portavo agli uomini d'onore.").

Era accaduto peraltro un episodio che aveva fatto crescere il suo prestigio agli occhi degli "uomini d'onore". All'età di 11 anni e mezzo, infatti, aveva consumato una rapina insieme a quattro maggiorenni, Calascibetta Giovanni, Lipari Francesco, Tuttolomondo Vincenzo e Lucido Pietro, ed era stato colto in flagranza dalle Forze dell'Ordine, unitamente al Calascibetta ed al Lipari, mentre gli altri due complici erano riusciti a fuggire. Era stato pertanto assegnato ad una Casa di Rieducazione per minorenni e, benché sollecitato, non aveva inteso indicare i nomi degli altri due ragazzi che erano sfuggiti alla cattura. Quando era uscito dall'Istituto, era stato chiamato da Giovanni Pullarà, personaggio mafioso di grosso spessore che

1709

all'epoca esercitava il potere nella zona della Guadagna, il quale gli aveva regalato la somma di lire 200.000, facendogli capire che aveva molto apprezzato il comportamento da lui tenuto in quella circostanza.

Il Pullarà, a dire dello Scarantino, era colui che aveva avviato in "Cosa Nostra" anche Pietro Aglieri; quest'ultimo era già all'epoca un giovane molto promettente, sotto il profilo delle capacità criminali, peraltro nipote di un vecchio personaggio mafioso soprannominato "u zu Enzu u signurinu", ed aveva fatto una rapida ascesa all'interno dell'organizzazione grazie proprio all'appoggio del Pullarà, divenendo da ultimo il capomandamento della Guadagna.

Proseguendo nel suo racconto l'imputato ha riferito dei suoi rapporti con il predetto Aglieri Pietro, narrando in particolare dell'attività da lui svolta, quando era ancora in età minore, quale corriere della droga per conto dello stesso Aglieri e dei lauti guadagni che tale attività gli aveva consentito di conseguire. Nello specifico ha dichiarato che all'età di 15 anni egli partiva con il treno per portare la droga a Voghera a tale Tonino Esposito. Lo stupefacente gli veniva consegnato dall'Aglieri in quantitativi che si aggiravano, per ogni viaggio, nell'ordine di uno- due chilogrammi, occultato all'interno di una valigia, che egli curava di collocare nel vano portabagagli che trovavasi sul sedile di fronte a quello dove sedeva lui, in maniera tale da potersi giustificare, nel caso di intervento delle Forze dell'Ordine, assumendo che quel bagaglio non gli apparteneva e che era stato ivi poggiato da una persona che era appena uscita dalla cabina. Fatta la consegna, aspettava fino a quando non gli veniva consegnato il pacco con i soldi, fermandosi a dormire nella sala bisca di tale Mariano Randazzo, indi rientrava a Palermo, portando il ricavato a Pietro Aglieri, che poi lo ricompensava con ingenti regalie nell'ordine di cinque- sei milioni per ogni consegna effettuata.

1710

Ha altresì riferito lo Scarantino di un'altra circostanza, in cui aveva collaborato l' Aglieri per la acquisizione e la sistemazione di un grosso quantitativo di sigarette di contrabbando, ricevendo da questi un compenso di lire due milioni. Il collaboratore ha in particolare dichiarato di essersi nella circostanza recato a Siracusa, in compagnia dello stesso Aglieri, a bordo della di lui autovettura, una Lancia di grossa cilindrata, di colore azzurro, e di avere ivi trovato Pietro Vernengo e Giuseppe La Mattina, i quali avevano anch'essi collaborato, unitamente ad altre persone del luogo, allo scarico delle sigarette, circa 2000 casse, che erano state poi occultate presso il mercato ortofrutticolo di Siracusa. Ha ancora narrato lo Scarantino di un ennesimo episodio che aveva ulteriormente incrementato il suo prestigio agli occhi dello stesso Aglieri, accaduto poco tempo prima che si diffondesse la notizia della collaborazione di Marino Mannoia. Vi era stato infatti l'intervento della Guardia di Finanza presso un box di uno scantinato, sito in via Dell'Orsa Maggiore, nella disponibilità dell'organizzazione. In esito alla perquisizione eseguita, era stato ivi rinvenuto e sequestrato un grosso quantitativo di sigarette di contrabbando. Poichè all'interno di altri box dello stesso scantinato erano occultati dei vesponi, una Fiat 128 ed una moto tipo cross, di provenienza furtiva, Pietro Aglieri, temendo ulteriori interventi delle Forze dell'Ordine, aveva dato incarico a Peppuccio Calascibetta, Natale Gambino, Pinuzzu La Mattina ed allo stesso Scarantino di provvedere allo sgombero del locale. In tale attività lo Scarantino aveva dato prova di maggiore operosità ed alacrità rispetto agli altri, provvedendo da solo a portare sù dal box, che trovavasi alla fine di una ripida salita di circa 50 mt, la moto tipo cross che aveva la batteria scarica e di poi riscendendo a prelevare l'autovettura. Tale comportamento era stato molto apprezzato dall'Aglieri, al punto che lo stesso aveva successivamente autorizzato la sua partecipazione ad

1711

una rapina che doveva commettersi ai danni di un furgone portavalori, ma che non si era potuta perpetrare perchè era di lì a poco arrivata la notizia del pentimento di Marino Mannoia, per cui tutti gli uomini d'onore della zona si erano dati alla latitanza.

Nel prosieguo della deposizione lo Scarantino ha poi riferito delle circostanze della sua formale affiliazione all'organizzazione, precisando che la stessa era avvenuta nel 1990, all'interno della sala per trattenimenti di Pasquale Tranchina, che era un uomo "a disposizione" di "Cosa Nostra". Detto locale, denominato Boumerang, era sito alla via Villagrazia di Palermo ed era stato da poco ristrutturato. Era già aperto al pubblico, ma ovviamente in quel frangente non c'era nessuno perché il locale era stato impegnato dagli uomini d'onore. Alla cerimonia di iniziazione, avvenuta senza alcun rituale, avevano presenziato Profeta Salvatore, Carlo Greco, Peppuccio Calascibetta, Natale Gambino, Nino Gambino, Tanino Morana e qualche altro uomo d'onore che al momento il collaboratore dichiarava di non ricordare, nonché Pietro Aglieri che gli aveva fatto da padrino. In quella sede si era peraltro stabilito che l'affiliazione dello Scarantino dovesse restare riservata, nel senso che doveva essere nota soltanto ai componenti della stessa "famiglia". Nella stessa circostanza lo Scarantino era stato informato del fatto che Pietro Aglieri ricopriva la carica di "capomandamento", Profeta Salvatore era il "sottocapo", Carlo Greco era il "consigliere" e Peppuccio Calascibetta "capodecina".

Dopo la formale affiliazione Pietro Aglieri aveva stabilito che venisse corrisposta allo Scarantino la somma di lire 700.000 al mese, che costituiva il provento di un'attività estorsiva messa in atto ai danni di un negozio di ferramenta e colori, sito in via Dell'Orsa Maggiore, e veniva riscossa mensilmente dal Calascibetta. Lo stesso Aglieri aveva conferito allo Scarantino l'incarico di fare da "guardaspalle" al

1712

cognato Profeta Salvatore, attività che il collaboratore aveva, a suo dire, effettivamente espletato fino alla data del suo arresto, curando di prelevare ogni mattina il Profeta nella sua abitazione per accompagnarlo agli incontri con altri uomini d'onore o presso il negozio di gessi, di pertinenza dei di lui nipoti, dove il medesimo talvolta si recava per lavorare, utilizzando tale impegno di lavoro in funzione di copertura delle altre attività illecite cui si dedicava, e poi riaccompagnandolo a casa quando il medesimo ivi doveva fare rientro.

Nell'espletamento di tale incombente lo Scarantino aveva avuto modo di conoscere, a suo dire, anche uomini di onore di altri mandamenti ed in particolare i fratelli Giuseppe e Benedetto Graviano, che erano i capi del mandamento di Brancaccio, Francesco Tagliavia, Renzino Tinnirello, Peppuccio Barranca, tutti appartenenti al mandamento di Corso dei Mille, Cancemi Salvatore, Pipitone Antonino, che si erano in una occasione incontrati con il di lui cognato presso una cava in Villagrazia, e tanti altri uomini d'onore che non gli erano stati però mai formalmente presentati.

Lo Scarantino gestiva peraltro per suo conto delle attività illecite, connesse in particolare allo spaccio delle sostanze stupefacenti, dedicandosi anche al contrabbando di sigarette, attività questa che costituiva tuttavia più che altro una copertura dell'altra, ben più proficua attività relativa al traffico di droga. Ha riferito in particolare il collaboratore che egli acquistava l'eroina scura di tipo brown da quel Tonino Esposito di Voghera, con il quale aveva mantenuto i contatti, mentre l'eroina bianca la acquistava da Carlo Greco e da suo fratello Pino. Con riferimento alle sigarette di contrabbando ha inoltre precisato (confermando sul punto quanto riferito dall'Andriotta) che egli aveva escogitato un sistema per scongiurare il rischio di sequestri da parte della Guardia di Finanza: occultava infatti le sigarette

1713

all'interno dei tombini esistenti sulla strada, ponendovi accanto delle siringhe da insulina, preventivamente imbrattate con il sangue di animali, cosicchè i finanzieri non si avvicinavano ai tombini per paura del contagio.

Ha ancora dichiarato il collaboratore di aver preso parte, dopo la sua affiliazione a Cosa Nostra, alla consumazione di diversi omicidi nell'interesse dell'organizzazione, forse una decina (fra cui quelli di Bonanno Antonino, un personaggio pubblico del luogo che si occupava anche di politica, e di Amato Santino; quest'ultimo era stato strangolato ed il cadavere era stato poi bruciato all'interno di un'autovettura Supercinque, di proprietà di un amico dello stesso Scarantino), oltre che alla perpetrazione della strage per cui è processo, che costituiva, a suo dire, il delitto più grave da lui commesso.

Richiesto di riferire quanto a sua conoscenza in merito alla strage di che trattasi il medesimo ha fornito la seguente versione.

La mattina di un giorno che poteva collocarsi fra il 5 e l'8 luglio 1992, intorno alle ore 8.20-8.30 era passato a prelevare il cognato nella sua abitazione, avendolo il predetto preavvertito la sera precedente che l'indomani, intorno a quell'ora, aveva un appuntamento.

Dopo essere passati dal bar, che trovasi a 50 mt. dalla casa del Profeta, per sorbire un caffè, si erano recati presso la bottega del gesso dei nipoti dello stesso. Ivi lo Scarantino aveva lasciato la sua Renault 19, salendo, insieme al cognato, a bordo dell'autovettura di quest'ultimo, una Fiat 126 di colore verde chiaro. Si era quindi diretto, su indicazione dello stesso Profeta, alla villa, sita in via Chiavelli, di proprietà di una persona, il cui nome il collaboratore dichiarava di non poter rivelare in questa sede, essendovi a suo carico ancora indagini in corso (nel prosieguo della deposizione, tuttavia, il medesimo collaboratore indicava

inavvertitamente tale nominativo; si apprendeva così che la villa in questione si apparteneva a tale Calascibetta Giuseppe). Giunti alla villa, il proprietario aveva provveduto ad aprire loro il cancello, indi il Profeta era sceso dall'auto, dicendo allo Scarantino di tornare alla bottega del gesso a prelevare un'altra persona che ivi lo attendeva e portarla alla villa. Lo Scarantino aveva ottemperato all'incarico, facendo ritorno di lì a poco , unitamente a questa persona. Ivi giunto aveva parcheggiato l'autovettura, notando che nello spiazzale vi era posteggiata anche un'altra Fiat 126 bianca, ed era sceso, insieme a questa persona, attraverso uno scivolo, sito sulla sinistra del fabbricato, che conduceva ad un piano interrato, dove c'era un grande salone.

Il collaboratore ha fornito dettagliate indicazioni sul percorso effettuato per raggiungere la villa in questione, nonchè una descrizione dell'esterno della villa stessa, precisando che ad essa si accedeva tramite un cancello scorrevole di colore verde, munito di sistema di apertura con telecomando a distanza; dopo il cancello vi era un ampio spiazzale e, nella parte sinistra dello stesso, lo scivolo che portava al piano interrato. Alla fine dello scivolo vi era uno spiazzo di circa 8 mq., sul quale si apriva, tra l'altro la porta di accesso al salone. Il salone si estendeva a forma di L ed all'interno dello stesso vi era, collocato al centro, un grande tavolo di forma rettangolare, sulla destra due poltrone e un divano e poi una cucina con mobili componibili. Ha precisato lo Scarantino che egli conosceva già questa costruzione, essendovisi in passato recato diverse volte, anche per commettere degli omicidi.

Nella circostanza di che trattasi all'interno del salone si era tenuta una riunione, alla quale avevano partecipato diverse persone, fra cui il Profeta e Pietro Aglieri. Lo Scarantino era rimasto, a suo dire, all'esterno, nello spiazzo antistante il salone, insieme ad altre cinque persone, che, come lui, erano lì soltanto per accompagnare

1715

altri uomini d'onore. Dalla posizione in cui era aveva potuto sentire parte della conversazione intercorsa fra i presenti, che stavano tutti seduti attorno al tavolo del salone, percependo in particolare che la persona seduta a capotavola diceva "questo cornuto si deve fare saltare in aria come quel crasto che stava restando vivo, perchè questo cornuto di Borsellino fa più danni di Falcone a Roma.", un altro che si trovava alla sua destra mostrava di condividere tale affermazione, mentre una terza persona che stava seduta dall'altra parte del tavolo con le spalle rivolte alla porta di ingresso, manifestava qualche perplessità, così testualmente esprimendosi: "appena si fa saltare a questo per aria succede un bordello". Aveva sentito anche parlare di esplosivo, essendo peraltro entrato, mentre era in corso la discussione, più di una volta nel salone per prendere dell'acqua, ma non aveva compreso esattamente in che termini se ne discuteva, anche perchè non aveva prestato soverchia attenzione al contenuto della conversazione, che direttamente non lo riguardava, trovandosi egli lì soltanto per accompagnare il Profeta.

La riunione si era protratta per 2-3 ore. A conclusione della stessa, dopo che tutti gli altri erano andati via ed alla villa erano rimasti soltanto gli uomini d'onore della Guadagna, il Profeta, insieme ad un'altra persona, gli aveva chiesto di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, precisandogli che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, purché marciante, ed una bombola di "ossigeno". Ha spiegato l'imputato che in realtà non si trattava propriamente di ossigeno, ma di un'altra sostanza contenuta parimenti in bombole, che veniva impiegata, per quanto lui ne sapeva, per tagliare i binari dei treni.

Per il reperimento dell'auto richiestagli aveva pensato di rivolgersi a Salvatore Candura, un giovane della Guadagna che viveva proprio di questi piccoli espedienti e che già in passato aveva commesso diversi furti di auto su sua commissione. A ciò

1716

lo Scarantino si era, a suo dire, indotto, perché si era convinto, sulla base di quanto Natale e gli altri gli avevano detto, che a seguito dell'esplosione "non rimanevano neanche le bucce della macchina". Mentre stava incaricando Salvatore Tomaselli, persona a lui vicina che lo collaborava nel contrabbando di sigarette e nello spaccio della droga, di cercare il Candura, questi era sopraggiunto a bordo della sua moto. Lo aveva quindi richiesto di procurargli un'autovettura di piccola cilindrata, precisandogli che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, purché marciante, e senza ovviamente dargli alcuna spiegazione sull'impiego che se ne doveva fare. Decorsi due o tre giorni, il Candura lo aveva cercato per comunicargli che aveva reperito una Fiat 126 ed egli gli aveva detto di portargliela in via Roma all'angolo dove c'è la prostituta, dandogli appuntamento per le ore 23.00-23.30 dello stesso giorno. Il Candura conosceva bene il luogo dell'appuntamento, perchè in precedenza aveva più volte accompagnato lo stesso Scarantino presso questa casa di prostituzione.

All'orario concordato lo Scarantino si era portato in via Roma, unitamente a Tomaselli Salvatore, a bordo del motore di pertinenza di quest'ultimo (assumeva il collaboratore di non ricordare se nella specie avessero utilizzato il Bravo o il vespino), ed aveva ivi trovato il Candura. Indi il Tomaselli si era posto alla guida della Fiat 126 e lo Scarantino a bordo del motore e si erano allontanati, lasciando sul posto il Candura. Ha precisato il collaboratore che quest'ultimo gli aveva anche chiesto un passaggio per rientrare, ma egli si era rifiutato, dicendogli di prendersi l'autobus o di andare a piedi.

L'auto era stata portata alla Guadagna e parcheggiata sotto il ponte della via Oreto, vicino al magazzino del Tomaselli; lo Scarantino si era poi recato la sera stessa presso l'abitazione del Profeta per comunicargli del reperimento dell'auto che

1717

gli era stata richiesta ed il Profeta gli aveva dato istruzioni di ricoverarla temporaneamente all'interno di qualche magazzino. L'indomani lo Scarantino aveva collocato la Fiat 126 nel magazzino del Tomaselli, sito nei pressi della concessionaria Renault.

Ha poi descritto il collaboratore tale magazzino, riferendo che lo stesso era in realtà una porcilaia, ma veniva da loro impiegato anche per occultare la droga, le armi e le sigarette. Il magazzino era munito di due ingressi, uno dei quali protetto da saracinesca. Entrando da questo ingresso vi era un primo vano dal quale si accedeva nella porcilaia, che era costituita da box in muratura. Sul pavimento di uno di questi box vi era una botola in ferro che conduceva ad un locale sotterraneo dove venivano per l'appunto occultate le armi e le sigarette. Nel magazzino vi era anche una sorta di nicchia ("un balatone che si leva e si mette") dove veniva conservata la droga.

Ha inoltre precisato lo Scarantino, a specifica domanda, che, al momento del conferimento dell'incarico aveva consegnato al Candura, come compenso, la somma di lire centocinquantamila, oltre a tre grammi di droga, indirizzandolo da uno spacciatore, tale Francuzzo, per fargliela vendere. Ha dichiarato di non ricordare se nella circostanza aveva consegnato al medesimo anche uno "spadino" (il collaboratore ha descritto l'oggetto in parola come una sorta di coltello tagliato a metà ed affilato che poteva essere proficuamente impiegato per aprire la portiera di tutti i tipi di autovetture ed a volte anche per avviarne il motore), in quanto diverse volte in passato aveva dato al Candura attrezzi di questo genere, per cui non poteva rammentare se ciò aveva fatto anche in questa occasione.

Proseguendo nel suo racconto l'imputato ha poi riferito che due giorni prima della strage, nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, era stato contattato da due persone, i cui nomi aveva già indicato all'Autorità Giudiziaria, i quali gli avevano

1718

detto che bisognava prelevare la macchina e portarla da Giuseppe. Egli si era pertanto posto alla guida della 126, che aveva messo in moto instaurando il contatto fra i fili dell'accensione perché la macchina aveva il bloccasterzo rotto, ed aveva raggiunto, al seguito dell'autovettura sulla quale prendevano posto le altre due persone, la via Messina Marine. Ivi, su indicazione dei predetti, aveva parcheggiato l'auto, collocandola sul lato mare della carreggiata, a circa 100-150 mt. dall'autocarrozzeria di Orofino Giuseppe. Nel corso del controesame della difesa ha precisato il collaboratore, a specifica domanda, che tale operazione era avvenuta intorno alle ore 16.30-16.40 o 17.00 del venerdì 17 luglio.

Lo Scarantino conosceva già, a suo dire, Pinuzzu Orofino perché gliene aveva parlato in una occasione Peppuccio Barranca, uomo d'onore della "famiglia" di Corso dei Mille, con il quale egli aveva avuto rapporti nell'ambito del traffico della droga. Ha spiegato in proposito il collaboratore di avere appreso dell'appartenenza del Barranca alla famiglia di Corso dei Mille dal cognato Profeta Salvatore. Poiché infatti il Barranca abitava alla Guadagna ed aveva rapporti con gli altri uomini d'onore della zona, egli aveva sempre ritenuto che lo stesso facesse parte della sua stessa famiglia; aveva invece saputo dal cognato che il Barranca apparteneva alla famiglia di Corso dei Mille ed era vicino a Renzino Tinnirello, esponente di spicco della stessa famiglia.

Lo Scarantino ha poi precisato che il Barranca gli aveva parlato dell'Orofino in una occasione in cui lo stesso doveva far eseguire delle riparazioni di carrozzeria sull'autovettura della sorella. Poiché infatti lo Scarantino si era offerto di portarlo dal suo lattoniere di fiducia, il Barranca gli aveva detto che egli aveva già un lattoniere di fiducia, che peraltro era un uomo "a disposizione" dell'organizzazione e di Renzino Tinnirello in particolare e che si identificava per l'appunto nell'Orofino.

1719

Il collaboratore ha dichiarato di avere successivamente visto l'Orofino in più circostanze insieme al Barranca (in una occasione i due erano entrati al bar Badalamenti della Guadagna) ed una volta lo aveva anche visto mentre parlava con Renzino Tinnirello sul marciapiede della via Messina Marine antistante l'ingresso allo spiazzale dove era sita la sua autocarrozzeria.

Nel prosieguo della ricostruzione dei fatti attinenti alla strage, il collaboratore ha dichiarato che, dopo aver parcheggiato la Fiat 126 sulla via Messina Marine aveva fatto rientro nel suo quartiere. Il mattino successivo, intorno alle 10.30-11.00, mentre si trovava al bar Badalamenti della Guadagna, intento a sorbire un caffè, in compagnia di altre due persone, di cui aveva già indicato le generalità all'Autorità Giudiziaria, era sopraggiunta un'auto con a bordo i fratelli Gaetano e Pietro Scotto. Pietro Scotto era rimasto in macchina, mentre Tanuzzo era entrato al bar, si era avvicinato ai due che erano in compagnia dello Scarantino ed aveva detto loro "tutto a posto per la rapina" e solo dopo che i due lo avevano rassicurato, dicendogli che lo Scarantino era "la stessa cosa", Tanuzzu Scotto aveva parlato chiaramente comunicando loro che il fratello aveva provveduto ad intercettare il telefono. A tale notizia i due avevano manifestato viva soddisfazione ed uno di essi aveva risposto con la seguente frase: "minchia questa volta in culo ce l'abbiamo messo."

Ha aggiunto lo Scarantino che anche in una precedente occasione, circa una settimana prima di questo episodio, aveva avuto modo di notare Tanuzzo Scotto che parlava al bar Badalamenti con quelle stesse persone che aveva incontrato in sua presenza. In quella circostanza Tanuzzo Scotto era ancora in compagnia del fratello Pietro, ma questi anche quella volta non era sceso dall'autovettura Peugeot, con la quale i due fratelli erano arrivati sul posto.

Il collaboratore ha spiegato che egli conosceva i fratelli Scotto, per essergli stati

1720

gli stessi indicati da alcuni ragazzi del quartiere dell'Arenella con i quali era in rapporti per questioni connesse allo spaccio della droga. Questi ragazzi acquistavano infatti lo stupefacente anche dai fratelli Scotto, lamentandosene poi con lui per la scadente qualità della droga che gli stessi loro fornivano.

Nel corso del controesame della difesa il collaboratore ha riferito di avere peraltro visto lo Scotto Gaetano al bar Badalamenti della Guadagna in un'altra occasione precedente alle due prima indicate ed anteriore anche all'epoca in cui si era tenuta la riunione. Anche in questa circostanza lo Scotto Gaetano, che era però da solo, si era intrattenuto a parlare con Natale Gambino e Cosimo Vernengo, ma non sapeva ovviamente se anche in questa circostanza lo Scotto si fosse incontrato con costoro per parlare dell'attentato al dr. Borsellino.

Nel prosieguo del racconto lo Scarantino ha riferito che, dopo questo incontro con Scotto Gaetano, una di quelle due persone che si trovava al bar in sua compagnia, gli aveva intimato di non allontanarsi, perché di lì a poco sarebbe tornato per impartirgli delle istruzioni. Era in effetti tornato poco dopo al bar e gli aveva detto di farsi trovare alla Guadagna con la moto per le ore 16.30-17.00.

Nel pomeriggio, all'orario indicatogli, si era recato nella Piazza Guadagna ed insieme a quelle stesse persone con cui si era incontrato al mattino, si era portato sulla via Messina Marine. Indi l'Orofino ed altre persone che già si trovavano in loco avevano provveduto ad entrare la Fiat 126 nella carrozzeria. Rammentava il collaborante che a tal fine l'auto era stata spinta. Di lì a poco erano arrivate delle altre persone che si erano dirette anch'esse verso l'ingresso della carrozzeria. Dette persone erano entrate tutte a piedi, eccetto una che era entrata nell'officina con una Jeep Suzuki. Nell'officina era, fra gli altri, arrivato anche il Profeta Salvatore, ma lo stesso era riuscito poco dopo e si era allontanato. Ha spiegato in tale contesto il

1721

collaboratore che egli aveva volutamente omesso di riferire tale ultima circostanza nel corso dei precedenti interrogatori resi al P.M., perché temeva che il cognato potesse precostituirsi per quel pomeriggio un alibi liberatorio. Gli risultava infatti che il Profeta aveva in passato positivamente sperimentato tale modus operandi, in particolare allorché erano stati perpetrati degli omicidi ai quali aveva personalmente preso parte.

Proseguendo nella ricostruzione, lo Scarantino ha precisato che egli non era entrato nei locali dell'officina, avendo ricevuto l'incarico di effettuare, insieme ad altre due persone, attività di bonifica sulla via Messina Marine e di impedire in ogni modo eventuali interventi delle Forze di Polizia all'interno della carrozzeria. L'ordine ricevuto era infatti nel senso che si doveva eventualmente sparare al fine di attirare su di sé l'attenzione delle Forze dell'Ordine ed impedirne l' irruzione nell'autocarrozzeria.

Le operazioni all'interno dell'officina si erano protratte, a dire dello Scarantino, per tre ore e mezzo, quattro ore. Dopo di che tutti si erano allontanati lasciando l'autovettura all'interno della carrozzeria. Egli si era poi recato alla Guadagna, perché così gli era stato ordinato. Ivi si era incontrato con una persona, la quale gli aveva dato appuntamento per l'indomani mattina intorno alle 5.30.

La domenica mattina all'orario prestabilito si era recato nuovamente in via Messina Marine con la propria autovettura Renault 19, insieme ad altre due persone che prendevano però posto a bordo di altra autovettura. Aveva quindi visto Renzino Tinnirello uscire la Fiat 126 dall'autocarrozzeria dell'Orofino, raccomandando allo stesso di pulire tutto e togliere ogni traccia ("Pinù, sbrigatela tu, ti raccomando, rompi il lucchetto, leva tutte le cose di mezzo."); indi la sua macchina e l'altra autovettura con le altre due persone a bordo avevano preso in mezzo l'autobomba

1722

condotta dal Tinnirello, scortandola fino a Piazza dei Leoni.

All'angolo della Piazza dei Leoni vi erano altre tre persone che aspettavano e che gli avevano fatto cenno con la mano di andarsene; aveva pertanto fatto rientro alla Guadagna ed analogamente avevano fatto le due persone che si trovavano a bordo dell'altra autovettura di scorta.

Ha ulteriormente riferito lo Scarantino di essersi poi recato quella stessa mattina presso l'abitazione del Profeta per comunicargli che tutto era a posto. Nell'occasione lo stesso gli aveva espressamente intimato di non farsi vedere in giro nella Piazza della Guadagna. Poiché erano in corso i lavori di costruzione in una palazzina di sua pertinenza, si era ivi portato, intrattenendosi a conversare con gli operai. Intorno alle 10.30-11.00 vi era stata una rissa davanti alla chiesa del suo quartiere ed era sceso in strada per separare i litiganti; a mezzogiorno aveva chiamato dal suo cellulare, intestato a Basile Angelo, una ragazza Raffaella Accetta, intrattenendosi a conversare con la stessa. Aveva poi fatto rientro a casa per pranzare. Nel pomeriggio era sceso in Piazza Guadagna e mentre parlava al telefono con la sua amante Prester Carmela, aveva udito delle persone urlare: "hanno ammazzato Borsellino, hanno ammazzato Borsellino!" . Si era quindi recato a casa del Profeta e lo aveva trovato disteso sul divano che guardava in televisione le immagini della strage. Successivamente si era incontrato con la Prester presso l'albergo La Vetrana di Trabia.

Il collaborante ha poi precisato che la sua attività si era conclusa con l'arrivo dell'autobomba in Piazza dei Leoni e che egli non sapeva se la stessa fosse poi stata direttamente portata in via D'Amelio ovvero ricoverata in qualche garage prima di essere ivi condotta; aveva però successivamente appreso da uno del suo gruppo che ad azionare il telecomando erano stati "tre con le corna d'acciaio". La stessa

1723

persona gli aveva anche riferito che l'Orofino aveva provveduto a riparare il bloccasterzo della Fiat 126, prima che la stessa fosse imbottita di esplosivo e che sulla macchina erano state applicate le targhe di un'altra Fiat 126, prelevate dall'autocarrozzeria dello stesso Orofino; che l'Orofino aveva presentato regolare denuncia il lunedì, simulando che era stato perpetrato un furto nella giornata di domenica quando la carrozzeria era chiusa.

Nel prosieguo dell'esame lo Scarantino ha altresì dichiarato che, dopo la strage, il Candura lo aveva diverse volte cercato, chiedendogli notizie di quella Fiat 126. Lo stesso infatti era molto preoccupato, perché sospettava che proprio quell'autovettura fosse stata impiegata per la perpetrazione della strage e tale sua preoccupazione aveva reiteratamente rappresentato anche al Tomaselli. Quest'ultimo infatti in una occasione, nel riferirgli dei sospetti del Candura, gli aveva anche detto: "ma come ti sei convinto a chiedere la macchina a questo Candura?".

Il collaborante ha precisato che egli in realtà si era reso conto di aver commesso una leggerezza, rivolgendosi a Candura per l'espletamento di un incarico così delicato, quale il reperimento dell'autovettura che doveva essere utilizzata per la strage, ma a ciò si era, a suo dire, indotto in quanto convinto che, a seguito dell'esplosione, della macchina non sarebbe rimasto nulla che ne potesse consentire l'identificazione. Di tale circostanza non aveva peraltro mai parlato con il cognato, neppure quando, dopo l'arresto del Candura, si era recato a casa del Profeta per esprimergli le sue preoccupazioni. Il Profeta nella circostanza lo aveva rassicurato, dicendogli che poteva dormire sonni tranquilli, in quanto si trattava di un povero tossicodipendente che certamente non sarebbe stato creduto dagli Organi di Polizia, senza tuttavia chiedergli alcuna spiegazione sulle ragioni dei suoi timori

Ha infine ammesso lo Scarantino di avere effettuato confidenze in merito ai fatti

1724

attinenti alla strage ad Andriotta Francesco, nel corso di un periodo di comune detenzione presso il Reparto Osservazione del carcere di Busto Arsizio.

Ha dichiarato in particolare lo Scarantino che egli era arrivato al Carcere di Busto Arsizio nel novembre 1992 ed era stato inizialmente assegnato alla IV Sezione dove erano ristretti i detenuti sottoposti al regime del 41 bis. Ivi aveva avuto modo di familiarizzare con alcuni ragazzi, tale Pietro Corrao, un certo Taormina di Bagheria che era amico del Profeta, ed altri. In detta Sezione era rimasto tuttavia per pochi giorni, venendo poi trasferito al reparto Osservazione. Dopo circa sei mesi era arrivato nello stesso Reparto l'Andriotta ed era stato collocato nella cella n. 4, immediatamente contigua alla sua. Con lo stesso si era subito instaurato un rapporto di simpatia, che ben presto era sfociato in una vera e propria amicizia con scambio di cortesie e di reciproche confidenze. L'Andriotta gli aveva parlato della sua vicenda personale, delle sue attività e delle sue conoscenze ed anch'egli gli aveva fatto delle confidenze in merito alle sue attività attinenti al traffico della droga, al contrabbando di sigarette, raccontandogli anche dei particolari, quale ad es. l'accorgimento di occultare le sigarette nei tombini, che aveva impiegato a seguito dei reiterati sequestri operati dalla Guardia di Finanza in suo danno.

Ha precisato il collaboratore che l'Andriotta gli aveva ispirato fiducia anche perchè lo stesso gli aveva menzionato nel corso delle conversazioni i nomi di alcune persone di origine palermitana con le quali aveva avuto cointeressenze in traffici di stupefacenti, quali i fratelli Battaglia Antonino e Giuseppe, che anch'egli conosceva. Gli risultava infatti che il Battaglia Giuseppe, che peraltro era zio della propria moglie, era uomo d'onore della famiglia dei Graviano. L'Andriotta gli aveva parlato inoltre di tale Cucuzza, personaggio anche questo a lui ben noto, ma di cui non sapeva indicare le esatte generalità, in quanto lo aveva conosciuto con tale

1725

soprannome all'interno del carcere dell'Ucciardone. Ha altresì dichiarato lo Scarantino che l'Andriotta si era peraltro prestato per far uscire dal carcere alcuni messaggi da recapitare ai suoi familiari, comportamento anche questo che aveva contribuito ad incrementare la sua fiducia nel compagno di detenzione, al quale, in un momento di sconforto, aveva fatto importanti confidenze circa il proprio e l'altrui coinvolgimento nei fatti di strage per cui è processo.

Lo Scarantino ha anche riferito delle modalità in cui avvenivano le conversazioni fra lui e l'Andriotta, degli accorgimenti impiegati da questi per la trasmissione dei bigliettini recanti i messaggi all'esterno della struttura carceraria, dell'attività di tramite all'uopo espletata dalla moglie dell'Andriotta, del contenuto dei messaggi stessi, rendendo in proposito dichiarazioni esattamente conformi a quelle rese dall'Andriotta e confermando il racconto di quest'ultimo anche per quanto attiene al tenore di quel bigliettino, recante un messaggio cifrato relativo ad una minaccia da far pervenire al dr. Lo Forte, che gli era stato recapitato dai detenuti della IV Sezione ed alle ulteriori informazioni di tipo giornalistico, che gli erano pervenute dalla medesima Sezione , ivi compresi i due episodi in cui gli erano stati addirittura trasmessi nel cubicolo dell'aria le copia dei giornali che riportavano le notizie che lo riguardavano.

Quanto al tenore delle confidenze effettuate all'Andriotta in ordine alla strage, lo Scarantino ha dichiarato di aver raccontato al medesimo tutti i fatti, come li ha riferiti in dibattimento, anche se non in maniera così organica, ma al contrario in modo molto frammentario, in quanto le loro conversazioni erano spesso interrotte dall'arrivo dell'agente penitenziario. Ha confermato in particolare il collaboratore di aver parlato all'Andriotta della riunione dei primi di luglio e delle persone che vi avevano partecipato, del coinvolgimento nella strage del Profeta Salvatore e della

1726

presenza dello stesso nella carrozzeria dell'Orofino dove era stata imbottita la Fiat 126, raccontandogli anche della battuta "è arrivata la profezia" che in quella circostanza egli aveva scherzosamente proferito con riferimento al cognato , dell'imprudenza commessa, affidandosi ad un "drogato" come Candura, per il reperimento della Fiat 126 impiegata per la strage, del fatto che tale autovettura era molto simile di colore ad un'altra Fiat 126 che egli spesso utilizzava e che era di proprietà del Profeta, il quale l'aveva acquistata dopo il suo coinvolgimento nel blitz di Villagrazia, intestandola al fratello Angelo; del fatto che era stata effettuata un'intercettazione abusiva sull'utenza telefonica della madre del dr. Borsellino captando la linea da un "cassettone" della SIP e che di ciò si era occupato il fratello di Tanuzzo Scotto, che era un uomo d'onore dell'Arenella, vicino ai Madonia.

Ha asserito lo Scarantino che all'Andriotta aveva in definitiva narrato tutta la verità dei fatti, ivi comprese le circostanze successivamente apprese dal suo amico in ordine alla sostituzione delle targhe sull'autobomba e quant'altro dallo stesso riferitogli, precisando peraltro che a tali confidenze si era determinato a seguito dell'arresto dell'Orofino, in quanto era entrato in una fase di grande apprensione e preoccupazione indotta dal timore di un pentimento dello stesso, mentre in precedenza, pur essendosi lasciato andare a qualche ammissione con l'Andriotta, gli aveva riferito anche delle cose non rispondenti al vero, come ad es. il fatto che l'autobomba era stata preparata nella porcilaia.

Ha ancora fornito lo Scarantino ampie spiegazioni in ordine al contenuto del bigliettino recante il messaggio sul negozio Anna abbigliamento, precisando che detto negozio era intestato a Guadagna Francesca Paola ed egli era socio del di lei marito Garofalo Salvatore in questo esercizio. Il negozio era in realtà denominato "Verde Acqua" ed egli lo aveva indicato nel messaggio come Anna abbigliamento

1727

per far comprendere il riferimento ai suoi familiari. In detto negozio infatti lavorava Anna Prester che era la sorella di una sua cognata. Ha spiegato inoltre il collaboratore i riferimenti nominativi e telefonici contenuti nel bigliettino di che trattasi, chiarendo che Zanca Gioacchino è il cognato della madre, De Lisi Ignazia è la di lei sorellastra ed il numero 6471237 corrispondeva all'utenza installata presso l'abitazione della di lui madre, che coabitava con la sorella, alla quale era intestata l'utenza telefonica.

Nella medesima pronuncia si è altresì rilevato che «*all'udienza dibattimentale del 24/5/1995, in apertura dell'esame, lo Scarantino, dopo avere apertamente ammesso la propria responsabilità in ordine ai fatti di strage per cui era imputato, ha voluto rendere una dichiarazione spontanea al fine di precisare che egli in realtà aveva cominciato a maturare il proposito di collaborare con l'Autorità Giudiziaria fin dal momento del suo arresto ed aveva lasciato passare quasi due anni prima di determinarsi a tale scelta perché combattuto fra il rimorso per quanto aveva commesso e la paura di perdere l'affetto dei suoi cari, che era certo non avrebbero condiviso una tale decisione e non lo avrebbero seguito in una scelta di questo genere. A ciò si aggiungevano anche i sentimenti di rimorso che provava nei confronti del cognato Profeta Salvatore, con il quale aveva sempre avuto un forte legame affettivo e che sapeva di dover accusare di un fatto così grave, nel momento in cui si fosse avviato sulla strada della collaborazione con la giustizia. Temeva peraltro che il Profeta potesse mettere in atto le minacce prospettate, avendogli lo stesso espressamente detto nelle occasioni in cui si era recato a trovarlo in carcere e successivamente, tramite il cognato Basile Angelo, che ogni eventuale suo proposito di collaborazione sarebbe stato stroncato sul nascere, in quanto lo avrebbe fatto uccidere in qualsiasi carcere fosse stato ristretto*».

1728

Infine, il contenuto delle dichiarazioni rese dallo Scarantino nell'**esame dibattimentale dell'8 marzo 1997** e delle ulteriori udienze dedicate a tale escussione è stato così riassunto nella sentenza n. 2/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta, emessa all'esito del giudizio di primo grado nel c.d. processo "Borsellino bis":

Nel corso del presente dibattimento lo Scarantino è stato sentito nel pieno contraddittorio delle parti alle udienze del 7 e dell'8 marzo 1997 e del 12, 13, 14 e 15 maggio 1997. Tali ulteriori verbali di esame rappresentano sostanzialmente il prodotto delle stratificazioni di tutte le precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini ed appare evidente lo sforzo dello Scarantino per superare le originarie incongruenze, imprecisioni e contraddizioni di un racconto che, comunque, è doveroso sottolinearlo, non è mai mutato nella sua struttura iniziale, perché lo Scarantino pur nella notevole variabilità delle dichiarazioni riguardanti i singoli soggetti chiamati in correità, ha sempre confermato la sua partecipazione ad una riunione preparatoria a casa di Calascibetta, ha confermato l'incarico di reperimento di un'auto di piccola cilindrata, ha confermato il riempimento della 126 nella carrozzeria di Orofino, lo spostamento di questa verso piazza Leoni, la visita al bar Baldalamenti nella mattina di sabato di Gaetano Scotto.

In particolare lo Scarantino ha dichiarato che una mattina aveva accompagnato il cognato Salvatore Profeta presso la villa di Giuseppe Calascibetta e successivamente, su incarico del Profeta, era tornato indietro, aveva prelevato Renzino Tinnirello e lo aveva portato sempre alla villa di Calascibetta . Quando era entrato nella villa, chiusa da un cancello verde che si apriva con telecomando, aveva notato che all'interno dello spiazzo era posteggiata una 126 bianca ed aveva successivamente saputo che si trattava dell'auto con la quale era arrivato Totò Riina. Nella villa aveva notato la presenza di diverse persone: all'esterno erano

1729

rimasti lo stesso Scarantino, Natale Gambino, Nino Gambino, Cosimo Vernengo, Tanino Murana, Giuseppe La Mattina e Peppuccio Calascibetta, il quale entrava ed usciva dal salone sito a pianoterra dove si trovavano gli altri, mentre all'interno lo Scarantino aveva visto, seduti intorno al tavolo posto al centro del salone, Totò Riina, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Cancemi, Salvatore Profeta, Renzino Tinnirello, Francesco Tagliavia, Giuseppe Graviano, Di Matteo, Brusca, La Barbera, Raffaele Ganci ed un tale Salemi o Salerno. Lo Scarantino era entrato alcune volte all'interno del salone per prendere dell'acqua ed aveva avuto modo di sentire alcune parole pronunciate da Riina quali "a stù curnutu s'ha a fare saltare 'nda l'aria ....", e da Raffaele Ganci quali "Ca se si ammazza a chistu succede un bordello ". La riunione si era svolta nella mattinata di un giorno compreso tra il 5 e l'8 luglio del 1992 ed aveva avuto una durata di circa due ore, due ore e mezza. Lo Scarantino, a giustificazione del fatto di non avere parlato della partecipazione alla riunione dei collaboratori di giustizia Di Matteo, La Barbera e Cancemi nonché di Brusca Giovanni e Raffaele Ganci nei primi verbali di interrogatorio, adduceva le ragioni già espresse e sopra riportate e cioè il timore di non essere creduto per i primi e la paura di ritorsioni nei confronti dei suoi familiari per i secondi.

Proseguendo nel suo racconto lo Scarantino ha dichiarato che quando la riunione era già terminata l'Aglieri ed il Profeta lo avevano incaricato del reperimento di una bombola d'ossigeno, consegnandogli un bigliettino contenente la sigla della bombola indicata con le lettere "AGK" o qualcosa del genere, quindi si era recato presso il negozio di Giuseppe Romano il quale gli aveva accennato alla potenza esplosiva della bomba, gli aveva detto che per averla bisognava consegnare il vuoto e fatturarla e gli aveva indicato il cantiere per la costruzione di una stazione della

1730

metropolitana, sito in prossimità della villa di Aglieri, dove avrebbe potuto rubare bombole simili, usate per tagliare i binari. Aveva successivamente informato Profeta della cosa e questo gli aveva detto di lasciare perdere. Contestualmente all'incarico di reperimento della bombola il Profeta gli aveva dato l'ulteriore incarico di reperire una automobile di piccola cilindrata, e lo Scarantino ha precisato di avere detto che già aveva nella sua disponibilità una 126 rubata parcata dietro via Giovanni Travaglio, ma di non averla più ritrovata e di essersi deciso a procurarne un'altra (pag. 206). Tale versione appare chiaramente come un tentativo di fare convergere le prime contraddittorie versioni circa il possesso della 126 rubata precedente all'incarico conferitogli dal Profeta. Si era quindi recato alla Guadagna dove aveva incontrato Salvatore Tomaselli suo socio nel traffico di stupefacenti ed in altre attività criminose, e successivamente Salvatore Candura cui aveva detto di reperire una 126. Dopo due- tre giorni Candura gli aveva comunicato di avere rubato la macchina richiesta e lo Scarantino, assicuratosi con Candura che la macchina fosse stata rubata nella zona centrale di Palermo, gli aveva dato appuntamento per la consegna presso via Roma, nelle vicinanze di un locale dove lavorava una prostituta, dove verso le 22,30-23,00 si era recato per prelevare l'auto in compagnia del Tomaselli ed a bordo di una vespa, la vettura così recuperata veniva lasciata di fronte al magazzino di Tomaselli, sito sotto il ponte del fiume Oreto e da sempre utilizzato dallo Scarantino e dal Tomaselli per nascondere armi, refurtiva e stupefacenti, e dell'avvenuto reperimento veniva avvertito il Profeta. Anche in questo caso Scarantino ha cercato di spiegare i motivi per cui nei primi verbali non ha parlato della consegna della macchina in via Roma, dichiarando invece essergli stata consegnata direttamente da Candura alla Guadagna, dichiarando di non avere parlato subito della consegna in via Roma perchè l'avv.

1731

Petronio gli avrebbe riferito che Candura sosteneva che la consegna era avvenuta alla Guadagna e quindi per uniformare le sua dichiarazioni a quelle del Candura. La macchina era rimasta, sempre secondo Scarantino, davanti il magazzino di Tomaselli circa due-tre giorni e comunque fino al venerdì precedente alla strage, giorno in cui lo Scarantino insieme a Cosimo Vernengo e Tanino Murana aveva portato la vettura, dopo averla accesa grazie al contatto dei fili, in via Messina Marine, posteggiandola a circa 50 metri di distanza dalla carrozzeria di Orofino.

Scarantino ha dichiarato, conformemente alle prime versioni, che il giorno prima della strage, il sabato alle ore 10,30 circa della mattinata mentre si trovava al bar Badalamenti in compagnia di Cosimo Vernengo e Natale Gambino erano sopraggiunti con una 127 Scotto Gaetano e Scotto Pietro, il primo era sceso dall'auto, era entrato nel bar ed aveva parlato con Natale Gambino dicendogli che "...era tutto a posto ...", successivamente Natale Gambino rivolgendosi a Scarantino gli accennava all'intercettazione telefonica e gli dava appuntamento per il pomeriggio. Deve a proposito sottolinearsi che tra gli argomenti del controesame e delle relative contestazioni (pagg. 58 e segg. del verbale del 13.5.1997), vi è stato l'appellativo di "ragazzo" dato dallo Scarantino allo Scotto Gaetano nel verbale di interrogatorio del 24.6.1994, tuttavia non può farsi a meno di rilevare quanto già evidenziato a proposito di quel verbale di interrogatorio e cioè che lo Scarantino per definire lo Scotto usa i termini "cristianu" e "picciottu", chiaramente percepibili dall'ascolto della registrazione ma nella trascrizione del verbale non tradotto il primo e tradotto come "ragazzo" il secondo.

Lo Scarantino ha poi descritto le fasi del sabato sera prima della strage, dichiarando che si era portato alla Guadagna verso le 16,00 a bordo di un motorino e con una pistola ed insieme a Tanino Murana e Natale Gambino si era diretto verso via

1732

Messina Marina presso l'officina di Orofino, qui avevano trovato lo stesso Orofino in compagnia di Tinnirello, il quale insieme a Natale Gambino aveva spinto la 126, ancora parcata nei pressi, all'interno dell'officina. Mentre Scarantino, Tanino Murana e Natale Gambino si occupavano di pattugliare via Messina Marine, erano sopraggiunti all'interno dell'officina Salvatore Profeta, Pietro Aglieri, Franco Urso, Santino Di Matteo, Francesco Tagliavia, Graviano Giuseppe, la Mattina Giuseppe e Cosimo Vernengo il quale era entrato dentro a bordo della sua jeep Suzuki. Da Natale Gambino Scarantino aveva appreso che in quell'occasione era avvenuto il caricamento della macchina con l'esplosivo e che doveva tenersi pronto per l'indomani mattina.

La domenica mattina verso le 5,30, secondo quanto ha dichiarato Scarantino in dibattimento, dopo essersi incontrato alla Guadagna con Tanino Murana e Natale Gambino ognuno con la sua macchina si erano diretti verso la carrozzeria di Orofino dove avevano trovato Tinnirello con la 126 imbottita di esplosivo. Avevano formato una specie di corteo con in testa Natale Gambino, in mezzo la 126 condotta da Tinnirello, subito dietro la vettura di Tanino Murana e quella di Scarantino, tutti dopo avere attraversato una serie di vie cittadine minutamente elencate dallo Scarantino, si erano portati in Piazza Leoni dove presso una gelateria avevano trovato ad aspettarli Pietro Aglieri e Francesco Tagliavia, i quali gesticolando avevano fatto capire agli altri di andare via, cosa che Scarantino, Murana e Gambino avevano prontamente fatto.

Nella successiva sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. "Borsellino ter") si è osservato che, nell'esame reso all'udienza dell'8 marzo 1997, lo Scarantino ha inserito anche Salvatore Profeta e Giuseppe Graviano tra le persone che andarono

1733

nella carrozzeria di Giuseppe Orofino mentre si stava preparando la "autobomba", precisando di non avere rivelato prima i loro nomi perché aveva paura. Quest'ultima pronuncia ha rilevato che «*tali dichiarazioni appaiono emblematiche, tanto della personalità dello SCARANTINO, quanto del suo rapporto di "collaborazione" con l'Autorità Giudiziaria. La dichiarazione riguardante gli SCOTTO, che mostra un insanabile contrasto con quelle rese in precedenza, evidentemente è frutto dell'ennesimo "aggiustamento" fatto per adeguare la propria versione dei fatti agli sviluppi delle indagini e del processo. Inoltre, si assiste all'ennesimo tentativo maldestro da parte dello SCARANTINO di giustificare le persistenti incertezze e contraddizioni adducendo il timore di coinvolgere determinati soggetti: in precedenza aveva detto di avere avuto paura ad accusare Giovanni BRUSCA, timore che invece non sentiva nei riguardi dei GRAVIANO, mentre appare assurdo che egli non abbia fatto il nome del cognato per paura, avendolo già accusato di avergli commissionato il furto della "126"*».

L'esame condotto sulle predette dichiarazioni evidenzia, dunque, come attraverso una pluralità di deposizioni lo Scarantino avesse incolpato Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell'attentato, attribuendo loro le condotte sopra descritte.

La completa falsità di tali dichiarazioni emerge con assoluta certezza non solo dall'esplicita ammissione operata dallo stesso Scarantino, ma anche, e soprattutto, dalla loro inconciliabilità con le circostanze univocamente accertate nel presente processo, che hanno condotto alla ricostruzione della fase esecutiva dell'attentato in senso pienamente coerente con le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, come si è visto nel capitolo attinente alla posizione dell'imputato Vittorio Tutino.

1734

Da tale ricostruzione emerge in modo inequivocabile, oltre alla inesistenza della più volte menzionata riunione presso la villa del Calascibetta, la mancanza di qualsiasi ruolo dello Scarantino nel furto della Fiat 126, la quale, per giunta, non venne mai custodita nei luoghi da lui indicati, né ricoverata all'interno della carrozzeria dell'Orofino per essere ivi imbottita di esplosivo. *A fortiori*, devono ritenersi del tutto false le condotte di altri soggetti, delineate dallo Scarantino in rapporto alle suddette fasi dell'*iter criminis* da lui descritto.

Occorre, adesso, soffermarsi sulle conseguenze prodotte dalle suddette dichiarazioni sulla posizione processuale di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, tutti imputati nel processo c.d. "Borsellino bis".

2) Le conseguenze delle condotte di calunnia: la condanna all'ergastolo di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe.

Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, che ha condotto alla condanna alla pena detentiva perpetua di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, per il loro ritenuto concorso nella strage di Via D'Amelio.

L'affermazione della responsabilità penale dei predetti soggetti per il delitto di strage è stata compiuta:

- per Profeta Salvatore nel processo c.d. "Borsellino uno", con la sentenza n.

1735

come autobomba, e) della presenza nell'autocarrozzeria di Orofino al momento dell'arrivo dell'esplosivo da caricare a bordo della Fiat 126 rubata.

Particolare attenzione ha dedicato la Corte distrettuale alle vicende della complessiva chiamata in correità dell'imputato da parte di Scarantino, reo confesso e condannato con la sentenza di primo grado non impugnata dall'interessato, il quale però nel settembre 1998, nel corso di questo giudizio d'appello e del giudizio di primo grado nel processo c.d. D'Amelio-bis, ha ritrattato tutte le dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie rese nella fase delle indagini preliminari e confermate nel dibattimento di primo grado di questo processo e in quello del D'Amelio-bis.

La Corte, dopo averne tratteggiato il profilo criminale e i rapporti con elementi di spicco della famiglia di Santa Maria di Gesù, quali il capo-mandamento Pietro Aglieri e il cognato Salvatore Profeta, la genesi e i motivi delle confidenze fatte a Francesco Andriotta nel carcere di Busto Arsizio e della tormentata e incostante collaborazione con la giustizia, ha descritto il contenuto delle originarie e contrastanti dichiarazioni accusatorie di Scarantino, riguardanti le diverse fasi della vicenda cui asseriva di avere partecipato: dalla riunione organizzativa di fine giugno o dei primi giorni di luglio 1992 nella villa di Calascibetta, cui avrebbe accompagnato il cognato Profeta, al furto, alla consegna, al trasferimento e al caricamento nell'officina di Orofino dell'autovettura Fiat 126, all'incontro con Gaetano e Pietro Scotto in cui avrebbe avuto conferma dell'intercettazione in corso sulle telefonate del dott. Borsellino, alle notizie ricevute circa l'avvenuta esecuzione della strage.

La Corte ha ritenuto inconsistente e del tutto inattendibile la ritrattazione generale di Scarantino perché essa era il risultato di pressioni esterne esercitate sul collaboratore attraverso il suo nucleo familiare da elementi inseriti nel contesto

mafioso palermitano e perché era caduta anche su circostanze che avevano trovato positiva conferma in altre acquisizioni probatorie, quali: le dichiarazioni di Candura, Augello e Francesco Marino Mannoia circa la frequentazione di Pietro Aglieri. capo-mandamento di Santa Maria di Gesù, e il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti nel quartiere della Guadagna; le concordi dichiarazioni di Candura e Valente e i rilievi tecnici circa l'incarico di rubare la Fiat 126, la consegna e l'effettivo utilizzo della medesima in via D'Amelio come autobomba; la deposizione di padre Giovanni Neri, parroco di Marzaglia, circa le forti pressioni esercitate su Scarantino a partire dal giugno 1998 perché ritrattasse le originarie accuse.

Ma - ha osservato la Corte - come "l'accertata inattendibilità della ritrattazione non implica per sè sola l'attendibilità delle dichiarazioni rese in precedenza da Scarantino a prescindere dalle regole di valutazione della prova stabilite dall'art. 192.3 c.p.p.", così "neppure la falsità di talune dichiarazioni implica l'inattendibilità di tutte le altre dichiarazioni accusatorie che possano reggere alla verifica giudiziale del riscontro, dovendo trovare applicazione il principio della valutazione frazionata delle propalazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità che siano dotate del requisito dell'autonomia fattuale e logica rispetto alle dichiarazioni di cui è stata accertata l'inattendibilità", tanto più se si considera che il contesto simulatorio e stato determinato dalla "interferenza nel percorso collaborativo" di esponenti del sodalizio mafioso" mirata al deliberato inquinamento delle prove e resa agevole dall'originaria tendenza del collaboratore ad operare la commistione di elementi reali e di altre circostanze non vere".

E tale requisito di autonomia fattuale e logica e di intrinseca consistenza è stato rinvenuto, rispetto alle successive false propalazioni (l'attendibilità di Scarantino si affievoliva quanto più egli nel suo racconto si allontanava dalla

1738

porzione di vicenda cui aveva direttamente partecipato, ad esempio per la presunta riunione organizzativa di fine giugno o primi di luglio nella villa di Calascibetta alla quale avrebbe accompagnato il cognato Profeta), nell'originaria e spontanea narrazione del collaboratore, la quale però, per la rilevata mancanza di costanza e precisione e per le contraddizioni frutto della mai risolta conflittualità della genesi della scelta collaborativa particolarmente tormentata e perennemente avversata dai familiari, imponeva, quanto alla valutazione della chiamata in correità degli altri imputati, "una particolare cautela" e "la ricerca di adeguati riscontri esterni individualizzanti". Il maggior rigore nella valutazione delle dichiarazioni di Scarantino, laddove venivano di volta in volta sanate le contraddizioni emergenti dai precedenti interrogatori, era imposto altresì dall'inusuale attività di studio e di annotazione delle medesime contraddizioni, esercitata dal collaboratore con l'aiuto di agenti addetti alla sua tutela, com'era emerso dal promemoria prodotto dal difensore e riconosciuto dal teste agente Mattei.

L'attendibilità estrinseca di Scarantino è stata così apprezzata, all'esito di un'analisi particolarmente penetrante e scrupolosa, solo ed esclusivamente in relazione al nucleo fondamentale del discorso narrativo riguardante la porzione della fase esecutiva della strage cui egli aveva certamente partecipato e che rispondeva alle caratteristiche del suo profilo criminale, e cioè: la richiesta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata rivoltagli da Pietro Aglieri e da Salvatore Profeta, l'incarico dato a Candura di rubare l'autovettura Fiat 126 e la consegna della medesima, da lui messa poi a disposizione degli esecutori materiali dell'attentato. Il profilo criminale di Scarantino (secondo i collaboratori Augello, Marino Mannoia e Candura e gli accertamenti degli apparati di sicurezza), indipendentemente dall'effettivo possesso della qualità di "uomo d'onore", era

1739

compatibile con il suo racconto e con il confessato coinvolgimento nell'episodio delittuoso, almeno limitatamente a questa parte della fase esecutiva della strage di via D'Amelio, in forza degli stretti rapporti esistenti con Aglieri e Profeta, il primo capo-mandamento e il secondo esponente di spicco della famiglia di Santa Maria di Gesù, del suo inserimento nel contesto criminale della Guadagna (quartiere ricadente nel mandamento di Santa Maria di Gesù) e della sperimentata propensione a commettere reati di specie diversa. La sua confessata partecipazione al furto della Fiat 126 messa a disposizione degli autori della strage e utilizzata come autobomba, compiutamente dimostrata dalle dichiarazioni accusatorie di Candura e Valenti, era stata d'altra definitivamente accertata dalla sentenza di condanna di primo grado divenuta sul punto irrevocabile, valutabile ai fini della prova del fatto in essa accertato ex art. 238-bis c.p.p. nei confronti degli odierni imputati. La chiamata in correità nei confronti di Profeta e di Aglieri come mandanti del furto risultava fornita di un riscontro anche di carattere logico perché la certa partecipazione di Scarantino, in qualità di committente, al furto della Fiat 126 implicava la necessità (posto che egli, anche ad ammetterne l'appartenenza, non rivestiva sicuramente un ruolo significativo nell'organizzazione di Cosa nostra) del conferimento dell'incarico di procurare l'autovettura da parte di esponenti di rilievo del sodalizio mafioso, in particolare del mandamento di Santa Maria di Gesù cui appartiene la famiglia della Guadagna, la cui partecipazione alla strage, insieme con gli altri mandamenti palermitani, era dimostrata dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia.

(...) Le dichiarazioni accusatorie di Scarantino, limitatamente a quella porzione della fase esecutiva riguardante la vicenda dell'incarico datogli da Profeta, insieme con Pietro Aglieri, di procurare un'autovettura di piccola cilindrata da utilizzare nella strage, hanno trovato altresì, secondo la Corte territoriale, i seguenti,

1740

idonei e positivi, riscontri individualizzanti di natura dichiarativa e logica.

A) Premesso che le dichiarazioni accusatorie di Scarantino erano da considerarsi attendibili quanto più esse trovavano una precisa corrispondenza in quelle rese de relato molto tempo prima della sua collaborazione da Francesco Andriotta (sentito nel giudizio d'appello e nel processo D'Amelio-bis in qualità di testimone dopo la declaratoria di nullità dell'esame irregolarmente assunto in primo grado secondo le regole proprie dell'imputato di reato connesso), la reiterata indicazione di Profeta come mandante del furto dell'autovettura di piccola cilindrata da usare come autobomba è stata fatta innanzi tutto, anche con ricchezza di dettagli, fin dal 1993 dal teste Andriotta, per averla ricevuta da Scarantino durante la comune detenzione carceraria a Busto Arsizio, in epoca antecedente quindi alla scelta collaborativa di questo e in assenza di altre fonti di conoscenza. E la Corte, dimostrata l'opportunità e l'effettività della comunicazione e la verosimiglianza dei colloqui fra i due nella struttura carceraria (giusta le deposizioni del direttore e di agenti del carcere di Busto Arsizio, i rilievi fotoplanimetrici, il sequestro di bigliettini, le intercettazioni telefoniche, le ammissioni di Scarantino), pur dando atto dell'affannosa ricerca di benefici premiali da parte dell'Andriotta, ha ritenuto intrinsecamente attendibili solo le parti della narrazione affatto originali e non altrimenti conoscibili da fonti diverse da quella costituita dal racconto di Scarantino, coerenti, costanti e antecedenti la collaborazione di quest'ultimo e reciprocamente convergenti con la successiva chiamata in correità di questi; mentre ha ritenuto inattendibili le parti della narrazione in cui erano contenuti elementi nuovi o aggiuntivi del racconto inseriti successivamente per adeguarsi alla fonte primaria o alle risultanze processuali (sulla riunione nella villa di Calascibetta; sul luogo in cui la Fiat 126 fu imbottita di esplosivo e sulla presenza di Profeta all'operazione) o in

cui il teste era incorso in contraddizioni non plausibilmente spiegate. In particolare, un alto grado di attendibilità intrinseca è stato riconosciuto alle parti della narrazione riguardanti il furto dell'autovettura, commissionato da Scarantino a Candura, e il mandato ricevuto in proposito da parte di Profeta, non altrimenti conoscibili se non attraverso il racconto fatto dallo stesso Scarantino prima della sua collaborazione e sostanzialmente convergenti con la successiva chiamata in correità di questo; mentre una assolutamente modesta attendibilità poteva riconoscersi alle dichiarazioni coinvolgenti le posizioni di Orofino e Scotto, dei quali erano note le imputazioni da organi di stampa prima della collaborazione di Andriotta e sulle cui posizioni era palese il contrasto tra la versione della fonte primaria e quella del teste indiretto sulle circostanze fondamentali dell'arrivo e del luogo di caricamento dell'esplosivo e dell'avvenuta conoscenza da parte di Scarantino dell'intercettazione abusiva delle telefonate del dott. Borsellino.

B) Sotto il profilo logico, l'incarico dato da Scarantino a Candura di eseguire il furto della Fiat 126 poteva spiegarsi, dato l'uso cui l'autovettura era destinata, solo con la circostanza che egli aveva a sua volta ricevuto il mandato da esponenti di vertice di Cosa nostra.

Le soggettivamente credibili, intrinsecamente attendibili, reciproche, incrociate e positivamente riscontrate propalazioni dei collaboratori di giustizia, aderenti all'organizzazione criminale di Cosa nostra (Ferrante Giovan Battista, Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero, La Marca Francesco, Grigoli Salvatore, La Barbera Gioacchino, Camarda Michelangelo, Di Carlo Francesco, Cancemi Salvatore, Drago Giovanni, Onorato Francesco, Lo Forte Vito, Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Calvaruso Antonio, Galliano Antonino, Brusca Giovanni, Di Matteo Mario Santo, Cannella Tullio) hanno confermato l'esistenza e la permanenza

1742

del progetto omicidiario ai danni del dott. Borsellino fin da quando egli era nel 1988 Procuratore della Repubblica di Marsala ed hanno identificato il relativo movente nella vendetta mafiosa contro un acerrimo nemico dell'organizzazione mafiosa, responsabile insieme con il dott. Giovanni Falcone del c.d. maxiprocesso palermitano (Cancemi, Ganci C., Di Carlo, Camarda, Onorato, Di Filippo P., Brusca G., Cannella); hanno delineato la fase deliberativa della strage con riferimento alle plurime riunioni della Commissione provinciale, organismo di vertice di Cosa nostra, tenutesi tra il marzo e il giugno 1992 (Brusca, La Marca, Cancemi); ne hanno descritto la fase esecutiva, consistita nella prova del telecomando, nei sopralluoghi, nella fissazione fin dai primi giorni della settimana del giorno di domenica 19 luglio per l'attentato e nel pattugliamento del percorso delle autovetture che conducevano quel giorno il magistrato in via D'Amelio (Ferrante, Anzelmo, Cancemi, Ganci, La Marca e Galliano). Di talché, il primo e incontroverso risultato probatorio è costituito dalla certa riferibilità dell'uccisione del magistrato ai mandamenti palermitani di Cosa nostra, che considerava il dott. Borsellino un nemico irriducibile, nell'ambito di un progetto strategico generale teso all'eliminazione di diversi rappresentanti "eccellenti" delle istituzioni dopo la negativa decisione della Corte di cassazione riguardo al c.d. maxiprocesso palermitano. E, dal coinvolgimento dei mandamenti di San Lorenzo, Porta Nuova, Brancaccio, Resuttana, della Noce e di Santa Maria di Gesù (cui appartiene il territorio della Guadagna), sembra lecito inferire la compatibilità della partecipazione all'attentato stragista di Salvatore Profeta (uomo d'onore di assoluto rilievo nel quartiere della Guadagna ricadente sotto il controllo della famiglia di Santa Maria di Gesù, di cui era capo Pietro Aglieri e altro elemento di spicco Giovanni Pullarà) e di Vincenzo Scarantino (il quale, se non addirittura uomo

1743

d'onore della Guadagna, presentava un profilo criminale caratterizzato da stretti rapporti di parentela e di effettiva frequentazione con Profeta, suo cognato, e con Aglieri, capo-mandamento della famiglia di Santa Maria di Gesù, secondo la concorde indicazione dei collaboratori Candura, Salvatore Augello e Francesco Marino Mannoia e la scheda informativa dei servizi investigativi).

La confessione e la chiamata in correità del Candura (egli si è confessato autore materiale del furto commissionatogli da Scarantino), rilevanti ai fini dell'individuazione dell'esecutore materiale e dei mandanti del furto dell'autovettura Fiat 126 di Pietrina Valenti utilizzata come autobomba, sono state giudicate serie, intrinsecamente attendibili e obiettivamente riscontrate, oltre che dalla confessione dello stesso Scarantino, dalle deposizioni di Luciano Valenti, fratello della derubata, e di Luigi Meola, amico del Candura, i quali hanno confermato i particolari dell'episodio ad essi narrati dal Candura, e da una numerosa serie di circostanze esterne elencate in motivazione. Anch'esse postulano la necessità di un mandato da parte di esponenti di vertice di Cosa nostra del mandamento di Santa Maria di Gesù a Scarantino perché procurasse un'autovettura da utilizzare come autobomba, sì che anche per questa via è risultata logicamente compatibile la partecipazione all'attentato stragista di Salvatore Profeta, cognato di Scarantino e importante uomo d'onore di quella famiglia, chiamato in correità dal primo come mandante del furto.

L'organico inserimento di Profeta e il ruolo di indubbio rilievo da lui rivestito, insieme con Pietro Aglieri e Giovanni Pullarà, nel mandamento di Santa Maria di Gesù era dimostrato dalle dichiarazioni di numerosi collaboranti (Candura, Augello, Marino Mannoia, P. Di Filippo, Mutolo, Marchese, Favaloro, C. Ganci, La Barbera, Cancemi, Drago, G. Brusca e Di Matteo), mentre la posizione di supremazia gerarchica di Profeta rispetto a Scarantino è stata descritta dai collaboratori

1744

Candura, Augello e Marino Mannoia. E tale mandamento (in cui ricadeva il quartiere della Guadagna) aveva partecipato alla strage insieme agli altri mandamenti palermitani di Cosa nostra.

C) La natura dei legami di parentela tra Scarantino e Profeta (cognati) e la forte stima ripetutamente espressa dal chiamante nei confronti del secondo, causa entrambe della descritta crisi collaborativa, escludevano ogni intento calunniatorio nelle dichiarazioni accusatorie del primo.

D) Gaetano Costa, esponente di spicco della 'ndrangheta e collaboratore di giustizia, ha riferito di essere stato interessato da Giovanni Pullara' della famiglia di Santa Maria di Gesù, mentre erano insieme detenuti nel carcere di Livorno nel giugno o luglio del 1992 dopo la strage di Capaci, per far fronte all'esigenza di Cosa nostra di reperire sul mercato un potentissimo e poco voluminoso esplosivo, dal dichiarante denominato "Sintax", presso tale Buccarella, esponente della S.C.U., e di essergli stato indicato a tal fine dal Pullarà come referente affidabile e serio, per conto di Cosa nostra, il suo "figlioccio" Totuccio Profeta (circa i comprovati rapporti tra Pullarà e Profeta hanno riferito i collaboranti Ganci, Mutolo e Marchese). Il Costa fornì al Pullarà le indicazioni per la ricerca delle persone idonee al contatto con Buccarella ricevendone poi assicurazione che "era tutto a posto". Il Pullarà non spiegò a cosa servisse l'esplosivo, ma nel commentare la strage di Capaci aveva detto al Costa che quello che era successo era nulla in confronto a quel che sarebbe accaduto quando fosse saltata la "burza", non quella di Milano ma "quella di Palermo", sì che il Costa dopo la strage di via D'Amelio capì che il Pullarà col termine "burza" aveva fatto una chiara allusione al dott. Borsellino. Il Costa conosceva Profeta come importante uomo d'onore e abile killer della famiglia di Santa Maria di Gesù perché di lui gli aveva parlato Giovanni

1745

Pullarà non soltanto nella circostanza della richiesta di esplosivo ma anche in precedenza, definendolo come persona affidabilissima di cui i vertici della famiglia si fidavano ciecamente; e di ciò ebbe conferma quando, in occasione del trasferimento di Profeta all'Asinara, Pietro Pipitone avvertì Ignazio Pullarà dell'arrivo di questi perché gli fossero predisposte condizioni di vita carceraria adeguate al rango. Le rivelazioni del Costa erano state spontanee, disinteressate, indifferenti, coerenti, costanti, non contestate dalle difese, e riscontrate quanto alla comune detenzione con il Pullarà nel carcere di Livorno fra il maggio e il luglio 1992, al profilo criminale del Buccarella, all'astratta coincidenza dell'esplosivo da lui denominato "Sintax" con il Semtex identificato dai periti; mentre non vi era necessaria contraddizione tra le propalazioni del Costa con quanto dichiarato dal collaboratore Ferrante circa la disponibilità da parte della famiglia di San Lorenzo di una rilevante quantità di esplosivo plastico in contrada Malatacca, e con quanto accertato dal perito nel processo D'Amelio-bis circa il rinvenimento di 10 Kg. di Semtex confezionato in 4 pani in contrada Malatacca, non avendo il Ferrante potuto precisare la destinazione data alla residua partita di plastico, sotterrata in fusti di plastica fin dal 1986 e sparita dopo l'arresto di Raffaele Ganci, ne' identificare la provenienza dell'esplosivo usato per la strage di via D'Amelio con quello che si trovava nella disponibilità della famiglia di San Lorenzo.

(...) Tutti questi elementi di prova, significativamente convergenti, dimostrano la responsabilità di Salvatore Profeta in ordine al furto dell'autovettura Fiat 126 utilizzata come autobomba nella strage di via D'Amelio: furto che, pure in assenza di obiettivi riscontri alla tardiva, contraddittoria e inattendibile dichiarazione accusatoria di Scarantino in ordine alla partecipazione dell'imputato anche all'ulteriore segmento della fase esecutiva, costituito dal prelievo dell'esplosivo dal

1746

magazzino-porcilaia del Tomaselli e dal suo caricamento a bordo dell'autovettura rubata nell'autocarrozzeria di Orofino, implica un contributo essenziale e determinante alla consumazione della strage di via D'Amelio, essendo Profeta perfettamente consapevole dell'uso cui era destinata l'autovettura reperita e messa a disposizione dei complici, tanto da metterne a conoscenza il cognato Scarantino».

Con la citata sentenza n. 468/2011 del 16 dicembre 2000, la Corte di Cassazione ha ritenuto che «*a fronte dell'illustrata - invero pregevole e sapiente architettura argomentativa della ratio decidendi*», non cogliessero nel segno le critiche difensive sollevate per i profili di asserita violazione delle regole probatorie stabilite dagli artt. 192 commi 2 e 3 c.p.p. e per la denunziata illogicità manifesta della motivazione.

Al riguardo, sono stati illustrati i principi giurisprudenziali della necessità dei riscontri individualizzanti, dei limiti di frazionabilità della chiamata e del tipo di controllo necessario per le accuse *de relato*, «*ai quali la Corte d'assise d'appello si è non solo programmaticamente ispirata, richiamandoli in premessa della motivazione in diritto circa le regole della valutazione probatoria della portata e dello spessore delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia (esaminati nei due gradi di giudizio di questo processo e nell'altro denominato D'Amelio-bis, i cui verbali - trattandosi di prove sopravvenute al giudizio di primo grado - sono stati acquisiti col consenso delle parti nel giudizio d'appello), costituenti il nucleo probatorio più rilevante per ricostruire l'effettivo ruolo svolto dall'imputato nel delitto, ma che risultano altresì con sistematica e diffusa analisi esplicitamente applicati nei numerosissimi passaggi argomentativi riguardanti la valutazione delle prove di colpevolezza a carico di Profeta: così evidenziandosi, insieme con la perfetta osservanza dei canoni di cui all'art. 192 commi 2 e 3 c.p.p., anche l'assenza di*

qualsiasi frattura logica del ragionamento probatorio conducente all'affermazione di responsabilità dell'imputato».

A proposito della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie, la citata pronuncia di legittimità ha esplicitato che «*l'accertata inattendibilità o il mancato riscontro del racconto accusatorio relativo a un singolo episodio (nella specie: la partecipazione alla riunione nella villa di Calascibetta, al caricamento dell'esplosivo e al trasferimento dell'autovettura imbottita) non può estendersi meccanicamente a un diverso episodio (l'incarico di reperire l'autovettura da utilizzare come autobomba per la strage), non sussistendo tra i plurimi fatti un rapporto di causalità necessario. Gli episodi narrati dal collaboratore Scarantino e dal teste de relato Andriotta, pur essendo tutti compresi nella complessa fase esecutiva della strage (dalla riunione operativa all'incarico e al reperimento dell'autovettura da utilizzare come autobomba, sino al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 e al trasferimento della medesima in via D'Amelio) mantengono infatti una propria autonomia fattuale e logica, oltre che una significativa individualità spazio-temporale. Di talché, come la partecipazione a una porzione della fase esecutiva non comporta necessariamente la partecipazione all'intera azione esecutiva, a contrario il negativo riscontro sulla partecipazione a riti segmento della fase esecutiva (la riunione nella villa di Calascibetta) non implica l'esclusione della partecipazione ad un altro segmento della stessa (l'incarico di rubare l'autovettura di piccola cilindrata da destinare ad autobomba), certamente ipotizzabile come avvenuto in un qualsiasi diverso contesto spazio-temporale nell'ambito delle consuete frequentazioni di Scarantino con Aglieri e Profeta, sì che il primo segmento non possa dirsi costituire l'imprescindibile antecedente logico del secondo*».

Con riferimento al tema delle ammissioni fatte ad altri soggetti dall'esecutore

1748

materiale di un delitto, la Corte di Cassazione, con la sentenza *de qua*, ha ritenuto «*che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale abbia assolto l'onere di sottoporre a un controllo pregnante la conoscenza e la verità dei fatti narrati e di motivare adeguatamente in ordine alle plurime ragioni che l'hanno indotta a ritenere rilevante e veridica, nonché dotata di consistenza tale da resistere agli elementi di segno opposto dedotti dall'accusato, la reiterata indicazione di Profeta come mandante del furto dell'autovettura di piccola cilindrata da usare come autobomba, fatta con dovizia di particolari fin dal settembre 1993 dal teste Andriotta, per averla effettivamente ricevuta da Scarantino durante la comune detenzione carceraria a Busto Arsizio, in epoca antecedente di circa un anno alla scelta collaborativa di questo e in assenza di altre fonti di conoscenza. La Corte ha invero ritenuto intrinsecamente attendibili solo le parti della narrazione de relato affatto originali e non altrimenti conoscibili da fonti diverse da quella costituita dal racconto di Scarantino, coerenti, costanti e antecedenti la collaborazione di quest'ultimo e reciprocamente convergenti con la successiva chiamata in correità della fonte primaria e diretta*».

Inoltre, per quanto attiene a Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, possono richiamarsi le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 11914/2004 del 3 luglio 2003 della V Sezione della Corte di Cassazione, che, nel definire il processo c.d. "Borsellino bis", ha così riassunto il contenuto della pronuncia di appello nella parte relativa alle dichiarazioni di Scarantino:

«*Le dichiarazioni di Scarantino, il cui spessore criminale nel traffico di droga è descritto nel cap.8 ,& 2, che ricorda la condanna definitiva a 9 anni di reclusione e l'inserimento nella famiglia della Guadagna (vedi anche coll. T. Cannella, l'episodio*

1749

della lite con N.Gambino, p.1284), grazie al rapporto di affinità con Salvatore Profeta del quale era uomo di fiducia e braccio esecutivo (coli. Augello, ritenuto attendibile già nella sentenza definitiva B. 1, p. 1269 ss) ed alla protezione da parte di Pietro Aglieri (p. 1281). In grado di affrontare il difficile cammino della collaborazione e sostenere i lunghi e logoranti esami dibattimentali, nonostante il modesto livello intellettuale.

Parte dal presupposto della centralità delle dichiarazioni dibattimentali precise e puntuali (tanto nel processo B. 1 definitivo -p. 1297 ss- quanto nel dibattimento di 1° grado del presente giudizio -p.1335 ss.- sottolineando il serrato controllo in sede di controesame -p. 1372-con le relative contestazioni mediante l'utilizzazione di verbali del P.M. che risentivano i contraccolpi psicologici della scelta di collaborare, p.1434). In relazione a tali esami non regge la tesi dell'indottrinamento/ manipolazione da parte degli investigatori ed in particolare dagli uomini del gruppo Falcone- Borsellino che si occupavano del servizio di protezione. Dall'esame del dr. La Barbera emerge la linearità del percorso collaborativo di Scarantino; tutte le iniziative di inquinamento provengono dall'organizzazione mafiosa (dr.Bo) tramite moglie e parenti del collaboratore. Escluso che tra Andriotta e Scarantino ci potesse essere un incontro, dopo l'inizio della collaborazione. Spiegata l'origine delle annotazioni sui verbali di interrogatorio come mero sussidio strumentale alla richiesta di colloquio con il difensore senza alcuna influenza sull'autodeterminazione di Scarantino. I promemoria, assieme ad album fotografici ed i rilievi tecnici allegati, erano stati prodotti al momento della ritrattazione dal nuovo difensore di fiducia (pag.447). Le accuse della moglie Basile sull'indottrinamento avevano fatto seguito all'abbandono del coniuge che aveva scelto la collaborazione. Analizza le varie annotazioni per rilevarne la assoluta inidoneità a sostenere la tesi difensiva

1750

dell'indottrinamento e la piena paternità di Scarantino.

Dall'intercettazione ambientale di conversazione tra S. e Basile in carcere trae ulteriore argomento in ordine al ruolo inquinante della Basile ed alla genuinità delle propalazioni.

La stessa ***ritrattazione della ritrattazione in appello*** *segna il ritorno, per la sentenza impugnata, alle originarie propalazioni che, del resto, erano state anche rapportate al giudizio di assoluta inattendibilità della ritrattazione negoziata (già ritenuta nella sentenza definitiva 23.01.99, p. 1278 e ss.). In definitiva ritiene Scarantino attendibile nella completezza delle dichiarazioni dibattimentali (in cui erano state anche chiarite le contraddizioni con Caldura p.1440), pur rendendosi conto del punto nodale costituito dalla chiamata in correità dei collaboranti Di Matteo, La Barbera, Cancemi, Ganci R. e Brusca (quest'ultimo aggiunto nell'interrogatorio 15.11.94 e poi sempre confermato, p.1480), mantenuta risolutamente ancora in sede di confronto e dopo la ritrattazione della ritrattazione.*

Perviene a ritenere la inattendibilità relativa sul punto, inidonea a fare dubitare delle altre dichiarazioni (compresa quella in ordine alla provenienza dell'esplosivo, ritenuta in sentenza coerente in sé e riscontrata dalle propalazioni di Costa, p. 1473) perché Scarantino spiega le ragioni di quelle precedenti omissioni e delle mancate individuazioni fotografiche.

La sentenza dà all'inserimento dei nomi dei collaboranti una spiegazione diversa da quella data in primo grado (rendersi volutamente inattendibile, p. 1490), per giungere alla conclusione che non può affermarsi la falsità di Scarantino neppure in punto di presenza dei collaboratori alla riunione nella villa di Calascibetta (p. 1528). Ritiene poi che l'episodio dell'incendio ai danni di Orazio Abate non dimostri il consapevole mendacio di Scarantino».

1751

La stessa sentenza n. 11914/2004 del 3 luglio 2003 della V Sezione della Corte di Cassazione ha riassunto nei seguenti termini l'ultima parte della struttura motivazionale della pronuncia emessa nel giudizio di appello del processo c.d. "Borsellino bis", relativa alle posizioni dei singoli imputati che, nel presente procedimento, sono stati individuati come persone offese della calunnia continuata contestata allo Scarantino:

«***7)Scotto Gaetano.*** *La sentenza contesta la contraddittorietà del narrato di Scarantino circa gli incontri al Bar Badalamenti, evidenziando il comportamento rispettoso delle regole.*

Scarantino non è ritenuta l'unica fonte, stante la valenza indiziaria di cointeressenza dei fratelli Scotto in affari illeciti, spessore di Scotto Gaetano nella zona Resuttana-Arenella, territorio includente via D'Amelio, riconducibilità dell'attentato al gruppo di appartenenza, siccome esclusa l'ipotesi alternativa estranea a cosa nostra. Sottolinea come l'impegno di Scotto Pietro assume legittimazione solo a ragione del fratello uomo d'onore. Considera non riuscito l'alibi, a causa di zone d'ombra nelle comunicazioni a mezzo cellulare in corrispondenza dei giorni degli incontri al bar Badalamenti. Inoltre l'impegno professionale a Sala Bolognese non necessitava continuità di presenza ed i testi erano inaffidabili o generici ed altri contrari all'alibi. Erano sterili le richieste di prova con monitoraggio dei biglietti aerei. Il pensiero di Ferrante su mancanza di intercettazioni la domenica 19.07.92 è conforme alla tesi accusatoria, che imposta l'intervento abusivo nel periodo precedente.

Afferma la responsabilità anche per il reato associativo, sulla base di numerosi collaboranti, specificamente nell'attività di spaccio.

8)Gambino Natale.

9)La Mattina Giuseppe.

1752

10)Urso Giuseppe detto Franco.

La sentenza rigetta gli appelli per 416 bis c.p. rilevando la partecipazione di Gambino a vari omicidi assieme a Scarantino, Profeta, Greco ed Aglieri. Ritiene riscontrate da Drago le accuse di Scarantino che lo addita quale tramite per gli incontri trai capi di Brancaccio e S. Maria di Gesù. Rivaluta le dichiarazioni di Tullio Cannella. La Mattina, addetto alla persona di Aglieri ed al suo fianco in vari delitti efferati, ne condivide e protegge la latitanza. Urso, accusato da Scarantino con riscontro in Cannella, é indicato come uomo d'onore da Biondino e da vari collaboranti, cognato di Vernengo Cosimo.

*La **sentenza di primo grado** li aveva assolti da strage e reati connessi, per carenza di individualizzanti riscontri alla chiamata di Scarantino, siccome essi attenevano solo al fatto oggettivo (descrizione villa, parcheggio auto, l'officina di Orofino, il caricamento ecc. non consentono.. il collegamento con il chiamato in c., restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato con altro soggetto...) mentre non erano riscontri l'appartenenza al mandamento, il possesso dell'auto usata per l'accompagnamento. Il collaborante Cannella (de relato Bagarella), astrattamente valutabile a conferma, è ritenuto inattendibile per interesse all'accusa.*

***L'impugnata sentenza** giudica incoerente quella di 1° grado e sostiene, quanto all'appartenenza al gruppo, che la fungibilità del ruolo non tiene conto degli specifici rapporti con i capi. Rivaluta, poi, l'attendibilità di Cannella siccome ospita il latitante Bagarella, sua fonte collaudata, e ne gode la fiducia. Bagarella gli aveva confidato che i Graviano, con gruppo della Guadagna, avevano realizzato la strage via D'Amelio, indicato il ruolo di Aglieri, Gambino Natale, La Mattina ed Urso. Definisce risibile il contrasto con Gambino (ed Urso) rimasto senza conseguenze. Una conferma all'accusa proverebbe da indagini di polizia e da altri collaboranti.*

1753

Richiama la regola dell'utilizzazione di uomini sperimentati e di fiducia dei capi, quali erano appunto La Mattina, Gambino ed Urso. Quest'ultimo era stato scelto come esperto elettricista, vicino ai Vernengo, in stretti rapporti con Agliuzza contitolari dell'officina Orofino.

I testi d'alibi di Urso (circa l'impegno nel suo supermercato, il pomeriggio del 18.07.92 in cui era avvenuto il caricamento) di dubbia attendibilità, per i legami con il ricorrente, e generici; facile lo spostamento, frequente l'assenza.

Accoglie in definitiva l'appello del P.M. e condanna anche per la strage.

11)Vernengo Cosimo.

La sentenza rigetta l'appello avverso condanna per 416 bis c.p. siccome ritiene il ricorrente inserito nella famiglia della Guadagna, per specifichi riferimenti ad episodi sintomatici di mafiosità, non solo nel narco-traffico, e stretti rapporti con i maggiori sodali del territorio per essere figlio del boss Pietro Vernengo.

Quanto alla strage, era stato assolto in primo grado, siccome mancanti riscontri specifici alle dichiarazioni di Scarantino e non ritenuti tali l'appartenenza al gruppo, né l'accertata disponibilità dell'auto con cui era entrato da Orofino.

La sentenza impugnata accoglie l'appello del P.M.

Sottolinea che Vernengo é l'unico indicato sin dall'inizio dal teste Andriotta, come partecipante alla strage, a conferma della fonte diretta Scarantino. Altro riscontro verrebbe dal collaborante Costa Gaetano (confidenza, in carcere, di un cugino omonimo del Vernengo sulla sua partecipazione alla strage), sottoposto a positivo scrutinio di attendibilità per disinteresse, conoscenza autonoma ed anteriorità rispetto alla collaborazione di Scarantino.

Tale elemento è saldato con la richiesta di esplosivo Semtex fatta da Pullarà a Costa, su istanza del figlioccio Profeta con i saluti di Luchino (Bagarella), sempre in

1754

carcere dopo la strage di Capaci, e comunicata a Buccarella legato con i Modeo pugliesi.

Questi già nel passato avevano avuto rapporti con i Vernengo per il contrabbando di sigarette. Il tutto viene rapportato all'impiego della Suzuki bianca, diversa dal fuoristrada di proprietà del ricorrente (Nissan grigia).

(...)

13)Murana Gaetano.

Ancora una volta viene rigettato l'appello avverso condanna per 416 bis c.p. per una serie di indici sintomatici di partecipazione alla famiglia Guadagna. Fedele autista di Aglieri, suo padrino (intercettazione a Pianosa), gestisce il totonero.

Accolto invece quello del P.M. avverso l'assoluzione dalla strage.

Scarantino lo dà presente alla riunione fuori tra gli accompagnatori, lo indica come partecipante a trasferimento della 126 nei pressi di via Messina- Marine, perlustrazione durante il caricamento, scorta sino a p.zza Leoni.

La sentenza ritiene riscontro individualizzante le dichiarazioni di Pulci, ritenuto attendibile (Incontro in carcere con Murana, che, per difendere Aglieri da una provocazione del collaborante, difende, dopo la ritrattazione di Scarantino, la versione di cosa nostra su indottrinamento di Scarantino e si lascia andare all'ammissione della propria partecipazione, con la famiglia di Guadagna, alla strage. Puntualizza che il Murana rifiuta il confronto con Pulci».

Soffermandosi sul motivo comune ai diversi ricorsi attinente all'attendibilità dello Scarantino, la sentenza n. 11914/2004 del 3 luglio 2003 della V Sezione della Corte di Cassazione ha evidenziato quanto segue:

«SCARANTINO Vincenzo racconta

-che aveva partecipato ad una RIUNIONE nella villa di Calascibetta in cui si

1755

sarebbe trattato dell'attentato, in funzione operativa.

-che subito dopo aveva avuto incarico dal cognato Profeta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata (e di una bombola di gas..); che da Candura aveva fatto rubare la Fiat 126 rossa di Valenti Pierina, tenuta provvisoriamente nei pressi della "porcilaia" di Valenti.

-che l'auto era stata poi trasportata, il venerdì pomeriggio, nei pressi del garage di Orofino ove era rimasta; il sabato mattina aveva assistito ad incontro, bar Badalamenti -Guadagna, tra Gaetano Scotto (Tanuzzo) e Cosimo Vernengo assieme a Natale Gambino; il primo aveva riferito che per l'intercettazione era tutto a posto. Il Tanuzzo era arrivato con auto, nel cui interno —durante l'incontro- era rimasto il fratello Pietro; che sabato stesso la 126 spinta all'interno del garage Via Messina-Marine di Orofino per il caricamento, Scarantino con altri rimasto a sorvegliare la zona.

-che la domenica mattina l'auto, scortata sino a p.zza Leoni, ove le auto di scorta erano andate via e Scarantino aveva visto Aglieri ed altri che avevano preso in carico l'auto.

Nel primo interrogatorio 24.06.94 durante la detenzione a Pianosa, Scarantino indica i partecipanti alla riunione all'interno (Riina, Biondino, Aglieri, Greco, Profeta, Calascibetta, Graviano, Tinnirello, Tagliavia, senza i 4 collaboranti- sent. P.1520) ed all'esterno della sala (Natale Gambino, Nino Gambino, La Mattina, Vernengo). Il secondo (29.06.94) ed il terzo (15.07.94) ripetono sostanzialmente il racconto, aggiungendo altri particolari.

*La **Corte di 1° grado** riconosce attendibilità al collaborante per le dichiarazioni in tali interrogatori (solo piccole incongruenze nell'intento di nascondere la leggerezza per aver delegato a Caldura il furto) riscontrate da altri collaboratori parimenti*

attendibili.

Le dichiarazioni successive, a partire dall'interrogatorio del 6.9.94, sono ritenute, invece, inquinate da interventi esterni. In tale interrogatorio ed in quelli immediatamente successivi Scarantino aveva parlato di Di Matteo M. Santo, Cancemi S., La Barbera e Ganci R. come partecipanti alla riunione; ancora dopo aggiunge il nome di Brusca Giovanni.

Confermerà sempre, poi, la presenza dei 5.

All'esame dibattimentale (dal 7/8 marzo, 12/15 maggio '97) rende dichiarazioni che costituiscono la stratificazione delle precedenti su racconto mai modificato nell'iniziale struttura, anzi, secondo quanto motivato nella sentenza di primo grado, nello sforzo di superare incongruenze, contraddizioni imprecisioni (p. 222 e ss. 1° grado).

La ritrattazione al termine del dibattimento di primo grado il 15.09.98 è ritenuta platealmente inattendibile.

***La sentenza impugnata,** a seguito della rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, a conclusione della quale il collaborante ha ritrattato la ritrattazione del 15.09.98, rivaluta globalmente le dichiarazioni di Scarantino in relazione ad attendibilità personale e credibilità del racconto.*

Quanto al punto nevralgico della chiamata in correità dei cinque (4 collaboranti e Ganci R. che avevano sempre negato la presenza), ritiene che non interferisca con le altre dichiarazioni ed applica il principio di valutazione frazionata.

*Le critiche alla motivazione su **attendibilità soggettiva,** che scadono nella censura di merito quando fanno riferimento a produzioni documentali dalle quali sarebbe possibile trarre argomenti contrari al positivo accertamento dei criteri che ne costituiscono i sintomi, vanno rigettati.*

1757

La sentenza inquadra il tema in una complessa motivazione, sulla personalità di Scarantino anche in relazione a fattori culturali familiari ed ambientali, che anzitutto supera la questione sulla dispensa dal servizio militare e poi tiene conto delle contrapposte spinte psicologiche alle quali il collaborante era stato assoggettato per spiegarne logicamente la condotta processuale tortuosa.

Non esclude, tuttavia, la sostanziale attendibilità soggettiva siccome riesce a dare contezza di come essa emerga da una strutturale incapacità di mentire credibilmente., con riferimento specifico alla ritrattazione, anche se impone lo sforzo di discernere le dichiarazioni, passando così al diverso stadio dell' ***attendibilità intrinseca del racconto.***

Qui, infatti, diventa possibile non solo distinguere le parti delle propalazioni in relazione alla rilevanza della falsità nel suo contesto ma applicare anche il principio di frazionabilità, per espungere quelle in cui il collaborante rivela uno specifico e prevalente interesse a non dire la verità.

Quanto ai racconti inerenti al passato criminoso del collaborante (vedi i vari delitti dei quali si è accusato o era comunque a conoscenza) occorre precisare la loro inerenza al criterio di conoscenza, che certamente influisce sul grado di generale attendibilità soggettiva. Ovviamente la ricostruzione di tali fatti in maniera differente, da come narrati dal collaborante e ritenuti motivatamente veritieri (sempre al limitato scopo di rafforzare l'attendibilità) dal giudice di merito, costituisce censura in punto di fatto non consentita in questa sede di legittimità.

Quanto all'episodio dell'incendio ai danni di Orazio Abate, oggetto di specifica censura, la sentenza impugnata riesce a dare una congrua motivazione sulla possibilità di un'alternativa lettura del susseguirsi degli avvenimenti, pervenendo alla conclusione che il fatto sia accaduto tra fine '91 inizio '92, non l'anno successivo

1758

durante la detenzione di Scarantino sì da rivelare il mendacio consapevole (p 1525 e ss).

L'altro binario sul quale si muovono le censure dei ricorrenti è quello ***dell'attendibilità delle dichiarazioni,*** *con particolare riferimento all'inquinamento derivante da manipolazione / indottrinamento.*

I ricorrenti sostengono, infatti, le seguenti ragioni di inattendibilità per mancanza di spontaneità, ignorate dalla sentenza nella parte in cui esclude l'inquinamento.

Scarantino era stato avvicinato, durante il periodo di protezione, solo dagli agenti del gruppo Falcone che non erano stati scelti secondo l'ordinario criterio della competenza territoriale con riferimento al luogo in cui il servizio di protezione veniva svolto.

Dopo l'esibizione dei verbali relativi ad attività istruttorie (interrogatori, confronti) con annotazioni marginali nonché del promemoria riassuntivo di chiose non di pugno di Scarantino, ritenuti non provenienti dal difensore del collaborante, la tesi difensiva di uno studio indotto (con particolare riferimento al teste Mattei), insufflato dalla Basile, acquistava spessore.

Sarebbero stati svalutati, sempre in relazione al profilo delle pressioni subite, i maltrattamenti nel carcere di Pianosa (dei quali aveva parlato ancora la Basile) ed il tentativo di suicidio.

La censura tende, in sostanza, ad una alternativa lettura di risultanze processuali sulla base delle quali l'impugnata sentenza ha costruito una trama motivazionale solida nel dare contezza dell'assenza d'inquinamento, pur senza negare anzi riconoscendo -espressamente o implicitamente- alcune delle le circostanze fattuali dalle quali trae origine il motivo di ricorso ovvero escludendole motivatamente altre.

Invero, dà contezza della provenienza dei documenti precisando come (assieme ad

1759

album fotografici ed i rilievi tecnici allegati) fossero stati prodotti al momento della ritrattazione dal nuovo difensore di fiducia (pag.447).

Spiega l'origine delle annotazioni sui verbali di interrogatorio, quali mero sussidio strumentale finalizzato alla richiesta di colloquio con il difensore senza alcuna influenza sull'autodeterminazione di Scarantino, poiché era lo stesso collaborante che chiedeva a Mattei (riscontro di Ribaldo) di leggere i verbali e fare annotazioni circa le spiegazioni da chiedere al difensore, poi raggruppate nel promemoria. Analizza le varie annotazioni per rilevarne la assoluta inidoneità a sostenere la tesi difensiva dell'indottrinamento e la piena paternità di Scarantino.

Puntualizza la genesi del ruolo inquinante, assunto dalla Basile, nella reazione alla scelta di collaborazione da lei non condivisa (le accuse sull'indottrinamento avevano fatto seguito all'abbandono del coniuge) traendo argomento ulteriore dal contenuto di conversazione tra i coniugi in carcere. Utilizza le dichiarazioni di testi qualificati (vedi dr. Labarbera e dr. Bo) per motivare che le iniziative inquinanti provenivano dall'organizzazione mafiosa, strumentalizzando moglie e parenti del collaborante

Lo specifico motivo di illogicità denunziato dal Greco (la violenza morale -subita, secondo la sentenza, da parte del gruppo familiare per indurre il collaborante alla ***ritrattazione****-striderebbe con la sua ferma rivendicazione di autonomia decisionale anche con la corda al collo ed escluderebbe l'affidabilità sotto il profilo della costanza) si risolve nella mancanza di specificità poiché estrapola, dal contesto ben più ampio della motivazione sull'attendibilità, una frase assunta, per altro, come risultanza processuale non valutabile in questa sede.*

Rientra marginalmente nel tema dell'attendibilità il riferimento del ricorrente Tagliavia alla tardiva (siccome in sede di ritrattazione della ritrattazione) e non controllata dichiarazione del collaborante che indica quale causa della ritrattazione

1760

la minaccia subita da parte del Tonino, mai segnalata al Servizio di Protezione, senza tuttavia consentirne la verifica.

La sentenza, tuttavia, motiva congruamente, come si è visto, sull'origine dell'inquinamento da ambiente mafioso, sicché il dato di fatto rimane accertato, indipendentemente dalla utilizzabilità come riscontro generico».

Inoltre, la sentenza n. 11914/2004 del 3 luglio 2003 della V Sezione della Corte di Cassazione ha preso in esame una specifica ragione di inattendibilità delle dichiarazioni di Scarantino, individuata dalle difese nell'accusa (in ordine alla partecipazione alla riunione nella villa Calascibetta) contro i quattro collaboranti Di Matteo, La Barbera, Cancemi, Brusca nonché Ganci Raffaele, sulla quale egli aveva insistito, nonostante fosse stata nettamente smentita dagli interessati e non riscontrata da Andriotta, considerato come un «*teste sicuramente attendibile*».

In proposito, dopo avere compiuto una serie di precisazioni volte a chiarire il reale contenuto del principio di scindibilità o frazionabilità applicato alla chiamata in correità, la citata pronuncia di legittimità ha rilevato che:

«*l'impugnata sentenza dimostra, proprio sulla base del comportamento processuale di Scarantino le cui dichiarazioni sono divenute sempre più precise e puntuali, l'inconsistenza dell'ipotesi sostenuta nella sentenza di primo grado (l'introduzione di elementi inquinanti al fine di rendersi inattendibile) e correttamente afferma la centralità del dibattimento quale sede naturale dell'istruzione probatoria e dimostra, con congrua motivazione (pag. 1491 e ss.), che il contributo di Scarantino è credibile a prescindere dalla smentita da parte di Cancemi, Di Matteo, La Barbera e Brusca.*

Invero, partendo dalla considerazione che l'attendibilità del narrato di Scarantino si gioca sulla sola parola dei collaboranti, avverte la necessità di un confronto tra le rispettive posizioni.

1761

Da un tale esame, condotto mediante approfondite argomentazioni sui comportamenti processuali, lascia emergere motivatamente da una parte la fermezza sino in fondo dell'accusa (partecipazione alla riunione), pure nella consapevolezza del rischio di non essere creduto, e dall'altra la coerente ipotesi di una partecipazione di Cancemi e Gangi (in quanto incaricati di un segmento dell'esecuzione) pur nella perplessità a ritenere la presenza degli altri, e nella difficoltà (anche per mancanza di spiegazioni da parte degli accusati) ad individuare le ragioni che potrebbero giustificare loro posizione negativa.

Il cammino motivazionale, che prosegue utilizzando i dettagli delle risultanze in piena coerenza logica, porta alle seguenti conclusioni.

-Conferma l'erroneità dell'ipotesi avanzata dalla sentenza di primo grado in ordine alla volontaria introduzione -da parte di Scarantino- di elementi inquinanti per consentirsi una via di abbandono della collaborazione.

-Convincimento del collaborante di non essere un bugiardo e coerenza nella giustificazione del ritardo nel parlare dei cinque accusati.

-Impossibilità di qualificare falsa la chiamata e sua ininfluenza sulla globale attendibilità.

Ne consegue l'infondatezza delle censure volte a porre in dubbio la corretta applicazione del principio di scindibilità delle chiamate, che secondo la giurisprudenza rileva essenzialmente sulla mancanza di riscontri ma non vizia il positivo accertamento della attendibilità complessiva».

Sono state poi «*dichiarate inammissibili, siccome non specifiche, quelle censure che si fondano su singoli ed isolati punti della complessiva motivazione, senza incidere sul globale significato*»; in particolare, si è osservato che «*la questione circa la data della riunione indicata da Scarantino (prima indica 24/25giugno e poi*

1762

fine giugno/ inizio luglio, infine attorno al 5 luglio, pag.1541 e ss.) e sua conciliabilità con le dichiarazioni del Ferrante (nota p. 950; la settimana prima della strage erano stati provati con Biondino i radiocomandi), trattata nei limiti in cui diviene oggetto di censura della motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni, è stata congruamente motivata con riferimento all'impreciso ricordo (pag.1541) ed all'immediatezza dell'aggiustamento (pag. 1543), in concomitanza con la sentita necessità di coprire in qualche modo l'imprudenza nell'affidamento dell'incarico a Candura. Contrapporre una diversa ragione (adeguarsi alle dichiarazioni di Candura, che aveva iniziato la collaborazione prima), costituisce una valutazione di merito, per altro inidonea a raggiungere lo scopo (il mendacio in relazione alla stessa riunione)».

3) La configurabilità degli estremi della calunnia aggravata nelle condotte dello Scarantino.

E' indubbio che le suesposte false dichiarazioni accusatorie, da cui sono derivate le condanne alla pena dell'ergastolo nei confronti di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, integrino gli estremi del delitto di calunnia.

Com'è noto, la condotta costitutiva della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 368 c.p. consiste fondamentalmente nell'incolpare di un reato una persona della quale si conosca l'innocenza. La falsa incolpazione può essere realizzata secondo due modalità espressamente previste dalla norma incriminatrice, e cioè mediante denuncia, querela, richiesta o istanza, diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l'obbligo di riferire (calunnia diretta o formale) ovvero simulando a

carico del soggetto falsamente incolpato tracce di un reato (calunnia indiretta o materiale o reale).

Il termine «denuncia» va interpretato non in senso tecnico, ma in senso ampio, quale sinonimo di informazione diretta all'autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria), senza il rispetto di particolari formalità. In giurisprudenza (Cass., 25 marzo 1995, Castaldi, *C.E.D. Cass.*, n. 202290) si è ritenuto sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria — sia con scritti che con informazioni o anche testimonianze rese nello svolgimento di un processo — circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un atto costituente reato che non ha commesso. Si è, poi, precisato che ai fini della configurabilità del delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l'innocenza (Cass., sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 44594, *C.E.D. Cass.*, n. 241654). In questa prospettiva, sono state incluse nell'ambito di applicazione della norma fattispecie come la falsa accusa formulata nel corso di interrogatorio reso ai carabinieri (Cass., 22 dicembre 1980, D'Alessio, *C.E.D. Cass.*, n. 147730), la falsa incolpazione contenuta in dichiarazioni rese nel corso di un esame testimoniale (Cass., 15 giugno 1982, Giordano,), la chiamata di correo fatta dall'imputato (Cass., 27 aprile 1989, Capitaneo, *C.E.D. Cass.*, n. 182233).

La giurisprudenza di legittimità ammette la configurabilità della calunnia anche quando la responsabilità penale di un terzo sia maliziosamente prospettata in forma dubitativa o vengano riferite informazioni apprese da altri, sempre che il denunciante sia consapevole della innocenza di chi viene indicato come possibile reo (Cass., 17

febbraio 2000, Antonelli; Cass., 22 febbraio 1995, Pesarin).

Al riguardo, le sezioni unite della Cassazione (Cass., sez. un., 23 novembre 1995, Fachini, *C.E.D. Cass.*, n. 203768), hanno chiarito che la calunnia è configurabile non solo quando si riferiscono fatti dei quali si assume di aver avuto una diretta percezione, ma anche allorquando si rappresentano quei fatti come oggetto di altrui conoscenze, o addirittura predisponendo maliziosamente quanto sia sufficiente perché possa profilarsi la necessità di avviare determinate indagini nei confronti di soggetti della cui innocenza si è così certi da dover ricorrere all'artificiosa creazione della prova della loro responsabilità.

Nel delitto di calunnia il dolo è costituito dalla volontà dell'incolpazione, unita alla consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Come ha esplicitato la giurisprudenza, l'individuazione dell'elemento soggettivo (dolo generico) — cioè la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato — è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del (Cass., sez. VI, 24 maggio 2004, n. 31446, *C.E.D. Cass.*, n. 229271; Cass., sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 448, *ivi*, n. 223321).

Per la sussistenza del dolo è necessaria la certezza dell'innocenza dell'incolpato da parte di colui che formula la falsa accusa (Cass., 21 maggio 1992, Chirico). La Corte di cassazione ha comunque chiarito che, perché possa escludersi la consapevolezza dell'innocenza del denunciato, occorre accertare che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato (Cass., sez. VI, 6 novembre

1765

2009, n. 3964, *C.E.D. Cass.*, n. 245849). Si è quindi affermato che la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass., sez. VI, 15 giugno 2012, n. 29117, *ivi*, n. 253254; in senso analogo Cass., sez. VI, 6 novembre 2009, n. 46205, *ivi*, n. 245541). Pertanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un'effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l'errore si è fondato (Cass., sez. VI, 27 aprile 2012, n. 26819, *ivi*, n. 253106).

La dottrina e la giurisprudenza ravvisano concordemente nella calunnia un «reato di pericolo per la cui configurabilità è sufficiente anche l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata» (Cass., sez. VI, 17 marzo 2009, n. 26177, *C.E.D. Cass.*, n. 244357). E' poi incontroverso che il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l'onore dell'incolpato (Cass., sez. VI, 28 aprile 2010, n. 21789, *C.E.D. Cass.*, n. 247116; Cass., sez. VI, 21 febbraio 2007, n. 10535, *ivi*, n. 235929; Cass. sez. I, 13 febbraio 1988, Perugia, *ivi*, n. 179000, che afferma che «titolari dell'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sono lo stato e l'incolpato falsamente, onde impedire, in relazione a quest'ultimo, il pericolo dell'offesa al suo onore e della privazione della sua libertà»).

Secondo la giurisprudenza, il delitto di calunnia è un reato istantaneo, la cui

consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente (Cass., sez. VI, 12 novembre 2009, n. 2933, *C.E.D. Cass.*, n. 245773). La reiterazione della falsa accusa non realizza la commissione di un nuovo, ulteriore reato di calunnia, perché l'evento di pericolo, consistente nella possibilità di inizio del procedimento penale a carico di una persona innocente, si è già verificato nel momento in cui, con la presentazione della prima denuncia, querela o istanza, la notizia di reato è pervenuta alla conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne (Cass., 2 dicembre 1998, Stilo; Cass., 24 febbraio 1998, Iantorno, che precisa che le eventuali successive dichiarazioni di conferma, senza sostanziali aggiunte o variazioni che comportino nuove o diverse incriminazioni, non possono considerarsi come ulteriore violazione della stessa norma ai sensi dell'art. 81). Si è però riconosciuto che la presentazione di successive denunce aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato integra la commissione di più reati di calunnia, quando il contenuto dell'atto successivo sia tale da costituire un apprezzabile *novum* rispetto all'originaria accusa (Cass., sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 44491, *C.E.D. Cass.*, n. 248964, che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte relativa al riconoscimento della continuazione, ritenendo l'atto successivo funzionale a supportare probatoriamente le precedenti dichiarazioni accusatorie; nello stesso senso Cass., sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 43018, *ivi*, n. 226927, e Cass., sez. VI, 26 aprile 2007, n. 37086, *ivi*, n. 237674, relative all'ipotesi in cui il successivo atto contenga una prospettazione che si risolva in una specificazione ed in un approfondimento della vicenda tale da costituire un apprezzabile *novum* rispetto alla originaria accusa).

L'accertamento dell'innocenza del calunniato è pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza della calunnia, ma tale pregiudizialità inerisce principalmente, sul piano

logico, al sillogismo della decisione sull'imputazione di calunnia, e non richiede necessariamente, sul piano processuale, l'accertamento nell'ambito di un procedimento penale contro il calunniato al fine di accertare l'inconsistenza o l'infondatezza dell'accusa rivoltagli dal calunniatore (Cass., 30 giugno 1986, Corigliano, *C.E.D. Cass.*, n. 174542). Il procedimento per calunnia non prevede necessariamente l'accertamento preventivo dell'innocenza della persona incolpata, nell'ambito del procedimento penale eventualmente instaurato nei suoi confronti, nell'ipotesi in cui la falsità dell'incolpazione appaia manifesta e non si ravvisi pertanto la necessità di indagini sull'esistenza del reato presupposto (Cass., 15 aprile 1999, Ricatti).

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve riconoscersi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di calunnia.

Le suesposte dichiarazioni, incontrovertibilmente false, sono state rese dallo Scarantino nel corso di interrogatori ed esami dibattimentali che sono senz'altro riconducibili alla nozione di "denuncia" su cui si incentra l'elemento oggettivo del delitto, trattandosi di informazioni dirette all'autorità giudiziaria.

Sia quando lo Scarantino riferiva fatti dei quali assumeva di aver avuto una diretta percezione, sia quando egli esponeva informazioni asseritamente apprese da altri, era comunque evidente la possibilità, quanto mai concreta, dell'avvio di un procedimento penale (poi effettivamente instaurato) a carico dei soggetti incolpati.

Le concrete circostanze e le modalità esecutive delle condotte tenute dallo Scarantino denotano con chiarezza la sua consapevolezza dell'innocenza delle persone accusate, mancando ogni elemento oggettivo suscettibile di ingenerare concretamente ragionevoli dubbi al riguardo.

Ricorre, altresì, nel caso di specie, la circostanza aggravante prevista dall'art.

1768

368 comma 3° c.p., che rappresenta l'estremo sviluppo offensivo del delitto di calunnia e attiene all'ipotesi in cui dal fatto derivi una condanna all'ergastolo.

4) La determinazione dello Scarantino al reato ad opera di altri soggetti.

Alla luce degli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, questa Corte ritiene che allo Scarantino debba essere concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma terzo c.p., che si riferisce «all'ipotesi di colui che sia stato determinato a commettere il reato ed a cooperarvi sempre che ricorra o la fattispecie contemplata dall'art 112 n. 3 di chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette, o quella prevista dal numero 4 dello stesso articolo: cioè di determinazione al reato di persona in stato di infermità o di deficienza psichica» (Cass., Sez. II, n. 1696/1976 del 31/10/1975, Rv. 132226).

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, non basta che altri abbia provocato la semplice idea del reato, ma occorre che ne abbia creato l'intenzione, cioè è necessario che con i mezzi posti in essere sia riuscito a formare nella mente altrui il proposito criminoso e a determinare, in definitiva, l'esecuzione del reato (Cass., Sez. II, n. 11616 del 2/3/1989, Rv. 182000; in senso analogo, Cass., Sez. I, n. 12543 del 13/1/2015, Rv. 263180, e Cass., Sez. VI, n. 5871 del 9/1/1990, Rv. 184116, secondo cui, perché tale circostanza sia applicabile, occorre che sia provata l'altrui determinazione al delitto, per la quale non basta l'aver provocato la semplice idea del reato, ma occorre che il determinatore abbia fatto sorgere l'intenzione criminosa, facendo superare all'agente ogni dubbio in proposito).

Per definire l'ambito di applicazione di tale circostanza attenuante, occorre fare

1769

riferimento alla correlativa circostanza aggravante descritta dall'art. 112, comma primo, n. 3, c.p., che consiste nell'avere, nell'esercizio della propria autorità, direzione o vigilanza, determinato a commettere il reato persone soggette, e presuppone una relazione caratterizzata da un rapporto di supremazia tra due soggetti, nella quale il concetto di autorità viene ampliato oltre le situazioni di soggezione psicologica tipiche (famiglia, funzioni pubbliche) ed esteso alle relazioni di fatto ed anche a quelle illecite (cfr. Cass., Sez. VI, n. 16737/2004 del 20/11/2003, Rv. 229657).

Secondo la giurisprudenza, ai fini della prova dello stato di soggezione che caratterizza la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 3 c.p. - che sanziona più gravemente la condotta di chi determini al reato persona soggetta alla propria autorità, vigilanza o direzione - rileva la sussistenza e la natura del rapporto di subordinazione tra il soggetto determinante e quello determinato, nel senso che quanto più forte è il vincolo di subordinazione che lega l'un soggetto all'altro, avuto riguardo al concreto contesto in cui si inserisce la condotta di determinazione a commettere reati, tanto maggiore è il timore del soggetto sottoposto all'altrui autorità, direzione o vigilanza di subire conseguenze sfavorevoli nel caso non conformi la propria condotta ai voleri del soggetto determinante (Cass., Sez. V, n. 12697/2015 del 20/11/2014, Rv. 263032, relativa a una fattispecie in cui è stata riconosciuta l'aggravante in questione nel caso di superiori dell'Arma dei carabinieri nei confronti di subordinati, in considerazione della connotazione fortemente negativa e potenzialmente pregiudizievole che assume l'insubordinazione nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, e, quindi, di ridotta limitazione della capacità di reazione dei subordinati).

Si è, in proposito, chiarito che la previsione normativa della circostanza

aggravante prevista dall'art. 112 n. 3 c.p. - coerentemente alla finalità che persegue e cioè di sanzionare con maggior severità la forma di più intensa determinazione psicologica rispetto a quella normale riconducibile nella previsione dell'art. 110 dello stesso codice - deve ritenersi comprensiva non solo dei rapporti di subordinazione connessi all'investitura di pubblici impieghi o funzioni e di quelli attinenti all'istituto della famiglia ed, in genere, a qualsiasi soggezione di indole privata, ma anche di qualunque relazione di fatto e, magari *contra ius,* che una soggezione comporti. Pertanto, ai fini della configurabilità della predetta aggravante, il dato qualificante è rappresentato da un comportamento che, al di là di ogni classificazione del rapporto sottostante, abbia consentito la realizzazione di specifici reati, attenuando in concreto, pur senza annullarle, le facoltà di reazione del soggetto "determinato" (*coactus tamen volui*) da parte di quello "determinante" in forza di una "coercizione", o meglio, "soggezione psicologica" derivante dal timore reverenziale o dalla preoccupazione di non pregiudicare i propri interessi o da semplice suggestione. Il che giustifica, peraltro, la correlativa disposizione dell'art. 114 comma terzo c.p., che prevede la eventuale diminuzione di pena per il "determinato", proprio in forza di detta opera di sfruttamento o di condizionamento psicologico da lui subita (Cass., Sez. II, n. 10693 del 10/3/1989, Rv. 181901, relativa a una fattispecie in tema di estorsione realizzata da singoli analisti, che abusando, delle rispettive qualità e della precarietà delle condizioni di equilibrio psichico e delle capacità di reazione dei propri analizzati in concorso con il capo carismatico dell'organizzazione nonché amministratore della società del gruppo, avevano costretto i singoli assistiti a sborsare ingenti somme di denaro e di assumersi pesanti obbligazioni finanziarie; tale pronuncia in motivazione ha esplicitato che la ragione di fondo dell'aggravante consiste nell'esigenza di punire con più rigore il maggior livello di criminosità dimostrata da colui il quale,

1771

esercitando in modo distorto i poteri che gli competono o di cui, comunque, dispone, e sfruttando, quindi, per fini illeciti l'influenza derivante dall'autorità, direzione o vigilanza che è in condizione di esercitare, induce al reato, coinvolgendola nelle sue mire, la persona a lui soggetta; il dato qualificante ai fini dell'aggravamento è costantemente rappresentato da una situazione di abuso della posizione di potere per lo sfruttamento di un correlativo stato di soggezione).

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve riconoscersi che gli elementi di convincimento raccolti denotano l'applicabilità della circostanza attenuante *de qua*. Deve, infatti, ritenersi che lo Scarantino sia stato determinato a rendere le false dichiarazioni sopra descritte da altri soggetti, i quali hanno fatto sorgere tale proposito criminoso abusando della propria posizione di potere e sfruttando il suo correlativo stato di soggezione.

Al riguardo, va segnalato un primo dato di rilevante significato probatorio: come si è anticipato, le dichiarazioni dello Scarantino, pur essendo sicuramente inattendibili, contengono alcuni elementi di verità.

Sin dal primo interrogatorio reso dopo la manifestazione della sua volontà di "collaborare" con la giustizia, in data 24 giugno 1994, lo Scarantino ha affermato che l'autovettura era stata rubata mediante la rottura del bloccasterzo, e ha menzionato l'avvenuta sostituzione delle targhe del veicolo. Nel successivo interrogatorio del 29 giugno 1994 egli ha specificato che, essendo stato rotto il bloccasterzo dell'autovettura, il contatto veniva stabilito collegando tra loro i fili dell'accensione. Nelle sue successive deposizioni, lo Scarantino ha sostenuto che la Fiat 126 era stata spinta al fine di entrare nella carrozzeria (circostanza, questa, che presuppone logicamente la presenza di problemi meccanici tali da determinare la necessità di trainare il veicolo). Egli, inoltre, ha aggiunto di avere appreso che sull'autovettura

1772

erano state applicate le targhe di un'altra Fiat 126, prelevate dall'autocarrozzeria dello stesso Orofino, e che quest'ultimo aveva presentato nel lunedì successivo alla strage la relativa denuncia di furto.

Si tratta di un insieme di circostanze del tutto corrispondenti al vero ed estranee al personale patrimonio conoscitivo dello Scarantino, il quale non è stato mai coinvolto nelle attività relative al furto, al trasporto, alla custodia e alla preparazione dell'autovettura utilizzata per la strage. E' quindi del tutto logico ritenere che tali circostanze siano state a lui suggerite da altri soggetti, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte.

Questa conclusione è rafforzata da una ulteriore elemento, cui ha fatto riferimento il Pubblico Ministero nella sua requisitoria e nell'esame del Dott. Contrada, svolto all'udienza del 23 ottobre 2014: si tratta, precisamente, dell'appunto con cui in data 13 agosto 1992 il Centro SISDE di Palermo comunicò alla Direzione di Roma del SISDE che «*in sede di contatti informali con inquirenti impegnati nelle indagini inerenti alle recenti note stragi perpetrate in questo territorio, si è appreso in via ufficiosa che la locale Polizia di Stato avrebbe acquisito significativi elementi informativi in merito all'autobomba parcheggiata in via D'Amelio, nei pressi dell'ingresso dello stabile in cui abita la madre del Giudice Paolo Borsellino. (...) In particolare, dall'attuale quadro investigativo emergerebbero valide indicazioni per l'identificazione degli autori del furto dell'auto in questione, nonché del luogo in cui la stessa sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata nell'attentato*».

In proposito, il Pubblico Ministero ha persuasivamente osservato che «non è dato comprendere come, a quella data (13.8.1992), pur successiva alle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso alla VALENTI Petrina, gli investigatori avessero potuto acquisire – se non in via meramente confidenziale - notizie "sul

1773

luogo" in cui l'autovettura rubata era stata custodita. Vi era dunque una traccia in tale direzione che gli inquirenti palermitani si apprestavano a seguire ben prima del comparire sulla scena del CANDURA, prima fonte di accusa nella direzione della Guadagna. Quale fosse tale fonte nessuno ha saputo o voluto rivelarla. Residua allora il dubbio che gli inquirenti tanto abbiano creduto a quella fonte, mai resa ostensibile, da avere poi operato una serie di forzature per darle dignità di prova facendo leva sulla permeabilità di un soggetto facilmente "suggestionabile", incapace di resistere alle sollecitazioni, alle pressioni, ricattabile anche solo accentuando il valore degli elementi indiziari emersi a suo carico in ordine alla vicenda di Via D'Amelio o ad altre precedenti vicende delittuose (in particolare alcuni omicidi) con riguardo alle quali egli era al tempo destinatario di meri sospetti».

La particolare attenzione rivolta allo Scarantino dai servizi di informazione, nei mesi immediatamente successivi alla strage, è ulteriormente dimostrata da alcuni elementi probatori raccolti nel processo c.d. "Borsellino uno". In particolare, la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta all'esito del primo grado di giudizio ha sottolineato quanto segue:

«*La piena operatività dello Scarantino Vincenzo in ambito delinquenziale, la sua appartenenza ad un nucleo familiare notoriamente inserito nel contesto criminale della Guadagna erano peraltro dati già acquisiti al patrimonio conoscitivo dei Servizi di informazione e degli Organi Inquirenti anteriormente al coinvolgimento dell'imputato nei fatti per cui è processo.*

Il teste dr. Finocchiaro Mario, che all'epoca delle stragi rivestiva le funzioni di Dirigente della Squadra Mobile di Caltanissetta, ha riferito in dibattimento di aver trasmesso alla Procura Distrettuale in sede una informativa riservata del SISDE pervenuta al suo ufficio, nella quale si segnalavano i rapporti di

1774

parentela e affinità di taluni componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglie mafiose palermitane, i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dello Scarantino Vincenzo e dei suoi più stretti congiunti.

Si evidenziava in particolare nella nota in questione, sul cui contenuto ha dettagliatamente riferito in dibattimento il dr. Finocchiaro Mario, che una sorella di Vincenzo Scarantino, di nome Ignazia, è coniugata con Profeta Salvatore, esponente della cosca di S. Maria di Gesù, una zia paterna, che porta parimenti il nome Ignazia, è sposata con Profeta Domenico, fratello del predetto Salvatore, una cugina paterna, anch'essa di nome Ignazia, è coniugata con Lauricella Maurizio. Il predetto è figlio di Madonia Rosaria, a sua volta figlia di Madonia Francesco, cugino omonimo del noto boss mafioso di Resuttana. Il medesimo Lauricella Maurizio è imparentato, tramite suoi stretti congiunti, con altri esponenti mafiosi della cosca di Corso dei Mille e più specificamente la di lui sorella Giuseppa è sposata con Sinagra Giuseppe, fratello del noto collaboratore di giustizia, un'altra sorella di nome Angela è coniugata con Senapa Pietro, elemento di spicco della suddetta famiglia mafiosa, condannato all'ergastolo nel maxiprocesso di Palermo.

Nella stessa informativa del SISDE venivano ancora richiamati i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dei componenti la famiglia Scarantino. In essa si sottolineava in particolare che i fratelli di Scarantino Vincenzo, Rosario, Domenico, Umberto ed Emanuele, avevano riportato diverse denunce, anche per reati di una certa gravità, quali associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione di armi, rapina, furto, ricettazione ed altro; la cognata Gregori Maria Pia, moglie di Scarantino Rosario aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione, un'altra cognata Prester Vincenza, coniugata con Scarantino Umberto, aveva precedenti per associazione per delinquere, detenzione e

1775

spaccio di sostanze stupefacenti; gli zii paterni Scarantino Alberto e Lorenzo avevano precedenti rispettivamente per lesioni, violazione alla normativa sulle armi, furto e ricettazione; i cugini Gravante Giovanni e Chiazzese Natale avevano precedenti per associazione per delinquere e furto. Si evidenziava infine nella nota in questione che la persona più in vista, sotto il profilo delle capacità criminali e della pericolosità sociale, dell'entourage familiare dello Scarantino Vincenzo era sicuramente il di lui cognato Profeta Salvatore, già denunciato per associazione per delinquere semplice e mafiosa, per estorsione, armi, traffico di stupefacenti ed altri reati minori, implicato nel cd. blitz di Villagrazia e da ultimo nel maxi processo di Palermo».

Come ha rilevato il Pubblico Ministero nella sua requisitoria, tale nota fu trasmessa il 10 ottobre 1992 alla Squadra Mobile di Caltanissetta. Ad essa ha fatto riferimento, nella deposizione resa all'udienza del 23 ottobre 2014, il Dott. Bruno Contrada, che ha spiegato che la stessa fu redatta dal capo del centro SISDE di Palermo su diretta richiesta del Dott. Tinebra, benché non fosse possibile instaurare un rapporto diretto tra i servizi di informazione e la Procura della Repubblica («*poi mi fu fatto leggere l'appunto dal direttore del centro, che il dottor Tinebra chiese personalmente al capocentro, al colonnello Ruggeri, un appunto sulla personalità di Vincenzo Scarantino e sui suoi eventuali legami con ambienti della criminalità organizzata, cioè della mafia, e di riferire direttamente a lui tutto questo. Al che il direttore del centro, sapendo bene che non poteva avere questo rapporto diretto con la Procura della Repubblica, chiese l'autorizzazione alla direzione di poter svolgere questa indagine sua, autonoma, su Scarantino*»).

Dalla deposizione del Dott. Contrada emerge, altresì, una ulteriore iniziativa, decisamente irrituale, del Dott. Tinebra, il quale, già nella serata del 20 luglio 1992,

1776

gli chiese di collaborare alle indagini sulle stragi, sebbene egli non rivestisse la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, e nonostante la normativa vigente precludesse al personale dei servizi di informazione e sicurezza di intrattenere rapporti diretti con la magistratura («*Io ero a Palermo, dove (...) risiedeva ancora la mia famiglia, nonostante fossi in servizio a Roma, (...) e io spesso venivo giù a Palermo, non dico tutte le settimane, ma perlomeno un paio di volte al mese. Ero in ferie dal 12 luglio e sarei rimasto in ferie fino al primo agosto a Palermo. La sera del 19 luglio... no, forse no la sera, la mattina dopo, il 20 luglio, la mattina, ebbi una telefonata dal dottor Sergio Costa, funzionario di Polizia, commissario di Pubblica Sicurezza, aggregato... nei ruoli del SISDE, quindi faceva servizio al Servizio, al SISDE, ed era il genero del Capo della Polizia Vincenzo Parisi, aveva sposato una delle figlie del Prefetto Parisi, il quale mi dice che per incarico di suo suocero, il Capo della Polizia Parisi, ero pregato di andare dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dottor Giovanni Tinebra, che era da pochi giorni immesso nel possesso della carica di Procuratore di Caltanissetta, da pochi giorni, da poco tempo, pochi giorni, che desiderava parlarmi. Nel contempo il dottor Costa mi disse che potevo andare la sera, perché ne aveva già parlato con il Procuratore Tinebra, al Palazzo di Giustizia a Palermo, in un ufficio che gli era stato dato provvisoriamente al dottor Tinebra, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, un ufficio dove lui aveva questi primi contatti, perché doveva occuparsi di questa strage, come già si occupava Caltanissetta della strage di Capaci, Falcone. Ed io andai quella sera dal dottor Tinebra, che non conoscevo, con cui non avevo avuto mai rapporti; e il dottor Tinebra mi disse se io ero disposto a dare una mano, sempre in virtù della mia pregressa esperienza professionale, etc., etc., per le indagini sulle stragi. Io feci presente varie cose al dottor Tinebra: innanzitutto che ero un funzionario dei Servizi*

1777

e quindi non rivestivo più la veste di ufficiale di Polizia Giudiziaria, quindi non potevo svolgere indagini in senso proprio, la mia poteva essere soltanto un'attività informativa, non operativa; che per Legge noi non potevamo avere rapporti diretti con la magistratura; che, in ogni caso, io avrei dovuto chiedere l'autorizzazione ai miei superiori diretti, e parlo del mio direttore, che era allora il Prefetto Alessandro Voci, e che anche una collaborazione sul piano informativo poteva avvenire soltanto previ accordi con gli organi di Polizia Giudiziaria che erano interessati alle indagini. Nell'occasione il dottor Tinebra mi disse anche, così, per inciso, dice: "Sa, io mi rivolgo a lei perché a Caltanissetta è stato costituito un ufficio della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, ma da poco tempo e mi sono reso conto che c'è personale che di fatti di mafia ne comprende ben poco", detto dal dottor Tinebra. Io non sapevo neppure chi erano i componenti della DIA di Caltanissetta, che lavoravano con la Procura della Repubblica di Caltanissetta. Comunque, dissi: "Io sono per mia... per il mio spirito di servizio, per la mia volontà di... di rendermi utile per quello che posso fare, che è nelle mie possibilità, a questo, però devo chiedere prima di tutto l'autorizzazione al mio direttore". Non mi è sufficiente che questa richiesta mi venga dal Capo della Polizia, perché io non dipendo più dal Capo della Polizia, e che comunque sarei stato disposto a dare il mio contributo qualora si fossero osservate queste norme: autorizzazione dei miei superiori e intese con gli organi di Polizia, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, interessate alle indagini sulle stragi».

E' appena il caso di osservare che la rapidità con la quale venne richiesta la irrituale collaborazione del Dott. Contrada, già nel giorno immediatamente successivo alla strage di Via D'Amelio, faceva seguito alla mancata audizione del Dott. Borsellino nel periodo di 57 giorni intercorso tra la strage di Capaci e la sua

1778

uccisione, benché lo stesso magistrato avesse manifestato pubblicamente la propria intenzione di fornire il proprio contributo conoscitivo, nelle forme rituali, alle indagini in corso sull'assassinio di Giovanni Falcone, cui egli era legato da una fraterna amicizia.

Nel periodo immediatamente anteriore alla trasmissione alla Squadra Mobile di Caltanissetta della suddetta nota del SISDE relativa allo Scarantino, quest'ultimo era stato destinatario di una intensa attività investigativa condotta dal Dott. Arnaldo La Barbera (il quale, peraltro, a sua volta, aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione "esterna" con il SISDE dal 1986 al marzo 1988, con il nome in codice "Rutilius", mentre dirigeva la Squadra Mobile di Venezia).

Sulla base di tale attività investigativa, lo Scarantino era stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 26 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta per concorso nella strage di via D'Amelio e nei reati connessi. Gli elementi indiziari a suo carico erano costituiti dalle dichiarazioni rese da due soggetti che avevano indicato in lui la persona che aveva commissionato e ricevuto la Fiat 126 utilizzata per la strage. Si trattava, precisamente, delle dichiarazioni di Luciano Valenti e Salvatore Candura, nelle quali il Pubblico Ministero, nella sua memoria conclusiva, ha individuato «la scaturigine del depistaggio».

Luciano Valenti e Salvatore Candura, insieme al fratello del primo, Roberto Valenti, erano stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere in esecuzione di un'ordinanza emessa il 2 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Palermo per i reati di violenza carnale e di rapina, commessi il 29/8/1992. I loro nominativi erano stati precedentemente posti all'attenzione degli inquirenti dalle conversazioni intercettate sull'utenza telefonica in uso a Valenti Pietrina, alla quale,

come si è detto, era stata sottratta l'autovettura Fiat 126 utilizzata per la strage. Tra l'altro, la Valenti, nel corso della conversazione delle ore 23,14 del 30 luglio 1992, commentando le immagini televisive del luogo della strage di via D'Amelio con Sbigottiti Paola, moglie di Valenti Luciano, aveva pronunciato la frase: "*ed in quel posto la mia macchina c'è....*". In una successiva telefonata delle ore 00,05 dell'1 agosto 1992, le due donne avevano esternato sospetti nei confronti di Salvatore, amico di Valenti Luciano, quale possibile autore del furto della Fiat 126. Tale soggetto venne identificato in Salvatore Candura.

Quest'ultimo, quando era stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 2 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Palermo per i reati di violenza carnale e di rapina, ed era stato quindi condotto presso gli uffici della Squadra Mobile, aveva lamentato di aver ricevuto minacce e di essere preoccupato perché aveva avuto modo di notare persone sospette nei pressi della propria abitazione. Tale comportamento era apparso strano agli inquirenti, che lo avevano ricollegato all'atteggiamento tenuto dallo stesso Candura alcuni giorni prima, allorché, accompagnato presso una Caserma dei Carabinieri per essere denunciato per tentata rapina ai danni di un autotrasportatore, piangendo, aveva profferito la frase "*...non li ho uccisi io...*" (cfr. la informativa di reato del 19 ottobre 1992 della Squadra Mobile della Questura di Palermo).

Il 12 settembre 1992 il Dott. Arnaldo La Barbera, nella qualità di Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, venne autorizzato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ad effettuare un colloquio investigativo con i detenuti Candura Salvatore e Valenti Luciano.

Il giorno successivo, 13 settembre 1992, Salvatore Candura fu interrogato dal Pubblico Ministero di Caltanissetta, al quale riferì che nei primi giorni del mese di

luglio 1992 Luciano Valenti gli aveva comunicato che il loro comune amico Vincenzo Scarantino aveva commissionato allo stesso Valenti il furto di un'autovettura di piccola cilindrata, il quale avrebbe dovuto essere eseguito quella sera stessa, e per compensarlo gli aveva dato la somma di 150.000 lire; il Valenti aveva aggiunto che si sarebbe impossessato della Fiat 126 della propria sorella, Pietrina Valenti. Il Candura affermò di essere a conoscenza che l'autovettura, quella stessa sera, era stata trafugata e quindi parcheggiata in una strada nei pressi di Via Cavour, per essere poi consegnata alle persone che ne avevano bisogno. Il Candura riferì inoltre che cinque o sei giorni dopo la data del furto era stato contattato da Pietrina Valenti, la quale gli aveva detto che nella notte precedente le avevano rubato la sua autovettura Fiat 126. Alla discussione aveva assistito Luciano Valenti, che aveva invitato il Candura a uscire insieme a lui per cercare l'autovettura, ed aveva quindi finto di attivarsi in tal senso. Il Candura segnalò di avere avuto dei sospetti sulla possibilità che la suddetta Fiat 126 fosse stata utilizzata per la strage di Via D'Amelio, e di averne quindi parlato con Luciano Valenti, il quale però lo aveva rassicurato incitandolo a tenere un comportamento indifferente rispetto a questa circostanza. Egli inoltre sostenne di aver visto, qualche giorno prima del furto della Fiat 126, lo Scarantino parlare con uno dei fratelli Tagliavia, titolare di una rivendita di pesce in via Messina Marine.

A sua volta, Luciano Valenti, dopo avere negato ogni propria responsabilità in data 17 settembre 1992 sia in sede di interrogatorio di garanzia, sia in sede di confronto con il Candura, in data 20 settembre 1992 finì per cedere alle pressioni di quest'ultimo e rese al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta un interrogatorio in cui affermava di avere sottratto l'autovettura su incarico di Vincenzo Scarantino, di avere ricevuto la somma di 150.000 lire come compenso, e di avere

1781

consegnato il veicolo nei pressi di Via Cavour.

In data 26 settembre 1992 venne quindi emessa la suddetta ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dello Scarantino, che nell'interrogatorio di garanzia del 30 settembre 1992 sostenne la propria innocenza, negando di conoscere Luciano Valenti e precisando di conoscere solo di vista Salvatore Candura, suo vicino di casa.

Lo Scarantino venne quindi trasferito, in data 2 ottobre 1992, presso il carcere di Venezia, dove venne collocato nella stessa cella di Vincenzo Pipino, un trafficante di opere d'arte che il Dott. Arnaldo La Barbera aveva conosciuto nel periodo in cui aveva prestato servizio presso la Squadra Mobile di Venezia, e che aveva quindi pensato di utilizzare come una sorta di "agente provocatore" allo scopo di sollecitare e raccogliere le confidenze dello Scarantino. All'interno della cella dove si trovavano lo Scarantino e il Pipino venne anche attivato un servizio di intercettazione, che però non diede risultati significativi. A proposito delle conversazioni intercorse fra lo Scarantino e il Pipino, la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino uno" ha rilevato che «*trattasi in prevalenza di lunghi soliloqui in quanto è soltanto il Pipino a parlare, mentre il suo interlocutore non profferisce parola o accenna solamente qualche frase, il più delle volte incomprensibile*», e ha evidenziato che il tenore dei colloqui «*tradisce all'evidenza che il Pipino è un confidente della Polizia che era stato collocato nella stessa cella dello Scarantino allo scopo di provocarne e raccoglierne le confidenze in merito ai fatti di strage per cui è processo. All'uopo, infatti, il Pipino si adopera, spiegando allo Scarantino le accuse elevate nei suoi confronti, le incongruenze delle discolpe da lui addotte, i rischi connessi alla sua attuale posizione processuale, cercando nel contempo di sollecitarne le confidenze,*

1782

prospettandogli possibili e più valide strategie difensive».

Nel frattempo, invece, il Candura modificava la propria versione dei fatti. Egli, nell'interrogatorio reso il 3 ottobre 1992 davanti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, sostenne di essersi reso autore, nei primi giorni del precedente mese di luglio, del furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti, commissionatogli dello Scarantino, e aggiunse di aver tentato di far ricadere su Luciano Valenti la responsabilità del furto per paura delle gravi rappresaglie che lo Scarantino avrebbe potuto mettere in atto nei suoi confronti. Lo Scarantino, nell'incaricarlo di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, non importava in quali condizioni, purché marciante, gli aveva consegnato uno "spadino" (chiave artificiosa per aprire la portiera) e la somma di lire 150.000 in acconto sul maggiore compenso promesso di lire 500.000. In effetti il Candura, profittando dei rapporti di buona conoscenza intercorrenti con Pietrina Valenti (sorella dell'amico Luciano Valenti), che sapeva essere in possesso di una autovettura del tipo richiesto dallo Scarantino, aveva sottratto la Fiat 126 della donna, consegnandola nella stessa serata allo Scarantino nelle vicinanze di Via Cavour, all'angolo tra via Roma e un'altra traversa.

Il Candura inoltre affermò che, dopo avuto notizia dai giornali e dalla televisione dell'avvenuta utilizzazione di una Fiat 126 quale autobomba per la strage di Via D'Amelio, si era recato in più occasioni dallo Scarantino per essere rassicurato circa il fatto che l'autovettura da lui rubata non fosse servita per commettere il delitto, ma a tali richieste lo Scarantino si era visibilmente alterato, intimandogli di dimenticare tutto e di non parlarne con nessuno. Dopo tali incontri aveva ricevuto delle telefonate minatorie che avevano rafforzato il sospetto iniziale, tanto che si era nuovamente rivolto allo Scarantino, che riteneva essere l'autore delle telefonate, suscitandone però altre reazioni negative.

1783

Si trattava del primo interrogatorio reso dal Candura dopo che, in data 19 settembre 1992 il Dott. Vincenzo Ricciardi, della Squadra Mobile di Palermo, era stato autorizzato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ad effettuare colloqui investigativi con lui.

Anche a fronte di queste nuove dichiarazioni del Candura lo Scarantino continuò a protestare la propria innocenza, negando, negli interrogatori resi tra il 1992 e il 1993 davanti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, la veridicità delle accuse mossegli.

Lo Scarantino in data 13/11/1992 venne trasferito dal carcere di Venezia alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove rimase ristretto prima nella Sezione dove si trovavano i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis O.P., e poi in una cella singola, con regime di completo isolamento e di stretta sorveglianza; non gli era consentito neppure di vedere la televisione, e poteva effettuare un solo colloquio al mese con i propri familiari. Egli cadde quindi in uno stato di depressione, rendendosi protagonista di reiterati gesti di autolesionismo (cfr. la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino uno"). Nell'interrogatorio reso il 6 maggio 1993 al Pubblico Ministero di Caltanissetta, lo Scarantino, oltre a contestare le accuse mossegli, segnalava il proprio stato di prostrazione morale che lo aveva indotto a un tentativo di suicidio, esplicitava di non sopportare più lo stato di isolamento, e sottolineava che altri detenuti in particolare, un ex agente di custodia e il pentito Caravelli Roberto lo sollecitavano a confessare delitti da lui non commessi.

Dal 3 giugno 1993, la cella contigua a quella dello Scarantino venne occupata da Francesco Andriotta, il quale rimase nel medesimo reparto del carcere di Busto Arsizio fino al 23 agosto successivo.

1784

In data 14 settembre 1993, Francesco Andriotta iniziò la propria "collaborazione" con l'Autorità Giudiziaria, che forma oggetto di specifica trattazione in altro capitolo. In questa sede, è sufficiente rammentare che già nell'interrogatorio reso nella suddetta data al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini, l'Andriotta iniziò a riferire su una serie di confidenze che lo Scarantino gli avrebbe fatto durante il periodo di comune detenzione.

Secondo il racconto dell'Andriotta, lo Scarantino gli aveva confidato di avere effettivamente commissionato al Candura, su richiesta di un proprio parente (un cognato o fratello), il furto della Fiat 126 poi utilizzata nella strage di Via D'Amelio. L'autovettura da sottrarre doveva essere di colore bordeaux, perché anche sua sorella, Ignazia Scarantino, ne possedeva una dello stesso colore, e quindi, se qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, non avrebbe nutrito alcun sospetto. Il Candura aveva sottratto la Fiat 126 di proprietà della sorella di Luciano Valenti, il quale la aveva portata nel posto stabilito, dove lo Scarantino la aveva presa in consegna, provvedendo a ricoverarla in un garage, diverso da quello dove la stessa era stata, successivamente, imbottita d'esplosivo. Infine, lo Scarantino aveva portato il veicolo dal garage alla via D'Amelio.

A dire dell'Andriotta, lo Scarantino gli aveva altresì riferito «*che l'auto non funzionava e che venne trainata fino al garage*», che «*l'auto venne quindi riparata così da renderla funzionante*», che «*furono cambiate le targhe con quelle di un altro 126*», e che «*avevano tardato a denunciare il furto dell'auto o delle targhe al lunedì successivo all'esplosione giustificando tale ritardo con il fatto che il garage era rimasto chiuso*».

Diversamente da tutto il resto del racconto dell'Andriotta, queste ultime circostanze corrispondono perfettamente alla realtà: come si è visto nel capitolo

1785

relativo alla ricostruzione della fase esecutiva della strage, è rimasto inequivocabilmente accertato, nel presente procedimento, che la Fiat 126 presentava problemi meccanici, che vi fu la necessità di trainarla subito dopo il furto, che si provvide alla sua riparazione e alla sostituzione delle targhe, che la denuncia del furto delle targhe venne effettuata nel lunedì successivo alla strage.

Trattandosi di circostanze che mai lo Scarantino avrebbe potuto riferirgli, per la semplice ragione che non aveva avuto alcun ruolo nell'esecuzione della strage, deve necessariamente ammettersi una ricezione, da parte dell'Andriotta, di suggerimenti provenienti dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli, i quali, a loro volta, avevano tratto le relative informazioni, almeno in parte, da altre fonti rimaste occulte. Tale inquinamento si era già realizzato al momento in cui ebbe inizio la "collaborazione" dell'Andriotta con la giustizia.

Nei successivi interrogatori, l'Andriotta aggiunse ulteriori particolari, arricchendo progressivamente il contenuto delle confidenze che sosteneva di avere ricevuto dallo Scarantino.

Ad esempio, nell'interrogatorio reso il 4 ottobre 1993 nel carcere di Milano Opera al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini, l'Andriotta sostenne di avere appreso dallo Scarantino che colui che gli aveva commissionato il furto dell'automobile da utilizzare per la strage era Salvatore Profeta, motivò l'iniziale reticenza, a tale riguardo, con la paura di menzionare un personaggio d'elevato spessore criminale, e specificò che il ritardo nella denuncia di furto al lunedì successivo la strage riguardava le targhe apposte alla Fiat 126.

In occasione dell'interrogatorio del 25 novembre 1993, inoltre, l'Andriotta affermò che nel momento in cui arrivava l'esplosivo o quando lo stesso veniva trasferito sulla Fiat 126 era presente anche Salvatore Profeta.

1786

In occasione dell'interrogatorio del 17 gennaio 1994, l'Andriotta aggiunse che, dopo la strage di via D'Amelio, il Candura aveva cercato, più volte, lo Scarantino, per sapere se l'autovettura utilizzata per l'attentato era proprio quella rubata da lui; ma lo Scarantino lo aveva trattato in malo modo, intimandogli di non fargli più domande sul punto, e facendogli fare anche una telefonata minatoria, vista l'insistenza del Candura.

E' dunque evidente, nelle dichiarazioni dell'Andriotta, un significativo adeguamento al racconto – parimenti falso – esposto dal Candura. Si noti, peraltro, che nella stessa data del suddetto interrogatorio, avvenuto il 17 gennaio 1994, l'Andriotta ebbe un colloquio investigativo con il Dott. Arnaldo La Barbera.

Frattanto, anche lo Scarantino, trasferito presso la Casa Circondariale di Pianosa, ebbe in tale luogo una serie di colloqui investigativi: rispettivamente, il 20 dicembre 1993 con il Dott. Mario Bo' (funzionario di polizia inserito nel gruppo "Falcone-Borsellino"), il 22 dicembre 1993 con il Dott. Arnaldo La Barbera, il 2 febbraio 1994 con il Dott. Mario Bo' e il 24 giugno 1994 con il Dott. Arnaldo La Barbera. In quest'ultima data lo Scarantino (il quale fino all'interrogatorio reso il 28 febbraio 1994 alla Dott.ssa Boccassini aveva protestato la propria innocenza) iniziò la propria "collaborazione" con l'autorità giudiziaria, con le modalità già indicate, confermando largamente il falso contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese dal Candura e dall'Andriotta, ed aggiungendo ulteriori tasselli al mosaico.

A sua volta, l'Andriotta, negli interrogatori resi il 16 settembre ed il 28 ottobre 1994 nel carcere di Paliano (dove risultano documentati, nelle medesime date, altrettanti accessi del Dott. Mario Bo'), adeguandosi in gran parte alle dichiarazioni rese dallo Scarantino dopo la scelta "collaborativa", riferì, per la prima volta, sulle confidenze fattegli da quest'ultimo sulla riunione di Villa Calascibetta, asseritamente

taciute per timore sino ad allora.

L'analisi che si è condotta sulla genesi della "collaborazione" con la giustizia del Candura, dell'Andriotta e dello Scarantino, lascia emergere una costante: in tutti e tre i casi, le dichiarazioni da essi rese, radicalmente false nel loro insieme, ricomprendevano alcune circostanze oggettivamente vere, che dovevano essere state suggerite loro dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte.

Altrettanto significativa è la circolarità venutasi a creare tra il contributo dichiarativo dei tre "collaboranti", ciascuno dei quali confermava il falso racconto dell'altro, conformandovi progressivamente anche la propria versione dei fatti.

Per lo Scarantino e per il Candura, è rimasto documentalmente confermato che la falsa collaborazione con la giustizia fu preceduta da colloqui investigativi di entrambi con il Dott. La Barbera, e del primo anche con il Dott. Bo'. Un colloquio investigativo del Dott. La Barbera precedette anche un successivo interrogatorio dell'Andriotta contenente un significativo adeguamento al racconto – parimenti falso – esposto dal Candura. A sua volta, il Dott. Ricciardi effettuò un ulteriore colloquio investigativo che precedette un consistente mutamento del contributo dichiarativo offerto dal Candura.

Dunque, anche a prescindere dalle affermazioni compiute dallo Scarantino nel corso del suo esame dibattimentale (la cui valenza probatoria può effettivamente reputarsi controversa, considerando le continue oscillazioni da cui è stato contrassegnato il suo contributo processuale nel corso del tempo), e dalle indicazioni (decisamente generiche, oltre che *de relato*) offerte da alcuni collaboratori di giustizia (come Gaspare Spatuzza e Giovanni Brusca) sulle torture subite a Pianosa dallo Scarantino, deve riconoscersi che gli elementi di prova raccolti valgono certamente a

dimostrare che il proposito di rendere dichiarazioni calunniose venne ingenerato in lui da una serie di attività compiute da soggetti, come i suddetti investigatori, che si trovavano in una situazione di supremazia idonea a creare una forte soggezione psicologica. Era questa senza alcun dubbio la posizione dello Scarantino, un soggetto psicologicamente debole che era rimasto per un lungo periodo di tempo (quasi un anno e nove mesi) in stato di custodia cautelare proprio a seguito delle false dichiarazioni rese dal Candura sul suo conto, ed era stato, frattanto, oggetto di ulteriori propalazioni, parimenti false, da parte dell'Andriotta, il quale millantava di avere ricevuto le sue confidenze durante la co-detenzione. Egli quindi, come ha evidenziato il Pubblico Ministero, aveva «maturato la convinzione che gli inquirenti lo avessero ormai "incastrato" sulla scorta di false prove». Dopo un lungo periodo nel quale lo Scarantino aveva professato inutilmente la propria innocenza, le sue residue capacità di reazione vennero infine meno a fronte dell'insorgenza di un proposito criminoso determinato essenzialmente dall'attività degli investigatori, i quali esercitarono in modo distorto i loro poteri con il compimento di una serie di forzature[78], tradottesi anche in indebite suggestioni e nell'agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi dichiarativi, tutti radicalmente difformi dalla realtà se non per la esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte.

Si tratta, pertanto, di una situazione nella quale è indubbiamente configurabile

[78] In proposito, appare pienamente condivisibile l'osservazione, esposta dal Pubblico Ministero nella sua memoria conclusiva, secondo cui «*forzature volte ad indurre lo SCARANTINO (e prima di lui VALENTI e CANDURA) a collaborare con la giustizia certamente ci furono, ripetute ed evidenti. Allo SCARANTINO, nel corso dei colloqui investigativi, venne fatto comprendere senza giri di parole che la sua situazione processuale era ormai compromessa e che l'unico modo per riacquistare la libertà era quello di collaborare confermando la tesi accusatoria fondata sulle dichiarazioni di CANDURA e ANDRIOTTA. Ed alle pressioni si aggiunsero evidentemente i suggerimenti che lo SCARANTINO potè ricavare alla luce dei colloqui avuti con il LA BARBERA. Mai del resto, lo si è anticipato, lo SCARANTINO avrebbe potuto da solo imbastire una complessa trama, risultata infine coerente al punto da resistere al vaglio di ben tre gradi di giudizio nel corso dei processi Borsellino uno e bis*».

la circostanza attenuante dell'art. 114 comma terzo c.p., che, come chiarito dalla giurisprudenza, prevede una diminuzione di pena per il soggetto "determinato" a commettere il reato, proprio in forza dell'opera di condizionamento psicologico da lui subita.

Tale circostanza attenuante all'esito del giudizio di bilanciamento (condotto alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., e tenuto conto in particolare della pesante efficacia condizionante che era propria della condotta determinatrice esercitata su un soggetto psicologicamente fragile, il quale era rimasto in stato di detenzione per un lungo periodo) si reputa equivalente alle contestate aggravanti.

Alla suddetta comparazione tra circostanze consegue l'applicazione del termine decennale di prescrizione previsto, per il reato di calunnia "semplice", dall'art. 157 c.p., nel testo più favorevole che era in vigore anteriormente all'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, con decorrenza dalla data di consumazione dell'ultimo episodio di calunnia, commesso l'8.3.1997. Deve pertanto rilevarsi l'estinzione per prescrizione del delitto continuato ascritto all'imputato.

A quanto sopra osservato deve aggiungersi che le anomalie nell'attività di indagine continuarono anche nel corso della "collaborazione" dello Scarantino, caratterizzata da una serie impressionante di incongruenze, oscillazioni e ritrattazioni (seguite persino dalla "ritrattazione della ritrattazione", e da una nuova ritrattazione successiva alle dichiarazioni dello Spatuzza), che sono state puntualmente descritte nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero.

Questo insieme di fattori avrebbe logicamente consigliato un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle dichiarazioni dello Scarantino, con una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, positivi o negativi che fossero, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata,

1790

incentrate su quello che veniva, giustamente, definito il "metodo Falcone".

Non a caso, già gli «appunti di lavoro per la riunione della D.D.A. del 13.10.94», predisposti dalla Dott.ssa Ilda Boccassini e dal Dott. Roberto Saieva», segnalavano che «*l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo in ordine alla partecipazione alla strage di Via D'Amelio (...) di Cancemi, La Barbera e Di Matteo (ma anche di Ganci Raffaele) suggerisce di riconsiderare il tema della attendibilità generale di tale collaboratore*».

L'adozione di un metodo di valutazione della prova capace di unire i criteri di razionalità con la comprensione profonda dei fenomeni sociali ha condotto la Corte di Assise di Caltanissetta, nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. "Borsellino ter"), a ritenere che allo Scarantino facesse difetto «*non tanto la qualifica formale di "uomo d'onore" e una combinazione rituale con santina e pungiuta, quanto un effettivo inserimento in "Cosa Nostra"*»; a considerare «*scarsamente attendibili le dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO in ordine alla preparazione della strage di via D'Amelio*» sulla base del rilievo che «*fin dal primo interrogatorio egli ha riferito almeno due circostanze assolutamente non credibili: la ricerca di una "bombola" da far esplodere per realizzare l'attentato e la riunione nella villa del CALASCIBETTA*»; a riconoscere che «*nel loro complesso le dichiarazioni rilasciate dallo SCARANTINO in tutto l'arco della sua tormentata "collaborazione" con l'Autorità Giudiziaria vanno incontro a una valutazione sostanzialmente negativa sotto vari profili, alla luce dei criteri di giudizio dettati dalla Corte di Cassazione tanto per l'apprezzamento sull'attendibilità delle dichiarazioni costituenti chiamata in correità, quanto per la valutazione dell'attendibilità soggettiva del chiamante*»; a segnalare che «*il contenuto delle dichiarazioni appare spesso poco verosimile, alla*

1791

luce delle regole di comune esperienza, oltre che assolutamente incostante; le giustificazioni addotte volta per volta appaiono poco credibili ed alcune volte molto ingenue; infine, il contenuto delle dichiarazioni ha conosciuto una significativa evoluzione nel tempo, venendo accresciuta la loro compatibilità con quanto emerso per altra via dalle indagini»; a esplicitare che «*inoltre, le dichiarazioni dello SCARANTINO che non appaiono ictu oculi incredibili, per altro aspetto non appaiono genuine, perché gravemente sospette di essere state attinte addirittura dalla stampa o dalle ordinanze di custodia cautelare, o comunque apprese durante le indagini, perché acquisite dagli inquirenti per altra via e poi condite con un limitato bagaglio di conoscenza diretta maturato nell'ambiente delinquenziale e mafioso della Guadagna*»; e, conclusivamente, a ritenere «*che delle dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO non si debba tenere alcun conto per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio*».

La tendenza che invece prevalse, nell'attività giudiziaria e in quella investigativa, fu ben diversa. Si è già visto come le dichiarazioni dello Scarantino abbiamo costituito il fondamento per la condanna all'ergastolo, pronunciata con sentenze passate in giudicato, nei confronti di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe. A ciò deve aggiungersi che le indagini successive alla "collaborazione" dello Scarantino furono contrassegnate da numerosi profili del tutto singolari ed anomali.

Assolutamente anomala appare, ad esempio, la circostanza che il Dott. Arnaldo La Barbera abbia richiesto dal 4 al 13 luglio 1994 altrettanti colloqui investigativi con lo Scarantino, detenuto presso il carcere di Pianosa, nonostante il fatto che egli già collaborasse con la giustizia.

1792

Una evidente anomalia è riscontrabile pure nelle condotte poste in essere da alcuni degli appartenenti al "Gruppo Falcone-Borsellino" della Polizia di Stato, i quali, mentre erano addetti alla protezione dello Scarantino nel periodo in cui egli dimorava a San Bartolomeo a Mare con la sua famiglia, dall'ottobre 1994 al maggio 1995, si prestarono ad aiutarlo nello studio dei verbali di interrogatorio, redigendo una serie di appunti che erano chiaramente finalizzati a rimuovere le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del collaborante, il quale sarebbe stato sottoposto ad esame dibattimentale nei giorni 24 e 25 maggio 1995 nel processo c.d. "Borsellino uno". Tali appunti sono stati riconosciuti come propri dall'Ispettore Fabrizio Mattei, escusso all'udienza del 27 settembre 2013, il quale ha sostenuto di essersi basato sulle indicazioni dello Scarantino. Risulta però del tutto inverosimile che lo Scarantino, da un lato, avesse un tasso di scolarizzazione così basso da necessitare di un aiuto per la scrittura, e, dall'altro, potesse rendersi conto da solo delle contraddizioni suscettibili di inficiare la credibilità delle sue dichiarazioni in sede processuale.

A ciò si aggiungono ulteriori aspetti decisamente singolari segnalati da alcune parti civili.

Va quindi sottolineata la particolare pervicacia e continuità dell'attività di determinazione dello Scarantino a rendere false dichiarazioni accusatorie, con la elaborazione di una trama complessa che riuscì a trarre in inganno anche i giudici dei primi due processi sulla strage di Via D'Amelio, così producendo drammatiche conseguenze sulla libertà e sulla vita delle persone incolpate.

Poiché l'attività di determinazione così accertata ha consentito di realizzare uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, è lecito interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che si

resero protagonisti di tale disegno criminoso, con specifico riferimento:

- alla copertura della presenza di fonti rimaste occulte, che viene evidenziata dalla trasmissione ai finti collaboratori di giustizia di informazioni estranee al loro patrimonio conoscitivo ed in seguito rivelatesi oggettivamente rispondenti alla realtà;
- ai collegamenti con la sottrazione dell'agenda rossa che Paolo Borsellino aveva con sé al momento dell'attentato e che conteneva una serie di appunti di fondamentale rilevanza per la ricostruzione dell'attività da lui svolta nell'ultimo periodo della sua vita, dedicato ad una serie di indagini di estrema delicatezza e alla ricerca della verità sulla strage di Capaci;
- alla eventuale finalità di occultamento della responsabilità di altri soggetti per la strage, nel quadro di una convergenza di interessi tra "Cosa Nostra" e altri centri di potere che percepivano come un pericolo l'opera del Magistrato.

In proposito, va osservato che un collegamento tra il depistaggio e l'occultamento dell'agenda rossa di Paolo Borsellino è sicuramente desumibile dalla identità di taluno dei protagonisti di entrambe le vicende: si è già sottolineato il ruolo fondamentale assunto, nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia, dal Dott. Arnaldo La Barbera, il quale è stato altresì intensamente coinvolto nella sparizione dell'agenda rossa, come è evidenziato dalla sua reazione – connotata da una inaudita aggressività – nei confronti di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla morte del padre.

L'indagine sulle reali finalità del depistaggio non può, poi, prescindere dalla considerazione sia delle dichiarazioni di Antonino Giuffrè (il quale ha riferito che, prima di passare all'attuazione della strategia stragista, erano stati effettuati "sondaggi" con "persone importanti" appartenenti al mondo economico e politico, ha

1794

precisato che questi "sondaggi" si fondavano sulla "pericolosità" di determinati soggetti non solo per l'organizzazione mafiosa ma anche per i suoi legami con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a "fare affari" con essa, ha ricondotto a tale contesto l'isolamento – anche nell'ambito giudiziario - che portò all'uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e ha chiarito che la stessa strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione - rivelatasi poi infondata - che passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla "normalità"), sia delle circostanze confidate da Paolo Borsellino alle persone e lui più vicine nel periodo che precedette la strage di Via D'Amelio. Vanno richiamati, al riguardo, gli elementi probatori già analizzati nel capitolo VI. Un particolare rilievo assumono, in questo contesto, la convinzione, espressa da Paolo Borsellino alla moglie Agnese Piraino proprio il giorno prima della strage di Via D'Amelio, «*che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, (...) ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere*», e la drammatica percezione, da parte del Magistrato, dell'esistenza di un «*colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato*».

Occorre, altresì, tenere conto degli approfonditi rilievi formulati nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. "Borsellino ter") secondo cui «*risulta quanto meno provato che la morte di Paolo BORSELLINO non era stata voluta solo per finalità di vendetta e di cautela preventiva, bensì anche per esercitare - cumulando i suoi effetti con quelli degli altri delitti eccellenti – una forte pressione sulla compagine governativa che aveva attuato una linea politica di contrasto alla mafia più intensa che in passato ed indurre coloro che si fossero mostrati disponibili tra i possibili referenti a farsi avanti per trattare un mutamento di quella linea politica. (...) E proprio per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva*

1795

eliminare chi come BORSELLINO avrebbe scoraggiato qualsiasi tentativo di approccio con COSA NOSTRA e di arretramento nell'attività di contrasto alla mafia, levandosi a denunciare anche pubblicamente, dall'alto del suo prestigio professionale e della nobiltà del suo impegno civico, ogni cedimento dello Stato o di sue componenti politiche».

Questa Corte ritiene quindi doveroso, in considerazione di quanto è stato accertato sull'attività di determinazione realizzata nei confronti dello Scarantino, del complesso contesto in cui essa viene a collocarsi, e delle ulteriori condotte delittuose emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale (tra cui proprio quella della sottrazione dell'agenda rossa), di disporre la trasmissione al Pubblico ministero, per le eventuali determinazioni di sua competenza, dei verbali di tutte le udienze dibattimentali, le quali possono contenere elementi rilevanti per la difficile ma fondamentale opera di ricerca della verità nella quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta è impegnata.

1796

CAPITOLO XI

LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO CALOGERO PULCI.

1) Premessa: la condanna all'ergastolo di Gaetano Murana nel processo c.d. Borsellino bis. Gli elementi d'accusa a suo carico: la chiamata in correità di Vincenzo Scarantino, per concorso nella strage, ed il riscontro estrinseco fornito dalle dichiarazioni di Calogero Pulci.

In premessa all'esame degli elementi a carico di Calogero Pulci, si deve necessariamente accennare all'*iter* processuale che portava, con il contributo determinante delle sue dichiarazioni, alla condanna all'ergastolo, nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, di Gaetano Murana, per concorso nella strage di via Mariano D'Amelio del 19 luglio 1992.

Il dato di partenza è l'assoluzione di Murana dalla predetta accusa, all'esito del primo grado di giudizio, poiché, come per altri suoi coimputati (Vernengo Cosimo, Natale Gambino, La Mattina Giuseppe ed Urso Giuseppe), la Corte d'Assise di Caltanissetta riteneva carenti i necessari riscontri individualizzanti alle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo [79], in base alle quali (in sintesi):

- Murana era presente, al pari di Scarantino alla riunione tenutasi nella villa di Calascibetta, dove rimanevano all'esterno del salone;
- Murana si attivava, assieme a Scarantino, per portare la Fiat 126 nel garage di Orofino, il venerdì prima della strage ed era presente anche nel momento del caricamento dell'autobomba, presso detta officina,

[79] Cfr. sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/99 del 13 febbraio 1999, pag. 759-760 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

1797

all'esterno dell'immobile, impegnato, come Scarantino, nell'attività di pattugliamento, durante il caricamento;

- Murana partecipava anche al trasferimento dell'autobomba a piazza Leoni, la domenica mattina del 19 luglio 1992, con la sua autovettura (Opel o -come emerso dietro contestazione, in quel processo- Fiat 127 azzurra).

Come anticipato, a giudizio della Corte d'Assise, gli ulteriori elementi addotti a sostegno della responsabilità di Gaetano Murana, riguardavano (esclusivamente) il fatto nella sua materialità, giacché non vi era alcun altro collaboratore di giustizia che lo indicasse (direttamente, oppure *de relato*) come partecipe alla strage di via D'Amelio; la ritenuta appartenenza dello stesso alla 'famiglia' mafiosa della Guadagna, infatti, era una circostanza oggettivamente diversa ed ulteriore rispetto alla sua chiamata in correità per la strage, che non costituiva un elemento logico di riscontro, estrinseco ed individualizzante, rispetto al predetto ruolo materiale delineato da Vincenzo Scarantino.

Ebbene, i giudici del secondo grado (come per altri imputati di quel processo), ribaltavano quel giudizio, condannando Gaetano Murana alla pena dell'ergastolo, ritenendolo colpevole di concorso nella strage e negli ulteriori delitti connessi. A detta conclusione, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta n. 5/2002, emessa il 18 marzo 2002, perveniva dopo l'esame di Calogero Pulci - un appartenente a Cosa Nostra della provincia di Caltanissetta, già autista personale e uomo di fiducia del rappresentante provinciale Madonia Giuseppe (inteso "*Piddu*") - che iniziava a collaborare con la giustizia nei mesi successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis. Proprio le dichiarazioni

inedite di Pulci sul conto di Gaetano Murana permettevano ai giudici di secondo grado di acquisire quel riscontro estrinseco ed individualizzante alla chiamata in correità di Vincenzo Scarantino, che mancava in primo grado.

Nel processo d'appello, infatti, Pulci spiegava che era stato detenuto nel carcere di Caltanissetta con lo stesso Murana, nel 1998-1999, all'epoca della celebrazione del secondo processo, di primo grado, per la strage di via D'Amelio, e che, in un colloquio avvenuto nell'ora d'aria, aveva rimproverato Murana per la leggerezza commessa dagli uomini d'onore della sua famiglia, nella realizzazione dell'eccidio, poiché avevano affidato un incarico così delicato ed importante "*allo Scarantino di turno*". Murana -a dire del Pulci- si era difeso dall'accusa, senza negare il ruolo della sua famiglia nella realizzazione della strage, ma evidenziando il ruolo del tutto marginale di Scarantino, esclusivamente utilizzato per il furto della Fiat 126, commissionatogli da Salvatore Profeta, suo cognato e uomo d'onore della predetta famiglia.

In particolare, lo scambio di battute fra Pulci e Murana veniva giudicato, dalla Corte d'Assise d'Appello, sufficiente ad offrire adeguato riscontro estrinseco ed individualizzante alle accuse di Vincenzo Scarantino sul diretto protagonismo di Murana nella preparazione della strage, poiché il collaboratore di giustizia evidenziava -per la prima volta, proprio nell'esame dibattimentale in quel processo (sebbene avesse già reso dichiarazioni agli inquirenti, sul punto)- come Murana gli avesse spiegato che "*il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna*".

Prima di proseguire nell'analisi della posizione dell'imputato, si riporta uno stralcio delle sue dichiarazioni rese nell'udienza dibattimentale del 7 marzo 2001, nell'ambito del processo d'appello c.d. Borsellino bis (agli atti, come corpo del reato

di cui al capo G)[80]:

P.G. dott.ssa ROMEO: - *Senta, in questi suoi trasferimenti nelle carceri siciliane, dopo il suo arresto, ha avuto modo di incontrare uomini d'onore?*

PULCI CALOGERO: - Eh, di tutti i colori, di tutti i tipi, di tutte le razze e di tutti i paesi, anche no... anche gente della "Stidda", cioe' quelli avversi.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Ha avuto occasione di incontrare uomini d'onore della zona del palermitano?

PULCI CALOGERO: - Molti.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Di queste persone del palermitano che lei ha detto di avere incontrato, ha avuto occasione di incontrare quelle persone che ha incontrato a Bagheria o nel corso delle sue visite a Madonia?

PULCI CALOGERO: - Non tutte, ma alcune.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Chi sono queste alcune di cui...?

PULCI CALOGERO: - Giacinto Scianna ho incontrato e Gaetano Murana, che ricordo in questo momento; posso omettere di ricordare qualche altro.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Di...?

PULCI CALOGERO: - Che lei puo' sollecitarmi la me... la memoria.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Gaetano Murana lei lo incontro' in quale carcere?

PULCI CALOGERO: - Nel carcere di Caltanissetta, che lui proveniva da Roma, dal G7; il G7 e' un reparto dove c'e' gente col 41 bis. Poiche' gli era stato revocato o quantomeno non rinnovato, perche' il decreto e' semestrale, venne a

[80] Cfr. dichiarazioni rese da Pulci Calogero all'udienza del 7 marzo 2001 nell'ambito del secondo grado del procedimento c.d. Borsellino bis, pag. 92 ss.

Caltanissetta perche' proprio aveva il processo dove era imputato per la strage di Via D'Amelio.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, lei riesce a collocare nel tempo questo vostro incontro con Murana?

PULCI CALOGERO: - Ma io lo colloco tra la fine dell'88 e gli inizi dell'89... eh, cioe', '98 - '99, mi scusi.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Cioe' quando lei, sostanzialmente, ricorda che era rientrato a Caltanissetta...

PULCI CALOGERO: - Si', si'.

P.G. dott.ssa ROMEO: - ... da Termini nonostante...

PULCI CALOGERO: - Si', si'.

P.G. dott.ssa ROMEO: - ... quelle difficolta' di cui ha parlato un momento fa?

PULCI CALOGERO: - Si', si'. Sissignora, si'.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, e con Murana avete avuto occasione di discutere delle vostre... delle rispettive posizioni processuali?

PULCI CALOGERO: - La prima cosa che feci quando incontrai Murana, come e' mio carattere o vizio, come si puo' definire, poi ognuno lo definisce come meglio crede, io quando incontro una persona che conoscevo da fuori dentro il carcere faccio finta di non incontra... di non conoscerla, per vedere la reazione che fa.

Cosa che feci con Scianna e cosa che feci con Murana. Quando lo feci con Murana Murana si spavento' e ando' da Scianna, dici: "Ma che c'ho fatto io a Pulci, che non mi saluta, che non mi ha salutato?". Scianna dice: "Ma che ne so io, puo' essere che magari non si ricorda di te", dici: "Come non si ricorda di me? Ci siamo visti tante

1801

volte". Tra l'altro una volta ero rimasto in panne sull'autostrada, proprio mentre andavo da Madonia, e fui soccorso dallo stesso Murana; cioe', ci conoscevamo bene. E allora si chiari', c'ho detto: "Sai, devi scusarmi, io non... sai con la testa da quando mi hanno sparato tanta... tanto bene non ci sto" ed e' finita la prima discussione. Io volevo vedere la reazione, la reazione che aveva lui era spaventata, poi chiacchierando chiacchierando... perche' se siamo in un carcere di 416 bis si chiacchiera di come taglieggiare a Tizio, a Caio o di come abbiamo taglieggiato all'altro, di come abbiamo ammazzato a questo e a quello; se siamo in un carcere di collaboratori, dove ora io mi trovo, si parla: "Quello ha accusato a quello". Cioe' ogni status che ha un detenuto parla dell'oggetto perche' e' detenuto. (...)

Comunque, a Murana chiacchierando chiacchierando lo rimproverai, ci dissi: "Ma che razza di gente siete? - dico - Come, vi fidate di un Scarantino del genere pi' iri a fare un travagliu cosi' delicato? Ma veramente scimuniti siti dducu a Palermo?" e lui mi disse, dici: "Ma Scarantino - dici - non c'entra niente, Scarantino solo ci ha procurato la macchina, quello che ha detto Scarantino gliel'hanno fatto dire gli sbirri". Io non c'ho voluto dire niente per non mi litigare, ma mi fece... mi pose la domanda, poiche' io idiota non ci sono o almeno non mi ci sento, posso anche esserci ma io non me ne accorgo; ma scusa, gli sbirri non e' che ti possono raccontare una cosa che non sanno perche' Scarantino gliela racconta dettagliatamente? Gli sbirri possono avere l'idea di chi l'ha fatto, ma non del racconto, di come sono avvenute le cose. Comunque, io ho tagliato e l'ho allontanato; lo salutavamo ed e' finita li' la storia con Murana.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, lei ha detto un momento fa che vi trovavate al carcere insieme con Murana e con Scianna ha detto?

PULCI CALOGERO: - C'era anche Scianna.

1802

P.G. dott.ssa ROMEO: - E questo suo far finta di non ricordarselo e' stata una finta, insomma? Cosi ha de...

PULCI CALOGERO: - Certo, io feci finta... anche con Scianna feci finta di non lo cono... con tutti faccio cosi', e' uno... come si dice, un mio metodo per vedere...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si', ho capito.

PULCI CALOGERO: - ... per vedere la reazione che fa l'altro. Tra l'altro Scianna parlo' anche a mio compare e intervenne mio compare a dire: "Ma cu..."

P.G. dott.ssa ROMEO: - Chi e' suo compare?

PULCI CALOGERO: - Panzarella Giuseppino. Dici: "Cumu, ti ricurdi, ni detti soccorso". Che io anche a mio compare facevo finta che non lo ricordavo; "Ti ricurdi - dici - arristammu ni l'autostrada a l'appedi e ni detti un passaggiu cu' 'na Clio, 'na..." una macchinetta di quelle piccole ma veloci. Dicu: "Cumpa', veramente nun mi ricurdu, ma si mi lu sta dicinnu tu..." Cioe', facevo l'indiano. Poi, entrando in confidenza, parlando: "Ti ricordi di 'mpare Nino? Ti ricurdi quannu ni vittimu...?", "Ah, scusami, mi devi scusare, sai io ho avuto il colpo in te..." ci siamo abbracciati, baciati e la storia e' finita li'. Poi nasce il discorso ca ci dissi: "Ma che razza di genti siti? Come, iti a fari un travagliu del genere e vi purtati allo Scarantino di turno?".

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, lei Scarantino... che ne sapeva lei di Scarantino?

PULCI CALOGERO: - E l'avevo sentito nelle cronache che aveva ritrattato, che veniva da morire dalle risate, che neanche sapeva parlare in italiano. Che... che era stato fatto uomo d'onore dal... dall'allora dirigente della D.I.G.O.S. o

1803

della Criminalpol dottor La Barbera arrivo' a dichiarare questo idiota.

PRESIDENTE: - *Fuori microfono: A chi si riferisce?*

PULCI CALOGERO: - *A Scarantino.*

P.G. dott.ssa ROMEO: - *A Scarantino.*

PULCI CALOGERO: - *Dice... la dottoressa dice: "Lei di Scarantino come...?" E lo sentivo nelle cronache che era una cosa inutile, di fatti ci dissi... ci dissi a Murana: "Ma come vi siete portati un idiota del genere a fare un lavoro di una delicatezza di questo tipo?". Dopo... e dici... giustamente la dottoressa dici: "Ma come lei lo conosceva a Scarantino?"; dalle cronache, perche' in quel periodo aveva ritrattato. Sentendolo ritrattare alla televisione che veni... che forse se facevano un film fregava anche a Toto' da... dalla comicita' che faceva Scarantino...*

PRESIDENTE: - *"Comicita'" quando? Quando ha ritrattato?*

PULCI CALOGERO: - *Quando ritrattava. Eh, se dice che lo fa uomo d'onore il dottore La Barbera di Palermo...*

PRESIDENTE: - *Quindi la comicita' era nella versione che dava Scarantino?*

PULCI CALOGERO: - *Che dava Scarantino nel giustificare la ritrattazione. Allora c'ho detto... cioe', intendevo dire: "Talmente e' idiota questo che non sa neanche ritrattare; tanto e' idiota lui, ma siete piu' idiota voi che lo avete coinvolto, ve lo siete portati". Questo era il senso del rimprovero che io feci. E lui come si giustifico' con me? Che non se lo portarono a fare la strage, ma che solo gli... gli fecero procurare la macchina, perche' era... era cognato di un uomo d'onore, che mi disse il nome, ma non me lo ricordo se si chiama Profeta... un altro era, non mi ricordo il nome, Orofino, Orobello; il nome me lo disse, ma non me lo ricordo, che era il cognato. Cioe' il cognato gli fece rubare la macchina, pero' della*

1804

strage non sa niente. Ma ci dissi: "Ma cumu, fici 'na ricostruzione", questo ha fatto una ricostru... dici: "Gli sbirri gliela fecero fare" e io mi ste... non c'ho parlato piu', perche' poi dovevamo litigare. "Scusami, gli sbirri che ti fanno ricostruire, una cosa che non sanno?".

P.G. dott.ssa ROMEO: - Va be', questo... Senta, volevo invece capire un'altra cosa. Questi discorsi con Murana, che lei adesso ha riferito, sono stati oggetto di discussioni in una sola giornata, in varie giornate? Ci spieghi come sono avvenute queste...?

PULCI CALOGERO: - No, il fatto che c'ho detto: "Che razza di gente siete, che vi siete messi con Scarantino?" e' durata una mezz'oretta all'ora d'aria, ma poi in generale ci vedevamo tutti i giorni.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Ecco...

PULCI CALOGERO: - Lui e' stato poco la', un paio di mesi credo.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Ci spieghi come erano situate... come potevano avvenire i vostri incontri, a parte l'aria, che ha detto che la facevate...?

PULCI CALOGERO: - A Caltanissetta ci sono quattro aree dove si va a passeggio, quattro aree che, che le posso dire, ognuna puo' essere all'incirca la meta' di questo... cosi' puo' essere, cioe' da qua ad arrivare la'; quattro aree di queste.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si'.

PULCI CALOGERO: - Ogni area ci vanno mediamente dai dieci ai quindici persone, ma ci sono giornate che ce ne vanno due - tre, perche' c'e' chi va a scuola, c'e' chi lavora; e allora chi non fa niente va all'aria. Cioe', non e' che e' detto che all'aria ogni giorno ci sono venti persone.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si'.

1805

PULCI CALOGERO: - *Ci sono giornate che all'aria non c'e' neanche uno, perche' ci sono i giorni dei colloqui e la gente non va all'aria, che si prepara la roba per andare al colloquio.*

P.G. dott.ssa ROMEO: - *Senta, e oltre a questi incontri nel periodo dell'aria avevate altre occasioni per chiacchierare con Murana?*

PULCI CALOGERO: - *no, non ne avevamo, perche' Murana era piazzato in una cella da solo e cercava tramite me, perche' io mi sapevo destreggiare dentro il carcere e in un certoqual modo avevo una certa responsabilita' nei confronti dei detenuti a noi appartenenti, di poterlo fare mettere in compagnia. Fecimo dei tentativi con domandine,che la Signoria Vostra, Signor Presidente, puo' acquisire perche' sono documenti che l'Amministrazione non butta, c'e' l'archivio, puo' acquisire agli atti, per farlo mettere insieme a palermitani, prima pro... prima provammo con tutti, alla fine magari in una... cubicolo lo chiamiamo noi, che sarebbe cellette insieme a un altro. E non gli fu accordato, e' rimasto solo nella cella.*

Mi sono interessato anche io, niente da fare...

P.G. dott.ssa ROMEO: - *Senta...*

PULCI CALOGERO: - *... perche' aveva un ordine del D.A.P. che doveva stare solo, pero' avevamo due ore di aria la mattina, che lui le sfruttava, perche' essendo solo in cella... se siamo in due o in tre magari dici: "Oggi piove, all'aria non ci vado, facciamoci la briscola", ma essendo solo anche che piove va all'aria, qualche disgraziato per parlare lo trovera' sempre.*

P.G. dott.ssa ROMEO: - *Senta, e queste altre persone di cui ha parlato un momento fa, che erano in questo stato di detenzione in quello stesso momento, e cioe' ha detto Scianna e Panzarella, il suo compare, dove si trovavano? Erano in isolamento, erano da soli?*

1806

PULCI CALOGERO: - No, no, erano la' con noi nell'aria.

P.G. dott.ssa ROMEO: - E li incontrava anche questi all'aria?

PULCI CALOGERO: - Si', cu... poi Murana che su... Cioe', nei carceri succede questo, che anche lei puo' accertarlo tramite relazione della direzione, nei carceri succedono che si formano dei gruppi; in un carcere dove ci sono duecento persone trovera' dieci - quindici trapanesi o del trapanese, no trapanese...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si'.

PULCI CALOGERO: - ... di Trapani, e allora formano un gruppo, si fanno la loro... il loro passeggio, la loro vita. Trovera' altri dieci - quindici del palermitano, idem come i trapanesi. Pero' quando c'e' un problema collettivo allora si... si riuniscono quattro - cinque, i piu' rappresentativi di ogni gruppo e si cerca di discutere che tipo di protesta attuare: lo sciopero della fame, non scendere all'aria e vice... e, diciamo, le cose che uno... o decidere di scrivere al Ministero firmando tutti; cioe' o... si decide un tipo di protesta. Per esempio, per i palermitani decideva Scianna; per i trapanesi decideva uno che si chiamava... Aspetti, in questo momento non me lo ricordo come si chiama; c'ho scritto, che c'ho anche l'indirizzo, che ci tenevo la corrispondenza... Comunque...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Va be', si', poi se se lo ricorda...

PULCI CALOGERO: - ... cosi' funzionava, diciamo. Questo... questo fatto che io le racconto lei lo puo' avere relazionato dal carcere, perche' il carcere... nel carcere mica c'e' gente ceca, queste cose le guarda.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si'. Senta, quindi, il discorso iniziale era questo: Panzarella e Gargano erano...

PULCI CALOGERO: - No Gargano, e...

P.G. dott.ssa ROMEO: - E Scianna abbiamo detto.

1807

PULCI CALOGERO: - *... e Scianna.*

P.G. dott.ssa ROMEO: - *Erano detenuti insieme a lei, pero' non erano nella cella con lei in quel periodo, non eravate insieme.*

PULCI CALOGERO: - *No, Scianna eravamo... siamo stati de... codetenuti un bel periodo.*

P.G. dott.ssa ROMEO: - *Nella stessa cella proprio?*

PULCI CALOGERO: - *Nella stessa cella.*

P.G. dott.ssa ROMEO: - *Ed eravate codetenuti in questo periodo in cui c'era pure Panzarella e in cui c'era pure Murana?*

PULCI CALOGERO: - *Panzarella era... era detenuto sin dall'11 gennaio del '94 e credo che fino ad oggi e' ancora a Caltanissetta; percio' io lo trovai a Panzarella. Mentre Scianna viene arrestato con la operazione "Mafia e Appalti", dove arrestarono a Leone, a quelli di... a Cala' e all'altro... Nigrelli e un altro di Mussomeli; in tutto erano quattro i... "Mafia e Appalti" si chiamava l'operazione.*

P.G. dott.ssa ROMEO: - *Si', si', ho capito perfettamente. Oltre a questi contatti con Murana e a queste relazioni, diciamo, a questi discorsi non avete avuto altri discorsi con...?*

PULCI CALOGERO: - *Io con tutti chiacchieravo del piu' e del meno.*

P.G. dott.ssa ROMEO: - *No, le ho chiesto con Murana.*

PULCI CALOGERO: - *No, no, con Murana sotto questo profilo l'ho rimproverato, poi parlavamo: "Ti ricurdi lu cavaddu ca aviva lu zi' Nino..."*

P.G. dott.ssa ROMEO: - *Va bene.*

PULCI CALOGERO: - *Cioe' di fatti che... una volta che ci incontravamo spesso e in luoghi diversi si parlava di questi incontri e di questi luoghi.*

1808

P.G. dott.ssa ROMEO: - Va bene.

PULCI CALOGERO: - Mi ha... ah, mi ha raccontato come stava a... a Roma, dove era allocato, che si incontrava con Madonia, che facevano l'aria insieme, perche' aveva il G7... aveva il 41 bis pure; che Madonia nella stessa cella era con Nino Gargano col 41 bis, a Roma; cioe', mi ha portato i saluti. Cioe', del piu' e del meno, non e' che siamo... Tra l'altro non siamo dello stesso paese, che abbiamo da chiarire fatti e misfatti anche a livello di taglieggiamento o di spartizioni di denaro proveniente... illecito.

(...)

P.G. dott. FAVI: - Signor Pulci, proseguo io ora il suo esame. Senta, vorrei che lei tornasse con la mente nuovamente al colloquio, diciamo al discorso, al colloquio che lei ebbe con Murana, perche' vorrei qualche maggiore dettaglio su questo colloquio. In sostanza Murana che ruolo attribuiva a Scarantino?

PULCI CALOGERO: - In sostanza Murana a me mi disse, giustificandosi, perche io lo aggredii offendendolo, perche' nel nostro gergo dirci a uno: "Ma che razza di gente siete?" e' come dirci sbirri, e dire sbirro a un uomo di "Cosa Nostra" e' la peggiore parola che uno ci puo' dire. Io invece di dirglielo cosi' chiaro, sbirro, gliela girai in un altro modo che lui lo capi', "Che razza di gente siete che vi siete portati a Scarantino, allo Scarantino di turno?". E li' lui cerco' di giustificare il ruolo marginale che ebbe lo Scarantino. In sostanza lui non e' che lo ha escluso che Ma... Scarantino abbia avuto un ruolo, lui lo esclude nel ruolo della strage materiale, ma lui giustificava dicendo che era il cognato che aveva partecipato alla strage, e che lui gli aveva procurato l'auto. Perche' lo Scarantino era, diciamo, ladro d'auto, cioe' un ladro di polli, non era un uomo d'onore. A questa risposta io gli domandai: "Ma scusi, Scarantino che ha da un anno - o due che aveva,

1809

ora in questo momento con la testa tanto bene non ci sono - parlava e tutti i detenuti seguiamo la cronaca tra i giornali e la televisione, che raccontava minuziosamente i luoghi, la riunione, la casa di quello, la casa dell'altro; scusami, gli sbirri come gliela potevano fare una ricostruzione del genere se non sapevano neanche che doveva succedere l'omicidio Borsellino?". Cioe', questo io non glielo dissi, altrimenti non lo dovevo salutare piu' poi, cioe' entravamo in una discussione che poi ci dovevamo litigare.

P.G. dott. FAVI - Va bene. Signor Pulci, senta, ma in definitiva l'atteggiamento di Murana era un atteggiamento di persona che si dichiarava estranea...

(...)

AVV.SSA DI GREGORIO: - Posso formulare l'opposizione? Ritengo che con questa domanda si stiano chiedendo, chiedendo l'atteggiamento, al Pulci delle impressioni sull'atteggiamento e sul comporta... quindi l'interpretazione del comportamento. Ritengo che questo sia vietato.

PRESIDENTE: - Fuori microfono: Meno generico su questi...

(...)

PULCI CALOGERO: - Mi scusi...

P.G. dott. FAVI: - Aspetti, aspetti...

PULCI CALOGERO: - ... mi scusi un attimo. Se il Presidente mi permette...

P.G. dott. FAVI: - Aspetti, Pulci, aspetti...

PRESIDENTE - Aspetti un attimo, Pulci, non l'ho ancora autorizzata a rispondere.

P.G. dott. FAVI: - ... dobbiamo riformulare la domanda.

1810

PRESIDENTE: - Il Pubblico Ministero dovrebbe riformulare la domanda.

P.G. dott. FAVI: - Benissimo. Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?

PULCI CALOGERO: - Cioe', Murana mi disse che "il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna", "noi". Lui e' della Guadagna pure; non l'avevano fatto loro, "l'avevamo fatto noi" e Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126, quella che era, l'autovettura.

Praticamente se lo da' il ruolo Murana...

P.G. dott. FAVI: - Va bene.

PULCI CALOGERO: - ... dicendomi: "L'abbiamo fatto noi della Guadagna".

P.G. dott. FAVI: - Benissimo, signor Pulci, un momento ancora. In sostanza Murana sosteneva che le dichiarazioni di Scarantino erano state suggerite dagli sbirri; ma dava giudizi sul contenuto di queste dichiarazioni? Diceva che gli sbirri gli avevano fatto dire cose false o cose vere?

PULCI CALOGERO: - Cioe', di... a me mi disse che gli sbirri gli fecero fare la ricostruzione del racconto di... di Scarantino; ma mi misi a ridere e tagliai, "Ma scusa, li sbirri cumu ti punnu ricostruire una cosa che non sanno?".

Cioe', lui come si giustifico': "Quello che dice Scarantino e' vero, ma pero' gliel'hanno suggerito gli sbirri".

P.G. dott. FAVI: - Benissimo, era quello che volevo sentire.

PULCI CALOGERO: - Cioe', non dice: "Scarantino mente", "Scarantino dice il vero, pero' gliel'hanno suggerito gli sbirri" dice Murana a me.

P.G. dott. FAVI: - Benissimo.

1811

PULCI CALOGERO: - E Murana a me mi dice: "Il lavoro l'abbiamo fatto noi della Guadagna".

P.G. dott. FAVI - Si'. Senta, una domanda su un punto specifico: Murana dichiarava che Scarantino era uomo d'onore o no?

PULCI CALOGERO: - No, su questo termine non ci siamo arrivati, non gliel'ho chiesto, perche' c'ho detto: "Che razza di gente vi portate?"; poi, che fa, gli chiedo: "E' un uomo d'onore?"? Quando lui tra l'altro dice che ha fatto il favore al cognato, ma che e' il cognato l'uomo d'onore.

Di seguito, si analizzeranno le ragioni per le quali le predette dichiarazioni dell'imputato vengono ritenute false e calunniose, nei confronti della parte civile Gaetano Murana, come contestato al capo G) della rubrica.

2) La valutazione delle dichiarazioni rese da Calogero Pulci nel dibattimento del processo c.d. Borsellino bis. La falsità delle stesse, anche alla luce di quanto emerso nel presente procedimento. Il peculiare percorso di collaborazione con la giustizia e la forte oscillazione delle dichiarazioni di Pulci su questi fatti. La natura contraddittoria ed illogica delle dichiarazioni dell'imputato nell'esame dibattimentale. L'elemento soggettivo della calunnia. La sussistenza della contestata aggravante speciale.

Orbene, si deve innanzitutto evidenziare la novità del contenuto specifico delle suddette propalazioni dell'imputato, come detto, decisive ai fini dell'affermazione della responsabilità penale di Gaetano Murana, per concorso nella strage di via D'Amelio (e nei reati connessi) nell'ambito processo c.d. Borsellino bis.

1812

Del tutto inedita, infatti, era l'affermazione di Pulci, per cui "*Murana mi disse che 'il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna', 'noi'. Lui è della Guadagna pure; (...) 'l'avevamo fatto noi' e Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126 (...). Praticamente se lo dà il ruolo Murana (...) dicendomi: 'L'abbiamo fatto noi della Guadagna'* ".

La novità della dichiarazione appena riportata, peraltro, veniva ammessa dall'imputato (e spiegata in maniera assai poco convincente, come si vedrà, nel presente dibattimento) e, comunque, risulta dall'analisi dei verbali delle sue precedenti dichiarazioni su questi fatti (resa possibile dall'acquisizione concordata di tutti i verbali d'interrogatorio resi da Pulci nel predetto procedimento, oltre che nel presente)[81].

A prescindere dalla progressività accusatoria delle predette dichiarazioni (comunque, alquanto sospetta, alla luce di quanto *infra* esposto), la palese falsità della confidenza carceraria di Murana a Pulci, anche in ordine al furto dell'autobomba da parte di Vincenzo Scarantino, emerge innanzitutto da quanto ampiamente accertato nel presente procedimento, in seguito alla collaborazione di Gaspare Spatuzza ed alla conseguente ricostruzione del segmento relativo al furto ed allo spostamento della Fiat 126 (oltre che alla sottrazione delle targhe da apporre sulla stessa), con il protagonismo della famiglia mafiosa di Brancaccio.

Infatti, alla luce di quanto esposto in altra parte della motivazione sulla fase preparatoria ed esecutiva della strage di Via D'Amelio, è impossibile credere che

[81] Si rinvia, sul punto, oltre che ai verbali delle dichiarazioni dibattimentali rese da Calogero Pulci il 7 e 14 marzo 2001, innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta nel processo Borsellino bis (agli atti, come detto, in quanto 'corpo del reato' di cui al capo G), anche ai verbali d'interrogatorio resi dall'imputato il 10 febbraio 2000 e 7 novembre 2000 ed, ancora, a quelli resi in questo procedimento (c.d. Borsellino quater), il 4 aprile 2011, il 10 marzo 2012 (quest'ultimo, interrogatorio di garanzia, innanzi al GIP di Caltanissetta), il 22 marzo 2012 (interrogatorio innanzi al P.M., richiesto da Pulci per ammettere l'addebito) ed, ancora, il verbale dell'esame dibattimentale reso innanzi alla Corte d'Assise di Catania, nel giudizio di rinvio del Borsellino ter. L'acquisizione del predetto materiale dichiarativo, veniva disposto dalla Corte, con ordinanza istruttoria del 5 giugno 2015 (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.6.2015, pagg. 41 e s).

Murana -da quanto emerso nel presente processo, assolutamente estraneo al furto ed allo spostamento della Fiat 126- abbia confidato a Pulci quanto sopra riportato.

Anche a ritenere che appartenenti alla famiglia della Guadagna abbiano gestito altre fasi della strage di via D'Amelio (sulle quali permangono molte zone d'ombra), sarebbe comunque inspiegabile la rivelazione del Murana in merito ad un ruolo (come detto, inesistente) di Vincenzo Scarantino, per sottrarre la Fiat 126 di Pietrina Valenti, su incarico del cognato, Salvatore Profeta.

Una valida chiave di lettura delle predette dichiarazioni di Calogero Pulci è offerta dall'analisi del suo percorso di collaboratore della giustizia, affatto peculiare e discutibile. Si deve, innanzitutto, rilevare (senza alcuna pretesa di completezza, considerato che, in più occasioni, il suo contributo veniva riconosciuto come attendibile e rilevante, oltre che degno del riconoscimento dell'attenuante speciale della c.d. dissociazione attuosa, nei processi celebrati a suo carico) che, a dire dello stesso imputato, la sua collaborazione con la giustizia, all'epoca delle dichiarazioni rese su questi fatti, era ancora parziale e reticente (ad esempio, sull'omicidio di Filippo Cianci, che l'imputato ammetterà solamente a partire dal settembre 2001, dopo la morte del padre, che forniva le armi ai *killers*[82]).

Peraltro, anche sul momento in cui Pulci passava da una collaborazione parziale ad una piena apertura all'autorità giudiziaria (almeno a suo dire), si registra una evidente oscillazione dichiarativa da parte dell'imputato[83]. Sul punto, ci si limita a rilevare che Pulci (catturato, il 3 giugno 1994, a Grenoble in Francia e, successivamente, estradato in Italia), pur avendo manifestato la sua volontà di collaborare con l'autorità giudiziaria, sin dal novembre del 1999 (le misure di

[82] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pagg. 49 ss.
[83] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pagg. 62 ss.

protezione venivano adottate ad aprile del 2000), veniva successivamente attinto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa, commessa anche da collaboratore, fino al settembre 2001 (vale a dire l'epoca in cui egli firmava i verbali illustrativi, in data 20 settembre 2001[84]): per tale addebito, egli veniva catturato il 24 febbraio 2001 (dopo la richiesta di revoca, pochissimi giorni prima, delle misure di protezione) e, poi, condannato, con sentenza definitiva, in continuazione con analogo reato precedente, a tre anni di reclusione, poi ridotti -in appello- ad un anno e dieci mesi (cfr. sentenza Tribunale Collegiale Caltanissetta 20.11.2002[85]). Dunque, in base a quanto definitivamente accertato, con il crisma dell'irrevocabilità, all'epoca delle dichiarazioni delle quali Pulci risponde in questa sede (*tempus commissi delicti:* 7 marzo 2001), l'imputato era appartenente al sodalizio mafioso di Cosa Nostra. E' quindi ravvisabile nelle sue dichiarazioni, aventi un preciso effetto di depistaggio, una specifica funzionalità rispetto a finalità e logiche mafiose.

Inoltre, prima di ritornare all'analisi delle dichiarazioni rese da Pulci sui fatti di via D'Amelio ed, in particolare, alla natura falsa e calunniosa di quelle rese nei confronti di Gaetano Murana, si deve almeno accennare alla circostanza che, nel periodo iniziale della sua collaborazione, l'imputato veniva accusato, da diversi collaboratori, di aver cercato di pilotare le loro dichiarazioni (ad esempio, Giuga Giuseppe dichiarava di aver ricevuto, da Calogero Pulci, la promessa di un miliardo delle vecchie lire, per scagionarlo dall'accusa di concorso nell'omicidio di Cianci Filippo; Trubia Giuseppe, invece, sosteneva che l'imputato l'aveva contattato, allo scopo di screditare le dichiarazioni del collaboratore Messina Pasquale, in merito alle

[84] Cfr. sentenza Tribunale Collegiale Caltanissetta 20.11.2002, pag. 12 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).
[85] Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

dichiarazioni di quest'ultimo che attingevano il padre di Pulci)[86].

Tali essendo le premesse, non stupisce affatto la predetta evoluzione dichiarativa, nei confronti di Gaetano Murana, conto il quale, all'epoca, dopo l'assoluzione in primo grado, dall'accusa di partecipazione alla strage di via D'Amelio (come detto, per difetto di riscontro estrinseco ed individualizzante, alle false accuse di Vincenzo Scarantino), pendeva il giudizio d'appello, nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis.

La motivazione di detta progressione accusatoria era -evidentemente- quella di accreditarsi nuovamente con gli inquirenti, che, appena due settimane prima, chiedevano la revoca delle misure di protezione nei confronti di Pulci, ottenendone anche la cattura, come detto, in virtù di un'ordinanza di custodia cautelare (emessa dal GIP di Caltanissetta) per associazione mafiosa, consumata fino al settembre 2001 (epoca della sottoscrizione dei verbali illustrativi della collaborazione).

Infatti, nei due interrogatori resi da Pulci al Pubblico Ministero di Caltanissetta (entrambi acquisiti al fascicolo per il dibattimento, come detto, con l'accordo delle parti processuali), il 10 febbraio ed il 7 novembre del 2000, nei quali l'imputato parlava del suddetto colloquio, in carcere a Caltanissetta, con Gaetano Murana, commentando la clamorosa ritrattazione di Vincenzo Scarantino sui fatti di via D'Amelio, non v'è traccia di alcun riferimento ad un ruolo dell'odierna parte civile (o della sua famiglia mafiosa) nella strage del 19 luglio 1992.

Detto riferimento, compare, invece, per la prima volta (come detto), il giorno 7 marzo 2001, in occasione dell'esame dibattimentale reso da Calogero Pulci innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, nel processo c.d. Borsellino bis. In detta occasione, come ripetuto, Pulci sosteneva (falsamente) che Murana gli

[86] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pagg. 51 ss.

1816

confidava " *che 'il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna', 'noi'. Lui è della Guadagna pure; non 'l'avevano fatto loro', 'l'avevamo fatto noi' e Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126, quella che era, l'autovettura. Praticamente se lo dà il ruolo Murana (...) dicendomi: 'L'abbiamo fatto noi della Guadagna'* ". Del tutto evidente, come detto, il tentativo di Pulci, di risollevarsi dalla polvere, accreditandosi con gli inquirenti, anche (deve ritenersi) alleggerendo la sua posizione processuale per l'addebito associativo.

Nelle indagini del presente procedimento (c.d. Borsellino quater), Pulci, interrogato dal Pubblico Ministero in data 4 aprile 2011 (anche questo verbale veniva acquisito agli atti del dibattimento, come detto), messo a conoscenza dell'ipotesi di reato formulata nei suoi confronti, nonché degli elementi alla base dell'accusa (a partire dalla collaborazione di Gaspare Spatuzza), confermava la predetta versione dei fatti già rassegnata nel processo d'appello c.d. Borsellino bis, così come faceva anche nel successivo interrogatorio di garanzia del 10 marzo 2012, dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti, per la calunnia aggravata ai danni di Gaetano Murana ("*Confermo quello che io ho dichiarato, a me Murana queste mi ha detto e queste ho dichiarato*"), ribadendo che il compagno di detenzione si lasciava effettivamente andare a quelle confidenze, rivelate innanzi alla Corte d'Assise d'Appello del processo c.d. Borsellino bis. Inoltre, Pulci si protestava innocente per l'addebito di calunnia, poiché (a suo dire) non poteva essere ritenuto responsabile se l'odierna parte civile si dava un ruolo che non rivestiva affatto ("*questo cretino si è voluto dare un ruolo che non aveva*"); anche collocando dette dichiarazioni in una fase personale molto delicata, escludeva di averle inventate allo scopo di accreditarsi con gli inquirenti ("*Cioè io non avevo bisogno per accreditarmi all'autorità giudiziaria usare a Murana, che io avevo*

1817

elementi, e voi lo sapete, io sono stato nel processo dell'Utri ed allora che mi sono inserito pure così? No, io sapevo la mia storia, sapevo le dichiarazioni che avevo fatto e sapevo che ero in una fase difficilissima, perche io avevo pure tentato il suicidio qui dentro, mi hanno salvato le guardie con la corda dell'accappatoio al collo perché mi è controllato il mondo addosso, mia moglie non mi faceva vedere i miei figli e ho saputo che mia mamma e mia padre stavano morendo di tumore. (...) Cioè questa situazione a me devastante non c'entra niente il Murana, perché io dovevo accusare ad uno (...) indifferente (...). Cioè non e che mi poteva dare un'importanza il Murana, e poi in quel processo io dovevo essere sentito anche per altre cose, a prescindere Murana").

Nemmeno due settimane dopo, precisamente il 22 marzo 2012, Pulci chiedeva d'esser interrogato dal Pubblico Ministero ed ammetteva l'addebito di calunnia aggravata, spiegando anche i motivi che lo inducevano a rendere quelle false dichiarazioni che portavano alla condanna all'ergastolo di Gaetano Murana. Infatti, in tale interrogatorio (acquisito agli atti, come corpo di reato[87]), l'imputato spiegava d'aver riflettuto su quanto contestatogli nell'interrogatorio di garanzia, confermando il predetto dialogo carcerario con Murana, così come la circostanza che il compagno di detenzione, per difendersi dalle sue accuse d'essersi rivolti ad una persona totalmente inaffidabile come Vincenzo Scarantino, gli rivelava che quest'ultimo non aveva nulla a che vedere con gli ambienti mafiosi della Guadagna, perché il soggetto organico a Cosa Nostra era suo cognato, Salvatore Profeta. Inoltre, Pulci affermava di avere aggiunto la dichiarazione (sopra riportata) per cui Murana, in sostanza, si attribuiva (o faceva intendere di aver avuto) un ruolo nella strage di via D'Amelio, per assecondare la domanda suggestiva del Procuratore Generale (quest'ultimo, come

[87] Cfr. verbale d'interrogatorio al P.M. 22.3.2012 (negli atti acquisiti il 5.6.2015, vol. XXXIII bis).

1818

riportato nello stralcio del relativo verbale, chiedeva all'imputato se Murana gli faceva qualche riferimento ad un proprio coinvolgimento nella strage).

In sostanza, Pulci ammetteva la falsità delle sue precedenti dichiarazioni sul ruolo di Murana nella strage di via D'Amelio, spiegando che rispondeva al Pubblico Ministero quello che immaginava che questi volesse sentirsi dire, allo scopo di dare un malinteso aiuto alla giustizia ("*per assecondare il P.G. ho detto così*"; "*Murana non è che confessa, attenzione, era una mia convinzione*"; "*poi io, volendo aiutare la giustizia a tutti i costi*").

Ancora, Pulci ridimensionava la parte delle sue dichiarazioni relativa al ruolo di Scarantino nella strage di via D'Amelio, spiegando che Murana, nella predetta occasione, faceva riferimento all'incarico di Profeta, per procurare l'autovettura da utilizzare per la strage, soltanto in via ipotetica ("*se poi il cognato lo ha utilizzato è un altro discorso*").

Sotto quest'ultimo aspetto, Pulci si giustificava, spiegando di avere accentuato la portata delle proprie dichiarazioni, poiché si era convinto, dalla reazione impaurita di Murana al suo rimprovero, che Scarantino fosse effettivamente coinvolto nella strage di via D'Amelio.

Infine, nel presente dibattimento, Pulci cambiava nuovamente versione[88] e ritornava sui propri passi, protestandosi estraneo alla calunnia e spiegando d'avere (falsamente) ammesso l'addebito, al solo fine di ottenere la sostituzione della misura carceraria ed evitare la revoca del beneficio della detenzione domiciliare (della quale fruiva per motivi di salute).

In particolare, l'imputato dichiarava (ancora una volta) che aveva conosciuto Gaetano Murana alla fine degli anni '80, dopo il fallito attentato dell'Addaura, nel

[88] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pagg. 39 ss.

periodo in cui entrambi frequentavano il covo di Bagheria dove trascorreva la latitanza Madonia Giuseppe, poiché Pulci (come detto) era l'autista e uomo di fiducia del rappresentante provinciale di Caltanissetta, mentre Murana era "*uno dei tanti*" che accompagnavano Pietro Aglieri ad incontrarsi con il latitante.

Pulci ricordava l'episodio (raccontato anche nell'ambito dell'appello del Borsellino bis) dell'aiuto che gli aveva prestato Murana, allorquando era rimasto in panne con l'automobile (unitamente a Giuseppe Panzarella), spiegando che aveva rivisto, poi, l'odierna parte civile all'interno del carcere di Caltanissetta (fra la fine del 1998 e l'inizio del 1999), dove (come già dichiarato) aveva finto di non riconoscerlo, fino a quando questi si era rivolto ad altro detenuto, vale a dire il predetto Giuseppe Panzarella. Solo dopo che quest'ultimo gli aveva fatto presente che Murana era colui che, tempo prima, li aveva soccorsi in autostrada, Pulci aveva finto di riconoscerlo e si era scusato con lui (accampando scuse relative a motivi di salute e dicendogli di non averlo riconosciuto prima).

Secondo quanto sostenuto dall'imputato, i due detenuti si incontravano, poi, al passeggio con Pulci che si attivava anche per un problema del Murana di sistemazione in cella (il prevenuto, a suo dire, veniva incaricato da Giuseppe Madonia di fare da sindacalista e mediatore dei conflitti carcerari). Murana faceva presente che si trovava al carcere di Caltanissetta perché era in corso il processo di primo grado, nei suoi confronti, per il concorso nella strage di via D'Amelio. Pertanto, quando Pulci apprendeva dai *media* della clamorosa ritrattazione di Vincenzo Scarantino sui fatti di via D'Amelio, affrontava Murana, al passeggio, chiedendogli (con atteggiamento molto aggressivo) che razza di gente erano alla Guadagna e se non si vergognavano ad aver coinvolto il predetto dichiarante in un compito così importante e delicato come il furto della Fiat 126 utilizzata per la strage

1820

del 19 luglio 1992. Murana (intimidito) si difendeva, rispondendo che loro avevano a che fare solo col cognato di Scarantino e che quest'ultimo diceva tante tante sciocchezze, ma affermava la verità quando raccontava d'aver procurato la macchina su incarico del cognato; sul resto, invece, si era "*allargato*", sostenendo cose suggeritegli dagli inquirenti.

Pulci, inoltre, ha confermato che -sempre nel contesto di quel dialogo sulla strage di via D'Amelio- Murana gli diceva "*il lavoro lo abbiamo fatto noi della Guadagna*" e, dunque, si attribuiva un ruolo nella strage (circostanza che l'imputato riteneva credibile, a suo dire, sebbene non sapesse nemmeno quali famiglie e mandamenti venivano coinvolti nell'esecuzione dell'eccidio).

Si riporta qui di seguito, un ampio stralcio delle suddette dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, nella parte ritenuta di maggiore interesse, ai fini del presente giudizio, prima di passare alle ulteriori considerazioni relative alla loro natura falsa e calunniosa[89]:

P.M. Dott. PACI - Senta, lei, dopo questi incontri, diciamo, che riguardano i capi, i boss di Cosa Nostra, i rappresentanti dei vari mandamenti o delle varie province, durante i quali lei rimane appartato e naturalmente si relazione con costoro, che sono a loro volta gli altri accompagnatori di questi soggetti, poi Murana l'ha più rivisto?

IMPUTATO C. PULCI - In carcere a Caltanissetta. (...) Credo che sia nel '98, se non ricordo male, ma siamo lì.

P.M. Dott. PACI - Lei dice tra la fine del '98 e il '99, insomma.

IMPUTATO C. PULCI - Cioè quello è il periodo. Non solo, ma ci sono... che eravamo in carcere, ci sono i documenti carcerari.

[89] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pagg. 82 ss.

P.M. Dott. PACI - Lei era appoggiato a Caltanissetta o era in quel tempo stabilmente fisso?

IMPUTATO C. PULCI - Allora, io poc'anzi, a seguito delle domande del suo collega, ho spiegato che a Caltanissetta ci sono stato in più fasi: una prima fase ero assegnato, si dice, il Ministero lo assegna in quel carcere; a seguito della relazione della direzione, vengo trasferito nel carcere di Termini Imerese. Poi, per questioni processuali, che avevo le udienze a Caltanissetta e per i problemi che io ho di salute, mi hanno di nuovo appoggiato, no assegnato, a Caltanissetta temporaneamente, finché finivano le...

P.M. Dott. PACI - Senta, e con MURANA avevate occasione di incontro quotidiano? Cioè eravate nella stessa cella?

IMPUTATO C. PULCI - All'aria, (...). No, no, nella stessa cella non eravamo. Ci aveva pure un problema di cella, ci stavo badando, perché ero io là quello che si occupava dei problemi (...). Allora, che cosa succede nelle carceri? Il carcere rispecchia la società esterna, con una differenza: che il carcere il muro si vede e all'esterno non si vede, ma il muro c'è pure all'esterno, dotto'. E allora... e nel carcere ci sono diversi soggetti con diversi gradi culturali, istruttivi, con diverse mentalità e nascono i conflitti, come nascono nei migliori condomini. (...) E allora, questi conflitti chi li media? (...) qualcuno li deve mediare. (...) io ero stato incaricato(...). Perché prima ce n'era un altro, prima di me; poi, quando sono arrivato io, siccome Madonia controllava o voleva controllare pure gli uomini suoi dentro il carcere, ci mise a uno di sua fiducia, in quel caso ero io. (...) Poi io, siccome io ero integralista, poi io mi studiavo l'Ordinamento Penitenziario, non ero (...) un povero sprovveduto. (...) Allora facevo come una specie di sindacalista negli interessi dei nostri uomini. (...) La direzione se ne accorge e mi fa trasferire.

1822

P.M. Dott. PACI - (...). A Murana come lo incontra, dove lo incontra e (...) se riferisce del primo incontro, di come lo approccia.

IMPUTATO C. PULCI - Lo incontro all'aria, all'aria sarebbe il cortile del passeggio, e faccio finta di non conoscerlo. (...) E io usavo questa tattica, che vedevo la reazione che facevano gli altri. L'ho fatto con Scianna, che era un altro di Bagheria, un imprenditore di Bagheria. Insomma, era una mia (...) tattica, chiamiamola così. Questo si preoccupa e chiama a Panzarella. Panzarella perché lo conosce? Mica l'aveva incontrato nel covo, perché quando si guasta la macchina sull'autostrada ero io e Panzarella. (...) E ci... ed era... pure Giacinto Scianna mi chiamà, dici: 'Ma chi c'è?' Dico: 'Bedda matri, nun lu canusciu'. (...) Basta, ci siamo messi a parlare, mi ha portato i saluti, perché gli avevano tolto il 41 bis, era il G7 a Roma con Mado... io e Nino Gargano. Nino Gargano io lo conoscevo che era compare di Madonia ed era un esponente di spicco della famiglia (...) di Bagheria.

P.M. Dott. PACI - Quindi le porta i saluti Gargano.

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

P.M. Dott. PACI - Mi raccontò un poco la vicenda e così... e così lo rincontrato, diciamo. (...) Poi aveva un problema di cella, mi ero interessato per farlo cambiare. Insomma...

P.M. Dott. PACI - Allora, mi dice come andate a parlare delle vicende processuali che riguardavano in quel momento Murana? (...) Mi scusi, è Murana che le racconta o è lei che lo sollecita?

IMPUTATO C. PULCI - No, prima perché era sceso, poi io perché lo sollecito, mi deve fare arrivare gradualmente. (...) No, non la voglio confondere, dotto'. (...) Allora, prima si chiacchiera del più e del meno, mi racconta la vicenda che era stato al 41 bis, mi porta i saluti e che era sceso poiché c'era in corso il processo di primo

1823

grado, quello cosiddetto Borsellino bis, di primo grado stiamo parlando. E lui andava alle udienze. Allora c'è stato un momento che siccome, come ho ripetuto al suo collega poco fa, io stavo attenzionato alle cronache tra giornali, televisione, escluso internet, perché in carcere non si poteva avere, ora invece ce l'ho pure sul telefono, se succede una notizia (...). Insomma, succede che c'era Scarantino che faceva quella sceneggiata del ritrattamento, ritrattava il ritrattato, insomma, tutta quella... E un giorno che eravamo...

P.M. Dott. PACI - Scarantino che, scusi, lei non conosceva e non ha mai conosciuto, quindi di cui ha notizia solamente tramite...

IMPUTATO C. PULCI - Sì, delle cronache. (...) Dalla cronache. Non lo cono... l'unica volta che l'ho visto in una udienza di questo processo a Roma.

P.M. Dott. PACI - Va beh, andiamo avanti, questo è superfluo.

IMPUTATO C. PULCI - Ma io non l'avevo mai visto, non l'avevo visto. Allora, sentendolo parlare alla televisione, poi eravamo in... in cella, il telegiornale dell'una - l'una e mezza, poi alla due si va a... nel cortile per la passeggiata e lo incontro, e l'ho affrontato in quel modo, che lei l'ha letto in diversi verbali, ma ora lo ripetiamo, perché la Corte non l'ha letto. Che ci dissi: 'Ma che razza di gente siete? Pigliate a uno cumu a Scarantino e lo usate ppi' arruba' la machina. Ma nun vi avvrigugnati?' L'ho quasi aggredito. E lui si è... ha cercato di difendersi, dici: 'Ma Scarantino... nuatri cu' so' cugnatu aviamu a chi fari - dici - iddu nun c'entra niente, chi...' Cioè si cercava di difendere. Io l'ho offeso dicinnu: 'Ma che razza di gente siete? Cumu, pigliati a uno come Scarantino', nel senso con i limiti che ha Scarantino, insomma, non è che lo devo spiegare io. All'epoca...

P.M. Dott. PACI - Mi scusi, questo non è... vista la confidenza e il fatto che non eravate, diciamo, ritualmente presentati, non era una ingerenza indebita nelle cose

1824

riservate di...?

IMPUTATO C. PULCI - Sì, ma poi le cose dopo... dopo la... la carcerazione, anche il regolamento cambia, però poi io... io ero uno che andavo... ho spiegato alla Corte nelle mie iniziali dichiarazioni spontanee, per evitare di... di fare, diciamo, interpretazioni diverse, che l'organizzazione criminale aveva delle regole, alle regole ci sono le deroghe e le regole non valgono per tutti.

P.M. Dott. PACI - Quindi questa era una deroga, diciamo.

IMPUTATO C. PULCI - Ma io ero uno sregolato quasi. E ce l'ho detto in quella... in quella forma. Quello, giustamente, ha voluto... ha cercato di difendersi. Anche perché io non è che avevo una bella fama in carcere, se io decidevo che a mezzogiorno il pranzo non lo doveva ritirare nessuno, nessuno ritirava il pranzo; se decidevo che per un mese nessuno si doveva fare la doccia - c'è scritto in quella relazione che ho menzionato - nessuno si faceva la doccia. (...) Diciamo che ero il capo branco.

P.M. Dott. PACI - Quindi questa, diciamo, era la ragione che la portava ad avere anche, secondo lei, confidenza, potesse prendere le confidenze con Murana.

IMPUTATO C. PULCI - Sì, poi io esageravo, avevo pure la giovane età, non avevo l'esperienza che c'ho oggi.

P.M. Dott. PACI - Senta, e questo discorso di Murana si ferma a questa circostanza, cioè a rispondere a questa sua provocazione in questo modo, o dice qualcos'altro?

IMPUTATO C. PULCI - No, dice che... me l'ha... mi ha detto che non... lui non c'entrava niente, lui era uno di... l'ultimo del quartiere, ma che avevano da fare con il cognato, che io mi... non riesco a memorizzare mai il nome del... Profeta mi pare ca si chiama. (...) Dice: 'Lui che c'entra? Lui non c'entra', dici. Diceva pure che

1825

l'accusava ingiustamente. Poi io che la strage l'avevamo fatta noi di Cosa Nostra ero certo e lo sapevo, anche perché avevo accompagnato nelle riunioni preliminari alle stragi a Madonia in due riunioni distinte. (...) Sapevo che eravamo noi, ma non sapevo materialmente quale famiglia, di quale quartiere o di quale mandamento palermitano aveva eseguito la strage, perché io non... non potevo saperlo.

P.M. Dott. PACI - Quindi, scusi, Madonia le dice che voi eravate... che Cosa Nostra era coinvolta?

IMPUTATO C. PULCI - Sì, come! Come!

P.M. Dott. PACI - E che le riunioni alle quali lui partecipava e alle quali lei lo accompagnava (...) erano funzionali a questa...

IMPUTATO C. PULCI - Ci sono verbali, ci sono anche (...) sopralluoghi dove io...

P.M. Dott. PACI - Pulci, lei (...) risponda. (...) cioè lei aveva avuto detto da Piddu Madonia che Cosa Nostra aveva organizzato...

IMPUTATO C. PULCI - Addirittura, signor Presidente, a me Madonia mi disse un giorno: 'Non venire di 'sti giorni a Palermo, che siccome deve succedere il fatto...' (...) '...se ti fermano, ti possono chiedere giustificazioni'.

(...)

PRESIDENTE - Il fatto in che senso?

IMPUTATO C. PULCI - Il fatto prima del dottore Falcone e successivamente del dottor Borsellino.

PRESIDENTE - Allora, spieghi di che fatto si tratta, cioè cosa...

IMPUTATO C. PULCI - Dell'attentato che era in preparazione per il dottore Falcone e successivamente dell'attentato che era in preparazione per il dottore Borsellino.

1826

P.M. Dott. PACI - Allora, Pulci, scusi, con questa premessa: le aveva detto anche quali erano e chi erano i soggetti palermitani coinvolti?

IMPUTATO C. PULCI - No, no. (...) Mi diceva: 'Noi'. (...) 'Noi stiamo facendo... dobbiamo fare'.

P.M. Dott. PACI - Del coinvolgimento di Pietro Aglieri le era stato detto qualche cosa, le era stato accennato qualche cosa?

IMPUTATO C. PULCI - Non me lo ricordo, però io non so di fatto poi quale mandamento. Oggi lo so a seguito...

P.M. Dott. PACI - Ma lei sapeva (...). Che Murana (...) appartenesse al mandamento di...

IMPUTATO C. PULCI - Io sapevo che Murana occasionalmente accompagnava a Pietro Aglieri. La... una volta arrivato là, la prima o la seconda volta che l'ho visto, ci chiesi a Madonia: 'Ma cu è ddu carusu?' Dici: 'Niente, è uno ca accumpagna a lu signorino', lo chiamavano ad Aglieri, perché con i nomi quasi nessuno si chiamava.

P.M. Dott. PACI - Le dico, proprio per spiegare la deduzione, lei ai colleghi che le chiedono: 'Senta, ma lei come seppe che Riina ha dato l'incarico ad Aglieri di effettuare le attività necessarie per eliminare Borsellino?' Quindi le fanno questa domanda e lei dice: 'Io questo lo deduco'. (...) Se ci spiega la deduzione com'è.

IMPUTATO C. PULCI - Qualche settimana, qualche quindici giorni prima della prima strage, cioè quella di Capaci, c'erano incontri... come si dice? Frequenti tra questi personaggi, di cui Aglieri era sempre presente. Mentre, per esempio, quando andavo e venivo tutto l'anno, che facevo... c'erano giornate che ci andavo pure due volte, perché mi mandava a fare una cosa e poi ci dovevo portare la risposta, mica c'era sempre Aglieri là.

P.M. Dott. PACI - Senta, le ha mai parlato del furto della 126, della macchina,

1827

dell'utilizzo della macchina?

IMPUTATO C. PULCI - Non me lo ricordo.

P.M. Dott. PACI - Sempre nello stesso verbale, quindi è il primo verbale in cui si parla di questa vicenda, lei dice: 'Scarantino, in effetti, non era aggiornato, era il cognato che gestiva la situazione'.

IMPUTATO C. PULCI - Sì, detto di...

P.M. Dott. PACI – 'Il cognato che dovrebbe essere Profeta. Il Profeta era... Profeta era quello che gli fece procurare la macchina a Scarantino, secondo quello che mi riferì...'

IMPUTATO C. PULCI - Murana.

P.M. Dott. PACI - '... Murana'.

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

P.M. Dott. PACI - Quindi, per dare un quadro preciso di quello che le riferisce Murana e che lei riferisce subito ai magistrati, no?

IMPUTATO C. PULCI - Subito, immediatamente.

P.M. Dott. PACI - E' che nel corso di questi colloqui in carcere, Murana le dice che Scarantino non c'entrava nulla.

IMPUTATO C. PULCI - Cioè non è che Murana mi chiama e mi racconta il fatto, Murana è stato aggredito da me in carcere e non è che è stato aggredito da un detenuto, è stato aggredito dal capo branco. E si è pure spaventato, anche perché prima io lo avevo ignorato, qualche giorno prima.

P.M. Dott. PACI - Senta, ma la spiega la ragione bene di questa aggressione? Cioè lei la...

IMPUTATO C. PULCI - Ero arrabbiato, dissi: 'Talia 'sti quattro cornuti, pigliaru a unu... a unu ca mancu sapi parla' mancu in italiano e ci ficiru arruba' la machina'.

1828

Perché io mica sapevo se Scarantino diciva la verità o il falso, prendevo le cose per come li sentivo. Che ne so io che Scaranti... Potevo immaginare che il dottore La Barbera avesse usato a Scarantino ppi' fari un depistaggio clamoroso, ma come emerge oggi in quest'aula? Ma manco se mi sparavano ci avrei creduto, intanto è successo. Poi le cose dette (...), duttu', di Cosa Nostra li deve prendere pure con le pinze, che dicono il Vangelo? A volte si dicevano delle clamorose bugie. (...) Pure per gestire la situazione. (...) Io ho raccontato quello che ho avuto riferito, non avevo gli strumenti per verificare se era vero; avevo delle conoscenze che mi portavano a credere che poteva essere vero. Conoscevo a Murana, mica l'ho incontrato al circolo degli... degli agricoltori diretti, l'ho incontrato in un covo dove c'erano i capi di Cosa Nostra siciliana.

P.M. Dott. PACI - E quindi, scusi, la decisione... gli parlò di chi aveva preso la decisione di prendere questa macchina, rubare questa macchina?

IMPUTATO C. PULCI - Non me lo ricordo perché so... l'ho aggredito, poi ddu poveraccio si è pure spaventato, era in difesa. Mi disse, quello che ricordo, dice: 'Ma chissu era 'u scanazzatu, nun c'entra nenti iddu. Cu l'avvicinà? Nuatri aviamu a chi fa' cu' lu cugnatu, lu cugnatu era uno dei nostri'. (...) Insomma, quella era... ma era pure impaurito, perché in carcere a farlo impiccare ppi' passare suicidio ci vogliono tre secondi.

P.M. Dott. PACI - Le leggo quest'altro passaggio sempre dello stesso verbale, dice: 'Non doveva trovarsi in una situazione del genere, solo che il cognato, che era della famiglia - sta riferendo delle confidenze di Murana- della famiglia di Aglieri, ha avuto l'imprudenza, se così si può chiamare, di fargli procurare la macchina'. 'Questo lo disse Murana?' 'Sì, però ha esagerato, per esempio, in circostanze, per quanto si allargava, perché mi raccontò il discorso che lui tira in ballo la riunione in

una casa'. Cioè lei dice: 'Murana mi racconta che (...) il cognato Profeta si era limitato a dargli questo incarico, quasi per giustificarsi, e che poi Scarantino ci aveva messo del suo raccontando cose che non erano vere'.

IMPUTATO C. PULCI - No, mi diceva Murana che Scarantino diceva un sacco di cavolate.

P.M. Dott. PACI - E che, quindi, l'unica cosa vera del racconto di Scarantino...

IMPUTATO C. PULCI - Sì, che poteva... che era quello che aveva procurato la macchina, secondo l'incarico dato a Scarantino dal cognato.

P.M. Dott. PACI - Dal cognato.

(...)

P.M. Dott. PACI - E quindi tutto il resto Scarantino come lo sapeva, secondo le indicazioni che le dà Murana?

IMPUTATO C. PULCI - Quello... Gaetano Murana diceva che stava raccontando delle cose non vere, che erano stati possibilmente la Polizia, la Procura. Insomma, cose dette così (...). Incredibili a quei tempi.

P.M. Dott. PACI - Sì. Naturalmente stiamo parlando che il furto era vero, il resto, invece, era stato imbeccato, diciamo. Senta, questa è la versione che lei fornisce alla Procura di Caltanissetta nel 2000. (...) Verbale del 10 febbraio del 2000. Lei viene sentito nell'Appello del Borsellino bis.

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

P.M. Dott. PACI - E diciamo che le sue dichiarazioni vanno oltre questa definizione. (...) Lei ha dichiarato sempre la stessa cosa. (...) Per restare proprio al nocciolo della dichiarazione (...) poi vediamo la parte controversa, ma quella, diciamo, che accettiamo e che condividiamo, sulla base di quella che è l'originaria dichiarazione, lei dice, a un certo punto, che questo discorso con Murana si tronca.

1830

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

P.M. Dott. PACI - Cioè che Murana si... si alla...

IMPUTATO C. PULCI - No, veramente mi alluntanaiu i', perché, insomma, poi mi ha fatto pure pena, era spaventato quello là. Perché mi sono reso conto che mi... mi ero fatto prendere la mano, l'ho aggredito, non è... A me che me ne interessava, tra l'altro. (...) Però, insomma, è stata così la cosa.

P.M. Dott. PACI - Prima lo sollecita e poi, a un certo punto...

IMPUTATO C. PULCI - Sì, vedo che l'avevo quasi mortificato a quello là.

P.M. Dott. PACI - Ma oltre a mortificarlo, lei dice che il discorso non va avanti per una ragione specifica. Ricorda quale?

IMPUTATO C. PULCI - Sì, perché non voleva andare più avanti, sennò ci dovevamo pure litigare.

P.M. Dott. PACI - Ecco, perché dovevate litigare?

IMPUTATO C. PULCI - Cioè ho fatto marcia indietro perché (...) mi sono reso conto che avevo...

P.M. Dott. PACI - Pulci, spieghi perché vi dovevate litigare. Cioè perché se fosse andato avanti doveva sfociare in una litigata?

IMPUTATO C. PULCI - Siccome mi diceva che si stava inventando quello tutto. (...) Scarantino. E pensavo, dico: 'Ma scusa, a chistu cu ci li dici 'sti cosi? Qua c'era questo'. Cioè perché Scarantino all'inizio faceva i sopralluoghi, io facevo i processi e li... seguivo la cronaca. Dissi: 'Ma questo mica si può inventare', perché c'erano delle circostanze che dichiarava Scarantino riscontrabili dagli inquirenti. Dissi: 'Va beh, chiudiamo la partita, sennò cca n'hammu a sciarriari'. (...) Non è credibile che... che chiddu si sia inventato, anche perché non aveva la... la struttura intellettiva ppi' putirisi inventare. Uno che lo sentiva parlare, c'era di chiangiri.

1831

P.M. Dott. PACI - Allora, scusi, quando Murana dice: 'Gli sbirri gliele fecero dire quelle cose', lei dice: 'No...'

IMPUTATO C. PULCI - Sì, ci dissi: 'Vatinni, va'', chiusi e mi ni ivu, dissi: 'Vatinni, li sbirri!' Cioè li sbirri ti possono dare una dritta, ma questo...

P.M. Dott. PACI - E' chiaro, è chiarissimo. Senta, questo discorso che lei prende con Murana ai passeggi, all'ora d'aria, è una cosa che si ripete nel tempo? Cioè lo riprendete questo discorso in più occasioni?

IMPUTATO C. PULCI - Allora, la... l'aggressione, tra virgolette, è stata fatta solo una volta con quella sfuriata, che io poi me ne sono pentito di averla fatta, ed è successo così. Poi ci vedevamo giornalmente, poi mi chiamà anche lui... Giacinto si chiama Gino, Gino di nome si chiama Giacinto all'anagrafe; Giacinto a Bagheria lo chiamano Gino. E mi dissi: 'Ma chi... ddu carusu si scantà'. Ci dissi: 'No', dico. Insomma, è finita così la situazione.

P.M. Dott. PACI - Ma poi vi siete ripresi, avete riparlato successivamente?

IMPUTATO C. PULCI - Sì, ci salutavamo, sì, sì. (...) E' stato solo un problema di... una sfuriata, che io ho sbagliato pure a farla. E se non la facevo, oggi non mi troverei qua.

P.M. Dott. PACI - Queste dichiarazioni, il nocciolo di queste dichiarazioni che lei rende oggi, sono le stesse dichiarazioni che lei rende anche inizialmente all'esame, nel corso dell'esame dell'Appello di Borsellino bis. Poi, successivamente, le viene fatta un'ulteriore domanda (...), le viene fatta una domanda nel corso dell'esame e lei dice molto di più. Se lo ricorda, sennò...

IMPUTATO C. PULCI - Non me lo ricordo. A domanda di... del Procuratore Generale, mi pare.

P.M. Dott. PACI - Sì, a domanda del Procuratore Generale.

1832

IMPUTATO C. PULCI - Mi pare che è stato il dottor Dolcino Favi che mi fece la domanda, o la dottoressa Romeo, perché erano loro due Procuratori Generali di udienza.

P.M. Dott. PACI - Cioè lei dice, rispondendo al Procuratore Generale, dice...

IMPUTATO C. PULCI - E la domanda qual era, dottore?

P.M. Dott. PACI – 'Signor Pulci, le dice, le chiede il Procuratore Generale dopo che si ricorda una prima domanda, c'era stata un'opposizione da parte dei difensori, quindi il Presidente non l'aveva ammessa. Il Procuratore Generale riformula la domanda e dice: 'Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?' Quindi abbiamo, se ricorda la storia di quel processo, la prima parte dell'esame che viene svolto dalla dottoressa Romeo, poi interviene il dottor Favi, il dottor Favi formula questa domanda, alla quale c'è un'opposizione ferma da parte dei difensori, il Presidente invita il Procuratore Generale a riformulare la domanda e la nuova formulazione è questa: 'Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?' E lei risponde: 'Murana mi disse che il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna'.

IMPUTATO C. PULCI - E la domanda qual è?

P.M. Dott. PACI - Signor Pulci, la domanda è quella che le ho fatto. (...) La domanda è quella che le ho letto. (...) 'Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?' Lei sta rispondendo a questa domanda, chiaro? E la risposta è, cioè: 'Murana mi disse che il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna, noi. Lui è della Guadagna pure, non l'avevano fatto loro, l'avevano fatto noi - questo tra virgolette - e Scarantino aveva avuto il ruolo, tramite il cognato, di fornire la 126, quella che era l'autovettura. Praticamente se lo dà il ruolo Murana'. Quindi, come vede, rispetto al nocciolo delle dichiarazioni, che prevedeva, sostanzialmente, la confidenza fatta da Murana a lei, che prevedeva che il cognato Profeta avesse dato l'incarico a

1833

Scarantino di prendere la 126 e tutto il resto era fantasia...

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

P.M. Dott. PACI - ...qui c'è un valore aggiunto...

IMPUTATO C. PULCI - Esatto.

P.M. Dott. PACI - ...e cioè lei dice, lei aggiunge...

IMPUTATO C. PULCI - E come lo contrasta il primo, quello del nocciolo, secondo lei?

P.M. Dott. PACI - No, no, no, guardi, la domanda...

(...)

IMPUTATO C. PULCI - Ma se io c'ho detto che con Murana abbiamo avuto uno scontro e che ddu poveretto era in difesa, e mi dissi: 'Iddu nun c'entra niente, sta raccontando un sacco di...'

P.M. Dott. PACI - Sì, ma questa è la prima versione, quella che lei ha chiamato il nocciolo.

IMPUTATO C. PULCI – 'La macchina gliel'hanno fatta prendere...'

P.M. Dott. PACI - Sì, Pulci, però lei (...) deve ascoltare la domanda, la domanda è: premesso che abbiamo capito quello che dice (...) che abbiamo visto la conferma nelle prime dichiarazioni, il problema è quello che lei... la dichiarazione che lei rende all'Appello del Borsellino bis, in cui dice queste cose, che - lei è una persona intelligente - non coincidono con quelle che di...

IMPUTATO C. PULCI - Contrastano con quelle dette prima?

(...)

P.M. Dott. PACI - Si aggiungono, signor Pulci, è inutile che giriamo intorno...

IMPUTATO C. PULCI - Ah, si aggiungono. E perché? Perché viene sollecitato dai PP.MM. di udienza.

1834

P.M. Dott. PACI - Quindi?

IMPUTATO C. PULCI - E allora il dibattimento a che cosa serve? (...) Ora lei mi sta sollecitando e...

P.M. Dott. PACI - Io la sto sollecitando. (...) Ma io non la sto sollecitando di dire il falso, io le sto sollecitando i ricordi, che è una cosa diversa.

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

P.M. Dott. PACI - Cosa che, immagino, abbia fatto anche... non immagino, sono sicuro abbia fatto anche il Procuratore Generale del tempo. (...) Se il Procuratore Generale gli fa una domanda, lei, essendo un collaboratore di esperienza...

IMPUTATO C. PULCI - Ora, all'epoca ero alle prime armi.

P.M. Dott. PACI - ...certamente ben sapeva che non doveva rifugiarsi dicendo una cosa falsa.

IMPUTATO C. PULCI - Ci manchere...

P.M. Dott. PACI - Cioè non si deve compiacere, ma questa è una regola...

IMPUTATO C. PULCI - Certo.

P.M. Dott. PACI - ...fin troppo evidente, che il compiacere non prevede certamente il dovere di dire il falso.

IMPUTATO C. PULCI - La domanda del dottore... la domanda del dottore Favi era a chiarire effettivamente quello che mi aveva detto Murana.

P.M. Dott. PACI - Mi scusi, il Presidente non l'ammise (...) proprio perché ritenuta suggestiva. E per questo motivo il Presidente invitò il Procuratore a riformularla e il dottor Favi le fece questa domanda, che gliela ripeto, che era (...) 'Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?' A questa domanda lei, diciamo, risponde mettendo, inserendo Murana...

IMPUTATO C. PULCI - Posso dire alla Corte (...) la domanda suggestiva qual

1835

era? 'Le disse Murana se avevano fatto loro della Guadagna o...?' (...) E non è ammessa, è suggestiva. Poi dice...

P.M. Dott. PACI - Signor Pulci, il disco... quale fosse... che fosse una domanda suggestiva è dato dal fatto che il Presidente non l'ha (...) ammessa, quindi...

IMPUTATO C. PULCI - Però io l'ho sentita, lei l'ha sentito, l'aula l'ha sentito. (...) Non è ammessa, ma uno la sente.

P.M. Dott. PACI - Allora che significa...

IMPUTATO C. PULCI - O se non è ammessa, che fa, la cancello?

P.M. Dott. PACI - Signor Pulci, signor Pulci, questo che significa, che tutte le volte che lei ha intuito che un Pubblico Ministero (...) faceva la domanda e (...) aveva come tendenza quella di avere notizie su un determinato fatto sul quale c'erano determinati imputati, lei ha risposto (...) accogliendo le aspettative del Pubblico Ministero?

IMPUTATO C. PULCI - No, no, io non ho risposto per compiacere il Procuratore.

P.M. Dott. PACI - E allora che cosa significa?

IMPUTATO C. PULCI - Io ho detto quello... ho integrato quello che alla dichiarazione fatta al PM, che non è in contraddittorio o non è un interrogatorio in aula, ho integrato che il Murana mi disse: 'Iddu nun c'entra niente cu' la Guadagna, lu cugnatu ci fici fari la machina...' (...) '...e lu ficimu nuatri di...' (...) '...l'abbiamo fatto noi del...'

P.M. Dott. PACI - Signor Pulci, lei oggi ci ha detto che ama anche consultare i Codici (...) e quindi conosce anche (...) il valore (...) della calunnia.

IMPUTATO C. PULCI - ...ancora dovevo fare le... la dichiarazione di intenti.

P.M. Dott. PACI - Allora, signor Pulci, va bene, insomma, poi valuterà la Corte

1836

(...) il valore di queste sue affermazioni. Cioè, lei mi faccia capire: a fronte di una dichiarazione del genere, lei oggi, a fronte della imputazione di calunnia che è stata elevata nei suoi confronti, risponde cosa? Di essere innocente?

IMPUTATO C. PULCI - Sicuramente. (...) Altrimenti se ero colpevole, mi facevo il rito abbreviato, patteggiavo due anni e chiudevo la partita.

P.M. Dott. PACI - E lei è in grado di spiegare, di dare una spiegazione plausibile alla dichiarazione che fece dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello, e cioè che a domanda del Procuratore Generale, che ripeto, dopo quella stoppata dal Presidente, che non passò proprio perché evidentemente suggestiva (...) le ripeté (...) formulandola in questi termini: 'Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?' 'Murana mi disse che il lavoro lo avevano fatto...'

IMPUTATO C. PULCI - Loro della Guadagna.

P.M. Dott. PACI – '...noi della Guadagna'. Noi inteso...

IMPUTATO C. PULCI - Lo confermo.

P.M. Dott. PACI - Perfetto. Questo discorso...

PRESIDENTE - Aspetti un secondo. (...) Lo conferma in che senso?

IMPUTATO C. PULCI - Come letto dal...

PRESIDENTE - Ma conferma cosa? Di averlo detto?

IMPUTATO C. PULCI - Di averlo detto (...) e che Murana me l'abbia detto.

PRESIDENTE - Quindi che Murana le abbia detto questo, conferma?

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.

P.M. Dott. PACI - Allora, lei questa...

IMPUTATO C. PULCI - E lo ritenevo veritiero, in quanto io precedentemente agli attentati, a tutti e due, incontravo Madonia a Bagheria e c'era Pietro Aglieri. E

1837

Pietro Aglieri mi spiegava Madonia che non era uno di seconda mano.

P.M. Dott. PACI - Sì, ma questa è una deduzione, il problema è quello che le disse Murana.

IMPUTATO C. PULCI - Quello me l'ha detto e io l'ho ritenuto pure credibile, prima perché io non... che era stata Cosa Nostra io ne ero certo, perché ero sicuro che era stata Cosa Nostra; che erano stati i palermitani ne ero pure certo; non sapevo chi, quale famiglia, quale mandamento l'aveva fatto. E allora quando Murana, nel difendersi, mi dice questo, lo faccio pure credibile. Ma quando si allarga a dire che quello che diceva Scarantino era opera di suggeritori delle Forze dell'Ordine, dei magistrati, insumma, me ne sono pure andato per evitare di... di fare una lite, perché non lo ritenevo verosimile. Ecco perché il verosimile e l'inverosimile non esiste.

P.M. Dott. PACI - No, no, questo lasciamolo (...) Sono discorsi alati che non ci interessano. (...) Allora, questa affermazione non è, diciamo, sfuggita dal senno improvvisamente, perché lei la ripete quattro volte quel giorno, la ripete anche nel corso del controesame che le fa il Presidente, quindi non è, così, una battuta...

IMPUTATO C. PULCI - Ma io sto dicendo che l'ho detto e che l'ho avuto detto, mica ho fatto una battuta di cattivo gusto. (...) Lo sto dicendo davanti la Corte d'Assise; poi il Presidente, la Corte, valuterà (...) l'attendibilità.

P.M. Dott. PACI - No, fatichiamo a capire in che modo lei poi sostenga che l'ordinanza di custodia cautelare che le viene consegnata è un'ordinanza di custodia cautelare sulla calunnia...

IMPUTATO C. PULCI - Ingiusta.

P.M. Dott. PACI - ...in relazione alla quale lei si ritiene innocente e fatichiamo a comprendere come, a fronte di questa dichiarazione, lei ancora sostenga di non

1838

avere incolpato una persona sapendola innocente.

IMPUTATO C. PULCI - Certo, e lo... lo confermo, io non ho mai... no a lui, neanche agli altri. Io la mia vicissitudine processuale è complicatissima, ma non c'è un... un'imputazione, esclusa questa, che io abbia calunniato chicchessia, escluso il dottore Contrada, che poi (...) è andato assolto, tra l'altro.

P.M. Dott. PACI - Queste cose Murana gliele ha dette o no?

IMPUTATO C. PULCI - Certo.

P.M. Dott. PACI - Cioè il fatto di essersi accusato lui...

IMPUTATO C. PULCI - Accusato, è stato nella foga di quella aggressione, questo si doveva difendere, perché si sentiva... si era spaventato.

P.M. Dott. PACI - Sì, ma il conto è che lei, come già ha detto prima, il nocciolo delle dichiarazioni, quello che abbiamo già ricordato, rammentato, le aveva già rese epurate di questa (...). E Murana aveva detto: 'Sì, c'entrava la Guadagna, Profeta aveva dato incarico a Scarantino di prendere questa 126, il resto Scarantino se lo sta inventando'. Alla Corte d'Assise, ripeto, dice una cosa diversa, perché non dice: 'Io deduco', lei dice: 'Murana mi ha detto che...'

IMPUTATO C. PULCI - Mi ha detto, e lo ripeto di nuovo qua: Murana me l'ha detto.

P.M. Dott. PACI - Va bene. Senta, quando poi avete finito... ci sono state altre confidenze che Murana le ha dato sulla...?

IMPUTATO C. PULCI - Poi parlavamo, insomma, camminavamo, non è che... vatti a ricordare la cosa più... il ricordo che c'ho è che ha avuto quella imprudenza di... di fare quella sortita con Murana, che non era neanche giusto farla.

PRESIDENTE - Come dice il Pubblico Ministero, altre confidenze che lei ha ricevuto da Murana ad esempio su questo argomento di via D'Amelio, che...

1839

IMPUTATO C. PULCI - No, ma non credo che ci siamo ritornati più, perché io mi sono reso conto che, diciamo, avevo fatto una cosa che non dovevo fare. Poi in galera c'erano tanti di quei problemi!

P.M. Dott. PACI - Senta, le disse se il cognato era uomo d'onore?

IMPUTATO C. PULCI - Non ce lo so dire, guardi, non ce lo so dire. Penso... no penso, ricordo che mi disse: 'Che c'entra lui? Il cognato era uno dei nostri, ma lui no', però non me lo ricordo poi se era d'onore, se era capodecina, non lo so.

P.M. Dott. PACI - Mi scusi, questo forse l'ha detto, ma mi è sfuggito: lei in seno alla famiglia di Sommatino aveva qualche incarico particolare? (...) Cioè era soldato o aveva avuto...?

IMPUTATO C. PULCI - Io non ero il capofamiglia, anche se sono stato condannato per questo, perché il capofamiglia...

P.M. Dott. PACI - No, cariche formali ne ha avute mai?

IMPUTATO C. PULCI - Di supplenza, più che incarichi formali.

(...)

AVV. DENARO - (...) Vorrei che lei chiarisse un pochino meglio qual era il ruolo: lei era solamente l'autista di Madonia o era il suo uomo di fiducia?

IMPUTATO C. PULCI - No, l'autista è una parola troppo riduttiva. Certo, lo spostavo perché lui si fidava solo di me, ma ero... lo sostituivo quasi in toto nelle cose dove lui riteneva che io lo potevo sostituire. Dove era strettamente necessaria la sua presenza, correva il rischio che io poi lo spostavo nei vari luoghi dove lui aveva questa esigenza.

AVV. DENARO - Ma questo ruolo che lei aveva, era conosciuto all'esterno?

IMPUTATO C. PULCI - All'interno di Cosa Nostra i maggiori esponenti lo sapevano che quando vedevano a me, praticamente, mi trattavano come se vedevano

1840

a Madonia.

AVV. DENARO - A Madonia. Possiamo dire la stessa cosa di Murana? Murana era l'alter ego di Pietro Aglieri?

IMPUTATO C. PULCI - No, era uno... un ragazzo, uno dei tanti autisti che usavano per l'occasione, non... non credo che era... non credo. L'ho visto, come ho detto poco fa alla Procura, al Sostituto Procuratore, poche volte in quelle occasioni che... non è che lo vedevo assiduamente là. Non credo che era un... un esponente di livello. Poi non lo so, io non è che... non appartenendo a quella famiglia non so il ruolo che uno può avere all'interno della famiglia; ma apparentemente sembrava uno dei tanti ragazzi che vengono usati.

AVV. DENARO - Sì, però lei le rivolge la parola nel carcere di Caltanissetta. (...) Rivolge la parola all'uomo che ha il suo stesso ruolo o che ritiene di avere un ruolo inferiore?

IMPUTATO C. PULCI - Sì, se aveva il mio stesso... se lo ritenevo del mio stesso ruolo, mica l'aggredivo in quel modo di come l'ho... ho descritto poc'anzi, non l'avrei fatto. Già ho fatto tanto a fa... a dirlo, figuriamoci se era uno che lo ritenevo di alto livello, non avrei mai fatto una... una fuoriuscita di questa portata.

Come anticipato e riportato anche nel precedente stralcio dell'esame dibattimentale dell'imputato, quest'ultimo si dichiarava innocente per la calunnia contestatagli al capo G), spiegando che -dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare- ammetteva l'addebito, al solo fine di ottenere la revoca della predetta misura carceraria, evitando così di perdere il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare.

Detta ultima versione (come si dirà, a breve) è del tutto inattendibile (anche a prescindere dalla considerazione che la stessa darebbe luogo ad una residua

1841

responsabilità dell'imputato per il reato di autocalunnia, in relazione all'interrogatorio del 22 marzo 2012, nel quale egli -a suo dire- si sarebbe falsamente incolpato della calunnia ai danni di Murana).

Si riporta un altro breve stralcio delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, sul punto specifico[90]:

AVV. DENARO - Signor Pulci, lei è stato sentito il 22 marzo del 2012. Fece lei richiesta di parlare con i PP.MM. della Procura di Caltanissetta?

IMPUTATO C. PULCI - Sì, a seguito l'interrogatorio di garanzia e la convalida dell'arresto, dopo qualche giorno ho chiesto di parlare con la... la Procura di Caltanissetta.

AVV. DENARO - Signor Pulci, non qualche giorno... Sì, benissimo. Qual è il motivo della richiesta?

IMPUTATO C. PULCI - Avevo... avevo interesse di parlare immediatamente con la Procura di Caltanissetta a seguito della amara esperienza maturata nel 2007, allorquando mi fu contestato il reato e sono stato tratto in arresto, che se... ero ritornato nel mio paese per riorganizzare la cosca; che poi è andata a finire con una bella archiviazione, però le conseguenze che ho subito io sono state queste: che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna mi ha revocato il beneficio, (...) della detenzione domiciliare (...) previsto per i collaboratori di giustizia. Per evitare che il Tribunale di Sorveglianza poi, che mi aveva ridato il beneficio dopo ventuno mesi, me lo revocava di nuovo, avevo interesse di avere il parere favorevole dalla Procura della Repubblica per essere scarcerato e non incorrere a un'ulteriore revoca.

AVV. DENARO - Benissimo. E quindi cosa fa?

IMPUTATO C. PULCI - Faccio... faccio richiesta, chiedo di essere ascoltato e,

[90] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pagg. 108 s.

diciamo, ottengo il parere modificando le reiterate e concordanti dichiarazioni fatte dal 2010 alla settimana prima. Perché? Perché ottenendo, cosciente di sapere che incrinavo la credibilità e che ne poteva pure causare danno, ma era un danno minore di quello che il Tribunale di Sorveglianza mi poteva revocare il beneficio della detenzione domiciliare e ripartire di nuovo da capo.

AVV. DENARO - Lo ottiene questo parere favorevole?

IMPUTATO C. PULCI - Nella stessa udienza, quando vengo sentito, faccio quel verbale che la Procura ha chiesto di produrre, e noi abbiamo dato pure il consenso, e contestualmente presentiamo al Giudice dell'udienza... al GIP il... la richiesta di scarcerazione, con il parere favorevole della Procura. Di lì a poco sono uscito un paio di giorni, tempo tecnico di fare il provvedimento di scarcerazione, dicendo che erano venuti... si erano affievolite le esigenze di custodia cautelare.

Orbene, si può senz'altro affermare la falsità delle suddette dichiarazioni dell'imputato, in merito alla confidenza carceraria dell'odierna parte civile. In tal senso, inducono univocamente (come, in parte, già argomentato), oltre alla predetta progressione accusatoria nei confronti di Gaetano Murana, in una fase della collaborazione in cui Pulci non aveva affatto rescisso il suo legame con il sodalizio mafioso, anche (e soprattutto) la falsità del riferito protagonismo di Vincenzo Scarantino nel segmento operativo relativo al furto e allo spostamento dell'autobomba (come ampiamente emerso nel corso del presente procedimento), e, a ben vedere, pure la natura fortemente oscillante, illogica e contraddittoria delle propalazioni di Pulci.

Come già esposto, infatti, la palese falsità della confidenza carceraria di Gaetano Murana, così come riferita da Pulci, anche in merito al ruolo di Scarantino, incaricato da Profeta di procurare una Fiat 126, emerge (chiaramente) da quanto accertato nel

1843

presente processo, in seguito alla collaborazione di Gaspare Spatuzza, con una ricostruzione del tutto diversa del relativo segmento operativo ed il protagonismo della famiglia mafiosa di Brancaccio (in base alle direttive impartite da Giuseppe Graviano, tramite Cristofaro Cannella, al medesimo Spatuzza, che rubava l'automobile di Pietrina Valenti, assieme a Vittorio Tutino).

Pare, dunque, impossibile credere ad una confidenza carceraria del tipo di quella riferita da Pulci, nel processo c.d. Borsellino bis (ripetuta anche nel presente dibattimento).

Inoltre, la versione fornita dell'imputato è fortemente oscillante ed assai poco lineare, nella misura in cui egli (come detto) ammetteva gli addebiti (nella fase delle indagini preliminari) e poi ritornava sui propri passi, spiegando che la sua confessione era meramente strumentale ad ottenere la revoca della custodia carceraria, al fine di continuare ad espiare la pena in regime di detenzione domiciliare.

Ancora, rimanendo alle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, è illogico, da una parte, sostenere che Murana gli faceva effettivamente la predetta confidenza, su un fatto così importante come la strage di via D'Amelio ed in termini così espliciti ("*il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna*") e, dall'altra parte, difendersi spiegando che veniva stimolato a rendere tale dichiarazione (del tutto inedita) dalla domanda suggestiva di chi lo esaminava in quel processo. Peraltro, anche la domanda *de qua* veniva riportata da Pulci in termini non rispondenti al vero. Infatti (come sopra riportato), Pulci così si giustificava per la novità della dichiarazione dibattimentale della quale viene chiamato a rispondere in questa sede: "*Posso dire alla Corte (...) la domanda suggestiva qual era? 'Le disse Murana se avevano fatto loro della Guadagna o...?' (...) E non è ammessa, è suggestiva. (...) Però io l'ho*

1844

sentita (...)"[91]. In realtà, come risulta dalla trascrizione integrale (anch'essa, sopra riportata), la domanda del Procuratore Generale era riferita (in termini ben più generici), all'atteggiamento di Gaetano Murana come persona estranea o meno rispetto alla strage di via D'Amelio ("*Va bene. Signor Pulci, senta, ma in definitiva l'atteggiamento di Murana era un atteggiamento di persona che si dichiarava estranea (...) a questo fatto (...) o era di persona che sostan...?*"[92]).

Comunque, anche a prescindere da quest'ultimo aspetto, il riferimento dell'imputato alla suggestività della domanda di chi lo esaminava in quel processo, pare del tutto inconferente rispetto alla veridicità o meno del suddetto colloquio carcerario con Gaetano Murana.

A ben vedere, poi, la giustificazione dell'imputato sulla suggestività della domanda alla quale rispondeva, si salda perfettamente con quanto confessato da Pulci nel corso delle indagini preliminari per questi fatti, in merito alla circostanza che l'odierna parte civile non gli rivelava alcunché sul protagonismo della propria famiglia mafiosa e che la frase sul "*lavoro*" fatto da "*noi della Guadagna*", veniva inventata dal prevenuto, anche per la conoscenza mediatica delle dichiarazioni di Scarantino.

Quest'ultimo aspetto induce poi a delle considerazioni ulteriori sull'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento alla necessaria consapevolezza, da parte del reo, dell'innocenza del soggetto falsamente incolpato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (consolidata) chiariva che, per integrare l'elemento soggettivo della calunnia, non è sufficiente il dolo eventuale, vale a dire l'accettazione del rischio dell'innocenza del soggetto falsamente incolpato,

[91] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pag. 101.
[92] Cfr. dichiarazioni rese da Pulci Calogero all'udienza del 7 marzo 2001 nell'ambito del secondo grado del procedimento c.d. Borsellino bis, pag. 92 ss.

occorrendo, alla luce del chiaro disposto normativo, la consapevolezza della predetta innocenza[93]. Al tempo stesso, la Suprema Corte (in maniera altrettanto costante) chiariva l'impossibilità, per il reo, di addurre validamente, a propria scusa o discolpa, una valutazione soggettiva fraudolenta o consapevolmente forzata, in merito alla ritenuta colpevolezza del soggetto accusato di un reato[94].

Applicando detti principi di diritto alle suddette dichiarazioni di Pulci e considerata anche l'evoluzione delle stesse (nel quadro della sua problematica collaborazione, senza recidere -inizialmente- il legame di appartenenza a Cosa Nostra), si deve senz'altro concludere per la natura dolosa della sua condotta, posto che l'imputato inventava, in maniera del tutto fraudolenta, una falsa confidenza carceraria del compagno di detenzione, fornendo così riscontro alle accuse (anch'esse false) di Vincenzo Scarantino (conosciute da Pulci attraverso i *media*, come ammesso dallo stesso), che attribuivano un ruolo operativo a *Tanino* Murana, nella preparazione della strage di via D'Amelio.

In altre parole, è destituita di alcun valido fondamento, l'allegata convinzione soggettiva dell'imputato in merito all'effettiva partecipazione di Gaetano Murana alla strage di via D'Amelio (che -peraltro- mal si concilia con la contestuale affermazione del rango mafioso, del tutto secondario, dell'odierna parte civile[95]): tale affermazione del prevenuto, infatti, è fraudolenta o, comunque, consapevolmente forzata (nel senso

---

[93] Cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4112 del 14/12/2016, Rv. 269440, Micolta ("*L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa 'taluno che egli sa innocente' richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato*"), nonché Cass. Sez. 6, Sentenza n. 34881 del 07/03/2007, Rv. 237675, Profeta e altro ("*in tema di calunnia, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa 'taluno che egli sa innocente' risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato*").

[94] Si vedano, ad esempio, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10289 del 22/01/2014, Rv. 259336, Lombardi ("*in tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato*") e Cass. Sez. 6, Sentenza n. 50254 del 13/11/2015, Rv. 265751 ("*Non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata*").

[95] Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pag. 110: "*No, era uno... un ragazzo, uno dei tanti autisti che usavano per l'occasione (…). Non credo che era un... un esponente di livello*".

chiarito dalla Suprema Corte), poiché basata sulla conoscenza mediatica delle dichiarazioni di Scarantino.

Ancora, Pulci spiegava (come sopra riportato) che prima delle due stragi di Capaci e via D'Amelio, vi erano diversi incontri fra *Piddu* Madonia (rappresentante provinciale di Cosa Nostra di Caltanissetta) e Pietro Aglieri (capo del mandamento di Santa Maria del Gesù), per cui Murana faceva da autista. Del tutto evidente il salto logico, arbitrario ed irragionevole, da parte dell'imputato, fra quanto direttamente constatato prima della strage *de qua* (gli incontri predetti) e l'allegata convinzione soggettiva della partecipazione di Murana all'eccidio, tanto più alla luce del fatto che il prevenuto nemmeno sapeva quali famiglie e mandamenti venivano coinvolti nella preparazione e realizzazione delle stragi ("*ero sicuro che era stata Cosa Nostra; che erano stati i palermitani ne ero pure certo; non sapevo chi, quale famiglia, quale mandamento l'aveva fatto. E allora quando Murana, nel difendersi, mi dice questo, lo faccio pure credibile*").

Per quanto sopra esposto, anche l'affermazione di Pulci di aver dato credito a quanto affermato da Murana, in merito al coinvolgimento proprio e della famiglia mafiosa della Guadagna nell'esecuzione della strage del 19 luglio 1992, è da ritenere mendace e destituito di qualsivoglia fondamento.

Pertanto, sussistono tutti gli elementi -oggettivi e soggettivi- della calunnia contestata al capo G) della rubrica, avendo Pulci incolpato falsamente Gaetano Murana, pur sapendolo innocente, della partecipazione alla strage di via D'Amelio, fornendo riscontro (come detto) alle false dichiarazioni accusatorie di Vincenzo Scarantino, in merito al ruolo operativo del Murana (anche nello spostamento della Fiat 126 presso il garage di Giuseppe Orofino, oltre che nel pattugliamento della predetta carrozzeria al momento del caricamento dell'esplosivo, e, ancora, nello

spostamento dell'autobomba a Piazza Leoni, la domenica mattina del 19 luglio 1992).

Come emerge da quanto sopra riportato, in merito all'*iter* del processo c.d. Borsellino bis, sussiste anche l'aggravante speciale relativa alla condanna all'ergastolo, in conseguenza della predetta calunnia del Pulci, poiché (come detto) proprio per effetto delle dichiarazioni rese dall'imputato il 7 marzo 2001, sulla falsa confidenza carceraria di Gaetano Murana, quest'ultimo (già assolto in primo grado, da detta accusa) veniva condannato all'ergastolo, con sentenza poi divenuta irrevocabile[96].

3) Il trattamento sanzionatorio.

Una volta affermata la responsabilità penale dell'imputato per l'addebito di calunnia aggravata di cui al capo G), di deve determinare la pena da irrogare all'imputato, come previsto dall'art. 368, comma 3° c.p., fra il minimo edittale di sei anni di reclusione ed il massimo di vent'anni.

Alla luce di tutti i parametri indicati nell'art. 133 c.p., si reputa congrua una pena di nove anni di reclusione. In particolare, nella predetta scelta discrezionale, si deve tenere nella debita considerazione, oltre alla notevole gravità oggettiva della concreta fattispecie (come detto, dall'inedita e falsa rivelazione di Pulci sulla confidenza carceraria di Murana, conseguiva la condanna di quest'ultimo all'ergastolo, poi divenuta irrevocabile), anche della spiccatissima capacità a delinquere del reo, desunta sia dalla sua grave condotta calunniosa (tanto più insidiosa, in quanto posta in essere da collaboratore della giustizia), che dai suoi precedenti penali (per

[96] Cfr. sentenza Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002, nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

associazione mafiosa, omicidi ed altro) ed ancora, dalla sua condotta processuale, da valutare negativamente -nel complesso- per le suddette contorsioni dichiarative (prima negando, poi ammettendo, infine, nuovamente negando la propria responsabilità per questi fatti). Per quanto appena esposto, pare del tutto fuori luogo prendere in considerazione qualunque beneficio, come le attenuanti generiche, nemmeno ipotizzabili e, comunque, non invocate dalla parte.

Sulla pena di nove anni di reclusione, poi, si reputa congruo operare un ulteriore aumento facoltativo, così come previsto dall'art. 63, comma 4° c.p., per la concorrente aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata ed infraquinquennale, correttamente contestata dal Pubblico Ministero, giacché, alla luce dei menzionati precedenti penali (come detto, plurimi ed assai gravi), la condotta dell'imputato è senz'altro espressione di un maggiore disvalore oggettivo e di più intensa colpevolezza del reo (sul punto, si rinvia a quanto sopra esposto, in merito all'accertata appartenenza del prevenuto al sodalizio mafioso di Cosa Nostra, anche all'epoca in cui rendeva, da collaboratore della giustizia, le false dichiarazioni su questi fatti, tentando di riaccreditarsi con gli inquirenti, anche a costo di calunniare la parte civile).

Si perviene, così, alla pena finale di dieci anni di reclusione.

Alla suddetta condanna, seguono per legge l'interdizione, in perpetuo, di Calogero Pulci dai pubblici uffici, nonché l'interdizione legale e sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, durante l'esecuzione della predetta pena principale (cfr. artt. 28, 29, 32 c.p.) e, ancora, l'applicazione -a pena espiata- della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore a tre anni (cfr. art. 230 c.p.).

Parimenti, segue, per legge (*ex* art. 535 c.p.p.), la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali ed a quelle per il proprio mantenimento in carcere,

durante la custodia cautelare patita per questa causa.

1850

CAPITOLO XII

LE QUESTIONI CIVILI

Dall'accertata responsabilità penale degli imputati consegue, a norma degli artt. 2043 e segg. c.c., richiamati dall'art. 185 c.p., l'obbligo di provvedere al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali o morali, in favore di tutte le parti civili che siano titolari del relativo diritto.

Inoltre, la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Cass., Sez. II, n. 23046 del 14/5/2010, Rv. 247294).

Applicando i suesposti principi al caso di specie, il diritto al risarcimento va senz'altro riconosciuto a tutte le parti civili costituite nei confronti degli imputati per cui si emette pronuncia di condanna penale, in considerazione dei danni, della più diversa natura, arrecati ad esse dai gravissimi reati per cui è processo.

Nel pronunciare la condanna degli imputati Madonia, Tutino, Pulci e Andriotta al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite nei loro rispettivi confronti e che abbiano presentato le proprie conclusioni scritte a norma dell'art. 523 c.p.p., questa Corte di Assise deve limitarsi ad una condanna generica, non essendo stati acquisiti elementi sufficienti a determinare l'esatto ammontare dei danni summenzionati, e rimanendo quindi rimessa al competente giudice civile la complessiva liquidazione.

Tuttavia, in considerazione della elevatissima gravità dei reati, caratterizzati da una persistente potenzialità lesiva, questa Corte ritiene equo condannare gli imputati

Madonia e Tutino, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale commisurata al danno morale che, sulla base degli elementi probatori raccolti, appare insito nelle sofferenze subite dalla seguenti parti civili nel periodo successivo alla conclusione del precedente procedimento penale avente ad oggetto il medesimo episodio delittuoso, e che si stima pari almeno:

- all'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) in favore di ciascuna delle parti civili Piraino Agnese, Borsellino Manfredi, Borsellino Fiammetta, Borsellino Lucia, Borsellino Rita, Loi Maria Claudia, Loi Marcello, Cosliani Nella, Cosina Edna Pasqua Loraine, Cosina Oriana Susanne, Asta Grazia, Traina Giuseppe, Traina Giuseppa Filomena, Traina Antonina, Traina Luciano, Melia Provvidenza, Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli Angela, Li Muli Mariano, Traina Dario, Traina Bartolomeo, Dos Santos Maria Petrucia, Catalano Emanuele, Catalano Emilia, Catalano Rosalinda;

- all'importo di euro 300.000,00 (trecentomila) in favore di ciascuna delle parti civili Borsellino Salvatore, Vullo Antonio, Gatani Carmelo, Gatani Diego, Gatani Maurizio, Gatani Fabio, Gatani Febronia, Gatani Roberta, Gatani Luca, Fiore Claudio, Fiore Cecilia, Fiore Marta;

- all'importo di euro 100.000,00 (centomila) in favore di ciascuna delle parti civili Catalano Salvatore, Catalano Tommaso, Catalano Rosa, Catalano Giulia;

- all'importo di euro 90.000,00 (novantamila) in favore della parte civile Gioè Giuseppe;

- all'importo di euro 80.000,00 (ottantamila) in favore della parte civile Catalano Giuseppa.

Inoltre, tenuto conto della particolare gravità della calunnia in danno del

1852

Murana, Pulci Calogero va condannato al pagamento di una provvisionale dell'importo di euro 300.000,00 (trecentomila) in favore della stessa parte civile.

Gli imputati vanno altresì condannati alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 17.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascun difensore delle parti civili, disponendo la distrazione in favore dei difensori antistatari.

Questa Corte non ritiene, infine, di dove adottare provvedimenti ex art. 207 c.p.p. a carico del teste Angelo Tedesco, non ravvisandone i presupposti sul piano probatorio.

La particolare complessità della stesura della motivazione, per la gravità delle imputazioni e il numero degli imputati, ha reso necessaria la fissazione del termine di novanta giorni per il deposito della sentenza. Tale termine è stato poi prorogato di ulteriori novanta giorni con provvedimento del Presidente di questo Tribunale.

1853

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

Madonia Salvatore Mario, Tutino Vittorio, Andriotta Francesco, Pulci Calogero, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, e, unificati sotto il vincolo della continuazione i delitti commessi dai primi tre imputati,

CONDANNA

- Madonia Salvatore Mario alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno;
- Tutino Vittorio alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno;
- Andriotta Francesco alla pena di anni dieci di reclusione;
- Pulci Calogero alla pena di anni dieci di reclusione;

nonché tutti gli imputati al pagamento delle rispettive spese processuali e Madonia Salvatore Mario, Tutino Vittorio, Pulci Calogero al pagamento delle rispettive spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli art. 28, 29, 32, 36 c.p.

DICHIARA

- Madonia Salvatore Mario e Tutino Vittorio interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, interdetti legalmente e decaduti dalla potestà dei genitori;
- Andriotta Francesco e Pulci Calogero interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale e sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale durante la pena.

Dispone che la sentenza di condanna di Madonia Salvatore Mario e Tutino Vittorio venga pubblicata mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta e Palermo,

1854

nonché pubblicata, per intero e per trenta giorni, a spese dei condannati, nel sito internet del Ministero della giustizia.

Visto l'art. 230 c.p.

APPLICA

a Andriotta Francesco e Pulci Calogero, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

CONDANNA

a) tutti i predetti imputati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore di tutte le parti civili costituite nei loro rispettivi confronti e che abbiano presentato le proprie conclusioni scritte a norma dell'art. 523 c.p.p.;

b) Madonia Salvatore Mario e Tutino Vittorio al pagamento di una provvisionale:

- dell'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) in favore di ciascuna delle parti civili Piraino Agnese, Borsellino Manfredi, Borsellino Fiammetta, Borsellino Lucia, Borsellino Rita, Loi Maria Claudia, Loi Marcello, Cosliani Nella, Cosina Edna Pasqua Loraine, Cosina Oriana Susanne, Asta Grazia, Traina Giuseppe, Traina Giuseppa Filomena, Traina Antonina, Traina Luciano, Melia Provvidenza, Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli Angela, Li Muli Mariano, Traina Dario, Traina Bartolomeo, Dos Santos Maria Petrucia, Catalano Emanuele, Catalano Emilia, Catalano Rosalinda;

- dell'importo di euro 300.000,00 (trecentomila) in favore di ciascuna delle parti civili Borsellino Salvatore, Vullo Antonio, Gatani Carmelo, Gatani Diego, Gatani Maurizio, Gatani Fabio, Gatani Febronia, Gatani Roberta, Gatani Luca, Fiore Claudio, Fiore Cecilia, Fiore Marta;

- dell'importo di euro 100.000,00 (centomila) in favore di ciascuna delle parti

1855

civili Catalano Salvatore, Catalano Tommaso, Catalano Rosa, Catalano Giulia;

- dell'importo di euro 90.000,00 (novantamila) in favore della parte civile Gioè Giuseppe;

- dell'importo di euro 80.000,00 (ottantamila) in favore della parte civile Catalano Giuseppa;

c) Pulci Calogero al pagamento di una provvisionale dell'importo di euro 300.000,00 (trecentomila) in favore della parte civile Murana Gaetano;

d) tutti i predetti imputati alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 17.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascun difensore delle parti civili, disponendo la distrazione in favore dei difensori antistatari.

Visto l'art. 531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Scarantino Vincenzo in ordine al reato continuato ascrittogli, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma terzo c.p., ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, perché estinto per prescrizione.

Dispone la trasmissione al Pubblico ministero dei verbali delle udienze dibattimentali per le eventuali determinazioni di sua competenza.

Visto l'artt. 544 c.p.p.

Fissa il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Caltanissetta, 20 aprile 2017

Il Giudice coestensore — Il Presidente coestensore

(Dott. Janos Barlotti) — (Dott. Antonio Balsamo)



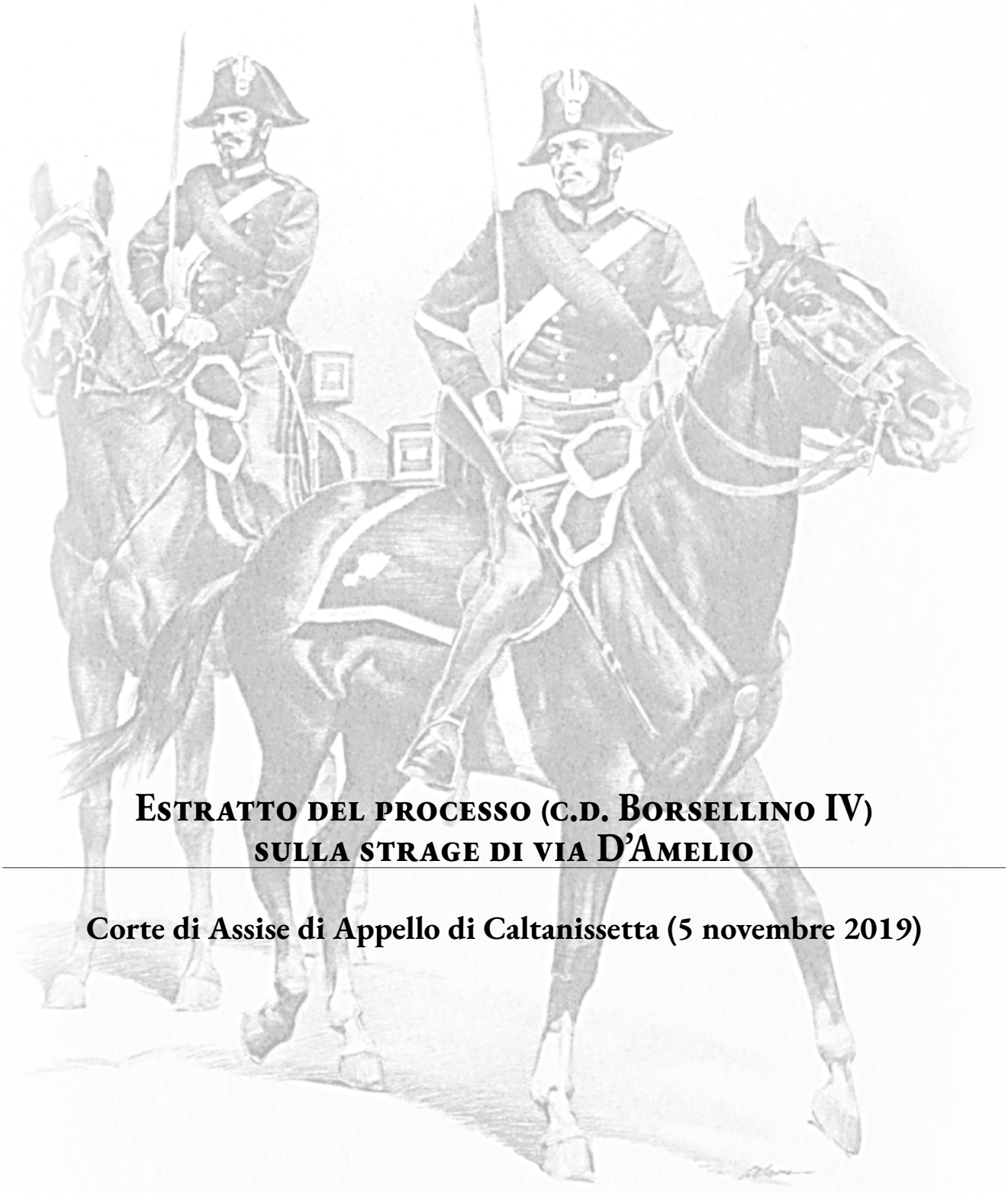

Estratto del processo (c.d. Borsellino IV) sulla strage di via D'Amelio

Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (5 novembre 2019)

N.5/2019 Reg. Sent.

N. 3/2018 R.G.

N. 1595/08 R.G. N.R.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

Composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott.ssa Andreina Occhipinti _____ Presidente
2. Dott.ssa Gabriella Natale _____ Consigliere
3. Sig.ra Patrizia Anzalone _____ Giudice Popolare
4. Sig.ra Maria Pia Giammusso _____ Giudice Popolare
5. Sig.ra Giuseppina Accurso _____ Giudice Popolare
6. Sig. Fabrizio Maria Carà _____ Giudice Popolare
7. Sig. Gaetano Amoruso _____ Giudice Popolare
8. Sig. Giuseppe Cirasa _____ Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore Generale Dott.ssa Lia Sava e dai Sost. Proc. Dott. Antonino Patti, Dott. Carlo Lenzi, Dott.ssa Lucia Brescia, Dott.ssa Fabiola Furnari; con l'assistenza del Cancelliere Sig.ra Maria Cristina Leto, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

CONTRO

1. MADONIA Salvatore Mario, nato a Palermo il 16.8.1956.

Detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Sassari.

Presente in collegamento audiovisivo.

SENTENZA

In data 15.11.2019

Depositata in Cancelleria il

30 DIC 2020

Il Cancelliere
Il Direttore Amministrativo
Dott. Aldo Falzone

Addì

Redatt ___ sched
N. _____
Art. Camp. Pen.

I

Difeso di fiducia dall'avv. Flavio Sinatra del Foro di Gela e dall'avv. Piera Farina del Foro de L'Aquila.

2. TUTINO Vittorio, nato a Palermo il 13.4.1966.
Detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale de L'Aquila.
Presente in collegamento audiovisivo.
Difeso di fiducia dall' avv. Flavio Sinatra, del Foro di Gela.

3. PULCI Calogero, nato a Sommatino il 19.8.1960.
Libero, assente per rinuncia.
Difeso di fiducia dall'avv. Francesca Denaro, del Foro di Enna.

4. SCARANTINO Vincenzo, nato a Palermo il 21.10.1965.
Libero, assente.
Difeso di fiducia dall'avv. Calogero Montante, del Foro di Caltanissetta.

5. ANDRIOTTA Francesco, nato a Cerignola il 16.6.1964.
Detenuto per altra causa, assente per rinuncia.
Difeso di fiducia dall'avv. Gianluca Orlando, del Foro di Torino.

APPELLANTI:

II

Condanna gli imputati alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili assistite dall'avv. Roberto Avellone che si liquidano in euro 1050,00, da quelle assistite dall'avv. Vincenzo Greco che si liquidano in euro 4,200,00, da quelle assistite dall'avv. Francesco Crescimanno che si liquidano in euro 13.000,00, da quelle assistite dall'avv. Fabio Repici che si liquidano in euro 3.500,00, da quelle assistite dall'avv. Fabrizio Genco che si liquidano in euro 4.200,00, da quelle assistite dall'avv. Giuseppe Ferro che si liquidano in euro 4.200,00, da quelle assistite dall'avv. Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni che si liquidano in euro 8.800,00, da quelle assistite dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta che si liquidano in euro 6.700,00, da quella assistita dall'avv. Giovanni Airò Farulla che si liquidano in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per ciascuno dei difensori.

Condanna altresì gli imputati Madonia e Tutino alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile assistita dall'avv. Ettore Barcellona che si liquidano in euro 3.500,00, l'imputato Pulci Calogero di quelle sostenute dall'avv. Rosa Alba Di Gregorio che si liquidano in curo 3.500,00 e l'imputato Andriotta Francesco di quelle sostenute dall'avv. Giuseppe Scozzola che si liquidano in euro 3.500,00; oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per ciascuno dei difensori.

Visto l'art. 544 comma 3^ c.p.p, indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Caltanissetta, 15 novembre 2019

Il Consigliere est.
Gabriella Natale

Il Presidente est.
Andreina Occhipinti

348

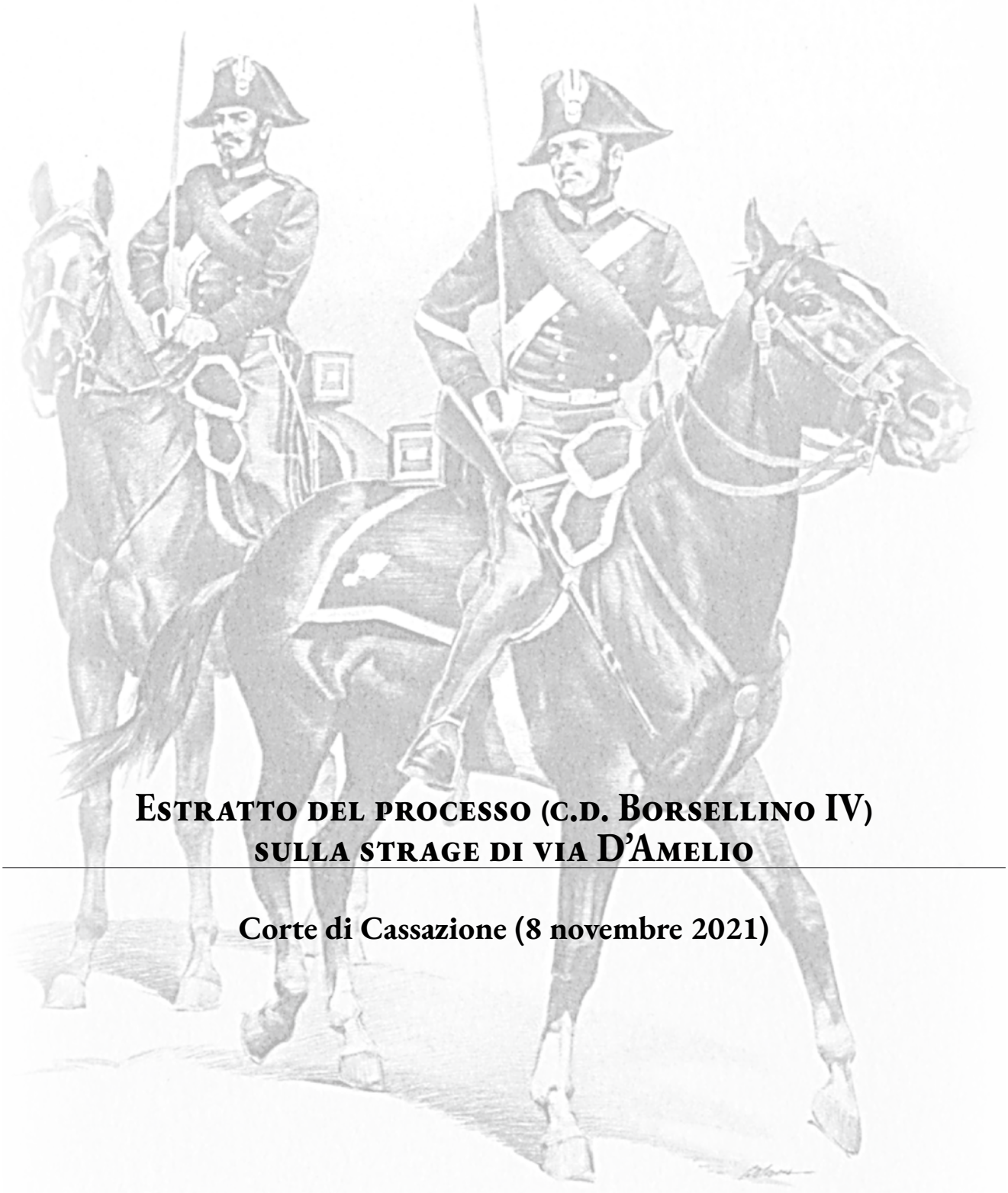

Estratto del processo (c.d. Borsellino IV) sulla strage di via D'Amelio

Corte di Cassazione (8 novembre 2021)

Corte Suprema di Cassazione
Sez. V^ Penale
Depositata in Cancelleria
Roma, li 8 NOV. 2021
Il Funzionario Giudiziario
Carmela Laruccio

40274-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA - Presidente -
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
ANGELO CAPUTO - Relatore -
MATILDE BRANCACCIO
GIUSEPPE RICCARDI

Sent. n. sez. 2427/2021
UP - 05/10/2021
R.G.N. 12747/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MADONIA SALVATORE MARIO nato a PALERMO il 16/08/1956

TUTINO VITTORIO nato a PALERMO il 13/04/1966

PULCI CALOGERO nato a SOMMATINO il 19/08/1960

ANDRIOTTA FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 16/06/1964

nonché, nel procedimento a carico dei predetti, dalle parti civili:

CATALANO TOMMASO nato a PALERMO il 30/07/1951

CATALANO ROSA nata a PALERMO il 24/04/1957

CATALANO GIULIA nata a PALERMO il 20/05/1948

CATALANO GIUSEPPA nata a PALERMO il 08/02/1941

CATALANO SALVATORE nato a PALERMO il 08/10/1955

GIOE' GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/08/1944

avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE di ASSISE di APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

legittimità dalle parti civili, che, anche alla luce delle note spese depositate, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Andriotta Francesco, limitatamente alla calunnia commessa il 16/10/1997 in danno di Vincenzo Scarantino perché il fatto non sussiste; annulla la medesima sentenza senza rinvio agli effetti penali quanto alle ulteriori calunnie in danno di Scarantino perché le stesse sono estinte per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 4 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di Andriotta.

Rigetta i ricorsi di Madonia Salvatore Mario, Tutino Vittorio e Pulci Calogero che condanna al pagamento delle spese processuali.

Rigetta i ricorsi delle parti civili Catalano Tommaso, Catalano Giulia, Catalano Rosa, rappresentate dall'avv. Fabrizio Genco, e delle parti civili Catalano Salvatore, Catalano Giuseppa e Gioè Giuseppe, rappresentate dall'avv. Giuseppe Ferro, e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, altresì, gli imputati ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio così liquidate:

- euro 7.500, oltre accessori di legge, alle parti civili rappresentate dall'avv. Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni;
- euro 12.500, oltre accessori di legge, alle parti civili rappresentate dall'avv. Roberto Avellone;
- euro 5.300, oltre accessori di legge, alla parte civile rappresentata dall'avv. Fabio Repici;
- euro 8.000, oltre accessori di legge, alle parti civili rappresentate dall'avv. Giuseppe Crescimanno;
- euro 7.500, oltre accessori di legge, alle parti civili rappresentate dall'avv. Vincenzo Greco;
- euro 7.500, oltre accessori di legge, alle parti civili rappresentate dall'avv. Fabrizio Genco;
- euro 7.500, oltre accessori di legge, alle parti civili rappresentate dall'avv. Giuseppe Ferro;
- euro 4.500, oltre accessori di legge, alla parte civile rappresentata dall'avv. Ettore Barcellona;
- euro 5.000 alle parti civili rappresentate dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Così deciso il 05/10/2021.

Il Consigliere estensore
Angelo Caputo

Il Presidente
Stefano Palla



Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù